Doc. N. 937/1



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO
03 APR. 2017
Prot. n. 2783

1/1 MASSONERIA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA
E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI
ARRIVATO IL - 3 MAG. 1994
PROTOCOLLO N° 691/C3

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA
E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI
ARRIVATO IL - 3 MAG. 1994
PROTOCOLLO N° .....

2^ C O R T E D I A S S I S E

D I

R O M A

PROC. PEN. N. 10/91 R.G

A CARICO DI BATTISTA GIUSEPPE + ALTRI

DOTT.	SERGIO	SORICHILLI	PRESIDENTE
DOTT.		PAGANO	G.A.L.
D.SSA	ELISABETTA	CESQUI	PUBBLICO MINISTERO
SIG.	ENZO	GIANMARINI	SEGRETARIO
SIG.	NATALE	PIZZO	PERITO TRASCRITTORE

UDIENZA DEL 28.02.1994

<u>REQUISITORIA:</u>

D.SSA ELISABETTA CESQUI DA PAG. 1 A PAG.

RINVIO AL 01.03.1994

PRESIDENTE: vediamo chi è presente e come sono assistiti. Prima di cominciare mettiamo a verbale; informo le parti che è pervenuta questa lettera dal Presidente del Consiglio dei Ministri Carlo Azzeglio Ciampi, è indirizzata a me, c'è un certo procedimento penale 10/91, registro generale contro Battista Giuseppe+15. Con riferimento all'ordinanza del 18 ottobre '93, comunico la perdurante attualità del segreto di Stato, su parte dell'appunto in data 1 agosto '79 consegnato al Procuratore della Repubblica di Roma il 22 dicembre 1979 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Francesco Cossiga, ed allegato in fotocopia l'ordinanza di cui sopra. Il segreto deve considerarsi tutt'ora vigente per i preminenti interesse dello Stato alla salvaguardia e al mantenimento delle reazioni internazionali. Carlo Ciampi. Questo per informazione, lo alleghiamo al verbale. Se il Pubblico Ministero è pronto la parola.

CESQUI: una fine di questo dibattimento arriva a conclusione una vicenda processuale lunghissima, complicata, che è stata segnata da intrecci molto complessi, anche dal punto di vista processuale. La contestazione principale che rimane e della quale

dobbiamo discutere in questa sede è quella del reato associativo contestato al capo A. Gli altri reati, del capo d'imputazione, che sono i reati residui rispetto ad un'articolazione d'accusa più complessa che era quella di partenza, sono in sostanza reati strumentali rispetto al reato principale che è quello associativo, perchè anche se la costruzione in diritto del rapporto tra il reato associativo e i reati specifici contestati è una costruzione che vuole il reato associativo strumentale alla commissione reati fini, la situazione di fatto che ci troviamo ad esaminare ci rappresenta un'associazione delittuosa della cui sussistenza vogliamo arrivare a portare alla dimostrazione, alla cui esistenza e alla realizzazione del progetto di questa associazione sono ipotizzati e in parte realizzati alcuni reati specifici che sono quei reati consequenti al primo. Per questa ragione l'attenzione dell'accusa si concentrerà soprattutto sul reato principale e in relazione alla struttura di organizzazione alle caratteristiche di questa particolare associazione, che è l'associazione massonica P2, verranno esaminate anche alcuni aspetti specifici che caratterizzano gli altri reati contestati nel capo

d'imputazione. Quale è l'ipotesi accusa che si vuole tentare di dimostrare? L'ipotesi di accusa che si vuole tentare di dimostrare, anche a giudizio dell'accusa e ampiamente dimostrato dalla documentazione atti, è che l'associazione P2 fosse una associazione, quindi una realtà associativa a sé stante, che fosse un'associazione per di più segreta, che questa associazione fosse rivolta a commettere più atti di spionaggio, a modificare la costituzione dello Stato, intesa la costituzione dello Stato come costituzione materiale dello Stato, con mezzi non consentiti; che fosse diretta a turbare l'esercizio, le prerogative del Governo e del Parlamento, che fosse diretto a commettere altri illeciti strumentali alla realizzazione del reato fine o all'esistenza e alla sopravvivenza dell'associazione. Questo assunto accusatorio che è descrittivo poi della formulazione proprio del testo delle norme 305, in relazione al 283, al 289 e alle normative sulla tutela del segreto che nel libro primo seguono dall'art.255 in poi, deve essere però puntualmente dimostrato in ogni sua, in ogni sua parte e ogni punto chiederà una dimostrazione assai dettagliata. La ricostruzione dell'accusa, della vicenda dell'associazione P2,

tenterà poi a dimostrare che il fulcro del potere di questa associazione fosse nel controllo da parte dell'associazione dei servizi di informazione che la P2, Licio Gelli, gli altri organizzatori, gli altri promotori e i partecipi dell'organizzazione che vi abbiano partecipato con responsabilità penali, avessero nel controllo del servizio di informazione la sede centrale del potere, il fulcro del potere della organizzazione e un controllo che viene, che ha radici nel tempo lontane, che arriva poi dopo la legge del '77 alla sua massima estrinsecazione, quando tutti i vertici dei servizi d'informazione appartengono alla P2 e ubidiscono alle direttive e al disegno politico complessivo della P2, e attraverso questo fulcro di potere fondamentale, la P2 articolasse la sua attività anche in altri settori. L'accusa tenterà di dimostrare che anche ~~il~~ nel settore di intervento, non direttamente connessi con poteri statali fossero strumentali alla realizzazione del disegno della organizzazione, e questo vale per quello che riguarda per esempio il settore del controllo della stampa, il settore del controllo di ampi settori del credito, questo vale per quanto riguarda ~~il~~, altre attività strumentali e commesse attraverso

reati che non rientrano nel titolo primo dei reati contro la personalità dello Stato. Quindi noi dobbiamo dimostrare che la P2 fosse un'associazione a sé stante, e questo ci imporrà di dimostrare il rapporto e di ricostruire il rapporto tra la P2 e la Massoneria, che la P2 fosse un'associazione segreta, perchè se è vero e inevitabilmente vero che la segretezza non è un illecito in sé, c'è un problema di rapporto tra segretezza e divieto di associazione segreta posto dalla Costituzione, quindi una categoria di illecità generale e fondamentale rispetto al dettato costituzionale, c'è un indice serio e significativo di attività cospirativa che si può realizzare soltanto attraverso un'attività segreta, che fosse un'associazione segreta che perseguiva a fini politici, o fini politici illeciti in sé, o fini politici leciti perseguiti attraverso mezzi non consentiti, perchè quello che prevede la norma non è soltanto la volontà di mutamento della Costituzione, la Costituzione, l'ordinamento conosce in sé le regole della sua trasformazione, e l'ordinamento costituzionale è un ordinamento vitale, perchè conosce e comprende nella sua essenza la possibilità della sua trasformazione, ma

conosce anche le regole della sua trasformazione, che sono le dinamiche interne previste dal sistema costituzionale. Le dinamiche che sono quelle che attraverso il consenso popolare e trasmettono la volontà al Governo, al Parlamento e il Governo attraverso l'attività del Governo ridiscendono poi nella attività della amministrazione, e questi sono i meccanismi che conoscono anche la possibilità della propria auto modifica, però la ricerca di una modifica che non passa, che non passi attraverso i meccanismi consentiti, ma attraverso, con meccanismi illeciti, è idonea a integrare l'ipotesi delittuosa contestata. Dimostreremo inoltre che l'Associazione Massonica P2 fosse diretta, finalizzata alla, a più atti di violazione dei segreti rilevanti per la sicurezza nazionale, e qui bisognerà, se teniamo fin da adesso, tener presente che mentre il, l'interferenza del potere del Governo e del Parlamento deve avere una finalizzazione, un disegno teso alla modificazione della Costituzione, per quanto riguarda invece la Commissione del segreto, il reato è costituito dal fatto che venga leso l'interessa fondamentale dello Stato alla riservatezza o alla segretezza o alla copertura di alcuni fatti, di alcune notizie,

quindi il, l'ottenimento di quel risultato indipendentemente dall'attività a cui è diretto integra già il reato, in atti al giudizio di accusa, vi sono anche dimostrazioni che non soltanto l'Associazione P2 era finalizzata a commettere più atti (incomp.)... ma che l'associazione attraverso i suoi aderenti ha ripetutamente commesso atti di questo genere che il fine è stato reiteratamente raggiunto. Per quanto riguarda gli imputati del presente procedimento ~~che sono, torneremo~~ poi su questo punto, e gli imputati che rimangono dopo la sentenza di proscioglimento dell'83, l'imputati che rimangono dopo una serie di successive scremature dell'ipotesi conservate negli atti del processo, per ciascuno degli imputati bisognerà dimostrare che vi fosse una consapevole partecipazione all'Associazione e che vi fosse continuazione nell'Associazione, nella conoscenza di tutti gli aspetti dell'Associazione, nella sua natura associativa e nel suo fine ultimo. Se questo è il quadro di ricostruzione che noi pensiamo di fare dell'associazione P2, è chiaro che non si pone nessun problema di compatibilità di possibile conflitto con l'art.18 della Costituzione. L'art. 18 della Costituzione che vieta al capo primo di

raggiungere attraverso una forma, la forma associata fini che sono interdetti al singolo, è indubbio che già la lettura del capo primo è una lettura che elimina ogni conflitto in fatto, non ogni conflitto in diritto che è una cosa un pò più complessa tra il 305 e l'art. 18 della Costituzione che è stato ripetutamente risolto in senso positivo dalla Corte Costituzionale, risolve ogni possibile conflitto in fatto, perchè i fini dell'associazione così come ricostruiti dalle ipotesi accusatoria sono sicuramente inibiti al singolo, a maggior ragione sono inibiti alla forma associata, e questo perchè, bisogna comunque tener presente, per quale ragione è punito non soltanto il raggiungimento del fine ma l'associazione, perchè la costituzione di un'Associazione è un fatto, è un accanimento, è una modificazione della realtà e a questa modificazione della realtà che noi dobbiamo tener presente, è esistita, ha operato un'Associazione nominata P2 che si è posta questi fini e che in parti li ha raggiunti? L'esistenza stessa del fatto associativo è il fatto modificativo della realtà, è l'accadimento che è oggetto della contestazione. Cerco di spiegarmi in termini più comprensibili. Il testo del 305 del C.P., il testo del 305 del C.P.

punisce più persone che si associno.... Allora non trovo il testo del 305. Il 305 punisce più persone che si associno al fine di commettere anche uno solo dei reati previsti dal 302. I reati previsti dal 302 sono i reati del titolo primo, i reati contro la personalità dello Stato, quindi è il fatto associativo, è l'associazione, è la costituzione di questa struttura stabile che è oggetto della sanzione penale, tant'è che il, se uno confronta il testo 302 con il testo del 416 che è l'associazione a delinquere, rispetto al quale il 302 si pone in un rapporto naturalmente di specie a genere, cioè l'associazione a delinquere, è una consorteria criminosa diretta alla commissione di più delitti, la cospirazione mediante associazione è una speci.. è una particolare forma di associazione criminosa che si pone come obiettivo la commissione di uno dei reati contro la personalità dello Stata, già colpisce una semplice differenza, che mentre il 416 fa riferimento alla commissione di più delitti, cioè la finalizzazione dell'attività associativa alla commissione una serie determinata di fatti delittuosi, ed è in questa pluralità che sconsiste la pericolosità dell'accordo associativo, nel 305 basta anche la

direzione alla commissione di uno solo dei fatti, l'ordinamento riconduce alla esistenza di una forma associativa stabile, diretta anche sulla commissione di un singolo fatto, la possibilità dell'esistenza di un reato cospirativo, anche, perchè? Perchè è la struttura associativa quella che rileva ai fini della gravità del fatto, tant'è che rimane la differenza tra l'ipotesi del 305, l'ipotesi del 304 che punisce l'accordo, e soltanto, anche solo l'accordo infatti per l'esistenza del 304 è indispensabile che il reato poi non venga commesso, perchè altrimenti si dovrà rispondere in concorso, nel tentativo, nella commissione del reato specifico, anche solo l'accordo è punito, ma è punito in modo diverso all'associazione al fine di, perchè l'associazione al fine di, costituisce il fatto, l'evento, la costituzione di quella che in diritto civile sarebbe definita una persona giuridica di fatto, che viene ritenuta pericolosa per l'ordinamento, perchè il reato previsto dal 305 è un reato di pericolo, anzi, come osserva il Procuratore Generale, giustamente nella, chiudendo la fase della, davanti alla Sezione Istruttoria, a seguito dell'impugnazione della sentenza di proscioglimento

istruttorio dell'83 è un reato di pericolo. Quindi quello a cui noi dobbiamo portare attenzione è l'associazione, a questo punto però bisogna vedere che cosa è l'associazione. La giurisprudenza ha parlato in termini, anche abbastanza sommari di un programma seriamente concordato, io credo invece che per aversi una rilevanza penale di un fatto di questo genere, bisogna che questa associazione sia, costituisca una struttura stabile nel tempo, che cosa vuol dire una struttura stabile nel tempo, io credo che per la definizione della associazione non dobbiamo più far riferimento alla, ai testi del codice, ma al codice dei codici che è il vocabolario della lingua italiana, perchè bisognerà far rilevare se la P2 costituisca quello che per il linguaggio comune, nel modo di parlare delle persone è un'associazione, quando è che si ha un'associazione nell'esperienza di tutti noi, quando si ha, si ha un insieme di volontà un incontro di volontà di più persone, che indichi una determinata entità, un nome che questa entità determini, abbia un progetto, che abbia una sede, che abbia delle regole, che abbia possibilmente delle documentazioni interne, che abbia dei modi d'ingresso e dei modi di uscita, che abbia, e li

citiamo tutte, naturalmente non è necessario che ci siano tutte, sarà sufficiente che ve ne siano un numero tale da poter nella accezione comune concordemente far riferimento al termine, alla definizione di associazione, che quindi abbia un simbolo, che abbia dei documenti, che sia riconoscibile all'esterno e un'associazione può avere poi ulteriori caratteri che possono essere per esempio quella della segretezza, quello dell'uso di rituali, di linguaggi, di modi di parlare, di un.. addirittura per esempio di modi di vestire, di divise, tutti questi saranno elementi ulteriori che contribuiranno a caratterizzare l'associazione, avremo un'associazione quando di questi elementi ve ne sarà un numero sufficiente, perchè il senso comune riconosca in quella struttura un'associazione stabile, sarà necessaria poi una stabilità nel tempo, una stabilità nel tempo che sia o fattualmente verificata, o comunque nella intenzione, nella potenzialità organizzative dell'associazione, il problema per noi non si pone del fatto se, se è ipotizzabile un'associazione che sia stabile nel tempo, solo nei programmi, e quindi se gli atti costitutivi, questo è il problema, siano già sufficienti per entità di reato, è che

qui noi abbiamo un'associazione che ha effettivamente operato una realtà che ha effettivamente operato per anni, dobbiamo dimostrare che fosse un'associazione autonoma. Il problema che si pone per la Associazione P2 è il rapporto con l'associazione madre, è il rapporto con la Massoneria; perchè è un, è così importante? è estremamente importante questo, il rapporto tra la P2 e la Massoneria in generale, prima cosa perchè la P2 ha costituito un fatto peculiare ed unico nella storia di questo paese, ed è impossibile ricondurlo ad altre forme associative o altre esperienze, e poi perchè dietro il problema della legittimità della P2 si è spesso giocato il problema della legittimità della Massoneria in se, i Piduisti e la P2 hanno sostenuto che il Gelli lo ha ripetuto in memorie, in appunti, nelle memorie mandate alla Commissione dell'84 le memorie inviate al Presidente della Repubblica, in una prima e in una seconda volta in tutte le occasioni le sue dichiarazioni pubbliche che sono però sempre rimaste fuori dalla sede di questo processo, che la P2 fosse una normale articolazione dell'organizzazione massonica, la Massoneria ufficiale d'altro canto ha sempre sostenuto che la

P2 invece fosse un corpo estraneo alla storia della Massoneria e che non entrasse niente con essa, quindi da una parte una parte tende a sostenere che se si dovesse dichiarare illegittima la P2 dovrebbe dichiararsi legittima la Massoneria nel suo complesso, dall'altra parte si teme invece che la P2 non ha niente a che fare con la Massoneria e non si può confondere la storia della tradizione massonica con la storia della tradizione e l'operare della Massoneria. Io credo che questo non sia vero, io credo che la P2 sia un'organizzazione autonoma, nata e cresciuta all'interno della Massoneria, non lontana dal contesto ufficiale della Massoneria e con questa costantemente collegata, perchè questo è un fatto importante? Questo è un fatto di estrema importanza, perchè la Massoneria è un'associazione che assume caratteri che ha storicamente caratteristiche e dati singolarissimi, che rendono impossibile le equiparazioni che spesso ci sentiamo dire, cioè la equiparazione della Massoneria a una qualunque altra associazione, la equiparazione alla Massoneria a un Rotari un pò più strutturato l'equiparazione della Massoneria a qualche associazione dopo la Oristica o a qualche

associazione combattentistica o d'arma. La Massoneria è una consorteria sulla cui legittimità non vogliamo qui minimamente discutere, ma è una consorteria storicamente radicata, che ha, che porta con se il portato storico di una tradizione centenaria che porta con se valenze insite nella propria storia di grandissima preminenza e avere, e poter rilevare che la P2 abbia in un determinato periodo, per un certo periodo in, con alcune modalità esercitato il, in effetti, in realtà l'essenza e il massimo del potere della Massoneria, significa connotare questa associazione con caratteristiche che non sono comparabili con nessuna altra forma associativa che nasca dallo spontaneo accordo intorno a un progetto e di un gruppo di persone, perchè dico questo? Perchè.. perchè dico che è necessario ricostruire per sommissimi capi le vicende della Massoneria in generale e diciamo i risiedimenti storici della Massoneria, perchè sulla storia della Massoneria e del rapporto della Massoneria e P2 ci si sente, e ci si è sentiti dire, e ripetutamente dire le cose più contrarie, la Massoneria, se allora l'organizzazione P2, l'organizzazione P2 non può essere un'organizzazione massonica perchè la

Massoneria non si occupa di politica, la Massoneria è un'organizzazione che tutela, improntata a principi di uguaglianza di libertà, la Massoneria è un'organizzazione riconosciuta dal mondo, e quindi se la P2 è la Massoneria, la criminalizzazione della P2 è la criminalizzazione di un'associazione che altrove si estrinseca in piena libertà. Io credo che dietro ciascuna di queste affermazione siano nascoste, in parte dei falsi storici e in parte dei falsi processuali, delle false affermazioni processuali. Però è vero che la Massoneria, è indubbiamente vero che la Massoneria porta in se e sedimenta dei valori che sono poi, a giudizio dell'accusa in modo distorto, riutilizzati e presenti, tutti riutilizzati e presenti nella P2, ed è vero che la Massoneria rappresenta una forza storica, sedimentata nei secoli, addirittura non negli anni, la cui, nella possibilità di far leva di utilizzare questa forza storica ha costituito un elemento, una componente di estremo potere della P2 e conseguentemente, una volta di questo potere è stato utilizzato in senso distorto, un elemento di estrema pericolosità di questa organizzazione. La Massoneria si caratterizza per questi criteri della gradualità

della segretezza, della chiusura, a ben vedere la nascita di questi elementi della Massoneria nasce e anche la terminologia che la Massoneria utilizza, nascono proprio dal suo modo, dal suo fatto di nascere all'interno proprio delle corporazioni professionali, nasce dall'interno proprio delle corporazioni dei muratori, dei costruttori di case, come sistema per la trasmissione delle conoscenze della, del mestiere, nasce come organizzazione chiusa intorno alle persone che effettivamente esercitavano quel mestiere e la gradualità, quella che poi nelle forme più esoteriche arriverà ai gradi massimi dei riti, la gravità nasce proprio dalla necessità dei grandi dell'apprendistato e dalla stessa necessità nasce la segretezza e la riservatezza originaria della Massoneria, perchè era necessario che i segreti del mestiere rimanessero all'interno della corporazione perchè erano un dato di forza della corporazione, così come quell'indicazioni di libera della Massoneria nasce da una libertà dalla corresponsione dei tributi, cioè quelli che imparavano il mestiere all'interno della corporazione erano liberi di una serie di, vi erano in qualche modo riconosciuti all'esterno e liberi da una serie di tributi,

perchè si riconosceva una funzione a quella associazione che trasmetteva la conoscenza del mestiere, con l'ingresso in Massoneria e qui sembra un pò strano che in un processo penale di parli di fatti che risalgono a, già è strano che si parli che risalgano a 10, 15, 30 anni fa, qui parliamo di fatti che risalgono a secoli fa, ma ho illustrato la ragione per cui ritengo importante l'individuazione dei filoni storici presenti all'interno della Massoneria, perchè questi filoni storici vengono poi utilizzati e costituiscono l'essenza del potere della Massoneria e di quella Massoneria strumentalizzata in modo anomalo, che è la P2. L'ingresso in Massoneria delle persone che non facessero il mestiere del muratore, che era quello dei membri della corporazione porta ai cosiddetti accettati, ritroviamo così già da lontanissimo quella terminologia così astrusa dei liberi muratori accettati, che invece ha una sua sedimentazione storica assai lineare, e attraverso l'ingresso degli accettati, però entravano in massoneria, in questa consorteria riservata anche una serie di, un filone che poi rimarrà per tutto il corso della Massoneria che è il filone più iniziatico, più esoterico, il filone di Rosa Croce,

in filone, in qualche misura il filone di Templari, cioè un filone più misterico, che è un'altra delle componenti storiche, tradizionale, sedimentate all'interno della Massoneria che confliggerà e giocherà continuamente con il filone invece, con la componente professionale, che è la componente illuminista, e anche la componente egalitaria all'interno della Massoneria, e che consentirà perennemente all'interno della Massoneria la presenza degli opposti, il mistero, i gradi, i riti, la concezione aristocratica, e attraverso questo filone d'ingresso in Massoneria di una serie di personaggi ambigui, di una serie di impostori e dall'altra parte invece il filone per cui ci sarà sempre qualcuno che ci verrà a dire che la massoneria è una consorteria di mestatori, e ci sarà sempre qualcuno che ci verrà a dire che la Massoneria invece è un'associazione egalitaria, che tende alla fraternità e al miglioramento degli uomini. La Massoneria sarà sempre continuamente tutte e due le cose insieme, perchè è tutte e due le cose fin dal suo inizio, come la Massoneria fin dal suo inizio, da quando poi viene diciamo istituzionalizzata con la costituzione della Gran Loggia di Londra, all'inizio del '700, è sempre

tradizionalmente stato una istanza di compensazione, di stazze contrapposte, nasce, si sviluppa in Inghilterra in un periodo di forte conflitto tra protestanti e cattolici, gli uni e gli altri cercheranno di accaparrarsene i favori, perchè diventerà rapidamente una consorteria particolarmente potente, però si formeranno al seguito di queste due contrapposizioni, due scuole massoniche, quella della Massoneria annoveriana che è protestante, e quella della Massoneria scozzese che invece è di impostazione e di matrice cattolica, ma la Massoneria sarà la istanza di compensazione, non soltanto la istanza di opposizione, ma la istanza di compensazione di queste due istanze, troveremo all'interno della Massoneria, perchè in quella sede riservata, in quella sede segreta verranno cercati e ottenuti gli accordi tra le due fazioni entrambe le componenti, e questo segna un'altra delle componenti tradizionali e presenti della Massoneria e che ritroveremo puntualmente anche nella P2 che è quella della capacità della composizione degli estremi, delle fazioni contrapposte. Un'altra delle caratteristiche che noi troviamo nella "massoneria" e che la ritroviamo già da allora e che (incomp.)

all'ora che proprio per questa ragione le logge massoniche, le sedi massoniche, e le consorterie massoniche diventano canali privilegiati, specifici e ricorrenti per attività di spionaggio, storicamente noi ritroviamo che per esempio, Giacomo Casanova fa il massone, gira l'Europa, facendo la spia per l'uno o per l'altro dei committenti che gli chiedevano informazioni e questo nasce da questa vocazione naturale, da questo formarsi della "massoneria" come consorteria segreta all'interno della quale è possibile comporre le opposte istanze dei cattolici e dei protestanti, che ha una diffusione, progressivamente, in tutta Europa. Una diffusione progressivamente in tutta Europa, seguendo che cosa, e qui ritorniamo ad un altro degli elementi fondamentali che ... un'altra di quelle sedimentazioni storiche che poi costituiscono la sostanza o il potere della "massoneria" e costituiranno per ciò stesso, la sostanza del potere della P2. Seguendo le comunità delle... le diciamo, le comunità degli stranieri all'estero. La "massoneria" arriva in Italia, a Firenze, a Roma, a Napoli fondamentalmente, al seguito delle comunità degli inglesi residenti a Roma, a Napoli, a Roma a

Napoli e soprattutto a Firenze, anche se poi, per esempio a Firenze arriva più una "massoneria" di tipo annoveriana- protestante, a Roma una "massoneria" più scozzese e si determinerà immediatamente un forte contrasto col Papa, col papato per cui si determinerà subito nuovamente questa alternanza tra riconoscimenti e disconoscimenti, tra opposizioni esterne, mediazioni interne che aveva caratterizzato quel rapporto tra cattolici e protestanti di Inghilterra, e che caratterizzerà poi costantemente i rapporti tra la "massoneria" e la Chiesa Cattolica e della presenza dei cattolici all'interno della "massoneria" e anche qui il discorso sembra astruso, sembra lontano, sembra distante, poi quando pensiamo per esempio, alla storia della figura di Umberto Ortolani vediamo che invece il sedimento storico di questa tradizione prende corpo e si sostanzia nella persona e nei comportamenti di uno degli imputati in questo procedimento. Quindi il mio timore di fare divagazioni storiche eccessive va sempre riportato al fatto che ognuna di queste divagazioni ha un senso rispetto alla ricostruzione specifica della'associazione che facciamo in questa sede.

L'altro portato storico della "massoneria" che ne costituisce la potenza e ne costituisce la forza e ne costituisce la tradizione che poi viene spesso utilizzato come contraltare per chi ha diciamo, rilievi critici nei confronti della "massoneria", è che proprio per questo suo modo di essere, proprio per questo suo modo di veicolare all'interno e all'estero le istanze per esempio, dei paesi di origine, di trasferirsi nei vari paesi di Europa a seguito degli eserciti, da una parte al seguito degli eserciti, da una parte al seguito delle comunità straniere, è proprio questo fatto di essere stanze (o simile) di compensazione delle istanze contrapposte, all'interno della "massoneria" si realizzerà quel filone di... fortissimo filone di tradizione diplomatica e di tradizione di relazioni internazionali che dà, per esempio, una cosi forte componente massonica alla storia della... per esempio, alla storia della società delle nazioni oppure una cosi forte componente massonica rivendicata ogni volta che si tratta di difendere la legittimità della "massoneria", una cosi forte componente massonica all'interno delle organizzazioni internazionali che tendono a fini, effettivamente, a fini di

pacificazione e a fini di realizzazione della pacifica coesistenza tra i popoli, però questo è uno dei.... è una delle componenti, non era sola e non potrà essere mai quella che potrà annullare le altre, perchè tutte le altre sono costantemente presenti. E veniamo alla specifica forma e la specifica componente in cui.... attraverso la quale si realizza la storia della "massoneria" in Italia. Un'altra delle cose che ci sentiamo ripetutamente dire è che, e ce lo siamo sentito ripetere anche da più di uno dei massoni che abbiamo sentito, che ci ha portato le costituzioni della "massoneria" e i documenti fondamentali è che la "massoneria" è incompatibile con... è incompatibile con l'ateismo, e alcuni ci hanno detto che la "massoneria" è incompatibile con la fede cattolica e che la "massoneria" è incompatibile con l'interessamento alla politica che la... il dogma fondamentale dell'adesione alla "massoneria" è il rispetto delle leggi dell'ordinamento nel quale il massone opera e il... la finalizzazione della propria azione alla realizzazione di fini superiori del miglioramento dell'uomo e non all'interessamento della politica, questo sta scritto nella costituzione della

"massoneria", non sta scritto non nelle vicende recenti, non sta scritto nella storia della "massoneria" e non sta scritto nella storia della "massoneria" italiana, la "massoneria" italiana si caratterizza da sempre, da quando nasce, dal periodo prima unitario e dal periodo post-unitario per una strettissima connessione fra le attività della "massoneria" e l'attività della politica. Si basti pensare uno per tutti, al progetto del Gran Maestro Lemmi che era proprio quello della creazione di una associazione che fosse trasversale ai partiti, che fosse fondamentalmente laica e anticlericale ma che fosse strettamente legata alla politica di Crispi che segnò la grande fortuna e poi la disgrazia di Lemmi da una parte, quando incontrò il progetto politico di Crispi e trova le opposizioni che sappiamo, da parte della borghesia del Nord e dall'altra parte quando poi la ... il mondo politico viene travolto con una analogia singolare e divertente con episodi che poi si verificheranno successivamente con il grande scandalo della Banca Romana. Quindi non è vero che la "massoneria" non si interessi di politica, non è vero che la "massoneria" italiana non si interessi di politica, la "massoneria" italiana in

particolare si è sempre tradizionalmente interessata fondamentalmente di politica, quindi anche questo è un altro dei sedimenti storici che dobbiamo tener presenti quando ci poniamo il problema del perchè fosse così importante essere riconosciuto dalla "massoneria", del perchè fosse così importante rappresentare il potere della "massoneria", l'essenza, il nocciolo (incomp.) del potere della "massoneria" in Italia, perchè per esempio, all'interno dell'associazione della P2 ci fosse così grande attenzione ai riconoscimenti internazionali, al passaporto massonico, alla possibilità di presentarsi all'estero come grande rappresentante della "massoneria", al perchè il potere esercitato da Gelli, in quanto persona che in quel momento raccoglieva l'essenza del potere della "massoneria", non può essere equiparato a nessun'altra forma di potere in relazione ad altre forme associative, la peculiarità storica della associazione massonica è una peculiarità storica che la rende incomparabile con qualunque altra forma associativa. Addirittura con le forme associative partitiche che sono storicamente assai più recenti e probabilmente assai più caduche che non quella massonica. Questo ci spiega perchè, per

esempio, è così importante il rapporto tra Gelli e la "massoneria", perchè è così importante il ruolo che Gelli, che anche Gelli svolge a...nel dopo guerra nella "massoneria", nei vari e successivi tentativi di riunificazione dei vari ... delle varie obbedienze e del riconoscimento delle obbedienze italiane nella parte della "massoneria" internazionale; se non capiamo questo non... coglieremo sempre un'occasionalità, una casualità oppure una strana coincidenza tra l'aspetto massonico e l'aspetto invece civile dell'attività, dell'aspetto... diciamo la sua epifania nel mondo civile e nei rapporti economici politici e finanziari di questo paese. L'altra cosa che caratterizza storicamente la "massoneria" specialmente quella italiana, soprattutto nell'ultimo, negli ultimi decenni è questa successione di tentativi di unificazione e di tentativi di scissione, e ve ne sono di ripetuti, alcuni di questi tentativi, alcuni di questi tentativi vedono Gelli come protagonista, come protagonista e come partecipe l'oggetto di contesa all'interno di queste divisioni e di queste riunioni è sempre poi il fatto di avere il riconoscimento da parte della "massoneria"

internazionale, di avere una legittimazione come organizzazione massonica riconosciuta. Già alla fine del '60, già alla fine del '60, c'era stato già un tentativo di riunificazione delle logge massoniche ed era intervenuta significativamente la mediazione di Frank Gigliotti, che è persona che poi ritroviamo nelle carte della P2 in corrispondenze conservate agli atti da parte di Gelli che era un ex agente dell'O.S.S., e poi un agente della CIA e un intervento dell'ambasciatore americano Zennervack in questa mediazione, nel '69 abbiamo un altro tentativo di riunificazione che vede Gelli come protagonista per una unificazione che non andrà in porto, una unificazione che andrà in porto ed avrà un grande significato anche in relazione al processo che stiamo qui discutendo, sarà quella del '73, perchè quando si otterrà la riunificazione del '73 di cui Salvini andava così orgoglioso, e la... mostrava con grande orgoglio appunto il riconoscimento della Gran Loggia di Inghilterra di tale "massoneria" riunificata, entreranno nella P2 i fratelli Coperti che venivano dalla Loggia di Piazza del Gesù, e con i fratelli Coperti alcuni dei personaggi più significativi all'interno della P2 come il Bell'Antonio... come

Sindona, come Spagnolo e come Agliata di Monreale. Questa digressione non brevissima ma nonostante il fatto che non sia breve, e purtroppo assai sommaria sulla diciamo, il sedimento storico della "massoneria", ci deve quindi consentire di ricordare questa sedimentazione storica all'interno della "massoneria" dei rapporti, della capacità della gestione dei rapporti internazionali, dell'attività di spionaggio, della presenza all'interno della "massoneria" costantemente di un filone che è quello che spesso passa attraverso la "massoneria" iniziatica-esoterica degli atti gravi, dei riti, attraverso la "massoneria" scozzese che poi stranamente si chiama scozzese ma scozzese non è perchè nasce in Francia, è fondata da Ram, si chiama scozzese nasce in Francia e si porta quella tradizione cavalleresca e non egalitaria che caratterizza la "massoneria" francese e che la rende poi più aristocratica e poi più reazionaria, per questa ragione poi noi ritroviamo, per esempio, nei riti, nell'obbedienza di Piazza del Gesù, in Piazza del Gesù il filone della più reazionaria, della componente della "massoneria", mentre troviamo che quella del Grande Oriente, la componente più libertaria, è più, in qualche modo,

se possiamo dire, progressista. Questa digressione ci è servita per ricordare la costante compenetrazione tra attività massonica e attività politica con speciale riferimento alla situazione italiana, tanto è che poi la "massoneria" americana quando avrà da ridire e avrà assai spesso da ridire, in relazione al suo riconoscimento con la "massoneria" italiana, il tipo di rimprovero che sarà fatto alla "massoneria" italiana che porterà per esempio poi, al ritiro del riconoscimento da parte della "massoneria" americana è proprio quella della eccessiva commistione tra attività politica e attività massonica nella "massoneria" italiana. L'altra cosa e l'ultimo equivoco storico nel quale bisogna stare attenti a non cadere, è questa della equiparazione facile tra tutte le massonerie, perchè abbiamo visto che le massonerie sono diverse, abbiamo visto che sono infinitamente diverse le varie massonerie all'interno della "massoneria" italiana, ma soprattutto l'equiparazione facile tra la "massoneria" nostra e la "massoneria" americana, la "massoneria" inglese; la "massoneria" americana e si dirà come il Presidente degli Stati Uniti giura sulla Bibbia della "massoneria", c'è una tradizione massonica

all'... addirittura nella presidenza degli Stati Uniti c'è una, diciamo, tradizione massonica conclamata negli alti gradi dell'amministrazione americana e questo è vero, e lo vediamo anche alcuni ripetuti riflessi nelle carte di questo processo. Bisogna tener presente che la... il riconoscimento, la costituzionalizzazione dei principi, in qualche modo, dei principi della tradizione massonica nella Costituzione Americana determinò una modificazione fondamentale della "massoneria" in quel paese che abbandonò con la Carta di Unificazione, qualunque forma di copertura, forme di copertura che erano peraltro anche estranee alla tradizione della "massoneria" inglese, e chiunque abbia fatto un giro in questi paesini della Scozia, avrà visto accanto alla sede del Comune, alla sede della municipalità, la sede della Loggia con tanto di iscrizione, con tanto di cartello, con tanto di indirizzo. La tradizione di copertura e di riservatezza è una tradizione specifica e peculiare delle massonerie europee e della "massoneria" italiana in modo particolare, e quindi l'altro equivoco storico nel quale non bisognerà mai cadere, è in questa facile equiparazione; sono due realtà che hanno matrici

storiche identiche ma che hanno sviluppi storie e sostanze assai differenti e quindi non bisognerà mai farsi ingannare da facili equiparazioni. Quindi veniamo al rapporto tra la P2 e la "massoneria", quello che credo che sia storicamente accertato nelle carte del processo che e ce lo dicono tutte le persone che vanno all'Excelsior e ce lo dicono le deposizioni in atti e ce lo dicono i documenti che ci sono in atti, che la P2 è per 10-15 anni la "massoneria" che conta in questo ... in Italia. La "massoneria" italiana che conta è la P2, ce lo dicono la ricostruzione dei rapporti tra Salvini-Gamberini, e anche tra Battelli e Gelli, ce lo dice tutta la storia di questo processo e la P2 sicuramente si alimenta della tradizione di potere e del potere di influenza che gli deriva però dal fatto di essere una organizzazione massonica. Io credo che sia necessario però, fare una ricostruzione e questo è estremamente importante, il P.M. che chiese il proscioglimento nell'83, per gran parte dei capo gruppi e per la... molti degli imputati un proscioglimento che poi, con alterne vicende, fu confermato, liquidò questo aspetto assai rapidamente dicendo che vi è una assoluta indifferenza da parte dell'ordinamento civile per

alcuni, effettivamente, ridicoli canoni di riferimento massonici, delle costituzioni delle logge, delle balaustre, delle agapi e della terminologia e della tradizione, e della tradizione massonica; io credo che questo non sia vero, io credo che questo non sia vero perchè se dobbiamo affermare e verificare che la P2 fosse una associazione massonica è, e questo credo che ce lo insegni non l'esperienza, ce l'insegna da una parte l'esperienza e dall'altra parte ce lo insegna Santi Romano, se è una organizzazione che nasce all'interno di una formazione più ampia, i fino alla fine e rimarrà

accanto a Gelli, come alcuni documenti ci dimostreranno, per tutta la storia della sue... per tutto lo sviluppo della sua storia massonica, sperando tra l'altro, dopo l'anticipata andata via di Salvini, addirittura in un ritorno alla "Gran Maestranza". Comunque già nel '70 vediamo nel '66 il fascicolo viene avocato, già nel '70 il ruolo di Gelli si delinea con una sufficiente ampiezza, tanto è che abbiamo una lettera, che è una lettera di Roberto Ascarelli del '67, dove si dice: "Caro Giordano, allegata troverai minuta (o simile) che attende la tua approvazione per essere mandata al

Dottor Valter Bruno della segreteria del Presidente Saragat che fa parte del gruppo che mi ha presentato Gelli", la "massoneria" aveva in quel momento un problema di un delicato rapporto con... per presentarsi al Presiedente della Repubblica Saragat, utilizza per questo, per instaurare questo rapporto, questo canale che è un canale stabilito da Gelli e questo documento lo ritroviamo e ci ritornerà utile dopo perchè la storia dell'entratura di Gelli al Quirinale è una storia che poi risulterà assai significativa negli ulteriori sviluppi della vicenda specifica della P2 non più come associazione massonica, ma proprio come associazione, come associazione illecita. Nel '68, Gamberini nomina Gelli garante di amicizia presso una "Gran Loggia del Grande Oriente", questa nomina di garante amicizia gli consentirà di partecipare ad alcuni lavori massonici ai quali peraltro non avrebbe potuto, altrimenti non avrebbe potuto partecipare e questa indicazione viene data proprio per segnare questa anomala storia di Gelli all'interno della "massoneria", una nomina di Gelli all'interno della "massoneria" che fa un netto salto di qualità con la "Gran Maestranza" Salvini, con la "Gran Maestranza" Salvini Gelli si avvia ad

un periodo di sempre crescente potere che viene giocato costantemente in una sorta di alternanza tra opposizione tra ostilità e favore di Salvini. E' da ritenere che l'ostilità venisse spontanea invece l'accordo venisse in qualche modo, imposto, qualcuno parlerà nelle lettere inviate a Gelli, dei rapporti tra Gelli e Salvini come parlando dei loro rapporti, "Come vi siete fatto la Guerra dei Trent'anni tra di voi", e la documentazione in atti conserva traccia di questa continua variazione, o pendolarismo di atteggiamento di Salvini nei confronti di Gelli che farà più di un tentativo per contenerne il potere, ma che poi soccomberà definitivamente e sarà costretto a dover anticipare la dimissione dalla "Gran Maestranza". Comunque quello che Salvini fa già nel giugno del '70 e questo è uno dei documenti fondamentali per capire poi i successivi sviluppi, è la delega rilasciata a Gelli per la rappresentanza presso i fratelli... "Ti delego rappresentarmi presso i fratelli che ti ho affidato, prendere contatto con essi esigere le quote di capitazione(o simile), coordinare i loro lavori, iniziare i profani ai quali ha rilasciato regolare brevetto", questa lettera che è una lettera del giugno del '70 , che è una lettera

anomala rispetto alle costituzione delle regole interne, con una delega alle iniziazioni dei profani è diciamo, uno dei documento fondativi della storia massonica di Gelli all'interno della storia massonica di Gelli e della costruzione, all'interno della "massoneria", del grande potere di Gelli. Nel '71, nuovamente, un altro documento è sempre Salvini che nomina Gelli Segretario Organizzativo della Loggia P2, "Sei pertanto pregato di predisporre uno studio per la struttura della stessa. Sono sicuro che continuerai a profondere ogni tua energia nell'interesse della istituzione", l'inizio della lettera è: "Sono lieto di comunicarti che il Gran Magistero ha deciso di nominarti Segretario Organizzativo della Loggia P2", su questa nomina a Segretario organizzativo alla Loggia P2 molto si discuterà perchè era una figura non riconosciuta perchè, che poi sarà ripetuta dallo stesso Gelli quando darà questo stesso conferimento ed incarico all'avvocato Minghelli e anche lì s'innesterà un momento di forte polemica intorno all'attività della P2 per motivi tutt'altro che massonici, tutt'altro che massonici intorno a questa nomina di "Carissimo Gelli", come Segretario Organizzativo si addensa

poi quella indicazione di anomalia ulteriore che è quella formazione del raggruppamento Gelli di cui ci parla Siniscalchi e delle quali abbiamo documentazioni in atto che costituisce il primo nucleo fondamentale della P2 coperta, della P2 anomala, della P2 dei Golpisti, della P2 degli Stragisti, della P2 (incomp.) militari, della P2 segreta, della P2 che fa trama politica e persegue fini politici illeciti. Nel 1977 in questi documenti sta la ragione di alcune dichiarazioni che poi Gelli rilascerà nel 1977, quando verrà sentito da Firenze, dal Dott. Vigna e a Bologna dal Dott. Zincani in relazione a fatti gravissimi che erano la Strage dell'Italicus e l'omicidio del Giudice Occorsio, e Gelli andrà dal Dott. Zincani e giocherà in quella deposizione, quando ancora della P2 non si sapevano tutte le cose che poi sarebbero venute fuori poi, proprio sull'ambiguità tra il meccanismo di sospensione, che è successivo a questi documenti, il meccanismo di ristrutturazione, e dirà testualmente: "Negli ultimi tempi la loggia è stata ristrutturata", e vedremo dopo, ristrutturata dopo lo scioglimento del Natale del '74, però dice: " Della loggia P2 esistevano regolari fascicoli sia pure

sommariamente tenuti e non per tutti i fratelli, nonchè elenchi", che sono stati forniti alla Magistratura fiorentina, "E' bene, peraltro dire, che di questi elenchi non fanno parte i fratelli, per così dire, affiliati all'orecchio del Gran Maestro, i quali non sono iscritti in nessun elenco, e ciò per estrema riservatezza. Il collegamento fra queste dichiarazioni che Gelli fa nel '77 quando non pensa che poi possa essere ricostruita la storia interna ed esterna alla "Loggia P2". E quell'indicazione di affidamento ai "fratelli" all'orecchio e contenuto nella lettera di Salvini, nel gioco tra queste due indicazioni, sta tutto lo spazio nella quale si giocherà la incompletezza degli elenchi riferiti a Salvini, il fatto che Gelli avesse iniziati all'orecchio ignoti a tutti, noti soltanto alla voce del "Gran Maestro", si giocherà la potenza di un'organizzazione in parte sconosciuta, la stessa organizzazione massonica. Da quel momento, da quando Gelli inoltre viene nominato segretario organizzativo, scompaiono, vengono sottratti al "Grande Oriente", le documentazioni ufficiali della P2. Ce lo riferisce Giuseppe Bucci, massone, sentito più volte, anzi oltre a essere massone è un

massone che poi lo vedremo dalle carte proprio di Castiglion Fibocchi, Gelli tenterà successivamente di utilizzare per sapere quello che il cosiddetto "gruppo di massoni dissidenti" che viene poi negli atti indicato brevemente come i cosiddetti "massoni democratici" che verranno espulsi per punizione dalla Massoneria, e Gelli tenterà di utilizzare Giuseppe Bucci per sapere quello che stavano dicendo e facendo i massoni democratici contro di lui e, attraverso quella documentazione, tra l'altro avremmo una descrizione abbastanza significativa di quello che realmente i massoni democratici, il gruppo dissidente diceva e pensava e sapeva di Gelli all'epoca. Comunque Giuseppe Bucci, ritornando al problema degli schedari, ci dice che Giuseppe Maglio, che era il segretario di Salvini, consegnò la documentazione a Gelli e da quel momento la documentazione girerà da Via Critunno a Via Cosenza, a Castiglion Fibocchi, e sicuramente non ritornerà mai più integra al "Grande Oriente". La documentazione che esce dalla P2 sono elenchi, anche gli elenchi consegnati all'Autorità Giudiziaria fiorentina nel '76 sono elenchi incompleti, giustamente Sambuco mi pare ...(incomp.) ha annotato quello che gli pareva.

Infatti vediamo che noi fino al '70 esiste un piè di lista del libro matricola, agli atti ce ne abbiamo una versione scritta a mano e una versione dattiloscritta conservata dal "Grande Oriente", però che arriva fino allora, che arriva fino al '70; da allora in poi non avremmo più una documentazione completa. Gli schedari andranno prima a Via Critunno, poi verranno richiesti. Vi è della documentazione per cui Salvini richiede ripetutamente questi schedari; questi schedari non verranno mai più restituiti.. L'attività dalla "Loggia" è quindi del tutto anomala ed non soltanto però, è già anomala agli inizi degli anni '70-'71, e non soltanto dal punto di vista massonico. Perché è da quel momento in poi che all'interno della Massoneria, ma non deve stupire il fatto che l'allarme per l'attività di Gelli nasca all'interno della Massoneria, non deve stupire nè può limitarla a quell'ambito. E' evidente che Gelli operando in ambito massonico, in quell'ambito, nel vincolo della segretezza e della copertura nel quale operava e si manifestava all'esterno, è evidente che da quell'ambito può nascere l'allarme per i suoi comportamenti. Quindi il fatto diciamo della lettura illusionista (o simile, incomp.) che vuole

contrasti che nascono all'interno della Massoneria, chiusi all'interno della Massoneria, chiusi all'interno della Massoneria e tutti per la ragione massonica, sono falsi e sono tra l'altro storicamente contraddetti dai documenti. L'allarme che nasce intorno a Gelli in quegli anni non nasce per motivi massonici, nasce per il rapporto, ed è documentato dagli atti che vi fosse questa lamentazione per le voci, i collegamenti con i gruppi golpisti, per diciamo il passato repubblichino, usiamo questa espressione sintetica che viene usata nei documenti e che viene poi ripetutamente utilizzata anche successivamente, per i rapporti sospetti con gli aspetti con gli ambienti militare, per la sintonia con i movimenti golpisti dei quali i vari "fratelli" erano venuti a conoscenza. Questa situazione è la ragione vera e non le invidie e i contrasti o le ostilità massoniche come pure Gelli ha ripetutamente sostenuto, che portano alla decisione di demolizione della "Loggia", nella "Gran Loggia di Napoli" nel '74. Infatti se noi vediamo il documento del '74, la circolare con il quale si comunica l'avvenuta demolizione della "Gran Loggia P2", vediamo che anche in quella documentazione si

lamenta l'eccesso, l'anomalia e l'eccesso di copertura e di segretezza della "Loggia P2". All'eccesso di segretezza e al fatto che la "Loggia" fosse interamente sfuggita al controllo del Goi (o simile). D'altro canto in quello stesso periodo Salvini, che è fortemente allarmato per il fatto che Gelli stia sfuggendo anche al suo controllo, fa uno strano tentativo. Ma questo lo riferiamo più come fatto singolare che come fatto, come fatto singolare e in parte signifi..., fatto singolare come una di quelle cose che poi spuntano ogni tanto nel corso del processo e non si riesce mai a capire esattamente che cos'è. Gelli, Salvini a quel punto fonda la P1, un'alta "Loggia" massonica la P1 che è singolarmente assai simile alla P2. Sembrerebbe, e anche Salvini la ricostruisce in questo senso, e in questo senso la ricostruisce Fabiani, che le cose che sapeva e il libro che scrive su Gelli e sulla P2, le sapeva probabilmente direttamente da Gelli, come tentativo di depotenziamento di Gelli. E anche se poi Gelli è in quella "Loggia" grande oratore, cioè anche volendolo depotenziare Salvini già nel '71 non può fare a meno di Gelli. Quello che colpisce in questa bolla (o simile) di fondazione, in questo appunto

di bolla di fondazione della "Loggia P1", che poi non è sottoscritta e che non riuscirà poi a prender corpo, e che alla "Loggia" possono entrare soltanto coloro che nell'amministrazione dello Stato hanno raggiunto almeno il grado 5°. La "Loggia P1" speculare la "Loggia P2", si caratterizza già dal suo nascere per quello che la P2 era già diventata nel corso della sua pur brevissima storia fino a quel momento, come una "Loggia" riservata, "Loggia" riservata nel senso di "Loggia" coperta, ma "Loggia" riservata nel senso che la "Loggia" era destinata a raccogliere gli alti gradi dell'amministrazione e le persone che effettivamente contassero realmente. Salvini, sia che Salvini voglia o che non voglia cavalcare o contrastare il fenomeno della P2, comunque sta di fatto che questo tentativo della P1 non riesce a prender corpo anche se poi c'è quello strano riferimento di Gelli a un certo punto che lamentandosi con De Santis per come andavano le cose dice "Ah, ma le cose all'interno della P1 andavano molto meglio". Probabilmente era soltanto l'indicazione del fatto di aver saputo o comunque essere stato messo al corrente di questa organizzazione, di questo tentativo di

organizzazione che poi però effettivamente non ha più storia all'interno delle vicende successive; e che verrà sbandierato da qualche parte come una sorta di fantasma per dire che non c'era solo quella, per dire che ce ne erano altre o che la P2 era come la P1 e che poco contava. Il fatto sta che dopo la decisione di demolizione nel Natale del '74, comincia una contromossa assai articolata e assai complessa posta in essere da Gelli che porterà alla ricostruzione della "Loggia" e riporterà nel '75, che è un altro anno cruciale estremamente significativo per la storia della P2 nella Massoneria, per la storia della P2 in genere e per l'attività della P2 nei confronti del mondo politico delle istituzioni e del mondo civile, che è quello dello sdoppiamento della P2. Nel '75 la "Loggia" viene ricostituita, viene ricostituita come "Loggia" ordinaria e viene, da quel momento esisteranno due P2: una P2 che è quella segreta, riservata che fa capo soltanto a Gelli e per la cui legittimità Gelli si rifa' su documenti che sono stati, su quelle bolle che sarebbero state poi contraddette dalla decisione di demolizione e di ricostruzione, e dall'altra parte quella ufficiale che leggiamo negli annuari massonici internazionali

e dalla quale Gelli parla ufficialmente, che gli consentirà di presentarsi all'estero come Gran, come "Maestro" venerabile in una regolare "Loggia" massonica. E di questo contrasto, sul fatto quale fossero le regole che volevano, vere, la P2 vera che è quella finta, mi si scusi il gioco di parole, che è quella la P2 vera, che è quella coperta, proprietà personale di Gelli, e quella finta che invece è quella apparente che sta negli annuari massonici internazionali, lo si vede in una serie di scambi di lettere tra Gelli e Salvini. Gelli per esempio, nel febbraio del '75 scrive a Salvini, resta inteso che la.., dunque, "In relazione a quanto concordato in data odierna, mi pregio comunicare i nominativi indicati in calce, che formano il piè di lista iniziale della "Loggia P2" all'ordine di Roma. Resta inteso che detta "Loggia" avrà giurisdizione nazionale e i "Fratelli", per la loro particolare situazione non dovranno essere iscritti all'analisi del Goi". Gelli scrive a Salvini dicendo, "Guarda, questo è l'elenco della P2 ufficiale, però ricordati che la P2 rimane quella "Loggia" anomala con giurisdizione nazionale - che è una delle anomalie caratteristiche della P2 originaria - e che i nomi non vanno iscritti al

Goi". Salvini risponde "picche", gli risponde il 26 febbraio del '75 con una lettera che risponde, con una lettera di risposta molto dura; ma poi Salvini si accorgerà subito dopo che il duro con Gelli non lo può fare perché sarà subito richiamato all'ordine, e dice: "Debbo precisare che il piè di lista indicato dalla "Loggia Propaganda 2", non può essere accettabile in quanto non siamo in armonia con lo spirito della circolare, che qui non riconosce di quali fratelli, intendo continuare a far parte di detta "Loggia". Ho esaminato con attenzione la possibilità che la "Loggia Propaganda 2" non partecipa a nessun collegio circoscrizionale, e ho promesso di caldeggiare tale possibilità, ma nello spirito della circolare è chiaro che il piè di lista sarà immesso nell'anagrafe del "Grande Oriente". Ci giunge notizia che si sarebbero svolte lezioni per il rinnovo della carica della "Loggia Propaganda 2", noi speriamo che questa notizia non sia esatta. Inoltre - dice dopo - il Maestro Venerabile in carica della "Loggia P2" sono ancora io e non mi sono dimesso da tale uffici. Spetta al Maestro Venerabile uscente indire le elezioni convocando i "fratelli" come è previsto nelle nostre

costituzioni, nei nostri regolamenti". Quindi lo scambio di lettere all'inizio del '75 tra Salvini e Gelli è uno scambio di lettere assai duro, Gelli rivendica, prima cosa il fatto che gli iscritti alla P2 non erano iscritti "Grande Oriente d'Italia", e non lo saranno neanche dopo, e questo ci riporta al discorso che facevamo prima ed è estremamente importante ai fini della riservatezza e della segretezza che è significativa per la contestazione di reato che è presente negli atti, e secondo poi emergono con evidenza le irregolarità. Però questo scatto di puntiglio e di orgoglio di Salvini, che era percepibile anche in altri lettere in cui Salvini liquidava piuttosto bruscamente Gelli dopo lo scioglimento della "Loggia", dice "Ti ringrazio ma hai fatto quello che dovevi fare, adesso stai tranquillo". E verrà subito portato a più miti consigli con le vicende assai significative che si verificano nella primavera del '75 con la Gran Loggia. Perché assai significative? Perché la ricostruzione di quei fatti che avvengono in ambito massonico nella primavera del '75 che determinano poi una sudditanza mai più riscattata da Salvini nei confronti di Gelli, costituiscono proprio una sorta

di prontuario, di microcosmo, di rappresentazione da manuale del modo in cui Gelli operava e utilizzava le notizie. E ci danno una ricostruzione in scala minima del significato dell'importanza, che Gelli attribuirà poi, che la P2 attribuirà poi alla raccolta di notizie, alla utilizzazione delle notizie, alla modalità di uso delle notizie quando, da questa scala ridotta che è quella della legittimazione massonica di Gelli, si passerà poi alla scala maggiore che è quella che interessa in questo processo che è il condizionamento alle istituzioni attraverso la raccolta e la diffusione di notizie. Gelli si riunisce con gli oppositori di Salvini, fa una riunione alla quale partecipa l'Avv.Giuffrida, Bellantonio e Spagnolo, Bellantonio forse no, non ricordo bene, Spagnolo; e porta documentazione su alcune irregolarità commesse da Salvini nella distrazione di fondi di finanziamento che gli sarebbero arrivati dalla Fiat, dimostra che Salvini è una persona poco affidabile e diciamo monta, come si direbbe in linguaggio più corrente, l'allora giovane Avv.Giuffrida nei confronti dello scorretto comportamento di Salvini, e lancia l'Avv.Giuffrida che nel corso della Gran Loggia, dell'Hilton nel

'75, lancia pubblicamente le sue accuse a Salvini. Lega i cospiratori alla sua cospirazione con un documento scritto, che è una lettera del 21 marzo del '75 in cui i sottoscrittori, tra i sottoscrittori c'è anche Licio Gelli, "Sono d'accordo nell'impostazione che sarà seguita, la Gran Loggia del 22 marzo '75", sull'accusa che sarà portata dal "fratello" Giuffrida. L'intervento di Giuffrida alla Gran Loggia dell'Hilton, si avrà una sospensione dei lavori. Gelli non era leggitimato a partecipare a quei lavori perché non aveva il ruolo per partecipare alla Gran Loggia. Però più fonti testimoniali, nonostante un asserito malessere ce lo danno presente, nei corridoi, si dice in più di una deposizione testimoniale, dell'Hilton. Fatto sta che vi fu questa sospensione dei lavori, vi fu un incontro riservato; all'uscita dell'incontro riservato le accuse nei confronti di Salvini furono ritirate. Salvini si assicurò un ulteriore triennio di gran maestranza; da quel momento è in una situazione di sudditanza di ricattabilità da parte di Gelli della quale non si libererà più. Che Gelli fosse in grado di controllare Salvini lo abbiamo poi da altre documentazioni in atti, abbiamo per esempio la trascrizione di alcune

conversazione telefoniche in cui Gelli dice di averlo in pugno, abbiamo la dimostrazione processuale in questo caso di questo fatto; perché per i fatti riferiti da Gelli e conosciuti da Gelli, successivamente Salvini sarà proposto a procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Firenze, il procedimento poi si chiuderà per morte del reo perché qualche anno dopo Salvini morì. Ma la vicenda dei finanziamenti da parte della Fiat a Salvini, la distrazione di tali fondi ebbe poi un ritorno di svolte in un accertamento anche se poi interrotto in sede giudiziaria. Abbassata la cresta, Salvini il 12 maggio di quell'anno ricostruisce la "Loggia P2". Abbiamo il decreto di costituzione sottoscritto da Salvini, "Noi, Nino (o simile) Salvini, "Gran Maestro" del "Grande Oriente d'Italia" abbiamo decretato e decretiamo che la "Loggia" massonica di Propaganda 2 assume l'antico titolo di Propaganda Massonica. E conserva il ...(incomp.) col registro nella "Loggia" della comunione". Questa è la bolla di ricostituzione della P2 ufficiale, della P2 scherma, della P2 paravento. E la vera P2 Gelli se la sta tranquillamente ricostruendo e partirà da quel momento in poi con nuovi progetti, con nuovi

affiliati, con un nuovo disegno che vedremo che è in segno politico assai articolato e complesso. Subito dopo Gelli, e, Salvini comunica la ricostituzione della "Loggia P2" ed eleva il 9 maggio del '75, Licio Gelli a "Maestro Venerabile". "Ho visto che ha recepito l'import..., dunque, sono estremamente soddisfatto del grado di "Gran Maestro", di "Maestro Venerabile", ho visto che ha recepito l'importanza e l'avvenimento e sono convinto che svolgerà i compiti di costituzionali con l'entusiasmo di sempre. Il mio augurio è che questa attenzione finora espletata dai "Grandi Maestri" - e qui c'è proprio la resa da parte di Salvini se ripensiamo a quella lettera di prima in cui dice "Ricordati che il "Maestro Venerabile" della "Loggia" è il "Gran Maestro" e il "Gran Maestro" sono io - che ..(incomp.) le soddisfazioni di cui ambisce". La lettera è evidentemente e estremamente fredda e stizzosa nella forma pure formale e cortese. Quello che interessa ed è estremamente significativo, che di questa lettera noi troviamo la bozza in atti, la bozza di questa lettera è una bozza manoscritta e che non è però di pugno di Salvini, è di pugno di Gamberini. E Gamberini che continua a essere il protettore, il

consigliere, il patron, il referente nella dirigenza della Massoneria di Gelli, prepara, stila di suo pugno - e c'è perizia grafica sulla redazione di questa lettera disposta dalla Commissione P2 - scrive di suo pugno la resa di Salvini che abbiamo visto nella lettera del 9 maggio del 1975. Tanto per ritornare a quella vicenda della primavera del '75 come diciamo descrizione in scala del "modus operandi" di Gelli e della P2, e del rapporto tra la raccolta, l'utilizzazione, la veicolazione delle informazioni che Gelli porterà, come abbiamo detto, in tutta altra scala e in tutti altri fini nel mondo civile e nell'interferenza con le istituzioni, l'operazione di condizionamento e di soggiogamento sostanzialmente di Salvini nel '75, è sistematicamente accompagnato da una campagna di stampa. Su "OP" che è un giornale sul quale ritorneremo poi purtroppo ripetutamente, escono una serie di articoli in crescendo che prima sono soltanto allusivi, sono tre pezzetti, "OP" è allora è ancora un'agenzia, quindi non pubblica articoli complessi, pubblica soltanto brevi notizie. E la legge massonica "Marzio eco opperire" (o simile, incomp.) che non è neanche notizia, è soltanto il

lancio della minaccia. Se uno vede come è fatta la notizia, è notizia 17 del '51 legge massonica "Marzio opperire". Soltanto chi sa, chi è in grado di capire può cogliere il significato di una indicazione minacciosa, di una indicazione contenuta in quella incomprensibile per gli altri, indicazione. Questa utilizzazione di "OP" in questa diciamo, in questo episodio specifico dettagliatamente ricostruito in atti, la conserveremo poi come esempio, ed è una chiave lettura assai semplice per capire quale fosse il rapporto tra la P2 e "OP", quale fosse la funzione di "OP", quale fosse il rapporto tra la P2 e Gelli e l'informazione. Esce in un secondo pezzo che dice: "La Massoneria, secondo ...(incomp.) o vero pratica bene ma arrazzola male", esce poi un terzo pezzo e in questo caso iniziano a ventilare possibili attività irregolari, esce un terzo pezzo che è quello del 2 aprile del 1975, quindi retrodatabile per i tempi in cui usciva dall'agenzia a giorni prima, in cui si dice "Il "Gran Maestro" ha vinto al totocalcio" e si fa un riferimento in questo caso assai pesante, al fatto che la disponibilità finanziaria di Salvini che farebbe il medico a tempo perso e che ricaverebbe,

che sostanzialmente non sarebbe medico, e che ricaverebbe ben "aliunde" le sue non contenute disponibilità economiche. Abbiamo ricostruito, lo ribadiamo ancora una volta perché temiamo che si possa ritenere questo "escursus" su una regressione (o simile) che abbiamo ricostruito perché è estremamente significativo il 1975, la nascita, il 1975 la data di nascita della reale P2 segreta, della associazione della cui illecità discutiamo al capo 1 dell'imputazione, perché la P2 attraverso questa P2 segreta, nasce attraverso l'utilizzazione in vitro di tutti gli ingredienti, di tutti i componenti che caratterizzeranno poi la vita e la storia nella "Loggia Massonica P2", dei rapporti della P2 e le istituzioni successivamente. Ottenuta la sua vittoria Gelli ne farà immediatamente oggetto il 25 maggio del '75, di una lettera circolare. Manderà agli iscritti alla P2, trasmette in allegato copia della lettera che "Il "Gran Maestro" si è compiaciuto farmi pervenire subito dopo la cerimonia e l'insegnamento (o simile) delle voci e delle cariche della "Loggia Propaganda 2". In questo modo Gelli si rilegittima all'esterno, all'interno della Massoneria, ma all'esterno ...(incomp.) Massoneria con una potenza

di totale riconoscimento di legittimità come un referente diciamo accreditato per la Massoneria. Nella lettera troviamo anche alcuni, altri riferimenti singolari perché dice "Il crescente ritmo dell'attività ha imposto una nuova forma organizzativa interna con lo scopo di ...(incomp.) alle necessità contingenti". Abbiamo in questa lettera del '75 il primo abbozzo di quella divisione in gruppi che poi prenderà corpo progressivamente, successivamente, e sarà formalizzata soltanto nella parte finale nel '79 con la famosa scissione in 17 gruppi più 1. "Nel quadro di questa riforma della "Loggia P2" il "Gran Maestro" ha ritenuto opportuno concedere un Governo autonomo con l'intento di raggiungere il pieno svolgimento della linea programmata. Rimangono invariate le sue peculiari caratteristiche che ...(incomp.) giurisdizione nazionale nell'indipendenza delle normative comuni, trovano l'onurio (o simile) nell'originale consuetudine tra le quali quella della riservatezza che mai infranta è necessario fondamento del nostro lavoro". Quindi rilanciando dell'attività P2, il primo richiamo che Gelli fa è nuovamente a quello della riservatezza e della peculiarità della "Loggia P2", del fatto che

c'è una deroga delle normative comuni per quanto riguarda gli appartenenti alla "Loggia P2". Però la doppiata difficoltà del 1975, Gelli non risolve tutti i suoi problemi perché le sue vere difficoltà gli vengono dall'esterno. Nel periodo successivo infatti Gelli verrà, muoverà una prima, diciamo sulla stampa delle attività di Gelli. Gelli viene sospettato di connivenza con bande di sequestratori, verrà ripescato l'allarme per il suo passato, verranno ripescati gli al.., verrà rinnovato l'allarme per il suo anomalo comportamento, si richiamerà alla memoria il fatto che dell'attività della "Loggia P2" si stiano interessando le Autorità Giudiziarie. Questo momento, che poi viene riflesso in documenti che elencano gli addebiti mossi a Gelli, che sono tutti addebiti non di tipo massonico ma di assolutamente provenienti dal mondo esterno e relativi a possibili attività illecite, determinano all'interno della Massoneria il proponimento di una accusa, di un procedimento. E perché facciamo nuovamente riferimento a questo procedimento? Perché anche qui noi vediamo, come per la esperienza del '75 in relazione alla "Loggia" dell'Hilton e alla storia di P2, dello sdoppiamento

della P2 all'interno della Massoneria, vediamo nuovamente la utilizzazione e gli ingredienti. Abbiamo un'altra volta una manifestazione delle modalità con cui Gelli opera in quella occasione e opererà successivamente e pesantemente poi nel contesto dell'associazione criminale P2, non nel contesto dell'associazione massonica P2. Affronta il processo massonico che gli viene proposto nel '76, e Gelli che cosa fa? Per prima cosa ricusa i Giudici, comincia con una azione di contrasto che i Giudici indagano nei suoi confronti, Giudici massonici. Lo farà poi ripetutamente anche nei confronti dei Giudici civili. Opererà sulla competenza nel corso del procedimento massonico, determinando una vocazione di questo procedimento da parte della Corte Centrale, mischierà queste contestazioni che gli vennero mosse e che erano estremamente pesanti, con contestazioni marginali, soprattutto mischierà la propria posizione ottenendo l'unificazione dei procedimenti, il procedimento contro di lui a quello contro i cosiddetti "massoni democratici", diciamo la sua opposizione interno alla Massoneria. E da questa operazione otterrà da una parte, il risultato di ottenere l'espulsione dei massoni, degli altri

massoni, e dall'altra parte, attraverso un successivo svuotamento delle accuse una riduzione dell'accusa contro di lui ad una censura dalla quale per altro sarà relativamente graziato dallo stesso Salvini. Facciamo riferimento a questa storia processuale massonica perché poi impressionabilmente da alcuni testi (o simile) simili alla storia processuale vera di Gelli, e alle stragi da Gelli tentate nelle vicende processuali vere per raggiungere il risultato dell'illusione della sanzione. Dopo il movimento dell'azione nei confronti di Gelli, verrà fatta una ispezione. Viene fatta una ispezione alla Loggia P2 e una fatta dal fratello Sessa, da, non ricordo adesso il nome di Sessa, da Luigi Sessa, da Luigi Sessa. L'ispezione rileverà una serie di irregolarità e si concluderà con una soluzione, diciamo, di contemperamento dicendo, "Va bene che le cose non stanno proprio in regola, non sta tutto a posto, ma tenete conto che questa Loggia alle ceneri", una Loggia anomala che era la vecchia P2, "e quindi bisogna in qualche modo essere indulgenti". Quindi, due cose rispetto alle ispezioni di Sessa: Sessa ispeziona la Loggia finta, cioè la Loggia vera finta, la Loggia

apparente. Anche la Loggia apparente, la trova non perfettamente in regola. Secondo come emerge dalla documentazione delle ispezioni di Sessa, Sessa non riesce a vedere i fascicoli degli iscritti. Prima la cassaforte è chiusa e non ci sono le chiavi, poi si dirà che ce le ha il "Gran Maestro". Poi li vede, alcuni, ma vede quelli del piè di lista ufficiale della Loggia P2. Vede in alcuni fascicoli degli iscritti della P2 finta, della P2 apparente, della P2 che sta negli annuari della Massoneria Internazionale; non vede la Loggia vera. Infatti abbiamo una successione di documenti in questo senso. Questo che vedete qui, per esempio, è la relazione stilata da Sessa il 18 giugno del '76, nel quale si dà conto della ispezione compiuta, del fatto che la cassaforte non ci fossero le chiavi e che i fascicoli fossero conservati direttamente dal "Gran Maestro". E questo, infatti, lo vediamo al foglio 3 della relazione scritta da Sessa. Soltanto il 21 luglio del '76 verrà, nella scheda che Sessa riempe, c'è la annotazione del fatto che ha visto i fascicoli, però soltanto naturalmente quelli della, in parte, quelli del piè di lista, del piè di lista ufficiale della Loggia normale. Da come abbiamo visto la relazione di Sessa è una relazione

particolarmente indulgente e la citazione che facevo prima, dico, teniamo conto che nasce alle ceneri ancor calde di un aggregato atipico che si nomina P2, la cui storia è nota e non è mia competenza trattare in questa sede. Però è molto importante tenere presente queste origini, questa anomalia originaria. Quindi, questa è il gioco che Gelli continua a fare sulla ambiguità tra la Loggia vera e la Loggia finta. Abbiamo visto, però, come nel '76 la situazione che si rifaccia un'altra volta grave. C'è il processo massonico, ci sono le gravissime accuse che vengono mosse e che sono poi contenute in documenti della Massoneria, che successivamente vedremo. La contromossa, oltre diciamo che sul terreno processuale, che Gelli mette a punto in quella occasione è un'altra contromossa che analizziamo in questa sede, perché è estremamente significativa dal punto di vista della rilevazione della segretezza e della successiva vicenda della P2. La P2 si fa ancora più segreta, perché la Loggia ufficiale, la P2 ufficiale, la P2 schermo, la P2 paravento, ottiene nel 1976 la sospensione. Il 19 luglio del '76 Gelli, su carta intestata ufficiale del "Maestro" venerabile della Loggia Programma 2, scrive a

Salvini e gli dice che "A seguito delle ignobili e vili insinuazioni pubblicate da determinati settori della stampa contro la Loggia P2, col palese intento di gettarvi scrivio su me e su tutta la Massoneria, io mi ritengo in dovere di chiedere la sospensione della Loggia". Il 24 luglio dello stesso anno segue immediatamente di pochi giorni la bolla, che è quella cui noi vediamo, con la quale Salvini decreta la sospensione dei lavori della Loggia. Sospensione anche questa che è una anomalia, nel senso che non è, sarebbe, non sarebbe formalmente conosciuta dagli ordinamenti massonici, in genere, ma conoscendo soltanto la (incomprensibile)... o la demolizione delle Logge, ma che viene consacrata in questo atto ufficiale. La anomalia viene, la sospensione viene concessa a tempo indeterminato. E' un assonnamento non solo dei "fratelli", ma è un assonnamento della struttura; perché la struttura quella che ormai opera e funziona è quella a cui dobbiamo dare la nostra attenzione. Assonnamento che è sospensione, che sarà tutt'altro invece che vera, e da quel momento in poi Gelli continuerà tranquillamente le dazioni, avrà le tessere firmate dai "Gran Maestri" in bianco; continuerà il proselitismo e sarà un

ingresso massiccio di iscritti alla P2, che a questo punto non è più una P2 a cui si iscrive la gente dopo il '76 sotto nessun profilo esser ritenuta una Loggia anomala della Massoneria. E' sempre, e a maggior ragione lo era già al '75, lo era già prima, una associazione autonoma assolutamente svincolata dalle altre, e aderire alla quale significava aderire a una cosa diversa dalla Massoneria. Può darsi, e questo è in atti in qualche modo, che non tutte le persone sapessero questo. E, infatti, non tutte le persone sono imputate per il reato associativo, ma le persone che questo sapevano non possono successivamente, poi, nascondersi nel paravento di una formale regolarità della Loggia P2. E le ragioni della diffidenza della Massoneria italiana nei confronti di Gelli, tanto erano forti da determinare anche un allarme grave da parte della Massoneria Internazionale. E la Massoneria americana nomina una Commissione di inchiesta che viene, una Commissione che viene presieduta da un Giudice Federale americano, che è il Giudice Prossell (o simile), che dal febbraio, successivamente dal febbraio del '78, comincerà un esame della situazione della Loggia P2, e lo concluderà in modo

assai grave, chiedendo sostanzialmente per l'eccessiva connessione di rapporti, per l'eccessiva, ecco ripeto, per l'eccessiva connessione di rapporti politici tra la P2 e il mondo esterno. La minaccerà il ritiro del riconoscimento al Goi, a tutto il "Grande Oriente" di Italia, del riconoscimento, almeno chiedendo sostanzialmente la tessera di Salvini. E infatti avranno la tessera di Salvini perché Salvini si dimetteva anticipatamente dalla Loggia P2. Salvini, che tanto aveva temporato, e tanto andava orgoglioso del riconoscimento della "Gran Loggia" di New York nel 1974, riconoscimento del quale, come abbiamo visto facendo riferimento ai rapporti tra la Massoneria italiana e la Massoneria americana, non erano estranei Frank Gigliotti, altri esponenti del Dipartimento di Stato americano e esponenti della CIA americana, che era così andato orgoglioso di quel riconoscimento che, poi grazie, proprio per la reazione proveniente dalla stessa Massoneria americana sarà costretto ad andare via. La maestranza Battelli, che avrebbe dovuto rimettere a posto le cose, invece, non si muove secondo linee differenti da quelle seguite da Gelli.

PRESIDENTE: chiedo scusa, vedo che sta passando ad altri argomenti, no? Vogliamo sospendere un momento?

CESQUI: sì, sì, va bene.

PRESIDENTE: sospendiamo 10 minuti.

CESQUI: eravamo rimasti all'abbandono di Salvini nella gran maestranza, alla gran maestranza Gamberini. La gran maestranza Gamberini, che dovrebbe essere (incomprensibile)... la gran maestranza Battelli, che doveva nascere come alternativa alla gran maestranza di, diciamo una proposta di gran maestranza di Gamberini si sarebbe dovuto costruire un contrasto che formalmente, esternamente doveva costruire un'ala di opposizione, un'ala non favorevole a Gelli e che invece, poi, si comporterà sistematicamente in modo assolutamente connivente e compiacente nei confronti sia della P2, delle sue anomalie e i suoi comportamenti, dei suoi comportamenti esterni. E anche qui abbiamo nuovamente una dimostrazione in vetro, una dimostrazione in scala dei sistemi di comportamento di Gelli. E la troviamo anche questa nelle carte di Castiglion Fibocchi. Le carte di Castiglion Fibocchi conservano una parte nelle documentazioni che rinveniamo, alcune dichiarazioni sottoscritte da collaboratori di Gelli e la ditta Arlecchini,

nelle quali si riferisce di avere ascoltato conversazioni, di avere assistito alla consegna di somme di denaro per la campagna elettorale a Mennini e a Battelli, e reiterati riferimenti al fatto che Mennini e Battelli venissero stipendiati, non soltanto finanziati, ma sostanzialmente stipendiati da parte di Gelli. Gelli, prima rifornisce i denari, poi si conserva la prova di averli riforniti di tali denari e con tale documentazione è, in qualunque momento, soltanto, diciamo facendo in tale vedere l'ipotesi di poterlo utilizzare, in grado di condizionarne i comportamenti. Le carte di Castiglion Fibocchi ci destituiscono però anche a alcuni documenti significativi su quello che Gelli si apprestava a fare al momento in cui interviene il sequestro di Castiglion Fibocchi. Il sequestro di Castiglion Fibocchi, che per quello che abbiamo detto relativamente visto ricostruire anche in questa aula dibattimentale, arriva come un fatto sicuramente imprevisto da parte di Gelli maturato nel tempo, in relazione agli accertamenti che si andavano facendo da parte dei Giudici milanesi sul processo Sindona, su uno dei processi Sindona, sul processo relativo alla finta fuga di Sindona, e sui

rapporti tra Gelli e Sindona dopo bisognerà ritornare, coglie la P2 in un momento di nuova trasformazione. Che cosa stava facendo Gelli in quel momento? Stava da una parte richiedendo la ammissione, quindi la cessazione e la sospensione dal '76. Stava rilanciando alla grande l'attività della Loggia, e stava sfoltendo addirittura la composizione della Loggia, che era diventata eccessivamente carica di persone, e selezionando quindi ancora di più la sua formazione; tant'è che nelle carte di Castiglion Fibocchi troviamo un pacco di quelli che poi vengono indicate come le "circolari di disimpegno". Era una missiva che Gelli si preparava a trasmettere. Infatti abbiamo per tutte un'ultima copia, nella quale, l'ultima, la compia dell'ultima facciata nella quale doveva essere messa la firma, con la quale Gelli congedava una serie di persone. Congedava, tra l'altro, e questo è abbastanza singolare, alcuni dei capogruppi nominati nel '79. Quindi Gelli in quel momento stava ripensando a una ricostituzione, a un ripensamento complessivo dell'attività della Loggia. Stava, nell'ambito della attività massonica, risistemando tutte le sue questione e le sue legittimazioni esterne, come risulta dalla

dichiarazione di Raffaele Saverno, che troviamo nelle carte di Gelli a Castiglion Fibocchi, nelle quali si prepara un piano per la "Gran Loggia" che si doveva tenere nel marzo dell'81. La "Gran Loggia" che si doveva tenere nel marzo dell'81 e per la sistemazione delle pendenze, diciamo, processuali massoniche di Gelli. E ci sono in questo documento, manoscritto conservato scrupolosamente in una busta nelle carte di Castiglion Fibocchi, alcuni riferimenti abbastanza significativi sul fatto che fosse necessario creare una squadra, della quale avrebbe fatto parte Battelli, formalmente al suo oppositore, per sistemare le cose massoniche, che era pieno di gente che prima andava, come ci dice testualmente, "a consumare sentieri di Villa Vanda" e poi faceva il distinguo in Giunta, nel senso che poi faceva le finte opposizione. La sistemazione delle pendenze massoniche, la piena legittimazione, la riconquista della legittimazione all'estero, a cui con la nuova concessione del lasciapassare massonico all'estero, diciamo così, del passaporto massonico come rappresentanza all'estero non avrebbe naturalmente impedito, non voleva minimamente dire la regolarizzazione della Loggia P2 da parte di Gelli;

tant'è che la Loggia P2, quella segreta, quella occulta, quella operativa, quella infiltrata nei (incomprensibile)... della Amministrazione, quella infiltrata nei servizi segreti, quella attraverso la quale venivano condizionati gli organi di informazione e veniva attuato il progetto, che è quello documentalmente provato dai documenti programmatici del memorandum e del piano "R" e del piano di rinascita democratica, continua tranquillamente a operare. Tant'è che per il 26 marzo '81, cioè per una data che è successiva a quella della "Gran Loggia" che avrebbe dovuto determinare il nuovo inizio dei lavori normali della Massoneria, erano tranquillamente fissate delle iniziazioni per l'iscrizione alla Loggia P2, come risulta dal calendario delle iniziazioni, anche questo ritrovato nelle carte di Castiglion Fibocchi. Calendario delle iniziazioni, che per motivi assolutamente cronachistici contingenti, si è ritornato a parlare proprio in questi giorni per riemergere dei personaggi che in quell'elenco erano indicati. Quindi questa è la situazione della P2 al 1981, nel momento in cui vengono scoperte le Logge. Nel periodo della sospensione la Loggia P2, che non dispone più della sede di via, della sede ufficiale

di Via Condotti, il cui contratto veniva disdetto unitamente alla cessazione dei lavori, a una serie di fatto che è all' "Excelsior" dove Gelli abitualmente scendeva quando veniva a Roma, a una sede, per un certo periodo, nel periodo coincidente con l'elezione, l'attività dell'elezione del "Gran Maestro", a Via Ludovisi 43, a quel famoso numero di telefono 4759347, che poi vedremo successivamente diventare un numero utilizzato dal SISMI, in quella sede la cui utilizzazione viene indicata con una lettera che non (incomprensibile)... su questo documento, ma lo potremmo annotare anche su altri, è totalmente privo di qualunque intestazione. Le lettere di Gelli dell'inizio sono lettere con tutte le indicazioni massoniche, l'"Adgagature" (o simile), le firme, i riferimenti alla Loggia. Le lettere interne verranno progressivamente a scomparire, ogni possibile riferimento alla mobilità di quel documento alla Massoneria. In questa lettera del tutto anonima del febbraio del '79, dove non si parla più né di Loggia P2 né di Massoneria, ma si fa riferimento a qualcosa che soltanto un interlocutore può capire, si dice, "Guardate, disponiamo di questa sede, di questo numero

telefono", neanche della sede, del solo numero di telefono. Poi accerteremo che quel numero di telefono corrisponde a quell'appartamento di Via Ludovisi 43, nel luglio ... Questa è la lettera con cui si dichiara che non si dispone più di quella sede. Con una lettera del luglio del '78 si comunicava, invece, che quel numero era disponibile, a quel numero di poteva fare riferimento a orari prefissati per tenere contatti; quei contatti di solidarietà massonica, sui quali l'avvocato di parte civile vi ha vivacemente e puntualmente intrattenuto sul significato, sul significato illecito della solidarietà massonica, così come la interpretava Gelli. Quei locali, i medesimi locali abbandonati dalla P2 saranno, come vedremo successivamente, destinati all'ufficio elettorale dell'On.Signorile. Gelli anche per questo avrà cura di conservarsi l'inventario dei mobili, con la sottoscrizione della consegna degli stessi, come un documento utile per possibili pressioni e possibili ricatti. Nel 79, poi, in questo periodo di intervallo tra la sospensione e la riammissione che si preparava per l'81, abbiamo quella articolazione in gruppi, che Gelli comunica con la lettera del 1 luglio del '79, attribuendo a

ciascuno il proprio gruppo, e tornando nuovamente sui temi della solidarietà, sui temi della riservatezza. Articolazione in gruppi che anch'essa è assolutamente anomala, che (incomprensibile)... la forma specifica di comportamento della P2 tra il '78-'79 e il momento della sua scoperta. Quindi, questa storia, questa troppo rapidissima storia, anche se non rapida ma ugualmente sommaria storia della P2 all'interno della Massoneria, ci fa capire che da una parte, che la P2 si alimenta di tutto il potere, di tutta la rivalsa, di tutta l'essenza del potere della Massoneria, e dall'altra parte una sua anomalia rispetto sia all'ordinamento civile e sia all'ordinamento massonico. Che la P2 fosse una associazione, che fosse una associazione anche segreta noi lo abbiamo nuovamente dimostrato in questa sede e credo in modo inoppugnabile. Avremo potuto fare anche forse sommariamente riferimento ai numerosi documenti che l'affermano in modo formale, ufficiale e definitivo, ma credo che questa ricostruzione serva per capire che tipo di organizzazione, quale organizzazione noi qualifichiamo come organizzazione criminale. Che la associazione P2 fosse una associazione, una associazione segreta ce lo dicono la legge di

scioglimento della P2, che dice che l'associazione segreta è sciolta, e che era la legge Spadolini dell'82, ce lo dice... ce lo aveva già detto il Comitato dei Tre Saggi nominato nell'immediatezza della scoperta delle liste che fece quei lavori concludendoli, come le ha anche qui ricordato l'avvocato di Parte Civile con grande anticipo e fissando questa valenza dell'autonomia e della segretezza della Commissione P2, lo aveva detto la sentenza del Consiglio Superiore della Magistratura che è l'unico, e questo credo che debba essere sottolineato che è l'unico provvedimento dell'amministrazione che abbia seriamente preso in considerazione il valore, la valenza del significato non facendo tra l'altro del distinguo interno, quindi non facendo di ogni erba un fascio ma differenziando con sottigliezza e acutezza le posizioni, che abbia preso una posizione significativa nei confronti degli appartenenti alla massoneria, mentre tutte le altre amministrazioni hanno avuto un comportamento di compiacenza al limite della legittimità. La sentenza delle Sezioni Uniche della Corte di Cassazione, del C.S.M. con la quale furono radiati due piduisti dall'ordine giudiziario e furono combinate sanzioni in

decrescendo alle altre persone che risultavano iscritte e alcuni furono invece prosciolti da ogni addebito una sentenza confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione ce lo dice anche la sentenza di proscioglimento, anche la sentenza di proscioglimento e la sentenza istruttoria che conferma il proscioglimento istruttorio su questo punto è concorde, allora perchè tornare su questo punto? Perchè qui torniamo al ragionamento che fa la sentenza della Sezione Istruttoria che conferma il proscioglimento. La sentenza istruttoria che conferma il proscioglimento dice: "La P2 era una organizzazione, era una organizzazione di farabutti, ha fatto una serie di cose assolutamente nefande e pericolose, dannose per le istituzioni ma era una associazione così segreta che praticamente la sapeva soltanto Gelli". Io credo che questa è una semplificazione del ragionamento, peraltro articolato, complesso che fa la Sezione Istruttoria, che mi sarà permessa soltanto per tirare fuori il succo ultimo di quella sentenza che però è sostanzialmente questo. Io credo che non è dato nella logica, non è dato nel vocabolario, non è dato nella realtà e non è dato nell'esperienza storica la costituzione di una associazione segreta

così segreta che è segreta addirittura agli associati. Una associazione segreta per la quale neanche il nucleo direttivo di quella associazione, neanche i (incomp) illimitati di quella associazione possono essere al corrente del disegno complessivo dell'associazione. Questo è un discorso che può essere fatto, è stato fatto ed è giusto, ed è stato legittimamente fatto per una serie di scritti, per degli scritti marginali, per le persone che non hanno fatto grandi distinzioni, per le persone che non erano al corrente e che non sapevano tutte le cose noi abbiamo poi ricostruito e dettagliatamente descritto, ma non un discorso che non può essere fatto per il nucleo costitutivo, per i "grandi", se noi pensiamo alla P2 come ad una associazione che pone nel suo rapporto nel servizio segreto il fulcro del suo potere, non possiamo pensare ad una associazione nella quale entrano i responsabili del servizio segreto e non sanno dove sono entrati, e non sanno dove.... non possiamo credere allora quando ci dicono di non sapere dove sono entrati. La struttura e la comprensione della P2 e la ricostruzione dell'associazione delle caratteristiche dell'associazione P2 serve a questo, serve a dimostrare che esiste e a

dimostrare che no è possibile che esista un'associazione i cui fini complessivi siano noti soltanto ad una persona, e chissà, forse talmente segreti, sembrerebbe di capire da quella sentenza di proscioglimento istruttorio che forse neanche Gelli stesso ne sapeva veramente, esattamente tutti, tant'è che si comportava in modo scoordinato e scombinato. E' un'associazione che quindi ha regole, che ha capi, che ha modi di ingresso, che ha modi di uscita, che ha modi di selezione, che ha segni di riconoscimento, che ha documenti fondativi. Ritorniamo a quell'elenco fatto all'inizio che erano così requisiti di riconoscibilità dal punto di vista dell'esperienza concreta e dell'esperienza diretta per riconoscere un'associazione. La P2 è però sicuramente anche un'associazione segreta e quindi torniamo al problema della segretezza come requisito non sufficiente per l'integrazione dell'illecito, sicuramente non è un requisito sufficiente ma sicuramente è un requisito necessario e mi riviene in mente una argomentazione assai più profonda e molto più ricca fatta da Norberto Bobbio in una polemica di qualche anno fa con il Presidente Cossiga, quando si contrapponevano i valori della

tolleranza che avrebbero dovuto essere più attenti anche alla richiesta di riservatezza da parte degli iscritti all'associazione che venivano richiamati dal Presidente Cossiga e i valori della trasparenza a cui si rifaceva il Norberto Bobbio ponendo la trasparenza e la conoscenza come valore privilegiato dalla combinazione della lettura di tutti i valori della Carta Costituzionale e Bobbio ripeteva "Certo non ... il segreto non è di per se cospirativo ma sicuramente la cospirazione non può avvenire se non in segreto", quindi il fatto che l'associazione cospirativa... che l'associazione sia cospirativa passa necessariamente attraverso il fatto che l'associazione sia segreta e sia segreta e per questa ragione il valore della segretezza ritorna ad essere fondamentale ed importante. E anche sulla segretezza si fa questo gioco tra la segretezza e la riservatezza. Quello che connota l'associazione massonica P2 è la segretezza, cioè è la copertura rispetto all'esterno, è la compartimentazione interna da parte degli associati, è il vincolo di non manifestazione dell'appartenenza che viene ribadito e conservato come dato caratteristico dell'associazione P2 e sul quale si torna ripetutamente. Il fatto che poi, di

questa associazione si sapesse, il fatto che poi la stampa ne scrivesse, il fatto che poi già da prima delle liste di Castiglion Fibocchi fosse stata chiesta una Commissione di Inchiesta sull'attività della P2 non è assolutamente incompatibile con il fatto che fosse un'associazione segreta, era un'associazione segreta, articolata che aveva sicuramente documentati novecento (o simile), sicuramente un numero assai maggiore di iscritti che operava nei (incomp.) dell'amministrazione e dell'informazione e che aveva un capo riconosciuto è evidente che di questa associazione segreta non poteva non trapelare all'esterno l'attività, ma quando il vincolo della segretezza stringe gli appartenenti obbligandoli a non manifestarsi all'esterno, quando il vincolo della segretezza lega all'interno la non conoscenza tra gli stessi appartenenti all'associazione, il fatto che dell'associazione si sappia all'esterno è un sintomo dell'operare di quell'organizzazione, non è il segno che quella non è più un'associazione segreta. La segretezza della associazione si vede da una serie, solo per fare riferimento ai documenti, se uno già vede il giuramento, il giuramento che questi signori, impiegati dello

Stato, alti Funzionari, sottoscrivevano, che è un giuramento simile ma diverso dal giuramento che veniva sottoscritto per l'ingresso in massoneria. Colpisce un poco rileggendolo il fatto di pensare che Direttori Generali, Segretari di Ministri, Ministri, Direttori di Enti Pubblici, Sottosegretari abbiano firmato un documento nel quale si dice: "Liberamente e spontaneamente in pieno convincimento dell'animo con irremovibile volontà alla presenza del grande architetto dell'universo mi impegno a non rivelare per qualunque motivo i segreti dell'iniziazione muratoria e alla fine fin d'ora se avessi la sventura e la vergogna di mancare al mio giuramento di sottopormi a tutte le deleghe di statuto dell'ordine, minacciano gli spergiuri, all'incessante rimorso e la mia conoscenza, al disprezzo, alla secrazione di tutta l'umanità. La prosa è aurica, la sostanza è pesante, le norme sui doveri di fedeltà e di obbedienza della legge e soltanto la legge da parte della degli amministratori in genere, dei Magistrati in particolare e nelle liste della P2 li troviamo numerosi Magistrati, certo stridi in un modo che colpisce con il contenuto sacrale di questo

giuramento, ma la segretezza è una, la segretezza è un motivo ricorrente e fondativo di quella sintesi delle norme delle quali gli ha parlato anche l'Avvocato Generale, l'Avvocato dello Stato e non, torno sul punto assai sommariamente, sintesi delle norme che non casualmente è un documento distribu.. dagli iscritti nel '76, proprio quando la P2 fa quel salto di qualità con la sospensione della P2, anche della P2 apparente, della P2 quella che possiamo chiamar paravento e diventa sempre più un'associazione segreta. In quella sintesi delle norme vi è un reiterato riferimento al problema della riservatezza e una indicazione dei modi di come si comporta il perfetto piduista, di quello che deve fare il perfetto piduista se gli si presenta un altro che dice di essere piduista, se qualcuno gli dice: "ma che per caso sei piduista", se per caso dovesse essere chiamato a rispondere del fatto di essere piduista. Il Procuratore Generale, scrivendo i motivi di impugnazione contro la sentenza di proscioglimento istruttorio dice in modo assai singolare, che sembra veramente di vedere le regole del silenzio, dell'omertà e della sicurezza a cui si devono attenere gli appartenenti di organizzazioni terroristiche, mafiose o

camorristiche, la sentenza del C.S.M. farà un riferimento alle associazioni sovversive, alla banda armata che avevano le medesime regole di segretezza interna. La sintesi delle norme, abbiamo visto ritorna ripetutamente su questo punto, ed è impressionante come le stesse istruzioni, Gelli, e torniamo nuovamente al modo dell'utilizzazione dell'informazione da parte di Gelli, le dà ufficialmente. Il sequestro di Castiglion Fibocchi, Gelli latitante, le sue truppe scompaginate, da quello che è avvenuto, il 20 maggio del 1981 Gelli rilascia un intervista a Salomone, giornalista iscritto alla P2 e che è in contatto con lui da molti anni, nel quale parlando sul come ci si debba comportare dà l'istruzioni tassative a tutti gli iscritti. Il senso, il contenuto di quell'articolo è negare, negare sempre, dire che non è vero. Se si è chiamati a rispondere in sede giudiziaria querelare e denunciare la violazione al segreto istruttorio. E' su questo doppio binario, da una parte è negare, negare anche il vero, negare anche l'evidenza, dall'altra parte del contro att... querelare che si gioca l'ambiguità tra la verità della notizia e la strumentalità della reazione, ed è una indicazione

di comportamento, badate bene, che viene sistematicamente seguita, alla scoperta delle liste di Castiglion Fibocchi, all'apertura del procedimento giudiziario, seguirà e lo si può vedere vedendo le carte di questo processo, anche solo l'indice delle carte di questo processo, una pioggia di querele di smentite, di memorie per dimostrare, salvo poi ha nel tempo una progressiva resipiscenza mano mano che magari, e a volta d'arte, Gelli tirerà fuori il giuramento firmato, la sottoscrizione che viene fuori, l'archivio.. uruguagliano ci restituisce i documenti da parte dei quali non ci si può arrendere, verranno fuori gli assegni firmati, verrà fuori col passare del tempo e della buriana, una serie di persone che diranno "Si, è vero, non l'ho detto, ero iscritto; lì per lì ho pensato di far così". Lì per lì non ha pensato di far così, lì per lì ha obbedito a chi gli diceva di fare quello che doveva fare. La segretezza emerge poi nuovamente con il riferimento che abbiamo nelle carte di Castiglion Fibocchi alla preparazione di uno schedario in codice, schedario in codice che poi trova nuovamente conferma nelle carte di Castiglion Fibocchi dove troviamo una mèra cartellina "Ompam", una scheda diciamo di

declittazione che è assai banale. Ma teniamo presente che per lo schedario in codice non c'è bisogno di pensare a una codificazione irraggiungibile; basta che fosse una codificazione sufficiente da non potere essere interpretata dalle persone che normalmente potevano accedere a quel tipo di commentazione. Vi era, bisogna tener presente, la convinzione che a quel tipo di documentazione l'accesso non fosse possibile. Abbiamo visto come l'accesso veniva impedito anche per quanto riguarda la richiesta di documentazione da parte della Massoneria. Alla riservatezza e al segreto rimanda anche quell'abbozzo di costituzione in gruppi, documento 19, un abbozzo di costituzioni in gruppi di cui abbiamo parlato prima, nel quale si ritorna a ribadire il fatto che è necessaria la più assoluta riservatezza. Alla segretezza rimanda, come avevamo notato guardando la lettera prima, il fatto, che nella corrispondenza interna da un certo punto in poi comparirà soltanto l'indicazione L.G. e Licio Gelli o nessuna indicazione, il riferimento sempre a istituzione cenacolo quando c'è, e non sempre c'è, la scomparsa di qualunque riferimento alla Massoneria e alla P2. La indicazione della riservatezza era stata sacralizzata poi quando fu

detto in una circolare che da allora in poi non sarebbe stata abbandonata addirittura l'utilizzazione della tessera formale della Massoneria e utilizzare soltanto quella del centro studi che era la copertura della "Loggia" Massonica. Il fine della segretezza rileva quindi, e non soltanto per quello che abbiamo detto per la correlazione come elemento necessario della cospirazione, come non sufficiente, ma sicuramente necessario della cospirazione, ma rileva come sostanza dell'illecito; cioè sicuramente la partecipazione a un'associazione segreta costituisce per i pubblici funzionari e pubblici funzionari ne troviamo aiosa come abbiamo visto nella lista di Castiglion Fibocchi un illecito, se non un illecito penale e qui lo possiamo ormai dar per scontato dopo l'abrogazione del 220 del testo unico della Pubblica Sicurezza, che è contenuto proprio nella legge 17 che scioglie la "Loggia" P2 e che regola le associazioni segrete, sicuramente come un illecito disciplinare. L'illecito disciplinare diventa uno di quei mezzi non consentiti dall'ordinamento, a cui fa riferimento il 289 come sistema inibito dalla norma quando venga utilizzato per la modificazione dell

Costituzione materiale per interferire nelle prerogative del Governo e del Parlamento. La P2 ci si connota quindi come associazione autonoma, come associazione segreta. L'altro punto nella indicazione degli obiettivi che ci eravamo posti nell'esordio di queste conclusioni, era quello che la P2 perseguisse fini illeciti in sè o fini politici leciti attraverso mezzi illeciti. Qui possiamo fare una, diciamo, divisione per grossi, per due grosse periodizzazioni, che sono anche due periodizzazioni interne assi significative nella storia dell P2 e anche nella storia esterna, nella storia del paese in generale, che sono prima e dopo il '74, '75. Prima del '74, '75 la P2, Gelli e la P2 informazione e i piduisti, cioè una serie numerossissima di persone che poi ritroviamo nella "Loggia" P2 sono contugui e attivi e o contigui ad attività che possiamo definire in senso lato eversive. L'associazione si muove in questa direzione e ne abbiamo prove documentali in atto. Dopo il '75, '76 l'impostazione del disegno politico della P2 cambia, cambiano i documenti fondativi di questa impostazione politica, che sono ravvisabili appunto nel "piano R", nel "Memorandum" e nel "piano di rinascita Democratica", il progetto

è un progetto di interferenza nella, nel funzionamento delle istituzioni, il progetto di interferenza del funzionamento e istituzioni che si realizza anche attraverso l'ottenimento dell'utilizzazione di notizie riservate. E qui ritorniamo alla dimostrazione dell'assoluto accusatorio, accusatorio iniziale. Quindi per la valutazione del fine politico della P2 bisogna dargli a vedere da una parte le, quello che risulta di documenti, e dall'altra parte la eterazione tra la P2 persone o fatti, o persone o fatti collegati a episodi golpisti ed eversivi. Da questo punto di vista dobbiamo tornare, per tornare ai documenti dobbiamo tornare al documento di quel famoso verbale, la riunione del 5 marzo '71, in raggruppamento Gelli P2. Luogo della riunione Roma, gruppo degli invitati 40, assenti giustificati 3, assenti ingiustificati 1, sono quindi trentasei persone che partecipano a questa riunione. Gli argomenti trattati sono la situazione politica ed economica dell'Italia, la minaccia del Partito Comunista Italiano in accordo con Predicalismo, la carenza di potere delle Forze Dell'Ordine, la mancanza della forza dirigente, l'assurda incapacità del Governo di procedere alle riforme

necessarie per lo sviluppo civile e morale del paese, e sociale del paese, il dilagare del malcostume, la nostra posizione in caso di ascesa dal potere (incomp.).. comunisti, i rapporti con lo Stato italiano. Sembra di leggere il, un atto di una cosa che è diversa dallo Stato italiano, che si pone rispetto allo Stato italiano come interlocutore, come soggetto esterno a quello Stato. Il punto ultimo, l'ultimo punto dell'ordine del giorno, non è poi sviluppato nel contenuto del documento, se non attraverso quel riferimento finale assai allarmante alla necessità di interpellare il centro per come comportarsi se una mattina uno si dovesse trovare i comunisti al potere, che da una parte sembrerebbe alludere a un'organizzazione assai più complessa, più articolata, più potente, che viene sbandierata o fatta ventilare dei presenti, da parte alludere a un'organizzazione più potente, più centrale, più articolata a cui effettivamente la "Loggia" P2 faceva riferimento. Per quanto riguarda il collegamento con fatti specifici eversivi, lungamente si ferma su questo punto sia la requisitoria che la sentenza di primo grado che ritorna adesso ad essere sostanzialmente la

sentenza vigente, essendo la discussione D'Appello dopo il rinvio della Cassazione ancora in corso sulla "strage di Bologna", e lì il significato era estremamente importante, perché sia la requisitoria, che la Sentenza di primo grado, ricostruiscono il contesto, l'humus nel quale e solo nel quale hanno ragione poi di crescere di maturare i progetti eversivi e stragisti che arrivano fino a quel fatto gravissimo dell'estate dell'80. Io credo che l'attenzione proprio per il rapporto che c'è tra la struttura associativa e i fatti avvenuti e i fatti specifici che sono residuati nella contestazione del presente procedimento, potrà essere appuntata soprattutto sull'attività della P2 stabilizzatrice, chiamiamola così, dal '75 in poi, però credo che bisogna far riferimento per sommissimi capi a questi episodi e ai soggetti e ai piduisti presenti e ricorrenti in questi episodi, perché non si capisce nè l'evoluzione di questa vicenda nè la storia di alcuni degli imputati nè il contesto in cui questi episodi si collocano. Il quadro costituisce il retroterra storici da una parte della strategia della tenzione e dall'altra parte di fatti terroristici eversivi di estrema gravità. Non

possiamo capire l'adesione di Maletti alla P2 e gli appunti trovati nel sequestro Maletti, l'appunto sulla strategia della tensione, i suoi appunti a Palumbo contenuti, i riferimenti a Palumbi contenuti in quegli appunti, se non collochiamo, per quanto rapidamente, facendo riferimento a questi provvedimenti che li hanno analizzati più approfinditamente, la ragion d'essere, l'evoluzione storica della P2 se non in collegamento all'appoggio a queste vicende e non potremmo capire e svaluteremo alcuni dati nuovi processuali emersi che son quelli emersi poi dall'imputato Labruna. L'ordinanza, la requisitoria, l'ordinanza, la sentenza di Bologna ricostruiscono la nascita di questa stretta continuità e di questo parallellismo tra la P2 prima del '74 e i movimenti eversivi e le interferenze dei servizi di informazione nei movimenti eversivi, dal convegno dell'Istituto Pollio del '76. Assai sommariamente nel 1966 dal parco dei Principi si svolge un convegno che è considerato univocamente come l'atto, diciamo fondativo esterno, di quello che sarà la strategia della tensione, la teorizzazione esterna della strategia della tensione, a quel convegno partecipano come relatori il giornalista come il De

Boccarda che era uno degli organizzatori del convegno e vi troviamo Pisanò che poi ha un ruolo anche in queste vicende Giannettini che avrà un ruolo anche di riflesso anche alle vicende che qui ci occupano in "Pio Raut" (o simile). Il convegno è un convegno utilizzato e finanziato dai servizi d'informazione, centrato sul problema dell'infiltrazione dei comunisti nell'esercito e nell'amministrazione, sulla necessità di una mobilizzazione attiva con totale penetrazione, sulla necessità e c'è una citazione puntuale di accettare la lotta nelle condizione meno ortodossa con l'energia e la spregiudicatezza necessaria. Queste sono affermazioni che cessano di essere affermazioni teoriche di principio quando poi trovano riscontro preciso quando poi trovano riscontro prefisso in attività positive, concrete poste in essere in quello stesso ambito degli stessi soggetti successivamente, Giannettini dirà che e sottolineerà che non si trattava di teoria, come non si trattava di teoria quando Gelli ci dice: la filosofia è stata messa al bando nelle sue circolari, dicendo: "siamo arrivati agli ultimi cinque minuti, non c'è più da fare teorie, chiacchiere, parlare, siamo arrivati agli ultimi

cinque minuti, l'emergenza è già arrivata, è necessario un'altra relazione, affiancare civili all'opera delle Forze Armati, creare dei gruppi permanenti di autodifesa, creare cosiddetti "stati maggiori misti", formati da militari e civili perché la guerra civile sta arrivando, la rivoluzione è vicina". Il convegno che l'istituto Pollio ha poi una sua sorta di continuazione in un volume diffuso nel '66 che si chiamava "Mani Rosse sulla Forze Armate", che sappiamo essere anche esso finanziario dei servizi, anche esso scritto di pugno liberamente di Raudi o di Gianni Attini, e in un successivo convegno "dell'Istituto Studi Strategici" del '71 che ruotava intorno alla rivista "Politica e Strategia", diretta da Salomone. E qui torna Salomone che abbiamo già visto e che rivedremo successivamente, che abbiamo già visto come intervistatore di Gelli nel 1980. Anche qui l'oggetto del convegno è la guerra rivoluzionaria e la sollecitazione, una mobilitazione nel paese e nelle forze armate per la, l'antisovversione, per fronteggiare il pericolo imminente, il pericolo ritenuto imminente e prossimo di una rivoluzione di sinistra. Questo è l'humus, è il terreno sul quale si inseriscono

quelle indicazioni che noi troviamo negli atti di Castiglion Fibocchi, e negli atti acquisiti poi dal procedimento sul fatto che Gelli stesse preparando un colpo di Stato, sul fatto che ci fosse un eccessiva presenza di militari all'interno della P2, sul fatto che non fosse possibile, come vedremo poi dalle circolari di passare tranquillamente l'estate del '72, l'estate del '72 perché, sul fatto che l'organizzazione se avesse, fosse stata mobilitata per motivi, fosse stata chiamata a intervenire per motivi gravissimi ed urgenti ad una associazione che si poneva fini obiettivamente politici al di fuori di qualsiasi controllo istituzionale e al di fuori di qualunque legittimità. A maggior ragione questo, mi metto per un attimo da un punto di vista del Presidente Cossiga che fa questo discorso, quando vi era la sede legittima per perseguire quegli stessi scopi. Il discorso è un discorso abbastanza simile a quello che ci fa..(incomp.) Sogno, che dice di aver saputo da Carlo Alberto dalla Chiesa e di averlo saputo direttamente che la P2 è una forza anti-comunista, è questa la citazione testuale delle dichiarazioni di Edgardo Sogno che aveva come obiettivo quello di rafforzare lo schieramento che

in quel momento si sforzava di tenere i comunisti fuori dall'ordinamento. Il Edgardo Sogno ci dice di più, perché ci dice, la P2 per quello che sapeva lui, per quello che gliene disse Carlo Alberto dalla Chiesa era un braccio massonico più interno alle cose della politica, e questo credo che debba essere una definizione della quale ci dobbiamo ricordare. Quindi, l'humus, il terreno su cui si inseriscono quei documenti, quegli allarmi è questo, è questo ci permette di comprendere di più e meglio, perché i tanti piduisti e Gelli, ora sappiamo in modo diverso in particolare, compaiono anche nella vicenda del "golpe borghese". Anche qui, nella scena del "golpe borghese" siamo di fronte ad un accertamento giudiziario di quella vicenda che deve, per noi che di questo ci occupiamo in questa sede ce ne occupiamo, fare..(incomp.). La vicenda processuale, da un punto di vista processuale del golpe borghese si è conclusa, si è conclusa con un progressivo, diciamo, contenimento dell'ipotesi accusatoria nell'83-84 sentenza di Cassazione chiude questo, questo episodio. Però, io credo che alcuni dati di fatto, oggettivamente constatati in quella sede possono essere utilizzati ai fini della

valutazione, possono essere valutati fatti emersi soltanto successivamente che in giudicato non hanno trovato possibilità di essere valutati. Può essere, anche in questa sede anche nel pieno e assoluto rispetto del giudicato che quelle vicende ha concluso, rilevare come il giudicato non si formò nonostante il fatto che il processo fosse tutto riunito a Roma, sia lo spezzone romano che lo spezzone torinese fosse riunito a Roma, non fu possibile nonostante che questa unificazione..(incomp.) fosse stata fatta per una visione complessiva unitaria di tutti i tentativi eversivi dal '70 al '74, questo non fu processualmente possibile, perché per esempio alcuni spezzoni, la sentenza di competenza di Torino, Sogno e Pomar, Sogno e..(incomp.) non confluirono mai nel processo del "golpe borghese" perché arrivarono poco dopo dentro.., mi pare che il pezzo relativo a Sogno, di giorni poco dopo la chiusura dell'istruttoria con la richiesta del giudice istruttore, perché per esempio, le parti...(incomp.) fu stralciata e fu definita con una richiesta di archiviazione succintamente accolta da parte del giudice istruttore in modo separato. Quindi, sicuramente la vicenda

processuale perché così definita e così cristallizzata però non fu in grado, non fu possibile che cogliesse il fenomeno degli episodi golpisti e diversivi dal '70 al '74 in tutto il suo complesso perché non gli furono nel complesso sottoposti alla valutazione, per esempio tutta la parte relativa al "Mar fu Magalli" (o simile) e a Sogno, che sono due parti invece estremamente significative per capire la ricostruzione che stiamo facendo in questa sede, non entrarono mai in quel procedimento e restarono sempre separati. Nella vicenda del "golpe borghese" che è una vicenda che riluttivamente può essere riportata soltanto a quell'episodio del 7 dicembre, a quel tentativo insurrezionale poi fallito, che bene o male però arrivò ad un certo livello di concretezza se è vero, anche se poi se ne viene data una valutazione diversa come risulta dalla ricostruzione dei fatti che i forestali si mossero, arrivarono fino a Roma, sicché gli avanguardisti entrarono al Ministero degli Interni e l'episodio del rinvenimento solo successivo della mitraglietta modificata, credo che ne sia una dimostrazione evidente. La cosa è, per i giudici popolari, così brevemente descrivibile, quando qualcuno disse che

gli avanguardisti erano riusciti ad entrare, che il gruppo degli avanguardisti che partecipava al golpe, era riuscito ad entrare all'interno del Ministero degli Interni, portò come dimostrazione il fatto che in quell'occasione furono sottratte delle armi da un armadio degli Ministero degli Interni. Quando poi arrivò il contrordine, che non si è mai saputo da che parte arrivasse, gli insorgenti furono costretti a restituire queste armi che furono rimesse nell'armadio, però una di queste armi non fu restituita, perché chi l'aveva portata via se la tenne. E allora fu necessario rimettercene un'altra che fu, diciamo, accroccata, come si dice a Roma, mettendo insieme pezzi di armi che venivano da altre parti. Quando viene data questa indicazione viene trovato l'armadio al Ministero degli Interni, le armi dentro ci sono e c'è tra queste armi, esattamente, quella accroccata così come era stato indicato, che era.., per rimpiazzare quella che l'insorgente indisciplinato non aveva voluto restituire. Nella vicenda della P2 troviamo numerose persone che poi compaiono nella P2, c'è Miceli, c'è Fanali, c'è Lo Vecchio, c'è Cagero, c'è De Iorio che oggi è rappresentante di difesa di uno degli imputati. C'è Fanali, che era

una persona che avrebbe dovuto dare disposizione all'apparato militare, c'è Lo Vecchio che secondo quello che dice Orlandini, era stato proprio messo accanto a Borghese per vedere bene come si comportasse. Perché, però, questa vicenda è significativa? Perché poi nel coinvolgimento dei piduisti di Gelli, nel "golpe borghese" si parla ripetutamente, ce ne parlano, viene fuori da più fonti processuali. Le indagini, quello che si sa sul "golpe borghese" lo si sa, questo nuovamente lo dico per i guidici popolari, brevemente, perché se ne possano rendere conto, perché il servizio di informazione già prima del golpe, del tentativo di golpe, era in contatto con i servizi di informazione, Orlandini era stato posto sotto controllo, perché La Bruna, successivamente, contattò Orlandini e gli disse che era possibile riprovarci ancora. La Bruna si presentava ad Orlandini che era il finanziatore, un personaggio per altro assai singolare, di questo golpe, come appartenente ai servizi segreti, e Orlandini non si meraviglia minimamente per le esperienze fatte precedentemente, che arrivassero rappresentanze dei servizi segreti per rilanciare il progetto golpista, e se ne fida pienamente e racconta tutta

una serie di cose. Più volte poi, è stato detto e racconta le cose che poi vengono trasfuse in una serie di appunti che soltanto nell'ottobre del '74, quando per altri versi l'autorità giudiziaria stava arrivando agli stessi risultati vengono per volontà espressa, esplicitate in un discorso che rimase storico, assai teso, dell'On. Andreotti in Parlamento, vengono consegnate all'autorità giudiziaria. Questo determinerà gli accertamenti giudiziari che hanno poi la storia che sappiamo, il fatto che esistessero altre registrazioni, altre indicazioni che fossero state fatte o missate, i rapporti fatti all'autorità giudiziaria, era stato detto e contraddetto più volte nel corso del procedimento. La Bruna che ha una vocazione incontenibile al dire, al non dire, al mentire e al contraddire, lo aveva più volte affermato, aveva autorizzato questa affermazione di...(incomp.) strumentalmente per accusare ora questo, ora l'altro per parare di volta in volta, situazioni giudiziarie nella quale si andava trovando, però finalmente, alla fine, al giudice...(incomp.) recentemente prodotto alcune registrazioni che non erano state mai prodotte prima, della cui esistenza si era sempre vociferato e parlato, e ha riferito

che non era soltanto Orlandini, come fu sostenuto allora, la fonte delle informazioni sul "golpe borghese", ma che c'erano altre fonti e altre fonti registrate che erano quelle di Torquato Nicoli e dell'Innocenti, e soprattutto sotto il nome dell'Innocenti, perché poi ritornerà nella storia di Gelli, nella storia dei rapporti dei servizi segreti con Gelli in modo estremamente significativo e ha prodotto le registrazioni che sono state trascritte e periziate e riconosciute come autentiche dal Guidice Istruttore Salvini, dove si fa riferimento a conversazioni avute con Nicoli e dell'Innocenti, alla presenza anche del Capitano Romagnoli, e si fa riferimento in quelle conversazioni a un ruolo positivo-attivo avuto da Gelli in relazione al rapimento del Presidente della Repubblica nel contesto del golpe. Ora, non è questa la sede di fare la storia di quella vicenda, non è questa la sede neanche per valutare il fatto che se quelle affermazioni fossero vere, non vere, attendibili, non abbiamo questo obiettivo. Quello che è certo è che all'epoca delle registrazioni si parla di Gelli come persona interna a quei progetti eversivi, si parla come persona di Gelli che per quello che ne sanno Nicoli e dell'Innocenti, doveva

avere quel progetto un ruolo attivo e positivo, si leggeranno quelle trascrizioni che sono, tra l'altro, nello stile dei personaggi, daltronde, non ci si può aspettare che persone che pensino di poter fare, in un paese democratico, un colpo di stato siano poi persone dalla logica ferrea, ed eccessivamente conseguenziale. Si fa anche una confusione che può essere utilizzata per svuotarne il contenuto sul riferimento al Presidente della Repubblica perché in una occasione si parla di Saragat, in una occasione si parla invece del Presidente successivo, però bisogna tener conto che c'è il cambio del Presidente tra il fatto che nel '70 che il Presidente Saragat, e il '74 che è invece il periodo in cui le registrazioni vengono effettivamente fatte. Quindi, quello che Aleandri e Calore (o simile) dicono di avere appreso da De Iorio e De Felice intorno ai rapporti tra Gelli e i servizi segreti, che rimaneva una voce derelato da persona che, per quanto coerentemente si fossero comportate poi sul piano processuale, sicuramente, assai illegalmente si erano comportante sul piano delle eversioni negli anni precedenti, trovano un riscontro in atti che non ha bisogno di arrivare fino alla veridicità oggettiva del fatto, nel suo

contenuto, sul quale si potrebbe lungamente discutere e credo con esito positivo, ma che ci da l'indice di quello che allora i cospiratori pensavano fosse vero e davano per scontato e che era una partecipazione di Gelli a quel programma. E quindi ritroviamo gli stessi personaggi, possiamo avere una ragione della preoccupazione, che ci riferisce Gelli per l'Avv.De Iorio latitante, in quell'occasione, e di tale interessamento, in qualche modo, da atto di fatto il medesimo teste, da ragione di quel riferimento contenuto in una lettera di Falde del '76 in cui si dice come Falde scriva a Gelli assai scoraggiato, dicendo: "Mi avevi detto che c'erano dei fratelli in difficoltà da aiutare, poi ho scoperto che questi fratelli erano il Generale Casero e un altro personaggio coinvolto nel "golpe borghese". Quindi ritroviamo gli stessi personaggi, lo stesso contesto, la stessa motivazione, lo stesso "humus" delle lettere dei documenti, della lettura di quell'organizzazione che ci viene da testi di grande autorevolezza come sono il Senatore Cossiga e di grande conoscenza dei fatti, allora come è sicuramente Edgardo Sogno, e se l'indagine, anche per esempio, sull'indagine del..(incomp.) fu

Magalli", avrebbe potuto, se collegato a questo contesto dare maggiori frutti e anche in questa situazione ritroviamo nuovamente l'attività del Generale Palumbo. Fu Magalli era uno strano personaggio, la cui storia per alcuni versi non è molto dissimile, originaria non è molto dissimile a quella di Gelli, perché era uno che aveva fatto la resistenza, in una però di quelle formazioni anomale, esterne al Comitato di Liberazione Nazionale dell'alta Italia, più direttamente legate agli ambienti dei servizi informativi inglesi e americani, tant'è che poi il capo di questa formazione, lui stesso il capo di questa formazione che era Giuseppe Motta, conserva questa connotazione che entrerà nel SIFAR e rimarrà nel SIFAR fino al '72. Magalli viene indicato come responsabile di una serie di attentati in Valtellina, in una serie di attentati in Valtellina, compiuti nel contesto delle attività eversive di quegli anni, responsabilità delle quali viene al corrente, e qui abbiamo un'altra singolare circostanza, un giornalista che lavorava al "Corriere della sera" con il capo redattore, allora era Di Bella che poi diventerà direttore del Corriere e Giorgio Zicari, Giorgio Zicari che poi

troviamo successivamente anche lui iscritto nelle liste della P2 e che vi spunterà più volte nel corso di questo procedimento. Giorgio Zicari prende contatto con Fu Magalli e con il suo luogotenente che è Gaetano Orlando, riesce ad avere una serie di informazioni su questa attività eversiva in Valtellina, entra in contatto con i servizi di informazione a cui passa queste notizie, al Capitano Burlando e viene, informa puntualmente i servizi di quello che andava accadendo, dopo i fatti eversivi gravissimi e la strage di Piazza della "Loggia" del '74, scrive un articolo sul "Corriere della sera" dicendo: "Ma come! I servizi di informazione sapevano tutto, lo sapevano perché gliel'ho detto io, sapevano un sacco di cose e non hanno fatto niente, come va questa storia?". Scrive un articolo molto indignato, il Giudice Tamburino lo chiama, lo convoca rapidamente prima che Zicari sia sentito dal Giudice Tamburino, viene chiamato urgentemente da Palumbo, viene portato in un ufficio riservato e gli viene detto che non deve, assolutamente, dire niente al giudice che sta indagando su questi fatti, viene da una parte largamente minacciato e da un'altra parte solleticato dicendo che si comporterà così avrà

delle notizie assai riservate su cose, sul sequestro Sossi. Gli viene, che era più o meno è in corso in quel periodo, e gli viene anzi detto di fare il contro informatore, cercare di sapere da Tamburino quello che Tamburino stava accertando sulle responsabilità del Mar e di riferirlo immediatamente a Palombo. Quindi questo è i riferenti soggettivi delle persone che poi troveremo e vedremo dopo in un contatto stretto, diretto con Gelli, che si precipitano da Gelli a Villa Vanda nel 1973. Palumbo è quello stesso, e anche qui arriviamo all'appunto conservato, a uno degli appunti conservati da Miceli nella sua abitazione, e rinvenuti in un sequestro nel corso dell'80, in un'appunto sulla strategia della..(incomp.) e sui fatti eversivi, dove si dice: "Ma il SIOS sui tentativi di golpe sapeva tutto, sapeva tutto già dal 1969 prima che fossero..(incomp.), c'era stato un contatto con alcuni militari, si era capito che non era una cosa che andava, che era una congrega che c'erano di mezzo dei cialtroni, i militari furono invitati a prendere le distanze, fu richiamato Palumbo il quale ha risposto in malo modo, e ha reagito a questo richiamo. Allora, a questo punto non è più

fantasia, non è più ostilità massonica, non è una più una cosa che piove dal cielo, gli allarmi che emergono nella riunione di Giunta del 1971, che emergono nella riunione di Giunta del 1971 in cui si parla in modo allarmato, c'è in uno degli appunti relativi ai verbali di quella riunione che è nel documento 25, si dice, si parla in modo allarmato, dei rapporti tra Gelli e i militari della partecipazione di Gelli ai tentativi eversivi. Non è più fantasia quello che viene fuori dalla lettera dell'Ing.Tanferna, dalla lettera che l'Ing.Tanferna scrive riportando alcuni brani di una lettera che gli era stata fatta leggere dal Generale Gaspari. Il Generale Gaspari aveva riferito all'Ing.Tanferna di avere avuto una missiva estremamente allarmante da parte di Gelli in cui si parlava del problema della mobilitazione dei militari, di averla letta, di non averla avuta, perché era una lettera personale, ne riporta però delle parti dettate. Tanferna dice: "Dopo una lunga serie di attacchi - descrivendo il contenuto della lettera - contro i sindacati, tutti i partiti, anche il Governo, e la nostra classe e velatamente anche la nostra istituzione, che sono tutti accusati assenteismo, di collisione con le forze

antinazionali, si lamenta la mancanza di una iniziativa e di una presa di posizione che ponga fine a questo stato di cose, i militari". E questa è una affermazione virgolettata, un'affermazione che non proviene quindi dagli altri documenti ufficiali che abbiamo negli atti della P2 ma che appartiene a un documento che non ci è pervenuto. In quella lettera si fa un riferimento che era a loro un riferimento ricorrente a colpi di Stato effettivamente riusciti e consumati in altri Paesi, a cui ambienti militari e civili italiani guardavano con ammirazione e quasi con invidia. E alla luce di questi riferimenti, che vanno lette quelle circolari 4 e 5 che vi sono state illustrate anche dal difensore di parte civile, Avvocato dello Stato, nel quale si fa, come facevamo sommariamente prima riferimento, al fatto che non si potrà trascorrere tranquillamente il '72, che gli avvenimenti politici succedutesi nel nostro Paese hanno fatto sì che più volte la nostra organizzazione sia stata sollecitata ad assumersi il compito di mediatrice per arginare allarmanti e allontanare certi pericoli che incombevano sulle istituzioni democratiche, che la situazione generale dell'Italia è tale che difficilmente ci

permetterà di godere con tutta serenità del consueto periodo di ferie estive. Anzi, le due circolari sono più o meno dello stesso periodo e il fatto che siano differenti, suggerisce forse l'idea che ci fosse un doppio livello di circolazione: una è assai più esplicita, l'altra è più implicita. Si può legittimamente pensare che ci fosse un doppio livello di circolazione anche della documentazione interna. Lo stesso allarme che rileviamo poi nella lettera che si scambia a Briche, che Brilli scrive a Siniscalchi, che Brilli aveva scritto a Siniscalchi nel settembre del '69, anch'essa conservata in atti. E a questo punto è evidente, e credo che con questo possiamo concludere rapidamente l'esposizione di oggi, che quella riunione di Villa Vanda del 1973, nel 1973-'74, probabilmente '74, non è una estemporanea riunione di militari. L'avvocato di parte civile, il secondo avvocato di parte civile vi ha detto è difficile che quella fosse l'unica; non soltanto è difficile ed è ragionevole, ma abbiamo la prova in atti, un indizio assai rilevante in atti che non fosse l'unica, perché in una informativa di servizi precedente al 1974, si fa esplicito riferimento al fatto che presso la casa di Gelli si svolgesse una

riunione tra militari. Quella del '74 è una riunione che viene poi ricostruita per sommi capi e alla quale partecipa praticamente il controllo dei Carabinieri di tre quarti del territorio italiano, c'è il Generale Palumbo, il Generale Picchiotti, Bittoni che veniva da Firenze, Calabrese aiutante di campo di Palumbo, alcune indicazioni danno come presente, non ne abbiamo la certezza e possiamo dar per buona la sua affermazione che non ci fosse, ma insomma è presente Spagnolo. Sono sicuramente presenti altre persone che non risultano. La ricostruzione del contenuto di quella riunione non può essere fatta attraverso le dichiarazioni che i partecipanti mi fanno perché, prima cosa perché i partecipanti danno versioni contraddittorie nel tempo, e contraddittorie tra loro; ognuno cercherà di dare una versione comprensibilmente di minimizzazione. Qualcuno dirà che non c'è stata affatto, qualcuno dirà che c'è stata ma si è parlato di, non si è parlato di politica, qualcuno dirà che si è parlato di politica, che quando Spagnolo ha detto che si candidava come Presidente del Consiglio del Governo di emergenza che doveva nascere al seguito della modifica, della ...(incomp.) istituzionale la cosa non era stata

presa sul serio. La cosa fu sicuramente presa estremamente sul serio. Uno dei partecipanti a quella riunione ci disse che fu loro dato incarico una volta ritornati in sede, di trasmettere la situazione di allarme, scendendo per le vie gerarchiche, anche agli uffici subordinati. La stessa indicazione che era poi scaturita e non poteva..., che è un'indicazione naturale, che la troviamo indicata anche in quella riunione relativa al piano...(incomp.) del 26 giugno, in cui poi gli altri ufficiali dovevano allertare le truppe discendenti. Li siamo in una sede istituzionale e qui siamo al di fuori di una qualunque sede istituzionale. E' già stato notato e ripetuto che, risulta sicuramente dagli atti, la riunione fu convocata "ad oras" nel giro di poche ore, si muovono i responsabili dei Carabinieri, abbiamo detto di tre quarti del territorio nazionale, partecipano a questa riunione, in questa riunione si affronta il problema di un Governo di emergenza la cui direzione si autocandida Spagnolo. Le persone partecipanti a questa riunione non possono, anche perché alcune di esse sono imputate nel processo odierno, che cercare di minimizzare la lettura di questi atti della Commissione P2 è

estremamente significativa di come vengono puntualmente contestate le reticenze su questo punto, arrivando alla soglia addirittura della rinuncia all'arresto per la mortificazione dell'evidenza delle falsità che vengono dette, indipendentemente dal fatto che sono imputati in questa sede, non potevano non minimizzare il contenuto di quella riunione perché se solo l'avessero riferita in una parte, in modo più consistente, avrebbero dovuto giustificare il fatto che in relazione a quell'accadimento non fosse stata presa nessuna iniziativa nè di denuncia nè addirittura di informazione. Allora questo punto, quando la sentenza di proscioglimento istruttorio parla di una generica propensione al golpismo come fosse uno stato d'animo da parte di Gelli come singolo, credo che dica una cosa che è puntualmente contraddetta dagli atti. Non è una propensione al golpismo, non è uno stato d'animo, è la mobilitazione di un'organizzazione che ha finalità eversive. E torniamo al discorso, e l'abbiamo fatto, in relazione all'associazione e anche qui in contrasto con quanto sostenuto nella sentenza di proscioglimento, mi pare nella sentenza di proscioglimento istruttorio, che quello che

dobbiamo valutare non sono qui gli atti di eversione, ma la costituzione di un'associazione diretta ad atti di eversione; cioè non gli atti diretti a, non gli atti di, ma gli atti diretti a. E da questo punto di vista il quadro probatorio che emerge mi sembra che sia un quadro sufficientemente confortante sulla concretizzazione, fino al 1974-'75 della finalizzazione politica della "Loggia". Perché i documenti interni, e con questo finisco, i documenti interni, le circolari, le riunioni, l'allarme che all'interno della Massoneria si ha per questi fatti, è un allarme circostanziato - e rimando qui appunto a quegli appunti che Bucci consegna a Gelli e che troviamo nelle carte di Gelli, trova perfettamente riscontro nei comportamenti specifici posti in essere dai soggetti. La punta massima e il riferimento è proprio quello della riunione di Villa Vanda. Non a caso Gelli, e adesso ho veramente finito, percepisce l'importanza di quella riunione; percepisce l'importanza di quella riunione e giocherà anche su questo punto di contromossa, di contrattacco. E dirà in uno dei suoi memoriali, "Come la riunione a Villa Vanda sono stato io, che era una baggianata, sono stato io che ne ho

aumentato, che ho detto di dirlo e che l'ho fatto dire, l'ho fatta venir fuori perché volevo che tutti i processi fossero venuti a Roma, perché volevano la riunificazione di tutti i processi a Roma e me lo sono inventato io l'intento cospirativo perché così io portavo via, i processi di Milano li portavo a Roma". Che Gelli avesse un interesse a portar via i processi a Milano probabilmente è sicuramente vero, ma che avesse inventato lui l'enfatizzazione della riunione del '73 per raggiungere questo scopo, è sicuramente smentito dagli atti. Il fatto è che lui percepisce esattamente l'importanza di quel fatto alla luce di tutti gli altri che sono emersi e cerca di assumersi la padronità per svuotarne il contenuto. Il contenuto invece mi pare che emerga con univoco significato dalla lettura degli atti. Con questo arriviamo alla svolta di strategia della ""Loggia"" al piano di nascita democratico e al memorandum sul quale poi probabilmente non verrà. Non so, io per me non ho difficoltà.

PRESIDENTE: è una cosa che va presa a piccole dosi.

CESQUI: e neanche sono piccole!

PRESIDENTE: va bene, allora rinviamo a domani 1 marzo in prosecuzione ore 9.00. L'udienza è tolta.

2^ C O R T E D I A S S I S E

D I

R O M A

PROC. PEN. N. 10/91 R.G

A CARICO DI BATTISTA GIUSEPPE + ALTRI

DOTT.	SERGIO	SORICHILLI	PRESIDENTE
DOTT.		PAGANO	G.A.L.
D.SSA	ELISABETTA	CESQUI	PUBBLICO MINISTERO
SIG.	ENZO	GIANMARINI	SEGRETARIO
SIG.	NATALE	PIZZO	PERITO TRASCRITTORE

UDIENZA DEL 01.03.1994

REQUISITORIA:

D.SSA ELISABETTA CESQUI DA PAG. 1 A PAG.

RINVIO AL 02.03.1994

P.M. CESQUI: Eravamo rimasti ieri nella illustrazione del progetto politico della P2, esaurita la parte delle connessioni con la fase stragista, eversiva e golpista che si chiude col '75, eravamo passati al cambio di strategia che caratterizza l'accerchiamento, la politica della P2 con il '75, un mutamento che si riverbera in più direzioni, si riverbera nella direzione dell'orientamento del proselitismo della Loggia che si orienta di più verso i quadri dell'amministrazione e dell'alta finanza, si riverbera in un maggior ruolo che all'interno della Loggia da ora in poi svolgerà l'imputato Ortolani, si riverbera anche nella documentazione ufficiale, nella documentazione, documenti programmatici che ritroviamo riferibili alla Loggia; svolta che aveva un suo riflesso anche esternamente, diciamo anche nel mondo politico esterno e trovava una materializzazione prima nel famoso discorso fatto a Forlani nel '72 sui pericoli per le istituzioni, e poi sulla presa di posizione della fine del '74 dell'On. Andreotti, Presidente del Consiglio, che ordinò la trasmissione all'autorità giudiziaria delle informative e degli appunti sul golpe borghese dando la, segnando la fine attraverso l'avvio del

meccanismo processuale della maturazione di quei progetti e di quei disegni. Per quanto riguarda la teorizzazione del disegno politico della P2 dal '75 in poi, abbiamo della documentazione assai significativa e la troviamo, ce la fornisce Gelli, lo stesso Gelli, lo troviamo nella busta numero 2 della valigia di Maria Grazia Gelli, sulla quale dovremmo poi tornare perché attraverso quella operazione si realizzerà, come vi ha detto già il difensore di parte civile dei Giudici milanesi, la operazione di calunnia nei confronti dei Giudici milanesi; in quell'operazione riguardo alle altre buste, la busta numero 2 è una busta assai significativa, il contenuto della busta, contiene una lettera firmata illeggibile con allegati una serie di documenti, i documenti che ci interessano soprattutto in questo momento sono un documento intitolato "Il memorandum sulla situazione politica italiana", un documento intitolato "Il piano di rinascita democratica" e un documento intitolato "L'organigramma"; la stessa busta che manda diciamo, contiene questo materiale di ordine programmatico-politico, contiene anche unicamente e significativamente dei richiami di natura più strettamente e squisitamente massonica che sono una

lettera della Civiltà Cristiana e altra documentazione, una lettera, quella intitolata "Segreto - distruggere immediatamente", riguardante anch'essa la vita interna della Massoneria risalente alla stessa epoca mi sembra, risalente al '74. I documenti che qui ci interessano sono il "Memorandum", il "Piano di rinascita" e "L'organigramma"; dobbiamo forse chiederci perché Licio Gelli mette questa documentazione nella busta, io credo che la documentazione della valigia di Maria Grazia Gelli va letta nel contesto complessivo di tutto il contenuto della valigia; è una parte, un segnale della disponibilità di ulteriore documentazione oltre quella sequestrata, è un segnale dei fronti sui quali Gelli intendeva difendersi e sui quali intendeva attaccare e c'era forse, Gelli ce lo dice, in qualche misura dobbiamo credergli, un progetto di alzare il tiro anche processuale dell'attenzione sulla P2 che favorisse uno spostamento di competenze di tutti gli altri a Roma determinando un momento di scompaginazione, un momento di disorientamento da parte dei Giudici che a Milano, dopo aver acquisito la documentazione di Castiglion Fibocchi l'avevano già suddivisa e frazionata secondo gli argomenti e le possibili

illeciti conseguenti, avevano avviato filoni di indagine estremamente pericolosi e allarmanti per tutta l'organizzazione e Gelli fa ragionevolmente in quell'occasione un calcolo che poi si è purtroppo dimostrato un calcolo non così errato, è sicuramente persona scaltra che in qualunque modo o momento di disorientamento avrebbe pagato consentendogli di guadagnar tempo e che sarebbe stato comunque assai complesso e difficile la ricostruzione del disegno complessivo dell'attività della Loggia che probabilmente a quel tempo sperava che non potesse emergere con tanta completezza e con tanto dettaglio perché probabilmente non aveva messo nei suoi conti il fatto che poi sarebbe intervenuto non soltanto il lavoro di singoli magistrati ma l'impegno assai più articolato e complesso della Commissione d'inchiesta; vi è un altro documento programmatico della Loggia P2 a cui si fa riferimento più volte nelle carte ma che non è contenuto nella valigia e che Gelli ci ha fatto poi pervenire pubblicandolo in un libro da lui scritto che si chiama "La verità", e in questo libro pubblica il "Piano R"; il "Piano R" è un documento analogo come taglio ma assai diverso come contenuto rispetto al "Piano di rinascita

democratica" e rispetto al "Memorandum" è una elencazione di un programma che somiglia moltissimo, e lo vedremo tra poco, a un vero e proprio colpo di Stato; Gelli dirà in quell'occasione che era un promemoria consegnato a Leone per risanare la Nazione, Leone, il Presidente Leone ha, in una memoria che fece pervenire alla Commissione Parlamentare d'inchiesta, puntigliosamente negato questa circostanza; noi non sappiamo se possa o non possa esser vera, certo è che sicuramente Gelli aveva possibilità di contatti all'interno del Quirinale e basterà qui ricordarsi la deposizione del Generale Rossetti che dice che pur nella sua storia di responsabilità all'interno dei servizi di informazione che l'aveva spesso portato in contatto con i massimi vertici dello Stato, mai era entrato al Quirinale senza pass e senza permessi e senza preannunciarsi e senza dover passare le trafile che pure come alto funzionario aveva dovuto passare altre volte, come quando si era accompagnato con Gelli; sicuramente questo appunto non sappiamo se il "Piano R" o il "Piano di rinascita democratica" verrà consegnato successivamente anche al Presidente Cossiga, il Presidente Cossiga ce lo ha raccontato dicendo di

non aver dato importanza alla cosa e di non averlo forse neanche letto; che questa documentazione fosse una documentazione, diciamo, diffusa e nota all'interno della Loggia, ce lo dice involontariamente anche l'imputato Ortolani che sempre in questa prospettazione del suo ruolo subalterno e ricattato da Gelli, parla però del fatto che gli fu dato un promemoria, della preparazione di una memoria per il Presidente della Repubblica e della, diciamo, preparazione di un documento di questo tipo, ci parla anche Falde in una lettera che abbiamo citato anche ieri, che era quella in cui si lamentava degli interventi di Gelli per aiutare le situazioni processuali di alcuni golpisti, Gelli in quella le..., Falde in quella lettera del '76 scrive a Gelli "Mi chiedesti anche di preparare una memoria sulla Repubblica Presidenziale per il Presidente della Repubblica, io ti dissi che non ero d'accordo, tu facesti poi di testa tua e non mi volesti dare ascolto, una volta tu mi hai pregato di prepararti una memoria sulla Repubblica Presidenziale da te ritenuta la panacèa di tutti i mali, mi hai detto che dovevi preparare uno studio, una proposta per il Presidente Leone invece la mia breve memoria non

solo non condivideva l'iniziativa ma la paventava come forma pericolosa di involuzione politica", questo vuol dire che questo tema è stato tra l'altro un tema discusso e elaborato non isolatamente ma collettivamente all'interno della P2 da Licio Gelli. La lettura, la semplice lettura dei vari documenti "Piano R", "Memorandum" e "Piano di rinascita democratica" dà tra l'altro la dimostrazione lessicale di un dato fondamentale, che è impossibile ed impensabile che Gelli abbia operato come lupo solitario, come uno che pensava le cose, se le faceva, se le organizzava, le portava avanti, le diffondeva; sia perché, perché c'è una fortissima differenziazione di stile e ritagli tra i vari documenti e soprattutto perché ci sono degli apporti di conoscenze e di competenze che, per come è stata ricostruita la storia di Gelli, per come Gelli parla attraverso i verbali e attraverso le pubblicazioni che fa, non sono nel modo più assoluto, riconducibili allo stesso Gelli. Io credo che alcuni di questi punti possano esser visti, parlo in particolare del "Memora...", il "Memorandum" è una sorta di documento di programmazione di linea politica di scissione all'interno della Democrazia Cristiana e

del sindacato e un documento di descrizione della situazione politica più in generale; mentre il "Piano di rinascita democratica" è un vero e proprio programma di modifica costituzionale che prevede obiettivi in tempi brevi, in brevi, medi e lunghi, e che descrive alla fine del documento un assetto del potere che è completamente differente da quello, da quello attuale, per quanto riguarda la distribuzione dei poteri democratici, per quanto riguarda il Governo, per quanto riguarda il sindacato, per quanto riguarda la Magistratura, per quanto riguarda la stampa; quindi un programma di trasformazioni che poteva essere realizzato soltanto attraverso i meccanismi, come dicevamo ieri, che la Costituzione conosce, per la propria autotrasformazione e non attraverso meccanismi trasversali che son quelli che emergono al "Memorandum" tipo l'acquisto, nel senso proprio dell'acquisto attraverso spendita di denaro, della, di correnti della Democrazia Cristiana, o la scissione attraverso spendita di denaro del sindacato in più parti, o l'influenza, attraverso spendita di denaro, della stampa al fine di rendere accettabile un programma di questo genere. Se noi vediamo alcuni punti del "Piano di rinascita

democratica" e vediamo per esempio il punto sull'ordinamento del Governo, dove si dice "La modifica della Costituzione per stabilire il Presidente del Consiglio, è eletto dalla Camera all'inizio di ogni legislatura, la modifica della Costituzione per stabilire che i Ministri perdono la qualità di Parlamentare, la revisione della legge sulla contabilità dello Stato e quella sul bilancio dello Stato per modificare la natura e la competenza in cassa, la revisione della legge sulla finanza locale", se noi vediamo riferimenti per quanto riguarda "l'ordinamento giudiziario, alla riforma in ordinamento giudiziario per ristabilire i criteri di selezione per merito nelle promozioni, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che deve essere responsabile verso il Parlamento, la unità del Pubblico Ministero, la istruzione pubblica dei processi",e qui c'è uno dei progetti e poi uno di quelli che sono stati realizzati attraverso però un meccanismo legislativo ordinario e non attraverso una influenza trasversale e parallela, sulle istituzioni che è quello del processo accusatorio, vediamo che non ritroviamo questo bagaglio di competenze e di conoscenze, nel bagaglio delle

competenze e delle conoscenze di Gelli; se vediamo a pagina 206, dove si fa riferimento alla Corte Costituzionale e si esclude per esempio la possibilità delle sentenze additive, cioè addirittura poi tra l'altro un errore di stampa toscaneggiante in quella definizione, e, dove si dice "Sancire incompatibilità successive dei Giudici a carico elettivo e a Enti pubblici, sancire il divieto di sentenze cosiddette additive che trasformano la Corte in un organo legislativo di fatto" vediamo che il riferimento che aveva giustamente sottolineato il difensore di parte civile avvocato dello Stato, sulla elusione praticamente del giudizio giurisdizionale sull'attività e sugli atti della Pubblica Ammistrazione attraverso la categoria degli atti pubblici non amministrativi, ci forniscono contributi di conoscenza e di competenza nella elaborazione del "Piano di rinascita democratica" che non sono, nel modo più assoluto, riferibili al solo Gelli; sono sicuramente un lavoro a più mani, un lavoro discusso e elaborato collettivamente, un lavoro al quale hanno partecipato le competenze specifiche di più persone; vi è poi, e depone anche questo nel senso di una collegialità del lavoro e

della elaborazione dei programmi politici della Loggia P2, e il taglio completamente diverso del "Piano R", mentre diciamo, il "Piano di rinascita democratica" è un, un piano di modifica della Costituzione, diciamo morbido, dolce, progressivo, ma non istituzionale, cioè che non passa attraverso i canali istituzionali e quindi questo è rilevante ai fini della contestazione del capo primo dell'imputazione, invece il "Piano R" è un vero e proprio progetto di colpo di Stato. Come tutti i progetti di colpi di Stato, parte con la enunciazione di principio che non, che si tratta soltanto di ristabilire momentaneamente, provvisoriamente, per il tempo necessario per superare la crisi, la sospensione delle regole democratiche per poi tornarle a ripristinare, ma non esiste nella storia del mondo un colpo di Stato in qualunque paese del Sudafrica o del Sudamerica, che non sia partito da queste premesse di temporaneità. Se vediamo il riferimento al "Piano R", quando si parla della nomina di un comitato di coordinamento per la proclamazione per 2 anni di uno stato di armistizio sociale, una nuova legge elettorale, un divieto del diritto di sciopero, il ripristino dell'11^ brigata motorizzata dei

Carabinieri, l'aumento di potere delle forze dell'ordine, l'impiego dell'esercito nelle operazioni di ordine pubblico, il ripristino della pena di morte, la riduzione dei numeri di quotidiani, l'interdizione del diritto di sciopero, l'intervento quindi nel settore del Parlamento, dell'ordine pubblico, l'utilizzazione dell'esercito in funzione di ordine pubblico, la costituzione soprattutto di una sorta di comitato di salute pubblica che dovesse temporaneamente sostituire il Governo legittimo, abbiamo un vero e proprio progetto di colpo di Stato, abbiamo dubbio che sia questo il documento, come dice Gelli, che lui avrebbe portato a Leone perché sembrerebbe veramente una contraddizione in termini, insostenibile, la produzione, al Capo dello Stato garante di questo assetto costituzionale, la produzione di un documento che è un documento assolutamente di sovversione; il diverso taglio tra i due documenti: il "Piano R" e il "Piano di rinascita democratica", suggerisce per di più uno sfasamento temporale, mentre il "Piano R" secondo me si attaglia assai meglio alla situazione che nel '75 si va modificando e cambiando, il "Memorandum" e il "Piano di rinascita democratica" sembra assai

più riferibile anche per alcuni riferimenti testuali contenuti nei due documenti, ad un periodo successivo; quando si parla degli obiettivi, nel "Piano di rinascita democratica", si parla di una modifica delle istituzioni e di una situazione delle persone sia nella stampa che nei Partiti, quando si dice, all'inizio, nei vari procedimenti da seguire per attuare il piano, e nella selezione degli uomini, dice "Nei confronti del mondo politico occorre selezionare gli uomini anzitutto, ai quali può essere affidato il compito di promuovere e di rivitalizzare in ciascuna rispettiva parte politica questo progetto", dice "Per il P.S.I. potremo pensare per esempio a Mancini, a Mariani e a Craxi; per il P.R.I. a Visentini e a Bandiera; per il P.S.D.I a Orlandi e Amadei; per la Democrazia Cristiana a Andreotti, Piccoli, Forlani, Gullotti e Bisaglia; per il Partito Liberale a Cottone e Quilleri; per la Destra Nazionale eventualmente a Covelli", la selezione di questo quadro di riferimento politico ci aiuta a collocare il "Piano di rinascita democratica" probabilmente in un periodo successivo a quello del "Piano R" e, perché alcuni dei personaggi indicati hanno un ruolo politico

rilevante in periodo che va dal '76 in poi, faccio un riferimento specifico per esempio a quel riferimento contenuto all'On. Craxi in questo documento che andrebbe ricollegato con le cose che poi invece l'On. Craxi ci ha detto in dibattimento. Il "Piano di rinascita democratica" attribuisce, questo è estremamente significativo, un ruolo di priorità anzi, all'intervento sulla Magistratura, anzi l'intervento sulla Magistratura si dice, "E' uno dei settori nei quali si può operare in tempi brevi" e dice "Perché mentre negli altri settori i tempi non possono essere brevi, salvo che per la Magistratura, perché i procedimenti sono subordinati allo sviluppo di quelli relativi ai Partiti, alla stampa e ai sindacati, nè per la Magistratura si può intervenire anche subito", abbiamo la prova in atti che per la Magistratura si intervenne anche subito, si intervenne attraverso il finanziamento alla corrente conservatrice di Magistratura indipendente, attraverso il finanziamento diretto, che risulta dalla rubrica "contributi" attraverso il finanziamento indiretto che risulta attraverso finanziamento della rivista con il rapporto alla Sansoni della Rizzoli su cui torneremo poi successivamente, rapporto che ha

determinato, e qui torniamo al discorso che facevamo ieri sullo scarso rigore dell'amministrazione di appartenenza nei confronti dei dipendenti appartenenti alla P2, scarso rigore che accomuna tutte le amministrazioni tranne la Magistratura, ha portato alla espulsione di Pone il segretario di Magistratura indipendente, dall'ordine giudiziario. Quindi il riferimento sulla lunghezza dei termini del processo di trasformazione ipotizzato nel "Piano di rinascita democratica" è legato alla possibilità di trovare gli uomini giusti al tempo giusto, "Si tratterà di adattarsi", dice il programma, "ad attendere tempi lunghi a meno che qualcuno non si muova più rapidamente subito", dice "qualora invece le circostanze permettessero di contare sull'ascesa al Governo di un uomo politico di un'equipe, già in sintonia con lo spirito del club, e qui troviamo per la prima volta l'indicazione di questo termine, con le sue idee di ripresa democratica, è chiaro che i tempi dei procedimenti riceverebbero una forte accelerazione. Il "Piano di rinascita democratica" è, come avevamo già detto, strettamente connesso con il reperimento delle risorse, al reperimento delle risorse riserva

alcune, alcuni allarmanti e significativi riferimenti il documento affiancato al "Piano di rinascita democratica" che è il "Memorandum sulla situazione politica italiana", il "Memorandum sulla situazione politica italiana", anche di questo ne abbiamo ampi stralci, fa riferimento alla possibilità della spendita anche di 10 miliardi per spezzare l'unità della Democrazia Cristiana, per acquistare il Partito, e usa certamente il termine "acquistare il Partito", occorrerebbe farlo senza esitare con gellico machiavellismo, posto che "Parigi val bene una messa", anche per quanto riguarda i Partiti politici, la stampa e i sindacati, si fa un riferimento analogo e dice che la disponibilità di cifre non superiore a 30 - 40 miliardi, sembra sufficiente a permettere ad uomini di buona fede ben selezionati di conquistare le posizioni chiave necessarie al loro controllo. La possibilità di uso di meccanismi ordinari, di raccolta del consenso degli elettori, mi sembra estraneo o indiretto in questo progetto, non credo che si possa dimenticare a questo punto, e per questa ragione era stato fatto, la lunga dichiarazione iniziale di ieri sul significato del fatto che la P2 esercitasse in quegli anni

l'essenza e il massimo del potere della Massoneria che è appunto una formazione storicamente consolidata, storicamente connessa con la politica, storicamente intrecciata con interessi trasversali a quelli del mondo politico; che non si trattasse proprio esattamente di un esercizio di letteratura o di un'esercitazione teorica l'abbiamo non soltanto da alcuni elementi di attuazione del programma, ma lo abbiamo anche per esempio dallo schema che è allegato agli atti, che è allegato agli stessi documenti, sulla distribuzione correntizia dei Magistrati, c'è un documento di un paio di pagine che letto nel suo complesso riterrei che faccia riferimento ai Magistrati per la collocazione del "Piano di rinascita democratica" e per i nomi che vi compaiono, che più o meno, questo documento che vediamo è un..., ci veniamo subito dopo, l'elenco dei Magistrati è il documento successivo, è il 38, i Magistrati che erano entrati in carriera più o meno in quegli anni, a occhio e croce, se non faccio grossi errori, vi è una analisi della distribuzione territoriale e della distribuzione correntizia di tali Magistrati per un eventuale duro approccio e vi è affiancato il documento che qui vediamo che è quello

dell'organigramma, che individua nelle varie articolazioni dell'amministrazione statale, i posti che contano; il raffronto tra i posti che contano e i posti che sistematicamente la P2 andrà a occupare ottenendo l'iscrizione di chi ricopriva quelle sedi, da un assai significativo quadro della situazione e della penetrazione della P2 nella istituzione dello Stato. L'appunto sulla distribuzione dei Magistrati somiglia in un modo assai impressionante e significativo a un altro appunto che riguarda i Magistrati e che è l'appunto trovato nel sequestro fatto a Maletti nel 1980; nel 1980 viene fatta una perquisizione al Generale Maletti, nelle carte sequestrate al Generale Maletti vengono trovati appunti di questo genere e un lungo elenco di Magistrati asseritamente, secondo l'imputato Maletti, appartenenti alle formazioni di sinistra, vi troviamo tra gli altri, il nome di Emilio Alessandrini che poi avrà la triste sorte che tutti conosciamo, i Magistrati che sono ancora in servizio e ne vengono dettagliatamente descritte gli elementi che possono far ritenere una loro pericolosa militanza di sinistra. Un elenco che non era un promemoria, perché dagli altri documenti sequestrati a Maletti

nella stessa occasione vediamo che quell'elenco, e ve ne faccio vedere soltanto uno, era costantemente tenuto aggiornato, se prendiamo questo documento, che è relativo a un colloquio col capo servizio, anche se è del '73, elenco di Magistrati controindicati o politicamente o per onestà, un altro appunto più o meno dello stesso periodo, ci porta un'annotazione per esempio sul..., del 18 febbraio del '74 che è di un anno successivo, Amendola facinoroso Magistrato del Tribunale è nell'elenco; quindi quell'elenco di Magistrati non soltanto veniva conservato, veniva elaborato, veniva aggiornato, era l'attenzione del servizio la P2 che si sta costituendo in quel periodo sempre di più e con sempre maggior forza come servizio segreto privato, fa, al servizio sul progetto politico della Loggia P2, fa una operazione assolutamente identica che la penetrazione della Magistratura fosse arrivata a un grado assai preoccupante ce lo dice il CSM, ce lo dice la contribuzione che risulta per i soldi mandati a Pone nella rubrica "contributi", ce lo dice la vicenda del finanziamento della rivista attraverso la Sansoni, garantito e voluto con assoluta determinazione da Gelli tramite Tassandin,

ce lo dice una delle schede ritrovate nella, lo schedario Donnini nel 1985, dove Gelli si ricorda di rammentare al Dott. Giovanni Palaia, all'epoca della sua iscrizione alla P2 segretario del Consiglio Superiore della Magistratura, che la collaborazione di contributi non sono emersi, e questa è una annotazione che ritroviamo nelle carte di Donnini attribuibili e riferibili a Gelli, quindi l'attività di penetrazione all'interno della Magistratura che risulta come strumentale nel programma di rinascita democratica, a una modifica complessiva dell'assetto costituzionale, era attraverso la commissione da parte dei Magistrati che ricevono il finanziamento di specifici illeciti, già in fase di esecuzione, in fase di attuazione, e ritorna quel riferimento alla modifica attraverso mezzi non consentiti, di non consentire l'ordinamento di cui parlano le norme incriminatrici contenute al capo 1); ma quello che interessa estremamente nel "Piano di rinascita democratica" ed ha un grandissimo significato, è il rapporto con la stampa, e il rapporto con la stampa ci costringe a fare un salto indietro, il rapporto con la stampa e il rapporto con l'informazione che è il nucleo, l'essenza, la ragione, del costituirsi

della P2 come servizio segreto privato, come abbiamo detto prima, strumentale ai programmi politici della P2, è antico e ricorrente, ritorniamo a quella famosa riunione dell'Hotel Baglioni nel '72, della quale si è tanto discusso, in quella riunione il riferimento alla necessità di raccogliere notizie è ripetuto, c'è la proposta della..., e questo è il documento della riunione dell'Hotel Baglioni, c'è il riferimento alla nomina di Falde come addetto stampa, la proposta di raccogliere notizie in modo riservato e di pilotarle e poi pilotarle e veicolarle tramite O.P., attività che abbiamo visto, Gelli saper fare benissimo, per quelle notizie su Salvini che abbiamo analizzato nell'escursus che è stato fatto ieri. Su questa riunione dell'Hotel Baglioni di Firenze basterà fare una semplice osservazione e Falde ha con memorie dettagliate, ripetute, complesse, sostenuto che questo sarebbe un verbale postumo, apocrifo e creato ad arte; e le risultanze processuali depongono in senso assolutamente contrario, quello che è certo che in dibattimento è stato riverificato nuovamente che in quella riunione gli argomenti trattati furono esattamente quelli riferiti nel verbale e nei termini riferiti

nel verbale, quindi la valutazione sulla l'epoca e le modalità in relazione di quel verbale, oltre a essere infondate sono assolutamente irrilevanti, quel documento si poneva il problema dell'orientamento, del proselitismo, verso specifici obiettivi, che diventa poi nel documento di rinascita democratica l'orientamento attraverso non più il controllo di O.P. ma il controllo dei giornali nel loro complesso al... (incomp.) della opinione pubblica verso specifici obiettivi. Il riferimento alla raccolta e la ...(incomp.) di notizie la ritroviamo poi in quelle famose circolari, 4 e 5, che abbiamo esaminato anche ieri, dove si fa nuovamente riferimento al fatto che "Abbiamo perciò bisogno di poter contare su fonti notizie piuttosto analitiche in ogni settore e di conseguenza in considerazione della particolare competenza in materia, ti saremo grati se tu volessi predisporre una memoria orientativa sui temi che ti indicheremo, che ti indicati in calce", il progetto della utilizzazione di O.P. per la veicolazione di notizie e il tipo di notizie e il modo in cui Gelli intendeva farlo sono abbastanza significative se si legge quella circolare non diramata che è sempre della stessa epoca, nella

quale si raccomanda, non diramata perché poi al progetto non si era a seguito in quei termini in quel modo, in cui Gelli si raccomanda "L'invio delle notizie in busta chiusa e dattiloscritta su carta non intestata, senza firma né indirizzo, con il solo numero di codice, e poiché esiste il pericolo per l'Agenzia in questione di farsi trascinare in giudizio per la pubblicazione di notizie di cui non potrà fornire le dovute prove, facciamo fin d'ora presente che tutte le informazioni saranno passate prima della pubblicazione al vaglio del comitato degli esperti che deciderà in merito", è la predisposizione di un sistematico programma di diffusione delle notizie ricattatorie e diffamatorie e della utilizzazione della strumentalizzazione di un organismo di stampa a tale fine. Questo ci porta in piccola scala, perché abbiamo visto anche ieri come c'è la piccola scala e la grande scala, a aver ragione della modalità dell'attenzione di Gelli nei confronti della stampa; Gelli pensava da tempo, ripetutamente, alla formazione di un'agenzia di stampa centrale, alla riunione di una serie di cervelli da condizionare in ogni giornale, e ne parla, per quello che noi sappiamo da Leandri e

Calore, che vengono ascoltati con sufficienza ma le loro affermazioni trovano poi puntualmente conferme provenienti da tutt'altra fonte, da tutt'altra origine, ne parla allora anche con, sempre col giornalista Salomone che tante volte abbiamo visto ricomparire, anche ieri, col giornalista Landi, con il quale si fa un progetto di costituzione di un'agenzia di stampa per la diffusione di notizie, con i quali si parla della necessità di controllare e di condizionare singoli giornalisti in vari settori della stampa. Condizionamento dei singoli settori, dei singoli giornalisti in vari settori della stampa, che è teorizzato e esposto in modo dettagliato proprio nel "Piano di rinascita democratica", dice "Non si può pensare per adesso a fare qualche cosa di più, a controllare interi giornali" ci penseranno infatti subito dopo attraverso l'acquisto in sostanza del Corriere della Sera, "bisogna trovare all'interno dei giornali, singoli giornalisti da condizionare perché siano sensibili nei nostri progetti, la stampa ...(incomp.)in ogni operazione editoriale che va sollecitata a livello di giornalisti attraverso una selezione che tocchi soprattutto" e elenca i giornali: il Corriere della Sera, Il

Giorno, Il Giornale, La Stampa, Il Resto del Carlino e via di seguito; questo progetto è impressionantemente simile a quello che succede realmente, non a quello che viene programmato, a quello che succede realmente; quando nel 1976 Gelli, Ortolani con l'aiuto finanziario di Calvi, acquistano sostanzialmente il controllo finanziario della Rizzoli, e lo acquistano anche qui con, attraverso illeciti perché poi per i falsi in bilancio Rizzoli, Ortolani è stato recentemente condannato, e attraverso mezzi, e attraverso una serie di irregolarità, tenendo per esempio nascosto e occultato quel fatto che già Rizzoli non fosse più proprietario dell'80% della Rizzoli ma continuasse a comparire come tale ufficialmente, il gruppo Rizzoli si lancia in un'operazione, è un'operazione che forse Angelo Rizzoli aveva forse anche in testa ma che mai avrebbe potuto fare se non avesse avuto l'avallo economico e finanziario da parte di chi teneva i cordoni della Borsa, in un acquisto di una rete di giornali locali. La Rizzoli acquista la Gazzetta dello Sport, Il Mattino di Napoli, L'Alto Adige di Bolzano, il Piccolo di Trieste, il Lavoro di Genova, l'Adige di trento, forma un giornale a Padova che è L'eco di Padova,

fa una lunga operazione per cercare di acquistare Il Giornale di Sicilia di Palermo, interviene sul Gazzettino di Venezia, cerca di intervenire sulla Gazzetta del Mezzogiorno di Bari. Questo controllo delle fonti di informazione dei giornali determina una connessione immediata con interessi politici specifici e ciascuno di questi giornali, soprattutto i giornali locali, è un organo di riferimento che interessa in modo straordinario alcune correnti politiche, per esempio L'Eco di Padova era un giornale assai vicino all'area politica dell'On. Bisaglia e Il Lavoro di Genova era un giornale che interessava molto i socialisti locali, Il Piccolo faceva capo ai Morotei locali. E questa non è, diciamo un'analisi politica di tipo descrittivo, di tipo... (incomp.), abbiamo anche per questo dei riscontri di straordinaria rilevanza negli atti di Castiglion Fibocchi; negli atti di Castiglion Fibocchi troviamo il famoso accordo del finanziamento Piccoli-Rizzoli, è un documento di 2 pagine assai significativo che abbiamo analizzato anche in dettaglio sentendo l'On. Piccoli; in questo documento l'On. Flaminio Piccoli a nome della Democrazia Cristiana riconosce, all'inizio del documento, di avere un debito di 14 miliardi,

10 miliardi e 672 milioni nei confronti del gruppo Rizzoli per l'aiuto dato alla Fidarit (o simile) che era la società che pubblicava l'Alto Adige, ottiene un'apertura di credito di altri 2 miliardi e 400 milioni, nel, contro, diciamo, il secondo passaggio di questo documento non è l'impegno alla restituzione di queste somme, è l'impegno alla, è l'impegno politico all'aiuto dell'accoglimento del piano di risanamento della Rizzoli sul quale Gelli, Ortolani e Calvi in quel momento si stavano adoperando con grande impegno, siamo nell'aprile del '79 quello che colpisce ulteriormente di questo documento è la intestazione della busta nel quale è contenuto, intestazione che dice e la vediamo testualmente nel documento "Dichiarazione dell'On. Flaminio Piccoli relativa al finanziamento della campagna elettorale del 1979" il controllo della stampa attraverso il rapporto con i partiti politici, attraverso la commissione di specifici illeciti che sono quelli del finanziamento illecito ai Partiti, sono strumentali all'attuazione del disegno politico complessivo della Loggia P2 che è quello articolato nel programma di rinascita nazionale, nel "Memorandum", anche qui ritroviamo nuovamente un altro dei mezzi non consentiti degli

illeciti strumentali all'attuazione del piano complessivo e non può sfuggire a questo punto, la coincidenza anche temporale, un altro documento di estremo interesse trovato nella carta di Castiglion Fibocchi che è un documento del 5 luglio del 1979, che è quello dell'accordo del gruppo Rizzoli con Caracciolo e Scalfari, le ragioni per cui questo patto di non belligeranza stipulato tra il gruppo Rizzoli e tra il gruppo del, l'editoriale del Corriere della Sera che farebbe, se avvenisse oggi, certo drizzar le orecchie al garante per l'editoria e che sul piano della correttezza e nella gestione del mercato non fa gran gloria a nessuna delle persone che le hanno sottoscritte, è contemporaneo, praticamente contemporaneo all'operazione di acquisto dei giornali locali da parte della Rizzoli, è l'assicurazione di una non ostilità da parte, anche del gruppo Scalfari-Caracciolo, è una indicazione, che porta addirittura alla rinuncia della fondazione di un giornale da parte della Rizzoli per evitare di fare eccessiva concorrenza al gruppo Caracciolo-Scalfari, nello stesso periodo Gelli si vanterà con altri di essere arrivato ad un accordo anche con Repubblica e che anche Repubblica non si comporterà

ostilmente nei confronti di alcune posizioni prese o appoggiate da Gelli. Il luglio del '79 è poi per altri versi, nelle vicende di questo processo un'epoca estremamente calda per l'interventismo della P2 nelle questioni politiche italiane, a questo punto possono essere letti alla luce di questi documenti i punti del "Piano di rinascita democratica" che riguardano la stampa, uno l'abbiamo già visto ed era quello sulla necessità di contattare singoli giornalisti in ogni testata, l'altro lo vediamo nella pagina di poco successiva al punto 2 dove si dice "Nei confronti della stampa o meglio, dei giornalisti, l'impiego degli strumenti finanziari non può essere in questa fase previsto nominatim, occorrerà redigere un elenco di almeno 2 o 3 elementi per ciascun quotidiano, periodico, in modo tale che nessuno sappia dell'altro, l'azione dovrà essere condotta a macchia d'olio o meglio a catena, da non più di 3 o 4 elementi che conoscono l'ambiente" è un programma specifico di prezzolamento dei giornalisti, l'avere prezzolamento dei giornalisti che costituisce nuovamente da parte dei giornalisti prezzolati un illecito, nuovamente se non un reato e quando non costituisce reato un illecito disciplinare, un

altro dei mezzi non consentiti a cui si fa riferimento con il, nelle contestazioni delle imputazioni. Nel documento successivo, al foglio 10 dello stesso documento, si parla dell'acquisizione di alcuni settimanali di battaglia, di coordinare tutta la stampa provinciale e locale attraverso un'agenzia centralizzata, di coordinare molte TV via cavo con l'agenzia per la stampa locale, di dissolvere la RAI-TV in nome della libertà di antenna ex 21 Costituzione. Anche questo progetto poi in qualche modo e per altre strade troverà attuazione, nuovamente ritorna su questo punto, altro punto chiave nella pagina successiva, altro punto chiave è l'immediata costituzione di un'agenzia per il coordinamento della stampa locale da acquisire con operazioni successive nel tempo e delle TV via cavo. Quindi è, l'intervento di Gelli, di Calvi, Rizzoli, di Tassandin, la formazione di un nucleo duro di piduisti all'interno del mondo della stampa, l'acquisizione dei favori di direttori di giornali e di singoli giornalisti, ne è assolutamente fatto estraneo a un preteso filone squisitamente affaristico di Gelli all'interno dell'economia nazionale, ma è un fatto di natura squisitamente politica, la operazione dell'acquisto

dei giornali locali costerà in termini di costi alla Rizzoli una quindicina di miliardi, 22 miliardi saranno buttati nel buco dell'Occhio, quindi il fatto che fosse una operazione imprenditoriale, forse un'operazione imprenditoriale sbagliata è difficilmente sostenibile alla luce di questa documentazione; e veniamo all'operazione dell'Occhio, nell'ultima delle deposizioni che abbiamo sentito Federico Umberto D'Amato ci ha detto che Gelli, lo ha detto quasi come una cosa scontata, aveva anche commissionato l'Occhio a Costanzo; l'imputato Ortolani parlando della operazione dell'Occhio e del rapporto tra Gelli e la stampa ci dice delle cose, che si possono vedere nella sua deposizione e che verranno analizzate guardando la sua posizione processuale specifica, che sono assolutamente esplicite, e Ortolani ci dice "Faceva pubblicare sul Corriere gli articoli che voleva, ha voluto l'Occhio ma io dicevo che non era un buon affare", la ingerenza positiva nella gestione del giornale, non gestione dell'azienda editoriale, ma una gestione del giornale da parte di Gelli emerge con assoluta certezza da questo, emerge con assoluta certezza da quella documentazione raccolta,

pubblicata e fatta oggetto di un convegno da parte del comitato di redazione del Corriere della Sera che è acquisita agli atti della Commissione P2 e che analizza l'assecondamento sistematico delle linee programmatiche politiche della Loggia segreta P2 di Gelli, Ortolani e degli altri imputati, alcuni non imputati in questo procedimento, in quel medesimo periodo. Costanzo ci ha detto, Maurizio Costanzo ci ha detto che era una sua idea e che lui non si sarebbe mai occupato dell'aspetto finanziario di questa vicenda, riteniamo questa affermazione assolutamente non attendibile, assolutamente impensabile la possibilità che un qualunque giornalista possa pensare di fondare, di organizzare un giornale senza occuparsi e senza farsi minimamente carico della parte finanziaria del suo sostegno; d'altro canto mai quell'operazione si sarebbe potuta fare se non ci fosse stato l'avallo, il consenso di Gelli e di Ortolani. L'operazione di finanziamento dell'Occhio passa attraverso un contratto con la Sipra che è straordinariamente vantaggioso e straordinariamente demenziale per quanto riguarda il comportamento della Sipra, Tassandin ci dirà che attraverso la conclusione di quel contratto con la Sipra la cui

presidenza era, che era diciamo, che è un organismo rigorosamente e partiticamente diviso, tra una presidenza comunista, una vice presidenza socialista e una direzione democristiana, e Pasquarelli poi iscritto alla P2 ne era il Direttore, l'Amministratore delegato, Tassandin ci dirà che attraverso la conclusione di quel contratto erano passati nuovamente, forme di finanziamento illecito ai Partiti, erano passate quelle che oggi senza i timori di una volta si chiamano processualmente Tangenti, fu un'operazione simile e riconducibile a quella che abbiamo visto documentalmente sacramentata nella dichiarazione sottoscritta dall'On.Piccoli, fatto sta che l'Occhio esce dall'ottobre del '79, uscirà fino al dicembre dell'81, 15 dice..., si dirà a progetto, a P2 saltata tanto per esser brevi, però praticamente gli ultimi numeri dalla scoperta di Castiglion Fibocchi in poi è una sorta di residuo di forza inerziale da parte dell'Occhio, abbiamo appreso e sentito che il Direttore Costanzo l'aveva praticamente già abbandonato, l'aveva, era passato a dirigere Contatto che era il primo telegiornale di televisione privata e, se ne occupava assai saltuariamente, il progetto muore, il progetto

lascia un buco nelle contabilità della Rizzoli di 22 miliardi e Gelli affarista non solo ci fa una brutta figura in quest'operazione, ma dimostra il fatto che, non essendo tra l'altro egli un cattivo affarista, che l'operazione del controllo della stampa e della creazione dell'Occhio era tutt'altra che un'operazione di tipo affaristico. Sempre nello stesso periodo si collocano i contatti per l'acquisto dei giornali dal gruppo Monti, contatti dei quali ci parlerà, ci parla negli atti delle carte processuali quel giornalista Zigari che abbiamo visto già ieri per quanto riguardava l'altro aspetto che era quello dei contatti con Orlando e con Burlando e il progetto di introduzione di giornalisti fidati all'interno dei giornali si realizzerà sistematicamente attraverso le pressioni che risultano in atti per la nomina di Di Bella alla direzione del Corriere della Sera, le pressioni che risultano in atti per avere, diciamo, la testa di Biagi che ha una linea non gradita a Gelli, attraverso le pressioni che si avranno per la sostituzione di Piazzesi alla Nazione quando Piazzesi consentirà la pubblicazione di quella serie di articoli del giornalista Giustiniani, che pubblicati 14 - 15 pezzi sulla Nazione,

ricostruivano tutto il passato di Gelli e riportavano a galla episodi che sono alla base del ricatto, della ricattabilità del personaggio e che sono quelli di Dulceschi, di Scripelliti, di Silvano Fede, passeranno attraverso le promesse e le garanzie date per esempio al Giudice Buono e al Giudice Blacconi, di consentire la pubblicazione sul Corriere della Sera di loro interventi; e qui ritorniamo nuovamente a quell'accenno che avevamo fatto prima, della strumentalità, della utilizzazione del controllo dello strumento editoriale, per il raggiungimento dei fini dell'associazione, abbiamo in atti il riferimento a una sentenza del Consiglio Superiore della Magistratura al contratto stipulato da Buono per con..., da Pone per conto di M.I. con la Sansoni e le conseguenti lamentele della Sansoni che non era in grado, direttamente con la Rizzoli addirittura il contratto, non è fatto con la Sansoni, la Sansoni che non era in grado di sostenere il peso della, tutto in perdita, della pubblicazione della rivista della corrente di Magistratura Indipendente, e abbiamo il riferimento delle pressioni specifiche di Tassandin che garantisce che le perdite saranno supportate per ordine di

Gelli e di Rizzoli, dalla Rizzoli tant'è che il contratto è stipulato tra Rizzoli e Pone, il contatto tra Pone e i soggetti che stipulano il contratto, era un contatto stabilito da Cosentino che anch'egli torna spesso tra, nelle carte di Castiglion Fibocchi, segretario generale della Camera iscritto alla P2 e veicolo di numerosi, dei contatti politici nei quadri della politica dell'alta amministrazione per Gelli; Cosentino P2 mette in contatto Pone con Gelli, Gelli P2 garantisce la fattibilità del contratto, sul contratto interviene, sulla stipulazione del contratto interviene pesantemente Tassandin P2 e tutta questa vicenda matura, cresce a ha ragion di essere, di esistere questo nuovo cattivo affare per l'attività editoriale è soltanto un buon affare, una buona operazione politica all'interno della P2, sul fatto che i ritocchi costituzionali che ritocchino non solo, ma che sono stravolgimenti della Costituzione, contenuti nel "Piano di rinascita democratica" e nel "Memorandum", non tanto quindi quelli del "Piano R" che erano addirittura assai più traumatici, più traumatici e più violenti, vengono quindi perseguiti sistematicamente attraverso mezzi non consentiti,

finanziamenti illeciti ai partiti, le corruzioni, la violazione dei segreti e qui torneremo poi su questo per quanto riguarda per esempio il ricatto politico che si voleva fare sull'On. De Michelis attraverso reati specifici che sono falsi in bilancio, reati societari, che sono assolutamente indispensabili per esempio per tenere nascosto il fatto che la Rizzoli non fosse più di Rizzoli ma che fosse diventata di Gelli e Ortolani. Attraverso illeciti disciplinari che sono quelli commessi da, i pubblici funzionari che accettano i favori di Gelli e anche illeciti disciplinari interni dei singoli organismi che sono quelli dei giornalisti e dei funzionari che in amministrazione dei dirigenti, che in amministrazioni non statali accettano lo stesso patto scellerato. Allora qui abbiamo visto come in questo settore si dirama e si articola il disegno della P2, e abbiamo visto come fortemente intorno a questo settore, intorno, il potere della P2, si ruota intorno al fatto dell'informazione, e non era casuale quella commissione che era stata fatta in precedenza tra l'informazione bassa, l'informazione ricattatoria, l'informazione di O.P., l'informazione raccattata con buste anonime e l'informazione alta,

l'informazione del Corriere, l'informazione dei giornali, il condizionamento dell'opinione pubblica attraverso i mezzi di informazione, perché la logica è esattamente la stessa e perché il potere di Gelli nasce e si sviluppa proprio attraverso questa modernissima capacità di valutazione del potere dell'informazione; in questo bisogna riconoscere una genialità di Gelli che lo propone a un gradino più alto di quanto invece il quadro complessivo della sua figura non emerga da tutti gli atti del processo. Questo tema ci porta a trattare un altro tema che è il tema dei rapporti tra Gelli e i servizi di informazione, tra Gelli e i servizi di informazione sono appunto la struttura segreta, riservata, non segreta, segreta questa volta non in senso cattivo ma in senso buono, che è in grado di prevenire la commissione di fatti lesivi per l'ordinamento, attraverso la raccolta tempestiva e oculata di informazioni. Gelli trasforma questa struttura invece in una struttura strumentale al proprio disegno politico complessivo, si crea un servizio di informazione privato parallelo e strumentale al raggiungimento dei propri scopi, ma se lo crea utilizzando i servizi di informazione ufficiali e formali, in

questo senso il riferimento alla necessità, quando nel 1977 una legge di riforma dei servizi di informazione, la necessità di controllare tutte le articolazioni dei servizi, perché non basta più controllare soltanto l'ufficiali del S.I.D. o del Sifal o uno dei centri di contro-spionaggio ma occorre, per una nuova articolazione del disegno e per la nuova articolazione al disegno politico della P2 controllare i servizi nel suo complesso, assume proprio una plastica evidenza nella distribuzione delle adesioni alla P2, da parte dei responsabili del SISMI e del SISDE del CESIS. Oltre alla fedeltà rimasta da parte degli appartenenti ai servizi che già militavano nelle file della P2 e che già l'avevano foraggiato di notizie riservate. I servizi segreti sono al servizio invece di Gelli perché da una parte omettono certamente su Gelli che sarebbero stati doverosi e naturali. Dall'altra parte impediscono che altri facciano accertamenti su Gelli, dall'altra parte alimentano in modo diretto e positivo il potere di Gelli invertendo il flusso informativo che non va più da Gelli cittadino portatore forse di informazioni utili per il servizio, ma al contrario vanno dai servizi a Gelli portatore di un disegno proprio configgente

con quelli istituzionali. Arrivano fino alla esecuzione da parte dei servizi di informazione di direttive impartite da Gelli, come se Gelli fosse il vero e reale capo di quei servizi. Inversione della natura e del funzionamento stesso dei servizi che si basa proprio sulla coincidenza e sulla visione al progetto complessivo che è il progetto complessivo della P2 e soprattutto della P2, dopo, per quanto riguarda questo elemento dell'inversione e dell'informazione della esecuzione di direttive informative da parte dei servizi di informazione che dipende da un'adesione dei vertici dei servizio al progetto politico della "Loggia". Adesso vorrei affrontare rapidamente, rapidamente, ogni volta che dico rapidamente sembra un controsenso, la storia di Gelli all'interno dei servizi, nuovamente ritorniamo a parlare del convitato di pietra di questo processo, è un imputato che non è imputato per il capo "A" ma che viene ripetutamente trattato rispetto a quel capo. Un vero convitato di pietra perché come il convitato di pietra mozartiano è la figura che poi è la figura che poi determina il massimo di sconquasso, il massimo di riflesso e di effetti sul quadro generale. Torniamo a ribadire che l'assenza di Gelli per quanto riguarda il capo

"A" dipende soprattutto in primo luogo da Gelli e quindi ribadiamo di non pensare di fare cosa indebita, esaminando a fondo il suo ruolo e la sua figura anche fuori di una procedibilità per quel capo di imputazione. Possiamo fare 10 minuti adesso o vogliamo aspettare? PRESIDENTE: si. (SOSPENSIONE DELL'UDIENZA).

CESQUI: ....delle coperture che ci furono garantite, delle omissioni che furono compiute, omettendo soprattutto ogni e qualunque accertamento anche sul fatto associativo che intorno a Gelli ruotava, che pure era noto in parte all'opinione pubblica in dettaglio ad alcuni degli appartenenti dei servizi di informazione che proprio per essere contemporaneamente appartenenti alla P2 fecero proprio lavoro di copertura e di ostruzione, e non lavori di approfondimento. Gelli nasce ai servizi di informazione assai presto. La prima nota che troviamo tra i fascicoli di Firenze e quello centrale è una nota del 2 marzo del 1945. Dove si dice nel novembre del '44 si era presentato alla famiglia di Checcoli, che era una persona fuggita al Nord con i tedeschi, credo un pistoiese, che riferendo che se si fosse messo in contatto con loro, lui avrebbe potuto, sapendo dove era fargli

avere le lettere nelle terre occupate. Questa indicazione ci riporta poi a quell'informativa Pa, Piccoli Guido che è così legata alla nota informativa del '50. Gelli ricompare nuovamente nelle carte del servizio in una nota che è del 21 luglio del 1945 dove nuovamente si torna a parlare di lui. E dove si dice che avrebbe in qualche modo però aiutato durante l'occupazione nazista, avrebbe aiutato i partigiani che dovevano essere arrestati e avrebbe messo a disposizione e guidato personalmente un furgone per portar via, per portare armi e munizioni ai partigiani delle formazioni Silvano, che è Silvano Fedi e dalle formazioni Pippo che operavano nella zona di Pistoia. Bisognerà notare immediatamente che le formazioni Silvano e Pippo intorno alle quali ruota il rapporto tra Gelli e i resistenti e intorno alle quali poi si radicheranno successivamente le possibilità e il ricatto che nei confronti di Gelli conservano i servizi informazione italiani e americani in quel periodo, e non sono conformazioni partigiane appartenenti al Comitato di Liberazione Nazionale, sono formazioni partigiane anomale formate da anarchici e da persone non interne alle formazioni della sinistra. E sono nella zona del

pistoiese delle formazioni partigiane assai singolari. L'informativa del 24 luglio del '45, che è quella successiva e che la troviamo nel centro, agli atti del Centro CS di Firenze a firma di Felice Scalfa (o simile), ci dà una descrizione di Gelli come appartenente al Partito Nazionale Fascista come paracadutista, tant'è che riportò lanciandosi con il paracadute delle ferite per le quali fu lungamente ricoverato. Come volontario in spagna, come presenti in Albania, come fondatore di fasci partigiani, pubblichini dopo l'8 settembre del '43, e come ricercato per l'arresto illegale, di un certo Bargiacchi Giuliano. Arresto illegale che poi gli costerà l'arresto quando era alla Maddalena. La ...(incomp.) informativa però riferisce che effettivamente si era reso utile alla causa di patriotti pistoiesi e dando loro una mano. La nota, sempre questa nota del luglio del '45 ce lo dà come allontanato già dal marzo per ignota destinazione; però abbiamo visto che doveva essere comunque in zona perché si presenta appunto ai familiari di Checcoli Guido e perché lo vediamo farsi rilasciare nella fine del '44 quell'attestato di Italo Carrobbi che ritroveremo poi, troviamo nelle carte di servizi, che ritroveremo nelle carte

di Pecorelli nella ...(incomp.) di "OP" dopo l'uccisione di Pecorelli. E abbiamo infatti agli atti il, e questa è un'informativa di Scalfaro che ce lo dà allontanato dal marzo del '44. Abbiamo invece agli atti la trascrizione dei due documenti rilasciati da Carrobbi, che era il Presidente del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale, se non vado errata. Nell'ottobre del '44, nel gennaio del '45, nell'ottobre del '44 si fa riferimento al fatto che Gelli avesse aiutato, ha avvisato i partigiani che dovevano essere arrestati, messi a disposizione e guidato personalmente il furgone per portare viveri e armi alle due formazioni, quelle di Silvano e quelle di Pippo, e aveva partecipato e reso possibile la liberazione dei prigionieri politici detenuti a Villa Sbertoli. C'è una riserva alla fine dell'attestato di Carrobbi sulla possibilità di analizzare successivamente in separata sede le possibili attività, nelle possibili responsabilità di Gelli per altre attività illecite commesse. Nel gennaio del '45 è sempre Carrobbi che rilascia a Gelli un lasciapassare, un'autorizzazione a recarsi in Sardegna, alla Maddalena. E è interessante notare che Gelli non ha più la documentazione relativa a

questo lasciapassare, se è vero che nel 1976, nel momento in cui vi è un forte attacco di stampa nei confronti anche del suo passato repubblichino, si fa rilasciare da Italo Carrobbi un attestato che ritroviamo nelle carte di Castiglion Fibocchi in cui succintamente, prendendo però più le distanze dal personaggio si riafferma la stessa cosa. Attestato del quale Gelli non farà mai un uso esterno, conservandolo tra le proprie carte, né mai utilizzandolo. E c'è una curiosità a questo punto che rileviamo al fascicolo pistoiese dei Carabinieri, che è l'originale manoscritto dell'attestato di Carrobi che è un documento che ha più un interesse realmente di archivio storico che da procedimento penale, ma che è assai interessante da vedere che è proprio la stesura manoscritta del 2 ottobre del '44 di Carrobbi con i ...(incomp.) della richiesta di battitura a macchina nello stesso documento. Ed è la ragione per cui di quel documento non disponeva Gelli in tali sue carte nel 1976. Nel luglio del '45 quindi Gelli è alla Maddalena, è in Sardegna, viene avvicinato, contattato, dettagliatamente interrogato dal responsabile di C.S. di Cagliari. Responsabile di C.S. di Cagliari che scrive su Gelli un dettagliato

rapporto sulle cose, sulla ricostruzione nei suoi rapporti con le formazioni partigiane, cosi come gli vengono riferite da Gelli, e indica Gelli come persona potenzialmente utile per il servizio ed elenca il famoso, quel famoso elenco già fornito da Gelli con dettagli significativi come se lo fosse preventivamente preparato, sulle famose 56 persone che Gelli si preparava a tradire, che poi ritorneranno collaborazionisti dei fascisti, che Gelli fornisce ai servizi di informazione, e che poi saranno oggetto uno di quegli ultimi articoli di Pecorelli che troviamo nei numeri di "OP" del febbraio del 1979 e professore...(incomp.) e due volte partigiano. Da questo momento, dal luglio del '45 si stabilisce un rapporto tra Gelli e i servizi di informazione che risulterà stabile nel tempo. Infatti noi vediamo che nel luglio del '45 Gelli fa questo racconto, viene indicato come persona utile per il servizio. Si dice, si fa riferimento al doppiogiochismo di Gelli, al fatto che necessariamente abbia dovuto compiere qualche azione men che legale e naturalmente tutt'altro che piacevole nei riguardo di coloro ai quali si sono opposti all'esecuzione agli ordini nazi-fascista, ma sulla portata e sull'entità di queste sue

azioni...(incomp.) è il caso interloquire codesto centro, il quale potrà altresì considerare l'opportunità o meno di utilizzare lo stesso Gelli a fine di controspionaggio. Il Centro C.S. è a conoscenza del coinvolgimento di Gelli in episodi gravi nei confronti dei partigiani della Resistenza e degli antifascisti, suggerisce il barattamento di tale conoscenza, di tale conoscenza, di tale reazione con l'utilizzazione di Gelli al fine di controspionaggio. Questi fatti misteriosi ai quali Gelli è legato, li riemergeranno poi ripetutamente nelle carte del processo e verranno dettagliatamente seguite, sono la vicenda di Silvano Fedi che sarebbe proprio la persona che avrebbe fatto con lui al prelievo dei partigiani a Villa Sbertoli e poi sarebbe stato successivamente rivenduto da Gelli ai fascisti, sono l'eventuale e possibile coinvolgimento di Gelli nella morte di Scripelligi (o simile) e nel singolare suicidio di Ucceschi (o simile). I riferimenti che poi saranno contenuti in quella criptica segnalazione anonima che Mannucci e Benincasa, con una sbalorditiva violazione delle più elementari regole di comportamento invierà ai giudici fiorentini all'indomani della strage di Bologna, quando questi

indagavano su quella strage. Che Gelli fornisca quei nomi e aggiorni quello schedario, lo abbiamo per prova certa perché troviamo nel '46, quindi più di un anno dopo, Gelli viene richiamato nuovamente, gli viene fatta vedere la fotografia di una delle persone che lui aveva indicato come collaborazionisti fascisti, e riconosce effettivamente, sottoscrivendo la dichiarazione, questa relazione con la quale viene richiamato, sottoscrivendo la dichiarazione con la quale dice "Si, effettivamente riconosco nella fotografia di Masi Osvaldo fu Pasquale, nato il 24 maggio del 1910, l'anonimo a suo tempo da me segnalato. Il servizio si conserva puntualmente e dettagliatamente la prova della collaborazione di Gelli. Gelli però viene arrestato; Gelli viene arrestato in esecuzione dell'ordine di carcerazione relativo a quel sequestro di persona che era l'arresto illegale di Bargiacchi, e viene arrestato nelle carceri della Maddalena. Rimane detenuto non brevemente, viene tradotto detenuto in Italia, in Toscana. Dopo aver dato formalmente la propria disponibilità a collaborare con l'attività di controspionaggio, chiedendo in cambio, e questo risulta anche in una nota del Centro

Controspionaggio della Maddalena di Cagliari, lo interrogarono alla Maddalena, la disponibilità a collaborare purché gli fosse garantito il rimborso del biglietto di viaggio e gli spesassero il soggiorno. Questa è la soglia di livello a cui si muove il confidente Licio Gelli nel 1945, che poi invece troveremo in contatto diretto e addirittura sovraordinato con i massimi vertici dello Stato. Gelli viene arrestato nell'estate del '46 e dal carcere chiede insistentemente di essere sentito dal responsabile del Centro di Controspionaggio. Abbiamo agli atti due lettere manoscritte e sottoscritte dallo stesso Gelli, con cui scrive al Comandante della Caserma dei Carabinieri, subito dopo l'arresto, e chiede di essere sentito con la massima, perché i fatti sopracitati sono della massima importanza e urgenza "pertanto prego da questo Comando l'invio di un funzionario con cortese urgenza". Il contatto di Gelli con i servizio di informazione si rinnova nel periodo di detenzione; questo contatto infatti verrà stabilito. Nel '48, facciamo un salto di qualche anno, però Gelli agli atti di Pistoia è persona non estremamente significativa, è nullatenente, in misere condizioni economiche e finanziarie, ha

alcuni precedenti penali, ma è una persona che vive abbastanza tranquillamente per conto suo. Si arriva in questo modo alla famosa informativa del 1950. L'informativa del 1950 è sufficientemente ricostruibile in dettaglio guardando gli atti al processo. Nel gennaio del '50 il raggruppamento Centri di Roma manda una lettera al Centro di Firenze dicendo che un organo collaterale, che sapremo poi essere un informatore all'interno dell'ambasciata americana, aveva segnalato Gelli come possibile agente del COMINFORM. Dice "Noi abbiamo dei precedenti su un tale Licio Gelli di Ettore, nato a Pistoia nel 19". Il Centro C.S. di Firenze risponde poco dopo nel febbraio del '50 dicendo "Guardate che quel Gelli che voi dite, si tratta" e questa è la richiesta, e questa è la risposta con cui arriva, inviata dal Centro C.S., dice "Guardate che si tratta di un tal Gelli Corrado". 1 Centro C.S. risponderà successivamente, tant'è che in testa a una delle informative relative a questo scambio c'è proprio un'annotazione, l'originale dell'informativa sta nel fascicolo di Gelli Corrado. E si pensa in quel momento, il Centro C.S. quando gli arriva questa indicazione, che Gelli a cui si faccia riferimento

è l'altro. Risponde invece il Centro di Roma inviando in triplice copia l'informativa proveniente dall'informatore dell'ambasciata americana, tale Vittullo indicato. E' quell'informatore 3316 che poi ricomparirà anche in successivi documenti contenuti nel fascicolo di Gelli al SISMI e che nel '53 tornerà a insistere su questo aspetto. E allegata a questa missiva del settembre del '50 troviamo l'informativa, la famosa informativa Cominform. In quell'informativa che il P.M. di Bologna dettagliatamente descriverà come diciamo il perno del centro del ricatto dei servizi nei confronti di Gelli all'inizio della collaborazione fra Gelli e i servizi. Questa informativa ci restituisce un Gelli che è già profondamente cambiato, vestito elegantemente ed evidentemente abbastanza agiato, spende somme di denaro notevoli in cose del tutto superflue dimostrando di avere una quantità di denaro esagerata nei confronti delle sue probabili entrate è segnalato come uno dei più pericolosi elementi che operano nella zona ottava alle dipendenze del Partito Comunista, allega una nota sul suo passato in cui viene ridescritta nuovamente la sua attività di doppio giochista e la sua collaborazione con i

servizi dell'Est. Allegata a questa informativa, inviata a Firenze, c'è una piantina della città di Pistoia con le.. (incomp.) Gelli lavorava, l'indicazione dell'abitazione. Perché questa informativa è così importante in questa forma è così importante, perché questa informativa in questa forma sarà quella che ritroveremo sostanzialmente nelle carte di Pecorelli, con allegata la lettera di Mannucci Benincasa con la quale l'informativa sul noto personaggio nel 1972 viene trasmessa nuovamente dal Centro C.S. di Firenze a quello di Roma, che per altro invece l'aveva già abbondantemente alle sue carte, senza però riferimento agli altri accertamenti e alle altre cose, e le altre informazioni che su Gelli il Centro C.S. di Firenze andava nel frattempo raccogliendo. Ancora su Gelli abbiamo altre informative agli atti del servizio che sono quella del 16 novembre del '50 in cui si riferisce il fatto che Gelli sarebbe stato salvato dalla fucilazione dall'intervento di Corsini che diventò poi per il Partito Comunista, Sindaco di Pistoia in virtù dei servigi che aveva reso ai partigiani, e quella del settembre del '52, sempre agli atti dei Carabinieri di Pistoia dove nuovamente Gelli invece

viene indicato in modo abbastanza anonimo, come uno che collaborava con i nazifascisti ma che è persona molto attaccata al commercio, effettiva (o simile) negli interessi, gestisce una libreria. L'indicazione è data, inviata all'Istituto Geografico Militare, probabilmente sarà servita per l'autorizzazione alla vendita di carte militari, o all'affidamento di carte militari a quella in relazione all'attività svolta da Gelli. Nel 1953 si fa nuovamente vivo il noto Vitolo. "Trasmetto copia di segnalazione compilata da Vitolo per il noto Ente Romano sull'attività del noto Gelli Licio. Anche qui si torna sul collaborazionismo di Gelli con i servizi dell'Est, si dà un parere contrario all'inoltro dell'informativa all'ambasciata americana sembrerebbe di capire, perché si dice "Trattandosi di notizie che interessano un cittadino italiano, sono del parere di non autorizzarne l'inoltro". L'Ufficio DI conviene alla considerazione che non debba essere autorizzato l'inoltro, non viene autorizzato. A questo punto dal '53 al 1960 le tracce di Gelli vengono in qualche modo perdute, non abbiamo più informative significative. Abbiamo un'informativa del '60 che ce lo dà già dal '55 direttore della Permaflex. La

persona che emerge da queste informative è già una persona differente, è una persona benestante, fa riferimento a un emolumento (o simile) provvigioni-affari di 400.000 lire al mese, quindi assolutamente consistenti per l'epoca, con rappresentante la Remington, in rappresentanza della Remington nell'informativa del '53 era indicato come una delle forme di copertura per l'attività informativa di Gelli. E vicino all'On.Dicidue (come da pronuncia. Oppure DC?), e assolutamente lontano da ambienti, da altri ambienti politici. Nel '62, sempre Firenze ci restituisce nuovamente un'immagine, e qui stavolta sono i Carabinieri di Pistoia, non Firenze, i Carabinieri di Pistoia un'immagine tranquillinzante di un Gelli ormai diventato sicuramente benestante, che per sua fortuna ha persino vinto al totocalcio e vuole investire i denari che ha così guadagnato acquistando degli immobili, degli immobili a Pistoia. La situazione cambia radicalmente: analizzando il fascicolo di Firenze con una serie di informative, ricche di annotazione di pugno di Mannucci Benincasa che sono del 1972, la cui fonte dovrebbe essere quel Maresciallo Rossi che poi tornerà così importante nel 1974 e che al quale le

informazioni per le annotazioni che abbiamo in calce all'appunto, dovrebbero essere stati all'Avv.Degli Innocenti. E qui torna un nome che sarà nuovamente significativo e che abbiamo già fatto ieri in relazione a quelle bobine registrate e non consegnate che La Bruna ha recentemente consegnato al Giudice di Milano. L'appunto all'interesse per Gelli e l'attività di Gelli nelle formative del '72 agli atti del Centro C.S. Di Firenze, sono di tutt'altro tenore e di tutt'altro allarme. Le si potrà comprendere compiutamente soltanto quando dopo l'andata di via di Santovito dal SISMI nel settembre dell'81, arriverà quella famosa informativa poi approfondita in due informative differenti, che comincia a seguito di approfondite ricerche, era stato ritrovato da una parte la prova che Gelli si qualificasse come capo dei servizi di informazione, usasse documenti falsi e si coprisse col nome di battaglia di Filippo, e dall'altra che Gelli frequentasse abitualmente il Centro di C.S. di Firenze. Informative tutte che non sarebbero mai emerse, che non sono emerse fino a quando non è stata compiuta all'interno del servizio la bonifica successiva, chiamiamo bonifica come termine sintetico, la bonifica successiva alla

scoperta degli elenchi di Castiglion Fibocchi. Le informative che, sia le informative consequenti all'informativa del '50, che pure avrebbe dovuto destare, fondata o infondata che fosse, allarme e approfondimento da parte dei servizi di informazione, non danno luogo a nessun accertamento, vengono scrupolosamente chiuse nei cassetti dei servizi, anzi non vengono scrupolosamente chiuse nei cassetti di servizio perché poi finiscono puntualmente da una parte nelle carte di Gelli e dall'altra parte nelle carte di Pecorelli. L'informativa del 1950 sarà singolarmente rispolverata dai servizi di informazione soltanto dopo la scoperta di Castiglion Fibocchi. Troviamo agli atti del Centro di C.S. di Firenze, uno strano appunto sempre di pugno, attribuibile, dattiloscritto ma attribuibile a Mannucci Benincasa, sul quale poi verrà elaborato anche l'appunto del Centro del SISMI, dell'ufficio centrale del SISMI, dove la informativa del '50 che per anni non aveva dato luogo a nessun accertamento ad alcuno sviluppo, viene riutilizzata e rispolverata con una serie di false affermazioni anche queste puntualmente segnalate dal Pubblico Ministero di Bologna nella sua requisitoria,

scritte, e anche ne fa dettagliatamente riferimento in quella orale trascritta, in quella orale poi successivamente trascritta in cui si dice "State attenti, il personaggio è pericoloso e può essere stato questo, può darsi che avesse questi collegamenti, può essere tutta una manovra, mi raccomando non scoprite le liste, non coinvolgete le persone che sono iscritte, tenete tutto coperto, non dichiarate assolutamente niente". Quello che il servizio non ha fatto negli anni che passano dal 1950 al 1981, per 31 anni, viene poi con la stessa strumentalità per la quale era stato raccolto originalmente nel lontano '50, riutilizzato per una funzione di copertura della struttura associativa P2. Nell'informativa del '72 che troviamo agli atti del Centro C.S. di Firenze e che riusciremo a capire soltanto quando nella sua completezza, soltanto quando riemergerà la famosa informativa del '74 sulle frequentazioni di Gelli al Centro C.S. di Firenze e sulle coperture e sulla qualificazione di Gelli come Capo dei servizi di informazione o l'autoqualificazione di Gelli come Capo dei servizi di informazione, sono contenute però delle indicazioni assai significative. E ci cominciano a descrivere un Gelli che sta non più

nullatenente che cerca di rimborsi viaggio o misere condizioni economiche, come dice il Carabiniere di Pistoia e, diciamo, nel sottobosco della informazione, delle informazioni dei servizi, ma che è (incomprensibile)... amicizie presso l'informativa numero ... (parla piano), foglio 70, presso la Presidenza della Repubblica, presso tutti i Ministeri, presso lo Stato Maggiore del Ministero della Difesa, presso le tre Armi. I suoi amici personali, tra cui i Ministri, con il quale si dà del tu, Andreotti, Tulomo, Mariotti, Scalfaro, numerosi Direttori Generali ministeriali, altri Funzionari, Intendenti di Finanza, Prefetti e Questori, altri Magistrati, medici di primo ordine, in particolare il Prof. Oggioni di Firenze. E il Prof. Oggioni di Firenze apre tutto quel filone della "Loggia" massonica in Montevarchi e della "Loggia" "Sette ponti", che è stato rigorosamente approntato anche nel corso del dibattimento in riferimento alla deflezioni di Sal (o simile), con un Ufficiale della Finanza, in particolare il Tenente Annunziata, Comandante del Nucleo di Polizia del Tribunale di Arezzo, con l'Ufficiale dei Carabinieri, in particolare il Tenente Colonnello Mazzei, che era quel Tenente Colonnello

dei Carabinieri che andava poi a fare i presidi, i picchetti quando c'erano gli scioperi a Loggione (o simile), che abbiamo Terranova, Comandante del (incomprensibile)..., poi la competenza territoriale, ma all'interno della competenza interna degli iscritti alla "Loggia" massonica P2. L'informativa del '72 dà la prima indicazione di Gelli come appartenente al (incomprensibile)... massonico di Palazzo Giustiniani. Una serie di indicazioni assai significative che potevano essere sviluppate e che vengono invece conservate e, anzi, il cui accertamento viene inibito alle altri fonti investigative. Sembra, infine che si sia vantato di aver dato per primo la notizia a Miceli, e qui la copertura del nome di "Miceli", visibile, fatta appuntando le consonanti del cognome allor quando viene destinato all'attuale incarico. Pare, inoltre, che si darebbe da fare per conoscere Maletti. E anche qui la stessa indicazione. Questa è una indicazione abbastanza significativa, contenuta nella nota del '72, perché è una indicazione che corrisponde esattamente alla verità; la comunicazione in primissima battuta della nomina di Miceli da parte di Rossetti ci viene, su ordine di Gelli, ci viene

dettagliatamente scritta in atti, e questa fonte è vera. E' vero anche che a quell'epoca corrisponde la presa di contatti di Maletti, lo stabilirsi del rapporto tra i due, poi con l'iscrizione di Maletti alla "Loggia" massonica P2. Quindi questo è un quadro di spunti investigativi significativi che il servizio di informazione aveva su Gelli e sulla attività massonica di Gelli, che o scompare o che sicuramente non viene sviluppata, che viene inibita da altri, che scompare perché nell'informativa del '74 non la troviamo. Le informative più significative del Centro di Firenze le ritroviamo, non le troviamo agli atti ufficiali del fascicolo, le troviamo in un fascicoletto separato che è intestato, "Documentazione sparsa rinvenuta soltanto dopo il passaggio del comando del Centro". Quindi sembrerebbe rinvenuta soltanto dopo l'andata via di Mannucci nel '90, credo. Era, quindi, anche quella documentazione che non si sarebbe potuta vedere attraverso una consultazione cronologica del fascicolo. Le indicazioni significative che i servizi disponevano su Gelli non vengono utilizzate, ma anzi vengono sistematicamente bloccate. E qui veniamo a quell'episodio estremamente significativo, che è quello relativo a

quella famosa informativa del '74 che viene ripescata da La Bruna. Perché è estremamente significativa? Vengono fatti, nel 1974, degli accertamenti su Gelli. La Bruna ci racconta di essersi recato a Pistoia per parlare con l'Avv.Degli Innocenti, nel corso di accertamenti che andava facendo sul conto della "Loggia" P2, sul conto del Golpe borghese, chiedo scusa del lapsus. Degli Innocenti dice a La Bruna che qualcuno ha chiesto, per conto del servizio delle informazioni, al Maresciallo Rossi. Ed è estremamente significativo che è Degli Innocenti che informa La Bruna che qualcuno ha chiesto le informazioni a lui. E' La Bruna che va da Rossi, si fa consegnare da Rossi la informativa relativa a Gelli, che era stata redatta e che ritroviamo in copia sia negli atti dei Carabinieri di Pistoia, sia negli atti del fascicolo SISMI di Firenze con l'annotazione consegnata a mano al Capitano La Bruna con la data della consegna. Questa consegna dell'informativa da (incomprensibile)...., per poi risalire nella catena da La Bruna, Viezzer a Maletti, determinerà, e lo leggiamo nell'informativa del '74, l'allarme fortissimo da parte di Maletti, che bloccherà ogni accertamento sul personaggio che dirà, "Chiunque si

azzarda ad indagare su questa persona lo restituisco immediatamente all'Arma territoriale", e che è parallelo alla indicazione della, che nello stesso tempo, più o meno negli stessi anni, successivamente, Viezzer dà i servizi, quando dice "State tranquilli, è persona utile ai servizi, non vi preoccupate, non indagate", è parallelamente simile all'indicazione annotata sempre nel fascicolo C.S. di Firenze e nell'informativa del settanta..., nella richiesta di informazioni del '74 che giunge da organo collaterale estero, che vediamo, non l'ho qui, vediamo, è annotato in margine a sinistra, quell'annotazione di pugno di Mannucci nostro (incomprensibile)... Gelli lasciamolo perdere, lasciamolo stare, non si tocca. La copertura fornita dopo l'informativa della, dopo che La Bruna risegnala a Viezzer e Viezzer a Maletti, che qualcuno si sta interessando alla figura di Gelli è sacramentato nell'informativa del '74, che è la, diciamo, la pietra tombale dal punto di vista dell'attività informativa sulla attività di Gelli. L'informativa del '74 infatti è quella serie informativa che viene in risposta a una richiesta di informazione che è di quasi 18 mesi prima; che è probabilmente quella sollecitata a

seguito dell'accertamento di Viviani, che ci racconta che nel corso di una intercettazione telefonica si sarebbe sentito Gelli qualificarsi come Capo dei servizi di informazione. Nella risposta del Centro C.S. di Firenze, tra l'altro, c'è una indicazione di data sbagliata, perché si dice, "In risposta alla vostra richiesta dell'agosto del '74", e invece la richiesta addirittura dell'agosto del '73. E la risposta ci dà un Gelli imprenditore tranquillo, legato a ambienti moderati; anzi, possibile oggetto di minacce da parte di sindacalisti focosi o di eversori. Se la ritroviamo vale forse la pena di ... Il documento 73 è quello in cui c'è la annotazione che non è comprensibile nel lucido della proiezione sul muro, ma quelle indicazioni riconosciute dal Mannucci con affronto, "Pregasi fornire urgenza riservata dettagliate informazioni sul conto di Licio Gelli, Viezzer, Di Cori Maria (o simile), eccetera, eccetera; sotto c'è la famosa annotazione non scrupoliana. Tanto c'è poco da scrupoliare che il servizio produce quell'informativa del '74, di cui abbiamo parlato, che chiude ogni possibile accertamento. Quindi, abbiamo visto come queste informative del '72,

trovate nel fascicolo di Firenze, sono leggibili e comprensibili soltanto alla luce dei documenti ritrovati dopo la (incomprensibile)... di S.Vito e l'informativa trasmessa il 1 settembre del 1981 alla, credo, all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità Giudiziaria. In seguito a questa informativa ritrovata, che ridescrive il personaggio di Gelli nei suoi aspetti, più, meno chiari. E vengono chiesti approfondimenti al Centro C.S. di Firenze e al Centro di Roma, che ci forniscono quei dettagli sulla qualificazione di Gelli, Capo dei servizi, e sul nome di copertura soltanto che Gelli usasse false generalità e sul fatto che Gelli frequentasse assiduamente prima e dopo il 1971 il Centro C.S. di Firenze. Prima e dopo il 1971, diciamo, perché chiesti approfondimenti, il responsabile del Cento C.S. di Firenze precisa che quelle frequentazioni vanno ricollegate a un periodo precedente, anche a un periodo, lui dice esclusivamente, noi possiamo dire "anche" a un periodo precedente al suo ingresso in quell'ufficio, cioè quando lo stesso era retto da Viezzer. Quindi intorno al 1974, su Gelli e sull'attività di Gelli, in qualche misura anche sui suoi collegamenti in relazione ai servizi, al Golpe borghese, e sui suoi collegamenti

massonici si cominciano ad addensare interessi da più parti. Abbiamo l'organo informativo estero che chiede le informazioni, il Generale Viviani che chiede informazioni. Vedremo, vediamo adesso che l'Ufficio "I" della Guardia delle Finanze chiede informazioni, il Gat (o simile), l'Ispettore Ligat, l'Ispettorato antiterrorismo diretto da Santillo, chiede informazioni. La risposta da parte dei servizi di informazione ha questa convergente richiesta di elementi è la assoluta chiusura che sta formalizzata in quell'accertamento del '74. Anzi qualche cosa di più, perché le informazioni richieste dall'Ufficio "I" della Guarda di Finanza e dall'Ispettorato antiterrorismo non troveranno sviluppo nelle carte del servizio, troveranno invece sviluppo nelle carte di Gelli perché a Gelli verranno trasmesse. E successivamente troveranno sviluppo nelle carte di Pecorelli, perché in parte l'informativa COMINFORM arriva anche a Pecorelli. Il dato assai significativo, e ritorniamo un secondo a quella informativa del '74 che ripescava La Bruna, è il fatto che quella informativa emerge, viene fuori da un contesto di rapporti tra Degli Innocenti, Lenzi e Gelli, che è un contesto di rapporti anche massonico; perché tant'è che nelle

carte sia di Pistoia che di Firenze troviamo, tra l'altro, un appunto relativo a quella cittadina sudamericana in contatto contemporaneamente con Degli Innocenti e con Gelli, che è oggetto anche della tensione da parte di Santillo e del Ligat, come è contenuto in una delle, come viene riferito in una delle informative che sono in atti. Infatti tra il 1974 e il 1976 si interessa della figura di Gelli sia l'Ufficio "I" della Guardia di Finanza che l'Ispettorato antiterrorismo. Il primo a interessarsi della figura di Gelli è proprio l'Ispettorato antiterrorismo, Santillo; il quale, poi, forse deve proprio a questo interessamento la mancata nomina a cui veniva indicato come destinatario naturale quando poi l'Ufficio "I", l'Ispettorato antiterrorismo diventa praticamente il servizio segreto civile. Abbiamo agli atti tre informative di Santillo, che vengono trasmesse sistematicamente tutte e tre all'Autorità Giudiziaria; una è l'informativa del '74, un'altra informativa è una informativa del '75, una terza informativa è l'informativa del '76. Nell'informativa del '74 si pone un collegamento tra il fatto che il possibile finanziamento di alcuni esponenti della Massoneria e gruppi della

destra rivoluzionaria, e si segnalava in particolare la figura di Licio Gelli. Nell'informativa del '75 si ritorna nuovamente sulla figura di Gelli. Nell'informativa del '76 l'attenzione è più concentrata proprio sulla attività massonica, e si fa quel riferimento a una lettera circolare inviata a Gelli, in cui sembrerebbe essere stato trasferito in modo (incomprensibile)... il progetto politico che abbiamo visto nel piano di rinascita democratica in occasione della campagna elettorale del 1976. Il Licata appunta la sua attenzione sulla Massoneria, sulla P2 e sulla Massoneria del Palazzo Giustiniani, collocandola in un possibile contesto di collegamenti con attività politica e illecita. E questa connessione doveva essere assolutamente e tempestivamente spezzata. Nell'informativa del '76 si dice, circa gli affiliati a tale "Loggia", oltre a Gelli, non è che è mai filtrato alcun nome, secondo indiscrezioni giornalistiche di cui si segnava la fondatezza ne farebbero parte Miceli, Maletti, La Bruna, l'ex Procuratore Generale spagnolo, il Generale Aloia, il Generale Duilio Fanali, il Generale Ugo Ricci, l'Ammiraglio Birindelli, e anche il costruttore

(incomprensibile)...Orlandini, e ex Ambasciatore del "Sogno", l'Avv.Antonelli, l'On.Saccucci, Girolamo Bellavista, Micalizio, Caradonna, Don Francesco Bellantonio cognato di Sindona, il Finanziere Sindona, Umberto Ortolani, già titolare della agenzia "Stefani", l'Avv.Minghelli, il Generale in pensione Osvaldo Minghelli. Vediamo che le fonti informative, di cui dispone Santillo nel 1976 erano fonti informative assai ben informate e documentate, probabilmente interne alla Massoneria se non alla "Loggia" P2. L'indicazione contenuta in queste informative rimane a questo livello non per impossibilità, ma per ostruzione all'ulteriore accertamento. Quando poi il SISMI, nel 1981, cercherà di rovesciare questo rapporto, dicendo in una affermazione, in una informativa successiva alla scoperta degli elenchi di Castiglion Fibocchi, "ma come della P2 si è tanto interessata l'Autorità Giudiziaria e non sono arrivati a nessuna conclusione, che cosa volete da noi?", fa una inversione logica grave; perché l'Autorità Giudiziaria disponeva allora di qualche elemento indiziario per procedere su quella strada e che sollecitò ulteriori approfondimenti, trovò il blocco assoluto. E che trovò il blocco assoluto non

è una affermazione fatta da Ufficiali di P.G. che non sono riusciti ad ottenere lo scopo e che, quindi, si giustificano in questo modo, ma emerge con certezza sia da questa informativa che da quella della Guardia di Finanza. Perché che cosa fa? L'Ispettorato antiterrorismo, Santillo, sollecita l'intervento della Guardia di Finanza per fare più approfondire accertamenti su Gelli e su Lenzi di Quarrate, su Lenzi. E qui ritorniamo nuovamente nel contesto dei collegamenti golpisti del '70-'74 di Gelli. Il Comandante Florio dell'Ufficio "I" della Guardia di Finanza dispone altri accertamenti e li delega al Serrentino, al De Salvo e al Rossi. Serrentino, De Salvo e Rossi faranno le loro relazioni. Le loro relazioni non avranno anche qui nessun ulteriore sviluppo in sede propria, ma il Comandante, il Generale della Guardia di Finanza, allora era il Generale Raffaele Giudice, si precipiterà a consegnarle con motociclista, in modo assolutamente urgente, a Gelli, che le troverà, le conserverà puntualmente tra le sue carte. Perché noi possiamo dire con assoluta certezza che vi è una ostruzione specifica da parte dei servizi di informazione all'accertamento di quanto i servizi già sapevano

sul conto di Gelli .... Perché, per esempio, nell'appunto di Serrentino, Serrentino ci specifica che siccome non vi è riferimento alle risultanze degli atti, sicuramente non gli fu fatto vedere il fascicolo. Serrentino ci dice, documento 92, "Il segnalato Gelli Licio, nato a Pistoia, residente a Arezzo, è di buona condotta, è di ottime condizioni economiche, è legato con vincoli di amicizia con note personalità politiche, che frequenta e ospita nella sua lussuosa villa, "Vanda" di Arezzo, con il Capo del S.I.D. ed altri Ufficiali della stessa organizzazione. Frequentemente si reca a Roma, dove alloggia presso l'Hotel Excelsior". E' una nota assai breve e oggettivamente non estremamente significativa, ma redatta a seguito della inibizione, della consultazione del fascicolo dei servizi. Infatti, se andiamo a rivedere le dichiarazioni di Serrentino, Serrentino ci dice, "Se ci manca l'audizione, come risulta dagli atti, vuol dire che io chiesi informazioni. Io, in genere, assumevo informazioni al reparto "D" del S.I.D.. Facevo una apposita richiesta e mi facevano vedere il fascicolo. In quel caso quella cosa non mi fu fatta fare, perché quando io chiesi informazioni al segretario del reparto "D", che

allora era Viezzer, il segretario, nell'udire il nome della persona mi disse di conoscerla e me ne parlò diffusamente. Mi disse che era una persona utile al servizio, che era un amico e un conoscente del Capo del servizio e che non c'era alcun bisogno che io riguardassi il fascicolo. Interrogato più specificamente, approfondendo chiedendogli contezza di questa affermazione, dice l'episodio, che ho prima ricordato, relativo all'occasione in cui il segretario "D" mi diede direttamente notizie sulla persona in ordine alla quale gli chiedevo, e dunque da riportare al Colonnello Viezzer". E gli accertamenti sono quelli riferiti a Gelli. La stessa cosa, identica, avviene per quanto riguarda l'informativa De Salvo, che è un'altra informativa dell'Ufficio "I" della Guardia di Finanza. Questa volta assai più dettagliata, è la più lunga delle informative che abbiamo in atti, che riferisce cose anche abbastanza interessanti perché dice che è una persona di scarsi scrupoli in ogni sua attività. Parla di quel riferimento con Battista Maria De Lourdes, che abbiamo, del quale abbiamo le tracce anche negli atti sia dei Carabinieri che del Centro C.S. di Firenze, che avrebbe, che consentiva di stabilire il collegamento Degli Innocenti-Lenzi-

Gelli. E dice in modo specifico, "Risulta che presso il locale Centro C.S. esiste un fascicolo a carico di Gelli, conservato nella cassaforte del Capo Centro". Dice, "Io l'ho chiesto come avviene di solito, mi viene sempre fatto fare e non è stato possibile. Tale atteggiamento mi lascia perplesso, in quanto in occasione di precedenti contatti per altre indagini non ho avuto alcuna difficoltà a prendere atto e visione di documenti in possesso dell'organo collaterale. Unico elemento che ho potuto captare nel corso del colloquio è che dovrebbe risultare l'esistenza di rapporti tra Gelli e i nostri Ufficiali in sede di Arezzo". Infatti, il Capitano Annunziata, Annunziata che era Comandante della Guardia di Finanza in Arezzo in quel periodo. Risulterà poi iscritto e militante nelle liste della P2. Rapporti che per altro mi è parso di capire siano stati ricercati da Gelli tramite conoscenze romane. Quindi, anche in questo caso l'Ufficio "I" della Guardia di Finanza, che chiede accertamenti e notizie di servizi su Gelli e non ne riceve, si opera una attività sistematica e rigidissima di copertura. Si informa immediatamente Gelli delle attività che sono state svolte su di lui; si bloccano ogni possibile attività. Ma non

finisce qui. Gelli non si contenta dell'essere messo al corrente; parte immediatamente una controffensiva. La controffensiva nei confronti degli Ufficiali della Guardia di Finanza, ricostruirà abbastanza dettagliatamente gli atti, e possiamo ricordare per sommissimi capi, ma si muove più o meno con le stesse modalità. De Salvo dice che incontra Gelli, che Gelli lo invita a entrare nella P2. Nel frattempo, De Salvo riceve, probabilmente in modo assolutamente indipendente e autonomo alle vicende degli accertamenti su chi andava facendo su Gelli, una comunicazione giudiziaria, per una irregolarità, che determina un blocco temporaneo della carriera. Gelli è perfettamente al corrente di questo. Gelli lo contatta, gli dice di sapere perfettamente gli accertamenti che sta facendo su di lui; gli dice perfettamente di sapere quali sono le sue difficoltà di carriera, e lo invita a entrare nella P2. Il De Salvo, poi, cederà a questo invito, entrerà nella P2, come tutti quelli dei militari dei servizi di informazione che sono entrati nella "Loggia" P2 hanno poi detto di essere entrati per sapere che cosa fosse e si sono poi (incomprensibile)... guardati di fare domande per

acquisire ogni e qualunque informazione. Vale questo discorso per De Salvo, vale questo discorso per il Generale Viviani, vale questo discorso poi come giustificazione per i massimi vertici, da Grassini a Santovito, vale purtroppo anche per quanto riguarda le affermazioni del Generale Dalla Chiesa. Nel contatto che stabilisce Gelli con De Salvo, Gelli si vanta anche di essere diciamo al corrente e dietro le fila del trasferimento, del repentino trasferimento di Florio che consegue quasi immediatamente l'ingresso del Generale Giudice al comando della Guardia di Finanza. La stessa cosa succede più o meno negli stessi termini. Possiamo ritenere che succeda per quanto riguarda il Tenente Colonnello Rossi, che è uno dei più brillanti Ufficiali dell'Ufficio "I" della Guardia di Finanza, che aveva fatto operazioni assai complesse e molto ben condotte. Rossi aveva stilato un terzo degli appunti su Gelli, che troviamo all'Ufficio "I" della Guardia di Finanza, e che vengono poi passati a Gelli. E appunto dal quale risulta, tra l'altro, documentata l'utilizzazione da parte di Gelli di false generalità e la reiterazione dei controlli sull'uso di false generalità da parte di Gelli nel

presentare ..., perché aveva prodotto questi documenti in albergo. Rossi viene sentito, come ha ricordato giustamente il Presidente sentendo l'On.Craxi, Rossi viene sentito dall'Autorità Giudiziaria. E probabilmente l'Autorità Giudiziaria non fornisce una versione piena e completa, esattamente corrispondente alla verità della conservazione della informativa relativa a Gelli. Questo determinerà, poi, quello stato di agitazione che porterà quel terribile gesto documentato fotograficamente in atti, che è il suicidio del Tenente Colonnello Rossi. Fatto sta però che anche questo gesto matura in una situazione di estremo disagio in cui gli Ufficiali della Guardia di Finanza vivevano in quel periodo, in relazione alla gestione Giudice, Lo Prete, Trisolini, che è così dettagliatamente ricostruita anche in atti, e dalle dichiarazioni della vedova Florio, dalle dichiarazioni raccolte dai colleghi di lavoro di Florio, dai colleghi di lavoro di Rossi. Fatto sta che anche Rossi viene avvicinato da Gelli al ristorante. Gli viene detto, gli viene quasi rimproverato il fatto che stesse indagando su di lui. Gelli è perfettamente al corrente di quello che Rossi stava facendo. Nella requisitoria scritta

è, credo, sufficientemente documentato la veridicità di questo episodio e la impossibilità che questo episodio sia stato a conoscenza della persona che lo racconta, per essergli stato a sua volta riferito da Rossi. Dobbiamo ritenere che sia un fatto analogo, identico a quello che si verifica per De Salvo, a quello che si verifica per Florio, per come la vedova Florio ce lo racconta dettagliatamente l'avvicinamento di Gelli a loro mentre stanno mangiando all'"Elefante bianco". E anche lì Gelli è perfettamente al corrente degli accertamenti che stanno facendo e cerca di contrastarli. Il tempestivo trasferimento di Florio è una delle risposte a questo atteggiamento. Analoga ostruzione, analogo blocco incontrano gli accertamenti fatti dall'ufficio, dall'ispettorato antiterrorismo, un'altra dimostrazione che dell'attività di chiusura e di copertura che i servizi fanno nei confronti di Gelli che non è comprensibile alla luce della documentazione che Gelli, della documentazione su Gelli agli atti, se non alla luce di quel rapporto stretto tra Gelli e i vertici dei servizi e alla luce della comune militanza all'interno della P2 e del complessivo disegno della P2 lo abbiamo anche sulla

destinazione di un anonimo che era si, un anonimo ma un anonimo abbastanza dettagliato inviato nel 1975 al Giudice Violante di Torino in cui si fa riferimento ai rapporti tra Gelli e Giudice, "Il Generale Giudice frequenta la sua abitazione e l'aiutante di campo del Generale Giudice il Tenente Pisolini", Gelli è suocero di Marsili Sostituto Procuratore conduce un'indagine sulla cellula elettiva fascista che opera ad Arezzo e che emise l'ordine di cattura per Tuti (o simile) sembra dunque... "Il Gelli sembra inoltre collegato al Gruppo Sogno e ad altri ambienti che fanno capo all'ex Procuratore Generale Spagnolo, oltre che ambienti finanziari internazionali, risulta con certezza che quindici giorni or sono avrà (o simile) nella propria abitazione numerose armi da guerra", questo anonimo dettagliato viene inviato per approfondimenti dal Giudice Violante di Torino alla Questura di Arezzo, che non risponde a questa nota ma la trasferisce para para a Gelli. La ritroviamo infatti nel fascicolo personale di Gelli, nelle carte di Castiglion Fibocchi, scrupolosamente conservata. A questo punto credo che una rapidissima rassegna delle carte di ... del SISMI e del S.I.S.D.E, ma soprattutto del SISMI

dopo il sequestro di Castiglion Fibocchi non abbia bisogno di essere spiegato. Abbiamo già visto l'appun... diciamo, la riutilizzazione di quella informativa del '50 soltanto in chiave di impedimento e di inibizione della... del disvelamento degli iscritti alla P2, l'azione di copertura era continuata anche successivamente alle informative del '74 quando in due successive occasioni il servizio d'informazione, in questo caso, Roma non più Firenze, viene sollecitata a ... con più specifico riferimento alla massoneria e alla iscrizione alla P2 di numerosi militari. Io ho fatto leggermente un passo indietro rispetto alla scoperta delle liste di Castiglion Fibocchi per esaminare rapidamente altri due documenti che sono, l'appunto del '77 successivo alla pubblicazione, alla pubblicazione sull'Unità di una notizia conseguente e collegata ad una interrogazione parlamentare fatta dall'Onorevole Natta sulla presenza dei militari all'interno della massoneria e della P2 alla quale si risponde in modo assolutamente sommario e dice "Da alcuni accertamenti svolti nell'ambiente militare, il termine salice attribuito all'unità degli ufficiali iscritti alla massoneria è sconosciuto, non ci

risulta niente di strano, non risulta nessun elemento allarmante. Teniamo conto che l'allarme per l'eccessiva presenza dei militari all'interno della massoneria non era nato in passato da fuori, ma era nato in passato all'interno della massoneria", quindi anzi da massoni di fortissima tradizione massonica, quindi da persone che ben conoscevano una effettiva, reale tradizione massonica all'interno delle Forze Armate se all'interno di quella comunità era nato questo allarme era perchè già allora si percepiva una singolare anomalia della, diciamo, diffusione del proselitismo gelliano nell'ambito delle Forze Armate. Comunque, e qui abbiamo fatto ancora un altro salto indietro, comunque nel '77 la... il servizio non da nessun seguito a questo accertamento, si riserva un più approfondito studi sulla massoneria che è quel più approfondito studio sulla massoneria che ... del quale fu incaricato Viezzer e che girò l'incarico a Coppetti e che poi trasferì le informazioni avute dal Coppetti in quel lungo documento descrittivo nel quale si elude ogni indicazione specifica sul ruolo avuto da Gelli e si, anzi, avanza l'ipotesi che l'attacco sia strumentalmente voluto dalle forze di sinistra per

contenere il potere della massoneria. Anche l'appunto del '77 è un appunto attribuibile a Viezzer, Viezzer poi dirà che aveva chiesto informazione a Gelli, che Gelli gli aveva detto che non c'era nessun problema sui militari iscritti alla P2 e che quindi si poteva stare tranquilli; questa risposta tranquillizzante e omettendo qualunque accertamento Viezzer si era precipitato a trasferire ai servizi. D'altronde la radice della... questo excursus su rapporti e sulla copertura e sulle omissioni sistematicamente fatte dal servizio negli accertamenti su Gelli, ha le sue origini e le sue... la sua matrice vecchissima, è nei rapporti tra Gelli e Miceli, è nei rapporti tra Gelli e Maletti, è soprattutto nell'originario rapporto tra Gelli e Allavena. Il fatto che Gelli disponesse delle informazioni riservate dei cosi detti fascicoli poi distrutti su ordine, dopo le disposizioni della Commissione Involtini è una cosa che rispunta ripetutamente in atti. Perchè sono così importanti questi fascicoli? Dalla fine... dal '59 al '60, il servizio di informazione e qui ritorniamo nuovamente al periodo di (incomp.) con De Lorenzo, avevano cominciato a raccogliere una serie di informazioni delle più singolari, delle

più dettagliate su una serie infinita di persone e per motivi che sono assolutamente estranei a motivi di sicurezza internazionale e a motivi di sicurezza militare, indirizzando queste raccolte di informazioni nei confronti dei militari... dei Deputati e dei Senatori e non solo dei Deputati e dei Senatori tant'è che si accerterà l'esistenza di 157.000 fascicoli di questo tipo, di 30-40.000 di questi fascicoli ne verrà ordinata la distruzione. La Commissione Biolchini descrive dettagliatamente sia le modalità, l'irregolarità la arbitrarietà della formazione di quei fascicoli sia, come vi è stato già ricordato, addirittura oltre che la creazione del fascicolo, la creazione della notizia che doveva finire nel fascicolo. Tracce dell'utilizzazione dei... delle notizie così raccolte le abbiamo nei racconti che poi ci vengono fatti dalle persone interne all'ambiente anche successivamente, sia per quanto riguarda l'utilizzazione, per esempio, di quelle notizie per determinare una più rapida successione di incarichi al Comando Generale di Carabinieri, sia per quanto riguarda, per esempio, alcune informazioni allarmistiche fornite da De Lorenzo a Gronchi che servivano per accreditare un maggior potere di

servizi di informazione sull'orientamento dell'attività della Presidenza della Repubblica. Fatto sta che però questi fascicoli, sappiamo per certo che di questi fascicoli furono fatte delle sintesi, che di queste sintesi furono fatte delle copie, che erano in possesso di De Lorenzo e che erano in possesso di Allavena. I cosi detti massoni democratici, il gruppo dei massoni dissidenti riferisce che vi era stata una riunione nella quale si era lungamente parlato del fatto che il potere di Gelli ricevesse proprio una disponibilità di quei fascicoli di quella documentazione una controprova di questo stesso elemento lo abbiamo appunto di tutt'altra provenienza, di tutt'altro ambiente e sono le dichiarazioni di Aleandri e Calori, faccio riferimento proprio al confronto, tra Aleandri e Calori in cui gli stessi confermano di aver saputo che nell'ambiente, nelle frequentazioni di Aleandri al... con Gelli da un riferimento alle frequentazioni di Aleandri con Gelli, da, credo da De Felice, se non ricordo male, che il potere di Gelli risedeva nella disponibilità di quei fascicoli, ma soprattutto di quei fascicoli troviamo negli atti di Castiglion Fibocchi, negli atti dell'archivio Uruguaiano, una traccia

documentale, una piccola traccia documentale, ma una traccia documentale. Il potere ricattatorio di quella documentazione è un potere ricattatorio che è concordemente riconosciuto da tutte le persone che di quei fascicoli ebbero in qualche modo possibilità di cognizione. Nel 1971 fu la Commissione Biolchini ordinò la distruzione di quei fascicoli, quei fascicoli non furono però distrutti fino al 1974, dal 1971 al 1974 furono conservati in un locale dei servizi, le chiavi di quei locali erano a disposizione di Viezzer e alla distruzione dei fascicoli del S.I.F.A.R. presiedette, Viezzer quale incaricato dei servizi di informazione, quale Segretario del Di forze (incomp.) allora. Che i fascicoli fossero stati conservati ai Servizi lo... ce lo riferisce Viezzer, lo riferisce Viezzer all'autorità giudiziaria, ma lo riferisce in un appunto assai singolare anche Marcello Coppetti, Marcello Coppetti è uno strano personaggio dalle idee, in parte probabilmente, assai bislacche, però quello che è certo, è che possiamo fare una distinzione di grande massima degli appunti di Marcello Coppetti tra quello che lui elabora e quello che lui appunta. Noi abbiamo molte prove che le annotazioni che Marcello Coppetti appunta,

relative a conversazioni avute con personaggi, con alcune persone, faccio riferimento fondamentalmente a quelle due conversazioni con Gelli, una alla presenza di Nobili e una relativa a Rizzoli, descrivono in modo dettagliato, effettivamente il contenuto della conversazione, come viene poi anche ribadito e riconosciuto dallo stesso Viezzer quando a casa sua vengono sequestrati appunti relativi al contatto con Coppetti e successivamente presso Coppetti, una valanga di appunti in cui vengono annotate anche le conversazioni anche con Viezzer. Quindi mentre possiamo avere ampie riserve sulle elaborazioni e sulle elucubrazioni di Coppetti, sicuramente possiamo fidarci abbastanza di quello che Coppetti scrive per averlo appuntato nel corso di una conversazione; quindi non la veridicità dei contenuti ma sicuramente l'accadimento storico del fatto che determinate frasi siano state pronunciate. Il Coppetti ha un appunto del 27 aprile del '79, dice, gli viene mostrato dall'autorità giudiziaria, lo legge dettagliatamente e dice rispettivamente "Si tratta di un appunto preso in una conversazione con Viezzer il 27 aprile.", "Effettivamente Viezzer mi dichiarò che De Lorenzo aveva portato via dal

servizio, anzi che aveva portato via molto materiale , che un avvocato di Milano aveva in custodia e che era depositato presso una banca svizzera", disse anche "Che Gelli era amico e finanziatore di Pecorelli e (incomp.) costava 400 milioni l'anno", disse anche "Che i fascicoli che dovevano essere distrutti erano stati messi in una stanza del D.I. e che la chiave doveva tenerla Miceli invece l'aveva data al Segretario Viezzer". Quando però Coppetti fa questa annotazione il 27 aprile del '79, questa notizia era già uscita sui... non sui giornali ma era già uscita su un giornale e che è l'ultimo numero di O.P., l'ultimo numero perchè la data del numero di O.P., è la data del 27 marzo '79, va retrodatata perchè la data ultima della presenza in edicola della rivista. Pecorelli viene ucciso il 21 marzo di quello stesso anno, non vede mai in edicola questa rivista con quel grande e significativo falò in copertina e nell'articolo si racconta la stessa vicenda. L'articolo finisce, "Tante domande, tanti dubbi perchè proprio in questi in questi giorni torna a circolare con insistenza la voce secondo la quale i fascicoli del S.I.F.A.R. continuerebbero a condizionare la vita politica, la chiavi del locale

blindato dell'ufficio D del S.I.D. dal '71 fino al momento del passaggio delle consegne al SISMI e SISDE sono state nelle mani di sei persone soltanto, Capi del servizio che si sono succeduti all'incarico, Enchi, Miceli, Casardi i diretti responsabili del controspionaggio interno Casca e Guerrazzi Maletti e Romeo. Ritenere che nessuno di questi ufficiali abbia sottratto documento o effettuato fotocopie, eppure non vi è dubbio che almeno una parte dei fascicoli sia fuggito all'estero. Ad esempio materiale relativo a presunti collegamenti di alti ufficiali con ambienti massonici. In quell'occasione il Colonnello Viezzer, capo della stampa ebbe a dichiarare che lui al pari delle tre scimmiette, non vede, non sente e non parla. Il linguaggio è disdicevole, linguaggio ricattatorio proprio di Pecorelli ma la indicazione assolutamente corrispondente all'indicazione che contemporaneamente Viezzer fornisce a Coppetti, praticamente, nello stesso torno di tempo, nè da pensare che si possa essere invertito l'uso informativo da OP a Viezzer, perchè Viezzer parla a Coppetti in prima persona e riferisce di cose note a lui e non ad altri. Se questo è il rapporto tra

Gelli e il SISMI, e se il SISMI prima SID e prima SIFAR, che è un rapporto di costante copertura e di costante aiuto, e vedremo poi, ancora meglio, di inversione come abbiamo detto all'inizio del flusso informativo da Gelli, dai servizi a Gelli, non diverso anche se più recente, ma necessariamente più recente, è il rapporto tra il SISDE e Gelli. Abbiamo già fatto cenno al fatto che si pensava che il capo naturale del SISDE dovesse diventare Santillo, Santillo non diventa capo naturale del SISDE e Santillo.., diventa capo del SISDE Grassini, conoscente di vecchia data di Gelli, iscritto alla P2 come risulta dalla documentazione in atti. In relazione al rapporto tra Gelli e il SISDE, è assai significativo quello che racconta Cioppa, il confronto tra le dichiarazioni di Cioppa e quelle di Grassini è abbastanza interessante. Bisogna tener presente che ciascuno di loro cerca di dire il minimo possibile, e che sicuramente almeno Grassini mente, anche perchè è proprio una sua posizione processuale assai più delicata. Quello che è certo è che Cioppa, praticamente, anche lui iscritto nella "Loggia" massonica P2, praticamente, ha un primo incontro con Gelli, un primo incontro del quale poi, non si tornerà più a

parlare proprio nei pressi di Via Lanza, dove aveva sede il SISDE subito dopo il suo ingresso. E' una sorta di presentazione ufficiale, e Cioppa ci riferisce di aver saputo da sempre che Gelli era una fonte di Grassini, che Grassini quando gli dava le informazioni, le indicazioni avute da Gelli li appuntava su foglietti a matita, che lui le sviluppava e le riferiva al capo servizio, e che del legame tra Gelli e Grassini aveva saputo, sapeva per informazione diretta. Il Cioppa ci dice poi che Gelli lo cercò più volte, e quando lo cercò si qualificò col nome di Luciani, che è questo strano nome di quasi copertura, dico "quasi copertura" perchè poi che rispondesse a Gelli lo sapevano praticamente quasi, quasi tutti e che gli aveva dato più volte informazioni relative ai giornalisti di critica sociale, relative all'Avv.Guiso (o simile), mi pare, e avvocati della sinistra. Anche in questo caso si nota come, le indicazioni di Gelli non sono indicazioni informative, sono indicazioni di direzione di informazione, Gelli vuole saper notizie su quelle persone, non da notizie su quelle informazioni. Anche in questo caso il flusso informativo è invertito, e Gelli aveva ben ragione di chiedere

informazioni sui giornalisti di critica sociale, se è vero che poi i giornalisti di critica sociale nel 1980 risultano così informati e così ostili nei confronti di Gelli e Ortolani da pubblicare quella serie di articoli la cui fonte informativa, probabilmente, andava invece ricercata all'interno di quell'ala del Partito Socialista, che era da una parte patrocinatore della rivista e dall'altra parte così allarmato per le vicende in corso sull'Enipetromin, da essere così informato sul conto di Gelli e di Ortolani in particolare per quanto riguardava proprio le vicende dell'Enipetromin. D'altronde Cioppa, quando Cioppa sente parlare di Grassini, di Gelli da Grassini, bisogna ricordare che Cioppa non sente parlare di un illustre sconosciuto, e Cioppa si era interessato, dettagliatamente, di Gelli e aveva avuto occasione di richiamare l'attenzione di Gelli, proprio in occasione di quei famosi accertamenti sulla "banda dei marsigliesi" e sul sequestro Ortolani che aveva poi sollecitato l'interessamento del Giudice Accorsio alla figura di Gelli, alla P2 e all'OMPAM, quella organizzazione massonica internazionale per la quale Gelli si apprestava ad acquistare un immobile

del valore di otto milioni di dollari, sulla cui provenienza Occorsio nutriva dei fondati sospetti. Quando Grassini parla a Cioppa di Gelli, Cioppa sa di aver scritto sulla P2 e su Gelli delle cose assai allarmanti, nel rapporto che qualche anno prima, tre anni prima Cioppa aveva consegnato a Occorsio, si dice: "Resta ad acclarare il sottofondo politico e le eventuali connessioni con il ramo più reazionario in una consorteria nota, come Loggia Propaganda P2, di derivazione massonica". Quindi quando compare il personaggio Gelli, tra Cioppa e Grassini, non compare un illustre sconosciuto, compare una persona con il quale Grassini è in rapporto dal 1972, compare una persona della quale Gelli, eh, Cioppa si è occupato per informative di Polizia Giudiziaria nel 1976. La indicazione delle notizie avute, dei contatti avuti da Gelli su.., avute da Cioppa da parte di Gelli fa poi oggetto di quella parte relativa ai depistagi sulla strage di Bologna, che costituisce un altro punto di grandissimo interesse e di inversione del flusso informativo e di obbedienza da parte dei servizi di informazione alle indicazioni di Gelli e della Loggia P2. Io avrei bisogno di altri cinque minuti di sospensione! Possiamo riprendere o non

riprendere, come volete voi.

PRESIDENTE: sospendiamo un momentino, vediamo un attimo quello che c'è da fare. (RIPRENDE L'UDIENZA). Prego, Pubblico Ministero.

CESQUI: abbiamo quindi rilevato, diciamo, questa inversione della catena che va, scende da Gelli, dalla P2, i servizi invece di fare il contrario e che trova spiegazione nel fatto che tutti i capi, tutti i responsabili dei servizi di informazione fossero iscritti alla P2. Gelli dispone, quindi, di molte notizie provenienti dai servizi di informazione e soprattutto Gelli fa un'utilizzazione di queste notizie. La scorsa del fascicolo personale del reperto 8A, contenuto nelle carte di Castiglion Fibocchi ci fa ripercorrere alcuni dei documenti che abbiamo già trovato e che sono, appunto, l'informativa della.., la famosa informativa COMINFORM, le informative della Guardia di Finanzia, che Gelli ottiene, anche qui, attraverso una specifica e grave violazione da parte del capo del Comandante Generale della Guardia di Finanza. Nel fascicolo del reperto 8A di Castiglion Fibocchi, vediamo anche che Gelli dispone e riutilizza, praticamente, allo stesso titolo e nello stesso modo quelle lettere di Bucci, quelle

informazioni di Bucci che lui utilizzava come infiltrato nell'ambito dei massoni dissidenti, per sapere che cosa dicevano di lui, annotazione che ci da anche una visione, diciamo, speculare assai significativa di quello che effettivamente i massoni dissidenti sapevano su di lui. E questo è estremamente significativo, perchè poi nel corso del processo, sentiti a Firenze, a Bologna, sentiti anche in sede di Commissione, alcuni in sede di Commissione, alcuni hanno cercato di registrare il tiro abbassando il bersaglio del contenuto delle informazioni da loro possedute, che invece in queste informative malauguratamente conservate da Gelli, assumono tutto il loro spessore. Dispone, inoltre, della famosa informativa COMINFORM e vi faccio grazia del confronto tra le varie stesure che è dettagliatamente ricostruito nella requisitoria scritta, che ci da indicazioni significative per valutare la provenienza della copia conservata da Gelli. Abbiamo la copia di quell'anonimo di cui abbiamo appena parlato, abbiamo la copia dell'informativa del '45 del centro CS di Cagliari, tra l'altro anche questa in una forma di dattilografia diversa da quella conservata agli atti sia di Firenze, che di

Cagliari, che di Roma, forma dattilografica diversa che può anche, però, dipendere dal fatto che allora era necessaria la ribattitura del documento per ottenerne la copia. Abbiamo poi quell'attestato di Carrobbi, nella forma rinnovata che Gelli si fa rilasciare nel '76, del quale non fa uso, in cui si ritorna a certificare la collaborazione di Gelli con le forze partigiane, con il gruppo di Silvano Fede, per la liberazione dei detenuti di Villa Sveltre (o simile), salvo altre possibili informazioni, a me non risulta, che si sia macchiato di delitti politici, questa è l'indicazione che ci viene dalla documentazione conservata a Castiglion Fibocchi. Ma Gelli non dispone soltanto di queste informazioni provenienti dai servizi di inform..., ha due altre..., abbiamo altre due prove notevoli della disponibilità da parte di Gelli di notizie riservate e le troviamo, una proveniente dall'archivio uruguaiano del quale abbiamo già fatto cenno, l'altra sempre dalla busta, dalla valigia di Maria Grazia Gelli. Torniamo alla busta numero 1 delle quattro buste trovate nel sottofondo, nel mal'accorto, evidente e provocatorio sottofondo della valigia di Maria Grazia Gelli, la busta numero 1 contiene una busta

sigillata indirizzata al Dott.Luciano Tonnini (o simile). Questa a sua volta contiene un'altra busta sigillata indirizzata al Dott.Mario Tedeschi, all'interno di questa busta indirizzata al Dott.Mario Tedeschi che era un giornalista, forse direttore del Borghesi, una lettera indirizzata sempre a Tedeschi senza firma, una lettera di Gelli, indirizzata a Licio Gelli e firmata da Giancarlo Elia (o simile) Valori, un appunto di sette pagine sull'On. De Michelis un appunto avente per oggetto la società Sepa di un documento sulla riunione tenuta a Somma Campagna l'11, il 12 e il 13 luglio 1975. Ho dato l'elencazione del contenuto completo dalla busta perchè è anche abbastanza significativo il fatto della tenuta insieme di questi documenti. Nella lettera indirizzata a Tedeschi, si dice di far l'uso che ritiene della documentazione che gli viene mandata dove si parla del Ministro Nesto, abbiamo detto che Tedeschi è il direttore del "Borghese", dovessi far (incomp.) dal Ministro Nesto, virgolettato, agli illustri signori che Lanciaro e Scalfaro, virgolettato, al famoso Giancarlo Valori che è questo personaggio misterioso, che abbiamo già, misterioso perchè non si riesce a verificare il reale nocciolo dei

rapporti tra lui Gelli e la P2, che abbiamo già visto entrare in Massoneria contemporaneamente a Gelli del quale si dice che in questi giorni sta tirando delle pedate a una persona dalla quale aveva ricevuto soltanto bene. Non si riesce a capir bene quale fosse luglio del 1981 nel momento di massima disgrazia da parte di Gelli e di massima distanza da lui, secondo quello che Valori ci ha detto dei suoi rapporti con Gelli le pedate che stava ricevendo da Giancarlo e da Valori, il documento più significativo ai nostri fini nella carta di Castiglion Fibocchi, è quello appunto di sette pagine che cominciano nell'agosto del '75 e P.C. e P.S.I. assunse il Governo di Venezia e le informative sulla società Seipa. Furono subito promossi accertamenti per vedere da dove venissero quelle informazioni e si accertò che quegli accertamenti erano stati fatti dal Colonnello credo, Pizzuti della Guardia di Finanza su disposizione data oralmente dal Prefetto Pelosi che era allora Comandante del Cesis. Pizzuti descrive in modo assai dettagliato e preciso questa, l'indicazione avuto, il Prefetto lo convocò con grandissima urgenza, gli disse che gli servivano accertamenti sulle società comunque collegati a

nome di De Michelis e quando gli riportò il materiale Pelosi non battè ciglio, non disse niente lo posò sulla scrivania. Dopo averlo posato sulla scrivania dobbiamo ritenere che l'unico uso che ne fece fu quello di darlo a Gelli perchè non c'è in nessuna delle carte conservate al servizio, nella cassaforte del servizio, sarà ritrovato quell'appunto di sette pagine, sarà ritrovato misteriosamente esattamente il giorno prima e inserito nel fascicolo relativo al Partito Socialista Italiano il giorno prima dell'arrivo di Maria Grazia Gelli all'areoporto di Fiumicino, evidentemente dovrà essere verificato un fermento intorno a quel ritorno aereo della figlia di Gelli che doveva avere in qualche modo avuto le sue ripercussioni fino all'anticamera della direzione del Cesis. L'appunto di sette pagine che sicuramente non proviene dalla Guardia di Finanza sia per lo stile, sia per il modo in cui viene redatto, sia per le indicazione assolutamente puntuale che su questo punto danno i finanzieri. I finanzieri hanno, la Finanza ha prodotto, quando è stato fatto l'accertamento della documentazione inoppugnabile sia sul modo in cui la documentazione era stata richiesta, sia il modo in cui la

documentazione era stata conservata, e invece lo ritroviamo, non è neanche un appunto di elaborazione SISDE, è un appunto di elaborazione diretta del Cesis. Il personale amministrativo, Scussolini che era il Segretario della Segreteria Generale del Cesis precisa, ribadisce in modo assolutamente inoppugnabile che il documento relativo a De Michelis non poteva, gli era stato affidato da nessun'altra persona, se non direttamente dal Prefetto Pelosi. Che ci fossero stati degli accertamenti, un allarme sugli accertamenti su De Michelis c'è più di una traccia..in atto. Il 14 marzo del 1981 "l'Unità" aveva pubblicato un articolo, e siamo, non bisogna dimenticare, allora il maggio dell'81 siamo oltre che nel periodo di massimo esplosione, di massimo fermento, di massima tensione, a maggio siamo nel periodo in cui si sa che le liste esistono, si sa che le liste sono state legate alla Presidenza del Consiglio, la Presidenza del Consiglio ancora non le ha pubblicate, le pubblicherà il 21 maggio e la raffica delle contromosse (incomp.).. alla pubblicazione di quelle liste è in massima espanzione, però siamo in un periodo di grande fermento delle indagine relative al traffico dei

petroli. Nel maggio dell'81 "L'Unità" pubblica un articolo nel quale si descrive dettagliatamente il fatto che un Comandante dell'ufficio delle Guardia di Finanza, mi pare il Veneto, aveva riferito che il suo superiore, il Colonnello Nunzio gli aveva ordinato nell'aprile del 1980 di fare dei dettagliati accertamenti sul De Michelis, che vari accertamenti erano stati fatti. Furono sollecitate una verifica rispetto a questa notizia, sia presso la Guardia di Finanza che risponde appunto con l'appunto del giugno dell'80 in cui si dice di avere avuto la richiesta nel 16 aprile dell'80 dal Cesis, sia attivando il Senatore Mazzola, che era il delegato, il Sottosegretario delegato al controllo sui servizi di informazione da parte del Presidente del Consiglio, e lì il Cesis tra l'altro risponde, quando vengono chiesti questi accertamenti con un appunto del 25 maggio '81 in cui si fa in conferente riferimento, un congruo riferimento accertamenti su Toni Negri, però si dice comunque sul, non c'era niente su Sepe e su De Michelis. Questo appunto del 25 maggio '81 è spillato con quell'appunto manoscritto che possiamo ritenere di scrittura di Mazzola, perchè lo ha riconosciuto indubbiamente il proprio, il suo

Segretario Cencelli, proprio in sede di dibattimento dove si dice: richiesta aprile 80 (o simile). Il Senatore Mazzola ha disconosciuto la scrittura di questo appunto e collocandola tra l'altro nell'aprile '80, mentre invece alla luce della lettura della documentazione, evidentemente quella richiesta aprile '80 è il riferimento al periodo in cui gli accertamenti dovrebbero essere stati richiesti, è probabilmente questa quella richiesta di accertamenti giunta, per quello che dice Pelosi anche in sede giudiziaria poco tempo prima dell'arrivo della valigia, e quindi siamo appunto nel maggio del 1981 e alla quale il servizio però risponde e Pelosi sapendo di mentire risponde che non c'era agli atti del Cesis nessuna informazione, nessuna attività informativa su De Michelis e su quella società Sepa, Fidev, e via di seguito. Quello che rileva di significativo in questa ulteriore fatto di inversione del (incomp.).. informativo dal servizio di informazione, dai capi dei servizi di informazione ai Capi dei Capi dei servizi di informazione perchè capo della P2, Licio Gelli, è il fatto che in questo caso l'informazione viene evidentemente acquisita per fini squisitamente ed esclusivamente

politici, De Michelis è appena, da pochissimi giorni diventato Ministro nel secondo Governo Cossiga che aveva risolto una crisi complessissima che maturava dal 1979 che aveva determinato l'ingresso a pieno titolo dopo un periodo di notevole difficoltà dei socialisti al Governo. L'acquisizione di documenti, documentazione relativa a De Michelis non può essere minimamente, assolutamente ricondotta a una presunta limitazione del contesto dell'attività della P2 in ambito strettamente affaristico rientra invece nella strategia di attuazione, nel metodo di attuazione del disegno politico da parte della P2 che sempre, dall'inizio si è basata sull'uso strumentale di notizie riservate, acquisite, acquisite questa volta attraverso la commissione, nuovamente di irregolarità da parte di Pelosi che non aveva nessuna facoltà di ordinare attività positiva di accertamento per i compiti istituzionali riconosciuti al Cesis, dalla legge di costituzione del servizio e attraverso, quindi un abuso che costituiva di per se il reato, e attraverso una violazione specifica di doveri di ufficio e la consegna di quella documentazione a Gelli. Pelosi risulta al Cesis in sostituzione al Prefetto

Napolitano, con il quale si erano create incompatibilità con gli altri due capi dei servizi di informazione già iscritti alla P2 nel maggio del 1978, nel marzo del 1979 si scrive nella P2, nell'aprile del 1979, subito dopo essersi iscritto alla P2 si precipita ad obbedire all'ordine di Gelli che gli chiede informazioni su il Ministro De Michelis, l'ostinazione con cui Pelosi finchè è stato sentito prima che venisse meno, ha negato, ha escluso che quelle informazioni gli venissero, gli fossero state richieste da Gelli ed è esplicitamente contraddetto agli atti, perchè il dettaglio con cui è stata ricostruita la raccolta delle informazione da parte della Guardia di Finanza e dall'altra parte la conservazione delle informazioni da parte di Pelosi negli uffici del Cesis, quindi abbiamo nuovamente un fatto delittuoso strumentale al disegno politico complessivo della Loggia P2, ritorniamo un'altra volta alla formulazione del capo uno dell'imputazione. Non sono solo queste e torno a ripetere le informazioni provenienti dai servizi di cui dispone Gelli, perchè su questo dobbiamo passare all'archivio uruguaiano, l'archivio uruguaiano sulla cui nascita dovremo poi accennare

brevemente in un'altra occasione sicuramente però tra i reperti dell'archivio uruguaiano abbiamo carte provenienti dai servizi. Le carte sono state fatte, furono fatte esaminare dal Sottosegretario Zolla che fa una relazione alla Commissione Parlamentare P2 e alla Commissione Parlamentare P2 presenta un prospetto sulla provenienza delle, su quante delle carte provenienti dei servizi, su quanto delle carte trovate nell'archivio uruguaiane in quel saggio di archivio uruguaiano che nelle quattro mandate dell'arrivo parziale di quell'archivio che arrivano in Italia provengano dai servizi di informazione. Quella stessa informativa e quella che citavo poc'anzi che ci dà la prova documentale, per quanto minima, ma la prova documentale che Gelli disponesse di carte provenienti dai fascicoli del Sifar che dovevano essere distrutte. La prova dico certa e documentale perchè l'affermazione della riserva che Zolla fa in quella relazione dove dice: "Non possiamo affermarla al 100% perchè non disponiamo più dell'originale", è la chiamata una provata diabolica, perchè è evidente che non era possibile il confronto con un originale che è formalmente distrutto, ma in sede ufficiale di estrema, diciamo

delicatezza, e quindi con la forte responsabilità del contenuto della propria affermazione il Senatore Zolla riferisce che sono ragionevolmente attribuibili ai fascicoli del Sifar distrutti, quelle piccolissime tracce, quello zero cinquantanove per cento, quei sette fogli trovati comunque in quella parte minima dell'archivio uruguaiano ritrovato da Gelli. Quello che ci interessa però è l'elencazione di queste altre carte che sicuramente vengono dai servizi d'informazione, sicuramente vengono dai servizi di informazione, perchè viene fatta in questo caso, essendo quelle distrutte il raffronto della documentazione ufficiale l'affermazione può essere fatta con assoluta certezza. Abbiamo una serie di documenti classificati segreti, sono mi pare, almeno quattro classificati segreti, almeno sette o nove classificati riservati, quindi in questo caso la violazione delle norme sulla tutela dei segreti è documentale, è assolutamente certificata in atti, ma quello che colpisce è la indicazione del contenuto di quei fascicoli che ci dà un ulteriore conferma del taglio squisitamente politico della tipo di raccolta d'informazioni che Gelli andava facendo sui, da parte dei servizi d'informazione,

non riconducibili a ambiti d'affari. Abbiamo per esempio finanziamenti dal "Manifesto", contatti tra il P.S.I. estraparlamentari di sinistra, i trasferimenti all'estero di valuta italiana a favore della resistenza sicillena, la Federazione Italiana di Volontari della Libertà, poi alcuni rapporti, per esempio di sovvensione del P.S.I. a favore del P.A.C. il Movimento Parallelico di Liberazione, l'azione estremisti in Italia, e l'organizzazioni fra i militari, i raggruppamenti di estremisti e così di seguito anche nel foglio successivo. Anche in questo caso, a parte la singolare consonanza su un possibile ipotesi di attività ricattatoria o di attività di informativa volta in modo specifico dall'aria del Partito Socialista, vediamo che il contenuto delle informazioni che Gelli raccoglie dai servizi e che conservano all'archivio uruguaiano, sono contenuti di datura, puramente, strettamente squisitamente informativa, sono di taglio puramente, squisitamente politico, la cui utilizzazione può essere inquadrata soltanto in un progetto di questo tipo e non in un tipo di pressione al fine di commettere, di portare a termine affari. Il rapporto tra il 305 e il 255 cioè tra il reato

cospirativo e la violazione delle norme sui segreti, non c'è bisogno di tornarlo a ripetere che tra l'altro prescinde dalla finalizzazione a un progetto politico dell'utilizzazione di documenti essendo nella violazione del segreto già concretata la lesione del bene giuridico protetto, quindi se nel contesto dell'attività associativa arrivo alla violazione di un segreto, perciò stesso il reato del 305 è consumato, che in questa ipotesi il reato del 305 si consumi in contesto associativo, mi pare innegabile per appunto, per quanto dicevamo prima sulla fresca appartenenza di Pelosi alla Loggia P2 ce lo conferma anche indirettamente il modo di conservazione dei fascicoli dell'archivio uruguaiano. La numerazione progressiva, il modo di conservazione, il modo in cui i saggi vengono poi espunti dall'archivio uruguaiano cioè da una conservazione assolutamente indistinta dei fascicoli relativi all'associazione di quei fascicoli relativi ad altri fatti e alle informazioni. Cioè non abbiamo due blocchi, anche per la numerazione la lettura del reperto di otto C, mi sembra di Castiglion Fibocchi che contiene l'elencazione dei fascicoli con la corrispondente numerazione dei fascicoli dell'archivio uruguaino

contiene dei salti, perchè nell'archivio uruguaiano con numerazione indifferente, nel senso confusa sono contenute sia le informazioni sugli iscritti alla P2 sia le informazioni di altra natura provenienti da altre fonti e anche quel che qui abbiamo illustrato, dimostrando diciamo dal punto di vista archivistico una contestualità, oggetto di contenuto che emerge invece con chiarezza, dal punto dal punto di vista della lettura complessiva del comportamento e della finalizzazione dell'attività dell'associazione. Il passaggio successivo è quello relativo all'Eni Petromin che probabilmente si può affrontare direttamente domani.

Il Perito

(Natale Pizzo)

II^ CORTE DI ASSISE DI ROMA

PROC. PEN. N.10/91 R.G.

A CARICO DI BATTISTA GIUSEPPE + ALTRI

PRESIDENTE: Dottor SORICHILLI SERGIO

PUBBLICO MINISTERO: Dr.ssa ELISABETTA CESQUI

PERITO TRASCRITTORE Sig. NATALE PIZZO

UDIENZA DEL: 02.03.1994

REQUISITORIA DELLA Dr.ssa ELISABETTA CESQUI

Rinvio al 03.03.1994

PRESIDENTE: dobbiamo cominciare con la Enipetromin, così ha detto ieri.

CESQUI: sì, eravamo arrivati alla Enipetromin. Avevamo, stavamo analizzando le varie ipotesi di quella che abbiamo definito inversione del...(incomp.) informativo dai servizi di informazione alla "P2" , a Licio più e alla riunione, e ai meccanismi di questa inversione del flusso informativo. Con la vicenda della Enipetromin ci troviamo di fronte nuovamente a una inversione del flusso informativo anche se in questo caso il flusso informativo non proviene da un servizio di informazioni ma proviene da un Gabinetto di Ministero e dagli altri gradi dell'Amministrazione e dai vertici dell'ENI. La vicenda della Enipetromin è una delle vicende sulla quale nell'istruttoria dibattimentale ci si è fermati più a lungo ed è una vicenda estremamente significativa. Proprio per la collocazione dell'attività della "P2" nella interferenza nella vita politica del Paese, è necessario tenere un pò presente quale fosse, ed è emerso nel corso del dibattimento con sufficiente chiarezza, il quadro in cui ci si muoveva in quella occasione. E lo hanno ricostruito con una certa lucidità per esempio anche l'On.Signorile che è stato chiamato

in questa sede e tutti i protagonisti di quella vicenda in sede ministeriale, sia nel Ministero del Commercio Estero che il Ministero degli Esteri. L'ambasciatore Solera per esempio ci ha fornito un quadro della situazione abbastanza chiaro. La situazione nell'estate del '79 in quel torno di anni, era estremamente delicato dal punto di vista dei rapporti internazionali ed estremamente delicato dal punto di vista degli equilibri economici: da una parte c'era un grosso problema di approvvigionamento del energetico, dall'altra parte il protrarsi, il portato della crisi energetica che ha visto la presa di posizione compatta di tutti gli Stati arabi, aveva determinato una penetrazione economica gravissima, rilevante, allarmante, che è di alcuni Paesi arabi nell'economia nazionale. Sul piano politico la situazione non era meno complessa, si gestiva la fase politica del dopo Moro, la fine del Governo nazionale, di unità nazionale, una fase di transizione in sè delicatissima, gestita sotto l'ipoteca del ricatto terroristico su tutti i fronti, e in una assoluta incertezza di prospettiva politica. Vi era, nell'estate del '79, un Governo Andreotti in carica; si arrivò nel giugno alle elezioni con un

primo Governo Cossiga, un primo Governo Cossiga dopo una rinuncia al conferimento dell'incarico da parte del Segretario del Partito Socialista On. Bettino Craxi. Si arrivò poi, nella primavera successiva, a un secondo Governo di Cossiga di coalizione nel quale entrarono socialdemocratici, socialisti e liberali mi sembra. In questo Governo entrano per la prima volta a pieno titolo i ministri socialisti. All'interno della Democrazia Cristiana, all'interno del Partito Socialista come ci ha raccontato, come ci hanno raccontato gli esponenti politici, si consumavano altri scontri politici di grande rilievo, tra l'ala diciamo che faceva all'interno del Partito Comunista capo a Signorile e quella che faceva capo al Segretario del Partito On. Craxi, all'interno della Democrazia Cristiana, tra l'ala che aveva, tra la parte del Partito che diciamo aveva gestito e appoggiato il Governo dell'Unità Nazionale e quello che voleva, attraverso il famoso preambo, uno spostamento degli equilibri più diciamo al centro, più diciamo verso i partiti della coalizione. Questo inquadramento forse improprio, estremamente sommario in questa seda sede, serve per capire quale fosse in questo contesto la delicatezza dell'operazione che si

andava a fare. Si può probabilmente farlo per guadagnare tempo attraverso una cronistoria dello svolgersi della vicenda. La vicenda è, l'abbiamo sentito ripetere più volte, messo in luce più volte nel corso del dibattimento, la conclusione di un contratto di una fornitura rilevantissima di petrolio direttamente dai Paesi, dall'Arabia Saudita, fornitura che per le condizioni e per la quantità avrebbe risolto nel tempo il problema dell'approvvigionamento energetico del nostro Paese. Nel gennaio del '79 si stabiliscono i primi contatti tra l'Agip e i sauditi, ci sono le prime prese di contatto sulla possibilità di effettuare forniture, forniture che stabilendosi direttamente diciamo tra l'azienda nazionale per il petrolio e l'azienda nazionale esaudita avrebbe tra l'altro una parte spezzato all'interno all'interno dei Paesi Arabi un accordo da loro preso di concordare sempre le forniture con i Paesi Occidentali, e dall'altro fronte avrebbe spezzato il monopolio delle "sette sorelle" che vedeva grandi multinazionali americane del petrolio arbitri oligopolista nei rapporti delle forniture mondiali del greggio. Quindi la trattativa era estremamente delicata, poneva puntualmente passo per passo in

ballo non soltanto interessi economici ma interessi politici più generali; addirittura interessi di schieramento e di collocazione dell'Italia in delicatissimi equilibri interni al Mediterraneo e nei rapporti con i Paesi esteri. Nell'aprile del '79 si ha un primo incontro tra Ortolani e Formica; un primo incontro tra Ortolani e Formica il cui combinato diciamo, concordato da Ruggero Firrao. Ruggero Firrao vediamo anche lui diciamo "P2" militante che termina questo incontro che è, per quello che ci definisce Ortolani e non dobbiamo pensare che non abbiamo elementi per pensare che le cose siano andate universamente, un incontro puramente sociale. Cioè è una presa di contatto, una conoscenza. Nel maggio, il 2 maggio del 1979 invece abbiamo un incontro tra Ortolani e Formica a Via Condotti che non è più un incontro puramente sociale. Formica, abbiamo degli incontri tra i due delle versioni solo in parte coincidenti, Formica le ripeterà più volte, e Ortolani le ha descritte. Forse qui vale la pena di ricordare che Ortolani dà una descrizione un pò diversa dei suoi incontri con Formica, dei suoi contatti con Formica, in dibattimento, dove ci parla di tre incontri e il terzo addirittura viene decisamente negato da

Formica; e di alcune, di numerose telefonate. Quando era stato sentito per rogatoria dalla Commissione di Inchiesta a Ginevra su una scaletta di domande, mi sembra dalla Commissione di Inchiesta a Ginevra su una scaletta di domande preparate dalla Commissione, Ortolani evidentemente consultando le sue agende aveva dato una indicazione puntuale dei numeri degli incontri avuti sia telefonici che di persona, avuti con Ortolani perché ci indica il giorno, la data e il luogo e la durata dell'incontro. Quindi evidentemente lo fa consultando le sue agende e ce ne riferisce un numero assai più consistente. Mi pare che si parli di più incontri e di undici telefonate; anzi Ortolani specificherà dieci telefonate più una, perché una sarebbe la sola telefonata fatta di sua iniziativa a Formica e non viceversa. Per il resto Ortolani sostiene di essere stato in qualche modo diciamo tampinato, tallonato stretto alle corte dall'insistenza dell'On. Formica. L'On. Formica è inutile dirlo, l'abbiamo sentito ripetere molte volte in questa aula di giustizia, allora Segretario Amministrativo del Partito Socialista. Privo di qualunque incarico ufficiale, privo di qualunque incarico di Governo,

privo di qualunque competenza, fosse anche all'interno del partito, relativa ai temi che si andavano trattando, se non al tema centrale e fondamentale che ci ha ricordato anche l'On. Craxi, era quello del reperimento dei mezzi di sussistenza per la sopravvivenza del partito. In quell'incontro del 2 maggio del '79, Formica si lamenta dell'atteggiamento del "Corriere della Sera" che sarebbe stato troppo vicino a Signorile e, secondo quello che ci dice Ortolani, avrebbe chiesto un aiuto per il partito, un aiuto per il partito che poi sarebbe venuto fuori un accorto della corresponsione di 500 milioni che Ortolani si sarebbe impegnato a raccogliere a mò di colletta tra le persone di sua conoscenza. Nel frattempo, dopo questa prima presa di contatto tra Formica e Ortolani, per conto loro le trattative vanno avanti. A metà maggio, il 16 di maggio - e questo lo ritroviamo descritto addirittura folcloristicamente da ...(incomp.) Stammati, il Pricipals (o simile) a Roma, le trattative cominciano a prendere corpo, la possibilità di questa fornitura di petrolio si comincia a fare più concreta. Il 21 maggio dello stesso mese nuovamente si incontrano Ortolani e Formica; nel corso di

questo colloquio, piuttosto brutto sembrerebbe di capire, Forlani dice a Ortolani, "Guardate, di ai tuoi amici che noi socialisti non abbiamo nessuna intenzione di rimaner fuori da questo affare, non intendiamo essere tagliati fuori". Sempre nel mese di maggio, probabilmente nell'incontro dell'8 o dell'11 maggio, uno dei due incontri indicati, Ortolani prende appunto quell'impegno che prima abbiamo detto, secondo quanto lo stesso Ortolani ci riferisce. E Ortolani cercava sempre diciamo di sminuntare, di contenere, di sminuire il proprio ruolo in tutta la vicenda per quella corresponsione di 500 milioni. Certo che la vicenda del finanziamento al partito, la vicenda della situazione della stampa e della "Rizzoli", la vicenda della conclusione del contratto, si intrecciano sempre in un modo, nei frammentati racconti che ce ne fanno i protagonisti, in un modo significativo anche se non illustrati in tutti i dettagli dalle persone che partecipano a quell'incontro. Il 3 giugno, come abbiamo ricordato prima, si svolgono le elezioni, i socialisti non hanno il risultato positivo nei termini in cui si aspettavano che dovesse essere il positivo risultato. Il giorno delle elezioni si colloca

quell'episodio dell'incontro tra Mazzanti e Maxipalmestan (o simile) che sembra si fosse interessato per introdursi nella trattativa per la fornitura dei petroli, affronta anche qui piuttosto bruscamente Mazzanti dicendogli che era stato un errore tener fuori la mediazione "Cillia" e scartare quelle ipotesi perché in qualche modo se ne sarebbe pentito. Il 7 giugno del '79, per quelle che rileviamo dal diario Mazzanti, quindi dal diario Stammati, quindi per quello che rileviamo da carte certe, la collocazione temporale poi può oscillare nel tempo, Stammati sa da Mazzanti che Mazzanti ha già informato il Presidente del Consiglio On. Andreotti che si pone, per arrivare alla conclusione di questo contratto, questo benedetto problema del pagamento di una tangente. Stammati, sempre nello stesso mese di giugno si assume l'impegno di studiare la soluzione tecnica per il pagamento di tangente, escludendo l'ipotesi della possibilità di ricorrere a fondi neri; non escludendo, e qui è un'annotazione che trova poi conferme in tutte altre vicende processuali, escludendo che ci fossero fondi neri a cui ricorrere, escludendo che volesse in quell'occasione ricorrere a fondi neri per

risolvere questo problema. Il 12 giugno, quindi dopo che, evidentemente si deve avere avuto un consenso di massima sul pagamento della tangente, Mazzanti firma il contratto da parte sua e gli arabi non sottoscrivono per quanto riguarda loro la conclusione di quel contratto perché evidentemente deve essere definita la vicenda nel suo complesso. Il 12 giugno, lo stesso 12 giugno, il giorno in cui Mazzanti appone il suo consenso a quel contratto, Formica, Segretario Amministrativo del Partito, si incontra con Battista, Segretaria personale del Ministro Stammati. Formica esterna a Battista il suo allarme per quello che sta avvenendo, per il fatto che il contratto si concluda con la destinazione della mediazione così come si sta orientando. La versione diciamo riluttiva di Battista sul fatto che lui era il Segretario particolare e prendeva gli appunti, gli appuntamenti, che non sapeva niente sul contenuto dei rapporti e che non si sarebbe minimamente interessato di tutto il versante relativo al pagamento della tangente, è diciamo oggettivamente poco credibile. E' smentita dalla quantità, dalla qualità e dagli interlocutori degli incontri di Battista in quel periodo. Il 14 giungo del '79 un

nuovo incontro tra Formica e Ortolani. Ortolani sembrerebbe riferire a Formica del fatto che certo le elezioni per il Partito Comunista non sono andate così bene come ci si aspettava; e introduce in questa vicenda un discorso che poi tornerà ripetutamente che è diciamo il "cotè" politico del versante affaristico di questa vicenda che è la necessità di comporre il dissidio tra Craxi e Andreotti e di trovare una soluzione politica alla vicenda; che è necessario e indispensabile aumentare l'influenza del Partito Socialista sulla stampa. E parla, per quello che ce ne dice Formica nel corso di quell'incontro di quei tre famosi contratti per la fornitura di petrolio, agendo sui quali sarebbe stato possibile ricavare abbastanza per sistemare la situazione della Rizzoli. Sempre nel mese di giugno, il 21 di quel mese, Formica ha una conversazione con Stammati avvertendolo che si sarebbe fatto vivo Craxi direttamente e che la situazione non era più sostenibile in quei termini. Il giorno successivo, è c'è un incontro tra Piccoli e Stammati - Piccoli era allora il Segretario del Partito mi sembra - e Piccoli dice di essere sicuro che c'è un ritorno della tangente ma italiana. E nelle carte Stammati e nelle carte del processo

compare per la prima volta questo riferimento, che era un riferimento invece assolutamente corrente, noto e stranoto nella discussione politica di quei giorni; si fa il nome dell'On. Signorile come il possibile destinatario di uno di questi ritorni. Il 30 giugno, una settimana dopo l'On Andreotti rassegna le proprie dimissioni e comincia una crisi di Governo che abbiamo visto essere estremamente complessa e delicata. Il 10 di luglio di quello stesso anno, nella stessa giornata, quindi evidentemente ad accordi già fatti e raggiunti, e quando ormai tutto era stato in qualche modo coordinato, da una parte l'ENI presenta la richiesta di autorizzazione al pagamento della tangente, e dall'altra parte viene formalizzato il contratto tra l'ENI e la SOFILAO per il pagamento di quella medesima tangente formulata in quel modo singolare che abbiamo visto agli atti scaglionato negli anni e legato alla fluttuazione del prezzo, e quantificata nei termini impressionanti che risultano dal conteggio finale nella corresponsione della tangente.. Due giorni dopo, il 12 luglio del '79, Formica ha un incontro con Battista, Formica vuole essere aggiornato. Battista dice di essere andato da lui con degli appunti; poi dirà che

questi appunti non si sa bene che cosa sono, che non è vero che gli ha detto qualche cosa. Quello che è certo è che due giorni dopo la conclusione dell'accordo sul pagamento della tangente, Formica vuole, ottiene ed esamina diciamo documentazione scritta, vuole sapere in concreto come stanno effettivamente le cose. Battista dice di aver riferito a Formica che Stammati era contrario al pagamento della tangente. Questo elemento riteniamo che sia logicamente contraddetto dal complesso di tutta la vicenda, perché prima Stammati si era preso l'incarico di studiare la possibile soluzione tecnica, la possibile soluzione tecnica che aveva trovato concretizzazione in quello scambio di, in quell'accordo del 10 luglio del 1979. Sempre lo stesso 12 luglio, sono giornate estremamente convulse per quanto riguarda lo sviluppo di questa vicenda economico-politica, Stammati porta, mostra a Andreotti la bozza della lettera di autorizzazione e su quella bozza arrivano a un accordo. Il 18 di luglio del '79 il Ministero del Commercio Estero autorizza l'AGIP al pagamento della mediazione. Ecco, la famosa lettera del 18 luglio del '79 che abbiamo visto è analizzata in ogni suo aspetto, anche nella proiezione del

lucido, per quanto riguardava la possibile provenienza e sulla quale dovremmo tornare poi dettagliatamente perché è uno degli oggetti di contestazione. Passa qualche giorno, subito dopo l'autorizzazione del commercio, del Mincomes al pagamento della mediazione, 23 luglio '79. 23 luglio nuovo incontro tra Formica e Ortolani, mi sembra che questo sia l'incontro negato da Formica. Nuovamente Formica, nuovamente Ortolani pone il problema non più strettamente economico, non più puramente economico, è quello del superamento del contrasto tra Craxi e Andreotti. Craxi che nel frattempo è, non ce lo dimentichiamo, Presidente del Consiglio incaricato, perché soltanto un giorno successivo o due giorni successivi, tra l'ultima settimana di luglio, rinuncia all'incarico per la formazione del Governo. E l'incarico per la formazione del Governo verrà poi passato all'On. Cossiga. Il 31 luglio di quell'anno c'è una riunione a Palazzo Chigi tra Bisaglia, Mazzanti e Andreotti; e Bisaglia informa che Craxi vuole sostanzialmente la testa di Mazzanti, che si vogliono le dimissioni e l'esautorazioni immediate di Mazzanti perché si riteneva che Mazzanti all'interno dell'ENI fosse il dirigente che faceva

riferimento alla componente del Partito Socialista che faceva capo a Signorile, e che questo determinasse una situazione di incompatibilità con Di Donna che invece era all'interno dell'ENI il dirigente che faceva capo all'aria politica dell'On. Craxi e dell'On. Formica. A questo incontro del 31 luglio del '79 segue poi un incontro del 3 agosto del '79 tra Andreotti e Signorile; Signorile chiede, almeno così ci riferisce, che venisse fatto un approfondimento collegiale di tutta la vicenda, che non si occupasse della vicenda il solo Malfatti - Malfatti parliamo il Segretario Generale del Ministro degli Esteri, non del Malfatti che fu Ministro degli Esteri, Malfatti Ponterritto (o simile, incomp.) anche egli tra l'altro iscritto alla "P2" - e Andreotti si impegna, pensa che possa essere una buona soluzione quella dell'esame collegiale. Lo stesso 3 agosto, e qui troviamo sempre dati coincidenti, le sottolineo per evidenziare la febbrilità delle trattative, l'incandescenza della situazione, della centralità di questa vicenda, le vicende invece più strettamente politiche in quel periodo, Andreotti chiama Stammati, gli propone questo accertamento collegiale e Stammati

sembrerebbe abbastanza d'accordo. I nomi che vengono indicati come possibili persone competenti per esaminare questa situazione, sono Malfatti Ponterritto, Ferrao, Guarino. Andreotti in un secondo momento non, suggerirà il nome di Santovito che vigeva allora il SISMI; adduciamo alla semplice fidenza ma non possiamo notare una presenza di tre piduisti su quattro in questa compagine di aspiranti commissari. Il 4 agosto del 1979 la crisi di Governo comincia a trovare una sua via di uscita con il conferimento dell'incarico all'On. Cossiga. Che poi porterà a una conferma, forse un'attesa conferma di Stammati al Ministero del Commercio con l'estero che ne sarà estremamente grado e mostrerà la sua gratitudine all'On. Cossiga. Sempre nell'agosto del '79 Stammati si incontra con Malfatti, viene diciamo abbandonata l'idea di fare una commissione collegiale; Malfatti riferisce di avere ricevuto la grazia, una tregua fino a settembre, che non avrebbe più battuto il ferro e chiesto, insistito per la testa di Mazzanti, insistito per la soluzione di quella situazione fino a settembre e che bisogna stare assai attenti a Di Donna che è persona vicinissima a Craxi. Questo nuovamente lo diciamo per sottolineare

l'intreccia tra i vari aspetti di questa situazione; intreccio nel quale la figura di Ortolani della "P2", di Gelli, si pone come, gioca un ruolo assai centrale. Soltanto il 12 agosto del '79 Cossiga riesce a formare il suo Governo, Democrazia Cristiana, Partito Liberale e Partito Socialdemocratico formano la compagine di Governo. Abbiamo visto il Ministro Stammati viene confermato al Ministero del Commercio Estero. Il 13 agosto del '79 si svolge una riunione Cossiga-Stammati-Malfatti-Bisanti-Lombardini e Squillanti, in cui si discute di questa questione. Notiamo che nel passaggio delle consegne, Andreotti e Cossiga dedicano una specifica riunione; il punto centrale dei loro contatti è proprio questa vicenda relativa e collegata all'Enipetromin. Stammati riferisce a Cossiga, anche questo lo apprendiamo dietro Stammati che è tutta una questione di beghe tra socialisti, questo è un termine sbrigativo usato in quegli appunti, e dice "Se si fa un incontro tra Craxi, Mazzanti e il Ministro delle Partecipazioni Statali, forse un qualche accomunamento lo si riesce a trovare. Il 27 agosto del '79 viene pagata finalmente la prima fornitura, il contratto è partito, comincia ad arrivare il petrolio. Il

settembre del '79 un nuovo incontro tra Formica e Ortolani. In quella occasione Ortolani nega di avere qualche interesse nella vicenda Rizzoli. Formica invece riferisce, torna a riferire che quello era uno degli oggetti della discussione. L'8 ottobre del '79 abbiamo il famoso incontro tra Gelli e Mazzanti; incontro tra Gelli e Mazzanti, combinato da Danesi, da Emo Danesi stretto collaboratore dell'On. Bisaglia, anch'egli piduista militante. Gelli in quell'incontro mostra a Mazzanti di essere in possesso, l'abbiamo ricostruito in dettaglio nel corso del dibattimento e quindi è possibile farne un riferimento anche solo molo sommario. Gelli mostra a Mazzanti di essere in possesso di documentazione estremamente riservata sulla conclusione del contratto, dice, ed è anche questo un suo modulo operativo ricorrente, e affermando la forza, il possesso di quei documenti si pone come garante del fatto di non averli fatti pubblicare; come se stesse facendo un servizio, un favore all'ENI e alla conclusione del contratto. Mentre invece fa giocare forte e in modo massiccio la disponibilità di quella documentazione. Tant'è che il 19 ottobre dello stesso anno, quindi con la numerazione delle

riviste siamo poco più di una settimana dopo l'incontro tra Gelli e Mazzanti, sulla stampa sistematicamente, come sul "Mondo", cominciano a uscire indiscrezioni sulla conclusione del contratto e sulla vicenda della tangente, sulla destinazione della tangente. Sarà quell'articolo del "Mondo" che sveglierà, per quello che ci ha detto e ci permettiamo di poter dire che sicuramente non è assolutamente pensabile credergli, che sveglierà l'attenzione di Bisignani appena tornato dalle sue vacanze greche, su una vicenda nella quale per altro pur essendo nel cuore delle trattative, nel cuore del contrasto, non aveva nè sentito nè saputo nè inteso, niente. Nella fine del '79, quindi dopo avere incontrato Mazzanti, uno o due mesi dopo, anche se non riusciamo a collocarlo con assoluta certezza, Gelli incontra Craxi. Gelli incontra Craxi, combina questo incontro, anche questo lo abbiamo dettagliatamente ricostruito nel corso del dibattimento, nel corso dell'esame dell'On. Craxi. Dopo aver concordato, patteggiato, combinato questo incontro con una serie di incontri preparatori, con Nisticò e con Vannoni che era il proprietario del "Raphael", ed entrambi iscritti alla "P2"; si

discute lungamente della possibilità di questo incontro. Dopo questi due-tre incontri preparatori, questo incontro c'è. Gelli in quell'incontro parla a Craxi della necessità della risoluzione del contrasto tra lui e la posizione di Andreotti, parla a Craxi del problema della fornitura di petrolio. Craxi ci dà una versione più sfumata del contenuto di quella conversazione, l'On. Martelli mi sembra, ci ha nuovamente riferito che effettivamente Craxi, Gelli fece anche a lui il riferimento, la necessità di risolvere i contrasti, la situazione di contrasto che opponeva Andreotti, Craxi in quel momento. Il 15 marzo del 1980 finalmente dal punto di vista delle persone che insistevano tanto perché questo accadesse, cade la testa di Mazzanti, Mazzanti dà le dimissioni. Nella primavera del 1980 si forma finalmente il secondo Governo Cossiga, la partecipazione al Partito Socialista al Governo è piena. Del problema del contratto della Enipetromin sostanzialmente in sede politica non si parlerà più. Il contratto verrà sospeso, parte della tangente non verrà mai ritirata dalla banca svizzera, il contratto poi riprenderà, per altri versi, in altro modo. Il grande nodo politico della, che ruotava intorno

alla vicenda di "Petromin" non scompare con un meccanismo abbastanza ricorrente nella vita politica. E credo che su questo punto l'On.Signorile abbia fornito una lettura dal punto di vista delle dinamiche politiche assai chiare e anche abbastanza trasparenti. Tutti sapevano, tutti hanno sempre saputo che l'oggetto fondamentale del contrasto nella vicenda di "Petromin" era quello del possibile finanziamento, la corrente sinistra del partito socialista, di una corrente del partito della Democrazia Cristiana che faceva capo a Bisaglia e che questo aveva determinato il grande scontro intorno a quel contrasto. L'On. Signorile ci viene a dire, "Certo, sono andato a rivedere le carte dovendomi presentare davanti a questa Corte di Assise ed ho visto che di me si parla pochissimo, però non sono stato sentito quasi mai". E intorno a questa vicenda è vero che si consuma un vero, una sorta di vero stato psicodramma. Ci si agita, si parla tanto, nessuno parla del vero nodo del problema. Nessuno affronta in modo diretto e positivo la questione centrale, perché nessuno aveva un interesse determinante a farlo. Tutti avevano interesse a mediare e a mascherare, attraverso finti problemi, il problema vero e

nessuno aveva interesse a manifestare un ruolo in quella vicenda, avuto da Ortolani e da Gelli. L'Ortolani e Gelli che appunto, Ortolani aveva, appunto che abbiamo detto, in quell'interrogatorio del 11 novembre dell'81 reso, mi sembra, a Ginevra e ci parla di sei incontri, di 11 telefonate, di una, quindi, intensità di rapporti e di contatti, che se poi viene misurata confrontando le date, le cadenze temporali significative nella conclusione del contratto, e l'intervento di Ortolani assume ancora assai più significato. Sulla vicenda dell' "Eni Petromin" il ruolo del Ministero del Commercio con l'estero era naturalmente, evidentemente, centralissimo. Si sono succedute una serie di accertamenti, accertamenti in sede giudiziaria, accertamenti in sede governativa, accertamenti in sede parlamentare. Sono state fatte due Commissioni di accusa davanti, in due procedimenti, davanti alla Commissione di accusa della Camera; la seconda Commissione presieduta dall'On. Martorelli, mi sembra, e relatore, era l'Onorevole o Senatore Vitalone, Senatore Vitalone. Quello che è forse significativo ricordare è che la seconda Commissione di inchiesta, quella appunto che si, che si, al 299 dell'ottava legislatura, tanto per

riferirla, era stata instaurata e nasce, e qui torniamo al tema dello psicodramma di cui parlavamo prima, nasce proprio dalla trasmissione, da parte dei Giudici milanesi all'Autorità Governativa competente, delle carte trovate a Castiglion Fibocchi sulla conclusione del contratto "Eni Petromin". Una vera e possibile responsabilità governativa in relazione alle norme sui segreti e una possibile correlazione tra la "Loggia "P2" " e la conclusione del contratto, tra il disegno politico della "Loggia" e la conclusione del contratto. La relazione della Commissione per i procedimenti di accusa è su questo punto di vista, sotto questo profilo deludente al di là di ogni ragionevole previsione. Dedica, dopo aver ricostruito, devo dire, con dettaglio, con qualità, la dinamica di formazione del contratto e di aver svolto attività investigativa in Italia, all'estero, aver promosso una raffica di attività rogatoriali che non, alle quali però non si riesce a portare, dalle quali non si riesce però a tirare gran frutto per una serie sistematica anche di opposizione di segreto, dedica, all'aspetto del ruolo della "P2" in questa vicenda, tre pagine, quasi due pagine e mezzo, tre pagine scarse. Non

affronta minimamente, non si pone neanche quale sia la natura dei documenti rinvenuti e si limita a dire che siccome l'intervento di Gelli era un intervento tardivo, che avviene a contratto concluso, si tratta di un semplice tentativo di intrusione e assolutamente non significativo. Si limita a rilevare che il contratto non fu depositato presso il "Mincomes" e questa è una circostanza che è oggettivamente rilevante perché Battista ha cercato di sostenere che quel contratto non fu lasciato, mentre più elementi raccolti nel corso del procedimento, egli fu probabilmente, ci portano a ritenere che il contratto, se non fu depositato in modo formale presso quell'ufficio dal signore con la pistola di cui ci ha parlato Bisignano, fu lasciato nel Ministero del Commercio con l'estero almeno per 24 ore. Esclude che la lettera di autorizzazione al pagamento della tangente possa essere uscito dal Ministero del Commercio Estero perché è diversa la sottoscrizione. E fa una esclusione che è assolutamente un fatto smentito, perché abbiamo visto che appena quella lettera si affacciava alla porta di uscita del Ministero del Commercio con l'estero veniva coperta di timbri e di

stampigliature; come entrava, come ha messo piede in qualunque altro Ufficio Protocollo degli altri uffici pubblici e degli uffici dell'Eni, veniva coperta di timbri e di stampigliature. E quella, invece, è una lettera sottoscritta con una annotazione della data scritta a mano che viene dalla minuta, sicuramente dalla minuta conservata al Ministero del Commercio con l'estero. Non pone nessuna relazione tra l'intervento di Ortolani e l'intervento di Gelli; non si pone neanche il problema di una possibile correlazione, non si pone neanche la domanda del perché in questa vicenda compaiano, possano comparire così tante persone scritte alla "P2" , perché vi fosse una sorta di assedio, di occupazione al Ministero del Commercio con l'estero da parte della "P2" . E la "P2" in questa vicenda può contare al commercio con l'estero sull'iscrizione di Stammati, con l'iscrizione di Bisignani, sull'iscrizione di Davoli, sull'iscrizione di Battista, Ruggero (incomp.)... che fa da mediatore in questa vicenda. Alla "P2" si iscriveranno Di Donna e Mazzanti. Per la "P2" agiscono in modo diretto, dello sviluppo di questa situazione, Ortolani e Gelli. Compaiono, come possibili controllori di questa vicenda,

nuovamente Firrao, che in fondo ha fatto (incomprensibile)..., che partecipa tra l'altro direttamente alla gestione dal punto di vista, al Ministero degli Esteri, delle trattative, Santovito. La densità, diciamo, la densità piduistica in questa, nello sviluppo di questa delicatissima vicenda è difficilmente attribuibile a una casualità, a una mera casualità. Anche quando si fosse trattato, si volesse ridurre l'operazione a un mero tentativo di intrusione, era necessario porsi il significato di un tentativo di intrusione, fatto comunque attraverso la utilizzazione della disponibilità, e su questo non c'è dubbio perché ne abbiamo la prova documentale, di materiale riservato di primissima mano. Che poi un tentativo di intrusione credo che sia ampiamente smentito da quello che abbiamo accertato in atti. Formica, quando si rivolge a Ortolani, si rivolge a Ortolani con urgenza e puntualità, non come per una conversazione, per una conversazione così informativa, per parlare del più o del meno, per farsi quattro chiacchiere. Si rivolge a Ortolani come interlocutore diretto, come il rappresentante della controparte. Ortolani, nel dibattimento, si lascia sfuggire un fatto che non si capisce bene se

poi questa controparte fosse della Democrazia Cristiana o la "P2" . Non vogliamo, diciamo, puntigliosamente attaccarci a un forse, quando anche forse è un lapsus dibattimentale; riteniamo che, però, sicuramente Ortolani in quella vicenda viene interpellato con insistenza e con reiterazione, dopo che per tal fine veniva combinato quel primo incontro sociale, combinato da Firrao. Perché poi il contatto, invece, operativo è di pochissimo successivo, e quando ... Perché Ortolani è protagonista in questa vicenda, non perché Ortolani è portatore di voci d'ambiente; le voci d'ambiente, il Senatore Formica era in grado di raccoglierle assai più direttamente e più da vicino. Quando Formica dice a Ortolani, "Di' ai tuoi amici che noi non abbiamo nessuna intenzione di rimanere fuori", dice una cosa specifica a una persona che sa essere parte diretta in quella trattativa. Fu Ortolani, però, se qualche lapsus glielo possiamo dare per tale, possiamo non diventare pignoli su questo, che dice nel corso della istruttoria dibattimentale alcune cose estremamente significative. Per esempio, Ortolani dice che Formica dice, "Mi parlava come", secondo lui, "il massone che sta in contatto con altri

massoni, ma lui si sbagliava! Lui sbagliava porta", dice esattamente. E torna più volte, per questo non può essere più un lapsus, a questo fatto che Formica interpellasse lui come il rappresentante in quella vicenda del massone che sta in contatto con altri massoni. Sul, diciamo, taglio politico di questa situazione, cioè sul fatto che l'intervento in questa situazione, in questa vicenda complessa, non possa essere ridotto a un intervento puramente affaristico. Lo abbiamo visto e ripetuto, a questo punto, addirittura la tardività dell'intervento di Gelli; quell'intervento con la, diciamo, la "assicurazione minaccia", una assicurazione che vuol dire minaccia, diramazione di notizie sulla conclusione di quel contratto. Anzi, accentua ed evidenzia il taglio, l'intenzione politica dell'intervento della "P2" , attraverso Gelli e Ortolani, in quella vicenda, e non la esclude. In contemporanea, la contemporaneità non può neanche in questo caso essere attribuita al caso, ma che rientra in una strategia di rapporti tra il Partito Socialista, tra la "P2" e ambiente del Partito Socialista. Gelli, tramite Nisticò fornisce a Signorile quei benedetti locali di Via Ludovisi 43, dove Signorile stabilisce il suo ufficio

elettorale. Locali che errando Battista ci dice di avere appena liberato. Quando Battista libera quei locali, quei locali va ad avere sede, sede riservata tant'è che nelle circolari che abbiamo visto ieri e l'altro ieri e che vengono diffuse e ne viene indicato soltanto il numero di telefono e l'indirizzo, viene ubicata la "P2" . Alla sua sede è occulta, la sua sede occulta la "P2" . Nel'allontanamento della "P2" viene dato, vengono consegnati i locali a Signorile e rimane alla curiosità del lettore delle carte che non c'è nessun riscontro processuale per farle; rimane, però, il dubbio a uno, gli viene di porsi la domanda semmai l'On. Signorile avesse pensato a bonificare, come si dice in termine tecnico, quei locali prima di occuparli per svolgere la propria attività, nel corso della campagna elettorale, nel corso che coincide con quella singolarissima e delicatissima vicenda politica. La contestazione, però, se era necessaria una ricostruzione di tutta la vicenda per grandi linee, dobbiamo ricordare che nel corso di questo dibattimento non stiamo discutendo se la "P2" , Gelli, Ortolani, fosse destinatario di parte della tangente. Non dobbiamo rifare la storia finanziaria della vicenda, ripeto.

Noi dobbiamo valutare, collocata questa vicenda nel suo complesso, la destinazione, la violazione delle normative relative ai segreti, in relazione ai documenti trovati presso Gelli. Allora, forse, questi documenti vale la pena di vederli un secondo. Nelle carte di Castiglion Fibocchi noi troviamo una copia del contratto; è la copia del contratto in inglese, con gli allegati sulla carta della "Petromin", che è quello sottoscritto. Questo è il contratto tra l'Agip e la "Petromin" per la fornitura del petrolio. Ritroviamo il famoso diario Stammati, che è una serie di appunti dattiloscritti con manoscrittura di correzione riconosciuta dopo una iniziale, quanto ostinato tentativo di negarle, e annotazioni di pugno di Battista, in cui si ricostruisce, secondo quanto ci dice Stammati "a posteriori", dopo che le cose erano avvenute in vista della possibilità di essere chiamato a doverne rispondere in qualche sede di Commissione, il ruolo giocato da Mazzanti, da Stammati in quella vicenda. Troviamo la famosa lettera della copia di autorizzazione del 18 luglio del 1979, quella lettera che avevamo, come dicevamo prima, attentamente esaminato dal punto di vista della provenienza e della successiva trasmissione all'

"Eni" e all'Ufficio Italiano Cambi, con cui si autorizza il pagamento della mediazione. Con quella datazione in alto a destra, luglio, 18 luglio '79, diversa dalla datazione a stampa, a timbro posto su una lettera che poi effettivamente esce dal Ministero del Commercio con l'estero, sulla quale è stata chiesta una perizia grafica inattuabile per la irreperibilità dell'originale. L'originale da questa lettera, dagli uffici dell'"Eni" è scomparsa, del Ministero del Commercio Estero è scomparsa. Abbiamo poi un altro documento che è sempre il documento dell'Agip, che è la copia dell'autorizzazione, ... No, la copia dell'autorizzazione, è la lettera che si scambiano l'Agip e la "Sufilao" per l'accordo sulla corresponsione della tangente. Abbiamo di questa lettera sia la versione in inglese, che esce dall'Agip, rivolta, firmata da Barbaglia, e indirizzata alla "Sufilao", in medesima stesura. E siamo a quel 10 luglio '79 di cui parlavamo prima, della stessa lettera in italiano, presso l'Agip stesso. Questi sono i documenti che rinveniamo presso Gelli. Si pone un problema di qualificazione giuridica del fatto. Il problema di qualificazione giuridica del fatto che, secondo me, va comunque

risolto alla luce della lettura anche combinata ai documenti. Quello che la norma prevede come sanzionato è il procacciamento di notizie relative all'attinente, al segreto di Stato; quindi, relative agli interessi fondamentali dello Stato nei rapporti interni, nei rapporti internazionali, se così possiamo sinteticamente esporre il contenuto dell'art. 13 della legge del '77, e modificativa di ristrutturazioni di servizi, modificativa della definizione del segreto di Stato. E la normativa del Codice Penale non parla soltanto di documenti, parla anche di notizie. Cioè, il problema è che attraverso quello che risulta dal dibattimento e quello che risulta dalla combinazione di documenti avuti è al di là di ogni ragionevole dubbio vero che Gelli disponeva, in una materia, che atteneva a interessi fondamentali dello Stato, nei rapporti con Stati esteri e nella sopravvivenza stessa della Nazione, in quanto relativa a un contratto di fornitura di un bene essenziale per l'equilibrio dell'economia nazionale, di notizie riservatissime di prima mano e estremamente delicate. Quindi, già ha questo di per sé la disponibilità di notizie, perché che lui fosse al corrente traspare dalla conversazione che

ha con Mazzanti, traspare dalle conversazioni che Ortolani ha con Formica. Al di là di questa indicazione già di per sé sufficiente all'integrazione dell'ipotesi diffusa, riteniamo che anche la documentazione specifica, conservata dalle carte di Castiglion Fibocchi, sia sufficiente a integrare il reato, per quanto riguarda Oliviero Stammati. E questo già lo si era notato nel corso della requisitoria scritta, nel passaggio del Governo, tra il Governo Andreotti e il Governo Cossiga. Andreotti lascerà al suo successore, Cossiga, in quella riunione specificatamente destinata a esaminare la delicatissima vicenda dell' "Eni Petromin", gli appunti stilati dal segretario Arnaldo Squillante, in relazione alle cose che Andreotti veniva sapendo e gli venivano riferite in relazione alla conclusione del contratto. Parte di quegli appunti vengono omissati e vengono coperti dal segreto di Stato. Il Senatore Cossiga ci dirà che è un po' il "segreto di Pulcinella". I riferimenti contenuti in quegli appunti sono riferimenti ai possibili percettori esteri della tangente; quindi, renderli pubblici poteva interferire con i rapporti internazionali dello Stato. E non possiamo, non possiamo ritenere

un'affermazione ragionevole, la possiamo dedurre dalla lettera di conferma arrivata proprio ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato la posizione (o simile) del segreto in relazione alla tutela dei rapporti internazionali. Però quello che è sicuramente certo è che appunti analoghi a quelli conservati presso Stammati, nei quali pure si fa riferimento ai Paesi arabi, attinenti a notizie delle quali Ortolani, Gelli, erano sicuramente al corrente, sono state formalmente coperte dal segreto di Stato. Risulta altrettanto certo che la annotazione sulla lettera di autorizzazione del 18 luglio è una classificazione riservata. Il Senatore Cossiga ci dirà, dirà agli atti, in un verbale mi pare rilasciato al P.M. Savia, che è più una clausula di stile che una forma di classificazione; ma, in relazione alla collocazione di quella corrispondenza in un contesto comunque attinente a questioni relative a possibile materia di sicurezza per la Nazione, la posizione di quella classificazione determinava una necessità di vincolo nella diffusione di quella lettera, la cui violazione è sufficiente integrare l'ipotesi del 262, capoverso. Quello che comunque importa è che

al di là di ogni possibile dubbio, è possibile affermare con assoluta certezza che Gelli e Ortolani, attraverso la mediazione di altri scritti alla "P2" , disponessero su quel contratto di notizie segrete di grandissima rilevanza e importanza, e che di tale notizia abbiano fatto un uso squisitamente e se non esclusivamente politico, tendente a interferire e modificare le decisioni del Governo, e addirittura l'attività stessa, la dinamica stessa della formazione delle compagini governative. Questo credo che sia più che sufficiente per integrare l'ipotesi delittuosa contestata, sia per quanto riguarda il reato specifico, sia per quanto riguarda la conducibilità del reato specifico al contesto associativo. Mai sarebbe stato possibile per loro acquisire e ottenere quella documentazione se non agendo nel contesto associativo, se non avvalendosi del vincolo di obbedienza che dal contesto associativo derivava, se non riferendo quel contesto associativo al discorso che abbiamo fatto all'inizio dell'esposizione in tutta la materia del processo, che è la concentrazione del potere della Massoneria nella associazione "P2" , negli anni che vanno dal '70 all'81. E veniamo a un'altra vicenda

assai significativa, un'altra situazione di straordinaria delicatezza, nella quale vediamo che la "P2" , nel suo complesso, di alcune persone in modo particolare, sono in grado di disporre di notizie riservatissime e di estrema importanza. E veniamo alla vicenda del "Mifobiale". Che cos'è il "Mifobiale"? Anche sulla indicazione della abbreviazione della intestazione del dossier vi sono indicazioni contrastanti, e può significare microfonia, Foligni, Libia, secondo alcuni; può significare Miceli, Foligni, Libia, secondo altri. Il Generale Viviani ci ha detto che derivava da una classificazione da lui stesso inventata, per cui la classificazione originaria doveva essere una indicazione come Tillirò e poi si sarebbe trasformata per il "Day" (o simile), classificazioni da lui introdotte in "Mifobiale". Quello che è certo è che è un lavoro di "intelligence", come si dice in termine tecnico, straordinariamente ben fatto. E' la dimostrazione che i servizi di informazione, che ogni volta che vengono chiamati a rispondere del loro comportamento, si si barricano in qualche misura dietro una sorta di incapacità, di impreparazione di improntitudine. E vi si barricano talmente bene,

effettivamente, perché delle volte confermano questa approssimazione, questa improntitudine, questa incapacità di massima. Però quando compiono alcune attività, le compiono con grande perizia. L'accertamento relativo al "Mifobiale" è un accertamento assai ben condotto, puntualmente ricostruito. Ogni persona che vi compare viene immediatamente collocata in un ruolo assai definito. La ricchezza di informazioni contenute nel "Mifobiale" costringe ogni volta a verificare la data di quell'accertamento, perché sembrerebbe essere fatto sulla base di informazioni, che poi alla gente comune sono arrivate anche agli esperti. Però sono, comunque, in tempo assai successivo a quelle indicate in quegli atti. Quelle indicate negli atti, il "Mifobiale" comincia con un primo appunto che è dell'aprile del '74, in cui si fa riferimento in modo generico a precedenti informazioni. E questo appunto che dice, "La stessa fonte attendibilissima ha riferito che il Rag. Mario Foligni ha anche ricevuto somme di denaro da Alfio Marchini del PC. Foligni, come già precisato, è collaborato del Generale Miceli. La collaborazione dovrebbe risalire al luglio 73. Si avvale dell'appoggio dell'Alto Ufficiale tramite i

giornalisti, Gino Agnesi e Paolo Senese. Questo è il primo foglio che abbiamo sul "Mifobiale", che ci fa ritenere che ci fosse anche una pregressa attività informativa e un ingresso input su questo fronte, ma che è una cosa però di marginale rilevanza. I controlli veri e propri, quelli che costituiscono il corpo del "Mifobiali" cominciano dopo, cominciano con un appunto del 15 aprile del 1975; all'appunto del 15 aprile del 1975 seguiranno degli appunti quasi giornalieri, che sono frutto di una attività assai attenta di, evidentemente, di pedinamento, evidentemente di intercettazione ambientale, evidentemente di intercettazione telefonica. Probabilmente, mi sembra anche in qualche caso anche forse di qualche, diciamo, curiosità, di qualche intrufolamento nella corrispondenza. Gli appunti, se li leggiamo più o meno nel loro complesso, indicano alcuni filoni di accertamento, da una parte estremamente allarmanti, estremamente significativi, e dall'altra parte di una inaudita gravità. E credo che si possa utilizzare questo termine senza tema di passare per enfatici. Emergono dagli accertamenti sul "Mifobiali" i rapporti con i libici, sia per quanto riguarda la fornitura di petrolio e la fornitura, e

la conclusione di affari, e anche contatti di tipo politico. Su questi tornerà poi dettagliatamente Maletti. Abbiamo visto come, diciamo, l'ipoteca (incomprensibile)... ingresso libico nell'economia italiana, negli anni '70, costituì costantemente un'ombra di ricorrente preoccupazione. Emergono poi i rapporti tra Miceli e lo stesso Foligni, rapporti piuttosto familiari e stretti tra Miceli e Ortolani, tant'è che in uno degli appunti Miceli, rivolgendosi a Foligni dice, "Di' a Umberto che si faccia vedere". E poi ci sono dei riferimenti ai contatti con Ortolani. Emergono i rapporti di Foligni con Giudice. Foligni era uno strano personaggio dalla strana storia non immune da precedenti penali, non immune tra pregressi rapporti con i servizi di informazione, come abbiamo visto nel primo degli appunti indicati, collaboratore del Generale Miceli, in contatto con i servizi di informazione, che cercava di fare gli affari dove poteva, che propugnava la formazione di un'ala scissionista all'interno della Democrazia Cristiana, piuttosto raffazzonata; però che riteneva godere di una serie di appoggi e che in tal senso si muoveva. Emergono i rapporti tra il "Mifobiale", tra Foligni e Falde. E qui

continuiamo, cominciamo a incontrare, con sempre con maggiore insistenza, personaggi iscritti alla "P2" . E per quanto riguarda i rapporti con Ortolani, risulta dai controlli, che Foligni lo tiene informato dei suoi incontri con Miceli, dei suoi incontri con Gelli, e dell'interessamento di Giudice per la sua nomina; nomina di un ente, che in questo momento non ricordo, al quale Ortolani teneva in modo assai energico. Emergono poi i rapporti con Mintoffa, che era il premier di Malta, e in quel periodo Malta aveva una linea politica, in relazione proprio alla leadership di Mintoffa, estremamente filolibica. Era, diciamo, l'avamposto della Libia nel Mediterraneo e, soprattutto, con il fratello Dioniso, con il quale sembrava, sembrano esserci rapporti assai più di tipo affaristico di basso, di profilo più basso. Profilo più basso che però si intreccia costantemente, poi, con i profili più alti. Vengono fuori i contatti tra il Generale Giudice, e anche questo dobbiamo riferirlo per amor di verità, anche se molto ci può dispiacere, tra il Generale Giudice e il Giudice Gallucci, per cercare di valutare benevolmente la posizione di Miceli in quel periodo, credo, agli arresti domiciliari, dopo la detenzione conseguente alle indagini che erano

state fatte e riaccorpate a Roma sul golpe borghese come abbiamo visto nell'esposizione fatta nei giorni precedenti. Vengono poi fuori con insistenza i contatti con Gelli e la comune conoscenza tra Gelli, Miceli, Ortolani. Il, anzi il redattore del "l'Appunto", ci da una descrizione di Gelli nella nota, quando gli appunti son fatti in modo che quando compare in personaggio noto c'è un richiamo, in calce (o simile), si dice: Questo è più o meno, fa questo, fa questo altro, è questa persona". Il Maresciallo Ciferri che poi abbiamo saputo essere, diciamo, l'autore, quello che aveva coordinato nel senso materiale e pratico la redazione di questi appunti, poi deceduto, successivamente deceduto ci da di Gelli un quadro che è già quello più completo in tre righe, di quanto poi i servizi d'informazione si degneranno di riferire intorno a Gelli e alla "P2" e alla Autorità Giudiziarie che chiedevano contezza su di lui. Emergono poi numerossissimi contatti tra Gelli, Giudice e Trisolini, e emerge in modo chiaro questo bubbone che esploderà soltanto successivamente che è una sistematica attività di traffico petrolifero e di contrabbando petrolifero e di esportazione di valuta fatta da Giudice in combutta e indi, questo

termine spreggiativo possiamo utilizzare, perchè poi è stato sacramentato in sentenze definitive con i suoi più stretti collaboratori, con i vertici della Guardia di Finanza e con imprenditori nel settore del petrolio. Emerge ed è singolare, in qualche modo divertente una gravissima preoccupazione a un certo punto di Giudice di essere, emerge per via indiretta, di essere chiamato al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri per diventare Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri avrebbe significato non abbandonare il Comando Generale della Guardia di Finanza e quindi un posto fondamentale per i traffici che si andavano svolgendo, ma al di là dell'annotazione aneddotica emerge un altro dato significativo che è quello dell'interpello di Gelli in questa vicenda, come persona che si da per scontato che possa qualche cosa nella nomina del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e se ne parla, dice: "Guarda che qui si parla di Giudice, che cosa vogliamo fare", Gelli garantisce che avrebbe poi appoggiato chi volevano loro, loro fanno il nome di Zavattare e di Rambaldi e Gelli dice: "Ma perchè Santovito forse non andrebbe bene? Se noi vedessimo un pò se si può fare Santovito,

che cosa ne pensate?". Quindi in questa conversazione riferite in modo indiretto ma in se genuine, si dà assolutamente per ovvio, lo danno tutti gli interlocutori e gli interlocutori in questo caso non sono il vinaio e la portiera, ma sono persone vicine alla gestione del potere, che Gelli potesse qualche cosa di positivo e di determinante ai fini della nomina del Comandante Generale della Guardia di Finanza. Emerge inoltre dalla lettura di quell'interessante dossier, una connessione stretta tra questa strana formazione politica un pò raffazzonata e quella che chiameremo una formazione di disturbo e non una formazione di pericolo per l'arrività della Democrazia Cristiana, e non può non rivenire in mente il fatto della creazione di scissioni e di fratture all'interno della Democrazia Cristiana che abbiamo visto ieri nel memorandum sulla situazione politica del paese, una presenza, diciamo ufficiale, determinante e importante della "Massoneria". Quando si tratta di inviare le lettere alle sette persone che devono far parte del direttivo del partito, Foligni darà l'indicazione dei nomi da mettere sulle buste e dirà: "No no, la settima non la mettere, perchè la settima è quello della "Massoneria", quello della

"Massoneria" io ci penso io, bisogna che gli altri non lo sappiano fino a che non è il momento di non è il momento di saperlo". Quindi per quanto inconsistenti possono apparire i disegni politici di questa strana formazione politica, c'è però un altro dato significativo che è una conversazione colta con il Capitano Maroni, che per altri versi poi ritorna nel corso degli accertamenti in questo procedimento; "che dici io posso ben contare sugli appoggi in Sicilia, dice perchè io sono stato in prima linea in Sicilia, stavo con quelli là e troppi ne ho aiutati, io ho impedito che si arrivasse ai capi della "Mafia", non, dice ho fatto in modo che non si toccasse il centro della "Mafia", io ho salvato i più grossi boss". Questo riferimento colto in modo tra l'altro non lecito, però ci apre uno squarcio su tutta un'altra storia che è quella dei rapporti tra la "Massoneria" e la "Mafia", che attiene più alla storia del filone sindoniano di questa vicenda e che dovrebbe essere affrontata separatamente. Quindi vediamo che da queste cento pagine, non mi ricordo quante sono, degli appunti del "Mifiobiali" emerge una serie di filoni, di Vicilloni (o simile) per accertamento per i servizio d'informazione a non finire, ma di

filoni specifici di intervento immediato dell'Autorità Giudiziaria, di obbligo, di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, ricordiamoci che siamo prima del '77 gli ufficiali dei servizi d'informazione, sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ancora non è intervenuta la modifica successiva, l'obbligo incombeva immediatamente, essendo poi tra l'altro in quegli accertamenti coinvolto e aggiornato costantemente il Capo dei servizi, anche alla luce della normativa successiva il problema non si sarebbe posto, perchè anche per la normativa per il '77 il Capo dei servizi d'informazione è da considerarsi Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed ha obbligo di riferire quanto emerge nel corso degli accertamenti. Allora ci si pone il problema del, come è che queste carte non hanno nessuno sviluppo? Queste carte non hanno nessuno sviluppo, perchè non hanno neanche nessun posto nelle carte del servizio, scompaiono in modo definitivo e irrintracciabile nelle carte del SISMI, se non le avessimo trovate tra le carte di Pecorelli e se non avessimo trovato prima una copia e poi cinque anni dopo la morte di Pecorelli, Franca Mangiavacca che era segretaria e la fidanzata di Pecorelli non avesse prodotto

l'originale, l'originale dico signori, di quel rapporto alla Autorità Giudiziaria, degli accertamenti sul caso Foligni non se ne sarebbe saputo mai niente e per altri versi e per altre strade si sarebbe arrivati forse allo scandalo dei petroli, ma sicuramente non si sarebbe saputo né questo né il modo singolare e gravissimo in cui quegli accertamenti vengono fuori. Quando viene ritrovatala copia di Pecorelli si chiede a Casardi da dove nascano quegli appunti, Casardi dirà: "Sono stato chiamato dal Ministro della Difesa, On.Andreotti il quale mi ha detto di fare questi accertamenti, io ho disposto questi accertamenti e li ho fatti". Verrà chiamato l'On.Andreotti il quale dirà: "Io ho seguito accertamenti che mi venivano da una indicazione, da una originale informativa di provenienza dei servizi...", viene fatto un confronto tra Andreotti e Casardi, Casardi dice: "ma forse c'è un appunto iniziale, forse non lo so, fatto sta che io gli accertamenti li ho fatti perchè me li ha sollecitati, e ripetutamente indicati l'On.Andreotti, a lui ho riferito su quello che succedeva". Può darsi, quindi il fatto che nascessero da un originario appunto, diventa di marginale importanza, basterà ricordare che poi

Maletti però sentito in Sud Africa dirà "è strano che l'appunto fosse inviato a mo di mattinale", uso questo termine testuale Maletti al Ministro della Difesa e su questo partissero gli accertamenti e che non ci sia stato un imput invece inverso di provenienza dal Ministero della Difesa al servizio d'informazione. Comunque il Ministro della Difesa sollecita l'approfondimento delle indagini, gli accertamenti vengono fatti in modo assolutamente riservato e anche in modo diciamo coinvolgendo il meno possibile il servizio, Casardi interpella Maletti, Maletti incarica Cogliandro della esecuzione degli accertamenti Cogliandro mette su una squadra con persone tra l'altro, in parte non provenienti dai servizi d'informazione, gli appunti vengono consegnati direttamente e personalmente a Cogliandro, da Cogliandro a Maletti che ne discute con Casardi che ne discute con il Ministro della Difesa. Non viene in mente, neanche lontanamente, ma perchè evidentemente questo doveva essere l'indicazione, la formazione di un fascicolo normale agli atti del servizio, quando Maletti abbandona repentinamente dal punto di vista della notizie e dell'abbandono del servizio poco tempo aver saputo di averla abbandonata, lo abbandona

materialmente i servizi, non consegna al Generale Romeo che gli succede, quegli incartamenti, non riferiscono al Capo del servizio attuale, non riferiscono al Ministro della Difesa in carica, che era se non sbaglio, l'On.Forlani ma vanno a riferire, quando gli accertamenti sono in corso al Ministro del Bilancio, che non aveva nessun titolo e nessuna ragione, che era però l'On. Andreotti che era quello che aveva disposto originariamente gli accertamenti. Indubbiamente gli accertamenti sono stati fatti con intercettazioni telefoniche abusive, le intercettazioni telefoniche abusive perchè dopo la famosa vicenda delle microspie, i ton ponzio (o simile), un'altra delle vicende giudiziarie che aveva riempito le cronache, più o meno se non ricordo male in quel periodo, credo collegato a questa vicenda, era stata fatta una normativa, rinomata la normativa sulle intercettazioni telefoniche che aveva incrementato il controllo dell'Autorità Giudiziaria e la informativa, all'interessato una volta che le intercettazioni fossero finite. Casardi ci dice: "Noi l'autorizzazione non l'abbiamo chiesta per questo motivo, perchè se avessimo chiesto l'autorizzazione l'Autotrità Giuiziaria avrebbe

messo mano in questa storia e poi prima o poi le persone intercettate lo sarebbero venute a sapere". Quindi la risposta diciamo a una istanza formale di maggiore legalità è una immediata risposta di maggiore illegalità e di maggiore riservatezza, però sia Cogliandro, sia Maletti che Cogliandro che Casardi, ammettono di aver commesso questo reato e questo fatto delittuoso, per non per improntitudine, l'ammettono perchè in questo modo credono di giustificare, tendono a giustificare il fatto che gli accertamenti rimangono, non rimangono, non vengano consegnati, non vengano conservati in modo normale, come tutti gli altri accertamenti, mentre invece abbiamo, sarebbero ravvisabili in atti tracce di accertamenti analoghi che vengono invece sistematicamente conservati. Maletti parlando di questa vicenda ci da un quadro dell'immagine che nel corso degli accertamenti i servizi di facevano che è assolutamente plausibile, dice nel corso degli accertamenti venivano fuori i rapporti di Foligni con i libici, i rapporti con funzionari dell' Ambasciata libica a Roma, mi pare anche con un tedesco da non limpidissimi precedenti dice c'era la possibilità che attraverso gli interlocutori

libici si stabilissero contatti, questi stabilissero contatti con ambienti del Vaticano, c'era la possibilità che attraverso questo canale ci fosse una, diciamo una penetrazione libica nell'economia, c'era il sospetto che nascesse da questo fatto, addirittura in tempi separatisti, il dossier che era di estrema delicatezza, ci poteva essere dietro un tentativo libico di destabilizzazione dell'Italia, dice: "per questa ragione gli accertamenti furono fatti con tanta accuratezza e con tanta segretezza", non si da, non c'è una ragione del motivo per cui gli accertamenti a un certo punto in tronco vengono su indicazione, diciamo, sullo schiocco delle dita del Ministro del Bilancio vengono interrotti e non hanno più seguito. Casardi cercherà di dire che gli accertamenti furono interrotti perchè non davano sviluppi positivi e la sua lettura dei filoni che avviamo indicato come emergenti da quella carte, ci porta a escludere che ci potesse essere una irrilevanza di quegli accertamenti. Le notizie acquisite per di più sul traffico di petrolio del Generale Giudice era noto tra l'altro notizie in cui si aveva l'obbligo specifico di ferire l'Autorità Giudiziaria e rispetto alle quali non

era possibile neanche trincerarsi dietro la irregolarità dell'accertamento, cioè giocò il fatto che non se ne poteva riferire, perchè riferendo si sarebbe dovuto ammettere la commissione del reato, una sorta di meccanismo di strana causa di giustificazione, perchè? Perchè dell'attività di Giudice Trisolini e dell'attività di esportazione di valute, di traffico di petroli, si avevano notizie che nascevano anche in modo utilizzabile e legittimo, che era per esempio quello dei rilievi fotografici. Per questa ragione Casardi insisterà ripetutamente, prima sul fatto che i rilievi fotografici non esistevano, poi che esistevano mano mano erano chiari, poi che esistevano, ma forse non gli erano stati fatti vedere, alla fine viene fuori in dalle dichiarazioni di Maletti che quei rilievi fotografici esistevano ed erano significativi dal punto di vista dell'utilizzazione, infatti lui prima dice che Casardi che avrebbe addirittura rimproverato gli Ufficiali del servizio d'informazione per non aver fatto il rilievo fotografico, poi che quel rilievo fotografico non era non inequivoco, come dice testualmente Casardi, poi verrà fuori che c'è e che non era stato dato. La ragione per cui non era stato dato in corso di

quegli accertamenti non si ha più traccia, nuovamente la vediamo nella dichiarazione di Maletti che attribuisce questo fatto alla estrema delicatezza dell'accertamento e non alla sua irrilevanza. Abbiamo poi negli atti, nel corso di quel famoso sequestro fatto a casa di Maletti nel 1980 che ha portato così copiose interessante documentazione, a partire dall'appunto sulla strategia della tensione, a partire a quell'elenco di Magistrati, a partire ai riferimenti della riottosità di Palumbo a desistere dagli intenti golpisti del '70 e a partire dagli appunti sui raggruppamenti eversivi, conservati presso Maletti, abbiamo anche una serie cospicua e a due di questi appunti li abbiamo già visti ieri, oggi sarà il caso di analizzarlo un altro, sono gli appunti che Maletti teneva, conversazioni che aveva con il Capo del servizio, per aggiornarlo e fare il punto sulle questioni attive e vive nel corso in quel momento in cui l'appunto veniva preso. C'è questa fotocopia non chiara che è un appunto del colloquio del Capo del servizio, del 10 maggio 1975. Maletti su questo appunto è stato sentito abbastanza dettagliatamente e ci ne illustra in questo modo, dice: "Si tratta di uno di quei fogli che nel novembre dell'80

furono oggetto di sequestro a seguito di una perquisizione domiciliare presso la mia abitazione. In esso erano contenute le sintesi di notizie provenienti da varie fonti, e sulle quali riferì in quella data l'Ammiraglio Casardi, soltanto una piccola parte di tale annotazioni ha attinenza al caso Foligni, e cioè il punto sesto, indicato come visita al Ministro Andreotti". E' poco comprensibile, ma è verso la fine dell'appunto. Fornisco un'interpretazione autentica del manoscritto, nella graffa più grande c'è scritto: "Nuovo Partito Popolare", GE che sta per Gedda, qui segue a fianco un preoccupato, preoccupante o qualche cosa del genere, almeno ritengo, con accanto un'altra graffa più piccola, con le parole riferirgli, ed altra che non riesco a decifrare più forse negli interventi. Sotto, sempre nella graffa grande, vi sono le parole: Libia, petroli, MIC, che sta per Miceli, e sotto "attività AG Quirinale", e poi l'annotazione di "gallucci, acqua fredda". E qui ritorniamo a quell'appunto contenuto nel "Mifiobiale" riferito all'intervento sulla Procura della Repubblica di Roma per, sull'Ufficio Istruzione di Roma allora, per la posizione del generale Giudice, innanzitutto preciso che la

stesura dell'appunto precedette l'incontro con il Ministro Andreotti di cui parlerò tra poco, l'espressione poi inquadrata per traverso, anche in seguito, si riferisce a una direttiva dell'Ammiraglio Casardi di continuare a (incomp.) su questi fatti, cioè su Foligni, sia lui o Andreotti. "Preciso che io una sola volta andai da Andreotti al Ministero del Bilancio, era una mattina di tarda primavera verso le undici, gli riferii sulla situazione del Nuovo Partito Popolare e del Gedda, in quanto è risultato un intensificarsi dell'attività politica del Foligni al livello del conseguitismo in danno della Democrazia Cristiana. Prendo atto che nella stessa graffa ho scritto anche dell'affare del petrolio libico, ma per quanto mi ricordo non parlai di ciò né a Andreotti nè tanto meno del Generale Giudice". Poi ha ammesso di fronte alle cose che stavano emergendo dal processo, dirà "va bene, non posso dire se non gliene abbia parlato Casardi, può darsi che gliene abbia parlato Casardi". Il contenuto dell'appunto sembrerebbe invece di porre nel senso che anche negli aspetti relativi al Generale Giudice e alla questione dei petroli fu riferito al Ministro del Bilancio. E prendo atto che Casardi ha

dichiarato di aver parlato ad Andreotti della posizione di Giudici, "ma direi che io comunque non né Parlai all'Andreotti, perchè Casardi mi disse di limitare e di riferire sulla questione politica e cioè sul Nuovo Partito Popolare, non ricordo se Andreotti mi chiese come ci eravamo procurate le notizie sul Nuovo Partito Popolare". Quindi il contenuto dell'appunto nelle dichiarazioni di Casardi confrontate con quelli di Maletti, danno un quadro piuttosto grave della situazione, su quell'annotazione di "gallucci acqua fredda", Nicemi dirà che non è in grado di ricordare quale fosse il significato, sostanzialmente non risponde. Gli accertamenti sul "Mifiobiali" furono quindi predisposti con, e seguiti con un'attenzione diretta e immediata da parte dei vertici del SID, basterà notare ad esempio che gli appunti, alcuni degli appunti sono siglati direttamente da Casardi, che evidentemente in tempo, quello come si dice oggi, in tempo reale ne aveva avuto notizia e che ne aveva preso visione. Infatti un'indicazione inequivocabile in questo senso, poi confermato tra l'altro da Casardi lo abbiamo in uno degli appunti che è quello del 10 e ce ne sono anche altri, ne possiamo illustrare uno solo, che è quello del

10.10.'75 che con tutta evidenza l'annotazione è in basso a sinistra in quella sigla che viene riconosciuta da Casardi come la sua sigla, il 12 ottobre, cioè due giorni dopo aver la redazione stessa dell'appunto ne era dettagliatamente informato e ne leggeva puntualmente il contenuto. Abbiamo detto che Casardi ha sostenuto che non era stato dato corso a quegli appunti, non se ne era dato gran peso perchè non erano di grande importanza, Maletti invece ci dice: "abbiamo visto una versione completamente diversa" e dice: "che circa la manifesta figura il fedele del Generale Giudice, che immergeva dall'immagine, decidemmo di non dare notizie, di non riferire all'autorità competente, per non creare in quel particolare momento un terremoto istituzionale dopo i recenti casi di De Lorenzo e Miceli. L'evidente inopportunità di investire per l'ulteriore approfondimento l'organo istituzionalmente più adeguato, cioè il servizio I (o simile), della Guardia di Finanza, la quale non volevamo far sapere quello che stavamo facendo il fatto che l'intercettazioni non erano regolari. Gli riferirono alla gestatura non ci è venuto neanche nell'anticamera del cervello, perchè la

Magistratura non ci fidavamo per niente, e i rapporti con la stessa erano rari, dice Maletti, Ufficiale di Polizia Giudiziaria in tale veste delegato ad accertamenti di estrema delicatezza, erano rari e reciprocamente sospettosi, dice. Poi dopo la andata via di Maletti dal Sifar, la giustificazioni che vengono date sul fatto che il fascicolo non venga trasmesso da Romeo sono diciamo, assurde al di là della possibilità del ridicolo, verrà detto che non furono date perchè non rientrava nella prassi, furono dette che non furono date, perchè appunto erano particolarmente delicate, furono dette che non furono date perchè non l'avevano incontrato o qualche cosa del genere. La ragione vera è che gli accertamenti sul "Mifiobiali" scompaiono dagli uffici di Maletti, insieme a quel mucchio di carte che Labruna si precipita a portar via, anche se poi ha ostinatamente negato questa circostanza, quando Maletti lascia il servizio, carte che contenevano insieme a queste altre, che poi, che vengono portate e tenute in deposito da Maletti per conto, dalla Labruna per conto e nell'interesse del Maletti stesso e di Viezzer e non per iniziativa spontanea e diretta dello stesso Labruna e che

finiranno poi puntualmente nelle carte di Pecorelli. Nelle carte di Pecorelli dove terranno corpo, sempre nel periodo finale della uscita della rivista, quando Pecorelli comincia a dare un fastidio, che poi si dimostrerà essere insopportabile, attraverso le pubblicazioni dei suoi articoli, tra il numero trenta e il numero trentacinque di O.P. di Pecorelli, escono una serie di articoli, che quelli che vanno sotto l'indicazione di petrolio e moschetto, petrolio e manette e la signorina e i monsignore, i cui pezzi del "Mifiobiali" vengono tirati fuori, viene raccontato il contenuto di quell'articolo. Si discute, si è cercato di ricostruire e si è parlato assai del fatto se quegli articoli li avesse anche "l'Espresso" se fossero usciti prima su "l'Espresso o se fossero uscito prima e soltanto su O.P.. La difesa di Viezzer ha ripetutamente, diciamo sollecitato l'attività istruttoria, nel senso della dimostrazione di questo aspetto per essa rilevante, io ritengo che la genesi del modo della sottrazione del dossier alle carte del servizio riconduca quella sottrazione in un contesto che tende marginalmente rilevante se notizie su questa, su l'esistenza del dossier sul suo contenuto fossero

trapelate, perchè sicuramente possono essere trapelate solo attraverso medesimi canali, oltre che all' O.P. di Pecorelli al Fabiani del "l'Espresso", Fabiani che per altro era già in contatto in precedenza con le persone coinvolte in questa vicenda. Sul "Mifiobiali" quindi si sapeva quasi tutto, si sapeva quasi tutto ma nel corso di questo dibattimento abbiamo appreso qualche cosa di più e qualche cosa di straordinariamente significativo, e nuovamente ce lo ha raccontato Ortolani nel corso della sua deposizione. Ortolani nel corso della sua deposizione ci dice e lo dice per dimostrare quanto lui poco si interessasse dei fatti di Gelli, e quanto invece Gelli fosse trasiticcio, questo termine mi viene in mente pensando alla descrizione che Ortolani cerca di dare di Gelli, uno che si impicciava di tutto, che si intrometteva, che si metteva in mezzo e Ortolani ci dice in un certo punto Gelli mi fece vedere i fogli delle intercettazioni telefoniche, in cui io avevo detto delle cose sconvenienti sul Ministro Colombo, ed sono queste le cose sconvenienti che Ortolani dice sul Ministro Colombo; nell'appunto del 13 ottobre del 1975 si discute del, anzi in quello del 3 giugno del 1975, c'è questo famoso

problema della nomina della presidenza di Ortolani, sembrerebbe che Colombo abbia, invece sia intenzionato a riconfermare il, l'incaricato precedente che era Mazzacapo, e Colombo dice, di Colombo si dice, è un ipocrita numero uno, è un ipocrita pauroso, so su di lui delle cose gravissime, si fa riferimento, si fanno riferimenti a abitudini morali disdicevoli da parte dell'On.Colombo. Questo però che cosa ci dimostra? Ci dimostra che Gelli nel 1975 disponeva del contenuto del "Mifobiali" che probabilmente per quello come, ce lo riferisce Ortolani, disponeva probabilmente del brogliaccio delle registrazioni, perchè la meraviglia e diciamo il disappunto di Ortolani che si fosse saputo che lui si era espresso così pesante, mentre fa pensare che avesse il, che sapesse il contenuto di tutta la conversazione, ma questo diventa irrilevante, quello che è certo è che Gelli disponeva delle notizie che ho fatto vedere a Ortolani il contenuto di quelle conversazioni. Chiudendo con questo un cerchio che in chiave di argomentazione logica già ci aveva portato ad affermare che la vicenda del "Mifobiali" è anch'essa una vicenda che si sviluppa e si articola tutta, dal punto di vista

della scomparsa del dossier, in un contesto non occasionalmente di piduisti ma in un contesto associativo di "P2", cioè Pecorelli, Ortolani, Gelli, La Bruna, Viezzer, non sono.., Maletti, non sono funzionali infedeli, che rubano dossier e che casualmente sono contemporaneamente iscritti alla "P2", ma sono funzionali infedeli che rubano dossier in un contesto associativo che nella "P2" trova la sua formalizzazione, la sua articolazione. Forse possiamo, a questo punto, fare effettivamente 10 minuti di sospensione.

PRESIDENTE: sospendiamo dieci minuti. (RIPRENDE L'UDIENZA). Per cortesia, mettiamo una cosa a verbale? Mi manca l'avvocato Di Priamo, comunque la difesa è di Daloia...., perchè manca da questo programma la difesa di Musumeci, cioè l'Avv.Coppi o l'Avv.Biffa (o simile). Ah, sì! L'Avv.Biffa è segnato, perfetto. Quindi Saleni abbiamo detto che lo dobbiamo fissare, quello che non c'ho notizia è la difesa di Daloia, perchè praticamente una volta che abbiamo sistemato l'Avv.Saleni, lo sistemiamo in questi giorni. Guardi, il 22 no, o il 21 o il 24, va bene, no?

CESQUI: sì, è perfetto.

PRESIDENTE: dopodichè, però, manca ancora De Priamo. ecco poi

se metti a verbale che questo è già programma nella discussione. Con Di Priamo, praticamente, avremmo coperto almeno con un difensore tutti gli imputati, perchè così, almeno, finiamo il calendario delle udienze e lo definiamo, perchè quello che abbiamo deciso può essere sempre spostato.

CESQUI: abbiamo quindi preso in rassegna, una serie successiva di quella che abbiamo definito l'inversione della catena informativa, di passaggio di notizie dai servizi di informazione a Licio Gelli, e per quanto ha riguardato la vicenda specifica dell'Enipetromin, di passaggio di informazioni riservate non da uffici dei servizi ma da altri delicati uffici governativi a Licio Gelli. Gli episodi quindi sono molti, sono estremamente significativi, sono caratterizzati ciascuno per essere connotati da un taglio squisitamente politico nella utilizzazione, nella raccolta delle notizie. Ne abbiamo ancora un altro, che era al momento del rinvenimento di più complessa lettura, della quale invece può ora intravedersi un possibile significato, dobbiamo tornare per questo alle famose buste e le famose valigie di Maria Grazia Gelli. Abbiamo visto nella busta numero 1 contenuta quella documentazione ricattatoria,

possibilmente ricattatoria e comunque illegittimamente ottenuta dal capo del CECIS sul Ministro De Michelis, unita a quei segnali più intermassonici, che vanno dalla lettera dell'associazione a riferimento a Giancarlo Lia Valoria, diamo la busta numero 3. Nella busta numero 3 abbiamo anche qui una busta sigillata che è indirizzata alla segreteria del Policlinico Gemelli, è una strana indicazione, contenente un'altra busta sigillata indirizzata questa volta a Licio Gelli e contenente a sua volta altro documento. C'è una lettera dattiloscritta, firma leggibile che inizia: "Caro amico al momento di lasciare...", il senso della lettera noi l'abbiamo tutto, ma il senso della lettera è il riferimento che al momento di lasciare l'ufficio che sta..., l'Italia gli consegna questa documentazione per farne l'uso che ne ritiene più utile, che eventualmente sperano di rivedersi presto a Washington, mi pare che questa sia l'indicazione, e termina: "Abbia i miei più cari e affettuosi saluti". Allegati alla lettera c'è un documento in fotocopia in inglese di 138 fogli e un dattiloscritto che comincia con una recente notizia diramata, e termina: "Cautela e attenzione" a cui è

collegato un organigramma. Che cos'è questa documentazione in inglese contenuta nella busta numero 3 indirizzata al Policlinico Gemelli? E' composta al suo interno, di due documenti differenti, un documento di tredici pagine che è classificato foglio per foglio, top secret che è la soglia massima di sicurezza, di riservatezza della classificazione internazionale, ed è un documento del quale è annunciato negli atti della Commissione "P2", la pubblicazione anche della traduzione, ma la pubblicazione della traduzione non c'è, ma che è possibile leggere il suo significato abbastanza facilmente, che fa riferimento alle operazioni di destabilizzazione, alle operazioni speciali del servizio di Intelligence dell'amministrazione americana, e a un documento datato 1960, '70 chiedo scusa, 1970. Segue a questo documento di 12 pagine classificato, un manuale non classificato sulla guerra non ortodossa, i temi che sono trattati in questi due manuali ci riportano, immediatamente, e ci riportavano all'epoca quando la valigia fu aperta a quelle tematiche che abbiamo affrontato nel primo giorno dell'esame la situazione della "P2", che erano quelli trattati nel convegno dell'Istituto Pollio a Parco dei Principi nel '66,

e nel convegno del '71 intorno alla rivista: "Politica e strategia", vicenda intorno alla quale avevamo già visto, diciamo, addensarsi un numero rilevanti di persone che poi troviamo un giornalista della "Loggia" massonica "P2". Ma credo che lettura di questi documenti sia assai più lineare e più comprensibile, alla luce di quello che successivamente abbiamo saputo dopo sulla organizzazione...(incomp.) sul fatto dell'esistenza di accordi internazionali tra servizi, trasmessi poi ad accordi in sede NATO, per una programmazione in caso di insurrezione della guerra ortodossa nei singoli paesi. La guerra non ortodossa era la guerra, la guerriglia, la guerra in una situazione di guerra non dichiarata, cioè le azioni violente, programmate in una situazione di guerra non dichiarata. Non possono non tornare alla mente, nuovamente, rileggendo questa documentazione quello che c'ha illustrato il Senato Cossiga, il teste Sogno sulla natura e sulla essenza e sulla ragion d'essere, sulla ragione della composizione della "Loggia massonica P2". Quindi, nuovamente, attraverso questa indicazione Gelli dimostra di disporre di documentazioni riservate, dimostra, tra l'altro, disporre di archivi ancora non intaccati,

ed una cosa alla quale Gelli tiene molto nel momento in cui viene scoperto l'archivio di Castiglion Fibocchi, perchè da una parte lui cerca di riottenerlo indietro con una reiterata serie di istanze e di opposizioni presso i giudici milanesi, dei quali abbiamo una ampia e dettagliata documentazione agli atti. Dall'altra parte tenderà a sminuirne la portata e il contenuto, il tentativo assolutamente fallito alla luce e dell'oggettiva rilevanza della documentazione e della cura e delle modalità con cui quei documenti erano conservati in doppia busta doppiamente sigillata, ma dall'altra parte mentre cerca di svuotare il senso e il contenuto dell'archivio di Castiglion Fibocchi, ripetutamente manderà segnali per dire, attraverso il modo in cui ha sempre fatto queste cose, che sono attraverso le dichiarazioni alla stampa, le dichiarazioni indirette, e guardandosi dal presentarsi in sede propria che è davanti ai giudici che indagavano, nei pubblici dibattimenti e ha detto che la... ha tenuto a ribadire, intendeva dimostrare in quella occasione che disponeva di servizi di archivi non intaccati, e che negli archivi non intaccati vi era materiale che riconduceva a quel contesto, che era, ricordiamoci

bene, nel 1981 comprensibile a un numero di persone assai più ristretto di quanto non possa essere rilevato oggi. Infatti sorse da quella contestazione, da quella rilevazione una contestazione di violazione di segreto, ma non era esattamente e completamente comprensibile il senso di quel materiale. Il fatto che il materiale sia classificato non da organo italiano, ma da organo straniero non può indurre a escludere il rispetto alla violazione del segreto specifica di quel documento, la violazione della norma sul segreto, nel senso, non è materiale classificato da organo italiano, ma sicuramente è materiale disponibile a organi italiani e quindi verosimilmente e legittimamente ne è possibile la sottrazione ad essa. E soprattutto fa, e il discorso qui è simile a quello che abbiamo fatto prima in relazione alla vicenda dell'Enipetromin, e fa riferimento non tanto a documenti ma a notizie che erano sicuramente riservate, che erano sicuramente segrete, che erano sicuramente rilevanti ai fini della sicurezza nazionale, e che erano estremamente significative tant'è che soltanto dieci anni di distanza, più di dieci anni di distanza, e all'esito di un rivolgimento di natura ipocale

negli equilibri politici mondiali, è stato possibile valutare e conoscere la portata di quegli accordi e di quei contatti stabiliti allora. Sicuramente c'erano buoni intenditori e buone orecchie per quel messaggio, quando quel messaggio viene estratto dalla valigia di Maria Grazia Gelli all'areoporto di Fiumicino. E siamo ritornati, dopo esser passati attraverso, prima attraverso i terreni, diciamo, politico istituzionale, poi attraverso quelli politici finanziari, poi attraverso quelli più strettamente informativi, torniamo, sempre ripercorrendo queste tappe delle inversioni delle..(incomp.) informative, da Gelli ai servizi, a un altro episodio che avevamo sommariamente accennato ieri sul quale dovremmo tornare in relazione alle posizioni personali, e che di estrema significatività ai fini dell'oggetto del procedimento che affrontiamo oggi, che è quello della indicazione che da Gelli va a Cioppa sulla natura, sulla matrice internazionale della strage di Bologna. Veniamo al tema complesso, delicato ed estremamente delicato che coinvolge più di uno degli imputati di questo procedimento, delle operazioni di depistagio sulla strage di Bologna. La vicenda può essere soltanto richiamata, la mole

impressionante della sentenza di primo grado che ricostruisce in dettaglio quelle vicende, ci terrorizza all'idea di ripercorre tutte le tappe, però alcune cose devono essere ricollocate nel tempo e nella loro successione in relazione alle vicende che qui ci interessano. Noi sappiamo tutti che il 2 agosto del 1980 alla stazione di Bologna viene collocato un ordigno esplosivo che provoca i morti e i feriti che sappiamo e le terribili conseguenze che ci sono fin troppo note, il 22 agosto di quello stesso 1980, quindi a venti giorni dalla strage, la Digos di Roma inviò ai giudici di Bologna un rapporto piuttosto dettagliato in cui si individuavano alcuni possibili responsabili della strage. Tra le persone denunciate c'era Sergio Calore, che abbiamo visto come teste in questo procedimento, c'era Padoletti (o simile), c'era Signorelli, c'era Semerari, e questo è un dato che tornerà piuttosto importante nel proseguo dell'esposizione, c'erano altri esponenti dello spontaneismo armato romano, c'era Forlotti, c'era Rinolfi e c'era Fabio De Felice che abbiamo già incontrato nella storia di questo processo, quando abbiamo affrontato la parte relativa al "golpe borghese", che rincontremo poi per gli incontri con

il ruolo e il rapporto con Aleandro. C'era Lamambro (o simile), c'era Morzello, c'era Fiore, c'erano molti altri. Basterà qui sommariamente indicare che l'ambito di riferimento in cui punta quel rapporto del 22 agosto del 1980 a venti giorni dalla strage è esattamente l'ambito di riferimento degli ambienti del terrorismo romano, e poi legati a quelli del terrorismo veneto per gli sviluppi successivi dell'istruttoria, al quale poi l'istruttoria arriverà alla fine del suo iter e la Corte d'Assise in primo grado arriverà con pronuncia di condanna. Il 25 agosto del 1980 però quasi contemporaneamente a questo invio di questo rapporto, comincia ad apparire, per esempio, su Panorama un'indicazione, un lungo articolo su un tale Duran, un ispettore di Polizia francese, un ex ispettore della Polizia francese legati agli ambienti del FAN (o simile), che era un'organizzazione terroristica di estrema destra che operava in Francia, come possibile responsabile della.., come collegato e possibilmente coinvolto nella strage. Il 26 agosto del 1980 vengono emessi provvedimento cautelari consequenti a quel rapporto del 22, di quattro giorni prima, vengono condotti in arresto, tra gli altri, tra le persone indicate

quelle che non fungono, non mi ricordo quali fossero, sicuramente viene arrestato Semerari e De Felice. Il 4 settembre del 1980 con la cattura di Fachini, l'indagine degli uffici giudiziari bolognesi si muoveranno nella direzione di quella connessione tra gruppi veneti e gruppi romani, nei quali viene poi individuato il terreno di nascita, di germinazione di questa decisione della strage. Nell'inizio del settembre del 1980, all'inizio del settembre del 1980 si ha il famoso incontro tra Gelli e Cioppa, in cui Gelli dice a Cioppa: "E' tutta sbagliata la pista", è la pista internazionale. Nel settembre del 1980, parallelamente a questo incontro tra Gelli e Cioppa, Cioppa abbiamo visto arrivato al SISDE e subito dopo essere arrivato al SISDE, immediatamente contattato da Gelli che ben conosceva Gelli per le indagini che aveva fatto con il Giudice Occorsio nel 1976, prontamente inserito nelle schiere della "P2", parallelamente a questo incontro Santovito e Pazienza. E in quel momento Pazienza, Francesco Pazienza esercitava sul capo del SISMI, Santovito, iscritto alla "P2", massone come è massone Pazienza, un'influenza quasi totale, una supremazia di fatto, che poi nel processo la

cui sentenza di primo e di secondo grado è acquisita in atti, che è quella che passa come processo "super SISMI", emerge con assoluta evidenza, mostrano al giornalista Barbieri di Panorama alcuni documenti riservati del SISMI, sui rapporti internazionali del terrorismo e sulla matrice estera della strage del terrorismo. Solo quella documentazione che poi finirà in quel famoso articolo: "La grande ragnatela", che uscirà successivamente, il 15 settembre del 1980 sul giornale Panorama, e sapremo poi dagli atti del SISMI che quegli accertamenti e quell'elaborato dossier era stato chiesto dal SISMI al servizio con grandissima urgenza, ed era stato fatto fare, e raffazzonare e mettere insieme, assai rapidamente, nei giorni immediatamente precedenti. Il primo settembre del 1980 l'agenzia Repubblica che costantemente opera un'attività, diciamo, di collateralismo assai simile all'attività che OP svolge per Gelli e per la "P2", in relazione invece più specificatamente all'attività e ai rapporti di Pazienza con i servizi di informazione, lancia come sempre avviene in altre occasioni, una sorta di controffensiva nei confronti del SISDE che in quel momento forniva informazioni e lavorava sulla pista

nazionale della strage di Bologna ai giudici bolognesi, che poi ne avevano riconosciuto la fattività della collaborazione e dice che i magistrati stanno perdendo tempo, che la pista è sbagliata, che hanno completamente sbagliato strada. Nel 9 settembre del 1980 viene ucciso Mangiameli, che era un leader di terza posizione in Sicilia, comunemente indicato col nome di "Ciccio" e identificato in quel Ciccio di cui aveva parlato Spiazzi, che fungeva da informatore del servizio già prima della strage di Bologna come la persona che stava cercando un'operazione di riunificazione dei gruppi dello spontaneismo che ruotava intorno a terza posizione, in Veneto e a Roma in vista di possibili atti eclatanti ed indiscriminati. Abbiamo visto il 15 settembre 1980 esce l'articolo su Panorama, il 19 settembre sempre del 1980 viene catturato nell'ambito degli accertamenti sulla strage, parla di Brandi e Fioravanti, cioè l'attenzione degli inquirenti bolognesi si concentra sul gruppo del terrorismo romano che faceva capo ai tre personaggi, a questi tre personaggi. Sempre lo stesso giorno, nel settembre del 1980 esce su uno strano giornale che è il "Corriere del Ticino", uno strano articolo, la

fonte è singolare, la stesura è singolare, di un'intervista a un tale Abu Ayad, un'intervista rilasciata dalla giornalista Porena, nella quale si indicano collegamenti tra i terroristi italiani e quelli libanesi e parte da quell'articolo, successivamente, quella che poi è una storia di depistagio all'interno della vicenda della strage del 2 agosto, nel processo di Bologna verrà indicata come "la pista libanese", cioè il fatto che i terroristi italiani fossero stati addestrati in Libano, che ci fosse un accordo e una partecipazione diretta di quella componente terroristica e quindi proveniente dall'estero nel compimento di quel gravissimo fatto. La pista libanese che viene abbandonata l'indicazione originaria sulla quale si stava lavorando e che era la famosa informativa Spiazzi, che viene poi alimentata e seguita dal SISDE, che il 9 ottobre del 1980 con un'auto riservata, conferma e dà corpo e dà validità alla pista libanese. Il 2 novembre del 1980 il SISMI da parte sua ritorna su Duran, quello che abbiamo visto già indicato all'inizio sull'articolo di Panorama come coinvolto nella strage, e dice che Duran avrebbe fatto prima, nel giugno del 1980 degli incontri in Italia con

terroristi italiani per la programmazione di gravissimi attentati in Italia e in Germania, e viene quindi rialimentata la pista del combinato collegamento coi tedeschi e coi francesi. Il 23 dicembre del 1980, nel frattempo i periti hanno consegnato la perizia sulla bomba del Piazza.., della Stazione di Bologna, è possibile la valutazione, l'acquisizione, la conoscenza per chi può accedere a quelle carte, della composizione e delle valutazioni dei periti sull'esplosivo utilizzato in quella sede. L'8 gennaio del 1981 l'imputato Musumeci fa un volo a Brindisi e nella carte del Bologna e nelle carte al processo del "super SISMI", questa è data come indicazione per la ricostruzione dei fatti che poi viene fatta, come la data di partenza, di avvio, della cosiddetta operazione "terrore sui treni". L'operazione "terrore sui treni" è il susseguirsi di una serie di informative che segnarono la possibilità di attentati ai mezzi di trasporto, che sono, lo si può affermare con assoluta ormai certezza, perchè sacramentato in un giudicato divenuto definitivo, che sono altamente costruite dal SISMI. L'8 gennaio del 1981, alla presenza di Pazienza e di Santovito all'areoporto, Musumeci

consegna a Notarnicola il famoso appunto su Musumeci, cioè l'indicazione operativa su queste presunte confidenze sulla presenza di esplosivo sui treni, che determinano poi l'avvio e gli accertamenti consequenti perchè vengono trasmessi attraverso i canali ordinari, e attraverso i Carabinieri all'autorità giudiziaria. Il 12 gennaio del 1981 non contenti si manda un'indicazione precisa sul fatto che vi sia dell'esplosivo sul treno che va a Taranto, mi sembra, a Milano, ma l'esplosivo non viene trovato, i servizi sono costretti, come più volte abbiamo rilevato in episodi analoghi a insistere nelle indicazioni, perchè viene data una prima indicazione, l'indicazione non viene accolto, l'orecchio che la sente non è abbastanza sensibile. C'è una specie di cronaca indiretta fatta e ricostruita puntualmente in modo, se fosse possibile, dovrebbe definirsi divertente se non fosse un argomento così tragico, dell'esatto posto dove è stato posto l'esplosivo sul treno, di dove sta e chi l'ha messo, e in modo che non sia assolutamente possibile che l'esplosivo non venga ritrovato. E il 13 gennaio del 1981 venne ritrovato sul treno, alla Stazione di Ancona, la valigetta con l'esplosivo, la valigetta contiene

esplosivo che per la composizione che lo caratterizza, ricondurrà e allarmerà estremamente Giudici perchè lo troveranno corrispondente a quello utilizzato per la strage di Bologna, dei biglietti aerei che possono ricondurre e fanno ricondurre l'attività investigativa sulla strage alle fonti, a quelle fonti straniere, a quei nominativi stranieri, tedeschi e francesi che erano stati preventivamente, diciamo, seminati sulla strada degli inquirenti e che quindi per essere già presenti le indicazioni precedenti assumono, agli occhi degli inquirenti, una significatività assolutamente allarmante, un fucile a canne mozze, una mitraglietta MAB, un MAB modificato, un MAB modificato che immediatamente richiama l'attenzione degli inquirenti per essere un'arma tradizionalmente e sistematicamente utilizzata soltanto dai gruppi eversivi di destra. Il giorno successivo per non sbagliare, non sappiamo però esattamente da quale fonte, arriva la classica rivendicazione di Nar sul possesso di quell'esplosivo. Quindi l'operazione "terrore sui treni" che non è soltanto il semplice collocamento dell'esplosivo, ma è una elaborata operazione di depistagio che parte da assai tempo parte, viaggia

parallela con le informative al SISDE, che nel frattempo vengono veicolate attraverso Pompò che era un Commissario di pubblica sicurezza da Pazienza e che ribadiscono la pista internazionale. Il SISDE che in quel momento, abbiamo già detto, si stava muovendo invece sulla base dell'informativa Spiazzi nell'ambito della riconducibilità dell'attentato ambi (o simile) Terrorismo Nazionale. Il 24 febbraio del 1981 il SISMI indica in Vale il responsabile del fallito attentato al treno Taranto-Milano e unisce queste indicazioni ad una serie di indicazioni che concordemente cercano di indicare in Vale il possibile responsabile della strage, Vale che era stato colpito da mandato di cattura. Il 17 marzo del 1981 arriva, per altri versi, per altre strade e per altre ragioni il sequestro di Castiglion Fibocchi che si accavalla con l'evoluzione di questa situazione. Ad aprile dell'81 nuovamente, il SISMI insiste su Vale come acquirente, presunto acquirente di un grosso quantitativo di esplosivo cercando di avvalorare la pista Vale come in precedenza aveva cercato di indicare in Affaticato una delle possibili persone coinvolte in quella strage. Nel giugno del 1981 il CESIS avendola ricevuta, trasmette una nota

relativa alla possibile identificazione delle persone di cui avrebbe parlato Abbu Ashad nella famosa intervista. Elementi che poi noi sapremo che erano a disposizione del SISMI la sera prima che sapeva perfettamente le complete generalità di quelle persone. Nel novembre del 1981 il depistaggio della pista internazionale esprime al massimo la sua potenzialità e ha completamente scompaginato l'attività di indagine dei Giudici bolognesi. Il 28 novembre del 1981 il Capitano Pandolfi raccoglie quelle prime dichiarazioni di Ciolini sulla pista Montecarlo che determineranno un altro traumatico rivolgimento degli accertamenti sulla strage, se vediamo le indagine relative alla verifica delle notizie raccolte da Pandolfi e il modo in cui nelle informative di Ciolini vengano mischiati fatti incredibili, fatti credibili, fatti veri, fatti partatamente (o simile) ricostruiti, vediamo che non irragionevolmente fu, in un primo momento dato seguito a quegli accertamenti e soltanto l'esperienza successiva ha insegnato ai Magistrati una maggior cautela e una maggior diffidenza. Le indicazioni che venivano da Ciolini trovavano alcune clamorose smentite, alcune clamorose conferme, alcune conferme precostituite

che non consentivano la non presa in considerazione di quelle indicazioni. Il 16 marzo del 1982 poi Ciolini verrà estradato dopo il pagamento di una cauzione all'autorità giudiziaria svizzera, pagamento della cauzione che poi risulterà essere stato messo nel conto delle pubbliche spese in questo Stato. I due filoni, il filone Ciolini, il filone loggia Montecarlo, il filone del Terrore sui Treni, determinano un tale diciamo, dissesto e un tale disorientamento delle indagini che soltanto del dicembre, nell'ottobre del 1985, con l' emissione dei mandati di cattura da parte dell'autorità giudiziaria bolognese a cinque anni di distanza dalla strage, sarà possibile per quella autorità giudiziaria incanalarsi sulla pista della matrice italiana della strage di Bologna che ha portato alla sentenza di primo grado, che ha portato; e qui dobbiamo fare un riferimento allo stato processuale ad una smentita parziale di questo impianto accusatorio nella sentenza di accusa, smentita parziale che però è stata modificata dalle Sezioni Unite della Cassazione e il nuovo giudizio di appello è in corso contemporaneamente al giudizio che qui stiamo trattando e non è ancora concluso.. La costruzione

e l'accusa coottenuta nell'ipotesi dal primo giudizio di Bologna, e questo lo dobbiamo brevemente illustrare perchè è rilevante ai fini che qui ci interessano, vedeva, se è possibile fare una semplificazione, una fortissima banalizzazione, una sorta, diciamo, di associazione sovversiva Cupola, una sorta di associazione sovversiva che aveva in qualche modo pilotato, utilizzato e strumentalizzato le attività della banda armata che aveva poi autonomamente e separatemente compiuto la strage. Per questo reato erano imputati Gelli, Musumeci ed altri e per questo reato sono stati prosciolti ed il proscioglimento è stato confermato. Gelli, Musumeci, Pazienza e Belmonte erano stati condannati in Primo Grado anche per la calunnia derivante dalla indicazione, appunto della pista internazionale, determinata dall'indicazione della pista internazionale per Gelli.. per Musumeci e Belmonte era stata contestato anche l'aggravante di aver agito per finalità di terrorismo, il Giudice di appello aveva escluso l'aggravante di terrorismo per Musumeci e Belmonte condannandoli per il reato semplice e aveva escluso responsabilità di Gelli e Pazienza per quel medesimo reato. Le Sezioni Unite della Cassazione

hanno annullato la sentenza in questa parte; Gelli e Pazienza rispondono allo Stato davanti alla Corte di Assise di Appello di Bologna per il reato di calunnia con riferimento alla vicenda che abbiamo sommariamente esposto. Altra vicenda, va trattata separatamente, è quella di Ciolini che appunto racconterà in quel novembre del 1981 che il problema, e ripeto novembre '81, quindi in una fase di gestione delle indagini del processo "P2" che vede già risolto il problema del conflitto di competenza e vede gli atti tutti riuniti a Roma. Ciolini indica come responsabile della strage Danè e Fibelcorner che sono due stranieri delle Chiaie ed altri, parla di questa loggia Montecarlo che avrebbe dovuto raccogliere in se, dai grandi massoni, grandi piduisti, da Agnelli ai Presidenti del Consiglio; parla di una organizzazione terroristica super organizzata che lui denomina OT, che sarebbe responsabile di tutte le nefandezze mondiali, da Piazza Fontana all'uccisione dei giornali Toni e De Palo che erano morti, scomparsi ormai possiamo dire morti, credo che ci sia stata anche una dichiarazione di morte presunta, in Libano in circostanze misteriose e responsabile anche della Strage di Bologna; mischiando, come

abbiamo detto prima, il vero, il falso, il credibile, l'incredibile, il fantomatico ma determinando uno sconquasso incontenibile nell'evoluzione delle indagini. Abbiamo visto quindi che le due operazioni di pustaggio (o simile) vanno parallelamente, quella fatta attraverso il SISMI diventa una pista attiva processuale, quella fatta attraverso il SISDE diventa soprattutto una pista diciamo, di depotenziamento degli accertamenti che andavano facendo su quel fronte. Io credo che sia inutile vedere che cosa dicono le Sezioni Unite in riferimento proprio alla Cassazione di quella sentenza, della sentenza di appello, perchè il dato che veniva messo in evidenza da i Giudici... dalla pubblica accusa e dai Giudici di primo grado era un dato di estrema delicatezza, ed era il fatto che Semerari detenuto, stesse in una fase di diciamo, in crollo psicologico imminente, avesse mandato segnali all'esterno nei confronti del servizio di informazione sulla sua volontà di una sua impossibilità di resistere ancora in stato di detenzione e quindi di dire, per poter uscire tutto quello che sapeva in una situazione che determinava quindi uno stato di estremo allarme per possibili

persone coinvolte nella vicenda. E qui il tema si sposta necessariamente sulla figura di Aldo Semerari e sui suoi collegamenti con i gruppi della criminalità romana e del terrorismo romano. i collegamenti tra gli ambienti della destra e gli ambienti malavitosi sono nella storia della cronaca terroristica e della cronaca nera romana ormai noti a stranoti, ci sono stati un'infinità di processi. Come sono noti da sempre, sono emersi da sempre, i rapporti tra questi settori della destra e della malavita con settori, da una parte, diciamo, di finanza spregiudicata, si fa riferimento alla storia dei rapporti con questi ambienti di Ravello di Carboni di Guglielmi, della connessione tra queste attività e la penetrazione a Roma di decine, così, questo è il termine tecnico del linguaggio mafioso attraverso Faldetta di Gesù Calò è un contesto criminale che è sufficientemente ricostruito in altri procedimenti e che possiamo dare per dato in questa sede. Contesto criminale che poi, seguendo sviluppi propri e autonomi porterà ai fatti gravissimi della strage del 1984 del Treno 904 per la quale si è arrivati ad un accertamento di responsabilità. Acquisizioni più recenti però ci hanno dato un quadro sempre più

dettagliato di questa situazione, un quadro più dettagliato che dà uno spicco ancora maggiore e significativo alla figura di Semerari; Aldo Semerari era un medico psichiatra, massone e piduista, e diremo per quale ragione è piduista, legato ai movimenti dell'estremismo di destra ed era un perito di fiducia dei giudici romani... della magistratura soprattutto a Roma ed anche in altre parti d'Italia, aveva fatto perizie di ufficio in molti procedimenti, era sicuramente, questo ci viene da più fonti processuali, il perito di fiducia di ambienti della malavita romana e della camorra napoletana, il Semerari, questo lo dico per i Giudici popolari, sarà poi tragicamente ucciso attraverso decapitazione dalla camorra napoletana, la stessa fine aveva fatto poco prima il suo più diretto assistente il Dott. Mottola che venne trovato anche egli carbonizzato per mano dello stesso ambiente. Quindi questo è il contesto criminoso nel quale si muoveva il Semerari nei suoi rapporti con la camorra. Il rapporto tra... da una parte diciamo, Fioravanti, Alibrandi e Carminati che erano esponenti dell'estremismo di destra, dello spontaneismo (incomp.) romano, e dall'altra parte invece tra esponenti malavitosi che ruotano

così intorno a quello che viene ormai definito concordemente il gruppo della "Banda della Magliana" soprattutto il contatto era quello tra Carminati e Giuseppucci, esponente della "Banda della Magliana" poi anch'egli ucciso, e sono rapporti noti, sono rapporti che risalgono alla fine degli anni '70, intorno al '78 ce li abbiamo già sufficientemente delineati. Semerari, per le dichiarazioni che sono state raccolte, costituisce anche il collegamento tra i gruppi dei malavitosi, cioè su Giuseppucci, Toscagno la figlia, Badino che facevano parte di quello che era il nucleo originario, che era il nucleo vero e proprio della Magliana nella criminalità romana e che poi si era legato ad un altro gruppo più vicino all'estremismo politico che era quello più... dalle visioni meno strettamente di bassa e quotidiana criminalità che era quello del gruppo della Lega A che ruotava intorno all'ambiente del Testaccio, che era quello di De Peris, di Pernasetti, di Abbruciati, e non a caso citiamo Abbruciati perchè poi Abbruciati sarà quello che troveremo morto nel tentativo di attentato a Rosone, quindi ritornerà in questo circolo perverso in un ambiente che per altri versi è invece direttamente legato agli accertamenti di

questo processo. Quindi diciamo, il Semerari funge da canale di collegamento tra questo gruppo e quello della destra e anche nei rapporti tra questo gruppo, e Aleandri, Aleandri che abbiamo già incontrato altre volte, che vediamo poi e abbiamo visto all'Excelsior, in contatto con Gelli per mantenere i contatti con De Felice latitante. Alla fine del '78 ad Aleandri viene consegnata, in un momento di pericolo per ... in relazione alle indagini giudiziarie in corso per la sicurezza della detenzione di armi, un grande borsone contenente delle armi, viene consegnato alla banda della Magliana; Aleandri non... restituirà le armi quando gli verranno richieste e questo determinarà una reazione forte, assai rabbiosa da parte dei componenti della "Banda della Magliana", Giuseppucci, Abbatino ed altri lo sequestreranno e lo terranno sequestrato perché vogliono indietro le armi; attraverso la mediazione di Semerari verrà restituita non le medesime armi perchè Aleandri non è più in grado di ritrovarle, ma un numero equivalente o equipollente di armi. Tra le armi restituite ci sono due MAB modificati e quindi cominciamo a capire il senso di questa lunga digressione; vi sono due MAB modificati e nel

novembre del 1981, e anche qui dobbiamo fare una digressione della quale poi capiremo il senso, nel novembre del 1981 si trova in uno scantinato del Ministero della Sanità, nel più insospettabile imprevedibile dei posti, in un locale custodito da un tale Biagio Alessi, che era legato ad un tal'altro che si chiamava Alvaro Pompili e che era un membro organico della "Banda della Magliana", un arsenale, un vero e proprio arsenale, e così è quello che poi viene nella cronaca in generale definito come il deposito della Sanità. Al deposito della Sanità c'è una sorta di sicuro ricetto di armi che sono indistintamente, nella disponibilità dei gruppi criminali ordinari della "Banda della Magliana" e degli estremisti di destra, che possono attingere a quelle armi perchè ci sono alcune persone che sono autorizzate a prelevare armi da quel deposito e poi riconsegnarle ad Alessi perchè ve le riconservi nuovamente, la destra eversiva preleva le armi al deposito della Banda della Sanità, attraverso Carminati, che abbiamo visto, essere per il suo rapporto con Giuseppucci, proprio il diretto... il legame più diretto, più stretto tra i gruppi estremisti romani con cui era collegato e la Banda della MAgliana, soprattutto

nella sua componente testaccina. Questo fa dire ai giudici di Bologna che chiedono il rinvio a giudizio per la strage, che il MAB trovato nella valigetta fosse un MAB di quelli provenienti dai gruppi estremisti di destra. Noi oggi di questo abbiamo la prova assolutamente certa e la prova documentale perchè il MAB, sappiamo, dopo le dichiarazioni di Abbatino che il MAB era stato prelevato da Massimo Carminati in epoca di poco precedente, perchè nel provvedimento restrittivo del giudice di Roma che ha ricostruito questo spezzone di collegamenti, la storia è ricostruita in modo indiretto collocando date abbastanza precise, in quello stesso periodo il MAB che era stato prelevato da Massimo Carminati è lo stesso MAB che stava nel borsone restituito attraverso Semerari ai giudici... ai delinquenti che non avevano avuto indietro le armi da parte di Aleandri e finisce nella valigia, tramite Carminati nella valigia del (incomp.) tant'è che per questa ragione ora Carminati è sotto procedimento presso l'autorità giudiziaria bolognese. La ragione di questa operazione è quella dell'allontanamento della indagine e della direzione che avevano preso, nel momento in (incomp.) esattamente, come avevamo

appena detto, nel momento in cui Semerari tramite Ferracuti, suo collega di Università anch'egli iscritto alla "P2", aveva fatto chiaramente sapere all'esterno che era in procinto di parlare aveva mandato inequivocabili segni ai servizi di informazione di questa sua intenzione. La valigia viene ritrovata nel momento in cui è pendente, è stata presentata ma deve essere ancora decisa, l'istanza di scarcerazione per Semerari e De Felice e ottenere la scarcerazione di Semerari e De Felice è fondamentale per impedire la ... il crollo della sua tenuta psicologica. "Ferracuti infatti mi aveva detto..." dice testualmente, " Aveva mandato avvertimenti ai servizi, e si preparava a stendere una memoria accusatoria", Semerari aveva fatto qualche cosa di più perchè aveva già cominciato a dire qualche cosa. Abbiamo agli atti una informativa, agli atti del processo di Bologna riportata nella sentenza, dettagliatamente nella sentenza di primo grado, aveva già fornito in ambito carcerario una informativa trasmessa poi all'autorità giudiziaria nella quale si metteva in mezzo, per usare un termine sintetico, Fabio De Felice e la cui... che abbiamo poi saputo la fonte di questa informazione, era proprio Semerari,

quindi Semerari aveva cominciato a cedere non soltanto come intenzione ma anche come comportamento concreto. Che Semerari fosse massone e iscritto alla "P2" lo possiamo affermare, lo afferma la sentenza di primo grado e in qualche misura lo conferma le Sezioni Unite della Cassazione con sufficiente certezza anche se non lo troviamo negli elenchi di Castiglion Fibocchi. Non lo troviamo negli elenchi di Castiglion Fibocchi come non troviamo in quegli elenchi altre persone che sicuramente e concordemente vengono indicate come massoni e come massoni e come iscritti e come partecipanti all'associazione indicazione, per esempio, che riguarda il Generale Mino, il Generale Iucci, vengono concordemente da più fonti, lo possiamo dire perchè vi sono una serie di elementi che vengono dettagliatamente indicati, per esempio lo dice Ferdinando Accornero, in una ... Ferdinando Accornero che tra l'altro era anch'egli neuro-psichiatra, quindi conosceva direttamente, collega di Semerari, che dice che era una delle persone passate a gelli tramite Gamberini, ce lo conferma Siniscalchi che riferisce anzi in modo specifico, di una sua iniziale iniziazione alla loggia Pitagora e di una sua vocazione della vocazione al

so fascicolo alla Corte Centrale. Un fascicolo che poi non era più ritornato, anche il teste Siniscalchi ribadisce il collegamento tra Gelli e Semerari tramite Gamberini che era stato riferito da Accornero. La appartenenza di Semerari alla "Massoneria" e quindi in assenza di qualunque documentazione relativa a tale appartenenza, la ragionevole collocazione di Semerari in quel gruppo dei fratelli all'orecchio passati a Gelli il cui elenco, come lo stesso Gelli afferma, non compare sicuramente da nessuna parte; lo vediamo dalla riunione... da una discussione interna del "Grande Oriente d'Italia" riportata in dettaglio nell'ordinanza del settembre del 1980 in cui si fa riferimento a Semerari come una persona, un fratello incriminato per la strage di Bologna e si prendono le distanze dicendo che il coinvolgimento di una singola persona non può significare coinvolgimento e screditamento della "Massoneria" nel suo complesso. Abbiamo visto che poichè il suo nome non figura nelle carte del " Grande Oriente" è collocabile tra quelli richiamati da Gelli e d'altro canto rapporti diretti tra Gelli e Semerari ci vengono da una indicazione completamente diversa che nasce da tutta altra fonte che è quella famosa

indicazione delle conversazioni tra Giacomo Geirola, informatore di basso livello dei servizi di informazione che abbiamo sentito come teste, in questa sede il figlio di Gelli, con il quale prende contatti per traffici di vario tipo, di natura economica e dal quale però apprende che non avendo un problema di soluzione al suo problema processuale a Roma, il figlio di Gelli gli dice che loro potevano contare, il padre poteva contare su una buona amicizia e su un contatto stretto con Semerari, una indicazione che provenendo da tutt'altra fonte, da tutt'altra matrice e per tutt'altra ragione, ma assume a fronte della riscontrabilità con le indicazioni che abbiamo già indicato una significatività non trascurabile. Ultima notazione per ribadire la effettività di un rapporto diretto tra Gelli e Semerari e l'importanza dell'ostinazione della negazione di tale rapporto per i riflessi che se ne hanno in quel processo e anche nel nostro è un appunto manoscritto contenuto nell'agenda di Semerari, nell'agenda di Semerari il 12 giugno del 1980 c'è, "annotazione ore 16.00, incontro con Gelli". Il Semerari messo difronte a questa contestazione nel corso della istruttoria dirà che non si tratta di

Gelli ma si tratta di un tale Prof. Gilli suo collega di ... specialista nella stessa materia, il Prof. Gilli cadrà dalle nuvole dicendo che Semerari non solo non lo ho mai incontrato, ma mai gli sarebbe venuto in mente di incontrarlo e che non avevano assolutamente nessun rapporto che lui, tra l'altro, aveva una totale disistima del personaggio. A questo punto la ... non è possibile non cogliere il significato della reiterate ostinazione della negazione di questo rapporto, il collegamento tra Gelli e Semerari e i collegamenti di Semerari chiudono un cerchio che è allarmante, perchè se da Gelli si passa ma Semerari e ai contatti con la "Banda della Magliana" e i contatti stabiliti da Semerari con Berenguer e con Concutelli all'epoca della loro attività delittuosa in Italia, ai rapporti con la destra eversiva, Alibrandi, Fioravanti, Carminati, tutto il gruppo di Terza Posizione, ai contatti di questi e anche di Semerari, con il gruppo della delinquenza della Magliana e di Testaccio nel quale troviamo Abbruciati che ci riporta all'attentato a Rosone e quindi che ci riporta nel cuore delle vicende Calvi e dell'humus delle attività della loggia "P2" e chiudiamo un cerchio che è un cerchio che vale sul

piano logico; un collegamento impressionante e non ci stiamo lanciando in un equilibrismo processuale che unendo ogni gradino all'altro determina poi un accomunamento di responsabilità, stiamo ponendo i tasselli di collegamenti tra soggetti che riconducono allo stesso contesto fatti apparentemente tanto diversi e al di là delle specifiche responsabilità dei fatti vediamo che il tessuto connettivo comune di questi collegamenti sistematicamente, passa attraverso la loggia "P2". Le Sezioni Unite, abbiamo visto, cassando la decisione della Corte di Appello che aveva diciamo, fatto una riduzione un pò semplicistica e tanto in questi termini le Sezioni Unite la interpretano delle emergenze processuali. La Corte di Assise di Appello aveva detto, dice, "Ma in fin dei conti l'indicazione di Gelli che fosse la pista internazionale...", ma era un'indicazione corrente in quel periodo, se ne era addirittura parlato sulla "Stampa", può darsi che Gelli per farsi bello del fatto di sapere tutto di tutti si sia inventato la prima cosa che aveva sentito dire in giro e escludendo qualunque possibilità di correlazione tra la pista che veniva, diciamo, lanciata da Gelli sul fronte sismico, quella che veniva lanciata da

Pazienza sul fronte SISDE e all'interno del fronte SISMI attraverso i contatti con il giornalista Barberi e attraverso la indicazione fattuale della pista internazionale, le Sezioni Unite diciamo, censurano questo punto con due passaggi che secondo me vanno indicati perchè vengono da fonte assai più autorevole del sostegno in un'accusa, in un dibattimento di primo grado. Quanto all'analisi dell'episodio Gelli-Cioppa la valutazione della sentenza, a prescindere del ruolo influente del primo in quel tempo, nell'ambito del SISDE e dell'ascendente diretto che egli aveva nei confronti del Generale Grassini da una parte e dalla militanza piduistica di Cioppa come quella dello stesso Grassini. La sentenza di primo grado, nella pagina successiva si dice, la sentenza di Appello avrebbe dovuto colmare la lacuna dell'analisi sulla singolare contestualità della manifestazione di quella opinione con l'iniziativa del Pazienza, e sulla linea strategica del Gelli per acquisire il controllo del potere all'interno delle istituzione alla quale sarebbe potuto tornare congeniale il dischegio di quelle in conseguenza di un nuovo, ennesimo fallimento nella ricerca degli autori della grave strage, in questo quadro

una diversa e più approfondita considerazione avrebbe potuto avere la vicenda del criminologo Semerari , l'intervento del Pazienza nell'incontro all'areoporto di Ciampino..., quell'incontro nel quale abbiamo visto che alla presenza di Pazienza e di Santovito, Musumeci consegna, a Notarnicola l'appunto che lancia l'operazione del Terrore sui Treni, un'operazione del rinvenimento della valigia", l'indicazione poi della... tocchiamo qui necessariamente, dobbiamo toccare anche se cercherò di farlo brevemente, tocchiamo un altro tema estremamente delicato, che è quello del rapporto Gelli-Pazienza. Il rapporto Gelli-Pazienza era un rapporto ostinatamente e pervicacemente escluso e negato da Pazienza. Al rapporto che vede, però, una successione temporale d'ambiente impressionante. Pazienza, massone, subentra a Gelli nella gestione degli stessi rapporti con i servizi di informazione, tenuti da Gelli fino a quando Gelli è in auge, e nella stessa linea e nella stessa, praticamente, con le stesse modalità. Dagli atti risultavano, e le Sezioni Unite della Cassazione sottolineano il fatto che non sia stato sufficentemente tenuto in considerazione questo dato dai Giudici dell'Appello che Pazienza,

parlando con il giornalista Barbelli si era lamentato di essersi adoperato nel salvataggio massonico di Gelli, di un tentativo di salvataggio rispetto alla "Massoneria" internazionale che vi era stato; che Sindona avrebbe riferito che Pazienza si era presentato a lui in nome e per conto di Gelli quale amico di Gelli, e che anche Pazienza aveva (incomprensibile)... a Semerari che è sicuramente massone e si colloca in quel gruppo di massoni all'"orecchio", non iscritti nel pié di lista, e che per quanto abbiamo ricostruito nelle vicende della "P2" erano stati affidati a Gelli. E, quindi, la Corte di Assise di Appello invita il Giudice Desame (o simile) a riprendere in considerazione anche questo aspetto, non svalutandone la portata. E, quindi, ricollegando l'operazione complessa dei depistaggi, in relazione alla strage di Bologna, nel contesto dell'attività "P2" e nell'ambito delle responsabilità delle persone indicate. Lo stesso tipo di ragionamento le Sezioni Unite faranno per cassare la sentenza nella parte in cui veniva esclusa la ricorrenza e l'aggravante di finalità del terrorismo, per l'attività di depistaggio conclusa da Gelli e Musumeci; che in primo grado erano stati condannati

per tale attività in un contesto associativo, che in Appello sono stati condannati per il porto, la detenzione dell'arma, e per il peculato, diciamo finalizzando tale attività al semplice approfittamento, con una motivazione, che per quanto definitiva appare opinabile. Perché per esempio si fa riferimento al fatto che non avrebbe avuto senso l'attività di depistaggio di Gelli e Musumeci, perché nel momento in cui loro fanno il depistaggio l'attività istruttoria andava languendo. Io credo che basta questa annotazione. L'attività istruttoria, per come abbiamo pur rapidamente andava tutt'altro che languendo. Prima cosa era impensabile che languisse l'attività istruttoria per un fatto di una gravità così spaventosa, come quello della strage di Bologna, a cinque mesi dalla strage. Vi erano imputati detenuti, vi erano imputati detenuti che poi in parte risulteranno ritenuti responsabili in primo grado per quel fatto gravissimo. Le indagini barcolleranno dopo, non prima dell'intervento, dell'intervento del depistaggio. La compatibilità, e anche qui, con questo finisco, le Sezione Unite tornano su questo tema, la compatibilità di una responsabilità per la calunnia, nella conferma

dell'la esclusione di quella associazione sovversiva "Cupola", che abbiamo visto essere stata ipotizzata nella ipotesi originaria dell'accusa di Bologna. E la troviamo in quelle righe della Corte di Cassazione, che vi ho letto, e nel contesto complessivo della pronuncia della Corte di Cassazione. La possibilità di utilizzare già la strage in sé, ma la strage avvenuta ai fini di condizionamento delle istituzioni, passava necessariamente attraverso la non individuazione dei responsabili. La non individuazione dei responsabili che determinava una ridicolizzazione delle istituzioni, che ampliava i poteri dei settori devianti all'interno delle istituzioni stesse. Una strage nella quale si scoprono i responsabili è una strage che rafforza, non indebolisce lo Stato. Una strage della quale non si scoprono i responsabili è una strage che pone le istituzioni in mano a possibili ricattatori. La possibilità della quantità delle informazioni che Semerari era in grado di riferire su questo e sicuramente anche su altri suoi collegamenti, non voglio (incomprensibile)... tutto quello che Semerari avrebbe dovuto dire, tutto in riferimento alla "P2", ma certo, le cose più allarmanti per i

servizi erano quelle che Semerari poteva dire in riferimento a questi tipi di raccordo che ci riportano alle conversazioni di Gelli, Aleandri, di Calore, al tempo delle frequentazioni di Aleandri all'Hotel Excelsior, e a quella decisione di Calore, di Gino Aleandri (o simile), di staccarsi dalla componente diciamo che ruotava intorno a De Felice, addirittura, di progettare l'uccisione di Gelli. Punto sul quale credo sarà il caso di tornare magari domani.

PRESIDENTE: allora, prima di rinviare a domani, l'elenco a verbale del programma della discussione non è completo, ma indico le giornate di udienza: il 7 marzo, Avv.Sacco, l'8 marzo gli Avv.ti Ribolé e Di Iorio, il 10 marzo l'Avv.Orlando, il 23 marzo l'Avv.Reper, il 25 marzo l'Avv.Biffa, il 30 marzo l'Avv.Chiusano, e 8 aprile l'Avv.Gentiloni. Manca ancora soltanto l'Avv.Di Priamo, sì, e anche l'Avv.Solemi, ma comunque lo sapremo. Comunque, per il momento, e domani avremo anche queste indicazioni, quindi possiamo definire il programma. Per il momento andiamo a domani, giovedì 3 marzo, ore 9.00, stessa aula, in prosecuzione. L'udienza è tolta.

2^ C O R T E D I A S S I S E

D I

R O M A

PROC. PEN. N. 10/91 R.G

A CARICO DI BATTISTA GIUSEPPE + ALTRI

DOTT. SERGIO SORICHILLI PRESIDENTE

DOTT. PAGANO G.A.L.

D.SSA ELISABETTA CESQUI PUBBLICO MINISTERO

SIG. ENZO GIANMARINI SEGRETARIO

SIG. NATALE PIZZO PERITO TRASCRITTORE

UDIENZA DEL 03.03.1994

<u>REQUISITORIA:</u>

D.SSA ELISABETTA CESQUI

RINVIO AL 04.03.1994

CESQUI: credo rimasti nell'udienza di ieri, analizzando quelle che abbiamo indicato come inversioni dei flussi informativi dai servizi a Viezzer e dall'altra amministrazione a Viezzer, avevamo analizzato la vicenda dell'Enipetromin e avevamo poi analizzato l'episodio dell'inversione del flusso informativo che aveva portato al gravissimo fatto del depistagio delle indagini sulla strage di Bologna, che aveva determinato quel ritardo quinquennale nell'avviamento delle indagini verso individuazioni i cui responsabili, allo stato, debbono ancora rispondere per quei reati gravissimi. Un altro episodio, e qui per fortuna scendiamo a fatti così gravi e terribili a fatti assai meno rilevanti, ma non per alcuni aspetti meno significati, lo si ha per la dimostrazione, diciamo, dell'uso privato che Gelli faceva ai servizi di informazione, in un pezzetto di carta che viene trovato tra le carte di Coppetti. Tra le carte di Coppetti si trova un appunto relativo all'On.Giulio Andreotti, è un appunto collocabile, più o meno, credo intorno alla metà degli settanta, dove vengono riferite una serie di irregolarità, di prepotenze, di favoritismi attribuibili all'On.Andreotti nella zona del frosinate. Si parla

dei rapporti tra Andreotti e il Dott.Ciarrapico, si parla dei rapporti relativi a contratti per l'acquisto delle linee Zeppieri (o simile), quindi probabilmente, notizie raccolte in un ambito in cui Gelli aveva i suoi terminali, le sue fonti di informazione. In questo caso l'appunto viene dato da Gelli a Viezzer, Viezzer non ne fa l'uso che poteva essere naturale, che doveva essere quello o della sua cestinazione immediata, o degli eventuali sviluppi se avesse ritenuto e pensato che potevano esservi sviluppi significativi per la sua trasmissione eventuale in ordine a una valutazione del contenuto dell'articolo all'autorità giudiziaria, ma lo fa finire nelle carte di Coppetti dove noi lo ritroviamo in sede di perquisizione. Il documento è sicuramente riconducibile a questo episodio perchè abbiamo sempre agli atti una documentazione con cui sia Coppetti che Viezzer riconoscono il documento come quello di cui avevano parlato nel corso delle deposizioni. Infatti abbiamo un'attestazione dell'ottobre dell'82 in cui si dice che il Colonnello Viezzer identifica questo documento come quello consegnatogli da Gelli e che lui, Viezzer, passò a Coppetti, la data 1973 è stata posta da

Coppetti che riconosce il documento trasmessogli da Viezzer. In questo caso, quindi, abbiamo nuovamente un uso interno, domestico e assolutamente personale dei servizi di informazione utilizzati da Gelli come cosa propria, per sviluppi e per attività assolutamente estranee alle finali del servizio e funzionali all'attività di condizionamento da lui svolta in sede politica. Un'altra indicazione significativa, abbastanza significativa sulla inversione del flusso informativo si ha anche, poi, sulle indicazioni che abbiamo agli atti che Gelli avrebbe dato ai funzionali dei servizi di informazione, a Cioppa in particolari sugli ambienti giornalistici di "Critica Sociale". "Critica Sociale" era un giornale dell'ala del Partito Socialista che faceva capo all'ala milanese del partito, quindi all'On.Craxi, all'On.Martelli, a questa componente del partito, era composta da giornalisti assai agguerriti e molto aggressivi che determinavano alcuni fastidi per le informazione che andavano raccogliendo nel mondo politico. Nell'80, abbiamo visto che nell'80 alla fine dell'80, pubblicheranno quella serie di articoli sul "grande labirinto" di attacco e di descrizione alla situazione interna della Massoneria, e quegli

articoli sulla storia di "O", che sarebbe sulla storia di Ortolani dove ricostruiscono con una dovizia di informazioni che fanno ritenere la loro possibilità di attingere a fonti dirette e assai vicine allo svolgimento delle vicende e tutta la vicenda dell'Enipetromin. Su questi giornalisti e in quest'area, evidentemente Gelli quando da indicazioni informative, non da indicazioni per fornire informazioni ma da indicazioni per vuole informazioni, vuole raccogliere indicazioni su quelle persone per, appunto, continuando a fare dei servizi di informazione un uso privato personale, domestico, disponendone come di una articolazione al suo servizio. Si è tentato più volte, Grassini lo aveva ripetuto più volte in sede di deposizione, di ipotizzare l'utilizzazione del contatto con Gelli per raccogliere informazioni sugli estremisti di destra, fuggiti all'estero che erano Frati e Ventura, il confronto tra le date dei periodi di detenzione, dei periodi di colloquio, smentisce queste ipotesi, agli atti del servizio non è stata trovata nessuna traccia di indicazioni di questo genere pervenute e transitate tramite Gelli, e raccolte tramite Gelli di un'attiva, diciamo, un'attivazione del servizio in questa direzione

tramite il personaggio. Se i servizi si erano attivati dalla direzione di Frati e Ventura, erano nella direzione di farli scappare e non la direzione di farli tornare. Questo ci riporta a quello che dicevamo ieri sulla, diciamo, ritornante cantilena fatta da tutti i responsabili del servizio che sono stati trovati iscritti alla "Loggia massonica P2", che hanno sistematicamente detto di essersi iscritti per sapere che cosa fosse e perchè, come dice La Bruna, bisognava avere occhi e orecchie dappertutto. Occhi e orecchie dappertutto che poi sono stati tenuti, sistematicamente e prudentemente ben chiusi e nessuno sapeva niente di nessuno. In sede di audizione uno dei responsabili, dei massimi responsabili dei servizi di informazione dirà di essersi iscritto alla P2 per sapere che cosa fosse la P2, e quando poi gli venne chiesto: "Ma lei ha chiesto a Gelli che cos'era la P2?", ha detto: "No, no, non gliel'ho chiesto perchè mi sembrava una cosa che non dovessi fare, di chiedergli che cos'era la P2". Questo, appunto, succede per Grassini, succede per La Bruna, succede per Pelosi, succede per Viviani che su questo punto tocca, probabilmente, che se andassimo a rivedere gli atti

della Commissione disciplinare Malastra (o simile), relativa al Generale Viviani, credo che soltanto con una lettura di quegli atti avremmo un quadro della capacità di.., reiteratamente di mentire e di inventare cose non vere per giustificare la propria appartenenza alla P2, che viene con puntualità e puntiglio in quella documentazione messo in evidenza e che dimostra che non c'è minimamente un rapporto di acquisizione di informazione, quindi quello che Viviani dice, di infiltrazione dei servizi nella P2, ma è assolutamente il rapporto contrario di controllo della P2 e dei servizi che viene esercitato in modo, da un certo momento in poi assolutamente completo. Quindi Gelli dispone, Gelli e la P2 dispongono di informazioni riservate, le raccolgono, le conservano, le utilizzano per condizionare la vita politica. E le utilizza per condizionare la vita politica soprattutto in quell'arco di tempo che va dal '79 all'81, data nella quale il disegno di condizionamento viene interrotto dalla perquisizione di Castiglion Fibocchi. Perquisizione di Castiglion Fibocchi che forse arriva in momento in cui la tensione di protezione intorno a Gelli e alla P2 si andava allentando, per quella successione indolore

stabilita, forse, non da noi tra il controllo.., del controllo dei servizi e in particolare sul SISMI, tra Gelli e Pazienza. Un'altra dimostrazione assai grave e consistente della raccolta di documenti riservati e della conservazione di quei documenti affini, di condizionamento ce l'abbiamo nella ricostruzione che è stata abbastanza dettagliata sia in istruttoria, che soprattutto in dibattimento per le cose che sono successe, poi, nell'intervallo, negli ultimi tempi, dalla chiusura dell'istruttoria al dibattimento, e sono le vicende relative al "conto protezione". Del "conto protezione", si viene a sapere dopo il sequestro di Castiglion Fibocchi attraverso l'analisi di due documenti trovati nelle carte di Castiglion Fibocchi. A Castiglion Fibocchi, relativa a questa vicenda, che cosa viene trovato? Viene trovato un appunto nel quale si pone in relazione un qual certo conto, il famoso 6333369, famoso perchè poi se ne parlerà tutti questi anni ripetutamente, riferibili a Claudio Martelli per conto di Bettino Craxi, conto sul quale in data 28 ottobre '80 sarebbero stati accreditati da Calvi tre milioni e mezzo di dollari, e si trova inoltre la sigla di un accordo con l'ENI che doveva essere firmato il 20

novembre, la firma dell'atto che avverrà il 20 novembre 1980 che sarà fatto tra il Dott.Roberto Calvi e Leonardo Di Donna, sarà versato un altro importo di tre miliardi e mezzo di dollari. Questo è il primo appunto trovato, si trova inoltre, questo appunto viene trovato nella famosa busta senza numero, che è quella intestata a Calvi Roberto, vertenza con Banca d'Italia, e poi vedremo anche il significato del fatto che questo appunto sia contenuto in questo..., insieme agli altri documenti che analizzeremo successivamente. Viene trovata, poi, una copia di una lettera datata 23 maggio 1980, da Ultrafin in Canada da Calvi, con incarico di gestione dei rapporti in Canada. La lettera dice: "Alla gentile attenzione del Dott.Roberto Calvi. Con la presente, in relazione agli accordi intercorsi precedentemente vi affidiamo l'incarico di intrattenere per nostro conto, con l'autorità e le istituzioni competenti, ogni tipo di rapporto utile alla programmazione e l'espansione dei nostri interessi e progetti nell'area della vostra società e competenza. Firmato Leonardo Di Donna". In calce a questo appunto vi è una valutazione manoscritta di non chiara interpretazione, che è direttore a nomina

del Consiglio di Amministrazione della RAS-TORO, gradimento per la famiglia era di uno. Il terzo documento significativo ai fini della vicenda che stiamo ricostruendo, che viene trovato nelle carte di Castiglion Fibocchi, questa volta contenuto in un'altra busta che è la busta n.21 sempre del medesimo reperto, che è intestata: "Onorevole Claudio Martelli", la busta contiene un appunto manoscritto contenente il numero di conto U.B.S. Lugano 6333369 Protezione, e qui compare per la prima volta l'indicazione Protezione, contenuta in una busta della Camera dei Deputati con l'annotazione di pugno, personale...(incomp.), annotazione manoscritta, personale, urgente. I due documenti vengono, naturalmente, immediatamente collegati tra loro, i contenuti delle buste in questi due documenti vengono immediatamente collocati da loro, dai giudici di Milano che aprono e leggono queste carte con la trepidazione che c'è stata ridescritta in aula dagli stessi guidici. E la Procura di Milano a questo punto comincia una serie di indagine, fa una serie di perquisizioni e di sequestri, addirittura una serie di controlli telefonici, acquisisce documentazione presso l'ENI e invia in relazione a questi episodi una

comunicazione giudiziaria sia Di Donna, a Fiorini e a Calvi che compaiono come stipulatori dell'accordo, sia all'On.Martelli a cui si fa riferimento quella famosa busta numero 21. Iniziano i giudici milanesi una procedura rogatoriale per accertare la consistenza e il contenuto di quel conto, la procedura rogatoriale che poi, anche quando gli atti arriveranno a Roma dopo la risoluzione del conflitto di competenza verrà rinnovata, anche se poi non avrà seguito quella in questa sede. Nella mole del giudizio l'On.Martelli mandava alla Banca svizzera una indicazione su una sorta di autorizzazione a riferire quello che sapevo, però è un'autorizzazione, una lettera che deve essere guardata perchè è assai significativa, dice: "Ho ricevuto in data 28 maggio una comunicazione giudiziaria a firma del Dott.Fenizzia. La comunicazione - saltando al capoverso successivo - mi informa che secondo detta notizia sarei titolare di un conto presso la vostra banca per l'ammontare di sette milioni di dollari USA, conto denominato Protezione, conto che sarebbe in ogni caso di mia disponibilità presso l'U.B.S. di Lugano. "Con la presente vi invito formalmente a dichiarare a mio riguardo, ove ne venisse fatta

richiesta dalla Magistratura italiana e da altri, la verità e tutta quanta la verità, e cioè che non ho mai avuto e che non ho un conto alcuno nè a mio nome, nè nella mia disponibilità presso la vostra Banca, nè sotto la dicitura Protezione, nè sotto altra dicitura. Che questa lettera costituisce la prima forma di relazione tra me e i miei congiunti, i miei fiduciari e la vostra banca". Il raffronto tra questa lettera di autorizzazione formalmente di autorizzazione di non vincolo al segreto bancario, con quella che poi i giudici milanesi manderanno quando verrà trovato il riferimento al conto..., alla loro disponibilità nella borsa di Maria Grazia Gelli è assai significativa. L'On.Martelli ci ha raccontato poi qui, in dibattimento, che nel momento in cui scriveva questa lettera sapeva perfettamente che invece quel conto era in qualche modo riferibile, indirettamente a lui e sicuramente al Partito Socialista. Tant'è che la Banca viene autorizzata, gli viene indicato il contenuto di verità che è autorizzato a riferire, quel contenuto di verità la Banca riferirà, prima informalmente con una lettera, e poi attraverso l'audizione in sede formale di rogatoria del funzionario competente, ribadirà che effettivamente il conto

non è intestato all'On.Claudio Martelli, non è intestato a una persona da lui indicata. Dopo la riunione dei procedimenti a Roma, si perviene, si determina, di fa una perizia sul contenuto del contratto; il contenuto del contratto che era un contratto stipulato il primo dicembre dell'80, e che viene trovato poi il contratto a cui fa riferimento quel primo appunto, contenuto nella busta: "Calvi, vertenza con Banca d'Italia". Tra il Banco Ambrosiano Andino con sede a Lima, e il Banco Ambrosiano con sede in Lussemburgo che interviene quale garante da una parte, e la Tradinvest Bank Trascompany (come da pronuncia) di Nassau, con sede alle Bahamas per l'acquisto di note a tasso variabile, per un importo di 50 milioni di dollari con scadenza 9 dicembre 1985. Su questo contratto viene effettuata una consulenza tecnica, nel marzo del 1983, vengono emessi.., nel 1983 l'autorità giudiziaria romana emette due provvedimenti separati: un provvedimento di archiviazione nei confronti della posizione dell'On.Martelli che è contestuale, diciamo, alla sentenza interlocutoria dell'83 che risolve la posizione di alcuni dei capo gruppi, dei capo gruppo, risolve in parte la situazione relativa alle pressione per la

restituzione del passaporto a Calvi, un secondo provvedimento di archiviazione separato, che è di poco successivo perchè è del giugno del 1983 con il quale vengono archiviate le posizioni di Fiorini, di Di Donna, Calvi nel frattempo era deceduto, e quindi viene chiuso. L'argomentazione dei giudici romani che arrivano a queste conclusioni, fondamentalmente si basano sul fatto che presso la U.B.S. non sarebbe mai stato intestato un conto a Martelli, Fiorini e Di Donna, che la perizia avrebbe accertato che il contratto non era un contratto svantaggioso per l'ENI, che era stato stipulato a condizioni correnti per l'Ambrosiano, quindi l'argomentazione, la conclusione peritale è analoga alla conclusione che sta alla base della soluzione per altri versi, della vicenda Enipetromin, cioè sulla vantaggiosità del contratto, sulla base che il contratto fosse, in qualche modo, non vessatorio per una delle due parti, si deduce che non vi potessero essere posizione di particolare vantaggio. Nella conclusione del contratto, però, i consulenti notano un'anomalia singolare che doveva, poi, in qualche modo suscitare qualche maggiore perplessità in ordine all'operazione nel suo complesso è che le

due società che stipulano il contratto erano due società estere, una dell'ENI, una del Banco Ambrosiano che dovevano essere tutte e due destinate a fare la stessa cosa, cioè a trovare finanziamenti all'estero per l'alimentazione all'attività del gruppo, e che quindi questo strano connubio tra due società che dovevano fare la stessa cosa, invece, per... una per cedere e l'altre per acquistare era piuttosto singolare. Però la singolarità non veniva a determinar discapito per l'economia generale dei due enti, che l'altra annotazione contenuta nella sentenza, nel provvedimento di archiviazione del 1983 che nella trattativa diretta del contratto, erano stati investiti gli uffici che generalmente si occupavano di queste cose, e soltanto marginalmente il Di Donna e che la trattativa sarebbe stata seguita direttamente da Fiorini, quasi direttore finanziario dell'ENI, aveva la supervisione per questi aspetti della situazione. Queste sono le valutazioni, a queste valutazioni si aggiungono altre valutazioni, i giudici rilevano che effettivamente Calvi aveva parlato della necessità di un progetto di inserimento, di un maggiore inserimento della Ultrafin, che era una società

estera del Banco Ambrosiano in Canada, ma che questo non era arrivato alla fase esecutiva e che a Egonton (come da pronuncia) in Canada non esiste, non c'erano allora sedi estere dell'Ultrafin. Verrà poi notato che al momento della sottoscrizione di quel documento che abbiamo visto prima, di quella lettera che costituisce un falso del 23 maggio del 1980 il Dott.Leonardo Di Donna non ricopriva quella carica di vice presidente dell'ENI che viene indicata in calce nella documentazione. E sulla base di queste argomentazioni si veniva, quindi, ad escludere ogni responsabilità per le persone che avevano avuto la comunicazione giudiziaria, non di meno, però l'autorità giudiziaria romana aveva rinnovato la richiesta di rogatoria per sapere chi fosse riferibile il benedetto "conto protezione", gli svizzeri avevano risposto nel 1984, dicendo: "Guardate che se non ci dite contro chi procedete, per quali ipotesi di reato, la rogatoria non può avere un ragionevole corso". La richiesta arrivava a provvedimento.., la precisazione arrivava a provvedimento di archiviazione già emanato in una situazione che rispetto a quel fatto non conosceva agli atti della Procura romana e dell'ufficio istruzione romana una contestazione di imputazione.

Però succedono, dopo questa vicenda che quindi ha un suo primo esaurimento, una sua prima valutazione nella, abbiamo visto nel 1983 e quindi sembrerebbe, diciamo, definitivamente disinnescato dal punto di vista della pericolosità per gli effetti esterni che poteva avere, alcuni fatti nuovi. Nel 1986, nell'aprile del 1986 Gelli invia all'On.Martelli quello che lui indica come il capitolo di un libro di memorie che stava scrivendo, dove ricostruisce la vicenda relativa al "conto protezione". Si avrà, poi, il confronto dopo l'arresto di Gelli nel settembre del 1987, in Svizzera, un interrogatorio di Gelli e un confronto tra Gelli e Di Donna nel quale Gelli con fare allusivo e indiretto farà delle indicazioni, diciamo, puntuali, di indicazioni trasversali su quelle e altre operazioni. Il terzo fatto nuovo è..., intervenuto nel frattempo in questa seconda fase, diciamo, dello sviluppo della vicenda del "conto protezione", l'attivazione da parte dell'autorità giudiziaria milanese in una nuova Commissione rogatoria, alla conclusione dell'istruttoria sul Banco Ambrosiano in un, diciamo, troncone, stralcio di quel processo nel quale i giudici milanesi continuando a procedere con l'ipotesi di banca

rotta fraudolenta, ipotizzando che quei sette milioni di dollari fossero stati sottratti, come effettivamente erano stati sottratti alla disponibilità del Banco Ambrosiano continuava ad ipotizzare possibili responsabilità in quella vicenda, e quindi una commissione rogatoria rinnovata più volte sollecitata che rimarrà a lungo ferma nel Ministero di Grazia e Giustizia. Che cosa racconta Gelli nel famoso capitolo delle memorie accompagnato da due lettere che i giudici in Camera di Consiglio avranno cura di rileggere, perchè sono piene di allusioni e di riferimenti, le indicazioni sulla necessità di dire che, di non doversi trovar costretto a dire cosa, sicuramente, non corrispondente al vero per quello che risulta dagli atti, qualcosa sull'appartenenza alla P2 dell'On.Craxi e di Martelli, cosa falsa che poi verrà corretta la volta dopo aggiustando il tiro. Lo stile delle lettere anche nel capitolo, abbastanza significativo, del "modus operandi" di Gelli, però cosa racconta Gelli sostanzialmente nel capitolo delle memorie? Dice di essere intervenuto in favore del Partito Socialista, che in quel momento avevano uno scoperto di 18 miliardi con il Banco Ambrosiano e riferisce che Calvi avrebbe

fatto arrivare, aveva posto come condizione per fare arrivare questi soldi al Partito Socialista italiano, ponendo delle condizioni. Voleva che Di Donna aumentasse depositi dell'ENI sul Banco Ambrosiano sia in Italia che all'estero, un fortissimo problema di liquidità che in quel momento assillava il Banco Ambrosiano, che poneva come condizione il fatto che Calvi ottenesse la nomina di procuratore all'estero per gli interessi finanziari dell'ENI, presso alcuni stati esteri e che l'ENI affidasse al Banco Ambrosiano un maggior volume di incarichi di esattoria per conto dell'ENI, anche questo per far fronte a gravissimi problemi di liquidità che assillavano il Banco Ambrosiano in quel momento. Riferisce inoltre che di questo si sarebbe trattato in un incontro organizzato e combinato a cui avrebbe...(incomp.) gli invitati, il Dott.Trecca con Martelli e con Craxi a casa di Martelli e da anche una lettera di iscrizione, diciamo, colorita dell'incontro, della porta non aperta, della telefonata dalla macchina che abbiamo negli atti. Dice che poi, in qualche modo, questa vicenda si sarebbe risolta favorevolmente, perchè Di Donna avrebbe incaricato Fiorini di firmare con il Banco Ambrosiano un

deposito di 50 miliardi, e poi gli avrebbe promesso un deposito la Tradinvest sul Banco Ambrosiano del Perù per 50 milioni di dollari. E poi gli avrebbe promesso, quindi accettando le condizioni poste, di rilasciare una procura necessaria per i contatti all'estero e in relazione a questa procura, anzi, Gelli riferisce il fatto che poi il fax, siccome la domenica il Banco Ambrosiano era chiuso, sarebbe addirittura arrivato nella sede della Giole (o simile), evidentemente indicando con questo riferimento il fatto che potesse disporre di ulteriore documentazione autentica relativa a quei rapporti per essere stato utilizzato, materialmente, i terminali diretti facevano capo a Gelli. Nel confronto che si ha poi nel carcere Schandillon (o simile), mi pare, tra Gelli e Di Donna dopo l'arresto di Gelli nell'87, Di Donna dice che vi era un'intenzione di incremento dei rapporti tra l'ENI e il Banco Ambrosiano e che di questo argomento, effettivamente ne ebbe a parlare con Gelli. Dice: "Con Gelli si parlò anche dei rapporti più intensi tra ENI e Banco Ambrosiano, certamente, però, anche Mazzanti deve aver parlato con Gelli di tale opportunità". Di Donna in quell'occasione, poi, conferma l'esistenza di una

lettera di incarico dei rapporti con il Canada, anche se è diversa nella forma da quella che troviamo 23 maggio 1980 nelle carte di Castiglion Fibocchi. Anche qui abbiamo nuovamente, e vedremo poi anche per quanto riguarda la vicenda del millantato credito e della corruzione, per la vicenda del passaporto Calvi, i fatti veri contenuti in documenti falsi che consentono l'utilizzazione della notizia ma consentono anche la negazione del suo contenuto. Nuovamente una conferma di una metodologia costantemente utilizzata da Gelli. Quindi la situazione al 1987, la situazione alla conclusione dell'istruttoria, al '91 la conclusione dell'istruttoria sulla vicenda complessiva "P2" del "conto protezione", vede il fatto che sicuramente si sa che questo "conto protezione" esiste, che sicuramente c'è stata la stipula del contratto, abbiamo visto questo contratto tra il Banco Ambrosiano Andino e la Trade Invest Banca che faceva capo all'ENI, che sicuramente sul "conto protezione" sono arrivati i due accrediti di 3 milioni e mezzo di dollari, come risulta da un rapporto della Guardia di Finanza, che ricostruisce il flusso di questi denari come provenienti della Società Dus... (incomp.), era una

società del Banco Ambrosiano utilizzata, .. del Banco Ambrosiano, utilizzata ripetutamente per questi rapporti estero su estero che poi determinano la deviazione di imponenti flussi di denaro che finiranno in parte a Gelli ed Ortolani. Questa è la vicenda relativa proprio allo sviluppo interno della vicenda del "conto protezione". La vicenda del "conto protezione" si dipana però all'interno del processo, contemporaneamente a un'altra serie di fatti assai rilevanti e assai significativi. Noi sappiamo che nel luglio del 1980, nel giugno del 1980 Calvi era stato tratto in arresto, era stato processato pubblicamente insieme a quello che veniva indicato nel go... (incomp.) della Finanza Milanese, Bonomi e gli altri per la vicenda che affonda le sue radici in quegli accertamenti sulla Banca del Gottardo, dell'anno precedente, che ci riporteranno nuovamente al contesto "P2" per la storia appunto del passaporto di Calvi. E' tratto in arresto, è tratto in giudizio, è detenuto. Era stato sentito nell'aprile del 1981, subito dopo la scoperta di queste carte allarmanti, aveva escluso la possibilità che ci fossero complicazioni per accrediti di somme in relazione ad accordi a cui fosse interessato l'ENI.

Il 3 luglio del 1981, il 3 luglio del 1981 e la data la ribadisco perché si intreccia con altre date significative in questo procedimento, chiama urgentemente di notte i giudici per esser sentito dopo aver segnalato questa sua disponibilità tramite i difensori, e dopo che questa sua disponibilità gli era stata in qualche modo sollecitata dai difensori nel corso, in uno dei colloqui nel corso del dibattimento, e dice di una apertura, parla diffusamente di una apertura di linea di credito per favorire il ripianamento e l'esposizione del Partito Socialista. Tornerà poi Calvi su questo argomento, anche negli interrogatori successivi in stato di libertà e ha diciamo Gelli bruciato - per utilizzare un termine sintetico - nel febbraio dell'82 e nel marzo del 1982. E da queste dichiarazioni e dal modo in cui quelle dichiarazioni vennero fuori, erano nate originariamente quelle contestazioni di violenza privata e di estorsione nei confronti dell'Avv. Pecorella di Gelli e di Ortolani, per le quali si è arrivati al proscioglimento, si è arrivati al proscioglimento sulla, forse qui dobbiamo ricordarlo perché è significativo, sulla base della mancanza di requisiti diciamo della pressione

perché i rapporti tra Gelli, Calvi e Ortolani che diventano sicuramente nella parte finale, diciamo dalla parte del crollo della situazione Banco Ambrosiano su rapporti sicuramente subalterni di Calvi nei confronti degli altri, non sono però dei rapporti di sottomissione e di strumentalizzazione totale. Quando Calvi chiede di parlare con i Giudici milanesi, gli è stata fatta la promessa, e la promessa, per ragioni che poi vedremo Calvi pensava che potesse corrispondere a verità che una sua scopertura nei confronti dei finanziamenti al PSI, nei confronti PSI avrebbe avuto sortito effetti positivi, avrebbe determinato un mutamento di atteggiamento nei suoi confronti. Lui accetta, per quanto fosse in uno stato di particolare di agitazione, di particolare vulnerabilità, un comportamento che corrisponde a una ipotetica linea difensiva e non la subisce in modo ricattatorio dicendo cosa contraria al vero. Quello che il 3 luglio Calvi dichiara ai Giudici milanesi è cosa corrispondente alla verità. Questa è diciamo appunto la situazione al 1991, al 1992. Successivamente lo sviluppo delle storie nel "conto protezione" hanno avuto una impennata e un'evoluzione derivata da altre vicende processuali

che erano le indagini che i Giudici di Milano stavano conducendo in ordine ai fatti di corruzione politica. Si è accertato, nel corso di questi accertamenti, che il conto 633369 dell'U.B.S. di Lugano è un conto, diciamo un conto filtro, un contro messo a disposizione nella banca svizzera per determinare una sorta di barriera tra l'utilizzatore del conto e la banca, è un conto di cui è titolare la banca, un conto che comprenda al suo interno ben 1.000 rubriche e che con la rubrica "protezione" è una delle 999 mi pare addirittura, non 1.000. Delle circa 1.000 rubriche del conto è una delle 1.000 rubriche di quel conto. Che la disponibilità del "conto protezione" era attribuibile a tal Silvan Marini, e tal Silvan Marini che era persona assai vicina al Segretario del Partito Socialista Italiano, On. Bettino Craxi e che gestiva e aveva la titolarità di quel conto nel conto e nell'interesse di quella formazione politica. Questo ha determinato quindi poi l'esame dettagliato di Larini, Craxi, di Martelli, Ortolani, di Gelli, da parte dell'Autorità Giudiziaria Milanese e l'acquisizione di questi atti da parte della nostra, delle carte di questo processo, in dibattimento abbiamo sentito in modo

diretto e vivo la descrizione di questi fatti così come ce l'ha fatta l'On. Craxi, l'On. Martelli e lo stesso Ortolani. E Larini si è avvalso della facoltà di non rispondere, quella contestazione originaria di bancarotta per distrazione ai danni del Banco Ambrosiano, ha preso attraverso questa attività corpo e quindi le persone sentite devono rispondere per questa ipotesi davanti all'Autorità Giudiziaria Milanese. Questo sviluppo processuale ci consente di fare un quadro nella vicenda del "conto protezione" che è assai più complesso e completo e ha determinato anche il cambiamento delle cose che erano state dette e ribadite in precedenza nel corso dell'istruttoria. L'On. Martelli che aveva ribadito più volte di avere incontrato Gelli solo occasionalmente e soltanto in una occasione ufficiale che era l'insidiamento di Bush alla presidenza degli Stati Uniti. Ha invece poi effettivamente riferito di avere incontrato più volte, tre volte Gelli e di avere tra l'altro. e questo lo abbiamo ricordato anche ieri, assai significativo, di avere ricevuto da lui delle pressioni perché si giungesse a una pacificazione tra Andreotti e Craxi. Quindi quelle pressioni che si collocano tra l'altro nello stesso periodo, che

abbiamo visto ieri in relazione alla vicenda Enipetromin, veicolate da Ortolani su Formica e da Gelli su Craxi, vengono da Gelli esplicitate anche nella conversazione che ha con l'On. Martelli allora Vice Segretario del Partito, o forse allora ancora addetto ai rapporti con la stampa, adesso non ricordo esattamente. L'altra cosa che Martelli, che l'On. Martelli ha riferito di avere saputo già da allora, è che Gelli era in qualche modo diciamo il capo della "Massoneria", cioè che agiva, che il ruolo che aveva all'interno della Rizzoli per questa sua qualificazione. Tant'è che l'On. Martelli ci racconta che ad essersi rivolto a Gelli proprio su indicazione di Angelo Rizzoli che era il proprietario della Rizzoli, che gli aveva detto che se lui voleva una modifica di atteggiamento da parte del "Corriere della Sera" nei confronti del Partito Socialista. E quindi rispetto a quello che dicevo poc'anzi vi era allora responsabile dei rapporti con la stampa, diciamo dell'immagine pubblica del partito l'On. Martelli, non doveva rivolgersi a lui che era suo amico di vecchissima data ed era il proprietario formale dell'azienda ma che doveva rivolgersi a Gelli che era l'unica persona che veramente contava in quell'ambiente.

L'On. Martelli ha nuovamente negato in modo deciso quel famoso incontro a tre successivo, nel quale si sarebbe discusso della vicenda specifica relativa al "conto protezione", e negazione che è naturalmente consequente, ovviamente consequente alla linea tenuta dall'On. Martelli ed esclude di avere saputo niente nel merito di quel conto se non la semplice sua esistenza e l'annotazione del numero; annotazione per altro diversa da quella conservata nelle carte di Castiglion Fibocchi e da lui discon.., ma nella sua descrizione e per la quale ha prodotto una perizia grafica fatta in sede civile. Il Martelli infatti dice che del "conto protezione" lui sapeva soltanto il numero, lo aveva annotato per darlo a Natali, alla presenza di Larini. Le contraddizioni sulla illogicità di questo passaggio, diciamo sono state poste davanti con chiarezza e con ineludibilità da parte del Presidente della Corte. E le risposte sono state a mio avviso insoddisfacenti, ma questa è la linea scelta dall'On. Martelli. Larini dà della vicenda una versione completamente differente; l'On. Craxi ci parlerà di alcune piccole divergenze con alcune piccole discordanze con la posizione di Larini. La posizione di Larini è diametralmente opposta a

quella che ci viene fornita dagli altri presenti a quell'incontro che Bisignani viene escluso, poi viene ammesso, poi si dice che forse c'è quella famosa passeggiata postprandiale milanese in cui viene concordata l'utilizzazione di quel conto. Larini ci dice che Formica, prima cosa ci dice che Formica che tra l'altro non è più neanche Segretario Amministrativo del partito, quindi sembrerebbe più un collegamento di solidarietà di corrente all'interno del PSI che non di ruolo all'interno del medesimo partito, che Formica sapeva tutto intorno al "conto protezione" che, per quello che gli aveva detto Craxi, Martelli, eseguiva in modo diretto quell'operazione, che in quell'operazione aveva avuto un ruolo anche Ortolani. Non ritrovo il riferimento specifico all'indicazione di Larini su questo punto. Che aveva saputo perfettamente, seppure in un secondo momento, in un incontro nell'ufficio dell'Avv.Rossi, avvocato svizzero, che si occupava delle sue questioni, che in un incontro in quell'ufficio con Fiorini, che quell'operazione dell'accredito, delle voci passate su quei conti avevano trovato coinvolta l'attività dell'ENI e di aver di questo parlato con i suoi interlocutori in

questa vicenda che era un'idea... (incomp.) del Partito Socialista. Inoltre dice che, ci dà un'altra indicazione significativa che una parte della somma, 1 miliardo lo aveva prelevato lui; dirà poi che lo aveva prelevato per le spese, e lo aveva prelevato, lo abbiamo più volte contestato in corso di deposizione dibattimentale per proteggere il conto protezione, cioè per contrastare sostanzialmente quella azione di svelamento del segreto che l'On. Martelli sembrava avere autorizzato con quella lettera che abbiamo prima letto. Dice Larini di aver dato 1 miliardo e mezzo a Natali, dice che però lungi dall'esser tornati come era stato concordato nelle casse del Banco Ambrosiano per ripianare il debito. Quei soldi, dopo Castiglion Fibocchi, erano stati ritirati dalla banca in grande fretta e con grande ...(incomp.) e consegnati a Natali. La morte di Natali ci impedisce di ricostruire la sua versione di questa vicenda e la destinazione di queste somme dopo l'asserita consegna a Natali da parte di Larini. Larini poi ci racconta che il suo stato di grande trepidazione di vera e propria fibrillazione quando nel luglio del 1981 Calvi aveva, come dice lui, vuotato il sacco e cominciato a parlare

sull'attività di finanziamento al Partito Socialista venuto dal Banco Ambrosiano. Gelli da parte sua è stato sentito dettagliatamente dai Giudici milanesi, come abbiamo visto su questa vicenda, ha confermato integralmente il contenuto di quel capitolo sul "conto protezione" inviato all'On. Martelli nell'aprile del 1986, e conferma la pluralità degli incontri del Martelli, con particolare riferimento all'ultimo degli incontri. Conferma soprattutto che vi era stato un ruolo attivo di Ortolani in tutta questa vicenda. Ortolani dal canto suo tiene nella gestione della linea difensiva relativa a questa vicenda, la linea difensiva che ha tenuto anche su tutto il fronte dei suoi rapporti con la "P2" e con Gelli, che tende ad accreditare una sua sorta di subornazione da parte di Gelli, della sua sorta di subordinazione e di obbligo di sopportazione delle intrusioni e delle manovre di Gelli con il quale lui avrebbe avuto rapporti soltanto di natura strettamente affaristica per la percezione di illeciti compensi in ordine agli affari che si concludevano. Però dice delle cose in relazione alla vicenda del "conto protezione" Ortolani che contraddicono questo suo assunto generale perché

dice di avere avuto da parte di Gelli la copia fotostatica di quell'appunto che gli aveva lasciato Martelli e non vi è ragione al mondo di pensare che Martelli, che Gelli gli consegnasse la copia di quell'appunto. E anche a voler credere non è credibile. Al ritratto che Ortolani fa di Gelli, di persona che poi si vantava delle sue entrature e delle sue grandi possibilità, si potrebbe forse addirittura pensare che gliel'abbia mostrata, ma pensare che gliel'abbia data consegnandola nelle mani del suo amico-nemico uno strumento così delicato e così scrupolosamente e attentamente conservato in busta sigillata in carte di Castiglion Fibocchi, è davvero poco credibile. Inoltre Ortolani ci dice di aver visto parecchio tempo dopo, che Gelli gli avrebbe fatto vedere tre buste, una indirizzata a Martelli, una a Craxi e una a una terza persona che non si ricorda, delle quali non abbiamo traccia in atti; a meno che una delle tre buste non sia, come potrebbe essere, quella inviata a Martelli, all'On. Martelli con riferimento alla vicenda del "conto protezione". Qual'è il quadro che emerge dalla vicenda così come viene ricostruita e poi da come emerge nel dibattimento, che su questi punti ho incalzato

ottenendo frutti dal punto di vista di chiarificazione dei fatti degli imputati di reato connesso che non si son degnati di presentarsi in dibattimento. Viene fuori che Gelli e Ortolani svolgono un ruolo attivo in una operazione di finanziamento illegale in un partito politico, quindi nella commissione di un reato, grazie, e questo possono farlo perché hanno in quel momento una influenza determinante sia sul Banco Ambrosiano, sua sull'ENI. Sul Banco Ambrosiano hanno un controllo quasi assoluto tramite il loro rapporto privileggiato con, un rapporto privileggiato in un rapporto di associazione all'interno della "P2" con Calvi. E il Banco Ambrosiano è in quel momento definibile la cassa della banca della "P2", come è definibile il "Corriere della Sera", il giornale della "P2" in quello stesso torno di tempo, sia presso l'ENI, ente presso il quale hanno una infiltrazione massiccia ai massimi vertici come abbiamo già visto analizzando la situazione Enipetromin come è stato illustrato dettagliatamente in sede di commissione della "P2" dal Ministro delle Partecipazioni Statali che ha diciamo passato in rassegna il numero degli iscritti alla "P2" all'interno

dell'ENI. Sicuramente all'interno dell'ENI e degli uffici più importanti e significativi dell'ENI la "P2" aveva un potere di ingresso e di controllo assolutamente massiccio. Gli interlocutori, quelli che parlano con Gelli e Ortolani di questa vicenda, anche se naturalmente negano di aver parlato, escludono di aver saputo che dietro questa vicenda ci fosse Gelli e Ortolani, però se riteniamo che questa affermazione possa non essere veritiera e mi sembra che le carte raccolte in atti li pongano in questo senso, sanno perfettamente che i loro interlocutori coeli (o simile) per i contatti che in quel periodo hanno con Gelli e Ortolani, sono, rappresentano il potere della "Massoneria" e sono degli alti esponenti massonici. Quello che emerge dalle carte di Castiglion Fibocchi e dalle deposizioni in atti, è inoltre il fatto che la vicenda del "conto protezione" non è, e l'abbiamo ripetuto anche più volte nel corso del dibattimento, non è l'unica operazione di finanziamento fatta diciamo col sistema che veniva utilizzato estero su estero per ripianare il debito del PSI. E che non era destinata sostanzialmente al ripianamento del Partito Socialista Italiano. Quindi ha una diciamo rifusione almeno formale

dell'esposizione del Banco Ambrosiano e perché poi quei soldi invece sono destinati non al ripianamento del debito ma ad altra sorte, alla alimentazione dell'attività del Partito Socialista. E da questo punto di vista l'On. Craxi deponendo in questa aula ci ha detto che sostanzialmente l'esposizione del Banco Ambrosiano è un problema del Banco Ambrosiano; il Partito Socialista aveva il problema di finanziare la sua attività. Che questo determinasse un buco nelle casse del Banco era più un problema del Banco che un non problema, era più un problema della banca e non un problema dell'organizzazione politica. Perché possiamo ragionevolmente dire che il "conto protezione" non è la sola delle operazioni che portano a questo circuito perverso di finanziamento che diventa condizionamento dell'attività politica del partito. Condizionamento perché la vediamo svolta e sviluppata parallelamente ad altri interventi di tipo, e li abbiamo visti anche ieri squisitamente politico sull'attività del partito, perché Gelli ce ne parla ripetutamente. Gelli parla ripetutamente, almeno, di altre due operazioni di finanziamento sia nel famoso capitolo delle memorie che abbiamo preso in esame ieri, sia nel confronto con Di

Donna. Calvi, quando nel carcere di Lodi parla delle operazioni fatte a favore del Partito Socialista, come dice Larini vuota il sacco e determina uno spargimento di terrore nell'area dei suoi interlocutori per queste vicende, ci descrive un'operazione che è un'operazione completamente diversa dall'operazione del "conto protezione". L'operazione "conto protezione" è quella descritta succintamente nell'appunto trovato nella busta relativa a Calvi, ed è rilegata a un contratto di finanziamento tra due istituti esteri, uno del Banco Ambrosiano e l'altro dell'ENI. Invece quella che ci descrive Calvi nel corso dell'interrogatorio nel carcere di Lodi, è un'operazione che passa attraverso una banca sudamericana che, per la ricostruzione che la Guardia di finanza, gli ispettori, la liquidazione fa dell'attività del Banco Ambrosiano, corrisponde esattamente anche per quanto riguarda gli importi all'operazione di fatti tramite dalla BAFI tramite la Società panamense su la Sudan, tra la Sudan e il banco finanziario sudamericano e Ortolani. Su quella, attraverso quell'operazione transitano i denari, parte dei denari che poi sicuramente per 6 milioni di dollari finiscono nelle mani di Ortolani che dice di averli

utilizzati per tamponare una situazione di dissesto della Voxon e che poi risultano esser tornati nella cassa delle banche, che per il restante "trance" di 15 milioni di dollari non si sa che fine abbiano fatto. La difficoltà di accertamento della ricostruzione di quell'operazione nasce da una ostinata opposizione al, di svelamento dei movimenti bancari, nasce soprattutto da quella rapida cessione del credito dalla banca che mi pare dell'Uruguay se non sbaglio, alla consociata nicaraguese del Banco Ambrosiano, facendolo finire e soltanto a fine di copertura, in una sede bancaria diciamo quasi d'apparenza, in una fase di estremo dissesto politico e in un pozzo del quale non sarà poi possibile aprire il coperchio perché la cessione del credito tra i due istituti esteri del Banco Ambrosiano a questa esigenza corrisponde. Quindi l'operazione è verosimilmente l'operazione Sudam sicuramente, le altre operazioni descritte da Gelli, di cui parla Calvi, non solo quella del "conto protezione", vi sono altre ripetute operazione nello stesso senso e nella stessa direzione. A questo punto non vale nè la giustificazione della copertura della disposizione nè una collocazione strettamente affaristica per

l'intermediazione fatta da Gelli a Ortolani nei confronti del rapporto tra il Banco Ambrosiano e il Partito Socialista. Avevamo detto all'inizio che, significativamente, l'appunto originario, quel foglietto quadrato dove si descrive il conto, l'operazione, si fa riferimento alla conclusione del contratto, alla prima e alla seconda "trance" che saranno corrisposti, è contenuto nella busta senza numero, Calvi vertenza con Banca d'Italia. E qui passiamo all'altro episodio assai significativo che è quello dell'interessamento e della intermediazione di Gelli e della "P2" in relazione al rilascio del passaporto a Roberto Calvi e alla situazione processuale del banchiere milanese. (SOSPENSIONE DELL'UDIENZA). (RIPRENDE L'UDIENZA). L'intromissione della vicenda relativa al passaporto, al rilascio del passaporto di Calvi nella soluzione della grave situazione processuale di Calvi nell'80 e nell'81, la busta 23 sempre del reparto 2A, che è intestata a Calvi, comunicazione, Procura di Milano. Il contenuto della busta 23, cominciamo dalla busta 23, è un contenuto.., nella busta senza numero, è un contenuto che è valutato nel suo insieme porta a una valutazione di un interessamento assai intenso di Gelli nelle vicende

giudiziarie che riguardano la situazione del banchiere Calvi. Un interessamento che consentiva a Gelli, che aveva in quegli anni con Calvi un rapporto assai stretto la possibilità di far valere su Calvi il fatto di essere esattamente al corrente di ogni passaggio del procedimento, che lo metteva in grado, come si vedrà analizzare nel contenuto della busta 23, di disporre di copie del contenuto del rapporto e di mischiare attraverso documenti falsi e documenti veri. Abbiamo già visto nella vicenda relativa all'Enipetromin, la mescolanza di documenti falsi che contengono elementi veri e di documenti veri, e di alcuni documenti dei quali, nonostante gli sforzi fatti dagli investigatori, e fatti anche dal Giudice Mucci, non si è riusciti ad arrivare ad un significato univoco. E attraverso questa documentazione Gelli era in grado di imporre a Calvi comportamenti da lui voluti, perchè era in grado, attraverso i canali che riusciva ad attivare, mescolando appunto il vero e falso, di prospettargli una situazione e possibili soluzioni che venivano da Calvi ritenuti ragionevoli. Infatti vediamo, per esempio, nella busta senza numero è contenuto un documento che è la memoria datata 31 luglio '80. Questo documento è un documento che

deve esser fatto credere a Calvi provenga direttamente da Gresti, è sicuramente un falso. In questo documento si dice: "Il caso Calvi è da considerarsi il più clamoroso fatto degli ultimi anni", si fa una storia su come nasce il fatto negli accertamenti dell'autorità giudiziaria, dei rapporti tra l'autorità giudiziaria e l'ispettore della Banca d'Italia e la Guardia di Finanza, e si fa riferimento ad attività positive che sarebbero state messe in atto da Gresti. Per esempio, nel documento è conosciuto, è rilevabile un passaggio, dice: "Perciò e per i fatti a te noti, presi la decisione di ritirare il passaporto, correndo il rischio di venire io stesso incriminato, per evitare, anche se soltanto per due-tre giorni l'applicazione di un pesante provvedimento. Nell'ultimo foglio dello stesso documento si fa poi riferimento per fare riottenere a Calvi il suo passaporto, "prima del previsto è necessario che tu segua la strada che ti ho indicato, perchè se la persona di Firenze si interessa e mi telefona, darò disposizione al mio sostituto Alma, di procedere alla restituzione. Questo è il solo modo che mi permette di dimostrare ai miei superiori che ho preso questa decisione per volontà espressa

dell'altro". Quindi questo è un falso costruito con riferimenti, tra l'altro, estremamente..(incomp.), quel riferimento ad Alma che ha le carte relative al passaporto di Calvi soltanto per un brevissimo intervallo nel periodo estivo, nel momento in cui il legittimo titolare è in ferie, è però quel giudice di cui ci parla, che poi ha lasciato l'ordine giudiziario, di cui ci parla la Sig.ra Calvi come frequentatore della casa di Calvi e come persona disponibile a fornir notizie sulle vicende e sugli sviluppi processuali le vicende che interessavano Calvi, attraverso, avendo in corrispettivo la corresponsione periodica di somme di denaro da parte dello stesso Calvi che gli sarebbero state in parte consegnate. Il contenuto della busta senza numero è poi articolato in un documento che è il documento del 16 ottobre '80, e che un provvedimento a firma di Luca Mucci ed è un...(incomp.), come il documento relativo a Gresti un falso. E' una falsa indicazione del filone di indagine che, a giudizio della Procura, dovevano essere eseguita e serviva per, a Gelli, per dimostrare a Calvi che le indagini stavano andando esattamente nella direzione che lui gli aveva indicato. La indicazione, infatti, già dalle carte

di Castiglion Fibocchi è possibile anche ricostruire l'origine della falsificazione se si confronta la sottoscrizione contenuta in questa fotocopia, che è tratta esattamente dalla fotocopia della sottoscrizione, infatti vediamo nel lucido la sovrapposizione esatta delle sue sottoscrizioni, la copia di un provvedimento autentico, del quale pure, però Gelli disponeva in copia. Quindi abbiamo contemporaneamente la dimostrazione di due fatti significativi, la costituzione del falso ma la disponibilità contemporanea di documenti veri. La lettera da cui è tratta la falsa sottoscrizione è quella lettera che nella forma è assai simile al falso costruito, inviata il 21 marzo del 1979 e quindi non nell'ottobre '80 al Comando Nucleo Speciale della Polizia..(incomp.) della Guardia di Finanza, il Dott.Mucci, in cui venivano date indicazioni di sviluppo di indagine per le indagini che si stavano seguendo. Sempre nella busta di Castiglion Fibocchi, troviamo una copia dell'informativa fatta dal Nucleo Speciale Polizia...(incomp.) della Guardia di Finanza nel 1979, e troviamo, infine, il falso che abbiamo indicato. Qual'era lo sviluppo della situazione, più o meno, brevemente, in quel periodo? La Procura

della Repubblica di Milano aveva iniziato nel '79 un'indagine su alcune operazioni che erano state fatte dal Banco Ambrosiano rispetto alle quali la Banca d'Italia aveva segnalato, con una relazione, che è una relazione del dicembre del '78, quindi la vicenda processuale si dipana a partire più o meno da allora, il sospetto che ci potessero essere, dietro alcune compravendite azionarie, di passaggi di pacchetti azionarie degli indici valutari. Nel 1978 l'esportazione di valuta all'estero costituiva un fatto penalmente rilevante di una certa gravità, la Banca d'Italia segnala, in quell'occasione, tre operazioni che sono: L'acquisto della TORO Assicurazione, l'acquisto delle azioni del Credito varisino e un'operazione di permuta tra la centrale e la Banca del Gottardo e da queste operazioni emergeva con chiarezza che, attraverso le consociate estere il Banco Ambrosiano con la cessione dei pacchetti, giocando sulla differente valutazione, faceva esportazione di capitali in violazione delle norme sulle autorizzazioni che dovevano richieste per tali esportazioni. La Procura della Repubblica milanese si muoveva rapidamente su questo imput da parte della Banca d'Italia, quella che sarà indicata poi come

"relazione padalino" negli atti del processo di Milano e comincia nel marzo del '79, il 21 marzo del 1979 comincia a disporre degli accertamenti. E' proprio, esattamente, la prima lettera di disposizione di accertamenti quella lettera che abbiamo appena visto, la cui sottoscrizione, la cui siglatura sarà utilizzata da Gelli per la costituzione del falso relativo alla lettera dell'80. La Guardia di Finanza risponde alla Procura della Repubblica di Milano nel giugno del 1979 con una informativa sottoscritta dal Maggiore Dassori; una informativa del Maggiore Dassori e una attraverso attività di indagini che vengono delegate, nelle quali hanno un ruolo attivo di una certa importanza, il Capitano Daloia che poi troviamo imputato in questo procedimento. Il rapporto della Guardia di Finanza, che questo rapporto del 22 giugno del 1979 che abbiamo in atti, conclude in modo estremamente favorevole, sostanzialmente molto favorevole, che ne dica il Capitano Daloia, che abbia sostenuto il Capitano Daloia in sede dibattimentale. Perchè ridimensionava completamente la portata del rapporto ispettivo della Banca d'Italia perchè dice che poi il rapporto ispettivo della Banca d'Italia

non andava inteso come un'iniziativa di controllo vera e propria da parte dell'Istituto Centrale di Emissione, bensì come una sorta di relazione seguita in modo proprio dal Dott.Paganino, che era venuto a conoscenza di queste situazioni che lo avevano, diciamo, insospettito perchè assai alla lontana potevano presentare un minimo "fumus delicti" che però non era riscontrabile negli accertamenti fatti. L'interpretazione della lettura degli atti che dava quella relazione...(incomp.) a cui partecipa, ai cui accertamenti partecipa il Capitano Daloia, è sistematicamente favorevole all'Ambrosiano, sia per quanto riguarda la regolarità delle autorizzazioni, e sulla regolarità delle autorizzazioni però si ferma soltanto al controllo formale della regolarità dei trasferimenti, cioè sulla documentazione di supporto sulla quale era contenuta, e non da nessuna, però, risposta alla più importante delle domande che era stata posta dal Giudice Mucci in relazione a quegli accertamenti. Infatti nella parte introduttiva del rapporto viene indicata questa necessità dell'accertamento che poi non viene sviluppata; necessità di accertamento era di rilevare se, cito testualmente: "Se le azioni

acquisite con la transazione in argomento, fossero state in un periodo relativamente breve antecedente alla transazione stessa, nella disponibilità del Banco Ambrosiano SPAU, comunque da società da questo controllato in Italia o all'estero. In tal caso l'aver acquistato azioni di cui, sia pure indirettamente l'Ambrosiano poteva disporre tramite controllate, avrebbe potuto qualificare la differenza esistente tra il valore di borsa e il prezzo pattuito e liquidato, non già come sono a prezzi indispensabili per acquisire la maggioranza, ma come illecito travaso di disponibilità liquide a controllata estera". Vi ho letto questo brano perchè era indicativo in modo preciso e puntuale, estremamente chiaro dell'oggetto dell'accertamento che veniva demandato alla Guardia di Finanza che invece viene poi eluso nel contesto del rapporto, e perchè individuava un meccanismo reiteratamente utilizzato nei rapporti con l'estero, dell'Istituto di Credito in Italia, che aveva determinato gravissime irregolarità. Il Dott.Mucci che legge questa informativa ne rimase, come era prevedibile, assai poco soddisfatto e chiede un supplemento d'accertamenti. Qui bisogna fare un piccolo riferimento alla situazione particolarissima che si

viveva in quel momento, in relazione alla situazione anche degli uffici della Guardia di Finanza di Milano e tenendo presente una realtà che per i giudici milanesi era assai più tangibile e vicina, per noi un pò più lontana dell'importanza del peso che nella realtà milanese aveva la intrusione e il controllo su quella che veniva indicata con la sua più importante Banca Cattolica Italiana. Tant'è che il Giudice Mucci e gli ufficiali che collaborano con lui in quella vicenda si devono porre, purtroppo, un problema che in via astratta non doveva neanche essere proponibile, che era quella di impedire che agli accertamenti in qualche modo fosse interessato il Maggiore Gresta, ritenuto troppo legato e troppo vicino agli ambienti dell'Ambrosiano. E a questo punto, e questo è un aspetto processuale che poi è stato risolto nella sentenza-ordinanza che ha chiuso la fase istruttoria, si pose il problema di, diciamo, aggirare, di evitare che il Colonnello Gresta, fosse il Maggiore Gresta fosse troppo informato delle cose che stavano avvenendo e si fece in modo che tutti i rapporti fossero mandati direttamente e se..(incomp.) medio, attraverso il Nucleo Speciale Valutario di Roma, diretto al Colonnello al

Colonnello Gallo. Questo che poi determinerà una situazione di sospetto rispetto alla posizione del Colonnello Gallo che era in grado di conoscere, sostanzialmente in tempo reale, immediatamente, notizie riservate in ordine al procedimento, e questo è la ragione per la quale, poi, quando si trova ad analizzare la provenienza, il contenuto dei documenti bisognerà far riferimento ai fascicoli così come venivano conservati presso il Nucleo Speciale Valutario di Roma e non a Milano. A seguito delle sollecitazioni del Dott.Mucci si perviene a un secondo rapporto, un secondo rapporto che è del giugno del 1980, e qui cominciamo ad entrare nella fase calda degli accertamenti che dava risposte assai più esaurienti ai quesiti posti dalla Procura, si arrivava a una formale imputazione nei confronti di Calvi, e degli altri componenti anche Rizzoli, del Consiglio di Amministrazione di una Centrale Generale Finanziaria e del Banco Ambrosiano e anche della Sparfin (o simile) se non ricordo male. Dal procedimento penale, questo è un altro passaggio significativo poi ai fini del presente procedimento e per questo abbiamo ricostruito quest'iter, procedimento per reati valutari, nasceva alla luce

di quel secondo rapporto della Guardia di Finanza un procedimento penale anche per reati comuni, che con il 3 luglio 1980 la Procura faceva uno stralcio, il nuovo procedimento era il procedimento 487780, quindi del 1980, il procedimento originario, che era quello per reati valutari, era il 703578 dei registri della Procura. Nel corso dei due procedimenti, nel procedimento, diciamo, principale, del procedimento stralcio si attivavano una serie di procedure rogatoriali sia in Svizzera che nel Lussemburgo, procedure rogatoriali alla cui relazione e preparazione partecipava, perchè poi ricostruiremo nel corso degli accertamenti fatti prima da Brescia e poi da Roma, attivamente il Capitano Daloia. Il problema era quello di ricostruire il movimento di titoli all'estero e le rogatorie all'estero, incontravano una grande difficoltà, una grande ostruzione, soprattutto da parte della Banca del Gottardo che attraverso i propri uffici legali cominciò.., pose reclamo e sostenne la irricevibilità della procedura, in quanto era sostanzialmente relativa a una infrazione valutaria. Quindi incontrava la preclusione generale dell'ordinamento elvetico che non consente procedure rogatoriali per procedimenti

valutari, ribadisco questo punto perchè poi vedremo che è rilevante. Nel corso di questo procedimento e quindi la parte, diciamo, dello sviluppo più processuale si lega con un aspetto, diciamo, accessorio nel procedimento ma significativo nello sviluppo delle vicende che ci interessano, nel procedimento, diciamo, principale, nel procedimento 7035 tanto per capirci, nel procedimento del '78 veniva ritirato il passaporto a Roberto Calvi, il 26 giugno del 1980. Da quel momento, nel momento in cui a Calvi viene ritirato il passaporto, a quando poi il passaporto non gli verrà restituito la Procura Milanese verrà tempestata di istanze, di richieste di incontri, di appuntamenti, di appuntamenti, di opposizioni, di reiterate richieste per il riottenimento di questo documento che effettivamente era fondamentale a Calvi, che aveva nella gestione del comparto estero della propria banca la vera cassa, la vera parte rilevante della propria attività finanziaria e che aveva quindi, assoluta necessità di potersi, per curare quell'aspetto della sua attività, muovere liberamente. L'istruttoria milanese sul Banco Ambrosiano ha quantificato il rapporto tra la rilevanza del comparto estero, la rilevanza del

comparto italiano del Banco Ambrosiano in termini che giustificano questo interesse assoluto di Calvi alla libertà di movimento. Le manovre poste in essere su questo punto si muovono su tutti i piani e vedono protagonista indiscusso Gelli. Lì per lì, dalla prima lettura della documentazione che adesso possiamo tranquillamente, più facilmente, distinguere tra vera e falsa, determinò però immediatamente, per il coinvolgimento che c'era dei vertici della Procura milanese, Gresti, del sostituto che seguiva le indagini, Mucci, lo spostamento degli accertamenti alla competente Procura di Brescia, essendo i giudici in servizio presso gli uffici giudiziari milanesi, i primi accertamenti coinvolgevano pesantemente il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura di allora, Prof.Ugo Zilletti, tirando quindi in causa, in quella vicenda incandescente scaturita dopo il sequestro di Castiglion Fibocchi per quello che se ne veniva conoscendo mano a mano una delle più alte cariche dello Stato. Tirava poi in ballo con possibile responsabilità, per quello che fu ipotizzato in un primissimo momento alla luce della prima lettura degli atti, la responsabilità della Guardia di Finanza, Fanesi,

che aveva invece, poi risulterà con assoluta puntualità, pubblicazione e correttezza seguito gli accertamenti. La parte relativa al coinvolgimento di Mucci, di Gresti, di Fanesi che è assolutamente ricostruita nella sentenza di proscioglimento istruttorio, è stata puntugliosissima e assai dettagliata, la possiamo dare, assolutamente, per acquisita. L'ufficio istruzione è arrivato ad affermare l'innocenza sia di Zilletti, di Gresti, di Fanesi, di Cerruti e di Mucci, per i reati che venivano contestati in quella sede, che erano quelli di interesse privato, di corruzione, di rilevazione di segreto d'ufficio, e di falso, ideologico. Però una volta, diciamo, esclusa la responsabilità di questi imputati e rispetto alla quale la Procura aveva poi fatto una reiterata istanza di riapertura per quanto riguardava la posizione di Zilletti, che non è stata accolta, non vi è però una ricostruzione, diciamo, in positivo perchè in quella situazione processuale si trattava soltanto di analizzare le responsabilità delle persone indagate, della valenza, delle carte emerse da Castiglion Fibocchi. Per quanto, invece, emerge dal contenuto della busta senza numero e della busta 23, vediamo con certezza che Gelli aveva

precostituito tutti gli elementi necessari per indurre, per convincere Calvi, perchè Calvi fosse assolutamente convinto che Gelli aveva il processo in mano, per dirla in termine sintetico, che poteva orientare in senso favorevole alle proprie scelte, lo sviluppo del processo che sia per quanto riguardava l'aspetto della concessione del passaporto, sia per quanto riguardava la gestione, l'esito finale del processo, che a un certo punto si dovrebbe capire dalle carte di Castiglion Fibocchi, viene ventilato a Calvi nella possibilità che tutte le responsabilità si sarebbero.., tutta l'attenzione degli inquirenti si sarebbe appuntata su Canesi che era il vecchio presidente del Banco Ambrosiano, ormai anzianissimo, che da poi di lì a poco sarebbe morto, per scagionare, invece il ruolo di Calvi. Su tale presupposto si ottiene la disponibilità, la grata disponibilità di Calvi a dirottare in favore di Gelli e degli agenti in questa attività di inquinamento rilevanti somme di denaro. Calvi naturalmente, fu immediatamente sentito in ordine a questa vicenda, e ostinatamente nel corso di tutto il procedimento ha sistematicamente negato, inizialmente, sistematicamente negato, poi fatto alcune

ammissioni di assai di scarso rilievo. Tant'è che fino al sequestro di Castiglion Fibocchi, Calvi ha addirittura negato di conoscere Gelli e mi riviene in mente quello ci diceva Federico Umberto D'Amato, qui in dibattimento, quando si diceva per misurare il potere di Gelli, si faceva riferimento al fatto che nell'ambito finanziario milanese, finanzieri a Milano e operatori finanziari nel mondo economico e finanziario milanese, come Rizzoli e Calvi, non potessero vedersi se non attraverso la mediazione e una sorta di autorizzazione di Gelli a far questo. Calvi, invece, aveva addirittura negato di conoscere Gelli e ha poi, sistematicamente escluso che Gelli si fosse interessato per risolvere la sua situazione processuale soltanto nel febbraio del 1982, dice effettivamente: "Gelli si era interessato", ma lo dice in modo piuttosto generico. Dice: "Aveva mostrato il suo interessamento per tutta la mia vicenda giudiziaria, affermando che se ne sarebbe occupato con le mie relazione e senza far mai riferimento a nominativi di persone". Poi quando Calvi lo avrebbe tampinato dicendo che cosa sta succedendo, avrebbe fatto riferimento a un generico: "Sto provvedendo", senza dire di più. Poi successivamente dice che

effettivamente Gelli gli aveva fatto, prospettato la possibilità, ha fatto naturalmente capire in modo inequivocabile, anche se non lo aveva detto espressamente, che alla fine della storia si sarebbe dovuto considerare un certo riconoscimento nei suoi confronti, cioè che avrebbe voluto avere in cambio una somma di denaro. Gelli non avrebbe mai fatto riferimento a persone, a chi, il modo, la maniera in cui poteva arrivare a questo risultato e che però gli aveva detto che era sicuro di poterci arrivare. Questo non giustifica poi, il rinvenimento presso Calvi, di un appunto che troviamo in copia sia presso Calvi che presso Gelli. Bisogna però capire, tra l'altro, questo comportamento processuale, l'abbiamo già visto prima quando abbiamo analizzato l'aspetto relativo al "conto protezione" di Calvi. Calvi parla una lingua e dice una cosa nel 1981, nel luglio del 1982 dice una cosa completamente diversa, completamente! Progressivamente diversa nel 1982. Nel frattempo Gelli è scomparso dalla circolazione, è ormai completamente, diciamo, sbaragliato con il sequestro di Castiglion Fibocchi, Calvi è nel febbraio del 1982 mani e piedi, nelle mani di Pazienza che è subentrato a Gelli nella gestione

del pilotaggio di comportamenti di Calvi non con minori ritorni e vantaggi economici. Calvi ricomincia a tratteggiare la figura di Gelli così come poi cerca di farla apparire ai giudici, che è un imbroglione, uno che lo aveva condizionato, che aveva approfittato di lui, che non lo teneva al corrente delle cose e che vedeva il binomio Gelli-Ortolani come una sorta di trust, di gruppo di ricattatori e di estorsori ai suoi danni. Naturalmente che questa linea difensiva è ampiamente smentita dalle carte, ampiamente smentita dalla ricostruzione dei flussi patrimoniali fatti nel processo del Banco Ambrosiano, il rapporto tra Gelli, Calvi e Ortolani nasce e si radica nell'antico rapporto con Sindona, e in questa chiave va letta l'ostinazione con cui, poi, Calvi cercherà di escludere un suo interessamento riguardo alla vicenda della famosa villa di Sindona, non soltanto per l'esclusione di responsabilità penali, ma per un collegamento che invece si faceva evidente, si faceva sempre più evidente. Per illustrare questa situazione Calvi infatti, ad un certo punto dirà: "Intendo riferirmi a periodi di Gelli e Ortolani, durante il quale per esempio, venivano accreditate con certezze, ipotesi

di concessioni di crediti presso il nostro istituto, mentre non vi era alcun preventivo accordo, altro tipo di interessamento distorto fu quello di accreditare operazioni bancarie insieme ad altre banche, mentre nè io e le altre banche ne sapevamo niente". E qui Calvi sta facendo una rapidissima marcia indietro, stiamo nel novembre del 1981 rispetto alle cose, il riferimento ultimo è all'accredito di operazioni bancarie insieme ad altre banche e alle sue dichiarazioni nel carcere di Lodi del luglio del 1981, marcia indietro che però è smentita dagli atti. Visto che stiamo toccando questo tema forse conviene fermarsi un secondo, e su questo rapporto tra Calvi e Gelli e Ortolani, in relazione al rapporto con Sindona. Prima abbiamo visto che Calvi cerca di negare in modo più assurdo di aver conosciuto Gelli, poi a un certo punto dirà che lo ha conosciuto non più di un paio di anni prima, e siamo nell'81, quindi cerca di collocare questa sua conoscenza nella fine degli anni '70, nel '79, parlando di un paio di anni prima, poi questa data si retrodaterà ancora la 1977 in un interrogatorio, poi ancora passerà al 1976, nell'interrogatorio successivo, certo che l'indicazione data da Calvi di aver visto Gelli

negli uffici di via Condotti colloca questo incontro, forse un periodo ancora precedente, sicuramente prima che vengano disdetto quel contratto di affitto di via Condotti che risale alla prima parte del 1976. Nelle testi di una conversazione telefonica, la cui registrazione è contenuta in atti, c'è un riferimento di Gelli, il quale vuole dire di essere perfettamente in grado di far fare a Calvi quello che gli pare. Nel corso di quella conversazione Gelli dirà: "dice dice, ma poi fa esattamente quello che gli dico io", Gelli ci dirà: "lo conosco benissimo da sei anni e mezzo, quindi so bene di che cosa parla". Questo consente di collocare più o meno la metà degli anni '70 l'unione tra Calvi e Gelli, unione che coincide esattamente con quel passaggio dalle vicende dell'Ambrosiano, che determinando le prime grosse difficoltà delle banca rendono necessaria i più stretti contatti tra l'Ambrosiano, anche in relazione ai meccanismi di autorizzazione per le esportazioni valutarie, che entrano in vigore proprio in quegli anni con il mondo, diciamo politico economico romano, transito e collegamento che gli viene garantito proprio tra Calvi e Gelli, tramite quanto risulta dichiarato da più fonti

processuali in atti, la miliazione di Ruggero Firrao. Quindi è evidente che Calvi cerchi di spezzare questo rapporto, che cerchi di spostarlo nel tempo ed è evidente che la necessità del suo cambio di direzione e di linea difensiva dopo il luglio dell'81, quando lui torna libero e Gelli invece è d'altra parte uccel di bosco, non più direttamente e fortemente condizionarlo e la sua, la gestione della sua linea esterna è quasi interamente nelle mani del, di Pazienza. Sicuramente è da escludersi, per quello che abbiamo detto che Calvi fosse un ostaggio nelle mani di Gelli e di Ortolani, anche se è vero che il Calvi detenuto, il Calvi preoccupato, il Calvi successivamente poi messo nell'angolo dalle richieste delle IOR, non è più il banchiere sicuro e spregiudicato che costruiva operazioni, operazioni finanziarie all'estero, è persona che crede a chiunque gli prospetti la possibilità di risolvere con qualunque mezzo, soprattutto con mezzi non leciti le proprie posizioni finanziarie, ma in una situazione di disorientamento che però ha radici in un accordo, in una, una solidarietà precedente. Vediamo che a Castiglion Fibocchi, abbiamo visto è stata trovata, e viene poi questo

contestato a Calvi nel corso degli interrogatori una copia carbone di una memoria che comincia, è una memoria ispettiva, una sorta di ricostruzione di tutta la vicenda, che comincia a seguito con l'ispezione ordinata dalla Banca d'Italia al banco Ambrosiano del '78, fu fatta una segnalazione nel dicembre del '78 all'autorità giudiziaria. Il documento un documento di diverse pagine che ricostruisce tutte le operazioni e gli accertamenti fatti dalla Guardia di Finanza. Vengono trovate di questo documento due copie in carta carbone, una viene trovata di seconda battitura presso Calvi e l'altra viene ritrovata presso Gelli, non è mai stata rintracciata la prima battuta di quel documento. Il Calvi sosterrà che questo era un promemoria da lui fatto, cioè cerca di spezzare e ostinatamente il possibile collegamento nello studio della sua posizione in quella vicenda della posizione di Gelli una memoria fatta da lui, personalmente scritta a mano nell'estate del 1980, una affermazione che non ha nessuna possibile credibilità perché in questo appunto si parla di una cosa di Calvi in terza persona, un promemoria personale sembrerebbe se non stranissimo, quanto meno singolare, si riferiscono nei dati che sono

dati informativi per l'esterno, che non avrebbero nessuna ragione di essere ricordati se non fosse, se fossero serviti per un uso assolutamente interno, e soprattutto Calvi non riesce a dare nessuna ragione, nessuna spiegazione del motivo del possesso di quella copia, di quel documento, che conserva tra l'altro nella versione di Castiglion Fibocchi, delle correzioni apportate di pugno dallo stesso Calvi. Tra gli appunti di Gelli, quindi questa è la dimostrazione che la gestione, l'analisi della posizione di Calvi in quella vicenda in cui formalmente Gelli e Ortolani non sarebbero dovuti comparire in nessun modo veniva invece collettivamente esaminata e gestita e conosciuta da Gelli e da Ortolani. Tra gli appunti di Gelli poi vi sono alcune indicazioni, e qui torniamo a quell'indicazione protocollo processuale che avevamo dato prima, sui comportamenti processuali che devono essere tenuti dalla banca svizzera a cui viene rivolta la rogatoria. C'è il documento contenuto nella busta, che stiamo analizzando che dice, ed è un appunto mano scritto. L'avvocato Svizzero deve chiedere di conoscere con in che rubrica è stato attestato quel numero del fascicolo. Il fascicolo è stato rubricato per

violazione per violazione della legge della Legislazione valutaria, la richiesta è stata fatta per truffa aggravata, reato comune e non dovrebbero rispondere. La richiesta è stata fatta indicando il nuovo fascicolo in origine per violazione valutaria, e qui in questo momento non riesco a leggere l'altro, la fotocopia non è chiara, ma il senso dell'appunto è chiarissimo ed era il fatto che la, l'opposizione dovesse essere basata e effettivamente l'opposizione fu basata su questo presupposto dalla iscrizione di un fascicolo per reati valutari e un fascicolo per reati comuni. Il reclamo presentato presso la banca del Gottardo infatti testualmente dice: "Si noti che sia la prima che la seconda comunicazione giudiziaria risultano rubricate nello stesso fascicolo sotto il numero 703578, si ribadisce dunque il sospetto che il Magistrato italiano abbia steso, esteso l'indagine a reati perseguibili nel nostro paese per ottenere informazioni di carattere valutario allo scopo di confabulare infrazioni fiscali per altro inesistenti. Quindi questa indicazione operativa contenuta nelle carte di Castiglion Fibocchi viene puntualmente ed immediatamente seguito dagli avvocati che seguono l'opposizione

alla procedura rogatoria presso la banca svizzera. Alcuni degli appunti come avevamo accennato in precedenza hanno, non sono indicazioni operative sulle linee difensive da seguire ma sono indicazioni che servono per, diciamo convincere Calvi che la gestione del processo è nelle mani tranquille e sicure di Gelli e compagni. C'è in senso equivocabile di convincere Calvi di questo e lo vediamo da due appunti: Uno è questo appunto difficilmente leggibile manoscritto, che nella copia più leggibile annota: Mucci la prenderà con Canese, ex presidente 87. 87 fa riferimento agli anni. Sarà incriminato per scagionare Calvi. Il "pandan" di questa annotazione di pugno di questo promemoria e anche questo fatto la dice lunga sul modo e sul significato dell'annotazione lo troviamo, lo abbiamo già trovato a quel famoso punto tre del falso documento 16 febbraio 1980, quella falsa lettera di incarico che Mucci avrebbe mandato al Nucleo Speciale di Polizia valutaria, il punto finale di quella indicazione dice: "Estendere l'indagine esaurientemente sul conto del Dottor Giuseppe Canesi già Dirigente e Presidente del Banco Ambrosiano, relativamente ad attività svolta nel periodo del suo incarico, controllando se

assistano ad attività svolte in comune con il Dottore Roberto Calvi attuale Presidente dell'istituto, particolarmente in operazioni conclusasi all'epoca del passaggio delle consegne". Quella indicazione sul fatto che Mucci se la sarebbe presa con Canesi vine poi diciamo travasata in una lettera di incarico falso e fatta vedere, fatta presumibilmente vedere a Calvi o preparata presso e mostrata a Calvi, e anche in questo in questo caso, oltre a questo riferimento sarà una nota di stile significativo notare come la stesura del documento sia in un perfetto stile di rapporto tra Autorità Giudiziaria e Guardia di Finanza. Il modo di stesura del documento non fa pensare a una che scriva il modo di, ma auna persona che è in grado di studiare un documento con il quale ha una costante e quotidiana familiarità. Non bisogna poi dimenticare che Canesi non era rimasto estraneo a quegli accertamenti, Canesi aveva avuto una comunicazione giudiziaria, era stato poi prosciolto, era stata archiviata la sua posizione, aveva avuto una seconda convocazione presso l'Autorità Giudiziaria milanese nell'intervallo tra la seconda comunicazione e una presentazione che poi non vi fu, si realizza proprio la collocazione

temporale dei falsi che abbiamo indicato. Quindi tutta questa vicenda deve essere collocata in questo contesto di rapporti tra Calvi, Gelli e Ortolani, che si può comprendere soltanto e anche collocandolo nell'ambito dei comuni rapporti "P2". Ritornando alla collocazione dei rapporti di Calvi con Gelli e Ortolani che non sono di, non possono essere qualificati in un contesto strettamente e puramente affaristico e bisognerà notare prima cosa, che per esempio Calvi sono annotazione quasi di colore, ma che indicano con sufficiente significatività il contenuto del rapporto, sia nell'interrogatorio del 16 giugno, che in quello del 2 luglio parla del termine, riferendosi ai contrasto di rapporti con Ortolani e Gelli, parla di istituzione, della istituzione e il 2 luglio ritorna a parlare di queste istituzioni attribuendo a Ortolani l'utilizzazione di questo termine dei colloqui avuti con lui in riferimento a quelle attività di cui parla nel corso di quell'interrogatorio. Fin dall'inizio infatti tutti i rapporti tra Calvi vengono, nascono da questo padronaggio tra Calvi, Gelli, Ortolani nascono all'ombra di questo padronaggio della "P2" e affondano le radici nei progressi rapporti con

Sindona. Questo emerge è evidente anche da numerosa altra documentazione conservata a Castiglion Fibocchi, alcuna di questa argomentazione ci ha parlato anche l'imputato Ortolani nel corso del suo esame in dibattimento. C'è per esempio quella, la busta intestata a Calvi a Nabulomi, cioè il padronaggio, la sacramentalizzazione in ambito "P2" di alcuni fondamentali e rilevantissimi accordi economici che vengono diciamo stretti e garantiti e sacralizzati proprio sostituendo Gelli e Ortolani come garanti nel loro ruolo è però non di imprenditori, ma nel loro ruolo di capi di istituzione. Il conteggio, l'appunto Calvi Bonomi che è la busta 26 contiene la sistemazione dei rapporti con la quantificazione dei conteggi da sistemare, due conti da sistemare in porto al 20 dicembre '79 e somma ricevuta al 20 dicembre '79, la consegna di questo appunto nelle mani di Gelli costituisce la, diciamo la benedizione del patto su riconoscimento di quell'accordo. In questo senso è, e qui torniamo all'appunto del quale proprio ci aveva parlato Ortolani in termini per altri tra il, un pò folcloristici nel corso dell sua deposizione che è quel famoso accordo riservato Calvi, Pesanti, stipulato a Zurigo che sta nella busta 12, che è

del 24 luglio del '79 sottoscritto in pari data alle ora 10:30 a Zurigo nel quale l'Ingegner Carlo Pesenti, rappresentante della società facenti parte del gruppo di "Ital Cementi" dell'Immobiliari, e il Dottor Roberto Calvi e stabiliscono tra l'altro, l'adozioni di procedure comuni di lavoro, sarà predisposti a nominativi a "D.O.C.", nominati da comune accordio tra le parti, le procedure di gestione delle singole aziende non verranno alterate bensi influenzate ai fini di cui sopra, lo scambio di materiale conoscitivo e di programmi a impegnativo tra i sottoscritti che incontrandosi con frequenza mensile attueranno in tal modo la messa a punto del contesto di cui sopra. Lo stesso Ortolani definirà questo accordo stipulato a Zurigo tra Calvi e Pesenti l'accordo economico finanziario più importante in Europa che fosse mai stato stipulato fino a quel momento. Quindi la, in questo senso cioè del ruolo di Gelli e di Ortolani come depositari di un potere, quasi sacerdotale di conservazione delle parti in virtù di forze che non gli veniva soltanto dall'interessamento strettamente finanziario all'operazioni emerge poi con altrettanta evidenza in tutta la serie di atti che sono assi più frequenti, perché li vi era un

interesse anche prediletto, relativi alla vicenda "Rizzoli". Per esempio abbiamo conservata con gli stessi modi e le stesse ragioni si parlerà della conservazione dell'accordo Calvi Pesenti presso Gelli, proprio in relazione, si userà il termine, poi utilizzato da Ortolani in dibattimento di sacralità massonica dell'accordo. La stessa cosa avviene per esempio per la cambiale firmata da Angelo Rizzoli, pretesa da Calvi a garanzia di impegno della cessione della dell'azione del "Sorrisi e Canzoni TV", documentazione anche questa conservata presso Gelli, la stessa cosa varrà per gli accordi del gruppo "Rizzoli" del gennaio del 1980 siglati da Ortolani e Tassandin, accordi in partizioni della società "Crè" (o simile) in Argentina per l'alta documentazione per la definizione della "Rizzoli", che andrà poi nel, diciamo nella comune accezione indicata come il famoso patto, il famoso pattone che avrebbe dovuto risolvere la situazione finanziaria di "Rizzoli". Nelle carte di Gelli troviamo infatti altra documentazione relativa alla situazione "Rizzoli" che sono quelle della busta 55, la documentazione per la definizione del gruppo "Rizzoli" e quella del progetto di definizione del gruppo "Rizzoli

Ambrosiano", conservate nel, sempre tra le carte di Gelli a castiglion Fibocchi. In questa busta per la conferma della conservazione documentale dell'archivio di Castiglion Fibocchi come non archivio affari, ma come quasi deposito notarile di questo argomentazioni, ci sono una serie di documenti annotati come originale ideato da Calvi e la data del ritiro dell'originale da parte di Calvi. Quindi in ragione, la digressione a questa è dovuta, in ragione di questo ruolo, come abbiamo detto sacerdotale, di Gelli, Calvi, Ortolani, di Gelli Ortolani viene conservata presso di lui la documentazione relativa a questi affari e non vi è dubbio che questo, in questo sussista il nodo di fondamentale di potere di Gelli in questa vicenda; però se ritorniamo alle buste di Castiglion Fibocchi, relative alla vicenda di Calvi e del suo passaporto, ci sono alcune cose che sorprendono enormemente e che (incomp.).. non mente, perché al di là dell'accertamento e della distinzione delle singole responsabilità, quello che è certo è che se Gelli millanta nei confronti di Ortolani, dicendo di potere nei confronti dei Giudici milanesi, cose che sui Giudici milanesi invece poi si dimostrerà non aver potuto, tant'è che poi si arriva alle

condanne per quel processo, sicuramente Gelli non millanta a vuoto. Sa quali sono i programmi degli inquirenti, sa quali sono i loro progetti, è in grado in ogni settore degli uffici della Finanza, negli uffici milanesi, negli uffici romani di mobilitare persone in proprio aiuto e persone sistematicamente iscritte alla "P2". Vediamo per esempio che al Consiglio Superiore della Magistratura è iscritto il Segretario Croce, è iscritto alla "P2", il Segretario Croce si attiverà assi solertemente per mettere in contatto Gelli con la figlia di Gresti, che svolgeva allora una funzione di avvocato, è "P2" il Giudice Pone che più volte, per quello che risulta dagli atti contatta Gresti nel tentativo di ottenere qualche notizia sul processo, è "P2" il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale Orazio Giannini che ha la presenza del Capitano Della Voglia (o simile), e questa notizia quindi rimane conosciuta ben poche persone del, anche del Colonnello Gallo, cerca di ottenere da Fanesi una copia del rapporto della Banca D'Italia, tanto che Fanesi telefonerà dicendo che serviva per il Ministro Reviglio, tanto che Fanesi telefonerà appunto a loro presenza a Mucci, dicendo se era autorizzato a rilasciare la

copia, ricevendo una risposta negativa da Mucci per il regime di estrema cautela che circondava le annotazioni. Tramite la "P2" Gelli aveva strettissimi contatti, e sappiamo quale fosse il potere in quel momento sul "Corriere della Sera" in genere, sul quale puntualmente vengono veicolate e amplificate le notizie relative al rilascio del passaporto, tant'è che nelle carte di Castiglion Fibocchi troviamo un originale ricorretto, aggiustato con le annotazione e gli appunti del comunicato ANSA che doveva essere diramato con la restituzione del passaporto a Calvi. E veniamo al supporto documentale relativo alla corresponsione delle somme che sono la, il ritorno economico di quell'operazione. Ed è la reversale di versamento contenuta nelle carte di gelli, insieme al biglietto che abbiamo visto prima, abbiamo esaminato con riferimento al conto protezione, è una reversata del "UBS", e di queste reversate negli atti degli accertamenti ne sono state acquisite un'infinità e se secondo le vostre istruzioni sono state addebitate 800 mila dollari sul conto tal dei tali. Scritte a macchina nel riquadro in basso a destra c'è scritto Marco Cerruti e Ugo Zilletti. I Giudici romani,

giustamente rileveranno che quell'annotazione è un'annotazione che non è contenuta nella reversale, ma che è un'annotazione scritta successivamente, la reversale si vede chiaramente che è una copia carbone, è una copia multipla dell'originale, mentre quella è un'indicazione scritta con altra macchina da scrivere. L'annotazione che così conservata presso gli atti di Gelli porterà i Giudici romani a escludere che il destinatari effettivi di quella somma potessero essere marco Cerruti e Ugo Zelletti, anzi potesse essere Ugo Zelletti, perché effettivamente risultano versati esattamente con quell'operazioni su conto di Marco Cerruti la somma, ma i Giudici riterranno che essendo molteplici i rapporti finanziari tra Marco Cerruti e il Banco Ambrosiano, e complessi rapporti tra i due non fosse possibile con certezza attribuire esattamente quel versamento. Quello che è certo da ciò discende il proscioglimento di Zilletti, quello che è certo però che Zilletti fu allertato in relazione alla vicenda relativa al rilascio del passaporto a Calvi che convocò con grande urgenza Gresti in un albergo toscano per parlargli di questa vicenda, che ne parlò co il Governatore della Banca D'Italia, e indubbiamente,

dobbiamo dar per acquisita la non responsabilità di Zelletti in questa vicenda, però quello che è indubbiamente certo è che Gelli questo lo sapeva subito, qualcuno lo immediatamente degli incontri delle tappe, degli sviluppi della situazione. Abbiamo in una delle ultime acquisizione fatte negli atti del processo, sono le trascrizioni della deposizione testimoniale dell'allora Governatore della Banca D'Italia, Carlo Azzeglio Ciampi, che Zilletti dice di avere, dal quale Zilletti dice che sia stato contattato perché Ciampi gli avrebbe mostrato l'allarme palesato l'allarme per il mondo finanziario italiano, per un'eventuale assenza di Calvi dalla riunione del Fondo Monetario Internazionale assenza che avrebbe determinato un'allarme dei banchieri dei tutto il mondo che poteva avere riflessi gravi sulla economia nazionale.. Il Presidente Ciampi, l'allora Direttore Generale della Banca D'Italia Ciampi, in sede processuale, quindi in una sede estremamente formale, esclude nel modo più assoluto questa circostanza dicendo che , in primo luogo che nel campo internazionale Calvi che pure era un importante banchiere in Italia non veniva messo certo nella fascia dei massimi banchieri mondiali,

secondo poi che il Fondo Monetario Internazionale era un incontro di rappresentanti degli istituti di emissione e non delle banche private e che costituiva soltanto un, diciamo un punto d'incontro al lato del quale i banchieri si incontravano, ma che non era una sede istituzionale di incontro dei banchieri e che non gli era mai passato per l'anticamera del cervello di sollecitare un possibile rilascio del passaporto a Calvi. D'altro canto nello stesso senso si erano mosse le dichiarazioni di Gresti che aveva riferito di aver saputo dal Governatore della Banca D'Italia di essere stato contattato da Zilletti e non viceversa. Quello appunto che però è assolutamente certo che il Calvi sapeva, che Gelli sapeva tutto quello che stava succedendo, che le mosse gli spostamenti del processo venivano seguite con assoluta tempestività e immediatezza, che ce lo ha riconfermato in dibattimento in questa sede il Consigliere Caliendo, fu svegliato e mandato di prima mattina, di gran corsa dal Procuratore Generale per essere, dopo che il procedimento era stato avocato dalla Procura Generale, dopo le vicende appunto relative ai contratti sulla gestione del processo, era stato avocato dalla

Procura Generale per sollecitare il fatto, e caliendo viene sollecitato in tal senso da Zelletti, che il processo non fosse delegato al Dottor Gerardo D'Ambrosio, che veniva ritenuto pericoloso per la sua capacità d'iniziativa. Indicazione puntualmente non seguita dal Procuratore Generale che D'Ambrosio delegò al processo. E veniamo qui a un ultimo dato significativo in questa vicenda, che è quello che coinvolge più direttamente e a giudizio dell'accusa in modo definitivo e determinante il, le responsabilità del Capitano Aloia che sono gli appunti manoscritti trovati nelle carte di Gelli. Nelle carte di Gelli troviamo un appunto su uno di quei fogli quadrotti da scrivania che è stato riconosciuto fin dall'inizio e ripetutamente come di mano del Capitano Aloia, in cui ci dice il numero del fascicolo e perciò quello del procedimento, e perciò quello del procedimento è quello originariamente assegnato alla denunzia Bancha Italia per reato valutario e non quello dato nel 1980 per la truffa; per cui cadono tutte le affermazioni, non verrà utilizzato. E' solo la minuta, perché l'originale è alla traduzione. E anche in questa sede, in sede dibattimentale il

Capitano Aloia dato della provenienza di quell'appunto una giustificazione che è stata puntualmente, meticolosamente smentita dal Giudice Mucci e un contenuto nel senso di quell'affermazione che è contraddittorio con l'indicazione che gli vuol dare d'Aloia di aver spillato quell'appunto sulla bozza della richiesta erogatoria che avrebbe lasciato negli uffici di Mucci, La indicazione è invece, riporta a quella segnalazione di orientamento della linea da tenere nella opposizione all'espletamento della rogatoria Banca di Gottardo che abbiamo visto. E credo che non si possa, pensando alla ostinazione con cui il Dr. Mucci ha dimostrato che quei foglietti non potessero venire dalla sua scrivania, fa riferimento al disorientamento di un sostituto del così generosamente aveva puntigliosamente seguito le indagini, chiesto ulteriori accertamenti, fatto rogatorie, e che si trovò grazie a queste carte improvvisamente additato come il corrotto di Gelli e di Calvi, come la persona che aveva apparentemente lavorato per accettare responsabilità; sostanzialmente invece fatto merce della propria funzione. Visto che siamo a questo punto si può affrontare anche gli ultimi aspetti

che sono quelli degli appunti contenuti in atti che fanno pensare a una, fanno ragionevolmente pensare a una dazione di denaro in relazione all'acquisizione di notizie che non erano acquisibili diversamente e sulla provenienza delle notizie acquisite. Il raffronto tra la documentazione trovata presso Castiglion Fibocchi, quella agli atti del fascicolo, quella conservata nel fascicolo della Guardia di Finanza a Roma, portano con assoluta certezza ad affermare che gli atti non sono usciti dagli uffici della Procura della Repubblica di Milano ma sono usciti dagli uffici della Guardia di Finanza; come si vede rilevando e confrontando agli atti le vari versioni sulla lettera di autorizzazione e firmata 21 marzo '79 in quell'indicazione per copia conforme contenuta in calce alla lettera trovata in copia presso Gelli, per quell'indicazione che sta nella lettera mandata al Procuratore della Repubblica di Milano il 14 ...(incomp.) '78. In calce alla stessa si legge, anche se male, nella fotocopia disponibile, Dr.Mazza, mi pare ufficio avuto (o simile) della Banca d'Italia o qualche cosa del genere, annotazioni che dimostrano il fatto che quella documentazione è uscita dagli uffici della

Guardia di Finanza, raffrontando gli atti del processo, è uscito dalla Guardia di Finanza e non dagli uffici della Procura come pure era stato ipotizzato, era astrattamente ipotizzabile in un primo momento. Il senso complessivo di questi rilievi dà un contenuto ad alcuni appunti che presi da soli sarebbero difficile la comprensione, che sono quel fascicolo, quell'appunto con Aloia, ore 13.30, consegna 1.000 della Sig.ra Agnolini, nella sua sede a persona, credo capitano, persona sconosciuta, credo capitano del quale si fa una descrizione, che va ricollegato sia al fatto che la Sig.ra Agnolini fosse la dipendente della banca estera che curava, funzionario della banca estera mi pare la Banca del Gottardo forse, in questo momento posso sbagliare indicazione, dell'UBS, che curava i rapporti, tutte le pratiche che facevano riferimento a Gelli, e riferimento contenuto alla corresponsione di somme di denaro. Riferimento confermato, ribadito in qualche modo rafforzato da uno degli appunti trovati a Gelli nel corso, nel momento dell'arresto nel 1982 svizzero. Nel 1982 Gelli si prepara a entrare in una Banca Svizzera e viene fermato e arrestato in quella occasione, gli vengono trovati, vengono poi trovati una serie di

appunti riferibili alle operazioni che lui sta facendo presso la Banca dalle quali risulta una impressionante disponibilità di oltre 100 miliardi che è ancora sottoposta a vincolo e sulla quale si sta ancora conducendo una battaglia giudiziaria da parte del Banco Ambrosiano e da parte dei Giudici milanesi che procedono, il Tribunale di Milano che procede per le citazioni relative... civili e penali relative al Banco Ambrosiano e una serie di appunti, uno degli appunti conservati presso il riquadro num. 11, dice "Carobe...", che è, sicuramente al di là di ogni dubbio Roberto Calvi per l'insieme delle indicazioni e per quanto ce ne dice in proposito Gelli, Gallo, Fiori, Aloia, Di Marco, acconti ricevuti saldo. Un altro degli appunti conservati in, dunque, conservati da Gelli e rinvenuti in quella occasione che non ho qui in questo momento, fa riferimento alle situazioni Difesa Roma e Difesa Milano, anche qui indicando quei due versamenti di 800.000 dollari, il versamento di 800.000 dollari che abbiamo preso in esame prima. Quindi che in relazione a questa operazione, cioè l'operazione del controllo e della gestione della situazione processuale di Calvi e di rilascio del passaporto, vi sia stato, strettamente

correlato, un flusso di denaro rilevante da ... uscito dalle tasche di Calvi, è al di là di ogni ragionevole dubbio. Bisogna poi tener presente che le annotazioni rinvenute presso Calvi dall'atto dell'arresto, non sono passibili, proprio per il fatto di essere state trovate a persona che non si aspettava di essere.. di trovarle e che le stava utilizzando per conteggi fattivi non per operazioni più complesse come risultano dalle carte, non possono essere sfiorate da l'aura di sospetto che qualche carta di Castiglion Fibocchi indubbiamente rileva, essendo possibile ogni volta la sua autorizzazione e la sua conservazione ai fini di una una utilizzazione diversa che non quella della ricostruzione di semplici conteggi. Quindi queste indicazioni unite al fatto che è di pugno di D'Aloia l'appunto conservato presso Gelli danno al giudizio dell'accusa un (incomp.) di indicazioni nel senso della responsabilità. Posiamo fare cinque minuti di sospensione o una sospensione definitiva, come volete voi.

PRESIDENTE: dipende da quanto hai ancora! Perchè se la pensa o no dipende...

CESQUI: io penso che possiamo fare un punto assai breve che è legato a questo che sono le altre diciamo, altri

piccoli episodi e poi c'è una parte relativa ai rapporti con la destra eversiva che è un pò più lunga ma forse la si può fare anche adesso. Mezz'ora, tre quarti d'ora.

PRESIDENTE: il Pubblico Ministero dice che può finire domani, quindi rinviamo direttamente a domani in prosecuzione.

2^ C O R T E D I A S S I S E

D I

R O M A

PROC. PEN. N. 10/91 R.G

A CARICO DI BATTISTA GIUSEPPE + ALTRI

DOTT.	SERGIO	SORICHILLI	PRESIDENTE
DOTT.		PAGANO	G.A.L.
D.SSA	ELISABETTA	CESQUI	PUBBLICO MINISTERO
SIG.	ENZO	GIANMARINI	SEGRETARIO
SIG.	NATALE	PIZZO	PERITO TRASCRITTORE

UDIENZA DEL 04.03.1994

REQUISITORIA:

D.SSA ELISABETTA CESQUI

RINVIO AL 07.03.1994

PRESIDENTE: Pubblico Ministero quando e pronto.

CESQUI: Eravamo rimasti, ieri avevamo esaminato gli aspetti complessivi della vicenda relativa alla intervento di Gelli nei confronti della situazione processuale del banchiere Roberto Calvi per il rilascio del passaporto, intervento che si inseriva in un contesto di rapporti assai complessi con e articolati con Calvi medesimo e che poi determinavano commissione di reati specifici contestati in atti. Quell'episodio ci conduce a una brevissima regressione in ordine a una costante, che ritroviamo spesso nei comportamenti di Licio Gelli, e che è quello delle mediazioni giudiziarie, cioè di quello che con un termine che è venuto in uso successivamente e più recentemente con riferimento ad altre attività è quello dell'aggiustare i processi. Infatti abbiamo più volte in atti segni di un interessamento di Gelli in questo senso e sempre nel contesto dell'associazione piduistica. Ce lo abbiamo per esempio in riferimento al "Golpe Borghese", in quel senso può esser colto quell'accenno di Falvi (o simile) nella lettera che abbiamo visto più volte al fatto che Falvi si meraviglia che Gelli gli

aveva chiesto che era necessario aiutare un fratello in difficoltà e poi questi fratelli erano gente come caso, era incolpata di golpismo, e poi c'è una indicazione specifica nelle deposizioni di Aleandri in un interessamento di Gelli per la posizione De Iorio l'interessamento a che se pur sfumato e riferito in termini generali che lo stesso de Iorio in qualche modo ammette; dal il contesto in "Mifiobiali" usciva anche, emergeva anche una interessamento per la posizione processuale di Giudice e di Miceli, un interessamento di Giudice in tal senso in un contesto che vedeva legati i Giudici Miceli ed anche Gelli e un'altra episodio di questo genere sempre che riguarda Giudici lo troveremo per quanto riguarda invece la posizione processuale di Giudice quando sarà questi ad essere detenuto e si tenterà un intervento tramite il Notaio Ioli e un intervento di fratellanza massonica tramite il Notaio Ioli sul consulente che doveva valutare lo stato di salute di Giudice stesso. Ma un'altra mediazione interessante ce l'ha riferisce Calore Aleandri nel loro deposizione. Calore per esempio ci dice che Gelli, che tramite Gelli e De Felice aveva saputo che era in corso un tentativo di

salvataggio di tale Gianghini, costruttore romano, per la tempesta giudiziaria che si stava abbattendo su di lui, tramite gli opportuni interventi presso la Magistratura romana che stava istruendo il relativo processo. Questo punto, sarà un punto toccato più volte da Calore e da Aleandri, perché sarà una delle ragioni del profondo dissidio, per quanto riferiscono Calore ed Aleandri con il gruppo di Semerari e Signorelli. Però quello che colpisce in questa cosa non è tanto questa reiterazione delle cosiddette mediazioni giudiziarie, quanto il fatto che Aleandri e Calore non potevano allora sicuramente sapere, è assolutamente non pensabile che sapessero che per esempio Gianghini era un iscritto alla "P2", che era assai vicino a Gelli, che era effettivamente, e questo è un dato che forse potevano sapere, perché aveva una forte risonanza di stampa, coinvolto in una grossa vicenda processuale qui a Roma. Gianghini fu processato a Roma e poi è stato condannato in uno dei procedimenti stralci che scaturiscono dal corpo grosso, diciamo del processo del Banco Ambrosiano di Milano per concorso nella banca rotta del Banco Ambrosiano e sia nell'ordinanze rinvio a giudizio di quel procedimento si riferisce che fu proprio

Ortolani che nel 1974 gli aveva proposto, lo aveva fatto entrare nella "P2", garantendogli di fronte alle sue resistenze, per essere lo stesso Gianghini di pratica cattolica, che Paolo VI aveva revocato la scomunica nei confronti dei massoni. Gianghini riferisce in quella vicenda, e lo puntualizza il Giudice Istruttore, che mi pare fosse un vecchio rito, nel provvedimento terminale dell'istruttoria che lo aveva avuto conoscenza con Gelli e contatti proprio in, diciamo in sede di iniziazione alla "P2", di avere in questo ambito di rapporti poi ha accettato soppressione di Gelli e di Ortolani una pressione per una composizione in una vertenza che aveva con la Banca di Roma. Quindi elementi di collegamento di tipo riferibile alla "P2" delle quali Calore e Aleandri sicuramente non potevano essere al corrente. Ancora vediamo Gelli attivo sul piano, attivo o comunque sollecitato sul piano delle mediazioni giudiziarie nuovamente da Pecorelli, nelle carte di Pecorelli troviamo una lettera piuttosto famosa, nel senso che poi è stata lungamente esaminata in sede di istruttoria e cercheranno di venire a capo del contenuto complessivo della stessa, è quella lettera del maggio del '77 con cui Pecorelli scrive molto

indignato a Gelli, dicendo che aveva atteso invano la sua comunicazione riguardo al fratello Gigi: "all'atto di sollecitare il tuo autorevole intervento ti avevo rappresentato anche la mia premura data l'imminenza del processo". Nella lettera Pecorelli sollecita un aiuto per una vicenda processuale che effettivamente in quel periodo Pecorelli aveva in corso e dice: "ma qui ci sono fratelli di seria "A", fratelli di serie "B", fratelli massoni che vengono aiutati e fratelli massoni che invece vengono lasciati indietro. Ti comunico la mia intenzione di uscirne dall'istituzione, se vogliamo rimanere amici possiamo rimanere amici". Quindi un, diciamo un aspetto dell'attività, di sistematici interventi di attività nell'ambito della mediazione delle situazioni, della risoluzione delle situazioni giudiziarie che è ripetuta ed è sempre immatura ed ha ragione se è una forma di materializzazione di quella malintesa, deteriorato senso di solidarietà che sarebbe dovuto essere il fulcro e il collante del rapporto massonico tra le persone, tra gli iscritti. Della mediazione di Calvi in tutti i suoi aspetti abbiamo visto anche se non fu solo quella fatta a Gelli la mediazione, i tentativi di

intervento nei procedimenti giudiziari di Calvi o le ragioni in base alle quali furono chieste e ottenute da Calvi somma di denaro, di un episodio del genere non casualmente si farà protagonista Pazienza, che abbiamo visto avere, diciamo ereditato la gestione della, la gestione di Calvi, a un certo punto diventa veramente la gestione della persona una volta che Gelli, dopo Castiglion Fibocchi e abbandona l'Italia e dopo i provvedimenti restrittivi si rende latitante. Il riferimento che avevamo fatto prima alle dichiarazioni di Calore e di Aleandri ci riporta ad analizzare piuttosto sommariamente per grandi capi un altro aspetto che è quello dei rapporti con l'esponente della destra eversiva che come emergono nelle dichiarazioni appunto, soprattutto di Calore e di Aleandri. Un altro aspetto ulteriore che è stato però ormai risolto in sede giudiziaria era quello dei rapporti con i gruppi eversivi toscani da parte di Gelli che si era concluso per il finanziamento a Cauchi con una condanna in primo grado, una condanna in primo grado che stata riformata in Appello per un difetto, rilevato difetto da parte dei Giudici di Appello la procedura estradizionale, e che è stato poi invece,

poi ulteriormente annullato senza rinvio in Cassazione sotto un profilo di merito. In quella vicenda emergeva la possibilità di un collegamento da più parti riferiti per attività di finanziamento di gruppi della destra eversiva aretina, da parte di Gelli e contatti che in qualche modo erano stati segnalati anche nelle informative dei servizi di informazione che abbiamo esaminato nei giorni precedenti. Per quello che riguarda i contatti Aleandri e Calore qui, si viene a toccare un punto assai delicato dei rapporti sia con Gelli, sia di Gelli con aree, con quelle aree da una parte a cavallo tra la politica e la sovversione, dall'altra parte e parla di Semerari a cavallo tra l'eversione e la malavita comune. Noi abbiamo una serie di dichiarazioni di Aleandri e di Calore sul punto, che chiamano in causa altre persone come testi, ci sono alcune dichiarazioni sono di reato, alcune dichiarazioni sono addirittura di relato, derelato, nel senso che vengono riferite per averle sentite dire, e altre sono affermazioni e cose constatate direttamente dalle persone presenti, come quando Aleandri vede una serie di persone nella suite dell'Excelsior che incontrano Gelli. Per capire la contrapposizione delle posizioni

processuali bisogna però comprendere che siamo di fronte a due, diciamo blocchi processuali e due blocchi di posizioni nette che si scontrano non in questo, ma in una serie, in numerosi processi e che in questa serie numerose di processi giocano diciamo la loro figura complessiva dal punto di vista del ruolo svolto nell'eversione, per cui ne abbiamo avuto riflesso anche nel corso di questo dibattimento, da una parte Signorelli e De Felice tenderanno a anticipare la frattura con Calore ed Aleandri, e addebitare tale frattura proprio al fatto che Calore e Aleandri avevano una scelta di, una scelta violenta, una scelta di ricorso a fatti di violenza e a fatti di terrorismo, e invece dall'altra Calore e Aleandri che tenteranno, che collocheranno questa scissione in un periodo successivo, quindi più all'inizio del '79 e la ridichiareranno non tanto in questa scelta di rottura della legalità, quanto proprio nella valutazione di un potenziale di inquinamento grave proveniente dall'ala di De Felice e di Signorelli, proprio in ragione di questi collegamenti con aree grigie e poco chiare per loro, pericoli di inquinamento per una purezza di azione rivoluzionaria che in quel momento loro

teorizzavano come fattibile e come organizzabile all'interno dell'area della destra. Quindi questo tipo di contrapposizione che determina poi il gioco del ruolo della persona in tutta una serie di procedimenti la ritroviamo giocata anche in questa sede. Complessivamente quali sono le indicazioni di massima che ci vengono però dalle dichiarazioni Aleandri. Aleandri prima cosa descrive con sufficiente dettaglio propio la nascita del contatto tra lui e Gelli e la riferisce al fatto del periodo successivo ai provvedimenti restrittivi nell'azione alla vicenda "Golpe Borghese", siamo nel '77-'78 mi pare, e l'Avv.Iorio era latitante a Montecarlo, Alfredo De Felice era intenzionato a lasciar L'Italia e a recarsi in sud Africa, Alfredo De Felice era quello che aveva tenuto i contatti con l'Avv. De Iorio in periodo di latitanza con i suoi diciamo referenti romani e comunque tutti i telefoni delle abitazione di De Felice si potevano ritenere sotto controllo: "Alfredo De Felice mi avvertì che De Iorio da Montecarlo avrebbe telefonato a casa mia parlando con me, De Iorio si sarebbe qualificato come Marcello, io ho ricevuto delle comunicazioni da De Iorio che ricordo molto disperato della sua situazione, molto interessato

ad avere notizie o gli esiti processuali. Alfredo de Felice mi incaricò di riferire le telefonate che ricevo da Iorio a Licio Gelli per questa ragione Alfredo De Felice mi condusse a Gelli all'Hotel Excelsior e si presentò a Gelli come una persona che aiutava De Iorio". Da questo originario contatto nascono una serie di incontri sul cui numero Aleandri non è preciso fin dalla prima dichiarazione, ma sicuramente sono numerosi incontri che consentono a Aleandri per quanto allora assai giovane e diciamo come lo definisce lui in una sorta di fattorino molto subalterno alle persone che incontrava in quelle stanze di farsi un'idea complessiva della situazione. Di farsi per esempio il convincimento che Gelli volesse capeggiare un movimento che portasse a un mutamento delle istituzioni e dice di aver parlato con Signorelli dei suoi rapporti con Gelli, che si pensò approfittando del tipo di attività che Gelli svolgeva di mettere in piedi qualche tipo di affare con De Felice e Semerari e utilizzando questo contatto con Gelli. Calore poi escluderà che questo rapporto affaristico fosse da mettersi in relazione a Gelli ma confermerà il fatto che si era progettata una serie di intraprese economiche per

attività di finanziamento. Aleandri poi ci dice di aver saputo da Concutelli che era in previsione, che era stata organizzata un furto di documenti in una villa nei pressi di Arezzo e che tale azione era stata poi bloccata. Su questo punto sarà più dettagliato Calore il quale dirà di aver saputo che gli ordinavisti (o simili e) perugini avevano preparato un furto, avevano organizzato un furto a casa di un grosso esponente della "Massoneria" di Arezzo e che un pugliese aveva bloccato questo tentativo. Ripeterà questa cosa per ben due volte in due occasioni differenti e anche se poi in dibattimento a distanza di sette otto anni dalle dichiarazioni rese perché mi pare che siano due verbali dell'84 a (incomp.).. se non mi ricordo male, dirà di non essersi potuti avere appreso questa notizia del furto da Arezzo da Concutelli, ma che la notizia la apprese. E sempre questo conferma un interessamento e diciamo un vaso di comunicazione tra questi ambienti della destra e ambienti massonici che era stato programmato un altro furto di documenti relativi alla "Massoneria" presso un avvocato di Santa Severa e che a quell'operazione erano particolarmente interessati gli avanguardisti e che Calore si era accorto di

essere seguito da gruppi, da agenti delle Guardia Nazionale e fa un riferimento specifico a Tilgher (o simile). Aleandri ci riferisce inoltre di avere visto nell'anticamera di Gelli, Miceli Stammati Ortolani e di avere assistito a quella rimostranza di Ortolani in riferimento alla possibile coinvolgimento della "Massoneria" nel rapimento del figlio del medesimo Ortolani e lamentele che naturalmente in tutta altra forma e in modo assai più generico, però per quanto riguarda la sostanza vengono in qualche modo riconosciute anche allo stesso Ortolani in sede di interrogatorio: Quindi abbiamo a parte le notizie apprese derelato e derelato derelato, abbiamo un rilevazioni dei dati di contatto assai significativa, se si pensa che Calore ed Aleandri ribadiscono anche in quella sede di avere valutato come un punto, il gravissimo potenziale inquinante derivante da questo rapporto tra Gelli e Semerari e l'ambiente, tra Semerari e Signorelli e l'ambiente che ruotava intorno a Gelli. Aleandri nel corso di due interrogatori conferma inoltre di avere appreso che Gelli costituiva un passaggio obbligato per contattare i Carabinieri durante la fase del "Golpe", e di averlo appreso da un Ufficiale dei Carabinieri.

Naturalmente questa è un'altra delle notizie appresa di delerato da De Felice ma che fosse stato detto ce lo conferma anche Calore. La misura dell'allarme determinato in Calore e Aleandri ci viene data proprio da quello che ci riferisce Calore di avere, una volta fatta con maggior decisione, la scelta della "Lotta Armata", di avere addirittura pensato a un'eliminazione fisica di Gelli ritenuto appunto veicolo di inquinamento nell'ambito della destra e di avere anche pensato con Aleandri di presentarsi a Gelli utilizzando come possibilità di accedere fino a lui quella indicazione sono l'incaricato di Marcelli che Aleandri aveva, utilizzava quando entrava in contatto con Gelli all'Excelsior per portargli le comunicazioni dell'Avv.De Iorio. Il progetto poi non ebbe seguito, Calore e Aleandri dicono che non ebbe seguito perché poco dopo intervennero gli arresti, le loro controparti processuali dicono che gli arresti arrivarono dopo, e che se avessero voluto, avrebbero mezzo tempo e possibilità di portare a compimento il loro disegno. Il problema non è quello di valutare se quanto questo disegno sia stato elaborato e portato avanti, quanto il fatto che sia stato, diciamo presa in

considerazione questa possibilità in conversazione diretta tra Aleandri e Calore, che sia Aleandri che Calore ci confermano. Meno, forse meno significative sia per il fatto di essere apprese in seconda battuta, sia per lo spessore del personaggio, sia per il loro cambiamento nel tempo sono le dichiarazioni pure che vanno nella stessa direzione che ci son venuti da Bianchi Paolo e altro esponente dell'area dell'eversione di destra, che riferisce di avere sentito da Concutelli a via dei Foraggi, che Concutelli parlava di una grande famiglia, che questa famiglia era la, sicuramente la "Massoneria" e che aveva avuto da questa grande famiglia dei finanziamenti. Su questo punto c'è un contrasto dichiarazione tra Bianchi e Calore, Calore e lo stesso Bianchi fa riferimento sicuramente alla "Massoneria", parla di una conoscenza di questo da parte di Calore che invece è portato a, dice di non aver fatto discorsi di questo genere con riferimento alla "Massoneria" con Concutelli, però Bianchi conferma che Signorelli dei suoi incontri la parlava della sua conoscenza con Gelli. Altra indicazione su rapporti di ambienti eversivi e la "Massoneria", contatti che poi passavano vengono ricostruiti nel processo di

Bologna piuttosto dettagliatamente attraverso diciamo l'ambiente "Europa e civiltà", ce li descrive Walter Sordi quando parla, quando riferisce l'aneddoto dello scherzo fatto a Cavallini e al quale sarebbe stato detto mentre era latitante, al telefono ed era in Francia, avendo appreso sul giornale una notizia relativa a Sambuco, esponente della "Massoneria", che sapevano che lui era in contatto con i massoni, e che invece di, di essere presa la cosa per scherzo da Cavallini è stata presa con estrema serietà e alla prima possibilità di incontro tra di loro alla stazione di Milano aveva immediatamente precisato con grande vigore che i contatti c'erano stati, ma che lui non sapeva bene quello che c'era dietro e che lo aveva appreso soltanto in un secondo momento. Naturalmente al fronte di queste indicazioni processuali che vanno in questo senso, il fronte della negazione di questa affermazioni è compatto, ma abbiamo spiegato che la credibilità almeno, non può essere fatta né conteggiando chi sta da una parte e che sta da.. su i numeri di quelli che dicono di sì e i numeri di quelli che dicono di no, ma anche valutando il complesso e il significato dei rapporti anche alla luce di quanto

detto, in relazione alla vicenda della strage. Signorelli dice di non aver mai conosciuto Gelli, che Semerari non gli aveva mai parlato di Gelli, mentre abbiamo visto che contatti con Gelli e Semerari sono ragionevolmente sostenibili, che Aleandri che aveva detto di, doveva far da tramite da De Felice e De Iorio e Gelli, che però all'epoca per lui questo Gelli era uno sconosciuto e che quindi l'aveva dato che era un peso alla cosa, che quando Calore gli aveva effettivamente rimproverato durante la detenzione, quindi dopo Castiglion Fibocchi nel luglio dell'81 che i rapporti tra Aleandri e Gelli e diciamo quello che abbiamo definito il potenziale inquinante in questi rapporti, Signorelli si era difeso dicendo che era lui ad avere il rapporto diretto con Aleandri e se non sapeva lui quello che faceva Aleandri non poteva far risalire a lui il fatto di aver stabilito quei rapporti. Però De Felice conferma che De Felice Fabio e Semerari gli dissero che i rapporti con Gelli non riguardavano loro, ma riguardavano al filone De felice De Iorio ed Aleandri. Una posizione di totale redazione ci danno delle Chiaglie e Mariani, Fabio de Felice naturalmente Cavallini. Quello che viene fuori

abbiamo visto dalla dichiarazione di Aleandri e di Calore oltre a una lettura dall'interno delle vicende del "Golpe Borghese", del ruolo diciamo di destabilizzazione e del modo in cui quella vicenda veniva letta all'interno dell'area di reversione viene, emerge un quadro di continuità nuovamente tra la "P2" e ambienti eversivi di destra, da conferma dei contatti di questi ambienti consemerari e la conferma delle, dei progetti di iniziativa di Gelli nel settore della stampa, tant'è che Aleandri presenterà a Gelli il famoso giornalista Salomone del Lanti, il giornalista Lanti del "Tempo" in visione della possibilità, della costituzione di una iniziativa nel campo della stampa e questo viene riconfermato in atti, e rimane allarmante il significato del progetto anche se in fase non, neanche più operativi, fase di possibile ipotizzabilità della uccisione di Gelli in valutazione della gravità del suo ruolo e della pericolosità per quanto riguardava la purezza della condotta dei rivoluzionari di destra. Un commento invece assai diverso che ci riporta ad altri rapporti non chiari, non chiariti nonostante i grandi sforzi fatti in dibattimento in questa direzione, gran parte del dibattimento, una buona

parte del dibattimento ha cercato di venire a capo di una situazione non totalmente chiarita, che è quella relativa alla "Loggia di Montecarlo", la "Loggia Montecarlo" nasce agli atti del procedimento con una, nell'82 e la Commissione Parlamentare d'Inchiesta riceveva dal SISDE, dal Ministero dell'Interno che naturalmente l'aveva ricevuto dal SISDE un appunto relativo al Comitato Esecutivo Massonico di Montecarlo. Questo appunto descriveva più o meno che cosa era questo Comitato Massonico, questo "MEC" , si diceva con una fonte fiduciaria che Gelli aveva fondato a Montecarlo una associazione massonica denominata "Comitè di Montecarlo", che il suo collaboratore stretto in questa operazione era Frittoli che era uno spedizioniere monigasco sospettato poi di attività legata al traffico di armi, e Ezio Ciunchiglia che troviamo tra gli imputati di oggi. C'erano poi delle note informative che seguivano l'appunto, appunto in una di queste veniva indicato Frittoli come impiegato presso una società e legato a un commerciante e trafficante di armi, Esamo il Cambix (o simile), naturalmente la "Loggia Montecarlo" quando arriva nel giugno del del 1982 agli atti della "Commissione P2" sta già scuassando

attraverso dichiarazioni di Folini l'attività Istruttoria dei Giudici di Bologna che indagano sulla strage che sono diciamo, menati per il naso, portati a seguire le più strane ricostruzioni dalle dichiarazioni incrociate di Folini e di Federici. Nel novembre dell'81 infatti era cominciata quella storia di Folini all'interno dell'Istruttoria per la strage. Nonostante abbiamo detto tutti gli sforzi che sono stati fatti in sede di "Commissione P2" e in questo dibattimento, non si riesce a mio giudizio ancora a capire esattamente la portata e il significato esatto della "Loggia Montecarlo" neanche il suo esatto contenuto, la sua esatta funzione. Quello che è certo,io credo che non possa essere accolta la tesi di Giunchiglia sulla funzione della "Loggia" Montecarlo. Emergono tre chiavi di lettura del ruolo svolto dal Comitato esecutivo Montecarlo, o come dice Giunchiglia il M.E.C. era stato costituito contro Gelli, era una sorta diciamo di organizzazione fatta da un'aria di dissidenti di massoni dissidenti che operavano in Toscana, soprattutto tra Lucca e Livorno, che serviva per cercare di contenere il potere di Gelli. Nel Comitato, dice Giunchiglia, potevano influire massoni di tutte le Massonerie

internazionali, sia "fratelli" che "sorelle", si poteva sviluppare un discorso sulla lista; fa un discorso di minimizzazione, Giunchiglia, dicendo che il Comitato poi non aveva preso gran corpo, che animatore vero di questo Comitato in contrapposizione a Gelli era William (o simile) Rosati, nel frattempo morto. Dice testualmente che secondo Rosati doveva essere un punto di contrasto e di riscontro, questo è il termine poco comprensibile che usa Giunchiglia, per quanto riguarda i rapporti della "Massoneria" ufficiale della "P2". Non si capisce in che modo e in che maniera il M.E.C. dovesse assolvere a questa funzione. Il Comitato, sempre secondo Giunchiglia, sarebbe partito agli inizi del '79 all'insaputa di Gelli; e ne avrebbero fatto parte una parte di iscritti alla "Loggia P2". Il Comitato poi praticamente sarebbe morto ancor prima di nascere, si sarebbe esaurito nello stesso '81, in parte per la morte di Rosati, per la grande malattia di Rosati a cui poi seguì la morte, in parte per una incapacità di decollo. Però la versione di Giunchiglia è stata credo giustamente ritenuta reticente dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta che arrivò all'arresto di Giunchiglia in

aula e all'invio all'Autorità Giudiziaria di una dettagliata relazione nella quale si ricostruivano non solo la inattendibilità delle dichiarazioni di Giunchiglia ma la sistematica attività di boigottaggio dei lavori della Commissione e dei tentativi di accertamento della verità della Commissione da parte dello stesso Giunchiglia. Una visione diversa della "Loggia Montecarlo" che contrariamente a quello che ci dice Giunchiglia non è vero che rimase allo stadio di semplice progetto avendo degli elenchi degli iscritti, delle tessere, della carta intestata, delle adesioni, una diffusione di documenti anche se poi effettivamente non aggiunse mai la consistenza e il ruolo che chi la voleva, gli voleva dare, tant'è che non riusciamo esattamente a comprendere la portata di quell'esperimento. Le dichiarazioni di Federici vanno in tutt'altra direzione; le dichiarazioni di Federici, che l'intervenuta morte di Federici stesso non hanno consentito di riscontrare in dibattimento ma che hanno, non sono nè univoche nè lineari nè, come è esattamente comprensibile nelle loro motivazioni. Federici ha determinato una attività di oggettivo inquinamento delle indagini gravissime e anche dell'attività della

Commissione, dicendo, mentendo, ritrattando, affermando le cose più verosimili e quelle più inverosimili. Spesso vischiando con una metodologia che abbiamo visto essere tipica e ricorrente, il vero, il falso, il credibile, con l'inverosimile. Però quello che ci dà Federici sono due chiavi di lettura del fenomeno "Loggia di Montecarlo", che sono due chiavi di lettura plausibili; due chiavi di lettura all'interno delle quali forse è ravvisabile il ruolo effettivo svolto dalla "Loggia Montecarlo". Federici descrive una parte della "Loggia Montecarlo" voluto da Gelli, ma poi in qualche modo sfuggita al controllo di Gelli e in qualche modo devoltatasi contro di lui, anche se è vero che il fatto che Giunchiglia, tornando alla posizione di Giunchiglia è sicuramente vicinissima a Gelli che lui dica fino alla fine, fino alla fine, fino diciamo a Castiglion Fibocchi, che è in contatto con Gelli e lo cerca insistentemente dopo il sequestro di Castiglion Fibocchi, come emerge dalla conversazioni registrate ed acquisite in atti, nella presenza di Giunchiglia, all'interno del M.E.C. con funzioni di segretario. Il fatto che Rosati poteva essere la persona che poteva pilotare un trainamento della "Loggia Montecarlo" fuori

dell'area di influenza di Gelli, si aggravarono. E se uno rileva l'atteggiamento reticente e menzognero che Giunchiglia assume di fronte alla Commissione Parlamentare, dobbiamo ritenere che questo tentativo diciamo di sottrazione del Comitato a Gelli non sia poi in qualche modo rientrato. Non possiamo e non riusciamo a capire in quanto e in che misura Giunchiglia abbia fatto in quella operazione di doppio gioco o per conto o contro il "Gran Maestro". Certo che Giunchiglia è in contatto con i massoni dissidenti che lui ritiene essere i motori della "Loggia Montecarlo", tant'è che c'è quell'incontro dell'80 a Montecatini al quale dice di non essere andato perché sapeva che si sarebbe in quella sede prospettata una linea di aggressione di opposizione durissima nei confronti di Gelli. E questo però lo dice Federici. E quindi, per quello che abbiamo detto, come per tale deve esser preso addirittura una eliminazione (o simile) fisica dello stesso Gelli, tant'è che lui non sarebbe dato a quella riunione. Quindi Giunchiglia da una parte partecipa a quella riunione, dall'altra parte sicuramente lo troviamo vicino collaboratore e uno dei più stretti diciamo attivisti della "P2" fino a Castiglion Fibocchi e

dopo Castiglion Fibocchi. Quello che è certo, da quello che emerge agli atti Giunchiglia oltre che ad essere fiduciario di Gelli, ha descritto come un elemento probabilmente forse coinvolto in traffico di armi e legato nei Servizi Segreti, elementi che vengono in qualche modo confermati dalle dichiarazioni dell'ingegnere Baldo (o simile) che sono contenute nel memoriale dell'82, ma avvalorate almeno in qualche misura dal riscontro del collegamento tra Giunchiglia e il centro C.S. di Firenze e dal coinvolgimento di Balestrieri che era altro aderente al M..C. in una compravendita di armi. Questo aspetto del rapporto della "P2" in genere, ma della "Loggia Montecarlo" in particolare e con possibili traffici di non chiara lettura e di non limpido contenuto, rimane costante ma abbiamo rivisto in dibattimento sistematicamente come i viaggi e i contatti ci siano stati descritti come gite sociali e come, così, il turismo internazionale, che non si sia riusciti ad arrivare al di là del conviviale nella ricostruzione dei rapporti interni alla "Loggia" anche in sede di dibattimento. La terza chiave che ci fornisce Federici per comprendere, per dare una possibile lettura della "Loggia P2" è forse, ci dà delle

indicazioni che possono darcene un senso, e ci suggeriscono una "Loggia Montecarlo" quasi utilizzata in forma ricattatoria da parte di Gelli nei confronti del "Grande Oriente". Gelli più volte aveva indicato, minacciato, ventilato la possibilità di portarsi fuori, come diceva lui, la "P2" costituendola in territorio fuori della giurisdizione italiana e dalla posizione italiana dal punto di vista anche della "Massoneria", e che quindi questo progetto diciamo venisse ventilato e prospettato e fatto vedere alla "Massoneria" ufficiale diciamo come strumento di contrattazione in relazione all'ingresso e al rilancio dell'attività della "P2" che era programmata e predisposta all'inizio dell'81, come abbiamo visto dalla documentazione, come abbiamo visto dai lavori preparatori per la riunione per il "Grande Oriente" del marzo dell'81, come abbiamo visto dalla dichiarazione dell'Avv.Salerno contenuta in atti, come risulta dalla documentazione acquisita a Castiglion Fibocchi. Gelli in questo modo avrebbe diciamo ventilato al GOI lo spauracchio di riversare alla "Loggia Montecarlo" tutti quelli che non avrebbero voluto essere scoperti se avessero, con la restituzione degli elenchi al GOI,

imposto la scopertura degli iscritti alla "P2". E in questo modo si precostituiva una carta diciamo di contrattazione nei confronti di Battelli. Abbiamo visto che è assai difficile, quasi impossibile far chiarezza nelle dichiarazioni di Federici ed è diventato assolutamente impossibile dopo la sua morte. Abbiamo visto come il ruolo di Giunchiglia si colloca proprio nella zona di maggiore ombra del fenomeno "P2", non soltanto per quei collegamenti che abbiamo riferito prima, ma anche per i suoi collegamenti al CAMEN. Giunchiglia è dipendente del CAMEN, dipendente esecutivo del CAMEN, quindi in un rango diciamo non elevato nell'amministrazione, è tra l'altro persona di giovane età, esercita però oggettivamente un potere sproporzionato al ruolo ricoperto, al nos... (incomp.) sicurezza di massimo livello. Ed è lui che scrive nel settembre del 1980 una lettera sul risveglio del cittadino americano Randon Stone (o simile) sul quale non si è mai riusciti a sapere di più di questo, perché Gelli gliene ha parlato Giunchiglia, Giunchiglia dirà che non si ricorda; nessuno ci saprà dire se questo Randon Stone era effettivamente, come si ... dire, con certezza e neanche le autorità americane, se questo Randon

Stone era un imprenditore americano che stava a Livorno o se era lo Stone capocentro della CIA a Roma che in quel periodo infatti rappresentava l'Intelligence Americana in Italia. Rimane questa non chiarezza, rimane però da valutare come la non chiarezza sia diciamo, costituisca una vera manovra di inquinamento processuale. Le, sopra dichiarazioni, le dichiarazioni sopra le righe, di Ciolini e di Federici determinano quella commissione di dati veri e di dati falsi, e che venne impossibile l'accertamento della verità. E' quella diciamo strategia di mascheramento che si può riassumere se vogliamo al fatto che se uno vuole nascondere una macchia sul tappeto, il modo migliore per non farla riconoscere, per non far vedere che tipo di macchia è, è versarci sopra dell'inchiostro; una macchia più grande, se è caduto un goccio di olio è buttarci sopra una boccetta di inchiostro. Questo determina una impossibilità di ricostruzione delle vicende che lascia poi zone di ombra di fronte alle quali in qualche modo la Giustizia è costretta ad arrendersi. Se pensiamo a quello che Ciolini dice in sede di processo di Bologna sulla "Loggia Montecarlo", sull'organizzazione terroristica che

ad essa faceva capo, sull'elenco degli appartenenti alla "Loggia Montecarlo" cosi come viene scritto in quell'appunto trovato nelle carte, e alle nefandezze che la "Loggia Montecarlo" avrebbe fatto dall'uccisione di Donia (o simile) e Deparo (o simile), alla strage di P.zza Fontana, alla strage di Bologna, si capisce che si colloca questa operazione di depistaggio nel contesto del processo e non nel contesto della strampalataggine del singolo personaggio, si riesce a capire il significato di un tale necessito dispendio di attività investigativa. L'altro punto delle contestazioni contenute in atti, in cui ritroviamo nuovamente elementi che ci riconducono ai filoni privilegiati di attività e di intervento e le modalità operative di Gelli e della "P2", sono inveibili (o simile) nella vicenda dell'archivio uruguaiano. La notizia dell'esistenza di un altro archivio di Gelli, e non soltanto quello di Castiglion Fibocchi, che fosse stato rinvenuto a Monte Video, un archivio nell'abitazione di Gelli, è una notizia contenuta in un,...(incomp.) il Lucicos, del giugno del 1981, il funzionario del Lucicos (o simile), Patuto e De Luca, mi pare che si recarono con grandissima urgenza a Monte Video,

dicono che il 28 maggio, quindi pochi giorni prima di quell'accesso, il Servizio di Sicurezza uruguaiano ha effettuato un'ispezione nella villa di Gelli in Via Juan Ferraria (o simile), alla presenza del figlio Maurizio. Nell'occasione ha chiesto l'intervento dell'ambasciata d'Italia e direttamente il giorno dopo quello dell'avvocato. Nel corso dell'ispezione, in uno studiolo sistemato dietro una parete libreria mobile, utilizzata anche a dimora saltuaria, il Sig.Castiglione dirigente in servizio di sicurezza ha rinvenuto numero materiale documentale che è stato fotocopiato e quindi trasmesso direttamente al Ministro dell'Interno. Durante l'operazione Gelli avrebbe telefonato, sembrava che questa telefonata provenisse dal Messico. L'indicazione testuale del contenuto della relazione De Luca e Patuto, viene qui riferita perché su questa indicazione si gioca lo spazio e la ...(incomp.) che verrà poi utilizzato da una parte e dall'altra, in una direzione e dall'altra dello stesso Gelli, e in qualche modo anche dalle autorità uruguaiane. Vedremo che le autorità uruguaiane continueranno a dare indicazioni contraddittorie in ordine a questo archivio; mentre indicazione univoche vengono date dall'autorità

italiana perché si parla di materiale documentale fotocopiato e trasmesso direttamente al Ministero degli Interni. Non si fa riferimento a un formale provvedimento di sequestro. E nel corso delle trattative che seguiranno tra il Governo italiano e il Governo uruguaiano, consentirà al Governo uruguaiano quando vorrà temporeggiare o alzare il livello della trattativa con il Governo italiano, di dire che non vi era materiale sequestrato. E che erano state in quella sede acquisite delle fotocopie. Però che la documentazione quindi era stata rinvenuta ed era sicuramente riferibile a Gelli, ce lo dicono i due funzionari in modo circostanziato che riferiscono in qualità ufficiale di Polizia Giudiziaria, in una attività non di Polizia Giudiziaria in senso tecnico nè sotto il profilo della legislazione italiana nè sotto il profilo di quella uruguaiana. La vicenda relativa all'acquisizione di quei fascicoli, sono un pò più complessi. A un certo punto Lucicos che sembrava ottenere una copia del materiale viene, nella gestione delle trattative con gli uruguaiani soppiantata dal SISMI attraverso il capocentro del Sudamerica che stava o a Rio o a Brasilia, Lumagro (o simile) che soltanto nel giugno del 1982 riesce

ad ottenere una prima trance del materiale; e a cui si inviano poi altri tre mandati. Infatti la parte, la piccola parte dell'archivio uruguaiano che ci è perviene attraverso questi tre mandati tra il giugno e il novembre dell'82 mi sembra, che vengono transitati dal SISMI ai Carabinieri. E i Carabinieri prima e soltanto la Commissione, poi la Commissione all'Autorità Giudiziaria. Su questa vicenda si è innescata una vicenda processuale parallela e ormai conclusa dalla quale però si eleva le modalità di acquisizione dell'archivio, fascicolo la cui acquisizione in copia era stata richiesta già in sede di richieste definitive alla fine dell'istruttoria formale al Giudice Istruttore, che è quello che in genere và sotto il nome di ricostruzione della famosa "operazione milareto". Cioè Vienzi (o simile) rileva che il direttore dei Servizi di allora il Generale Lucheresi, che è stato sentito anche in questa sede, aveva ottenuto, per valutare la consistenza di quell'archivio, un primo saggio di quell'archivio, un saggio che conteneva i fascicoli dell'On. Belluscio, i fascicoli dell'On. Cossiga, un fascicolo di documentazione della caratteristica degli iscritti alla "Loggia", questa è

l'intestazione del fasciolo, è un fascicolo relativo ai rapporti con la stampa. Saggio che era stato preso in esame in copia dal Direttore al Servizio di Informazione e poi restituito agli uruguaiani per averlo insieme a tutto il resto delle copie dell'archivio che erano state in quel momento promesse. L'operazione di contestazione di questa attività del Generale Lucheresi, venne poi promossa e Lucheresi lo riferisce nel contesto di quegli attacchi complessivi e successivi alla gestione nel servizio di informazione nel posto diciamo Castiglion Fibocchi, affidata al Generale Lucheresi, si è condotta fondamentalmente da Francesco Pazienza. Il procedimento relativo a una possibile ipotesi di reato in relazione a quel comportamento è stato definitivamente archiviato, e nei provvedimenti di richiesta di archiviazione del procedimento, non si mette in dubbio che il materiale di quell'archivio sia effettivamente riferibile a Gelli. In relazione a questo materiale è stata mossa agli atti del presente procedimento, la contestazione dell'ultimo capo di imputazione, la ...(incomp.) dell'art. 256 a carico di Licio Gelli. E' stato emesso un provvedimento di cattura poi revocato dalla Corte di Cassazione, sul

presupposto del carattere anonimo dell'invio. Quindi sul presupposto di una regolarità dell'acquisizione della documentazione. Io credo che questa sia un'argomentazione non ostativa alla contestazione del reato in quanto abbiamo più elementi in atti che ci consentono con sufficienza e sicurezza, di affermare la riconducibilità a Gelli di quell'archivio e quindi di ritenere che lo stesso, che quella documentazione fosse quella effettivamente nella disponibilità di Gelli. L'anonimato dell'invio infatti contraddetto dal Servizio Italiano che fornisce numerosissimi elementi sullo svolgimento dell'operazione di recupero di quella documentazione, riferisce che la stessa era stata appunto portata a termine da, un diretto contatto tra (incomp.).. e il Generale Trimi, dato che era il Ministro dell'Interno uruguaiano e il fatto che la documentazione non sia stata originariamente acquisita attraverso criteri diciamo formali di attività di polizia giudiziaria, non ha riflessi non essendo specificatamente previsto questa inibizione nel nostro ordinamento sulla utilizzabilità del contenuto una volta che si abbiano sufficienti elementi di riconducibilità di quel contenuto a gelli, all'archivio. la

riconducibilità di quell'archivio a Gelli è rilevabile non soltanto da quello che ci viene riferito sulla certezza della sua rilevazione presso la casa stessa di Gelli a Monte Video per esempio dalla perfetta coerenza e perfetta completezza e coerenza con gli archivi, con il materiale trovato a Castiglion Fibocchi. infatti la numerazione di fascicoli contenuta nel reperto 4C, che è quello che ci dala più dettagliata descrizione della posizione all'interno della "P2" dei singoli iscritti e nella rubrica alfabetica del contenuto in un altro reperto, che è il reperto 5A, corrisponde esattamente alla numerazione dei fascicoli dell'archivio uruguaiano, e c'era un'ulteriore corrispondenza tra il reperto 8C e l'elenco dei fascicoli dell'archivio uruguaiano redatto dall'autorità di quel paese che prelevò l'archivio e trasmise questo elenco al, con la prima mandata all'autorità italiana. Quindi non, rispetto a una elencazione fatta del contenuto degli archivi da un soggetto, dall'autorità uruguaiana, quindi non da Gelli, non è pensabile che quella elencazione potesse essere fatta artatamente tenendo presente (incomp.) il contenuto della documentazione di castiglion Fibocchi.

D'altro canto descrivendo il reperto 8C Giudici milanesi, quando avevano elencato il contenuto degli archivi di Castiglion Fibocchi e avevano mandato quella nota esemplificativa alla commissione Sindona per illustrare la modalità e il contenuto degli archivi, parla una cartellina intestata a rubrica, contenente un elenco alfabetico di circa 500 voci, trattasi di un elenco presumibilmente relativo ad un archivio, di fascicolo archivio non rinvenuto nella presente perquisizione. Già dalla lettura di castiglion Fibocchi si capisce ed è comprensibilissimo l'esistenza di un archivio differente, l'archivio differente e per come viene elencato da altre autorità e non da Gelli è assolutamente incastrabile con quello di Castiglion Fibocchi. La rubrica contiene in effetti una suddivisione per ordine alfabetico di fascicoli che nell'elenco appunto inviato con la prima mandata, sono invece posti in ordine progressivo. E quindi l'archivio non rinvenuto non può essere altro che quello. Gelli ha fatto riferimento più volte, a prima volta in modo esplicito nel memoriale inviato nell'84 alla Commissione dopo il deposito della prelerazione, prima del deposito della relazione

finale e dice che i documenti (incomp.) sarebbero frutto del passatempo di due poliziotti in pensione che gli avrebbero privato questo scherzo, però poi in altre sede ha utilizzato i riscontri emergenti dall'archivio uruguaiano per distinguere tra chi c'era e chi non c'era all'interno della "P2" quando ha cominciato sempre , lo rimandiamo un'altra volta in sede impropria indiretta e non presentandosi in sede processuale a dire qualche cosa di più sul contenuto di quegli articoli a differenziare i presenti e gli assenti, gli impostori e i militanti. Quindi non soltanto gli elenchi sono coincidenti, ma anche il contenuto dei fascicoli nella parte in cui è stata acquisita è complementare e coerente con il contenuto di quelli dell'Agione (o simile), infatti nell'archivio uruguaiano c'è una parte di materiale che è quella corrispondente all'elenco dei 917 nominativi della prima mandata, che è relativa alla posizione degli iscritti e contiene documentazione diciamo armonica con quella della lista italiana. C'è poi un'altra a parte che è un corrispondente all'elenco di 426 fascicoli nominati, 53 cartelle non numerate, che è relativa sia a iscritti che a non iscritti, ed è quella indicazione diciamo mista di scritti, non

iscritti e fatti differenti che ci suggeriva ieri di collocare indubbiamente la documentazione contenuta in quell'archivio nel contesto associativo proprio per la indeterminatezza e per la mancanza di diciamo, soluzioni di continuità tra materiale relativo all'organizzazione e agli organizzati e (incomp)... all'organizzazione, il materiale relativi all'attività dell'organizzazione nel senso in cui questa operava. Dal punto di vista del senso in cui questo operava è quello che ci interessava di più e lo abbiamo però preso in esame dettagliatamente ieri, è quel fascicolo 92 intestato al SID che è pervenuto con la quarta mandata. Abbiamo visto e abbiamo anche illustrato il prospetto mandato dal Sotto Segretario Zol su richiesta specifica della "Commissione P2" e come in quel fascicolo fosse presente quella traccia minima, ma estremamente significativa per tutto quello che abbiamo detto fino adesso del, di fascicoli di provenienza dai fascicoli del SIFAR che si dovrebbero essere distrutti e quegli 89 90 fogli provenienti invece con certezza da copie degli atti del SID per i quali viene indicata anche la classificazione, alcuni sono non classificati, alcuni son segreti, alcuni sono riservati, che

integrano la commissione del reato contestato come procacciamento di notizie riservate, che indicano per quello che abbiamo detto ieri, il taglio diciamo squisitamente politico dell'acquisizione di quelle documentazioni, che sono tutte relative a temi assolutamente estranei ai presunti argomenti trattati all'interno della "Loggia", che riguardano invece i rapporti nazionale e internazionali del Partito Socialista e le attività del PAC greco e i suoi contatti con il Partito Socialista Italiano. La documentazione trovata in Uruguay ci porta all'ultimo degli argomenti che dobbiamo trattate in modo più analitico in questa sede, che è la contestazione per essere stata con assoluta completezza e con assoluta vivezza di iscritta degli aspetti fattuali, degli aspetti psicologici dal difensore di parte civile dai difensori di parte civile, fu l'Avv. Flick e l'Avv.ssa Corrias qui richiamata per sommmi capi, che è quella della vicenda estremamente significativa e estremamente grave della vicenda della calunnia ai danni dei Giudici milanesi. calunnie ai danni dei Giudici milanesi che ci riporta nuovamente ad esaminare in quel benedetto contenuto della misteriosa valigia di Maria Grazia Gelli che arriva all'areoporto di

Fiumicino nel luglio del 1981 per essere travata dalla Polizia di Frontiera e trasmessa all'Autorità Giudiziaria e per orchestrare un progetto con pluridirezionato da parte di Gelli e di segnale di inquinamento e di disturbo delle indagini. Segnale per gli ambienti a cui lui intendeva inviar segnali di inquinamento per quanto riguarda il processo specifico di disturbo dell'attività processuale complessiva. Avviamo visto che è possibile infatti cogliere un senso complessivo dal contenuto delle cinque buste contenute nella valigia. La documentazione è spesso mischiata fra misto, e non casualmente inserita nelle stesse buste. Partono dalla valigia di Maria Grazia Gelli di Castiglion Fibocchi una serie di avvertimenti di tipo più strettamente massonico. Ci sono quel documento da distruggere del '74, la lettera della associazione, in questo momento non ricordo il nome, in riferimento a Giancarlo Elia Valori, altra documentazione massonica contenuta nelle buste, avvertimenti più direttamente politici, che si rivolgono a, che vogliono dare una indicazione di quanto Gelli sapesse del fatto che Gelli disponesse di archivi non toccati, come per esempio quel riferimento alle notizie apprese sul conto dell'On.

De Michelis. Ci sono una serie di avvertimenti più rilegati a attività informative e, diciamo, all'entroterra più scuro della "Loggia P2", che sono per esempio, il documento top-secret conservato nella valigia, quel documento sulla Romania, quel documento su Cumba, e quegli organigrammi relativi alle attività clandestine all'estero acquisiti in atti. Sono, quindi, segnali polivalenti. Il segnale contenuto, relativo alla calunnia, è a sua volta, doveva a sua volta assolvere a una funzione complessa. Dal punto di vista della contestazione della calunnia per Maria Grazia, per i Giudici milanesi, quello che ci interessa sono quei documenti contenuti nella busta quattro e nella busta cinque, confezionati in modo complesso. La busta N° 4 è quella busta dove c'è quell'indicazione "80 grammi", sulla quale l'Avv.Flick ha fatto quella sagaci osservazioni a quell'invio sul fatto che era stata proprio disposta, per precostituire un elemento che dovesse far pensare che effettivamente la busta doveva essere spedita. E' la famosa lettera "Caro amico", i Magistrati di Milano vendono della roba relativa al sequestro del Maestro venerabile, Licio Gelli. La lettera è indirizzata a Franco Salomone ed è una

(incomprensibile)... sottoscritta da un collega. Anche qui non è, è interessante osservare come questa lettera sia conservata insieme ad alcune tessere massoniche; conservata insieme ad alcune tessere massoniche, riempite in bianco, insieme a un foglio che contiene la sottoscrizione, è la fotocopia naturalmente, la sottoscrizione autografa del Giudice Tamburino. E' la, nella, diciamo, nei segnali multipli, inviati attraverso il contenuto di quella valigia, anche un segnale di capacità di, diciamo, di falsificazione e di minaccia di falsificazione, attraverso l'utilizzazione di false sottoscrizioni di quelle tessere; facoltà di falsificazione, che è la busta che abbiamo esaminato ieri di Roberto Calvi, con le false sottoscrizioni di Mucci, in calce a documenti, a documenti precostituiti e tratti da documenti veri, aveva trovato già una significativa realizzazione. C'è appunto questa, unitamente alla lettera, e quindi in questa indicazione multipla di incapacità di inquinamento e di intenzioni calunniose che sono contenute le due cose contemporaneamente. Nella busta N° 5, invece, è contenuta soltanto quell'altra famosa rela..., per l'esame delle carte processuali, lettera a firma "Nardino", datata 1

luglio 1981, nel quale vengono indicati i nomi, i numeri di conto sui quali accreditare i denari inequivocabilmente con un mascheramento che somiglia a mascheramenti di articoli di Pecorelli, riconduce a violette e torrone di cioccolata, il Giudice Viola a Turone e a Colombo, con l'indicazione delle somme da versare su tali conti. Maria Grazia Gelli, sentita naturalmente come era prevedibile, diciamo, prende in giro l'Autorità Giudiziaria che la ascolta. Prima dice di non saperne niente, poi non sa chi ha messo queste cose nella valigia. E in un successivo interrogatorio dirà che doveva spedire quella documentazione, ma non cita nessun significativo dato sulla sua provenienza. Questo riferimento agli interrogatori di Maria Grazia Gelli ci porta a puntualizzare una digressione che aveva fatto lo stesso difensore di parte civile, che ci sembra assai significativa e che è stata, e che contrasta un paio di segnali che sono stati seminati dalla difesa nel corso del processo. Quando è stato sentito il Sig.Benincasa, custode della casa di Gelli, l'avvocato difensore gli ha chiesto quali fossero i rapporto con i figli, e il fedele Benincasa ci ha detto che i rapporti erano assai buoni, ma che sicuramente un

debole Gelli aveva, e questo lo aveva già riferito in un altro caso, era sicuramente per la figlia Maria Grazia, che era la sua preferita e che era la sua persona di fiducia. Questa domanda io credo che dovesse servire a dimostrare il fatto, con un rapporto così intenso, di affetto paterno, tra padre e figlia, avrebbe dovuto sconsigliare, avrebbe impedito la possibilità di inviare nella pupilla dei propri occhi, in mano all'Autorità Giudiziaria per il possibile arresto, e che quindi dovrebbe deporre nel senso di una casualità del rinvenimento e di una destinazione effettiva di quella lettera ad essere imbucata; e quindi arrivando al massimo alla soglia del tentativo, se tentativo si poteva a quel punto configurare. Io credo che questo non possa esser vero, prima cosa per l'altezza della posta in gioco, e secondo poi per quella annotazione che faceva l'Avv.Flick in sede dibattimentale sulla oggettiva imprevedibilità dell'arresto, sulla alta possibilità che quella documentazione venisse acquisita e la figlia non venisse trattenuta, che non più per i tempi necessari al compimento delle attività di controllo. L'altezza della posta in gioco, tra l'altro, giustificava anche la possibilità di

prendere in considerazione una eventualità così grave e così seria. Le modalità dell'ingresso di documenti e la volontà che quei documenti fossero ritrovati, in funzione della dogana, vi è stata descritta in modo che non è, non necessita di nessuna aggiunta. C'è qualche cosa di più, e anche su questo l'Avv.Flick e l'Avv.ssa Corrias vi hanno illustrato dettagliatamente la vicenda, e che è la famosa nota di un invenerabile ricatto arriva in Jet, contenuto nell'articolo di Nando (o simile) Dell'Amico che esce praticamente, che va in tipografia prima e esce contemporaneamente al rinvenimento della borsa. Che Nando Dell'Amico si avvalesse, tra l'altro, sistematicamente adempiendo un ruolo che altre volte lo vede protagonista di lanciatore di notizie e di messaggi in supporto dell'attività della "P2", come abbiamo visto per esempio per quanto riguardava la storia di Bologna sull'attacco al S.I.S.D.E., che parte dalle colonne di Repubblica, per quanto riguarda i reiterati rapporti, confermati e provati rapporti poi con Francesco Pazienza. L'agenzia Repubblica, diciamo, rafforza, manda quello che è, come sempre, e l'abbiamo visto più volte in questa occasione, il secondo segnale. Quella nota, dicevo, è in arrivo

un bastimento, anzi, un Jet carico lo spedisce in sottofondo, e su questa indicazione del "sottofondo" la disponibilità di conoscenze dirette è abbastanza inequivocabile, da Città del Messico un Maestro più che venerabile, un Maestro del ricatto; documenti di Stato, documenti di affari, atti notarili, e tanti beni della "Loggia" prefabbricati. Siamo al terzo atto, siamo alla "P3". L'istruttoria dibattimentale, della quale è stato risentito il giornalista Rambuldi (o simile), nella quale quella vicenda è stata nuovamente ricostruita, io credo che sciolga quel margine di dubbio che ancora è in fase di conclusione dell'istruttoria, e rimaneva sulla possibilità che Nando Dell'Amico avesse effettivamente aggiunto quella notizia all'ultimo momento, scrivendola con una macchina diversa e che, invece, ne fosse stato perfettamente al corrente, che avesse lanciato quel segnale preventivo consapevolmente per avere la certezza del raggiungimento dello scopo. Succede più o meno, tanto per fare una semplificazione, quello che per altri versi succede nelle altre occasioni in cui i servizi intervengono con attività di depistaggio e di pilotaggio degli accertamenti. Quando c'è la strage del treno di

Bologna si manda un primo segnale, e poi un secondo perché questa benedetta valigia, che non la vogliono trovare, e se ne manda poi anche un terzo. Quando si vuole orientare le indagini sulla morte di Pecorelli in direzione di Gelli, si manda prima un segnale; che poi siccome questo segnale non viene capito abbastanza bene, se ne manda ancora un secondo che è quello dell'invio del libro di Fabiani, mentre prima vi è la telefonata. Quando si vuole dare una indicazione di inquinamento, si fanno fare le dichiarazioni e si fa tornare, per esempio, Ciolini su quelle stesse dichiarazioni. E', diciamo, questo in riferimento a una modalità operativa atipica, che non necessariamente riconduce, questa modalità operativa atipica, esclusivamente agli stessi agenti, agli stessi agenti, alle stesse persone, alla stessa centrale di decisione. Però ci aiuta a capire il significato, perché così si fa in questo ambiente, il fatto di lanciare più segnali contemporaneamente per essere sicuri nel raggiungimento dello scopo. E che se si volesse essere sicuri del raggiungimento dello scopo risulta da un elemento che ci consente di dire che quella ricostituzione della attività calunniosa, che si realizza poi in modo clamoroso

con l'arrivo della valigia a Fiumicino, era stata accompagnata e predisposto da un'altra specifica attività, che è quella dell'invio della corrispondenza a Castiglion Fibocchi, a casa di Gelli. All'indirizzo toscano di Gelli, infatti, nel giugno del 1981, quindi prima, quando questa operazione si avvia, quando scatta questa operazione di depistaggio e di inquinamento processuale, abbiamo l'arrivo di un espresso, con una dicitura riservata personale, che non ... Indicazione che sicuramente non poteva sfuggire agli impiegati dell'Ufficio postale, che erano stati allertati già dal giugno precedente, quando era stato fatto un provvedimento formale di controllo della corrispondenza. Che quel controllo, di quel controllo fosse al corrente lo stesso Gelli lo si desume chiaramente, in modo se pure indiretto, da una istanza di dissequestro assai successiva, non dissequestro, ma di cessazione del blocco nel novembre dello stesso anno, in cui si lamenterà la, i disservizi nella consegna della posta e quindi i danni che ne potevano derivare allo stesso Gelli. Che di quel controllo Gelli potesse essere al corrente emerge con assoluta certezza dalla puntigliosa ricostruzione che fu

fatta dopo l'arrivo della valigia, quando furono sentite tutte le persone che erano a conoscenza di quella attività di controllo; e il numero di queste persone, atto per atto, aumentava sempre di più fino a diventare in un contesto ridotto, come quello di Arezzo, nel quale sicuramente Gelli svolgeva un ruolo di possibilità di penetrazione altissima, un numero incompatibile col fatto che Gelli non sapesse che la sua corrispondenza era sottoposta a sequestro. Corrispondenza che gli arrivava periodicamente in pacchettini legati con uno spago, come descrive dettagliatamente il buon Benincasa. Nella lettera inviata a Gelli c'è un biglietto di accompagnamento, firmato da un tale Gino, datato anche questo il 22 giugno dell'81, quindi siamo (incomprensibile)... con l'invio e con l'orchestrazione di questa operazione. E in questa lettera nuovamente venivano contenuti riferimenti pesantissimi alla corruzione in corso dei Giudici milanesi, che stava andando nel migliore dei modi. Si facevano anche alcune gravi e infamanti allusioni a alcuni Giudici romani. Qual è la ragione di questa operazione? La ragione di questa operazione di calunnia ai Giudici milanesi è multipla. Con un solo atto si vogliono aggiungere

più risultati. Da una parte determinavano una situazione di blocco per l'attività ai Giudici milanesi, e ce lo hanno raccontato nuovamente Colombo, Turone e Viola qui in dibattimento, che si dovettero porsi il problema di cosa dovevano fare e che cosa potevano fare, in relazione all'obbligo di astensione dell'attività istruttoria in quel momento. La estensione, che è eventuale apertura di un procedimento penale a loro carico, avrebbe reso praticamente obbligatoria. Fu espletata tempestivamente una rogatoria verso l'U.B.S. di Zurigo, presso tutti gli Istituti di Credito eveltici; rogatoria, tra l'altro, sollecitata immediatamente con una lettera contenuta agli atti del procedimento, della cui riempitezza e correttezza, (incomprensibile)... nuovamente atto ai Giudici milanesi, che non soltanto chiedono l'accertamento, ma che diciamo diffidano chiunque dalla possibilità di utilizzazione del segreto istruttorio o del segreto bancario per non fornire le notizie necessarie. Il fatto che sia stato facile scoprire che i conti non c'erano e che l'affermazione era calunniosa, non è assolutamente significativo il fatto che il comportamento calunnioso non fosse da una parte grave e

dall'altra parte estremamente rilevante dal punto di vista, tecnicamente rilevante dal punto di, appunto, di diritto. Il fatto stesso, e basta fare riferimento al fatto che è stata necessaria una richiesta di assistenza giudiziaria in una formale attività rogatoriale, dimostra il fatto che l'inerenza di quella materia ha un accertamento processuale con possibili risvolti penali. L'importanza di bloccare a qualunque costo, in qualunque modo, anche per poco tempo, in qualunque maniera, l'attività di indagine dell'Autorità Giudiziaria milanese va collocata, non soltanto nella pericolosità singola delle cose che si andavano accertando, ma nel complesso del parapiglia che stava succedendo in quella estate del 1981. Il tutto era cominciato con quel benedetto sequestro di Castiglion Fibocchi, ma le cose stavano precipitando in modo incontrollabile. Da una parte, a maggio, gli elenchi erano stati mandati, e anche questa era forse uno sviluppo non prevedibile all'inizio della, subito dopo il sequestro di Castiglion Fibocchi, Gelli sembrerebbe quasi ottimista e tempesta l'Autorità Giudiziaria in modo indiretto, in tal pressione, per ottenere indietro la documentazione; pressioni processuali,

diciamo, istanze, reiterate istanze che se avessero avuto accoglimento, avrebbero diciamo disinnescato quella bomba pericolosissima. Nel maggio, non soltanto quegli elenchi, quindi, non erano stati restituiti, ma erano stati resi pubblici, dando il seguito al terremoto politico che determina poi le ammissioni di Forlani. Nel maggio, sempre quasi contemporaneamente, Calvi, nel corso di altro procedimento, era stato arrestato. Quindi avveniva, nell'ambito della, diciamo, della enturage "P2", un altro fatto dalle imprevedibili e gravissime conseguenze. E alla fine di maggio, abbiamo appena visto, era stato trovato l'archivio uruguaiano, quindi era stato disvelato un altro santuario della documentazione di Gelli. E sempre in maggio, in quegli stessi, in quegli stessi giorni, erano scattati, quasi contemporaneamente a un giorno di distanza, da Milano e da Roma, i provvedimenti restrittivi a carico di Gelli. I guai non erano finiti, perché sempre tra il maggio e il giugno di quell'anno i Giudici che indagavano sul traffico dei petroli andavano stringendo i loro accertamenti in un ambito che sempre più si concentrava intorno agli iscritti alla "P2". Un ultimo, ma non ultimo, nel 2 luglio del 1981, e in questo forse va letta,

diciamo, la letta la goccia che fa traboccare il vaso in operazione che già si era mossa il 23 giugno con quell'invio della lettera a Castiglion Fibocchi, che era stata quella clamorosa deposizione di Calvi ai Giudici, che aveva, per la prima volta, sollevato il coperchio del rapporto di finanziamenti del Banco Ambrosiano e il Partito Socialista Italiano; coperchio che soltanto molti anni dopo, e non forse, non in conseguenza dei ritardi e degli ostacoli posti in questo procedimento, è stato finalmente e completamente disvelato. Quindi, che cosa vogliono fare Gelli con quella borsa? Da un parte vuole, diciamo, buttare come il braccato in fuga che tira un pugno di sabbia negli occhi dell'inseguitore per guadagnare il tempo per potere scappare. E, indubbiamente, e dall'altra parte abbiamo visto, lo abbiamo visto analizzando il memorandum e il piano di rinascita democratica, che non era lontano dal progetto di Gelli, che abbiamo detto che lo stesso attribuisce a un altro fatto che è quello della enfatizzazione del valore della riunione di Villa Vanda del '73. D'altro canto, Gelli tende ad alzare il tiro dell'obiettivo processuale nella intenzione di favorire uno spostamento, una vocazione di tutti i

procedimenti penali in un'altra sede a Roma. La vocazione di spostamento che, indipendentemente da qualunque valutazione sul merito degli sviluppi successivi del processo, e purtroppo gli sviluppi successivi del processo vedono una sterilizzazione da una parte del materiale processuale e una stasi processuale di diversi anni, gli avrebbe comunque consentito di guadagnare tutto il tempo necessario ai Giudici in un'altra città, per riaggiornarsi e ricontrollare un materiale che, invece, i Giudici glielo avevano rinvenuto; e, al rinvenimento del quale erano pervenuti attraverso una attività istruttoria coerente in altro procedimento, erano in grado di attribuire un significato processuale univoco e immediato con conseguenze assai più pericolose per organizzazione. Quindi, se fondamentalmente si cerca di togliere l'istruttoria ai Giudici di Milano attraverso quella documentazione, e, un'ultima riflessione su quel punto, non si potrà dire che era una strana manovra perché si alza il tiro tirandosi addosso un reato più grave; tant'è che noi oggi sosteniamo che quella documentazione, relativa al progetto politico della "P2" è fondamentale per la dimostrazione del reato associativo. Perché,

intanto lì c'era da contenere un danno immediato e imminente, e quindi rispetto a un danno eventuale successivo la scelta poteva essere ragionevolmente indirizzata verso il danno eventuale e successivo; secondo poi perché non era allora prevedibile la possibilità di una tempestiva riunione di una Commissione di Inchiesta, che avrebbe potuto fare, che ha fatto in effetti, con un dispiegamento di forza che all'Autorità Giudiziaria non sarebbero state possibile, un'attività di raccolta di elementi, che ha consentito di mettere insieme tutti i tasselli per la ricostruzione della ipotesi associativa. Ricostruzione dell'ipotesi associativa, che sulla base di quei soli documenti poteva essere ragionevolmente ipotizzata e difficilmente dimostrata, quindi sufficiente per invogliare chi doveva correre il rischio a correre il rischio di un danno maggiore; un danno maggiore eventuale e estremamente improbabile rispetto a un danno minore imminente e, per quanto minore, assolutamente devastante degli interessi personali e degli interessi della associazione. Quindi, questa è la funzione di quella calunnia. Non era necessario che quella calunnia fosse costruita in grandissimo dettaglio, e non era necessario che

quella calunnia portasse Colombo, Turone e Viola, in catena davanti all'Autorità Giudiziaria, bastava che ne bloccasse l'attività. Che poi servisse in qualche modo, qui non troviamo nuovamente il Gelli il grande genio della comunicazione, il grande comunicatore, a incrinare quella, diciamo, area di diffuso consenso, nei confronti dell'attività che gli stessi stavano svolgendo, insinuando in altri inquirenti, e indubbiamente l'opinione pubblica, il tarlo della possibile accomunazione delle Guardie con i ladri, per il fatto che i Giudici milanesi, lungi dall'essere i paladini di accertamento della verità, fossero percettori di denari delle persone che perseguivano. Che la condotta, attribuita ai Giudici milanesi, fosse una condotta penalmente rilevante, e quindi che tutti i requisiti tecnici del reato di calunnia siano integrabili, non c'è bisogno di esser detto, è stato già evidente dagli atti, è già stato illustrato dall'Avv.ssa Corrias inequivocabilmente in modo assolutamente indubitabile. I Giudici milanesi vengono imputati di corruzione e di sottrazione di documenti e di violazione al segreto istruttorio e altre irregolarità. La dimostrazione che il contenuto di quella borsa è una calunnia consumata e non un

tentativo, addirittura, atti preparatori interrotti in fase di preparazione, vi è stato detto con tale precisione dall'Avv.Flick, che non ritengo io di dover tornare su questo punto. Per me, nonostante alcuni temi siano rimasti, diciamo, appena sfiorati, però penso che possiamo passare alle posizioni personali, possiamo fare qualche minuto di interruzione.

PRESIDENTE: prego, Pubblico Ministero.

P.M.: lo sforzo di ricostruzione, compiuto nei giorni passati, ha mirato a fornire un quadro complessivo dell'attività della "Loggia P2", soprattutto con riferimento al reato associativo. Credo che posizioni personali possano essere passati in rassegna piuttosto brevemente, facendo riferimento, per quanto riguarda il contenuto degli elementi di prova emergenti rispetto a ogni specifico episodio, alla illustrazione che degli episodi specifici è già stata fatta nel corso della requisitoria orale. Per esempio, credo che per quanto riguarda la posizione di Gelli, che deve rispondere della mancanza della estradizione per il reato cospirativo del capo A delle ipotesi specifiche, relative alla calunnia, all'archivio uruguaiano, al millantato credito, alla corruzione per la vicenda

del passaporto Calvi, non debba essere aggiunto niente in ordine all'attività svolta, ai profili di responsabilità, perché la illustrazione stessa di quegli episodi era una illustrazione che vedeva Gelli come fulcro, come centro di riferimento, motore primo di tutte le attività riferibili a quegli illeciti specifici. E, quindi, ricostruire il suo ruolo in quelle vicende significherebbe ricostruire nuovamente in dettaglio, in questa sede, quelle vicende. Lo stesso discorso vale con qualche differenza, perché forse qualche precisazione andrà fatta, per il ruolo svolto da Umberto Ortolani. Un ruolo svolto da Umberto Ortolani, che per alcuni aspetti si profila più defilato da quello di Gelli e che, invece, nella ricostruzione e in dibattimento emerge, con uno spessore, con una sfaccettatura, che lo collocano, come qualche indicazione processuale pure c'era agli atti del processo, in una posizione sicuramente paritaria in alcuni settori, addirittura, solo ordinata a quella dello stesso Gelli. Gelli parla di un, ci ha parlato in sede processuale di, Ortolani ci ha parlato in sede processuale ,dei suoi rapporti con Gelli e lo fa soltanto nel luglio del 1989, nell'interrogatorio

che viene reso dopo il suo rientro in Italia, nella fase finale della istruttoria presso l'Ufficio Istruzioni di Roma. Nell'89 comincia a parlare dei suoi rapporti con Gelli e li descrive nel modo che poi cercherà, senza ritengo riuscirci, di confermare nel corso della successiva attività. Dirà che ha conosciuto Gelli nel '74-'75, che lo ha conosciuto perché lo avevano indicato come l'unica persona che poteva tenere a bada Pecorelli; e ha indicato Pecorelli come una persona che su "O.P." lo attaccava continuamente, creandogli dei fastidi e delle preoccupazioni, delle quali poi non è riuscito a dare un più circostanziato contenuto, se non facendo riferimento a attività rivolte contro altri rappresentanti di imprenditorialità in Argentina, e in modo piuttosto generico, (incomprensibile)... ha sempre detto che della attività massonica di Gelli non si era mai in nessun modo occupato, che aveva avuto effettivamente con Gelli, e anche qui la contraddizione originaria è in coincidenza, è irresolubile rispetto all'impostazione dei suoi rapporti con Gelli, di avere avuto effettivamente una continuazione di rapporti di affari, quelli che lui chiama "consigli" nell'assistenza; che gli

avrebbero determinato un utile legittimamente conseguito, quindi lo svantaggio economico gli faceva passar sopra alcune riserve pesanti che aveva sul personaggio con cui trattava. E gli fu chiesto in quella sede, a mo' di verifica della sua disponibilità a ricostruire in effetti i rapporti con Gelli e del suo interessamento alle trattative relative all'affare "CIM", e dichiarò in quella sede, e invece vedremo che questo non è vero di non saperne niente, disse che non sapeva niente del conto protezione, disse che non sapeva niente di Sindona, che non si era occupato delle trattative per la vendita (incomprensibile)... Sindona. E dice che ci rappresenta Gelli come un mestatore, uno che si intrufola, che si impiccia, che vuole far vedere che conta, che parla e che straparla, una persona che lui aveva costantemente, dalla quale aveva costantemente cercato di prendere le distanze. Le affermazioni, quella linea difensiva è contraddetta dalle stesse dichiarazioni di Ortolani; successivamente è contraddetta da una massa di elementi processuali estremamente significativi. Anche la collocazione di quella conoscenza, che viene collocata nel '74-'75 in un primo momento, viene poi anticipata al '73-'74. E questa

anticipazione sposta di poco la collocazione di rapporti, però rende ancora più aleatorio quel riferimento agli attacchi "OP" che è assai più difficile collocare nel tempo e individuare con esattezza. E si avvicina progressivamente a quella data che viene fornita agli atti, come epoca del contratto, da Giulio Carenini che è la persona che parla di questo contratto Gelli-Ortolani, e dice di essere venuto in contatto con loro tramite l'altro. L'altro aspetto che non si riesce bene a chiarire in modo definitivo non sono né i tempi né i modi dei rapporti in Argentina con Gelli. Ortolani dirà e ripeterà più volte che, in sostanza, Gelli era subentrato, lo aveva scalzato nella gestione dei rapporti privileggiati che lui aveva in Argentina, per il ruolo di imprenditore e di magnate di informazione che svolgeva in quel Paese. Però, quando gli viene chiesto qualche cosa di più su come Gelli stabilisce quei rapporti, fa uno sfuggente riferimento al rapporto con Valori, e ci parla di un Gelli, in relazione all'Argentina, sempre già assolutamente a cavallo. Cioè, un Gelli, il rapporto in Argentina, ma già in Italia e già vicino a Veronia (o simile), alla dirigenza del Governo Argentino, fa un riferimento, nel corso di

un dibattimento, a una presenza in Argentina tramite o lui, nella fine degli anni '40, che effettivamente però non trova riscontro nella ricostruzione della storia che Gelli, così come l'abbiamo vista ricostruire attraverso le informative di servizi che lo perdono di vista per pochissimi anni. Anche se è vero che è una informativa molto vecchia, fa riferimento a un suo rapporto con lui. Ma noi scopriamo Gelli in rapporto con l'Argentina soltanto quando poi nel '73 abbiamo la dimostrazione della sua acquisizione di ruolo di rappresentante argentino con (incomprensibile)... per l'Argentina in Italia, e mi sembra a Firenze. E sulla origine la genesi, ricollegabile a collegamenti di Massoneria Internazionale di Gelli in Argentina, non riusciamo a fare una ricostruzione certa e dettagliata. Però, nel corso del dibattimento, Ortolani si lascia sfuggire in modo diretto, con modo inequivocabile, dal significato inequivocabile, alcune affermazioni estremamente significative, che contro la sua volontà ci forniscono un quadro all'interno della "P2" assai più vicino a quello che risultava dalla lettura di documenti e dalla lettura degli atti. Per esempio, ci dice che Formica parla con lui come

se parlasse con la Massoneria, e dice, "Parlava con me come un massone che sta in contatto con altri massoni", anche se poi aggiunge, "Aveva sbagliato porta, io non gli volevo dare spago". Però riconosce che Formica, parlando con lui, intende parlare con un interlocutore, la cui qualificazione significativa è quella, non solo di essere in grado di fare arrivare messaggi che Formica vuole mandare alle controparti, nella vicenda Eni Petromin, ma come un massone in contatto con altri massoni. Gelli, Ortolani poi ci dice che Gelli pretendeva che una parte dei ricavi andassero, degli affari che facevano in comune andassero alla "famiglia", e quando gli si chiede che cos'è questa "famiglia", lui dice che questa "famiglia" era la "P2". Ci dice poi, e abbiamo evidenziato nelle udienze scorse questo dato per la sua importanza, che Gelli era a conoscenza del "Mifobiale", per avergli mostrato le parti delle intercettazioni relative ai suoi apprezzamenti sul Ministro Colombo, in epoca non sospetta. E che Gelli fosse in possesso di quella documentazione, non soltanto in epoca non sospetta, ma assolutamente in epoca corrispondente alle effettuazioni di quei controlli, lo abbiamo in conferma indiretta dalle dichiarazioni che già

Viezzer aveva rilasciato all'Autorità Giudiziaria e che esamineremo in seguito. Ammette poi, anche se cerca di minimizzare il dato di aver finanziato "OP" e di aver saputo fin dall'inizio che Pecorelli era massone, e di aver saputo che Pecorelli era massone piduista, e lo stesso Gelli. Riferisce di essere stato lui l'artefice del contatto tra la Rizzoli e Calvi, per far trovare a Rizzoli le fonti di finanziamento per pagare quella quota della, di fargli dare dalla famiglia (incomprensibile)... del "Corriere della Sera" il pagamento della quota che sta poi alla base del risucchiamento totale della Rizzoli, della Rizzoli come imprese, di Angelo Rizzoli come persona, nell'orbita della "P2". Ma sul controllo del giornale ci dà una indicazione che era assolutamente corrispondente a quella che emergeva dagli atti; una indicazione, che era assolutamente corrispondente a quella emergente dalla lettura del piano di rinascita democratica, che il controllo del giornale non era un'operazione imprenditoriale, ma era una operazione di controllo dell'opinione pubblica, quando dice che sul "Corriere" uscivano gli articoli che voleva Gelli, quando dice che Gelli voleva il "Corriere" per aumentare il suo potere, quando dice che il

controllo di Gelli su Calvi dipendeva dal fatto che Calvi era entrato in Massoneria. E quanta importanza Calvi desse a questo dato lo abbiamo sottolineato più volte nel corso del dibattimento, in riferimento anche alle vicende successive quando (incomprensibile)... i rapporti tra Calvi e Corona. Dice, sempre per quanto riguarda la natura non naturalmente, non strettamente imprenditoriale delle, intraprese nel campo editoriale, che Gelli effettivamente aveva voluto l'"Occhio", che era stata una operazione da lui voluta, che voleva un giornale suo. E se noi ricostruiamo e leggiamo la deposizione di Ortolani, e rivediamo quante volte sia il Pubblico Ministero e, soprattutto, il Presidente lo invitano a specificare che cosa intenda quando dice "noi", Gelli non parla mai, Ortolani non parla mai al singolare, dice sempre "noi volevamo", "noi dicevamo", "noi intendevamo", "noi non sapevamo", "noi volevamo", "non avevamo capito". Ogni volta che gli si chiedono chiarimenti (incomprensibile)... sistematicamente il suo sodalizio con Gelli e la "P2". Nega alcune cose, Ortolani, nel corso dell'interrogatorio, ma credo che queste negazioni siano contraddittorie agli atti. Nega di essersi presentato a Calvi in nome e

per conto del Partito Socialista, per il problema del risanamento del deficit del Partito. Nega di aver detto a Calvi che Gelli era la persona giusta per risolvere i suoi problemi, mettendolo in contatto con Gelli, e tramite Gelli con gli ambienti che contavano a Roma. Non, casualmente, farà notare che i contatti di Gelli e Ortolani con Calvi diventano fortissimi e determinanti, quando si hanno alcuni segnali di difficoltà all'interno della attività del Banco Ambrosiano, ma soprattutto quando il Banco Ambrosiano comincia a necessitare, in relazione alla individuazione valutaria (incomprensibile)... all'epoca, di una serie di rapporti, entrature, contatti negli anni ministeriali, negli anni che le autorizzazioni valutarie romane che più fonti gli garantiscono essere più possibili attraverso Gelli e Ortolani. Ortolani, inoltre, conferma un altro dato estremamente significativo, quando ci parla di quell'accordo, Calvi presente, che fu fatto alla presenza di Gelli, e che Gelli era il capo della "P2", anche se poi ci dice che Gelli lo avrebbe, stava lì, e se non lo avrebbe sottoscritto arbitrariamente per farsi bello, quello che è certo è che quello che Ortolani finisce, l'accordo

economico-finanziario più importante mai stipulato in tutta Europa, viene lasciato consapevolmente nelle mani di Gelli, e Ortolani cerca, credo vanamente, di descriverci come (incomprensibile)... intrufolato in quella riunione specificamente e appositamente convocata a Zurigo, per la stipula di quell'accordo. Dà un quadro della cointeressenze dei rapporti di Gelli con lui assai vasta, perché quando Gelli, è richiesta la partecipazione di Gelli alla ....Sud riammette una partecipazione azionaria, sicuramente minoritaria di Gelli e ci dice di avergliela regalata, per essere così marginale, così piccola. Però, voglio dire, ci dà un quadro della cointeressenze e dell'accordo e della collaborazione tra i due che è inconciliabile con la figura che lo descrive dell'impiccione subito, prepotente e mal gradito, nei rapporti con Ortolani. Gli altri, per quanto riguarda poi, la vicenda relativa a Battista e a Stammati e all'Eni Petromin ci dà delle indicazioni significative, perché riferisce che Stammati sapeva che l'appartamento di Battista era della Massoneria e che parlò con Battista del suo incontro con Formica. Quindi, Battista che dice sempre di essere rimasto estraneo a Tortora, e ci conferma invece

che nel contatto Battista-Ortolani era, Formica (o simile), Ortolani era perfettamente al corrente, ed era informato sulla operazione CIM; sulla quale, come assaggio abbiamo detto, era stato interpellato in sede di primo interrogatorio, ci fornisce maggiori elementi sul suo interessamento a quell'affare, facendo da ponte per un possibile intervento (incomprensibile)... in quella vicenda. Intervento che poi vi fu interessamento, che poi invece, che tra l'altro risulta documentalmente da uno degli appunti ritrovati a Gelli all'atto dell'arresto in Svizzera nel 1982, dove nel riquadro 16, nello sviluppo fatto di quella documentazione, da parte della Guardia di Finanza, per conto della Autorità Giudiziaria, procedeva, per la bancarotta del Banco Ambrosiano, si legge "ROM", "CIM", 4.000, U che sta per Umberto 2.000, L che sta per Licio 2.000, Rob. parte rimanente del premio di Umberto. Quindi, vi è una partecipazione attiva della operazione "CIM", operazione "CIM" che vediamo svilupparsi tutta in tutti i suoi aspetti, affrontando quello che emerge dagli atti di Milano, quello che emerge dagli atti di Roma, e quello che emerge dallo schedario Tonnini (o simile), tutto in contesto "P2". E qui compaiono Cetorelli, vi

compare Carenini (o simile), vi compare Ortolani, vi compare Gelli, vi compare da una parte la "Toro" assicurazione e dall'altra parte New York, il cui collegamento con questo ambiente era stato garantito, e veniva seguito direttamente da Ortolani. Sulle vicende finanziarie, che vedevano protagonisti Gelli e Ortolani, si sono sviluppate le complessissime istruttorie di Milano, nelle quali sono confluite per la connessione con questo aspetto anche alcuni filoni che erano nati a Roma, come per esempio quelli della Savoia, della Banca israeliana, delle operazioni in globo. Da quella ricostruzione emerge una gestione sostanzialmente collegiata, che è una gestione che si proverà nel tempo, che è inconciliabile con una situazione di conflitto, in affari che coinvolgevano anche esponenti politici, e che venivano condotti da Gelli e Ortolani, in un contesto in cui la comune appartenenza alla istituzione, come specificamente la chiama Ortolani, il Calvi ci riferisce che Ortolani la chiama, non è un particolare marginale, ma è un elemento costitutivo estremamente significativo. Facciamo riferimento a quella sacralità massonica, di cui parla Calvi in riferimento al deposito dell'accordo, Calvi

presente, e altri accordi fondamentali come quelli per esempio con la Sig.ra Bonomi. Forma, diciamo, di connessione che ritroviamo, per esempio, sfogliando anche quella serie di affidavit (o simile), rilasciata in favore di Sindona che sono all'origine dell'attenzione sulla figura di Gelli nel procedimento relativo al finto rapimento di Sindona e poi all'omicidio dell'Avv.Ambrosoli, sui quali il difensore di parte civile, avvocato dello Stato, vi ha intrattenuto lucidamente nella sua richiesta conclusiva. Il, diciamo, la germinazione di questo rapporto Gelli-Calvi-Ortolani dalla comune radice sindoniana, emerge con assoluta evidenza dagli atti, acquisiti al processo di Bologna, diciamo, la funzione di padronaggio tra Sindona e Calvi è rivendicata in modo forte, esplicito, e reiterato, da parte di Sindona stesso, il rapporto Gelli-Ortolani-Calvi, nella comune origine, è un rapporto con Sindona, vengono, emergono evidentemente anche agli atti di questo processo. Quando Rizzoli riferisce che Ortolani è il braccio finanziario della "P2", da una definizione che Ortolani rinnega, ma che corrisponde esattamente alla realtà dei fatti. Quando Federico Umberto Armando ci dice che il

potere e l'influenza di Gelli erano così forti che i due imprenditori del medesimo, diciamo, contesto sociale, come Calvi e Rizzoli, non potevano aver contatti tra di loro, se non mediati e autorizzati da Gelli, ci dice una cosa estremamente significativa, su una cosa non strettamente e puramente affaristica del legame che li univa. L'istruttoria del processo per la bancarotta del Banco Ambrosiano hanno, fra l'altro, portato alla condanna di Ortolani, mi sembra, di 18 anni di reclusione, se non vado errata; la condanna per la vicenda Rizzoli, per la quale Ortolani è stato condannato in rito abbreviato a 4 anni di reclusione. Disegno nel quadro di queste connessioni, nella requisitoria della analisi della documentazione finanziaria e contabile della vicenda del Banco Ambrosiano, quegli uffici hanno quantificato in un modo impressionante il flusso di denari che escono dal Banco Ambrosiano, per finire nella disponibilità di Ortolani, c'è la quantificazione complessiva che comprende un po' tutte le operazioni, anche quella della Dixan che è legata alla vicenda Rizzoli, e anche quella Sudan (o simile) di 223 milioni di dollari e di 15 milioni di franchi svizzeri. Però, indicando questo

flusso di denaro, i Giudici milanesi più volte ribadiscono e riconfermano che, diciamo, il contesto cui va collocato quel rapporto non è un contesto puramente affaristico, ma vi ha una rilevanza enorme al legame associativo tra le persone che vi ricompaiono. E riconferma ai Giudici milanesi che le ragioni del rapporto tra Ambrosiano e Rizzoli andava ricercata nella volontà di acquisire alla "P2" il controllo del "Corriere della Sera", quindi un'operazione non puramente e strettamente finanziaria, così come quella attività istruttoria mette in luce le ragioni non puramente e strettamente finanziarie di un sostegno così massiccio e così deleterio per le casse del Banco Ambrosiano, fornito al comparto estero dell'Eni, l'accavallarsi dei rapporti Eni-Banco Ambrosiano, in relazione all'attività di condizionamento politico svolto dal Gelli e (incomprensibile)..., l'abbiamo vista ricostruita con sufficiente chiarezza nella ricostruzione della vicenda Eni Petromin, nella ricostruzione della vicenda del conto protezione. D'altro canto, abbiamo una classica descrizione di questo che abbiamo, forse con eccessiva insistenza, chiamato il "contesto", perché è un dato estremamente significativo, lo

troviamo nelle deposizioni, un brano delle lunghissime deposizioni, (incomprensibile)... della Sig.ra Calvi nel corso delle varie istruttorie. La Sig.ra Calvi fornisce una serie imponente di informazioni ai Giudici. E sebbene le fornisca in una comprensibile chiave di protezione della figura e della memoria del marito, e quindi tenda costantemente a criticare un Calvi ricattato, pressato, stretto nell'animo dalla prepotenza, dalla prevaricazione di Gelli e di Ortolani e degli altri sciacalli, secondo quello che lei dice che la circondano; sicuramente, diciamo, fatta, preso atto di questa comprensibile, di questa comprensibile visione che tra l'altro gli può oggettivamente discendere esattamente dal modo in cui il marito rappresentava ormai le cose, dal modo in cui lei stessa vedeva le cose nell'ottica, diciamo, della solidarietà familiare che la legava al marito. Però fornisce una serie di notizie, di informazioni così dire che sono poi costantemente confermate e riscontrate in atti. La Sig.ra Calvi ci racconta di questa prima sua conoscenza con Gelli e Ortolani, che già in precedenza erano in contatto con il marito, in una cena svolta all'Excelsior, in cui conobbe questi due personaggi, che avrebbero

garantito al marito la soluzione di tutti i suoi problemi romani, le entrature, se si può utilizzare questo termine necessario per risolvere i suoi problemi. Questo incontro avviene sulla presentazione di Cosentino, c'è alla presenza di Ruggero Firrao. A questa cena sopraggiungono poi Stammati. Calvi, d'altro canto, afferma di aver conosciuto Gelli esattamente nello studio di Ortolani. La percentuale del cento per cento dei presenti a quell'incontro di iscritti alla "P2" non è, diciamo, in una (incomprensibile)... descrizione di quello che abbiamo definito come il contesto. Come assai significativa è quella concentrazione di iscritti alla "P2" di quella a Brindisi nel Natale del '75, che ci racconta Angelo Rizzoli, nella sede di Via Condotti, tra Rizzoli, Gelli e Ortolani, Battista e Ferrari; altro incontro che doveva sacramentare la, diciamo, celebrare non soltanto il Natale che si avvicinava, ma la vicina soluzione di tutti i problemi finanziari di Rizzoli, per l'avere trovato soci e sostenitori che lo avrebbero, che gli avrebbero risolto tutti i problemi. I problemi che risolsero a Rizzoli furono quelli della sottrazione sostanzialmente nella sua impresa, prima con quella

cessione camuffata dell'80% e poi con le operazioni di capitalizzazioni, e quella del lancio della Rizzoli, in una serie antieconomica attività, iniziativa imprenditoriale nel settore di informazione che dovevano servire a aumentare il controllo della stampa, nell'ambito del disegno della associazione, così come ci viene restituito dai documenti acquisiti in atti. E per quello che riguardo lo stesso personaggio, io credo che dal peso avuto, di tutto l'aspetto della gestione dei rapporti finanziari con Gelli e con Calvi, non vi sia il bisogno di dire che anche l'istruttoria dibattimentale ci ha restituito la figura di una persona di indubbia, di notevole capacità e di sufficiente lucidità, nonostante gli anni passati. Viene in mente quello che diceva il Generale Rossetti che, confrontando la figura di Ortolani con quella di Gelli, balzava agli occhi la maggiore rilevanza come personaggio di Ortolani rispetto allo stesso Gelli. Quindi, il sodalizio tra Gelli e Ortolani, tutt'altro che subito, è invece alimentato, cercato, continuato nel tempo. E si sviluppa tutto in un contesto di rapporti di "P2". Basterà anche ricordare i rapporti con Battista, che è uomo, l'amico fin dall'inizio di Ortolani,

determinante e utile a tutte le operazioni nelle attività della Rizzoli, a D'Avorio e Davoli, che viene assunto dalla Rizzoli, pagato dalla Rizzoli e spedito poi a fare il collaboratore dell'On.Stammati, del Senatore Stammati. Anche altri, diciamo, rapporti di natura piduistica, non soltanto strettamente finanziari, sono riconducili a Ortolani. Per esempio, abbiamo un contatto con Miceli che risale al 1975, e ce lo restituisce il "Mifobiale", una conoscenza con Falde. E a noi, a proposito di questo, Falde ci dice che lo avrebbe voluto alla agenzia Stefani Ortolani, così come poi Gelli lo volle, lo mandò effettivamente alla "P2"; e che Falde avrebbe poi sconsigliato Valori dall'intrattenere rapporti con Gelli e Ortolani, rapporti che però arrivano fino a una formalizzazione contrattuale della fondazione di quella associazione, i cui atti, il cui atto notarile è acquisito agli atti del processo. Per quanto riguarda, diciamo, la collocazione massonica dei rapporti anche con Calvi, basterà far riferimento a quanto Calvi ha affermato nel corso di interrogatorio, che poi è stato negato però da Ortolani. Calvi ci dice che fu tramite Ortolani, che fece pervenire da Gelli la fotografia e i

contributi relativi alla sua iscrizione alla "P2". Ortolani, inoltre risulta il canale di contatto tra Gelli e Carenini il canale di contatto tra Gelli e una serie di personaggi rilevanti, che poi ritroviamo iscritti alla "P2", tra Gelli e (incomprensibile)... e Principe, tra Gelli e il Senatore Ricocci; e introduce Gelli, e introduce in Massoneria Giasolli. Quel Giasolli, che poi dalle dichiarazioni del Senatore Cossiga abbiamo saputo di essere stato a sua volta il tramite del contatto tra lo stesso Cossiga e Gelli. Introduce Gelli e poi entreranno nella "P2" Ferrari, della Banca Nazionale del Lavoro e Lollighetti, un imprenditore romano. Solleciterà poi ripetutamente quest'ultimo perché Lollighetti, perché entrerà nella "P2" e presenzierà alla iniziazione di questi. Quindi, abbiamo, non soltanto attraverso questo, ma anche attraverso altri segnali, altri dati nel processo, non soltanto una attività di collegamento, ma una attività di proselitismo, una diffida di presenziazione alle iniziazioni. Quindi, non ignora affatto la pratica, l'esistenza vera della "Loggia" dopo l'iscrizione, denunciata soltanto in via strumentale; e strumentalità, a suo dire, depositata in una dichiarazione presso un notaio, e

la cui acquisizione è assolutamente rilevante, perché può ben essere, esistere. E non vi è dubbio che tutti i riscontri processuali successivi smentiscono questo ruolo passivo subalterno. E quindi emerge sia una attività di proselitismo e di tipo più strettamente massonico e sia una attività di cui la interessenze, in quella serie di affari, non puramente finanziaria, che vedono un Gelli tra i protagonisti e che vedono nel contesto associativo il fatto che Gelli e Ortolani agiscono come massoni e come piduisti, come dato costituente e rilevante. Per queste ragioni credo che Ortolani debba essere condannato per la contestazione che gli viene mossa. La quantificazione delle pena verrà fatto poi, verrà ogni singola posizione alla fine. Un discorso analogo deve essere fatto poi per la posizione di La Bruna. La Bruna è un Capitano del Servizio di informazione dal '67 al '78. Sta prima al S.I.D., e al S.I.D. dirigeva il N.O.D., che era quello strano corpo, ufficio speciale di operazioni dirette, alle dirette dipendenze di Maletti; che poi è al centro di una attività, di una serie impressionante di attività sospette e di inquinamento. Per quanto riguarda l'appartenenza alla "P2" di La Bruna non vi sono alcun dubbio. E'

il primo che l'ammette in modo chiaro. Porta la documentazione relativa a quella iscrizione e è singolare che insieme alla documentazione non porti soltanto la lettera, ma porti anche altra.. mi pare la famosa lettera del '75 di Gelli sulla nomina di Salvini, sulla nomina a "Maestro Venerabile" che dovrebbe essere una documentazione interna all'attività della "Massoneria" e dice di non saper niente di niente di aver saputo, di aver pensato che "Le Balaustre" leggendo l'articolo su "OP" sul "Il Professore e la Balaustra" fosse la balestra, cioè delle frecce con cui si sp... degli archi con cui si sparavano le freccie, almeno così sembrerebbe di capire. Colloca questa sua conoscenza e questo suo contatto nel '71, successivamente lo fa quando produce la documentazione relativa al suo ingresso. Successivamente sposterà questo contatto nel '74 e nel '75 ma ben due anni dopo aver prodotto i documenti. Il contatto comunque è assolutamente certo e il fatto che vi sia incertezza nell'epoca di formalizzazione dell'ingresso può essere in qualche modo anche attribuibile a un presa di contatti e ad uno stabilimento di con... di aver stabilito contatti con Gelli in data precedente al

'74, quando nel '74 Gelli, Labruna è a Pistoia e da a Rossi la famosa informativa su Gelli sa già bene di chi sta parlando. Nei primi anni'70 abbiamo visto che si era costruita all'interno del servizio questa sorta di nocciolo duro della deviazione che era il NOD e la cui attività ruota direttamente in contatto diretto con Maletti e della quale è sicuramente a conoscenza anche Viezzer, anche le indagini sul "golpe borghese" che dovevano in qualche modo costituire l'orgoglio, il fiore all'occhiello di Maletti che attraverso quella attività investigativa aveva terminato il suo prevalere sulla posizione di Miceli che verrà conseguentemente arrestato e cacciato dal servizio. Vediamo che è stata ripetutamente danneggiata da gravi inquinamenti che c'erano registrazioni non consegnate, che c'erano stesure multiple, triple, quadruple dei rapporti sul "golpe borghese" che circolavano come dossier riservati rispuntando qua e là sulla stampa. Abbiamo derivazioni di un "golpe borghese", quella ufficiale, abbiamo quella conservata da Labruna, abbiamo quella conservata da Pecorelli e vediamo che quella documentazione veniva aggiustata a manipolata continuamente. Attività che consentirà poi, nel tempo a Labruna di

compiere una serie di puntuale di, diciamo, provocazioni processuali e danno indicazione sulle ragioni e i motivi della loro regolazione di quei rapporti. Quello che è certo, che adesso al Giudice Salvini produce registrazioni che non erano state prodotte dall'autorità giudiziaria, e delle quali doveva esserci qualche segnale, se è vero come è vero che troviamo negli atti dei servizi una dichiarazione di Viezzer, credo, se non ricordo male, proprio una perquisizione fatta a Viezzer, fatta nella casa di Viezzer, una dichiarazione in cui Viezzer dice che non ci sono altre registrazioni oltre quella dell'Orlandini. Vuol dire che di altre registrazioni già da allora, si discuteva e si parlava. Vediamo, poi, Labruna è sicuramente in contatto con Pecorelli, vediamo da quelle annotazioni Tonino, sull'agenda di Pecorelli, che prima Labruna tenterà di disconoscere e che poi riconoscerà, il contatto con Pecorelli che arriva fino al giorno della morte di Pecorelli quando c'è quella conversazione tra Labruna e Pecorelli sul fatto che sta arrivando documentazione che scotta, sulla quale i giudici indagano sull'omicidio di Pecorelli, hanno idealmente cercato fino ad ora di arrivare a

conclusione. Da lui parte quell'allarme dei servizi sulla possibile saldatura di attività di indagine, tra la posizione di Gelli...(incomp.) dell' Innocenti che abbiamo visto determina quell'allarme rosso sulla posizione di Gelli e quella out-out rigoroso di Maletti che dice: "Chi tocca questo personaggio se ne ritorna al territoriale". Labruna negli atti di questo procedimento è accusato in modo specifico di aver sottratto il "Mifobiali" dalle carte del servizio, e credo che su questa accusa la prova sia così piena che basti dir poco. L'accusa nasce da un'indicazione originaria di Maletti, data nell'immediatezza del rinvenimento del "Mifobiali" presso le carte di Pecorelli, dopo l'omicidio di Pecorelli e Maletti decide di averlo dato a Labruna non rendendosi conto con questo, che allargava lo spettro delle responsabilità, in cui non è li spostava su un'altra persona. In quell'occasione, quindi prima di Castiglion Fibocchi, prima che il quadro diventasse così complesso e sfaccettato, sia Maletti che Labruna, che Viezzer erano stati interrogati e Maletti aveva detto questa provenienza, questa consegna del fascicolo del Labruna. La Commissione d'inchiesta militare Corsini che aveva ricostruito le possibili

responsabilità, aveva avvisato con assoluta certezza in Maletti e Labruna i responsabili della redazione di quel dossier e della sua sottrazione unicamente a Casati, differenziando le posizioni, poi Casati successivamente è morto. Soltanto nell'aprile del 1981 Maletti, a un certo punto, si ricorda dopo che era stato interrogato, perquisito, con documentazione acquisita, che aveva passato tutti i guai nella faccia della terra, si ricorda che Viezzer, effettivamente, gli aveva dato un elenco, andandolo a trovare al comando dei Granatieri di Sardegna un elenco delle pratiche si era portato via La Bruna. E di quell'elenco, poi, successivamente, porta una copia dicendo che tra l'altro era sfuggita alla più meticolosa perquisizione fatta a casa sua, perchè stava in un posto che non erano andati a guardare gli agenti, un elenco del quale si era, completamente, dimenticato. Elenco che tra l'altro contiene, rispetto a quello che poi ugualmente produrrà Viezzer, un'elencazione differente, che poi è comunque un elenco elastico, perchè poi Viezzer infilerà in quell'elenco anche cose, che invece non ci stanno, dirà che forse c'era anche la COMINFORM. Cercherà, quando la, diciamo, il sodalizio tra

Gelli, Calvi, tra Gelli, Labruna, Viezzer e Maletti emergerà agli atti, e quindi quando non sarà più possibile continuare quel tentativo rigoroso che sia Gelli, che Labruna, che Maletti fanno di tener separate le proprie responsabilità, i proprio contatti, reciproci contatti con Gelli, quando questo tentativo comincerà a venir meno, Viezzer dirà: "Ma forse, anche, in quell'elenco c'erano anche le informative, in quelle carte, se non in quell'elenco, c'era anche l'informativa su Gelli". Quello che è certo è quando Labruna riceve i suoi documenti, quei documenti da un superiore che è stato congedato...(incomp.), che andrà via materialmente dai servizi un pò dopo, ma che viene, diciamo, fatto saltare da un giorno all'altro, la notizia del trasferimento gli viene, appunto, portata all'aereoporto. Quando riceve quella documentazione non riceve un dono, riceve una documentazione che gli viene data in consegna, dall'altro canto la consegna si giustifica perchè in quel momento si addensavano su Maletti nuvole, che poi si trasformeranno in pioggia per le reiterate attività di depistaggio da lui consentite nelle indagini relative alla strage di P.zza Fontana con l'espatrio clandestino di Giannetti e

di Corsani, e degli altri illeciti che emergono nel corso delle varie ricostruzioni di quelle vicende. L'altra cosa che è significativa, rispetto al fatto che Labruna effettivamente disponesse di quei documenti, è sempre in quel confronto in cui per la prima volta Maletti e Labruna, uno di fronte all'altro, si confrontano sulla disponibilità di documenti da parte di Labruna e quando Maletti gli dice: "Ma tu hai portato via delle carte del servizio", Labruna non fa un salto d'un palmo sulla sedia dicendo: "Ma che scherzi? Io non ho portato via niente", Labruna dice: "Ah, sì, può darsi, non me lo ricordo, bisogna che chiedo ad Esposito". Esposito, per quello che dirà poi Viezzer, è proprio, diciamo, la fonte della notizia del fatto che Labruna avesse portato via carte dal servizio, cioè, Viezzer tenderà ad affermare di aver saputo questa notizia da Esposito, quando invece, sicuramente, l'apprende direttamente parlando del servizio, quando questo fatto venne contestato a Labruna, Labruna fa riferimento però, sicuramente a Esposito. Daltronde che il sodalizio con Esposito fosse un sodalizio dubbio, emerge anche questo dagli atti, perchè nel tentativo di difendersi, e nel tentativo di costruire una contrapposizione che

in realtà poi, vediamo non esserci, Labruna comincerà a scoperchiare una serie di pentole purulente dell'attività del NOD, dirà delle attività di depistaggio fatto a Camerino facendo rinvenire un deposito di armi da attribuire alla sinistra, episodio che nelle sentenze definitive che abbiamo acquisito viene, il fatto, ricostruito con una non equivoca indicazione di responsabilità di Labruna e di D'Ovidio, anche se poi la risoluzione in termini tecnici-processuali porta ad una dichiarazione di non doversi procedere, come NOD, come posto dove si facevano, appunto, espatriare agenti infedeli ed eversori, dove si progettavano attentati, dove si programmava, senza poi far danneggiamento delle macchine, per esempio, dell'Avv.Lazagna (o simile) e altre comandevoli operazioni di questo tipo. Questo è il quadro che emerge da quella attività e tutto l'insieme delle risultanze processuali collocano una consapevole partecipazione di Labruna alle attività.., alla P2 e una sua attivazione in senso, diciamo, concorde con le linee operative della Loggia. Viene curioso notare, ma gli accertamenti lasciano questo dato nella metodica delle coincidenze singolari, che quel Marco Zanella al quale viene intestato il

documento con il quale Pozzani espatria clandestinamente, lo troviamo negli elenchi di Castiglion Fibocchi. Lo troviamo negli elenchi di Castiglion Fibocchi, nel reperto 4C con nessuna indicazione di ulteriore oltre il semplice nome, e se lo andiamo a cercare nella divisione per gruppi di attività degli iscritti alla P2, lo troviamo tra le persone da definire, cioè come persona della quale non si sa granchè. Viene trovato un certo Dott.Mario Zanella che è un dirigenti dell'INA (o simile), tra l'altro nella divisione dei gruppi di attività c'era una categoria nella quale poteva essere collocato, che interpellato sulla sua appartenenza alla P2 cadrà dalla nuvole, dicendo di non aver mai saputo assolutamente niente. Per quanto riguarda la sua appartenenza alla P2, Labruna ci dice di essersi iscritto alla P2 su richiesta di Viezzer, e dopo aver avuto l'assenso di Maletti. Quindi la iscrizione alla P2 è un atto, diciamo, conosciuto e concordato con Viezzer e Maletti e anche se poi non è credibile, quell'affermazione di essersi iscritto per sentire, per sapere e perchè, poi, non sente e non sa niente oltre, appunto, diramare quell'allarme nel '74 e nell'essere interno a questi rapporti tra questo

nucleo deviato del servizio "OP". Ci dice una cosa.., fatti in relazione a "OP" che Pecorelli parlava della propria appartenenza alla P2, ne parlava tranquillamente, quindi lui sapeva che Pecorelli apparteneva alla P2, anche se ne parlava in modo sprezzante e con sufficienza. Per quanto riguarda analoga alla posizione di Labruna nel contesto associativo e per quanto riguarda i reati specifici contestati, in relazione alla formulazione del capo di imputazione è la posizione di Viezzer. La posizione di Viezzer è simile a quella di Labruna, è simile a quella di Labruna però bisogna tener conto della differenza dei due personaggi, e l'abbiamo visto anche nel corso del dibattimento. Labruna, per quanto interno alle attività più dispregevoli compiute dal servizio in quegli anni è comunque, conserva questa sua caratteristica di operativo, nasce come esperto di telefonia e di esperto tecnico, e quindi di operazioni concrete, fa, svolge questo ruolo di fiduciario in tutta una serie di operazioni di gravi deviazioni, però non assurge a un ruolo, diciamo, di direzione o di ...(incomp.) ordinazione, ruolo che la stessa storia anomala di Viezzer, all'interno del servizio il quale viene

conservato anche dopo il congedo, al quale viene richiamato anche dopo la sospensione, invece, si riconduce la figura di Viezzer. Anche per Viezzer, nonostante che abbia cercato di prendere le distanze in modo assolutamente strumentale da Labruna schierandosi insieme a Maletti, vale il discorso sul gruppo piduista che è stato fatto all'interno del servizio, è stato fatto per conto di Labruna. Io credo che rinviando alla requisitoria scritta sia possibile fare un'indicazione soltanto di riferimento, alla strumentalità della contrapposizione tra Labruna e Viezzer. Tanto è strumentale quella contrapposizione che noi, poi, li vediamo in contatto fino alla fine quando, in relazione agli articoli apparsi su "OP", Viezzer è in contatto con Labruna, ne parla, viene cercata una mediazione per sanare il contrasto e la situazione di Viezzer dopo la pubblicazione degli articoli di Isman, con sue notizie avute da Viezzer, vi è una situazione, uno stato di contatti di rapporti, successive a fatti che avrebbero dovuto determinare una rottura irrecuperabile, perchè sono fatti che costeranno detenzioni e situazioni gravissime ai partecipi a quel fatto, quindi possiamo ritenere strumentale

quella contrapposizione che vede Viezzer e Maletti da una parte, che danno tutta la colpa a Labruna, Labruna tirarsi fuori dalle vicende e da tutta la colpa a Viezzer e Maletti dicendo di non sapere niente su fatti e su situazioni che invece, ricostruendo le vicende una per una si vede che tutti erano consapevoli e partecipi. Anche Viezzer sa su Gelli, fin dall'inizio, assai più di quanto non voglia affermare, così come Labruna, quello che è certo che lo conosce tramite Armando Lauri che aveva diretto il centro CS di Firenze, e lo conosce non come conoscenza conviviale, ma lo conosce come una persona utile al servizio, come un possibile informatore del servizio e come una persona assai vicina al direttore, usando un termine che è simile a quello che Cioppa dirà per indicare il rapporto che esisteva tra Gelli e Grassini, perchè in realtà simile a quel rapporto, il rapporto che esisteva tra Gelli e Grassini e quello che esisteva tra Gelli e Miceli. E lo conoscerà, diciamo, in un contesto strettamente professionale, informativo, i rapporti che ci riferisce in relazione alla vicenda Zan, confermano questa collocazione. La strumentalità, il gioco, diciamo, delle parti di cui abbiamo parlato prima, secondo me non risolve

il problema della vicenda della sottrazione del "Mifobiali", ma come abbiamo detto, eventualmente allarga lo spettro delle responsabilità addossando a Labruna la sottrazione di un documento la cui conservazione in trasmissione al successore spettava a Maletti, perchè ci fornisce però, sia il gioco del massacro che viene fatto nel corso dei contrasti processuali, sia queste indicazioni, una ricostruzione, un rapporto tra Maletti, Viezzer, assai singolare. Una condotta del tutto irregolare, tenuta per esempio da Viezzer quando va a parlare con Maletti di un fatto interno al servizio, estremamente grave, come l'eventuale pretesa sottrazione di documenti da parte di Labruna, e quando si vede Viezzer progettare quella sorta di recupero forzato attraverso un furto nella casa dove, casa in campagna, fuori Roma, nella quale Labruna, sicuramente, avrebbe conservato quella documentazione, un progetto di furto del quale si discusse in apposite riunioni e che poi non fu fatto. Quello che viene fuori è quindi un sodalizio del tutto trasversale che è costantemente segnato da specifiche infedeltà istituzionali. E poi ci da la conferma in relazione a questa vicenda specifica del "Mifobiali", Viezzer come abbiamo visto poco

fa, di un dato assai significativo che era quello che ci diceva Ortolani, del possesso del "Mifobiali", da parte di Gelli all'epoca. Perchè quando abbiamo evidenziato in dibattimento che Ortolani sapeva, ha visto le intercettazioni e che quindi Gelli sapeva del "Mifobiali", si sarebbe potuto osservare, uno dei difensori presente in aula ha osservato, che non è detto che l'avesse saputo esattamente nel '75. Non l'aveva saputo, esattamente, nel '75 perchè questa conferma ce la da Gelli e ce la da Viezzer nella deposizione per le argomentazioni da lui illustrate nella deposizione davanti all'autorità giudiziaria che lo interrogava sulla scomparsa di quel fascicolo. Quello che è certo è che quando Esposito gli fa l'elenco dei famosi fascicoli sottratti da Labruna e Viezzer se li appunta, fa quell'appunto testualmente articolato come "nuovo partito popolare", tra parentesi Giudice, che mette insieme due cose, cioè la vicenda Giudice, la vicenda Foligni "nuovo partito popolare", che soltanto "Mifobiali" metteva insieme, e nessun'altra evidenza esterna poteva collegare che quell'indicazione viene acquisita da Viezzer come cosa a lui perfettamente nota, e che su quella

vicenda non risulta aver fatto domande di nessun tipo a Maletti e neanche a Labruna. Viezzer ha, bisogna dare atto, negato della sua appartenenza alla Loggia P2, e lo ha negato con insistenza, però dobbiamo rilevare che lui risulta iscritto alla Loggia P2. Risulta iscritto alla Loggia P2, iniziato dalla documentazione sequestrata al "Grande Oriente d'Italia", il 21 aprile del 1971, risulta nato nel 1972, ma risulta quindi nel 1971 quando la Loggia P2 è già sotto il pieno controllo di Gelli in contatto con Gelli, risulta la continuazione di quel contatto nel tempo, risulta per tutto quello che abbiamo detto l'aver funzionato Viezzer come punto, come diciamo, punto di riferimento con Roma, con il SID a Roma dopo l'andata via di Miceli che era il rapporto privilegiato di Gelli all'interno dei servizi, fino a quando Miceli è in auge. Quindi la non formalizzazione dell'iscrizione in periodo successivo al 1971 è indice di una partecipazione di fatto, di non riattivazione formale, partecipazione di fatto che è concordemente riconosciuto per, anche, per alcune persone che non compaiono affatto nelle liste di Castiglion Fibocchi e non compaiono, neanche nel "Grande

Oriente", ma che vengono riferite, concordemente, dagli ambienti piduistici e dallo stesso Gelli, per esempio per quanto riguarda Mino. Ai fini della valutazione della responsabilità per il reato associativo, bisogna tener quindi presente questa antichità di rapporto, il ruolo svolto nell'attività...(incomp.) del servizio, tutto in collegamento con gli iscritti alla P2. Bisogna inoltre tener presente quello che dice Coppetti, anch'egli è un collaboratore, un agente del servizio, diciamo, sinteticamente, un uomo di Viezzer, e anche quello che dice Nobili; Nobili è un ufficiale del SIOS che ha, diciamo, con Mannucci Benincasa, che è il successore di Viezzer, al comando del centro CS di Firenze un rapporto simile di collaboratore-informatore, consigliere con Mannucci Benincasa simile a quello che Coppetti ha con Viezzer. Quindi Nobili ci riferisce, non soltanto, di alcuni aspetti inquietanti dell'attività dei servizi negli anni 70, ma ci dice che Mannucci Benincasa gli avrebbe detto che Viezzer aveva aperto le porte del centro CS di Firenze a Gelli, e questa apertura delle porte del CS di Firenze a Gelli la vediamo riscontrata in quell'informativa di approfondimento del '81

conseguente a quelle notizie ritrovate a seguito di più approfondite ricerche, dopo l'andata via di Santovito dal servizio di informazione. Inoltre dice che Viezzer era una sorta di passaggio obbligato, era una sorta di tramite necessitato per entrare in contatto con Gelli, tant'è che quando egli chiese a Coppetti se poteva incontrare, entrare in contatto con il "Venerabile", questo disse di dover chiedere l'autorizzazione a Viezzer, autorizzò l'incontro soltanto dopo aver parlato con Viezzer. Ci dice Coppetti testualmente che il "professore", che è il nome con cui veniva indicato Viezzer nell'ambito del servizio, aveva dato luce verde all'incontro. Quell'incontro tra Gelli, Coppetti e Nobili che porterà poi, a quel singolare appunto sul sequestro di Monte Nevoso, sul quale siamo tornati più volte nel corso dell'istruttoria e che dà la dimostrazione che Gelli era al corrente del rinvenimento del covo di Monte Nevoso di documentazione diversa e ulteriore rispetto a quella sequestrata, parti memoriali di lettere mei inviate e come si dice testualmente, le bobine con la viva voce del Presidente. Bisogna quindi tener presente questo, bisogna ricordarsi di quello che dice Labruna sul fatto che l'iscrizione alla P2 era

stata richiesta e sollecitata da Viezzer e autorizzata da Maletti, bisognava ricordare il ruolo di copertura svolto positivamente da Viezzer all'interno dei servizi, per quanto riguarda l'episodio della richiesta di informativa sui militari iscritti al servizio, per quanto riguarda l'informativa del '74 portato da Pistoia a Roma da Labruna. Per quanto riguarda quella nota sulla Massoneria stilata da Viezzer, in cui veniva sminuito e non escluso qualunque rilevanza del ruolo di Gelli e della P2. Bisogna ricordare infine, l'ostruzionismo positivo praticato nei confronti delle richieste provenienti da altri uffici per accertamenti su Gelli, quel rifiuto di mostrare il fascicolo di Gelli a Sorrentino che abbiamo analizzato la parte relativa all'esame dell'informativa della Guardia di Finanza redatte sul conto di Gelli. Non ultima annotazione che ci riporta ai temi che abbiamo già trattato lungamente nelle precedenti udienze, è quel ruolo avuto da Viezzer nella conservazione dei fascicoli del SIFAR poi distrutti così tardivamente, conservati per anni in un locale dei quali egli aveva la chiave, di cui ci parla nuovamente Coppetti in quell'appunto e di cui scrive Pecorelli nell'ultimo

numero di OP, uscito postumo. Elementi tutti questi che, anche per quanto riguarda Viezzer, confermano un'evidenza di responsabilità in relazione al reato contestato. Lo stesso discorso vale anche per Maletti e Maletti che, però, non è mai stato sentito in relazione alla sua appartenenza alla "Loggia massonica P2". E' sentito sentito lungamente ma in relazione al "Mifobiali" in Africa, non è stato sentito in questo procedimento per il quale tra l'altro non era inseguito da provvedimenti ristrettivi e si è tenuto assente. E anche per quanto riguarda Maletti bisognerà ricordare, appunto, il suo ruolo di capo del reparto dal '71 al '75 fino a quell'allontanamento brusco che abbiamo ricostruito poc'anzi per inviarlo al comando della Divisione Granatieri di Sardegna. Dalla documentazione sequestrata a Castiglion Fibocchi, risulta però la sua iscrizione, il suo nominativo è presente in tutti gli elenchi, è presente nella persona di Gelli, fa parte del gruppo centrale e riveste, secondo quella documentazione, il terzo grado massonico. Ci risulta per certo che ancora nel 1980 gli viene spedita una circolare e risultano inoltre ricevute di versamenti nel '78, nel 77 e nel 78, anche se

poi nei riscontri sul punto primavera il pagamento non risulta essere avvenuto, essere fatto, però c'è la ricevuta del pagamento stesso e la ricevuta porta la data del 6 febbraio '79. La data di iniziazione naturalmente è quella data indicativa del gennaio del '66 che è comune a tutte le persone che sono entrate in "P2" prima di quella data, anche l'operato di Maletti è una consonanza impressionante sia con le linee di condotta, sia con il mutamento delle linee di condotta e di intervento della "P2" ma anche quando Maletti dopo avere scalzato Miceli un punto in relazione al coinvolgimento di Micali nel "Golpe Borghese", garantirà come abbiamo visto all'interno del servizio la continuazione di quella linea di reazione che porterà alla apertura di Giannettini e di Pozan e agli altri episodi riferiti da Labruna. Due episodi più significativi che possono essere ricondotti a Maletti sono, e li abbiamo già ricordati, che gli accertamenti che portano a Gelli effettuati da Viviani e che non trovano alcun seguito se non e non vengono sviluppati e quella decisa reazione allo sviluppo degli accertamenti su Gelli che conseguenti all'allertamento che dal reperimento dell'informativa a Pistoia da parte di

Labruna attraverso Viezzer arriva fino a Maletti. nella certezza che già nel 1972 Maletti fosse stato sufficientemente allertato sul ruolo e sulla figura di Gelli e conoscesse sufficientemente il personaggio essendo conservata agli atti, spuntata, non conservata agli atti, ma spuntata dalla carte di Pecorelli quella versione del Cominform accompagnata dalla lettera di accompagnamento di Mannucci Benincasa, nel quale Mannucci Benincasa segnala direttamente a Maletti il ben noto personaggio, segnalazione singolare rispetto a una informativa che era contenuta già agli atti del SID di Roma e che unitamente alle altre carte riferibili a Maletti scompare definitivamente, perché poi in quella versione, in quella stesura il "Mifiobiali", il Cominforma non è rintracciabile in nessuna delle carte ufficiali, nè a Roma nè a Firenze, viene trovata nelle mani di Pecorelli. Nell'ambito del servizio un'altra figura significativa della appartenente alla "Loggia P2" e quella del (incomp.).. Non vi può essera alcun dubbio fondato, ragionevole sulla appartenenza di Musumeci alla "P2" e Musumeci ha negato questa come altre ben più gravi evidenze con una protervia che determinò in sede di commissione d'inchiesta

nel corso dell'audizione del suo arresto provvisorio, che fu proprio motivato dall'ostinazione con cui venivano negati riscontri evidenti, ne abbiamo avuto un esempio qui in dibattimento quando avendo nuovamente Musumeci fornito la versione della conoscenza di Gelli soltanto una volta, soltanto in sede ufficiale, soltanto nella sua viste di alto Ufficiale dei Carabinieri non ci ha poi saputo dar, rendere conto di quella cartolina familiare firmata Musumeci senza qualifica, che risulta essere pervenuta a Gelli e che è stata rintracciata dalla carte di Castiglion Fibocchi. nel '73 Musumeci rientra alla "P2" riceve la tessera del centro studi di storia contemporanea che all'epoca, inutile ricordarlo la copertura della "Loggia" e la sua appartenenza alla "P2" è confermata dal Generale Palumbo con i Musumeci era legato da rapporti che sono rapporti trasversali rispetto ai vincoli gerarchici che ci riconducono a quella anomala situazione della divisione di Pastrengo di Milano e che è stata in questa sede e in altre sedi dettagliatamente descritta dal Generale Bozzo, che vedeva il piantone, anche qui per fare un riferimento aneddotico, per rinviare invece per quanto riguarda

il contenuto della ricostruzione alle più dettagliate ricostruzioni degli atti del processo, che vedeva il Carabiniere di piantone, il militare di piantone alla caserma Pastrengo di Milano mettere le mostrine di gala quando veniva annunciato l'arrivo di Gelli. Il suo nome compare per la prima volta in riferimento alle vicende che ci interessano, se appunto sia in riferimento a questa vicenda della Pastrengo, sia in riferimento a quell'incontro di Villa Vanda al quale lui dice di non aver partecipato e alla cui presenza non fanno riferimento le altre persone presenti se non proprio lo stesso Gelli che nel secondo memoriale inviato alla "Commissione P2" il 15 giugno dell'84 lo indica tra le persone presenti a Villa Vanda insieme a Palumbo, a Calabrese a Bittoni a Picchioti e a Spagnolo. D'altro canto la sua presenza è ragionevolmente collocabile, e il fatto che vi fossero altre persone oltre quelle indicate da Picchiotti, da Calabrese e da Palumbo e viene affermato dagli stessi persone interrogate, quindi è credibile la sua presenza in quella sede. Quindi lo vediamo attivo i questo campo di continuità tra "P2" e "Golpismo", lo vediamo poi rispuntare con una continuità di comportamenti nel '78, dopo il

'78 quando il Generale Musumeci entra al SISMI e svolge una funzione estremamente delicata, è Capo del servizio sicurezza che avrebbe dovuto vigilare sulla affidabilità interna degli stessi appartenenti al servizio e non avere nessuna operatività esterna e che invece lo vede artefice di quell'operazione di depistaggio relativo alla "strage di Bologna", che è stata con sufficiente dettaglio ricostruita nelle udienze scorse e che è ricollocata giustamente dalla sezioni unite della Cassazione in un ambito di stretta commessione con il disegno e il progetto politico della "P2" . Non sorprende ed è coerente a questo punto la saldatura tra la prima e la seconda fase e l'attività di Musumeci quando lo vediamo dopo la scoperta delle liste di Castiglion Fibocchi ordinare e ordinare il termine effettivamente utilizzato al suo ex superiore Palumbo ormai in pensione, di recarsi immediatamente dal Giudice Viola, per sapere dal Giudice Viola se negli elenchi di Castiglion Fibocchi comparisse per caso il Ministro Sarti e l'On.Mazzola allora Sottosegretario delegato al controllo sui servizi di informazione, il cui comune segretario Cencelli risultava iscritto alla "Loggia P2", mentre Sarti risulterà, se non ricordo

male, nell'elenco delle iniziazioni programmate. Passiamo alla posizione di Raffaele Giudice, la posizione la fa anche l'iscrizione alla "P2" , raffaele Giudice, è stato oggetto di un tentativo di negazione da parte dello stesso Giudice e sicuramente smentito e successivamente contraddetto. Lo vediamo anche qui annotato puntualmente in regola con l'iscrizione pagamento, con l'annotazione di consegna e pagamento nel reperto 4c, è uno di quei nomi segnati con l'evidenziatore giallo, che sono quelli, diciamo più a posto dal punto di vista di questa singolare burocrazia interna che è la gestione degli archivi della "P2", ha il numero di tessera 1634, risultano i versamenti delle quote e il riferimento che abbiamo visto essere un riferimento, un contenuto anche con, per quanto riguarda gli atti iscritti al giugno del '77 del pagamento di una delle quote fornisce il destro a Giudice nel primo interrogatorio, per cercare di collocare in quell'epoca la sua conoscenza con Gelli. Il tentativo che fa Giudice dovendo ammettere la conoscenza con Gelli, è comunque di collocarla successivamente alla sua assunzione di, funzione di vertice della Guardia di Finanza, e successivamente

a quella famosa annotazione che nel pieno della responsabilità per quanto riguarda le informative della Guardia di Finanza tentativo che però prova di numerose contraddizioni in atti. E' costretto poi a fare anticipare al '76 la sua iscrizione, ma anche questo dato sembra inaffidabile, infatti abbiamo più fonti testimoniali, come per esempio quella del Generale Spaccamonti, come quella che dice che se ne sarebbe andato dalla "P2" proprio perché aveva saputo che c'erano entrate genti come Giudice e Lo Prete, come Fulberto (o simile) Rauro che fa un discorso abbastanza analogo che lo compone all'inizio del '76 come il Generale Oliva che riferisce di aver saputo della adesione alla "P2" di Giudice, di Lo Prete, già nel '76 parla anche forse del '77 e dal fatto che un Giudice appaia come garante per l'iscrizione insieme a Consentino e Viglione per l'iscrizione alla "P2" del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa domanda sottoscritta nell'ottobre del '76, ma che presuppone quindi una militanza di Giudice precedente a tale data. Il raccontino, diciamo liquidato con ironia dai giudici torinesi del contatto, del primo contatto con tale Ingegner Luciani combinato da Trisolini è qualificato come

incredibile allo stesso, all'appunto dei giudici torinesi che precedevano contro di lui per l'attività di traffico di petroli. Il contatto è antico e risulta in modo inequivocabile del "Mifiobiali" che riferisce dei contatti di Gelli, Miceli Giudice, al di là di ogni ragionevole dubbio, ed è protratto nel tempo, tant'è che come abbiamo detto poc'anzi Ioli che era il suo Notaio, che è il Notaio che tra l'altro rogherà a Torino tutti gli atti relative alle transazioni economiche legate al traffico di petroli, conseguente al traffico, di attività di contrabbando che Gelli svolgeva, anche egli iscritto alla "P2" , anche egli capo gruppo dell "P2" , prosciolto in fase istruttoria nel 1983 riferisce scrivendo a Gelli, fa un riferimento e lo fa una persona che doveva presentargli dicendo: "Se posso far venire per presentarlo l'equivalente di Raffaele nella mia città", e sentito il meglio Ioli dirà che Raffaele nella mia città era Raffaele Giudice, cioè voleva presentare a Gelli e preannunciandogli l'adesione del nuovo fratello si riferisce alla comune conoscenza con un termine estremamente confidenziale. Quando Giudice sarà poi detenuto a in seguito all'attività di traffico di petroli,

scopre il 1978 lo vediamo ancora, diciamo presente all'attenzione delle associazioni perché proprio tramite Ioli si stabilisce un contatto, si cerca di stabilire un contatto con il Perito, il Dottor Tizzani, è un episodio che abbiamo riferito poc'anzi anche per diciamo il nome della solidarietà massonica per ottenere un trattamento di favore sulla valutazione e la situazione di Giudice che ne consentisse la fine della carcerazione. Abbiamo visto il "Mifiobiali" fornisce elementi di collegamento tra Giudice, Foligni, Miceli e Gelli, assolutamente inconfutabile il, lo stesso Miceli, Giudice si dice di essere entrato in contatto con Ortolani tramite Foligni. E anche qui rimaniamo nello stesso ambito e nel medesimo contesto. La consegna dell'informative della Guardia di Finanza tramite Giudice è assolutamente riscontrabile, quello a cui forse bisogna forse far riferimento è che come notano i giudici di Torino e l'estinsore Dottor Fassone, estendendo quella sentenza con l'ingresso della Guardia di Finanza di Giudice si ha quell'imbarbarimento della gestione dei vertici della Guardia di Finanza in mano a Lo Prete, tutti e tre iscritti alla "P2", l'esautoramento di

Ufficiali come Florio, come Dell'Isola e anche Florio che avevano svolto gli accertamenti su Gelli, la riconducibilità per essersene Gelli indirettamente vantato con uno degli altri Ufficiali che aveva fatto gli accertamenti del trasferimento di Florio a quell'indebita intrusione negli affari personali di Gelli, sulla figura di Gelli. Per quanto riguarda la sottrazione di documenti risulta dagli atti che il 15 ottobre del 1974 Florio consegnò a Trisolini che era aiutante in campo di Giudice e che soprattutto dopo esser morto e diventata un'anima nera di tutte le trame di tutti i responsabili di tutte le attività illecite svolte da Giudice alcuni appunti perché fossero consegnati a Giudice e tale consegna fu fatta a seguito di una richiesta telefonica urgente e molto pressante da parte dello stesso Trisolini. Dagli atti del reparto, e sono acquisiti negli atti e conservata il promemoria con cui gli appunti furono trasmessi o il promemoria sottoscritto dal Colonello Florio e c'è a Maggio in un altro testo l'annotazione del Maggiore Nunzi e ci sta scritto consegnate al Signore Capo Servizio Florio in busta chiusa nella mattinata del 15 ottobre. Alle 17 del 15 ottobre in busta chiusa al Colonnello Trisolini

sono stati inviati in visione per la consegna sua Eccellenza il Comandante Generale e anche gli appunti di cui alle unite fotocopia. Sua Eccellenza ha avuto il tutto. l'appunto e le allegate fotocopie sono riferibili a quell'annotazione leggibile al margine di uno degli appunti relativi all'Ensi dove ci sta scritto: Precedenti Gelli Lenzi. Nunzi ha fatto una relazione scritta, è stato sentito in Istruttoria, ha ribadito al di là di ogni dubbio che in quelle informative era contenuta anche la informativa relativa a Gelli e sulla pericolosità di quella saldatura a Gelli, Lenzi e Degli Innocenti che emergeva dagli accertamenti in relazione alle indagine sul "Golpe Borghese", abbiamo già detto abbondantemente e ripetutamente la indicazione delle conversazione Degli Innocenti, con Labruna e Romagnoli con la figura di Gelli ce ne dà uno spessore ancora più drastico di quanto non emergesse già agli atti precedentemente. La figura di Luigi De Santis e quella di Bellassai possono essere trattate molto rapidamente, già in sede di passaggio dalla fase di rinvio a giudizio era stata, diciamo chiesta la derubricazione della loro posizione, la costituzione alla partecipazione all'associazione

sovversiva, questa qualificazione ci sembra quella corretta in atti. Che l'iscrizione di De Santis alla "P2" non c'è bisogno di documentarla e certe ammessa risulta pienamente, anzi può essere utilizzata come parametro di misura dell'adesione degli altri, e del modo di tenuta dei registri rispetto alla posizione degli altri. Inoltre abbiamo una corrispondenza e ne troviamo traccia abbondantatissime nelle carte di Castiglion Fibocchi, fitte e confidenziali tra De Santis e Gelli, De Santis tra l'altro si interessa per l'ingresso di Bernasconi al SISDE che farà una rapida comparizione contemporaneamente alla sua adesione alla "P2". Per sua stessa ammissione De Santis che negli archivi della "P2" dal suo ingresso fino alla sospensione dei lavori, sia a via Aglitunno che a via Cosenza. però su questi archivi e sul contenuto di questi archivi nonostante le ripetute insistenti domande non si è riusciti a capire esattamente che cosa fosse, se fossero i fascicoli, le schede, soltanto gli archivi, se fosse tutta la documentazione. Però sicuramente era diciamo al corrente di tutta la consistenza dell'organizzazione della "P2" per gli stretti rapporti con Gelli e non poteva non essere

creazione (o simile) così giustamente e così fortemente sanzionata dall'art. 255 del Codice Penale il P.M. chiede la condanna a otto anni e sei mesi di reclusione. Per quanto riguarda il Generale Maletti, che risponde anch'egli della sottrazione dei "Mifobiali" e del reato associativo in relazione al ruolo svolto in quella vicenda il P.M. chiede la condanna a nove anni e sei mesi di reclusione. Per quanto riguarda Viezzer, che risponde dell'attività di violazione dei segreti in relazione alla "COMINFORM" e del reato associativo, il P.M. chiede la condanna a nove anni e sei mesi di reclusione. Chiede, per quanto riguarda la truffa sulla quale non si è intrattenuta nell'esposizione, il proscioglimento risultando alla luce di quanto detto fin qui, resibile l'ipotesi che la responsabilità dell'associazione possa essere ricondotta soprattutto in capo a Viezzer, per l'impossessamento delle quote di iscrizione da parte degli iscritti alla "P2". Rimane da valutare la semplice, la sola posizione di Gelli il quale, in virtù dei meccanismi e nei rapporti estradizionali, non risponde del reato associativo, risponde del reato di calunnia aggravata dal 61 num.10 e risponde nelle vicende

al corrente di tutto l'insieme dell'attività della "Loggia", gestita (incomp.).. in quel delicatissimo periodo successivo alla unificazione con il Goia, con il Minire di Bellantonio che portò all'interno della "P2" il Gota della comunione di Piazza del Gesù con Spagnolo, con Sindona e con gli altri. Quello che è certo che gli schedari che con De Santis, gli schedari veri e i fascicoli della "P2" non scompaiono e non risponderanno più alla sede del "Grande Oriente" se non per documentazioni frammentaria e decisa dai detentori della documentazione stessa. Per quanto riguarda l'attività di ricostruzione dell "Loggia" e diciamo l'attività di mascheratura, dell'attività della "P2" attraverso la "Loggia" ricostituita e la "Loggia" sospesa nel '75 e nel '76 su il quale così lungamente ci siamo intrattenuti, non ci è dubbio che vi fu una partecipazione attiva di De Santis a questa attività che lui descrive bonariamente quel fatto che anche dopo la sospensione la "loggia P2" continuò ugualmente a lavorare anche se si lavorava ridotto, non si capisce bene che cosa fosse, non siamo riusciti a farglielo dire perché non sarebbe possibile dirlo senza un'ammissione di responsabilità. Le sue mansioni però si sono

diciamo mantenute nell'ambito dell'organizzazione della "Loggia P2" quelle che la commissione del Masuolo definisce mansioni burocratica amministrative, ma per quello che abbiamo rilevato in ordine alla disponibilità degli archivi e alla conoscenza della documentazione delle lettere, di circolari, le cose che venivano scritte e dette inviate e stirate all'interno della "P2" è inipotizzabile una ignoranza da parte di De Santis dell'attività associativa nel suo complesso. Anche per Bellassai vale più o meno lo stesso discorso, anche Bellassai si è prodotto in un (incomp.).. processuale per cercare di dimostrare che con Gelli aveva anche lui un rapporto subito mal sopportato, che cercava di evitare questo seccatore che continuava invece a tampinargli e a dargli fastidio. La posizione di affiliazione della "P2" è assolutamente certa, è tra l'altro uno dei massoni di più vecchia tradizione, di più vecchia permanenza risulta alla "Massoneria" di piazza Del Gesù dal '69, risulta contemporaneamente a Piazza del Gesù e al Goia una sua prima iscrizione risale addirittura al '52. Lui stesso ci ha detto che si è iscritto a tutte e due le obbedienze, quella di Piazza del Gesù e quella di Palazzo Giustiniani

almeno in fase di istruttoria. Si dice di essersi iscritto alla "P2" su indicazione specifica di Salvini, disse che poi fu Salvini che diceva che doveva andare in questa "Loggia" e di non aver mai avuto rapporti con Gelli. Questo sicuramente non è vero, abbiamo le prove documentali di contatti telefonici anche successivi al sequestro e alla latitanza di Gelli, e sono estremamente significativi i contatti successivi perché Gelli contatta soltanto pochissime persone, soltanto i più fidate e Bellassai si precipiterà dall'Autorità Giudiziaria e dire di essere stato contattato da Gelli ma si lascierà sfuggire anche la ragione di tale lealtà processuale, ed era la convinzione che il suo telefono fosse sotto controllo e quindi lui dice: "in quel periodo eravamo tutti controllati", e quindi pensava che la conversazione fosse stata captata dall'Autorità Giudiziaria. I controlli e la perizia tecnica sul nastro della macchina da scrivere, i contatti (incomp.) sulla macchina da scrivere di castiglion Fibocchi, della Segretaria di Gelli a Castiglion Fibocchi arrivano fino alla, sono pieni di vitali, attivissimi all'atto della scoperta. Abbiamo visto il contatto successivo al sequestro di Castiglion Fibocchi, e anche di quel

contatto Bellassai vi dà una versione visibile in quanto Gelli avrebbe fatto spostato mari e monti per avere il suo numero di telefono e avuto il suo numero di telefono lo avrebbe cercato, chiamando probabilmente da un altro continente soltanto per lamentazioni generiche e di nessuna consistenza. La figura di Bellassai emerge con molto interesse negli atti del processo, perché si innesta in una saldatura dei rapporti tra Gelli e Sindona, perché e anche nei rapporti tra la , diciamo la "Massoneria" e la "P2" e la "Massoneria americana" in quanto per quanto abbia negato queste circostanze in dibattimento risulta iscritto anche a un "Grande Oriente Americano" come risulta dalla documentazione sequestrata presso la comune massonica del Generale Minazzi. E' poi il rapporto con Miceli Primi che abbiamo visto essere personaggio di grande rilievo e nella vicenda del falsa fuga e del ferimento di Sindona e autore di quel tentativo di unificazione in tutte le "loggie massoniche" coperte nel 1979 e tentativo di unificazione nel quale lavorò anche lo stesso Gelli. Alla fine del '79 Gelli scrive a Bellassai di un programma che ho il piacere di commentare con te durante un nostro incontro che spero senza

altro di avere nel mese di febbraio. I Magistrati milanesi che però indagavano sul coinvolgimento diretto del Bellassai sulla fuga di Sindona, fuga nella quale Gelli per i contatti telefonici avuti e per i contatti fisici avuti Miceli primi in quel periodo ha avuto un ruolo non secondario, lo hanno portato a descrivere l'archiviazione della sua posizione determina quindi una posizione sfumata anche in relazione al contesto organizzativo della "P2", nel quale però risulta avere attivamente operato come capo gruppo del gruppo 1 quello siciliano fino a Castiglion Fibocchi e dopo Castiglion Fibocchi. la posizione di Giunchiglia può essere rapidamente liquidata, perché la posizioni di Giunchiglia è la "Loggia Montecarlo". La "Loggia Montecarlo" abbiamo parlato poc'anzi e anche Giunchiglia come tutti dice di non avere neanche saputo che era stato nominato capogruppo, di avere subito questa indicazione da parte di Gelli, di aver forse tentato un'attività di opposizione allo stesso Gelli, e ritorniamo a quella riunione del 1980, attività di opposizione che è smentita dalle risultanze processuali. Il contatto anche per Giunchiglia con il Bellassai continua fino a Castiglion Fibocchi, continua anche

dopo, abbiamo la registrazione della telefonata fatta da Ezio, così si qualifica un nome familiare, telefonando a casa di Gelli il 26 marzo del.. successivamente alla perquisizione del 15 di marzo, il 18 di marzo. Daltronde lui aveva, era attivo anche per quanto riguarda il proseconditismo era presentatore di quel Dino Cilli e di Misuri, iniziazione che erano fissate per il 26 marzo del 1981 in data successiva alla "Loggia", al sequestro. ha sostenuto di avere avuto rapporti superficiali con Gelli, tutto questo è contraddetto, è una figura estremamente singolare e basterà qui fare un sintetico riferimento al suo ruolo nei rapporti con Forgione che era il Capo del Camen (o simile), mentre lui era un semplice impiegato esecutivo, ma Forgione si rivolga a lui con un tono assolutamente subalterno, direi un interessamento per l'approvazione di un suo progetto di riforma del Camen, funge da tramite tra un contatto, tra Federici e l'Olivetti passando attraverso De Benedetti, contatto al quale poco avremo potuto credere se invece non avessimo avuto in qualche modo una conferma del procedimento. Quindi è una delle persone più vicine a Gelli fino alla fine, è attivo in questa operazione non

perfettamente leggibile alla "Loggia Montecarlo", è attivo nella utilizzazione depistante della "Loggia Montecarlo" dopo la scoperta della lista, fa prosetismo fino alla fine, è interno aglia spetti più rimasti più oscuri nella "Loggia P2", che sono appunto da una parte i rapporto con gli americani, e dall'altra parte il rapporto con i trafficanti di armi. Per quanto riguarda il rapporto con gli americani se non ricordo male, posso forse errare, mi pare che sia lui quello che segnala il risveglio del fratello Sone, che nonostante tutti gli accertamenti fatti non si riesce a capire se sia uno Stone imprenditore americano a Livorno del quale non si ha nessumissima traccia in Italia, o lo Stone capocentro della Cia per l'Italia in quel periodo. Mi sembra che sia, mi riservo di rettificare su questo punto. Le altre posizioni possono essere passate in rassegna ancora più rapidamente, quella di Picchiotti. Picchiotti, il Generale Picchiotti è persona la cui appartenenza alla "P2" non vi possono essere dubbi, e anzi insieme a Fanelli è il più assiduo a presenziare a l'iniziazione alla "P2", è uno dei più attivi procacciatori di proseidi. Ma oltre alle persone che hanno ammesso di essere iscritte alla "P2"

hanno detto di essere stati iniziatia alla sua presenza e di essere entrati nella "P2" su sua indicazione. E tra queste numerosissimi ufficiali di alto grado, compresi in tutte le Armi; lo vediamo per esempio dalla deposizione di Carlo Alberto Dalla Chiesa, del Generale di Squadra ...(incomp.) Graziani, il Colonnello Ungani, del Colonnello Schettino, del Comandante, Generale di Brigata Romolo La Chiesa, del Generale di Squadra ...(incomp.) Pirozzi, dal Tenente Colonnello Traversa. Tutti abbiamo indicato i gradi per ciascuno, altissimi ufficiali delle rispettive Armi, siamo a livello dei massimi esponenti militari. Fra i non militari per esempio Guidi, Presidente del Banco di Roma all'epoca. Abbiamo visto, l'abbiamo visto nelle udienze passate Capo di Stato Maggiore dei Carabinieri dal '63 al '65; il suo ruolo nella vicenda del "piano solo" diventa, passa come Vicecomandante Generale dell'Arma dei Carabinieri fino al '75. Nel periodo di sospensione della "Loggia" funge invece da sorvegliante all'interno della "Loggia"; praticamente il n. 2 della "Loggia P2". Ed è poi capogruppo del 4° gruppo. Quindi la sua internità all'attività associativa, attività diciamo della

parte burocratica dell'associazione è chiarissima. Ed è stata rivendicata di Picchiotti che l'ha qualificata come una normale militanza massonica. Le anomalie della natura massonica della "Loggia P2" si riverberano naturalmente sulle anomalie di tale legittima appartenenza massonica affermata dal Picchiotti. Anche se appunto il ruolo e lo spessore e la personalità del personaggio hanno giustamente portato a una ...(incomp.) della sua posizione, ma la sua permanenza alla "Pastrengo", la riunione di Villa Vanda, nel piano solo dell'attività organizzativa all'interno della "P2" fino alla fine, fino al sequestro di Castiglion Fibocchi, ne confermano i profili di responsabilità. Battista, Battista risponde, e questo forse per una delle omissioni dell'iniziativa... soltanto della adulazione della materia di ...(incomp.) in relazione alla Enipetromin. La vicenda della Enipetromin è stata ricostruita in così, in dettaglio e così puntualmente nel corso dell'istruttoria e anche credo nel corso delle precedenti udienze in sede di requisitoria, che se ne può parlare in termini assolutamente sommari riferendo le ragioni per le quali si ritiene che Battista e non gli altri iscritti alla "P2" siano

gli autori della sottrazione di quella documentazione. Battista che è persona estremamente significativa nel gruppo, l'abbiamo visto i rapporti con Ortolani, i rapporti contemporanei con Ortolani, con Stammati, con Gelli, e il suo ruolo determinante all'interno della Rizzoli nella quale si occupa di tutte le operazioni diciamo finanziarie, quelle che dovevano costituire il polmone finanziario, come viene definito della Rizzoli, ...(incomp.) le attività non editoriali, l'espansione della Rizzoli nel settore delle banche e delle assicurazioni, la "Globo", la Banca ...(incomp.) israeliana, e le altre operazioni analoghe che poi determinarono invece l'approfondimento del buco della Rizzoli; e costeranno condanne penali agli artefici di quei disegni. Che la presenza del diario Stammati, con annotazioni di pugno di Battista, il fatto che sicuramente la lettera di autorizzazione non può essere, è uscita necessariamente dagli uffici del Ministero del Commercio con l'Estero, il fatto che lui disponesse della documentazione e anche del contratto che se ne sia voluto dire, e confermano e fanno convergere il ruolo avuto da Battista delle vicende relative a quel contratto da lui, come

dagli altre personalità volte e sminuite e tenute come marginali ma confermate dagli incontri avuti ad esempio con Formica, e l'abbiamo ricostuito ieri, inducono concordemente a indicare in Battista l'autore della sottrazione di quella documentazione e l'autore della stessa a Gelli. La posizione di responsabilità di Daloia, anche questa è stata illustrata, illustrando l'episodio del millantato credito e della corruzione in riferimento alla vicenda del passaporto Calvi, possiamo qui evidenziare le ragioni per cui tra tanti piduisti che ruotano in quella vicenda, così come tanti piduisti ruotano nella vicenda relativa all'Enipetromin, gli elementi di indizio si strutturano in modo concordante e univoco nei confronti del solo Daloia assumendo in rapporto a lui la dignità di piena prova. Abbiamo, alcune delle cose che Daloia dice e riferisce a Gelli le sapevano anche altri, alcune cose possono provenire soltanto da lui; alcuni elementi fanno ritenere che questa provenienza sia stata prezzolata da parte di Gelli. Le notizie di cui disponeva sia sullo sviluppo del contratto, sia sullo sviluppo dell'attività istruttoria e sulle tappe della stessa, sia su iniziative che sarebbero state prese

in ordine al passaporto, erano note anche ad altri. E' univoco però il senso di quel biglietto manoscritto trovato nelle carte di Gelli, che non può venire dall'annotazione legata al fascicolo, all'appunto lasciato sulla scrivania di Mucci, non solo e non tanto per la dimostrazione che Mucci ne dà ma per l'incongruenza del contenuto del testo di quell'appunto, con il significato che a quel testa Daloia vuole dare. Il rinvenimento nelle carte di Castiglion Fibocchi, delle indicazioni di corresponsione di somme di denaro fornisce un primo indizio che viene riconfermato, a giudizio dell'Accusa, da quel prospetto rinvenuto in modo diciamo non attribuibile a un disegno calunnioso di Gelli perché rinvenuto in modo genuino, nelle carte di Zurigo e di Ginevra nel 1982, all'epoca dell'arresto di Gelli. La posizione di Gogliandro (o simile) la cui responsabilità per l'illecita intercettazione del "Mifobiali" è acclarata pienamente, non ha da essere affrontata in questa sede perché la prescrizione è intervenuta tra le richieste del P.M. e l'ordinanza del ...(incomp.) e ha terminato l'estinzione di quella ipotesi delittuosa. Credo che con questo siamo arrivati alla fine di una esposizione faticosa e per quanto

lunga e necessariamente incompleta dell'ipotesi accusatoria relativa alla associazione segreta "P2". Noi abbiamo tentato di dimostrare che l'associazione, che la "P2" fosse un'associazione segreta a fini politici illeciti, che fosse alimentata e cimentata dal fatto di essere un'organizzazione che per più di 10 anni ha rappresentato il nocciolo, l'essenza e il massimo del potere della "Massoneria" in Italia, alimentandosi di tutta la tradizione e il portato storico che questa organizzazione centenaria aveva stratificato nel tempo. Io credo che alla fine di questa esposizione noi alcune cose le possiamo affermare con certezza senza temere che l'affermazione di tutti come apudittica (o simile) in relazione a quanto abbiamo illustrato nei giorni precedenti. E noi riteniamo di poter dire che noi sappiamo che cosa voleva fare la "P2", e lo sappiamo non perché lo decisiamo noi ma lo sappiamo perché lo sappiamo dai suoi documenti e dai documenti coevi relativi alla "P2" che vengono fuori dallo stesso ambiente in cui la "P2" operava, lo sappiamo dal contenuto omogeneo in cui la "P2" si colloca, che è da una parte di continuità, di contatti, di collaborazione con militari di

simpatie golpiste, con zone grige di una destra eversiva che sta a cavallo tra la militanza e i servizi di informazione, perché lo sappiamo dal suo collocarsi al di fuori delle istituzioni. Questo collocarsi al di fuori delle istituzioni non è privo di significato, e quindi il modo di agire è arbitrario e segreto, in quell'area di ultrazzismo atlantico che all'interno delle istituzioni, e quindi con un altro spazio di valutazione della possibile legalità, porta alla verificazione esteibile e all'operazione "Gladio". Sappiamo anche quello che la "P2" vuole fare dopo, che questa diciamo ventata di possibile precipitazione della situazione nazionale passa; e nuovamente lo sappiamo dai suoi documenti, il "memorandum", il piano di rinascita, il "piano erre", e dall'orientamento del posivitismo nei settori dell'amministrazione e dell'economia. Sappiamo quindi quello che la "P2" voleva fare e sappiamo che cos'è in questa cosa che la "P2" voleva fare. Questa cosa che la "P2" voleva fare era un condizionamento non sporadico, non occasionale, non strumentale con fine marginale, o contingente, sia nelle scelte di direzione politica del Paese, sia delle scelte di alta amministrazione del Governo,

sia delle scelte dell'amministrazione che da quelle scelte che attraverso i rami dell'amministrazione, a quelle scelte generali dovevano dare atto. E sappiamo anche come la "P2" aveva, voleva fare, attuare il suo progetto. La "P2" cerca prima di strutturarsi come un servizio segreto privato che è diciamo in qualche modo l'anima interna che si realizza occupando i punti chiave del servizio di informazione militare che mai solo informazione di sicurezza militare ha fatto in questo Paese, per arrivare poi al contono dell'intera struttura dei vertici dei servizi di informazione, quando dopo la legge di riforma, essendo questi più permeabili da una parte i controlli reciproci con lo sdoppiamento fra SISMI e SISDE, e dall'altra parte ai controlli del Parlamento, era necessaria un'occupazione di tutto il vertice del servizio per garantire una efficienza del controllo. Abbiamo visto che senza la costituzione di una barriera di protezione dei servizi, l'organizzazione sarebbe stata aggredita e scoperta sicuramente prima e avrebbero forse avuto altro esito nei tentativi fatti nel '74 per le indagini sul "golpe", nel '76 quelle su Occorsio, nel '77 quelle di Vigna e di Zincani, e Zincani al quale Casardi risponderà sulla "P2", "Niente

sappiamo oltre quello che viene scritto sulla stampa", mentre molto di più sapevano. Quindi cerca di farlo attraverso questo diciamo risucchiamento dei servizi di informazione, cerca di farlo nel resto del mondo civile, affiliando le persone che occupavano posti di responsabilità seguendo una struttura, una pianta organica di distribuzione del potere che non è casuale ma è studiata, e di questo studio ne abbiamo tracce in atti. E possiamo anche darci una ragione del perché la "P2" si muova in queste due direzioni che non sono le uniche direzioni possibili per raggiungere quegli scopi che si era previssata. Perché una serie infinita di scontri di evidenze e di significato congiunto della declinanza del processo, ci fa capire che Gelli che era sicuramente, indubbiamente non il "dominus" assoluto, il padrone esclusivo ma in linea riconosciuto di questa organizzazione, aveva capito prima e in meglio di qualcunque altro che sia sulla piccola che sulla grande scala, l'informazione e la comunicazione erano solo, lo erano allora e lo sono ancora a maggior ragione, strumenti straordinari di potere e di ricatto, sia per quanto riguarda lo strumento di conoscenza come influenza sulle decisioni, sia l'informazione come

condizionamento della opinione pubblica. E questo quindi dà ragione del primo modo di articolarsi della "P2" e dal suo successivo articolarsi nel disegno del tentativo di controllo della stampa e perché in un disegno di controllo parallelo delle istituzioni, doveva necessariamente passare attraverso una rete umana di conoscenza che non necessariamente dovevano sapere tutte, tutto il disegno complessivo. Per veicolare quelle informazioni e quegli "imput" che si andavano raccogliendo. E noi sappiamo come, sappiamo e possiamo dire che la "P2" vuole raggiungere i suoi scopi, perché sappiamo quello che ha fatto effettivamente. Torno a ribadire, un disegno di condizionamento delle istituzioni sarebbe potuto passare anche attraverso un altro di tipo (o simile) di strategia. Però noi sappiamo quello che la "P2" si proponeva e sappiamo quello che la "P2" ha fatto. A questo punto io credo che non sarebbe, sarebbe diciamo un errore ipotizzare, l'avevamo detto anche nelle scorse udienze, confrontare da una parte un progetto che si propone di raggiungere determinati scopi, di trovare un aderente a quello specifico progetto, un comportamento di quell'aderente che è coerente con il raggiungimento

dello scopo dell'organizzazione, e non legge nell'insieme questi tre dati. E vedere in queste tre realtà che sono strettamente concatenate, i tre aspetti della stessa entità, della stessa realtà, soltanto una parte aderente alla "P2" che indipendentemente dal fatto di essere aderente alla "P2" e indipendentemente ad... (incomp.) adesione, fanno per caso cose che sono funzionali a un disegno che è quello dell'associazione e pagare su "imput" di altri associati e magari agendo in concorso di altri associati. Certo l'avrebbero anche potuto fare diversamente, anche attraverso ..(incomp.), l'avrebbero potuto fare anche indipendentemente dal fatto di farlo in quel contesto di, associativo. Ma risulta oggettivamente che l'hanno fatto in quel contesto associativo e l'hanno fatto in un modo strumentale, a raggiungemnteo del progetto dell'associazione. Questo non vuol dire naturalmente che tutti, come abbiamo detto, sapevano tutto; può darsi anzi che qualcuno non sapesse quasi niente. Però io penso che non ci sia una scelta secca, io penso che non ci sia una scelta secca tra o tutti o nessuno, o tutti sapevano o nessuno sapeva. E credo che sia individuabile dei creteri logici per discernere,

per fare delle distinzioni all'interno delle deposizioni. Per esempio quelle persone che erano più addentro alla struttura organizzativa, che partecipavano direttamente alla gestione della "Loggia", che sanno chi c'è, chi non c'è, quello che succede, che frequentano più assiduamente Gelli, non, ragionevolmente possono essere al corrente del progetto complessivo della "Loggia". Le persone per le quali non è ipotizzabile una ragione di adesione che sia completamente la sua vita all'interno di uno degli interventi secondari, degli atti, ricaduta nella "Loggia P2" che sono infinitamente tanti, che sono ritorni economici, che sono ritorni di utilità, che sono ritorni di vanità, che sono ritorni di altra natura. Ma persone per le quali non è ipotizzabile che ci fossero esclusivamente per questo motivo, ad esempio è ragionevole che ci fose un imprenditore per questa ragione. Ma non si capisce la presenza di altre persone, o persone che occupavano diciamo nel cuore, l'essenza, il modo, il nocciolo della associazione così come è andata storicamente costruendo il proprio operare e per il quale, al contrario della categoria precedente che poteva bene stare nella "P2" per interesse, per vanità, o

per le ricadute economiche collaterali, non hanno una giustificazione di questo tipo, e possono essere ragionevolmente, il loro comportamento può essere ragionevolmente ritenuto come comportamento di partecipazione complessiva all'associazione in tutti i suoi aspetti quando queste persone compiano atti positivi, che dimostrino che siano l'epifenomeno di questa coerenza complessiva, io credo che a un'affermazione di responsabilità penale si possa arrivare senza tema di smentita. Noi per esempio sappiamo una serie di cose che sono successe, sappiamo per certo che è stata costruita una rete di protezione intorno a Gelli, ma soprattutto intorno all'organizzazione; perché noi abbiamo ricostruito in dettaglio la rete di protezione che copre Gelli. La rete di protezione che copre l'organizzazione è assai maggiore perché dell'organizzazione si impedisce che se ne riesca addirittura a parlare. E in questo senso per esempio che Santillo nel '76, la risposta di Casani nel '77, gli stop di Viezzer agli accertamenti di Sorrentino e quelli del capocentro di Firenze, agli accertamenti di De Salvo, costituiscono proprio una rete di protezione all'organizzazione, che è parallela a una rete di protezione al suo leader

che è Gelli. Sappiamo che è stata creata, e credo che l'abbiamo sufficientemente nelle udienze precedenti, una inversione del flusso informativo per cui le notizie non andavano, arrivano a Gelli invece di arrivare su di lui o arrivare da lui. Sappiamo che è stato creato un circuito perverso di informazione che i servizi venivano dirottati su "OP" e per un certo periodo sappiamo, e possiamo affermare con certezza in relazione al ruolo svolto da Fante (o simile), che è pienamente in relazione ai progetti del '72, in relazione a una quantità di emergenza processuale che "OP" è l'organo, è strettamente legato, la voce, la "OP" era voce della "P2". Sappiamo che è stato perseguito un disegno di controllo dell'informazione e principalmente e non soltanto attraverso il controllo del "Corriere della Sera" ma attraverso operazione più vasta che è stata ricostruita dalle udienze precedenti. E sappiamo che questa operazione è stata costruita come una forma di controllo dell'opinione pubblica come forma di una realizzazione di un progetto politico. E questo lo sappiamo perché ce lo dicono i documenti programmatici, perché ce lo dicono fonti processuali, le stesse persone che abbiamo sentito

in questa sede e le cui dichiarazioni sono state acquisite agli atti, lo sappiamo perché questa operazione è stata un'operazione spaventosamente antieconomica per le persone che l'hanno gestite. Relazioni antieconomiche, Gelli, Ortolani e diciamo la parte imprenditoriale della "Loggia P2" era in grado di evitarle e di non portarla a termine. Sappiamo infine che sono stati fatti degli interventi su transazioni economiche, pubbliche e private di grandissima rilevanza, con finalità politica. Lo sappiamo attraverso ricostruzione della vicenda della Enipetromin, lo sappiamo attraverso la ricostruzione del "conto protezione" che tra l'altro si collocano in un periodo temporale che alimenta uno il significato dell'altro. Sappiamo che è stato fatto poi un accordo in campo, in un intervento in campo di accordi finanziari, in virtù del potere dell'organizzazione penso a Pesanti, penso Bonomi, penso all'accordo Scalfari-Caracciolo che trovava nel contesto dell'associazione la legittimazione all'esercizio di cui è il potere. Sappiamo che infine è stato fatto l'esercizio, un uso distorto dei servizi di informazione, orientando nell'operato in determinate direzioni, e facevo

riferimento all'operazione di depistaggio di Bologna, o disponendo addirittura dei servizi per attività strumentali come quelle all'attività di ricatto politico dell'associazione, come quella per esempio relativa all'informazione sull'On. De Michelis. Io credo che la frammentazione dell'insieme di queste risultanze, del significato che ciascuna di esse ha, la riconduzione in modo separato di ciascuna di queste a Gelli che dovrebbe avere agito a metà tra un "rasputin", come ce lo descrive Federico Umberto D'Amato che ci dice che ministri, sottosegretari, deputati, grandi imprenditori, banchieri, andavano da Gelli perché lui aveva il fluido tranquillizzante. Oppure se non è "rasputin" è fregoli Gelli perché appare ora cialtrone, ora imbroglione, ora riservato, parla con tutti ma sta semmpre attento di non parlare con le persone delle persone che quelli conoscono, cioè non determinare mai triangolazioni. Per cui Gelli parla di tutti con tutti ma nessuno ha sentito parlare di Gelli delle persone che lui stesso conosce. Nessuno, secondo le ricostruzioni, le fonti testimoniali tutte reticenti ci fanno in dibattimento, ha mai avuto da Gelli la possibilità di ricostruire un quadro che evidentemente visto da

vicino non era visibile e, visto da lontano, man mano che ci si allontana da questo nucleo caldo, invece era chiaro perché poi era chiaro per persone più lontane che Gelli fosse il padrone del "Corriere della Sera", che Gelli molto potesse su Calvi, che Gelli controllasse l'informazione, che Gelli potesse sulla formazione dei Governi e sulle nomine degli alti ufficiali. Non credo che i massimi vertici dell'economia, dell'amministrazione della politica contattassero Gelli come persona che poteva, che sapeva, perché Gelli aveva il fluido tranquillizzante, una sorta di terapeuta, di santone, gratuito. Quando lo contattano, lo interpellano sulle nomine, sugli affari, sui Governi, sulle transazioni internazionali, sanno quelli vicini che è il capo dell'organizzazione cui loro appartengono, sanno quelli più lontani che non è tale Licio Gelli direttore, ex direttore di una fabbrica di materassi, come pure notorevolmente è stato sostenuto in questa e in altra sede, ma sanno di parlare con il capo di una potente organizzazione massonica che è in grado di far seguire gli avvenimenti alle parole. Sappiamo quindi tutto quello che è la "P2" è, questo ci aiuta a capire quello che la "P2" non è, quello a

cui la "P2" non può essere parallelamente ricondotta, o comunque quello che la "P2" non è esclusivamente. Perché la "P2" è una realtà stratificata e più cose nello stesso tempo, è centro di raccomandazioni, è centro di affari, è centro di favoritismi, è centro di travestiti di ogni genere. Ma non è e non può essere ridotta soltanto a questo. Perché, qui si può rispondere a una serie di obbiezioni che potrebbero essere fatte e che la gente, anche la stampa, l'opinione pubblica, quelli che hanno tentato costantemente di svuotare il portato di questa manifestazione allarmantissima e assolutamente deleteria per le istituzioni. La "P2" non è solo affari perché ce lo dicono esattamente quelli che nella "P2" ci entrano per fare gli affari. Ce lo dice Tassandini, ce lo dice Rizzoli, ce lo dice Calvi, ce lo dice Ortolani, ce lo dice Ortolani stesso in questo dibattimento, che la "P2" non era solo affari. E perché d'altronde per fare solo gli affari, quella rete organizzativa, quella rete umana di cui la "Loggia" disponeva, era superflua, non ha ragione della presenza di così tanti militari, tanti carabinieri, tanti funzionari degli enti previdenziali, dei vertici dei servizi segreti, non

c'è bisogno Labruna, non c'è bisogno di Maletti, non c'è bisogno di Musumeci, se si tratta di fare soltanto gli affari. Non è un contro di smistamento di raccomandazioni, tra l'altro non troviamo, e questo è un altro indice del comportamento processuale delle persone sentite in questo processo, non troviamo una sola persona che ci dica che la "P2" era un centro di raccomandazioni e che la raccomandazione era stata fatta, che la raccomandazione era arrivata a raggiungere il suo scopo. Tutti ci dicono di essere andati per essere raccomandati e nessuno è stato raccomandato, tutti ci dicono di essere entrati per sapere e tutti ci dicono di non aver chiesto, nessuno ci dice la ragione vera per cui è entrato, operava all'interno della "P2". Dico che questo sia l'unico processo di cosi tale dimensione e di cosi tale articolazione soggettiva, che non conosca una figura di collaboratore, che non conosca una sola persona che abbia all'interno della gestione dell'organizzazione, ammesso le proprie responsabilità; e non perché le responsabilità non vi siano, ma perché ciascuno di loro ha palesemente mentito, nel piccolo e nel grande. Nelle cose che gli venivano chieste, obbedendo sistematicamente

all'indicazione che in tal senso Gelli aveva tempestivamente impartito al giorno dopo di, pochi giorni dopo di Castiglion Fibocchi. E questo quadro che andiamo ricostruendo ci aiuta quindi anche a superare alcune altre obbiezioni di paralizzazione, e la paralizzazione è il vero nemico della lettura complessiva di tutta la vicenda, perché non tutto è riconducibile nella stessa costruzione. E quindi sicuramente ci sono dei fatti accidentali, dei fatti sopravvenuti, dei fatti casuali. Ma è anche vero che non è possibile che niente sia riconducibile a un disegno complessivo che invece è un quadro che emerge con evidenza appena uno lo comincia ad analizzare nel suo complesso. E questo ci può spiegare la ragione per cui siamo di fronte a un paradosso processuale che una situazione così complessa, con tanti protagonisti, veda così pochi imputati. Vede così pochi imputati perché questa è una storia processuale che è andata sempre e costantemente in salita; ha incontrato ostacoli continui, ha incontrato una stasi processuale di anni, ha incontrato una interruzione dello sviluppo del processo conseguente alla sentenza di proscioglimento del 1983, che ne ha determinato la perdita definitiva e processualmente recuperabile

di alcune persone che pure avevano svolto nell'associazione un ruolo, che alla luce della riformulazione delle accuse fatte nel corso del procedimento è il giudizio di accusa evidente. Gli imputati sono così pochi perché alcuni sono stati poi chiamati nel frattempo al maggiore più alto giudizio, gli imputati sono così pochi perché si è cercato di dare applicazione in modo più rigoroso possibile a quel criterio incrociato di ricerca della responsabilità certa e di esclusione della responsabilità incerta che sia indicato con quei tre criteri distintivi che sono stati prima elencati. Tutto questo ci spiega perché la "P2" non è un'associazione a delinquere, la "P2" non è un'associazione a delinquere ma è anche un'associazione a delinquere. Non è un'associazione a delinquere perché vi è un progetto complessivo che credo sia stato sufficientemente illustrato e dettagliatamente descritto. I reati sono reati finalizzati alla realizzazione dell'associazione ma hanno il disegno complessivo dell'associazione vi è anche la previsione... l'accettazione di una serie di attività illecite che sono solo parzialmente strumentali al raggiungimento del fine dell'associazione ma che hanno, e parlo di tutta la

parte diciamo, economica-imprenditoriale, parlo di quel flusso di 223 milioni di dollari che arriva nelle casse di Ortolani e gli altrettanti denari che arrivano nelle casse di Gelli che ha una sua autonomia rispetto alla realizzazione del disegno complessivo. La differenziazione tra il bene protetto tra l'uno e l'altra ipotesi impone di ricorrere al criterio del concorso e non al criterio del principio di specialità nell'articolo 15 del Codice Penale. L'altra obiezione di banalizzazione che viene sistematicamente fatta alla quale credo che l'esposizione di questi giorni e tutta la stesura del processo risponda con sufficiente certezza è un'altra delle obbiezioni che ci ha fatto anche in questa sede, in una delle ultimissime udienze il Prefetto D'Amato quando dice "Ma come faceva la "P2" a tramare contro le istituzione se della istituzione e di questo assetto di potere si cibava, si alimentava, si ingrassava pinguemente". Questa è una argomentazione suggestiva ma assolutamente insignificante e contraddetta dalle carte, sotto questo profilo contraddetto dalle carte. Per quanto riguarda tutto il periodo fino al '75 vediamo che questa argomentazione somiglia assai a quella

contenuta nelle informative del SISMI dopo l'81 quando si dice "Ma come è possibile che nella "P2" ci stavano i rappresentanti delle istituzioni e che i rappresentanti delle istituzioni tramassero contro le istituzioni, è anche una contraddizione in termini", non è una contraddizione in termini, è la storia... l'Italia ci fornisce prove reiterate, preoccupanti, allarmanti, terribili che spesso pezzi delle istituzioni hanno tramato contro le istituzioni, ci porta prove che spesso pezzi delle istituzioni rappresentati proprio dalle persone che sono imputate anche in questo processo, hanno tramato contro le istituzioni. Dopo il 1975 quando cambia il progetto della "P2" e quando diciamo si alimenta con maggiore ricchezza il volano, diciamo, del potere economico dell'attività della "loggia "P2"", e non vi è una incompatibilità tra un'attività di condizionamento delle istituzioni e il fatto di trarre vantaggio da questa attività. La turbativa dell'esercizio delle prerogative dell'attribuzione delle funzioni al Governo e del Parlamento e perfettamente conciliabili col rafforzamento o lo spostamento degli equilibri interni pro o contro una delle parti o pro o contro uno dei poteri. Non necessariamente l'attività di

interferenza deve portare, o deve tendere ad uno stravolgimento totale. Nessuna osservazione deve essere fatta in ordine alle ipotesi consumate di violazione dei segreti per i quali, come abbiamo illustrato nelle precedenti udienze, non si pone neanche un problema di finalizzazione dell'azione essendo la lesione derivata dal semplice procacciamento della notizia, dalla semplice sottrazione del documento indipendentemente dalla sua autorizzazione. L'inserimento di quell'attività nelle finalità dell'associazione serve per porre nella sua giusta luce, nella sua dimensione storica la vicenda della "P2". Un'altra delle banalizzazioni trappola che vengono spesso fatte in riferimento a questa vicenda e che credo che tutta la ricostruzione processuale smentisca al di là di ogni possibile dubbio è quella della equiparazione non solo, e lo abbiamo visto all'inizio della "P2", ad altre forme associative. Abbiamo evidenziato la differenza, l'unicità, la irreperibilità, la incomparabilità dell'associazione "P2" rispetto ad ogni altra forma associativa nel mondo civile. E la equiparazione dell'attività della "P2" ad una qualunque diffusa e conosciuta attività di "lobbing", quella che viene detta attività di

"Lobbing" che solo in determinate condizione assume carattere illecito ma spesso in riferimento a illecito specifico, tipo quello, per esempio, del finanziamento illecito dei partiti e non... o di corruzione o attività di questo genere, ma non illecito di ordine generale. Basterà qui ricordare che l'attività di "Lobbing" che è un'attività ormai diffusa nel nostro paese ma formalmente riconosciuta legittima in altri ordinamenti. E' una forma di trasmissione anche in sede istituzionale, anche nelle istituzioni, di istanze che però sono istanze settoriali e sono riferibili ad una categoria bene individuata di interessi e di soggetti. Qui invece siamo di fronte ad un complesso di interventi e di interferenze che non sono funzionali alla rappresentanza di un interesse ma che sono di realizzazione di un disegno di ordine generale e questa realizzazione di un disegno di ordine generale confligente con l'assetto di potere dato e con i meccanismi di autotrasformazione che tale ordinamento conosce sono legittimamente qualificabili nell'ambito degli illeciti penali. Quindi non siamo di fronte ad un singolo sporadico intervento volto ad incidere su questa o su quella decisione, su quella o su quel

singolo settore, ma davanti ad un disegno complesso e ad un disegno che è incomparabile con qualunque altra forma non istituzionale di condizionamento perché, e lo abbiamo detto più volte, si fa forte, lo abbiamo detto all'inizio, di quel substrato che è incomparabile con qualunque altro substrato organizzativo che è la stratificazione nel tempo e nei secoli della "Massoneria" e del modo in cui questa stratificazione storica di potere si configura nelle vicende italiane. Infine l'ultima notazione, una notazione di, anche questa, di banalizzazione ricorrente che può essere finale è quella del fatto che una sentenza su questa vicenda arrivi così tardi e che arrivi quando altre autorità giudiziarie si sono occupate della stessa realtà. Certo arriva tardi, arriva tardi per la complessità della situazione, per la enormità degli ostacoli, disseminati nel corso del procedimento, per la storia stessa di questo processo. Però l'unico tardi che l'ordinamento conosce è il tardi della prescrizione. Nessun'altra valutazione di dissolvimento della rilevanza penale nel tempo può esser fatta se non per quello che riverbera, oggettivamente riverbera nella valutazione della quantificazione delle pene, ma non certo sulla

rilevanza del contenuto del fatto. E non è vero che l'autorità giudiziaria che questa Corte è chiamata a vedere cose che altre autorità giudiziarie vedendo parte delle stesse carte non avrebbero visto e viene quindi chiamata a fare una lettura diversa da quella che viene fatta (incomp.). L'autorità giudiziaria di questa Corte è chiamata a dare una risposta che è stata più volte sollecitata attraverso un quadro che in altri procedimenti viene parzialmente ricostruito e che va univocamente in questa direzione. Questa volta è chiamata a dare una risposta ad una domanda la cui risposta era già parzialmente costruita e che è stata lasciata aperta e va nella direzione della sanzione penale di questa associazione che viene non tanto e non solo dalla Corte di Assise di Bologna ma dalle Sezioni Unite della Cassazione, che viene dal Tribunale di Torino e dall'autorità giudiziaria torinese che ha deciso sul traffico dei petroli che viene dal complesso delle indagini milanesi sulla bancarotta dell'Ambrosiano, sulla vicenda Genghini(o simile), sulla vicenda Rizzoli, sulla vicenda Sindona, che tutto clinicamente ricostruendo gli episodi di natura economica hanno indicato con allarmante convergenza, la

collocazione di questi episodi nel contesto della "P2" come una nota aggiuntiva di illecità di quei comportamenti. Per questa ragione credo di poter chiedere la condanna per gli imputati che sono chiamati che sono chiamati a rispondere in questa sede dei reati contestati. Abbiamo visto, soltanto per Cogliandro che deve esser chiesta la prescrizione del reato. Per quanto riguarda la posizione di Ortolani che risponde ai due reati associativi contestati al capo "A", uniti per il giudizio di accusa della continuazione i relazione al ruolo avuto avuto nel contesto dell'associazione. L'accusa chiede a dieci anni di reclusione. Per quanto riguarda Giunchiglia, che risponde del solo reato associativo e la cui... il cui ruolo è stato ricostruito ma che sicuramente è inferiore a quello rivestito da Ortolani, il P.M. chiede la condanna a sette anni di reclusione. Giudice che deve rispondere del reato associativo e della violazione della normativa sui segreti che costituisce tra le due l'ipotesi più grave, uniti al vincolo della continuazione per il loro collocarsi nel contesto dello sviluppo dell'attività associativa il P.M. chiede la condanna a sei anni di reclusione. Per il Generale

Picchiotti, che risponde solo del reato associativo, ma che svolge in questo contesto un'attività positiva sia dal punto di vista dell'organizzazione sia dal punto di vista dei riflessi nelle aree collaterali come abbiamo visto, il P.M. chiede la condanna a sette anni di reclusione. Per quanto riguarda Bellassai e De Santis che rispondono della semplice partecipazione il cui ruolo è stato sufficientemente descritto in atti, il P.M. chiede, per quanto riguarda Bellassai, in relazione alla valutazione dell'apporto da lui dato alla condanna a tre anni di reclusione, per De Santis a quattro anni di reclusione. Per quanto riguarda Musumeci, che risponde del solo reato associativo, il P.M. chiede la condanna a sette anni di reclusione. Per quanto riguarda Battista che in questa sede risponde soltanto in relazione al 262, il P.M. chiede la condanna a cinque anni di reclusione. Per quanto riguarda D'Aloia che risponde della corruzione, in riferimento all'episodio del passaporto, il P.M. chiede la condanna a due anni e dei mesi di reclusione. Per quanto riguarda Labruna, che risponde del reato associativo della sottrazione del "Mifobiale"e quindi l'azione più grave è quella

relative al passaporto e all'archivio Uruguaiano, il P.M. ne chiede che i due reati non sono uniti al vincolo della continuazione. C'è una frazione temporale e una interruzione di disegno criminoso tra i primi fatti, tra i secondi fatti e il primo. Quindi per quanto riguarda la calunnia detiene la condanna a quattro anni di reclusione, per quanto riguarda (incomp.) al 343 e 319 e 256 ne chiede la condanna a nove anni e sei mesi di reclusione. E le pene accessorie conseguenti alla condanna per tutti gli imputati.

PRESIDENTE: chiedo scusa, per Pelosi e Grassini?

CESQUI: la dichiarazione di intervenuta estensione per morte del reo.

PRESIDENTE: prenotiamo allora l'udienza di lunedi 7 marzo come d'accordo. L'udienza è tolta.

Il Perito
(Natale Pizzo)

LOGGIA P2
112

Redatta scheda pel casellario

addì .....

N. 10/91 del reg. gen.

N. ..... del Registro inserz. sentenze

2a CORTE D'ASSISE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentonovantaquattro *il giorno* sedici *del mese* aprile *in* Roma

LA 2a CORTE DI ASSISE DI ROMA

composta dai Signori :

1.	DOTT.	SORICHILLI	SERGIO	*Presidente*
2.	"	PAGANO	FILIBERTO	*Giudice*
3.	SIG.	MORINI	MISERO	*Giudici popolari*
4.	"	BAGORDO	CAETANO	
5.	"	TACCONI	VITTORIO	
6.	"	IULIANELLA	ALFREDO	
7.	"	CANTARINI	ROSSELLINA	
8.	"	ZANOLLO	FLAVIA	

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor

DOTT.SSA ELISABETTA CESQUI

e con l'assistenza del Cancelliere COLLABORATORE DI CANCELLERIA ENZO GIANMARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa Penale

CONTRO

1) BATTISTA GIUSEPPE - nato il 5.2.1929 a Monopoli - res.te in via Antonio Gramsci 42 A Roma -

- libero assente -

2) BELLASSAI SALVATORE - nato il 20.4.1925 a Roma - res. in Palermo viale Giunone 5 - elett.te dom.to c/o avv. Emilio Orlando, piazza della Libertà 13 Roma-

- libero assente

3) COGLIANDRO DEMETRIO - nato il 25.11.1919 a Villa San Giovanni, res.te in Roma via Giulio Calli 53- elett.te dom.to c/o avv. Luciano Revel - via G. Montanelli 4 Roma -

- libero contumace -

4) D'ALOJA MANLIO - nato l'1.8.1946 a Roma, res.te a Novara, via Ragaldi n. 11 - elett.te dom.to c/o avv. Luciano Revel, via G. Montanelli 4 ROma -

- libero assente

5) DE SANTIS LUIGI - nato il 21.11.1914 a Milano, res.te in Tarquinia via della Tuscia n. 14 -

- libero assente

6) GELLI LICIO - nato il 21.4.1919 a Pistoia, res.te in Arezzo S. Maria delle Grazie, villa Wanda -

- libero contumace-

7) GIUDICE RAFFAELE - nato il 31.10.1915 a Palermo, res.te in Roma, via Capo le Case n. 3 -

- libero contumace

8) GIUNCHIGLIA EZIO - nato il 10.6.1943 a Lucca, res.te in via Montenegro 168 Livorno -

- libero assente

9) GRASSINI GIULIO - nato l'11.1.1922 a Roma, res.te in Abano Terme, via Galilei 10, elett.te dom.to c/o avv. Pietro D'Ovidio, Via S. Tommaso d'Aquino 75 Roma -

10) LABRUNA ANTONIO - nato il 16.4.1927 a Napoli, res.te in Roma via R. Moretti 35, elett.te dom.to c/o avv. Roberto Sacco, via Appia Nuova 470 Roma -

- libero assente

11) MALETTI GIAN ADELIO - nato il 30.9.1921 a Milano, dom. to a Johannesburg (Sudafrica) -elett.te dom.to c/o avv. Criscuolo Alberto e avv. Salemi Giuseppe, via del Circo Massimo 7 Roma -

- libero contumace -

12) MUSUMECI PIETRO - nato il 18.5.1920 a Catania, res.te Marino via dei Laghi Km.8,6-

- libero assente

13) ORTOLANI UMBERTO - nato il 31.5.1913 a Roma, res.te S. Paolo del Brasile, elett.te dom.to c/o avv. Aldo Pannain, via Achille Papa 21 Roma -

- libero assente

14) PELOSI WALTER - nato l'8.2.1921 a S. Maria Capua Vetere, res.te a Grottaferrata, via Colle delle Ginestre n. 36 -

- libero contumace -

15) PICCHIOTTI FRANCO - nato il 22.10.1911 a Civitavecchia res.te in Roma, via Val Maggia 28, elett.te dom.to c/o avv. Luciano Revel, via G. Montanelli 4 Roma -

- libero assente

16) VIEZZER ANTONIO - nato il 2.5.1916 a Farra di Soligo, res.te in Roma, via E. De Marchi 20 -

- libero assente

PARTI CIVILI

- Presidenza del Consiglio dei MInistri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore
- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore
- Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore
- Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato in persona degli Avvocati Giovanni Lancia e Maurizio Greco;

- Colombo Gherardo, rappresentato e difeso dall'avv.to Corrias Lucente Giovanna;
- Viola Guido e Turone Giuliano, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Maria Flick-

I M P U T A T I

BELLASSAI Salvatore, DE SANTIS Luigi, GIUDICE Raffaele, GIUNCHIGLIA Ezio, GRASSINI Giulio, LABRUNA Antonio, MALETTI Giandelio, MUSUMECI Pietro, ORTOLANI Umberto, PELOSI Walter, PICCHIOTTI Franco, VIEZZER Antonio.

1) del reato p. e p. dagli artt. 81, 305 1° e ultimo co. in relazione agli artt. 256, 261, 262, 283, 289 C.P., 416 C.P. per essersi associati anche in tempi diversi tra loro, agendo il Gelli quale promotore e gli altri quali organizzatori di un'associazione che tutti gli affiliati sapevano fare capo a LIcio Gelli, che sapevano essere numerosa e formata da persona collocate ai massimi vertici dell'amministrazione dello Stato e del mondo economico pur nel vincolo della reciproca copertura, al fine di commettere più delitti e più reati tra quelli indicati dall'art. 302 C.P.-

L'organizzazione, denominata P2 e formalmente loggia massonica coperta della comunione di Palazzo Giustiniani, agendo di fatto segretamente già prima del 1976, pur non abbandonando in tale anno i rapporti con la massoneria, articolandosi dal 1979 in 17 gruppi territoriali più uno facente capo direttamente a Licio Gelli, sulla base di un programma organico formalizzato nelle sue linee generali anche in documenti o comunque ravvisabile nell'insieme delle condotte poste in essere, tendeva a con

trollare i settori vitali della vita della collettività affiliando quante più persone possibile con funzioni di responsabilità o posizione di potere e collocando in tali posizioni i propri affiliati creando così una rete di collegamenti che consentiva all'organizzazione, in ogni settore, di piegare agli interessi particolari della stessa, confligenti con quelli istituzionali propri dei singoli apparati ed in contrasto con i compiti ad essi attribuiti, la funzione pubblica degli associati o degli organi nei quali essi esplicavano le loro funzioni o su cui erano in grado di influire per il loro ufficio o per l'uso che veniva fatto di notizie riservate o di altri strumenti di pressione.

Il promotore e gli organizzatori così, agendo ciascuno nel proprio ambito, facendo capo a Gelli quale coordinatore del disegno complessivo anche in quanto depositario dell'elenco degli affiliati, e nella certezza che persone anche a loro non note perseguivano in altri ambiti gli stessi fini, individuati quali settori privilegiati di intervento gli apparati militare, i servizi di informazione e sicurezza, la stampa, i vertici dell'amministrazione pubblica, alcuni settori del mondo finanziario, si associavano al fine di compiere atti diretti a modificare, alterando con la loro interferenza l'essenza e le regole di funzionamento dei poteri costitutivi dello Stato, la Costituzione dello stesso attraverso mezzi non consentiti (reati ed illeciti). Essi inoltre si accordavano al fine di commettere più delitti tra quelli previsti dagli artt. 256, 261, 262 C.P.procurandosi notizie che sarebbero dovute re

stare segrete nell'interesse dello Stato, operavano per la creazione di una concentrazione di testate giornalistiche per operare la pubblica opinione secondo la loro volontà, interferivano in importanti trattative relative a negozi giuridici pubblici e privati, si avvalevano di documenti segreti o riservati o dati informativi anche personali per influire su funzionari dello Stato o uomini politici o per costringere chi avrebbe dovuto o potuto compierli; a omettere atti potenzialemnte pregiudizievoli per l'associazione criminosa o per il perseguimento dei suoi fini avvalendosi a tal fine anche della posizione di potere e della forza intimidatrice assunta dall'organizzazione, si accordavano per commettere più delitti contro la pubblica amministrazione (in riferimento ai delitti dei p.u. contro la p.a.) l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la libertà morale, le leggi valutarie e quelle sul controllo delle armi.
Prevalentemente in Roma, fino al luglio 1981.

VIEZZER Antonio.

2) del delitto p. e p. dagli artt. 81,112 N.1, 640 C.P. per essersi procurati in concorso con altri da identificare con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso l'ingiusto profitto costituito dal versamento di quote as

sociative in danno di alcune persone risultate iscritte alla sedicente Loggia Massonica "Propaganda 2", traendole in errore con artifici vari in quanto tacevano il fatto che detta Loggia era stata sospesa dal Grande Oriente d'Italia; al contrario inviavano lettere circolari con la intestazione del detto Grande Oriente e un estratto dello statuto della Massoneria enunciante i principi massonici tradizionali; consegnavano ai neo iscritti tessere con la firma autentica dei "grandi maestri" Battelli e Salvini, rilasciate in bianco in epoca antecedente alla sospensione della Loggia "P2".
In Roma sino alla data del luglio 1981.

LABRUNA Antonio, MALETTI Gianadelio, VIEZZER Antonio.

3) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 61 n. 9, 261 I e IV co., 262 I e IV c., 255 c.p. per essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, essendo Viezzer, Maletti, Labruna e Casardi (deceduto) incaricati di funzioni presso uno dei Servizi di Sicurezza dello Stato ed in concorso con Carmine Pecorelli (deceduto), procurati notizie destinate nell'interesse politico dello Stato a rimanere segrete o delle quali era vietata la divulgazione tali da danneggiare con la propagazione i rapporti internazionali dello Stato e con la lo-

ro comunicazione proprio alle persone coinvolte o interes sate il corretto esercizio di funzioni fondamentali; atti vità inserita per uttti nel comune contesto di appartenen za alla Loggia P2 ed in una più ampia attività di sottrazione e procacciamento di notizie segrete o riservate. In particolare per avere concorso Gelli, Viezzer, Maletti, Labruna e Pecorelli (deceduto) anche in tempi diversi al procacciamento di notizie riservate relative alla persona di Licio Gelli e Gelli, Maletti, Labruna, Casardi (deceduto) e Pecorelli (deceduto) al procacciamento di notizie relative alle indagini svolte dal Servizio nei confronti dell'attività del "Nuovo Partito Popolare" e di Mario Foligni, nel corso delle quali erano emerse tra l'altro notizie relative ad attività illecite di altri appartenenti alla medesima Loggia, a contatti con cittadini e pubblici ufficiali di Stati esteri per fini non leciti.
Maletti, Labruna e Casardi (deceduto) inoltre per avere in concorso tra loro sottratto il predetto incartamento dagli uffici del Servizio di Sicurezza Militare.
Commessi tutti i reati in Roma, accertato il primo in Castiglion Fibocchi il 17 marzo 1981 e gli altri in ROma il 20 marzo 1981.

COGLIANDRO Demetrio, MALETTI Gianadelio.

4) del delitto di cui agli artt. 110, 617 bis, prima e secon

da parte, 61 n. 9 e 10 C.P., perchè - in concorso con persone non ancora identificate e commettendo il fatto con abuso delle rispettive funzioni di Capo del Servizio Informazione Difesa, di Capo dell'Ufficio "D" e di dipendente del servizio - facevano installare apparati e strumenti atti ad intercettare le conversazioni telefoniche correnti sulle linee di Foligni Mario e del COmandante Generale della Guardia di Finanza Giudice Raffaele, prendendo effettiva conoscneza delle conversazioni medesime.
In Roma sino al novembre 1975.

BATTISTA Giuseppe.

5) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 261, 262 1 e IV c. c.p. per essersi, in concorso con LIcio Gelli, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, essendo il Battista segretario perticolare del MInistro del Commercio Estero all'epoca dei fatti sen. Gaetano Stammati (deceduto), e nel comune contesto di appartenenza alla Loggia P2, procurate notizie destinate nell'interesse politico interno ed internazionale dello Stato a rimanere segrete relative ad atti ed attività di governo anche in rapporti con altri Stati e notizie per le quali sussisteva il divieto di divulgazione da parte dell'autorità competnete; in particolare articolate e dettagliate notizie concernen

ti specifica attività svolta dall'autorità di Governo in relazione al contratto di fornitura di petrolio greggio tra l'AGIP (ENI) e la PETROMIN nonchè di documentazione e carteggi ufficiali relativi a quel contratto.
In Roma il

GIUDICE Raffaele

6) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 262 I° IV° c. c.p. per aver rivelato, essedo Giudice Comandante Generale della Guardia di Finanza all'epoca dei fatti e Gelli direttamente interessato ad ottenere le informazioni, notizie riservate ed in particolare copia della documentazione relativa a Gelli agli atti del II reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza.
Roma in data successiva all'ottobre 74 essendo poi il fatto stato accertato nel marzo del 1981.

PELOSI Walter

8) del delitto di cui all'art. 351 C.P. perchè - nella sua qualità di segretario generale del Cesis - sottraeva dagli uffici del medesimo Cesis gli incartamenti relativi ad u-

na indagine su società collegate con il MInistro Gianni De Michelis, che gli erano state consegnate dall'Ufficio Informativo della Guardia di Finanza.
In Roma, epoca successiva e prossima al giugno 1980.

GELLI Licio

9) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 346, 61 N. 7 e 9 c.p. per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, millantato credito presso i magistrati della Procura della Repubblica di Milano delegati all'istruttoria di un procedimento a carico di Calvi per reati valutarie per truffa, presso i vertici di quell'ufficio, i vertici della Procura Generale e presso uno degli ufficiali della G.d.f. incaricato delle indagini, nonchè presso il Vice presidente del COnsiglio Superiore della Magistratura. In particolare Gelli mostrava allo stesso Calvi (o dichiarava di esserne in possesso) documenti autentici del procedimento penale suddetto ed un documento materialmente falso a firma del dott.Mucci, nonchè appunti contenenti notizie su alcune fasi dell'iter processuale, inducendo lo stesso a credere che il Gelli potesse influire sulla conduzione e sull'esito del procedimento in corso.
Roma e MIlano dall'estate del 1980 alla primavera del 1981;

GELLI Licio, D'ALOJA Manlio.

10) del reato p.p. dagli artt. 81, 319, 110 e 321 C.P. per avere, essendo il secondo in forza al terzo gruppo di Milano di tale Nucleo ed agendo su richiesta e sollecitazione di Gelli, compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio riferendo notizie sulla evoluzione delle indagini in corso sul conto di Roberto Calvi e fornendo copie di atti processuali in cambio di non precisate ma ingenti somme di denaro ammontanti, secondo annotazioni trovate presso il Gelli almeno a $ 1.000.
Milano e Roma, accertato nel marzo 1981.

GELLI Licio.

13) degli artt. 81, 110, 368, 61 n. 10 C.P. per avere in concorso con la figlia Maria Grazia Gelli, simulato tracce dei reati , come appresso indicati,attraverso documenti apparentemente diretti ad altre persone e ponendo in essere condotte che in ogni caso avrebbero portato a conoscenza della Autorità Giudiziaria le tracce medesime di reato, incolpavano, in modo implicito ma inequivocabile, pur sapendoli innocenti, magistrati (identificabili in quelli dell'Ufficio di Istruzione e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano delegati al com

pimento di istruttorie in procedimenti penali a carico del Gelli e di altri) di corruzione e sottrazione di parte della documentazione sequestrata al Gelli stesso a seguito di perquisizione ordinata dai giudici istruttori di Milano Giuliano Turone e Gherardo Colombo, nonchè incolpavano il predetto dr. Turone e il Sostituto Procuratore dr. Guido Viola di corruzione per avere ricevuto, al fine di compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio nell'espletamento delle istruttorie suddette, somme di denaro non precisate e di aver accettato la promessa di altro denaro nella misura di 500.000 e 300.000 dollari rispettivamente il Viola ed il Turone, che avrebbero dovuto essere versati su due distinti depositi indicati nei documenti con numeri di codici bancari e nomi di fantasia , già aperti presso l'Unione Banche Svizzere di Ginevra da un avvocato di Milano.

Con l'aggravante di aver commesso i fatti in danno di pubblici ufficiali (art. 61 n. 10 C.P.).

In Roma, Aereoporto di Fiumicino il 4 luglio 1981.

GELLI Licio.

17) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 256 C.P. per essersi procurato, in concorso con persone non identificate, notizie destinate a rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato contenute in carteggi dei servizi

di sicurezza che venivano rinvenuti in copia tra la documentazione conservata dal Gelli nella propria abitazione di MOntevideo e poi fatta parzialmente pervenire dalle autorità uruguayane a quelle italiane.
Azione compiuta almeno in parte in Roma, in data precedente e prossima al maggio 1981.

O S S E R V A

Svolgimento del processo

1.- La Corte di Cassazione con sentenza in data 2 settembre - 20 ottobre 1981 risolveva un conflitto tra l'Autorità Giudiziaria di Roma, di Milano e di Brescia determinando la competenza territoriale del giudice di Roma.
L'Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma completava gli accertamenti in un complesso procedimento avente per oggetto principale l'attività di alcuni affiliati alla loggia massonica Propaganda 2.
Con sentenza in data 17 marzo 1983, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice Istruttore prosciglieva per non avere commesso il fatto, dall'accusa di associazione per delinquere, di cospirazione politica mediante associazione e di truffa aggravata continuata, ALFANO Achille, ATZORI Angelo, DELLA FAZIA Bruno, IOLI Francesco, MOTZU Giovanni, PORPORA Pasquale e TRECCA TRIFONE Fabrizio.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma proponeva appello avverso detta sentenza. A suo giudizio, gli imputati dove-

vano essere ritenuti, nella loro qualità di capigruppo della loggia P2, organizzatori e non semplici partecipanti. La associazione doveva essere considerata come finalizzata anche alla consumazione del reato di cui all'art. 283 cod. pen. Il Procuratore Generale chiedeva il compimento di vari atti istruttori e la contestazione a tutti gli imputati, con mandato di cattura, della accusa modificata ed aggravata.

La Sezione Istruttoria della Corte di Appello provvedeva a:

1. acquisire numerosi documenti;
2. esaminare gli imputati presentatisi spontaneamente;
3. rinviare la decisione sulla emissione dei mandati di cattura alla conclusione degli accertamenti;
4. delegare indagini al Nucleo Centrale di Polizia Tributaria;
5. compiere gli esami previsti dall'articolo 348 bis C.P.P.;
6. chiudere, il 18 dicembre 1984, la fase istruttoria.

Il 22 febbraio 1985, il Procuratore Generale depositava la requisitoria.

Egli considerava provata l'esistenza di una associazione criminale denominata P2 costituita ed organizzata al fine di consumare delitti contro la personalità dello Stato compreso quello di attentato alla Costituzione. Il Procuratore Generale concludeva chiedendo:

1. il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, con emissione del mandato di cattura, per rispondere del reato di cospirazione politica mediante associazione;
2. l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa.

La Sezione Istruttoria, con sentenza depositata il 26 marzo 1985, confermava la sentenza di proscioglimento del Giudice Istruttore del 17 marzo 1983. Disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'eventuale esercizio della azione penale a carico di LICIO GELLI e di altri in ordine ai fatti esposti nella sentenza, dalla pagina 147 alla pagina 162, e per la integrazione eventuale del capo di imputazione relativo alla cospirazione politica mediante associazione con il richiamo al reato previsto dall'articolo 289 ultimo comma cod. pen.-

La seconda parte del dispositivo della sentenza del

la Sezione Istruttoria costituisce il punto di partenza del procedimento sottoposto al giudizio di questa Corte di Assise. Per meglio illustrare questo importante momento processuale è opportuno riportare alcune parti del testo della sentenza della Sezione Istruttoria (1) anche se, è bene premettere per fini di chiarezza, questa Corte di Assise non ne condivide tutte le valutazioni come verrà specificato in seguito.

Nella parte della sentenza compresa tra le richiamate pagine N. 147-162, tra l'altro, si legge:

"Ma GELLI non si limitò a raccogliere notizie nell'ambito del privato e a ricattare i massimi esponenti del G.O. (2). Egli andò ben oltre riuscendo ad ottenere informazioni delicatissime e documenti importantissimi da uffici pubblici collocati al vertice dello Stato.

Tra le carte sequestrate a CASTIGLION FIBOCCHI, in una busta sigillata posta in una cartella custodita nella valigia (reperto 8/A), furono rinvenuti e se-

---

(1) Cfr. cartella 137, vol. 32, fasc. 18, da pag. 147 a pag. 162.

(2) La sigla indica il Grande Oriente d'Italia.

questrati vari documenti in copia concernenti il noto affare ENI-Petromin. Il fascicolo si apre con una lettera inviata il 10 luglio 1979 dal Presidente dell'ENI Giorgio Mazzanti al Ministero del Commercio con l'estero - Direzione Generale per le valute: in essa, premesso che l'Agip aveva stipulato con lo Ente petrolifero di Stato saudita (Petromin) un contratto per la fornitura di un grosso quantitativo di petrolio greggio, si chiedeva l'autorizzazione a corrispondere alla società panamense Sophilau una provvigione del 7%, "in pagamento delle sue prestazioni di assistenza e consulenza tecnica". Segue una lettera in data 18 luglio 1979 (classificata "riservata") inviata dal Ministro del Commercio con l'Estero all'ufficio Italiano Cambi: in essa il Ministro, dopo avere esposto la situazione e illustrato la richiesta dell'AGIP, autorizzava i trasferimenti mensili degli importi concordati 'previo esame' da parte di codesto Ufficio, di idonea documentazione giustificativa atta a comprovare la congruità del trasferimento in rapporto alla fattura cui si riferisce". La lettera concludeva invitando ad "adottare le opportune cautele che la natura riservata della pratica comporta".

Nel fascicolo vi è poi una lettera in pari data (18

luglio 1979) con la quale il Ministro del Commercio con l'Estero inviava al Presidente dell'ENI l'autorizzazione richiesta. Si rinviene quindi un copia integrale, in lingua inglese, del contratto di fornitura di greggio. Vi è, ancora, una lettera in data 10 luglio 1979 inviata dal Presidente dell'AGIP al presidente della società Sophilau, in cui si conferma la disponibilità dell'Agip a versare una provvigione del 7%.

Si rinviene, inoltre, la copia di un diario (riconosciuto come proprio dal sen. Stammati) concernente i contatti e le conversazioni di uomini di governo e dei massimi dirigenti dell'ENI, nel periodo dal maggio all'agosto 1979, aventi ad oggetto il contratto di fornitura di petrolio greggio di cui sopra.

Infine vi è una lunga nota anonima, intitolata "Il più grave scandalo del sistema", presumibilmente destinata alla pubblicazione, in cui, dopo una premessa di ordine generale, si avanza una determinata interpretazione in ordine alla genesi, al significato e ai beneficiari dell'affare ENI-Petromin. Orbene, almeno due dei documenti elencati (precisamente, le due lettere del Ministro del Commercio con l'Estero) contengono notizie riservate, di cui, a norma degli artt. 256 e segg. C.P., l'Autorità competente ha vietata la divulgazione.

Notizie riservate, invero, sono quelle che, ancorchè non segrete perchè in un determinato luogo o entro una determinata cerchia di persone non si possono tenere occulte, deveno essere conosciute dal minor numero possibile di persone.

Pertanto, a carico di Gelli e dei suoi complici si profila (escluso - come sembra - il fine di spionaggio politico o militare) il reato di cui all'art. 256 o, alternativamente, quello di cui all'art. 262 commi I e IV C.P. (secondo le modalità con le quali sono stati acquisiti i documenti, modalità il cui accertamento esula dai limiti della presente indagine).

Per quanto riguarda il problema sostanziale del ruolo svolto da Gelli e dalla P2 nell'affare ENI-Petronim, la Commissione Parlamentare Inquirente - che ha indagato a fondo sull'intera vicenda- ha escluso, nella Relazione di maggioranza, approvata dal Parlamento in seduta congiunta, essere stata acquisita qualsiasi valida prova che detta provvigione fosse destinata, in tutto o in parte, a rientrare in Italia, a beneficio di cittadini italiani e al servizio di oscure trame politico-economiche...

... Nella valigia trovata a Castiglion Fibocchi, in una busta sigillata intestata "Gelli Licio -fascico

~~e~~lo personale - riservata", sono stati rinvenuti documenti di estremo interesse, che vanno tutti definiti "segreti", ai sensi e per gli effetti degli artt. 256 e segg. C.P.-

Il primo è costituito dalla informativa dei Servizi segreti sul conto di Licio Gelli ormai nota sotto la denominazione (peraltro non originaria) "Cominform". Essa fu redatta da un Centro periferico del Sifar ed inviata nel settembre 1950 all'Ufficio romano. Da un punto di vista generale si può affermare in merito alla stessa: a) che essa mescola alcuni fatti precisi con valutazioni e giudizi di cui non viene indicata alcune prova (il che è, del resto, caratteristico dei rapporti redatti dagli uffici dei Servizi Segreti, che tengono coperte le fonti delle loro informazioni; b) che l'estensore appare animato da grande ostilità verso GELLI definito , di volta in volta, elemento pericolosissimo, delinquente, traditore specifico e, in ultimo, non nasconde il proprio rammarico per il fatto che egli sia sfuggito alla morte decretatagli dai partigiani; c) che contiene alcune palesi inesattezze...Le tre carattestiche sopra specificate convergono nel consigliare estrema cautela e prudenza nella valutazione del documento.

... Nel predetto fascicolo sono stati, infine, trovati due appunti ed un rapporto redatti, per incarico del col FLORIO, comandante dell'Ufficio I della Guardia di Finanza... A questo punto, si comprende perfettamente come l'attività di raccolta di notizie e documenti cui GELLI si dedicò in modo lucidamente programmato abbia nel corso degli anni raggiunto i massimi risultati.... Con tale attività, GELLI ha numerose volte violato la legge penale ponendo in essere, di volta in volta, uno dei reati previsti dagli artt. 256 e segg. C.P.- Si tratta di gravi reati contro la personalità dello Stato la cui programmazione può concretare, in concorso con gli elementi previsti dall'art. 305 C.P., il delitto di cospirazione politica mediante associazione..".
In altre parole, la Sezione Istruttoria si è preoccupata di colmare alcune lacune dell'impianto accusatorio segnalando al Pubblico Ministero condotte teoricamente illecite che non erano state considerate nella formulazione dei precedenti capi di imputazione nonchè una integrazione del capo sub A (art. 305 cod. pen.) non prospettata neanche dal Procuratore Generale.
La Sezione Istruttoria motivava ampiamente la conferma della sentenza di proscioglimento del Giudi-

ce Istruttore in data 17 marzo 1983 ed alcuni passi sono interessanti anche ai fini del presente giudizio (3).

"...Il reato di attentato contro la Costituzione dello Stato.

A questo punto appare opportuno delineare con precisione la fattispecie del gravissimo reato di attentato contro la Costituzione dello Stato (punito con la pena della reclusione da dodici a ventuno anni) al fine di verificare se sia fondata la tesi della Accusa secondo cui esso rientrava tra le finalità della P2.

L'articolo 283 cod. pen. dispone che "chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni".

L'elemento materiale del reato è caratterizzato da due elementi: 1) un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato (la menzione della forma di Governo è pleonastica giacchè, essendo essa regolata da norme costituzionali, è evidente che il

---

(3) Cfr. la citata sentenza da pag. 271 a pag. 278.

suo mutamento implica necessariamente quello della costituzione); (2) l'uso di mezzi non consentiti. Per"fatto diretto a ....", secondo l'opinione unanime di dottrina e giurisprudenza, si intende, anzitutto, un fatto idoneo a conseguire lo scopo (il mutamento costituzionale). La idoneità, invero, è requisito indispendabile di ogni attentato punibile , come si desume dagli artt. 49 I cpv. e 56 C.P. Un'attività inidonea a raggiungere lo scopo sarebbe inoffensiva, e pertanto non punibile, a norma del citato art. 49 I cpv. C.P.-

Il fatto, inoltre, per potersi definire "diretto a ..." raggiungere un determinato scopo, deve essere chiaramente indirizzato al raggiungimento dello scopo medesimo.

Per "mutamento" si intende tanto la soppressione che la modificazione, totale o parziale.

Per "costituzione dello Stato",poi, si intende quel l'insieme di norme che formano la struttura essenziale dell'ordinamento supremo dello Stato e cioè non soltanto la Carta costituzionale ma, altresì, il complesso delle leggi e delle consuetudini costituzionali che stabiliscono come si eserciti la sovranità per mezzo dei vari organi dello Stato medesimo e quali diritti e interessi fondamentali sia

no riconosciuti e protetti nei singoli.
E' stato esattamente osservato da autorevole dottrina che la tutela penale apprestata dall'articolo 283 C.P. concerne la costituzione in senso formale, non quella in senso materiale: ossia, la norma in esame prevede un'aggressione immediata alla Costituzione in senso formale, dalla quale, se realizzata, deriverebbe poi il mutamento della Costituzione in senso materiale, cioè della struttura costituzionale dello Stato. Invece, l'aggressione immediata alla Costituzione in senso materiale non rientra nella previsione dell'art. 283 C.P. ma in quella di altre norme (art. 284: insurrezione armata contro i poteri dello Stato; art. 286: guerra civile;art. 287: usurpazione di potere politico o di comando militare; art. 289: attentato contro gli organi costituzionali e contro le Assemblee regionali).
La distinzione, fondamentale ai nostri fini, tra Costituzione in senso formale e Costituzione in senso materiale è stata trascurata dal Procuratore Generale requirente, il quale, ampliando oltre i suoi limiti la figura delittuosa in esame, ha ritenuto in essa compresi fatti di usurpazione del potere politico o militare (previsti dall'art. 287 C.P.) ovvero fatti intesi ad impedire o a turbare l'eserci

zio delle funzioni degli organi costituzionali (Presidente della Repubblica, Governo, Assemblee legislative, Corte costituzionale, Assemblee regionali), previsti invece dall'art. 289 C.P. , o perfino fatti di ingerenza, controllo e condizionamento della pubblica amministrazione.

Il reato di cui all'art. 283, in conclusione, comprende solo fatti diretti a sopprimere o modificare norme costituzionali, non anche fatti diretti ad usurpare il potere politico o militare ovvero ad impedire il normale e corretto funzionamento degli organi costituzionali e, meno ancora, della pubblica amministrazione.

La tutela dell'art. 283 C.P. non è rivolta a garantire lo status quo giuridico-costituzionale, ma soltanto la legittimità dell'evoluzione costituzionale. La norma non tutela cioè l'immutabilità della Costituzione, nè avrebbe potuto, giacchè la stessa Costituzione prevede la possibilità e i modi del suo mutamento, ma ribadisce e rafforza penalmente il principio della possibilità di mutamento solo con le forme costituzionali. Per "mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato" devono pertanto intendersi mezzi illegittimi. E poichè l'unico mezzo legittimo per modificare la Co-

stituzione è quello previsto dall'articolo 138 del la stessa, ogni altro mezzo, sia esso violento, fraudolento o di altra natura, deve considerarsi illegittimo e vietato.

Il dolo del delitto in esame è costituito dalla coscienza e dalla volontà di porre in essere un'attività rivolta, con mezzi illegittimi, alla modificazione delle norme costituzionali dello Stato.

Occorre, in particolare, che il soggetto si proponga la finalità di attuare tale mutamento.

Conclusioni in ordine al reato di cospirazione politica mediante associazione.

Come ormai chiaramente discende dalla precedente analisi, in fatto e in diritto, si può affermare non essere emersa alcuna valida prova che Gelli e i suoi consociati si proponessero di commettere il reato di attentato contro la Costituzione dello Stato, quale delineato dall'art. 283 C.P. - E' vero che il Piano di rinascita democratica prevede, nei programmi a medio e lungo termine, alcune modifiche, peraltro di portata molto limitata, della Costituzione, ma non vi è prova che si intendesse pervenire alle modifiche stesse con metodo diverso da quello previsto dall'art. 138 della Costituzione.

Vero è anche che il Memorandum e il Piano prevedono - peraltro in modo del tutto generico e velleitario - l'erogazione di ingentissime somme di danaro per la conquista di posizioni di potere all'interno di partiti politici e sindacati, ma non si rinviene alcun accenno all'uso della corruzione per indurre i componenti delle Assemblee legislative ad approvare modifiche della Carta Costituzionale o di altre leggi costituzionali.

Sono, invece, emersi indizi sufficienti per ritenere che Gelli e altri aderenti alla P2 abbiano

perseguito la finalità di commettere altri reati contro la personalità dello Stato, e precisamente:

1) i reati di procacciamento di notizie segrete o riservate concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256 C.P.) e di concorso in rivelazione di segreti di Stato (art. 110 e 216 comma IV C.P.), come si desume da quanto detto in precedenza sulle infiltrazioni di Gelli nell'ambito dei Servizi Segreti e sui documenti segreti o riservati da lui ottenuti e trovati in suo possesso;

2) il reato di attentato contro gli organi costituzionali dello Stato, sottospecie di turbativa dell'esercizio delle attribuzioni, prerogative e funzioni degli organi medesimi (art. 289 comma ult. C.P.), come si desume da tutto quanto si è detto in ordine ai molteplici tentativi di controllare e di condizionare l'attività di organi di Governo e legislativi.

Sono, inoltre, emersi indizi sufficienti per ritenere che Gelli e i suoi amici abbiano sistematicamente perseguito la finalità di interferire nella attività della Pubblica amministrazione, mediante la commissione, quanto meno, dei reati di interesse privato in atti di ufficio (art. 324 C.P.) e a-

buso innominato in atti di ufficio (art. 323 C.P.). Pertanto, almeno sotto tale profilo, appare sufficientemente provata l'imputazione di associazione per delinquere di carattere comune (art. 416 C.P.), accomunato nel capo A), con il vincolo della continuazione, a quella di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 C.P.)...".

2.- Il Pubblico Ministero ed il Giudice Istruttore, prendendo parzialmente atto della decisione e delle indicazioni della Sezione Istruttoria, articolavano in modo più dettagliiato i capi di accusa elevati nel corso della istruzione compiuta dopo il mese di marzo 1985.
Quei magistrati facevano proprie le idee espresse con i suggerimenti relativi al delitto di cospirazione politica mediante associazione finalizzato al

l'attentato contro gli organi costituzionali(articoli 305 e 289 cod. pen.) ma insistevano nel contestare il delitto previsto dagli articoli 305 e 283 cod. pen. a soggetti, diversi da quelli prosciolti con formula piena, alcuni dei quali ritenuti, come i prosciolti, capigruppo della organizzazione denominata loggia massonica PROPAGANDA 2.

In data 18 novembre 1991, il Giudice Istruttore pronunciava sentenza-ordinanza con la quale rinviava al giudizio della Corte di Assise Giuseppe BATTISTA, Salvatore BELLASSAI, Demetrio COGLIANDRO, Manlio D'ALOJA, Luigi DE SANTIS, Licio GELLI, Raffaele GIUDICE, Ezio GIUNCHIGLIA, Giulio GRASSINI, Antonio LABRUNA, Gianadelio MALETTI, Pietro MUSUMECI, Domenico NIRO, Umberto ORTOLANI, Walter PELOSI, Franco PICCHIOTTI e Antonio VIEZZER perchè rispondessero dei reati specificati in rubrica.

Trattandosi di procedimento da celebrarsi con il rito previsto dal codice di procedura penale del 1930 secondo quanto disposto dall'art. 242 D.lg. 28 luglio 1989 N. 271, si provvedeva a compiere le attività prescritte dall'articolo 405 C.P.P.-

Il decreto di citazione veniva emesso e regolarmente notificato alle parti. La data della prima udienza era fissata al 12 ottobre 1992.

Nel tempo degli atti preliminari al giudizio, i di-

fensori di NIRO DOMENICO depositavano in Cancelleria il certificato di morte del loro assistito e chiedevano che il giudice competente provvedesse in merito.

Ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 421 C.P.P., si procedeva in camera di consiglio a sentire le parti. Il Presidente della Corte di Assise, ai sensi dell'articolo 27 R.D. 28 maggio 1931 N. 602, pronunciava sentenza di non doversi procedere contro NIRO DOMENICO essendo il reato a lui ascritto (capo N. 1) estinto per morte dell'imputato.

In termini, si costituivano parte civile: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, il Ministero delle Finanze, il Ministero di Grazia e Giustizia, Gherardo Colombo, Guido Viola, Giuliano Turone e Gianni De Michelis.

I difensori di Raffaele Giudice sostenevano che costui era assente perchè assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento (malattia) e chiedevano il rinvio del dibattimento a tempo indeterminato o, in subordine, la separazione dei giudizi.

La Corte con due ordinanze indicava le ragioni per le quali non riteneva fondato l'assunto difensivo

e prescriveva che si procedesse nel giudizio in contumacia di Raffaele Giudice.
Gli stessi difensori, ai sensi dell'articolo 247 D. Lg. 28 luglio 1989 N. 271, quali procuratori speciali (art. 438 C.P.P. del 1988), chiedevano che il processo a carico di Raffaele Giudice fosse definito allo stato degli atti a norma dell'articolo 442 C.P.. (del 1988).
Il Pubblico Ministero negava il proprio consenso enunciando le molteplici ragioni di tale scelta.
La Corte prendeva atto della mancanza del consenso e della complessità della necessaria istruzione dibattimentale e disponeva che si procedesse nelle forme ordinarie.
I difensori degli imputati sollevavano alcune questioni preliminari nonchè quella della legittimità costituzionale dell'articolo 305 codice penale.
La Corte riteneva infondate tutte le questioni sollevate. Il Presidente dichiarava aperto il dibattimento, e disponeva che le dichiarazioni o le deposizioni indicate nell'articolo 495 C.P.P. fossero riprodotte mediante apparecchi di fonoregistrazione (art. 496 bis) nonchè fossero trascritte da periti appositamente nominati che prestavano il rituale giuramento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- La Corte deve valutare condotte e considerare episodi di natura diversa aventi soggetti, oggetti e motivi differenziati in una collocazione temporale che è, secondo le imputazioni, compresa tra il 1975 ed il 1982, ma che, nella realtà, è molto più ampia.

La innnegabile difficoltà di delineare i contorni esatti di molti episodi richiamati dai capi di accusa può essere principalmente addebitata a tre motivi.

Il primo: la necessità di separare i fatti all'esame della Corte da un contesto generale nel quale si ritrovano, non sempre operanti nel dovuto ambito, organizzazioni importanti, personaggi dalla personalità complessa nonchè condotte sollecitate da motivazioni molteplici.

Il secondo: il bisogno di conoscere tutto il mosaico nel quale vanno collocate le tessere dei fatti richiamati dai capi di accusa perchè la corretta valutazione delle prove non può prescindere dalla globalità degli eventi. In particolare modo per il reato associativo previsto dal capo N. 1, le vicende, tutte e ciascuna, rappresentano un prezioso mo

mento di apprendimento utile per il giudizio.
Il terzo: l'esistenza di nodi strettissimi tra la verità, la menzogna,le convinzioni personali, le suggestioni e le calunnie.
Al fine di dipanare questa matassa aggrovigliata senza lasciare zone d'ombra, la Corte intende cominciare l'esame analizzando la struttura dei reati contestati e riassumendo le notizie essenziali della storia della massoneria in Italia, della loggia massonica denominata PROPAGANDA 2, o P2, e delle attività di LICIO GELLI e degli altri imputati essendo questi argomenti strettamente collegati tra loro anche se GELLI non è stato chiamato a rispondere del principale reato associativo di cui al capo N. 1.
Tali notizie hanno la loro fonte nell'abbondante materiale processuale spesso richiamato nelle note in calce per una comoda consultazione: le dichiarazioni degli imputati; le numerosissime testimonianze; i documenti acquisiti; gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 costituita con la legge 22 settembre 1981 n. 527 (4).

---

(4) Le relazioni di maggioranza e di minoranza sono state comunicate alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati in data 11 luglio 1984.

La natura dei fatti e la quantità del materiale impongono di operare una essenziale distinzione tra gli elementi di prova accertati e le opinioni tanto consolidatesi nel tempo da essere confuse da molti con la realtà.

E' doveroso anche il frequente richiamo agli atti di natura giurisdizionale, al lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta ed alle tesi dell'accusa e della difesa.

5.- Le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta che è stata citata costituiscono un importante punto di riferimento anche se sono necessarie alcune precisazioni al fine di evitare l'eventuale insorgenza di equivoci.

Questa Corte di Assise non intende discutere, nè lo potrebbe, la opportunità della costituzione di Commissioni di inchiesta quando sono in corso istruttorie penali sullo stesso tema.

Si deve riconoscere alla Commissione presieduta dall'on. ANSELMI il merito di avere svolto un lavoro difficile in una situazione ricca di sugge - stioni approfondendo con meticolosità molti aspetti delle numerose questioni ritenute utili per con

cludere l'inchiesta.

Purtuttavia, le relazioni conclusive hanno un contenuto esclusivamente politico e questo non può essere dimenticato quando si trattano gli stessi argomenti nella sede giudiziaria penale alla quale la politica e gli interessi di parte sono e debbono rimanere estranei.

Non possono, quindi, destare meraviglia le numerose differenze nella valutazione degli stessi fatti perchè il piano politico e quello penale sono completamente diversi fra loro.

La natura politica delle conclusioni della Commissione deriva dalla qualità e dalle finalità dello Organo procedente e trova conferma nella coesistenza di una relazione di maggioranza e di quattro di minoranza (5).

Inoltre, il testo della relazione di maggioranza, nella prima parte, non lascia spazio al dubbio sul valore politico del documento.

".... Si intende che la scelta operata dalla Com-

---

(5) Cfr. cartella 125, vol. 32, fascicoli 11/A, 11/B, 11/E. Le relazioni di minoranza sono quelle firmate da ALESSANDRO CHIGNAMI, MASSIMO TEODORI, GIORGIO PISANO' e ATTILIO BASTIANINI.

missione è stata, piuttosto che circoscrivere l'ambito del proprio operato in sede conclusiva, quella di qualificarlo funzionalmente nell'intima convinzione che quanto il Parlamento ed il Paese da essa si attendono è una risposta chiara e precisa di fronte ad un fenomeno che nella sua stessa costruzione avvia ad una rete di falsi obiettivi e di illusorie certezze giocando sulla ambiguità ed elevando a sistema di potere le allusioni e le mezze verità e, quindi, l'intimidazione ed il ricatto che su di essi si possono innestare. E' proprio la natura polimorfa di tale organizzazione che ne spiega quella che il Commissario BATTAGLIA ha definito la sua pervasità e chiarisce come primario obiettivo sia quello di fornire una risposta politica precisa che individui la specificità del fenomeno .. .. questa distinzione costituisce il presupposto politico imprescindibile per l'estirpazione del fenomeno...".

Nell'ottobre del 1984, l'on. TINA ANSELMI presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2, rilascia una intervista (6).

---

(6) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 14, pag. 3701.

"... La Commissione ha fatto la sua indagine e ha dato la risposta politica su ciò che è stata la P2 da un punto di vista politico.... Vi sono responsabilità personali e responsabilità penali da accertare... Nella loggia P2 troviamo una quarantina di generali e questo non si spiega solo con la tradizionale propensione dei vertici militari ad iscriversi alla massoneria. Ebbene, noi abbiamo indagato e su un episodio, almeno, abbiamo tutti gli elementi di certezza per rispondere a questa domanda. Sappiamo che nel 1973 LICIO GELLI ha convocato nella sua villa Wanda almeno quattro generali e il Procuratore Generale di Roma; hanno discusso di politica ed hanno discusso di come preparare un go - verno militare al Paese. Ora, tutto questo non è consono alla tradizione massonica...".

L'on. ANSELMI riconosce di avere raggiunto la certezza "su un episodio, almeno" ma ribadisce implicitamente il peso politico delle sue parole quando, riferendosi ad altre situazioni indifinite, a queste estende la certezza raggiunta per un solo episodio poichè afferma in modo categorico che "..la P2 è stata, all'interno della struttura dello Stato una realtà che lo ha inquinato, che ha tentato di condizionare la vita democratica del nostro Pae

se....".

6.- Il capo di imputazione N. 1 è il più complesso in quanto prevede diverse ipotesi criminose richiamando gli articoli 416, 305 primo ed ultimo comma, 256, 261, 283 e 289 cod. pen.- La necessaria disamina della struttura delle numerose fattispecie legali, per motivi di ordine logico, deve iniziare dal delitto di cospirazione politica mediante associazione. 305

"Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302, coloro che promuovono, costituiscono ed organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare alla associazione, la pena è della reclusione da due ad otto anni..".

I cosiddetti delitti associativi sono previsti da più articoli del codice penale e, al di là delle differenze strutturali, in tutti si ritrova uno schema comune di base relativo alla condotta associativa sicchè è necessario, in via preliminare, identificare il significato e l'ampiezza del concetto di associazione.

La Corte procedeva alla istruttoria dibattimentale esaminando gli imputati che ritenevano di presentarsi, alcune persone ai sensi dell'art. 450 bis cod. proc. pen. e numerosissimi testimoni compresi molti membri del Parlamento nazionale sentiti osservando le disposizioni previste dagli articoli 356, 453, 454 cod. proc. pen., 4 R.D. 16 dicembre 1927 N.2210. Venivano richiesti, principalmente su domanda del Pubblico Ministero, ed acquisiti molti documenti. Le istanze del Pubblico Ministero di assumere la testimonianza del Capo della Polizia, Prefetto VINCENZO PARISI e dell'on. TINA ALSELMI veniva respinta principalmente perchè:

a) Il Prefetto PARISI è stato direttore del SISDE dal 27 aprile 1984 al 31 gennaio 1987 e, quindi, in epoca notevolmente successiva a quella riguardante i fatti di cui al presente giudizio. Il Prefetto ha temporaneamente diretto lo stesso Servizio dal maggio al luglio 1981, dopo l'allontanamento del generale GIULIO GRASSINI e prima dell'insediamento del Prefetto EMANUELE DE FRANCESCO, ma la sua deposizione, in questi ultimi limiti temporali indicati dal richiedente Pubblico Ministero, appariva inutile. Il Prefetto DE FRANCESCO, all'udienza del 1° dicembre 1993,

ha precisato che VINCENZO PARISI non si è occupato direttamente "della gestione del passaggio tra le fasi ante-P2 e post-P2".

b) Anche la citazione dell'on. TINA ANSELMI appariva inutile poichè gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2, già nella disponibilità di questa Corte di Assise, rappresentano il limite della testimonianza richiesta.

Il 18 ottobre 1993, con ordinanza, la Corte provvedeva ad interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri per sapere se doveva considerarsi confermato il segreto di Stato apposto su parte di un appunto consegnato dal senatore FRANCESCO COSSIGA al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Con lettera N. 2114.9/119 in data 18 febbraio 1994, il Presidente del Consiglio dei Ministri rispondeva nei termini seguenti:

"Con riferimento all'ordinanza del 18 ottobre 1993, comunico la perdurante attualità del segreto di Stato su parte dell'appunto in data 1° agosto 1979, consegnato al Procuratore della Repubblica di Roma il 22 dicembre 1979 dal Presidente del Consiglio dei Ministri On. FRANCESCO COSSIGA ed allegato in

fotocopia all'ordinanza di cui sopra.
Il segreto deve considerarsi tuttora vigente per il preminente interesse dello Stato alla salvaguardia ed al mantenimento delle relazioni internazionali".

Nel corso di più udienze, venivano specificatamente indicati, di ufficio o su richiesta delle parti, gli atti utilizzabili ai sensi dell'articolo 466 bis cod.proc. pen.-

3.- Terminata l'assunzione delle prove, le parti formulavano le loro conclusioni.
Le parti civili GIULIANO TURONE, GUIDO VIOLA e GHERARDO COLOMBO chiedevano che, affermata la penale responsabilità per il delitto di cui al capo N.13 di LICIO GELLI, l'imputato venisse condannato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede nonchè alla rifusione delle spese quantificate per GIULIANO TURONE e per GUIDO VIOLA in £ 3.075.000 di cui lire 3.000.000 per onorari e per GHERARDO COLOMBO il lire 3.075.000 di cui lire 3.000.000 per onorari.
Ciascuna parte civile domandava la assegnazione di lire 20.000.000 a titolo di provvisionale.
La parte civile Ministero delle Finanze in persona

del Ministro pro tempore chiedeva che, affermata la penale responsabilità per il delitto di cui al capo N. 10 di LICIO GELLI e di MANLIO D'ALOJA, gli imputati venissero condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede nonchè alla rifusione delle spese quantificate in lire 1.900.000 di cui lire 1.840.000 per onorari.

La parte civile Ministero di Grazia e Giustizia in persona del Ministro pro tempore chiedeva che, affermata la penale responsabilità per il delitto di cui al capo N. 9 di LICIO GELLI, l'imputato venisse condannato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede nonchè alla rifusione delle spese quantificate in lire 1.740.000 di cui lire 1.700.000 per onorari.

La parte civile Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore chiedeva che, affermata la penale responsabilità per il delitto di cui al capo N. 1 di UMBERTO ORTOLANI, di FRANCO PICCHIOTTI, di ANTONIO VIEZZER, di ANTONIO LABRUNA, di EZIO GIUNCHIGLIA, di SALVATORE BELLASSAI, di LUIGI DE SANTIS, di RAFFAELE GIUDICE, di PIETRO MUSUMECI, di WALTER PELOSI, di GIULIO GRASSINI e di GIANADELIO MALETTI , gli imputati venissero condannati in so-

lido fra loro al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede nonchè alla rifusione delle spese quantificate in lire 6.600.000 di cui lire 6.480.000 per onorari.

La parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore chiedeva che, affermata la penale responsabilità per i delitti a ciascuno ascritti ai capi N. 1, 3, 5, 6, 8 e 17 di UMBERTO ORTOLANI, di FRANCO PICCHIOTTI, di ANTONIO VIEZZER, di ANTONIO LABRUNA, di EZIO GIUNCHIGLIA, di SALVATORE BELLASSAI, di LUIGI DE SANTIS, di RAFFAELE GIUDICE, di PIETRO MUSUMECI, di WALTER PELOSI, di GIULIO GRASSINI, di GIANADELIO MALETTI, di GIUSEPPE BATTISTA e di LICIO GELLI, gli imputati venissero condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede nonchè alla rifusione delle spese quantificate in lire 26.400.000 di cui lire 25.920.000 per onorari.

Il Pubblico Ministero, al termine di una lunga requisitoria, sollecitava la dichiarazione della responsabilità dei seguenti imputati e la loro condanna alle sanzioni come di seguito specificate oltre alle pene accessorie:

- GIUSEPPE BATTISTA, capo N. 5, anni cinque di reclu

sione;

- SALVATORE BELLASSAI, capo N. 1, anni tre di reclusione;
- MANLIO D'ALOJA, capo N. 10, anni due e mesi sei di reclusione;
- LUIGI DE SANTIS, capo N. 1, anni quattro di reclusione;
- LICIO GELLI, capo N. 13, anni quattro di reclusione; capi N. 9, 10 e 17, applicazione della continuazione ed anni nove e mesi sei di reclusione;
- RAFFAELE GIUDICE, capi N. 1 e 6, applicazione della continuazione ed anni sei di reclusione;
- EZIO GIUNCHIGLIA, capi N. 1, anni sette di reclusione;
- ANTONIO LABRUNA, capi N. 1 e 3, applicazione della continuazione ed anni otto e mesi sei di reclusione;
- GIANADELIO MALETTI, capi N. 1, 3 e 4, applicazione della continuazione ed anni nove e mesi sei di reclusione;
- PIETRO MUSUMECI, capo N. 1, anni sette di reclusione;
- UMBERTO ORTOLANI, capo N. 1, anni dieci di reclusione;

- FRANCO PICCHIOTTI, capo N. 1, anni sette di reclusione;
- ANTONIO VIEZZER, capi N. 1, 3, applicazione della continuazione ed anni nove e mesi sei di reclusione.

Il Pubblico Ministero chiedeva: assoluzione di ANTONIO VIEZZER(capo N.2); non doversi procedere contro DEMETRIO COGLIANDRO (capo N. 4) esssendo il reato estinto per la sopravvenuta prescrizione; non doversi procedere contro GIULIO GRASSINI (capo N.1) e contro WALTER PELOSI (capi N. 1 e 8) essendo i reati loro rispettivamente ascritti estinti per morte del reo.

I difensori chiedevano l'assoluzione dei loro assistiti con le seguenti formule:

- GIUSEPPE BATTISTA: non avere commesso il fatto o, in subordine, il fatto non sussiste;
- SALVATORE BELLASSAI: il fatto non sussiste;
- DEMETRIO COGLIANDRO: non doversi procedere perchè non punibile ai sensi dell'articolo 51 cod. pen. o, in subordine, per estinzione del reato per prescrizione;
- EMILIO D'ALOJA: formula piena;
- LUIGI DE SANTIS: formula piena;
- LICIO GELLI: per il capo N. 13, il fatto non co

stituisce reato; per il capo N. 9, non aver commesso il fatto; per i capi N 10 e 17 non doversi procedere perchè non punibile per mancanza di concessione della estradizione;

- RAFFAELE GIUDICE: per il capo N. 1, fatto non costituisce reato; art. 90 C.P.P. per l'art. 416 C.P.; eliminazione della qualifica di organizzatore, 62 bis C.P. non doversi procedere per prescrizione; per il capo N. 6, fatto non sussiste; 62 bis C.P.; comunque, diminuzione pena per giudizio abbreviato;
- EZIO GIUNCHIGLIA: formula piena;
- GIULIO GRASSINI: non doversi procedere essendo il reato estinto per morte del reo.
- ANTONIO LABRUNA: per il capo N. 1, il fatto non costituisce reato; per il capo N. 3, non avere commesso il fatto;
- GIANADELIO MALETTI: per il capo N. 1, fatto non sussiste; per il capo N. 3, non commesso il fatto; comunque, per il capo N. 3 e per il capo N. 4 non doversi procedere per prescrizione;
- PIETRO MUSUMECI: non aver commesso il fatto o il fatto non costituisce reato; in subordine: applicazione dell'art. 90 cod. proc.pen.; eliminazione della qualifica di organizzatore; pena minima;

- UMBERTO ORTOLANI: formula piena;
- WALTER PELOSI: non doversi procedere essendo il reato estinto per morte del reo;
- FRANCO PICCHIOTTI: formula piena;
- ANTONIO VIEZZER: per il capo N. 1, non aver commesso il fatto; per il capo N. 2 non doversi procedere essendo il reato estinto per intervenuta amnistia; per il capo N. 3, non aver commesso il fatto.

Al termine della discussione, il Presidente della Corte di Assise dichiarava chiuso il dibattimento.

Per associazione, in ogni settore dell'ordinamento giuridico compreso quello penale, si intende un insieme di più persone stabilmente vincolate per il perseguimento di uno scopo comune.

I due elementi centrali del fenomeno associativo sono, pertanto, lo scopo e l'organizzazione posta in essere per realizzarlo.

La necessità dello scopo comune, elemento catalizzatore espressamente previsto dall'art. 305 cod. pen., non è discussa da alcuno mentre le opinioni sono discordi a proposito della organizzazione.

Il primo comma dell'art. 305 menziona "coloro che organizzano l'associazione e, ovviamente, il concetto di organizzazione si ritrova nei lavori preparatori per il progetto definitivo del codice penale a proposito del delitto di cospirazione politica mediante associazione.

"Questa organizzazione.... costituisce, di per sè stessa, un così grave pericolo per l'ordine pubblico che tutte le legislazioni la considerano come un reato a se stante sia che i delitti, i quali costituiscono il programma della associazione, vengano poi effettivamente commessi sia invece che codesti reati rimangano allo stato di progetto."

Nonostante la chiarezza di queste parole che fanno

riferimento alla situazione globalmente considerata di una associazione organizzata per l'attuazione di un programma, la giurisprudenza ha spesso tenuto in poco conto l'aspetto organizzativo degli uomini e dei mezzi.

Questa giurisprudenza, alimentata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 18 marzo 1970, sostiene che per dare vita ad una associazione ex art. 305 cod. pen. è sufficiente l'accordo serio ed impegnativo di tre o più persone.

Basta ricordare, per tutte, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione prima, del 19 luglio 1983. "... E' da ritenere realizzato il delitto ex art. 305 cod. pen. allorquando i cospiranti abbiano concordato in modo serio ed impegnativo lo svolgimento della attività necessaria al conseguimento del risultato che si identifica in uno dei reati indicati nell'art. 302 dello stesso codice indipendentemente dalla puntuale preordinazione dei mezzi operativi ... La natura politica dei fatti criminosi conferisce alla condotta una particolare gravità e rende incriminabili azioni ordinariamente non incriminate in sede penale posto che si intende così prevenire anche il pericolo indiretto cui

sono esposti i valori peculiari della sicurezza dello Stato, della sua integrità territoriale e della sua Costituzione".

Se la Corte Suprema, con la frase sopra riportata "... indipendentemente dalla puntuale preordinazione dei mezzi operativi...", ha inteso escludere la necessità di un qualunque mezzo organizzativo per il perseguimento del comune intento delittuoso, questo Collegio deve rilevare che tale interpretazione mutilerebbe la struttura del reato in esame presentandola priva di un elemento che la diversifica dal delitto previsto dall'articolo 304 cod.pen.-

Sotto questo profilo, si deve condividere l'analisi di autorevoli giuristi (7) anche se le loro conclusioni appaiono troppo rigorose nel richiedere una struttura organizzativa compiutamente idonea alla realizzazione del programma.

"... Si deve osservare che proprio l'organizzazione consente di considerare la associazione come un fatto, un qualcosa di materiale che qualifica e legittima l'incriminazione della associazione già

---

(7) Ettore Gallo-Enzo Musco. Delitti contro l'ordine costituzionale. Pagg. 49, 50.

nella fase della sua costituzione.
Ritenere sufficiente l'esistenza del programma per la configurazione della cospirazione ex articolo 305 cod. pen. significa svuotare dall'interno il concetto stesso di associazione che, senza il riferimento ad una struttura organizzativa si scolora sino al punto da confondersi con l'accordo.
L'esigenza di una struttura organizzativa dipende anche dalla natura di reato mezzo del reato di cospirazione come pure dal più generale requisito di idoneità e di adeguatezza che deve necessariamente connotare ogni ipotesi di reato.
La struttura organizzativa diviene in questa prospettiva il nucleo essenziale del concetto di associazione e del reato di cospirazione rispetto al quale va valutata, ovviamente, la traducibilità in concreto del programma concordato.
Se la associazione è priva di una struttura organizzativa idonea a realizzare il programma, non si può parlare di cospirazione politica.
Questa interpretazione non esclude, ma anzi riconferma la validità della ratio che sottostà alla anticipazione di tutela connessa al perseguimento del programma in forma associata. Per vero, l'esigenza che è alla base della disposizione costituzionale

consiste nel creare un fronte più avanzato di tute la in funzione della maggiore pericolosità della associazione rispetto al singolo. E' logico, quindi, che tale esigenza venga meno allorchè l'organismo associativo, essendo inadeguato a realizzare il fine criminoso, non possa essere riguardato come un fenomeno qualitativamente diverso dalle attività svolte dal singolo nella preparazione del reato..".

La giurisprudenza recente si è attestata su una più chiara linea interpretativa asserendo che non può configurarsi l'associazione senza una organizzazione, sia pure sommaria e rudimentale, che si traduca, comunque, nella predisposizione di attività e di mezzi.

"... Il delitto di cospirazione politica mediante associazione è un reato permanente, formale, di pericolo indiretto per la personalità dello Stato, ossia di pericolo presunto iuris et de iure per il semplice fatto della costituzione di una associazione organizzata con il fine di commettere uno dei reati di cui all'articolo 302 cod. pen.-

Con esso, come per tutti i delitti di attentato alla personalità dello Stato, il legislatore ha voluto reprimere la formazione di organizzazioni mirate a quel fine anticipandone la punibilità (da ciò

la classificazione fra i reati cosiddetti a soglia anticipata) prima ancora che esse attuino il pro - gramma volto ad aggredire lo Stato appunto perchè vi è la presunzione di pericolosità sino dal momento del loro sorgere. Il delitto previsto dall'articolo 305 cod.pen. si distingue da quello di cui all'articolo 304 cod. pen. non solo per il numero minimo delle persone agenti (che, in questa ultima fattispecie, possono essere solo due) ma soprattutto perchè, secondo l'art. 304 cod.pen. è sufficiente il semplice accordo, la sola pattuizione, senza la necessità che si addivenga (come, invece, è necessario per la cospirazione politica mediante associazione prevista dall'art. 305 cod. pen.) al quid pluris costituito dalla organizzazione ossia dall'insieme di uomini e di mezzi fra loro coordinati per conseguire, attraverso un minimum di ordine, una maggiore efficienza si da creare una struttura in grado di operare." (8)

Lo scopo che ha rilievo nel delitto in esame tra - scende quello dei singoli e si presta ad essere conseguito solo attraverso l'organizzazione di u-

---

(8) Corte di Cassazione. Sezione prima, 7 aprile 1989.

na collettività di individui. Pertanto, un altro argomento appare utile per una corretta interpretazione oltre quello, pur determinante, della differenza strutturale dei reati di cui agli articoli 304 e 305 cod. pen.-

Il delitto di associazione prevede l'incontro di più soggetti per la realizzazione di uno scopo comune ed è un tipico reato plurisoggettivo.

L'elemento strutturale che caratterizza tale categoria è il collegamento tra le singole condotte che conferisce loro un carattere unitario. Le condotte dei singoli compartecipi acquistano una rilevanza penale autonoma in quanto sono collegate oggettivamente tra loro oltre che soggettivamente. La provata esistenza di una struttura organizzativa realizza questo collegamento di natura oggettiva che supporta le singole condotte unitariamente considerate.

La societas sceleris, al pari di qualsiasi sodalizio, si può dire realizzata solo quando gli associati, che si accordano per il perseguimento di uno scopo comune, diano vita ad una struttura , anche se rudimentale, che consenta una attività del gruppo.

Anche il codice Zanardelli prevedeva il delitto di

cospirazione mediante associazione con la struttu za essenziale del fatto uguale a quella attuale. Perchè il reato si potesse configurare era necessaria una effettiva predisposizione di mezzi e di uomini chiaramente rivelatrice dello scopo di commettere il delitto o i delitti oggetto della cospirazione. Questa esigenza era particolarmente sentita sotto il regime del codice Zanardelli sostenendosi la necessità di evitare il pericolo di "..ammettere una inquisizione politica sui discorsi e sulle parole violando le più preziose libertà cittadine "(9).

Questa necessità deve essere considerata vitale anche nel tempo attuale.

Inconclusione, il delitto di cospirazione politica mediante associazione, quale momento di aggressione alla personalità dello Stato, si ravvisa nella consapevole partecipazione di tre o più persone ad una societas sceleris che sia in grado di avvalersi di mezzi organizzativi, anche se minimi, che

---

(9) NAPODANO -I delitti contro la sicurezza dello Stato.Enc. diritto penale. Vol. VI pag. 109. Milano 1909.
V.MANZINI-Trattato di diritto penale. Vol. IV, pag.352. Ed. 1911.

consentano il perseguimento dell'intento comune di commettere uno (o più) dei delitti indicati nello art. 302 Cod.pen.

"L'art. 305 cod.pen. , al pari delle altre incriminazioni preventive di delitti contro la personalità dello Stato, ... mira ad evitare che, mediante cospirazione , si determinino condizioni favorevoli alla perpetrazione di delitti contro la personalità dello Stato.

Non si tratta di atti propriamente preparatori, idonei ed univoci, di tali delitti perchè, se avessero tale carattere sarebbero punibili per il titolo di tentativo ai sensi dell'art.56 cod.pen. ovvero come delitti consumati... ma di fatti che stanno fuori dell'orbita del tentativo o dell'attentato sebbene siano diretti a determinare condizioni favorevoli alla perpetrazione di un delitto. Pertanto, l'art. 305 cod.pen. integra una fattispecie legale il cui aspetto obiettivo è costituito da un pericolo di pericolo, ossia da un pericolo indiretto per la personalità dello Stato".(10)

---

(10) Corte di Cassazione; Sezione prima, 1 settembre 1976.

Come è noto, i reati di danno richiedono la diminuzione o la distruzione del bene tutelato dalla norma mentre per quelli di pericolo è sufficiente che l'aggressione degli agenti rappresenti una minaccia per l'integrità di quel bene. Ne consegue che per la consumazione del delitto previsto dall'art. 305 non è necessaria l'attuazione del programma voluto, concordato e volto ad aggredire lo Stato.

7.- L'art. 305 opera, nella associazione, una distinzione tra promotore, costitutore, organizzatore, partecipe e capo.

"Promotore della associazione cospirativa è l'iniziatore della costituzione del sodalizio anche mediante la semplice formulazione di ideologie. Costitutore della stessa è il creatore della associazione anche mediante la presa di contatto con i proseliti e/o il loro successivo inserimento.

Organizzatore della associazione è colui che contemporaneamente o successivamente alla sua nascita, coordina l'attività dei singoli e/o procura i mezzi operativi.

Capo è colui che, senza investire le qualifiche precedenti, dirige, comunque, l'attività della associa

zione già costituita con funzioni di maggiore o minore livello gerarchico.
Partecipante è chi aderisce al sodalizio divenendone membro con carattere di stabilità." (11).

8.- Si deve ricordare, inoltre, la distinzione tra l'associato ed il concorrente.
"... L'appartenente alla associazione prevista dall'art. 305 cod.pen. è l'accolito del sodalizio cioè colui che, conoscendone l'esistenza e gli scopi, vi aderisce e ne diviene con carattere di stabilità membro e parte attiva rimanendo sempre al corrente dell'interna organizzazione, dei particolari e concreti progetti, del numero dei consoci, delle azioni effettivamente attuate o da attuarsi sottoponendosi alla disciplina delle gerarchie ed al succedersi dei ruoli.
La figura del concorrente, invece, è individuabile in chi, pur non essendo membro del sodalizio, non aderendo ad esso nella piena organizzazione dei mezzi e dei fini, contribuisce alla associazione mer-

---

(11) Corte di Assise di Brescia; 2 febbraio 1978.

cè un apprezzabile e fattivo apporto personale agevolandone l'affermarsi e facilitandone l'operare, conoscendone l'esistenza e le finalità ed avendo coscienza del nesso casuale del suo contributo"(12). L'aspetto di questo problema viene ribadito quando si scrive che "... la consapevole collaborazione di una associazione con altra per il perseguimento del comune obiettivo integra la figura di concorso nel reato il quale non esige neppure l'intesa fra i concorrenti essendo sufficiente che ciascuno di costoro voglia l'evento e sappia di partecipare alla condotta diretta al medesimo fine" (13).

9.- L'elemento soggettivo del reato in esame è costituito dal dolo specifico richiedendosi la rappresentazione e la volontà di associarsi allo scopo di consumare uno dei delitti previsti dallo

---

(12) Corte di Cassazione; Sezione prima, 27 novembre 1968; 11 giugno 1976.

(13) Corte di Cassazione; Sezione prima, 30 novembre 1974.

articolo 302 cod. pen.-

In proposito il Giudice Istruttore ha scritto (14) facendo proprie le parole del Pubblico Ministero: "... A ben vedere il riferimento teleologico (al fine di commettere...) non serve tanto a qualificare l'elemento psicologico quanto a caratterizzare la natura della associazione sicchè il rapporto mezzo/fine che lega il 305 ai capi I° e II° del titolo I° attraverso l'articolo 302 inerisce all'elemento strutturale oggettivo dell'associazione più che a quello soggettivo del dolo... Nella valutazione dell' elemento psicologico l'accertamento dovrà perciò essere diretto esclusivamente a verificare la consapevole partecipazione al sodalizio così caratterizzato nel suo complesso (cioè associazione diretta a ...) con l'accettazione dell'astratto rischio della consumazione del delitto scopo... Mentre nella previsione dell'art. 304 è essenziale che le volontà dei singoli si aggreghino intorno ad uno specifico progetto di commissione di uno dei reati contro la personalità dello

---

(14) Ordinanza di rinvio a giudizio, pag. 15.

Stato ed il rapporto mezzo fine inerisce strettamente all'elemento psicologico del reato, nella ipotesi del 305 l'incontro delle volontà dà vita ad una struttura associativa che, in quanto tale deve possedere stabilità e connotati tali da poter ricondurre ad essa gli elementi generali di qualificazione dei comportamenti. Infatti la Cassazione, in relazione alla valutazione della gravità del fatto, ha affermato che la valutazione del danno e del pericolo, ai fini della applicazione della circostanza diminuente prevista dall'art. 311 C.P.(lieve entità del fatto) al reato di cospirazione politica mediante associazione, va fatta non con riferimento all'attività operativa apportata all'organizzazione dall'associato bensì alle dimensioni della associazione cospirativa ed al contenuto del suo programma operativo.".

Tale interpretazione non può essere condivisa per più motivi.

a) Se l'accertamento dell'elemento psicologico deve "esclusivamente verificare la consapevole partecipazione al sodalizio caratterizzato come "associazione diretta a ..." , l'elemento soggettivo del reato in esame sarebbe costituito dal dolo generico e non più da quello specifico come afferma

to dallo stesso Giudice Istruttore.

6) "Il riferimento teleologico" contenuto nell'art. 305 cod.pen. indica l'elemento soggettivo del reato e non altro essendo evidente che tale elemento psicologico (nel caso di specie il dolo specifico) non può mai trasformarsi in qualche cosa di indifinito che, comunque, "... inerisca all'elemento oggettivo della associazione".

La corretta argomentazione deve muovere dai principi generali: il dolo è uno dei modi di essere dell'elemento psicologico del reato e la sua sussistenza può essere desunta anche da elementi di natura obiettiva aventi un sicuro valore sintomatico. Questo non significa, però, confusione tra il soggettivo e l'oggettivo.

E' chiaro che, nel delitto in esame, gli elementi di valore sintomatico utili per la identificazione della volontà dell'agente sono anche quelli che emergono dall'esame delle peculiari caratteristiche organizzative del sodalizio (uomini e mezzi) e/o dall'esame delle modalità e della direzione delle condotte del reo e degli altri associati.

La problematica esposta a proposito dei mezzi organizzativi della associazione va richiamata essendo utile anche per meglio focalizzare questi ter-

mini della questione.

L'art. 305 non prevede "una associazione diretta a ..." ma tre o più persone le quali, "al fine di ....", aderiscono ad una societas sceleris che sia in grado di avvalersi di mezzi organizzativi, anche minimi, che consentano il perseguimento del fine comune di commettere uno, o più, dei delitti indicati dall'art. 302 cod. pen.-

La norma prevede il dolo specifico nei termini anzidetti.

c) L'esempio citato dal Giudice Istruttore a conforto della sua interpretazione riguarda l'applicazione della circostanza diminuente di cui allo art. 311 cod. pen.-

Il passo della sentenza delle Sezioni Unite (15) non significa che "il riferimento teleologico" caratterizza la natura della associazione ma non qualifica l'elemento psicologico del reato sol perchè la valutazione della lieve entità del fato deve essere effettuata ad un livello oggettivo.

In verità, la stessa sentenza (15) richiama l'elemento soggettivo del reato tra i parametri di rife

---

(15) Corte di Cassazione; Sezioni Unite, 18 marzo 1970.

rimento, ma il punto centrale del problema è un altro.

Il delitto previsto dall'art. 305 cod. pen. è un reato di pericolo ed è, quindi, logicamente conseguente che la valutazione della particolare tenuità del pericolo (altro parametro di riferimento fornito dall'art. 311) vada fatto tenendo conto sia dei dati oggettivi desunti dalle dimensioni della associazione e dalla qualità-quantità dei mezzi organizzativi della stessa sia tenendo conto del contenuto del programma operativo che denuncia la sussistenza di intenzioni qualificate degli associati e evidenzia anche il dolo specifico "di associarsi al fine di ....".

10.- Sono elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere, previsto dall'articolo 416 cod. pen., la permanenza di un vincolo associativo volto a finalità criminose e la predisposizione di mezzi per la consumazione di una serie indeterminata di reati.

Non è necessario che il vincolo associativo abbia carattere di duratura stabilità e che la organizzazione sia capillare con la assegnazione specifi

cadi incarichi a ciascuno degli associati o sia minuziosamente completa con l'approntamento di tutti i mezzi necessari.

Questo delitto sussiste per il solo fatto della associazione costituita per dare attuazione ad un programma indefinito di reati indipendentemente dalla commissione degli stessi i quali, se consumati, danno luogo al concorso materiale con l'associazione per delinquere.

E' evidente il medesimo rilievo che assumono, all'interno del sistema penale, quelle associazioni che vengono rappresentate da fattispecie diverse ma sempre come fatti antigiuridici autonomi proprio per la particolare pericolosità che discende dal loro stesso essere.

In questo quadro di carattere generale, il reato di cospirazione politica mediante associazione costituisce una figura specifica rispetto alla associazione per delinquere.

Il rapporto di specialità si rinviene nel numero e nel tipo di delitti-scopo nonchè nella conseguente differenza dei beni giuridici tutelati dalle norme.

Per la configurazione del reato di cospirazione è sufficiente che l'associazione si proponga la com-

missione di un solo delitto contro la personalità dello Stato (a fronte di una serie inderminata di reati). Se il sodalizio tende a commettere due o più delitti del tipo sopra indicato, ciò comporta soltanto un aumento della pena. Nella fattispecie della cospirazione, la tutela della personalità dello Stato prevale su quella dell'ordine pubblico e non vi è dubbio che il bene della personalità dello Stato contenga ed assorba in sè il bene dell'ordine pubblico.

"... Quando con l'associazione criminosa si viola non soltanto l'interesse concernente l'ordine pubblico ma, altresì, l'interesse riflettente la personalità dello Stato, al titolo generico dell'art. 416 si sostituisce quello specifico dell'art. 305." (16).

L'art. 305 prospetta una ipotesi particolare di associazione criminosa rispetto a quella prevista dall'art. 416 e tale situazione da luogo ad un concorso di norme al quale è applicabile il criterio di specialità. Ne consegue che, in presenza di una

---

(16) VINCENZO MANZINI - Trattato di diritto penale; vol. IV; pagg.673, 674. Ed. 1961.

associazione criminosa, si deve applicare solo una delle norme in concorso fra loro (artt. 305 o 416) e precisamente quella della quale siano accertati tutti gli estremi o quella che preveda il trattamente penale più grave qualora sussistano tutti gli elementi di entrambe le ipotesi criminose. In tema di associazione per delinquere "...esulano dal paradigma della norma sia il fine di instaurare il dominio della societas sia quello di infiltrazione nel mondo economico e sia, infine, l'accumulazione di capitali da parte degli associati."(17).

283

11.- L'art. 283 cod.pen. punisce con la reclusione non inferiore a dodici anni chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato. La formula "commettere un fatto diretto a" è una di quelle usate dal legislatore per indicare il delitto di attentato e, in via preliminare, è op-

---

(17) Corte di Cassazione, Sezione prima;sentenza depositata il 12 gennaio 1990.

portuno l'esame del tema nelle linée generali prima di verificare la struttura del reato.

La formula si ritrova nella parte speciale del codice penale: "chiunque attenta a", "chiunque compie atti diretti a" e "chiunque commette un fatto diretto a " ed è stata la dottrina moderna a costruire la figura dell'attentato accanto a quella del tentativo.

Per quel che interessa in questa sede, è sufficiente richiamare l'orientamento della giurisprudenza saldamente ancorata all'art. 49 2° comma cod.pen.-

La richiamata idoneità dell'azione indica la necessaria capacità dell'atto di produrre un certo risultato. Poichè non è giuridicamente possibile sanzionare un atto incapace di ledere o di mettere in pericolo un bene protetto dalla norma penale, il concetto della idoneità dell'atto ha valore generale nel nostro sistema penale ed è un requisito richiesto anche nei reati di attentato.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 18 marzo 1970, hanno ribadito che "... il principio della idoneità dell'azione è nella epoca moderna un principio dommatico assoluto, dominante l'intera materia penale.".

Quel giudice di legittimità ha anche ricordato che

la idoneità dell'azione deve essere valutata in concreto con un giudizio ex ante nel senso che occorre riportarsi al momento in cui l'azione è stata posta in essere.

Inoltre, la idoneità è suscettibile di atteggiarsi nei reati di pericolo in modo diverso rispetto ai reati di danno. In questi ultimi non può affermarsi l'idoneità degli atti compiuti ove si accerti che l'azione non poteva causare il risultato voluto.

Nei reati di pericolo devesi concludere per l'affermazione della idoneità se l'azione poteva conseguire il risultato anche con il concorso di fattori eventuali (18). Questo perchè, nei reati di pericolo, la ratio della norma è quella di evitare che sorga una situazione pericolosa da cui possa scaturire la lesione del bene giuricico protetto.

Il tentativo non è ammissibile nei delitti di attentato o a consumazione anticipata nei quali l'ipotesi prevede il compimento di atti diretti alla

---

(18) Citata sentenza 16.3.1970 Sez. Unite.

offesa di un bene giuridico sicchè è sufficiente per la loro consumazione quanto è il minimo necessario per la sussistenza del tentativo. I compilatori del codice penale del 1930 soppressero dalla formula del delitto tentato ogni riferimento alla attività esecutiva introducendo il concetto di idoneità che, unito alla direzione univoca dell'atto, consentì di retrocedere la soglia della punibilità agli atti preparatori.

Di conseguenza, sarebbe stato fuori di ogni logica ipotizzare un reato tentato punibile nella fase della preparazione, ed un delitto di attentato non punibile prima che gli atti fossero stati esecutivi.

Le Sezioni Unite, ricordando nel delitto di attentato il concorso al conseguimento del risultato di "fattori eventuali" hanno toccato un argomento delicato perchè, nelle cose del mondo, molto poco può essere escluso a priori.

Anche la situazione più innocua può diventare pericolosa per il sopraggiungere di un fattore non previsto e, comunque, estraneo alla volontà dello agente.

E' indispensabile, pertanto, che nel delitto di attentato la condotta vada valutata attentamente,

non meno che nel tentativo, nei termini di idoneità e di univocità della direzione degli atti. In mancanza di questi requisiti, la tipicità del fatto descritto nel modello legale non potrebbe essere riconoscibile e verrebbe meno il principio di tassatività - legalità . (19)

Il risultato dell'indagine va considerato caso per caso (e non in base ad una teoria generale) come si procede per il delitto tentato non dimenticando che il requisito della direzione univoca degli atti assolve una funzione sussidiaria rispetto a quello della idoneità, specialmente quando questa significa in concreto capacità polivalente di offesa a diversi ed a molteplici interessi protetti dal sistema penale.

D'altra parte, come non è necessario che gli atti raggiungano la fase esecutiva per essere punibili, così non può validamente sostenersi che tutti gli atti preparatori , specie quelli preliminari e generici, possano essere sanzionati.

Nella relazione ministeriale del 1929 al testo del

---

(19) Corte di Cassazione; Sezione prima, 27 novembre 1968.

codice penale, Alfredo Rocco così concluse l'argomento del delitto tentato e di attentato :
"...Una volta estesa , come oggi fa l'art. 56, la nozione del tentativo agli atti preparatori, è evidente che le due nozioni oggi si equivalgono tal chè l'attentato, sin dal primo stadio degli atti preparatori, è elevato a reato perfetto.".
La affermata equivalenza delle nozioni di delitto tentato e di delitto di attentato significa anche, ed in modo certo per la autenticità interpretativa, che per la sussitenza del secondo tipo di reato occorrono questi stessi requisiti del primo che consentono la identificazione degli atti preparatori punibili e cioè la idoneità e la direzione univoca degli atti.
Gli atti preparatori punibili sono quelli che hanno la potenzialità causale di produrre l'evento in senso lato e di rivelare, di per sè ed in modo non equivoco, l'intenzione di consumare un ben preciso delitto (20).
"Con il principio sancito dall'art. 49 secondo comma cod. pen., il codice vigente ha adottato la con

---

(20) Corte di Cassazione; Sezione quarta; 4 aprile 1975.

cezione oggettivo-soggettiva del reato escludendo l'incriminazione di un puro intento che non si consolidi in una condotta causalmente idonea. Tale principio è di portata generale... e vale anche per i delitti di attentato previsti dagli articoli 241 e 283 cod. pen. in relazione ai quali il codice non apporta alcuna deroga espressa... Il delitto di attentato, allorchè risulti costituito, come negli articoli 241 e 283 cod. pen. dal compimento di atti diretti ad un determinato fine, va inquadrato nella figura dei cosiddetti reati di direzione la cui caratteristica è che possono essere realizzati da qualsiasi specie di condotta purchè diretta verso un determinato evento ..." (21).

In conclusione, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, gli atti preparatori nel delitto di attentato, anche al loro primo manifestarsi, sono punibili purchè siano subiettivamente diretti ed in concreto idonei alla attuazione del risultato lesivo che la norma penale intende evitare.

Il delitto previsto dall'articolo 283 cod. pen. è

---

(21) Corte di Cassazione; Sezione prima; 27 maggio 1969.

di attentato e di pericolo e l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

E' indiscusso in dottrina ed in giurisprudenza che "... i mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato comprendono tutti i mezzi illeciti diretti ad aggredire l'interesse alla integrità della Costituzione o della forma di Governo.

E' quindi necessario che il soggetto agente abbia la volontà libera e cosciente di usare un mezzo non lecito diretto a modificare l'ordinamento costituzionale nel senso che la tutela apprestata dall'articolo 283 cod. pen. non è volta a garantire lo status quo giuridico ma piuttosto la legittimità della evoluzione costituzionale che deve essere attuata solo con gli strumenti che sono propri dello ordinamento."(22).

A fronte di questi principi ribaditi dalla dottrina e da una giurisprudenza consolidata, la interpretazione del termine "costituzione" è un tema che non trova i giuristi sempre concordi.

Taluni affermano, ed altri negano, che l'articolo

---

(22) Corte di Cassazione; Sezione prima, 27 maggio 1969.

283 cod.pen. provvede alla tutela della "costituzione formale" lasciando ad altre norme, quali,ad esempio quelle di cui agli articoli 270 e 272 cod. pen., la tutela della "costituzione materiale".
La distinzione trae nutrimento da autorevole dottrina (23) ed è stata ulteriormente sviluppata.
La costituzione deve essere "... intesa come entità ... ordinata secondo un particolare assetto in cui confluiscano, accanto ad un sistema di rapporti economici, fattori vari di rafforzamento, di indole culturale, religioso ecc. e che trova espressione in una particolare visione politica, cioè in un certo modo di intendere e di avvertire il bene comune e risulti sostenuta da un insieme di forze collettive che siano portatrici della visione stessa e riescano a farla prevalere dando vita a rapporti di sopra e sotto-ordinazione, cioè ad un vero assetto fondamentale che si può chiamare costituzione materiale per distinguerla da quella cui si dà il nome di formale per indicare il conferimento di una specifica forma consistente nella rac

costituzione materiale

---

(23) BUVOLONE. Il diritto penale della stampa. Ediz. 1971.

colta , in uno o più documenti scritti, delle norme che si intendono collocare al sommo della gerarchia delle fonti ...." (24).

La distinzione tra costituzione materiale e costituzione formale non sembra, però, avere un rilievo concreto ed apprezzabile per la applicazione del diritto penale. "I rapporti delle forze politiche e sociali determinanti (25)da soli considerati,non possono costituire oggetto di tutela nell'ambito della personalità dello Stato".

La Corte deve rimanere estranea alla disputa dottrinaria che colloca (26) questi rapporti nella sfera del pregiuridico o fuori (27) della stessa ritenendo la questione non influente al fine del decidere per precisi motivi.

Identificare il complesso dei "rapporti delle forze politiche e sociali determinanti" con l'oggetto della tutela penale del delitto in esame signifi-

---

(24) COSTANTINO MORTATI. Istituzioni di diritto pubblico.Tomo 1°; Ediz. 1975.

(25) NUVOLONE. Opera citata.

(26) C. MORTATI. Opera citata.

(27) E. PALERMO FABRIS. Giustizia penale. 1960. Parte seconda. Pag. 383.

ca, in concreto, fare riferimento a situazioni di vasta portata, mai statiche, non catalogabili in modo univoco nè ancorabili a sicuri parametri oggettivi e predeterminati di valutazione. In questo modo, si rende irriconoscibile, perchè sempre e diversamente opinabile, la tipicità della condotta vietata dal modello legale e si annulla il principio di tassatività - legalità.

Inoltre, quanto l'art. 283 entra il vigore, non esiste una costituzione di tipo rigido come quella attuale e nessuno interpreta la norma in modo diverso da quello espresso da Manzini secondo il quale la "costituzione dello Stato è il complesso delle leggi e delle consuetudini che stabiliscono come si esercita la sovranità per mezzo dei vari organi dello Stato e quali diritti e interessi siano dalla sovranità riconosciuti ai singoli ". (28).

Non si comprende perchè l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana debba avere implicitamente introdotto nella struttura del delitto previsto dall'art. 283 coò. pen. una distinzione dottrinaria

---

(28) V. MANZINI. Trattato di diritto penale. Ed. 1952.

quale è quella tra costituzione formale e costitu zione materiale limitando all'una o all'altra la tutela penale offerta dalla norma in esame. Inoltre, anche chi ha sostenuto la distinzione, ha dovuto riconoscere la convergenza tendenziale dei concetti.

"... Il grado di armonia o di distacco della costituzione formale rispetto a quella materiale si presenta più o meno accentuato secondo la diversità delle situazioni storiche. Il massimo di convergenza si realizza quando la costituzione scritta si inserisca in un ordine sociale stabilizzato (o in via di stabilizzazione come risultato di un movimento che, rovesciato un vecchio ordine tende a precludere ogni conato di reviviscenza) intorno a un ben definito sistema di rapporti e di valori... ..." (29).

Per la sussistenza di questo reato "... non è necessaria che il mutamento abbia per oggetto una o più potestà sovrane;può altresì concernere ... l'ordinamento di quei diritti o interessi fondamentali che la Costituzione assicura e protegge nei singo-

---

(29) Cfr. C. MORTATI.Opera citata.

li (esempio:la .soppressione della proprietà privata)..." (30).

Penalmente tutelati, avuto riguardo alle modalità del loro mutamento, sono, pertanto, l'intero corpo della legge fondamentale ed ogni altra legge che rivesta natura costituzionale fermo rimanendo il principio che la modifica di un sistema costituzionale non può mai spingersi sino al punto della negazione dello stesso sistema perchè siffatta negazione non comporta un mutamento costituzionale nel senso di una evoluzione dei principi fondamentali ma una trasformazione radicale di contenuto rivoluzionario. L'argomento esula dal tema poichè lo art. 283 cod. pen. si riferisce esclusivamente al fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato con mezzi non consentiti dall'ordinamento.

L'art. 283 prevede e sanziona anche fatti diretti a mutare la forma di governo. La parola "forma" indica la sintesi di quei principi costitutivi essenziali dell'Organo che si manifestano esteriormente e gli danno una impronta caratteristica. Pertanto,

---

(30) Cfr. V.MANZINI. Opera citata.

per forma di governo, si intendono i modi in cui si ordina e si esprime in concreto la suprema volontà statuale che trova la sua più saliente espressione nella determinazione del generale indirizzo politico dello Stato. (31).

Nel nostro Paese la forma del Governo è stabilita dalla Costituzione repubblicana ed è un elemento fondamentale della stessa nell'assetto attuale voluto dai Costituenti. Ogni fatto diretto a mutarla con mezzi non consentiti operando, ad esempio, la sua trasformazione in un governo presidenziale, si traduce in un attentato alla Costituzione sicchè si può concludere che la indicazione "forma di governo" contenuta nell'art. 283 è pleonastica o, comunque, meramente indicativa di una delle tante direzioni verso le quali può rivolgersi la condotta attentante.

12.- Nella ordinanza di rinvio a giudizio, richiamando una requisitoria del Procuratore Genera

---

(31) C. MORTATI. Opera citata. Tomo I.

le presso la Corte di Appello, il Giudice Istruttore scrive: "... E' opinione concorde in dottrina che la locuzione costituzione dello Stato non può intendersi ristretta alla sola Carta Costituzionale ma abbraccia il complesso delle regole normative e consuetudinarie che nella loro globalità danno la nozione di sovranità dello Stato. E, poichè la sovranità dello Stato si esercita attraverso i suoi poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), consegue che il mutamento di essenza o funzionale di simili poteri ovvero l'impedimento totale o parziale, e dunque anche il turbamento, dell'esercizio delle funzioni costituzionali, o di taluna di esse, integrerà l'attentato.".

Se si parla, come sembra, del delitto di attentato previsto dall' art. 283 cod. pen., la Corte non può condividere una interpretazione così estensiva ed elastica.

Si è detto che cosa debba intendersi per costituzione (32). Si deve aggiungere che non è possibile la identificazione della costituzione con la sovranità poichè è la prima che stabilisce i limiti del

---

(32) Cfr. il paragrafo N.11 della presente motivazione.

l'esercizio della seconda. Inoltre, i verbi mutare, impedire e turbare hanno significati diversi. Come è noto, mutare significa "cambiare una cosa con una altra della stessa specie". Se il cambiamento è parziale si può usare il verbo modificare ed è pacifico che il verbo cambiare può essere sostituito con numerosi sinonimi con vantaggio della chiarezza di espressione.

Non si può dimenticare l'importanza, per l'interprete, del significato esatto dei termini usati dal legislatore che è stato molto attento nella loro scelta per delineare i diversi modelli legali. Ad esempio, si possono ricordare alcuni articoli del codice penale. Art. 270: sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Sovvertire nel senso rovesciare con la forza. Artt. 289 e 294: commettere un fatto diretto ad impedire in tutto o in parte. Impedire nel senso di impacciare, di rendere impossibile. Art. 340: turbare la regolarità di un ufficio o di un servizio pubblico. Turbare nel senso di disturbare lo svolgimento regolare.

La questione non si esaurisce nel delineare l'esatta portata di concetti, pur fondamentali, di costituzione dello Stato e di sovranità dello Stato nè

si limita al lessico nel senso sopra indicato.
Il Giudice Istruttore, nella sua interpretazione, va oltre e scrive:

"... Tuttavia, il reato non si esaurisce nella ipotesi sopra indicata di prevaricazione diretta dei poteri dello Stato ma esso si estende a tutte le forme di modificazione e di turbamento dei diritti essenziali dei singoli costituzionalmente previsti. Ad esempio, le turbative ai diritti di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) possono integrare il reato (controllo della stampa, accaparramento di fonti di informazione ecc.)... Quando, pertanto, l'azione degli Organi Costituzionali é controllata e scavalcata da interferenze non istituzionali, quando la compressione o il condizionamento dei diritti essenziali dei singoli è operato da forze esterne vuol dire che si attenta alla Costituzione poichè si travalicano: a) le normali forme istituzionali; b) i normali canali istituzionali. Non può dubitarsi, ad esempio che le interferenze occulte nei contratti stipulati dalla P.A.; nelle nomine alle alte gerarchie amministrative o militari o politiche; le induzioni di pubblici ufficiali a prestare giuramenti di fedeltà ad una organizzazione segreta, giuramenti inconciliabili con l'art.

54 Cost., ecc. costituiscono illeciti amministrativi attentanti, quanto meno in astratto, i poteri dello Stato (Esecutivo e Legislativo).

Non può dubitarsi, ad esempio, che le interferenze e le intermediazioni e gli interventi occulti nelle contrattazioni privatistiche interessanti la P.A.; nei rapporti con istituti bancari privati ma di pubblico interesse, se suscettibili di favorire o di provocare stati di dissesto finanziario, costituiscono illeciti civili attentanti quando incidono su situazioni costituzionalmente garantite.

Nè, a maggior ragione, può dubitarsi, ad esempio, che le interferenze sul Potere Giudiziario tali da condurre ad alterazioni di prova e precostituzione di prova, a modificazioni di fatto penalmente apprezzabili; le intromissioni occulte suscettibili di determinare fatti di peculato, di corruzione, di spionaggio ecc.; gli interventi in settori di pubblica utilità suscettibili di concretarsi in fatti estorsivi; a maggior ragione, il finanziamento di organizzazioni eversive ecc., costituiscono illeciti penali attentanti.".

L'esame che è stato in precedenza compiuto a proposito della struttura del reato previsto dall'articolo 283 cod. pen. fornisce gli strumenti concet-

tuali per respingere le citate conclusioni del Giudice Istruttore e quelle analoghe del Pubblico Ministero che si collocano oltre i limiti posti dalla interpretazione letterale e sistematica.
Ricapitolando ed integrando, in sintesi, gli argomenti principali, si osserva:

a) Commettere un fatto diretto a mutare la Costituzione o la forma di governo con mezzi non consentiti significa tendere ad un obiettivo completamente diverso da quello raggiungibile con le condotte specifiche delineate dal Giudice Istruttore e ripetute dal Pubblico Ministero con le seguenti espressioni: turbare i diritti essenziali dei singoli; controllare e scavalcare con interferenze l'azione di organi costituzionali; interferire nei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione e nelle nomine delle alte gerarchie amministrative, militari e politiche; indurre pubblici ufficiali a prestare giuramenti inconciliabili con l'art. 54 della Costituzione; interferire, intermediare ed intervenire nelle contrattazioni privatistiche interessanti la Pubblica Amministrazione, nei rapporti con istituti bancari quando incidono su situazioni costituzionalmente garantite; interferire in modo da alterare

o da precostituire le prove di fatti penalmente rilevanti: intromettersi determinando fatti di peculato, di corruzione e di spionaggio; intervenire in settori di pubblica utilità con atti estorsivi; finanziare organizzazioni eversive.

b) Una attività tenuta in contrasto con i principi costituzionali non sempre e necessariamente è una condotta diretta a mutare la costituzione.

c) La corretta lettura dell'articolo 283 deve tenere sempre presente la differenza che esiste tra il bene protetto da ciascuna norma in modo specifico (il quid che la legge vuole tutelare da una possibile aggressione con la previsione di una sanzione) e l'interesse generico e comune alla salvaguardia dell'integrità dell'ordinamento giuridico.

E' noto che ogni norma penale protegge l'interesse della collettività-Stato alla propria esistenza e conservazione. Si tratta dell'interesse generico e comune al mantenimento dell'ordine socio-politico che ha prodotto l'ordinamento vigente.

Oltre questo, nella analitica regolamentazione di ciascuna situazione, si rinviene sempre un interesse tutelato in modo specifico che, tra l'al

tro, fornisce all'interpete uno degli elementi di distinzione tra le diverse disposizioni penali.

Ad esempio, l'oggetto materiale del delitto di furto è rappresentato da ogni cosa che rientri nell'altrui patrimonio sicchè il bene giuricamente protetto in modo specifico è il patrimonio anche se, con la repressione del furto si intende salvaguardare l'interesse generico dello Stato al mantenimento dell'ordine sociale.

La lesione inferta con il furto al diritto di proprietà non si traduce automaticamente in un attentato, penalmente rilevante, alla Costituzione che pur riconosce e garantisce quel diritto (art. 42 della Costituzione).

Di questo attentato si potrebbe parlare solo se taluno commettesse un fatto diretto, con mezzi non consentiti, a mutare il principio costituzionale del diritto di proprietà privata con quello, ad esempio, della proprietà di ogni bene e di ogni mezzo di produzione esclusivamente riservata allo Stato.

Uguali motivi e conclusioni valgono per tutte le altre ipotesi di "illeciti attentanti" formulate

dal Giudice Istruttore non a caso ma con un puntuale riferimento a fatti e condotte che lo stesso Giudice ha ritenuto di ravvisare nel corso della istruzione.

Tutto ciò che viene qualificato con i termini di interferenze, intromissioni, controlli, turbative, impedimenti, induzioni, intermediazioni ed interventi potrebbe essere sviluppato per concludere che ciascun settore dell'ordinamento ha i mezzi per difendersi dal compimento di atti illeciti. Può essere discussa la validità di un negozio giuridico o di un atto amministrativo così come può intervenire il potere disciplinare della Pubblica Amministrazione. Nel campo penale le fattispecie elencate dal Giudice Istruttore potrebbero integrare una serie di delitti contro l'amministrazione della giustizia, contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione ed anche contro la personalità dello Stato (art.306 ultimo comma cod. pen.). Tutti delitti diversi da quello previsto dall'art. 283 cod.pen.-

Ciascuna di queste condotte illecite aggredisce l'interesse generico della collettività-stato al mantenimento dell'ordinamento socio-politico ma nessuna di esse si traduce automaticamente, sol

per il fatto di essere, nel delitto di attentato alla costituzione, previsto dall'articolo 283 cod. pen.-

E' appena il caso di aggiungere che una diversa conclusione porterebbe a situazioni aberranti nel senso che ogni reato dovrebbe concorrere con quello di cui all'art. 283 o essere assorbito dallo stesso.

d) Il Giudice Istruttore non poteva non rendersi conto di quanto sopra esposto. Dopo avere minuziosamente elencato i fatti da lui definiti "illeciti attentanti" come fattispecie dotate di vita propria del delitto di attentato, aggiunge testualmente:

"La possibilità di ricondurre alla ipotesi del 283 una così vasta gamma di comportamenti, e in particolare comportamenti già autonomamente sanzionati, ma anche fuori dell'ambito penale, non deve peraltro indurre il timore di una interpretazione più che estensiva, addirittura pervasiva della norma e ciò sulla base della considerazione che i comportamenti intanto avranno rilievo ai fini del 283 solo in quanto specificatamente diretti alla modificazione della costituzione dello Stato e della forma di governo ed in quan

to idonei potenzialmente ad ottenere lo scopo. Il singolo episodio di interferenza, elusione o condizionamento o un insieme occasionale di episodi singoli mancherà di entrambi tali indispensabili requisiti e si manterrà nell'ambito dei rimedi e delle sanzioni che gli sono proprie."

Queste affermazioni richiamano quanto è stato detto a proposito del delitto di attentato configurato come reato di direzione nel senso che può essere realizzato da qualsiasi specie di condotta, anche al suo primo manifestarsi, sempre che sia subiettivamente diretta ed in concreto idonea alla attuazione del risultato lesivo che la norma penale intende evitare e cioè il mutamento della costituzione dello Stato con mezzi non consentiti.

Il Giudice Istruttore spiega, come ha fatto il Pubblico Ministero, le sue convinzioni che riportano gli argomenti alla prima enunciazione nei termini che sono stati valutati negativamente da questa Corte.

".... D'altro canto" scrive il Giudice Istruttore, "una lettura della norma che ne limiti la operatività alla tutela delle forme della trasformazione intendendo tali forme come procedure di

trasformazione della costituzione appare, per quanto animata dall'apprezzabile intento di fornire una lettura riduttiva di un reato inserito in una intera categoria di ipotesi delittuose che si prestano ad interpretazioni potenzialmente stridenti con i principi affermati dalla Carta Costituzionale, sostanzialmente arbitraria e non giustificabile sul terreno della interpretazione testuale".

Queste parole non necessitano di un ulteriore commento e si richiamano le osservazioni svolte.

Inoltre, non si può omettere di tenere nella giusta considerazione la parte della Sentenza della Sezione Istruttoria che ha affrontato tutta la materia . (33).

Nella motivazione si legge ... "Il reato di cui all'art. 283, in conclusione, comprende solo fatti diretti a sopprimere o modificare norme costituzionali, non anche fatti diretti ad usurpare

---

(33) Cfr. sentenza in data 26 marzo 1985 della Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Roma. Cartella 137, vol. 32, fasc. 18, pag. 274 e segg.-

il potere politico o militare ovvero ad impedire o turbare il normale e corretto funzionamento degli organi costituzionali e, meno ancora, della pubblica amministrazione.

La tutela dell'art. 283 C.P. non è rivolta a garantire lo status quo giuridico-costituzionale, ma soltanto la legittimità dell'evoluzione costituzionale. La norma non tutela cioè l'immutabilità della Costituzione, nè avrebbe potuto, giacchè la stessa Costituzione prevede la possibilità e i modi del suo mutamento, ma ribadisce e rafforza penalmente il principio della possibilità di mutamento solo con le forme costituzionali.

Per "mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato" devono pertanto intendersi mezzi illegittimi. E poichè l'unico mezzo legittimo per modificare la costituzione è quello previsto dall'articolo 138 della stessa, ogni altro mezzo, sia esso violento, fraudolento e di altra natura, deve considerarsi illegittimo e vietato.

Il dolo del delitto in esame è costituito dalla coscienza e dalla volontà di porre in essere una attività rivolta, con mezzi illegittimi, alla modificazione delle norme costituzionali dello Sta

to. Occorre in particolare che il soggetto si proponga la finalità di attuare tale mutamento..". Da questa sentenza per la parte relativa alla trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Roma, è disceso l'impulso per la successiva attività istruttoria che avrebbe dovuto, comunque, non ignorare i principi di diritto enunciati a proposito dell'articolo 283 cod. pen.- Il Giudice Istruttore ha citato la sentenza della Sezione Istruttoria (34) ma non per confutare in diritto l'interpretazione della fattispecie legale ma esclusivamente per dissentire dalle conclusioni in fatto di quel Giudice di Appello che ha escluso che gli associati alla loggia massonica . Propaganda 2 intendessero mutare la costituzione dello Stato.

"... Questo requirente (35) non condivide la prima delle conclusioni cui è pervenuta la Sezione Istruttoria e cioè la esclusione della sussistenza della violazione dell'art. 305 in relazione

---

(34) Ordinanza di rinvio a giudizio citata, pag. 29.

(35) Evidentemente, il Giudice Istruttore ha fatto proprie le conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

all'art. 283 e, per questa ragione , cercherà in questa sede di mettere in luce molti degli elementi che, a suo giudizio, conducono necessariamente alla opposta conclusione...".
Questo riguarda il merito del processo ma gli elementi di fatto debbono sempre essere posti in relazione alla contestazione sicchè non può essere tralasciata la esatta puntualizzazione della fattispecie legale prevista dal capo di imputazione.

13.- Il testo dell'art. 289 cod.pen. ha subito alcune modificazioni dal 1944 al 1957 e quello attuale prevede che sia punito "qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle Assemblee legislative o ad una di queste o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni."
La sanzione prevista è minore "se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzio

[redacted]ni, prerogative e funzioni suddette.".

La formula usata dal legislatore "commettere un fatto diretto a ... " consente di affermare che il reato previsto dall'art. 289 cod. pen. è un delitto di attentato sicchè possono essere richiamati gli argomenti svolti su questo tema. Poichè la norma non richiede la diminuzione o la distruzione effettive del bene tutelato ma è sufficiente che la condotta degli agenti rappresenti una minaccia per la integrità di quel bene, l'evento del delitto in esame è il pericolo per il libero esercizio delle attribuzioni, delle prerogative e delle funzioni da parte dei soggetti legittimati.

La struttura della norma consente di affermare con certezza che l'elemento soggettivo di questo reato è costituito dal dolo generico.

E' necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia la volontà libera e cosciente di commettere un fatto diretto, ed in concreto idoneo, al conseguimento del risultato lesivo che questa norma penale intende evitare e che consiste nel pericolo che le funzioni dei citati Organi possano essere turbate nel loro ordinato esercizio o impedite anche temporaneamente.

Impedire significa rendere impossibile, neutraliz

zare, ostacolare e, così, si può condividere l'interpretazione data da chi ha scritto: "Nel concetto di impedimento è compresa non soltanto la creazione di ostacoli che rendano impossibile il materiale esercizio delle prerogative, attribuzioni, funzioni ma, altresì, ogni coazione anche psichica esercitata sui suoi organi per ottenere un esercizio diverso dal voluto e, comunque, non conforme alla volontà dell'organo.".

Turbare significa alterare l'equilibrio, disturbare.

"Il turbamento è effetto di intromissioni più contenute che, pur non impedendo l'effettivo esercizio delle funzioni, delle prerogative e delle attribuzioni, ne difficulta il procedere alterando la serenità che deve presiedere all'espletamento di compiti così delicati ed elevati." (36).

14.- Per completezza e per meglio inquadrare la fattispecie legale dell'art. 289 ed i suoi limiti di applicazione, si debbono approfondire almeno almeno altre due questioni.

---

(36) ETTORE GALLO- ENZO MUSCO. Opera citata; pag. 201.

La prima riguarda la lettera della norma. Il legislatore, riferendosi al Presidente della Repubblica ed al Governo, parla dell'esercizio di attribuzioni e di prerogative mentre cita soltanto l'esercizio delle funzioni a proposito delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale e della Assemblee regionali.

Il diverso significato dei termini utilizzati dal legislatore o non è stato considerato (37) o è stato menzionato soltanto marginalmente con richiami generici al diritto pubblico. "... Non è il caso di intrattenersi ad enumerare le prerogative e le attribuzioni del Presidente o del Governo nè le funzioni delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale o delle Assemblee regionali; in proposito rimandiamo ai manuali di diritto costituzionale e di diritto pubblico. Semmai è da precisare che la tutela si riferisce a tutte le funzioni dei predetti organi nessuna esclusa " (38).

Il concetto così espresso appare riduttivo perchè

---

(37) NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO. Tomo XII. Ed. UTET.

(38) ETTORE GALLO- ENZO BUSCO. Opera citata; pag. 200.

ferimento generico a persone o ad organizzazioni, che il successo commerciale della società GIOLE è stato conseguito, principalmente, per le "importanti aderenze " di GELLI. L'affermazione può sembrare banale e scontata mentre è importante non soltanto perchè è prodromo di altre conclusioni estranee al commercio ma anche perchè corre in parallelo con tante altre asserzioni formulate nel corso del presente procedimento in base a "voci", a "noti informatori", a opinioni personalissime e presentate come una realtà accertata e verificata.
Se si vuole intendere che "le importanti aderenze" sono collegate alla figura di LICIO GELLI agente segreto dei Paesi dell'Est, si deve sottolineare la genericità dell'assunto e la sconcertante superficialità del contenuto dei documenti dei Servizi di informazione che sono stati esaminati.
Se, invece, si vuole intendere che "le importanti aderenze" sono collegate alla loggia massonica P2 ed al "potere palese ed occulto" promanante dalla organizzazione, anche in questa ipotesi la mancanza di riferimenti probatori è dominante come la tendenza all'uso di termini impropri.
In una situazione come quella di LICIO GELLI scrivere "importanti aderenze" invece di "importanti

conoscenze" significa dare una impostazione molto diversa al discorso sottintèso..
E' chiaro e provato che GELLI gode di una vastissima rete di conoscenze ed è abile.
Egli è affiliato alla massoneria dal 1965 e la sua "carriera" ha ritmi più rapidi del normale come avviene nel campo degli affari. Il 24 settembre 1971, il Gran Maestro LINO SALVINI lo nomina segretario organizzativo della loggia P2 (111); nel 1975, GELLI ne diventa il maestro venerabile.
Anche la Commissione parlamentare sottolinea il fenomeno(112).
"... GELLI, nel 1969, ha l'incarico di operare per la riunificazione delle varie comunità massoniche secondo l'indirizzo ecumenico della Gran Maestranza GAMBERINI... LICIO GELLI, quindi, a pochi anni dal suo ingresso in massoneria, appare ricoprire un ruolo di rilievo d'intesa con il vertice della istituzione ed in modo del tutto personale sia per la portata delle questioni affidate alla sua gestione sia per la posizione affatto speciale che gli viene attribuita...".

---

(111) Cfr. cartella 6, vol. 1, fasc. 14, pag. 5902.
(112) Cfr. cartella 105, vol. 32, fasc.11/A, pagg. 12 e 13.

sembra che l'attività protetta dalla norma si identifichi con le sole funzioni degli organi.
Il termine funzione indica l'attività che il soggetto svolge nell'attendere alle mansioni del proprio ufficio mentre le attribuzioni comprendono sia le funzioni sia i doveri tipici di un dato ufficio.
Il termine prerogativa individua il privilegio, il diritto speciale concesso a determinati Organi e a chi ricopre certe cariche pubbliche.
E' noto che, ad esempio, una speciale posizione giuridica derogativa in parte del diritto comune spetta al Presidente della Repubblica (39).
Senza rimanere più del necessario nel campo del diritto pubblico e costituzionale, basta ricordare che "L'assegno" e "la dotazione" del Capo dello Stato godono di privilegi fiscali (40) e che allo stesso Presidente è riconosciuta una autonomia contabile ed organizzativa degli uffici e dei servizi necessari all'assolvimento delle funzioni presidenziali (41).

---

(39) COSTANTINO MORTATI. Opera citata; tomo 1°; pag. 538.
(40) Legge 1077/1948.
(41) Legge 345/1959

E' evidente che il legislatore, menzionando le attribuzioni e le prerogative del Presidente della Repubblica e del Governo, ha voluto tutelare non soltanto il regolare ed autonomo esercizio delle funzioni di questi Organi ma ha inteso evitare ogni impedimento o turbativa in direzione della sfera complessa dei poteri-doveri e dei privilegi che consente e facilita l'esercizio di tutte le funzioni dell'Organo.

15.- La seconda questione attiene alla interpretazione sistematica data dal Giudice Istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio e ripresa dal Pubblico Ministero.

" ... Considerazioni analoghe devono essere fatte in relazione all'art. 289 cod. pen., norma in un certo senso complementare a quella prevista dallo art. 283. Infatti per l'ipotesi prevista dal primo comma del 289 non appare agevole neanche fissare il confine che separa le due fattispecie (sul 289, peraltro, non si è formata alcuna sedimentazione giurisprudenziale essendo difficile dire in linea di principio quando un impedimento all'esercizio delle funzioni fondamentali della Presidenza della

Repubblica, dell'Esecutivo e del Legislativo non costituisca un fatto diretto a mutare la forma dello Stato o del Governo). L'inciso - anche temporaneamente - contenuto nel primo comma a ben vedere contribuisce a fare chiarezza più in apparenza che in sostanza. Infatti, un impedimento non temporaneo costituirebbe al di là di ogni dubbio una modifica degli assetti costituzionali rilevante ai sensi del 283 mentre, d'altro canto, è da escludere che possa essere invocato il 289 (sia pure nella ipotesi del secondo comma per contrastare forme legittime, pure se estreme di battaglia parlamentare... La riserva contenuta nel 289 - qualora non si tratti di un più grave delitto - ha proprio la funzione di assegnare alla norma la copertura dello spazio residuale tra forme legittime di pressione e disegni propriamente eversivi dell'ordine democratico. Abbiamo peraltro visto che l'art. 283, lungi dal tipizzare i comportamenti rilevanti, fa un generico riferimento a mezzi non consentiti talchè tra questi mezzi a pieno titolo potrà rientrare anche la turbativa delle attribuzioni degli Organi costituzionali.

Una volta constatato che la turbativa si è realmente verificata, il problema diviene perciò esclusi-

vamente di qualificazione giuridica del fatto."(42). Queste conclusioni presuppongono un metodo interpretativo che non facilita l'indagine sulla struttura della fattispecie legale del reato previsto dallo art. 289 che deve essere svolta prima di procedere alla qualificazione giuridica del fatto che riguarda il momento finale del processo di interpretazione. Inoltre, l'art. 289 prevede un reato di pericolo ed è possibile che l'impedimento o la turbativa non si verifichino.

La Corte non condivide anche altre affermazioni dell'accusa.

Si sostiene che "... è difficile dire, in linea di principio, quando un impedimento all'esercizio delle funzioni degli organi indicati dall'art. 289 cod. pen. non costituisca un fatto diretto a mutare la Costituzione o la forma di governo.".

In linea di principio, la Corte ritiene che, invece, la risposta al quesito sia facile e che venga fornita dalla direzione della condotta dell'agente nel senso che è stato già esaminato. Il bene giuridico tutelato dalle norme (articoli 283 e 289) è ben diverso. Da una parte, si vuole salvaguardare

---

(42) Ordinanza di rinvio a giudizio. Pagg. 28, 29.

l'integrità dell'ordine costituzionale in quanto "... la tutela apprestata dall'art. 283 cod. pen. non è volta a garantire lo status quo giuridico ma, piuttosto, la legittimità della evoluzione costituzionale... "(43).

Dall'altra parte, il bene giuridico tutelato si identifica nel regolare esercizio delle funzioni, delle attribuzioni e delle prerogative di determinati organi inteso nel senso materiale del termine. Se taluno commette fatti diretti all'aggressione di quel bene, non solo per questo si può affermare che l'agente intenda mutare l'assetto costituzionale della Repubblica.

L'argomento dell'ostruzionismo parlamentare conforta la fondatezza delle conclusioni della Corte anche se è molto controverso in quanto comprende due principi fondamentali che collidono fra loro.

In sintesi, mentre si sostiene che una minoranza, con l'ostruzionismo, ".. espropria la maggioranza del potere di trasformare in leggi il proprio programma politico... "(44),si deve ricordare che il

---

(43) Corte di Cassazione; Sezione prima, 27 maggio 1966.

(44) BERTOLINI. Enciclopedia del diritto. Ostruzionismo parlamentare. Pag. 486.

dissenso e l'opposizione costituiscono momento irrinunciabili di un ordinamento democratico.
Molte cose sarebbero più semplici se la materia fosse disciplinata nella sede competente per stabilire sino a che punto l'attività dei parlamentari è giustificata dai doveri funzionali e dove inizia l'abuso di rilevanza disciplinare o penale.
Si è accennato a questa problematica soltanto per meglio comprendere ove si trova quella linea di confine non bene identificata dall'accusa. L'ostruzionismo è una condotta che impedisce, anche se temporaneamente, e turba le funzioni del Parlamento ma non si può affermare, solo per questo e sempre in linea di principio, che chi la pratica o cerca di praticarla, commette un fatto diretto a consumare i reati in esame prescindendo da ogni considerazione sulla sussistenza delle eventuali cause di giustificazione.
Si dice che "... il delitto previsto dall'art. 289 è complementare a quello disciplinato dall'art.283 cod. pen. e la riserva - qualora non si tratti di un più grave delitto - ha la funzione di assegnare alla norma la copertura dello spazio residuale fra forme legittime di espressione e disegni eversivi dell'ordine democratico....".

La fattispecie dell'art. 289, a giudizio della Corte, non serve a completare quella dell'art. 283 se non nel senso che ogni norma è complementare alle altre nell'ordinato contesto dell'ordinamento giuridico. A quanto è stato detto per chiarire che le due norme sono diverse fra loro ed autonome si può aggiungere che la riserva espressa dall'art. 289 riguarda i delitti più gravi che si possono configurare quando viene aggredita una sfera più ampia dello stesso interesse giuridico tutelato.
E' il caso dell'attentato alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica (articoli 276 e 277 cod. pen.).
Nel 1930, la riserva contenuta nell'art. 289 è stata collegata anche ad altri reati e non importa,al fine di una globale interpretazione sistematica,che nel 1944 sono stati abrogati gli articoli 280, 281 e 282 cod. pen. concernenti il capo del governo.
E' evidente che colui che attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica contestualmente impedisce o turba l'ordinato e libero esercizio delle funzioni presidenziali.
In tal caso, il soggetto attentante è chiamato a rispondere non del delitto previsto dall'art. 289

ma del più grave reato di cui all'art. 276 (o 277). Non solo per questo, però, ed in modo automatico, si può sostenere che l'agente vuole mutare l'assetto costituzionale nei termini di cui all'art. 283 cod. pen.-

16.- I delitti previsti dagli articoli 256, 261 e 262 cod. pen. sono richiamati, anch'essi, dalla imputazione N. 1 e da quelle n. 3, 5, 6 e 17 e l'esame della loro fattispecie comporta l'approfondimento di numerose questioni.

Le norme poste a tutela della sicurezza dello Stato riguardano il procacciamento e la divulgazione delle notizie segrete e riservate ma, dal 1977 in poi, una parte della dottrina (45) contesta questa enunciazione nel suo complesso sostenendo che la legge 24 ottobre 1977 N. 801 ha abrogato le norme concernenti il procacciamento e la divulgazione del

---

(45)GALLO-MUSCO. Opera citata, pag. 114.
FIANDACA-MUSCO. Diritto penale. Parte speciale, vol.1°, pag. 49.
BARCONI. I delitti contro la personalità dello Stato.
PISA. Il segreto di Stato.Profili penali, pag. 141.
PADOVANI. Bene giuridico e delitti politici.

le notizie riservate.

L'articolo 12 della legge citata fornisce le indicazioni che consentono di identificare quanto deve essere coperto dal segreto politico interno ed internazionale di cui alle fattispecie previste e punite nel libro II, titolo I, capo I e V del codice penale. Questo articolo dice: "Sono coperti dal segreto gli atti, i documenti, le notizie, le attività ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati ed alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.".

L'elemento materiale dei reati di cui agli articoli 256 e 261 cod. pen. si identifica con il procurarsi e nel rivelare un segreto di Stato.

Procurarsi significa compiere una azione positiva volta alla apprensione della cosa, della notizia, dei documenti e sono irrilevanti le modalità della condotta. E' sufficiente "... la disponibilità alla notizia segreta intesa come conoscenza o mera

acquisizione materiale del documento o cosa che incorpora il segreto. E' sufficiente, in altri termini, l'ingresso della notizia segreta nella sfera dell'agente a seguito di un comportamento attivo di quest'ultimo... ". (46).

Il dolo richiesto dall'articolo 256 cod. pen. è generico e consiste nella coscienza e nella volontà di procurarsi la notizia essendo a conoscenza della natura segreta della notizia, del documento, della cosa procuratasi (47).

La "rivelazione" può manifestarsi essenzialmente con la comunicazione e con la divulgazione.

La prima condotta consiste nel trasmettere il segreto a persone determinate indipendentemente dalle modalità della comunicazione; con la seconda si rende noto il segreto ad un numero indefinito di soggetti avvalendosi , ad esempio, dei mezzi di comunicazione di massa. La rivelazione prescinde dalla cognizione del segreto ma richiede soltanto che

---

(46) PISA. Opera citata, pagg. 127 e 128.

(47) PISA. opera citata, pag. 157.
V. MANZINI. Trattato di diritto penale.
GALLO-MUSCO. Opera citata, pag. 117.

il segreto entri "... nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato a riceverlo" (48).
L'elemento soggettivo richiesto dall'art. 261 è diverso per ciascuna delle tre ipotesi previste.
La rivelazione semplice (1° comma) vuole il dolo generico mentre quello specifico è necessario quando il colpevole agisca a scopo di spionaggio politico o militare (3° comma).
L'agevolazione colposa (5° comma), presuppone un atteggiamento imprudente o negligente del soggetto che ha la disponibilità del segreto.
L'art. 262 ricalca esattamente il testo dell'art. 261 sanzionando, a sua volta, la rivelazione delle notizie riservate sicchè valgano le osservazioni fatte per il delitto relativo al segreto di Stato riservando a tra poco l'esame della questione della eventuale abrogazione dell'art. 262 e dell'art. 256 5° comma cod. pen.-
Oggetto della tutela penale di questi tre reati "... è l'interesse relativo alla personalità internazionale o interna dello Stato in quanto è opportuno evitare che notizie segrete e riservate concernenti la sicurezza o altro interesse politico, in-

---

(48) MANZINI. Trattato di diritto penale.

terno o internazionale dello Stato, vengano a cognizione di persone non autorizzate di tal che il bene giuridico protetto viene leso quando l'azione è causalmente adeguata a produrre la lesione"(49).
Ne consegue che si tratta di reati con un evento che si identifica con uno stato di pericolo concreto (50) per l'interesse tutelato e che è stato determinato dalla condotta degli agenti. Per la consumazione di questi delitti è sufficiente il procacciamento e/o la rivelazione delle notizie segrete o riservate indipendentemente dalle conseguenze effettive essendo evidente che tali azioni hanno la potenziale idoneità di ledere direttamente o indirettamente l'interesse protetto.
Preso atto di quanto deve essere considerato coperto dal segreto di Stato in base alla legge 801/1977, rimane da precisare che per segreto in senso giuridico si deve intendere "... il limite posto da una volontà giuridicamente competente alla conoscibilità di un fatto, di un atto o di una cosa destinata

---

(49) Corte di Cassazione. Sezione prima. 4 luglio 1968.
(50) Corte di Cassazione. Sezione prima. 30 gennaio 1969.

a rimanere occulta ad ogni persona diversa da quelle che legittimamente conoscono il fatto, l'atto o la cosa." (51).
Per quel che interessa, la normativa disciplinante il S.I.D. (52) precisa che le notizie fornite da quel Servizio debbono classificarsi segrete (53).

17.- Le notizie riservate sono quelle che, pur essendo normalmente a conoscenza di un numero in - determinato di persone, non possono essere divulgate per decisione della autorità competente. Questa categoria di notizie è stata oggetto di una notevole attenzione da parte della dottrina sotto il duplice profilo della sua compatibilità con i principi costituzionali di legalità-tassatività e della eventuale abrogazione degli articoli 256 3° comma e 262 cod. pen. ad opera della legge 801/1977.
E' un fatto che la disciplina del segreto introdotta da questa legge non contiene alcun riferi -

---

(51) Corte di Cassazione. Sezione prima. 4 luglio 1985.
(52) Servizio Informazioni Difesa.
(53) Cfr. cartella 66, vol. 18, fascic. 6/6, pag. 76.

mento alle notizie riservate anche quando, con lo art. 18, si accenna alla emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto. Questa omissione non facilita la soluzione dei problemi che investe la rilevanza penale del procacciamento e della divulgazione delle notizie riservate a proposito dei quali si osserva quanto segue.

- Il concetto di notizia riservata non appare incompatibile con i principi costituzionali in genere e con quelli di legalità-tassatività in particolare.

Non si deve dimenticare che, prima dell'entrata in vigore della legge 801/1977, la Corte Costituzionale (54), ha anticipato l'impostazione di tale legge con un drastico ridimensionamento dei parametri del codice Rocco.

La Corte Costituzionale ha ridisegnato la nozione di segreto di Stato per rispondere in modo adeguato alle esigenze costituzionalmente rilevanti collocate persino "su un piano superiore" ad altri valori fondamentali ed ha individuato "nella tutela

---

(54) Corte Costituzionale, 24 giugno 1977 n. 86.

della sicurezza esterna ed interna" tali esigenze giustificative del segreto di Stato.
Riconosciuta la compatibilità del segreto con i principi costituzionali, non è difficile affermare anchè quella della tutela penale delle notizie riservate.
Secondo la recente giurisprudenza, tutta successiva al 1977, "... il concetto di notizie riservate implica quello di notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione; esse, ancorchè non segrete, ma conoscibili soltanto in un determinato luogo o entro una determinata cerchia di persone, cotituiscono pur sempre notizie per le quali lo Stato non ha rinunciato alla potestà di circoscrivere la pubblicità al minimo inevitabile (per ragioni di sicurezza interna ed esterna in senso lato)." (55).
In questo contesto, è semplice e conseguenziale applicare anche alle notizie riservate il principio realisticamente espresso dalla Corte Costituzionale (56): "è connaturale agli organi ed alle

---

(55) Corte di Cassazione. Sezione prima; 4 luglio 1985.
(56) Corte Costituzionale. 24 giugno 1977 n. 86.

autorità politiche... il giudizio (di natura politica) sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato" citata dalla stessa Costituzione (57).

- Nei reati in esame la condotta dei soggetti agenti è rivolta al procacciamento ed alla divulgazione di notizie (intese in senso lato) delle quali è stata già vietata la diffusione da parte della competente autorità.
Con questi requisiti, la tipicità del fatto descritto dal modello legale è sempre perfettamente ricoscibile ed e, pertanto, salvaguardato il principio di tassatività-legalità.

- Per abrogazione si intende la cessazione della efficacia della norma nel senso che la stessa non può più essere applicata nel modo originariamente deciso dal legislatore.
La abrogazione è voluta dal potere legislativo e

---

(57) La sentenza 86/77 della Corte Costituzionale pone l'argomento anche in relazione all'art. 125 3° co. Cost.-

questa volontà innovativa può manifestarsi in modo espresso con una esplicita dichiarazione o in modo tacito quando vi è una incompatibilità tra la nuova disposizione e la precedente; oppure quando la nuova legge regola la intera materia già disciplinata dalla vecchia norma.

La innovazinne può, quindi, presentarsi come abolizione o come parziale ristrutturazione della norma nel caso in cui venga stabilita una disciplina non interamente diversa per un fatto già sanzionato.

L'articolo 12 della legge 801/1977 ha provveduto esclusivamente ad una più moderna definizione del concetto di segreto di Stato fissando precisi parametri oggettivi di riferimento.

La nuova norma riguarda l'articolo 256 1° comma cod. pen. e l'articolo 261 1° comma col. pen. nel senso che bisogna fare riferimento all'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977 N. 801 per individuare gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa che debbono essere coperti dal segreto di Stato.

L'impianto della condotta vietata ed il trattamento sanzionatorio sono rimasti inmutati e da questa constatazione discendono alcune osservazioni.

Sembra errato parlare di abrogazione tacita e par-

ziale se prima e dopo l'anno 1977 sono state vietate e sanzionate penalmente in uguale modo e misura le condotte di procacciamento e di rivelazione di notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza e nell'interesse politico interno ed internazionale dello Stato e se, con l'articolo 12, si è provveduto esclusivamente a fornire più chiare indicazioni per meglio individuare quelle notizie. In verità, l'articolo 12 lascia immutate le fattispecie concernenti la tutela del segreto di Stato e previste nel libro II, titolo I, capi I e V del codice penale.

Se non si può parlare di abrogazione in senso tecnico per la parte della norma che riguarda le notizie che sono coperte dal segreto di Stato, a maggior ragione questo argomento è impraticabile per le notizie riservate che, tra l'altro, non sono nemmeno menzionate dalla legge 24 ottobre 1977 N. 801.

Questa conclusione non muta anche se, per la completezza dell'esame, si voglia ritenere che l'articolo 12 ha abrogato parzialmente gli articoli 256 e 261 del codice penale.

E' stato scritto (58) che '... ora, pur in mancan

---

(58) GALLO-NUSCO. Opera citata, pag. 114.

za di una espressa presa di posizione della legge di riforma del 1977,a noi sembra che la categoria delle notizie riservate non abbia più diritto di cittadinanza nell'ordinamento penale. La nuova disciplina ha ridisegnato,in conformità alle indicazioni costituzionali, l'area del segreto penalmente rilevante in modo da dare vita ad un sistema chiuso ed esclusivo. Le notizie riservate si presentano in chiara posizione autentica nei confronti del segreto per ciò che riguarda fondamento e giustificazione.".

Parole chiare ma dal sapore più politico che giuridico.

La legge del 1977 non ha abrogato nè espressamente nè tacitamente la tutela penale delle notizie riservate nel senso tecnico-giuridico che è stato ricordato in sintesi. Manca il richiamo espresso del legislatore come non si ravvisa l'incompatibilità tra il vecchio ed il nuovo a meno che si voglia sostenere l'identità della materia per entrambe le categorie di notizie.

Si è anche scritto (59) che "... una conferma mol-

---

(59) GALLO-BUSCO. Opera citata, pag. 114.
CAVALLARI. Dal segreto politico-militare al segreto di Stato; pag. 36.

to consistente della abrogazione tacita della tute la delle notizie riservate può desumersi dal nuovo testo dell'art. 352 C.P.P. (60) che regola i profi li processuali del segreto. Ebbene, mentre il vec chio art. 352 prendeva in considerazione sia il se greto sia le notizie riservate, il nuovo testo det ta una disciplina esclusivamente riferita al segre to. Sembra coerente allora ritenere che il nuovo si stema ha riguardo esclusivamente al vero e proprio segreto di Stato".

L'articolo 15 della legge 801/1977 ha modificato l'articolo 352 del codice del 1930 precisando che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre nel processo penale e non debbono essere esaminati su quanto è coperto dal segreto di Stato.

L'articolo 202 del nuovo codice di procedura pena- le prevede un obbligo analogo. Questa regola proces suale che, in entrambi i codici non menziona le no tizie riservate, non conferma alcuna abrogazione

---

(60) Si tratta delle modifiche apportate al codice di proce cura penale del 1930.

ma pone soltanto in rilievo il maggior peso attribuito alle notizie segrete rispetto a quelle riservate. I legislatori del 1977 e del 1988, di fronte al contrasto tra interessi primari quali l'amministrazione della giustizia e la sicurezza dello Stato, hanno limitato l'obbligo di opponibilità in giudizio solo al segreto di Stato.

A ben vedere, l'articolo 15 significa esattamente il contrario di quanto è stato sostenuto da taluno a proposito della pretesa abrogazione poichè, implicitamente, ribadisce che le notizie segrete e quelle riservate hanno un diverso contenuto ed una disparità di valore per la sicurezza dello Stato. La differenza si traduce, nel diritto sostanziale, con la previsione di pene diverse e, nel diritto processuale, con lo sbarramento della opponibilità del segreto di Stato mentre non può essere invocata la riservatezza delle notizie come motivo di astensione dal deporre.

Il maggior valore attribuito espressamente al segreto di Stato si ritrova anche nel nuovo istituto del "ritardo di denunzia" introdotto dall'art. 9 della legge 801/1977 in virtù del quale i direttori del SISMI e del SISDE possono ritardare la denunzia di fatti configurabili come reato "... su disposizio-

ne del ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi....".
La stessa norma esclude che gli appartenenti al CESIS, al SISMI ed al SISDE abbiano la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria prevedendo la sospensione di tale qualifica, per coloro che già la rivestono, per tutto il periodo di appartenenza al Comitato ed ai Servizi.
In deroga all'art. 2 del vecchio codice di rito ed all'art. 347 del nuovo, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, per la via gerarchica, esclusivamente ai direttore dei Servizi i quali riferiscono ai ministri della Difesa e dell'Interno e, tramite il CESIS, al Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'istituto del "ritardo della denuncia" non ha precedenti legislativi nel nostro Paese mentre la normativa del 1974 sul SID aveva già previsto l'obbligo di riferire quanto accertato soltanto a determinati soggetti.
E' stato sostenuto (61) che "... dopo la riforma,

---

(61) PAOLO PISA. Segreto di Stato e libertà di stampa. Politica del diritto. Anno XIX, settembre 1988; pagg. 521 e 522.

notizie segrete e notizie riservate devono entrambe essere riconducibili agli interessi delineati dall'art. 12 della legge 801/1977. Del resto, anche nella formulazione originaria del codice penale esse non avevano un contenuto diverso differendo solo per alcuni dati strutturali.

... Dopo la riforma, notizie segrete e notizie riservate vanno ricostruite sulla base dei valori indicati dall'art. 12. E la conferma viene, con buona pace della Cassazione, dalla stessa legge 801/1977 che, all'art. 18, precisa che, sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punti dal libro II, titolo I, capi I e V del codice penale concernenti il segreto politico, interno o internazionale, debbano essere riferite alla definizione di segreto di cui agli articoli 1 e 12 della legge.".

La Corte osserva che il legislatore, con l'articolo 18, ha usato sempra il termine "segreto" per precisare che la definizione fornita dal precedente articolo 12 deve essere estesa a tutte le fattispecie concernenti il segreto e non ad altro. Il legislatore ha preferito fare un riferimento generico nei limiti di una precisa collocazione sistemati

ca; avrebbe potuto indicare in modo specifico, ad esempio, gli articoli 255, 257 e 263 cod. pen. ma la scelta non ha un significato diverso da quello evidente e non ha riferimenti impliciti alle notizie riservate.

Altra fonte (62) si limita ad affermare "l'omogeneità sostanziale tra segreto e notizie riservate".

Il Giudice Istruttore riprende questo argomento (63): "Nessuna esplicita statuizione la legge del '77 contiene in ordine a quelle notizie (che pur non possedendo tutti i caratteri della segretezza) la cui divulgazione sia stata vietata dall'autorità competente. Sebbene non vi sia esplica previsione in materia, appare conforme alle corrette regole ermeneutiche ritenere che il carattere della riservatezza, se pur discende da una decisione discrezionale dell'autorità competente, nondimeno si giustifica , e giustifica quindi la tutela penale solo ed in quanto vi sia omogeneità tra le notizie segrete e quelle riservate. In sostanza, mentre le notizie segrete sarebbero caratterizzate dal fatto

---

(62) GALLO-MUSCO . Opera vitata; pag. 114.

(63) Ordinanza di rinvio a giudizio. Pagg. 190; 191.

che i depositari di esse sono pochissimi e fisicamente individuabili, riservate sarebbero quelle attinenti alla sicurezza e all'interesse politico dello Stato così come riformulato dall'art. 12 i cui destinatari, per quanto facenti parte di ristrette categorie di soggetti, non sono individualmente preventivamente identificabili e quelle notizie per le quali, proprio per la loro affinità con quelle attinenti al segreto di Stato, l'autorità amministrativa ritiene di imporre un vincolo di riservatezza ulteriore rispetto a quello generico previsto dal segreto di ufficio.".

Poichè essere omogeneo significa essere della medesima natura, dello stesso genere, la dottrina che è stata richiamata ed il Giudice Istruttore, l'una con il preciso riferimento al testo dell'articolo 12 e l'altro richiamando genericamente l'omogeneità, affermano la sostanziale identità concettuale della natura delle notizie coperte dal segreto di Stato e dele notizie riservate.

Si è detto che i delitti previsti dagli articoli 256, 261 e 262 cod. pen. tutelano un interesse relativo alla personalità interna o internazionale dello Stato e che tutti sono reati con evento di pericolo ma questo non significa necessariamente

che la notizia coperta dal segreto di Stato e la notizia riservata hanno la medesimo natura.
La Corte ritiene che la difficoltà di interpretazione derivi dal la grande varietà, non statica ma dinamica, delle notizie di cui può essere vietata la divulgazione secondo gli interessi del momento.
Certamente anche a questo ha fatto riferimento la Corte Costituzionale (64) quando ha affermato che "... è connaturale agli organi ed alle autorità politiche... il giudizio (di natura politica) sui mezzi idonei e neessari per garantire la sicurezza dello Stato...".
Ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza (65) sul contenuto della notizie riservata ben diverso da quello della notizia segreta, si può trarre una conclusione tenendo presente che il legislatore ha fornito i parametri di riferimento per potere stabilire quali sono le notizie coperte dal segreto di Stato.
La Autorità competente può vietare la divulgazione di determinate notizie quando, non sussistendo le

---

(64) Corte Costituzionale, 24 giugno 1977, n. 86.
(65) Sentenza citata: Corte di Cassazione, Sezione prima, 4 luglio 1985.

ipotesi di riferimento fissate all'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977 N. 801, si debbono salvaguardare certi interessi dello Stato che hanno una portata più limitata ed un minore valore di altri ma sono ugualmente meritevoli di tutela penale.
Il principio è che la riservatezza può essere necessaria ma non è vitale per la sicurezza dello Stato. Questo , come si è detto, spiega perchè nel processo penale è opponibile il segreto di Stato ma non la riservatezza della notiza.
Lo stesso Giudice Istruttore modifica le sue espressioni (66). Dopo il richiamo espresso al concetto di omogeneità, usa il termine affinità per concludere che "... le notizie riservate... destinate ad una pur ridotta e circoscritta circolazione (sono) caratterizzate da una affinità, ma non da una totale coincidenza, con le notizie oggetto di segreto..".
La Corte, per le ragioni che sono state esposte,può condividere questa opinione ma non interamente quella precedentemente espressa dallo stesso Giudice secondo il quale "... le notizie segrete sono caratterizzate dal fatto che i depositari sono pochissi

---

(66) Ordinanza di rinvio a giudizio, pag. 192.

mi e fisicamente individuabili mentre quelli in possesso delle notizie riservate, facenti parte di ristrette categorie, non sono individualmente e preventivamente identificabili...".

Queste affermazioni possono avere puntuale riscontro nella maggior parte dei casi valutati in concreto ed a posteriori ma il numero dei depositari delle notizie non serve a distinguere con un tratto peculiare il segreto dalla riservatezza ma è soltanto una conseguenza della pratica esigenza di limitare o di estendere la circolazione della notizia secondo le necessità proprie di ciascuna situazione concreta.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa da questa Corte di Assise, "...in tema di rivelazione di notize di cui sia vietata la divulgazione, soltanto l'accertamento che le notizie siano diventate di pubblico dominio toglie ogni offensività alla ulteriore divulgazione... la norma configura un reato di pericolo e punisce soltanto la diffusione di notizie al di fuori delle persone che necessariamente debbono conoscerle per adempiere i compiti loro affidati dallo Stato."(67).

---

(67) Corte di Cassazione. Sezione prima; 30 giugno 1989.
Corte di Cassazione. Sezione prima; 4 luglio 1985.

Infine, "... in tema di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione, rientra nei compiti dell'Autorità giudiziaria esaminare se e in che modo la Pubblica Amministrzione abbia espresso la volontà che la notiza rimanga riservata o segreta in quanto concernente la sicurezza o l'interesse dello Stato ... Non è compito dell'Autorità giudiziaria indagare se la diffusione di una determinata notizia sia o meno idonea a compromettere la sicurezza dello Stato o leda l'interesse dello Stato medesimo in quanto un simile sindacato comporterebbe un esame di merito che spetta alla Pubblica Amministrazione." (68).

18.- Dopo aver esaminato la struttura dei principali reati che sono stati contestati agli imputati, appare necessario riassumere gli aspetti più significativi della presenza e della organizzazione massonica in Italia facendo riferimento all'epoca nella quale si collocano gli eventi che riguardano il presente procedimento.

---

(68) Corte di Cassazione. Sezione prima; 23 gennaio 1981.

Non si pretende di delineare la storia della massoneria nè di individuare gli scopi di questa associazione secolare esistente a livello mondiale nè di approfondire i principi della dottrina massonica o i motivi, sempre ricorrenti, di contrasto e di divisione tra i massoni.

Questa materia è estranea alla competenza funzionale del giudice ad eccezione di quegli aspetti della organizzazione massonica che, con riferimento ai fatti del processo, costituiscono momenti di cognizione obbligati per la formulazione di un giudizio di esclusiva natura penale.

La premessa limita il campo delle indagini e non è agevole individuare una fonte di conoscenza attendibile e non inquinata da sentimenti favorevoli o avversi alla massoneria.

Questa Corte di Assise ha scelto, per la parte che interessa il tema, il testo integrale della Relazione di maggioranza della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2 sia per l'autorevolezza dell'Organo che l'ha prodotto sia perchè la ricostruzione storica sembra basarsi più su dati oggettivi che su valutazioni di carattere politico.

19.- Nella Relazione si legge:

"La massoneria italiana si compone di due maggiori organizzazioni o famiglie comunemente indicate con il sintetico riferimento alla sede storicamente occupata come di Palazzo Giustiniani o di Piazza del Gesù; questa si configura, a sua volta, come promanazione della prima a seguito di una scissione intervenuta nel 1908, in ragione dei contrasti attinenti l'atteggiamento da assumere sulla legislazione concernente l'insegnamento religioso nelle scuole. Accanto a questi due gruppi di rilievo nazionale - la cui consistenza è valutata tra i 15-20 mila iscritti per Palazzo Giustiniani e tra i 5-10 mila per Piazza del Gesù - sono presenti altri minori gruppi locali con una consistenza valutabile, per ciascuno di essi, nell'ordine di alcune centinaia di iscritti.

Prendendo in esame le due organizzazioni principali, va messo in rilievo, ai fini che interessano, che il modello strutturale assunto è quello di una distribuzione degli iscritti secondo una scala gerarchica modulata per gradi. Questa scala gerarchica conosce una divisione fondamentale tra Ordine, comprendente i primi tre gradi, e Rito comprendente i gradi dal quarto al trentatreesimo, talchè,

mentre tutti coloro che fanno parte del Rito sono necessariamente membri dell'Ordine, non necessariamente vale l'assunto contrario.
Trattasi in altri termini di due livelli collegati ma non coincidenti, l'uno sopraordinato all'altro secondo un modello di struttura verticalizzata che presiede a tutta l'organizzazione massonica, all'interno della quale poi la mobilità degli iscritti nella gerarchia è regolata dalla stretta applicazione del principio di cooptazione che determina ogni passaggio di grado nonchè l'ingresso nell'Ordine e poi nel Rito.
Gli iscritti, a loro volta, sono raggruppati in logge aventi base territoriale; e la domanda di iscrizione ad una loggia è requisito fondamentale per l'ingresso di un "profano" nella massoneria, per cui, in linea di principio, non si può appartenere alla massoneria se non attraverso il momento comunitario della iscrizione ad una loggia.
La massoneria di Palazzo Giustiniani contemplava, oltre a tale situazione, la possibilità di accedere all'Ordine per iniziazione operata direttamente dal responsabile supremo - il Gran Maestro - senza pertanto sottostare alla votazione che sancisce lo ingresso dell'iniziando nell'organizzazione.

I "fratelli" che venivano iniziati "sul filo della spada" si venivano pertanto a trovare in una posizione particolare (all'orecchio del Gran Maestro) sia per non avere una loggia di appartenenza sia per il carattere riservato della loro iniziazione, intervenuta al di fuori delle ordinarie forme di pubblicità statutariamente previste; essendo pertanto la loro iniziazione nota solo all'organo procedente, il Gran Maestro, tali iscritti venivano designati come "coperti" ed inseriti di ufficio in una loggia anch'essa "coperta" comprendente per l'appunto la lista degli iscritti noti solo al Gran Maestro. Tale loggia veniva designata come loggia "Propaganda"; ogni loggia, poi, essendo contrassegnata da un numero oltre che da un nome, la loggia "Propaganda" avrebbe avuto in sorteggio il numero due. Tale, almeno, è la spiegazione fornita dai responsabili massonici sull'origine di questa denominazione.

Dalla vasta documentazione acquisita dalla Commissione.. è emerso che il fenomeno della "copertura" era comune alle altre famiglie ed interessava sia singoli iscritti che intere logge rivestendo portata più ampia di quanto non rappresentato in questa prima schematica descrizione.

E' accertato che sia in sede centrale che in sede periferica, era assai frequente l'uso di denominazioni fittizie per mascherare verso l'esterno, verso il mondo "profano", la presenza di strutture massoniche. Così, ad esempio, era prassi consueta intitolare a generici Centri Studi i contratti di affitto per i locali necessari all'attività della loggia ; ed è dato rilevare come gli statuti di tali organismi non contenessero alcun riferimento alla massoneria ed alle attività massoniche nel designare l'oggetto dell'attività dell'ente, salvo poi riscontrare una perfetta identità personale tra gli iscritti al Centro Studi ed i membri della loggia. Nella linea del fenomeno descritto si poneva pertanto il Gelli quando intestava le varie sedi successivamente occupate dalla loggia P2 ad un Centro di studi di storia contemporanea che fungeva, anche ai fini della corrispondenza tra gli iscritti, da copertura per l'organismo massonico da lui guidato. La tecnica impiegata realizzava una forma di copertura rivolta verso l'esterno, verso il mondo "profano", accanto alla quale deve essere esaminata una seconda forma di copertura rivolta in tutto o in parte all'interno della stessa organizzazione. Sono stati infatti rinvenuti documenti che fanno ri-

ferimento a logge coperte periferiche, ad una loggia coperta nazionale numero uno (presso l'organizzazione di Piazza del Gesù), ad un Capitolo nazionale riservato (presso il Rito Scózzese Antico ed Accettato di Palazzo Giustiniani).

Sono stati inoltre acquisiti registri di appartenenti a logge (piedilista) nei quali gli iscritti venivano elencati invece che con il proprio nome con soprannomi e pseudonomi di copertura. La documentazione in possesso della Commissione, ancorchè frammentaria, testimonia in modo certo un modus procedendi all'interno delle organizzazione massoniche improntato a connotazioni di riservatezza volte a salvaguardare le attività degli iscritti, o di alcuni settori, dall'indiscrezione e dallo interessamente non solo degli estranei all'istituzione ma anche a parte, maggiore o minore, degli stessi affiliati alla comunione.

Tale costume di vita associativa è stato dai massoni responsabili della massoneria rivendicato come una forma di riservatezza propria dell'istituzione, motivata dal rinvio ai contenuti esoterici che sarebbero propri della dottrina massonica nonchè del richiamo a situazioni storiche di persecuzione degli affiliati. Ai fini che interessano, nella pre

sente relazione va posto in rilievo che i fenomeni di copertura indicati erano comunque largamente invalsi nella vita delle varie famiglie massoniche con riferimento al periodo anteriore alla legge di scioglimento della loggia P2 (69) e traevano alimento , oltre che nelle ragioni storiche addotte, largamente superate al presente, nell'assenza di un preciso quadro di riferimento normativo che desse attuazione alla norma costituzionale in materia di libertà di associazione... Accanto alla connotazione della riservatezza, altra peculiarità dell'organizzazione massonica generalmente considerata, sulla quale soffermare l'indagine, è quella dello spiccato interessamento delle varie comunità massoniche verso le attività del mondo "profano".

Se è vero che uno dei landmarks fondamentali della originaria massoneria inglese che fungono da pietra miliare per le comunità massoniche di tutto il mondo, contiene il divieto di occuparsi di questioni politiche, una abbondante documentazione in possesso della Commissione dimostra che l'attività del

---

(69) Legge 25 gennaio 1982 N. 17.

le logge non è volta soltanto allo studio e allo approfondimento di questioni esoteriche, ma abbraccia un vasto campo di interessi che trovano il loro momento di unificazione nella pratica massonica della solidarietà tra fratelli.
La solidarietà esplica la sua funzione per le attività dell'affiliato nel mondo "profano" giungendo sino all'appoggio esplicito per i fratelli candidati, formalizzato in circolari fra gli iscritti in occasioni di consultazioni elettorali. (70). Particolarmente significativo al riguardo è l'esempio di un modello organizzativo verificato presso la comunione di Piazza del Gesù: le camere tecniche professionali. Si tratta di organismi settoriale che, su iniziativa e propulsione del centro , raccolgo-

---

(70) Questo aspetto della "solidarietà massonica" è richiamato ,ad esempio, esplicitamente dalla testimonianza di Edgardo Sogno. MIRO DOMENICO, cugino della moglie di Sogno ed iscritto alla P2, interessa Licio Gelli perchè costui effettui un sondaggio ad alto livello per capire quali possibilità di successo, e quindi di concreto appoggio, possa avere SOGNO nelle elezioni del 1979 per il Parlamento europeo. SOGNO si affilia alla P2 nel 1979 poichè MIRO lo assicura che l'adesione avrebbe potuto essergli di vantaggio. Cfr. cart. 11, vol. 5,fasc.1,pag.83.

no gli iscritti in ragione della professione esercitata.

Viene pertanto affiancato al modello delle logge, che funzionano su base territoriale ed interprofessionale, un sistema di raggruppamento degli affiliati parallelo alla struttura delle logge ed organizzato su base nazionale, avente quale momento unificativo gli interessi e le attività "profane".

Secondo tale schema, troviamo così raggruppati i medici, i professori universitari e i militari, esempio questo di particolare attenzione, ove si consideri che la relativa "camera" rivestiva carattere di riservatezza.

Va peraltro posto in rilievo che una ragione non ultima della pluralità di famiglie massoniche esistenti va probabilmente ricercata - oltre che in ragioni di ordine puramente teorico - in una diversa consonanza di opinioni e di interessi in materie estranee alle questioni di esclusivo profilo esoterico.

La stessa massoneria, d'altronde, rivendica a proprio merito l'aver rivestito un ruolo importante in vicende storiche del nostro Paese anche, purtroppo, osta ad una esatta valutazione di tali affermazioni il carattere di riservatezza delle istituzio

ni di cui si è trattato.(71).

Nasce da questa propensione all'intervento nelle attività "profane" ed in essa trova ragione di esistere, l'istituto tipicamente massonico della solidarietà tra gli affiliati, ovvero della mutua assistenza che essi si garantiscono nell'esercizio delle loro attività professionali e, comunque, delle vicende personali estranee alla vita associativa.

La solidarietà tra fratelli rappresenta l'estensione al di fuori della comunione del vincolo associa

---

(71) La Corte non può condividere questa opinione della Commissione sul ruolo della massoneria perchè non sembra poggiare su basi storiche accertate e verificate. Una considerazione può essere fatta essendo analogicamente propria alla materia del decidere come si potrà constatare nei paragrafi successivi. Sembra che la Commissione Parlamentare si riferisca alle vicende del nostro Risorgimento che ebbero come primi attori protagonisti molti massoni. La verifica di rivendicazioni di meriti non può cozzare contro "il carattere di riservatezza" poichè è nota l'affiliazione massonica di certi personaggi. Il problema consiste, invece, nello stabilire se il peso del loro ruolo fu tale perchè erano massoni organizzati o perchè erano grandi statisti, politici e soldati incidentalmente affiliati alla massoneria secondo un diffuso e tradizionale costume.

tivo che viene di tal guisa ad esplicare una efficacia di rilevante portata e nel contempo di difficile valutazione attesa la riservatezza che gli affiliati mantengono nel mondo profano sull'esistenza del rapporto di reciproco affratellamento.
La solidarietà massonica sanzionata in forma solenne al momento dell'iniziazione costituisce infatti un elemento che potrebbe in sè considerarsi non solo legittimo ma perfettamente naturale, poichè appare logico che individui che dichiarino di condividere i medesimi convincimenti morali ed esistenziali in ordine ai problemi fondamentali dell'uomo si sentano legati da un forte vincolo che per l'appunto viene chiamato "fraterno".
Quello che induce non poche perplessità nell'osservatore esterno è l'accentuata riduzione in termini pratici e concreti di tale affratellamento e la sua coniugazione con un radicato costume di riservatezza.
Non è in altri termini la solidarietà in sè e per sè considerata a destare legittime riserve quanto piuttosto la sua non avvertibilità sociale. Una inavvertibilità che tanto più dovrebbe essere consentita quanto più chi ne è protagonista attribuisce ad essa effetti di immediato rilievo terreno.
In definitiva e per concludere, sembra doversi ri-

levare il rischio che la solidarietà massonica, quando si traduca in occulta agevolazione di successi personali, possa rendersi incompatibile con non poche regole della società civile specie quando tale forma di solidarietà operi all'interno di carriere pubbliche (72).

---

(72) La Corte, nel limite della propria competenza, concorda con la necessità di trasparenza affermata dalla Commissione parlamentare. La questione è stata posta anche dal Giudice Istruttore il quale ha scritto che "....le interferenze occulte nelle nomine delle alte gerarchie amministrative o militari o politiche... costituiscono illeciti amministrativi attentanti, quanto meno in astratto, i poteri dello Stato (esecutivo e legislativo) ...". In proposito sono state esposte le ragioni per le quali questo tipo di condotta è estraneo alla fattispecie legale delineata dall'articolo 283 cod. pen. (cfr. il paragrafo N. 12).
Sotto un profilo diverso, non si comprende perchè sono state censurate "le interferenze occulte" o "le occulte agevolazioni di successi personali" e non anche quelle palesi o notorie che producono gli stessi effetti in un sistema sociale che, secondo quanto si è appreso leggendo molti provvedimenti della Autorità Giudiziaria, ha istituzionalizzato le raccomandazioni, ha lottizzato gli incarichi ed ha razionalizzato la corruzione.
Per quanto attiene alle interferenze estranee alla massoneria, è interessante la vicenda della nomina di RAFFAELE GIUDICE a Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza.(cfr.cartella 79,vol. 21,fasc.5. Atti del procedimento penale a carico di RAFFAELE GIUDICE +18;sentenza della Sezione quarta del Tribunale di Torino in data 23 dicembre 1982; da pag.174 a pag.184; pag.209).

.... Ai nostri fini, il dato che viene particolarmente in luce è la connessione tra la massoneria statunitense e la comunione di Palazzo Giustiziniani. Traccia di questi legami si rinviene nella presenza di tale Frank Gigliotti in momenti particolarmente qualificati nella storia recente della comunione di Palazzo Giustiniani.

L'artefice del primo riconoscimento del Grande Oriente da parte della prestigiosa Circoscrizione del Nord degli USA (il riconoscimento da parte della Gran Loggia Unita di Inghilterra verrà soltanto nel 1982) fu infatti nel 1947 Frank Gigliotti, già agente della sezione italiana dell'OSS dal 1941 al 1945 e quindi agente della CIA. Più tardi, Gigliotti fu presidente del "comitato di agitazione" costituito negli Stati Uniti per rispondere all'appello lanciato dai fratelli del Grande Oriente impegnati nella contestata opera di riappropriazione della casa massonica di Palazzo Giustiniani confiscata durante il periodo fascista, a seguito dello scioglimento autoritario dell'istituzione.

Il compromesso tra il Grande Oriente e lo Stato Italiano, patrocinato dai fratelli americani, fu siglato il 7 luglio 1960. (75). L'atto di transazio-

(75) Il palazzo Giustiniani, confiscato dal fascismo, non è stato restituito al Grande oriente d'Italia.

ne fu sottoscritto dal Ministro delle Finanze Trabucchi e dall'allora Gran Maestro Publio Cortini e vedeva presenti al tavolo della firma di una stipula tutta italiana l'ambasciatore americano J. Zellerbach e Frank Gigliotti.

Sempre nel 1960, i fratelli americani, intervennero attraverso il Gigliotti all'operazione di unificazione del Supremo Consiglio della Serenissima Gran Loggia degli ALAM del principe siciliano Giovanni Alliata di Montereale (il cui nome sarà legato alle vicende del "golpe Borghese" (74), a quelle della "Rosa dei Venti", alle organizzazioni mafiose) poi finito nella loggia P2 con il Grande Oriente.(75).

.... Nell'ambito del quadro sinora sinteticamente

---

(74) Giovanni ALLIATA di Montereale non risulta essere stato imputato nel processo per il "golpe Borghese".Cfr. cart. 76, vol. 2, fascicoli 2/A e 2B.

(75) Il problema delle riunificazioni e delle scissioni è una costante massonica. Nel 1973,la loggia Giustizia e Libertà di Piazza del Gesù confluisce nella comunione di Palazzo Giustiniani. Due anni dopo, il Gran Maestro BELLANTONIO riprende la propria autonomia a causa dei contrasti con Lino Salvini, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia.
Cfr. cart.16, vol. 5, fasc. 14, pag. 3840: teste GIUSEPPE BELLANTONIO.

tracciato va vista e studiata l'attività di Licio Gelli e della Loggia Propaganda Due mirando ad accertare quanto di tale fenomeno sia addebitabile all'impulso organizzativo ed alla intraprendenza personale del Gelli, e in tal caso con la protezione e l'appoggio di quali organi e di quali personaggi nell'ambito dell'ambiente massonico o eventualmente estranei ad esso.
Quanto qui preme riassuntivamente segnalare è che l'organizzazione e l'attività massonica sembrano contrassegnate, ai fini che al nostro studio interessano, dall'adozione di forme di riservatezza interne come esterne, sia della vita associativa che della appartenenza individuale.
Tale riservatezza si appalesa poi come posta a tutela, oltre che della attività di indagine esoterica propria dell'istituzione, di attività volte eminentemente ad intervenire in vario modo nella vita extra associativa degli iscritti in applicazione della pratica della solidarietà tra fratelli...".

20.- Il Pubblico Ministero, con la requisitoria orale, ha posto a base del suo ragionamento il fatto che la loggia PROPAGANDA 2 è stata una associa-

zione segreta e, come tale, costruita per essere i donea alla cospirazione. A sostegno del suo dire, ha richiamato sia la legge sia il divieto posto all'affiliato di manifestare ai "profani" ed ai "fratelli" il proprio status nonchè la"sintesi delle norme" di comportamento che ha definito simili a quelle della banda armata denominata Brigate rosse.
Il Pubblico Ministero ha fatto propria una affermazione di NORBERTO BOBBIO secondo il quale la segretezza non è necessaria per cospirare ma è certamente uno strumento della cospirazione.
L'accostamento alle norme di comportamento dei brigatisti rossi è pertinente solo in sede di esame sommario e molto superficiale ma non appare opportuno l'approfondimento di un tema che è fuori del processo.
Quel che interessa è che la legge 25 gennaio 1982 N. 17 ha deciso che la loggia P2 è stata una associazione segreta. L'intervento del legislatore sembra avere reso inutile ogni ulteriore discussione ma il problema non è così semplice.
Per segreto può intendersi ciò che è a conoscenza di pochi e non si deve divulgare ma la difficoltà basilare si incontra quando viene meno la coincidenza tra il livello lessicale del termine e quello

giuridico.

Infatti, sono stati necessari gli articoli 1 e 5 della legge 25 gennaio 1982 N. 17 per classificare segreta la loggia P2 e per spiegare il significato di associazione segreta superando nettamente con la norma penale la portata della definizione lessicale.

- La classificazione di loggia segreta fatta dal legislatore è successiva alle condotte attribuite agli imputati. Non si può dire che in epoca anteriore la questione della segretezza sotto il profilo giuridico sia stata così evidente anche se l'articolo 18 della Costituzione recita: "Sono proibite le società segrete".

Il 13 giugno 1981, il Comitato amministrativo di inchiesta sulla "cosiddetta" loggia P2 deposita la sua relazione (76) con la quale si pone l'interrogativo, rimasto senza risposta, se la loggia P2 debba essere considerata segreta.

Il 24 giugno 1981, il Consiglio di Stato esprime un parere che riguarda l'applicazione dell'articolo 212

---

(76) Relazione al Senato della Repubblica, pag. 575. Cfr. cartella 1, vol. 1, fasc. 2.

del Testo Unico delle leggi di P.S. (77): "..L'articolo 18 comma 2° della Costituzione proibisce le associazioni segrete ma non dice da quali elementi il carattere della segretezza debba desumersi.... Risulta dai lavori preparatori della Assemblea Costituente la previsione di una legge ordinaria integrativa che, però, non fu mai emanata.
... Nella applicazione dell'articolo 212 TULPS.... i profili sanzionatori e procedimentali vanno interpretati secondo i principi costituzionali sopravvenuti e secondo la legislazione ordinaria emanata in conformità dei medesimi....".
La legge 17/1982, con l'articolo 6, abroga espressamente gli articoli 209 e 212 del TULPS ma prevede che le disposizioni dell'articolo 212 TULPS debbano ancora applicarsi a coloro che hanno aderito alla loggia PROPAGANDA 2 prima della entrata in vigore della legge di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione.
Con buona pace dell'articolo 2 comma 2° cod. pen.-

---

(77) Cfr. cartella 62, vol. 17, fasc. 16/A. Procedimento penale della Pretura di GENOVA contro ALBANO RAFFAELE +5 accusati di essere affiliati alla loggia P2.

In data 8 ottobre 1983, il Giudice Istruttore del Tribunale di Roma definisce il citato procedimento contro ALBANO RAFFAELE + 8 prosciogliendo, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, tutti gli imputati accusati di avere aderito alla loggia P2. (78).

Alla data di questa sentenza è espressamente stabilito dal legislatore che è ancora vigente, per certi soggetti, il divieto di adesione ad associazioni costituite nello Stato, o fuori di esso, ed operanti in modo clandestino od occulto anche solo in parte.

Tutto ciò dimostra la confusione interpretativa prodotta dal vuoto legislativo lamentato dal Consiglio di Stato e, se questo si è verificato nel settore degli operatori del diritto, si può comprendere l'incertezza di coloro che sono estranei a detto settore.

La segretezza della associazione non è un requisito necessario per la sussistenza del delitto previsto dall'articolo 305 cod. pen. ma

---

(78) cfr. cartella 10, vol. 3, fasc. 5.

può essere utile per contribuire alla identificazione della volontà dell'associato e delle finalità perseguite. Come si è detto, gli elementi sintomatici del dolo richiesto dall'articolo 305 possono anche essere rintracciati nei tratti peculiari dell'organizzazione nonchè delle modalità e della direzione della condotta dell'agente.

In tale contesto, la confusione normativa va coniugata con la "riservatezza" propria della tradizione massonica.

La Commissione parlamentare di inchiesta, certamente non incline alla benevolenza nei confronti della loggia P2, ha descritto in modo chiaro alcune caratteristiche della organizzazione massonica che, d'altra parte, emergono dagli atti processuali come si potrà constatare in seguito valutando il contenuto delle testimonianze e dei documenti.

Le caratteristiche più tipiche citate nella Relazione di maggioranza sono la "copertura" di alcune logge; la "riservatezza", cioè la segretezza nel senso letterale, operante nella duplice direzione, verso l'esterno e verso l'interno dell'organizzazione; la previsione di persone affiliate "alla memoria" o "all'orecchio" del gran maestro con la non inserzione dei loro nominativi nell'anagrafe della

struttura centrale e, nel caso di specie, del Grande Oriente d'Italia; le denominazioni fittizie richiamanti generici Centri studi per mascherare la presenza delle logge; la solidarietà massonica.
Come la stessa Commissione parlamentare ha esplicitamente constatato, queste caratteristiche si ritrovano nella loggia PROPAGANDA 2 e, prima dell'entrata in vigore della legge 25 gennaio 1982 N.17, possono essere considerate proprie di quella "normalità massonica" sempre tollerata dallo Stato italiano fatta eccezione per la dittatura fascista.
In questa situazione ed in linea generale, si deve fondatamente rilevare l'esistenza, per gli iscritti, della oggettiva difficoltà di considerare la massoneria, o una parte di essa come le logge "coperte", una struttura associativa illegittima perchè in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.
Il Pubblico Ministero ha detto che la riservatezza non è sinonimo della segretezza. Nella lingua italiana per riservatezza si intende l'essere riservato e l'aggettivo riservato significa prudente, discreto, da non divulgare quanto, ad esempio, accompagna il sostantivo notizia.
La differenza tra riservatezza e segretezza può es

sere anche molto sottile ma scompare nella terminologia massonica. Una loggia "riservata" o "coperta" è una loggia segreta con il preciso significato che si è visto.

La constatazione di questi fatti reali e delle legittime convinzioni che ne discendono è necessaria e doverosa perchè esclude la possibilità che la struttura segreta della organizzazione possa essere valutata un elemento sintomatico del dolo specifico richiesto dal delitto di cui all'art. 305 cod.pen. proprio in considerazione della sua tipicità e regolarità, quanto meno apparenti.

Persino dopo la legge del 1982, la segretezza non assume rilevanza penale solo per il modo di essere o di apparire di una organizzazione ma è necessario che la segretezza si accompagni a specifiche attività.

La legge 25 gennaio 1982 N. 17, con molto ritardo, ha fornito le norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione. Con l'articolo 1 si precisa che "... si considerano associazioni segrete, come tali vietate dalla costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segreta congiuntamente finalità ed attività sociali ovvero rendendo scono

sciuti in tutto o in parte ed anche reciprocamente i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici nonchè di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.".

L'articolo 2 della stessa legge introduce nel nostro ordinamento un nuovo delitto di attentato che prevede una pena inferiore a quella prevista dagli articoli 305, 283 e 289 cod.pen. per coloro che promuovono, dirigono o partecipano ad una associazione qualificata segreta in base ai parametri forniti dall'articolo 1.

Se si collega questa norma a quanto detto sulla struttura dei delitti di cui agli articoli 283 e 289 cod. pen. , è agevole concludere che con lo articolo 2 il legislatore ha inteso colmare una lacuna fornendo agli organi costituzionali, alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici anche economici ed a chi gestisce servizi pubblici essenziali di interesse nazionale una tutela penale rispetto ad una attività diretta ad interferire non prevista come reato dalle norme vigenti sino all'inizio del 1982.

Il Giudice Istruttore ed il Pubblico Ministero si servono anch'essi del verbo interferire ma erroneamente lo riferiscono alle condotte diversamente ipotizzate dagli articoli 283 e 289 cod.pen.- Non si tratta dell'uso improprio ed occasionale di un termine.
Le "interferenze" sono ripetutamente indicate in modo espresso probabilmente per la difficoltà di usare i verbi mutare o impedire propri dei delitti di cui agli articoli 283 e 289.
Anche nel corso della requisitoria (79), il Pubblico Ministero ha ripetuto che il progetto politico della loggia massonica P2 è stato quello di una massiccia "interferenza sulla Pubblica Amministrazione" concludendo (79) che la loggia P2 ha voluto "condizionare il Paese".

21.- Le notizie sulla vita di LICIO GELLI sono, principalmente, ricavate dalla sua testimonianza resa al Procuratore della Repubblica presso il Tri

---

(79) Udienze del 28 febbraio e del 4 marzo 1994.

bunale di Firenze il 14 giugno 1976 (80); dai documenti trasmessi dal SISMI; dalle note informative dell'Ufficio I° della Guardia di Finanza; dagli atti di un fascicolo della Questura di Pistoia e di un fascicolo custodito nell'archivio del Reparto D del SID (81); dalle dichiarazioni degli imputati e dei testimoni; dai documenti sequestrati il 17 marzo 1981 presso la società GIOLE in CASTIGLION FIBOCCHI e da quelli acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta e da questa Corte di Assise. La Corte, per identificare e per valutare gli elementi di prova generica dei delitti contestati con particolare riferimento a quello di natura associativa, deve avere cognizione delle vicende della massoneria italiana e della loggia PROPAGANDA2 nonchè della vita di LICIO GELLI. Tutto ciò è utile per delineare il quadro generale degli eventi e per comprendere gli aspetti essenziali della personalità di GELLI. Anche se costui non deve rispondere del delitto di cui al capo N. 1 della imputazione, è

---

(80) Cfr. Cartella 64, vol. 17, fasc. 16/E, pag.672 e segg.-
(81) Cfr. cartella 64, vol. 17, fasc. 16/E; cartella 154, vol. 33, fasc.6/2 e 6/3.

stato certamente il principale elemento propulsore di tutta la storia ed ha contribuito a conferirle una forma ed un senso.
La conoscenza delle notizie sopra indicate serve anche a separare la realtà dalla fantasia;a collocare al posto giusto le tessere di un mosaico complesso eliminando la confusione figlia della superficialità e della malevolenza, ad individuare le modalità operative di certi investigatori e le ragioni delle loro iniziative; a chiarire le zone di ombra di tanti interventi compresi quelli di alcuni ufficiali della Guardia di Finanza che hanno fornito materia per affermazioni non condivisibili.

22.- LICIO GELLI nasce a Pistoia il 21 aprile 1919 ed i primi problemi sorgono quando viene espulso da tutte le scuole del Regno ed è costretto ad interrompere il regolare corso degli studi. Giovanissimo si arruola volontario per partecipare al conflitto spagnolo a fianco dei franchisti. Presta servizio come soldato semplice dell'esercito italiano durante la seconda guerra mondiale dal 1940 al 1943. Al momento dell'armistizio, si trova

in ALBANIA dove svolge le funzioni di segretario politico di un fascio locale e le autorità tedesche lo trasferiscono a PISTOIA perchè assuma altri incarichi. Aderisce alla Repubblica Sociale Italiana e gli viene conferito il grado di tenente.

Il Servizio di informazioni del regio esercito comincia ad interessarsi di LICIO GELLI perchè è marginalmente coinvolto nelle ricerche di due studenti universitari, ferventi fascisti. Si tratta degli irreperibili PASI ENZO e CHECCOLI GUIDO che hanno seguito le truppe tedesche nell'Italia settentrionale e sono considerati "agenti nemici". Il 18 novembre 1944, LICIO GELLI si presenta ai famigliari di CHECCOLI GUIDO, chiede che gli consegnino una lettera per GUIDO ed asserisce di essere in grado di recapitarla "nelle terre ancora occupate dal nemico".

L'episodio è singolare e sintomatico della personalità del venticinquenne GELLI.

Chi, nel 1945, stila il rapporto su questa vicenda asserisce che si è trattato di un espediente organizzato per potere rintracciare "L'agente nemico" CHECCOLI GUIDO.

Da un altro rapporto della stessa epoca si apprende che il solito PASI ENZO, sempre classificato "a

gente nemico", è stato in contatto con elementi del la ex federazione fascista di PISTOIA tra i quali vi sono LENZI LORIS e GELLI LICIO. PASI ENZO (classe 1921) è ripetutamente classificato "agente nemico" in più atti dei Servizi militari di informazione ed è interessante leggere un rapporto del 28 gennaio 1945 per comprendere con quale leggerezza siano stati, anche allora, compilati i documenti.Nel rapporto si afferma (82) che "... pur non risultando concreti elementi di accusa nell'ambiente pistoiese si ritiene che PASI ENZO e la sorella MILENA siano stati agenti di spionaggio al servizio dei tedeschi...".

Dallo stesso rapporto si apprende che LICIO GELLI è uno di quelli che hanno riorganizzato il fascio di PISTOIA "... perchè godeva la fiducia e l'appoggio delle autorità germaniche che gli misero a disposizione una macchina, che egli conduceva da sè, per meglio svolgere la propaganda fascista. Molto si interessò nell'organizzazione per il rastrellamento dei prigionieri inglesi fuggiti, dopo l'8 settembre 1943, dai campi di concentramento e per

---

(82) Cfr. cartella 154, vol 34, fasc. 6/2, pag. 47.

tale fatto trasse in arresto il parroco di S. BIAGIO IN CASCHERI perchè, a dire del GELLI, avrebbe favorito alcuni di essi. Detto parroco fu consegnato dallo stesso GELLI al Comando germanico che voleva ad ogni costo fucilarlo. Il GELLI si interessò molto e capeggiò la squadra per il rastrellamento dei renitenti alla leva e degli elementi antifascisti di PISTOIA e provincia. In seguito fu nominato ufficiale delle S.S. germaniche esplicando la sua attività contro i renitenti e gli antifascisti i cui arresti furono numerosi. Il predetto risulta complice dell'arresto di quattro renitenti alla leva che furono poi fucilati nella fortezza di Pistoia. Con l'avvicinarsi a Pistoia del fronte alleato, il Gelli volle fare il doppio gioco cercando di rendersi utile al C.L.N. con il trasportare diverse volte con la propria macchina armi ai partigiani ed assolvendo altre mansioni. Ciò gli procurò dal C.L.N. di Pistoia una dichiarazione a suo favore. I tedeschi, venuti a conoscenza del doppio gioco fatto per ultimo dal Gelli, stabilirono sulla sua testa una taglia di 250.000 lire (83).".

---

(83) Rapporto del 28.1.1945. Cfr. cart. 154, vol. 34, fasc. 6/2, pag. 49.

La questione della taglia sarebbe stata riferita dallo stesso Gelli interrogato dal personale del controspionaggio e viene riportata in una nota del 9 luglio 1945 avente sempre per oggetto PASI ENZO e CHECCOLI GUIDO, agenti nemici (84). L'ammontare è indicato in lire 100.000 e la differenza notevole tra gli importi induce a sospettare che si tratti di una fantasia. E' un fatto, però, che nel 1944 e nel 1945 (85), Italo Carobbi, presidente del Comitato di Liberazione Nazionale, provincia di Pistoia, rilascia a Gelli salvacondotti ed attestati di benemerenze essendosi "... reso utile alla causa dei patrioti pistoiesi.".

Il numero 7 del settimanale "Voce del popolo" organo del Comitato di Liberazione Nazionale di PISTOIA, il 4 febbraio 1945, pubblica un avviso (86): " Si avvertono tutti coloro che sono interessati e si interessano al caso GELLI LICIO che il C.P.L.N. era a conoscenza della sua appartenenza al partito fascista, fino al periodo clandestino del Comitato

---

(84) Rapporto del 9.7.1945.Cfr.cart. 154,vol.34, fasc.6/2,pag. 38.

(85) Cfr. cart. 154, vol. 34, fasc.6/2, pag.43.

(86) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc. 6/2, pag. 42.

stesso, ed accettò la di lui collaborazione che fu fattiva ed efficace... In considerazione di questo suo lavoro per la causa, il C.P.L.N. rilasciò al suddetto soltanto la dichiarazione ed un permesso per recarsi fuori provincia presso alcuni parenti ove si trova tuttora.".

Nello stesso periodo di tempo, LICIO GELLI consegna agli uomini del controspionaggio un elenco di nomi di persone che avrebbero collaborato attivamente con i nazisti (87) e tra i quali sono compresi quelli di ENZO PASI, di GUIDO CHECCOLI e di LORIS LENZI citati nel presente paragrafo.

Dagli accertamenti fatti (88), si apprende che nella lista consegnata da GELLI sono compresi anche soggetti sconosciuti, noti fascisti trasferitisi al Nord o arrestati o irreperibili o deceduti come LORIS SUSINI morto in ALBANIA il 14 febbraio 1941. Vi è anche tale FRONZAROLI Armando colpito da ordine di cattura perchè responsabile di sequestro di

---

(87) Cfr. cartella 1, vol. 1, pag. 65; cartella 154, vol. 34, fasc. 6/2, pag. 36.

(88) Cfr. rapporto in data 15 febbraio 1946; cartella 1, fasc. 1, pag. 93; cartella 154, vol. 34, fasc. 6/2, pag. 50.

persona in concorso con ZOPPI ALVARO e con lo stesso LICIO GELLI.

Per questo reato, GELLI è arrestato l'11 settembre 1945 mentre si trova in Sardegna presso un cognato; viene condannato a seguito del giudizio di primo grado ed è assolto nel processo di appello.

Nel citato rapporto "segreto" del 9 luglio 1945 si segnala che la signora Lina Ferrante, residente a Pistoia, ha accusato Gelli di essere il delatore che ha provocato l'arresto del ten. col. Ferrante Vittorio inquisito per occultamento di materiale aeronautico.

Un promemoria del 15 ottobre 1946 ripete le notizie su Gelli contenute in precedenti rapporti e questo dimostra come il "fascicolo" concernente questo uomo rientra ormai nella routine del centro C.S. (89).

Meraviglia che nel 1946, in tempi tragici per il nostro Paese uscito distrutto da una guerra perduta, mentre in tanti luoghi compresa la Toscana e l'Emilia si uccide per ragioni politiche o mascherate come tali, il centro del controspionaggio (presumibilmente di Firenze) si occupi di fatti margi

---

(89) Cfr. cart. 154, vol. 34, fasc. 6/2, pag. 63.

nali aggiornando, pur senza novità, un dossier povero di contenuti militari.

Il fatto nuovo, alla fine del 1946, consiste nella modifica dell'"oggetto" del rapporto che riporta il solo nome Gelli e non più Pasi Enzo e Checcoli Guido.

Appare più logico, dati i trascorsi politici di GELLI, che la Prefettura di Pistoia, il 3 dicembre 1946, proponga di iscrivere il suo nome nel casellario politico centrale (90). Nella scheda, alla voce situazione economica, è scritto: "nullatenente. E' aiutato dai parenti mentre egli si industria col piccolo commercio".

Al principio del 1947, si procede alla iscrizione di GELLI nel casellario politico centrale e si dispone nei suoi confronti una "attenta vigilanza". (91).

Anche i carabinieri vengono informati e, il 27 gennaio 1947, il comandante della Compagnia di PISTOIA gira l'ordine al Comando della Stazione di PISTOIA PRINCIPALE (92). L'oggetto è "LICIO GELLI ex fasci

---

(90) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc. 6/3, pag. 7.
(91) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc. 6/3, pag. 15.
(92) Cfr. atti acquisiti nel corso del dibattimento.

sta".

A seguito della disposizione di attenta vigilanza, le notizie di particolare importanza debbono esse re segnalate di volta in volta mentre le altre con i dati relativi debbono essere comunicate ogni quat tro mesi.

Dopo una serie di periodici aggiornamenti, poichè non è emerso nulla di rilevante, il nome di LICIO GELLI viene radiato dal casellario politico centra le nel 1950 (93).

Il Centro C.S., invece, non demorde. Il 20 gennaio 1950, scrive: "Organo collaterale ha segnalato quale sospetto agente del Kominform tale GELLI, non meglio identificato, da PISTOIA. Esistono agli atti precedenti di LICIO GELLI di Ettore nato a PISTOIA il 21.4.1919 ..." (94).

Il 18.2.1950 si afferma che "... il GELLI segnalato quale sospetto agente del KOMINFORM deve identificarsi in GELLI CORRADO fu SESTILIO nato a PISTOIA il 16.2.1914" (95). Le parole che chiudono il

---

(93) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc. 6/3, pag. 37.
(94) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc. 6/2, pag. 67;
(95) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc. 6/2, pag. 65.

rapporto sono sorprendenti: "Pur non avendo ancora alcun elemento di prova, può darsi che il Gelli espli chi attività che potrebbe riguardare il nostro servizio. La sorveglianza continua.".

Il 26 febbraio 1950 si forniscono tutti i particolari utili per inquadrare la figura di Gelli Corrado e si conclude che "nei suoi confronti, però, non sono emersi finora elementi concreti che confermino il sospetto circa la sua attività in qualità di agente cominformista."

Il 29 settembre 1950, l'ufficiale capo centro CS, informa l'Ufficio di Roma che il sospetto agente del KOMINFORM si identifica non in Gelli Corrado bensì in Gelli Licio e trasmette "la relazione inviata da tempo dal noto informatore all'ambasciata americana relativa a Licio Gell". (96).

La relazione è molto dettagliata, scritta in base a notizie fornite da persone che frequentano Gelli tanto da contare i bottoni (sei) del suo soprabito marrone; non ha più la prudenza dei precedenti rapporti nei quali si assume l'esistenza di sospetti non confortati da elementi di prova.

---

(96) Crf. cartella 154, vol. 34, fasc.6/2, pag. 91.

Il "noto informatore" formula pesanti accuse e le presenta come fatti certi senza un adeguato corredo probatorio.

"Il nominativo segnalato è uno dei più pericolosi elementi che operano nella zona 8 alle dirette dipendenze del Partito Comunista.Il suddetto ha tutte le prerogative classiche per espletare le mansioni che gli sono state affidate per conto dei rossi e non mancherà alla loro fiducia perchè è elemento capace di compiere qualunque azione. L'attività di Gelli con il P.C. risale al 1944, epoca in cui egli si pose al servizio dei rossi per salvare la propria pelle dopo che aveva operato contro di essi.... Il Gelli, insomma,per le sue qualità di traditore specifico, per i suoi meriti di delinquente, per le sue caratteristiche di mobilità, è l'elemento ideale per il servizio a cui è stato preposto."

Ogni attività lavorativa di Gelli è, per il "noto informatore", una "finzione", una "commedia" o una "copertura" ma, in concreto, non indica quali "servizi" egli presti a favore del Partito Comunista pur facendo "... la sua spola con i vari agenti..". L'anonimo descrive, forse con un involontario umorismo, la ricerca di un passaporto da parte di Gel

li. "...Sa che il deputato più influente di Pistoia è l'On. Attilio Piccioni il quale si trova allora a Roma come Segretario Generale della D.C. e, munito della tessera di iscritto al partito democristiano, (Gelli) parte per Roma e si reca in piazza del Gesù per perorare la sua causa, cioè per ottenere il passaporto.
Ma i preti, si sa, sono molto furbi ed intelligenti e l'On. PICCIONI non abbocca..." Di seguito, Gelli si sarebbe iscritto al partito monarchico e al M.S.I.
Un altro rapporto del 16 novembre 1950 (97) tende a ridimensionare quanto riferito dal "noto informatore" anche se aggiunge che "... comunque, la sorveglianza del soggetto continua integrata da azione fiduciaria.".
Mentre questa attività prosegue mantenendo GELLI al centro della attenzione dei Servizi, il sorvegliato gestisce una cartoleria-libreria in PISTOIA, via GRAMSCI 52, riuscendo a vivere "in discrete condizioni economiche.".

---

(97) Cfr. cartella 134, vol. 34, fasc. 6/2, pag. 106.

~~zioni economiche~~.

Smentendo il "noto informatore", l'estensore del rapporto del novembre 1950 precisa che LICIO GELLI è già in possesso del passaporto nel 1949 e che non risulta che la sua abitazione sia stata perquisita in relazione ad un traffico di armi ed allo spionaggio a favore di "paesi orientali".
Nel rapporto si legge anche che ".. il negozio sottoposto ad opportuna sorveglianza diretta e a mezzo fiduciari, non ha dato motivo a conferma dei sospetti sulla attività del GELLI. Pertanto, deve mettersi in dubbio (98) che la raccolta di notizie avvenga nel negozio in argomento e col noto sistema dei libri (come ravvisato dal nostro informatore) tanto più se si tiene conto che il KOMINFORM, per la raccolta di notizie, ha campi più fertili e meno appariscenti quali il Partito comunista e le sue organizzazioni capillari.

---

(98) L'estensore del rapporto, con una involontaria affermazione umoristica, riesce a "mettere in dubbio" persino una attività non certa ma sulla quale gravano esclusivamente sospetti.

Mentre i Servizi militari di informazione si affannano dietro le ombre evocate in modo malevolo dal "noto informatore" e, sostanzialmente, ritenute insussistenti dal redattore del rapporto del novembre 1950, GELLI continua ad essere controllato anche da altre forze di polizia.

Si tratta delle sezinni che curano l'aggiornamento del casellario politico centrale dal quale il nome di LICIO GELLI viene "radiato" proprio nel 1950 non essendo emerso nulla a suo carico nel corso degli ultimi anni.

Nel 1950, GELLI commercia in libri e quaderni; non svolge attività politica; mancano molti anni al suo ingresso in massoneria e cinque alla sua assunzione da parte della fabbrica PERMAFLEX di CAPOSTRADA in provincia di Pistoia.

In questo contesto, per tutte le ragioni che sono state indicate, la storia di GELLI agente del COMINFORM è abbastanza ridicola ma, nella arringa conclusiva, l'avvocato dello Stato riesce a definirla "preoccupante ed anche un po' strana" ed aggiunge che GELLI "fa in modo che di COMINFORM non si tenga più conto". Questa affermazione è rimasta senza una congrua spiegazione e senza che, negli atti processuali, vi sia un elemento che possa suffragarla.

Lasciata la vendita dei libri e, poi, la rappresentanza della ditta REMINGTON per la commercializzazione delle macchine da scrivere, nel 1955, LICIO GELLI diventa direttore amministrativo della PERMA FLEX di CAPOSTRADA.
Il 2 gennaio 1967, GELLI trasferisce la propria residenza anagrafica da PISTOIA a FROSINONE essendo stato nominato direttore industriale dello stabilimento PERMAFLEX di quella città.

23.- Negli anni successivi, il Servizio di informazione prosegue in modo sistematico ad alimentare il fascicolo intestato a LICIO GELLI pur "...senza rilevanza ai fini specifici" (99).
Anche i Carabinieri, come Arma territoriale, si interessano di LICIO GELLI.
Nel 1962 (100) vengono raccolte notizie richieste dalla Pretura di Pistoia in quanto GELLI ha chiesto l'autorizzazione all'acquisto di due appartamenti da intestare ai figli minorenni impiegando "circa quattro milioni provento di vincite al totocalcio

---

(99) Cfr. cartella 154, vol. 54, fasc. 6/2, pag. 145.

e di regalie avute da parenti..."

"... Il sig. GELLI è impiegato, direttore di stabilimento della Permaflex a FROSINONE con una retribuzione mensile di oltre 300.000 lire per cui le condizioni economiche sono buone...".

Nel marzo 1966 (100) i carabinieri di FROSINONE chiedono notizie a quelli di PISTOIA. L'oggetto è: onorificenza dell'ordine "Al merito della Repubblica". Il 24 marzo 1966 (100) la risposta è contenuta in una paginetta e riassume, senza molti particolari, i precedenti fascisti di GELLI ma non accenna ad attività svolte a suo tempo a favore o contro i partigiani.

La conclusione è: " In considerazione che il GELLI non ha acquisito particolari benemerenze, si esprime parere contrario circa la concessione della onorificenza proposta".

LICIO GELLI ha aderito alla massoneria circa un anno prima della redazione di questo rapporto.

In quel periodo, presso il Comando provinciale di Arezzo dei Carabinieri, viene formata la pratica personale N. 02002 intestata a LICIO GELLI(100)

---

(100) Cfr. atti acquisiti nel corso del dibattimento.

che, a luglio 1993, è costituita da 18 volumi per complessivi 743 atti.

Dal 2 ottobre 1967 alla fine del 1981, questi atti sono 60 ed il loro contenuto non fornisce elementi utili per la valutazione diretta per la materia sottoposta al giudizio di questa Corte.

La Stazione dei Carabinieri di CASTIGLION FIBOCCHI ha un'altra pratica, la N. 2664, intestata a LICIO GELLI e formata da 71 atti raccolti in un unico volume (101).

Anche questa raccolta non contiene indicazioni che possano dare adito a sospetti su eventuali attività illecite della persona controllata.

Vi sono altri fascicoli intestati a LICIO GELLI ed è certamente molto difficile trovare un altro caso simile a questo: decenni e decenni di attenta vigilanza senza apprezzabili risultati a parte i fatti del 1944 e del 1945.

Tuttavia, le fantasie e le contraddizioni degli investigatori non mancano.

Mentre questo sterile impegno assorbe l'attenzione dell'Arma territoriale, della Guardia di Finanza,

---

(101) Cfr. atti acquisiti nel corso del dibattimento.

delle forze della Polizia e dei Servizi di informazione, la carriera di LICIO GELLI è in rapida ascesa.

Nel 1967, i fratelli LEBOLE di Arezzo, gli propongono di associarsi a loro e di costituire la società DORMIRE per la costruzione di materassi a molle.

Il 20 luglio 1967, GELLI sposta la propria residenza anagrafica da FROSINONE a CASTIGLION FIBOCCHI, e, il 25 giugno 1970 da CASTIGLION FIBOCCHI ad AREZZO.

In quell'epoca, la società DORMIRE viene posta in liquidazione e GELLI diventa direttore della società GIO.LE (GIOVANNI LEBOLE) ed amministratore della SOCAM, società confezioni ed abbigliamento maschile, società facenti capo ai fratelli LEBOLE e site in CASTIGLION FIBOCCHI (AREZZO).

Un promemoria dei Servizi di informazione datato 20 settembre 1972 (101) riguarda LENZI LUIGI e LICIO GELLI. Il documento, molto breve, merita di essere riportato integralmente per comprendere il livello di professionalità dell'estensore nonchè le ragioni per le quali non ha avuto seguito nella sede competente.

La sua eco rimbalza, però, fuori dagli archivi ed alimenta la fantasia di molti.

---

(101) Cfr. gli atti acquisiti nel corso del dibattimento.

"Il giorno 18 settembre 1972, il signor LENZI LUIGI si è recato a Roma passando però prima per AREZZO dove era atteso dal signor LICIO GELLI (il signor LICIO GELLI è persona certamente nota per i suoi particolari trascorsi ed è ritenuto agente o al servizio della C.I.A.).

Si ha motivo di ritenere che il signor L.L. abbia proseguito per Roma in compagnia del sig. L.C. (la circostanza sarebbe sicura al 90%).

Il signor L.L. ha lasciato come recapito di straordinaria emergenza il numero telefonico 3498572 (chiamato tale numero, dovrebbe rispondere il signor ROSSETTI che, a detta del signor L.L., sarebbe un ufficiale generale forse dei CC e farebbe parte della C.I.A. (ipotesi preferenziale) o quantomeno del CS o del SID).... ".

Le poche, residue righe non interessano quanto le prime.

LICIO GELLI, da agente del CORIFORM, diventa con estrema facilità un agente della C.I.A. - ROSSETTI, da identificare sicuramente nel generale SIRO ROSSETTI in pensione, tesoriere della loggia P2 e, a suo dire, oppositore di LINO SALVINI e di LICIO GELLI nonchè "massone democratico" viene indicato anche lui, in linea preferenziale, come agente della

CIA.

Nel 1973, si cambia nuovamente opinione e si formula l'ennesimo sospetto perchè "... si pone il dubbio che il GELLI possa identificarsi con persona quasi omonima in contatto con i servizi (segreti) ungheresi..." (102).

Questo tipo di lavoro non si limita al ruolo di agente segreto di LICIO GELLI ma investe anche fatti banali e di ordinaria amministrazione che vengono pesantemente travisati in danno di GELLI.

Le vicende del dopoguerra, la ambigua etichetta di fascista e di partigiano (103), il modo di essere e di comunicare di LICIO GELLI, la sua rapida ascesa sociale e la formazione di un solido patrimonio possono avere alienato simpatie ed acceso tenace invidia. Un fatto, comunque, emerge certo dal

---

(102) Sembra che l'autore del rapporto interpreti così i rapporti del 1970-1971 tra LICIO GELLI e GIUSEPPE SZALL, ambasciatore ungherese che ha chiesto asilo politico. Cfr. il paragrafo n. 149 della presente motivazione.

(103) Le notizie di questo tipo sono apparse sulla stampa nel 1972. Cfr. il paragrafo n. 140 della presente motivazione.

le carte dei Servizi che hanno condensato tante informazioni con controllate: le parole sono diventate pietre.

Una nota di aggiornamento degli atti di ufficio datata 14 marzo 1974 (104) riprende la storia della vita di GELLI dalla guerra di SPAGNA. GELLI fascista, partigiano, delatore di fascisti.Poi, vi sono le novità: GELLI ottiene da GIULIO ANDREOTTI una commessa di 40.000 materassi Permaflex per le forze armate della NATO; GELLI si è appropriato di circa 300 milioni in danno della società PERMAFLEX e con tale cifra ha aperto in CASTIGLION FIBOCCHI uno stabilimento per la fabbricazione di materassi (società DORMIRE); la società DORMIRE è fallita con circa un miliardo di lire di passivo.

Una ulteriore nota di aggiornamento datata 28 aprile 1974 (104) riprende la solita storia ma non menziona l'appropriazione indebita ed il fallimento.

In data 8 ottobre 1974, il Centro CS di Firenze (105) afferma nuovamente che la società DORMIRE è fallita. Il SISDE ricorda, invece, che questa so -

---

(104) Cfr. atti acquisiti nel corso del dibattimento.
(105) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc. 6/2, pag. 118.

cietà ha avuto scarsa fortuna e breve durata prima di essere rilevata dall'ENI (106).

Il 1° settembre 1981, dopo il sequestro operato in CASTIGLION FIBOCCHI il 17 marzo 1981, il SISMI trasmette alla Autorità Giudiziaria qualche carta tratta dagli Archivi dei Servizi. Non vi sono verifiche critiche ad affermazioni di particolare gravità e non corrispondenti al vero (107).

Si ripete che la partecipazione di LICIO GELLI alla Società DORMIRE è stata resa possibile dall'impiego del 300 milioni di lire sottratti alla PERMAFLEX.

In verità, nessuno parla di illegalità anche se è lecito pensare che i responsabili della PERMAFLEX non siano stati contenti della defezione di GELLI e della costituzione da parte sua di una nuova società per la fabbricazione dei materassi con le molle.

MARIO LEBOLE (108), che costituisce con GELLI la

---

(106) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc. 6/2, pag. 406. Relazione informativa inviata alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2.

(107) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 16, pag. 4204 e segg.

(108) Cfr. cartella 14, vol. 5, fasc. 11, pag. 3443; deposizione resa il 4 dicembre 1981 al Giudice Istruttore del Tribunale di Roma.

DORMIRE, ricorda che PIETRO SCRICCIOLO, dirigente della PERMAFLEX, gli ha presentato GELLI come un buon elemento.

Se vi fosse stata una appropriazione di lire 300 milioni, una cifra non indifferente a quel tempo, a parte le conseguenze giudiziarie delle quali non vi è traccia, PIETRO SCRICCIOLO o altri avrebbero avvertito MARIO LEBOLE il quale, a sua volta, non avrebbe dato o avrebbe tolto la fiducia a GELLI.

Negli atti inviati si ripete anche che il fallimento della società DORMIRE ha avuto un passivo di circa un miliardo di lire (109).

La affermazione, nata sette anni prima, è smentita dalle parole di MARIO LEBOLE. Il testimone oggi deceduto, racconta al Giudice Istruttore che LICIO GELLI ha cominciato a lavorare come dirigente addetto al personale della società GIOLE avendo ottenuto il 5% delle quote di questa società in sostituzione della parte a lui spettante per la liquidazione della società DORMIRE.

Le società GIOLE e SOCAM registrano, in breve tempo, consistenti utili importando dalla ROMANIA capi di abbigliamento a basso costo e rivendendoli

---

(109) Cfr. cartella 16,vol.5, fasc; 15, pag. 4204 e segg.-

ai prezzi più elevati del mercato italiano (110).
La citata relazione del SISDE inviata alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2, dedica spazio anche a questo aspetto mercantile inserendo un accenno insinuante ad importanti "aderenze" senza,però, fare il minimo riferimento alle fonti di informazione ed alla identità dei soggetti "protettori".

"... Grazie alla intraprendenza ma soprattutto alle importanti aderenze che il GELLI è riuscito a procacciarsi in Italia ed all'estero, la ditta GIOLE ha avuto una vertiginosa ascesa sino a raggiungere l'elevato fatturato annuo. Egli, infatti, vero asse portante dell'azienda, è riuscito ad immettere i prodotti sui mercati del VENEZUELA, BRASILE, COREA del NORD e ROMANIA. Sembra che una notevole fonte di guadagno derivi alla GIOLE dal fatto che gran parte della produzione avviene in ROMANIA (dove il costo della manodopera è sensibilmente basso) attraverso un meccanismo di esportazione delle materie prime e di reimportazione di prodotti finiti.."

---

(110) Cfr. cartella 1, vol.1, fasc.2, pag.475. Rapporto della Guardia di Finanza in data 3 gennaio 1976.

Vi è da presumere che il SISDE avrebbe riferito,se nota, l'identitià delle "importanti aderenze". L'omissione non può che significare una cosa sola:la affermazione è il frutto delle solite "voci" o, peggio ancora, della convinzione che il successo della GIOLE non possa basarsi sulla intraprendenza e sulle capacità organizzative e commerciali degli interessati.
Oppure, sottintende altro come si dirà in seguito.

24.- LICIO GELLI, il 26 gennaio 1965, si affilia alla loggia di Roma "ROMAGNOSI UNIVERSO".

Dopo l'adesione alla massoneria, la storia personale di LICIO GELLI corre con i fatti collegati, a torto o a ragione, alle logge massoniche sicchè è opportuno seguire in parallelo le vicende dello uomo e della organizzazione con particolare riferimento alla loggia PROPAGANDA 2.
In via preliminare si impongono alcune considerazioni al fine di sgombrare l'area della ricerca da equivoci tanto ingiustificati quanto fuorvianti.
La relazione del SISDE, citata nel precedente paragrafo, è significativa di un certo modo di procedere. Nel testo si afferma, senza fare neanche un ri

Negli anni tra il 1975 ed il 1978, LICIO GELLI è in ottimi rapporti con il generale RAFFAELE GIUDICE, Comandante Generale della Guardia di Finanza (113) in un periodo umiliante per il Corpo quando certi ufficiali si lasciano corrompere per omettere la denuncia di evasioni fiscali (114).
Nonostante il "ruolo di rilievo" di GELLI ed il suo rapporto con RAFFAELE GIUDICE cementato dalla "fratellanza massonica" nella P2 e non ostacolato a causa del disfacimento morale di alcuni ufficiali del Corpo (115), GELLI, negli anni 1976, 1977 e 1978, non riesce ad evitare che la Guardia di Finanza accerti rilevanti irregolarità concernenti il pagamento dell'IVA e dell'IRPEG da parte delle società GIOLE, SOCAM ed INCOM ed inoltre i rapporti al Comando Generale, al Ministero delle Finanze ed alle

---

(113) Cfr. cartella 66,vol. 18, fasc. 5, pag. 101; cartella 7, fasc. 3, vol. 3, fasc. 2, pag. 425.
Raffaele Giudice tiene il Comando Genrale dal 31 luglio 1974 al 20 novembre 1978 e, all'epoca, è affiliato alla loggia P2 come da lui ammesso.

(114) Cfr. cartella 66, vol. 18, fasc. 5, pag. 32.

(115) Cfr. cartella 66, vol. 18, fasc. 5. Intercettazioni telefoniche richiamata nel fascicolo denominato GI.RO.BIA LI.

competenti Direzioni Generali. Il soggetto evasore è costretto a chiedere la definizione delle pendenze ai sensi del D.L. 5 novembre 1973 nei casi in cui è possibile (116).

Sarebbe arbitrario ed in contrasto con i dati processuali ipotizzare che GELLI gestisca il suo "potere" solo ai massimi livelli per problemi di primaria importanza. Prescindendo dal fatto che si sarebbe avvalso di "importanti aderenze" per aver successo con la GIOLE e che le questioni fiscali non sono, poi, tanto marginali, è un fatto che GELLI usa gli amici anche per questioni minori.

GELLI non si avvale di GIUDICE per evitare le conseguenze delle verifiche tributarie ma briga perchè il suo conto dell'albergo venga scontato.

FRANCESCO COSENTINO, già Segretario Generale della Camera dei Deputati, nega di avere aderito alla massoneria ed il suo nome è inserito con il n. 497 nella lista degli affiliati alla P2 sequestrata presso la GIOLE in Castiglion Fibocchi. GELLI, come si vedrà, occupa un appartamentino dell'Hotel Excelsior di Roma.

---

(116) Cfr. cartella 1, vol. 1, fasc. 2, pagg. 475, 482, 487, 491, 494, 497, 501, 503 e 507.

Quando COSENTINO assume la presidenza della società CIGA HOTELS, GELLI gli chiede, ed ottiene, una riduzione del conto dell'albergo (117).
GELLI conosce VITTORIO EMANUELE di SAVOIA, anch'egli affiliato alla P2 (118), e FALCONE LUCIFERO ex capo della Segreteria dell'ex re UMBERTO II.
GELLI si avvale delle "importanti aderenze" ed insiste con FALCONE LUCIFERO perchè costui interceda perchè "il re" lo nomini conte e, a tal fine, spedisce documenti attestanti la nobiltà della sua casata risalente al 1238. E "il re" concede il titolo di conte "pur senza alcun predicato" (119).
Questi pochi esempi di un tema che verrà più ampiamente sviluppato dimostrano in quale modo GELLI si è servito delle sue conoscenze. Ogni suo passo in avanti è stato, però, accreditato al "potere occulto" o "alle importanti aderenze" senza distinguere una situazione dall'altra. Questo metodo non può essere preso in considerazione quando le affermazioni sono solo enunciate e non provate.

---

(117) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 1, pag. 232.
(118) Cfr. cartella 72, vol. 20, fasc. 8, pag. 2136;
(119) Cfr. cartella 13, volo. 5, fasc. 5, pag. 2210.

25.- Un'altra vicenda è ancor più emblematica delle conclusioni distorte alle quali può pervenire un'analisi interpretativa quando non si segue la via segnata dall'art. 192 del nuovo codice di rito in merito alla valutazione della prova.

La storia ha coinvolto bravi ufficiali della Guardia di Finanza segnando anche tragicamente la loro vita; è stata richiamata a sostegno della tesi dell'accusa privata e pubblica e la sua narrazione, ad opera di più voci non sempre concordanti, ha alimentato sospetti di abusi e di trame oscure. La storia del colonnello SALVATORE FLORIO, secondo il Pubblico Ministero è l'esempio eclatante della "copertura" fornita a LICIO GELLI dai Servizi di informazione del nostro Paese.

Prima di procedere oltre nel riassunto della storia di LICIO GELLI e della P2, saltando qualche anno, è bene ricostruire quegli eventi del 1974 prendendo le mosse dai documenti trasmessi il 21 dicembre 1983 dal Comando Generale della Guardia di Finanza alla Commissione parlamentare di inchiesta (120).

"... Comunico che gli atti del IV Reparto (ex II)

---

(120) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc. 6/3, pag. 111 e seg.-

del Comando Generale della Guardia di Finanza risultano sul conto di LICIO GELLI i seguenti tre appunti:

- promemoria di servizio del 13 marzo 1974 (all. 1);
- situazione informativa, GELLI LICIO, e relativo allegato del 19 marzo 1974 (all. 2);
- appunto privo di data (all. 3).

In ordine ai predetti tre appunti, preciso che:

a. costituiscono il risultato di una azione informativa disposta, presumibilmente d'iniziativa o per eventuale richiesta verbale di cui non è rimasta traccia agli atti, dal capo dell'allora II° Reparto, colonnello SALVATORE FLORIO deceduto per incidente stradale il 26 luglio 1978;

b. sono stati stilati nel 1974 dai seguenti ufficiali tutti in forza all'allora II° Reparto:
- Ten. colonnello GIUSEPPE SERRENTINO, all'epoca in servizio presso il SID, per quanto riguarda lo allegato N.1. L'ufficiale si è congedato a domanda in data 3 ottobre 1974;
- Maggiore ANTONINO DE SALVO, al tempo capo dell'unità periferica del II° Reparto con sede a Firenze, per quanto riguarda l'allegato N.2. L'ufficiale è iscritto nell'elenco della loggia P2 ed è stato posto in congedo per infermità il 17 gen

naio 1982;

- Capitano LUCIANO ROSSI, all'epoca ufficiale addetto all'unità periferica del II° Reparto con sede in Roma, verosimilmente per quanto riguarda l'allegato N.3. L'ufficiale è deceduto per suicidio in data 8 giugno 1981;...

c. non risulta agli atti che abbiano avuto, allora, alcun seguito informativo e/o operativo. Gli stessi, però, furono inviati al Comandante Generale dell'epoca... RAFFAELE GIUDICE il 15 ottobre 1974..".

Nel periodo che interessa, i movimenti del colonnello FLORIO sono:

1. Dirige il II° Reparto del Comando Generale (reparto informazioni) sino al 20 ottobre 1974. Con "determinazione" del 7 settembre 1974 viene disposto il suo trasferimento, con decorrenza 1 novembre 1974, al comando della Legione di Genova.
2. Comanda la Legione di Genova dal 5 novembre 1974 al 21 giugno 1976.
3. IL 15 settembre 1976, assume il comando della 9a Legione di Roma.
4. Nel settembre 1977 diventa il comandante della Scuola di Ostia per sottufficiali. All'epoca, GIUDICE è ancora al comando della Guardia di Finanza.

Premessi questi dati, è più agevole valutare le testimonianze sull'argomento.

ENZO VIGNOLA. Ufficiale della Guardia di Finanza. All'epoca comanda il C5 (121).
Nel febbraio-marzo 1974, il colonnello FLORIO lo incarica di svolgere indagini su LICIO GELLI. Per ragioni di "competenza territoriale" suggerisce a FLORIO di rivolgersi al capitano LUCIANO ROSSI che è originario di AREZZO. Così viene fatto e FLORIO richiede una relazione in due copie senza data nè firma.
Questi particolari non rientrano nella norma perchè la regola prevede che gli "appunti" vengano siglati affinchè ciascuno si assuma la responsabilità dello scritto. Purtuttavia, VIGNOLA non si sorprende ritenendo che i dati debbano essere riversati in un rapporto più ampio. Anche la richiesta di FLORIO, secondo il quale l'indagine deve rispondere alla domanda: "Chi è LICIO GELLI?", non provoca alcuna reazione in VIGNOLA che non ha sentito parlare di costui.

---

(121) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 3, pag. 889. Udienza del 1 marzo 1993.

Dopo la perquisizione ed il sequestro di CASTIGLION FIBOCCHI, VIGNOLA incontra LUCIANO ROSSI che ha perduto di vista dopo essere stato trasferito. ROSSI non gli parla di LICIO GELLI nè delle indagini svolte sette anni prima.

LUCIANO ROSSI ufficiale della Guardia di Finanza addetto ad unità periferica del II° Reparto. Nella primavera del 1974 il col. FLORIO incarica il C5 di raccogliere notizie su Gelli ed il compito passa a lui che è aretino. Riferisce con un appunto informale come richiesto da Florio. Rossi dice di ignorare le ragioni dell'indagini e dell'appunto informale.

L'appunto del cap. Rossi ha un contenuto molto limitato riguardando l'attività commerciale di Gelli in Arezzo espressa sinteticamente. I fatti riportati non contrastano con quelli accertati dall'Autorità Giudiziaria. Vi sono anche succinti giudizi "Le considerazioni che nell'ambiente aretino si fanno sul conto del Gelli sono piuttosto contrastanti e non chiare; gli si attribuisce abilità e spregiudicatezza ma non appare del tutto chiaro come sia potuto arrivare all'attuale posizione economica che egli manifesta. Gli si attribuiscono numerose conoscenze nell'ambiente politico e in quello cle-

ricale.

Sembra che in occasione del matrimonio del figlio siano pervenuti regali personali dell'on. FANFANI e del Sommo Pontefice.".(122)

In conclusione si tratta di una indagine senza risultati negativi per l'indagato nè si può pensare che sia stata "addomesticata" poichè sembra che Rossi abbia aderito alla massoneria un anno dopo,nel 1975. (123)

ANTONINO DE SALVO ufficiale della Guardia di Finanza, all'epoca comandante del C.10 di Firenze, ufficio periferico del II° Reparto. (124)

Nel marzo 1974, il col. Florio gli chiede personalmente di raccogliere "molto riservatamente" notizie su Gelli e sui rapporti di costui con tale Lenzi industriale della zona di Pistoia.

La "situazione informativa" redatta da DE SALVO è

---

(122) Cfr. il paragrafo N. 144 della presente motivazione:teste AMINTORE FANFANI.

(123) Cfr. cartella 13, vol. 5, fasc. 3, pag. 754 e segg.:teste GIOVANNI BORRELLI.

(124) Cfr. 11, vol. 5, fasc. 2, pag. 438. Cartella 12, vol.5, fasc. 3, pag. 702 e segg.; cartella 14, vol. 5, fasc. 10, pag. 2587 e segg.- Udienza del 19 gennaio 1993.

certamente più completa e particolareggiata rispetto a quella di ROSSI anche se inizia soltanto dal tempo della libreria in Pistoia.
Richiamando informazioni bancarie "di sicura attendibilità" si afferma che Gelli è una delle "estensioni finanziarie" del gruppo Lebole anche "se per le sue capacità organizzative e per le sue relazioni è in grado di condizionare l'attività di tale gruppo almeno in certi settori di attività (confezioni)".
Sotto il profilo politico, De Salvo scrive: "Il Gelli è elemento di scarsi scrupoli in ogni sua attività... sino al 1956 era di orientamento comunista... successivamente cominciò a manifestare orientamenti politici D.C. probabilmente in funzione dei nuovi interessi di lavoro presso la Permaflex (in tale società dovrebbero esservi interessi del gruppo ANDREOTTI tramite società svizzere, forse la IOTAR). In epoca più recente sembra che, pur mantenendosi nel quadro di orientamento D.C., abbia assunto un atteggiamento più spiccatamente destrorso anche se non ci è dato affermare l'esistenza di rapporti con esponenti della destra nazionale."
DE SALVO accenna ad una loggia massonica; a rapporti di Gelli con Stati arabi; ad una fornitura di

armi anche se nulla di concreto è stato accertato in proposito.

ANTONINO DE SALVO lascia la Guardia di Finanza il 2 gennaio 1980 (125) a soli 46 anni e, attualmente, esercita la professione di avvocato specializzato nel settore tributario.

Nel corso della istruzione ha reso più testimonianze il cui contenuto è stato sufficientemente chiarito nel corso del dibattimento ed è opportuno riportare, in sintesi, prima le une e poi le altre per evidenziare le possibilità di equivoco quando certi argomenti non vengono sufficientemente approfonditi.

- Nel 1973, DE SALVO prega l'amico DENTI SERGIO di aiutarlo ad entrare nella massoneria perchè deve far curare il figlio negli Stati Uniti e non ne ha la possibilità economica. Dopo un incontro con GELLI, DE SALVO apprende da DENTI che la loggia è "coperta" e riuscirà ad entrarvi soltanto nella estate del 1975.

---

(125) Dalla documentazione del Comando Generale della Guardia di Finanza risulta che il maggiore ANTONINO DE SALVO è posto in congedo per infermità il 17 gennaio 1982. Cfr. il paragrafo N. 25.

Poi, la necessità di una cura in America sfuma nel racconto e si apprende che l'ufficiale ha già rifiutato altri inviti ad entrare nella massoneria.
Poi sente delle "voci" che gli sono "...pervenute, attività di carattere operativo che svolgevo, relative a connessioni di soggetti appartenenti alla mia amministrazione/determinati ambienti a livello massonico,paramassonico... risultava da affermazioni fatte dal DENTI che era in contatto col GELLI LICIO e il GELLI LICIO, a quanto mi constatava, aveva determinati rapporti a livello dirigenziale con il mio Corpo di appartenenza... questi erano dei sentito dire. All'epoca mi si parlava di rapporti con il generale, allora c'era il generale LO PRETE ...."
In sostanza,DE SALVO, cambia la prima versione e sostiene che nel 1973 intende arrivare alla loggia P2 "per ragioni di servizio"". Non è il primo a sostenere una simile tesi ma dimentica che LO PRETE non è ancora generale nel 1973 e che andrà al Comando Generale con RAFFAELE GIUDICE nel 1974 ancora con il grado di colonnello.
Al dibattimento, sulle ragioni che hanno indotto FLORIO a ordinare le indagini del febbraio-marzo 1974, dice: "... non è che mi ricordi che mi sia-

no state espressamente dette; però c'erano ovviamente sospetti di possibili connessioni con traffici... potevano essere traffici di carattere internazionale visto che il GELLI aveva avuto anche dopo rapporti con Romania, Bulgaria, traffici che potevano avere anche altri sbocchi, ad esempio, a livello dei paesi del Nord Africa".

Il suo rapporto del 1974 si sofferma, invece, principalmente sugli orientamenti politici di GELLI e l'unico traffico citato è una fornitura d'armi "anche se nulla è stato accertato".

Nel giugno 1981, DE SALVO racconta al Procuratore della Repubblica di Milano di essersi incontrato una volta con GELLI anche nel bar "Giubbe Rosse" di Firenze. Nell'occasione, GELLI "fà di tutto per fargli capire che sapeva delle indagini lasciando intendere che il trasferimento di FLORIO poteva collegarsi a lui.".

Al dibattimento, DE SALVO precisa: "Eravamo all'inizio del '75... ricordo perfattamente il fatto..è sempre una cosa che fa girare un pochino l'anima sapere che un proprio appunto informativo è venuto in possesso, o comunuqe è stato visto dal soggetto perchè mi contestò di essere stato inesatto nella indicazione della data di nascita sua... La cosa

che mi colpì immediatamente per il fatto che mi contestò. Dice: ma come, lei ha indicato anche una data sbagliata come data di nascita mia. Io facevo lo gnorri, nei limiti incui era possibile fare lo gnorri. Dico: guardi, non mi risulta essermi interessato di lei.". Poi, DE SALVO aggiunge di essersi portato una micro trasmittente che, purtroppo non ha funzionato.

Viene da chiedersi perchè, allora, abbia fatto lo gnorri invece di cercare di provocare GELLI convinto di poter trasmettere al registratore ammissioni compromettenti.

A proposito di FLORIO e del suo trasferimento, DE SALVO, invitato a ripetere non le sue impressioni ma le parole di GELLI, dice: "(ha fatto un discorso) tipo: ha visto che è successo al suo capo re - parto?"

In merito alla frase: "non era possibile approfondire gli accertamenti su GELLI" DE SALVO chiarisce che nessuno ha frapposto ostacoli al suo lavoro; sulla asserita intoccabilità di GELLI nell'ambiente aretino inserita nel rapporto del 1974 spiega: "Fatti specifici niente di particolare, altrimenti li avrei riferiti."

Il Pubblico Ministero, al dibattimento, chiede a DE SALVO: "... Lei dice una cosa che poi, per altri versi sarà confermata da SERRENTINO per quanto riguarda gli accertamenti da lui fatti.
Ci risulta che presso il locale (di Firenze) Centro CS esiste un fascicolo a carico del Gelli conservato nella cassaforte del capo centro, si lamenta, nel corso, di avere avuto una sorta di chiusura totale da parte del centro di Firenze... Ricorda qualche cosa di più su questo atteggiamento, un po', di ostruzionismo del centro CS di Firenze?".
DE SALVO risponde: "Mi consenta, questo è un atteggiamento più che giustificato vorrei dire perchè in questo settore di attività, purtroppo, organi informativi che operano nello stesso spazio, talora con accavallamenti, è legittimo che abbiano delle riserve mentali ad un possibile, mi consenta il Collegio ma questo è quello che si verifica nella realtà, ad un possibile concorrente di notizie già in loro possesso...".
Sul "fascicolo di Gelli custodito nella cassaforte del capo del Centro CS" DE SALVO precisa: "Non, non ho detto mi risulta. Ho la netta sensazione perchè so che hanno fatto delle indagini".
Il controllo dell'informativa redatta dal maggiore

DE SALVO consente di accertare che la data di nascita di LICIO GELLI riportata nel documento è quella esatta: 21 aprile 1919. L'errore è contenuto, invece, nella breve nota del ten. colonnello GIUSEPPE SERRENTINO che indica la data del 4 aprile 1910.

GIUSEPPE SERRENTINO. Colonnello della Guardia di Finanza, lascia il servizio il 3 ottobre 1974 su sua richiesta. E' dirigente di una Società del Gruppo I.R.I. (126). Dal settembre 1970 al maggio 1974 è ufficiale di collegamento tra la Guardia di Finanza ed il SID con il compito "... in termini poveri, di portare al reparto D le notizie che aveva la Guardia di Finanza utili per il SID e di portare alla Guardia di Finanza le notizie che erano del reparto D utili per la Guardia di Finanza." Coloro che operano la selezione delle notizie sono i colonnelli ANTONIO VIEZZER e SALVATORE FLORIO. Nel marzo 1974 il colonnello Florio gli chiede di controllare che cosa risulti al reparto D su LICIO GELLI, persona non nota a SERRENTINO.

---

(126) Cfr. cartella 11. vol. 5, fasc. 2, pag. 429 e segg. Udienza del 1° marzo 1993.

L'ufficiale si rivolge a VIEZZER il quale, senza consultare l'archivio, gli fornisce i dati che, sintetizzati in un breve appunto, vengono trasmessi a FLORIO. Si tratta di poche righe per dire che GELLI, persona di buona condotta, "... è legata da vincoli di amicizia con note personalità politiche che frequentemente ospita nella sua lussuosa villa Wanda di AREZZO con il capo del SID ed altri ufficiali della stessa organizzazione."(127). SERRENTINO esclude che VIEZZER abbia consultato lo archivio per fornirgli le notizie sul conto di GELLI. "... Probabilmente lui mi aveva detto: non risultano precedenti in atti. Io questo lo deduco dal fatto che nel mio appunto non metto: 'come da risultanze in atti'. Io non scrivo in quell'appunto cose di questo tipo ..".

---

(127) Il generale VITO MICELI è capo del SID dal 16 ottobre 1970 al 30 luglio 1974. L'ammiraglio MARIO CASARDI ne prende il posto sino al 20 gennaio 1978. Il generale GIANADELIO MALETTI comanda il reparto D del SID dal 15 giugno 1971 al 29 ottobre 1975.
Cfr. il paragrafo N. 164 della presente motivazione con le osservazioni sul comportamento di ANTONIO VIEZZER.

SERRENTINO annota la data di nascita di GELLI con un duplice errore: 10 aprile 1910 invece che 21 aprile 1919 e si deve ritenere che sia stato ANTONIO VIEZZER a fornire le cifre sbagliate perchè SERRENTINO non sa nulla di GELLI e la duplicità dell'errore esclude la semplice svista. Vi è anche un'altra circostanza di cui si parlerà in seguito (128).

26.- Il Giudice Istruttore, commentando la vicenda con particolare riferimento alla prima versione data da DE SALVO, scrive parole (129) simili a quelle pronunciate nel corso della discussione dalla accusa privata e pubblica. ".. Individuazione di punti estremamente qualificanti ai quali non si riesce a dare seguito, mancanza di collaborazione, ostacoli agli accertamenti svolti dall'Ufficio II° della Guardia di Finanza appena ricordati...".

---

(128) Cfr. i paragrafi N. 26 e 164 della presente motivazione.

(129) Ordinanza di rinvio a giudizio, pag. 121.

Il riferimento riguarda il dott. EMILIO SANTILLO (130) che non avrebbe ricevuto alcuna collaborazione da parte degli altri organi informativi.

Il quadro nel quale l'accusa inserisce anche la vicenda delle note informative della Guardia di Finanza è quello di una "copertura" generalizzata data continuamente dai Servizi di Informazione a LICIO GELLI ed alla loggia PROPAGANDA 2.

Di EMILIO SANTILLO si dirà in seguito. Per il momento, alcune osservazioni debbono essere fatte in relazione alle affermazioni di accusa concernenti le indagini ordinate da FLORIO.

- DE SALVO ha congruamente ridimensionato le sue parole della prima ora basate su impressioni e non su fatti. La "intoccabilità" di GELLI e l'ostruzionismo degli uomini del Centro CS di FIRENZE sono opinioni o "..legittime riserve mentali...".

DE SALVO spiega situazioni notorie: la scarsa collaborazione tra le diverse forze di polizia è una realtà (131) che i responsabili stanno cercando di

---

(130) EMILIO SANTILLO, deceduto, già Direttore dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza contro il terrorismo; vice capo della Polizia.

(131) Cfr. la deposizione di ROBERTO FABIANI tra la mancanza di collaborazione tra gli uomini del SID e quelli di FEDERICO D'AMATO. Udienza del 28 gennaio 1993;pag.75 della trascrizione della registrazione.

superare.

- SERRENTINO non conferma la sua conoscenza sulla esistenza di "un fascicolo su GELLI nell'archivio del Centro CS di FIRENZE. Il fascicolo, in realtà, c'è ma SERRENTINO lo ignora. Il Pubblico Ministero ha sostenuto il contrario ponendo domande a DE SALVO nel corso del dibattimento.

- In linea di massima, ogni indagine di polizia cessa quando si è accertato il necessario o quando, oggettivamente , mancano i motivi per continuare. In relazione a GELLI, ad esempio, gli accertamenti della Polizia Tributaria sulle società gestite dallo stesso GELLI sono stati sempre completi e condotti sino alle conseguenze previste dalla legislazione vigente.

- Le attività informative svolte da SERRENTINO, da DE SALVO e da ROSSI non hanno avuto ulteriori sviluppi perchè, da quanto accertato, nulla vi è da sviluppare. Il colonnello FLORIO, così come prende l'iniziativa di indagare, così decide di non proseguire e trattiene presso di sè gli "appunti" dal marzo 1974 al 15 ottobre 1974 quando li invia al Comando Generale due settimane prima di lasciare il comando del Reparto perchè trasferito a Genova.

Dopo queste prime osservazioni che appaiono essenziali ma non completamente esaurienti, è necessario riaffrontare una questione di metodo.

Il Giudice Istruttore, a pag. 121 dell'ordinanza di rinvio a giudizio, come si è detto, pone le indagini promosse da FLORIO nel blocco di quelle "ostacolate" e, a pag. 126, afferma: "Certo che le notizie contenute nelle informative, a lettori abituati per costume mentale al vaglio di elementi di prova, alla verifica delle fonti, alla ricerca di riscontri potrebbero sembrare di non determinante rilievo ma si commetterebbe un imperdonabile errore se le si tendesse a misurare con metro della valutazione probatoria propria ed esclusiva del processo...".

Il fatto è che un giudice non assegna i voti della storia ma valuta le prove raccolte nel corso di un processo.

Se le parole del Giudice Istruttore non sono state fraintese, questa è la questione di metodo perchè, sicuramente, non può addebitarsi alla Corte come un imperdonabile errore il ricorso ai principi di valutazione della prova previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. del 1988 che deve applicarsi anche ai procedimenti disciplinati dal vecchio rito ai sensi

dell'articolo 245 D. Lg. 28 luglio 1989 N. 271.
Il Giudice Istruttore spiega le sue affermazioni con queste parole. "...Non bisogna dimenticare che si tratta di imput informativi interni ai Servizi di sicurezza che in quell'ambito dovevano trovare sviluppi e che sicuramente non furono sottovalutati da GELLI e dai suoi solerti informatori se è vero, come è vero, che le indebite curiosità intorno al personaggio scatenarono le furie del capo del Reparto D, mobilitarono il vertice della Guardia di Finanza, determinarono plausibilmente i destini della carriera di alti ufficiali e di capaci funzionari e furono tempestivamente consegnate in copia allo stesso interessato che temeva con evidenza non solo quello che era emerso ma quella che poteva conseguentemente emergere...".
Questi concetti sono stati ripetuti nelle conclusioni della accusa privata e pubblica ma una analisi approfondita dimostra la quasi totale infondatezza di fatti esposti come realtà verificata.
Limitando, per il momento per ragioni di chiarezza espositiva, l'esame alle note informative della Guardia di Finanza si deve dire o ripetere quanto segue.

- La iniziativa di disporre le indagini è stata del

colonnello FLORIO ma non è rimasta una traccia scritta (132) che possa spiegare le [illegible] della condotta di questo ufficiale. Il Giud[illegible]uttore primа, gli Avvocati dello Stato ed[illegible]lico Ministero poi, attribuiscono l'iniziati[illegible]na sollecitazione dell'Ispettorato antiterro[illegible]el Ministero dell'Interno. Il richiamo è priv[illegible]ondamento perchè in altro rapporto della [illegible]di Finanza si legge una cosa completamente diversa (133). Si precisa che la documentazione relativa a LUIGI LENZI di Quarrano, che è stata inviata al Giudice Istruttore di MILANO e che, pertanto, è diversa dagli appunti in possesso di FLORIO, riguarda una "..attività informativa originata, probabilmente per un sospetto traffico d'armi, da una richiesta verbale dell'allora Ispettore Generale per l'antiterrorismo ...".

Inoltre, quando trasmette gli atti al Comando Generale, il colonnello FLORIO non accenna al fatto di avere indagato su richiesta di altri Uffici.

- Il colonnello FLORIO chiede ai suoi subordinati

---

(132) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc. 6/3, pag. 111 e segg.-
(133) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc. 6/3, pag. 113.

una relazione senza data nè firma (cfr. VIGNOLA), informale (cfr. ROSSI) e frutto di investigazioni molto riservate (cfr. DE SALVO). E' certamente un modo di operare non usuale, come altri ufficiali hanno precisato, e che non è in alcun modo collegabile con una richiesta della Polizia di Stato.

- I tre appunti sono datati marzo 1974. Per una singolare coincidenza, nel corso dello stesso mese, il comandante del raggruppamento Centri C.S. ordina che un ufficiale del Centro C.S. di FIRENZE indaghi sul conto di GELLI (134).

E' vero che, alcuni anni dopo, per giustificare quella attività, si è sostenuto che le informazioni sono state acquisite a conclusione delle indagini sul cambogiano ROMDENH ROMLUC ma la versione molto tardiva ha i connotati dell'assurdo perchè il cambogiano è noto sino dal 1972 quando i Servizi lo hanno definito ".. un imbroglione che vive ai margini.." (135).

---

(134) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc. 6/2, pag. 236.
(135) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 16, pag. 4213 e segg.

Il nuovo rapporto su GELLI (136) riassume notizie anche non vere già in possesso del SID e che sono state richiamate nei precedenti paragrafi. Tra l'altro, ripete la storia della appropriazione indebita di lire 300.000.000 in danno della società PERMAFLEX. Premettendo sempre "sembra che", afferma che Gelli fa parte della massoneria "... anzi,nell'ambito di tale organizzazione è uno degli esponenti della loggia P2 (loggia massonica importantissima perchè è composta da pochissimi elementi scelti tra i cento appartenenti alla loggia P1 e che hanno compiti direttivi"; precisa che Gelli si reca spesso presso il centro CS di Firenze e si fa chiamare con il nome di "Filippo".
La fonte del particolare del nome di battaglia si ritrova proprio nel racconto di quel ROMDENH ROM LUC definito "un imbroglione che vive ai margini" e che frequentava certo MERLINO DAVIDE considerato , sempre dagli stessi investigatori "un mitomane, un anormale di mente che amava presentarsi come agente segreto israeliano o italiano " (137).

---

(136) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc.6/2, pag. 237.
(137)Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 16, pag. 4213 e segg.-

- Sembra deludente che si fondino su queste basi del 1972 le nuove indagini del SID del 1974 su Gelli ma la spiegazione si ritrova nella normativa del SID secondo la quale il servizio non può compiere indagini che non riguardino la difesa militare o la sicurezza nazionale o l'azione controinformativa sulla stessa materia (138).

- La coincidenza è, quindi, duplice perchè nello stesso mese dello stesso anno, Florio e qualcuno del SID richiedono accertamenti sulla stessa persona senza che risulti un vero ed attendibile motivo.

- Almeno due indagini di notevole importanza, per la loro ampiezza e durata, risultano, in questo processo , essere state fatte al di fuori di ogni schema previsto dalle leggi vigenti semplicemente perchè uomini politici di rango le hanno sollecitate (139). La vedova del colonnello FLORIO raccon-

---

(138) Cfr. cartella 66, vol. 18, fasc. 6/6, pag. 79.

(139) Si tratta delle indagini su MARIO FOLIGNI e RAFFAELE GIUDICE del 1974 e del 1975 nonchè quelle sulle società venete collegate a GIANNI DE MICHELIS del 1980.

ta (140) che spesso un noto uomo politico ha chiesto al marito di compiere ".. Indagini che esulavano dai suoi compiti specifici istituzionali.". Questa è una testimonianza indiretta non suscettibile di una verifica attendibile ma tutto induce a ritenere che la signora abbia riferito un fondato sfogo del marito.

- Un'altra conferma che si sia voluto mascherare il vero motivo della attività informativa coinvolgente nel 1974 anche il centro CS di Firenze (SID), viene dalle risibili ragioni addotte dopo molti anni ed agganciate alla rivelazione di una fonte fiduciaria (141): GELLI avrebbe esibito all'Hotel Excelsior, dove è conosciuto da tempo, una patente di guida con la data di nascita falsificata. LICIO GELLI è nato il 21 aprile 1919 mentre dal documento risulta il 4 aprile 1910.

- Se di questi problemi si occupa nel 1974 il Servizio Informazioni Difesa, in violazione della normativa disciplinante quel servizio, non può condi

---

(140) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc. 6/3, pag. 262.
(141) cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 16, pag. 4213 e segg.-

viderSi la meraviglia del Pubblico Ministero quando sottolinea le annotazioni che registrano anche l'ira del Comandante del reparto D nell'apprendere delle indagini.

- IL ten.colonnello GIUSEPPE SERRENTINO è colui che, in base a quanto gli dice ANTONIO VIEZZER, scrive poche righe nell'appunto che manda a FLORIO e sbaglia la data di nascita di GELLI riportando il 4 aprile 1910.
La stessa data è citata dalla fonte fiduciaria del SID che mette in moto le indagini ma la coincidenza del duplice errore, nello stesso periodo e ad opera di due diversi servizi che sono a contatto tra loro tramite VIEZZER e SERRENTINO non può essere accidentale.
Chi parla con GELLI delle informative confonde SERRENTINO con DE SALVO. Chi "mette in bocca" all'ignoto informatore la storia della patente conosce e sfrutta la data sbagliata. Non è detto che si tratti della stessa persona ma l'ufficio di appartenenza non può essere che il SID.

- IL documento del SID che è stato citato per il singolare contenuto, vede la luce soltanto dopo nove anni per la parte del cambogiano ROMDENH e

dopo sette anni per la parte di GELLI essendo stato trasmesso dal SISMI il 26 settembre 1981. L'aspetto temporale ha poco rilievo rispetto a come è stato "purgato" il documento. La indicazione del nome del comandante X (che ha ordinato l'indagine) è cancellata mentre non lo è quella del comandante del Reparto D (il quale, secondo l'accusa, vuole "coprire" GELLI) e del Centro CS (che ha svolto le indagini).

- Ritornando alle vicende del II° Reparto della Guardia di Finanza, un altro particolare sconcertante e non chiarito riguarda le ragioni della successiva condotta del colonnello FLORIO il quale, avuti i tre rapporti, non prosegue l'attività investigativa. Questa decisione, come è stato detto, potrebbe logicamente spiegarsi con la mancanza di fatti meritevoli di un approfondimento. Ma non si può comprendere perchè l'ufficiale non inoltri subito, come dovrebbe, gli appunti al Comandante Generale che è VITTORIO EMANUELE BORSI DI PARMA e lo faccia soltanto dopo circa sette mesi quando lui sta lasciando il comando del II Reparto ed il nuovo Comandante è, dal mese di luglio, RAFFAELE GIUDICE.

- Il movimento del colonnello FLORIO per GENOVA viene deciso il 7 settembre 1974 prima che egli trasmetta i tre appunti, non richiesti ed apparentemente inutili, il 15 ottobre successivo quando sta per lasciare ROMA.

Le date evidenziano che è solo una ipotesi infondata affermare che per questi fatti "... venne mobilitato il vertice della Guardia della Finanza...". Infatti, sulla base di concreti elementi di prova, è da escludersi un intervento di GIUDICE, o di chi per lui, perchè FLORIO interrompa l'attività informativa su GELLI (142).

- GELLI accenna in modo molto blando alle indagini parlando con DE SALVO nel 1975 (143). Pertanto, non si può asserire che GELLI sia stato "tempestivamente messo al corrente nel marzo 1974" nè è possibi-

---

(142) L'attività informativa ordinata dal colonnello FLORIO inizia e cessa nel marzo 1974. Il generale GIUDICE assume il comando il 31 luglio 1974.

(143) GELLI non parla delle indagini quando incontra FLORIO nel ristorante "L'elefante Bianco" nel giugno 1974. Cfr. il paragrafo N. 27 della presente motivazione.

le identificare l'informatore tra le molte persone in grado di svolgere quel ruolo.

- GELLI non può temere, come ha sostenuto l'accusa, quanto è emerso dalle indagini perchè nulla risulta che non sia già noto.
Affermare che egli teme quello che può essere scoperto senza dire che cosa vi è da scoprire significa dare per scontata una realtà non soltanto non verificata ma neanche delineata negli elementi essenziali che ne consentano la identificazione.

- Le indagini ordinate da FLORIO non sono e non possono essere collegate ad una presunta richiesta verbale concernente un ipotetico traffico d'armi coinvolgente LUIGI LENZI industriale del mobile di QUARRANA (PISTOIA). Oltre quanto detto, si può aggiungere che FlORIO vuole solo sapere chi è GELLI. Solo DE SALVO deve verificare i rapporti tra GELLI e LENZI.

Gli appunti di SERRENTINO, di DE SALVO e di ROSSI non citano nè LENZI nè i traffici di armi, neanche per escluderne la sussitenza, come dovrebbe essere se quella è stata una ragione delle indagini.
Torna alla mente il citato promemoria dei Servizi del 18 settembre 1972: LUGI LENZI in contatto con

LICIO GELLI agente della CIA e con tale ROSSETTI anch'egli, probabilmente , agente della CIA. Se il colonnello FLORIO è venuto a conoscenza di quel documento, i sospetti possono averlo indotto ad occuparsi anche di LENZI.

DE SALVO, in verità, accenna a forniture di armi ma il senso del suo rapporto è completamente diverso dal tema indicato dalla accusa. DE SALVO scrive: "... E' stata ventilata l'ipotesi che egli (GELLI) svolga funzioni quasi di public relation man per i rapporti non palesi e non ufficiali intrattenuti dall'Italia con stati arabi (fornitura di armi?) ....".

Il Giudice Istruttore, (144) gli Avvocati dello Stato ed il Pubblico Ministero non si soffermano a valutare la reale consistenza delle "ipotesi ventilate" e dei dubbi espressi in forma interrogativa. Anzi, dilatano i concetti ed affermano che il II° Reparto ha svolto accertamenti "SU GELLI e sulla P2".

I fatti, come si è visto, sono diversi. Valgono gli

---

(144) Ordinanza di rinvioa giudizio, pag. 121.

stessi argomenti trattati a proposito del traffico di armi inquanto nei tre rapporti non vi è alcun accenno alla loggia P2. L'unico, generico richiamo ad una struttura massonica è fatto da ANTONINO DE SALVO quando scrive: ".. Da parte degna di fede ci è stato riferito che (GELLI) è membro di una loggia massonica. Per l'esattezza ci è stato riferito che sarebbe un alto esponente della massoneria internazionale.".

Per motivi di maggiore chiarezza e comprensione di questi avvenimenti, è opportuno richiamare le dichiarazioni rese da DENTI SERGIO le quali, pur non incidendo direttamente sulla storia delle indagini ordinate dal colonnello SALVATORE FLORIO, possono contribuire a disegnare i connotati di uno dei protagonisti di questa vicenda che ha offerto una testimonianza non sempre lineare.

SERGIO DENTI. (145). Mercante d'arte moderna. Nel 1971 entra nella loggia Fidelitas 891 di Firenze facente parte del Grande Oriente d'Italia. Nel 1940,

---

(145) Cfr. cartella 14, vol. 5, fasc. 10, pag. 2651 e segg.; udienza del 7 giugno 1993, da pag. 26 a pag. 37 della trascrizione della registrazione.

si arruola volontario e diventa il più giovane marinaio italiano, pilota dei mezzi di assalto della marina militare.
Rimane in marina anche quando la base di La Spezia, ove si trova, passa sotto il controllo della Repubblica Sociale Italiana.
Nel 1974 o nel 1975, LICIO GELLI e GINO BIRINDELLI vanno a trovarlo e lo invitano a passare nella loggia P2 e GELLI gli precisa che si tratta di una "loggia discreta" o "riservata".
"... C'era questa loggia ove vi erano personaggi di chiara fama nell'ambito dell'industria, dei militari e via..."
SERGIO DENTI accetta l'invito e dichiara di averlo fatto sentendosi "onorato" in quanto la richiesta è stata fatta alla presenza "... del personaggio BIRINDELLI... una medaglia d'oro al valore militare".
DENTI afferma che la sua iscrizione non ha avuto alcun seguito in quanto non ha avuto contatti con gli affiliati alla P2 nè ha ".. mai avuta occasione" di fare proselitismo.
Contestato al testimone il contenuto della dichiarazione di ANTONINO DE SALVO per la parte che lo riguarda, DENTI smentisce le affermazioni dell'ex

ufficiale della Guardia di Finanza.

- DENTI conosce DE SALVO che dipinge e gli affida i quadri per la vendita.

- Non è vero che ha presentato DE SALVO a GELLI nè che ha insistito perchè l'ufficiale aderisse alla massoneria e, in particolare, alla loggia P2.
E' stato l'allora maggiore DE SALVO , forse nel 1976, a dirgli di essere stato contattato da GELLI e a pregarlo di accompagnarlo a Roma per la iniziazione.
Questo avviene e DENTI non sa spiegare, "non ne ho idea, non so dire" , perchè egli viene coinvolto nel viaggio a Roma quando è stato estraneo al contatto DE SALVO - GELLI.

- ANTONINO DE SALVO non ha mai espresso a SERGIO DENTI le proprie preoccupazioni per non essere in grado economicamente di affrontare un viaggio negli Stai Uniti d'America per sottoporre un figlio a cure mediche.

Tenendo conto di quanto è stato detto, dalla scarsa coerenza dei racconti di DE SALVO e dal fatto che DENTI ha minori motivi per modificare il reale svolgimento della vicenda rispetto a DE SALVO, si deve concludere che, tra le due deposizioni, quella di DENTI ha una maggiore attendibilità. DENTI ha

detto, persino, di avere fatto visita a GELLI all'inizio del 1993 perchè ".. è un uomo tribolato da tante accuse...".

27.- Il Giudice Istruttore ed il Pubblico Ministero, recependo certe supposizioni di ANTONINO DE SALVO, ritengono che il trasferimento da ROMA a GENOVA del colonnello SALVATORE FLORIO sia stato deciso dal generale GIUDICE a causa delle indagini ordinate sul conto di LICIO GELLI dallo stesso FLORIO. La cronologia degli eventi contrasta questa ipotesi perchè il trasferimento è deciso il 7 settembre 1974 mentre FLORIO trasmette a GIUDICE gli atti delle indagini il 15 ottobre 1974;
Prescindendo da questa considerazione concludente, lo stesso fatto è stato interpretato in modi diversi.

MYRIAM CAPPUCCIO vedova FLORIO spiega il rapporto instauratosi tra lei, il marito e il dott. ANTONINO COLASANTI al quale si rivolgono per complesse cure odontoiatriche su indicazione di un medico militare. Nel 1975, COLASANTI li invita a cena. Un uomo che sta ad un altro tavolo con molte altre per-

sone, si avvicina e dice a FLORIO; "Colonnello,lei si è fatta una cattiva opinione di me ma si ricrederà presto.". Il marito non replica e l'uomo torna al suo tavolo. Tornati a casa, FLORIO le dice: "Si tratta di quel lestofante di GELLI" ed aggiunge che stanno cercando di affiliarlo alla loggia P2 ma che lui è contrario.

Quando RAFFAELE GIUDICE è nominato Comandante Generale della Guardia di Finanza (il 31 luglio 1974), FLORIO le dice: "Questo è massone. Vuoi vedere che mi tolgono dal mio posto?" e ripete che sarà trasferito perchè considerato dal Comandante "persona non di sua fiducia".

Infatti, gli propongono più sedi ed il marito sceglie Genova e le confida che questo è dovuto alla sua mancata adesione alla massoneria e che subisce pressioni da parte del col. TRISOLINI (aiutante di Giudice) perchè contrasta i trasferimenti da lui disposti ".. per opporsi agli oscuri traffici dei vertici che aveva intuito.".

Il marito le confida che nel 1974 ha affidato al cap. Rossi "le indagini sulla massoneria".

Florio, anche dopo il rientro a Roma, ha continui attriti con GIUDICE; muore il 26 luglio 1978 in un incidente stradale che ai famigliari"... apparve il

più strano del mondo " (146).

ANTONINO COLASANTI odontoiatra che aderisce alla loggia P2 nel 1975 lasciandola nel 1978 per passare al Grande Oriente d'Italia "perchè Gelli è un despota piuttosto che un amico (147).
Descrive l'incontro Florio-Gelli all'Elefante Bianco collocandolo nel 1974 nel giorno del suo onomastico (13 giugno). COLASANTI chiama Gelli che si trova nel ristorante e lo presenta all'ufficiale. I due scambiano qualche parola. Il medico non sa riferire il breve colloquio ma Gelli, come è sua abitudine, si vanta di essere importante e stimato.
Qualche giorno dopo, Florio dice a COLASANTI di non avere gradito la presentazione a Gelli ma non gli fa confidenze essendo un uomo molto riservato.

ANTONINO FLORIO unico fratello del col. SALVATORE FLORIO (148).
La storia del trasferimento a Genova fa ".. sof-

---

(146) Cfr. cartella 11, vol. 5, fasc. 2, pag. 565 e segg.; cart. 15, vol. 5, fasc. 13, pag. 3526 e segg.-
(147) Cfr. cart. 12, vol. 5, fasc. 3, pag. 640 e segg.; cart. 12, vol. 5, fasc. 5, pag. 1277 e segg.-
(148) Cfr. cart. 12 vol. 5, fasc. 3, pag. 734.

frire molto" il fratello che non parla dei motivi del movimento.

AUGUSTO DE LAURENTIS generale della Guardia di Finanza buon conoscente del col. FLORIO che è addolorato perchè deve lasciare Roma ed il suo Reparto (149) e parla solo di "ripulsa" di GIUDICE nei suoi confronti senza nominare mai la massoneria e/o GELLI.
Florio viene trasferito a Genova qualche mese dopo una ispezione di GIUDICE al II° Reparto.

GAETANO OLIVA, generale della Guardia di Finanza, ricorda la visita ispettiva di GIUDICE al Reparto di FLORIO che rimane "... molto male per le osservazioni del Comandante Generale (150)". Sulle ragioni del trasferimento di FLORIO concorda con il giudizio del gen. DELL'ISOLA.

ARTURO DELL'ISOLA, generale della Guardia di Finanza , amico di FLorio del quale ricorda l'amarezza per il trasferimento. FLORIO non gli parla

---

(149) Cfr. cart. 12, vol. 5, fasc. 3, pag. 658.
(150) Cfr. cart. 12, vol. 5, fasc. 4, pag. 927

mai di massoneria e/o di Gelli (151).

Anche DELL'ISOLA viene trasferito provando disappunto anche perchè il nuovo Capo di Stato Maggiore DONATO LO PRETE,è stato appena promosso generale.

DELL'ISOLA riconduce l'allontanamento di FLORIO "...allo stesso contesto del mio ossia al conclamato intento del nuovo Comandante Generale di avere gli stretti collaboratori sulla base di un rapporto di fiducia personale e diretto.". Non ha sentito parlare di LICIO GELLI o della P2.

Nella sentenza della Sezione quarta penale del Tribunale di TORINO in data 23 dicembre 1982 (152) si legge che il gen. DELL'ISOLA viene esonerato dall'incarico di Capo di Stato Maggiore dopo 15, 20 giorni dall'arrivo di Giudice (31.7.1974) mentre DONATO LO PRETE viene promosso generale soltanto

---

(151) Cfr. cart. 12, vol. 5, fasc. 3 , pag. 677; udienza del 15 ottobre 1993, da pag. 1 a pag. 9 della trascrizione della registrazione.

(152) Cfr. cart. 79, vol. 21, fasc. 5. Procedimento penale contro Raffaele Giudice + 18 (il c.d. scandalo dei petroli). Giudice viene condannato alla pena di anni 7 di reclusione e lire 7.000.000 di multa.

il 31 dicembre 1975 (pag. 87). Nella motivazione si cita il gen. CAPPELLO: "... il gen. GIUDICE iniziò a trasmettere ordini personali di trasferimenti di ufficiali che, non essendo motivati secondo le esigenze di servizio, familiari, di avanzamento ecc., non potevano essere adeguatamente motivati dall'Ufficio (Personale) secondo tali criteri" (pag. 113) nonchè si richiamano le parole del cap. DIDDI: "... L'allora Comandante Generale Giudice più volte dava ordini, tramite i miei superiori , di effettuare trasferimenti di ufficiali anche al di fuori della pianificazione" (pag. 113).

DANILO MONTANARI generale della Guardia di Finanza è presente, il 1 luglio 1978 (153) quando il gen. GIUDICE visita la Scuola Sottufficiali di Ostia. E' vero che raccontando l'episodio alla Signora Florio ha detto di avere assistito "ad un incontro di mafia" ma ha alluso scherzosamente al modo di esprimersi tra due siciliani come Giudice e Florio.

L'incontro tra i due è "durato qualche minuto, il tempo per prendere un caffè". Tutto si è svolto

---

(153) Florio muore il 26 luglio 1978.

con la massima correttezza anche formale.
FLORIO è risentito per il suo trasferimento.
LUCIANO ROSSI non ha mai neanche accennato che lo incidente stradale mortale di FLORIO possa essere dipeso da un sabotaggio all'automezzo (154).

VARNY SANNA ufficiale della Guardia di Finanza che assume il comando della Scuola sottufficiali di Ostia (155).Nel loro ambiente sono circolate molte voci sui trasferimenti di DELL'ISOLA e di FLORIO che hanno collegato i movimenti all'arresto di LUCIANO LIGGIO ritenuto non gradito da qualcuno.
Il trasferimento a GENOVA ha amareggiato FLORIO.

ANTONIO CORDA e GIULIO ORIOLI sono ufficiali della Guardia di Finanza che hanno provveduto a redigere l'inventario del contenuto della cassaforte di FLORIO dopo la morte di costui(156).
Nella cassaforte hanno trovato gioielli, armi e carte varie ma non un fascicolo "RISERVATISSIMO" come ha detto la signora FLORIO.

---

(154) Cfr. cart. 12, vol. 5, fasc. 3, pag; 689; cart. 15, vol. 5, fasc. 13,pag. 3534.
(155) Cfr. cart. 12. vol. 5, fasc. 3, pag. 692.
(156) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 3, pagg. 697 e 699.

In conclusione, il collegamento tra il trasferimento di FLORIO e le indagini su GELLI si fonda sulle sole parole di ANTONINO DE SALVO, il quale, a parte le considerazioni fatte sulla sua attendibilità, riferisce, tra l'altro, una frase di GELLI dal significato non univoco. Anche la deposizione della signora FLORIO non è concludente. La signora ricorda la frase detta da GELLI al marito: "Colonnello, lei si è fatta una cattiva opinione di me ma si ricrederà presto". Tali parole non possono essere collegate, per il loro significato, ad una indagine che non ha dato esiti negativi per l'indagato. Se il sospetto ha messo in moto gli accertamenti, il risultato avrebbe dovuto già far "ricredere" FLORIO. Inoltre, le indagini non sono più in corso al momento del colloquio al ristorante sia nella versione della signora FLORIO con la improbabile data del 1975 perchè FLORIO, all'epoca, è a Genova, sia nella versione di COLASANTI con la più credibile data del 13 giugno 1974, giorno dedicato a S. ANTONIO, quando il generale RAFFAELE GIUDICE non ha ancora assunto il comando della Guardia di Finanza.

Il col. Florio, sempre secondo il racconto della moglie, signora CAPPUCCIO, non nutre simpatie per

i massoni e per Gelli che definisce lestofante.
Questo sua atteggiamento può essere stato riferito dalla stesso Colasanti o da chi ha inutilmente invitato l'ufficiale a riunioni massoniche e la puntualizzazione pretenziosa di Gelli ben si colloca in tale contesto.
Il col. Florio non confida ad alcuno, alla moglie, al fratello, ai colleghi, di ritenere il trasferimento collegato alle indagini del marzo 1974.
La cronologia degli avvenimenti esclude questo collegamento.
L'allora colonnello VARNY SANNA abbina i trasferimenti di DELL'ISOLA e di FLORIO all'arresto di LUCIANO LIGGIO.
OLIVA, DELL'ISOLA, CAPPELLO e DIDDI parlano di trasferimenti di ufficiali disposti al di fuori della pianificazione da un Comando in cui Trisolini é "... l'anima nera del Comandante Generale.. si intrufola dappertutto...è un faccendiere di basso livello" (157)
In sostanza, ciascuno esprime una opinione confezionando una realtà conforme alle esperienze ed

---

(157) Cfr. la citata sentenza del Tribunale di Torino in data 23.12.1982.

alle convinzioni soggettive. L'unica voce più attendibile, quella di Florio, non collega i due eventi.

28.- Il 26 luglio 1978, il col. Florio percorre l'autostrada A22 Modena-Brennero a bordo di una autovettura di servizio guidata dal finanziere Francesco MACCARATO. La Fiat 131 della Guardia di Finanza invade l'opposta carreggiata e cozza contro una Mercedes che procede in senso inverso con due cittadini tedeschi a bordo. L'urto è fortissimo e le quattro persone coinvolte decedono per le gravi lesioni riportate.
L'istruttoria penale si chiude con sentenza di non doversi procedere essendo il reato di omicidio colposo plurimo estinto per la morte del reo Francesco MACCARATO (158).
Viene iniziata, da parte dei membri della famiglia FLORIO, una causa civile che vede convenuta la società di assicurazione e l'amministrazione delle Finanze per stabilire solo il quantum del risarci

---

(158) Avv. GIUSEPPE VALENSISE: cfr. cartella 13, vol. 5,fasc. 3, pag. 773. Inoltre cfr. car.5, vol.1,fasc. 9,pag.2520.

mento. La sentenza della sezione VI civile del Tribunale di Roma (159),che decide la causa,menziona nella motivazione un verosimile colpo di sonno occorso all'autista della FIAT 131.
E' comprensibile che la signora CAPPUCCIO dica che l'incidente è apparso "il più strano del mondo" ma, al di là del personale dolore e dello sconcerto per la rapida ed imprevista perdita del marito, nessun elemento oggettivo ha suggerito ai magistrati che si sono occupati del caso che potesse trattarsi di un evento diverso da un imprevisto ed imprevedibile incidente stradale. Tragico ma banale nella dinamica e nella causa.
L'incidente avviene nella zona di Carpi dove la autostrada, per molti chilometri, è un rettileneo pianeggiante che taglia la "bassa" modenese. Le due carreggiate, entrambe a doppia corsia, sono divise da una striscia di terreno priva di vegetazione a basso ed alto fusto e non protetta da guardrail.
La Fiat 131, per un malore o per un colpo di

---

(159) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 4 , pag. 985.

sonno dell'autista, taglia in diagonale ed a forte velocità il terreno centrale, invade l'altra carreggiata e cozza contro l'autovettura tedesca. Pertanto, non vi sono ragioni tecniche che possano avallare il sospetto manifestato dalla Signora CAPPUCCIO a LUCIANO ROSSi circa il sabotaggio della Fiat 131. Nè un movente plausibile collegato alle indagini di cui si è detto proprio per la povertà di contenuto dei risultati.

29.- L'8 giugno 1981, il ten. col. LUCIANO ROSSI si suicida.

ROSSI

Il 26 maggio 1981 è stato sentito quale testimone dal Procuratore della Repubblica di Milano sulle indagini da lui svolte nel 1974 a carico di Gelli (160) ed ha raccontato dell'incarico affidatogli dal col. FLORIO che gli ha chiesto non un rapporto ufficiale ma un appunto informale.

La Signora Maria Luisa Scala (161)riferisce che il marito, reduce dall'interrogatorio di Milano, si è

---

(160)Cfr. cartella 11, vol. 5, fasc. 2, pag. 422 e segg.-
(161) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 4, pag. 923 e segg.-

mostrato preoccupato a causa di indagini svolte sul conto di Gelli anni prima e per il fatto di essere affiliato alla massoneria.

PAOLO MARANINI già vice intendente di Finanza (162) conferma di avere convinto l'amico LUCIANO ROSSI ad entrare, nel 1975, nella loggia massonica "Santi Muratori" di Ravenna.

"Scoppiato lo scandalo della P2", Rossi è preoccupato temendo di essere coinvolto e, dopo essere stato interrogato dal Procuratore della Repubblica di Milano, telefona a MARANINI dicendogli che vuole vederlo.

MARANINI viene a Roma ed i due si incontrano a Porta Pia.

"... Nel corso del colloquio, LUCIANO mi disse che quello che stava per dirmi era una bomba facendomi giurare di non dire nulla a chicchessia. Mi riferì che il Giudice di Milano gli aveva detto che alcune minute molto riservate relative all'Ufficio dove Luciano prestava servizio prima di essere trasferito a Napoli erano state ritrovate da LICIO GELLI, minute che concernevano una vicenda relativa a petroli.

---

(162) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 4,pag. 981 e segg.-

Mi disse anche che aveva paura di essere incastrato senza però fornirmi dei particolari... Notai che assai spesso LUCIANO si guardava attorno come per controllare chi ci fosse nelle vicinanze.".

GIOVANNI BORRELLI, avvocato ed amico intimo di LUCIANO ROSSI (163), racconta che l'ufficiale gli ha confidato di essere stato convocato dal Procuratore della Repubblica di Milano in merito ad una indagine preliminare riguardante Gelli e la Loggia P2. Il Pubblico Ministero gli ha chiesto notizie di un rapporto da lui redatto nel 1974 sul conto di LICIO GELLI.
Il ten.col. LUCIANO ROSSI è molto preoccupato e teme che i suoi appunti siano andati a finire tra le carte di GELLI. Ha paura di essere incriminato per questo e, principalmente, perchè ha reso una testimonianza reticente avendo taciuto la sua affiliazione alla loggia massonica di RAVENNA. Egli ritiene che il suo comportamento possa indurre la competente Autorità Giudiziaria a rimettere in discussione

---

(163) Cfr. cartella 13, vol. 5, fasc. 3, pag. 754 e segg.; Udienza del 16 febbraio 1993, da pag. 49 a pag. 57 della trascrizione della registrazione.

l'adozione di un bambino da poco affidato ai coniugi ROSSI.
L'ufficiale è psicologicamente provato ed è convinto di essere pedinato.
Le testimonianze, che sono state riportate in sintesi, condensano la somma di tutti i timori che hanno distrutto un uomo ma il Giudice Istruttore, a proposito delle conseguenze delle indagini del 1974, ha parlato soltanto di ".. indebite curiosità che determinarono i destini di alti ufficiali..."(164).
Il Pubblico Ministero dice (165) che il suicidio di LUCIANO ROSSI matura nell'ambiente di "estremo disagio" in cui si trovano gli ufficiali della Guardia di Finanza.
La Corte non può condividere le affermazioni che non tengano conto di quanto è stato provato.
"Le indebite curiosità" e l'asserito "estremo disagio" degli ufficiali non hanno nulla a che fare con il destino di LUCIANO ROSSI. La testimonianza incompleta è stata un peso gravoso per la coscienza di un uomo onesto forse anche colpito da altri

---

(164) Cfr. l'ordinanza di rinvio a giudizio, pag. 121.
(165) Udienza del 1° marzo 1994.

problemi.

Ma la reticenza prima e la tragica decisione poi dicono chiaramente che l'uomo non ha sopportato la pressione psicologica esercitata da tutti coloro che, anticipando ogni giudizio regolare, hanno attribuito gravissime colpe ai massoni senza curarsi di distinguere tra gli onesti ed i disonesti.

30.- Le vicende della loggia massonica P2 possono essere riassunte cominciando dal testo della citata sentenza della Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Roma (166).

"In seno al Grande Oriente, sotto il Grande Magistero di Adriano Lemmi, fu costituita nel 1875 o 77 una loggia, denominata "Propaganda", di fatto sedente a Roma, riservata ad alte personalità del mondo politico, economico e militare, le quali, da un lato non avevano la possibilità di partecipare ai tradizionali lavori delle logge massoniche, dall'altro erano interessate ad una accentuata riservatezza verso l'esterno e infine intendevano sottrarsi al-

---

(166) Cfr. cartella 103, vol. 30, fasc.1/B; cartella 137, Vol. 32, fasc. 18.

la frequentazione con gli altri massoni per evitare pressanti richieste e sollecitazioni di favori.
Tale loggia - che per distinguersi dalla originaria loggia Propaganda con sede a Torino, una delle più antiche, successivamente si chiamò "Propaganda 2" - ebbe , in coerenza con le motivazioni e le finalità della sua costituzione, carattere "riservato" o "coperto". Essa, pertanto, assunse le seguenti peculiari caratteristiche: 1) non ebbe, come tutte le altre logge, base territoriale, bensì carattere ed estensione nazionale (come una sorta di Albo); 2) in essa non si tenevano le adunanze, obbligatorie per le altre logge, dedicate ai lavori rituali; 3) non sussisteva nei suoi confronti il c.d. diritto di visita che gli appartenenti alle singole logge hanno nei confronti di tutte le altre; 4) gli affiliati non erano conosciuti dagli aderenti alle altre logge nè, di norma, si conoscevano tra loro; 5) era esclusa qualsiasi attività ispettiva - normale per le logge comuni - essendo la P2 sottoposta al controllo esclusivo del Gran Maestro.
Alla loggia Propaganda 2 passarono alcune personalità già appartenenti ad altre logge. Ma i nuovi affiliati, che entravano direttamente in essa, venivano "iniziati", non in modo assembleare (e cioè

in una solenne seduta della loggia), secondo la regola, bensì (come consente anche l'attuale costituzione) dal Grande Maestro in forma riservata o, come anche si suol dire, "sulla spada", rimanendo essi perciò "all'orecchio del G.M.".

Questi "fratelli" - i quali, in caso di delega dei poteri da parte del G.M., potevano, secondo la tradizione, essere iniziati anche da un altro massone di particolare autorevolezza - venivano inseriti non nell'elenco ufficiale e pubblico (c.d. "piedilista") tenuto dal G.O. per tutte le singole logge, ma in quel particolare elenco risservato che, per tutti i fratelli iniziati "sulla spada" e non affiliati a logge di diritto comune, viene tenuto dal G.M. con la collaborazione del Gran Segretario e trasmesso riservatamente da lui al proprio successore (all'orecchio).

Vissuta nel modo anzidetto fino alla chiusura delle logge massoniche nel periodo fascista, la loggia fu ricostituita, con i medesimi caratteri, nell'ultimo dopoguerra ed ebbe sede a Palazzo Giustiniani (la stessa del G.O.). All'atto della sua investitura, nel 1961, il G.M. GAMBERINI avrebbe ricevuto -come ha dichiarato - dal suo predecessore (TRON) un elenco di 100-200 "iniziati sulla spada"

e più o meno altrettanti ne avrebbe, nel 1970,passati "all'orecchio" del suo successore, il G.M. SALVINI....".

31.- Secondo LUGI DE SANTIS (167) che ha sistemato l'archivio della loggia, e non vi è un ragionevole motivo per dubitare della veridicità delle sue parole, il Gran Maestro SALVINI gli ha consegnato, nel 1972, circa 400-500 schede di affiliati.
Il testo della sentenza della Sezione Istruttoria così continua:
"... GIORDANO GAMBERINI ebbe, nel secondo e terzo triennio del suo mandato, come Gran Maestro Aggiunto l'avvocato ROBERTO ASCARELLI, un massone particolarmente autorevole, dotato di grande impegno di proselitismo nell'ambito delle classi dirigenti, delegato da G.M. ad iniziare "sulla spada" nuovi fratelli (rito che egli celebrava nel suo studio di Piazza di Spagna).
LICIO GELLI, già appartenente alla loggia ROMAGNO-

---

(167) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 2, pag. 54. udienza del 4 novembre 1992, pag. 39 della trscrizione della registrazione.

SI di Roma (nella quale era entrato nei primi anni sessanta) riuscì a conquistare la stima e la fiducia di ASCARELLI il quale, con lettera dell'11.6.66, chiese al Gamberini, e ottenne, che Gelli fosse cooptato dalla originaria loggia Romagnosi nella P2 (con un provvedimento di avocazione del fascicolo personale preso direttamente dal G.M.) e che lo stesso Gelli, ancora fermo al primo grado della gerarchia (apprendista) fosse elevato al grado di maestro. Poichè l'Ascarelli, nella citata lettera non parla di P2 ma di Hod è opportuno chiarire il rapporto tra le due entità. Al riguardo il Gamberini ha reso la seguente dichiarazione, senz'altro attendibile: 'Preciso che l'Ascarelli, parlando della Hod non si riferiva altro che alla P2; infatti, essendo israelita, egli conferiva tale nome alle riunioni di alcuni fratelli che si tenevano nel suo studio di Piazza di Spagna (dep. resa al G.I. di Roma il 29.12.1981).

Risulta che Gelli aveva già dato prova di grande attivismo e si era distinto nell'opera di proselitismo, particolarmente tra le persone di più spiccato rilievo sociale. Nella ricordata lettera 11.8.66, indirizzata al Gamberini, Ascarelli scriveva che Gelli gli aveva presentato "14 domande di iniziazione

di gente estremamente qualificata" e che ne aveva "in petto altre 40, tutte di gente qualificata". Nel 1969, pur senza rivestire alcuna carica ufficiale nel vertire di Palazzo Giustiniani (se non quella di "Garante di Amicizia" della Gran Loggia Argentina), il Gelli ebbe un incarico speciale di grande rilievo, quello di operare per l'unificazione delle varie comunità massoniche, secondo l'indirizzo ecumenico proprio della gran maestranza di Gamberini, che tendeva sia alla riunificazione con la massoneria di piazza del Gesù sia a far cadere le reciproche preclusione fra massoneria e mondo cattolico.

Nel 1970 a Giordano Gamberini succedeva, come Gran Maestro, Lino Salvini. Pochi mesi dopo decedeva l'avv. Ascarelli, sicchè Licio Gelli - il quale, nell'ambito della P2, aveva dato vita ad un "Raggruppamento Gelli P2" e si era impadronito di tutti i meccanismi e i segreti della loggia - si trovò, nei confronti del Salvini, in una posizione di forza...".

Questa ultima affermazione non ha prove di riscontro ma è soltanto una opinione utile per spiegare molti aspetti contraddittori dei rapporti tra Salvini e Gelli tanto che taluno è giunto ad ipotizza

re la assurda condizione di un reciproco ricatto.
In verità, quanto è emerso dalle istruttorie formale e dibattimentale prova che Salvini e Gelli operano nel particolare ambiente massonico per acquisire, aumentare e conservare il proprio potere personale.
Salvini si rende conto della capacità organizzative e promozionali che Gelli dimostra come manager e come massone, Forse ignora le doti che Gelli ha sfoderato durante e subito dopo la seconda guerra mondiale ma certamente egli pensa di poterlo sfruttare ai suoi fini pur nella consapevolezza di averè trovato un rivale pericoloso. Gelli è più lucido e coerente.
La Sezione Istruttoria cita il "Raggruppamento Gelli" come se fosse una creatura dello stesso Gelli ma in una lettera circolare del 1 ottobre 1970 (168) diretta ai "fratelli" ed avente per oggetto la riorganizzazione della loggia P2, il Gran Maestro cita il Raggruppamento come un momento organizzativo. Tutto appare normale nelle successive circolari di Salvini e di Gelli compresa quella di carattere squisitamente promozionale (168) nella quale già si scri-

---

(168) Cfr. cartella 13,vol. 5, fasc.8,pag.2051,2056, 2057.

ve di una campagna contro la P2 e si censura "l'in qualificabile contegno di alcuni fratelli.
Di chiunque sia stata l'idea del Raggruppamento, il Gran Maestro Salvini del Grande Oriente d'Italia la fà propria ed è pienamente in sintonia con Gelli.
Agli atti è allegato il verbale della riunione del 5 marzo 1971 tenuta dal "Raggruppamento Gelli" (169) quando Gelli non è ancora stato nominato segretario organizzativo della loggia PROPAGANDA 2 che praticamente non esiste come struttura.
Gli Avvocati dello Stato ed il Pubblico Ministero hanno dato molta importanza a questa riunione ritenendo di individuare in essa la genesi di quel progetto politico articolato nel piano di rinascita democratica (170) che GELLI affida alla figlia MARIA GRAZIA nel luglio 1981 perchè possa pervenire alla Autorità Giudiziaria.
Questo argomento sarà dettagliatamente analizzato in seguito. Non si può, però, omettere di considerare la snervante lentezza della evoluzione di quello che l'accusa ha definito un progetto di colpo di Stato concepito nel 1971, tenuto nel cassetto per

---

(169) Cfr. cartella 1; vol. 1, fasc. 2, pag. 713.
(170) Cfr. dal paragrafo 124 al paragrafo 129 della presente motivazione.

dieci anni e poi comunicato all'Autorità Giudiziaria.

In verità, la lettura del verbale della riunione del 5 marzo 1971 è interessante soltanto per la sua pochezza: molte considerazioni banali su avvenimenti noti; doglianze croniche per la instabilità politica nel nostro Paese nonchè tante domande retoriche rimaste, ovviamente, senza risposta.

La parte conclusiva del testo informa che i 37 convenuti non sanno proprio che cosa debbono fare.

La sentenza della Sezione Istruttoria così prosegue: "... Per di più GELLI si adoperò molto attivamente per l'elezione di SALVINI, verosimilmente dopo avere chiesto ed ottenuto precise garanzie. E' certo, comunque, che SALVINI, appena tre mesi dopo la sua elezione quale maestro venerabile della loggia P2 - al riguardo va ricordato che per prassi costante il maestro venerabile della P2 era sempre stato il Gran Maestro - indirizzava a Gelli la seguente lettera: 'Al carissimo fratello Licio Gelli. Per la mia funzione di M.V. della R.L. Propaganda 2 all'Oriente di Roma, ti delego a rappresentarmi presso i fratelli che ti ho affidato, prendere contatto con essi , esigere le quote di capitazione, coordinare i loro lavori, iniziare i profani ai quali è stato

rilasciato regolare brevetto". E così Salvini, che pure durante la campagna per l'elezione del Gran Maestro aveva espresso l'opinione che la P2 dovesse essere gradualmente riportata alla normalità massonica, conferiva amplissimi poteri al Gelli, cadendo in una delle tante contraddizioni che caratterizzarono il suo mandato. Particolarmente importante era la delega del potere di iniziazione di nuovi affiliati, potere che, a norma degli Statuti, è riservato esclusivamente al Gran Maestro e ai Maestri Venerabili o, in caso di loro impedimento, a chi ha già ricoperto tali cariche. Sembra che Gelli non si sia mai avvalso della facoltà di iniziazione, preferendo presenziare al rito celebrato dal G.M. o da un suo delegato. E' certo, però, che in virtù della ricordata delega egli cominciò ad esercitare un controllo penetrante e quasi esclusivo della loggia, acquisendo e conservando la documentazione relativa agli iscritti. Fu probabilmente per contrastare questo potere di Gelli che Salvini il 6 gennaio 1971 firmò la bolla di fondazione di un'altra loggia coperta, la P1, la quale avrebbe dovuto essere "segreta e variabile a seconda delle esigenze, composta da fratelli noti soltanto a noi e ai nostri collaboratori". La P1 avrebbe dovuto essere ancora più

P1

segreta ed elitaria della P2: nella citata bolla, infatti, si stabiliva che di essa avrebbero potuto fare parte solo coloro che nell'amministrazione dello Stato avessero raggiunto almeno il grado quinto e che non sarebbe stato tenuto nessun archivio relativo agli affiliati. Senonchè la loggia P1 non venne a concreta esistenza e comunque non vi è alcuna traccia del suo funzionamento."

32.- " Altro tentativo - anch'esso fallito - da parte di Salvini di controllare e condizionare la opera di Gelli fu quello di costituire un "consiglio direttivo della P2", composto, oltre che da Salvini e Gelli, dai Gran Maestri Aggiunti Bricchi e Bianchi, dal Gran Segretario Telaro, dal Tesoriere Rosseti e dal col. De Santis: ma tale organo si riunì una sola volta, come vedremo, il 29.12.1972 presso l'Hotel Baglioni di Firenze e successivamente non esplicò alcuna influenza nell'attività della P2. Nel settembre del 1971 Gelli fu nominato da Salvini "Segretario organizzativo della P2". Nella lettera del 24.9.1971, indirizzata a Gelli, Salvini scriveva: "Sono lieto di nominarti segretario organizzativo della loggia P2. Sei pertanto pregato di

voler predisporre uno studio per la strutturazione della stessa...". Fu, questa, un'altra contraddizione, almeno apparente, del Salvini, se si pensi che nella seduta di Giunta del 10 luglio 1971 il G.M. aveva, secondo le esprezzioni del verbale, "esternato le sue preoccupazioni per quanto concerne al loggia P2" e aveva fatto un " particolare riferimento a quanto può accadere per l'azione di un gruppo di fratelli della detta loggia".
Secondo alcuni partecipanti alla riunione di Giunta (Ferdinando Accornero, Ermenegildo Benedetti ed Elio Soliani), il Salvini sarebbe stato ancora più esplicito e avrebbe parlato di mete sediziose di Gelli dicendo che questi era coinvolto nella preprazione di un colpo di Stato. D'altro canto,sempre nel luglio del 1971, Gelli avrebbe affermato, di fronte a Gamberini e Benedetti, riferendosi a Salvini, che 'aveva la possibilità di girare l'interruttore e di rovinarlo'. Del resto, il Gelli ebbe ad esprimere apertamente e ripetutamente lo stesso concetto nel corso di varie conversazioni telefoniche intercorse nel dicembre '72 e nel gennaio '73 tra lui e Bucci Giuseppe, conversazioni registrate da quest'ultimo. La dimostrazione evidente che Gelli disponeva di elementi sufficienti per ricat

tare (171) credibilmente Salvini e per condizionarne pesantemente le decisioni si avrà poi, come meglio vedremo in seguito, nel 1975.

Dunque, Salvini nel 1971, sebbene avesse vari motivi per temere il potere di Gelli, lo nomina "Segretario amministrativo della P2": al riguardo non può non osservarsi che la carica di Segretario organizzativo non è compresa in alcun modo tra quelle componenti il "Consiglio delle luci" (organi dirigenti della loggia) e che la sua attribuzione al Gelli fu una escogitazione del Salvini presumibilmente per attuare un compromesso con il suo antagonista (egli manteneva la carica di M.V. della P2 e Gelli diveniva il responsabile dell'organizzazione).

Con lettera del 20.12.1971, diretta ai ~~componenti~~ della P2, Salvini, dopo aver informato che Gelli era stato nominato Segretario organizzativo della loggia Propaganda 2, così proseguiva: 'Il Fr. Gelli è ben conosciuto da tutti noi che ne abbiamo potuto apprezzare la vasta, costante e diligente opera svolta in seno alla nostra Oraganizzazione, per

---

(171) Di questo argomento già si è detto.

cui la sua scelta per l'alto incarico non poteva essere migliore, non tanto perchè va a premiare il lungo e solerte lavoro da lui svolto, ma soprattutto perchè essa rappresenta l'apparato propulsore per il potenziamento dell'Istituzione". E proseguiva: "Sono lieto di informarti che la P2 è stata adeguatamente ristrutturata in base alle esigenze del momento, oltre che per renderla più funzionale, anche e soprattutto per rafforzare ancor più il segreto di copertura indispensabile per proteggere tutti coloro che per determinati motivi particolari, inerenti al loro stato, devono restare occulti. Se fino ad oggi non è stato possibile incontrarsi nei luoghi di lavoro, con questa ristrutturazione avremo la possibilità e il piacere, nel prossimo futuro, di avere incontri più frequenti, per discutere non solo dei vari problemi di carattere sociale ed economico che interessano i nostri fratelli, ma anche di quelli che riguardano tutta la società". Salvini annunciava, inoltre, l'invio di "disposizioni e istruzioni di comportamento" relative alla nuova impostazione; e precisava che da allora in avanti sarebbe stato usato il nome di copertura di "Centro Studi di Storia contemporanea".

Tale lettera è importante perchè il Salvini, nell'af

fidare la P2 quasi totalmente nelle mani di Gelli, ne annunciava la ristrutturazione, improntata, in contrasto con tutte le opinioni dallo stesso Salvini precedentemente espresse, ad una maggiore segretezza, ad un più accentuato proselitismo ed attivismo, alla considerazione dei problemi di "tutta la società", in modo da farla divenire "lo apparato propulsore" di tutta l'Istituzione. Non vi è dubbio che tali concetti rispecchiassero fedelmente le convinzioni di Gelli (e infatti il Salvini, nella deposizione resa alla c.a. di Bologna nell'ambito del processo relativo alla strage dell'Italicus, ha dichiarato che la circolare fu redatta da Gelli e firmata da lui).

La scelta di Gelli come Segretario organizzativo della P2 suscitò perplessità e riprovazione in parecchi ambienti massonici e un'eco di tale dissenso si ebbe nella seduta del Consiglio dell'Ordine del 23 gennaio 1972, nel corso della quale Giancarlo Biga richiamò l'attenzione "sulle perplessità e sui timori che hanno suscitato in molti fratelli le notizie secondo le quali l'organizzazione di tale loggia, particolarmente importante e delicata per la qualità dei suoi membri, sarebbe stata affidata ad un fratello della stessa P2 che, per alcuni suoi tra

scorsi, per documenti e pubblicazioni di cui vari fratelli hanno copia, per il fatto stesso che già sarebbe in circolazione la fotocopia del Regolamento della P2 a lui commesso, sarebbe da considerarsi quanto meno poco riservato."

I trascorsi del Gelli, cui Biga accennava, erano quelli di fascista e ufficiale della R.S.I., trascorsi peraltro da lui non nascosti all'atto dello ingresso nella loggia Romagnosi. Tali trascorsi- unitamente ad alcuni apprezzamenti espressi in una lettera inviata ad un massone, da una personalità di Pistoia, che accusa Gelli (peraltro in contrasto, come vedremo, con l'opinione del Presidente del C.L.N.) di essere stato un torturatore di partigiani, determinarono la ferma e costante opposizione alla sua ascesa da parte di un gruppo di massoni "democratici" o "di sinistra". Questi,peraltro, non riuscirono ad impedire che elementi appartenenti allo stesso settore di attività (da rilevare che nella precedente circolare del 27.4.1972 Gelli aveva disposto "una riunione semestrale, o almeno annuale, in gruppi molto ristretti,non superiori alle dieci presenze)

Gelli, inoltre, esortava al proselitismo, raccomandando di attribuire preminente importanza alla qua

lità dei candidati.

A questo punto va sottolineato un fatto molto importante. La documentazione relativa agli scritti alla loggia P2 era costituita da 1) registri e schedari, contenenti l'elenco degli iscritti ed altri dati (verosimilmente, epoca del rilascio della tessera, numero della stessa, versamento di quote ecc.); 2°) le schede di adesione, firmate dagli iscritti; 3) un fascicolo personale per ogni iscritto (depos. Sambuco già citata, memoria Rosseti già citata, depos. De Santis alla commissione di inchiesta sulla P2). Orbene, subito dopo la sua nomina a Segretario amministrativo e il trasferimento della sede in via Cosenza, Gelli prelevò tutte le schede di adesione e i fascicoli personali degli iscritti e li depositò in un luogo sicuro, sembra una cassetta di sicurezza di una banca (cfr. depos. SAMBUCO, ROSSETI e DE SANTIS).

SALVINI, pur essendo Maestro Venerabile della P2, perse il possesso della importante documentazione predetta di cui, sembra, poteva ottenere solo, e non senza fatica, parziale visione.

E' chiaro che, a questo punto, GELLI, anche se SALVINI continuava ad iniziare gli affiliati alla P2, ne divenne di fatto il vero dominatore....".

33.- A questo punto, è necessario commentare la parte della motivazione della sentenza della Sezione Istruttoria che è stata integralmente riportata poichè gli argomenti trattati costituiscono una parte della base sulla quale si appoggia l'accusa. Soltanto in questo modo si può constatare come considerazioni di particolare gravità, fatte dal pur meticoloso estensore del provvedimento, sono integralmente tratte senza verifica critica da un coacervo di insinuazioni meritevoli di un approfondimento maggiore.

I temi sono molteplici.

- FERDINANDO ACCORNERO (172) ed ERMENEGILDO BENEDETTI sono stati gli accaniti e dichiarati oppositori di LINO SALVINI e di LICIO GELLI. BENEDETTI, dopo essere stato espulso dalla massoneria, non ha risparmiate le accuse pesanti, molto spesso tardive e sempre sprovviste di qualsiasi prova. Il 13 settembre 1976, BENEDETTI scrive una lettera al Gran Maestro SALVINI; si lamenta per una intervista rilasciata da GELLI ed afferma di volere tenere an-

---

(172) Cfr. 183, vol. 34, fasc. 11.12, pag. 207 e segg.

che lui una conferenza stampa; senza nulla specificare, accusa GELLI di compiere "malefatte", di avere "deviazioni chiesastiche e golpiste" nonchè di servirsi del periodico O.P. che è finanziato da VITO MICELI (173). Conclude: "Non sono un profeta e pure so che anche per voi ci sarà un piazzale Loreto".

BENEDETTI, il 15 novembre 1976, scrive anche allo avvocato LEANDRO MENENTI Presidente del collegio giudicante della Corte Centrale del Grande Oriente d'Italia. Dichiara di essersi sentito collega di MINGHELLI (174), quando, nel corso del processo massonico, gli sono state contestate "azioni contarie alla lealtà, all'onore, alla dignità della persona umana". BENEDETTI è "orgoglioso di essere stato espulso dalla massoneria di SALVINI e di MENENTI.

Non nomina LICIO GELLI ma si ricorda di lui e di un fatto risalente solo a sei anni prima quando il 9 febbraio 1977, è interrogato dal Procuratore della

---

(173) Il generale VITO MICELI ha ormai lasciato il SID da due anni essendone stato il direttore dal 16 ottobre 1970 al 30 luglio 1974.

(174) L'avv. G. Minghelli è stato arrestato. Cfr. il paragrafo N. 152 della presente motivazione.

Repubblica di Firenze attivato dalle doglianze di FRANCESCO SINISCALCHI, altro massone presente nel gruppo di opposizione alla grande Maestranza di SALVINI. BENEDETTI rammenta che, nel corso di una riunione del 1971 della Giunta del Grande Oriente d'Italia, SALVINI ha definito GELLI "organizzatore o fautore di un colpo di Stao".

FERDINANDO ACCORNERO, il 15 febbraio 1977, precisa che, nel corso della riunione della Giunta del Grande Oriente del 10 luglio 1971, SALVINI ha detto che "GELLI stava preparando un colpo di Stato". ACCORNERO riporta il parere di molti secondo il quale le fasi alterne del rapporto tra SALVINI e GELLI dipendono dal fatto che i due sono reciprocamente ricattabili.

- L'ingegnere FRANCESCO SINISCALCHI parla anch'egli del colpo di Stato di GELLI. Il 28 dicembre 1976 invia una lunga lettera all'Autorità Giudiziaria di Firenze (175) con la quale tratta molti argomenti essendo preoccupato per la degenerazione della massoneria. Menziona la loggia P2, il SID " parallelo", la Rosa dei venti, la strage di piazza della loggia di BRESCIA, il periodico O.P., la C.I.A.; i gruppi eversivi fascisti toscani, la vicenda dei

---

(175)Cfr. cartella 90, vol. 23, fasc. 11, pag. 3 e segg.

400 ufficiali affiliati alla massoneria, "i grossi personaggi" della Democrazia Cristiana "immessi nella P2 dal Gran Maestro GAMBERINI". poi scrive che LICIO GELLI , nel 1970 o nel 1971, "ha tentato" un golpe o lo "ha ordito" o "ha contribuito" o "ha dato adesione" allo stesso.

Il Procuratore della Repubblica di Firenze non è in grado di dare corpo e seguito alle parole di SINISCALCHI.

- Il Gran Maestro LINO SALVINI, solo due mesi dopo la riunione della Giunta ricordata da ACCORNERO e da BENEDETTI, nel corso della quale si sarebbe parlato di un fatto gravissimo, nel settembre 1971, nomina LICIO GELLI segretario organizzativo della loggia P2.

SALVINI non ricorda la storia del colpo di Stato neanche nel 1976 quando depone come testimone davanti al Procuratore della Repubblica di Firenze. A suo giudizio GELLI "è un uomo di affari e non un golpista... è una persona abilissima e intraprendente... e la sua posizione ha creato molte gelosie..."; ex massoni hanno alimentato la campagna di stampa (176).

---

(176) Cfr. cartella 64, vol. 17, fasc.16/E, pag. 875 e segg.

- In una situazione che denuncia rancori e faziosità, prima di procedere oltre, è necessario enucleare qualche elemento meritevole di valutazione.

a) Il ricatto reciproco tra SALVINI e GELLI non è credibile come fatto operativo poichè, se ne ricorrono le condizioni, non può che portare allo stallo.

b) Se nel 1971, GELLI è implicato in un colpo di Stato e SALVINI denuncia apertamente e fondatamente simile condotta illecita, è innegabile che questa è una occasione valida per tutti gli oppositori per liberarsi di LICIO GELLI acquisendo i meriti dei salvatori della Patria.

c) Inspiegabilmente tutti tacciono; nessuno coglie l'occasione favorevole; nessuno sente il dovere come cittadino di denunciare le sedizione. Sei anni dopo, ACCORNERO, BENEDETTI e SINISCALCHI rendono le generiche dichiarazioni che sono state indicate.

- Nel 1977, il Procuratore della Repubblica di Firenze doverosamente compie atti istruttori ma giustamente non promuove l'azione penale.

L'ingegnere SINISCALCHI si duole di questa inerzia ed il 25 novembre 1979 invia una lunghissima memo-

ria al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano che, in realtà, è indirizzata ai giornalisti e ad alcuni parlamentari (177).
SINISCALCHI scrive: " Quello che segue vuole essere un mio personale contributo alle ricerche di poche, note verità, talvolta anche scottanti...". Egli afferma che non si rivolge ai magistrati come ha fatto nel passato senza ottenere risultati soddisfacenti. Egli si scaglia contro ENNIO BATTELLI (178) poichè la massoneria guidata da costui è destinata "a diventare solo un covo di fascisti"; l'attacco al generale BATTELLI è personale quando lo definisce un "sottotenente dichiarato non idoneo all'avanzamento". Poi inizia l'elenco delle 'voci' da lui raccolte e riportate "per dovere di cronaca e di completezza.

- L'ing. SINISCALCHI è sentito dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta e la trascrizione del testo registrato riempie circa cento pagine.(179)

---

(177) Cfr. cartella 136, vol. 32? fasc. 15.
(178) Il generale ENNIO BATTELLI,nel marzo 1979, succede a LINO SALVINI nella carica di Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia.
(179) Cfr. cartella 6, vol. 1, fasc. 12? pag. 3364 e segg.

Anche in questa occasione gli argomenti del testimone sono moltissimi e variati.

Una affermazione inedita (pag. 3406) è quella che il potere di GELLI deriva dai fascicoli del SIFAR (180); "un grosso potere politico, io direi ricattatorio". A questo punto (pag. 3409) la Commissione passa dalla semplice audizione alla testimonianza formale e le domande riguardano i ricatti menzionati.

Il teste risponde sui ricatti cominciando dai servizi segreti che chiama "gelliani" ed accatasta il "partito libico", "il petrolio", "le armi"; "MALETTI (181) ed il golpe dei colonnelli quando costui era in Grecia", 'agenzia di stampa O.P. e Pecorelli (182)". Spiega quali sono le sue convinzioni e il commissario PAOLO MORA lo interrompe (pag.3421) asserendo che la Commissione sta perdendo tempo

---

(180) Denominazione dei Servizi di informazione modificata in SID nel 1966. Il discorso sarà ripreso da PAOLO ALEANDRI.

(181) Gen. GIANADELIO MALETTI, comandante del reparto D del SID dal 15.6.71 (data di istituzione del Reparto) al 29.10.1975 quando viene sostituito dal gen.GIOVANNI ROMEO.

(182) Avv. Carmine Pecorelli, assassinato da ignoti il 20 marzo 1979.

con le opinioni del teste. Siniscalchi continua su questa linea ed un commissario lo evidenzia ancora una volta (pag. 3429).

I Commissari tentano di ottenere spiegazioni comprensibili e concrete su quanto il testimone ha affermato ed in particolare sul fatto che LICIO GELLI sarebbe stato in possesso del fascicolo, formato dal SIFAR sul conto dell'on. GIULIO ANDREOTTI, consegnatogli da GIOVANNI ALLAVENA (183).

Le risposta di SINISCALCHI riempiono due pagine del verbale ma sono talmente infarcite di parole in

---

(183) Il generale GIOVANNI ALLAVENA è stato al comando del SIFAR dal 6 giugno 1965 all'11 giugno 1966. Egli ha dichiarato che il generale ALOIA, nel 1975-1976, gli ha presentato LICIO GELLI come un importante massone, ALLAVENA dice di avere rivisto GELLI non più di tre volte. Cfr. cartlla 12, vol. 5 fasc.4, pag. 116.
Sui fascicoli del SIFAR, il colonnello ANTONIO VIEZZER racconta che, nel 1962-1963, vengono compilate le sintesi("galleggianti") di tutti gli atti in duplice copia; una copia viene successivamente distrutta e l'altra è consegnata da ALLAVENA al generale GIOVANNI DE LORENZO. ANTONIO VIEZZER spiega che, l'8 agosto 1974 in Fiumicino ha presenziato alla distruzione di tutti i fascicoli del SIFAR. cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 1, pag. 236 e segg.-

cocludenti che un Commissario domanda: "Ma la risposta qual è?" (184)

SINISCALCHI continua ad esporre le sue opinioni ed afferma che GELLI ha avuto un disegno politico "... ad esempio, di carattere eversivo nei confronti dell'ordinamento dello Stato...." Conclude che avesse avuto altri elementi , li avrebbe forniti. (185).

Queste sono le fonti dell'accusa concernente un non bene specificato colpo di Stato. Specifiche condotte eversive non sono state accertate nè maggiori elementi si traggono dalla lettura del verbale della seduta, in data 10 luglio 1971, della Giunta del Grande Oriente d'Italia nel corso della quale si sarebbe parlato di colpo di Stato. Tra gli altri, partecipano alla riunioni SALVINI,BENEDETTI e ACCORNERO.

Bisogna premettere che tra le regole della Massoneria è compreso il divieto espresso di discutere argomenti di contenuto politico (186) e che, probabilmente, non vi è proibizione maggiormente violata.

---

(184) Cfr. cartella 6, vol. 1, fasc. 12, da pag. 3426 a 3428.
(185) cfr. cartella 6, vol. 1, fasc. 12, pagg. 3429, 3443 e 3449.
(186) Cfr. cartella 1, vol. 1, pag. 159.

Nel verbale del 10 luglio 1971 (187), tra l'altro, si legge:

"Il Gran Maestro passa ad esaminare la situazione politica italiana.... Le nostre preoccupazioni - e gli dice - sono che possa maturare, in questo clima di incertezza governativa, qualche sorpresa che possa sfociare nei prossimi mesi in soluzioni di carattere autoritario...".

L'argomento rappresenta una costante quasi paranoica tanto che sembra di leggere un giornale di un giorno qualsiasi dalla nascita della Repubblica ad oggi. Interviene nella discussione del 1971 anche ERMENEGILDO BENEDETTI il quale sostiene che il pericolo può scaturire solo da parte di "... forze di destra di tipo fascista.".

Lino Salvini esprime alla Giunta le sue preoccupazioni per la loggia P2 quasi dimenticando che lui ne è il capo cioè il Maestro Venerabile ed è propenso ad "... una divisione della responsabilità, nella conduzione di questa Loggia., della Gran Maestranza con la Giunta tutta...".

SALVINI parla ma nulla farà nella auspicata direzione.

---

(187) Cfr. cartella 90, vol. 23, fasc. 115 e segg.-

Nel verbale del 1971, si legge ancora: "Egli (SALVINI) fa un particolare riferimento a quanto può accadere per l'azione di un gruppo di fratelli della detta loggia ed invia la Giunta a volere collaborare con lui, con consigli diretti o collegiali, affinchè questa collaborazione porti a dissolvere le preoccupazioni prospettate.".

Salvini sembra illustrare una situazinne grave, pur nella sua estrema nebulosità, ed è lecito presupporre che i membri della Giunta intervengano almeno per chiedere chiarimenti e per proporre soluzioni.

Ma la Giunta passa direttamente a discutere del trattamento economico che compete al "fratello" SCALA, dipendente assente per infermità.

Con queste premesse e nella sede giudiziaria caratterizzata dalla valutazione attenta delle prove, se acquisite, e dal principio che l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti (art. 192 N. 2 C.P.P.), non si può ammettere che si continui a dare valore probatorio a parole sconnesse, vaghe e talvolta rinnegate. Magari, adottando il condizionale, per ripetere che Licio Gelli, ~~nel 1970~~ nel 1971, "Ha tentato", "ha ordito", "ha preparato"

un colpo di Stato o ne " è stato il fautore" o a questo "ha aderito" o "ha dato un contributo".
Il generale AMBROGIO VIVIANI (188),che ha comandato la Sezione controspionaggio del SID, è autore di un libro: "Servizi segreti italiani.1815-1985" nel quale si accenna ad un colpo di Stato che sarebbe avvenuto in Italia il 2 giugno 1971.
Il Procuratore della Repubblica di Roma, il 14 maggio 1986 (189), gli chiede delucidazioni e VIVIANI risponde con disarmante candore che la sua è stata una "... semplice ipotesi per ravvivare il tono del libro...".
Nel corso del dibattimento (190) questo generale aggiunge: "..Ne parlavano tutti i giornali di questo supposto colpo di Stato ed ho detto 'mettiamolo anche noi'.".
Simili ammissioni, pur sconcertando, palesano i meccanismi che conferiscono la parvenza del reale a ciò che non esiste. Ed il danno non rimane mai circoscritto perchè altre persone sono sempre pron

---

(188) Cfr.il paragrafo N. 64 della presente motivazione.
(189) cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 15, pag. 4112 e segg.-
(190) A.VIVIANI, udienza del 25 gennaio 1993,pag.21 della trascrizione della registrazione.

te a raccogliere questo materiale per elaborare le loro convinzioni.

Il giornalista ROBERTO FABIANI (191) fornisce la conferma del fatto che ERMENEGILDO BENEDETTI ed altri massoni sono stati coloro che, tra i primi, hanno elaborato un preciso teorema su LICIO GELLI mettendo in moto un sistema capace di autoalimentarsi.

FABIANI, il 21 marzo 1974 (192) pubblica sulla rivista "Panorama" una inchiesta carposa, che occupa otto, nove pagine, sulla massoneria con un lungo brano dedicato a LICIO GELLI.

L'inchiesta si è nutrita delle rivelazioni di alcuni massoni. "... Furono loro i primi ad individuare la P2 come una sentina di pericoli per la massoneria; infatti, questa inchiesta nacque pro

---

(191) R. FABIANI, autore del libro "I massoni in Italia"; udienza del 28 gennaio 1993, pagg. 79, 80 e 81 della trascrizione della registrazione.

(192) Negli stessi giorni vengono iniziate e portate a termine le indagini su LICIO GELLI ordinate dal colonnello FLORIO. E' evidente che, all'inizio del 1974, BENEDETTI ed altri massoni sono molto attivi nella campagna contro SALVINI e GELLI.

prio su loro sollecitazione, su loro informazioni...Il più importante (di loro) era l'avvocato ERMENEGILDO BENEDETTI di MASSA, è stato anche sindaco di MASSA e poi è morto; il secondo era SERRA VALLI di FIRENZE...".

FABIANI prosegue. ".. Da quel momento in poi, io non ho più perso di vista GELLI e l'ho sempre seguito passo passo con l'aiuto, soprattutto di ERMENEGILDO BENEDETTI. Un bel giorno, alzato il telefono, l'ho chiamato all'Excelsior e gli ho detto: "Visto che scrivo tanto di lei, ora la vengo a conoscere" e ci incontrammo... Da quel momento in poi, ogni tanto ci vedevamo... Quello che ho scoperto, l'ho messo tutto qui (nel libro); qui non c'è una parola di meno di quanto sapessi su di lui ... Non c'è una fonte (di quanto ho scritto nel libro) perchè è il riassunto, il compendio di decine e decine di articoli che io ho scritto su di lui." (193).

L'accenno di SINISCALCHI al possesso da parte di LICIO GELLI di fascicoli formati dal SIFAR, argomento poi succintamente richiamato da PAOLO ALEANDRI, non sarebbe meritevole di alcun commento co-

---

(193) Il libro "I massoni in Italia" viene stampato nel 1978.

me non lo sono le affermazioni generiche, sorrette da una banale fantasia e completamente sprovviste di prove.
L'Avvocatura dello Stato, però, ha citato la detenzione dei fascicoli considerandola un fatto certo nonchè emblematico della pericolosità della loggia P2 anche se ha omesso di valutare le fonti della notizia.
Il Pubblico Ministero considera come un fatto pacifico la detenzione di questi fascicoli del SIFAR da parte di LICIO GELLI ed asserisce il loro "potere ricattatorio unanimamente riconosciuto". Postulati a parte, il Pubblico Ministero indica le fonti di prova nella dichiarazioni dei "massoni democratici" e cioè di SINISCALCHI; nelle parole dei terroristi 'collaboranti' PAOLO ALEANDRI e SERGIO CALORE anche se costui ripete quanto il primo gli ha detto; nelle carte dell'archivio uruguaiano; negli appunti di MARCELLI COPPETTI e in un articolo pubblicato su O.P. che racconta la vicenda come COPPETTI e conclude con l'affermazione che questi fascicoli condizionano la vita politica italiana.
Richiamando quanto sarà dettagliatamente esposto, si può dire che ALEANDRI è assolutamente inatten-

dibile(194); che le carte dell'archivio uruguaiano non dimostrano nulla (195); che COPPETTI (196) racconta la storia del generale GIOVANNI DE LORENZO che avrebbe portato in Svizzera i fascicoli per poi distruggerli.

Nonostante ciò, il Pubblico Ministero cuce con una logica priva di conforto processuale gli strappi dei racconti e sostiene che DE LORENZO ha consegnato i fascicoli al generale GIOVANNI ALLAVENA e che costui li ha dati a LICIO GELLI.

Per quanto riguarda i "massoni democratici" si è visto come SINISCALCHI non ha saputo indicare almeno un indizio relativo alla sua ennesima accusa.

Si deve precisare che SINISCALCHI ed ALEANDRI hanno attribuito il possesso delle carte a GELLI e non alla loggia P2 come hanno detto l'Avvocatura dello Stato ed il Giudice Istruttore.

L'ingegnere e l'ex terrorista hanno aggiunto soltanto scarne parole alla storia infinita dei fascicoli del SIFAR che si trascina dall'inizio de-

(194) Cfr. il paragrafo N. 113 della presente motivazione.
(195) Cfr. il paragrafo N. 98 della presente motivazione.
(196) Cfr. il paragrafo N. 150 della presente motivazione.

gli anni 60 anche se nessuno ha mai seriamente dimo strato che le carte o i "galleggianti" sono anco ra in circolazione.
I fatti non risultano mentre sono tante le "voci" secondo le quali questi fascicoli sono stati ille citamente detenuti da DE LORENZO, da ALLAVENA, da MALETTI, da ANDREOTTI, da GELLI e da altri ma, a dar credito alle cose concrete e non alle parole, si può constatare che quelle potenti "armi di ri- catto" non hanno evitato situazioni molto spiace voli ai loro presunti possessori.

34.- Prescindendo dalle considerazioni svolte, l'affermazione che GELLI abbia, comunque, aderi- to ad un colpo di Stato è mutilata non tanto per- chè è stata abbandonata dal Pubblico Ministero che, con le sue conclusioni, ha conglobato golpe BOR- GHESE e colpo di Stato del 1971 quanto perchè man cano le indicazioni di circostanze serie: dove, co me, quando, con quali mezzi e con chi.
Anche a volere dare corpo alle ombre, questo col- po di Stato si collocherebbe fuori del capo di ac cusa N. 1 che, tra l'altro, non riguarda GELLI, ma, con il provvedimento di rinvio a giudizio, la con

dotta golpista è stata attribuita non solo a GELLI ma anche alla loggia massonica P2 come associazione organizzata:

"...La ricostruzione del disegno politico della P2 ed il percorso a ritroso sulla traccia di alcuni degli iscritti, conduce inevitabilmente alla vicenda storica e processuale che si riassume in genere con il riferimento al Golpe Borghese e ai tentativi golpisti che presero corpo tra il 70 ed il 74.

L'analisi storica di quei fatti è complessa perchè vi è un intreccio ed una sovrapposizione di conati e progetti autenticamente revanscisti (che indussero realmente molti dei partecipanti a credere che un colpo di stato militare in grado di ripristinare un regime analogo a quello fascista di non troppo remota memoria non solo fosse fattibile ma imminente e destinato al successo) non più realistici ma non meno eversivi disegni di controllo della situazione politica e di realizzazione strisciante di un regime autoritario. Assecondare gli irrealizzabili programmi di alcuni consentiva infatti ad altri di legittimare l'uso di mezzi eccezionali, di instaurare un clima generalizzato di incertezza e, al momento più opportuno, di liberarsi dei primi

lasciando o magari facendo in modo che i loro progetti divenissero palesi.
Di tale interpretazione di quella fase della storia del nostro paese non sarebbe legittimo dar conto in questa sede che non è sede di letture storiche e sociologiche della realtà, se essa non emergesse proprio da atti giudiziari formatisi in questo procedimento o ad esso acquisiti e se non fosse così intrinsecamente connessa con il fine della associazione contestata, la verifica del quale è oggetto precipuo della istruttoria in relazione al capo A (capo N.1).".
L'accusa, successivamente analizza le vicende processuali relative al golpe Borghese, alla rosa dei venti, al "golpe bianco" di EDGARDO SOGNO, al M.A.R., a POMAR ed a FUMAGALLI, sottolineando che persone come MICELI, FANALI, CASERO, DE IORIO e LO VECCHIO, coinvolte nel processo per il golpe BORGHESE, risulteranno associate alla P2.
Accantonando concetti fumosi come quello della "realizzazione strisciante di un regime totalitario"; lasciando l'opera di analisi storica a chi compete e rimanendo su un piano processuale banale ma concreto, si deve dire che l' accusa non ha dimostrato che quelle persone si sono messe come par

ti della struttura organizzata della loggia P2 anche dando per scontato, senza prove, che l'adesione di costoro alla massoneria è anteriore alla data dei fatti indicati. La realtà processuale offre risultati diversi da quelli che si lasciano intendere parlando di "persone coinvolte": la posizione del generale FANALI viene archiviata, MICELI, CASERO e DE IORIO sono assolti (197).

L'accusa, poi, prende atto di questo e prosegue: "... Al di là degli esiti processuali si può però affermare con certezza che dagli elementi raccolti in quel processo risulta che il SID (Reparto D) e MICELI in particolare dettero false affermazioni alla Autorità Giudiziaria (informativa del Reparto D del 18 marzo 1971)." (198).

---

(197) Cfr. cartella 76, vol. 21, fascicoli 2/A e 2/B. Solo GIUSEPPE LO VECCHIO è stato condannato per il delitto previsto dall'articolo 305 cod.pen.-

(198) Cfr. l'ordinanza di rinvio a giudizio, pag. 80. Inoltre, il riferimento al Reparto D del SID è errato. Il reparto D è stato cotituito successivmaente, il 15 giugno 1971, tre mesi dopo la data indicata: cfr. gli atti acquisiti nel corso del dibattimento.

Prescindendo dal decisivo argomento che non può essere affrontata, neanche in via discorsiva, una revisione anomala di una sentenza assolutoria definitiva, non è possibile omettere di ricordare la dettagliata motivazione della sentenza della Corte di Assise di Roma (199).

Il generale VITO MICELI è accusato di avere fuorviato le ricerche degli inquirenti impedendo il controllo tempestivo della reale gravità degli episodi. In realtà, MICELI ha informato il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito generale ENZO MARCHESI (200) degli incontri e degli esiti degli stessi con ORLANDINI e con BORGHESE non tralasciando di trasmettere agli uffici del SID da lui comandato tutti i dati utili registrati.

La sentenza giudica arbitraria la accusa mossa a MICELI di non avere avvisato il generale FRANCESCO MEREU "...della attività eversi

---

(199) Da pag. 493 a pag. 518.

(200) Secondo la normativa che regola l'attività del Sid, il comandante del Servizio deve riferire al Capo di Stato Maggiore. Cfr. cartella 66, vol. 18, fasc. 6/6.

ge: "Non colsi in quella lettera la manifestazione di propositi eversivi... Si trattava di apprezzamenti generici come si possono leggere sui giornali quotidiani di tendenza indipendente.".
La questione di quella che è stata genericamente indicata come "la lettera ai militari" merita brevi osservazioni sotto il profilo oggettivo e soggettivo

- Una "lettera circolare" di promozione associativa inviata a soggetti massoni e "profani" e non, come è stato detto, soltanto agli affiliati alla loggia P2, non può essere considerata un atto o un conato diretto ad instaurare una dittatura militare e neanche una conferma delle "voci" sul colpo di Stato.

- Se questa lettera ha o ha avuto una parte nel piano del colpo di Stato al quale SALVINI allude in termini meno concreti persino di quelli usati dal generale AMBROGIO VIVIANI (201), non vi è bisogno di aggiungere altro perchè il ridicolo di un colpo di Stato per corrispondenza si commenta da solo.

---

(202) Cfr. il paragrafo N. 33 della presente motivazione.

- Se la lettera non ha o non ha avuto una parte in un ipotetico colpo di Stato, LICIO GELLI, da molti definito abile e scaltro, apparrebbe quanto meno incauto.
Egli spedisce una "corrispondenza circolare" a massoni non aderenti alla loggia P2 ed a"profani" contenente "un attacco ai partiti ed al governo" proprio mentre si troverebbe nella delicata condizione di chi "ha tentato o tenta", di chi "ha ordito o ordisce" un colpo di Stato o di chi "ha contribuito o contribuisce", di chi "ha dato adesione o aderisce" allo stesso (203).

- Auspicare una dittatura militare significa soltanto avere sogni perversi. Comunque, è logicamente inconcepibile un auspicio di questo genere confermante "le voci" su un colpo di Stato in atto o, peggio ancora, tentato e fallito.

- Le precisazioni del generale PAOLO GASPARI non

---

(203) Vi è la ragionevole possibilità che la lettera sia quella del 15 luglio 1971 che ACCORNERO cita, per altri motivi nel 1973, senza più parlare di colpo di Stato; cfr. il paragrafo N. 117 della presente motivazione.

lasciano spazio al dubbio. Sotto il profilo soggettivo, vi sono valide ragioni per escludere anche il sospetto che questo ufficiale possa avere avuto nel 1971 inclinazioni golpiste. La condotta da lui tenuta in quegli anni prova il contrario.
E' notoria la presa di posizione del gen. GASPARI proprio per la vasta risonanza nella opinione pubblica avuta da due processi celebrati a Roma e definiti nel 1968 e nel 1970 (204) e dalle conclusioni della Commissione Parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 (205).
Il generale è stato tra coloro che hanno assunto una attiva posizione contraria alle condotte definite golpiste coinvolgenti il gen. Giovanni De Lo

---

(204) Trattasi di due processi aventi ad oggetto il reato di diffamazione a mezzo della stampa. Il primo a carico di Eugenio Scalfari e di Raffaele IANNUZZI è stato definito dalla Sez. IV del Tribunale di Roma nel 1968; il secondo a carico di PAOLO GASPARI, di GIOANNI CORBI e di CARLO GREGORETTI è stato definito dalla Sez. I dello stesso Tribunale nel 1970.

(205) La Commissione ha comunicato le sue conclusioni alle Presidenze delle Camere il 15 dicembre 1970.

renzo, il SIFAR ed altri ufficiali dell'Arma dei Carabinieri per la compilazione del c.d. PIANO SOLO.

Si legge nella relazione di maggioranza della citata Commissione Parlamentare (206): ".. il 17 settembre 1969 venne ascoltato il generale di Corpo d'Armata Paolo Gaspari in ordine ai fatti a sua conoscenza, secondo le notizie da lui fornite al senatore RAFFAELE IANNUZZI e la deposizione resa al Tribunale di Roma durante il noto processo, circa il controllo e il predominio del generale DE LORENZO mantentuto sul S.I.F.A.R. anche dopo che aveva cessato di esserne il capo, sulla costituzione di una brigata meccanizzata nonchè sulla distribuzione delle liste del S.I.F.A.R. (207) al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel giugno-luglio 1964 e su eventuali riunioni effettuate presso tale Comando nello stesso periodo ... a seguito delle dichiarazioni del senatore IANNUZI le in-

---

(206) Relazione di maggioranza della COmmissione Parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964. Pag. 332.

(207) Queste liste contenevano i nomi delle persone che dovevano essere arrestate in determinate condizioni di turbamento dell'ordine pubblico.

dagini istruttorie si estesero...".
Non interessa in questa sede il merito di quella vicenda ma è importante ricordare che tre uomini politici e tre ufficiali hanno dato a LINO IANNUZZI ed a EUGENIO SCALFARI le informazioni sul "colpo di Stato del 1964": FERRUCCIO PARRI, LUIGI ANDERLINI e PASQUALE SCHIANO; LUIGI DE CRESCENZO , EZIO TADDEI ed il generale di corpo d'armata PAOLO GASPARI.

35.- La Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Roma e l'accusa hanno detto che LINO SALVINI è stato estromesso da LICIO GELLI dalla "gestione" della loggia P2 pur essendone il maestro venerabile (208).
"...(SALVINI) perse il possesso della importante documentazione predetta di cui, sembra, poteva ottenere solo e non senza fatica parziale visione..

---

(208) LINO SALVINI ricopre la carica di Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia dal 1970 al 1979; è il maestro venerabile della loggia PROPAGANDA 2 sino al maggio 1975.

E' chiaro che, a questo punto, GELLI,anche se SALVINI continuava ad iniziare gli affiliati alla P2, ne divenne di fatto il dominatore...".
Questa "importante documentazione" è costituita dalle schede di adesione e dai fascicoli personali degli iscritti e GELLI sposta il tutto da via COSENZA quando è nominato segretario organizzativo della loggia.
E' opportuno ricordare che i locali di via COSENZA vengono utilizzati come foresteria da SALVINI quando costui viene a ROMA.
Le schede di adesione sono semplicimente i moduli d'iscrizione alla loggia (209) nei quali sono annotate le generalità dell'affiliato ed i nomi dei presentatori-garanti. Gli appunti relativi alla posizione amministrativa di ciascuno vengono denominati fascicoli personali.
Ciò precisato, nessuno spiega, e non si può comprendere ,in quale modo la "gestione autonoma" di questi documenti possa fare diventare LICIO GELLI "il dominatore della P2". La fragilità di certe

---

(209) Tra i tanti, cfr;. cartella 6,vol. 1, fasc. 14, pag. 3884; cartella 22. vol. 8, scatola 4.

affermazione troppo sommarie si manifesta in tutta la sua evidenza se si considerano alcune circostanze precise e pienamente provate.

Quando GELLI è nominato maestro venerabile., egli è abilitato a procedere alle iniziazioni dei nuovi affilati. Questa posizione gli consentirebbe in concreto di esercitare un controllo personale della loggia P2 non consentendo al vertice del Grande Oriente d'Italia di conoscere i vecchi ed i nuovi iscritti.

In verità,il nome dei vecchi affiliati è noto al Gran Maestro il quale, nel 1972, ha incaricato LUIGI DE SANTIS di sistemare l'archivio di coloro che si trovano "all'orecchio del Gran Maestro" fornendogli i dati necessari (210).

Per quanto riguarda le nuove adesioni, LICIO GELLI non si avvale dei poteri inerenti al grado di maestro venerabile lasciando ad altri il compito di procedere alla cerimonia della iniziazione. Ad eccezione di uno o due casi, nessuno dei tanti testiminoni che hanno ammesso la loro partecipazio

---

(210) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 2, pag. 511; dichiarazioni rese dal DE SANTIS alle udienze del 4,5 ell novembre 1992.

ne alla loggia P2 ha detto di essere stato iniziato alla massoneria da LICIO GELLI anche se costui è presente a quasi tutte le cerimonie.
Altri procedono e sono il Gran Maestro LINO SALVINI o il suo delegato GIORDANO GAMBERINI ex Gran Maestro e membro della Giunta Centrale del Grande Oriente d'Italia; dal 1979 in poi, il Gran Maestro ENNIO BATTELLI affianca nell'opera GAMBERINI.
Tutti costoro hanno la possibilità di conoscere personalmente i nuovi iscritti, le loro qualifiche, i loro domicili sicchè è agevole annotare tutti i dati e contattare, se ritenuto necessario, ogni affiliato allo loggia P2 indipendentemente dalla volontà di LICIO GELLI.
SALVINI e BATTELLI hanno una ulteriore possibilità di controllo nel momento del rilascio delle tessere di iscrizione che sono nominative e fornite di fotografia.
Essi hanno rinunciato a questo tipo di verifica firmando tessere in bianco (211) ma la loro superficialità non può essere addebitata ad altri. Comunque, rimane sempre a loro e, nonostante tutto,

---

(211) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 2, pagg. 271, 273.

almeno il controllo numerico degli affiliati da verificare con il numero delle iniziazioni.
In questo modo, il circuito di controllo di chiude ed è stato sufficiente un modesto esame appena approfondito per rendere evidente la inconsistenza di certe affermazioni.
Il risultato è ancora più manifesto se l'attenzione si rivolge alle persone.
SALVINI, ad esempio, ha la tendenza a negare anche l'evidenza. E' interrogato per la prima volta come testimone dal Procuratore della Repubblica di Firenze il 15 agosto 1976. Una campagna di stampa contro la loggia P2 è in corso rinvigorita dallo arresto dell'avvocato MINGHELLI; (212) l'ingegnere FRANCESCO SINISCALCHI prosegue in quella che lui ritiene essere l'opera di moralizzazione della massoneria e della loggia P2 in particolare; il Gran Maestro LINO SALVINI prende le distanze (213). Arriva persino a dire che "....ha sentito parlare della P2 comme loggia riservata ma di non avere

---

(212) Cfr.il paragrafo N. 152 della presente motivazione.
(213) Cfr. cartella 64, vol. 17, fasc. 16/E, pag. 875 e segg.-

condiviso il concetto di riservatezza...".
Sembra che stia parlando un estraneo alla vicenda e non il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia e, sino al maggio 1975, maestro venerabile della P2; colui che con una "balaustra" ha riaffermato il concetto della riservatezza della loggia P2 e che ha ribadito,solo un anno prima, la propria posizione di preminenza(214).
Il 14 ottobre 1976, LINO SALVINI affronta il tema dei documenti "sottratti" al suo controllo" (215) ma l'esito dell'esame testimoniale è sconcertante. Egli dichiara che dal 1972 i documenti non sono più custoditi da lui in via COSENZA ma gli è data ancora la possibilità di vederli.
Dopo il 1972, egli non è più in grado di esaminare documenti.
Non gli si chiede la sorte degli appunti dati a DE SANTIS per la sistemazione dell'archivio nè lui dice di averli richiesti nè sostiene che DE SANTIS ha negato la restituzione.

---

(214) Cfr. cartella 23, vol. 8, scatola 5. Lettera del 26 febbraio 1975.
(215) Cfr. cartella 64, vol. 17, fasc. 16/E, pag. 886 e segg.

Passa subito alle nuove iscrizioni. SALVINI conosce i nuovi affiliati solo in occasione della iniziazione ed apprende nomi e qualifiche ma non è in grado di ricordare tutti a memoria.
SALVINI non spiega perchè omette di annotare quanto la memoria non gli consente di rammentare vanificando le asserite pretese di GELLI e quella "riservatezza" che, in ritardo, egli sostiene di non condividere.
Il Procuratore della Repubblica gli contesta la palese contraddizione tra le parole ed i fatti; SALVINI la ammette ma non è in grado di fornire altre più convincenti e veritiere spiegazioni.
Vi è da aggiungere che, nonostante queste doglianze datate 1976, SALVINI continuerà a comportarsi nell'identico modo per altri tre anni sino al termine della sua Gran Maestranza:iniziazione dei nuovi iscritti e firma delle tessere in bianco.

36.- Al termine dell'anno 1972, nell'Hotel BAGLIONI di Firenze, ha luogo una riunione che, pur nella pochezza dei risultati , ha attirato l'attenzione di molte persone provocando commenti e conclusioni diverse.

La Sezione Istruttoria della Corte di Appello ne parla in questi termini.

"... Il 29 dicembre 1972 si tenne presso l'Hotel BAGLIONI di Firenze una riunione del Consiglio direttivo della P2, alla quale parteciparono , oltre SALVINI e GELLI, i Gran Maestri Aggiunti GIUSEPPE BIANCHI e GIOVANNI BRICCHI, il ROSSETI e il DE SANTRIS.

Nel corso di tale riunione furono fatti alcuni tentativi di contrastare la potenza emergente di GELLI (216) ma senza alcun risultato concreto. Qualcuno propose di "ordinare la P2 in più logge aventi struttura regolare" ma la proposta fu respinta. Si concordò all'unanimità di tenere una riunione del Consiglio direttivo ogni mese anche per sottoporre alla sua approvazione preventiva le iniziazioni di nuovi aderenti e le ragolarizzazioni di posizioni o di grado; ma questa decisione non ebbe alcun seguito tanto che il Consiglio direttivo sembra non si sia più riunito.

---

(216) La sentenza della Sezione Istruttoria parla della potenza emergente di GELLI alla fine del 1972 mentre ha anche sostenuto che, nel 1971 dal principio del 1972, LICIO GELLI è già il "dominatore di fatto" della loggia P2.

GELLI propose di creare un incarico di Addetto Stampa ed avanzò "la candidatura del colonnello FALDE ma la proposta fu respinta "per due ordini di opposizioni, sulla persona proposta e sulla opportunità di stabilire un preciso incarico in materia". GELLI tornò alla carica sul problema dell'informazione proponendo l'invio ad alcuni fratelli di una lettera in cui si si sarebbero chieste notizie di loro conoscenza la cui divulgazione potesse essere utile "per una lotta tenace al malcostume e alle degenerazioni che da esso derivano": le notizie raccolte, previo esame da parte di un non meglio precisato "comitato di esperti" avrebbero dovuto poi essere passate all'agenzia di stampa O.P.- Tale proposta - di indubbio interesse giacchè rivela che all'epoca il GELLI quanto meno controllava l'agenzia O.P. come del resto ha confermato SALVINI nella già citata deposizione davanti alla C.A. di BOLOGNA - fu approvata da tutti i componenti del Consiglio, tranne il ROSSETI che mantenne sempre una linea critica nei confronti di GELLI e che successivamente uscì dalla P2. (217).

---

(217) Da quanto risulta (cfr. i paragrafi N. 37 e 38 della presente motivazione), la proposta di GELLI di trasmettere certe informazioni a O.P. viene respinta come quella della nomina del colonnello NICOLA FALDE. Dal verbale della riunione e dalle parole dello stesso Rosseti non emerge alcun attacco alla struttura organizzativa della loggia P2 ed al "potere personale" di LICIO GELLI.

37.- La relazione di maggioranza della Commissione Parlamentare di inchiesta ricorda la riunione presso l'Hotel Baglioni di Firenze in modo più succinto.

"... Altra riunione della quale è di un certo interesse, ai nostri fini, fare menzione è quella tenuta il 29 dicembre 1972 presso l'Hotel Baglioni di Firenze, dallo stato maggiore della loggia P2. Dal verbale agli atti della Commissione, si evidenzia un'intensa attività organizzativa e di solidarietà, la previsione di una articolazione "in gruppi di lavoro atti a seguire situazioni e problemi attinenti alle varie discipline di interessi", la proposta dell'invio "ad alcuni fratelli di una lettera in cui si chiede di volere fornire quelle notizie di cui possano venire a conoscenza e la cui diffusione ritengano possa tornare utile "... le notizie raccolte, previo esame di un non precisato "comitato di esperti" dovrebbero essere poi passate all'Agenzia di Stampa O.P..".
Tale ultima proposta non venne accettata per la decisa opposizione del generale Rosseti uscito poi dalla P2 in aperta polemica con LICIO GELLI.".(218)

---

(218) Cfr. cartella 125, vol. 32, fasc. 11/a, pag. 17.

E' interessante notare che, pochi giorni prima e precisamente l'11 dicembre 1972, Lino Salvini manda una lettera circolare agli iscritti (219).
"Sono lieto di informarti che la P2 è stata adeguatamente ristrutturata in base alle esigenze del momento oltre che per renderla più funzionale anche, e soprattutto, per rafforzare ancor più il segreto di copertura indispensabile per proteggere tutti coloro che, per determinati motivi particolari inerenti al loro Stato, devono restare occulti...".

38.- Anche l'analisi dei fatti del 29 dicembre 1972 impone la trattazione di diversi argomenti.
La lettura di quanto è stato scritto sulla riunione di FIRENZE della Commissione parlamentare di inchiesta e dalla Sezione Istruttoria porta a concludere che alcuni aspetti particolari dell'incontro sono stati fraintesi.
Non è esatto affermare che nell'Hotel Baglioni è presente il consiglio direttivo (testo della Se-

---

(219) Cfr. cartella 125, vol. 32. fasc. 11/A, pag. 16.

zione Istruttoria) o lo stato maggiore della loggia P2 (testo della Commissione parlamentare). Queste errate denominazioni modificano sostanzialmente l'impostazione ed il significato della riunione. In verità, sono presenti gli uomini che si trovano al vertice del Grande Oriente d'Italia del quale fà parte la loggia Propaganda 2: il Gran Maestro LINO SALVINI ed i Gran Maestri Aggiuti GIUSEPPE BIANCHI e GIOVANNI BRICCHI. Partecipano alla riunione anche coloro che ricoprono incarichi direttivi ed organizzativi nella loggia P2: il maestro venerabile LINO SALVINI già menzionato, il segretario organizzativo LICIO GELLI, il tesoriere SIRO ROSSETI ed il segretario LUIGI DE SANTIS. In altre parole, si incontrano gli uomini della massima gerarchia di Palazzo Giustiniani e della subordinata gerarchia della loggia P2.

Un altro particolare interessante è rappresentato dal fatto che il nome di GIOVANNI BRICCHI è incluso (220) tra quelli degli oppositori di LINO SALVINI.

Il verbale di quella riunione è noto sol perchè è

---

(220) Cfr. questo stesso paragrafo.

stato esibito alcuni anni dopo dal generale SIRO ROSSETI(221) che ne attribuisce la redazione al generale LUIGI DE SANTIS. ROSSETI sostiene di avere trovato il documento tra le carte del Grande Oriente anche se nessuno, compresi SALVINI e BATTELLI, ne ha mai parlato.

LUIGI DE SANTIS (222) è sicuro che nel corso della riunione del 29 dicembre 1972 non è stato redatto alcun verbale ma riconosce che il testo del documento esibito da SIRO ROSSETI riporta sotanzialmente quanto è accaduto ad eccezione delle modalità del rigetto di alcune proposte di LICIO GELLI.

SIRO ROSSETI concorda con DE SANTIS sulla rispondenza del verbale con i fatti ma ribadisce di essere stato l'unico ad opporsi a GELLI.

La versione di LUIGI DE SANTIS, fra quelle date per la ricostruzione degli eventi di quel giorno

---

(221) Cfr. SIRO ROSSETI; udienza del 10 giugno 1993, pag. 74 della trascrizione della registrazione.

(222) L. DE SANTIS, udienza del 4 novembre 1992, da pag. 74 a pag. 77 della trascrizione della registrazione ? Cfr. anche il paragrafo N. 154 della presente motivazione.

in FIRENZE, è la più attendibile per la sua compatibilità con la logica e con i dati processuali.
Dopo avere ammesso la rispondenza del contenuto del verbale agli argomenti trattati, LUIGI DE SANTIS non ha motivo per negare di avere materialmente compilato il documento a differenza di ROSSETI che lo esibisce tardivamente e con il corredo della sua interpretazione anti-GELLI. Il verbale è stato redatto molto tempo dopo la riunione ma quel che importa è che gli argomenti sintetizzati nell'atto sono stati effettivamente discussi.
Certi particolari sono ininfluenti per una valutazione globale dell'avvenimento ma sono indicativi della personalità dei soggetti ed utili per comprendere i loro atteggiamenti e per valutare la loro attendibilità complessiva. Un esempio si può trarre dalla opposizione decisiva e solitaria vantata da SIRO ROSSETI ma, certamente inesistente. Infatti, se i presenti hanno votato, ROSSETI fà solo parte di una maggioranza che ha respinto la proposta di nominare NICOLA FALDE. Se la Gran Maestranza è la sola a decidere, come sembra più logico e coerente con il sitema massonico, il voto di ROSSETI non è mai esistito.
Nel corso del dibattimento, queste considerazioni

ovvie vengono contestate al testimone e la risposta di ROSSETI delinea una situazione inedita.
"... Dissi che se avessero istituito questa sorta di servizio informativo interno capeggiato da FALDE nell'interno della nuova organizzazione della loggia, io me ne sarei andato perchè ritenevo incompatibile con il nostro disegno di chiarificazione l'inserimento di questo strumento...".
Il tema del servizio informativo "capeggiato da FALDE" , come si vedrà, non è esatto ma le parole di ROSSETI sembrano conferire all'incontro finalità innovatrici sicchè è opportuno esaminare più dettagliatamente la sua testimonianza. (223).
ROSSETI dice di far parte di un gruppo di persone contrarie a LINO SALVINI nel quale sono compresi ERMENEGILDO BENEDETTI e FRANCESCO SINISCALCHI(224).
Il Gran Maestro Aggiunto GIOVANNI BRICCHI, presente alla riunione, sembra condividere questa oppo

(223) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 12, pag. 3155; udienza del 10 giugno 1993 da pag. 65 a pag. 87 della trascrizione della registrazione.
(224) Cfr. il paragrafo N. 138 della presente motivazione.

sizione. "... Il BRICCHI" racconta ROSSETI, "(Ha) anche appoggiato questo discorso di chiarimento sulla loggia P2. Chiarimento che con SALVINI non riuscimmo mai ad avere... (Volevamo) che la loggia diventasse una loggia normale come tutte le altre logge e che si desse più peso ad una attività di ordine culturale e non alla attività di incontro tipo amici che si vedono per dirsi pissi pissi bau b_au ... (Con la riunione di Firenze) si trattava di rivedere quella che era la struttura, l'organizzazione e la funzione di questa loggia Propaganda 2... (Il Gran Maestro organizzò la riunione per togliere "la copertura"", per farla diventare una loggia normale)...".

Questa fermezza di ROSSETI, massone da soli due anni, non si concilia con la condotta successivamente tenuta perchè il generale rimane tranquillamente nella P2 sino al 1975 senza manifestare, comunque, la sua opposizione. Anche la asserita volontà di SALVINI "di togliere la copertura alla P2" è priva di riscontri e non è possibile affermare, come ha fatto la Sezione Istruttoria, che la riunione di Firenze rappresenta un tentativo "... di contrastare la potenza emergente di GELLI...".

Vi è, invece, una prova documentale che smentisce

queste interpretazioni.

La lettera circolare di LINO SALVINI in data 11 dicembre 1972 che è stata citata (225), redatta soltanto diciotto giorni prima della riunione di FIRENZE, denunzia in modo inequivocabile intenti diversi ed una situazione di perfetta sintonia tra LINO SALVINI, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia e maestro venerabile della P2, e LICIO GELLI, segretario organizzativo della stessa loggia. GELLI è lo strumento usato da SALVINI per la "adeguata ristrutturazione "della loggia.

Con la lettera circolare diretta agli affiliati SALVINI non manifesta la volontà di eliminare la caratteristica di riservatezza della loggia, di "togliere la copertura alla P2" come dice ROSSETI, ma esprime in modo esplicito l'intenzione contraria di "rafforzare ancor più il segreto di copertura".

Nel verbale della riunione non vi è un accenno, neanche minimo, al "desiderio di chiarificazione" menzionato da ROSSETI o ad attività "contrastanti la potenza emergente di GELLI" come scritto dalla Sezione Istruttoria.

---

(225) Cfr.il paragrafo N. 37 della presente motivazione.

In una tale situazione, la minaccia di ROSSETI di dare le dimissioni per opporsi alla volontà del Gran Maestro appare priva di fondamento o, quanto meno, velleitaria.

A parte queste considerazioni, si deve ricordare che la Gran Maestranza ha gli strumenti necessari per ostacolare l'ascesa di GELLI (che invece favorisce), per limitarne il raggio di azione o per estrometterlo senza neanche organizzare quel genere di riunione. Inoltre, nessuno indica i motivi per i quali la Gran Maestranza dovrebbe contrastare un GELLI che fa comodo a molti per le sue doti nel campo dello spregiudicato proselitismo e della organizzazione.

La lettura del verbale consente di apprendere che gli argomenti trattati sono quelli prediletti da GELLI: la organizzazione e la informazione. L'articolazione in gruppi di lavoro diverrà operativa, senza grandi risultati, però, solo negli anni successivi.

ROSSETI sostiene che GELLI vuole la creazione di un "servizio informativo interno" diretto da NICOLA FALDE.

"... (FALDE doveva essere) il capo di questo settore informativo all'interno di questa organizza-

zione, così come la proponeva il GELLI... Come intendesse impiantarlo, come intendesse farlo funzionare non lo so.Per me rimaneva il fatto che un settore informativo non aveva senso dentro a quella organizzazione... (la proposta di GELLI non prevedeva collegamenti con giornali e riviste) e lì finisce (con la nomina di FALDE)... Il nome di O.P. traspariva dalla proposta FALDE perchè FALDE era quello che portava (una o più copie di) O.P. dentro la sede di via COSENZA...".

La logica del discorso di SIRO ROSSETI non è soltanto sorprendente. La lettura del verbale della riunione di Firenze, pur portato alla luce dallo stesso ROSSETI, evidenzia una situazione completamente diversa da quella riferita dal generale.

- Nessuno parla di un "settore informativo" che FALDE dovrebbe dirigere; le notizie che i "fratelli" possono comunicare dovrebbero essere vagliate da un "comitato di esperti". ROSSETI insiste sul concetto di settore informativo inteso come struttura organizzata e le sue parole non possono essere fraintese tanto che aggiunge di non sapere come GELLI intenda "impiantarlo" e "farlo funionare ".

- Il nome di O.P. non traspare ma è fatto esplici-

tamente. Si propone di scrivere ad alcuni fratelli chiedendo di fornire notizie "...la cui diffusione ritengo possa tornare utile alla lotta contro il malcostume... Le notizie, previo esame di un comitato di esperti dovrebbero poi essere passate alla agenzia di stampa O.P.".

- Questa proposta è nettamente separata ed ha un oggetto diverso da quello di conferire a NICOLA FALDE l'incarico di addetto stampa della loggia. Questa seconda idea di GELLI viene considerata in modo autonomo e respinta per precisi motivi che non sono collegabili al rigetto del "settore informativo".

"... I due ordini di opposizione (alla nomina di FALDE vertono) sulla persona proposta e sulla opportunità di stabilire un preciso incarico in materia...".

- La confusione fatta da SIRO ROSSETI è evidente ma l'idea di un servizio interno di informazioni sarà presa per buona ed ulteriormente sviluppata.

Il generale SIRO ROSSETI sostiene che soltanto lui si è opposto alle proposte di GELLI impedendo che si procedesse alla nomina di NICOLA FALDE che ha

lasciato il servizio militare nel 1969. LUIGI DE SANTIS asserisce, invece, che tutte le persone presenti , escluso GELLI, hanno espresso li parere contrario.

NICOLA FALDE offre una interpretazione personale della riunione di FIRENZE ed afferma che il verbale in data 29 dicembre 1972 è un falso utilizzato per costruire l'intesa "di GELLI e della P2 con VITO MICELI,con il SID. e con l'agenzia di stampa O.P."(226). Ognuno è libero di vivere le proprie fantasie, ma al di fuori di un procedimento penale.

Nel corso del dibattimento, FALDE è chiamato a spiegare le sue affermazioni (227).

"Quella riunione al BAGLIONI del 29 dicembre del '72 di cui ho preso notizia e visione otto anni dopo, nel 1980-1981... devo difendermi per una riunione ... che è stata provocata da ROSSETI per uno scopo che non era certamente quello dell'O.P....

Quella riunione al BAGLIONI è stata voluta da ROSSETI d'accordo con SALVINI per l'organizzazione della loggia ... perchè ROSSETI aspira a diventare lui

---

(226) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 16, pag. 4238.

(227) Udienza del 14 gennaio 1993.

(maestro) venerabile della loggia. GELLI si accorge che quella riunione aveva lo scopo di farlo fuori (228) e allora caccia come argomento la questione dell'agenzia e si riferisce alla agenzia STEFANI, non all'agenzia O.P.- L'agenzia O.P. salta fuori nella mente di ROSSETI, successivamente.".

FALDE viene invitato a precisare come possa sostenere il suo racconto ed a indicare le fonti della sua conoscenza. La sua risposta testuale è :""Studiando le carte. Ma studiando attentamente le carte, se lei permette, e contestando non da adesso, sono dieci anni che sto contestando ... col passare del tempo soltanto migliora la conoscenza. Non è che possa essere informato.".

Non è il primo nè l'ultimo dei testimoni di questo processo a confondere la realtà con le proprie convinzioni. Un ulteriore aspetto negativo di questo

---

(228) Nel dicembre 1972, il Gran Maestro SALVINI è il maestro venerabile della P2 come è sempre stato nella tradizione massonica. SOltanto nel maggio 1975 e per la prima volta, il Gran Maestro del g;O.I. cede ad altri, a GELLI, la carica di maestro venerabile della P2. Nel 1972 non vi è nulla che possa indurre ROSSETI a ritenere possibile l'abbandono di una tradizione secolare.

fenomeno è dato dal fatto, certamente inquietante, che molte di queste persone fanno, o hanno fatto, parte dei Servizi di informazione o di polizia del nostro Paese.

FALDE non spiega perchè ROSSETI abbia nominato O.P. al posto di STEFANI e la situazione non migliora quando gli si chiede perchè, nella sua memoria del 21 novembre 1989 (229) abbia affermato che con il falso verbale di BAGLIONI si sia costruita l'intesa tra "LICIO GELLI e la sua P2, MICELI, il SID e O.P.".

"... C'è un precedente al quale io non posso non fare riferimento (230). Cioè quel verbale ha ipotizzato che io avevo un rapporto con GELLI e O.P. per cui, siccome io ho scritto su O.P., completamente prescindendo da GELLI, cioè autonomamente a GELLI; GELLI non c'entra niente e non c'entra neanche MICELI... Siccome il capo del SID si interessava sempre di tutto ciò che succedeva; siccome O.P. attaccava varie personalità e, quindi praticamente c'è una presenza, c'è un interessamento anche di MICELI

---

(229) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 16, pag.4238.

(230) Udienza del 14 gennaio 1993; pagg. 42, 43 e 44 della trascrizione della registrazione.

... che si è concretizzato in due sensi. In uno, in una certa persecuzione... cioè intercettazioni di telefoni, pedinamenti; la macchina di PECORELLI che venne sabotata e, nello stesso tempo, il bastone e la carota... Perciò io sono stato accusato di essere stato mandato a O.P. da GELLI per incarico di MICELI...".

FALDE non fornisce , con questi discorsi, alcun elemento per chiarire la vicenda.

Il 29 dicembre 1972, GELLI avrebbe proposto l'invio ai "fratelli" di una lettera circolare con la richiesta di fornire notizie utili per la lotta al malcostume e da fare pubblicare su O.P. dopo essere state attentamente selezionate.

La parte civile rapprsentata dalla Avvocatura dello Stato legge questa proposta in modo singolare dicendo che "il materiale informativo raccolto dal SID deve, quindi, essere mandato a O.P.". Nessuno, in verità, ha sostenuto questo.

La sentenza della Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Roma afferma che tale proposta prova che "... all'epoca, il GELLI, quanto meno controllava O.P....".

Anche il Pubblico Ministero illustra una interpretazione che nnn può essere condivisa dalla Corte.

Nel corso dell'esame dibattimentale (231) di LUIGI DE SANTIS, il rappresentante della accusa pubblica sostiene che "... La creazione di una rete informativa come quella che viene proposta ... e che poi funzionerà effettivamente... è assai simile alla struttura e al funzionamento ed alla ragione d'essere di un servizio segreto... Voglio dire (che) questa è l'attività propria di un servizio segreto: raccogliere informazioni riservate in modo riservato ed utilizzarle in modo riservato.".

Anche queste due interpretazioni vanno respinte non soltanto perchè non hanno un fondamento logico ma anche perchè sono prive di supporto probatorio.

Proporre di "passare notizie", tra l'altro di contenuto indeterminato, ad un settimanale o ad una agenzia di stampa può avere significati molto diversi ma, di per sè e senza altre indicazioni, non significa che il proponente ha il controllo di quella stampa. Inoltre, non è dimostrata la disponibilità di nessuno a ricevere ed a pubblicare quanto selezionato dal "comitato di esperti". Considerata

---

(231) Cfr. l'udienza in data 11 novembre 1992, pag. 27 della trascrizione della registrazione.

la situazione generale e la personalità di LICIO GELLI in particolare, non è azzardato dire, e la ipotesi non ha minore dignità delle altre pur non avendo maggiore forza probatoria, che è molto probabile che la proposta di GELLI sia stata velleitaria. Più vicina al confine delle aspirazioni fantasiose che non a quello della concretezza.

La proposta di GELLI non presuppone, inoltre, la costituzione di una rete informativa simile ad un servizio segreto nè può essere considerato la premessa per la sua organizzazione. E' pur vero che il Pubblico Ministero ha detto testualmente che tale rete"...poi funzionerà effettivamente" ma questo non risulta sempre che non si confonda una rete informativa organizzata con "la voglia" di informazioni di un singolo uomo (232).

Questa "voglia" di GELLI che risulta in modo macroscopico dagli atti processuali, può servire per completare l'ipotesi della proposta di GELLI forse velleitaria ma inseribile in un quadro probabile: passare informazioni a O.P.; accattivarsi la "simpatia" di CARMINE PECORELLI; avere a disposizione uno stru

---

(232) Cfr. il paragrafo N. 39 della presente motivazione.

mento idoneo e forse aduso al ricatto (233). Una idea non realizzata ma è importante sottolineare che questa è l'unica circostanza provata in cui GELLI cerca di avvalersi materialmente della struttura associativa della loggia P2.

Il Pubblico Ministero dice: "... una rete simile alla struttura ed al funzionamento di un servizio segreto.... (perchè) questa è l'attività propria di un servizio segreto: raccogliere informazioni riservate in modo riservato ed utilizzarle in modo riservato.".

Non è il caso di analizzare la struttura di un Servizio segreto che, certamente, è molto più complessa ed articolata di quella proposta da GELLI il 29 dicembre 1972 nè di evidenziare che la ragione d'essere di un Servizio è diversa da quella di chi razzola alla ricerca di notizie più o meno scandalistiche per motivi compresi tra la compensazione di un deficit psichico ed il ricatto.

Basta porre in rilievo che la "rete" auspicata da GELLI ha le caratteristiche poco riservate di un

---

(233) Cfr. ilparagrafo N. 40 a proposito delle dichiarazioni rese su O.P. da imputati e da testimoni.

"servizio segreto per corrispondenza" che utilizza le notizie in modo così riservato da farle pubblicare su un giornale.

39.- Sono stati richiamati i principi fondamentali del sistema di valutazione della prova nel processo penale fissati dall'articolo 192 del nuovo codice di procedura penale. La Corte condivide gli argomenti sul tema svolti in una sentenza (234) della quale si dovrà in seguito parlare in breve solo perchè è stata citata a sostegno della tesi accusatoria svolta dal Pubblico Ministero.
La Corte di Assie di Bologna richiama"...il principio delle cosiddette prove critiche secondo cui gli indizi (e tanto più le prove) vanno valutati globalmente nella loro forza dimostrativa complessiva anzichè isolatamente...".
La ovvia premessa di tale affermazione è rappresentata dalla esistenza di indizi e di prove che, per

(234) Cfr. cartella 80, vol. 21 ,fasc. 7, pag. 11. Sentenza della Corte di Assise di Bologna relativa ai fatti della strage sul treno Italicus.

prima cosa, vanno enucleati e valutati singolarmente.

Le sole parole non sono nè indizi nè prove; le condotte vanno considerate per quello che sono e non per quello che si ritiene siano o, ancor peggio, per quello che possano essere nel futuro.

Quel giudice di Bologna è rigoroso nelle sue conclusioni: "... Il procedimento logico.. che avrebbe dovuto portare alla conoscenza di un fatto ignoto (identità degli autori della strage) non ha fornito risultati apprezzabili oltrepassanti un mero giudizio probabilistico..."

Non è priva di fondamento la doglianza di chi ricorda criticamente che molti gravi delitti sono rimasti impuniti nel nostro Paese. Ma chi è in buona fede non può ignorare che il bisogno di giustizia non si soddisfa con risposte avventate o di comodo.

Rimanendo nel campo del probabile, per quello che vale nel processo penale, si può affermare che la personalità di LICIO GELLI, emergente sino dalla giovane età da tutti i suoi comportamenti, è segnata dalla convinzione che la conoscenza, intesa in senso lato, è potere.

L'elenco dei presunti collaboratori dei nazisti che

GELLI consegna nel 1945 (235) al comandante di un centro C.S. dell'ufficio informazioni dello Stato Maggiore del Regio Esercito Italiano non prova soltanto il cinismo di un uomo che cura i propri interessi con l'abiura politica facendone pagare il prezzo ad altri in tempi crudeli quando questo prezzo può essere quello della vita. L'elenco dimostra una accurata preparazione da parte del GELLI fascista nella facile previsione della necessaria e prossima trasformazione nel GELLI partigiano.
Si tratta di 56 nomi corredati da tali e da tante informazioni da rendere impossibile la stesura del testo con l'ausilio della sola memoria.
Il GELLI fascista è, senza dubbio, uno scaltro e meticoloso organizzatore come il GELLI che riesce a passare dalla botteguccia di via Gramsci alla Remington, alla Permaflex, alla GIOLE, all'Ambasciata argentina, alla massoneria ed ai ricevimenti al Quirinale. Così, mentre cura la ricostituzione del "fascio" di Pistoia e dà la caccia ai renitenti alla leva, prende appunti pronto a servirsene.
Per molte persone comprese in questo elenco vi è

---

(235) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc. 6/2, pag. 33 e segg.-

il richiamo a specifici documenti indicati con il numero e la data.

Ad esempio, per il N. 11 MASI, si cita il "foglio Centro Catania 7071 del 18 dicembre 1944 e la Sezione C.S. 8a armata N. 1865 del 18.7.1944.".

Così è per CRISTOMMANNOS, LOMI, DE SANTIS, SIRACUSA, BIAGI, DEGL'INNOCENTI, MANINI, SORCI, LENZI, PASI, PACINI, MARIANI, ARCANGELI, ROMOLI, ISAIA.

Si riscontra qualche errore ma non si può dire se sia addebitabile all'ansia di rendere più corposa la lista o al mancato aggiornamento delle fonti consultate da GELLI.

Ad esempio, è citato "SUSINI LORIS da Pistoia non meglio indicato: era agente dell'ufficio politico investigativo della Polizia di Pistoia. Fuggì al Nord nell'agosto 1944.".

Il controllo (236) ha un esito imprevisto: "All'anagrafe di Pistoia figura iscritto unicamente SUSINI LORIS di Odoardo e di LOMBARDI IDIMA nato a Pistoia il 25.6.1920, saldatore, deceduto il 14.2.1941 per gravi ferite al collo riportate a TEPELENI (ALbania) in seguito allo scoppio di una granata nemica.".

---

(236) Cfr. cartella 154,vol. 34, fasc. 6/2,pag. 50.

Il bisogno di sapere matura con gli anni unitamente alla consapevolezza della importanza dei moderni mezzi di comunicazione. A Firenze, il 29 dicembre 1972, GELLI manifesta la necessità di avere un addetto stampa ed una agenzia gionalistica come punto di riferimento. Torna sul tema quando si sparge la voce che l'agenzia Stefani sta per essere messa in vendita (237).

".. Gelli aveva accennato al fatto: potremmo prenderla noi. Perchè (GELLI) aveva il chiodo fisso delle informazioni...".

Il 21 novembre 1989, NICOLA FALDE deposita una memoria e molti documenti. Tra questi vi è una nota (238) con la quale GELLI, segretario organizzativo della P2, riassume le attività svolte dalla loggia nel 1973 ed accenna al progetto di utilizzare una agenzia di stampa "a breve scadenza" affidata alle cure di FALDE. Anche questo piano rimane nel cassetto ma il documento suggerisce una breve considerazione.

---

(237) LUIGI DE SANTIS. Udienza dell'11.11.1992.pag. 34 della trascrizione della registrazione.

(238) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 16, pag. 4294.

La indicazione "a breve scadenza" fatta dopo la fine del 1973, al minimo significa 1974 e dimostra che LICIO GELLI, nel 1972, non ha il controllo di O.P. o di qualsiasi altra agenzia di stampa (239). Un esempio, tra i tanti possibili, del"chiodo fisso" citato da LUIGI DE SANTIS è rappresentato da un documento sequestrato nel 1981 in CASTIGLION FIBOCCHI e redatto in lingua spagnola. Il testo inizia con "SECRETO.25.8.1979" e continua riportando notizie su un articolo pubblicato sul settimanale PANORAMA e corredato da una fotografia di LICIO GELLI (240).

Il 13 agosto 1981, le Autorità argentine (240)

---

(239) UMBERTO ORTOLANI, pochi anni dopo, rileva l'agenzia STEFANI ma non risulta che GELLI se ne sia servito. Cfr. udienza del 19 ottobre 1993.

(240) Cfr. cartella 56, vol. 13, fasc. 3, pagg. 2, 32, 33. Si deve considerare il particolare rapporto che LICIO GELLI intrattiene con le Autorità argentine sino al 19 maggio 1981 quando gli viene revocato ufficialmente ogni incarico.
Il 20 agosto 1974, GELLI viene assunto come impiegato dalla Ambasciata argentina in Roma; pochi giorni dopo, il 2 settembre, è nominato consigliere della suddetta Ambasciata e gli viene rilasciato un passaporto diplomatico.

spiegano che il documento con l'intestazione SE CRETO corrisponde "al telex segreto N. 1551 spedi to il 25 agosto 1979 dall'ambasciatore argentino al Ministero degli affari esteri della Repubblica argentina".

Come si potrà constatare esaminando molte testimo nianze, LICIO GELLI è solito chiedere informazioni a chi conosce e domandare di essere presentato ad altre persone e poi ad altre sicchè ogni anello si congiunge formando uan catena di conoscenze che lo uomo abilmente sfrutta per sapere e, sapendo, per dare più importanza alla propria immagine e per concludere al meglio i propri affari.

Un libro pubblicato anni or sono (241) tratta anche un tema che sembra confezionato su misura per LICIO GELLI. Nella recensione si legge:".. Il punto di forza dell'autore è la capacità di trarre da una grande massa di informazioni delle intuizioni assai spesso illuminanti: la cosa gli è indubbiamente facilitata dalla familiarità con capi di

---

(241) "POWERSHFT.La dinamica del potere" di ALVIN TOFFLER. Recensione di ANTONIO MARTELLI sulla rivista "UOMINI e BUSINNES". DIcembre 1991.

Stato e personaggi di grande importanza, banchieri, imprenditori, alti funzionari, scienziati e giornalisti. Il tema globale del libro è la trasformazione del potere. Semplificando, delle tre forze fondamentali del potere, la forza militare è in via di superamento ed anche il capitale non è più importante come una volta. Quello che conta oggi è la capacità di raccogliere, analizzare ed elaborare informazioni: in una parola, la conoscenza.".

La conclusione conseguente alla valutazione singola e globale di tutti i dati processuali che, direttamente o indirettamente, possono essere riferiti alla riunione tenuta nell'Hotel BAGLIONI è ~~di~~ di una chiarezza solare. Dopo avere criticamente scartate le sovrastrutture ingrombranti rappresentate da interpretazioni svincolate dalla prove e, persino, contrarie alle prove acquisite, l'incontro di Firenze del 1972 riacquista il significato originale: una normale e banale ricerca di moduli organizzativi mentre è in corso di completamento la trasformazione, voluta da SALVINI, di un elenco di affiliati "all'orecchio" in una vera e propria loggia "coperta" secondo le classiche norme della massoneria.

40.- Nel corso della riunione tenuta nell'Hotel Baglioni di Firenze il 29 dicembre 1972 si parla di O.P. - SIRO ROSSETI cita O.P. - NICOLA FALDE cerca, inutilmente, di dimostrare che, con il falso verbale di quell'incontro di FIRENZE, si è voluta "costruire" una intesa tra O.P., LICIO GELLI e la LOGGIA P2 ed il generale VITO MICELI.
FALDE non fornisce uan spiegazione esauriente delle proprie parole (242) e, ancora una volta, richiama la persecuzione che avrebbe patito ad opera dell'ammiraglio EUGENIO HENKE (243) anche se l'argomento con coinvolge nè LICIO GELLI nè la loggia P2.
Altri parleranno di O.P. e di CARMINE PECORELLI e tanto vale affrontare subito il tema nelle linee

---

(242) Cfr. l'udienza del 14 gennaio 1993;

(243) L'ammiraglio EUGENIO HENKE, il 12 giugno 1966 diventa Direttore del SID, al posto del generale GIOVANNI ALLAVENA, e sarà sostituito il 16 ottobre 1970 dal generale VITO MICELI.
FALDE sostiene di essere stato perseguitato da HENKE in quanto avrebbe scoperto che il colonnello ROCCA, lasciando il Servizio informazioni, avrebbe portato via dall'archivio del Reparto REI tutti i documenti dell'ufficio per consegnarli ai responsabili della FIAT.

generali per comprendere meglio sia i riferimenti fatti nel corso della riunione nell'Hotel BAGLIONI sia altri avvenimenti.

Negli anni 70, O.P. (OSSERVATORIO POLITICO) è un settimanale diretto da CARMINE PECORELLI sino a quando costui viene assassinato in ROMA il 20 marzo 1979.

LUIGI DE SANTIS dice: "... Per me (O.P.) era un libercolo, una rivista scandalistica. Però, è una mia opinione personale ..." (244).

Il Procuratore della Repubblica di ROMA (245)scrive di ricatti.

"...L'O.P. finiva spesso per essere soltanto una emittente di ambigui segnali che cessavano improvvisamente se lo scopo era raggiunto o divenivano più chiari e insistiti se il destinatario mostrava di non avvedersene". Secondo il magistrato,la strada intrapresa non sottrae PECORELLI a "...molti momenti di vera e propria indigenza economica

---

(244) Cfr. l'udienza del 4 novembre 1992, pag.80 della trascrizione della registrazione.

(245) Requisitoria scritta a conclusione della istruzione formale del procedimento a carico di ACHILLE ALFANO + 55. Cfr. cartella 102, vol. 30, fasc. 1.A, pagg. 157 e 159.

.... (talvolta) ristorata da consistenti rimes - se..".

Nei primi giorni del 1979, CARMINE PECORELLI partecipa ad una cena presso il circolo FAMIGLIA PIEMONTESE e,poco tempo dopo, l'on. FRANCO EVANGELISTI, che intrattiene rapporti diretti con PECORELLI, consegna al giornalista trentamilioni di lire perchè possa estinguere un debito contratto con il gestore della tipografia che provvede a stampare O.P. (245).

La relazione di maggioranza della Commissione parlamentare di inchiesta (246) contiene un duro giudizio su CARMINE PECORELLI e sul suo settimanale ed appare opportuno, per una più completa conoscenza, riportare integralmente il brano di detta relazione anche se la CORTE non ne condivide alcune conclusioni.

"... Dopo le considerazioni svolte sulla protezio

---

(245) Requisitoria scritta a conclusione della istruzione formale del procedimento a carico do ACHILLE ALFANO + 55. Cfr. cartella 102, vo;? 30, fasc. 1/A, pagg. 157 e 159.

(246) Cfr. cartella 125,vol. 32, fasc. 11/A, pagg. 74 e 75.

ne a GELLI dai SERVIZI, non può non destare meraviglia che questo comportamento venga rovesciato radicalmente quando non solo il silenzio su Gelli viene rotto ma addirittura l'informativa KOMINFORM finisce in mano al giornalista Pecorelli che, data la sua professione, inizia a farne un sapiente uso con il dosaggio delle notizie in essa contenute; dosaggio parziale che non viene portato a compimento perchè il Pecorelli viene, come noto, assassinato pochi giorni prima della preannunciata pubblicazione integrale del contenuto del documento. Documento che invero non poteva non avere effetti devastanti per il capo riconosciuto di una organizzazione a carattere segreto con accentuata colorazione politica anticomunista, perchè esso in sostanza conteneva due informazioni che certo non avrebbero fatto piacere ai soldati di un capo che si veniva a sapere era: a) un delatore, b) un ex agente dei Servizi dei paesi dell'Est.
E' certo che il giornalista Pecorelli aveva accumulato nel corso della sua carriera più di un motivo per temere della propria incolumità ma questa è valutazione che spetta comunque al magistrato responsabile dell'inchiesta ancora in corso. Quanto compete alla Commissione osservare è che l'in-

formativa Cominform appare presente in questa situazione con connotati tali che non consentono di sviluppare oltre un certo limite il contenuto.
Il punto centrale è infatti non tanto quello di stabilire se essa si ponga in rapporto di causa ed effetto con la morte quanto piuttosto e soprattutto quello di sottolineare che di essa viene fatto concretamente uso.
Noti infatti sono i legami tra l'agenzia O.P. ed ambienti dei Servizi segreti che il Pecorelli spesso denunciava dichiarando nei Servizi la fonte del documento - al fine di suffragare l'autenticità, attesa l'importanza dell'argomento - il cui apparire tra le carte del PECORELLI denuncia in primo luogo come nella carriera di LICIO GELLI sia intervenuto un momento nel quale l'informativa viene in fatto utilizzata, viene cioè chiamata ad adempiere alla funzione per la quale era stata inserita nel fascicolo che i Servizi avevano sull'uomo e che noi abbiamo definito come quella di una polizza di assicurazione...Ed è altresì provato che chi aveva conservato per quasi trenta anni l'informativa negli archivi, poteva gestire il documento perchè essa era lo strumento attraverso il quale gestire la persona come durante quei trenta anni e-

ra accaduto.".

41. - Non è facile seguire lo sviluppo logico di questi argomenti.Inoltre, le prove raccolte portano nella direzione contraria a quella indicata dalla Commissione parlamentare come certa. Lo stesso Pubblico Ministero pone a fondamento della tesi di accusa affermazioni totalmente divergenti. Infine, non sono citate nè sono comunque identificabili, le prove della affermata "gestione trentennale" dei documenti e di GELLI. Prima di riprendere il discorso su O.P. , è necessario indicare i motivi per i quali non si può condividere il contenuto anche di questa parte della Relazione di maggioranza su una "gestione trentennale" conclusasi con l'uso strumentale di O.P.-

- Non esiste una persona che sia rimasta nei Servizi per trenta anni e che abbia potuto conservare per tutto quel tempo il documento e gestire GELLI usando quella carta.

- La Commissione parlamentare dà per provato che qualcuno dei Servizi "ha gestito" GELLI per tanti anni servendosi dell'informativa COMINFORM.
Il Pubblico Ministero considera un architrave del

la costruzione accusatoria il fatto che LICIO GELLI ha da sempre beneficiato della "copertura" offertagli dai Servizi di informazione. GELLI "ha gestito" i Servizi e non viceversa.

E' sorprendente la facilità con la quale la stessa situazione possa essere interpretata con risultati completamente diversi. Visto che le conclusioni della COmmissione parlamentare e del Pubblico Ministero , su un argomento così fondamentale per lo impianto accusatorio, sono nettamente in contrasto tra loro,la verità può essere ricercata soltanto facendo riferimento alle prove correttamente valutate ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen.-

- Il contenuto della "informativa COMINFORM", per la esplicita ammissione degli stessi redattori (247) non ha una reale consistenza. In sostanza, manca un valido strumento per "gestire" chiunque anche per molto meno di trenta anni.

- Non è stata identificata, nè è possibile farlo, la persona che per trenta anni ha diretto la "ge

---

(247) Cfr. il paragrafo N. 22 della presente motivazione a proposito della "informativa COMINFORM ".

stione"di GELLI. Qualora si sostenga che il gestore è impersonalmente il Servizio, la affermata gestione o copertura trentennali debbono avere motivi molto seri e risultati concreti,importanti e ufficiali.
Non vi è traccia nè degli uni nè degli altri.

- Ammessa per pura ipotesi la tesi della "gestione trentennale , non è stato neanche affrontato sotto il profilo probatorio o delle semplici illazioni il problema fondamentale delle ragioni della improvvisa rinuncia alla "copertura" o ad uno strumento di pressione così importante e longevo.

- E' un fatto che molti trascorsi di LICIO GELLI sono noti da alcuni anni anche nell'ambiente massonico. Nel 1972, appaiono notizie su certi giornali (248). Nel 1974 circolano "voci corpose" sul doppio gioco di LICIO GELLI fascista nonchè partigiano comunista tanto che l'autentico ex partigiano PIETRO SPACCAMONTI si scandalizza (249).

---

(248) Cfr. il paragrafo N. 150 della presente motivazione. Deposizione di MARCELLO COPPETTI.

(249) Cfr. la testimonianza di PIETRO SPACCAMONTI; paragrafo N. 140 della presente motivazione.

L'articolo pubblicato su O.P. nel gennaio 1979 menziona proprio i trascorsi, già noti, fascisti e partigiani di GELLI e cita i suoi rapporti con la repubblica popolare di CEAUSESCU.
Se "i soldati" di GELLI hanno orecchie per sentire quanto da anni si dice tra i massoni e leggono i giornali che, prima di O.P., hanno scritto le stesse cose, essi conoscono già il passato del loro "capo".
La Commissione parlamentare va oltre e precisa che "...il punto centrale non è tanto quello di stabilire se essa (la annunciata pubblicazione dell'informativa) si ponga in rapporto di causa ed effetto con la morte (di PECORELLI) ...".
In altre parole, dopo avere attribuito a LICIO GELLI qualche cosa di più di un movente per un omicidio, la Commissione non può che procedere oltre per mancanza di prove.
L'argomento dell'assassinio di CARMINE PECORELLI sarà ripreso trattando degli asseriti rapporti di LICIO GELLI con elementi della "destra eversiva"(250)

---

(250) Cfr. il paragrafo N. 114 della presente motivazione.

In questa parte della motivazione vanno esaminate le ragioni effettive della pubblicazione di un periodico come O.P. non rivolto al grande pubblico ma ad interessati abbonati.

Dai documenti che sono stati citati emergono elementi sintomatici di finalità estorsive. I "segnali ambigui" trasmessi dal periodico o la carriera di un giornalista che fornisce motivi validi a tante persone da giustificare la sua eliminazione fisica sono elementi significativi per comprendere quale possa essere stata una delle funzioni svolte da O.P.-

Non è agevole, invece, l'indagine rivolta ad accertare se quel periodico abbia avuto un solo "sponsor", finanziatore principale, perchè anche singoli privati possono avere neutralizzato, o utilizzato, la spregiudicata vena giornalistica di CARMINE PECORELLI o possono avere coltivato l'illusione di poterlo fare.

Pochissimi esempi sono sufficienti per meglio comprendere certi rapporti intrattenuti da PECORELLI.

- Il numero di O.P. in data 11 novembre 1974 pubblica una nota sfavorevole a VITO MICELI che ha lasciato il SID il 30 luglio 1974, a GIANADELIO

MALETTI ed a ANTONIO LABRUNA che sono ancora nel Servizio. L'autore del testo dimostra una buona conoscenza della organizzazione del nostro Servizio segreto (251).

- Il 13 ed il 19 dicembre 1974 ed il 16 maggio 1975, O.P. attacca la posizione del capitano LABRUNA comandante del NOD, nucleo del Reparto D (252).
- Nella primavera del 1975, O.P. pubblica articoli malevoli con notizie concernenti un incarico al quale l'avvocato UMBERTO ORTOLANI aspira. ORTOLANI si ritiene danneggiato e cerca di parlare con PECORELLI ma, al termine dell'incontro inconcludente, accusa il giornalista di essere un ricattatore.

Il resto della storia sarà approfondito in seguito parlando dell'inizio dei contatti tra UMBERTO ORTOLANI e LICIO GELLI.

Per quel che riguarda direttamente PECORELLI, si può fondatamente affermare che costui ha attinto le notizie sull'avvocato ORTOLANI anche dal fascicolo MI.FO.BIALI formato dal S.I.D.- In questo dos

---

(251) Cfr. cartella 9, vol. 3, fasc. 5, pag. 1259.
(252) Cfr. cartella 9, vol. 3, fasc. 5, pagg. 1264,1265 e 1272.

sier , poi ritrovato in mano al giornalista (253), nella stessa epoca i medesimi argomenti emergono dalle conversazioni telefoniche tra MARIO FOLIGNI ed UMBERTO ORTOLANI. Se PECORELLI non ha ancora tutto il dossier, riceve le informazioni dalle uniche persone che, dall'interno del SID, possono darle e che hanno già messo in circolazione alcune pagine del fascicolo.

PECORELLI utilizzerà nel 1978, in modo massiccio, la parte di questo dossier relativa al generale RAFFAELE GIUDICE tralasciando completamente di accennare agli argomenti residui sempre interessanti per un settimanale come O.P.-

La lettura di tali atti consente di apprendere, ma O.P. nulla pubblica,, che MARIO FOLIGNI intrattiene buoni rapporti con molte persone note nonchè con altre che compaiono nelle vicende trattate nel presente processo quali UMBERTO ORTOLANI, NICOLA FALDE, VITO MICELI, ENRICO GALVALIGI (254). MARIO FOLIGNI, segretario politico del NUOVO PARTITO POPOLARE, dice di essere sicuro della affermazione

---

(253) Cfr. cartella 102, vol. 30, fasc. 1/A, pag. 95.

(254) Cfr. cartella 198, vol. 36, fasc. 6; cartella 36, vol. 18,fasc.5, pagg. da 4 a 15, 17, 72,73, 222, 223, 237, 262, 362.

del partito alle prossime elezioni politiche ed ha costituito intorno a sè una piccola ed eterogenea corte di gente pronta ad approfittare dell'auspicato successo (255).

Interessante almeno quanto il silenzio di O.P., è leggere la trascrizione della registrazione di un telefonata tra FOLIGNI ed un ufficiale dei carabinieri che ha prestato servizio nel SID. FOLIGNI dice di volere una alleanza con CARMINE PECORELLI al quale, a tal fine, ha inviato denaro tramite NICOLA FALDE. Costui, però, avrebbe trattenuto la somma per sè senza consegnare nulla al giornalista.

Altra stampa ha dato corpo alle voci sui rapporti tra MARIO FOLIGNI e LICIO GELLI; sulla loggia P2 che avrebbe finanziato il NUOVO PARTITO POLARE e sugli intrallazzi con la repubblica libica.

La lettura del fascicolo MI.FO.BIALI consente di apprendere la verità sul petrolio libico e la inesistenza di rapporti tra FOLIGNI e GELLI. Ma PECORELLI nulla pubblica in proposito.

- Il 15 ed il 26 luglio 1975, O.P. annuncia il

---

(255) Cfr. il paragrafo N. 56 della presente motivazione.

trasferimento del generale MALETTI dal Reparto D del SID al comando della Divisione Granatieri di Sardegna (256).
Il movimento avverrà il 29 ottobre 1975 e l'ammiraglio MARIO CASARDI, direttore del SID e lo stesso MALETTI parleranno di un trasferimento inatteso e deciso con urgenza.

- Nella primavera del 1978, O.P. ed altri giornali pubblicano articoli favorevoli al generale ENRICO GALVALIGI (257) e contrati al colonnello DEMETRIO COGLIANDRO per la successione al generale GIOVANNI ROMEO che lascerà il comando del Reparto D del SID soltanto alla fine del mese di giugno 1978 (258).

- In data 12 aprile, 6 luglio, 8 e 14 novembre 1978, O.P. pubblica con pochi ritocchi la parte del fascicolo MI.FABIALI relativa alle attività del generale RAFFAELE GIUDICE (259) e del suo aiutante

---

(256) Cfr. cartella 9, vol. 3, fasc. 5, pagg. 1275, 1276.
(257) Il generale dell'Arma dei Carabinieri ENRICO GALVALIGI viene assassinato in Roma, la sera del 31 dicembre 1980, dalle Brigate Rosse.
(258) Cfr. cartella 7, vol.3, fasc.1, pag.58 e segg. Paragrafo N.60 della presente motivazione.
(259) RAFFAELE GIUDICE lascia il Comando Generale della Guardia di Finanza il 20 novembre 1978, sei giorni dopo la pubblicazione dell'ultimo articolo di O.P.-

colonnello GIUSEPPE TRISOLINI. Nella "scena 10" del 12 aprile si cita il "benedicente venerabile LUCIANO LEBOLISKI GIOLEY facilmente identificabile in LICIO GELLI.

Questo coinvolgimento, certamente negativo, è volutamente inserito per danneggiare GELLI.

Infatti, dal fascicolo MI.FO.BIALI non risulta un rapporto significativo tra GELLI (260) e GIUDICE e TRISOLINI meritevole di evidenziazione nell'articolo con il richiamo alla massoneria, ai LEBOLE, alla società GIOLE di CASTIGLION FIBOCCHI ed al vezzo di GELLI di farsi chiamare LUCIANI.

- Il 2 gennaio 1979, O.P. pubblica l'articolo più volte citato nella Relazione di maggioranza della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2 ed intitolato:"Massoneria : finalmente la verità sul venerabile maestro della P2. Due volte partigiano". Viene riportato il testo integrale dell'attestato di benemerenza partigiana rilasciato a LICIO GELLI il 2 ottobre 1944 dal Presidente del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale

---

(260) Cfr. cartella 66, vol. 18, fasc. 18; cartella 198, vol. 36, fasc. 6.

di PISTOIA (261).

Il testo dell'articolo sembra una replica a quanto è stato pubblicato da quotidiani e da riviste nominate con gli autori dei "pezzi";riepiloga quanto gli altri hanno scritto sui trascorsi di LICIO GELLI fascista e delatore di partigiani (261) nonchè sulla massoneria ed "il SID parallelo" accusati di essere una articolazione della CIA all'opera "... per impedire l'ingresso del P.C.I. nella stanza dei bottoni";menziona l'attività di GELLI a favore dei partigiani (261); conclude con queste parole: "Non quindi un GELLI nazifascista, americano e golpista ma un venerabile maestro sincero democratico e partigiano combattente come risulta dal documento originale che pubblichiamo qui sopra. E come dovrebbe risultare al Messaggero ed agli altri che non ignorano i rapporti di GELLI con la repubblica popolare di CEAUSESCO.".

Molti giornali stanno rimasticando,nel 1978-1979,notizie apparse sino dal 1972 ma quello che merita maggiore attenzione è che GELLI non è più, per PECORELLI, il venerabile LUCIANO LEBOLISKI GIOLEY ma è diventato un sincero democratico e partigia

(261) Cfr. il paragrafo N. 22 della presente motivazione.

no combattente.
La difesa di GELLI, esaminando il testo con attenzione, appare, però, meramente strumentale rispetto alla intenzione principale che è quella di difendere il Servizio accusato di essere in combutta con GELLI nazifascista, con la massoneria e con la C.I.A. in una azione anticomunista.

- Un mese dopo, nel febbraio 1979, PECORELLI modifica ancora il suo atteggiamento nei confronti di LICIO GELLI e, con l'articolo "Spionaggio. Il professore e la balaustra" sferra un duro attacco contro il colonnello ANTONIO VIEZZER, ormai in pensione, coinvolgendo anche GELLI (262). CARMINE PECORELLI prende le distanze dalla coppia VIEZZER-GELLI "...di gran lunga la più affiatata.. culo e camicia.. il braccio e la mente di un universale disegno...".
Il testo dell'articolo conclude con un accenno ad un vecchio "fascicolo registrato al N. 15.743 COM. IN.FORM. che è "un lungo elenco di nomi che qualcuno ha tradito". Non si tratta di una novità per

---

(262) Cfr.cartella 154,vol.36,fasc.16/2, pag.182. "BALAUSTRA" è un termine usato dai massoni; è sinonimo di decreto, di provvedimento.

per vent'anni i più riservati fascicoli e le veline del Servizio informazioni difesa. Una mole di confidenze, di indiscrizioni paragonabili solo alla schiera dei suoi amici veri e presunti tra i quali, preceduto solo da LICIO GELLI, venerabile maestro della PROPAGANDA e da FABIO ISMAN, il redattore de "Il Messaggero" esperto di cose militari, è stato lungamente ritenuto MINO PECORELLI... VIEZZER, GELLI, ISMAN e PECORELLI sono personaggi diversissimi tra loro... Molto buono anche il rapporto VIEZZER-ISMAN il cristone de "Il Messaggero" sempre diviso tra il dovere coniugale e il piacere professionale che lo costringe a CATANZARO da oltre due anni (267).... (tra VIEZZER e ISMAN) la intesa è totale e profonda...".

PECORELLI invia segnali molto precisi: è troncato ogni buon rapporto tra lui e quella parte del SID che si è identificata nel colonnello VIEZZER; egli ha ancora buoni appoggi nel SID tanto che cita il numero ed il nome di un atto segreto del Ser

---

(267) Il riferimento, volgarità a parte, è al processo celebrato in CATANZARO per i fatti della strage di piazza F. Fontana in Milano.

vizio ; parte della massoneria, GELLI e la loggia PROPAGANDA 2., nonchè certi gionalisti sono in com butta con gente come ANTONIO VIEZZER.

L'attacco portato esplicitamente anche contro FABIO ISMAN è pesante sotto il duplice profilo privato e professionale e la signora FRANCA MANGIAVACCA (268) rammenta una telefonata del giornalista vibrante di protesta per il contenuto dell'articolo. FABIO ISMAN non ha memoria nè dello scritto nè di una sua telefonata ed aggiunge: "Essere citato sul giornale di PECORELLI, per me credo, comunque che non sarebbe stato un onore nel senso che era una fonte di qualche fastidio... GELLI non l'ho mai visto e conosciuto, vorrei che questo fosse chiaro... VIEZZER, a parte (il processo per la strage di)piazza FONTANA, e quindi l'occasione processuale, in tutta la mia vita lo posso avere visto cinque,sei, forse sette volte. Non credo di più...".

- Dopo la pubblicazione di questi articoli, il Procuratore della Repubblica di ROMA decide di sentire CARMINE PECORELLI per avere chiarimenti ma il

---

(268) Cfr. il paragrafo N. 42 della presente motivazione.

giornalista viene assassinato il giorno prima di quello fissato per la convocazione.
Dopo la sua morte si scopre (269) che è stato in possesso anche del fascicolo MI.FO.BIALI e dei documenti del SID relativi alla attività di LICIO GELLI prima, durante e subito dopo la seconda guerra mondiale (270).

- E' evidente che i giornalisti che hanno, prima di O.P., scritto di LICIO GELLI fascista delatore di fascisti hanno attinto, come PECORELLI, all'unica fonte possibile, il Servizio informazioni, essendo tutti collocati nelle posizioni più idonee per raccogliere le voci contrapposte delle diverse "anime del SID".
Si è determinata una situazione illecita e singolare. Gli stessi atti vengono dati a chi li utilizza per attaccare o per difendere una certa gestione del SID o specifiche posizioni personali coinvolgendo GELLI ed altri e la conclusione è una senza alternative.
Nei Servizi e nell'area di interessi vicina ai Ser

---

(269) Cfr. cartella 102, vol. 30, fasc. 1/a, pag.95.
(270) Cfr. ilparagrado N. 22 della presente motivazione.

vizi , è da anni in corso un conflitto asperrimo tra persone o gruppi persone che usano i documenti dell'Ufficio per combattere una guerra privata non disdegnando gli effetti pubblicitari trainanti quali, ad esempio, la notorietà in senso positivo o negativo di LICIO GELLI.
Il contenuto degli articoli di O.P. e degli altri giornali prova l'esistenza di questa situazione, certamente non originale ma incompatibile con le tesi citate della "gestione trentennale" o della "copertura trentennale".

42. - Alcune dichiarazioni sono utili, alla pari degli articoli di O.P., per approfondire e per comprendere meglio l'argomento introdotto dal colonnello NICOLA FALDE (271).
Una testimonianza che merita molta attenzione è quella di FRANCA MANGIAVACCA poichè è l'unica voce proveniente dall'interno della redazione di O.P. e che appartiene ad una donna che è stata la collaboratrice e la compagna, nella vita privata, di

---

(271) Cfr. il paragrafo N. 40 della presente motivazione.

CARMINE PECORELLI negli ultimi sette od otto anni della vita del giornalista (272).

La signora MANGIAVACCA, purtroppo, ha la tendenza ad esporre non solo i fatti ma anche le sue supposizioni, le sue interpretazioni e le sue conclusioni. Invano, nel corso dell'esame dibattimentale, il presidente della Corte di Assise l'ha richiamata almeno tre volte.

Di questa inclinazione è necessario tenere debito conto.

La sintesi della lunga deposizione della signora MANGIAVACCA è la seguente.

- La donna collabora con PECORELLI e fà "un po' di tutto" nella redazione di O.P.-

".. Ero, comunque, addetta alla amministrazione nel senso che mi occupavo anche del personale (e di) quella che era proprio la parte amministrativa, gli abbonamenti...".

- MANGIAVACCA esclude in modo categorico che PECO

---

(272) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 3, pag. 866 e segg.; udienza del 10 giugno 1993, da pag. 14 a pag. 55 della trascrizione della registrazione.

RELLI abbia avuto finanziamenti dal Ministero del la Difesa, da enti e da organismi vari o da singole persone direttamente o tramite altri, ad esempio NICOLA FALDE, come invece sembrerebbe essere accaduto se si presta fede alle parole di FOLIGNI intercettate e riportate nel fascicolo MI.FO.BIALI.-

Viene nuovamente domandato alla signora MANGIAVACCA: "Lei si è interessata di amministrazione?".

La risposta:"No, assolutamente " è netta ma in aperto contrasto con quanto detto all'inizio dello esame.

- Ricorda di avere visto sulla scrivania di PECORELLI un fascicolo intestato a LICIO GELLI "..che poteva essere COMINFORM". Questo fascicolo è stato consegnato al giornalista dal generale ENRICO MINO comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.

In questi termini PECORELLI si è espresso parlando con lei che non ha dubitato in considerazione del rapporto corrente fra i due.Rapporto "... molto buono, di grande fiducia nel senso che (PECORELLI) si appoggiava a lui (MINO) moltissimo se aveva bisogno di qualche conferma, di qualche consiglio. Se qualche perplessità magari gli veniva da una fonte di informazione, si rivolegeva a lui per

aiuto...".

MANGIAVACCA non rammenta i particolari di questa consegna ed il Pubblico Ministero le chiede la ragione per la quale il nome del generale MINO viene fatto solo nel corso del processo nel 1993.

La risposta è che nel 1981, presentatasi spontaneamente al Pubblico Ministero, ha detto la stessa cosa.

In verità,nel verbale del 12 giugno 1981, si legge che MANGIAVACCA non ricorda quando ha visto il fascicolo COMINFORM sul tavolo di PECORELLI.

"... Non so precisare la data in cui lo vidi. Certo è che risale all'epoca in cui PECORELLI aveva contatti con il generale ENRICO MINO...".

Il significato dei due racconti non è uguale a meno che la frase non abbia la stessa ambiguità di certi articoli pubblicati da O.P.-

Il generale ENRICO MINO è deceduto e non può rispondere a chi lo definisce un consigliere-informatore di PECORELLI nonchè distributore di documenti segreti. MINO sarebba stato anche consigliere di un altro giornalista, ROBERTO FABIANI ma della attendibilità di questa testimonianza si è detto ed a ciò si possono aggiungere le dichiarazioni di O

fa

svaldo MINGHELLI (273) concernenti i giornalisti prezzolati. Certo è che nessuno ha spiegato come Enrico MINO, per quanto Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, abbia potuto trarre il fascicolo COMINFORM ed altro dall'archivio del SID e perchè, proprio lui, abbia dato le carte a PECORELLI quando il giornalista, come si vedrà, ha come consigliere-informatore lo stesso MALETTI che ha comandato il reparto D del SID.

Tutto è possibile ma certe gravissime accuse dovrebbero, almeno, essere più circostanziate e fornite di riscontri. Nel processo penale non può avere ingresso la sola enunciazione di un fatto; una voce tra le tante neanche molto logica.

Tra le tante chiacchiere incontrollate c'è anche quella di MINO e di GELLI "fratelli nella P2" sicchè, a volere dare credito ai pettegolezzi, si dovrebbe ipotizzare una duplice lotta interna nel SID e nella P2 che si sviluppa, sia per colpire sia per difendere il maestro venerabile, con l'uso dei documenti che l'onnipresente MINO ha avuto dal SID mentre PECORELLI ha un proprio canale diretto con lo stesso SID.

Il Pubblico Ministero domanda a MANGIAVACCA se sa qualche cosa dei rapporti tra LICIO GELLI ed EN-

RICO MINO. La teste dice: "Non so nulla ".

- CARMINE PECORELLI , diversamente da come si è comportato per il fascicolo COMINFORM, non riferisce nulla a FRANCA MANGIAVACCA sulla provenienza del fascicolo MI.FO.BIALI. Questo silenzio non è molto convincente solo se si considera che il fascicolo fornisce materiale per [illegible] pubblicazioni protrattesi per molti mesi. MANGIAVACCA sembra rendersi conto di ciò ed aggiunge: "...Probabilmente me lo avrà anche detto,però non lo ricordo...".

- MANGIAVACCA conosce il colonnello NICOLA FALDE nella redazione di O.P.-

"... Questo tipo di presenza risale probabilmente all'anno 1973-1974... (FALDE) affiancò PECORELLI nella direzione dell'agenzia O.P. per un certo periodo, per qualche mese. FALDE volle dirigere la agenzia; chiese, proprio non sò, questa cosa a PECORELLI e PECORELLI lo concesse molto volentieri. Non so dire per quale motivo;che cosa ci fosse dietro...".

Sembra che PECORELLI manifesti solo esteriormente la sua soddisfazione per la presenza di FALDE alla quale, evidentemente, non può sottrarsi. La realtà, dietro la facciata, è diversa.

"... (Andò avanti) per tre o quattro mesi. Però,

durante questi tre o quattro mesi io so che FALDE arrivava in redazione, programmava l'uscita di questa agenzia quotidiana dando disposizioni a tutti quanti e procurando anche le notizie. So che quando lui usciva, PECORELLI gli ribaltava tutta l'agenzia, proprio lo faceva...".

- MANGIAVACCA dice di non essere in grado di fornire chiarimenti sulla natura dlle notizie "procurate" da NICOLA FALDE il quale, dopo la breve esperienza, non si fà più vedere nella redazione di O.P.-
La signora, comunque, non ha una buona opinione degli uomini dei Servizi che definisce "mentitori ufficializzati".

- PECORELLI e MARIO FOLIGNI si sono conosciuti.
"....(Erano) rapporti di collaborazione, di confidenza, non so chiamare di amicizia. Comunque (PECORELLI) lo conosceva abbastanza bene; aveva seguito l'avventura di FOLIGNI come presidente del Nuovo Partito Popolare..."

- PECORELLI è in buoni rapporti con il generale GIANADELIO MALETTI che gli è stato presentato dal generale ENRICO MINO.
"... Le notizie che venivano pubblicate sull'agen

zia andavano così riviste chiedendo a MALETTI la sua versione , non solo la versione che veniva data da persone che potevano essere nemiche di MALETTI... Poichè PECORELLI pubblicava molte notizie che erano, diciamo,contro l'operato di MALETTI, il generale MINO si prestò a fare chiarire molte cose perchè,probabilmente, PECORELLI sentiva una versione ma non aveva mai sentito la versione di MALETTI ...".

Se MANGIAVACCA riferisce la verità (e i rapporti PECORELLI-MALETTI emergono da molte altre fonti testimoniali) il quadro denota squallore e pericolosità. Questo tipo di rapporto avrebbe meritato nella sede opportuna maggiore attenzione. Il capo del Reparto D del SID, attaccato per il suo operato ufficiale, spiega la sua verità a PECORELLI sicchè non desta meraviglia che O.P., prendendo notizie da una parte o dall'altra, continui a pubblicare documenti custoditi nell'archivio del SID che sembra essere un ufficio di informazione aperto al pubblico piuttosto che un Servizio segreto. La responsabilità di questo degrado non è soltanto di certi uomini dei Servizi, allora come oggi, ma di chi li ha messi e mantenuti ai loro posti quando sarebbe bastato leggere i giornali per ca-

pire . E' pur vero che altri uomini, forse, non avrebbero accettato di svolgere indagini illegali come, ad esempio, quelle attestate dal fascicolo MI.FO.BIALI o richieste al prefetto PELOSI sul conto di GIANNI DE MICHELIS (247).

- PECORELLI e MALETTI si incontrano, trovano l'intesa e gli attacchi di O.P.contro MALETTI cessano. Successivamente "... PECORELLI ha molto spesso chiesto chiarimenti, per alcune notizie che non gli sembravano affidabili, proprio a MALETTI ed aveva instaurato un rapporto direi molto buono di stima e non di subordinazione...".
Viene domandato alla signora MANGIAVACCA: "Lei sta dicendo che MALETTI svolgeva una attività quasi di consulenza?".
La teste risponde: "No, no, di consulenza assolutamente , non era una consulenza. Se io ho un problema che poteva anche essere di fatti in cui MALETTI non potesse neanche essere a conoscenza, era un modo di parlare, di cercare di capire l'interpretazione che ne dava MALETTI...".

---

(274) Cfr. i paragrafi da N. 58 a N. 65 della presente motivazione.

Nonostante che la signora MANGIAVACCA dica no, la attività da lei descritta è tipicamente di consulenza; anzi si tratta di un vero e proprio supporto informativo che MALETTI offre al giornalista come si vedrà nel dettaglio parlando del fascicolo MI.FO.BIALI.

- ROBERTO FABIANI non ha rapporti con CARMINE PECORELLI.

MANGIAVACCA esclude categoricamente che il direttore di O.P. possa avere dato ad un altro giornalista documenti o notizie interessanti da pubblicare (275) "... Assolutamente (no). Non l'avrebbe fatto neanche con me...".

- Anche ANTONIO LABRUNA conosce PECORELLI e la sua condotta viene descritta come quella di MALETTI. "... Secondo me, LABRUNA dava dei riscontri sulle notizie che PECORELLI aveva pubblicato...".

- Il rapporto PECORELLI-VITO MICELI è simile a quello degli altri uomini del Servizio sopra indicati. Anche il direttore del SID consegna, ad esempio, al giornalista "malloppo e malloppini" (l'incarto)

---

(275) Cfr.i paragrafi N. 60, 61 della presente motivazione.

sul golpe BORGHESE.

- LICIO GELLI e PECORELLI hanno un rapporto che MANGIAVACCA definisce di "studio" nel senso che (PECORELLI) cercava di capire che cosa volesse (GELLI), cosa facesse. Ritengo che LICIO GELLI non abbia dato informazioni a PECORELLI o, forse all'inizio, nei primi tempi...credo che qualche notizia possa essere venuta da LICIO GELLI...". Lo "studio "continua per molto tempo e MANGIAVACCA liquida con parole decise la circostanza della iscrizione di PECORELLI alla loggia P2.
"... Si sarebbe iscritto a qualsiasi tipo di associazione se lo avesse ritenuto utile per le informazioni... Non si è mai posto questo problema(perchè si sarebbe iscritto) anche a congregazioni di frati...".

- "... CARENINI, ritengo che sia stata la persona che ha fatto conoscere GELLI a PECORELLI. .I rapporti che legavano tutti e tre, probabilmente, erano anche di amicizia... I rapporti tra PECORELLI e CARENINI erano più frequenti, fose anche settimanali.... PECORELLI incontrava LABRUNA ma non certamente in presenza di LICIO GELLI e neanche di CARENINI....".

- MANGIAVACCA non è a conoscenza di rapporti tra

GELLI e MALETTI.

- PECORELLI conosce molto bene FEDERICO D'AMATO.

"..Penso che molte notizie venissero proprio da FEDERICO D'AMATO...".

Questa opinione, per quello che vale, è stata espressa anche da altre persone.

- MANGIAVACCA nulla sa di "fascicoli scottanti", promessi a PECORELLI o in possesso dello stesso, concernenti il "memoriale" dell'on. ALDO MORO.

Altre testimonianze portano un contributo al tentativo di inquadrare compiutamente l'argomento relativo ad O.P.-

ERMENEGILDO BENEDETTI (276) asserisce che LICIO GELLI si serve di O.P. e che il periodico è finanziato da VITO MICELI.

ANTONGIULIO LOPRETE (277), essendo segretario dell'on. PELLICANI Sottosegretario al Ministero della Difesa, apprende dal colonnello EDOARDO BONAMICI che il periodo O.P. di CARMINE PECORELLI appartiene sostanzialmente alla Amministrazione della Difesa che provvede a tutte le necessità economi-

---

(276) Cfr. cartella 90, vol. 23, fasc. 11. pag. 17.
(277) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 4, pag. 1067.

che della pubblicazione.

MARCELLO COPPETTI (278) dichiara che ANTONIO VIEZZER gli ha confidato che LICIO GELLI è amico e finanziatore di CARMINE PECORELLI che ha bisogno di lire quattrocentomilioni all'anno per pubblicare O.P.-

ANTONIO VIEZZER (279) è colui che, nel 1978, si inserisce nella campagna di stampa favorevole o sfavorevole alla designazione per il comando del Reparto D del generale GALVALIGI e del colonnello COGLIANDRO.
Si deve tenere presente che il giornalista FABIO ISMAN ha escluso di avere scritto articoli in proposito.
VIEZZER, al dibattimento, precisa di avere preso posizione per GALVALIGI portando lo stato di servizio del generale a FABIO ISMAN che ha preso posizione contraria a quell'ufficiale con i suoi articoli pubblicati dal quotidiano "Il Messaggero".

---

(278) Cfr. cartella 11, vol. 5, fasc. 2, pag. 606 e segg.-

(279) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 1. pag. 736;udienza del 9 novembre 1993 da pag.2 a pag. 217 della trascrizione della registrazione.

Per questa intromissione, il generale ROMEO allontana VIEZZER dal Reparto D nel mese di aprile 1978. Per quanto questo episodio non riguardi direttamente O.P., pur intervenuto nella campagna, il comportamento di VIEZZER aiuta a comprendere quelli che sono stati i rapporti tra la stampa e certi uomini dei Servizi.

Il colonnello VIEZZER fornisce molti elementi di valutazione concernenti O.P.-

- O.P. è "...sotto la alta protezione del generale VITO MICELI.

Quando MICELI lascia il SID il 30 luglio 1974, PECORELLI telefona al nuovo DIRETTORE del SID, ammiraglio MARIO CASARDI, dicendogli che vuole conoscerlo ma senza spiegare il perchè. Nonostante questo approccio molto singolare anche senza considerare la posizione di PECORELLI e di CASARDI, secondo VIEZZER, la cosa non viene accantonata.

"... CASARDI si è rivolto a MALETTI chiedendogli che cosa doveva fare. MALETTI ha detto 'per l'amore di DIO non si metta in contatto con quello. Allora siamo arrivati alla conclusione di incaricare qualcuno...".

VIEZZER è delegato e chiama PECORELLI per telefono.

".... Io sono un delegato dell'ammiraglio CASARDI.

PECORELLI mi ha chiuso il telefono in faccia e mi ha detto che non parla con un delegato.".

- Vengono chiesti maggiori particolari sull'alta "protezione" di MICELI e si scopre che, nonostante la categorica affermazione, VIEZZER non ha accertato nulla.
"... MALETTI mi ha detto che MICELI si illudeva di potere controllare PECORELLI...".

- ANTONIO VIEZZER, dopo la pubblicazione dell'articolo "Il professore e la balaustra" si rivolge a GIANADELIO MALETTI perchè intervenga presso PECORELLI.
Questo avviene quando MALETTI ha lasciato il SID da quasi quattro anni.
MALETTI non fa nulla e VIEZZER spiega in tre modi diversi questa inerzia.
Non è opportuno parlarne; è una storia inventata; MALETTI non può perchè ".... praticamente nel cuore di PECORELLI era entrato LABRUNA ed aveva scalzato MALETTI...'.

- LICIO GELLI non ha mai parlato di PECORELLI a VIEZZER.

- VIEZZER dice che O.P. è stato "un fogliaccio..

perchè viveva soltanto sui ricatti...".
Anche MALETTI e CASARDI esprimono questa convinzione.

NICOLA FALDE (280) lavora per un breve periodo nella redazione di O.P. (281).
Questo è un fatto certo ed è stato ammesso ma le notizie raccolte dalla varie fonti sono spesso discordanti.
Il Giudice Istruttore scrive (282); "... Il rapporto tra O.P. ed il S.I.D. , tramite il rapporto tra PECORELLI e MICELI, risulta per tabulas dalla pur temporanea assunzione della direzione del giornale da parte di NICOLA FALDE proprio in funzione di controllo della linea del giornale (283). Riferisce infatti FALDE: "Il generale MICELI mi pregò di assumere la direzione dell'Agenzia... Lo scopo di MICELi era di evitare che l'Agenzia proseguisse ne-

---

(280) Cfr. cartella 16,vol. 5, fasc. 16,pag. 4234; udienza del 14 gennaio 1993.
(281) Cfr. DE SANTIS e MANGIAVACCA; udienze del 4 novembre 1993 e del 10 giugno 1993.
(282) Cfr. ordinanza di rinvio a giudizio, pagg. 173, 174.
(283) Secondo FRANCA MANGIAVACCA, questa funzione di controllo non è stata mai esercitata.

gli attacchi indiscriminati nei confronti di personalità politiche ed economiche che ricorrevano a lui per ottenerne la cessazione"... FALDE assunse la direzione di O.P. in base ad un accordo che garantiva il Ministro degli Interni ed il Presidente del Consiglio (on. TANASSI e on. RUMOR) all'epoca dei fatti, per i loro comportamenti in relazione alla strage di piazza FONTANA in cambio di finanziamenti alla rivista e, infatti,scrive il 9 febbraio 1973 il PECORELLI a MICELI: "Rispettoso della sua autorità, desidero assicurarla del mio impegno e di astenermi per l'avvenire di pubblicare qualunque servizio che possa riguardare l'on. Ministro della Difesa...".

Nel corso del dibattimento (284), FALDE dice cose diverse.

Egli conosce CARMINE PECORELLI nel 1971, due anni dopo essere andato in pensione. Anzi "... ad onor del vero, avevo già una conoscenza, non diretta ma indiretta, di anni passati. Perchè, quando ero al SID, HENKE ... allo scopo di allontanarmi dall'uf

---

(284) Udienza del 14 gennaio 1993; da pag. 17 a pag. 65 della trascrizione della registrazione.

ficio, mi aveva fatto attaccare dalla stampa di PECORELLI. Allora lui dirigeva con un suo direttore, FRANCO SIMEONI che era un agente del SID. Quindi HENKE (285) trovò comodo farmi attaccare da questa stampa minore di PECORELLI.. diretta da un giornalista spia... Henke ha suggerito al suo direttore spia, cioè a FRANCO SIMEONI , di attaccarmi sulla stampa di PECORELLI nel 1968.".

FALDE comincia a scrivere per O.P. nell'ottobre 1971 e dirige il foglio dal 1° dicembre 1973 alla metà del febbraio 1974.

FALDE è massone dal 1968 ed è passato alla loggia P2 nel 1970 (286) ed è lui che nel 1972 presenta LICIO GELLI a CARMINE PECORELLI.

Secondo quanto riferisce il testimone, che ha lasciato la P2 nel 1974, tra LICIO GELLI e CARMINE PECORELLI ".. non ci è stata mai collaborazione;

---

(285) Ammiraglio Eugenio HENKE, capo del SID dal 12 giugno 1966 al 15ottobre 1970 quando viene sostituito dal generale VITO MICELI. Sulle ragioni dell'asserito dissidio tra HENKE e FALDE cfr. il paragrafo N. 64 della presente motivazione.

(286) Al dibattimento, FALDE colloca il suo passaggio alla P2 nel 1971 o al principio del 1972.

tessere firmate in bianco.
Gli argomenti svolti a proposito della inevitabile conoscenza del nome, della qualifica e del numero degli affiliati da parte di SALVINI sono validi anche per BATTELLI che si comporta come il suo predecessore.
BATTELLI deve ritenersi meno vincolato psicologicamente a GELLI poichè non ha direttamente contribuito alla riorganizzazione, nel 1970, ed alla ricostituzione ,nel 1975, della loggia P2 nè è stato coinvolto nelle varie campagne di stampa.
Nonostante ciò, BATTELLI non muta, come potrebbe, ma adotta la stessa linea di SALVINI e questa condotta è una ulteriore dimostrazione della infondatezza delle "voci" che hanno tentato di costruire la figura di un SALVINI succube di GELLI perchè vittima di un ricatto.

49.- Per una migliore comprensione di eventi di non facile interpretazione e per approfondire il tema di un secondo ricatto, è opportuno esaminare subito e valutare la posizione del Gran Maestro ENNIO BATTELLI per la parte pertinente al presente giudizio.

c'è stata una frequentazione piuttosto sporadica..".
NICOLA FALDE afferma che il direttore del SID VITO MICELI ha versato a CARMINE PECORELLI un milione di lire al mese per finanziare O.P. (287) ma nega che siastato MICELI a collocarlo alla direzione di O.P. che lui ha assunto di sua iniziativa e su richiesta di PECORELLI.
La versione di FALDE non ha conforto probatorio ma si deve notare che la presenza di costui nella redazione si protrae per meno di tre mesi e cioè per un lasso di tempo troppo breve per esercitare quel controllo indicato dal Giudice Istruttore, sostanzialmente escluso da FRANCA MANGIAVACCA ed inutile se il SID finanzia O.P.-
In ogni modo, persino la versione di FALDE è compatibile con le date degli eventi che possono motivare il finanziamento del foglio da parte del SID. LUIGI DE SANTIS può avere fatto confusione parlando di FALDE come di un ufficiale ancora in servizio quando assume la direzione di O.P. ma le altre date collimano.

---

(287) NICOLA FALDE: udienza del 14 gennnaio 1993, pag. 46 della trascrizione della registrazione.

La strage di piazza Fontana in Milano avviene il 12 dicembre 1969; VITO MICELI diventa direttore del SID il 16 ottobre 1970; in quel periodo salgono di tono le critiche a membri dell'Esecutivo in relazione agli avvenimenti successivi alla strage.

La lettera di PECORELLI a MICELI, datata 9 febbraio 1973, dimostra un precedente ed ancora valido accordo tra i due ma non può essere collegata alla presenza di FALDE che lascia O.P. proprio in quei giorni.

In conclusione, gli elementi obiettivi che sono stati evidenziati (288) e le testimonianze più attendibili (ritenute tali perchè numerose e concordanti tra loro oltre che con i fatti accertati)provano l'esistenza di un rapporto tra il periodico O.P. e VITO MICELI (289), GIANADELIO MALETTI, ANTO

---

(288) Cfr. anche il paragrafo N. 41 della presente motivazione.

(289) Non si può affermare che si tratta solo di un rapporto strettamente personale di VITO MICELI. Costui, che dirige il SID dal 16 ottobre 1970 al 30 luglio 1974, è il naturale anello di congiunzione tra la direzione di O.P. ed i soggetti in grado di provvedere al funzionamento del settimanale o di autorizzarlo.

NIO LABRUNA e NICOLA FALDE consolidatosi nel tempo per precisi motivi. Un rapporto utile a tanti, finanziato e controllato, che spiega perchè PECORELLI disponga di documenti segreti e ne faccia uso per difendere o per stroncare anche soggetti appartenenti al SID.

Manca ogni prova, invece, che un simile collegamento ci sia tra O.P. e la loggia Propaganda 2 intesa come struttura organizzata. E' pur vero che molti protagonisti di questa vicenda sono affiliati alla P2 ma la circostanza non ha significato organico a livello associativo perchè i "fratelli" lottano tra loro senza esclusione di colpi.

Questo risulta evidente dalla lettura degli articoli pubblicati anche su O.P. e basati sui documenti filtrati dal SID ed è confermato al dibattimento dal generale FRANCO PICCHIOTTI (290). Questo imputato non risulta implicato con gli uomini dei Servizi di informazione nè ha contatti con costoro. Anche per questo, le sue parole sono attendibili.

"... Devo premettere che io ho appreso da MICELI

---

(290) Udienza del 18 novembre 1992; pagg. 79 e 80 della trascrizione della registrazione.

...apparteneva alla P2 da quando sono stati pubblicati gli elenchi, da dopo il famoso blitz, se no prima non lo sapevo...io, ripeto, nè per ragioni di servizio ho avuto ragione di avere avuto contatti con i Servizi cosiddetti segreti... Naturalmente (quelli tra GELLI e i Servizi) erano rapporti poco concludenti perchè, se è vero come è vero che era risultato affiliato il generale MICELI (e) il generale MALETTI, ... questi due erano i due acerrimi nemici in seno al SID (perchè) capeggiavano le due anime di questo Servizio. Una filo araba e un'altra filo israeliana. Non vedo quale potere GELLI potesse esercitare su questi due signori.". GELLI, e la loggia P2, non vengono appoggiati o attacati da O.P. in modo esclusivo e diretto, ma con le modalità strumentali delle quali si è detto. LICIO GELLI e CARMINE PECORELLI (e non solo loro) posseggono documenti provenienti dall'archivio del Reparto D del SID ma GELLI è coinvolto nello attacco sferrato contro ANTONIO VIEZZER da O.P. con l'articolo "Il professore e la balaustra". Ciò dimostra che GELLI e PECORELLI non si sono passati quei documenti ma hanno avuto la stessa fonte di rifornimento intesa come Ufficio e non come persona. Infatti, più di uno sono stati i sog

getti che hanno attinto all'archivio del Reparto D per distribuire documenti, spinti da motivazioni diverse ma mai istituzionali come le prove raccolte denunciano.

43. - Chiusa questa necessaria parentesi, si deve riprendere il filo della storia della loggia P2. Il 13 gennaio 1972, nel corso di una seduta straordinaria tenutasi presso il Grande Oriente d'Italia il "fratello" PIGA si lamenta perchè "... la organizzazione di tale loggia (P2) particolarmente importante e delicata per la qualità dei suoi membri sarebbe affidata ad un fratello della stessa P2.. ..che sarebbe da considerarsi quanto meno riservato .". (291).
La doglianza riguarda GELLI nominato da poco Segretario organizzativo della loggia P2 (292) ma si è perduta ogni traccia delle "gravi preoccupazioni" e dei riferimenti ad un colpo di Stato, argomenti di ben diverso rilievo per la massoneria e per il

---

(291) Cfr. cartella 183, vol. 34? fasc. 11/11, pag. 753.
(292) Cfr. cartella 1, vol. 1, fasc. 2, pag. 711.

Paese di quelli prospettati dal fratello PIGA al quale forse non è gradita la progressione della "carriera" massonica di Licio Gelli.
Questa circostanza dimostra ulteriormente come le gravi affermazioni del 1971 sono state il frutto di atteggiamenti quanto meno superficiali;
Il 20 settembre 1972, LICIO GELLI quale segretario organizzativo della loggia Propaganda 2 presenta alla Gran Maestranza un documento con il quale riassume l'attività svolta dal settembre 1971 al l'agosto 1872 (293). Tutto risulta conforme alla regolarità massonica e non vi è alcun accenno di risposta alla pesante accusa di essere un golpista datato 1971. Nel dicembre 1972, si registra la riunione nell'Hotel BAGLIONI.
IL 6 febbraio 1973, il Gran Maestro LINO SALVINI propone GELLI per la nomina a rappresentante della Gran Loggia di Argentina presso il Grande Oriente d'Italia (294) e si può fondatamente concludere che non lo avrebbe accreditato se i suoi sospetti del 1971 avessero avuto una pur minima consistenza o se, comunque, la sua intezione fosse stata

---

(293) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 5, pag. 1321.
(294) Cfr. cartella 23, vol. 8, scatola 5.

quella di frenare la "carriera" di GELLI.
La sentenza della Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Roma così prosegue nella ricostruzione della storia della loggia P2 che, come si è detto, procede in parallelo alle vicende personali di LICIO GELLI.
".. Nel 1973 si verificarono due avvenimenti di rilievo: la rielezione di SALVINI a Gran Maestro e la riunificazione della massoneria di Palazzo Giustiniani con quella di Piazza del Gesù. Anche quest'ultima aveva una loggia coperta. La loggia Giustizia e Libertà nella quale confluivano persone di notevole rilievo sociale. E' da ritenere che, all'atto della fusione, molte di esse siano passate alla P2.
Il 1974 è l'anno della svolta, l'anno in cui Salvini tentò di liberarsi definitivamente di Gelli e, sia pure per un brevissimo periodo, sembrò di esserci riuscito. Alla Gran Loggia di Napoli del dicembre 1974 Salvini , forte di una schiacciante maggioranza, propose la "demolizione" della P2, loggia da lui definita chiaramente anomala e ormai "anacronistica".
I Maestri Venerabili rappresentanti delle circa sei

cento logge normali approvarono la proposta quasi all'unanimità. In seguito a tale decisione, con circolare del 30.12.1974, Salvini decretava l'abrogazione dei regolamenti particolari governanti la loggia P2 nonchè le deleghe e le norme organizzative ed amministrative da essi derivanti. Ai fratelli iscritti alla P2 venivano offerte tre possibilità alternative: a) rimanere "coperti" e passare "alla memoria" del Gran Maestro; b) rimanere nella loggia P2, da ristrutturare e rendere del tutto simile alle altre logge; c) trasferirsi ad altra loggia. La prima opzione - che consentiva il passaggio "alla memoria" del Gran Maestro di tutti o gran parte degli iscritti alla P2 - dimostra che il vero intento di Salvini non fu tanto quello di eliminare la P2 quanto quello di liberarla dalla direzione di Gelli. Era una lotta di potere che, in quanto tale, si sarebbe conclusa di lì a poco con la vittoria del più forte. Intanto Salvini, sull'onda del successo, inviò a Gelli la seguente lettera:"Carissimo Licio, dopo anni non ho potuto questa volta non seguire il desiderio della famiglia che rinunzia magari a sogni immeritati di potere per le sue realtà rituali. Ti sono amico, anche se non lo credi mi sei

simpatico. Ti congedo. A presto vederti.".
Nel gennaio 1975 si tenne una riunione del Consiglio Direttivo della P2 per definire le modalità di scioglimento della loggia e, soprattutto, del passaggio al G.O. della documentazione relativa agli iscritti. Gelli rifiutò di parteciparvi e, tramite il col. De Santis, fece pervenire una lettera in cui dichiarava di non riconoscere le eventuali decisioni assunte in quella riunione. In buona sostanza, egli si rifiutò di consegnare le schede firmate dagli iscritti, i fascicoli personali degli stessi e ogni altro documento in suo possesso. Al riguardo è interessante rilevare che, secondo la testimonianza del Rosseti, gli iscritti alla P2 in regola con il versamento delle quote in questo periodo erano 350-400; complessivamente, secondo lo stesso Gelli, erano circa 500 (vedi depos. in data 20.9.1976 al Procuratore della Repubblica di Firenze). Nella memoria in data 10.5.1984 inviata alla Commissione Parlamentare di inchiesta Gelli ha affermato che "nel settembre 1974 il piè di lista della loggia P2 comprendeva circa 750 nomi": ma tale assunto non sembra attendibile, perchè contrasta con le precedenti dichiarazioni dello stesso Gelli e con altre risultanze.

Intanto Gelli preparava la rivincita. Alla vigilia della Gran Loggia di primavera (22 marzo 1975 - Hotel Hilton di Roma) Gelli riunì nello studio del commercialista dr. Salvatore Napoli alcuni esponenti della ex massoneria di Piazza del Gesù, scontenti della riunificazione (Francesco Bellantonio, ex Gran Maestro, Carmelo Spagnuolo, alto magistrato, l'avv. Martino Giuffrida), il generale Osvaldo Minghelli e perfino alcuni massoni "di sinistra" che era riuscito a coinvolgere nella sua azione antisalviniana (Bricchi, Benedetti, Siniscalchi e Serravalle).

Durante tale riunione fu messa a punto la tattica da seguire: sulla base di alcuni documenti forniti da Gelli, l'avv.Giuffrida, in piena Gran Loggia, avrebbe lanciato un violento atto di accusa contro Salvini,addebitandogli fatti moralmente riprovevoli e perfino penalmente rilevanti (per alcuni di questi ultimi Salvini sarà poi rinviato a giudizio con ordinanza del G.I. di Firenze del 12 agosto 1982). Il che puntualmente avvenne: l'esito, però, non fu quello voluto dai dissenzienti -l'accantonamento di Salvini - bensì un compromesso e un solido accordo fra Gelli - che era stato l'unico ad avere previsto lo sviluppo degli eventi e,

disponendo dei documenti, ad avere forza contrattuale - e lo stesso Salvini, a favore del quale l'Assemblea , su proposta della Giunta, votò a grande maggioranza una mozione di solidarietà e di fiducia.

Nel maggio successivo Gelli, con l'evidente consenso di Salvini, il quale doveva pagargli il prezzo del salvataggio, pose in atto un piano sottile e ben congegnato. Non potendo contraddire la delibera della Gran Loggia di dicembre 1974 e le successive statuizioni del G.M., diede vita, come la costituzione gli consentiva, insieme con altri nove massoni aventi il grado di maestro (ne bastavano sette in tutto) ad una nuova, normale loggia che chiamò Propaganda 2, i cui affiliati (che crebbero fino a circa 60) vennero regolarmente iscritti nel piè di lista ufficiale depositato presso il Grande Oriente.

Nella prima adunanza della P2, divenuta "scoperta" e rientrata nei ranghi del diritto comune, furono elette le cariche e GELLI ottenne (295), per la

---

(295)GELLI diventa Maestro venerabile per decisione di LINO SALVINI e non a seguito delle elezioni interne della loggia.

prima volta quella di maestro venerabile (poi confermatogli l'anno successivo).Peraltro la riunione di loggia del 9 maggio 1975 e l'elezione di GELLI furono volute e pilotate da GAMBERINI e da SALVINI come risulta dalla lettera 2.7.75 inviata dal primo a GELLI in cui, tra l'altro, si diceva: "Il Gran Maestro interverrà personalmente per procedere alla investitura tua di maestro venerabile..".

44. - Molte affermazioni fatte in questo passo della sentenza non possono essere condivise.
Si sostiene che il 1974 è "l'anno della svolta"; l'anno in cui SALVINI tenta di liberarsi definitivamente di LICIO GELLI tanto che propone ed ottiene, dalla Gran Loggia di Napoli alla fine del dicembre 1974, la decisione di "demolire" la loggia Propaganda 2. GELLI, però, "prepara la rivincita" e, alla vigilia della Gran Loggia di primavera del 22 marzo 1975 ordisce un complotto contro SALVINI con l'aiuto di "alcuni esponenti della ex massoneria di Piazza del Gesù scontenti della riunificazione".
Sembra che una parte del piano riesca perchè il Giudoce Istruttore presso il Tribunale di Firenze di

spone il rinvio a giudizio di LINO SALVINI; il residuo progetto di cambiamenti all'interno della massoneria fallisce,però, completamente poichè la Gran Loggia del marzo 1975 vota una mozione di fiducia al Gran Maestro LINO SALVINI.
La sentenza prende atto di questo voto ma lo attribuisce ad un " solido accordo" tra SALVINI e GELLI il quale dispone di documenti e, quindi, di "forza contrattuale".
Non si spiega di quali documenti si tratti ed in qual modo GELLI abbia potuto influenzare, nel corso di una sospensione della seduta, la volontà della maggioranza dei circa 500 rappresentanti di tutte le logge del Grande Oriente d'Italia (296).
La storia delineata dalla Sezione Istruttoria ha uno sconcertante lieto fine. SALVINI avrebbe subito un ricatto ma GELLI, ricattatore vincente, riesce ad aggirare la decisione della Gran Loggia di Napoli del dicembre 1974 e "costituisce ... una nuova normale loggia che chiama PROPAGANDA 2.." "... con l'evidente assenso di Salvini che deve pa

---

(296) Cfr. cartella 4, vol. 1 fasc. 8, pag. 2269 e segg.; deposizione di ARMANDO CORONA,paragrafo N. 152 della presente motivazione.

gare il prezzo del salvataggio...".

Prima di verificare nel dettaglio questa ricostruzione sulla base di documenti acquisiti, la Corte deve richiamare il contenuto della sentenza-ordinanza del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Firenze (296) citata dalla Sezione Istruttoria.

Il magistrato fiorentino proscioglie, il 12 agosto 1982, LINO SALVINI dalla imputazione di millantato credito e lo rinvia a giudizio perchè risponda della appropriazione indebita di circa mezzo miliardo di lire accertata nel 1975.

Nella motivazione si parla di una "aspra battaglia massonica avviata dal 1971 contro LICIO GELLI " si afferma che alcuni massoni, nominativamente indicati, "... vogliono fare cadere SALVINI e si fanno consegnare da GELLI documenti scritti su quanto lui GELLI va dicendo...".

Se questi documenti sono quelli ai quali fà riferimento la Sezione Istruttoria, la confusione aumenta. Le carte in questione sarebbero relativa ad e largizioni fatte al Grande Oriente d'Italia da PAZ

---

(296) Cfr. cartella 4, vol. 1, fasc. 8, pag. 2269 e segg.; deposizione di ARMANDO CORONA, paragrafo N. 152 della presente motivazione.

ZAGLIA OSVALDO per lire 10.000.000 e da LENZI LUIGI per lire 5.000.000. Prima del voto finale della Gran Loggia del marzo 1975, il giovane avvocato GIUFFRIDA accusa pubblicamente SALVINI di essersi appropriato di quelle e di ben altre somme elargite alla massoneria:lire 30.000.000 da SALINI SIMON PIETRO , lire 210.000.000 da GIOVANNI AGNELLI e lire 450.000.000 dalla CONFINDUSTRIA. Questa denuncia pubblica indurrà l'Autorità Giudiziaria di Firenze a procedere contro SALVINI.

In tale situazione è fuor di luogo parlare della gratitudine di SALVINI che "deve pagare il prezzo del salvataggio". Ammesso che GELLI abbia convinto SALVINI ad appoggiarlo nel dicembre 1974 (ma non si vede un risultato positivo per lui della disposta demolizione della P2), è assurdo che SALVINI continui "a pagare" dopo il mese di marzo 1975 quando l'arma del preteso ricatto si è scaricata con la denuncia pubblica di GIUFFRIDA.

E' inesatto anche sostenere che il gruppo di dissidenti (dott. NAPOLI, avv. BENEDETTI, BRICCHI, BELLANTONIO, SINISCALCHI, avvocati GIUFFRIDA padre e figlio, SPAGNUOLO, SERRAVALLI) siano mossi dallo scontento per la riunificazione avvenuta nel l'ottobre del 1973 delle comunioni di Piazza del

va culminata negli eventi del 7-8 dicembre 1970" in quanto MEREU viene nominato Capo di Stato Maggiore solo il 15 gennaio 1971. La motivazione prosegue con dettagliati riferimenti alle attività di MICELI il quale ".. non agì nei vari frangenti in trasgressione dei doveri connessi alla funzione esercitata.".

Vaghe notizie di stampa sono la fonte della affermazioni sul colpo di Stato del 1971 e LINO SALVINI parla di "voci che si diffondono sempre di più". Queste "voci" appaiono all'accusa confermate dal fatto che GELLI ha inviato una lettera "agli ufficiali di grado elevato affiliato alla P2 con la quale i destinatari sono invitati a prendere in considerazione la possibilità di dare vita ad un governo militare.".

LINO SALVINI non vede la lettera e prega l'ingegnere MARIO TANFERNA di prendere contatto con il generale PAOLO GASPARI per tentare di avere una copia del documento. Il generale GASPARI rifiuta ritenendo personale la lettera che, comunque, mostra a TANFERNA il quale la legge e scrive, poi, a BENEDETTI, e non a SALVINI, riferendo i punti salienti della missiva.

Il Giudice Istruttore ed il Pubblico Ministero re

cepiscono attraverso il filtro di BENEDETTI il sunto di quanto TANFERNA ha compreso e rielaborano una interpretazione conclusiva. "... Dopo una lunga serie di attacchi contro i sindacati e tutti i partiti ed anche il governo e la nostra classe e, velatamente, anche la nostra istituzione, tutti accusati di assenteismo e, vogliamo dirlo, di collusione con le forze antinazionali...per cui i gravissimi effetti si vedono e, come egli lamenta, la mancanza di una iniziativa e di una presa di posizione che ponga fine a questo stato di cose: i militari.
Auspica perciò chiaramente una dittatura militare in Italia...".

Il generale PAOLO GASPARI ha concluso in modo completamente diverso. Sentito dal Procuratore della Republica di Firenze (201), ha detto di essere stato massone sino al 1973 e di non avere conosciuto personalmente ERMENEGILDO BENEDETTI e LICIO GELLI. Ricorda di avere ricevuto una"lettera circolare" speditagli da GELLI con l'invito ad aderire alla loggia P2. Lui non accoglie la richiesta ed aggiun

---

(201) Cfr. cartella 90, vol. 23, fasc. 11? pag. 137.

Gesù e di Palazzo Giustiniani. Costoro vogliono rimuovere LINO SALVINI dalla carica di Gran Maestro per dominare il GRANDE ORIENTE d'ITALIA.
La questione della riunificazione non ha presentato problemi di questo genere tanto che, proprio nel 1975, l'ex Gran maestro di Piazza del Gesù FRANCESCO BELLANTONIO riprende la sua autonomia, ridiventa Gran Maestro e vanifica con estrema facilità e semplicità la riunificazione delle due famiglie massoniche.
Il 17marzo 1981, gli uomini della Guardia di Finanza perquisiscono i locali della società GIOLE in CASTIGLION FIBOCCHI (AREZZO) e sequestrano una grande quantità di carte. Molti di questi documenti consentono una ricostruzione puntuale delle vicende della"nuova" loggia PROPAGANDA 2 del 1975 molto diverse da quelle disegnate dalla Commissione parlamentare di inchiesta, dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di ROMA e dal Pubblico Ministero. Nella valutazione del quadro complessivo si può anche ricordare che il generale SIRO ROSSETI (297), tesoriere della loggia P2 dal 1971 all'ini-

---

(297) Cfr. il paragrafo N.138 della presente motivazione.

zio del 1975,aggiùnge un'altra versione degli eventi. Secondo il generale , la decisione della Gran Loggia di NAPOLI di demolire la P2 sarebbe stata il frutto delle pressioni sue e dei massoni dissidenti (298) esercitate a causa della "inerzia acquiescente" di LINO SALVINI.

A fronte di tutto ciò, i documenti dimostrano,senza lasciare dubbi, che LINO SALVINI e LICIO GELLI continuano ad applicare una strategia comune anche dopo la Gran Loggia di NAPOLI del dicembre 1974. Le loro idee sono chiare ed è pacifico l'accordo per vanificare la decisione della Gran Loggia con una azione che non suscita alcuna concreta opposizione nel Grande Oriente d'Italia e smentisce chi categoricamente afferma che il 1974 "è l'anno della svolta in cui SALVINI tenta di liberarsi di GELLI" o chi, come ROSSETI, parla "della inerzia acquiescente" di LINO SALVINI nei confronti di LICIO GELLI.

---

(298) Tra i massoni dissidente ai quali SIRO ROSSETI si richiama ci sono, tra gli altri, ERMENEGILDO BENEDETTI, FRANCESCO SINISCALCHI, FERDINANDO ACCORNERO e, nella Gran Loggia di ROMA del marzo 1975, anche CARMELO SPAGNUOLO.

La situazione che un esame superficiale consente di registrare nei primi giorni dell'anno 1975 è quella di una loggia P2 demolita secondo la volontà espressa a NAPOLI nel dicembre 1974 e di un LINO SALVINI che,praticamente, sembrerebbe essersi definitivamente liberato di LICIO GELLI.
In realtà, quando le luci della Gran Loggia di NAPOLI non sono ancora spente, il Gran Maestro SALVINI si muove nella direzione contraria a quella indicata dalla assemblea. GELLI non ha motivo di "preparare la rivincita" contro SALVINI ma in modo concreto pianifica con lui la attività futura. I due perseguono il fine di ricostituire la loggia PROPAGANDA 2 "coperta" come sempre è stata sin dal principio nell' ultimo quarto del XIX secolo e come è stata descritta dalla Commissione parlamentare di inchiesta nel quadro della tradizione massonica.
Si può fondamtamente concludere che il Gran Maestro SALVINI non ha alcuna intenzione di privarsi della collaborazione di GELLI o di rinunciare alla loggia P2 anche se non contrasta apertamente lo orientamento espresso dalla Gran Loggia di NAPOLI per evidenti motivi di politica interna.
Non è la prima volta che si invoca il nuovo perchè

l'antico rimanga sostanzialmente immutato.
I documenti che provano queste affermazioni sono numerosi e di facile lettura.
Il 14 febbraio 1975 (299) GELLI scrive a SALVINI e, facendo espresso riferimento a precedenti accordi, trasmette dieci nominativi come un "piedilista iniziale".
".. Resta inteso che la P2 avrà giurisdizione nazionale e i fratelli non saranno immessi nell'anagrafe del G.O.I.....".
Come si è detto, i nominativi a piedilista immessi nella anagrafe del Grande Oriente d'Italia si riferiscono sempre a "fratelli scoperti" mentre quelli che non debbono essere inseriti nell'archivio generale appartengono a "fratelli coperti" perchè all'orecchio del Gran Maestro e perchè affiliati ad una loggia "riservata".
Come è assurdo dire che SALVINI continua a subire il ricatto di GELLI dopo la pubblica denuncia di GIUFFRIDA del marzo 1975, è altrettanto assurdo affermare che SALVINI nei mesi di gennaio e di febbraio 1975, "paga il prezzo del suo salvataggio"

---

(299) Cfr. cartella 23, vol. 8, scatola 5.

favorendo GELLI perchè questo evento appartiene ad un futuro datato 22 marzo 1975 (300). Infatti, già nel gennaio 1975, subito dopo la Gran Loggia di Napoli SALVINI conferma il suo pieno accordo con GELLI: la loggia costituenda avrà lo stesso nome e tutte le caratteristiche della "demolita" P2 compresa la copertura e la giurisdizione nazionale.

IL 26 febbraio 1975, SALVINI risponde alla lettera di GELLI di dodici giorni prima. Il Gran Maestro non contesta la previsione della copertura e della giurisdizione nazionale ma precisa che, per motivi regolamentari, il piedilista non è ricevuto come tale ma come "un primo elenco di fratelli" (301).

LINO SALVINI ha ragione perchè la nuova loggia non è stata ancora formalmente costituita ma è evidente che il Gran Maestro è in perfetta sintonia con l'ex segretario organizzativo per una immediata rifondazione della loggia PROPAGANDA 2 avente "fra-

---

(300) IL 22 marzo 1975 ha luogo la Gran Loggia di primavera nel corso della quale GIUFFRIDA accusa SALVINI di appropriazione di denaro del G.O.I.

(301) Cfr. cartella 23, vol. 8, scatola 5.

telli scoperti e coperti" esattamente come prima del dicembre 1974. Questa linea di condotta che unisce SALVINI e GELLI è ricordata criticamente dall'ex Gran Maestro GIORDANO GAMBERINI quando sostiene che i due hanno avuto una concezione della massoneria diversa dalla sua perchè hanno sempre mirato alla quantità piuttosto che alla qualità degli affiliati.

GAMBERINI ricorda "la massoneria dei centomila" iscritti ossia il traguardo che SALVINI vuole raggiungere. Se questa è la verità, ben si comprende l'atteggiamento del Gran Maestro nei confronti di GELLI. Forse non nutre molta simpatia ed è sospettoso ma GELLI è l'uomo adatto per il suo progetto avendo dimostrato una capacità di fare proseliti del tutto senza precedenti.

E' un fatto provato, comunque, che il Grande Oriente d'Italia nella persone di SALVINI e GAMBERINI, prima, e di BATTELLI, dopo, appoggia ed incoraggia l'opera di GELLI sino all'ultimo procedendo a tutte le iniziazioni e al rilascio delle tessere anche in bianco non frapponendo ostacoli come sarebbe stato possibile.

Il 2 maggio 1975 (nella sentenza della Sezione Istruttoria , erroneamente è indicato il 2 luglio

1975), l'ex Gran Maestro Giordano GAMBERINI, membro della Giunta Centrale del Grande Oriente d'Italia, scrive una lettera con la quale dispone espressamente che LICIO GELLI convochi la seduta di insediamento della loggia costituenda.

Il 9 maggio 1975, SALVINI indirizza a GELLI una lettera predisposta in minuta da Giordano GAMBERINI come risulta da una perizia grafica.

"... Carissimo LICIO, sono stato estremamente soddisfatto di elevarti al grado di Maestro Venerabile. Ho visto che hai recepito l'importanza dello avvenimento e sono convinto che svolgerai i compiti costituzionali con l'entusiasmo di sempre. Il mio augurio è che questa funzione (finora esercitata dai Grandi Maestri) ti dia le soddisfazioni cui ambisci. Ti abbraccio.".

Il 12 maggio 1975, il Gran Maestro LINO SALVINI emette un decreto (302) disponendo che la loggia riassuma il vecchio nome, riacquisti sovranità, sia sottratta alla giurisdizione di qualsiasi Collegio circoscrizionale e sia ispezionata soltanto dal Gran Maestro e da un suo delegato.

---

(302) Cfr. cartella 23, vol. 8, scatola 5.

Il 24 maggio 1975, GELLI invia una lettera circolare ai "fratelli" con copia della missiva del 9 maggio e ricorda che la loggia PE mantiene invariate "...le sue peculiari caratteristiche che, incentrate nella giurisdizione nazionale e nella indipendenza alle normative comuni, trovano il loro nucleo nelle originarie consuetudini, fra le quali quella della riservatezza che, mai infranta, è necessario fondamento del nostro lavoro.". Nulla è cambiato e la "svolta" del 1974 e del 1975 non c'è mai stata.

La ricostruzione delle vicende della loggia P2, di LINO SALVINI, di LICIO GELLI e dei massoni dissidenti, dall'inverno del 1974 alla primavera 1975, è stata fatta sulla base delle prove documentali esistenti.

Nonostante l'evidenza dei fatti, ancor più chiara se si procede a quella valutazione globale alla quale l'accusa si è richiamata molto spesso, il Pubblico Ministero ripropone con la requisitoria alcuni dei vecchi argomenti citati dalla sentenza della Sezione Istruttoria.

La pubblica accusa sostiene che "una grande contromossa di GELLI porta nel 1975 allo sdoppiamento della loggia P2". Una parte, quella segreta,

è la vera; l'altra, quella ufficiale, è la "finta". La realtà provata è diversa e mostra una loggia in parte scoperta ed in parte coperta senza "paraventi" e senza "finzioni" che, tra l'altro, non sarebbero assolutamente necessari. Non si deve dimenticare che il concetto dei due livelli, legale ed illegale, mutuato da certe organizzazioni esistenti nel periodo del terrorismo, non è applicabile alla massoneria che tradizionalmente prevede l'esistenza di logge coperte "mascherate per l'occhio profano" con la costituzione di associazioni culturali con nomi di comodo.
La "loggia coperta" non serve a nessuno.Per il mondo "profano" esiste lo schermo dei Centri di studio; per i "fratelli" l'esistenza della loggia coperta è ben nota. Non si tratta di una presunzione basata sulla ipotetica conoscenza della "balaustra di SALVINI del maggio 1975 ma sul comporta - mento critico di molti massoni (303).

45.- La sentenza della Sezione Istruttoria pro

---

(303) Cfr.GIANANTONIO MINGHELLI,paragrafo N.152 della presente motivazione.

segue:

"La sede della P2 fu trasferita in Via Condotti; Segretario organizzativo della loggia scoperta fu nominato l'avv. Giannantonio Minghelli, figlio del generale Osvaldo; il generale in pensione De Santis divenne il segretario amministrativo della stessa (egli, peraltro, continuò ad interessarsi della P2 anche dopo la sospensione della loggia, come risulta da due lettere, rispettivamente in data 20 giugno 1977 e 1° marzo 1980, inviate a Gelli).

E' senz'altro da ritenere che Gelli non abbia abbandonato alla loro sorte i numerosi fratelli che aveva in precedenza affiliato alla P2, oltre i 62 che costituivano la loggia scoperta, e che abbia mantenuto i rapporti con gli stessi. In tal senso si è espresso anche l'ex G.M. Ennio Battelli, il quale ha precisato di avere personalmente conosciuto almeno una decina di persone affiliate alla P2 che tuttavia non comparivano nel piedilista ufficiale (depos. al G.I. di MIlano del 10.4.81). Del resto, al Salvini era ben chiaro che, sin da allora, esistevano molti aderenti alla P2 non inclusi nell'elenco ufficiale, come si desume dal verbale della riunione in data 3.5.75 della Giunta del Gran

de Oriente...".

Il breve passo della sentenza che è stato riportato rappresenta un classico esempio di quanto sia difficile , anche per l'interprete più attento,non confondere situazioni apparentemente simili ma,in realtà molto diverse fra loro.

Gli errori in fatto che possono portare a conclusioni fuorvianti, debbono essere così sintetizzati per la chiarezza dell'argomento per poi essere meglio sviluppati facendo riferimento in via principale al contenuto dei documenti acquisiti.

1) Quando si parla dell'interessamento di LUIGI DE SANTIS "anche dopo la sospensione della loggia", non si deve pensare che la "sospensione" significhi "chiusura" della loggia. In realtà, la "sospensione" riguarda soltanto le "attività rituali dei fratelli scoperti".

2) LICIO GELLI non "abbandona alla loro sorte" i numerosi affiliati alla P2 e non vi sono motivi, anche solo massonici, perchè questo avvenga.

Si è vista la portata dei provvedimenti del Gran Maestro LINO SALVINI relativi alla ricostruzione della loggia Propaganda 2 con le medesime caratteristiche di quella demolita nel dicembre 1974.

L'attività di affiliazione e di organizzazione continua.

3) SALVINI e BATTELLI sanno benissimo che nel "piedilista ufficiale" non ci sono, come non ci sono mai stati, i nomi dei 'fratelli coperti". Prendendo parte attiva alla vita della P2 con le iniziazioni ed con il rilascio delle tessere, anche firmate in bianco, conoscono tutti i nomi degli affiliati anche se poi, nei momenti difficili, sarà più agevole negare persino l'evidenza.

Dai documenti sequestrati a CASTIGLION FIBOCCHI si apprendono dati certi.

- 25 maggio 1976. Il Gran Segretario del G.O.I. SPARTACO MENNINI, scrive a GELLI di provvedere a completare alcune schede del "piedilista".(304)

- 18 giugno 1976. L'ispettore del G.O.I. , Luigi SESSA, riferisce a SALVINI sul controllo fatto. E' andato nella sede della P2 in via Condotti "per avere notizie sugli adempimenti" e, in assenza di GELli, ha avuto "un formale colloquio" con LUIGI DE SANTIS.

In data 11 giugno 1976 si sono svolte le elezioni per le cariche del 1976-1977. I locali sono intestati al Centro Studi di Storia contemporanea e la

loggia versa lire 50.000 mensili per "l'ospitalità".
Tutto è a posto: i locali, gli arredi, i libri, i simboli . (304)

- 11 luglio 1976. Il consigliere LUIGI SESSA riferisce al Gran Maestro sullo scandale che ha investito la loggia. Riassume i dati di stampa sull'arresto dell'avv. GIANANTONIO MINGHELLI, Segretario della P2; sulle indagini dell'Autorità Giudiziaria; sugli affermati collegamenti tra la P2 ed ambienti eversivi; sulle implicazioni di appartenenti ai Servizi segreti, affiliati alla P2, i quali appoggerebbero tentativi di eversione; sull'omicidio del giudice VITTORIO OCCORSIO.
LUIGI SESSA suggerisce di chiarire a tutti che il Grande Oriente d'Italia non ha nulla a che fare con "... le iniziative individuali e private delle persone che fanno parte della Massoneria" (304).
Il consigliere Luigi Sessa dimostra molto buon senso nel suggerire di rendere nota una distinzione fondamentale spesso dimenticata ma il rumore provocato dall'arresto dell'avvocato MINGHELLI soffo

---

(304) Cfr. cartella 23, vol.8, scatola 5.

ca ogni buona ragione. L'avvocato MINGHELLI, difensore di ALBERT BERGAMELLI (305) è sospettato di riciclare il denaro provento di sequestri di persone e di essere a capo della "banda dei marsigliesi"; sarà in seguito assolto pienamente ma la campagna di stampa del 1976 tocca ogni tasto. Si pone insistentemente in rilievo l'adesione di MINGHELLI alla loggia P2; si riesumano i già noti precendenti del GELLI fascista; si accenna a rapporti di GELLI e della massoneria con alcuni gruppi eversivi di destra favoriti dalle deviazioni dei Servizi segreti con tendenze golpiste; si pone la loggia P2 in relazione con l'omicidio del giudice VITTORIO OCCORSIO e si afferma che il magistrato, indagando sui sequestri di persona, si è interessato anche di LICIO GELLI e della loggia P2 prima di essere ucciso.

---

(305) ALBERT BERGAMELLI, bergamasco trasferitosi in FRANCIA, torna in Italia nel 1964 dopo essere evaso da un carcere francese. E' arrestato e condannato per una rapina consumata in danno di un gioiellere di via MONTENAPOLEONE in Milano. Uscito dal carcere dopo l'espiazione della pena, diventa un elemento di spicco nella banda criminale c.d. dei marsigliesi.

- 20 luglio 1976. GELLI scrive a SALVINI e si duole della "persecuzione contro la loggia P2"; chiede l'autorizzazione a sospendere "... i nostri lavori architettonici sino al giorno in cui saranno eliminati gli equivoci ..." (306).

- 21 luglio 1976. Il consigliere LUIGI SESSA riferisce a SALVINI che la loggia P2 è composta da 62 fratelli. Le domande in corso di esame sono 8 (306). Il riferimento ai"fratelli"scoperti è evidente poichè i nominativi "coperti o riservati" non debbono essere immessi nell'anagrafe del Grande Oriente d'Italia secondo la consolidata tradizione massonica.

- 23 luglio 1976. Il consigliere LUIGI SESSA completa la relazione della sua ispezione generale. I libri contabili sono regolari ed alcune carenze "ritualistiche, simbolistiche e procedurali" possono essere giustificate per molteplici ragioni. Il consigliere SESSA scrive che bisogna tenere conto "... della peculiarità della P2 che nasce dalle ceneri ancora calde di un aggregato atipico che si denomina P2, loggia non immediatamente,

---

(306) Cfr. cartella 23? vol. 8, scatola 5.

giustamente inserita nel tessuto della convivenza circoscrizionale.."(307).

Questa parole non debbono essere travisate perchè il consigliere Sessa non può ignorare il contenuto della "balaustra" di SALVINI del 12 maggio 1975 se non altro perchè egli conduce una ispezione come delegato del Gran Maestro proprio in virtù di quel provvedimento. Quando SESSA parla della "P2 non inserita nel tessuto dela convivenza circoscrizionale"non può che alludere al contenuto di quella balaustra: la loggia riassume il vecchio nome Propaganda 2, riacquista sovranità, è sottratta alla giurisdizione di qualsiasi Collegio circoscrizionale ed è ispezionata soltanto dal Gran Maestro o da un suo delegato.

Il Pubblico Ministero parla di SESSA che ispeziona la loggia "finta" ma che non vede l'elenco di quella "vera" e sembra che questo sia collegato al "gioco ambiguo" di LICIO GELLI. Il consigliere SESSA, ispettore del Grande Oriente d'Italia delegato dal Gran Maestro in virtù della balaustra del 1975, non si occupa, in verità, soltanto dei "fra-

---

(307) Cfr. cartella 23, vol. 8, scatola 5.

telli scoperti" o "finti" secondo il Pubblico Ministero. Nella citata relazione in data 11 luglio 1976, sintetizzando la storia dello scandalo MINGHELLI che ha investito la loggia, SESSA cita i "fratelli" appartenenti ai Servizi di informazione e indiscutibilmente in "posizione riservata". Purtuttavia non opera distinzioni fra "il vero" ed "il finto" e la esistenza di "fratelli coperti" non lo meraviglia e non lo scandalizza.

46. - Il 27 luglio 1976, accogliendo la richiesta di LICIO GELLI, il Gran Maestro LINO SALVINI decreta che la loggia PROPAGANDA 2 sia sospesa a tempo indeterminato. (308).

Il Pubblico Ministero interpreta questo avvenimento come una anomalia. Dice che GELLI vuole chiudere "anche la loggia paravento" provocando 'l'assonnamento di tutta la struttura" mentre "tutto continua".

La pubblica accusa , dopo avere sostenuto che GELLI ha provocato lo sdoppiamento della loggia P2 in

---

(308) Cfr. cartella 23, vol. 8, scatola 5)

modo che la parte ufficiale costituisca il paravento per mascherare l'esistenza del gruppo segreto, non spiega perchè GELLI voglia abbattere nel 1976 ~~"lo schermo" innalzato con la "grande contromossa~~ del 1975" raggirando il gruppo dei massoni dissidenti e ricattando SALVINI.

Tanta fatica per nulla. Anche perchè, sempre secondo il Pubblico Ministero, nel 1981, prima dell'arrivo della Guardia di Finanza a CASTIGLION FIBOCCHI, GELLI vuole "rilanciare la P2" chiedendo la ripresa dei lavori.

Anche in questa occasione, il Pubblico Ministero si limita a fare ~~affermazioni~~ e non fornisce una spiegazione logica della condotta di GELLI che secondo l'accusa crea i due livelli della loggia per potere meglio e più in segreto cospirare; che, dopo solo un anno, getta la maschera; che, dopo altri cinque anni, rialza il "paravento" per "rilanciare" una associazione che 'ha raggiunto le sue finalità" (309).

Bisogna precisare che la sospensione richiesta e decretata rigarda "i lavori architettonici dei fra

---

(309) Udienza del 28 febbraio 1994.

telli scoperti" in quanto gli altri, i "coperti", sono già esentati dal praticare questa attività. Come la "demolizione" del 1974 è stata utile principalmente a LINO SALVINI per blandire l'opposizione interna (310) , così la sospensione dei lavori del 1976 serve a tamponare la campagna di stampa asperrima che, prendendo le mosse dall'arresto dell'avv. MINGHELLI e attaccando la loggia P2 come un covo di criminali sequestratori di persona, minaccia di travolgere tutta la organizzazione massonica.

Questo comportamento non ha finalità perverse ma è rivolto a conseguire il duplice scopo di salvaguardare la massoneria e di mantenere viva una tradizione che solo il fascismo ha avversato.

Per il resto, la corrispondenza che è stata esaminata, dimostra che il Gran Maestro LINO SALVINI ap

---

(310) L'opposizione èmolto attiva e cerca di colpire LINO SALVINI e LICIO GELLI avvalendosi anche di strumenti "profani". Tra gli oppositori sono stati ricordati i due GIUFFRIDA, ACCORNERO, NAPOLI, BENEDETTI, SINISCALCHI, SERRVALLI, BRICCHI.

prova l'esistenza della parte "coperta" e ne disegna l'impianto organizzativo con la balaustra del maggio 1975. Egli sospende le attività rituali ma continua ad incrementare le affiliazioni coperte e scoperte procedendo a sempre nuove iniziazioni. Anche l'ex Gran Maestro GIORDANO GAMBERINI, membro della Giunta Centrale del Grande Oriente d'Italia, inizia gli affiliati su mandato di SALVINI il quale rilascia, persino, le tessere in bianco come farà, in seguito l'altro Gran Maestro ENNIO BATTELLI.

Dai documenti e da molte testimonianze emerge una realtà indiscutibile.

Nessuno, dal Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia al maestro venerabile della P2 ,ha avuto la volontà di troncare l'antica tradizione di riservatezza della loggia PROPAGANDA 2 così concepita sino dal 1875 e, secondo altre fonti, dal 1877.

Le intenzioni del vertice di Palazzo Giustiniani coincidono con quelle di LICIO GELLI.

La loggia P2 "coperta" non ha bisogno di un paravento come quello indicato dal Pubblico Ministero.

La stessa Commissione parlamentare di inchiesta(311),

(311) Cfr. il testo della Relazione di maggioranza richiamato nel paragrafo N. 19 della presenta motivazione.

con la relazione di maggioranza, ricorda che gli iniziati "sul filo della spada" hanno una particolare collocazione e che.."tale iscritti venivano designati come coperti ed inseriti di ufficio in una loggia anch'essa coperta comprendente per l'appunto la lista degli iscritti noti solo al Gran Maestro. Tale loggia veniva designata come loggia PROPAGANDA ... Dalla vasta documentazione acquisita dalla Commissione è emerso che il fenomeno della copertura era comune alle altre famiglie ed interessava sia singoli iscritti che intere logge rivestendo portata più ampia di quanto non rappresentato in questa prima schematica descrizione.".

- 30 ottobre 1976. Il tribunale circoscrizionale massonico del Lazio procede anche contro LICIO GELLI non perchè la loggia P2 è anomala o è sede di attività illecite ma perchè è "..al centro di attenzione profana" per la campagna di stampa. Non una parola viene scritta a proposito della copertura, o segretezza che sia, della quale i giornali stanno elencando i misfatti non corrispondenti al vero.

GELLI rifiuta di presentarsi davanti al Tribunale massonico e viene sanzionato con la censura so-

lenne (312).

- 18 dicembre 1976. La Corte centrale del Grande Oriente d'Italia decide l'espulsione dalla massoneria di FRANCESCO SINISCALCHI e di altri (312).

- 15 aprile 1977. Il Gran Maestro SALVINI scrive a GELLI una lettera (313) con la quale conferma ancora una volta la sua posizione nei confronti dei "fratelli coperti". ".. Ti delego i rapporti con i F.Fr. inaffiliati, ossia di quei FFr che non risultano iscritti ai ruoli nè delle logge come membri attivi nè del Grande Oriente come membri non affiliati. Sono dunque, i FFr. nella tradizione massonica italiana chiamati massoni a memoria quelli di cui dovrai curare i rapporti ai fini di perfezionare la vocazione e la preparazione massonica.
Per effetto di tale delega, risponderai soltanto a me per quanto farai a tale scopo; promuovendo e sollecitando quelle realtà che tu stesso repu

---

(312) Cfr. cartella 22, vol. 8, scatola 4;cartella 23,vol. 8,scatola 5; cartella 74,vol. 20, fasc. 12, pag.130.
(313) Relazione di maggioranza della Commissione parlamentare, pag. 24.

terai di interesse e di utilità per la Massoneria. Sono sicuro che tu svolgerai questo importante ruolo con l'animo intrepido che hai rivelato di fronte ai proditori attacchi dei traditori della Istituzione.".

- 30 settembre 1977. Il Gran Segretario SPARTACO MENNINI comunica a LICIO GELLI che "gli è stato ritirato il gradimento" a causa della censura solenne inflittagli dalla Corte Centrale.
Si tratta di un atto burocratico privo di concrete conseguenze. Il Gran Maestro continua sulla stessa linea di azione e, proprio nel 1977, inizia a consegnare a LICIO GELLI, ~~firmate in bianco,~~ le tessere dei nuovi affiliati alla P2 (314). Il sistema prosegue sino al termine della Gran Maestranza di SALVINI e viene adottato anche da ENNIO BATTELLI eletto Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia nel 1979 (315).

- LICIO GELLI non è da meno e non tiene conto del ritiro del gradimento.

---

(314)Cfr. cartella G, vol. 1, Fasc. 14, pag. 3941.
(315) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 2. pagg. 271 e 273.

Il 21 ottobre 1977 indirizza una lettera circolare "a chi non è iscritto" per chiarire la posizione della loggia massonica P2 in relazione a quella che il mittente definisce "una ignobile campagna di stampa". (316).

La organizzazione di GELLI non è poi così perfetta perchè una di queste lettere circolari viene spedita al dott. SILVIO ENRICO.

Costui non solo non è tra coloro che "non sono iscritti" risultando associato alla P2 dal 1° gennaio 1977 (317) ma, fatto ancor più concludente, è deceduto il 3 agosto 1972 circa cinque anni prima della data indicata come quella della affiliazione.

Mentre questi fatti accadono, il Grande Oriente di Italia stampa un annuario.

Nel periodo che interessa, dal 1970 al 1981, l'annuario fornisce notizie utili (318).

Dal 1970/1971 al 1974/1975, la loggia Propaganda 2 non è compresa nell'elenco delle logge del LAZIO;

---

(316) Cfr. cartella 5, vol. 1, fasc. 9, pagg. 2738 e 2739.
(317) Cfr. gli elenchi sequestrati a CASTIGLION FIBOCCHI.
(318) Annuari massonici acquisiti nel corso del dibattimento.

nel 1975/1976 e nel 1976/1977 risulta la loggia Propaganda 2 con l'indicazione del maestro venerabile "DOTT. LICIO GELLI"; dal 1977/1978 al 1980/1981 figura detta loggia senza altra annotazione.
Nell'annuario 1972/1973 compare l'elenco delle "Grandi Logge estere in relazione di amicizia con il GRANDE ORIENTE D'ITALIA" non più pubblicato a partire dal 1978/1979. Per la Grande Loggia della Argentina, dal 1973/1974 al 1977/1978 il "garante di amicizia" è LICIO GELLI.

47.- Il tempo passa; le campagne di stampa contro la P2 vengono periodicamente lanciate; LINO SALVINI e GIORDANO GAMBERINI (319) continuano ad alimentare la P2 iniziando nuovi "fratelli coperti".
Sembra che nulla sia avvenuto a Napoli nel dicembre 1974.

---

(319) LINO SALVINI è Gran Maestro del GOI dal 1970 al 1979; GIORDANO GAMBERINI Gran Maestro sino al 1970, dal 1970 al 1981 è membro della GIUNTA del G.O.I.-

Il 1° febbraio 1978, il Grande Oriente d'Italia addebita alla amministrazione della loggia P2 le somme di lire 1.484.000 e di lire 1.512.000 per il mancato versamento delle quote degli affiliati (320). Questa è la ulteriore prova che la "sospensione" decretata il 27 luglio 1976 riguarda "i lavori architettonici" e non la vita associativa. Il 18 ottobre 1978, la rivista "Settimanale" pubblica una lunga intervista fatta da GIUSEPPE ROBERTO GERVASO a LICIO GELLI. Il giornalista è iscritto alla loggia P2 dal 26 gennaio 1978. Il testo è presentato con grande risalto in copertina: "ROBERTO GERVASO intervista LICIO GELLI capo della loggia P2. I segreti della massoneria." e tratta anche della P2 come di una loggia "riservata" che accoglie solo esponenti della Pubblica Amministrazione. Sembra che non vi sia segreto meno segreto di quello della P2 e, a parte questo, si debbono notare almeno due punti interessanti. GELLI calca la mano riferendosi esclusivamente alla Pubblica Amministrazione mentre sono affiliati alla loggia anche medici (321) o noti gastronomi (322)

---

(320) Cfr. cartella 72,vol. 20, fasc. 7, pag. 1649.
(321) Cfr. Cartella 12,vol.5,fasc.5,pag.1449; cartella 15, vol. 5, fasc. 13, pag. 3439.
(322) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 12? pag. 3138.

o giornalisti (323). GELLI coglie, per fare promozione, un momento in cui la stampa si muove contro la P2 definendo quanto meno inquietante un fatto, poi risultato non vero, e cioè la iscrizione alla loggia PROPAGANDA 2 di 400 ufficiali delle Forze Armate(324). Questo tipo di condotta non è isolato perchè il 1° luglio 1978 GELLI ha spedito un numero di "lettere circolari a stampa" invitando i destinari ad iscriversi alla loggia P2 (325). GELLI non nasconde nè se stesso nè la loggia; anzi approfitta di ogni occasione per rilanciare la campagna delle iscrizioni. Il suo comportamento non è quello del capo di una setta segreta che trama nell'ombra ma piuttosto quello di chi approfitta , per farsi pubblicità, di ogni evento che comporti polemiche e scandali.

48.- Nel 1979 si incomincia a parlare di un sistema di organizzazione decentrata alla loggia P2. Si costituiscono "gruppi" e si nominano i re

(323) Cfr. cartella 74, vol. 20, fasc. 14, reperto 4/C N. 235 dell'elenco.
(324) Cfr. cartella 7, vol. 1,pag. 156 e segg.-
(325) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 5, pag. 1342.

lativi capigruppo.

Il 1° giugno 1979 GELLI spiega a DE SANTIS con una nota scritta (326) che il decentramento è necessario "... esclusivamente a causa del macroscopico incremento del numero degli aderenti e del conseguente aumento delle richieste di solidarietà...".

Sempre il 1° giungo 1979, con la ennesima "lettera circolare a stampa", GELLI informa i "fratelli" che sta impostando il decentramento a livello locale (327).

Vengono compilati elenchi dei componenti dei gruppi e dei capigruppo (328).

Tra costoro vi sono alcuni degli attuali imputati, BELLASSAI, PICCHIOTTI(329), DE SANTIS,GIUNCHIGLIA, ed altre dodici persone parte delle quali sono state prosciolte alla conclusione di altro procedimento (330).

---

(326) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc.3? pag. 724.
(327) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 3? pag.892.
(328) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 3, pag. 554 e segg.-
(329) Cfr. NIRO DOMENICO. Deceduto. E' stata pronunciata sentenza ex art. 421 cod. proc.pen.-
(330) Sentenza del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma in data 17 marzo 1983. Cfr. cartella 103, vol. 30, fasc. 1.B.

Mentre è in corso questa riorganizzazione che, in verità, non risulta avere sortito effetti apprezzabili, l'attività burocratica all'interno della loggia P2 prosegue con alacrità.

Ci si preoccupa di compilare tanti elenchi: per richiedere le fotografie a 55 affiliati;per avere in evidenza le tessere scadenti il 31 dicembre 1979; per stabilire a chi possa essere rilasciato il brevetto di Maestro. Il 21 luglio 1979 è in programma la consegna di questo brevetto a 25 fratelli tra i quali sono indicati ELIO CIOPPA, EMO DANESI e BRUNO TASSAN DIN. (331).

Vi è anche copiosa corrispondenza dal 16 giugno 1979 al 9 settembre 1980 tra LICIO GELLI ed il capo gruppo WILLIAM ROSATI. Il tono è molto amichevole e si ripete lo scopo della suddivisione in gruppi già esposto a DE SANTIS (332).

Il 21 dicembre 1979, BRUNO MOSCONI, capo-gruppo di Firenze, sollecita un incontro con Gelli essendo necessario discutere molti problemi quali,ad esempio:

---

(331) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 3; pagg.545,547,549.

(332) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 3,pag. 859 e segg.-

1) la posizione da assumere nei confronti del Grande Oriente d'Italia; 2) modalità di pagamento delle capitazioni al Grande Oriente; 3) identificazione di chi può procedere alla cerimonia di entratura; 4) finanziamento per la gestione; 5) istruzioni per intrattenere rapporti con gli amici "scoperti" (333).

Il 18 dicembre 1979. Gelli impartisce istruzioni a DOMENICO NIRO, capo del gruppo N. 10 di Torino per i "fratelli irreperibili" e per chi non desidera più rimanere nella loggia P2. Chi lo desidera (334) può chiedere in forma scritta "l'assonnamento" oppure il nulla osta per il passaggio ad altra loggia.

Il 1979 non registra soltanto il decentramento organizzativo della P2 ma anche il cambiamento al vertice del Grande Oriente d'Italia. Lino Salvini, sempre presente nelle vicende della loggia P2 lascia la carica di Gran Maestro al gen. ENNIO BATTELLI.

Il 20 marzo 1979, LICIO GELLI scrive al nuovo Gran

---

(333) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 3, pag. 737.
(334) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 3, pag. 745.

Maestro (335): "In relazione a quanto concordato in data 14 febbraio 1975 con il Tuo illustre predecessore, mi pregio confermare che i nominativi al vertice del R.S.A.A. (336) non appariranno nel piedilista della R.L. Propaganda 2 all'Oriente di Roma. Resta ben inteso che detta R.L. continuerà ad avere giurisdizione nazionale e che i Fratelli non potranno essere immessi nella anagrafe del Grande Oriente mentre le capitazioni saranno da me pagate.".

Bisogna prendere atto che Gelli non nasconde la natura dell'accordo con Salvini del 1975 tanto che ad esso si richiama; che il tenore della lettera presuppone un preventivo incontro con il Gran Maestro; che la struttura della loggia P2 con fratelli "scoperti" compresi nel piedilista e con fratelli "coperti" non immessi nell'anagrafe del G.O.I. è ufficialmente a conoscenza anche della nuova Gran Maestranza che nulla ha da eccepire e continua a procedere alle iniziazioni ed a trasmettere

---

(335) Relazione di maggioranza della Commissione Parlamentare di inchiesta. Pagg. 23, 24.

(336) Rito Scozzese Antico ed Accettato.

Tra i documenti sequestrati il 17 marzo 1981 nei locali della Società GIOLE in Castiglion Fibocchi ve ne sono tre nei quali si legge che LICIO GELLI ha pagato compensi per complessive lire 8.000.000 a SPARTACO MENNINI (nel novembre 1980, nel gennaio e nel febbraio 1981) e lire 12.000.000 ad ENNIO BATTELLI (nel gennaio e nel febbraio 1981)(337). Non vi sono prove della autenticità ideologica di queste carte; LICIO GELLI non tocca questo argomento quando viene esaminato dai magistrati nè lo ricorda in tutti i suoi scritti, dalla memoria difensiva al dattiloscritto ceduto all'editore TULLIO PIRONTI (338).
SPARTACO MENNINI ed ENNIO BATTELLI negano di avere ricevuto denaro da GELLI e le loro parole trovano più conferme indirette.

- Non sono state rinvenute carte di analogo contenuto e relative a periodi anteriori in un contesto che vede Gelli conservare anche le cose inutili (339).

---

(337) Cfr. cartella 74, vol. 20, fasc. 12, pagg.146,147,148, 149.
(338) Cfr. cartella 37, vol. 8, fasc. 19.
(339) Cfr. il materiale sequestrato in Castiglion Fibocchi ed il c.d. archivio uruguaiano.

Se BATTELLI si è fatto corrompere per nascondere la situazione irregolare della P2, più tardi esplicitamente dichiarata, il denaro ha cominciato a scorrere dal tempo della lettera del 20 marzo 1979(340) quando la presa di posizione di Gelli non ha provocato alcuna manifestazione di dissenso come avrebbe dovuto a prestare fede alle tardive accuse mosse dal generale dal 1981 in poi.

- Non vi è una plausibile ragione per la corruzione del Gran Segretario perchè la P2 non cambia struttura o immagine nel 1980 o nel 1981 rispetto al 1977 quanto MENNINI comunica a Gelli la condanna inflitta dalla Corte del Grande Oriente d'Italia.

Se vi sono irregolarità o anomalie, MENNINI può continuare a nasconderle come si suppone possa avere fatto nel passato visto che ha sempre taciuto.

Nè si può ritenere, in considerazione di tutto quanto è stato detto, che MENNINI si sia veramente preoccupato, come ha affermato , soltanto quando

---

(340) Cfr. il paragrafo N. 47 della presente motivazione.

ha letto sui giornali che i nomi degli associati erano centinaia e che, tra questi, non figuravano gli iscritti immessi nell'anagrafe del Grande Oriente (341).

La stessa Commissione parlamentare di inchiesta ha affermato: ".. Ma al di là dei riferimenti testuali e documentali, pur inequivocabili, da inquandrare peraltro nella assoluta disinvoltura con la quale il Gran de Oriente gestiva le procedure, quello che va realisticamente considerato e che non appare assolutamente credibile sostenere che l'attività massiccia di proselitismo portata avanti in questi anni da Gelli - che coinvolgeva alcune centinaia di persone per lo più di rango e cultura di livello superiore - sia potuta avvenire frodando allo stesso tempo ed in pari misura il Grande Oriente e gli iniziandi"(343)

- Un altro documento è stato trovato e sequestrato nel marzo 1981 nella sede della Soc. GIOLE di

---

(341) Si tratta della pubblicazione degli elenchi sequestrati il 17marzo 1981 in Castiglion Fibocchi.

(342) Cfr. Relazione di maggioranza. Cartella 125, vol. 32, fasc. 11/A, pag. 24.

Castiglion Fibocchi (343) ed il suo contenuto, se autentico, contrasta la tesi della corruzione. Il colloquio tra Gelli, Battelli e Mennini, che viene riferito, denuncia un accordo tra soggetti di pari dignità. Le parole degli ultimi due sono genuine perchè i soggetti non sanno che un terzo è straneo li sta ascoltando.

RAFFAELE SALERNO (343) scrive e, poi racconta alla Corte quanto, a suo dire, è avvenuto il 10 febbraio 1981, dalle ore 12.30 alle ore 13.45, nella stanza N. 357 del Grande Hotel di Roma occupata da LICIO GELLI.

Bussano alla porta e SALERNO si ritira in altra stanza da dove può sentire i discorsi di Gelli e dei suoi visitatori.

SALERNO riconosce le voci di ENNIO BATTELLI e di SPARTACO MENNINI che sono persone conosciute. Gelli li invita a colazione ma i due rifiutano. Gelli riferisce su querele da lui presentate contro giornalisti.

La conversazione verte principalmente su questi

---

(343) Cfr. cartella 74, vol. 20, fasc. 12 pag. 151; paragrafo N. 142 della presente motivazione.

argomenti:

1) La regolarizzazione dei versamenti al Grande Oriente delle quote di iscrizione alla P2.
2) La Gran Reppresentanza della massoneria argentina. Gelli si duole per non avere ottenuto tale "qualità".
3) Il problema delle "tavole di accusa" contro Gelli e Salvini.
4) La ripresa dei "lavori" della loggia P2. BATTELLI e MENNINI dicono che è bene rinviare la ripresa a dopo la Gran Loggia di marzo (344) e la avvenuta regolarizzazione delle quote di iscrizione.

I due visitatori temono l'azione di altri membri del Grande Oriente che "... vanno a logorare i sentieri di villa Wanda" e si dichiarano disponibili alla formazione di una".. squadra che possa garantire buoni rapporti e intese con Gelli". Si fissa un nuovo incontro per il 23 marzo 1981 per mettere a punto "... la squadra che possa garantire funzionalità operativa".

---

(344) Effettivamente, nel marzo 1981, viene autorizzata la ripresa dei lavori. Cfr. cartella 15,vol.5, fasc. 12, pagg. 3175 e segg.

Gelli vuole una dichiarazione attestante che la loggia P2 è parte del Grande Oriente (345). La conversazione tra i tre è stata molto cordiale.
In conclusione, non è possibile attribuire un significato univoco a questi documenti-ricevute di somme che sarebbero state versate.
Come si è detto, non vi sono prove che le carte rispecchino fatti realmente accaduti mentre molti elementi inducono a non credere alla corruzione di BATTELLI e di MENNINI.
Può trattarsi di documenti attestanti lecite obbligazioni o di strumenti preparati per ricattare ma è certo che nessuno si è lamentato di una loro eventuale utilizzazione.
L'ultima considerazione riguarda i rapporti tra LICIO GELLI, ENNIO BATTELLI e SPARTACO MENNINI.
Alle date indicate (fine dell'anno 1980 e inizio del 1981), anche prescindendo dalla testimonianza di RAFFAELE SALERNO, non si conosce l'esistenza di contrasti tra questi soggetti sicchè non si comprendono le ragioni per le quali GELLI avrebbe compila

---

(345) Non risulta che questa dichiarazione sia stata rilasciata. E' un fatto che la loggia Propaganda 2 è compresa nell'Annuario 1980 delle logge massoniche.
Cfr. cartella 2, vol.1, fasc. 3? pag. 926.

to tali ricevute false appena due settimane, circa, prima della perquisizione ordinata dalla Autorità Giudiziaria.

La valutazione della posizione e della condotta del Gran Maestro ENNIO BATTELLI non può tenere conto di questi documenti per le ragioni indicate anche se il quadro complessivo non può essere definito limpido.

50.- Il Gran Maestro ENNIO BATTELLI, dopo il sequestro del marzo 1981 in CASTIGLION FIBOCCHI, rinnega se stesso e quanto ha fatto per la loggia P2 a partire dal marzo 1979. La sua nuova posizione merita un esame attento perchè l'accusa ha sostenuto l'importanza delle parole di BATTELLI e, in precedenza, il Procuratore della Repubblica di Roma (346) ha scritto una frase dal significato involontariamente umoristico: le parole di FRANCESCO SINISCALCHI vanno coordinate con quelle di ENNIO BATTELLI quando afferma che la loggia P2 di GELLI è la deviazione della loggia P2 regolare.

---

(346) Cfr. cartella 102, vol. 30, fasc. 1/A, pag. 84.

La scarsa attendibilità della testimonianza di FRANCESCO SINISCALCHI è stata considerata; quella di BATTELLI è ancora minore ed in questa ottica l'auspicato coordinamento tra le deposizioni di costoro non ha senso.

Il 10 aprile 1981, il generale ENNIO BATTELLI rende testimonianza al Procuratore della Repubblica di Milano (347). Secondo lui, la loggia P2 di GELLI non è altro che la deviazione della P2 regolare; la degenerazione della loggia è iniziata nel 1975 quando è stata chiesta la sospensione dei lavori rituali (348); da quel momento il Grande Oriente d'Italia si è trovato "... nella impossibilità di controllare qualunque cosa potesse sorgere sotto l'etichetta della P2...".

"Gelli ha cercato di fare della P2 uno strumento personale di potere... L'opera di demonizzazione nei confronti della P2 non fa altro che favorire la stessa spingendo varie persone a chiedere di essere affiliate. Questa è la molla che general-

---

(347) Cfr. cartella 11, vol. 5, fasc. 1, pag. 49 e segg.

(348) Il testimone confonde le date. La sospensione dei lavori architettonici non risale al 1975 ma è stata chiesta il 20 luglio 1976 ed è stata decretata sette giorni dopo, il 27 luglio.

mente spinge ad aderire alla P2 di Gelli..."
Secondo BATTELLI, molte persone sono convinte che aderendo alla massoneria si possano ottenere 'considerevoli vantaggi sia di carriera sia di altro genere".
Il 1° giugno 1981, il Gran Maestro è sentito dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano (349).
Sono stati i suoi predecessori a consentire a Gelli di continuare l'opera di proselitismo "e di avvicinamento" ma la P2 non può essere considerata una loggia perchè in essa non si svolge il lavoro rituale e Gelli non può "iniziare".
BATTELLI supera il limite imposto dalla logica e dalla realtà dei fatti. Non spiega perchè non abbia parlato prima e perchè, sapendo quel che ha riferito, ha permesso che la loggia P2 riprendesse i lavori (350); dimentica che anche lui ha consentito la prosecuzione del proselitismo e che Gelli è da anni maestro venerabile della loggia

---

(349)Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 3, pag. 620 e segg.
(350) Questo avviene nel marzo 1981, tre mesi prima di questo interrogatorio e solo un mese prima di quello reso al P.M.-

P2 e come tale abilitato ad "iniziare" i nuovi affiliati. Cerca di dimenticare le tessere da lui firmate "in bianco" ma il Giudice Istruttore ha una migliore memoria e BATTELLI è costretto a dare una spiegazione.Ha firmato gli attestati del Grande Oriente in bianco sulla base dei nominativi che Gelli, di volta in volta, gli sottoponeva.
Ha "... considerato questi attestati come tessere di transizione in modo che chi era stato inserito da Gelli nella P2 potesse passare al Grande Oriente senza traumi".
Queste parole di BATTELLI non spiegano ma confondono.

- Una tessera di transizione a tutto può servire fuorchè ad evitare traumi.
- Se un affiliato alla P2 vuole cambiare loggia può farlo di sua libera scelta.
  Battelli ipotizza, quindi, un assurdo trauma da libero arbitrio.
- BATTELLI firma in bianco di volta in volta: non chiarisce la necessità di tale condotta visto che Gelli gli sottopone i nominativi e non si è mai accorto, dal 1979 al 1981, che nessuna delle tessere di transizione ha cessato di essere tale come era normale che fosse.

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Milano torna sull'argomento circa dieci mesi dopo, il 6 aprile 1982 (351).

BATTELLI lascia a Gelli le tessere "in bianco" dalla primavera 1979 all'autunno 1980 per regolarizzare le iniziazioni già fatte in vista del rientro di questi iniziati nella loggia P2 che è stata "riaperta". Questo perchè non ha mai saputo che SALVINI avesse delegato Gamberini ad "iniziare".

Il cambiamento di rotta rispetto alle spiegazioni date nel 1981 è completo quanto stupefacente perchè BATTELLI può solo avere indovinato, nel 1979 e nel 1980, la ripresa dei lavori rituali nella loggia che avverrà nel luglio 1981.

Inoltre, egli ha detto che Gelli non "iniziava" e che non sapeva che Gamberini "iniziasse". E' incredibile che il Gran Maestro del Grande Oriente regolarizzi iniziazioni senza sapere se e da chi siano state fatte.

La parte finale del verbale di esame testimoniale è sintomatico di una mentalità che confonde le parole e realtà senza rendersi conto delle contrad-

---

(351) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 2, pag. 3175 e segg.

dizioni.
BATTELLI propina al Giudice Istruttore le sue convinzioni. Considerato che, nonostante le vanterie di Gelli, costui "si è fatto prendere in modo così banale" e considerati anche i "buchi" (352) nella lista dei 952 nomi sequestrata a Castiglion Fibochi, "... è sorto il sospetto che la vera potenza di Gelli fosse ancora tutta da scoprire".
Il 9 giugno 1982, Ennio BATTELLI scrive una lettera ai Grandi Maestri di tutto il mondo per spiegare che il "fratello" Gelli ha abusato del nome P2, loggia sospesa, continuando "... in proprio senza alcun controllo ed in modo estremamente riservato" (353).

51.- L'attendibilità di Ennio Battelli come testimone, già praticamente inesistente per le condotte illustrate nel precedente paragrafo, su

---

(352) BATTELLI parla di "buchi" alludendo a gente inserita a torto nell'elenco della P2 pur avendo in precedenza sostenuto di ignorare chi fossero gli affiliati a quella loggia.
(353) Cfr. cartella 4, vol.1, fasc. 8,pag. 2480.

bisce un colpo definitivo per un fatto accaduto nel marzo 1982 e per le dichiarazioni da lui rese in proposito.

Il 3 aprile 1982 e poi il 4 aprile, il senatore Giorgio Pisanò si presenta al Giudice Istruttore di Milano "come cittadino e non come membro della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2" e riferisce di avere avuto più incontri con ENNIO BATTELLI e con SPARTACO MENNINI (354). Dai colloqui sono emerse circostanze inedite.

- Gli affiliati alla loggia P2 sono 2.600. Due uomini di fiducia di Gelli (un ex capitano ed un maresciallo della Guardia di Finanza) hanno le chiavi della cassaforte dove è custodita la lista dei restanti 1600 iscritti (355).

- BATTELLI afferma che tra i restanti 1600 affiliati sono compresi Andreotti, Fanfani, Forlani, Rumor, Piccoli, Bisaglia, Rognoni, Martelli e Craxi.

- IL Gran Maestro afferma di sapere che Rognoni è

---

(354) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc; 12, pag. 3140 e segg.; 3148 e segg.

(355) Il tema dei 1600 affiliati rimasti ignoti resisterà al tempo e sarà ripreso nel 1993 dalla stampa e, nel 1994, dalla accusa privata e pubblica nel presente giudizio.

iscritto ".... perchè aveva la sua tessera in tasca".

- BATTELLI offre la consegna della "lista dei fratelli coperti" se sarà nuovamente eletto Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. Anzi si impegna a dare la lista se la Commissione Parlamentare di inchiesta blocca le elezioni del 25/28 marzo 1982 per la carica di Gran Maestro.
Il Sen. Pisanò racconta di avere interpellato in proposito l'on. Anselmi , Presidente della Commissione la quale ha risposto che si deve ignorare la proposta anche per la impossibilità di intervenire.

-BATTELLI, battuto alle elezioni per la carica di Gran Maestro da ARMANDO CORONA avendo ottenuto 150 voti a fronte dei 280 dell'altro candidato, parla ancora con il senatore PISANO' ed esprime la sua disponibilità per cercare di venire in possesso della lista dei 1600 nominativi perchè considera "suo dovere fare piazza pulita di, chi con la P2 aveva di fatto infangato il Grande Oriente d'Italia ...".
Il senatore GIORGIO PISANO' non formula alcun commento a queste parole per quanto, quale membro del

la Commissione parlamentare di inchiesta,dovrebbe conoscere il ruolo che ENNIO BATTELLI ha svolto appoggiando l'opera di LICIO GELLI , procedendo alla iniziazione dei nuovi associati alla loggia PROPAGANDA 2 e firmando le tessere in bianco.
GIORGIO PISANO', non più senatore, rende testimonianza nel corso del dibattimento (356), conferma le dichiarazioni rese nel 1982 ed aggiunge chiarimenti e precisazioni rispondendo alle domande della Corte.

- Egli è certo della esistenza di un altro elenco di nomi di cui ha parlato ENNIO BATTELLI.Non influiscono negativamente sulla sua convinzione le affermazioni prive di fondamento di BATTELLI nè l'offerta di una lista in cambio di un anomalo intervento della Commissione parlamentare nelle elezioni per le cariche massoniche nè le nette smentite dello stesso Battelli chiaramente espresse il 5 aprile 1982 al Giudice Istruttore di Milano.
Tanta certezza granitica dovrebbe avere un fondamento serio ed oggettivo e PISANO' così si espri-

---

(356) Cfr. udienza del 29 settembre 1993; da pag. 73 a pag. 97 della trascrizione della registrazione.

me: "... (questa certezza si fonda su) tutte le sensazioni riportate anche da quegli incontri con BATTELLI. Ripeto, quando uno sta 30 mesi in una Commissione come quella con i poteri che avevamo di acquisire documenti di tutti i generi, me li sono letti tutti, me li sono riletti tutti, certe convinzioni uno se le fà...".
In proposito si deve osservare che la Commissione parlamentare di inchiesta non ha acquisito alcun documento attestante la incompletezza della lista sequestrata in CASTIGLION FIBOCCHI.

- GIORGIO PISANO' convinto nel 1982, come lo è nel 1993, della fondatezza della asserzione di BATTELLI, sostiene di "... avere fatto di tutto per smuovere le acque: il giornale (Candido), la Commissione, la magistratura. E' stato tutto soffocato..".
Tuttavia egli non si rivolge al nuovo Gran Maestro ARMANDO CORONA che pur ha assunto una linea di condotta precisa arrivando a definire la loggia P2 un "circolo privato".
PISANO' non parla con CORONA perchè ha "... sempre diffidato moltissimo di quegli ambienti ... una diffidenza fondamentale soprattutto nei confronti della massoneria perchè la ritengo un grande stru-

mento efficiente ai fini di manovre politiche eccetera.".
PISANO' non spiega perchè si fida del massone BATTELLI, coinvolto nella storia della P2, e non di CORONA certamente estraneo alla vicenda.

- Un lungo discorso di PISANO' offre indirettamente la spiegazione del motivo di questa fiducia nel massone BATTELLI. Si crede alle parole di chi esprime quelle che sono le convinzioni radicate e le sensazioni dell'ascoltatore.
PISANO' dice: ".. Signor Presidente, BATTELLI mi disse tutte queste cose ed io le riferii in Commissione P2 quando mi accorsi che in Commissione non si volevano sapere certe verità...".
Questo significa, secondo quanto sottintende il teste, che certe verità sono emerse dalle indagini ma che la Commissione le ha volute ignorare. Dagli atti questo non risulta sicchè si deve concludere che il testimone non parla di una verità oggettiva accertata ma di una verità ritenuta esclusivamente a livello soggettivo.
Egli aggiunge: "... In effetti, la Commissione P2 è stato un grosso imbroglio sostanzialmente perchè i partiti politici fecero un muro, i partiti

politici di maggioranza comunisti compresi. Tutti. Ci ribellammo solo noi del Movimento Sociale e Teodori... La Commissione non voleva andare a fondo e non voleva che venissero fuori certi nomi sia pure non avendo la certezza che BATTELLI mi dicesse la verità... I nomi di ANDREOTTI, di FORLANI non dovevano venire fuori e, infatti, non sono venuti fuori. La mia convinzione precisa è che quella lista che venne trovata dal colonnello BIANCHI a CASTIGLION FIBOCCHI non fosse tutto...".
PISANO' ripete che le esclusive fonti del suo sapere sono le parole di BATTELLI e gli atti della Commissione parlamentare e che un'altra sensazione "... avuta era che la loggia P2 fosse..in realtà una grossa impresa di affari... La loggia P2 è uno strumento per fare degli affari, dei grossissimi affari che coinvolgono tutta la classe politica italiana. Alle spalle di LICIO GELLI c'è ANDREOTTI (357). ANDREOTTI non è il tipo che incassa tangenti. Sono convinto che non ha mai incassato una lira di tangenti. ANDREOTTI voleva il potere

---

(357) L'avvocato FEDERICI è arrivato a dire che il vero capo della loggia P2 èl'on. GIULIO ANDREOTTI.

ed in questo paese per avere il potere bisogna essere capaci di ricattare. Ricattare i ministri, i sottosegretari eccetera e così GELLI diventa lo stumento di ANDREOTTI...".

Le sensazioni di PISANO' mutano con il progredire del discorso: la grossa impresa di affari diventa una cosa nettamente diversa e cioè una organizzazione che gestisce il potere mediante il ricatto.

Le sensazioni non meritano molti commenti nella sede penale ma, certamente, non è chiaro perchè un uomo, che ha partecipato al governo del Paese da molto tempo prima della scalata sociale di GELLI e che si è potuto servire degli strumenti comunque a disposizione del governo, si sia dovuto rivolgere proprio a GELLI per avere il potere mediante il ricatto.

Mentre il senatore GIORGIO PISANO', nel 1982, membro della Commissione parlamentare di inchiesta, pubblica sul settimanale CANDIDO un suo articolo dal titolo "Sono ancora 1600 i fratelli ancora coperti" (358), il 5 aprile 1982, senza perde-

---

(358) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc.12?pag. 3143.

re neanche un giorno di tempo, il Giudice Istruttore del Tribunale di Milano interroga nuovamente BATTELLI (359).
L'ex Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia smentisce quanto il senatore PISANO' ha raccontato:

- Ammette di avere incontrato una volta, per caso, il senatore PISANO'. Poi precisa che gli incontri sono stati numerosi ma non li ha menzionti perchè segreti essendo stati concordati con il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2;

- ha riferito a PISANO' la "voce generale"e le vanterie di LICIO GELLI secondo le quali vi erano elenchi con 2.660.-3.000 nominativi;

- non ha mai visto elenchi di iscritti alla P2 ivi compreso quello sequestrato in CASTIGLIONFIBOCCHI;

- ha solo supposto l'esistenza di altri elenchi.
Si deve ricordare che, secondo PISANO', BATTELLI ha affermato di non avere difficoltà ad ammet

---

(359) Cfr. cartella 14, vol. 5, fasc. 12. pag. 3159.

tere la esistenza della lista dei 1.600 se richiesto dalla Autorità Giudiziaria;

- non ha mai asserito di avere in tasca la tessera di iscrizione alla P2 dell'on. ROGNONI;

- non ha chiesto nulla a PISANO' o alla Commissione parlamentare in relazione alle elezioni per la carica di Gran Maestro perchè "...i giochi erano ormai fatti.".

Questa motivazione addotta da BATTELLI non è attendibile.Proprio la previsione della vittoria di ARMANDO CORONA può spingere il generale ad azzardare la mossa anomala quanto disperata dell'intervento sospensivo della Commissione parlamentare;

- quanto lui conosce ed ha riferito sulla loggia P2, deriva dalla lettura di un libro di ROBERTO FABIANI e dei giornali informati da FRANCESCO SINISCALCHI nonchè dalle 'voci' correnti tra i massoni;

- per ENNIO BATTELLI.la loggia P2 è solo "una grana da risolvere".

Proseguendo l'esame della deposizione resa da Giorgio PISANO' nel corso del dibattimento si appren-

dono altri particolari.

- "... Io GELLI l'ho conosciuto 50anni fà..Noi siamo i fondatori del "fascio repubblicano" di PISTOIA dopo l'8 settembre (1943). C'era anche GELLI e poi lui scappò nel '44 e l'ho rivisto soltanto quando è uscito di galera ed è tornato qua. Un certo giorno gli ho detto:"ma scusa un po', tu che intrallazzi hai fatto qui? Le accuse (sono) di colpo di Stato eccetera. Ma che colpo di Stato! Ma ti puoi immaginare se io volevo fare un colpo di Stato per elimianre dal potere la gente con la quale lavoravo. Io ho manovrato 15.000 miliardi e me ne sono tenuti 1500.".
Queste parole riferite non hanno valore probatorio. Le cifre indicate possono essere il frutto della ennesima vanteria di GELLI per quanto riguarda l'ammontare e rimane solo il fatto accertato e già esaminato di una notevole ricchezza accumulata da GELLI in circa 30 anni.

- PISANO', su domanda, ricorda l'elenco dei fascisti passato da LICIO GELLI nel 1944 agli uomini dei Servizi Militari.
"...Mi è venuto un po' da ridere perchè lui aveva elencato... i fascisti più noti di tutta la

provincia di Pistoia, erano nomi sulla bocca di tutti. Non aveva tradito nessuno.... (Erano tutti) conosciutissimi....".

Anche parlando di questo argomento, GIORGIO PISANO' dimostra di avere una conoscenza incompleta dei fatti esposti poichè il risultato delle indagini svolte all'epoca dai Servizi militari (360) smentisce le sue affermazioni.

52.- Si è visto che le accuse mosse contro GELLI da FRANECSCO SINISCALCHI traggono origine, in gran parte, dalle convinzioni proprie e di altri.

Si è constatato che queste accuse, rielaborate dai giornali, hanno nutrito la fantasia di ENNIO BATTELLI che, a sua volta, ha dato corpo alle sensazioni di GIORGIO PISANO'. Il risultato è notevole e non facilita la ricerca della verità: una sola fonte di notizie senza ricontri si è frazionata sino a che ogni scheggia ha acquisito una vita autonoma tanto da fare apparire sussistenti molteplici fonti di prova l'una concordante con l'altra.

---

(360) Cfr. il paragrafo N. 22 della presente motivazione.

Nella ampia materia portata al giudizio di questa Corte di Assise tale tipo di "catena" di prove non rappresenta,purtroppo, una eccezione.

Basta ricordare l'informatore rimasto ignoto che ha dato vita al cosiddetto "Notiziario Cominform" e la interpretazione delle notizie in esso contenute acriticamente sviluppata nonchè corretta per essera adattata al mutare degli eventi sino ad essere esibita come una verità oggettivamente verificata.

Inutilmente, il dott. ACHILLE GALLUCCI, Procuratore della Repubblica di ROMA, tra l'altro aspramente criticato da LICIO GELLI (361), ha cercato di arginare la valanga di parole divenute pietre. Nella sua requisitoria scrive (362): " Le infinite distorsioni polemiche sugli autentici contenuti della indagine istruttoria e l'attesa artificiosamente creata sui suoi possibili approdi impongono di ribadire che la tendenza ad affastellare in aprioristici e stentorei giudizi di riprovazione e di condanna quanti hanno avuto la disavven

---

(361) Cfr. cartella 37, vol. 8, fasc. 19,pagg. 140,141.
(362) Cr. cartella 102, vol; 30, fasc. 1/A, pag. 172.

tura di finire, a torto o a ragione, nelle liste di GELLI non può trovare ospitalità nel processo..".
Nel corso della trattazione di argomenti specifici concernenti il presente giudizio verranno richiamate molte testimonianze di persone che, in buona o cattiva fede, hanno dato corpo alle ombre contribuendo a miscelare il vero ed il falso.
In questa parte della motivazione, per ragioni di organicità del testo, è opportuno ricordare in modo completo soltanto due testimonianze che non possono essere riferite a precisi episodi riportati dai capi di imputazione ma che sono indicative dei guasti processuali che si registrano quando le intuizioni si sostituiscono alla paziente ricerca ed alla severa valutazione della prova.
Queste testimonianze sono sintomatiche di tutto ciò in modo speciale perchè rese da soggetti da considerarsi professionalmente qualificati.

UMBERTO NOBILI (363). Nel 1981 presta servizio con

---

(363) Cfr. cartella 12,vol.5, fasc. 3, pag. 648; cartella 16, vol. 5, fasc. 16; pag. 4380 e segg.-E' chiamato a deporre avanti alla Corte di Assise all'udienza del 6 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 450 bis cod. proc.pen. e si avvale della facoltà di non rispondere.

il grado di maggiore dell'Arma aeronautica presso il S.I.O.S. dello Stato Maggiore.
Si deve ricordare che, con riferimento ad un periodo di tempo che inizia dal 1971, i S.I.O.S. delle Forze Armate (Servizio informazioni operativo situazione) sono organismi diversi dal SID-SISMI per quanto collegati al Servizio nazionale.
I compiti dei S.I.O.S. sono strettamente militari e cioè: la raccolta e la elaborazione dei dati occorrenti alla valutazione delle situazioni interessanti i problemi offensivi e difensivi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonchè la pianificazione dei conseguenti programmi operativi.
In conclusione, i SI.I.O.S. rispondono a particolari esigenze operative militari delle Forze Armate.
Le sue dichiarazioni possono essere così riassunte.

- Conosce FEDERICO MANNUCCI BENINCASA, ufficiale dei Carabinieri, il quale, nell' ottobre-novembre 1971 sostituisce ANTONIO VIEZZER al comando del centro CS del SID in Firenze.
MANNUCCI afferma che VIEZZER ha "...spalancato il Centro a GELLI.".

- Nel corso dell'estate del 1976, MANNUCCI BENIN-

CASA gli chiede se è disposto ad aiutarlo in una attività informativa su LICIO GELLI senza che vi sia un motivo specifico perchè il Servizio Informazione della Difesa si interessi di un privato cittadino.
NOBILI accetta di collaborare con l'Ufficiale dei Carabinieri anche se è massone come GELLI ed anche se il compito assunto è completamente estraneo alle competenze del S.I.O.S dell'Aeronautica.
Questa condotta dei due ufficiali merita di essere evidenziata almeno per quattro motivi: si ignorano le vere ragioni della anomala iniziativa di MANNUCCI anche se l'ufficiale cercherà di dimostrare la fondatezza delle sue intenzioni; l'attività informativa, che sembra essersi protratta per alcuni anni, non ha avuto alcun esito concreto salvo quello di provocare altra confusione; queste indagini non rientrano nella competenza dei due ufficiali; la attività di NOBILI e di MANNUCCI BENINCASA tocca il suo vertice quando costoro redigono un appunto su LICIO GELLI e lo mandano in forma anonima alla Autorità Giudiziaria di BOLOGNA.

- Nel 1977, un aereo militare precipita sul monte SERRA e un paio di informatori parlano di sabotaggio; in proposito non sono mai stati raccolti da

ti concreti.

Durante i funerali degli aviatori, UMBERTO NOBILI è avvicinato da un giornalista dell'ANSA, il quale vanta amicizia presso il Centro CS e nomina LAURI e VIEZZER. Si tratta di MARCELLO COPPETTI che, in realtà, è un informatore del SID in contatto con ANTONIO VIEZZER (364).

NOBILI riferisce a MANNUCCI il quale dice che il giornalista "non deve essere mollato" e che è "un uomo di VIEZZER". Oltre la pronuncia di questa fondata osservazione, l'ufficiale dei carabinieri dichiara di essere convinto che le formazioni eversive operanti sotto sigle diverse trovano "un punto di riferimento" nella 'organizzazione" di LICIO GELLI.

MANNUCCI non indica elementi concreti a conforto di una affermazione tanto grave quanto generica ma, a sostegno della sua tesi, trae argomenti dal comportamento tenuto da LICIO GELLI nei giorni che precedettero la liberazione di PISTOIA da parte dell'esercito anglo-americano nell'ultimo periodo della seconda guerra mondiale.

---

(364) Cfr.il paragrafo N. 150 della presente motivazione.

- MARCELLO COPPETTI stringe il rapporto con UMBERTO NOBILI ed offre quello che lui ritiene essere un valido contributo all'accertamento della verità.
Il giornalista sostiene la pericolosità di GELLI e manifesta l'opinione che costui lavori per i servizi segreti di "oltre cortina" e per quelli della area atlantica; cita, per rafforzare il suo convincimento, il caso del console ungherese SZALL che ha frequentato GELLI (365).

- UMBERTO NOBILI chiede di conoscere GELLI. VIEZZER "...dà luce verde" e l'incontro avviene il 2 dicembre 1978, nella villa Wanda di Arezzo, alla presenza di COPPETTI. Gli argomenti della conversazione, sono: critiche, pettegolezzi e la vanteria di Gelli che si attribuisce il merito della nomina del gen. MINO a Comandante Generale della

---

(365) Il riferimento al contenuto del NOTIZIARIO COMINFORM è evidente nella citazione dei Servizi dei Paesi orientali ed occidentali. E' credibili che la fonte delle informazioni di COPPETTI sia il colonnella VIEZZER che conosce quel documento come la storia dell'ambasciatore ungherese GIUSEPPE SZALL risalente al 1970 e che ha avuto uno sviluppo diverso da quello sottinteso da COPPETTI. - Cfr. i paragrafi N. 22 e 149 della presente motivazione.

Arma dei Carabinieri.
NOBILI, per infiltrarsi, cerca di ingraziarsi GELLI e dichiara di essere disposto a lasciare il servizio nell'Aeronautica in cambio di un posto nella organizzazione di Gelli. La risposta è che deve attendere.
L'andamento del colloquio trova riscontro in un appunto di COPPETTI di cui NOBILI ha ignorato la esistenza sino a che gli viene mostrato dal Procuratore della Repubblica nel corso dell'esame testimoniale.

- Nobili parla del disastro di USTICA e dell'aereo MIG libico caduto sui monti della Sila. Dopo la strage avvenuta il 2 agosto 1980 nella stazione ferroviaria di Bologna, MANNUCCI espone le sue convinzioni.
Egli si richiama al DC9 caduto nella zona di Ustica ed al MIG libico; dice che "..SEMERARI può avere preso contatto, per conto di Gelli, con personalità libiche con riferimento alla preparazione della strage" (di Bologna); sul DC9 dell'Itavia deve viaggiare una persona che poteva essere informata della strage di Bologna che è ": l'ultimo colpo di coda di Gelli per cercare di ribaltare, in senso a lui favorevole, la situazione italiana".

- I due Ufficiali redigono un appunto su Gelli "... correlato alla strage di Bologna" e lo indirizzano al dott. GENTILE Giudice Istruttore del Tribunale di Bolonga.
NOBILI e MANNUCCI inoltrano la loro nota in forma anonima.

- MANNUCCI BENINCASA racconta a NOBILI che GELLI è stato catturato dai partigiani nel 1944 ma qualcuno lo ha salvato dalla fucilazione e lo ha "trasferito" a ROMA.

FEDERIGO MANNUCCI BENINCASA (336). Colonnello dell'Arma dei Carabinieri in pensione dal mese di luglio 1993.
Comanda una Tenenza a MERANO dal 1959 al 1962; viene trasferito a ROVIGO dove rimane sino al 1965;passa al comando LEGIONE di PADOVA e poi al Servizio informazioni sempre in PADOVA dove l'attività è all'80% rivolta alla ".. competenza speci-

---

(336) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 16, pag. 4430 e segg. Nel corso delle udienze del 6 e 7 dicembre 1993 viene sentito ai sensi dell'art. 450 bis cod.proc.pen. del 1930; da pag.3 a pag.134; da pag. 1 a pag.86 della trascrizione della registrazione.

fica e controspionaggio" e poi verso la Polizia Militare"; nel giugno del 1971 assume il comando, in sede vacante, del centro CS di Firenze lasciato dal colonnello ANTONIO VIEZZER. Il 10 marzo 1988 rende la sua testimonianza al Procuratore della Repubblica di Firenze.

- In relazione alla strage della stazione ferroviaria di BOLOGNA ha inviato al Giudice Istruttore un appunto con l'analisi degli interrogatori resi da GELLI all'Autorità giudiziaria a partire dal 1976.

- Testualmente dice:" Io non ho mai disposto di fonti dirette per la ricostruzione delle vicende del GELLI e le mie analisi si fondano su documenti, su articoli di stampa, libri, ecc. salvo notizie acquisite da fonti occasionali...".

Nel corso delle udienze del 6 e del 7 dicembre 1993, FEDERIGO MANNUCCI BENINCASA rende una deposizione molto più dettagliata.

- Quando comanda il Centro C.S. di FIrenze, un sottufficiale sottopone al suo esame un appunto nel quale:"... di dice che una certa persona,un certo LICIO GELLI... è persona molto importante (e) ruotano intorno a lui moltissime persone del

mondo politico e militare e non soltanto di questo ...e si dice soprattutto (che è) in rapporto con i servizi segreti e avrebbe rapporti con il servizio di Firenze..".

E' l'inizio del 1972. MANNUCCI precisa che così ".. . inizia la storia. E, ormai, sono 22 anni che questa storia va avanti...".

- L'ufficiale fà compiere una ricerca nell'archivio del Centro di Firenze ed esamina il fascicolo di LICIO GELLI contenente atti che riguardano un arco di oltre 20 anni dal 1944 al 1966 circa. Decide di approfondire le indagini ed ordina che vengano compiute verifiche nella provincia di AREZZO, indotto dal fatto che "il personaggio" è in contatto con i servizi italiani.

Una domanda viene ripetuta più volte a MANNUCCI poichè le sue risposte sono sempre evasive. Si cerca di capire che cosa lo abbia indotto a svolgere altre indagini mentre avrebbe potuto chiedere informazioni al colonello ANTONIO VIEZZER sul rapporto tra GELLI ed il Centro di Firenze anche in considerazione del fatto, da lui stesso ammesso, che un informatore può avere un contatto anche soltanto con una persona del Servi-

zio.

Il primo motivo addotto da MANNUCCI è questo rapporto con i servizi italiani. Poi, dice che lo ha colpito "... L'attitudine al doppio gioco, la attitudine ad essere un qualche cosa di diverso, apparire qualche cosa di diverso da quello che è ... Il fatto che poi, a liberazione avvenuta, il personaggio non assume una personalità netta, definita...".

Richiesto di precisare che cosa risulti di attuale, nel 1972, nelle storie datate 1944-1945, MANNUCCI precisa: "Non è quello che ha fatto nel '45. E' vedere questo personaggio perchè è in contatto con il servizio...".

In sostanza, MANNUCCI non risponde. Certamente non può averlo impressionato la condotta di GELLI fascista e poi partigiano perchè, altrimenti, avrebbe dovuto indagare su un numero imprecisato di persone che, in quegli anni, sono sopravvisute facendo il doppio gioco. Non ha dato credito, per sua stessa ammissione, al contenuto del fascicolo COMINFORM nè può avere attratto la sua attenzione una situazione normale quale il contatto di un "personaggio" con il servizio. Tuttavia, MANNUCCI svolge indagini che non sono di competenza

di un centro di spionaggio.

- "... In sede di accertamenti emerge che effettivamente c'è questa villa; (GELLI) ha un certo tenore di vita; corrisponde in un certo senso la cosa; e certamente è collegato.E' una persona che ha molti contatti ad altissimo livello e risulta anche che è in rapporti con il colonnello VIEZZER..". Raccogliendo le voci di persone che hanno parlato con GELLI, si apprende che costui si vanta apertamente di avere influito sulla decisione di nominare il generale VITO MICELI. In altre parole, gli uomini del controspionaggio, senza motivo, raccolgono pettegolezzi senza operare alcuna verifica. ".. Abbiamo raccolto delle notizie e delle informazioni in giro. E' quello che noi facciamo perchè non possiamo fare altro; (non possiamo fare) atti di Polizia giudiziaria...".

- MANNUCCI va a ROMA per parlare con il generale GIANADELIO MALETTI e gli chiede ".. se il nome di GELLI LICIO gli dice qualche cosa. Lui mi dice: 'Sì, mi dice qualche cosa, cercano di farmelo conoscere'. MALETTI indica la parete alle sue spalle riferendosi al colonnello ANTONIO VIEZZER che occupa l'ufficio vicino a quello del ca

po del Reparto D.

MANNUCCI tiene a sottolineare un suo specifico comportamento: "... Evidentemente, a VIEZZER non rivelo il motivo per il quale devo parlare con il generale MALETTI...".

Il comandante del Reparto D non conosce il contenuto del fascicolo relativo a GELLI e manifesta il suo imbarazzo: "... Ma io come faccio a trovare il fascicolo, adesso, perchè io devo chiedere a lui (VIEZZER).".

Dopo circa una settimana, MALETTI confida a MANNUCCI il suo insuccesso.

'Non ci sono riuscito; non ho potuto vedere niente... Cosa posso fare? Mi puoi dare delle indicazioni?'.

MANNUCCI appronta una copia degli atti che sono nell'archivio del Centro CS di Firenze e la invia al generale MALETTI.

Questa parte del racconto di FEDERIGO MANNUCCI BENINCASA, come del resto anche molte delle altre , denuncia una ricostruzione illogica e disancorata dalla realtà.

MANNUCCI può riferire a MALETTI soltanto quanto è a sua conoscenza al principio del 1972: vecchi

fatti del lontano dopoguerra nonchè l'esistenza di villa Wanda in Arezzo e di un uomo che ha conoscenze "importanti" e che parla troppo di sè. Non ha, e non può avere, elementi per sospettare che VIEZZER "sia passato al nemico" ed, in maggior misura, non ne ha MALETTI. Nonostante ciò, il generale confessa la propria impotenza, nel Reparto da lui comandato, a quel giovane capitano che praticamente non gli riferisce nulla di sensato.

Dall'archivio del Reparto D del SID sono e saranno tratti in gran copia gli atti segreti del Servizio, compreso il fascicolo di GELLI, per essere distribuiti a giornalisti, allo stesso GELLI e ad altre persone.

Soltanto il capo Reparto non può consultare l'archivio senza chiedere a VIEZZER, sempre data per ammessa una valida ragione per tenere all'oscuro il colonnello.

Pressato dalle domande FEDERIGO MANNUCCI BENINCASA, modifica l'originaria certezza in una probabilità che getta l'ombra del sospetto anche su MALETTI.

"... Questa è una valutazione del generale MALETti... Poteva darsi che l'avesse già incontrato.

Anche io, dopo, ho pensato di essere arrivato tardi, che lui lo avesse già incontrato o che ci subentrassero delle ragioni di ordine superiore per cui MALETTI già conosceva e sapeva il ruolo di GELLI e la importanza di GELLI per cui, indipendentemente da quello che io gli avevo detto lui non poteva prendere in considerazione quello che io gli avevo detto più di un tanto...".

MANNUCCI ha tralasciato di considerare almeno due circostanze da lui stesso indicate che sono in aperta contraddizione con il tentativo di "copertura" addebitato a MALETTI.

Secondo MANNUCCI, il capo del Reparto D gli dice di "... continuare così, molto cautamente perchè la cosa è pericolosa.".

MANNUCCI riceve, quindi, l'ordine di proseguire le indagini su LICIO GELLI ma è proprio lui, come si vedrà, che non fà buon uso della libertà di manovra che gli è stata espressamente attribuita.

Inoltre, MANNUCCI ha la possibilità di esaminare il dossier su GELLI custodito nell'archivio del Reparto D e di constatarne la rispondenza a quello detenuto dal Centro CS di Firenze.

Per quanto riguarda la storia del rapporto tra GELLI e VIEZZER, che avrebbe suscitato tanti so-

spetti persino in MALETTI, non vi è una prosecu zione logica. Nulla viene fatto e MANNUCCI, pur affermando che non ne ha potuto parlare con altri, conclude in modo inatteso che quel rapporto è "onesto".

- MANNUCCI sostiene di essere tornato da MALETTI, sempre nel 1972, "...per illustragli la persona , le perplessità .. questa caratteristica del personaggio che sfugge ad ogni possibile inquadramento e classificazione. Uu personaggio disponibilissimo, autorevole, di parola quando deve fare un favore. Temutissimo perchè aggancia to ai vertici istituzionali dello Stato, introdotto moltissimo nell'ambiente militare, (nelle) alte cariche dello Stato...".
Non si comprende perchè MANNUCCI debba tornare a ROMA in mancanza di novità sul conto di GELLI a prescindere dal fatto che le notizie sopra indicate saranno diffuse dai giornali in epoca successiva. Nel 1972, MANNUCCI non ha elementi di conoscenza in proposito. Nessun accertamento è stato da lui fatto limitandosi a raccogliere le "voci" in circolazione perchè "... (GELLI) parlava con molta facilità delle proprie entratu - re...".

- FEDERIGO MANNUCCI BENINCASA conosce in quel periodo l'avvocato MARIO VALENTI di MONTEVARCHI, massone iscritto alla loggia Sette Ponti, il quale diventa la principale fonte di informazioni sul conto di LICIO GELLI. Nessuno parla della loggia P2, neanche "l'amico VALENTI" ed anche questo è un aspetto singolare delle storie raccontate da MANNUCCI e da CORRADO TERRANOVA (367). Questo ufficiale è stato in contatto con l'avvocato VALENTI e costui, alla fine del 1970 o all'inizio del 1971, gli ha raccontato che lui ed altri iscritti alla loggia P2 hanno fondato una nuova loggia chiamata Sette Ponti "perchè GELLI diventa sempre più antipatico". VALENTI ha invitato TERRANOVA ad aderire alla Sette Ponti mentre, nel 1972, si limita a raccontare storie su GELLI a MANNUCCI.

- VALENTI "... mi fece un po' la storia recente, attuale all'epoca di GELLI.. mi parlò molto e mi mise un po' in guardia, mi chiarì e capii allora qualche cosa, il ruolo, il rapporto che c'e

---

(367) Cfr. i paragrafi N. 148, 149 della presente motivazione.

ra tra GELLI e ... il colonnello Rocco MAZZEI..."
MANNUCCI non accerta nulla di concreto sul conto di MAZZEI. "... Niente. Era in ottimi rapporti con LICIO GELLI ed era quello, forse, che più di tutti nella zona aveva un tipo di rapporto, era quello che poteva meno di tutti temere una ritorsione o un danno da parte di GELLI perchè, in in occasione di un incidente stradale, nel raccordo tra la città di AREZZO e l'autostrada, GELLI era andato fuori strada con la macchina. Aveva perso i sensi; era stata subito (richiesta) l'ambulanza, avvisato il comando dei Carabinieri eccetera. Il colonnella MAZZEI era stato tra i primi ad arrivare sul posto e aveva preso in custodia la borsa di GELLI e l'avvocato VALENTI aveva il pallino di questa borsa perchè certamente conteneva documenti, liste di iscritti, qualche cosa che era sicuramente di grande importanza...(VALENTI non vide il contenuto di questa borsa) no, perchè l'aveva evidentemente risaputo o la cosa si era propagata in questo senso.. .. Per cui lui diceva: 'Rocco può fare quello che fa.. solo perchè è l'unico che può ...'. L'avvocato VALENTI, deceduto, ha avuto qualche cosa di più del "pallino della borsa". Ha avu-

to la fantasia di mettere una borsa in mano a GELLI privo di sensi per un tempo così lungo da permettere a MAZZEI di sapere e di arrivare sul posto; ha avuto la fantasia di infilare nella borsa i documenti; di attribuire a queste carte grande importaza, di accreditare a un colonnello dei carabinieri una condotta ricattatoria pur indefinita e nebulosa; di convincere un altro ufficiale dei carabinieri della attendibilità di una storia del genere assolutamente priva di riscontri.

- MARIO VALENTI non si è limitato a questo. Secondo MANNUCCI, racconta anche un'altra vicenda certamente utile per aumentare l'animosità che l'ufficiale sembra avere nei confronti di LICIO GELLI che non conosce e con il quale non ha mai avuto nulla in comune.

Quando MANNUCCI assume il comando del centro CS di Firenze, LICIO GELLI avrebbe manifestato la sua stizza per la nomina del giovane ufficiale in quanto gli è noto il cognome per una questione di famiglia.

MANNUCCI è molto reticente nel fornire alla Corte le ragioni di un simile comportamento ed, al

la fine, dice: "... Mio padre era ufficiale dei Carabinieri ed ha comandato il Gruppo di PISTOIA durante, subito dopo la guerra e GELLI aveva timore che io potessi fare una vendetta nei suoi confronti... VALENTI mi voleva mettere sull'avviso... ed era già molto che me lo dicesse e me lo diceva perchè aveva una simpatia per me..". MANNUCCI, in realtà, non fornisce alcuna spiegazione ed attribuisce a VALENTI questa carenza di informazioni.

Il padre di MANNUCCI comanda il Gruppo di PISTOIA tra il 1947 ed il 1949 quando GELLI è sotto la sorveglianza del Servizio segreto e della Polizia a causa della inserzione del suo nome nel casellario politico ma nessuno registra una vicenda che coinvolga entrambi. Vi è da aggiungere che avrebbe dovuto trattarsi di una cosa di particolare gravità tanto da considerare possibile, dopo circa 25 anni, la vendetta del figlio per i torti cagionati al padre.

- L'avvocato MARIO VALENTI racconta che in AREZZO tutti sono convinti che sia stato GELLI ad indurre la Guardia di Finanza ad effettuare un controllo a carico di una nota ditta. VALENTI riferi

sce i pettegolezzi suoi o dei suoi concittadini ma FEDERIGO MANNUCCI BENINCASA, nonostante l'attività informativa che dovrebbe promuovere a causa dei suoi sospetti e per gli ordini ricevuti da MALETTI, ignora che la Guardia di Finanza ha ispezionato anche le società GIOLE e SOCAM alle quali è interessato GELLI.

- Nel 1974-1975, MANNUCCI apprende dai giornali le vicende di GELLI e,così, viene a conoscenza del fatto che "...SALVINI ha le mani legate..." a causa di un ricatto. ".. Non escluderei che me ne parli proprio VELENTI ...".

- Il comandante del centro CS di Firenze ignora che, nella primavere del 1973, generali dell'Arma dei Carabinieri ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma si sono incontrati con GELLI in AREZZO. "..Verso il 1974-1975, via via che si approfondisce la questione, che insomma si entra dentro, non dico si approfondisce, si entra sempre più dentro nella questione della situazione di GELLI.. si coglie un rapporto non solo GELLI-VIEZZER e un rapporto VIEZZER-COPPETTI ma anche qualche cosa che unisce in qualche modo GELLI a COP

PETTI ..".

Sono scoperte molto modeste per essere il frut to di due o tre anni di attività informativa. GELLI ha collaborato con VIEZZER e COPPETTI è un informatore del Servizio.

Se, poi, si esaminano le dichiarazioni rese da MARCELLO COPPETTI (368) o dallo stesso UMBERTO NOBILI, si comprende come MANNUCCI sia riusci to a travisare anche quel ".. qualche cosa che unisce GELLI a COPPETTI.".

Mentre il generale MALETTI "... chiede aggiorna menti sulla posizione di GELLI.;;", MANNUCCI "non apprende nulla di nuovo..." tanto che, in conclusione, "tutte el sue parole non sono il frutto di accertamenti ma sono analisi...".

- Quando , nel 1975, il generale Giovanni ROMEO sostituisce MALETTI al comando del Reparto D del SID, MANNUCCI riferisce al nuovo comandante quan to ha detto al vecchio.

"Stupore e preoccupazione" del generale ROMEO ma MANNUCCI è deluso "perchè non si fa nulla".

---

(368) Cfr. il paragrafo N. 150 della presente motivazione.

Meraviglia questa delusione di MANNUCCI quando lui stesso, in tanti anni, non ha accertato nulla, oltre i pettegolezzi e la malevolenza di VALENTI, nonostante le disposizioni di MALETTI di verificare ed aggiornare "la posizione di GELLI". Forse ROMEO si rende conto della situazione in termini realistici ma MANNUCCI si duole perchè non si è discusso, nel Servizio, sul tema: "che cosa è questo uomo." MANNUCCI spiega le funzioni del controspionaggio in modo tale che sarebbe necessario l'intervento del Servizio per ogni e qualsiasi cittadino.

"... Una persona è quella che è o è qualche cosa di diverso? A noi interessa il sapere se è diverso; non ci interessa sapere se uno è morale o non è morale, se è una pesona per bene o non è una persona per bene purchè sia quella che è...".

Il contatto di MANNUCCI con UMBERTO NOBILI non è "ufficiale" ma ha lo scopo di informarlo sulla "situazione " che gli "... può interessare perchè persone affiliate o vicine a GELLI entravano nelle Forze Armate..." MANNUCCI travisa i compiti del SIOS che, come si è visto (369), ri

---

(369) Cfr UMBERTO NOBILI nel medesimo paragrafo.

spondono sempre a particolari esigenze operative militari delle Forze Armate.

Successivamente, MANNUCCI abbandona il tema della competenza funzionale.

"... C'è la necessità di conoscere più da vicino possibile perchè tutte le cose arrivano attraverso rimbalzo: una, due, tre persone. Le osservazioni che lei faceva prima per cui le cose possono essere distorte, possono essere troppo banalizzate, possono essere ingigantite per cui c'è una necessità , una esigenza, un desiderio di potere approfondire il problema direttamente ... NOBILI ha la possibilità perchè non è costretto a chiedere di entrare nella loggia.. Lui ha già un certo requisito: quello di essere iscritto in una loggia ordinaria della massoneria..".

- MANNUCCI non sa che NOBILI si è dichiarato disposto, parlando con GELLI, a lasciare il servizio militare pur di entrare nella "organizzazione"del maestro venerabile.

Quello che sa è che con NOBILI "non ha fatto niente di particolare" e che NOBILI, tra il 1976 ed il 1978, non ha svolto alcuna attività informativa sul conto di LICIO GELLI.

- Il Pubblico Ministero chiede a MANNUCCI perchè ha fornito risposte generiche, e soltanto l'8 settembre 1974, ha risposto ad una richiesta di informazioni su GELLI formulata il 28 settembre 1973 dal generale AMBROGIO VIVIANI che dirige la Sezione del controspionaggio.
MANNUCCI risponde: ".. quella richiesta del generale VIVIANI non è che mi convincesse più di tanto.. non era una richiesta seria. Non si coordinava fra lui ed il capo del Reparto (D) ...Mi è rimasto un punto interrogativo...".

- MANNUCCI, nel marzo 1974, non mostra a DE SALVO (370) il fascicolo su LICIO GELLI detenuto dal Centro CS di FIRENZE. "... Questo è mio grandissimo merito, nel senso di essere stato cauto e previdente. C'era un piccolo fatto: io sapevo perfettamente che la Guardia di Finanza era la più penetrata dal signor LICIO GELLI su di Arezzo... Non ho difeso l'Italia da GELLI. Io avevo riferito al mio capo e non dovevo nessuna notizia al signor DE SALVO..".
E' chiaro che, nel marzo 1974, MANNUCCI non sa

---

(370) Cfr. il paragrafo N. 25 della presente motivazione.

nulla anche sulla Guardia di Finanza eccetto i riferiti pettegolezzi di VALENTI; egli ammette, infatti, che solo leggendo i giornali del 1974-1975 ha appreso qualche cosa su SALVINI e, quindi, sulla loggia P2.

- Il Pubblico Ministero che, con ironia, ha chiamato MANNUCI "difensore d'Italia" ritiene che l'ufficiale abbia sempre voluto dare "copertura" a LICIO GELLI pur presentandosi come un suo avversario.

Prescindendo dalla ovvia considerazione che prima di parlare di azione di copertura, bisognerebbe provare che qualche cosa di definito ha meritato di essere coperta, FEDERIGO MANNUCCI BENINCASA, con il complesso delle sue dichiarazioni, dimostra ampiamente di essere quello che dice e che appare.

Se non ci fosse tutto il resto, basterebbe il suo discorso sul 'tabulato dei 500' che non riguarda direttamente LICIO GELLI e di cui si ignora il reale contenuto.

Gli si chiede conto di una sua nota di servizio dell'aprile 1981 con la quale suggerisce cautela perchè la pubblicazione dei nomi inseriti

nel tabulato dei 500 potrebbe avere effetti destabilizzanti nel Paese. Gli si chiede come ha saputo che nelle carte di GELLI ci potrebbe essere "il famoso tabulato dei 500".

"... Lo diceva la stampa, immediatamente. Fu la stampa che dopo tre giorni disse che erano andati lì (a CASTIGLION FIBOCCHI) a cercare e che forse avevano trovato il tabulato dei 500.. I miei ebbero, così, i soliti contatti a un certo livello ad AREZZO ma non veniva fuori. Si parlava che avessero trovato la lista dei 500 che era più esplosiva. Io vorrei spiegare, se possibile... la lista dei 500 è più esplosiva ancora della lista della P2 perchè i 500 erano 500 persone che avevano depositato presso la Banca Privata di SIDONA ... denaro... con un marchingegno esportato in Svizzera senza bisogno di andare con la valigia piena di milioni ... C'è un giornalista che aveva scoperto tutto.. che poi dopo ha smesso di parlarne, perchè, evidentemente era stato impaurito o intimidito. Aveva capito che bomba poteva essere...".

- La prudenza è una virtù ma MANNUCCI ha esagerato.

La richiesta di informazioni del generale VIVIA ni lo ha insospettito; non ha parlato della "questione GELLI" con VIEZZER ~~e con LAURI~~ anche perchè costui "è stato sempre molto evasivo"; non si fida del generale PASQUALE NOTARNICOLA (371)che "... ha inquinato la Commissione parlamentare dicendo delle cose false su USTICA..; non si fida dei colleghi dopo la primavera del 1981. ".. I rapporti che si sono determinati non solo all'interno del Servizio ma all'interno di tutti gli organi che operano nel capo della giustizia... sono stati danneggiati spaventosamente per la diffidenza perchè non si sa più con chi si parla; non si sa più se il collega è un collega schietto o se è un collega infido..."; ~~ma~~ non si fida del generale SANTOVITO e della Autorità Giudiziaria tanto che redige, insieme a UMBERTO NOBILI, una nota su LICIO GELLI e la strage della stazione ferroviaria di BOLOGNA e la invia al Giudice Istruttore di BOLOGNA senza firma.

---

(371) PASQUALE NOTARNICOLA comanda la la Divisione del SISMI dall'11 settembre 1978 al 12 Luglio 1981.

MANNUCCI la definisce "un appunto in forma apparentemente anonima" o un "anonimo istituzionale" ma non riesce a spiegare la ragione di un simile comportamento. Egli sostiene che "..il canale del Servizio non era utilizzabile...IL capo del Servizio era il generale SANTOVITO...(e) a giugno 1981 già si sapeva che era dentro la P2. Io lo sapevo da due anni prima...".

Molte considerazioni potrebbero essere fatte in merito a queste affermazioni ma non riguardano direttamente il presente giudizio. I dati di fatto non possono, però, non essere evidenti. Prima che l'autorità Giudiziaria scopra l'origine dell'anonimo, MANNUCCI tace con chiunque. Non ne parla con il prefetto VINCENZO PARISI o con il prefetto EMANUELE DE FRANCESCO che subentra al generale GIULIO GRASSINI nella direzione del SISDE subito dopo la pubblicazione degli elenchi degli iscritti alla loggia PROPAGANDA 2 avvenuta nel maggio 1981. Non ne parla con il generale NINO LUGARESI che assume il comando del SISMI nell'agosto 1981 e che, subito, allontana dal Servizio coloro che risultano affiliati alla loggia P2.

UMBERTO NOBILI non ha il problema della presenza del generale SANTOVITO poichè è un ufficiale dell'Arma aeronautica estraneo al SISMI ed al SISDE. Tuttavia, tace anche lui prima e dopo il sequestro di CASTIGLION FIBOCCHI e la pubblicazione delle liste della P2.

53.- Nel 1979 e nel 1980 proseguono le iniziazioni alla loggia P2 ed il Gran Maestro ENNIO BATTELLI continua a rilasciare a LICIO GELLI le tessere di iscrizione alla loggia firmate in bianco (372) nonostante tutte le notizie pubblicate dai giornali in gran parte sfavorevoli alla PROPAGANDA 2.

In questo periodo non si evidenziano questioni particolari o specifiche attività organizzate o intraprese dai gruppi e dai capigruppi.

---

(372) Il 30 ed il 31 ottobre 1980 sono previste, rispettivamente , 2o e 6 nuove iniziazioni. Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc? 3, pagg. 543, 544.

Nel 1979 si registra la vicenda c.d. ENI-PE-TROMIN. In CASTIGLION FIBOCCHI vengono trovate le copie di due contratti (373) ma non appunti o quanto altro possa coinvolgere la loggia P2 o i gruppi.

-Con circolare a stampa del 1° luglio 1980, GELLI comunica la novità di rilievo dell'anno informando gli iscritti che è stata aperta una nuova sede in ROMA, via G.B. VICO N.20, con il nome di copertura "Centro studi e documentazione pr la cooperazione europea". Nella citata sede è prevista la presenza continua di persona incaricata di ricevere le richieste di solidarietà e di mantenere e di rafforzare i contatti necessari per gli adempimenti amministrativi. IL generale FRANCO PICCHIOTTI,uno dei capigruppo di ROMA, è nominato presidente del Centro; GIOVANNI FANELLI lo affianca come vicepresidente.

- Il 21 luglio 1980, GELLI scrive a DOMENICO NIRO, uno dei capigruppo di TORINO,(374) e, richia

---

(373) Cfr. il paragrafo N. 69 della presente motivazione.
(374) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 3, pag. 740.

mando la circolare di venti giorni prima, spiega lo scopo del nuovo Centro "... al quale ciascuno potrà rivolgersi direttamente senza passare per il maestro venerabile o per i capigruppo...". L'apertura della nuova sede potrà consentire a GELLI "maggiore tranquillità di spirito" durante i suoi viaggi all'estero. "..Non avrò più la preoccupazione che certe determinate richieste di solidarietà debbono subire ritardi...".

- Il 3 settembre 1980 (375), GELLI avverte MOSCONI, capogruppo di FIRENZE, di depennare dal suo elenco il nome del fratello GIUSEPPE PIZZETTI che è deceduto. La lettera, pur nella banalità della ordinaria amministrazione, dimostra come i rapporti tra quel capogruppo ed i "fratelli" fiorentini siano completamente inesistenti tanto da indurre LICIO GELLI a comunicare da ROMA a MOSCONI l'accadimento di un evento locale.
In un gruppo organizzato ed efficiente sarebbe dovuto toccare a MOSCONI il compito di comuni-

---

(375) Cfr. Cartella 71, vol. 20, fasc. 3, pag. 733.

care a GELLI il decesso del "fratello" fiorentino.

- Nel febbraio 1981, LICIO GELLI chiede al Grande Oriente d'Italia l'autorizzazione per riprendere i lavori rituali nella loggia P2 "..essendo venuti a cessare i motivi che a suo tempo avevano indotto a chiedere di sospendere il ritmo delle rituali riunioni " (376).

- Il 17 marzo 1981, la storia della loggia Propaganda 2 ha un brusco arresto.
In esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, finanzieri al comando del colonnello VINCENZO BIANCHI perquisiscono l'ufficio di GELLI presso la S.p.a. GIOLE in CASTIGLION FIBOCCHI (Arezzo) e sequestrano moltissimi documenti compresi diversi elenchi degli affiliati alla loggia Propaganda 2.
LICIO GELLI non è presente in CASTIGLION FIBOCCHI e, dopo la perquisizione ed il sequestro, non si hanno molte notizie della sua permanenza

---

(376) Cfr. anche la testimonianza di RAFFAELE SALERNO, paragrafo N. 142 della presente motivazione.

in Italia.

- Nel giugno 1981 è sicuramente in un paese dell'America del Sud, sembra il Brasile (377), e consegna alcuni documenti alla figlia MARIA GRAZIA perchè li porti in Italia.

- Il 1° luglio 1981, MARIA GRAZIA GELLI lascia Rio de Janeiro diretta a NIZZA.
IL successivo 4 luglio la donna arriva all'aeroporto di Fiumicino con il volo AZ 339 proveniente da NIZZA.
Nel corso del controllo doganale, vengono scoperte alcune buste di documenti occultate nel sottofondo di un borsone di MARIA GRAZIA GELLI (378).
I documenti sequestrati alla donna all'aeroporto di Fiumicino, o meglio una parte di questi, provocano proprio quell'allarme previsto dal disegno di LICIO GELLI. Le indagini della magistratura si estendono da Milano a Brescia e a Roma.

---

(377) Cfr. la testimonianza di LUCIANO DONNINI; paragrafo N. 133 della presente motivazione.

(378) L'argomento sarà ripreso in seguito. La attuale citazione è opportuna per la esatta ricostruzione cronologica dei fatti.

- Il 7 luglio 1981 viene inoltrata alle Autorità svizzere una commissione rogatoria che tende a verificare l'esistenza e la titolarità di due conti correnti in una banca elvetica denominati SCOIATTOLO e LEPRE che farebbero capo, secondo una lettera sequestrata, a due giudici di Milano.

- In data 11 luglio 1981, il Gran Maestro ENNIO BATTELLI del Grande Oriente d'Italia decreta la revoca della sospensione dei lavori nella loggia P2 dando esecuzione alla decisione adottata dalla Gran Loggia il 22 marzo 1981.

- Nell'ottobre 1981, LICIO GELLI lascia le tracce di attività marginali (379) ma, ormai, lo scandalo provocato dalla conoscenza dell'elenco degli affiliati alla P2 si allarga sempre più. Le indagini svolte da diverse Procure della Repubblica si intensificano e, con la legge 23 settembre 1981 N. 527, viene istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sulla log

---

(379) Cfr. cartella 72, vol. 20, fasc. 7, pag. 1591. GELLI si interessa all'acquisto di una carrozzella per FEDORA VANNACCI, invalida degente in un ospedale di FIrenze.

gia massonica P2.

- Il 13 settembre 1982, LICIO GELLI viene arrestato in GINEVRA, su richiesta della Autorità italiana, mentre si presenta in una banca esibendo il passaporto argentino N. 2144376 intestato a RICCI MARCO BRUNO nato il 4 dicembre 1920, cittadino argentino. GELLI dispone di circa cento milioni di dollari che vengono sequestrati dalla Procura della Repubblica di LUGANO (380).

- IL 19 luglio 1983 (381) la Giunta esecutiva del Grande Oriente d'Italia delibera lo scioglimento della loggia P2 e l'avvio delle procedure di demolizione" in quanto non vi sono più "fratelli a piedilista". Neanche una parola viene detta per i "fratelli coperti".

- Il 10 agosto 1983 (382) LICIO GELLI evade dalla prigione ginevrina di CHAMP DOLLON con la complicità della guardia EDOUARD CERESA.

---

(380) Cfr. cartella 198, vol. 36, fasc. 4, pag. 1 e segg.
(381) Cfr. cartella 5, col. 1, fasc. 10, pag.2779.
(382) Cfr. cartella 198, vol. 36 , fasc. 4, pagg. 12,20.

- Il 21 settembre 1987, GELLI scrive al Giudice Istruttore di MILANO (383) informandolo che si è costituito in SVIZZERA dovendo sottoporsi ad una operazione chirurgica. Si dichiara disposto a rendere l'interrogatorio.

- Il 17 febbraio 1988, l'Autorità svizzera concede l'estradizione di LICIO GELLI.

54.- Molti documenti sequestrati a CASTIGLION FIBOCCHI verranno esaminati trattando le specifiche vicende ad essi relative, Altre carte possono essere utili per mettere a fuoco nel dettaglio il concetto della "solidarietà" massonica più volte in precedenza richiamato e taluni degli affari seguiti da Gelli.

- 21 ottobre 1978 (384). Il dott. MARIO MARSILI, genero di LIcio Gelli, offre la propria consu-

---

(383) Cfr. cartella 57, vol. 13, fasc. 10.

(384) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 4.Nell'ordine cronologico pagg. 979; 976, 977 e 978; 984; 917.

lenza alla società di ANGELO BELLI. Il nome di costui è inserito nell'elenco degli affiliati alla P2.

- 24 ottobre 1978 (384). La Società finanziaria SOFIR offre al dott. MARIO MARSILI un lavoro di consulenza giuridica con il compenso di £1.500.000 mensili. Il dott. MARSILI indirizza la lettera di accettazione alla Società di MARIO GENGHINI. Il nome di costui è inserito nell'elenco degli affiliati alla P2.

- 24 luglio 1979 (385). In Zurigo viene stipulato un accordo di stretta cooperazione tra i gruppi ITALCEMENTI e ITALIMMOBILIARE di Pesenti ed il Banco AMbrosiano di Roberto Calvi. Firmano come garanti LICIO GELLI ed UMBERTO ORTOLANI.

- 9 ottobre 1979 (384). Viene raggiunto un accordo di stretta collaborazione tra il Banco Ambrosiano ed il gruppo BONOMI che, a seguito di questa intesa, viene finanziato dalla banca

---

(384) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 4. Nell'ordine cronologico pagg. 979; 976, 977 e 978;984;917.

di Roberto Calvi.
Gli impegni assunti debbono rimanere segreti e ".. i garanti restano in possesso del documento".
Non è azzardato concludere che i garanti sono Gelli (che detiene il documento) e forse anche ORTOLANI (385).

- Appunto senza data (386) con nomi di persone con o senza precedenti penali. Una nota precisa che ".. i postulanti indicati nell'unito elenco sono risultati moralmente idonei meno due" e cioè quelli con precedenti penali.

- 7 giugno 1979 (387). CECCHERINI MARIO (N. 191 dell'elenco degli affiliati alla P2) chiede una raccomandazione per ottenere la residenza in Argentina.

- Ottobre 1979 (388). Corrispondenza tra GELLI e PHILIP GUARINO del REPUBBLICAN NATIONAL COMMITTE -USA-. I due si raccontano un po' di tutto con accenni alle disgrazie di MICHELE che do

---

(385) Cfr. U. ORTOLANI, paragrafo N.161 della presente motivazione.
(386) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 5, pagg.1126,1127, 1128, 1129.
(387) Cfr. cartella 72, vol.20, fasc. 6, pag. 1389.
(388) Cfr. cartella 72, vol.20, fasc.7, pag. 1494.

che dovrebbe identificarsi in SINDONA.
Gelli chide a GUARINO se il gen ALEXANDER HAIG è il loro candidato alle elezioni alla Presidenza degli U.S.A. ed allude alla possibilità di fare avere aiuti economici e propaganda sui giornali. IL 14 novembre 1980 (389) PHILIP GUARINO ringrazia Gelli per il telegramma di auguri per la strepitosa vittoria elettorale di RONALD REAGAN. GELLI andrà a WASHINGTON il 27 novembre.

- 9 marzo 1981.( ). Raccomandazione per la promozione del col. CHERCHI dell'Esercito. Gelli risponde che il colonnello è stato già valutato.
Se ne riparlerà l'anno successivo.

- 9 marzo 1981 (390). Gelli risponde all'ammiraglio Vittorio FORGIONE (direttore del CAMEN) a proposito di una raccomandazione pervenutagli.

- 9 Marzo 1981 (391) Gelli scrive al comandante del Presidio militare di SIENA, col. Umberto Granati, esprimendo il suo disappunto per

---

(389) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 5, pag. 1119.
(390) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 5,pagg.1134 e 1135.
(391) cfr. cartella 71, vol. 20, fasc? 5, pag.1137.

il giudizio negativo ottenuto dal gen. VIVIANI (con molta probabilità, in sede di commissione di avanzamento). Gelli afferma che, nel passato, il gen. VIVIANI ha ottenuto il comando della Divisione Folgore ".. unicamente dietro nostro intervento".

Tutto il fascicolo 5° del volume N. 20 contiene altra corrispondenza quasi tutta relativa alle più svariate raccomandazioni. Lo stesso può dirsi di granparte del fascicolo 7° (392).
La perquisizione presso la GIOLE pone termine alla raccolta di quel tipo di corrispondenza in Castiglion Fibocchi.

55.- La Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Roma, con un giudizio che questa Corte parzialmente condivide, conclude che ".. non vi è alcun dubbio che la loggia P2 sia una associazione" avente una struttura organizzativa di base come quella richiesta dagli articoli 416 e 305 del

(392) Cfr. cartella 71, vol. 20.

cod. Pen. anche se si presenta con caratteristi che particolari dovute al fatto di essere una loggia massonica "riservata".

Le limitazioni esistenti non fanno venire meno la natura di associazione. Non incidono nè la limitata conoscenza tra associati nè la mancanza di assemblee poichè i collegamenti tra i soci, quando necessari, sono curati da un vertice nell'ambito di una struttura organizzata in modo permanente con sede e simboli propri.

Non può porsi in dubbio, dal punto di vista soggettivo, che ogni affiliato sappia di entrare a far parte di un sodalizio numeroso, con una organizzazione stabile che richiede regole di comportamento e persegue finalità comuni con particolare riferimento alla "solidarietà massonica".

Chi intende aderire deve sottoscrivere una domanda insieme ai suoi presentatori e garanti; sottomettersi alla cerimonia di iniziazione e prestare il giuramento rituale. L'affiliato deve pagare una quota di iniziazione e di associazione e riceve una tessera.

La documentazione in atti dimostra come l'affiliazione alla loggia Propaganda 2 non sia pre-

giudicata dalla mancata consegna della tessera o dall'omesso versamento della quota sicchè,per stabilire la effettiva appartenenza di taluno alla P2,hanno poco rilievo questi adempimenti dovendosi piuttosto fare riferimento all'accordo tra associante ed associato concretatosi con l'iniziazione...".

Licio Gelli è il maestro venerabile della struttura organizzata; svolge opera di proselitismo operando da solo nella maggior parte dei casi; mantiene i contatti con gli affiliati, con il Grande Oriente d'Italia e con il "mondo profano"; si riserva, e questo è l'aspetto di maggior rilievo, il monopolio della "solidarieta".

Egli riceve direttamente o tramite i capigruppo le richieste di solidarità, le smista ai fratelli che occupano i posti più adatti o a persone da lui conosciute. Informa il richiedente dello esito della raccomandazione.

Un meccanismo ben regolato, anche se non originale e non unico nel nostro sistema sociale, che attribuisce a Gelli un solido "potere contrattuale" e che consente uno sviluppo della solidarietà secondo i principi della progressione geometrica.

Quando lo sviluppo della loggia rende difficili i contatti personali, Gelli crea i gruppi canalizzando le richieste con l'utilizzazione di 17 capi-gruppo.
L'importante è non perdere il controllo del sistema di "solidarietà" e Gelli tiene a ricordare le regole essenziali ad ogni nuovo affiliato.
In una lettera circolare scrive: ".. Colgo l'occasione per ricordarti che per qualsiasi tua necessità, dovrai sempre metterti in contatto diretto con me e che nessuno, che non sia stato da me esplicitamente autorizzato (della qualcosa darò preventiva comunicazione),potrà venire ad importunarti: qualora si dovesse verificare la deprecabile ipotesi - che del resto è assai remota per non dire impossibile - di un tentativo di avvicinamento da parte di persona che si presenti a te facendo il mio nome, sarei grato che tu respingessi decisamente il visitatore e mi dessi immediata notizia dell'accaduto.".

56.- Per meglio precisare l'impostazione si

stematica della presente motivazione si può dire che le vicende, sin qui illustrate, della massoneria con le regole che la governano, della loggia PROPAGANDA 2, di LICIO GELLI e di tanti altri soggetti, attori e comparse, rappresentano una prima parte del quadro generale indispensabile per verificare la sussistenza delle condotte molteplici ed articolate indicate dal capo di imputazione N.1.

Una seconda parte del quadro attiene al valore probatorio di specifici documenti trovati in possesso di LICIO GELLI, di CARMINE PECORELLI e di MARIA GRAZIA GELLI ed al significato degli eventi che queste carte denunciano.

Una terza parte riguarda l'articolazione del rapporto , sotto il profilo penale, tra LICIO GELLI e la struttura associata della P2 da un lato e i gruppi della destra eversiva ed alcuni eventi criminali dall'altro.

L'esame complessivo delle parti del quadro serve ad evidenziare tutti gli elementi di conoscenza necessari per valutare contestualmente le parole degli imputati e dei testimoni e le prove nonchè per concludere.

Un tema che tocca le diverse parti del quadro

generale e gli argomenti concernenti i capi di imputazione diversi dal N. 1 riguarda il rapporto tra LICIO GELLI ed i Servizi di informazione.

Questo tema è stato già toccato, e può essere completato anche se GELLI non è stato imputato di molti dei reati specificati in epigrafe compreso quello di cospirazione politica mediante associazione. Purtuttavia, si deve continuare ad esaminare ed a valutare la sua condotta, chiave obbligata di lettura dell'intera vicenda.

57.- FASCICOLO MI.FO.BIALI. Questo documento viene trovato nella abitazione di CARMINE PECORELLI dopo l'assassinio di costui (393) ed il SISMI, il 18 dicembre 1980, comunica all'Autorità Giudiziaria di non averlo in archivio (394). Si tratta di un dossier di 445 pagine formato

---

(393) L'omicidio è del 20 marzo 1979. Cfr.ordinanza di rinvio a giudizio, pag. 193; cartella 102,vol.30, fasc. 1/A ,pag. 96.

(394) Cfr. cartella 2, vol. 1, fasc. 4, pag. 1311 e seg.

da 50 "appunti" ordinati in ordine cronologico (395) ed è evidente che, per la maggior parte, sono note redatte sulla base di intercettazioni telefoniche e di ambiente. Questa origine viene più tardi confermata da MARIO CASARDI e da GIANADELIO MALETTI.

Gli appunti riguardano fatti, accaduti tra aprile ed ottobre 1975, che hanno un contenuto eterogeneo. Durante i primi trenta gioni, circa, la persona controllata è soltanto MARIO FOLIGNI, all'epoca Segretario del NUOVO PARTITO POPOLARE; nel periodo successivo sono direttamente oggetto delle indagini anche il generale RAFFAELE GIUDICE comandante generale della Guardia di Finanza, il col. Giuseppe Trisolini aiutante di Giudice e, incidentalmente, la sig.ra Giuseppina Giudice.

MARIO FOLIGNI si sta attivando in tutti i modi per potenziare il Nuovo Partito Popolare di dichiarato orientamento cattolico. Cerca di concludere un affare con i libici per la importazione dipetrolio in Italia avvalendosi dell'aiuto di

---

(395) Cfr.cartella 198,vol.36,fasc.6; cartella 66,vol.18, fasc. 5.

certo padre DIONISIO (396) ed il 19 maggio 1975 parte per Malta. Sullo stesso aereo ci sono Giuseppe MORELLI del Gruppo Monti ed il direttore commerciale della PARGAS ITALIANA PETROLI diretta da MORELLI e sembra che ATTILIO MONTI sia disposto ad acquistare il greggio. Con il ricavato dell'affare, FOLIGNI dichiara di volere finanziare il suo partito ma non è chiaro se l'uomo parla sul serio o intende avvalersi della situazione per personale profitto. Egli, infatti, arriva a suggerire all'incaricato di affari del governo libico l'emissione da parte di una banca libica di una fideiussione per due milioni di dollari USA a favore del partito. Il gen. GIUDICE è interessato all'affare.

Mario Foligni cerca di attribuire un peso maggiore del reale al suo partito (398).: ~~si~~ dice che si attende attacchi massicci da parte della Democrazia Cristiana che ha paura di una

---

(396) Si tratta di PAUL MINTOFF fratello di DOM MINTOFF, primo ministro di MALTA (pag.15).

(397) Il Nuovo Partito Popolare subisce una vera disfatta alle elezioni del giugno 1976. Cfr.cartella66, vol. 18, fasc. 6/A, pag. 126.

scissione provocata dal N.P.P.; che è deciso a portare avanti il N.P.P. nonostante il tentativo della Democrazia Cristiana "di tappargli la bocca con i miliardi"; che può ~~si richiama di~~ "sbattere fuori" ZACCAGININI, Segretario politico della Democrazia Crisitana perchè ".. gli americani stanno tutti con noi..."; ripete che la Democrazia Cristiana perderà il 40% dei voti. "... ..Sono capitolati tutti, compreso ANDREOTTI..."; alle prossime elezioni politiche, il Nuovo Partito Popolare "spaccherà" la Democrazia Cristiana ed otterrà otto milioni di voti e duecento parlamentari (398)..."

Personaggi siffatti sono ricorrenti ma quel che stupisce è che riescono sempre a trovare gente disposta ad ascoltarli e a seguirli.

MARIO FOLIGNI ha stretti rapporti con VITO MICELI (399); ne frequenta la casa ed è preoccupato per le difficoltà economiche del generale; si attiva perchè altri lo aiutino e, nel giugno

---

(398) Nello stesso periodo, MARIO FOLIGNI ha problemi di scoperti bancari. Cfr. fascicoli MI.FO.BIALI, pagg. 55,56.

(399) VITO MICELI è direttore del Servizio Informazioni Difesa (S.I.D.) dal 16 ottobre 1970 al 30 luglio 1974.

1975, conduce ALFIO MARCHINI nella casa dell'ex direttore del S.I.D.-

MARIO FOLIGNI ha stretti rapporti anche con NICOLA FALDE. Vuole stipulare un patto di alleanza con CARMINE PECORELLI perchè O.P. non pubblichi articoli contro il suo Partito e contro di lui. In altre parole vuole "comperare" il silenzio del giornalista e incarica FALDE di consegnargli denaro ma poi si lamenta asserendo che l'ufficiale si è appropriato dei soldi.

MARIO FOLIGNI conosce UMBERTO ORTOLANI; si interessa dei problemi di costui e promette soluzioni. Quando ORTOLANI manifesta disappunto per la mancata nomina a presidente di un certo ente in quanto EMILIO COLOMBO ha detto a GIULIO ANDREOTTI di avere confermato tale MEZZACAROZ, FOLIGNI lo rassicura.

"Stia tranquillo, avvocato, che questa volta con le buone e con le cattive (ci riusciamo). E' chiaro?...". Nonostante le promesse, le speranze di ORTOLANI sfumano anche se il generale RAFFAELE GIUDICE ha parlato del problema con l'on. ALDO MORO (400).

---

(400) L'on. ALDO MORO è, all'epoca, Presidente del Consiglio dei Ministri: 23.11.1974-12.2.1976; 12.2.1976-29.7.1976.

Molte persone entrano a far parte della "corte" di MARIO FOLIGNI forse sperando di giocare una carta vincente. Poi, dopo la disfatta elettorale del Nuovo Partito Popolare e l'arresto di FOLIGNI nel luglio 1976, tutti scompaiono. Sembra la prova generale di quello che avverrà con la loggia P2.

FOLIGNI e il suo legale contattano un consigliere della Corte di Appello di Teramo e vorrebbero il suo trasferimento a ROMA "...perchè al Ministero di Grazia e Giustizia sarà loro di grande aiuto...".

Risultano avere contatti con FOLIGNI, tra gli altri:

- OTTORINO FRAGOLA definito noto massone di 82 anni e presentato come il giudice supremo della massoneria in Europa;
- il costruttore ALFIO MARCHINI che finanzia FOLIGNI ed il P.C.I.;
- un certo ANDREA , poi identificato nel Capo di Stato Maggiore della Difesa ANDREA VIGLIONE;
- GIORGIO TORCHIA, giornalista aderente al M.S.I.;
- il generale ENRICO FAVUZZI, già direttore dell'Ospedale militare del Celio in ROMA. Risulta che lo

ufficiale è in buoni rapporti con FIAMMETTA TRISOLINI, cognata del colonnello GIUSEPPE TRISOLINI e cugina del senatore ADOLFO SARTI, ministro del Turismo e dello Spettacolo. I generali FAVUZZI e MICELI sono in stretto contatto;

- il generale di squadra aerea GIULIO CESARE GRAZIANI;
- il generale RAFFAELE GIUDICE , comandante della Guardia di Finanza. FOLIGNI frequenta la casa di questo ufficiale;
- il prof. LUIGI GEDDA;

Dagli appunti che formano il fascicolo ,si apprendono altre circostanze:

- Secondo un colloquio tra FOLIGNI e l'avvocato MIRABILE, la massoneria vuole il processo contro MICELI (401) "... per consentirgli di accusare pubblicamente ANDREOTTI... Anche gli americani tenderebbero a screditare l'ex ministro della Difesa ... Alcuni gruppi democristiani si

---

(401) VITO MICELI è satto scarceratio da pochissimo tempo. E' accusato di reati connessi al procedimento per la strage di piazza FONTANA in Milano.

sono recati alla massoneria... dal grande saggio che è una persona di 82 anni ed è il presidente di un tribunale di giustizia al quale si ricorre quando qualcuno deve essere stroncato...";

- MARIO FOLIGNI afferma che nel Nuovo Partito Popolare militano "al coperto" RAFFAELE GIUDICE, ANDREA VIGLIONE e VITO MICELI (402);

- il capitano ANTONIO MARONI e FOLIGNI asseriscono di tenere in pugno "...la parte grossa della mafia...".

- in un contesto simile non manca l'accenno ad un tesoro. Si parla di lingotti d'oro ai quali sarebbero interessati "un deputato e un colonnello";

- MARIO FOLIGNI sostiene che il Segretario generale della CGIL LAMA "...è profumatamente pagato da AGNELLI..." e che gran parte dell'Esercito, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia di Stato sta dalla parte del

---

(402) La circostanza è singolare e sintomatica della personalità di GIUDICE e di MICELI che nello stesso periodo sono associati alla loggia "coperta" P2.

Nuovo Partito Popolare;

- MARIO FOLIGNI ed il capitano MARONI si chiedono se il generale ENZO VIOLA (403) sia capace di far sparire qualche cosa "... dai Tribunali in modo che noi possiamo stare tranquilli ...". I due parlano spesso di CARMINE PECORELLI e FOLIGNI racconta che GIUDICE ha detto al giornalista di O.P.: "Portami via tutti i tuoi documenti perchè sanno che sei amico di NICOLA (404)... questo è MALETTI che lo fà...".

Come appare evidente anche da questi brevi richiami, intorno a MARIO FOLIGNI ruota una specie di "corte dei miracoli" e, poichè le varie affermazioni non risultano tutte verificate, non è facile, nel fascicolo MI.FOLIBIALI, distinguere la verità dalle illusioni, dalle vanterie e dalle millanterie.

---

(403) IL colonnello ENZO VIOLA ha prestato servizio nell'Ufficio D del SID dal 6 aprile 1966 al 31 luglio 1968.

(404) E' possibile che parlino del colonnello NICOLA FALDE già ricordato trattando l'argomento del settimanale Osservatorio Politico.

58.+ Gli uomini del Servizio Informazioni Difesa , pur non avendo ancora interrotta l'attività informativa, formulano alcune conclusioni sulle indagini svolte.

"... IL caso FOLIGNI, sottoposto ad attento esame da oltre tre mesi assume oggi un rovescio chiaro, tale finalmente da poter identificare nel Partito Comunista Italiano l'organismo innominato che da dietro le quinte ha consentito a MARIO FOLIGNI di mantenere in piedi un ufficio ottimamente organizzato... L'orbita nella quale ruotano MICELI e FOLIGNI è,pertanto, chiaramente comunista... Non vi sono dubbi ....(vi è una) azione di infiltrazione che lo stesso MARIO FOLIGNI conduce abilmente per conto del P.C.I. in ambienti altamente qualificati (Guardia di Finanza, Regione militare centrale, Santa Sede). ...".

In sostanza, chi investiga è convinto che MARIO FOLIGNI è "un agente comunista manovrato dal Partito Comunista Italiano".

Se si sostiuisse il nome di GELLI a quello di FOLIGNI potrebbe trattarsi di un brano integrato del fascicolo COMINFORM.

Per quel che interessa il presente giudizio, si

deve porre in evidenza che non è risultata la esistenza di alcun rapporto tra FOLIGNI e GELLI nonostante che vicino al primo si trovino soggetti che, già prima del 1975, sono conosciuti dal secondo e che, più tardi, si ritroveranno affiliati alla loggia Propaganda 2.

Le conversazioni intercettate ed i risultati oggettivi delle indagini dimostrano con estrema precisione e chiarezza quale è la misura delle persone coinvolte e, fatto di maggiore rilievo, che VITO MICELI, RAFFAELE GIUDICE, GIUSEPPE TRISOLINI, NICOLA FALDE, ENRICO FAVUZZI, GIULIO CESARE GRAZIANI, UMBERTO ORTOLANI, GIANADELIO MALETTI, CARMINE PECORELLI e gli altri si muovono tutti in modo autonomo rispetto a LICIO GELLI il nome del quale appare accidentalmente durante il controllo effettuato su conto di RAFFAELE GIUDICE e non sul conto di MARIO FOLIGNI (405).Il nome di LICIO GELLI non compare mai tra quelli di coloro che appoggiano l'iniziati

---

(405) Cfr. cartella 66, vol. 18, fasc. 5, pag. 101. Il 16.9.1975, GIUSEPPE TRISOLINI telefona a GIUSEPPINA GIUDICE e la informa che cenerà con LICIO GELLI con il quale deve "puntualizzare alcuni problemi".

va avventurosa di FOLIGNI.

Questa situazione emergente da ogni pagina del fascicolo MI.FO.BIALI mette in evidenza alcune circostanze certe, fondamentali e determinanti per escludere la fondatezza di affermazioni avventate.

- LICIO GELLI non ha contribuito al finanziamento del NUOVO PARTITO POPOLARE.

- Non vi è la prova che vi sia stato un legame tra MARIO FOLIGNI e LICIO GELLI o tra FOLIGNI e la loggia PROPAGANDA 2. Gli elementi che si possono trarre dall'attento esame del fascicolo MI.FO.BIALI offrono la prova della inesistenza di un qualsiasi collegamento.

- LICIO GELLI, quale soggetto singolo o come maestro venerabile della loggia P2, nonchè la associazione massonica così denominata non risultano coinvolti nel vano tentativo di concludere , da parte di MARIO FOLIGNI, l'affare del "petrolio libico".

Le pagine del fascicolo MI.FO.BIALI smentiscono le parole pronunciate da FRANCESCO SINISCALCHI su questo specifico argomento ad ulteriore dimostrazione della scarsissima attendibilità del

la sua testimonianza che, ancora una volta, si palesa nutrita non di fatti ma di "voci" riportate da certa stampa.

- Nella vicenda farsesca del NUOVO PARTITO POPOLARE si è affermato che un "filo unico", lega tutti i protagonisti perchè la presenza costante delle stesse persone in episodi diversi significa che è sempre operante una medesima organizzazione. Tale valutazione interessa sol perchè ne richiama una analoga che è chiave di volta della tesi di accusa contro la loggia P2 intesa come associazione organizzata.
La teoria non collima, però', con i fatti oggettivamente accertati.
L'analisi approfondita del fascicolo MI.FO.BIA_ II indica una verità diversa, banale e sconfortante.
Le ambizioni, le illusioni, le caratteristiche e le tendenze personali spingono verso miraggi di ricchezza e di potere, nel medesimo arco temporale, sempre gli stessi uomini avidi e senza scrupoli che non esitano ad abbracciare le cause più diverse nella speranza che l'ultimo carro li porti a destinazione.

Costoro non appartengono veramente ad alcuna organizzazione ma sfruttano tutte le strutture che capitano a portata di mano.

- I risultati delle indagini contenuti nel fascicolo MI.FO.BIALI servono anche a provare la infondatezza di altre dichiarazioni oltre quelle di FRANCESCO SINISCALCHI. Fatti del 1975 che smentiscono parole del 1993.

UMBERTO ORTOLANI, nel corso del lungo esame reso nel corso del dibattimento (406), parla di un episodio inedito che non è stato mai riferito nel corso di tanti anni. L'imputato viene invitato a precisare la natura e l'intensità dei suoi rapporti con MARIO FOLIGNI; l'interessamento di costui e del generale RAFFAELE GIUDICE per la nomina di ORTOLANI alla presidenza di un Ente pubblico; le ragioni dello sfogo amaro di ORTOLANI quando le speranze crollano; le minacce pronunciate da FOLIGNI contro un ministro che avrebbe vanificato le loro speranze. ORTOLANI dice di ricordare l'episodio ed aggiunge

---

(406) Udienze del 18 e del 19 ottobre 1993.

che, nel 1975, LICIO GELLI gli ha mostrato un foglio della trascrizione della registrazione di una telefonata nel corso della quale si è ipotizzata una vendetta utilizzando fotografie "particolari".

La circostanza sottintende che LICIO GELLI è in possesso di copie degli atti di una indagine del SID ancora in corso poichè la telefonata di cui sopra è riportata in un 'appunto' del fascicolo MI.FO.BIALI.

ORTOLANI aggiunge che GELLI si è vantato di avere il 'mattinale' (407).

La dichiarazione non è attendibile per molte ragioni.

- ORTOLANI non ne ha mai parlato prima del dibattimento comportandosi come ROBERTO FABIANI che ha riferito un certo discorso di GELLI(408) collegabile alle indagini sul conto di RAFFAE-

---

(407) Per mattinale , nel gergo tecnico, si intende quel riassunto sintetico dei fatti di cronaca nera accaduti nel corso della notte che viene distribuito , la mattina, anche ai cronisti negli uffici della Questura.

(408) Cfr. il paragrafo N. 60 della presente motivazione.

LE GIUDICE. Nessuno ha detto queste cose prima del deposito degli atti (con il fascicolo MI.FO. BIALI) ai sensi dell'articolo 372 cod.proc.pen.-

-Nessun documento uguale o simile a quello menzionato da ORTOLANI è stato trovato nella disponibilità di LICIO GELLI uso a conservare anche le carte inutili.

- La eventuale esibizione del foglio da parte di GELLI non può meravigliare mentre, invece, lascia perplessi questa "fuga" mentre sono in corso indagini illecite, note soltanto a pochissime persone.

- Nulla trapela, nonostante tutto, e le intercettazioni telefoniche illegali proseguono.

- E' incredibile anche la condotta di ORTOLANI. Costui avrebbe appreso che MARIO FOLIGNI è controllato dai Servizi. Tuttavia non avverte FOLIGNI e la sua omissione potrebbe essere anche il frutto di una scelta perversa. Ciò che è sorprendente e determinante è che ORTOLANI continua liberamente a parlare dei suoi affari con Foligni utilizzando le utenze telefoniche che sa

essere sotto controllo (409). Inoltre, ORTOLANI tace anche con "i fratelli" GIUDICE e TRISOLINI e lascia che costoro proseguono il loro rapporto certamente non limpido con il Segretario del Nuovo Partito Popolare.

Umberto ORTOLANI, conversando al telefono con FOLIGNI, nomina una sola volta LICIO GELLI quando dice che sta per incontrare GELLI il quale è in contatto con GIUSEPPE TRISOLINI (410).

Questo breve riferimento sarebbe stato inutile se MARIO FOLIGNI, in stretto rapporto con GIUSEPPE TRISOLINI, fosse stato maggiormente edotto sul conto di LICIO GELLI.

59.- Una parte del fascicolo MI.FO.BIALI riguarda principalmente il generale RAFFAELE GIUDICE che da circa un anno è stato nominato Comandante Generale della Guardia di Finanza. Le

---

(409) Cfr. cartella 66, vol. 18, fasc. 5. La storia della mancata presidenza è alle pagg. 222 e 223; altri contatti tra ORTOLANI e FOLIGNI si ritrovano a pag. 262.

(410) Cfr. cartella 198, vol. 36, fasc. 6, pag. 31.

prime telefonate vengono intercettate per caso dagli uomini del colonnello DEMETRIO COGLIANDRO che l'ammiraglio MARIO CASARDI ed il generale GIANADELIO MALETTI hanno lanciato sulle tracce di MARIO FOLIGNI su richiesta del Ministro della Difesa on. GIULIO ANDREOTTI.
Successivamente, anche le utenze telefoniche utilizzate da RAFFAELE GIUDICE e dal suo aiutante colonnello GIUSEPPE TRISOLINI vengono in modo illegale sottoposte a controllo. I soggetti vengono anche pedinati.
Questa indagine si prolunga per alcuni mesi e si delinea un quadro inaspettato e vergognoso di corruzione e di concussione (411); di esportazione di valuta per l'ammontare di lire 500.000.000 (in violazione delle legge che, nel 1975, prevedono sanzioni amministrative) e, persino, di tradimenti coniugali (411). L'aspetto peggiore, se così si può dire, è che tutto ciò non viene rappresentato nelle sedi competenti con le modalità previste. Il Servizio di informazione continua ad indagare ma nasconde i risultati

---

(411) Cfr. cartella 66, vol. 18, fasc. 5, pagg. 32, 50, 51, 64, 257, da 307 a 329.

della investigazione sicchè qualcuno, in violazione dei doveri del proprio ufficio e per il conseguimento di interessi pesonali li comunica a CARMINE PECORELLI.
Il generale GIUDICE ed il colonnello TRISOLINI sono sotto il controllo continuo degli investigatori che proseguono il loro lavoro anche oltre confine, in Svizzera, pedinando e fotografando GIUSEPPE TRISOLINI e GIUSEPPINA GIUDICE.
In questa parte del fascicolo MI.FO.BIALI che non riguarda nè MARIO FOLIGNI nè il NUOVO PARTITO POPOLARE, il nome di LICIO GELLI compare in modo sporadico ogni volta che costui entra in contatto con i due ufficiali.

- Giuseppe Trisolini telefona ad Arezzo e parla con la moglie di Gelli definito "noto esponente massone". La signora dice che il marito non c'è ma che lunedì 27 sarà a Roma all'Hotel Excelsior.

- Il 16 settembre 1975, TRISOLINI informa Giuseppina Ciudice che la sera cenerà con Gelli con il quale "..deve puntualizzare alcuni problemi.".

- Trisolini contatta Gelli perchè cautamente o

peri un "sondaggio" per sapere chi sarà, al posto del generale MINO, deceduto, il nuovo Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Gelli non si smentisce e chiede: "Chi preferite?" Risposta: "ZAVATTARO e RAMBALDI". Gelli insiste "E SANTOVITO?". TRISOLINI non ha dubbi "Meglio gli altri due.".
Se si riflette al fatto che al momento, 30 luglio 1975, TRISOLINI e GIUDICE sono affiliati alla P2 e Gelli ne è il capo, maestro venerabile, la domanda "Chi preferite?" significa che le aspettative sono di altri singoli uomini e non della organizzazione P2.

- La sera del 5 maggio 1975, in una saletta riservata dell'Hotel Boston, in Roma, via Lombardia, ORTOLANI è presente ad una cena, verosimilmente da lui offerta, alla quale partecipano il Presidente del Senato, il Segretario Generale della Camera dei Deputati, Trisolini e Gelli.

60.- Il contenuto del fascicolo MIFO.BIALI non è noto soltanto a Carmine Pecorelli. Anche Roberto Fabiani, giornalista del settimanale "L'Espresso" , è in possesso di appunti molto dettagliati che sintetizzano , senza nulla omettere, il contenuto di detto fascicolo (412) che dovrebbe essere custodito nell'archivio del SID. Secondo la normativa vigente, i documenti del SID sono segreti (413).

Roberto Fabiani, sentito in data 11 novembre 1980 dal Procuratore della Repubblica di Roma (412) sostiene di avere letto gli articoli pubblicati su O.P. sfavorevoli ai vertici della Guardia di Finanza; di avere preso un appuntamento con Pecorelli e, con il consenso di costui, di avere estratto dettagliati appunti dai documenti in possesso del direttore di O.P.- Fabiani esibisce al magistrato che lo interroga i suoi appunti.

In data 8 giugno 1981, il giornalista rende una nuova testimonianza (414) e modifica completamen

---

(412) Cfr. cartella 11, vol. 5, fasc. 1,pag. 1 e segg.
(413) Cfr. cartella 66, vol. 18, fasc.6/6, pag.79.
(414) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 3, pag. 785 e segg.

te la prima versione. Afferma che gli appunti gli sono stati spediti nel 1975 con una lettera anonima.

Successivamente, ha avuto un colloquio con Gelli il quale, senza essere stato provocato, fà riferimento a GIUDICE ed alla esportazione di capitali.

Nel corso del dibattimento (415) viene contestato al teste la radicale diversità tra le dichiarazioni del 1980 e quelle del 1981.

Fabiani risponde: ".. Le cose sembrano in contraddizione. In realtà non lo sono. .. Io non ero un attento lettore di O.P.; io ero l'esegeta di O.P. perchè, a quel tempo.. e nei quindici anni precedenti, io mi sono sempre occupato di affari italiani e, tra le varie cose, ero anche uno specialista di servizi segreti... Una lettera anonima, io di lettere anonime sull'argomento ne ho ricevute a tonnellate, non una soltanto. Probabilmente su questo argomento specifico ne ho ricevuta una sola.. La lettera anoni

---

(415) Udienza del 28 gennaio 1993. Da pag. 63 a pag. 95 della trascrizione della registraione.

ma, se ben ricordo faceva la storia di un gigantesco traffico di pezzi di ricambio della Mercedes ...(parlava) di traffico coperto dalla Finanza, parlava di evasione tributaria...".
Trattandosi di un anonimo, FABIANI ne parla con il direttore ZANETTI ma nulla viene pubblicato per la mancanza di riscontri.
Nel 1978, O.P. pubblica parte del fascicolo MI.FO.BIALI e Fabiani contatta PECORELLI. "Lui non mi ha fatto vedere tutti quanti i documenti; mi ha fatto vedere il pacco. Io ho preso degli appunti ma PECORELLI era anche un furbo. Mica stupido! Che me ne faccio di questi appunti che non ho da esibire un pezzo di carta? E solo dopo molte insistenze me ne diede un foglio...".

La testimonianza di FABIANI, nelle varie versioni, non può essere ritenuta attendibile.

- Non è vero che FABIANI ha avuto cognizione del contenuto del fascicolo MI.FO.BIALI dopo avere letto quanto pubblicato su O.P. sull'argomento con particolare riferimento alla Guardia di Finanza.
Questi articoli di O.P. vedono la luce il 12 aprile, il 6 luglio, il 9 ed il 14 novembre

1978 (416) ma FABIANI ne ha parlato molto prima con ZANETTI.

LIVIO ZANETTI, allora direttore de "L'ESPRESSO" ricorda che FABIANI gli ha riferito una storia di esportazione di capitali coinvolgente noti personaggi con 'particolari avventurosi e boccacceschi". E' chiaro il riferimento ai 500 milioni di lire portati in Svizzera da TRISOLINI e dalla moglie di GIUDICE; ZANETTI, però, decide di non pubblicare la storia poichè non è stato possibile avere riscontri. Secondo ZANETTI, questo accade tre, quattro anni prima del 1981, forse nel 1976 (417).. FABIANI non cita la sua fonte; soltanto più tardi, quando dopo anni si viene a sapere del MI.FO.BIALI, il giornalista indica in PECORELLI il suo informatore (418).

Si deve osservare che, se FABIANI ha parlato con ZANETTI nel 1976, è evidente che l'apprendimento delle notizie non può essere datato 1975 e fine 1978.

---

(416) Cfr. il paragrafo N. 41 della presente motivazione.
(417) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 15, pag. 4098.
(418) Cfr. cartella 11. vol. 5, fasc. 1, pag. 35 e segg.; udienza del 28 gennaio 1993.

- E' contrario alla logica, se l'episodio è anteriore al 1978, che un giornalista consegni materiale scandalistico inedito ad un concorrente che non è neanche suo amico come ha precisato FABIANI.
Egli lo conferma quando, rispondendo alle domande di un difensore (419), esclude di avere dato ad altri gionalisti documenti in suo esclusivo possesso ed utili per il suo lavoro.

- ROBERTO FABIANI non può spiegare perchè si è affannato, nel 1978, a ricopiare tanti appunti facendo un lavoro veramente inutile. Lui, l'esegeta di O.P., dovrebbe essere in possesso dei numeri del periodico con gli articoli già scritti.

Nel giugno 1981, chiamato a rendere una nuova testimonianza, ROBERTO FABIANI deve essersi reso conto della illogicità del racconto fatto nel 1980 e lo modifica radicalmente introducendo la storia della lettere anonima.
Egli cambia la sua versione e la ravviva inse-

---

(419) Udienza del 28 gennaio 1993. Roberto FABIANI, pag. 92 della trascrizione della registrazione.

rendovi un GELLI che, nel 1975, gli parla di RAFFAELE GIUDICE e della illecita esportazione di valuta.
In questo modo, si attribuisce a LICIO GELLI la conoscenza, anche se parziale, del contenuto del fascicolo MI.FO.BIALI quando le indagini sono ancora in corso o sono state da poco interrotte.

Nel corso del dibattimento, ROBERTO FABIANI cerca di trovare una soluzione ragionevole per spiegare le sue contraddizioni.
La lettera anonima e gli appunti di PECORELLI non sono l'una alternativa agli altri o viceversa ma coesistono nel terzo racconto di FABIANI.
Le date non possono essere modificate, però, dalla dialettica e le osservazioni già fatte conservano intatto il loro valore sia per la lettera anonima sia per il rapporto con PECORELLI.
In più, si deve sottolineare il cambiamento del contenuto dell'anonimo.
La storia di un trasferimento illecito di valuta con noti personaggi coinvolti e con particolari avventurosi e boccacceschi, riferita, da FABIANI a ZANETTI non nel 1975 ma nel 1976 o nel

1977, e da ZANETTI confermata in istruttoria e nel dibattimento, scompare. E' sostituita dal racconto di un gigantesco traffico di pezzi di ricambio della Mercedes "coperto" dalla Guardia di Finanza.

L'incontro tra FABIANI e GELLI resta collocato nel 1975 ma viene arricchito di nuovi particolari che ne costituiscono la interessante premessa.

FABIANI dichiara: "Mi ha cercato GELLI. Credo che tutto comincia dal fatto che si sapeva che io avevo certe notizie (sulla Finanza) e si sapeva probabilmente o da intercettazioni... (Lo sapeva la Finanza). Avevo notizie sul vertice della Finanza. Siccome lo vedevo non spessissimo ma abbastanza spesso GELLI, una volta lui mi disse se facevamo colazione insieme all'Excelsior. Io ci andai. Fece uno dei suoi discorsi molto confusi, perchè GELLI è un altro che parla due ore senza dire niente e poi piazza lì due frasi che risolvono tutta la questione.Mi disse: "Lei si sta muovendo su un terreno minato, abbastanza pericoloso; poi, adesso, ha anche una famiglia...io le consiglio di stare tranquillo e, poi, sa che c'è? La gente è poten

te finchè è potente". Il discorso non significherebbe niente a rigor di logica. Quindi significa che voleva dire: "aspetti, no?.." Anzi ne fece un'altra carina; "Lei si prenda trenta milioni e così aspetta meglio". Fu mandato a quel paese, lui, i suoi trenta milioni e il suo generale Giudice e la cosa finì lì.".

Il racconto di FABIANI ha il pregio, forse per taluno, di coinvolgere LICIO GELLI nella parte di protettore più o meno occulto di RAFFAELE GIUDICE ma si dimentica che secondo l'accusa, GELLI e la P2 "sono i veri Servizi di informazione".

Visto che MALETTI è il detentore del fascicolo MI.FO.BIALI ed è considerato "un uomo della P2", GIUDICE può essere meglio protetto non passando alla stampa le carte che provano la sua condotta delittuosa piuttosto che seguire la via della diffusione,prima, e delle minacce e dell'offerta di denaro, poi.

La verità è che la fantasia di FABIANI è messa a dura prova dalle molteplici modifiche del racconto originale. La storia del colloquio con GELLI ha un aspetto che ne denuncia l'evidente inattendibilità poichè non si capisce come GELLI,nel

1975, possa sapere che FABIANI conosce il MI.FO. BAILI perchè informato con uno scritto anonimo. Il giornalista si rende conto di questo ed indica nuovi particolari che si condensano nella affermazione: "Si sapeva che io avevo certe notizie".

Nel 1975, FABIANI non ha ancora parlato della faccenda con il direttore de "L'Espresso", LIVIO ZANETTI, ed ha da poco ricevuto la lettera anonima. Anzi, una lettera anonima con due testi diversi.

Solo il mittente può sapere di una sola missiva che si sperde tra "le tonnellate" di anonimi che FABIANI dice di ricevere. Allora FABIANI ricorre alla scusa, piuttosto logora, della intercettazione telefonica. Certo, non può trattarsi di una intercettazione legittima facilmente accertabile e della quale nessuno parla, ma di una operazione illecita non riscontrabile nelle modalità di esecuzione e rimasta senza alcuna spiegazione del perchè.

Anche senza queste considerazioni che sottolineano la mancanza di ogni prova sulle ragioni della intercettazione, sulla identità degli operatori e sul rapporto diretto fra costoro e

for

GELLI, la scusa è assolutamente illogica e priva di consistenza.

ROBERTO FABIANI sarebbe in possesso di notizie gravi e scandalose ma aspetta almeno un anno, o forse molto di più, per riferire a LIVIO ZANETTI e per valutare l'opportunità della loro pubblicazione. Rimane inerte ma, da giornalista esperto di servizi segreti, nel parla subito apertamente al telefono, non si sa con chi, e la conversazione viene subito intercettata dagli ignoti nascostamente appostati, non si sa perchè.

FABIANI non enuncia espressamente la alternativa alla intercettazione ma la colloca con chiarezza nel suo racconto.

L'alternativa chiama in causa una persona che è deceduta e che non può difendersi.

Secondo quanto ha dichiarato nell'esame dibattimentale, FABIANI, ricevuta la lettera anonima, va a trovare il generale ENRICO MINO Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri che "vede tre volte a settimana" e che è "amico suo tantissimo". Mostra il foglio anonimo ed il generale chiude il discorso affermando che ".. .. si sa che là le cose vanno malissimo ma che

non ci si può fare niente.".

L'alternativa alla intercettazione telefonica che FABIANI lascia intravedere è chiaramnte il generale MINO che informa GELLI o la Guardia di Finanza. Il generale MINO è nominato da più persone in questo processo (420) senza che nessuno abbia portato prove in un tempo in cui è di moda attribuire responsabilità a chi è deceduto.

Ammesso, comunque, che MINO abbia saputo che il SID controlla i telefoni del Comandante della Guardia di FINANZA ed abbia riferito a GELLI, si deve notare l'assenza di qualsiasi reazione di GIUDICE. GELLI cerca di corrompere FABIANI e non si può pensare che abbia taciuto con i "fratelli" indagati sicchè è inconcepibile che GIUDICE e TRISOLINI non facciano, almeno, tacere i loro telefoni. FABIANI, da parte sua, non spiega perchè ha atteso un anno per riferire al suo direttore ZANETTI le informazioni che sa su fatti scandalosi. Materia ghiotta per qualsia-

---

(420) Cfr., ad esempio, F. MANGIAVACCA; paragrafo N.42 della presente motivazione.

si giornalista.

Sulla "fuga di notizie" in genere, FABIANI è molto più preciso.. ".. MALETTI e LABRUNA davano pochissime notizie ma girava molto, in quel tempo, una sterminata quantità di notizie sui Servizi... Chi le metteva in giro non lo so ma arrivavano dalle fonti più strane;. Tutte le notizie sui Servizi escono dai Servizi.. Una bella fonte di informazione era D'AMATO (421) per esempio, affari riservati... Per avere notizie su uno bisognava andare dal suo nemico..".

Queste parole di FABIANI hanno un riscontro in alcuni episodi che sono stati esaminati (422) ed è in tale contesto putrido che si inserisce la diffusione del contenuto del fascicolo MI.FO. BIALI consegnato a CARMINE PECORELLI (423).

E' interessante notare che la pubblicazione fat

---

(421) Cfr. cartella 13; vol. 5, fasc. 7, pag; 1973 e segg. paragrafo N. 116 della presente motivazione. Teste FEDERICO D'AMATO. E' interessante ricordare che D'AMATO menziona una campagna di stampa contro di lui, dirigente generale della Polizia di Stato, istigata "da organismi militari concorrenti" e cioè dal Servisio informazioni militari.

(423) Cfr. i paragrafi N. 40, 41 e 42 della presente motivazione.

ta nel 1978 riguarda soltanto le notizie concer nenti i traffici di RAFFAELE GIUDICE e di GIU- SEPPE TRISOLINI mentre rimane in ombra la parte del NUOVO PARTITO POPOLARE e dei contatti tenu ti da MARIO FOLIGNI.

E' indubbio che ROBERTO FABIANI ottiene, come al tri, le stesse informazioni ma la sua fonte non può essere CARMINE PECORELLI per le ragioni e - sposte.

Tanto premesso, si può, per compdetezza, tenta- re di comprendere perchè queste notizie venga- no fatte pubblicare nella primavera del 1978 dopo che sono trascorsi circa tre anni dai fat ti e dalla sottrazione del fascicolo MI.FO.BIA LI dal Reparto D del SID.

La primavera del 1978 registra la tragica vi- cenda dell'on. ALDO MORO ma non vi sono elemen ti di prova per collegare da pubblicazione del le notizie del MI.FO.BIALI al sequestro ed al- l'omicidio del Presidente della Democrazia Cri stiana.

Nella primavera del 1978 accadono altri fatti anche se di minore gravità.

Il quotidiano "Il Messaggero", il settimanale "L'Espresso" ed O.P. pubblicano una serie di

articoli favorevoli alla candidatura al comando del reparto D del SID del generale GALVALIGI e contrari a quella del colonnello DEMETRIO COGLIANDRO (424). Sono i sintomi evidenti degli aspri contrasti e dei conflitti di interesse che esplodono in occasione del'imminente movimento del generale GIOVANNI ROMEO che deve lasciare quel comando il 30 giugno 1978.
L'attacco a Cogliandro è esplicito. La fuga di notizie sembra manovrata. La pubblicazione di una parte del MI.FO.BIALI rifinisce l'opera colpendo sia il vertice della Guardia di Finanza che, evidentemente, non è più in sintonia con certi elementi dei Servizi o che sono stati tali, sia COGLIADRO. Costui è vulnerabile perchè ha effettuato le intercettazioni del MI.FO.BIALI in violazione delle leggi vigenti (425). Con ciò COGLIANDRO è più che avvertito. E non è il solo. Il 12 aprile 1978; O.P. pubblica il primo articolo di una serie impostata come una sceneggiatura.

---

(424) Cfr. il paragrafo N. 41 della presente motivazione.
(425) Cfr. il paragrafo N. 61 della presente motivazione.

Nella "scena N10" viene inserito anche LICIO GELLI con il chiaro riferimento "... al benedicente venerabile LUCIANO LEBOLISKI GIOLEY". LEBOLISKI richiama il nome dei LEBOLE e GIOLEY quello della società GIOLE di Arezzo. Luciano è l'indicazione più subdola perchè si ricollega ad un presunto vezzo di GELLI il quale usa il nome di copertura LUCIANI quando si reca al Comando Generale della Guardia di Finanza. In proposito, vale la pena di rammentare che LICIO GELLI è ben conosciuto da RAFFAELE GIUDICE e da GIUSEPPE TRISOLINI nonchè da molti altri ufficiali in servizio al Comando Generale della Guardia di Finanza (426) sicchè l'uso di un nome di copertura è inutile quanto infantilmente grottesco.

Il 15 maggio 1978, il Reparto D è soppresso ed è costituita la 1a divisione del SISMI.

IL 1 luglio 1978, senza neanche un giorno di ritardo, il colonnello BARTOLOMEO LOMBARDO assume il comando della 1a divisione del SISMI, GALVALIGI e COGLIANDRO sono stati tagliati fuo

---

(426) Ad esempio, cfr. il gen. SPACCAMONTI; paragrafo N. 140 della presente motivazione.

ri.

Il 9 ed il 14 novembre 1978, O.P. pubblica gli ultimi articoli della serie ed il 20 novembre successivo , RAFFAELE GIUDICE deve lasciare il Comando.

Il "lavoro "sporco" è finito; l'attacco a CO - GLIANDRO ed a GIUDICE ha avuto successo e non si è perduta l'occasione di completarlo tirando dentro anche GELLI .

Come sarà per gli articoli pubblicati dagli stessi giornali nel 1979 (427), è evidente che la fonte delle informazioni si identifica necessariamente con gli uomini che fanno, o hanno fatto,parte dei Servizi di informazione.

Costoro, avvalendosi strumentalmente della "fuga di notizie", curano la regia dell'attacco, nel 1978,contro COGLIANDRO, GIUDICE e GELLI e, nel 1979, contro GELLI ed ANTONIO VIEZZER (427).

---

(427) Cfr. i paragrafi N. 41 e 42 della presente motivazione.

61.- IL capo di imputazione N. 1 è ricco di argomenti e richiama anche quello del fascicolo MI.FO.BIALI mentre il capo N. 3 è più specifico. Prevede a carico di ANTONIO LABRUNA, di GIANADELIO MALETTI e di VIEZZER ANTONIO il reato di rivelazione di segreti di Stato e di notizie riservate riferibile agli atti dei Servizi militari di informazione concernenti LICIO GELLI ed altro (428) oltrechè, per i primi due, riferibile anche al fascicolo MI.FO.BIALI.

Il capo di imputazione N. 4 contestato a DEMETRIO COGLIANDRO, ed a GIANADELIO MALETTI è relativo alle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini di cui al fascicolo MI.FO.BIALI.

La articolazione di queste accuse prevede sempre una condotta illecita inserita "... nel comune contesto di appartenenza alla loggia P2 ed ~~è~~ in una più ampia attività di sottrazione e procacciamento di notizie segrete o riservate..".

Per ragioni di comodità espositiva, l'esame della materia riguarda per primo il fascicolo MI.

---

(428) Cfr. i paragrafi N. 22, 23 e 92 della presente motivazione.

FO.BIALI per chiarire le modalità di conduzione delle indagini e per identificare le persone che hanno sottratto questo dossier e ne hanno rivelato il contenuto.
Gli atti che formano il fascicolo MI.FO.BIALI sono automaticamente classificati segreti in base alle norme istitutive del SID ed è facile la identificazione di coloro che sicuramente hanno ottenuto le notizie di carattere segreto (articolo 261 4° comma Cod. pen.).
Si tratta dei giornalisti CARMINE PECORELLI (deceduto) e ROBERTO FABIANI (non imputato). Anche LICIO GELLI non è stato rinviato al giudizio di questa Corte di Assise per rispondere di questa imputazione.

Gli atti e le dichiarazioni utili per verificare la responsabilità degli imputati sono:

MARIO CASARDI, deceduto; ammiraglio; è stato il Direttore del S.I.D. dal 31 luglio 1974 al 20 gennaio 1978.
L'11 novembre 1980, rende la prima deposizione al Procuratore della Repubblica presso il Tri-

bunale di ROMA (429).

Egli racconta che, all'inizio del 1975, il ministro della Difesa on. GIULIO ANDREOTTI lo incarica di svolgere indagini sul conto di MARIO FOLIGNI segretario politico del Nuovo Partito Popolare. Il Reparto D del SID si occupa del caso e dagli accertamenti emergono i nomi dei generali VITO MICELI e RAFFAELE GIUDICE.

L'ammiraglio CASARDI informa verbalmente l'on. ANDREOTTI che ordina la prosecuzioni delle indagini.

IL generale MALETTI, comandante del Reparto D, riferisce a CASARDI:

- l'affare del petrolio libico è sfumato per FOLIGNI;
- il NUOVO PARTITO POPOLARE non ha avuto successo;
- la moglie di RAFFAELE GIUDICE ed il colonnello GIUSEPPE TRISOLINI hanno portato e depositato in una banca svizzera molto denaro.

CASARDI chiede una verifica perchè non sono state scattate fotografie comprovanti il viaggio in Svizzera ma la documentazione nnn gli viene

---

(429) Cfr. cartella 7, vol. 3? fasc. 1, pag. 19 e segg.-

fornita.

Nell'ottobre 1975, MALETTI, "da un giorno al - l'altro", viene trasferito senza poter dare le consegne al gen. ROMEO. L'azione informativa viene abbandonata.

CASARDI prende visione del fascicolo MI.FO.BIALI, mostratogli dal P.M., e riconosce la sua sigla a piè di pagina con la data del 12 ottobre.

CASARDI esclude di avere riferito al Ministro l'avvenuta esportazione di valuta e conferma che non sono state scattate fotografie durante il pedinamento in Svizzera di Giuseppina Giudice e di Giuseppe Trisolini.

Il 2 dicembre 1980, CASARDI redige una memoria che presenta al Consiglio di Disciplina che ha aperto un procedimento contro lui, MALETTI e LABRUNA (430).

Nella memoria, CASARDI ricostruisce i fatti in modo simile a quello della prima testimonianza spostando l'inizio delle indagini all'ottobre 1974.

Dopo aver riferito al MInistro, accadono molte

---

(430) Cfr. cartella 66, vol. 18, fasc. 6/A,pag.24 e segg.

cose: Andreotti cambia dicastero; sfuma l'affa re di Foligni con la Libia; il Nuovo Partito Po polare non consegue risultati positivi alle ele zioni; Mario Foligni è arrestato per truffa;sor gono problemi tecnici a causa della normativa sulle intercettazioni telefoniche.CASARDI non ri ferisce sulla illecita esportazione di valuta perchè il Reparto D non ha fornito le prove del fatto.

Il Direttore del SID nnn se la sente di impor re a ROMEO, successore di MALETTI, metodi "non considerati ortodossi" proprio al tempo dello arresto di Vito MIceli; afferma di non avere mai detenuto i documenti concernenti le indagi ni.

Il 4 aprile 1981, Casardi si presenta spontanea mente al Procuratore della Repubblica di Roma per confermare le sue dichiarazioni (431) e pre cisa che, in occasione del trasferimento di Ma letti "...si convenne di non proseguire l'inda gine perchè non c'erano esiti apprezzabili e per non imporre a ROMEO di proseguire indagini

---

(431) Cfr. Cartella 7, vol. 3, fasc.1, pag. 125 e segg.

che comprendono l'uso di sistemi irregolari".
Nel corso di un confronto tra CASARDI e MAletti costui rettifica quanto detto ed ammette che il Direttore del SID non gli ha ordinato di di non trasmettere a ROMEO il fascicolo MI.FO. BIALI.

Generale GIANADELIO MALETTI. Capo del Reparto D del SID dal momento della sua istituzione (15 giugno 1971) al 29 ottobre 1975 quando viene trasferito al comando della Divisione Granatieri di Sardegna.
Il nome di MALETTI è inserito nella lista degli affiliati alla P2 al N. 499. PIETRO MUSUMECI conferma l'adesione di MALETTI alla P2 (432) mentre Licio GElli la esclude. (433).
Maletti conferma sostanzialmente quanto riferito da CASARDI (434).
Il 29 ottobre 1975, al ritorno da Zurigo, MALET

(432) Cfr. cartella 199, vol. 3, fasc.6, pag. 1739 e segg.
(433) Cfr. cartella 64, vol. 17, fasc. 16/E,pag. 881 e segg.
(434) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 1, pag. 25 e segg.; pag. 114 e segg.; pag. 126 e segg,; cartella 7, vol. 3, fasc. 2, pag. 499 e segg.; cartella 66,vol.18, fasc. 6/4, pag. 53 e segg.-

TI telefona al Direttore del SID che gli ordina di interrompere l'operazione "tecnica" (435) e convengono di non passare a ROMEO gli atti del MI.FO.BIALI che vengono consegnati al capitano ANTONIO LABRUNA.

Colonnello DEMETRIO COGLIANDRO ufficiale addetto al Centro CS al quale MALETTI gira l'ordine di CASARDI di svolgere indagini sul conto di MARIO FOLIGNI (436) .
Ricorda che il Reparto D ha disposto, con nota del 31 dicembre 1974 una azione di controllo diretto, fiduciario e tecnico (435) e che l'azione è stata interrotta per ordine di MALETTI al momento del suo trasferimento (437).
Nel corso del pedinamento in Svizzera di Giseppina Giudice e di Giuseppe Trisolini sono state scattate molte fotografie.

---

(435) Intercettazioni telefoniche ed ambientali.
(436) Cfr. cartella 7,vol.3, fasc. 1, pag.12,13,14?15; cartella 8,vo. 3, fasc. 4, pag. 1021 e segg.-
(437) Cartella 66, vol. 18, fasc. 6/A,pag.69 e segg.

GIULIO ANDREOTTI (438) Senatore della Repubblica.

A proposito dell'indagini svolte su MARIO FOLIGNI e, poi, su RAFFAELE GIUDICE, il testimone dichiara:

- Nel 1974 è Ministro della Difesa. Tra i tanti appunti che vengono sottoposti alla sua attenzione, uno riguarda "la creazione o il tentativo di creazione" di un nuovo partito politico in contatto con militari e con ambasciate. Il Ministro incarica l'ammiraglio CASARDI di approfondire la questione "...ma non per ragioni dirette di bottega politica (ma) perchè c'erano queste indicazioni di militari e di ambasciate che potevano suscitare qualche preoccupazione...".

Vi è subito da osservare che le indagini vengono disposte sul conto di MARIO FOLIGNI come con

---

(438) Udienza del 30 settembre 1993; da pag. 1 a pag. 62 della trascrizione della registrazione. La testimonianza è stata raccolta nello studio del senatore in Palazzo Giustiniani ai sensi degli articoli 356, 453, 454 cod.proc. pen. del 1930; 4 R.D. 16 dicembre 1927 N. 2210 (categoria III).

cordemente hanno riferito CASARDI, MALETTI e COGLIANDRO i quali non hanno fatto il minimo accenno a militari o ad ambasciate da sorvegliare.

La versione degli uomini del SID è la più attendibile perchè ha un duplice riscontro. Nel fascicolo MI.FO.BIALI non vi è la minima traccia di indagini mirate verso militari ed ambasciate come avrebbe dovuto essere se quello fosse stato l'obiettivo primario. Inoltre, se gli accertamenti fossero rientrati nella competenza del SID, non sarebbe stato necessario violare la legge penale a tutela della inviolabilità dei segreti modificata dalla legge 8 aprile 1974 n. 98 entrata in vigore molti mesi prima dell'inizio della operazione.

- Qualche mese dopo, l'on. Andreotti è Ministro del Bilancio e MALETTI riferisce a lui. "...Mi disse che solo per l'aspetto che riguardava la parte politica di questo movimento si trattava di cose velleitarie di nessuna importanza.... Lui stesso (MALETTI) mi disse che stavano proseguendo la parte che riguardava, direi, la consistenza politica di questo movimento...". Anche queste parole del testimone confermano

la fondatezza dei rilievi fatti sul precedente argomento.

MALETTI, seguendo le regole, non avrebbe dovuto riferire al Ministro del Bilancio.

Le normali attività dei Servizi non sono personalizzate ed il primo referente del SID è il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

- A proposito di MARIO FOLIGNI, il senatore GIULIO ANDREOTTI racconta: ".. Io MARIO FOLIGNI non l'ho mai conosciuto. Anzi una volta mi ha mandato nel 1976 un biglietto di congratulazioni per essere Presidente del Consiglio (439)...".

- La vicenda del colonnello IUCCI, collocata dal generale MINERVA in collegamento con l'indagine MI.FO.BIALI, è esposta in questi termini che non coincidono nè con le parole di VIVIANI nè con quelle di MINERVA. ".... Ci fu una richiesta di appoggio da parte dell'ENI che non riusciva a chiudere i contratti dell'ente pubblico... Ci fu una richiesta ai Servizi che do

---

(439) Il biglietto è spedito con l'indirizzo di Roma, via della Lungara 29. La Casa Circondariale di Regina Coeli è in via della Lungara 28/B.

mandarono a me (nel 1973) se potevano adererire a questa richiesta di utilizzare un certo collegamento che i Servizi avevano avuto; una qualche riconoscenza da parte di GHEDDAFI perchè (IUCCI) aveva sventato un attentato a GHEDDFI... Io non detti incarico; io chiesi al Servizio che poteva farlo (e dare un appoggio all'ENI).... Loro scelsero IUCCI perchè IUCCI era stato quello che aveva sventato l'attentato..".

Il Senatore GIULIO ANDREOTTI accenna anche ad altri argomenti, che saranno sintetizzati esaminando la vicenda del contratto tra le società ENI e PETROMIN e le varie testimonianze raccolte nel corso del presente procedimento.

In relazione a questa prima parte della vicenda, bisogna osservare che:

- Il SID aderisce alla richiesta del Ministro della Difesa e svolge indagini che non sono di competenza del Servizio.

Secondo la normativa esistente , gli uffici ed il personale del SID non possono compiere indagini che non riguardano la difesa militare e la sicurezza nazionale o l'azione controinformati

va sulla stessa materia. (440).

- Le intercettazioni telefoniche sono effettuate in violazione delle leggi vigenti aventi natura penale.

- CASARDI o MALETTI riferiscono all'on. Giulio Andreotti, Ministro del Bilancio in violazione della normativa secondo la quale il direttore del SID riferisce periodicamente al Capo di Stato Maggiore della Difesa sulla attività svolta per la difesa e per la sicurezza. Soltanto il Ministro della Difesa può disporre che le informazioni raccolte dal SID siano fornite al Ministro dell'Interno ed a quello degli Affari Esteri.

- Non è vero che l'azione informativa è stata interrotta per le ragioni indicate da CASARDI il 29 ottobre 1975. Infatti, le elezioni politiche che registrano la disfatta del Nuovo Partito Popolare si svolgono nel giugno 1976 e FOLIGNI è arrestato nel luglio 1976 (441).

---

(440) Cfr. cartella 66,vol. 18, fasc. 6/6, pag.76 e segg.
(441) Cfr. cartella 66, vol. 18, fasc. 6/A, pag. 120 e segg.-

- Non è vero che non sono state scattate le fotografie nel corso del pedinamento in Svizzera. Le intercettazioni denunciano l'esistenza di gravi fatti di corruzione e di concussione indipendentemente dalla esportazione di valuta che, nel 1975, costituisce solo un illecito amministrativo.

- Non è vero che CASARDI non ha detenuto il fascicolo MI.FO.BIALI. Egli stesso ha dovuto riconoscere come propria una sigla appostavi il 2 ottobre 1975.

- Non è vero che MALETTI è stato trasferito "da un giorno all'altro" senza potere dare le consegne al generale ROMEO. Con tale affermazione si vuole giustificare una consegna urgente del fascicolo MIFO.BIALI da MALETTI a LABRUNA ma le smentite sono numerose. Già nel luglio 1975, due numeri di O.P. parlano (442) del prossimo trasferimento di MALETTI al Comando della Divisione Granatieri di Sardegna. Il colonnello ENZO FILIPPI (443) ricorda che il generale ROMEO

---

(442) Cfr. il paragrafo N.41 della presente motivazione.

(443) Cfr. cartella 66, vol. 18,fasc.6/A,pag.263 e segg.;udienza del 27 gennaio 1993.

arriva al Reparto D solo il 10 novembre 1975; ROMEO conferma le parole di FILIPPI (444) ed entrambi precisano che il nuovo comandante assume la carica solo il 20 novembre.
ROMEO non si sistema subito nell'ufficio di MALETTI perchè costui continua a frequentarlo saltuariamente sino al 19 novembre 1975 quando consegna la tessera di riconoscimento rilasciata dal SID.

- Le intercettazioni ed i risultati delle indagini escludono ogni coinvolgimento di LICIO GELLI e della loggia P2 nelle vicende di MARIO FOLIGNI e nella corruzione di RAFFAELE GIUDICE.

Le modalità di inizio e lo svolgiemnto delle indagini nonchè la loro interruzione precipitosa ribadiscono questa estraneità e la infondatezza del generico assunto accusatorio secondo il quale le condotte riportate nel fa-

---

(444) Cfr. ROMEO: udienza del 21 aprile 1993.

scicolo MO.FO.BIALI sono state tenute "...nel comune contesto di appartenenza alla loggia P2...".

Tutto esclude qualsiasi rapporto tra l'iscrizione eventuale di taluno alla massoneria e le indagini sul conto di MARIO FOLIGNI e di RAFFAELE GIUDICE.

Per quanto risulta dagli atti, LICIO GELLI e la loggia P2 non hanno finanziato MARIO FOLIGNI ed il NUOVO PARTITO POPOLARE e non hanno preso parte al tentativo di FOLIGNI di trafficare con la LIBIA.

Non si può fondatamente parlare di "SID deviato" o di "SID parallelo" a causa di un non bene precisato intervento di LICIO GELLI o della loggia P2 e per altre ragioni.

Anche nel caso poi condensato nel fascicolo MI.FO.BIALI, come in altri episodi, pochî soggetti operano illecitamente sollecitati soltanto da personali deviazioni e costoro non possono essere confusi con le organizzazioni di appartenenza.

Come si vedrà in seguito, il generale NINO LUGARESI "disinquina" il SISMI restituendo ai reparti di provenienza gli iscritti alla loggia P2 che, nella estate del 1981, sono sette mentre, alla fine del 1993, le persone che vengono allontanate dal SISMI per motivi estranei alla loggia P2 sono trecento.

62.- DEMETRIO COGLIANDRO e GIANADELIO MALETTI sono chiamati a rispondere del reato previsto dall'articolo 617 bis cod. pen. specificato nel capo N. 4 della imputazione.

Tale delitto è stato inserito nel corpo del codice con la legge 6 aprile 1974 N. 98 al fine di tutelare , per specifiche forme di comunicazione ed in conformità dell'art. 15 della Costituzione, i principi di libertà e di segretezza sempre che la loro limitazione non avvenga per atto motivato della Autorità Giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

La prima parte dell'art. 617 bis cod. pen. prevede la punzione di chiunque,al di fuori dei ca

si consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare o di impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone.

Ai fini della sussistenza del delitto , l'espressione "altre persone" sta "... a significare qualsiasi soggetto diverso da colui che ha operato la installazione della apparecchiatura atta ad intercettare o ad impedire comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche....

(La norma) tutela un particolare aspetto della libertà individuale il cui bene-interesse viene assunto come interesse pubblico. Trattasi di un segreto individuale che, per sua natura, non trova limitazioni al di fuori della legge...." (445).

La ratio della norma risponde alla esigenza di tutelare uno degli aspetti della libertà del cittadino dalla aggressione delle sempre più diffuse condotte illecite dirette ad intercettare le comunicazioni o le conversazioni telegrafi-

---

(445) Corte di Cassazione. Sezione Quinta. 4 aprile 1989.

che o telefoniche. In questo contesto, la Corte ritiene superato il contrasto tra dottrina e giurisprudenza a proposito dei limiti di applicazione dell'articolo 17 del D.L. 10 luglio 1924 (446).

Questa norma ha precisato, circa settanti anni or sono, che gli impianti telegrafici e telefonici ad onde giudate sono quelli ".. che impiegano correnti ad alta frequenza modulate e propagantesi lungo conduttori metallici". I notevoli progressi della scienza e della tecnica registrati dal 1924 in poi (447) hanno portato,

---

(446) Cfr. GAITO. In tema di indebito inserimento in onde radio a frequenza riservata. Giur. Ital. 1975, II, 408; Tribunale di Roma, 22 novembre 1974.

(447) Il legislatore è tecnicamente arretrato già nel 1924. Nel 1897 Guglielmo Marconi ha costituito in Inghilterra la prima compagnia del telegrafo senza fili poichè il governo italiano non ha riconosciuto l'importanza dei suoi esperimenti.
Nel 1924 non si tiene in alcun conto che Guglielmo MARCONI e Ferdinando BRAUN, nel 1909, hanno ricevuto il Premio Nobel per le applicazioni e per gli sviluppi della telegrafia senza fili.

ad esempio, ad antenne trasmittenti selettive che irradiano segnali rivolti a settori di ascolto predeterminati ed alle fibre ottiche sicchè i "conduttori metallici" citati dalla norma del 1924 sono da considerarsi tecnicamente superati. La vetustà della definizione esclusivamente tecnica data dal legislatore del 1924 non può vincolare l'interprete nel senso di escludere l'applicabilità della norma incriminatrice ogni qualvolta la comunicazione non si propaghi lungo "conduttori metallici". Questa conclusione sarebbe assurda ed in contrasto con lo spirito della norma penale che, indipendentemnte dal progresso scientifico, riguarda un aspetto della libertà individuale che deve essere tutelato. Se si riflette sull'uso generalizzato dei telefoni cellulari, ad esempio, si deve concludere che la norma incriminatrice è applicabile alle intercettazioni delle comunicazioni o delle conversazioni effettuate con il telegrafo o con il telefono indipendentemente dalla evoluzione tecnica dei mezzi di trasmissione e di ricezione. La più recente giurisprudenza è conforme a questa interpretazione . Soltanto recentemente la legge 23 dicembre 1993 N. 547 ha meglio disci -

plinato il settore ampliando il campo tecnico ma, nel caso di specie, il punto di riferimento rimane la legge 6 aprile 1974 N. 98.

La richiamata giurisprudenza (448) ha sostenuto, ad esempio, che la installazione di un radiotelefono contenente una microspia realizza la previsione delittuosa dell'articolo 617 bis, e non altro reato, perchè tale attività è finalizzata alla intercettazione delle conversazioni telefoniche tra persone diverse dall'installatore.

Ricordato il bene giuridico protetto da questa norma e le condizioni che possono privarlo della tutela penale per il prevalere di altri interessi (449), si deve osservare che la struttura del delitto si presenta lineare:

L'elemento oggettivo è costituito dalla azione di installazione di apparati e/o di strumenti

---

(448) Corte di Cassazione, Sezione seconda, 28 marzo 1988.

(449) Si può ricordare, anche se non più attuale, la legge 12 ottobre 1982 N. 726 che ha dato il potere di intercettazione all'ALto Commissario per la prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa.

sufficientemente idonea al fine previsto.
"Installare equivale a mettere in opera, anche se gli strumenti o apparati non siano ancora in funzione o comunque efficienti:pertanto è stata ritenuta rilevante una intercettazione non ancora iniziata, parziale o incompleta. Apparato è una apparecchiatura idonea allo scopo anche se del tipo più semplice." (450).
L'elemento soggettivo è il dolo specifico in quanto la legge esige che il soggetto agisca scientemente e volontariamente per la messa in opera di strumenti o di apparati al fine particolare di intercettare o di impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche la cui realizzazione non è necessaria per l'esistenza del reato.
La formulazione del capo di accusa N. 4 comprende, oltre la prima e la seconda parte dell'articolo 617 bis cod. pen., anche le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 N.9 e 61 N.10 cod. pen.-
Tale impostazione dell'imputazione richiede al

---

(450) ANTOLISEI. Manuale di diritto penale. Parte speciale, I, pag. 191.

cune precisazioni.

- La circostanza aggravante di cui all'articolo 61 N. 9 cod. pen. può definirsi comune in quanto è prevista per un numero indeterminato di reati e soggettiva poichè riflette le qualità personali del reo (451).
L'agente deve possedere la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (o di un ministro di un culto) che deve accompagnarsi all'abuso dei poteri o alla violazione dei doveri inerenti alle funzioni.
La circostanza aggravante di cui all'articolo 61 N.10 cod. pen. è comune e riguarda le qualità personali dell'offeso e sussiste quando il fatto è commesso anche contro un pubblico ufficiale nell'atto o a causa dll'adempimento delle funzioni.
La giurisprudenza ha ritenuto che affinchè sussista l'aggravante, il reato deve essere consumato contro e non soltanto in danno del pubblico ufficiale rimandendo al di fuori della previsione quei reati che non aggrediscono la per

(451) Articolo 70 cod. pen.-

sona fisica o morale del pubblico ufficiale e che non arrecano una offesa alla sua personalità onde non ha rilievo il fatto che al pubblico ufficiale sia derivato un qualsiasi pregiudizio diretto o indiretto (452).

-La seconda parte dell'art. 617 bis cod.pen. prevede due circostanze aggravanti speciali (nel senso che sono espressamente dettate per il singolo reato) che hanno le stesse caratteristiche di quelle indicate dai numeri 9 e 10 dell' srticolo 61 cod.pen.- Quindi, il capo di accusa richiama e svolge nella enunciazione del fatto due circostanze aggravanti comuni e due speciali di identico contenuto con riferimento alle qualità personali del reo agente (con abuso di potere) e dell'offeso (nell'atto e nella causa delle sue funzioni).

- Premesso quanto sopra, è evidente che le circostanze aggravanti comuni non possono coesistere con quelle speciali che letteralmente ne ricalcano il significato sicchè le prime debbo

---

(452) Corte di Cassazione. 5 dicembre 1956.

no essere considerate assorbite dalle seconde che prevalgono per il principio di specialità.

- La difesa ha sostenuto la non punibilità di DEMETRIO COGLIADRO ai sensi dell'articolo 51 cod.pen. poichè l'ufficiale ha soltanto obbedito all'ordine impartitogli dal generale GIANADELIO MALETTI; ha ritenuto di eseguire un ordine legittimo e, comunque, non ha avuto la possibilità di sindacare la legittimità dell'ordine.

- Considerato che è ampiamente provato che DEMETRIO COGLIANDRO e GIANADELIO MALETTI, tra lo altro confessi sul punto, hanno tenuto la condotta loro ascritta con il capo di imputazione N.4, rettificato nel modo indicato, la Corte osserva che la tesi difensiva è infondata. Secondo la giurisprudenza costante "..il principio della insindacabilità dell'ordine ricevuto va sempre intesa col limite della ineffi-cacia vincolativa di un ordine che abbia come oggetto un atto indiscutibilmente delittuoso secondo l'apprezzamento di chiunque; in altri termini, l'ordine del superiore gerarchico, perchè abbia efficacia discriminatrice, deve esse

re rivestito di un minimo di apparenza di legit_ timità anche nel suo contenuto sostanziale: non è,pertanto, applicabile la discriminante conces sa dalla citata disposizione di legge quando il fatto ordinato abbia manifesto carattere di reato".

L'ordine impartito dal generale MALETTI a COGLIAN DRO, ufficiale superiore dell'Arma dei Carabi - nieri, costituisce aperta e manifesta violazio- ne della legge penale posta a tutela della in- violabilità dei segreti ampiamente modificata dalla legge 8 aprile 1974 N. 98 entrata in vi- gore molti mesi prima dell'inizio delle inter- cettazioni telefoniche abusive.

In conclusione DEMETRIO COGLIANDRO e GIANADELIO MALETTI sono responsabili del delitto loro ascrit to con il capo di imputazione N.4 modificato co me sopra specificato.

Il reato si è, però, estinto per intervenuta prescrizione nel novembre 1990 esattamente un anno prima del deposito della ordinanza di rin vio a giudizio.

63.- La sorte del fascicolo MI.FO.BIALI dopo l'ottobre 1975 quando le indagini vengono interrotte a causa del trasferimento di MALETTI, è descritta dai protagonisti della vicenda in modo spesso non coincidente.

GIANADELIO MALETTI. Il Capitano ANTONIO LABRUNA, che non si è interessato delle indagini a carico di MARIO FOLIGNI e di RAFFAELE GIUDICE e che non ha mai saputo della esistenza del dossier MI.FO.BIALI, il 29 ottobre 1975, lo attende all'aeroporto (al rientro da Zurigo) e lo accompagna al Reparto D. MALETTI, appresa la notizia del suo trasferimento , impartisce disposizioni al magg. FILIPPI e consegna a LABRUNA il contenuto dell'armadio blindato e tra le varie carte c'è anche "il malloppo GIUDICE" (e cioè il fascicolo MI.FO.BIALI). Accenna esplicitamente alla"pratica FOLIGNI" ma non redige un verbale di consegna. E' d'accordo con CASARDI di non consegnare al suo successore gen. ROMEO le carte MI.FO.BIALI trattandosi " di materiale

raccolto illegalmente" (453).

Dopo la campagna di stampa portata avanti da "L'Espresso " e da O.P. utilizzando materiale del MI.FO.BIALI (454), MALETTI chiede notizie a LABRUNA ed a VIEZZER che asseriscono di non saperne nulla ed a Pecorelli che risponde: "Ho buoni informatori".

In precedenza, verso la metà del dicembre 1975, VIEZZER si reca al Comando della Divisione (455) Granatieri di Sardegna e riferisce a MALETTI che LABRUNA è per lui fonte di preoccupazione perchè ha scarsa riservatezza, parla a "vanvera", ha contatti con giornalisti e beve troppi alcolici (455).

Il 5 marzo 1981, MALETTI viene interrogato quale imputato dal Procuratore della Repubblica di Roma e racconta storie vecchie ma anche particolari inediti (456).

---

(453) Deposizione del 22.12.1980. Cfr. cartella 7, vol. 3, lasc. 1, pag. 25 e segg.-

(454) L'ultimo articolo di O.P. è del novembre 1978.

(455) Risposte scritte del 20.12.1980 per l'inchiesta disciplinare. Cfr.cartella 66,vol.18, fasc.6/A, pag.53 e segg.-

(456) Cfr. cartella 11? vol. 5, fasc. 1, pag. 32 e segg.-

Verso la metà del dicembre 1975, VIEZZER gli ha mostrato un elenco firmato da un maresciallo, forse ESPOSITO o GRAZIANI, con l'indicazione dei documenti conservati nell'ufficio del N.O.D. da ANTONIO LABRUNA. Per quanto nello elenco sia compreso il MI.FO.BIALI, MALETTI non lo trattiene ma ne estrae soltanto un appunto che esibisce al Pubblico Ministero.
MALETTI aggiunge che il maggiore D'OVIDIO gli ha detto di sapere che, alla fine del 1976 o all'inizio del 1977, LABRUNA ha offerto ai giornalisti del settimanale L'Espresso il dossier sul NUOVO PARTITO POPOLARE.

GIANCARLO D'OVIDIO (457). Ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri presta servizio nel Reparto D del SID dal giugno 1973 al febbraio 1977.
Egli dichiara:

- Nel 1974, 1975 ignora che il suo Reparto si

---

(457) Cfr. cartella 12, vol. 5? fasc. 4, pag. 1094 e segg.; udienza del 27 gennaio 1993; da pag. 56 a pag. 78 della trascrizione della registrazione.

intressa di MARIO FOLIGNI, del Nuovo Partito Popolare e di RAFFAELE GIUDICE; all'epoca, nul la sa del fascicolo MI.FO.BIALI.

- Nel 1974 viene accusato di avere favorito la fuga di una persona datasi alla latitanza. Nel 1978 è assolto ma, sino a quel momento, deve affrontare gravi problemi. "Io, nel 1976, ero un uomo a metà della strada; non avevo diritto a pensione, avevo una imputazione pesantissima, avevo il mondo che mi cadeva addosso ...". Espone la sua situazione al generale MINO, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri che intrattiene con lui un rapporto amichevole. MINO gli consiglia di rivolgersi a chi può aiutarlo e gli fissa un appuntamento con LICIO GELLI all'Hotel Excelsior.
D'OVIDIO cerca quella che definisce "rotta di scampo". In altre parole la possibilità di una "collocazione', di un lavoro nel caso venga costretto a lasciare il servizio militare.
GELLI gli dice "... paternalisticamente di avere fiducia perchè le istituzioni alla fine avrebbero fatto chiarezza". Non specifica in quale modo pensa di dare il suo aiuto ma invita D'OVIDIO a firmare la domanda di adesione alla log-

gia massonica P2. D'OVIDIO firma anche se ritiene ".. L'incontro deludente cioè non costruttivo.".
La faccenda non ha ulteriori, apprezzabili sviluppi se con quello dell'inserimento, con il N. 569, del nome di GIANCARLO D'OVIDIO nell'elenco degli iscritti alla P2 sequestrato in Castiglion Fibocchi.

- Nel 1980, poco prima di NATALE, il generale MALETTI si reca a trovare ~~D'OVIDIO. Dopo il ser~~ vizio nel SID, i due hanno mantenuto buoni rapporti.
MALETTI parla a D'OVIDIO del dossier sul generale RAFFAELE GIUDICE come di una cosa molto delicata e gli chiede se ha notizie in merito alla consegna del fascicolo MI.FO.BIALI al settimanale O.P.-
D'OVIDIO risponde negativamente.
Questo intervento alla ricerca di informazioni è molto singolare perchè il generale MALETTI, a suo dire, ha personalmente consegnato il fascicolo al capitano LABRUNA nel 1975. MALETTI ha l'appoggio di VIEZZER ed avrebbe l'elenco dei documenti stilato dall'allora maresciallo MARIO ESPOSITO. Tuttavia, si presenta a D'OVIDIO nel

1980 e chiede informazioni su quanto può essere accaduto prima dell'aprile 1978 quando O.P. ha inizato la pubblicazione della serie degli articoli sulla Guardia di Finanza.
D'OVIDIO ricorda: "... Mi parlò di questo dossier del quale parlavano i giornali perchè, tra l'altro, io ero stato sentito in quel periodo su questa cosa da una commissione militare, da un generale. Insomma era stata costituita una Commissione.".
Appreso questo, l'intervento di MALETTI non appare più singolare. Il generale tocca l'argomento partendo da lontano; evita domande dirette ma spinge D'OVIDIO a riferire quello che ha detto alla Commissione militare.

- MALETTI non ha mai detto a D'OVIDIO di avere consegnato ad ANTONIO LABRUNA il fascicolo MI.FO.BIALI.

- D'OVIDIO non ha mai detto a nessuno che LABRUNA ha passato ai giornalisti de "L'Espresso il fascicolo MI.FO.BIALI.

- Il teste conosce il generale FRANCO PICCHIOTTI ma, all'epoca , ha ignorato l'affiliazione di costui alla loggia Propaganda 2.

- D'OVIDIO esclude di avere suggerito a MALETTI, o ad altri, un "intervento" in casa di LABRUNA per sottrarre il dossier relativo a GIUDICE.
E' appena il caso di ricordare che l'elenco formato da ESPOSITO, secondo VIEZZER, riguarda documenti custoditi nell'ufficio del NOD.

MARIO ESPOSITO capitano dei Carabinieri. Dal febbraio 1971 al febbraio 1976, presta servizio, con il grado di maresciallo nel N.O.D. (nucleo operativo diretto) che fa parte del Reparto D del SID.
Depone davanti al Procuratore della Repubblica di Roma, al generale CORSINI, ufficiale inquirente del Consiglio di Disciplina ed a questa Corte di Assise (458).

- Non ha mai eseguito una ricognizione dei documenti custoditi in ufficio dal capitano LABRU

---

(458) Cfr. cartella 11, vol. 5,fasc.1,pag.34 e segg.;pag.82 e segg.;cartella 12,vol.5, fasc. 3, pag. 672 e segg., cartella 66, vol. 18, fasc. 6/A, pag. 256 e segg. Udienza del 27 gennaio 1993,da pag. 1 a pag. 49 della trascrizione della registrazione.

WA ANTONIO che, all' epoca, è il suo diretto superiore.

- Non ha mai compilato un elenco dei suddetti documenti.

- Esclude di avere consegnato al colonnello ANTONIO VIEZZER l'elenco dei documenti come è stato affermato da questo ufficiale.

- Quando sono in corso le indagini sul golpe BORGHESE ed emerge il nome del generale MICELI, inizia un contrasto tra costui, all'epoca capo del SID ed il generale MALETTI comandante del Reparo D.

- Il N.O.D . non viene informato delle indagini su MARIO FOLIGNI e sul Nuovo Partito Popolare.

- Il N.O.D. non aveva in dotazione una cassaforte ma un semplice armadio blindato.

- A proposito dei fatti del 1980, il capitano MARIO ESPOSITO si esprime così:
Il generale MALETTI organizza in casa sua un incontro con VIEZZER, D'OVIDIO ed ESPOSITO.
"... Lo scopo era quello di convincere sia me che il capitano D'OVIDIO praticamente a dire che

questa documentazione era stata passata alla stampa dal capitano LABRUNA e, quindi, (che) eravamo a conoscenza di questa circostanza.".

"Io nei colloqui successivi avuti dopo le note vicende del 1976, mi pare nel 1980, ci furono tre episodi strani. Si presenta a casa mia il signor generale MALETTI (io abitavo nella caserma di ROMA-TRIONFALE) dicendo: "Io ho cercato di parlare con D'OVIDIO però lui di questa storia non ne vuole sapere niente". Io dico:"Ma di che cosa riguarda?" "Riguarda il fascicolo MI.FO.BIALI, dato praticamente alla stampa". Dico: "Scusi ma lei come ha fatto a sapere che ce l'ha la stampa?" DIce: "Guardi che io questa notizia l'ho saputa dal capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza".

L'anno 1980 indicato dal capitano ESPOSITO sembra sbagliato perchè, come si è visto, alcune parti del fascicolo MI.FO.BIALI vengono pubblicate nel 1978 da O.P. e da altri giornali.

Il capitano ESPOSITO prosegue nel suo racconto. "Praticamente l'Espresso sarebbe stato in possesso di una documentazione, una parte, non lo so, relativa a questo fascicolo. Dice: "Siccome D'OVIDIO non se la sente di dire; perchè voi

dovreste saperlo perchè eravate quelli più vicini , che questo fascicolo, sicuramente, lo ha fotocopiato LABRUNA e lo ha dato anche a Pecorelli".

Dico: "Scusi, ma perchè lei mi viene a chiedere queste cose a me?". Dice: "No, io sono sicuro. Lui non lo ha avuto ma lo ha fotocopiato...". Ha detto: "Io lo ho dato a LABRUNA"... Giorni dopo si presenta da me il colonnello VIEZZER con una strana scusa che un suo compaesano di FARRA di Soligo aveva mandato un libro manoscritto...".

Poichè il testo è stato mandato alla R.A.I., ESPOSITO risponde che può domandare ma VIEZZER replica: "No, il motivo per il quale io sono venuto qua è un altro. Lei sa benissimo, per avermelo detto, ... che il capitano LABRUNA ha dato questi documenti...perchè se lei non me lo dice , io vado dal giudice SICA e glielo vado a dire.".

Dico: "Guardi, adesso, o ci va lei dal giudice SICA o, appena lei è uscito da questo ufficio, dal giudice SICA ci vado io",..

Mi disse: "Questo elenco me lo ha dato lei"..

Mi fece vedere una copia. Dice: "Perchè lei mi

ha detto che aveva questo... lei lo ha scritto con la macchina dell'ufficio.".
Dico: "Queste sono tutte invenzioni sue".".
Anche la collocazione temporale di questo episodio è sbagliata mentre sembra esatta quella del marzo 1981 indicata in istruttoria.

64.- ANTONIO VIEZZER. Colonnello dell'Esercito presta servizio nel SIFAR e,poi, nel Reparto D del SID dal 1° luglio 1953 al 29 aprile 1974 compreso il periodo di comando , nel 1966, del centro CS di Firenze.
Collocato in pensione , rimane come "collaboratore" nel Reparto D sino al 15aprile 1978.
Ammette di avere avuto buoni rapporti con LICIO GELLI ma esclude di essersi iscritto alla loggia P2. Il suo nome è inserito con il N. 509 nell'elenco degli affiliati alla P2 sequestrato negli uffici della società GIOLE in Castiglion Fibocchi.
Secondo quanto riferito dal SISMI il 26 maggio

1981 (459) ANTONIO VIEZZER ha avuto la disponibilità dei documenti del SID concernenti LIcio Gelli (459). Il 9 giugno 1981, il Servizio trasmette alla Autorità Giudiziaria un appunto consegnato da MARCELLO COPPETTI a VIEZZER (460) che riassume vâlutazioni di vecchie storie, dai rapporti tra i generale ALOIA e DE LORENZO alle vicende di Gelli subito dopo la seconda guerra mondiale.

La relazinne del SISMI definisce "sospetto" il ritrovamento di questo documento in Castiglion Fibocchi poichè la Soc. GIOLE è stata molto spesso controllata dalla Guardia di Finanza.

ANTONIO VIEZZER racconta (461):

- Nel dicemrbe 1975, il maresciallo ESPOSTITO gli esprime i suoi dubbi sulla riservatezza di LABRUNA e gli consegna l'elenco delle pratiche

---

(459) Cfr. cartella 1, vol. 1,fasc. 1, pag. 324 e segg.; pag. 166 e segg.-

(460) Cfr. cartella 1, vol. 1, fasc.2, pag. 516 e segg.-

(461) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 1, pag. 55 e segg.; 107 e segg.; 156 e segg.; 236 e segg.; cartella 7, vol. 3, fasc. 2, pag. 286 e segg.; 322 e segg.; 482 e segg.; cartella 66, vol. 18, fasc. 6/A,pag. 74 e segg., cartella 24, vol. 8; scatola 6; car - tella 199, vol.3, fasc. 6, pag. 1635.

affidate a quel capitano. VIEZZER riferisce a MALETTI e gli mostra l'elenco. MALETTI non dice di avere affidato documenti a LABRUNA.

- Sia ANTONIO VIEZZER che GIANADELIO MALETTI si sono ricordati molto tardi dell'elenco che sarebbe stato preparato da MARIO ESPOSITO. (Questa amnesia è incredibile data l'importanza decisiva del documento).

- Il maggiore D'OVIDIO ha proposto al generale ROMEO di recuperare i documenti in possesso di LABRUNA simulando un furto.

- Il 3 gennaio 1975, LABRUNA gli ha consegnato l'appunto informativo sul conto di GELLI ritirato dal capitano dal Centro CS di PISTOIA.
Il documento riporta le stesse notizie pubblicate su O.P. il 2 gennaio 1979 con l'articolo "Due volte partigiano" e nulla di più sul tema è custodito nell'arcivhio del SID (462).

- Esclude di avere veduto i seguenti documenti giacenti nell'archivio del Servizio: Notiziario

---

(462) Cfr. il documenti che sono stati acquisiti nel corso del dibattimento e sono stati trasmessi dai Carabinieri della regione Toscana.

COMINFORM (126.367 1/14); fascicolo 102130 del 9 luglio 1945 con allegato elenco, fornito da GELLI, delle persone che avrebbero collaborato con i nazisti; appunto D/61098/20 del 20 gennaio 1950 nel quale GELLI è indicato come possibile agente del COMINFORM; fascicolo 4910.
Gli viene contestato che dal registro dell'archivio risulta che è stata, a suo nome, prelevata la pratica 1945.1.7.63 comprendante il fascicolo 4910.
VIEZZER risponde che "forse, è possibile". E' stato curioso di confrontarne il contenuto con quello del documento portato da LABRUNA da PISTOIA.

- LICIO GELLI gli ha confidato che il generale MALETTI, lasciando il Servizio nel 1975, si è portato via casse di documenti "a scopo difensivo".

- Parla di una trappola predisposta da LABRUNA quando "gli ha fatto"prelevare dall'archivio del SID le carte relative a LICIO GELLI e risalenti al 1945.

- Dopo la pubblicazione su O.P., nel febbraio 1979, dell'articolo "IL professore e la balau-

stra" prega MALETTI di intervenire presso PECORELLI perchè cessi l'attacco. Il generale gli risponde che non è opportuno parlare con il giornalista perchè, data la personalità di costui, si rischia di peggiorare la situazione. Pochi giorni prima che CARMINE PECORELLI venga ucciso (463) MALETTI informa VIEZZER che il giornalista gli ha telefonato sostenendo che il contenuto dell'articolo è stato da lui inventato.

Alcune situazioni rimangono senza una risposta logicamente esauriente. Si deve constatare quanto siano tenaci certi ràncori nei confronti di VIEZZER che, ormai, è lontano dal SID da circa un anno (464); non si capisce perchè MALETTI si rifiuti di intervenire, prima, ed accetti con indifferenza il palese mendacio di PECORELLI, poi, e perchè il giornalista menta così sfacciatamente, potendolo evitare, sulla "fantasia" ispiratrice di un articolo così particolareggiato e con i connotati della verità.

---

(463) L'omicidio è consumato il 20 marzo 1979;

(464) Cfr. la deposizione del generale GIOVANNI ROMEO di seguito riportata.

Nel corso del lungo esame dibattimentale (465), ANTONIO VIEZZER corregge ed integra alcune parti fondamentali delle dichiarazioni rese in precedenza.

-Non è stato messo al corrente delle indagini svolte sul conto di MARIO FOLIGNI e di RAFFAELE GIUDICE non essendo la materia di sua competenza.

Raccoglie solo "voci" sulle intercettazioni in corso. "... io non lo so con certezza perchè se io avessi saputo con certezza mi sarei lamentato con il capo di non essere messo al corrente. Avevo subodorato che forse c'era qualcosa...". Le contraddizioni di VIEZZER sono una costante (466) Non si comprende perchè avrebbe dovuto "lamentarsi" per non essere stato informato di un affare che ha detto essere fuori della sua competenza. A parte questo, è degna di nota la riservatezza in un Servizio segreto che

---

(465) Udienza del 12 novembre 1993, da pag. 2 a pag. 217 della trascrizione della registrazione.

(466) Cfr. le altre dichiarazioni di carattere generale rese dall'imputato; paragrafo N. 164 della presente motivazione.

non è capace neanche di tenere segreta una indagine illegale e consente che circolino "voci" e non soltanto "voci".

- Nel novembre 1975, dopo il trasferimento di MALETTI dal reparto D al comando della divisione Granatieri di Sardegna, il maresciallo ESPOSITO gli mostra "...praticamente una intercettazione in cui si parlava di GIUDICE... della moglie di GIUDICE (e) di TRISOLINI che portava soldi in Svizzera... (Era la trascrizione) della intercettazione che riguardava il viaggio della signora GIUDICE... (ESPOSITO gli mostra il foglio) perchè mettessi MALETTI sull'avviso ...".

Questo foglio rappresenta una novità taciuta in tanti anni e che modifica in modo sostanziale le precedenti versioni. VIEZZER non si accontenta ed aggiunge altri particolari inediti.

In un primo momento dice di non ricordare quanto ha dichiarato al Giudice Istruttore ma, poi, rammenta. Nel 1975, GELLI gli chiede informazioni su "un attacco in corso portato dal Servizio contro la Guardia di Finanza e lui, VIEZZER, raccontando l'episodio riferisce al Giudice I-

struttore di essere convinto che GELLI è stato informato dal generale MINO.

Sembra sempre la solita storia che porta ad una persona deceduta ma, al dibattimento, il Pubblico Ministero insiste e le parole di VIEZZER delineano un nuovo quadro.

GELLI ha saputo qualche cosa da un magistrato rimasto senza nome e VIEZZER ha collegato ciò a MINO perchè ".. ho pensato che MINO avesse avuto la copia di questa faccenda proprio da MALETTI perchè erano legati.".

Uno sviluppo contorto ed incredibile.

Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ed un magistrato vengono messi a conoscenza di una azione illegale in corso proprio da chi la dirige. Maletti, quanto meno, è un incauto e gli altri due nulla fanno perchè cessi la consumazione di reati.

Ammesso che così sia stato, MINO può essere la fonte di informazione più sicura e completa per GELLI senza costringere il maestro venerabile a chiedere a VIEZZER. Inoltre GELLI tace e non avverte il "fratello" RAFFAELE GIUDICE.

Ma non basta. VIEZZER racconta:

"... Io sono andato da MALETTI e gli ho detto:

"Guardi che GELLI mi ha detto questo."... Lui mi ha detto "domandagli da dove viene"..."
Poi, VIEZZER sposta la vicenda nel tempo. L'azione di attacco non è più in corso. "... Si, vado da MALETTI che non sta più al Servizio". Anche l'atteggiamento di MALETTI viene modificato.
"... Io andai da MALETTI e gli dissi "Guarda che mi ha chiamato GELLI e mi ha detto questo. Lui mi ha detto "Tutte balle" e allora io mi sono fermato.

- VIEZZER arricchisce anche la storia del maresciallo ESPOSITO che gli mostra un foglio con la trascrizione di una intercettazione.
".. Nel mostrarlo (ESPOSITO) lo aveva tolto dalla cassaforte dove LABRUNA conservava i documenti..." Il maresciallo aggiunge che si tratta di documenti di MALETTI che il generale ha dato al capitano LABRUNA.
In sostanza da una versione in cui la verità emerge da un elenco di documenti in possesso di LABRUNA, elenco troppo spesso dimenticato, si passa ad una situazione di conoscenza diretta confortata dalla esibizione di "un campione"

delle carte.

- Nel corso della inchiesta disciplinare, VIEZZER si dilunga in spiegazioni complesse elencando le possibili vie di "fuga" del fascicolo MI.FO.BIALI ma non cita LABRUNA.
Gli viene chiesta ragione di questa singolare omissione e la sua risposta è laconica: "...In quel momento non sapevo fin dove è arrivato LABRUNA...". Contestatogli quanto ha detto a proposito di ESPOSITO e dei documenti tratti dalla cassaforte di LABRUNA nel 1975 molto tempo prima della inchiesta disciplinare, VIEZZER risponde "Non lo so dire, non me lo ricordo.".

- VIEZZER ricorda, però, di essere andato subito da MALETTI per riferirgli "... che LABRUNA lo aveva ingannato fin dal primo momento...". Anche questo discorso non è chiaro per molti motivi: perchè ESPOSITO parla a VIEZZER e non al capo del Reparto D, generale ROMEO;perchè VIEZZER ne discute solo con MALETTI che non fà più parte del SID; in che cosa consiste l'inganno di LABRUNA, lamentato, si badi bene, nel 1975 e non nel 1978 dopo la pubblicazione di parti del fascicolo MI.FO.BIALI;perchè ESPOSI-

TO mostra a VIEZZER una trascrizione di intercettazioni che, oggettivamente, ha gli aspetti peculiari di un atto del Servizio e perchè VIEZZER attribuisce, sempre nel 1975, tanta importanza alla carta da parlarne a MALETTI.
Il colonnnello non riesce a dare una risposta a questi interrogativi; quando è invitato a fornire almeno un dato concreto sull'inganno messo in atto da LABRUNA, risponde: ".. . Perchè, ad esempio, (ESPOSITO) mi ha detto che tutto quello che (LABRUNA) sapeva nell'ambito del Servizio, lo andava a dire al capo dell'Ufficio amministrazione (467) perchè (LABRUNA) era una emanazione ... del colonnello MINERVA..".
Questa risposta non è nè esauriente nè coerente con le premesse.

- L'ennesima novità esposta da VIEZZER è quella che ANTONIO LABRUNA ha confessato di avere dato a PECORELLI il fascicolo M.FO.BIALI risultando questa ammissione dagli atti processuali. La circostanza non è vera.

---

(467) Cfr. la testimonianza del generale GIOVANNI BATTISTA MINERVA, paragrafo N. 137 della presente motivazione.

- Dopo aver parlato della trascrizione della intercettazione telefonica, VIEZZER cita la storia dell'elenco delle pratiche affidate da MALETTI a LABRUNA e della inclinazione di costui verso le bevande alcoliche e le confidenze con i giornalisti.
Viene domandato all'imputato di spiegare perchè non abbia riferito a ROMEO i pericolosi vizi di un ufficiale in servizio; la risposta è stupefacente sia che la si consideri da sola sia che la si ponga in relazione ad una situazione di fondo nei termini illustrati da VIEZZER.
"..Prima di tutto perchè MALETTI lo (468) proteggeva sotto ogni aspetto ed io non poteve mica mettermi contro...".

- Il colonnello ANTONIO VIEZZER smentisce ancora una volta se stesso.
Quando conosce LICIO GELLI nel 1970, prende visione di tutti gli atti in possesso del SID sul conto di GELLI compreso il "notiziario ~~COMINFORM~~"

---

(468) ANTONIO LABRUNA.

"... Li ha visti a Firenze quando ho incontrato GELLI.. ho cercato di vedere che cosa c'era.." Contestategli tutte le dichiarazioni rese in istruttoria quando ha escluso in modo tassativo di avere avuto cognizione di quegli atti ed ha, poi, "ricordato" di avere prelevato la pratica 1945.1.7.63 solo quando il magistrato gli ha mostrato il registro dell'archivio del Reparto D con la relativa annotazione, ANTONIO VIEZZER risponde semplicemente "Mi sono sbagliato".

- VIEZZER ripete la storia della trappola predisposta da LABRUNA quando "gli ha fatto" prelevare dall'archivio le carte concernenti GELLI e risalenti al 1945 ma non riesce a spiegare il significato delle sue parole.

GIOVANNI ROMEO (469) Generale di Corpo d'Armata.

Nel dicembre 1979 viene collocato in pensione con il grado di generale di divisione.

Ha svolto parte della sua carriera militare nei

(469) Cfr. cartella 11. vol. 5, fasc. 2, pag. 420 e segg.; udienza del 21 aprile 1993, da pag. 1 a pag 32 della trascrizione della registrazione.

servizi di informazione.

Il 15 settembre 1970 è assegnato all'Ufficio R del SID per poi ricoprire l'incarico di capo sezione studi addestramento SAD. Presta servizio, dal 21 ottobre 1972 al 2 novembre 1975, prima come vice e poi come capo, nel secondo reparto SIOS esercito.

Dal 20 novembre 1975 al 30 giugno 1978 comanda il Reparto D del SID.

Successivamente, assume il comando di una brigata meccanizzata e, nel dicembre 1979, viene congedato.

Tra la fine di ottobre ed il 20 novembre 1975 ".. ci fu un periodo in cui lui (MALETTI) terminò alcune pratiche che aveva da svolgere e, nello stesso tempo, passarono le consegne a me...".

Contrariamente a quanto è stato detto da taluno, e a conferma delle dichiarazioni di FILIPPI, MALETTI non lascia all'improvviso il Reparto ma rimane per un paio di settimane definendo pratiche e passando le consegne a ROMEO. Vengono redatti verbali ma solo per "i documenti a carattere riservato classificati".

I punti salienti delle deposizioni del generale ROMEO sono:

- Non viene informato della esistenza del fascicolo MI.FO.BIALI nè delle indagini svolte su MARIO FOLIGNI e RAFFAELE GIUDICE.

- Quando assume il comando del Reparto D, non conosce il nome GELLI che, però , salta fuori poco dopo quando l'ammiraglio CASARDI gli telefona per chiedergli se sono in condizione ". ... di fornire elenchi di ufficiali appartenenti alla massoneria (e) quindi non P2".
ROMEO risponde di non potere dare la risposta nello stesso giorno.
"... Successivamente, andando a vedere negli archivi, venne fuori il nome anche di LICIO GELLI.... trassi alcune notizie relative alla persona ... notizie che risalivano, per altro, molte addirittura a precedenti di guerra, durante la guerra; la seconda guerra mondiale.. GELLI risultava essere un traffichino, risultava essere una persona che durante la guerra aveva avuto doppi giochi di varia natura; risultava una persona che dopo la guerra, indubbiamente aveva fatto il capitano d'industria.. un affarista... ricevuto dappertutto...".
ROMEO non parla di segnalazioni di FEDERICO MAN

NUCCI BENINCASA (470).

- Nella testimonianza resa al Procuratore della Repubblcia di Roma il 26 maggio 1981 esclude che il maggiore GIANCARLO D'OVIDIO e /o altri abbiano proposto una operazione per il recupero di documenti eventualmente detenuti dal capitano ANTONIO LABRUNA.
Al dibattimento, conferma genericamente quanto ha detto dodici anni prima ma, in realtà, non ricorda più nulla.
"...D'Ovidio? E' un nome che mi ricorda qualcosa ma in questo momento non so dirle nè dove nè come l'ho conosciuto...".

Nel 1978, ROMEO chiede ed ottiene l'allontanamento dal Servizio di ANTONIO VIEZZER.

"... Mi accorsi che una rivista di cui non ricordo il nome... riportava delle notizie che dovevano essere uscite per forza dal servizio e io potei assicurarmi che chi le dava era VIEZZER... In quel periodo doveva venire al Servi

---

(470) Cfr. il paragrafo N. 52 della presente motivazione.

zio un ufficiale, però i particolari, i nomi non posso ricordarli, perchè è l'ultimo periodo che io ho fatto. Doveva venire un ufficiale...credo che fosse dei carabinieri... non come direttore del SID e neanche del mio reparto... Allora lui (VIEZZER) scrisse qualche cosa contro questo ufficiale; io capii più o meno per motivi vari che era stato lui. Lui confermò.".

In precedenza è stata ricordata la campagna di stampa a favore o contro GALVALIGI e COGLIANDRO ritenuti possibili successori del generale ROMEO. Gli articoli sono pubblicati nella primavera del 1978; ROMEO colloca l'episodio conclusosi con l'allontanamento di VIEZZER (471) nella primavera del 1978; GALVALIGI e COGLIANDRO sono entrambi ufficiali dei carabinieri; il tema conduttore delle due vicende è molto simile. Il generale ROMEO esclude i nomi citati ma le coincidenze sono molte per non ritenere che si tratti della stessa storai; d'altra parte, la memoria del teste non è più buona tanto che non

---

(471) ANTONIO VIEZZER lascia il Repato D del SID il 15 aprile 1978.

ricorda neanche D'OVIDIO che pur è stato alle sue dirette dipendenze. VIEZZER ammette che la vicenda è la stessa e LABRUNA lo conferma.

- Il giudizio di GIOVANNI ROMEO su CARMINE PECORELLI è netto anche se non lo ha mai conosciuto. "..era evidente che riceveva informazioni non si sa bene da chi, da tutte le parti... se ne serviva a mio avviso per ricatti.. Ancora oggi non è molto chiaro da chi ricevesse (le notizie); chiaramente c'erano soffiate da tutte le parti, forse anche dall'ambito del Servizio.".

- GIOVANNI ROMEO dice di non avere mai disposto accertamenti su PECORELLI e, in verità, non avrebbe potuto farlo lecitamente perchè il SID avrebbe dovuto lavorare, e sembra che molti lo abbiano dimenticato, nel settore del controspionaggio militare.

NICOLA FALDE (472). Colonnello dell'esercito, è assegnato al S.I.F.A.R. nel momento della trasformazione del Servizio in SID e del cambio del comando dello stesso Servizio che passa dal generale GIOVANNI ALLAVENA all'ammiraglio Eugenio Henke (giugno 1966).

Nel 1967, FALDE prende il posto del colonnello Rocca che lascia il Reparto REI del SID (poi denomianto RIS) ed il servizio per andare a lavorare nel gruppo FIAT. Rocca si suicida nel 1968. FALDE ha forti contrasti con l'ammiraglio HENKE e si congeda nel 1969.

La ragione principale del disaccordo con HENKE ha la radice nel lavoro del REI e nel comportamento di ROCCA (secondo la versione dettagliatamente fornita anche al dibattimento da NICOLA FALDE).

Egli assume che "le attribuzioni" conferitegli sono ".. naturalmente di granlunga inferiori"

---

(472) Cfr. cartella 1, vol. 1, fasc. 2, pag. 415 e segg.; cartella 14, vol. 5, fasc. 9, pag. 2441 e segg.; cartella 16, vol. 5, fasc. 16, pag. 4230 e segg.; udienza del 14 gennaio 1993; da apg. 17 a pag.65 della trascrizione della registraizone; paragrafi N. 36 e 42 della presente motivazione.

a quelle di ROCCA. Secondo FALDE:

- Le competenze del REI sono di natura ordinaria e straordinaria. Le prime riguardano i controlli sul commercio delle armi. Le altre "... non legittime, cioè, non di competenza, (riguardano) tutte le attività politiche e le altre attività che svolgeva Rocca per gli altri, per conto della Confindustria e dei centri di potere ai quali lui era collegato..ROCCA ha avuto dei compiti politici ben precisi.".
Invitato ad essere più preciso, FALDE risponde: "Uno a titolo di esèmpio, è che io non ho trovato l'archivio perchè l'archivio se lo è portato via nei locali della FIAT. Un archivio di Stato che va a finire nell'ufficio della FIAT. Questo è uno dei punti chiave da dove è nato il contrasto tra me ed HENKE. Io, HENKE lo ho accusato ... quando era vivo.. Un archivio di un ufficio dello Stato che va a finire alla FIAT con l'accordo, naturalmente, ben inteso, dello stesso HENKE e del centro di potere del quale lui faceva parte; centro di potére che poi capita che è lo stesso centro di potere che l'on. MORO ha denunciato nella sua lettera N. 5

quando è stato prigioniero delle Brigate rosse.. Il centro di potere collegato con il Ministero dell'Interno e con la persona dell'on. TAVIANI ... Io sono stato avversato, cioè la mia nomina a successore di ROCCA è stata osteggiata decisamente da HENKE per incarico del suo centro di potere occulto attribuendo a me dei collegamenti che non avevo ...(non è un centro di potere massonico ma) è un centro politico.".

-Nel 1968, NICOLA FALDE diventa massone ed entra a far parte della loggia ARVALI di Roma. Successivamente, LICIO GELLI va a trovarlo a casa sua invitandolo a passare nella loggia P2. Egli aderisce alla richiesta e ciò avviene alla fine del 1971 o al principio del 1972.
"... Poi quando (GELLI) è diventato maestro venrabile, io sono uscito definitivamente;nello anno 1974 ho abbandonato definitivamente la loggia massonica.".

- NICOLA FALDE non è molto preciso. Al Comitato amministratico di inchiesta, il 5 giugno 1981, dice di essere passato alla P2 nel 1970. AL Giudice Istruttore del Tribunale di Roma, cinque mesi dopo, modifica in 1971 la data di

ingresso e in 8 aprile 1976 quella della lettera di dimissioni dalla P2.
Nell'elenco degli iscritti alla P2 sequestrato in Castiglion Fibocchi, non vi è traccia di queste dimissioni. Il nome di FALDE è inserito con il N. 119 in detta lista e vi è l'annotazione "fratello in sonno" (473).
Un'altra imprecisione riguarda la carica di LICIO GELLI che è elevato al grado di maestro venerabile soltanto nel 1975.

- FALDE spiega in questo modo l'adesione alla P2: "Sono passato perchè non mi è sembrato che non ci fosse nessun motivo.. perchè passassi alla loggia P2.".
Considerato che, al principio nessuno avrebbe parlato di loggia coperta o riservata, rimane senza risposta la domanda sulle ragioni che hanno indotto FALDE a lasciare la sua loggia ordinaria di Roma per entrare in altra loggia ritenuta ordinaria sempre di Roma.

- I rapporti tra il SID ed O.P.; la collaborazione e la direzione di O.P. da parte di FALDE

---

(473) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1, pag. 205.

nonchè il preteso collegamento tra il "falso verbale" della riunione tenuta nell'Hotel Baglioni e la intesa tra SID; O.P., MICELI, GELLI e la P2 sono stati già esaminati (474).

- A proposito del fascicolo MI.FO.BIALI che, nella realtà provata, per quanto riguarda la pubblicazione, è uno dei tanti episodi del rapporto tra uomini del SID ed O.P., FALDE afferma: "MI.FO.BIALI è stato MALETTI. Quando MALETTI è stato attaccato: causa ed effetto. MALETTI fu attaccato nel 1973, 1974 per i suoi rapporti con CEFIS dalla grande stampa perchè CEFIS gli avrebbe promesso la successione al SID ... E' collegato... perchè MALETTI è collegato con CEFIS; attaccato CEFIS dalla grande stampa, e qualche notizia è apparsa anche su O.P.,... come rivalsa MALETTI si è vendicato facendomi attaccare inserendo il mio nome nelle MI.FO.BIALI...".
La affermazione di FALDE secondo la quale il dossier MI.FO.BIALI sarebbe stato curato da GIA

---

(474) Cfr. i paragrafi N. 36 e 42 della presente motivazione.

NADELIO MALETTI, da ANTONIO VIEZZER e da ANTONIO LABRUNA discende ".. . da quello che si dice, da quello che si sa...", ma, come si è visto, LABRUNA non si è interessato delle indagini.

- Per completare la sintesi delle deposizioni di ANTONIO FALDE è opportuno aggiungere qualche sua parola sulla loggia P2 e su Gelli. In merito alle asserite "voci" circolanti sugli aderenti alla loggia cita il settimanale A.BC. in quanto ".. all'interno della P2 non c'era nessuno. Con chi parlavo? potevo parlare soltanto con GELLI e con il segretario suo DE SANTIS.... (Gelli prometteva) dopo vedrai, vedrai che ti farò avere dei grandi incarichi, per acquisire la mia disponibilità ...(ma) io non ho avuto nulla da lui, anzi, per me, quella è una dichiarazione che mette in modo chiaro e definitivo la mia posizione contro GELLI.".

- E' un fatto certo che FALDE dimostra di non essere sensibile ai vincoli della "fratellanza massonica" e, sostanzialmente, contribuisce alla erosione della immagine di LICIO GELLI.

GIANCARLO ELIA VALORI (475) riferisce in proposito due episodi sintomatici di questa insensibilità.

- Nel 1972, FALDE presenta a VALORI PECORELLI il quale, in epoca certamente successiva (476), racconta che tra GELLI e TRISOLINI vi sono stretti rapporti e che TRISOLINI concede agli ufficiali della Guardia di Finanza il trasferimento dietro il versamento di somme congrue.

- Nel 1973, dopo la vittoria di JUAN PERON in Argentina, GELLI ed ORTOLANI propongono a VALORI di partecipare ad una attività commerciale con gli argentini. FALDE sconsiglia VALORI che rifiuta l'offerta.

Inoltre, FALDE ha con RAFFAELE GIUDICE un rapporto diretto che è estraneo ai vincoli della comune appartenzneza alla loggia P2. Quando i due ritengono opportuno, "tagliano fuori" GELLI persino in situazioni che interessano un al

---

(475) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 3, pag. 821 e segg.; paragrafo N. 148 della presente motivazione.

(476) GIUDICE e TRISOLINI arrivano al Comando Generale della Guardia di Finanza il 31 luglio 1974.

tro "fratello" e cioè PECORELLI (477). Su questo tema ROBERTO FABIANI riferisce che RAFFAELE GIUDICE ha informato direttamente NICOLA FALDE di un controllo che la Guardia di Finanza avrebbe fatto nella redazione di O.P. (478).

ANTONIO LABRUNA (479). Presta servizio dal 1950 come ufficiale di fanteria; passa nell'Arma dei Carabinieri con diverse destinazioni raggiungendo il grado di capitano; nel 1967 viene assegna

---

(477) PECORELLI è segnato con il N. 235 dell'elenco degli iscritti alla loggia P2; cfr. cartella 74, vol. 20, fasc. 14, reperto 4/c.

(478) Cfr. cartella 11, vol. 5, fasc. 1, pag. 1 e segg.; paragrafo N. 60 della presente motivazione.

(479) Cfr. cartella 7,vol. 3, fasc. 1, pag. 32 e segg.; pag. 48 e segg.; pag. 58 e segg.; pag. 76 e segg.; pag. 127 e segg.; pag. 155 e segg.; cartella 7, vol. 3, fasc. 2 pag. 284 e segg.; cartella 8, vol. 3, fasc. 4, pag. 1025 e segg.; pag. 1212 e segg.; cartella 9, vol. 3, fasc. 5, da pag. 1217 a pag. 1457; pag. 1458 e segg.; cartella 199, vol. 3, fasc. 6, pag. 1470 e segg.; atti acquisiti nel corso del dibattimento; udienze del 25 gennaio e del 2 febbraio 1994, da pag. 16 a pag. 114; da pag. 6 a pag. 41 della trascrizione della registrazione. Cfr.il paragrafo N. 158 della presente motivazione.

to al Centro tecnico del S.I.D.; nel maggio 1970 ha le funzioni di segretario del Raggruppamento Centri C.S. di Roma; nel 1971 assume il comando del N.O.D. appena costituito nell'ambito del Reparto D del SID; nel marzo 1976 viene arrestato con l'accusa di favoreggiamento in relazione ai fatti di cui al processo che la Corte di Assise di CATANZARO sta celebrando per la strage avvenuta in piazza Fontana in Milano il 12 dicembre 1969; posto in stato di libertà provvisoria dopo circa un mese di detenzione, lascia il servizio.

Il N.O.D., Nucleo Operativo Diretto, è alla diretta dipendenza del comandante del Reparto D, generale GIANADELIO MALETTI.

"... Era un reparto informativo ... addetto un po' ad assecondare, ad affiancare le Sezioni (del Reparto D) negli accertamenti informativi che avevano bisogno di fare... Le varie Sezioni non avevano una mano operativa, cioè non andavano sulla strada; si rivolgevano a Centri...". In pratica, il N.O.D. è uno strumento operativo che consente di evitare di interessare sempre i Centri in caso di necessità. LABRUNA ammette ciò anche se la struttura del NUCLEO è

modesta.

"... Eravamo tre, quattro persone, quindi non avevamo la possibilità di condurre delle azioni anche perchè il N.O.D., stando fuori (480) non aveva il carteggio, non aveva documenti riservati, non aveva niente...".

ANTONIO LABRUNA risulta inserito con il N.502 nell'elenco degli iscritti alla loggia P2 sequestrato in CASTIGLION FIBOCCHI.

- LABRUNA ammette di avere aderito alla loggia P2 su invito di ANTONIO VIEZZER e dopo avere ottenuto l'autorizzazione del generale MALETTI (481).

- Ha ignorato, all'epoca, l'esistenza delle indagini svolte dal Raggruppamento dei Centri CS su MARIO FOLIGNI, sul NUOVO PARTITO POPOLARE e su RAFFAELE GIUDICE.

- Esclude di avere ricevuto documenti da MALETTI quando costui ha lasciato il S.I.D.. All'at

---

(480) La sede del N.O.D. è decentrata rispetto a quella centrale del SID.

(481) Cfr. il paragrafo N.158 della presente motivazione per la parte delle dichiaraiozni rese da ANTONIO LABRUNA non interessanti direttamente la vicenda del fascicolo MI.FO.BIALI.

to del trasferimento, MALETTI chiama LABRUNA. ".. Mi dà (un libro sulla) storia della SPAGNA, i legionari di SPAGNA... Mi dà dei soprammobili e basta...".

- Ha ignorato, all'epoca, l'esistenza del fascicolo MI.FO.BIALI ed il generale MALETTI non gli ha mai chiesto spiegazinni a proposito degli articoli pubblicati su O.P. e concernenti RAFFAELE GIUDICE, la esportazione di capitali in Svizzera ed altro.

- Conosce CARMINE PECORELLI nel 1978, per caso, quando si trova con i suoi avvocati all'ingresso della Città Giudiziaria di Roma. Successivamente, tra i due vi è "... qualche telefonata, qualche incontro...".

- ANTONIO VIEZZER passa ai giornalisti carte tratte dall'archivio del S.I.D.-

- LABRUNA non è in grado di dire se VIEZZER abbai conosciuto PECORELLI "...(Viezzer) non mi ha mai parlato di PECORELLI, anzi era attaccato anche lui da PECORELLI. E io,ecco, mi ricordo questo, che ad un certo momento io acconsentii a incontrarmi con PECORELLI anche perchè MALETTI non aveva più attacchi da parte dell'O.P.

e questo sembrava come un contatto avuto da MALETTI con PECORELLI...".
LABRUNA dice di fare riferimento ad un periodo "...dal '77-'78..." ma le date non collimano.
LABRUNA, in istruttoria ha detto di avere incontrato PECORELLI, per caso, nel 1978; nel corso dell'esame dibattimentale sposta la data al gennaio 1979 anche se poi le contestazioni lo inducono a retrodatare quella conoscenza al 1978; infine, afferma di avere consentito ad incontrare PECORELLI "nel periodo dal '77-'78" quando MALETTI non è più criticato da O.P.-
GIANADELIO MALETTI lascia il SID alla fine del 1975 e, dopo questa data, l'interesse di O.P. per la persona dell'ufficiale non ha motivo per essere mantenuto vivo.

- LABRUNA non commenta con ANTONIO VIEZZER la pubblicazione su O.P. dell'articolo "Il professore e la balaustra".

- Il maresciallo ESPOSITO è stato "il suo braccio destro" nel S.O.D.-

- ANTONIO VIEZZER è "l'anima nera" che rende succube MALETTI e suggerisce al generale la versione della consegna a LABRUNA del fascicolo MI.

FO.BIALI.

LABRUNA esclude ogni sua rêsponsabilità nella "fuga" di questi documenti.

"...Io le dico una cosa; io ho saputo del MI.FO. BIALI quando mi ha interrogato il giudice SICA. .. Noi eravamo fuori sede e andavamo alla Centrale soltanto quando ci chiamavano...".

ANTONIO VIEZZER parla con MALETTI,nel 1975, lamentandosi di LABRUNA e riferendo che è un soggetto poco affidabile per più ragioni ma non riferisce al generale GIOVANNI ROMEO, comandante del Reparto D.

- LABRUNA ammette di avere incontrato una volta o due NICOLI TORQUATO nei pressi del Palazzo di Giustiza ma smentisce il racconto dello informatore.

".. Quando TORQUATO NICOLI ha finito la collaborazione (con il SID), cercava di approfittarne. Io ho scritto una lettera al capo del Reparto affinchè TORQUATO NICOLI fosse liquidato e lasciato andare per la propria strada perchè non dava nè affidamento nè niente.. Perciò io non mi fidavo più di TORQUATO NICOLI; non so cosa avrò potuto dire...".

NICOLI TORQUATO (482). Pregiudicato; informatore del S.I.D. , conosce ANTONIO LABRUNA nel 1974.
Lo incontra anche nel febbraio-marzo 1978 e gli ricorda la promessa sua e del Servizio di assicurargli un lavoro.
In quella occasione, LABRUNA si lamenta delle proprie condizioni economiche ma afferma che, lasciando il Servizio, ha portato con sè moltissimi documenti con i quali si ripromette di trovare una buona sistemazione per entrambi.
NICOLI sostiene di avere riferito il colloquio a MALETTI.

ENZO FILIPPI (483). Generale di brigata dei carabieri in pensione. Presta servizio nel Reparto D del SID dal 1970 al 1974 quando ne diventa Segretario mantenendo l'incarico sino al 1980.

(482) Cfr. cartella 11.vol.5,fasc. 1, pag. 37 e segg. E' stato citato per rendere testimonianza ma non si è presentato documentando le sue precarie condizioni di salute.

(483) Cfr.cartella 66,vol.18,fasc.6/A,pag.263 e segg.- Udienza del 27 gennaio 1993, da pag.50 a pag.56 della trascrizione della registrazione.

Poi, passa all'Ufficio relazioni esterne del Servizio.

- Il generale GIOVANNI ROMEO arriva al Reparto D il 10 novembre 1975 ma assume il comando il successivo giorno 20.

- Il generale GIANADELIO MALETTI continua ad andare nel suo ufficio del Reparto D, anche se saltuariamente, sino al 19 novembre 1975.

- Non sa se il generale MALETTI, lasciando il Reparto D, abbia consegnato documenti al capitano ANTONIO LABRUNA.

- E' regola generale, da applicarsi sempre, la redazione di un verbale quando vi è consegna di documenti, anche all'interno del Servizio, o di un semplice appunto quando si tratta di carte di non particolare importanza.

VIVIANI AMBROGIO (484). Generale dell'Esercito

---

(484) Cfr. cartelal 14, vol. 5, fasc. 11, pag. 2920; cartella 16, vol. 5, fasc, 15,pag. 4112 e segg.; pag. 4118 e segg.; pag. 4122 e segg.; udienza del 25 gennaio 1993, da pag; 1 a pag. 50 della trascrizione della registrazione.

in ausiliaria.

Comanda la sezione controspionaggio del SID dal settembre 1971 al settembre 1974. Al fine di poter valutare la attendibilità di questa testimonianza, è opportuno richiamare in sintesi tutte le dichiarazioni rese, comprese quelle non direttamente attinenti alla vicenda del fascicolo MI.FO.BIALI, e le relative osservazioni di questa Corte.

-Nella sua relazione presentata nel corso della inchiesta disciplinare VIVIANI afferma che, nel 1973, nel corso di una operazione tecnica di controllo effettuata a carico di una commissione araba, emerge "un contatto con certo GELli" che si è qualificato capo dei servizi segreti italiani. Tale controllo tecnico si inquadra in una operazione più ampia che viene ufficializzata verso la fine del 1974 come fascicolo MI.FO.BIALI. ed è ordinata da MALETTI "...in direzione (del) colonnello IUCCI designato da ANDREOTTI allo scopo di dirimere,su direttive di MICELI capo del SID, il contenzioso in campo libico su petrolio, armi e profu - ghi.".

- VIVIANI ripete al Procuratore della Repubblica di ROMA, il 14 maggio 1986, la storia con molte varianti. Il teste dichiara che, assunto l'incarico al SID, apprende che è in corso una fornitura di armi dall'Italia alla Libia. Vengono compiuti accertamenti. Emergono altri contatti tra libici ed Italiani e l'iniziale operazione T.URO si trasforma in altre tra le quali vi è MI.FO.BIALI. Questa sigla, secondo un codice suo e non del SID, significa: MI= microfonica d'ambiente; FO= FOLIGNI; BIA= iniziali delle persone coinvolte; LI= LIBIA.

- Al dibattimento, il teste modifica ulteriormente il suo racconto. Eliminato ogni collegamento tra "l'operazione del 1973" e le operazioni T.U.RO. e MI.FO.BIALI, come ha fatto deponendo davanti al P.M., torna a parlare dell'incarico affidato nel 1971 al colonnello IUCCI che è estraneo alla attività di controspionaggio propria di VIVIANI. Infatti, si tratta di un incarico ufficiale; IUCCI deve operare il collegamento tra i libici e la fabbrica OTO MELARA organizzando la fornitura d'armi.

".. In quel momento, la fornitura di armi alla

Libia era legata, possiano dire quasi sicuramente, alla questione di tutti gli italiani che erano in Libia in quel momento e del rimborso a tutte le ditte italiane che avevano impiegato capitali in LIBIA...".
Non ricorda più "l'operazione T.U.R.O.". La sigla MI.FO.BIALI non è stata da lui assegnata ma da MALETTI che ha approvato un sistema escogitato da VIVIANI. La prima sigla indica la città dove si trova il centro (MI= Milano); la seconda il paese interessato e così via.

- La confusione e le contraddizioni sono, in parte, dovute al fatto ammesso da VIVIANI al dibattimento di avere ignorato l'esistenza di una operazione in corso denominata MI.FO.BIALI.Ne consegue che le sue variazioni sul tema sono il frutto di una fervida quanto mutevole fantasia. Nè può essere altrimenti perchè VIVIANI lascia il SID nel settembre 1974 prima che DEMETRIO COLIANDRO abbia l'ordine di procedere il 31 dicembre 1974 (485) e l'operazione inizi al prin

---

(485) Cfr. il paragrafo N. 61 della presente motivazione.

cipio del 1975 come hanno detto MARIO CASARDI e GIANADELIO MALETTI (485).
D'altra parte, gli appunti del dossier MI.FO. BIALI coprono un arco di tempo compreso tra lo aprile e l'ottobre 1975.
Inoltre, "la operazione più ampia" ufficializzata verso la fine del 1974 non può essere diretta, come affermato da VIVIANI, dal generale VITO MICELI che ha lasciato il comando del SID il 30 luglio 1974.

- Si deve aggiungere che neanche i diretti interessati si sono permessi di collegare l'indagine su MARIO FOLIGNI e su RAFFAELE GIUDICE a precedenti operazioni. Considerate tutte le menzogne che sono state pronunciate, non si può attribuire questa linea di condotta all'amore per la verità ma alla banale constatazione che tutto il contenuto del dossier denuncia la realtà di una operazione illecita, condotta con mezzi illeciti, ordinata ed eseguita da chi non aveva la competenza per farlo secondo le leggi

---

(485) Cfr.il paragrafo N. 61 della presente motivazione.

vigenti.

- Al dibattimento, VIVIANI spiega come e perchè gli uomini del controspionaggio, "nel corso di una operazione di controllo" facciano emergere "un contatto con certo LICIO GELLI" nel 1973. In un albergo non precisate di Roma è in corso una riunione per trattative esclusivamente commerciali alla quale partecipa un gruppo di stranieri definiti in modo estremamente generico "arabi". All'orecchio di qualcuno arriva una frase: "di me potete fidarvi;io sono il capo dei Servizi segreti italiani". VIVIANI precisa: "Si, chiacchere così fatte durante le trattative... Poichè il lavoro del controspionaggio è automatico, non si danno ordini come si vede nei films, il giorno dopo, due giorni dopo, arrivò il fascicolo di GELLI".

- LICIO GELLI,almeno un'altra volta, si è vantato nello stesso medo (486) ma nel racconto di VIVIANI molti particolari importanti per comprendere la realtà dei fatti rimangono in om-

---

(486) Cfr. SZALL GIUSEPPE; paragrafo N. 149 della presente motivazione.

bra. La lingua parlata nel corso del colloquio con gli "arabi";il contesto nel quale è stata pronunciata una frase che, all'apparenza, non è propria di trattative commerciali; le condizioni di ascolto che possono avere deformato la frase originale.

- Poi, le storie raccontate da VIVIANI si confondono. GELLI, che ha dato origine con la sua vanteria ad una"operazione poi ufficializzata come fascicolo MI.FO.BIALI., scompare da quel fascicolo che ha un oggetto diverso.

La vanteria di GELLI viene ripescata per giustificare in modo grossolano altre iniziative del Servizio (487). VIVIANI parla della frase incriminata nel 1986 ma, nel settembre 1981, con nove anni di ritardo, il SISMI ha trasmesso alla Autorità giudiziaria gli appunti relativi a ROM DENH ROMLUC (487), "... un imbroglione che vive ai margini" ed a DAVIDE MERLINO "italiano mitomane considerato anormale di mente". Secon

---

(487) Cfr. cartella 16,vol.5, fasc. 16,pag. 4213 e segg.; paragrafo N. 26 della presente motivazione.

do gli appunti , il maggiore CONSALVI(488) della Polizia di Stato avrebbe presentato l'imbroglione ROMDENH ROMLUC a FILIPPO, "uno dei capi dei servizi segreti italiani" e FILIPPO sarebbe GELLI.

- Purtroppo, la situazione del 1973 si sviluppa con caratteristiche non accettabili in uno stato di diritto. Il dossier che viene posto sul tavolo di VIVIANI "... era un fascicolo, una cosa così, e cominciava da dopo la guerra, subito dopo la guerra e c'erano una serie di informative negli anni; questo: c'è un certo LICIO GELLI, sta trafficando con gli americani; trafficava con tutti e c'erano i fascicoli che venivano formati mano a mano...(i fascicoli del 1943, del 1944, della attività di GELLI nella Repubblica di Salò... ma non quello del "Notiziario Cominform)."
"... Il fascicolo che lessi per curiosità e fu la prima volta che dissi: ma guarda questo qui che trafficone che è. Però di attività di spio

(488) Le indagini di Polizia Giudiziaria, disposte dalla Corte per potere identificare e citare quale teste questa persona,hanno avuto esito negativo.

naggio non (c'era traccia). Però dopo la lettura del fascicolo fu da me classificato agente S perchè trafficava con la Bulgaria, con la Romania ... Non lo sapevamo cosa lui vendesse. A noi interesseva il fatto che lui andasse di là e tornasse. Che poi vendesse vestiti o altre cose non (interessava).".

L'aggiornamento del dossier fatto nel 1973 non accerta nulla.

"Niente. Lui trafficava con tutti, frequentava tutti/ma di concreto non emerse niente, parlo dal punto di vista spionaggio."

Nonostante questo, il servizio di controspionaggio classifica LICIO GELLI agente S.

- Nel 1978, il generale SANTOVITO (489) si rivolge a VIVIANI e gli dice: "... Sono interessato a sapere cosa fanno questi della P2. Vuoi vedere se riesci? Io non ti posso aiutare, testuali parole, ad entrare nella P2; vedi un po' se puoi...". VIVIANI accetta di aiutare SANTOVITO senza porre o porsi nessuna domanda ma rie

---

(489) Generale SANTOVITO GIUSEPPE, comanda il SID-SISMI dal 31 gennaio 1978 all'11 agosto 1981.

sce ad iscriversi alla loggia P2 soltanto il 23 marzo 1980 perchè".. non sa a chi rivolgersi sino a che non prende contatto tramite il colonnello GRANATI. In seguito, telefona "...un paio di volte a SANTOVITO dicendo : generale sono stato da GELLI ... qui riunioni non ce n'è; non convocano nessuno; non ne parla nessuno. Non sono in grado di dirle altro.".

- Anche questa parte del racconto di VIVIANI suscita molte, fondate perplessità:

a) il generale SANTOVITO esclude di avere aderito alla loggia P2 ma ha conosciuto LICIO GELLI ed il suo nome è inserito con il N.527 nell'elenco sequestrato in CASTIGLION FIBOCCHI (490);

b) se SANTOVITO è associato alla loggia è incomprensibile l'incarico affidato a VIVIANI; se non è associato, a quella data, non è chiara la ragione per la quale si serve di VIVIANI che, nel 1978, ha lasciato il Servizio da quattro anni;

---

(490) Cfr. cartella 13, vol. 5, fasc. 8, pag. 2142 e segg.; cartella 70, vol. 20, fasc. 1, pag. 229.

c) VIVIANI, nel 1978, non sa a chi rivolgersi per entrare nella P2. Strana impotenza per un uomo che sino dal 1973 ha avuto sul suo tavolo i fascicoli di GELLI da lui classificato come agente S".

d) verso la metà del giugno 1981, VIVIANI chiede consiglio al Segretario Generale del CESIS (491) il quale lo autorizza a parlare della adesione alla loggia P2 e, al dibattimento, precisa: ".. non negai mai di essere iscritto alla P2".

VIVIANI dimentica che, deponendo davanti al Giudice Istruttore di Roma il 2 dicembre 1981 dopo avere parlato con WALTER PELOSI, ha escluso in modo netto di essere massone e di avere aderito alla loggia P2. Interrogato nel maggio 1986 spiega di avere mentito ritenendo la questione coperta dal segreto di Stato. Ancora una volta dimentica che PELOSI lo ha in precedenza autorizzato a riferire la sua iscrizione alla loggia;

(491) All'epoca e sino al 17 luglio 1981, il Segretario Generale del CEIS è il prefetto WALTER PELOSI, imputato nel presente procedimento.

e) va sottolineata la ingenuità e la inutilità della menzogna del dicembre 1981. L'elenco degli iscritti alla PROPAGANDA 2 è stato sequestrato in CASTIGLION FIBOCCHI nel marzo 1981 ed il nome di AMBROGIO VIVIANI vi è inserito con il N. 828. La lista è stata anche pubblicata.
Il generale non può pensare che il Giudice Istruttore non verificherà il contenuto dei documenti sequestrati scoprendo con facilità il mendacio.

- La personalità dell'uomo che ha comandato la sezione controspionaggio del SID per tre anni si palesa anche in un'altra circostanza.
AMBROGIO VIVIANI ha scritto un libro : "Servizi segreti italiani. 1815-1985" nel quale accenna ad un colpo di Stato che sarebbe avvenuto in Italia il 2 giugno 1971.
Nel maggio 1986, il Procuratore della Repubblica di Roma gli chiede spiegazioni e VIVIANI risponde che è stata una "... ... semplice ipotesi per ravvivare il tono del libro.".
Testimoniando al dibattimento, il generale aggiunge:" ... Ne parlavano tutti i giornali di

questo supposto colpo di Stato dell'estate e ho detto: mettiamocelo anche noi..".

MINERVA GIOVANNI MARIA (492). Generale del Corpo di amministrazione dell'Esercito in pensione dal 1976.
Dal 1963 al 1° ottobre 1975 ricopre l'incarico di direttore amministrativo dei Servizi di informazione.
Per la parte che qui interessa, il teste dichiara:

- Ha un solo rapporto di carattere operativo con il capitano ANTONIO LABRUNA quando il capo servizio lo incarica di accompagnare alcuni arabi in LIBIA.
MINERVA chiede la scorta di un altro ufficiale ed il generale MALETTI gli assegna LABRUNA;

- quando MALETTI ha lasciato il Reparto D del SID, il generale ha contatti con MINERVA in

(492) Udienza del 29 settembre 1993; da pag. 10 a pag. 18 della trascrizione della registrazione.La parte residua della testimonianza del generale MINERVA si trova nel paragrafo N. 137 della presente motivazione.

servizio presso la Regione Militare Centrale. Con riferimento al fascicolo MI.FO.BIALI o ad altre carte del Servizio MINERVA non sente mai parlare : MALETTI di documenti scomparsi;

- MINERVA ricorda l'incarico dato dal Governo italiano al colonnello Iucci di trattare con i libici l'argomento dei profughi ma esclude qualsiasi richiesta di appoggio formulata a MI CELI o ai Servizi di informazione in genere.

Questa testimonianza di MINERVA smentisce la prima versione di VIVIANI sull'origine della indagine MI.FO.BIALI, versione già resa incon sistente dalle successive dichiarazioni dello stesso VIVIANI.

65.- La ricostruzione della via seguita dal fa scicolo MI.FO.BIALI per arrivare nelle mani di persone estranee al S.I.D. non è, nonostante tutto, molto difficile.

Quasi nessuna delle persone che sono state e- saminate su questo argomento ha sempre e comple-

tamente riferito il vero tanto che riesce più agevole sottolineare le menzogne piuttosto che il resto. Una premessa è, però, sicura: il generale MALETTI ammette che il fascicolo MI.FO. BIALI si è trovato nel suo ufficio nel breve periodo di tempo corrente tra la comunicazione e l'esecuzione dell'ordine del suo trasferimento al comando della divisione Granatieri di Sardegna. Questa circostanza è sostanzialmente confermata dalle parole dell'ammiraglio CASARDI e del colonnello VIEZZER.

Fatta questa premessa, si deve dire che nulla prova che GIANADELIO MALETTI abbia consegnato ad ANTONIO LABRUNA il fascicolo MI.FO.BIALI mentre sono emersi numerosi elementi di prova ed indizi gravi, precisi e concordanti della responsabilità di MALETTI nella sottrazione e nela consegna di quel dossier a persone non abilitate.

- Non è vero che MALETTI è costretto a lasciare il SId con grande urgenza e questo è stato già detto. Il generale ha, pertanto, tutto il tempo necessario per riflettere, per consultare CASARDI o altre persone e per decidere il

destino del fascicolo MI.FO.BIALI che, nonostante tutto, è sempre un dossier del SID.

- Non è credibile la tesi secondo la quale i documenti non sono stati dati alla persona naturalmente legittimata, il generale ROMEO, trattandosi di "... materiale raccolto irregolarmente.".
Vi è da osservare che anche il capitano LABRUNA ignora l'esistenza di quel fascicolo e non ha partecipato alle indagini, come ROMEO, e che la "irregolarità" è un argomento valido per un generale come per un capitano.

- Non è credibile ed è contrario ai regolamenti militari il fatto che MALETTI avrebbe affidato a LABRUNA altre carte "regolari" del Servizio senza neanche avvertire il nuovo comandante del Reparto D. Inoltre, MALETTI non indica, nè sono di facile interpretazione autonoma, le ragioni di una condotta anomala per la quale non può neanche accampare la scusa della "irregolarità" addotta per il fascicolo MI.FO.BIALI.

- Non è credibile il colonnello VIEZZER quando sostiene di essere andato da MALETTI, nel dicem

bre 1975, per dirgli che LABRUNA è ".. per lui fonte di preoccupazione perchè beve e dimostra scarsa riservatezza con i giornalisti..." e per consegnargli il famoso elenco che sarebbe stato compilato dal maresciallo ESPOSITO. VIEZZER non segue la regolare e prescritta via gerarchica riferendo al generale ROMEO circostanze relative alla condotta di un ufficiale del Reparto D comandato dallo stesso ROMEO e potenzialmente dannose per il Servizio. VIEZZER tace con chi deve parlare ma racconta tutto a MALETTI, estraneo al SID, confidandogli argomenti riservati e relativi al comportamento di un ufficiale che non dipende da MALETTI.

- Questa versione di VIEZZER è solo una storia costruita per introdurre una prova inesistente. Non vi è un motivo valido perchè, nel dicembre 1975, VIEZZER porti a MALETTI un elenco di documenti del Servizio riposti nell'armadio dell'ufficio di LABRUNA. All'apparenza è un fatto normale e che, comunque, non interessa più MALETTI, sotto il profilo ufficiale perchè ha un altro Comando e sotto il profilo personale perchè, a suo dire, conosce la situazione conden-

sata nell'elenco avendo egli stesso consegnato quelle carte a LABRUNA.
VIEZZER tenta di celare queste incongruenze sostenendo che la ragione principale della sua visita a MALETTI è la confidenza su LABRUNA bene e chiacchierone.
Inoltre, questo elenco "firmato da un maresciallo" non è stato mai esibito.

- La suddetta versione di VIEZZER sull'esistenza dell'elenco presenta altri aspetti peculiari.

E' una storia smentita categoricamente da MARIO ESPOSITO, oggi capitano dei carabinieri. Si deve osservare, inoltre, che ESPOSITO non avrebbe avuto motivo per assumere l'iniziativa di compilare l'elenco delle carte detenute dal suo superiore gerarchico e per consegnarlo, non richiesto, a VIEZZER. Anche LABRUNA non avrebbe avuto motivo per consentire l'accesso di ESPOSITO non a normali carte di servizio ma proprio ai documenti a lui affidati in via fiduciaria e con tanta segretezza senza la redazione di un verbale di consegna.
E' una storia accantonata da MALETTI quando de

manda a VIEZZER ed a LABRUNA come O.P.possa a-
vere pubblicato parte del fascicolo MI.FO.BIALI
Vi è da chiedersi perchè MALETTI si rivolga an-
che a VIEZZER se lui stesso ha dato quelle car
te a LABRUNA; e perchè VIEZZER risponda di non
sapere nulla se lui stesso ha consegnato a MA-
LETTI l'elenco delle carte e persino un foglio
con la trascrizione di una intercettazione te
lefonica tratto dalla cassaforte di LABRUNA e
facente parte del dossier pubblicato da O.P.-
E' una storia completamente dimenticata, nono
stante la sua rilevanza, da MALETTI quanto si
discolpa davanti all'inquirente militare che
procede all'inchiesta disciplinare e quando
viene interrogato dal Procuratore dela Repub-
blica di ROMA nel dicmebre 1980.
E' una storia fantasiosa che indica nella cop
pia VIEZZER-MALETTI uno dei sodalizi, dentro
ed intorno ai Servizi, sempre in contrasto tra
loro e pronti a passare documenti ai giornali-
sti per finalità estranee sia ai doveri di uf
ficio sia ai principi di fratellanza massonica.
Sodalizio confermato dal fatto che, nel febbraio
1979, VIEZZER chiede a MALETTI di intervenire

presso CARMINE PECORELLI che ha pubblicato l'articolo intitolato "Il professore e la balaustra".
VIEZZER conosce molto bene dal 1970 LICIO GELLI che ha collaborato con lui nelle vicenda relativa all'ex ambasciatore ungherese GIUSEPPE SZALL ma non ri rivolge al maestro venerabile anche se PECORELLI è associato alla loggia PROPAGANDA 2.
E' una storia calunniosa perchè il generale MALETI coinvolge il maggiore D'OVIDIO per fargli dire che ANTONIO LABRUNA ha offerto in vendita ai giornalisti del settimanale 'L'Espresso' il dossier sul NUOVO PARTITO POPOLARE.
D'OVIDIO smentisce questa circostanza ed aggiunge che, nel 1980, MALETTI ha chiesto anche a lui notizie sulla consegna del fascicolo MI.FO. BIALI ad O.P. tacendo di avere affidato quelle carte a LABRUNA nel 1975.
E',infine, una storia ridicola per l'interferenza di NICOLI TROQUATO, un informatore del SID allontanato da LABRUNA, al quale il capitano avrebbe confessato le proprie malefatte con tanta, incredibile ingenuità e senza motivo.
Una storia tanto ridicola che lo stesso MALETTI non menziona mai.

- Nel 1979, la copia del fascicolo MI.FO.BIALI viene rinvenuta tre le carte di CARMINE PECORELLI dopo che costui è stato assassinato.
Circa cinque anni dopo l'omicidio , FRANCA MANGIAVACCA consegna l'originale del fascicolo MI.FO.BIALI datole da PECORLLI e questo fatto dimostra in modo inequivocabile che il giornalista di O.P. ha ricevuto il dossier dalla persona che per ultima lo ha detenuto.

66.- Per quanto riguarda il capo di accusa N.3, in base agli elementi di prova acquisiti rafforzati da indizi precisi e concordanti, si può concludere in questi termini:

- GIANADELIO MALETTI non ha consegnato ad ANTONI LABRUNA il fascicolo MI.FO.BIALI.

- GIANADELIO MALETTI ha sottratto il fascicolo MI.FO.BIALI dagli uffici del SID dove avrebbe dovuto, comunque, essere depositato; lo ha trattenuto indebitamente; ha consegnato questi atti ed ha rivelato notizie tratte da questi atti ad alcuni giornalisti.

Inultilmente il colonnello ANTONIO VIEZZER ha tentato di consolidare la versione di GIANDELIO MALETTI cagionandogli, però, più danno che vantaggio con le sue dichiarazioni spesso contaddittorie. Oltre quanto è stato già detto, VIEZZER racconta che MALETTI è stato informato che alcuni fogli tratti dal fascicolo MI.FO. BIALI, segretamente affidati a LABRUNA, stanno circolando neanche un mese dopo la consegna al comandante del N.O.D.-

Nonostante la conoscenza di questa condotta grave sotto ogni profilo, MALETTI rimane inerte come se nulla stia accadendo. Egli si attiva soltanto tre anni dopo quando CARMINE PECORELLI pubblica per alcuni mesi diverse parti del fascicolo MI.FO.BIALI.

VIEZZER è al fianco di MALETTI dal primo momento e non certo per caso egli diventa il bersaglio di O.P., anche se non è più in servizio, subito dopo la pubblicazione dell'articolo "Due volte partigiano" (493)

---

(493) Secondo il racconto di MALETTI, CARMINE PECORELLI avrebbe sostenuto di non conoscere VIEZZER; l'articolo "Il professore e la balaustra" sarebbe stato un prodotto della fantasia. E' evidente il mendacio di MALETTI o di PECORELLI. Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 2, pag. 309 e segg.-

Questo è un testo nutrito con i documenti segreti del SID con il quale si tende a difendere una delle "anime del SID, quello che è stato il Reparto D di MALETTI e di VIEZZER, anche a costo di strumentalizzare a tal fine la riabilitazione di un fascista-partigiano delatore di fascisti e di partigiani.
Il settimanale diretto da CARMINE PECORELLI è una arena a disposizione di opposte fazioni e così vede la luce "Il professore e la balaustra" anche se il bersaglio VIEZZER ha dovuto lasciare il SID nell'aprile 1978 proprio perchè "ha suggerito" qualche cosa a determinati giornalisti.

- In una situazione di tale squallida irregolarità, il "comune contesto di appartenenza alla loggia P2", sempre richiamato dall'accusa e considerato il tessuto connettivo di fatti eterogenei, appare privo di qualsiasi valore concreto.
Nel microcosmo dei Servizi di informazione, lacerato da odi tenaci , da contrasti personali continui e da interessi economici relativi ad altri soggetti che saranno scoperti molti anni dopo, il concetto della fratellanza massonica, o

di altra natura, è completamente ignorato. Anche i "fratelli" risultano duramente colpiti e tra coloro che traggono benefici per il loro lavoro si annoverano anche molti "profani" come ROBERTO FABIANI, FABIO ISMAN ed altri giornalisti.

Il Pubblico Ministero non tiene nel dovuto conto i dati processuali; afferma che ANTONIO LABRUNA ha preso ed ha portato via il fascicolo MI.FO.BIALI con tanti altri documenti; chiede la condanna di LABRUNA per il delitto di cui al capo N. 3 ma sollecita per lo stesso reato la affermazione di responsabilità di MALETTI senza indicare gli elementi che porterebbero al concorso due imputati con posizioni nettamente contrastanti.

Per sostenere la tesi del "comune contesto della P2", il Pubblico Ministero richiama le parole di ORTOLANI al quale GELLI avrebbe mostrato un foglio delle intercettazioni telefoniche presumibilmente appartenente al fascicolo MI.FO.BIALI. in corso di formazione e conclude che,"quindi, la vicenda MI.FO.BIALI si sviluppa nel contesto della loggia P2".

Vi sono elementi per ritenere inattendibile il racconto di ORTOLANI non soltanto perchè l'impu

for

tato ha detto più cose inesatte che esatte ma, principalmente, perchè lo ha taciuto per tanti anni e non vi sono riscontri alle sue parole.
Non vi è la prova che quel foglio, ammesso che sia stato mostrato, abbia fatto parte del dossier MI.FO.BIALI del quale non vi è la minima traccia tra le carte sequestrate a LICIO GELLI uso, come si è visto, a conservare anche molte carte inutili.
Infine, ammessa come ipotesi di lavoro, la detenzione nel 1975 da parte di LICIO GELLI di una pagina del fascicolo MI.FO.BIALI, si deve osservare che la situazione non ha conseguenze così automatiche come ritenuto dal Pubblico Ministero. I fatti conseguenti dovrebbero essere provati.
Inoltre, anche se la deposizione di ROBERTO FABIANI, come quella di UMBERTO ORTOLANI, è stata valutata da questa Corte non sempre attendibile per le ragioni che sono state esposte, non si deve omettere di considerare che il giornalista ha dichiarato di essere stato a conoscenza, nel 1975, di condotte illecite tenute da RAFFAELE GIUDICE e da GIUSEPPE TRISOLINI e che appaiono collegabili alle indagini del SID che han-

no portato alla formazione del fascicolo MI.FO. BIALI.

ROBERTO FABIANI non risulta iscritto alla loggia P2 e questo dato è certo; se la dichiarata conoscenza degli illeciti è reale, la stessa costituisce la prova che quella illegale diffusione di notizie non germina "nel comune contesto della P2.".

La difesa di GIANADELIO MALETTI, tra l'altro, ha sostenuto che la natura dei documenti inseriti nel fascicolo MI.FO.BIALI, è tale da escludere la copertura del segreto di Stato e che, comunque, il delitto di cui al capo di imputazione N.3 è prescritto perchè la data di consumazione non può essere posteriore al marzo 1979 quando PECORELLI è stato assassinato.

Il primo argomento è privo di fondamento in quanto, come più volte ricordato, la normativa che regola il SID prevede la segretezza di tutti gli atti relativi alle indagini svolte dal Servizio.

E' infondato anche il secondo argomento svolto richiamando gli articoli 157 N.3 e 160 ult.co. cod. pen. con la convinzione che il termine massimo per la prescrizione sia di quindici anni.

Il capo di accusa N.3 richiama esplicitamente

anche gli articoli 261 primo comma e 255 cod. pen. prevedendo la circostanza aggravante di cui all'articolo 61 N. 9 cod. pen.-

Le sanzioni sono, rispettivamente , non inferiori a cinque ed a otto anni di reclusione oltre lo aumento per la circostanza aggravante che è stata contestata e che sussiste.

Di conseguenza, per stabilire la pena massima edittale bisogna riferirsi a quella fissata dall'articolo 23 primo comma cod.pen. che è di ventiquattro anni. Pertanto, il tempo necessario per la prescrizione, è di trenta anni applicando l'articolo 157 N.1 cod.pen. e tenendo conto del massimo della pena stabilita dalla legge, dell'aumento massimo per la circostanza aggravante e delle varie interruzioni del corso della prescrizione.

67.- Fascicolo COMINFORM e rapporti dei Servizi su LICIO GELLI redatti dal 1944 in poi.

Il contenuto di questi atti è stato dettagliatamente descritto e commentato (494) e si richiama quanto è stato scritto per evitare inutili ripetizioni.

Gran parte di questi documenti è stata pubblicata da O.P. e da altri giornali integralmente, parzialmente o in forma riassuntiva; copie sono state trovate nell'abitazione e nell'ufficio di CARMINE PECORELLI nonchè in CASTIGLION FIBOCCHI tra le carte seqùestrate il 17 marzo 1981.

I capi di accusa N. 1 e 3 richiamano anche questi atti e, in proposito, le dichiarazioni degli imputati non rispecchiano completamente la verità.

LABRUNA sostiene, persino, di avere ignorato l'esistenza dei fascicoli del SID intestati a LICIO GELLI; VIEZZER mente quando, in un primo momento, nega la conocenza del contenuto dei documenti con particolare riferimento al fascico

---

(494) Cfr. i paragrafi N. 22 e 23 della presente motivazione.

lo N. 4910 (495); MALETTI esclude di avere consegnato carte del Servizio a PECORELLI o ad altri (496) per non averne avuta la disponibilità in quanto tutto il materiale è custodito gelosamente nell'archivio generale del Reparto.
E' un fatto certo che tanti documenti sono usciti illgalmente da quell'archivio e la loro pubblicazione sui giornali lo dimostra.
Quando VIEZZER nega di avere prelevato dall'archivio le pratiche concernenti LICIO GELLI con espressa esclusione del fascicolo 4910, gli viene contestato che dall'apposito registro risulta il prelevamento, a suo nome il 3 gennaio 1975, della pratica N. 1945.1.7.63 nella quale è collocato il 4910.
VIEZZER ammette la possibilità di avere richiesto gli atti per curiosità.
Il 3 agosto 1981, meno di tre mesi dopo avere reso queste dichiarazioni, VIEZZER deposita una memoria difensiva.(497)

---

(495) Cfr. cartella 7,vol.3, fasc. 1, pag.236 e segg.; paragrafo N.63 della presente motivazione.
(496) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 1, pag.151 e segg.
(497) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 2[illegible] pag. 482 e segg.

Tra gli altri, riprende questo argomento ma accantona il tema della curiosità. Sostiene che si è trattato di una trappola tesagli da ANTONIO LABRUNA che lo ha indotto a prelevare dall'archivio le carte relative a GELLI e risalenti al 1945.

MALETTI non è da meno e nega anche quando gli viene mostrata una nota trovata in casa di PECORELLI, datata Firenze 9 giugno 1972 e diretta proprio a lui, MALETTI con allegato un rapporto concernente LICIO GELLI.

Il generale osserva che "..può darsi che anche questo materiale fosse tra quello consegnato a LABRUNA perchè lo custodisse..." (498) ma dimentica di non avere incluso quel rapporto nello elenco comprendente anche il fascicolo MI.FO. BIALI e che ANTONIO VIEZZER gli avrebbe mostrato nel dicembre 1975.

Per quanto attiene ai documenti del SID, escluso il fascicolo MI.FO.BIALI, sparsi "a pioggia" tra GELLI, PECORELLI e giornalisti vari nonchè utilizzati per la parte più confacente agli in

---

(498) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 1, pag. 151 e segg.

teressi di ciascuno, si può concludere affermando che GIANADELIO MALETTI, ANTONIO VIEZZER ed ANTONIO LABRUNA hanno avuto la possibilità ed il motivo per divulgare il contenuto di fascicoli classificati segreti fornendo notizie e copie degli atti.
Le menzogne rendono più pesante la loro posizione ma sotto il profilo probatorio, una circostanza certa non può essere rimossa.
Mentre per il fascicolo MI.FO.BIALI, MALETTI è il solo detentore del dossier per sua stessa ammissione, per il resto delle carte molte altre persone non identificate hanno avuto le stesse possibilità degli imputati di sottrarre i documenti e di divulgarne il contenuto.

68.- Il capo di accusa N.1 riguarda anche il procacciamento di notizie segrete. L'esame della motivazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio consente di includere tra le condotte rivolte a quel fine anche quella relativa a certi atti del II Reparto del Comando Gene-

rale della Guardia di Finanza (499).

Il capo di accusa N.6, contestato a RAFFAELE GIUDICE, menziona gli stessi documenti ed il riferimento è fatto non più a "notizie segrete" ma a "notizie riservate".

Richiamando quanto è stato dettagliatamente esposto (499),la Corte ritiene che l 'esame di tutti gli elementi di prova acquisiti ha dissipato le perplessità e rischiarato le zone d'ombra ritenute dal Giudice Istruttore e dall'accusa che hanno dichiarato ed adottato un metodo di valutazione delle prove non coerente con le tassative disposizioni dell'articolo 192 cod. proc. pen.-

Al richiamo di quanto è stato scritto sul tema, si debbono aggiungere pochi particolari.

Il Pubblico Ministero ha sostenuto che LICIO GELLI è stato tempestivamente messo al corrente delle indagini nel mese di marzo 1974 ma l'assunto non si concilia con i termini della imputazione elevata a carico di RAFFAELE GIUDICE con il capo di accusa N. 6.

---

(499) Cfr. i paragrafi 24,25,26,27,28 e 29 della presente motivazione.

Infatti, GIUDICE assume il Comando Generale della Guardia di FInanza il 31 luglio 1974, quattro mesi dopo il termine degli accertaemnti, e viene reso edotto della attività informativa svolta soltanto il 15 ottobre 1974 quando, con molto ritardo , il colonnello SALVATORE FLORIO gli trasmette gli atti.

In verità, GELLI parla di queste indagini nel 1975 con ANTONIO DE SALVO e si esprime con termini molto generici.

Stabilita la difficoltà di fissare date certe poichè si ignora quando GELLI ha saputo o ha avuto le copie dei documenti e si ignora se la notizia è stata ocntestuale alla consegna delle carte, il problema essenziale rimasto senza soluzione è quello della identificazione dello informatore tra le tante persone che possono avere svolto quel ruolo.

- La notizia può filtrare da uno degli uffici investiti dalle richieste del colonnello FLORIO: il C5 di ENZO VIGNOLA; l'unità periferica fiorentina di ANTONINO DE SALVO; la sede distaccata di GIUSEPPE SERRENTINO; l'unità periferica romana di LUCIANO ROSSI. Senza contare lo stes

so Reparto comandato da SALVATORE FLORIO.

- Dovendosi escludere , perchè possibile ma improbabile, che i tre atti pervengano a GELLI da tre fonti diverse, la conclusione in linea teorica è che la consegna è avvenuta dal momento in cui tutte le carte sono arrivate al Comando di FLORIO a poco prima della data della perquisizione eseguita in CASTIGLION FIBOCCHI. Uno spazio temporale di sette anni, dal marzo 1974 al marzo 1981.

- LICIO GELLI frequenta il Comando Generale della Guardia di Finanza, almeno nel 1974, e conosce molti ufficiali oltre RAFFAELE GIUDICE e GIUSEPPE TRISOLINI.

- Le note informative che vengono consegnate a FLORIO nel 1974 sono prive di contenuti dannosi, o comunque negativi, per GELLI. Riportano notizie tanto generiche e banali da non avere un reale valore per alcuno compreso l'indagato. Questa povertà sostanziale dei testi può avere contribuito a sopire gli scrupoli di taluno spinto dalla speranza di accattivarsi la simpatia di un uomo considerato "potente" pagando un prezzo

modesto. L'elenco di queste persone non può neanche essere compilato se non nella parte iniziale con la indicazione di GIUSEPPE TRISOLINI.

In conclusione, per quanto riguarda la responsabilità del delitto di cui al capo N.6 della rubrica, gli elementi raccolti a carico di RAFFAELE GIUDICE non consentono di formulare un giudizio di certa colpevolezza ma suggeriscono soltanto una teorica possibilità come potrebbe essere per GIUSEPPE TRISOLINI o per molte altre persone rimaste ignote.

Se si presta fede al contenuto dei documenti sequestrati in CASTIGLION FIBOCCHI, il numero degli ufficiali della GUARDIA di FINANZA affiliati alla loggia P2, complessivamente nel corso di molti anni, non ha superato le 37 unità (500).

Molti di costoro possono avere informato GELLI e sottratto le copie delle note informative anche se non vi è alcuna prova che consenta di

---

(500) Cfr. cartella 74, vol. 20, fasc. 13.

affermare che l'informatore rimasto ignoto sia stato necessariamente un uomo della Guardia di Finanza ed un massone.

Non si può omettere di ricordare l'episodio nel quale LICIO GELLI rimprovera ANTONINO DE SALVO di avere sbagliato la sua data di nascita poichè non è stato DE SALVO a compiere l'errore ma GIUSEPPE SERRENTINO al quale ANTONIO VIEZZER ha fornito le notizie utili per compilare il rapporto compresa la data di nascita (501). Questa data, con il duplice errore relativo al giorno ed all'anno, si ritrova nel rapporto dei Servizi con il quale si attribuisce a GELLI l'avere fornito falsi dati sulla identità personale e si giustificano le indagini svolte nel 1974 dai Servizi militari.

VIEZZER apprende che la Guardia di Finanza sta indagando su GELLI ed è il solo a conoscere lo errore della data di nascita che è sfuggito ovviamente a SERRENTINO ed al colonnello FLORIO che non ne parla mai nè lo sottolinea. GELLI, però, lo cita anche se erroneamente lo attri -

---

(501) Cfr. il paragrafo N. 25 della presente motivazione.

buisce a DE SALVO.

Per queste ragioni non può escludersi la seria possibilità che sia stato ANTONIO VIEZER, o persona a lui vicina, a dare a GELLI la notizia delle indagini comprensiva del particolare della data di nascita ponendolo nella condizioni di chiedere, successivamente, ad altri la copia degli atti.

Esaurito l'argomento specifico di giudizio, la Corte ritiene che sia utile fornire una valutazione sulle ragioni che hanno sempre indotto LICIO GELLI a raccogliere ed a conservare carte di ogni genere e quasi sempre praticamente inutili.

Questa valutazione non può incidere sulle decisioni della Corte ma può contribuire ad una migliore comprensione dei fatti storici visti nella loro globalità.

Il caso delle tre note informative del II° Reparto della Guardia di Finanza non è l'unico accertato di acquisizione indebita di documenti e la condotta accaparratrice nel suo ripetersi è sintomatica di certe manifestazioni caratteriali di LICIO GELLI.

L'uomo accumula e conserva per anni ogni pezzo

di carta (502).

Le copie di molti atti dell'affare ENI-PETROMIN e delle indagini sulle società venete facenti capo all'on. GIANNI DE MICHELIS ma anche le poesie di un certo GAETANO FIORENTINO; la richiesta di un contributo in denaro avanzata dalla presidentessa del comitato provinciale di Pistoia della Associazione Nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra; i ringraziamenti dei frati del convento francescano di SARGIANO per una offerta generosa (503) ; i ringraziamenti di PHILIP GUARINO per un telegramma inviatogli da GELLI per la vittoria alle elezioni presidenziali di RONALD REAGAN; gli opuscoli per una carrozzina da invalidi per FEDORA VANNACCI (504); un biglietto di GIULIO ANDREOTTI che ricambia voti augurali per il Natale 1980 (505).

Carte inutili che non è necessario detenere o è pericoloso conservare se classificate senza che appaia un motivo serio e concreto per siffatta

---

(502) Cfr.cartella 71, vol.20,fasc.15;cartella 72,vol.20,fasc.8 e 9.
(503) Cfr. cartella 72, vol.20, fasc. 10.
(504) Cfr. cartella 72, vol. 20, fasc. 7.
(505) cfr. cartelal 72, vol. 20, fasc. 10.

condotta.
La risposta più plausibile e coerente con il personaggio è che il possesso di questi documenti, in un modo o nell'altro, appaga la megalomania di LICIO GELLI. Le carte sono la prova tangibile di una "forza" che si alimenta anche con la possibilità della esibizione.
Se GELLI non può suggestionare avvalendosi di documenti, allora li sostituisce con le parole. Egli rovescia su ogni persona che incontra il messaggio inequivocabile della propria importanza miscelando ambiguità e conoscenza e usando sostanzialmente gli stessi strumenti del truffatore; la propria abilità e l'altrui avidità.

69.- Il contratto tra l'E.NI. e la società saudita PETROMIN, firmato il 12 giugno 1979, prevede la fornitura all'Italia, in tre anni, di 91.250.000 barili di petrolio al prezzo di 18 dollari U.S.A. al barile. Il 10 luglio 1979, l'A.G.I.P. e la società SOPHILAU (regi-

strata a Panama nel 1977) stipulano un contratto in virtù del quale , e salvo cnnguaglio, la SOPHILAU emetterà una fattura provvisoria mensile per l'importo di 3.500.000 dollari U.S.A. e l'AGIP verserà questa somma sul conto della SOPHILAU N.CO.246.052.1 aperto presso la S.B.S di Ginevra (506). In questo modo viene regolato il pagamento della mediazione per la conclusione dell'accordo ENI-PETROMIN che è pari al 7% del valore pattuito della fornitura sicchè il costo reale di un barile di petrolio si attesta a 19.26 dollari USA a fronte del prezzo corrente/che in quel momento è di 21,75 dollari (507). Il capo di imputazione N.1° richiama anche questa vicenda con la frase "... interferivano in importanti trattative relative a negozi pubblici e privati...". L'accusa mossa a GIUSEPPE BATTISTA con il capo N. 5 è quella di essersi pro

---

(506) Cfr. cartella 96,vol. 24, fasc. 11.

(507) Relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa presentata il 16 gennaio 1985.
Cfr. cartella 189, vol. 35, fasc. 3/A, pag. 9.

curato, in concorso con LICIO GELLI, non imputato, notizie segrete e riservate e, in particolare, ".. articolate e dettagliate notizie concernenti la specifica attività svolta dalla Autorità di Governo in relazione al contratto di fornitura di petrolio greggio tra l'AGIP (ENI) e la PETROMIN nonchè documentazione e carteggi ufficiali relativi a quel contratto'.
Per questo reato, l'Autorità giudiziaria svizzera non ha concesso l'estradizione di LICIO GELLI.
I delitti contestati sono inseriti dall'accusa , come tutti gli altri, "... nel comune contesto di appartenenza alla loggia P2..." e l'esame della Corte deve essere svolto con l'adozione di criteri identici a quelli fissati per le vicende precedentemente esposte.
Il 17 marzo 1971, in Castiglion Fibocchi, vengono sequestrati dalla Guardia di FInanza, anche i seguenti documenti in copia:

- Il contratto sottoscritto dalle parti tra l'ENI e la PETROMIN (SOcietà dell'Arabia Saudita) per la fornitura all'Italia di 91.250.000 barili di petrolio greggio.
- Una lettera dell'Agip al Presidente (Dott. A

MADRUZ) della soc. SOPHILAU di Panama a proposito della mediazione per la conclusione dell'affare.

- Una lettera con la quale l'ENI chiede al MINCOMES l'autorizzazione ad effettuare il pagamento della mediazione alla Soc. SOPHILAU.
- Una lettera del MINCOMES a firma del ministro STAMMATI diretta all'Ufficio Italiano Cambi e,per conoscenza, all'ENI e al Gabinetto del ministro. Nel testo si fà riferimento al contratto ENI-PETROMIN specificando il quantitativo di petrolio ed il compenso spettante alla Soc. SOPHILAU di Panama, nella misura del 7% dell'importo del prodotto fatturato, per l'opera di intermediazione. Si autorizza il pagamento e si chiede di adottare le opportune cautele che la natura riservata della pratica comporta.
  Sulla lettera vi è l'annotazione "RISERVATA" e la data 18 luglio 1979 è scritta a penna. Mancano (508) i timbri degli uffici destinatari che risultanto numerosi sull 'origina -

18/7/79

(508) Cfr. cartella 1. vol. 1, fasc. 1, pag. 234.

le (509) tanto che da una successiva nota esplicativa, trasmessa nel corso delle indagini, si deduce che la lettera originale è passata anche per uffici non competenti (509). La data 18 luglio 1979 è apposta sull'originale con il timbro datario.

- Una lettera dal MINCOMES all'ENI a firma del ministro STAMMATI sempre in data 18 luglio.
- Il c.d. "diario STAMMATI" che inizia "Arabia Saudita. 3 agosto 1979", e riassume la storia del contratto con la PETROMIN Il testo datttiloscritto presenta alcune correzioni fatte con la penna. La data, scritta a mano, ha, all'apparenza, una grafia uguale a quella della data della copia della lettera di autorizzazione firmata da STAMMATI. Il "diario" è scritto dal ministro ed è conservato nella sua Segreteria.
- Un testo, presumibilmente estratto da qualche giornale, intitolato "Il più grave scandalo del sistema". Si parla "... di tangenti di

---

(509) Cfr. cartella 6, vol. 1, fasc. 14, pag. 4042, 4044.

ritorno ai dirigenti dell'ENI ed ai politici per il 4,30% " del fatturato.

70.- Prima di ricostruire cronologicamente i momenti più significativi della vicenda per poi passare a riassumere e valutare le dichiarazioni rese dalle persone comunque interessate alla storia appare opportuno accennare al contenuto di una telefonata utile per la migliore comprensione dei fatti.
Il 4 dicembre 1979, l'avv. CHARLES PONCET parla con il giornalista SANTILLI che cerca di avere notizie sui retroscena della mediazione.
L'avv. PONCET spiega (510) qualche aspetto della questione.

- La banca PICTET di Ginevra ha contattato per l'operazione il dott. AMADRUZ presidente della Soc. SOPHILAU di Panama per l'intervento a titolo gratuito in una operazione.

---

(510) Cfr. cartella 90, vol. 23, fasc. 10, da pag. 262 a pag. 277.

- In Svizzera vige il sistema in base al quale le banche debbono assicurarsi dell'uso e della destinazione dei fondi. La banca PICTET ha assicurato la liceità dell'operazione approvata dal governo italiano.

- Il pagamento delle somme erogate per la mediazione è a favore "di due signori arabi tramite i quali è stato fatto l'affare".
Gli italiani sono estranei alla vicenda "mediazione".

- La banca PICTET ha agito come fiduciaria del sig. TAHER (governatore della Soc. PETROMIN) e del sig. MINA PARVIZ (o PAULIC) nato a TEHERAN.

- Sono transitati 17.000.000 di dollari USA provenienti dalla banca Commerciale Italiana e da una banca svizzera. E' stato chiesto ad AMADRUZ di aprire due conti SOPHILAU. Uno sulla banca PICTET e uno sul CREDITO SVIZZERO. Si ignora la ripartizione finale della rilevante cifra.
Il 25 marzo 1980, a seguito di commissione rogatoria, il giudice svizzero sig.FOEX dichiara di avere accertato che la banca PICTET ha operato su commissione e per conto di clienti non

italiani (511).

E' la conferma di una parte delle parole dello avv. PONCET ma non è certamente sufficiente, come non lo è stato per molti all'epoca, per affermare che soggetti italiani siano rimasti estranei all'incasso di quello che è stato chiamato "compenso per mediazione".

E' vero che le trattative per la conclusione del contratto si sono trascinate a lungo senza validi motivi (512) sino all'intervento quasi miracoloso del sig. MINA ma è altrettanto vero che la strada seguita dai miliardi erogati è stata pianificata in modo complicato proprio per impedire di accertare la ripartizione finale dei fondi.

Dall'agosto 1979 al 21 novembre 1979 (la fornitura di petrolio viene poi sospesa) 17.012.000 dollari USA vengono depositati nel conto CO. 246.052.1 della S.B.S. (Societè de Banque Suisse).

Dalla S.B.S., 2.915.016 dollari passano al Cre

---

(511) Cfr. cartella 90, vol. 23, fasc, 10, da pag.372 a pag. 378.

(512) Cfr. più avanti le dichiarazioni dell'ambasciatore SOLERA.

dito Svizzero per essere successivamente smistati alla banca DARIER (161.000 dollari), alla banca PICTET (1.020.000 dollari) e per tornare su due diversi conti del Credito Svizzero (161.000 dollari e 1.571.000 dollari).
Dalla S.B.S altri 14.000.000 di dollari passano alla banca PICTET e, da questa, 6.200.000 dollari sono smistati al Credito Svizzero.(513).
A proposito del sig. TAHER, l'ambasciatore ALBERTO SOLERA (514) dice:
"... TAHER era conosciutissimo come una delle persone più corrotte che ci fosse in ARABIA SAUDITA tanto che fu allontanato in maniera piuttosto brusca due anni dopo.".

71.- In relazione ai fatti concernenti questa fornitura di petrolio, i momenti salienti del 1979 sono i seguenti:

---

(513) Cfr. cartella 189, vol. 35, fasc. 3/A.
(514) Cfr. udienza del 3 dicembre 1992, pag. 7 della trascrizione della registrazione.

- Marzo-aprile - Sono in corso trattative infruttuose tra le società AGIP ed ENI e la saudita PETROMIN rappresentata dal governatore TAHER per ottenere una fornitura di petrolio.

- Maggio - L'intervento dell'iraniano PARAVIZ MINA sblocca la situazione . MINA chiede che venga corrisposta una mediazione pari al 7% dell'importo della fornitura di petrolio. L'ENI,con il consenso del governo italiano, accetta le condizioni.

- Maggio - Alcune persone identificate prendono contatto con l'ENI garantendo la conclusione del contratto con l'appoggio del ministro saudita del petrolio. I signori RACITI e CILIA chiedono un compenso più elevato di quello preteso da MINA.
Il presidente dell'ENI GIORGIO MAZZANTI rifiuta questa propo-

posta.

- Maggio-giugno- FERDINANDO MACH, il quale dice di agire in proprio e non per conto del Partito Socialista Italiano, insiste ripetutamente con MAZZANTI sostenendo che la offerta RACITI-CILIA è quella giusta e che è un grave errore per l'Italia inimicarsi il potente ministro dell'Arabia saudita.
FERDINANDO MACH, praticamente, "bracca" MAZZANTI attendendolo persino davanti al seggio elettorale. La risposta dell'ENI è sempre negativa;

- 12 giugno - Soltanto gli italiani firmano il contratto per la fornitura di petrolio; i sauditi si riservano di firmare e di fissare la data di inizio della fornitura.

- 12 giugno - Il dott. SARCHI dell'ENI protesta con MINA il quale lo tran

quillizza.

- 14 giugno - Primo (o secondo) incontro tra il senatore FORMICA e l'avvocato ORTOLANI. I due parlano anche del contratto di fornitura del petrolio.

- metà giugno -Il senatore FORMICA informa l'on. CRAXI di quanto sta avvenendo.

- metà giugno - Il contratto di intermediazione viene preparato.

- 20 giugno - L'on. CRAXI esprime le sue preoccupazioni al Ministro BISAGLIA. Si sospetta il ritorno in Italia di una parte della somma pagata per le mediazione.

- 23 giugno - Il ministro BISAGLIA chiede chiarimenti al presidente dell'ENI.

- 26 giugno - Secondo la versione di ORTOLANI, il senatore FORMICA telefona al finanziere che si tro

va in America e gli rinnova la richiesta di finanziamenti per il PSI.

- 9 luglio - BATTISTA GIUSEPPE e DAVOLI LORENZO, addetti alla Segreteria del ministro per il Commercio Estero GAETANO STAMMATI si incontrano con i dirigenti dell'ENI DI DONNA LEONARDO e SARCHI CARLO.
Il tema del colloquio riguarda l'aspetto tecnico del pagamento della mediazione.

- 10 luglio - Conclusione dell'accordo tra le società AGIP e SOPHILAU. Vengono fissati i tempi ed i modi del pagamento di quanto convenuto a titolo di mediazione. I sauditi firmano il contratto per la fornitura del petrolio.

- Il presidente dell'ENI GIORGIO MAZZANTI scrive al MINCOMES per

ottenere le autorizzazioni di carattere valutario.

- 12 luglio - Il senatore FORMICA parla con GIUSEPPE BATTISTA e gli esprime le proprie preoccupazioni per il pagamento della mediazione.

- 18 luglio - Il ministro GAETANO STAMMATI svrive all'Ufficio Italiano dei Cambi autorizzando i pagamenti all'estero per la fornitura del petrolio e per la mediazione.

- 23 luglio - Secondo (o terzo) incontro tra il senatore FORMICA e l'avvocato ORTOLANI. Uno degli argomenti del colloquio riguarda ancora la fornitura del petrolio ed il pagamento della mediazione.

- Il senatore FORMICA avverte GIUSEPPE BATTISTA che parlerà della vicenda in Parlamento.

- GIUSEPPE BATTISTA incontra ORTOLANI e lo informa della esistenza del contratto tra l'AGIP-ENI e la PETROMIN nonchè del colloquio avuto nella stessa giornata con il senatore FORMICA.

- 31 luglio - L'on. GIULIO ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri di un governo in crisi, convoca BISAGLIA e MAZZANTI. Si parla dei contratti di fornitura e di mediazione.

- 4 agosto - L'on. FRANCESCO COSSIGA è il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri.

- agosto - La banca PICTET di GINEVRA acquista la totalità delle azioni della società panamense SOPHI - LAU per conto di clienti rimasti ignoti.

- 3.500.000 dollari USA vengono versati su un conto della S.B.S. di GINEVRA. Si tratta della prima rata mensile della somma

pattuita per la mediazione.

- 6 settembre - Altri 3.500.000 dollari U.S.A. vengono pagati quale seconda rata.

- 3 ottobre - LICIO GELLI chiede all'on. EMO DANESI di potere incontrare GIORGIO MAZZANTI.

- 5 ottobre - Altri 3.500.000 dollari vengono pagati quali terza rata.

- 9 ottobre -LICIO GELLI incontra in Roma GIORGIÒ MAZZANTI alla presenza di EMO DANESI.
GELLI sostiene di avere provveduto a fermare una campagna di stampa in merito alle presunte irregolarità degli accordi con la PETROMIN e con la SOPHILAU.

- metà ottobre - Inizia una violenta campagna di stampa sulla vicenda. Gli attacchi più violenti contro l'ENI vengono portati da PANORAMA, da "Il Messaggero" e da

"La Stampa". Più equilibrati, secondo MAZZANTI, sono "La Repubblica" ed "Il Corriere della Sera".

- 21 novembre - Altri 6.512.000 dollari U.S.A vengono versati sul conto della S.B.S. di Ginevra.

- 7 dicembre - Il Governo sospende GIORGIO MAZZANTI dalle funzioni di Presidente dell'ENI.

- 13 dicembre - Il Ministro del Commercio con l'estero informa l'Ufficio Italiano dei Cambi che i pagamenti dell'estero in esecuzione dei due contratti debbono essere interrotti in quanto la fornitura del petrolio saudita è stata sospesa.

Vi è da aggiungere che nel gennaio - febbraio 1980 BATTISTA e GELLI si incontrano (515) per caso e GELLI afferma di sapere come si è ve-

---

(515) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 1? pag. 258 e segg.

ramente sviluppata la vicenda.

Nel mese di marzo 1980, GIORGIO MAZZANTI viene destituito.

72.- Questa Corte di Assise non è chiamata a risolvere il problema della effettiva destinazione dei milioni di dollari U.S.A. pagati per una mediazione e depositati sul conto CO. 246.052.1 intestato alla società panamense SOPHILAU che viene acquistata da persone rimaste sconosciute proprio quando cominciano i versamenti delle somme pattuite per la mediazione. Nei limiti della propria competenza , la Corte deve valutare soltanto gli elementi attinenti alla imputazione contestata, e specificata con il capo N. 5, a BATTISTA GIUSEPPE nonchè quelli richiamati dal capo N.1, concernente anche UMBERTO ORTOLANI, con la frase, in verità un po' vaga, ".. interferivano in importanti trattative relative a negozi pubblici e privati.".

IL quadro degli eventi, riportato in una sintesi cronologicamente ordinata nel precedente pa

ragrafo, può essere utile per una più agevole comprensione dello sviluppo dell'intera vicenda. Un esame più approfondito non può che muovere dalla dichiarazioni rese da GIORGIO MAZZANTI in modo corretto e credibile. La attendibilità di questa testimonianza ha molteplici basi: la coerenza con i dati oggettivi accertati; la mancanza di un interesse a mentire in un uomo che ha pagato per le colpe e per la paure di altri; il riconoscimento di propri errori; l'assenza di atteggiamenti polemici anche quando sarebbero stati comprensibili.

GIORGIO MAZZANTI (516). Presidente dell'ENI dal febbraio 1979, viene sospeso dall'incarico il 7 dicembre 1979 e rassegna le proprie dimissioni nel marzo 1980.

- Conosce LICIO GELLI in modo molto superficiale nel 1973 o nel 1974 quando, vice presidente

---

(516) Cfr. cartella 13, vol. 5, fasc. 8, pag. 2061 e segg. cartella 90; vol.23, fasc. 10, pag. 132 e segg.; Udienza del 12 novembre 1993, da pag. 2 a pag. 105 della trascrizione della registrazione.

dell'ENI, prende parte ad una riunione che ha per oggetto certi rapporti tra l'ENI e la società LEBOLE. Non segue molto la questione e non ricorda con precisione la natura di questi rapporti. Non incontra più GELLI sino all'ottobre 1979.

- Nei primi mesi del 1979 "..scoppia la crisi petrolifera..." e l'AGIP incontra notevoli difficoltà nel provvedere al necessario rifornimento di petrolio per l'Italia.
Nonostante che il Presidente della Repubblica ed il Governo diano tutto l'appoggio politico possibile all'AGIP ed all'ENI per concludere contratti con i paesi produttori di petrolio, gli approcci non hanno successo compreso quello con il signor TAHER, governatore saudita dell'ente di Stato PETROMIN.
Nel mesi di maggio, l'intervento dell'iraniano PARAVIZ MINA sblocca le trattative con TAHER.
"...(MINA) operava per conto proprio restando però ... un uomo molto importante nel firmamento, diciamo, dell'industria e del mondo dei paesi produttori di petrolio... MINA ha dichiarato che lui poteva assistere l'AGIP e l'ENI in questa trattativa come intermediario e chiese

un compenso del 7% sul valore della fornitura ..(la nostra impressione) era che c'erano anche interessi sauditi dietro questa intermediazione..".

- In quel periodo tanta "... gente stramba si faceva avanti con l'ENI e con l'AGIP dicendo: 'Ci penso io'... C'era un po' di tutto. Io avevo messo una regola, ancora da prima, che per contratti all'estero... eventuali intermediazioni... dovevano parlare l'arabo, possibilmente male l'inglese ma, certamente non parlare l'italiano...".

- Sempre nel mese di maggio 1979, si fà avanti un gruppetto di persone che fa capo a un tal Sig. RACITI ed un tal Sig. CILIA di Roma. "... Dicevano di avere un collegamento diretto con IAMANI, ministro del petrolio.. Dissero che avevano questa possibilità e chiesero un compenso che era più alto di quello che aveva già chiesto MINA...".
La risposta dell'ENI è negativa.

"Mi cercò FERDINANDO MACH con una certa insistenza per dirmi e, poi, per ripetermi... che a

vevamo fatto un errore escludendo quella strada.. che non potevamo metterci contro IAMANI, diceva,che altre strade che probabilmente noi avevamo in mente, alludeva evidentemente a MINA ma non l'ha mai fatto questo nome...(diceva) che avremmo dovuto avvalerci di quella intermediazione...".

FERDINADO MACH, il quale dice di parlare a titolo personale e non come rappresentante del partito Socialista Italiano, insiste con GIORGIO MAZZANTI attendendolo, persino, all'uscita del seggio elettorale. Ottiene una ennesima risposta negativa.

- Il 12 giugno, soltanto gli italiani firmano il contratto di fornitura ".. di 100.000 barili giorno ... era un quantitativo enorme in quel momento di crisi... specialmente per un prezzo che era rispetto a tutti gli altri molto conveniente... Era addirittura una cinquina al lotto...".

In realtà, quel contratto lascia alla PETROMIN la piena discrezione per fissare la data di inizio della fornitura entro il 31 dicembre 1980 e questa clausola è certamente uno strumento di

pressione volto contro gli italiani.

- La sera del 12 giugno, CARLO SARCHI, dirigente dell'ENI, protesta con MINA il quale lo tranquillizza.

Negli stessi giorni viene formalizzato anche il contratto di intermediazione ed il contratto di fornitura diventa effettivo.

Per i dettagli operativi del pagamento della mediazione , il direttore finanziario dell'ENI, LEONARDO DI DONNA, si incontra con un funzionario della Banca PICTET di Ginevra.

MINA indica la società panamense SOPHILAU come la parte che ufficialmente opera la intemediazione. ".. C'era la necessità di coprire MINA perchè lui aveva chiesto che il suo intervento venisse tenuto riservato...".

- Il 10 luglio, il presidente del'ENI chiede la autorizzazione per il pagamento all'estero degli importi per la mediazione e per la fornitura di petrolio; all'epoca, ignora che il senatore RINO FORMICA ha già domandato la sua sospensione dall'incarico al ministro delle Partecipazioni Statali ANTONIO BISAGLIA.

- Il 31 luglio, il Presidente del Consiglio uscente on. GIULIO ANDREOTTI convoca BISAGLIA e MAZZANTI per fare il punto della situazione relativa a questi contratti di mediazione e di fornitura di petrolio.

- Nell'ottobre, GIORGIO MAZZANTI ~~si trova a VIEN~~ NA a ragione del congresso dell'OPEC.

"... Una sera in albergo mi raggiunge una telefonata da ROMA. La telefonata era dell'on. DANESI che era stato, per me, da sempre, uomo molto vicino al ministro delle Partecipazioni Statali BISAGLIA... DANESI mi dice che.. aveva un messaggio da parte del signor LICIO GELLI. In sostanza, il messaggio era : 'LICIO GELLI ha ricevuto da un ~~giornalista un dossier che~~ tratta in modo abbastanza scandalistico tutta la vicenda del ~~contratto AGIP-PETROMIN~~ e della intermediazione AGIP-SOPHILAU. GELLI dice...che lui ha seguito ~~questa vicenda sui giornali, il~~ contratto a suo tempo stipulato, che è convinto che è una cosa buona e che lui ha già fermato questo dossier. Dice, però, che vuole vederti perchè vuole parlarne direttamente con te. Io rimasi stupito ed anche molto preoccupato

che girassero dossier nell'ambito giornalistico...".

- Il 9 ottobre, MAZZANTI e DANESI si recano da GELLI che si trova nell'albergo EXCELSIOR di Roma.

"... Fu un colloquio direi di una mezz'oretta, quaranta minuti ...(GELLI) sventolò un dossier ... io l'ho visto da lontano.. una ventina di pagine... E mi fece vedere (da lontano) che alla fine c'era anche la copia del contratto AGIP-PETROMIN, la copia della prima pagina,direi.. non ricordo.. se era il contratto di fornitura o il contratto di intermediazione. Certamente era uno dei due contratti. Mi pare fosse il contratto di fornitura, mi pare...".

GELLI ripete il discorso già riferito da DANESI senza aggiungere altro.

"..Io lo ringrazio e , confesso, mi aspettavo, magari, anche che mi chiedesse qualche cosa. Non mi ha chiesto niente...".

- "...Dopo alcuni giorni, invece, escono proprio le prime notizie, e siamo alla metà, all'inizio della seconda metà di ottobre, le prime notizie

sui periodici in particolare PANORAMA (che) fece una campagna metodica ogni settimana... E scono le prime notizie ... sulla esistenza del contratto di intermediazione.. e addirittura, se ben ricordo, con mia grandissima sorpresa addirittura sull'incontro appena avvenuto pochi giorni prima all'HOTEL Excelsior tra il presidente dell'ENI, il signor GELLI e l'on. DANESI..".

MAZZANTI protesta con GELLI perchè è avvenuto il contrario di quanto assicurato.

".. Lui disse che la cosa era sfuggita al suo controllo (e) che non era assolutamente colpa sua...".

- MAZZANTI e GELLI si incontrano altre volte finchè MAZZANTI accoglie l'offerta dell"altro e presenta domanda per iscriversi alla massoneria.

MAZZANTI è, ormai, sospeso dall'incarico e si sente "abbastanza abbandonato" da tutti compresi gli uomini politici prima più vicini a lui.

"... Io avrò rivisto GELLI direi due o tre volte ricevendo soltanto dei discorsi così di solidarietà generica, di rassicurazioni che comunque un altro incarico mi sarebbe poi stato

dato... Nel febbraio-marzo 1981 io ho fatto una lettera a GELLI... In sostanza dicevo (che) non ci siamo più visti. Tempo fà io avevo dato una adesione ad una proposta da te formulata. L'avevo data anche perchè questo mi sembrava un modo per restare in un certo ambiente. Da allora molte cose sono cambiate, da allora ho deciso di lavorare in un altro modo, di risolvere i miei problemi in altra maniera..".

Per una maggiore comprensione della vicenda appare molto utile l'esame del rapporto intercorso tra RINO FORMICA ed UMBERTO ORTOLANI e del netto contrasto tra le loro affermazioni. La Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha affrontato il tema specifico della "rivelazione di notizie riservate (art. 262 co. pen.) e della influenza della P2 sul contratto" (517) senza, però, nulla concludere e senza stabilire se tutta o parte della verità si ritrovi nella versione delineata dal senatore FORMICA o in quella esposta dall'avvocato UMBERTO

---

(517) Cfr. cartella 189, vol. 35, fasc. 3/A, pagg. 223 e 224.

ORTOLANI.

UMBERTO ORTOLANI (518). Le dichiarazioni rese da questo imputato nel corso della istruttoria e del dibattimento sono riportate in altra parte della presente motivazione, mentre in questo paragrafo è opportuno ricordare solo quelle pertinenti alla vicenda del contratto tra le società ENI e PETROMIN (519).
Per completezza si deve anticipare che UMBERTO ORTOLANI ammette di essersi iscritto alla loggia Propaganda 2 nel 1973.

- Forse nel 1979, il dott. RUGGERO FIRRAO presenta ad ORTOLANI l'on. RINO FORMICA che alla epoca è Segretario amministrativo del Partito Socialista Italiano.
"...(FORMICA) sapeva che ero con CALVI, (che) potevo acquisire, secondo lui, dei soldi e mi chiese cinquecento milioni di lire...".
Pochi giorni prima delle elezioni politiche del

---

(518) Cfr.cartella 199,vol.3°, fasc.6,pag.1858 e segg.; paragrafo N.161 della presente motivazione.
(519) Cfr.cartella 90,vol.10, pag.306 e segg.; udienze del 18 e 19 ottobre 1993.

1979, ORTOLANI acconsente ad incontrare SALVATORE FORMICA nel proprio studio di via Condotti N. 9 in Roma.
Il senatore parla della situazione del suo partito che ha bisogno di denaro per affrontare le spese elettorali? Altri argomenti sono la vendita del quotidiano "Il Messaggero" e l'indirizzo del Corriere della Sera più favorevole all'on. SIGNORILE che all'aon. CRAXI (520)"...(FORMICA) pensava che tutto gli passasse sulla testa; lui diceva che doveva essere presente in tante cose...".
ORTOLANI riferisce a GELLI i particolari dello incontro "... perchè era il cosiddetto capo della P2 e,quindi, ~~io avevo un certo rispetto per lui...~~".
GELLI afferma: "... Non daremo mai i soldi ai socialisti...".
L'atteggiamento di GELLI, nal 1979, di chiusura nei confronti del Partito Socialista Italia

---

(520) All'epoca, ORTOLANI fa parte del Consiglio di Amministrazione delal Società editrice de "Il Corriere della Sera".

no non è definitivo tanto che, dopo pochi mesi, egli svolge una certa attività nella storia del Conto Protezione (521).
Quel che più interessa è la condotta di ORTOLANI che si adatta alle circostanze come meglio conviene. Mentre egli è indifferente al vincolo massonico nell'affare del controllo de "Il Corriere della Sera" ne sente il peso quando racconta a GELLI ciò che FORMICA vuole.
Il denaro menzionato da GELLI è quello ".. che tante volte si guadagnava e c'era GELLI che diceva che una parte doveva andare alla cosiddetta famiglia e teneva i soldi.".
Dall'esame di tutti i documenti, delle testimonianze degli imputati non risulta che una parte dei guadagni ottenuti con i vari affari sia stata versata nelle casse della loggia P2 che non ha avuto una contabilità diversa da quella relativa al pagamento delle quote sociali, tra l'altro molto manchevole. Se ORTOLANI ha detto il vero, LICIO GELLI ha manovrato in proprio anche questi fondi servendosi ancora una volta,

---

(521) Cfr. il paragrafo N.101 della presente motivazione.

dei simboli massonici come garanzia offerta ai terzi e come schermo di protezione per i propri affari.

- L'on. RINO FORMICA, chiede un nuovo incontro e, il 14 giugno 1979, si reca nell'ufficio di ORTOLANI in via Condotti N. 9. I due parlano dei problemi politici affiorati con i risultati delle elezioni. FORMICA rinnova la richiesta di fondi. "... Io ho bisogno di soldi; noi abbiamo bisogno di soldi...".Poi, afferma che vi è ".. sul tappeto un grosso contratto petrolifero intorno al quale si agitano molti interessi..Non si facciano illusioni di lasciarci fuori da questa cosa ...".

"Lui (FORMICA) mi disse: 'State tenendo dei rapporti con la casa regnante dell'Arabia Saudita. Io rimasi così stupefatto...nemmeno io lo conoscevo che era avvenuto questo contratto...(FORMICA) voleva che io intervenissi per fargli dare i soldi...".

ORTOLANI è convinto che FORMICA si rivolga a lui perchè è un noto finanziere democristiano e non perchè è massone. "..No, massone niente. .. ad un certo punto la massoneria è stata un

corredo...".
ORTOLANI riferisce a GELLI anche i particolari di questo incontro.

- Il 26 giugno 1979, UMBERTO ORTOLANI parte per il continente Americano e FORMICA gli telefona dall'Italia sempre per chiedere le stesse cose.

- Il 23 luglio 1979,i due hanno un altro colloquio in Roma. FORMICA parla del contratto per la fornitura del petrolio che sta andando in porto e lo invita "...ad avvertire i suoi amici che loro non sarebbero stati fermi...".
Secondo ORTOLANI, FORMICA include "GELLI e gli altri" tra i "suoi amici" anche se non li nomina.
L'imputato ha cambiato l'interpretazione data a certe parole di FORMICA escludendo e poi affermando il riferimento ai massoni. Certo è che il senatore sbaglia, o il finanziere riferisce male, le vicende del contratto.
Il 12 giugno è stato firmato il contratto per la fornitura del petrolio; il 10 luglio è stato concluso l'accordo per il pagamento della mediazione; il 18 luglio il ministro STAMMATI ha autorizzato i pagamenti all'estero.

il 23 luglio, quando ORTOLANI e FORMICA si incontrano , tutti gli accordi sono stati presi e nulla "sta andando in porto" se non il pagamento dei primi 3.500.000 dollari per la mediazione.

Lo stesso giorno 23 luglio, UMBERTO ORTOLANI incontra il suo amico GIUSEPPE BATTISTA e lo informa del colloquio avuto con FORMICA. BATTISTA gli dà conferma della esistenza del contratto per la fornitura di petrolio e gli dice che FORMICA ha parlato anche con lui dello stesso problema.

- Secondo ORTOLANI, subito dopo, ".. GELLI fa una cosa sola. Prende contatto direttamente con i socialisti tramite il direttore dell'albergo dove andavano i socialisti ...(e) si presenta come il portatore di tutte le cose...il portatore di interessi politici...'.

Questo discorso è privo di significato se inserito nel reale contesto della vicenda e l'on. CRAXI ha escluso questo contatto(522) ma, anche ammettendo che ci sia stato, ORTOLANI fa la so

---

(522) Cfr. i paragrafi N. 101, 147 della presente motivazione.

lita confusione collocando l'intervento di GELLI prima e, poi, dopo la partenza per il continente americano. Certo è che le parole di FORMICA del 23 luglio hanno un senso solo se GELLI non ha ancora contattato i socialisti perchè il diretto rapporto con GELLI avrebbe reso inutile l'ultima richiesta di FORMICA ad ORTOLANI.

Se, invece, FORMICA non allude ai massoni citando "gli amici" ma si rivolge al finanziere democristiano sospettando che il denaro della mediazione vada agli onorevoli GIULIO ANDREOTTI e CLAUDIO SIGNORILE (523) , la condotta di GELLI sarebbe autonoma rispetto al discorso principale di FORMICA e tardiva rispetto all'evolversi degli eventi.

---

(523) Cfr. le dichiarazioni degli on. ANDREOTTI e SIGNORILE; paragrafo N. 72 della presente motivazione.

SALVATORE FORMICA (524). Deputato al Parlamento nazionale. Dal 1976 al febbraio 1980 svolge le mansioni di segretario amministrativo del Partito Socialista Italia.Nel 1979 è senatore della Repubblica.

Afferma di non avere mai conosciuto LICIO GELLI.

Non si può omettere di ricordare quello che lo avvocato FEDERICO FEDERICI ha detto (525) alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 anche per sottolineare la pericolosità di tante testimonianze che hanno costruito castelli di parole senza avere riscontri.

---

(524) Cfr. cartella 90, vol. 23, fasc. 10,pag. 282 e segg.; udienza del 19 novembre 1993, da pag. 1 a pag. 101 della trascrizione della registrazione. La testimonianza è stata raccolta in uno dei locali utilizzati dal Gruppo PSI della Camera dei Deputati in via degli Uffici del Vicario in Roma, ai sensi degli articoli 356, 453, 454 cod. proc. pen. del 1930, articolo 4 R.D. 16.12.1927 N.2210 (categoria III).

(525) Cfr. cartella 44,vol. 11, fasc. 2,pag. 4 e segg.; FEDERICI riferisce anche che, in alcuni ambienti massonici, ANDREOTTI è indicato come il maestro venerabile della P2.

FEDERICI sostiene che l'on. DE MICHELIS o il senatore FORMICA è affiliato alla loggia massonica P2 e che uno di costoro "è impegolato" nella faccenda del contratto tra le società ENI e PETROMIN.

Mentre l'on. DE MICHELIS non è mai chiamato in causa da alcuno per questo affare di petrolio e di mediazioni, il nome del senatore FORMICA appare sulla stampa a causa dei suoi interventi contrari all'accordo sulla provvigione del 7% e questo è stato sufficiente a convincere FEDERICI che uno dei due membri del Parlamento Nazionale è "impegolato".

Secondo BRUNO TASSAN DIN, LICIO GELLI ha fatto spesso colazione (526) con SALVATORE FORMICA all' Hotel Excelsior di Roma.

L'on . FORMICA, cinque giorni prima della citata audizione di UMBERTO ORTOLANI, il 1° febbraio 1980, rende testimonianza al Procuratore della Repubblica di Roma ed i punti essenziali della sua versione dei fatti sono i seguenti.

- IL 14 giugno 1979 incontra UMBERTO ORTOLANI,

---

(526) Cfr. cartella 8, vol. 3, fasc. 4, pag. 957.

su richiesta di costui, nell'ufficio di rappresentanza in Italia del BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO Y BANCO DE PAYSANDO BANFISUD in Roma via Condotti N. 9.

ORTOLANI sostiene la necessità di fare cadere la opposizione pregiudiziale dell'on. CRAXI nei confronti dell'on. ANDREOTTI e di rafforzare l'influenza sulla stampa da parte del Partito Socialista Italiano. Secondo ORTOLANI, il senatore FORMICA deve intervenire a favore del Gruppo RIZZOLI con un miliardo di lire al mese; con i proventi delle operazioni petrolifere con l'Arabia Saudita si può sistemare la situazione finanziaria del Gruppo RIZZOLI ed acquistare anche il quotidiano "Il Messaggero". ORTOLANI afferma che GIORGIO MAZZANTI è un "uomo loro" ed è disponibile "a dare una mano". Il colloquio viene aggiornato. Il senatore FORMICA riferisce a CRAXI il quale dice che informerà il Governo.

- Il 23 luglio 1979, i due si incontrano nuovamente nello stesso luogo.

ORTOLANI si offre come mediatore per un incontro tra CRAXI ed ANDREOTTI e dice che la prima

operazione con l'Arabia saudita è andata a buon fine.

La testimonianza resa dall'on. SALVATORE FORMICA alla Corte di Assise è molto più dettagliata.

- FORMICA non ha conosciuto LICIO GELLI nè costui ha mai tentato di entrare in contatto con lui.

- Nell'aprile 1979, tramite RUGGERO FIRRAO, FORMICA conosce UMBERTO ORTOLANI.
Costui gli "... fà tutta una storia che lui, a suo tempo, era stato nel 1947 con SARAGAT; poi successivamente andò via e si mise con la Democrazia Cristiana. Era venuto il momento di riprendere questi rapporti tra socialisti e democratici cristiani che si erano un po' rotti.."

- FORMICA incontra nuovamente ORTOLANI dopo le elezioni (4 giugno 1979) nell'ufficio di rappresentanza del BANCO FINANCIERO.
"....Lì io apprendo questa cosa dell'ENI-PETROMIN... (ORTOLANI dice) che loro hanno in corso una operazione in questo momento... subentra la

questione della stampa cioè di acquisire i giornali e Il Corriere della Sera, il Gruppo Rizzoli e successivamente vi sarebbero state altre due operazioni che avrebbero riguardato il Gruppo MONTI ed Il Messaggero...

La operazione prima con l'ENI; poi avrebbero fatto una operazione con la Montedison e poi avrebbero fatto una operazione con il Gruppo MONTI e tutto aveva come obiettivo la conquista dei giornali... Noi stiamo avviando delle operazioni che ci consentiranno il controllo della opinione pubblica. Qui nasce la mia protesta ... Informo il segretario del partito.

Dico: "Questa è una operazione dove c'è un contratto di affari ma pericoloso perchè (è) un contratto che prevede, attraverso questi affari , l'acquisizione della stampa italiana...".

- Quando ORTOLANI dice "noi" "... evidentemente parla a nome, io intuivo che lui parlava a nome di una parte della Democrazia Cristiana.. Certo lui era un portavoce (di questo ambiente)...".

- Nel corso dei colloqui con SALVATORE FORMICA ORTOLANI non parla mai di LICIO GELLI, della

loggia P2 e della massoneria in modo esplicito, implicito o anche con vaghi ed equivoci accenni;

-ORTOLANI, riferendosi al presidente dell'ENI, afferma : "Noi abbiamo MAZZANTI" e quando FORMICA obietta che GIORGIO AMZZANTI è socialista, l'altro ribatte: "Sì, ma è ache nostro".

Prima di procedere oltre si deve rilevare che la testimonianza delinea una situazione confusa, illogica ed incompleta. Non si comprende perchè ORTOLANI abbia voluto l'incontro con il senatore e quale richiesta abbia fatto. "Loro" hanno il contratto, hanno MAZZANTI, hanno il denaro della tangente; non vi è motivo apparente perchè svelino l'esistenza dell'affare e, in primo luogo, perchè non lo gestiscono da soli. Le risposte del senatore FORMICA a queste domande non sono più convincenti del resto.

"...(Non potevano gestire da soli l'affare) no, perchè il presidente dell'Ente (ENI) era un socialista. Si (era un uomo loro), però c'era bisogno della disponibilità del partito socialista... Noi eravamo una parte influente...anche se non stavamo al governo..... Lui (ORTOLANI non ha offerto miliardi. Lui voleva

che : noi accettassimo questa operazione, che non contrastassimo questa operazione perchè in cambio c'era la conquista dei giornali...".

Lasciando da parte il fatto che, secondo la precedente versione ORTOLANI avrebbe richiesto per il Gruppo RIZZOLI un miliardo di lire al mese, è sconcertante il distacco con il quale vengono evidenziate due circostanze:
1°) un ente pubblico come l'ENI viene considerato, sino dal 1979, un bene nella disponibilità di privati; 2°) ORTOLANI avrebbe offerto "la conquista dei giornali" in cambio del silenzio dei socialisti su una operazione viziata dalle tangenti.
In verità l'on. FORMICA, poco prima ha detto una cosa diversa. Sono "loro" che mirano "alla conquista dei giornali" e proprio da questo fatto è "nata la sua protesta".
Ha anche ricordato che durante il primo incontro con ORTOLANI "...lì io apprendo questa cosa dell'ENI-PETROMIN" ma, poco dopo, dice:
"... Vengo a sapere prima di ORTOLANI, e qui c'è scritto che era l'11 (giugno) quando io torno da BARI, perchè sono andato a votare per (le

elezioni) europee, e io tornando sento dire che è in corso un affare e lo ho anche detto che mi fu indicato, segnalato da MACH (527)....(MACH) mi disse, mi dette questa notizia che in alcuni ambienti si parlava di una grossa, di questa fornitura...Disse.. "Guardate... abbiamo saputo in alcuni ambienti che si sta costruendo una provvigione"... Ecco dunque: primo, che veniva applicata una provvigione su un contratto che noi abbiamo subito denunciato perchè questa provvigione non si capiva; secondo, ... la provvigione sarebbe stata imposta per creare una riserva per la sistemazione del Gruppo Rizzoli. Allora io dissi: "questo è un colpo di stato.. ..".

- Non è vero che ORTOLANI è stato il "portavoce finanziario" del partito socialista italiano come ha asserito ROBERTO CALVI.

- E' vero che all'epoca del contratto tra le società ENI e PETROMIN circola la voce di un accordo politico non palese tra l'on. GIULIO ANDREOTTI e l'on. CLAUDIO SIGNORILE.

---

(527) Cfr. il paragrafo N. 72 della presente motivazione: teste G. MAZZANTI.

- Il 23 luglio 1979, il senatore FORMICA si reca ancora a parlare con ORTOLANI.

"..Loro si danno un gran da fare per evitare che noi si faccia saltare questo contratto... L'incontro avviene sempre su questa base. Quella dove noi cerchiamo di capire se effettivamente questa è una operazione che sta andando avanti o no perchè noi intendiamo contrastarla .... (ORTOLANI) non mi informò sullo stato delle cose) no, no...".

- Non è vero che il senatore abbia telefonato ad ORTOLANI, in America, nel periodo intercorrente tra il 14giugno ed il 23 luglio 1979.
La telefonata è stata fatta nel mese di aprile o maggio per avere l'appoggio di una rete televisiva per la campagna elettorale.

- FORMICA ha chiesto la destituzione di GIORGIO MAZZANTI dalla presidenza dell'ENI perchè "... lui ha fatto una cosa scorretta...lui si doveva opporre avendo definito un contratto; la tangente è successiva, è aggiunta al contratto... è un altro contratto e quindi è lì lo scandalo...".

- Formica non ha mai saputo nulla della opera-

zione SUDAM per ventuno miliardi di dollari USA.

- Quando lascia l'incarico di segretario amministrativo, il debito del Partito Socialista Italiano nei confronti del Banco Ambrosiano ammonta a ~~quindici o sedici~~ miliardi di lire.

- Quando ROBERTO CALVI esce dal carcere, CRAXI invita FORMICA ad andare all'albergo RAPHAEL di Roma. "... C'era la signora CALVI, c'era la signora CRAXI, insomma c'erano diverse persone. .. La signora (CALVI) era giustamente esagitata e, ad un certo momento, lei mi si avvicinò e in maniera esagitata mi disse uan frase che è quella che lei ripete sempre..."Trenta miliardi non sono uno scherzo". Io non capivo cosa lei volesse dire... io stetti in silenzio, non dissi niente e pensavo che lei volesse fare riferimento non ai trenta miliardi per cui lei pensa di dovere fare riferimento ma ai sedici, diciassette miliardi che erano quelli della esposizione... Ecco, (si era) nell'81 e quindi io pensavo che si trattasse della esposizione del partito, pensavo che l'esposizione del partito fosse salita a trenta miliardi...".

BENEDETTO CRAXI (528). Deputato al parlamento nazionale. E' stato Segretario politico del Partito Socialista Italiano e Presidente del Consiglio dei Ministri. La sua deposizione su altri argomenti di carattere specifico o generale viene riportata in altra parte della motivazione (529).

In relazione alla vicenda del contratto stipulato tra le società ENI,PETROMIN e SOPHILAU, egli ha dichiarato quanto segue.

- Le prime notizie sulla esistenza del contratto provengono dall'estero.

"... Il segnale è venuto dal mondo petrolifero internazionale a dirigenti dell'ENI che informarono FORMICA. così nasce la questione.. e FORMICA solleva la questione...".

L'on. CRAXI conosce FERDINANDO MACH il quale " ... il quegli anni collaborava direttamente con l'amministrazione del partito ed ebbe anche incarichi di lavoro da parte della amministra-

---

(528) Cfr. cartella 90, vol. 23, fasc. 10, pag. 256 e segg.; udienza del 17 gennaio 1994,da pag.1 a pag. 121 della trascrizione della registrazione.Viene sentito ai sensi dell'articolo 450 bis cod.proc.pen.

(529) Cfr.ilparagrafo N.147 della presente motivazione.

zione...".

E' appena il caso di ricordare che SALVATORE FORMICA ha detto una cosa completamente diversa sostenendo di avere appreso "questa cosa dell'ENI-PETROMIN" per la prima volta da UMBERTO ORTOLANI nel corso dell'incontro avvenuto subito dopo lo svolgimento delle elezioni politiche del 4 giugno 1979. Poi ha cambiato idea e ha citato FERDINANDO MACH ma non i dirigenti dello ENI.

D'altra parte, proprio i dirigenti dell'ENI non hanno bisogno di segnalazioni provenienti dall'estero poichè l'Ente sta tentando da mesi di concludere il contratto con i sauditi. L'operazione non è coperta da segreto e FERDINANDO MACH ne è al corrente tanto che,nel corso del mese di maggio, cerca di convincere MAZZANTI ad affidargli l'incarico di mediatore con una percentuale superiore al 7%.

Dopo il fallimento di questo tentativo, FORMICA si reca da UMBERTO ORTOLANI e CRAXI si attiva informando molti uomimi politici compreso il Presidente incaricato di formare il nuovo governo, on. FRANCESCO COSSIGA.

- FORMICA riferisce a CRAXI la questione del contratto ma non parla di FERDINANDO MACH e dei contatti tra costui e GIORGIO MAZZANTI; tace altri argomenti: gli incontri con UMBERTO ORTOLANI ("..Non credo, non credo.. no.."); la richiesta di un contributo al Gruppo RIZZOLI di un miliardo al mese; la possibilità ventilata da ORTOLANI di acquistare il quotidiano "Il Messaggero". CRAXI non ricorda se FORMICA gli abbia detto di avere chiesto, sin da luglio, la destituzione di GIORGIO MAZZANTI dall'incarico di Presidente dell'ENI e se gli abbia raccontato della proposta di UMBERTO ORTOLANI di intervenire per mediare un accordo tra CRAXI e ANDREOTTI.

-Quando l'on. CRAXI apprende l'esistenza della mediazione nella fornitura del petrolio ha una reazione immediata.

"...(Io) dissi: questi soldi erano di tale portata ... era una tale dimensione che aveva tutto il sapore di qualcosa che serviva a correggere un equilibrio politico... Io dissi (a COSSIGA) che avevo grande fiducia in lui e gli dissi che però esigevo che sulla questione ENI-PE

TROMIN si andasse fino in fondo, si facesse chiarezza...".

L'atteggiamento dell'on. CRAXI è più concreto del "colpo di Stato" richiamato da SALVATORE FORMICA.

"...Il mio timore era che quella tangente...il suo destino finale era quello di sostenere l'equilibrio politico... che avevo accettato di malavoglia. Fatto sta che nei miei confronti viene operato un tentativo di rovesciarmi da segretario del Partito Socialista Italiano proprio a ridosso della fine (del 1979) e dell'inizio del 1980. La cosa non avviene proprio per un voto...".

- Viene ripetutamente domandato all'on. CRAXI quale sia stato lo scopo preciso della sua condotta di opposizione al contratto superando le generiche frasi "andare fino in fondo" e "fare chiarezza .".

La risposta è: "Non so cosa debbo rispondere".

- Nel corso della deposizione, l'on. CRAXI afferma che la vicenda del contratto tra le società ENI, PETROMIN e SPPHILAU, per molti misteriosa, è ai suoi occhi molto chiara. Richiesto

di fornire spiegazioni in merito, risponde:"..
..La mia .. versione alla quale penso che,ripeto, dissi in una battuta alla Commissione d'inchiesta , non so se la battuta è stata registrata , dissi: 'ho l'impressione che questa commissione non dovesse andare dove si diceva che doveva andare e cioè ai sauditi i quali per parte loro protestano perchè dicono che non è vero.
Quindi, probabilmente, c'è anche qualcuno, diciamo,che non dice la verità saudita, che non dice la verità alle Autorità saudite. Una autorità minore che non dice tutta la verità. Penso che questa cosa, questa Commissione potrebbe essere stata concepita come una Commissione multiforme, multidirezionale e che, quindi, trattandosi di una cifra colossale, non poteva essere una piccola ruberia organizzata da manager o dirigenti o tecnici. No, ho pensato che fosse una cosa che aveva una valenza politica importante...".

- Contrariamente a quanto affermato da UMBERTO ORTONALI, l'on. CRAXI dice di avere incontrato una sola volta LICIO GELLI, di averlo ri

cevuto nel suo appartamento nell'Hotel Raphael di ROMA all'inizio dell'anno 1980, e non prima, e di non avere parlato con lui della vicenda del contratto tra le società ENI e PETROMIN.

CLAUDIO MARTELLI (530) Deputato al Parlamento nazionale, già Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro di GRAZIA e GIUSTIZIA.

-SALVATORE FORMICA, nel 1979, non gli parla degli incontri con UMBERTO ORTOLANI in relazione al contratto tra le società ENI-PETROMIN-SOPHILAU nè accenna alla possibilità di reperire i fondi per acquistare il quotidiano "Il Messaggero".

- MARTELLI incontra LICIO GELLI nel corso della primavera del 1980 ma costui non dice nulla espressamente che lo possa ricollegare alla vicenda del citato contratto. MARTELLI ritiene, però, che un rapproto vi sia stato ed indi

---

(530) Cfr. udienza del 17 gennaio 1994,da pag. 135 a pag. 186 della trascrizione della motivazione.
Viene sentito ai sensi dell'articolo 450bis cod.proc. peN.

ca il motivo del suo convincimento che, in verità, appare molto fragile ed inconcludente.

"... Una conferma indiretta me la diede lo stesso GELLI... perchè mi raccomandò molto di fare la pace dentro il partito socialista e di non mostrarci,come dire, vendicativi nei confronti di MAZZANTI...".

Vi è anche da osservare che questo incontro è collocato da MARTELLI nella primavera del 1980, troppo tardi per "salvare" GIORGIO MAZZANTI che è sospeso dall'incarico di presidente dell'ENI dal 7 dicembre 1979 e rassegna le dimissioni nel marzo 1980.

- ".. A cavallo tra il 1979 ed il 1980, c'era stato un precedente scontro(politico) nella Direzione e poi nel Comitato centrale (del P.S.I.) accompagnato anche da rudi contestazioni in ordine ad una questione che balzò in primo piano ad un certo punto. Quella dell'ENI-PETROMIN per cui noi, dico indentificandomi nella maggioranza del partito anche se io non ne fui direttamente protagonista attivo perchè non ero ancora neanche deputato,... per le denunce che

poi si fecero anche in Parlamento, noi sospettammo in uno zampino della P2 ed un finanziamento illecito che temevamo potesse avere lambito anche il partito socialista nella corrente avversaria... Di chi fu (questa) idea precisamente non lo so.Il motivo sta, se non ricordo male, negli atti della Commissione Bilancio... (Questo risultava) anche, diciamo , da voci e chiacchere ed anche dallo scambio di accuse che avvennero in seno al partito...(Il motivo del coinvolgimento della P2) questo francamente non lo so dire perchè io mi limito a riferire quello che sentii... per quello che ne so io, niente altro che questo (e cioè voci circolanti nel nostro ambiente...".

Ammesso che CLAUDIO MARTELLI abbia detto il vero o che i suoi ricordi siano esatti, sarebbe interessante approfondire l'indagine per conoscere le ragioni per le quali,alla fine dell'anno 1979, nell 'ambito del Partito socialista italiano circolano le voci sullo "zampino della P2".

Questo esame non compete alla Corte ma non si può omettere di considerare un fatto che è cer

to. Sul finire del 1979, molte cose sono state già scritte dai giornali sulla loggia PROPAGANDA 2 e su LICIO GELLI ma nulla che faccia pensare ad un loro reale coinvolgimento in questioni di tangenti miliardarie.

In sostanza, non sono noti ai più elementi tali da consentire di parlare dello "zampino" della P2 come si farà dopo il marzo 1981 per ogni grave questione nazionale rimasta senza soluzione.

Lo stesso on. CLAUDIO MARTELLI racconta (531) di avere incontrato per la prima volta LICIO GELLI nella primavera del 1980 su suggerimento di ANGELO RIZZOLI e di avergli subito domandato: "Cos'è la P2?".

Sembra che, in quel momento, MARTELLI nulla sappia di una loggia P2 che ha messo "lo zampino" in finanziamenti illeciti di notevole entità che "hanno lambito" il Partito Socialista italiano perchè è logico ritenere che, in caso contrario, il comportamento di CLAUDIO MARTELLI sarebbe stato più prudente e, comunque, diverso.

---

(531) Cfr. il paragrafo N.147 della presente motivazione.

CLAUDIO SIGNORILE (532). Deputato al Parlamento nazionale.

- Non ha conosciuto LICIO GELLI ma, all'epoca del contratto tra le società ENI e PETROMIN, ne ha sentito parlare come di un".. personaggio la cui influenza era giustificata dalla sua adesione alla massoneria, dal suo essere un personaggio dela massoneria .... La figura del personaggio assumeva quella rilevanza e quelle caratteristiche che sono poi emerse negli anni 80-81 quando è venuto fuori che cosa realmente stava succedendo..."

Egli non ha fonti dirette di conoscenza ed il suo giudizio è basato sulle voci che circolano in quel periodo. "Erano voci più che altro dell'ambiente giornalistico... quel mondo a cavallo tra giornalismo e politica nel quale, molte

---

(532) Cfr. udienza del 29 novembre 1993, da pag. 1 a pag. 94 della trascrizione della registrazione.
La testimonianza è stata raccolta in uno dei locali utilizzati dal Gruppo PSI della Camera dei Deputati in via degli Uffici del Vicario in Roma ai sensi degli articoli 356, 453, 454 cod.proc. pen. del 1930, articolo 4 R.D. 16 dicembre 1927 n.2210 (categoria III).

volte, il pettegolezzo, il boato, la voce viene fuori ed emerge...".

- Sarebbero sufficienti queste oneste precisazioni per togliere ogni valore probatorio alle dichiarazioni che il testimone rende su questioni non direttamente da lui accertate ma ancora non basta. Questa situazione dimostra come 'le voci" abbiano contribuito, volontariamente e involontariamente, a creare un mito deformando la realtà ed inducendo in errore anche chi non ha avuto interesse ad assumere questa o quella posizione.

L'on. CLAUDIO SIGNORILE, riferendosi anche alla loggia P2, parla della "tecnica della tela di ragno", della "rete", che opera per le nomine " di cariche istituzionali".

Egli precisa che tutto si basa su una sua ricostruzione ma l'argomento è troppo importante per non essere ulteriormente approfondito ed a questo mira una serie nutrita di domande poste dal Presidente della Corte e dal Pubblico Ministero.

Lo svolgimento del tema ha, così un finale a sorpresa.

- "... Il Governo si chiamava, allora, il Governo della non opposizione e come mai questo accade? Accade chiaramente perchè approfittando anche di questa fase, chiamiamola così di difficile costruzione del consenso, alcune figure predestinate vengono costruite... Non eravamo dentro la macchina amministrativa, non conoscevamo uomini, persone, fatti; però, insomma, cretini non eravamo... Se ad un certo punto vengono dei gradimenti o delle non opposizioni alle nomine, è perchè queste nomine vengono costruite ad un certo modo. ALlora uno si accorge che intorno, magari, aveva delle persone che gli soffiavano all'orecchio un nome, un giudizio...".

L'on. SIGNORILE si riferisce, evidentemente, alle modalità di intervento sul governo del Paese da parte del suo partito quando non è ancora entrato nell'Esecutivo. Uno squarcio dei sistemi in uso che è interessante ma non riguarda gli imputati di questo procedimento.

Poi, il testimone cita un caso concreto, la nomina del generale RAFFAELE GIUDICE a Comandante Generale della Guardia di Finanza, e l'episodio può essere pertinente.

- L'on. SIGNORILE non conosce i criteri di scelta dei candidati a quel comando nè come, in concreto, avviene la selezione. Ricorda però un intervento di un suo compagno di infanzia, "...una persona perbenissimo che è morta in un incidente,", GIOVANNI POZZESE, il quale gli segnala GIUDICE garantendo la sua idoneità.

"...solo dopo ho capito (che il nome di GIUDICE) era stato aggiunto e mi era stata indicata una persona che poi nominammo tutti d'accordo. .. Era la tecnica della tela di ragno... L'intelligenza diabolica di scegliere una strada neutra, una stradá non politica perchè qualsiasi altra strada politica avrebbe suscitato,probabilmente, una diffidenza, un sospetto...".

Il Presidente ricorda che RAFFAELE GIUDICE assume il comando nel luglio 1974 e l'on. SIGNORILE dice: "No, non è possibile... Allora sto sbagliando io... Insomma la mia influenza reale comincia nel 1976."

Poi aggiunge: "Allora, forse, c'è stata una riconferma, non lo so....".

Esclusa questa possibilità perchè il generale BORSI DI PARMA VITTTORIO EMANUELE è stato Comandante Generale della Guardia di Finanza dal

21 settembre 1972 al 30 luglio 1974 e RAFFAELE GIUDICE dal 31 luglio 1974 al 20 novembre 1978, l'on. SIGNORILE conclude: "Quindi è un errore mio di sovrapposizione del ricordo.".
Una storia precisa, concludente che si sbricio la solo perchè il testimone è corretto ed ammette il proprio errore involontario a differenza di tanti altri.

- SIGNORILE ~~non ha contatti~~ con UMBERTO ORTOLANI che incontra una volta per motivi estranei alla vicenda del contratto tra le società ENI e PETROMIN ed in relazione alla quale nessuno gli ha fatto il nome di GELLI o gli ha citato la loggia P2,

- Nel 1979, nel Partito socialista italiano vi sono "due sponde".
CRAXI e FORMICA stanno su una, SIGNORILE sulla altra.

- In quel tempo ".. Si certo, come girava negli ambienti socialisti, come veniva fatta girare in continuazione (la voce di un accordo per la fornitura del petrolio saudita)...".

- Il segretario del partito, BETTINO CRAXI, parla brevemente una sola volta del problema del

contratto con il vicesegretario SIGNORILE.Gli dice ".. che gli avevano detto che c'era questo ritorno (di denaro).. (chiede) se io non sapevo niente, se MAZZANTI mi aveva informato. Lui (CRAXI) sapevà che io avevo un buon rapporto con MAZZANTI...".

- SIGNORILE chiede spiegazioni a MAZZANTI ed il presidente dell'ENI risponde che non c'è ritorno di denaro in Italia.

- SIGNORILE non parla con FERDINANDO MACH nè alcuno gli segnala che costui si è interessato della mediazione tra i sauditi e gli italiani. "... FERDINANDO MACH è sempre stata una persona che ha avuto una sua autonomia professionale; però, da sempre, ha mantenuto collegamenti e contatti con l'area, diciamo, vicina la segreteria del partito di allora...".

- SIGNORILE ricorda che, all'epoca, gli hanno fatto vedere un dossier nel quale il suo nome non è fatto direttamente ma l'autore lascia intendere una sua responsabilità nella percezione della tangente.
".. Questo dossier veniva dall'ambito di GELLI...".

Richiesto di precisare la fonte di una conoscenza così precisa ed espressa in termini categorici, il testimone risponde: "... Non me lo ricordo bene, adesso. Cioè non è che abbia la certezza matematica ma che poi, ad un certo punto, venne fuori che anche GELLI era uno di quelli che faceva ordinare i dossier. Per esempio, credo che il mio amico FORMICA, uno dei dossier che gli fecero vedere provenisse da quella fonte.

Non è che lui lo sapesse ma chi glielo aveva dato, che glielo aveva fornito, aveva dei collegamenti...."

Ancora una volta, le voci e le intenzioni personali diventano realtà.

Ma SIGNORILE continua a dire che "...ne giravano tanti allora" di dossier per le mani di giornalisti non amici suoi e tante "veline che venivano soltanto dagli ambienti del Partito socialista". Chiunque può avere messo in circolazione questo materiale.

- A proposito di LEONARDO DI DONNA, CLAUDIO SIGNORILE dihiara: " "... Ad un certo punto,lui (DI DONNA), soprattutto quando non riceve da

MAZZANTI, e lì MAZZANTI sbagliò perchè DI DONNA era un uomo capace comunque, la nomina a coordinatore della direzione eccetera, entra in rotta di collisione con MAZZANTI e cerca altri alleati. Dove? All'interno del Partito socialista, nei miei avversari e di lì comincia la storia...".

GIULIO ANDREOTTI. Senatore della Repubblica.
E' Presidente del Consiglio dei Ministri quando le trattative con l'Arabia Saudita vengono portate avanti con difficoltà e quando i contratti tra le società ENI, PETROMIN e SOPHILAU vengono sottoscritti ma asserisce di non essere stato informato della esistenza della mediazione.
"...No. Della mediazione assolutamente non venni informato dall'ingegnere MAZZANTI che era il Presidente dell'ENI che aveva condotto una trattativa con l'ente petrolifero dell'Arabia Saudita ed era riuscito a spuntare condizioni di notevole favore. Si tenga conto che ancora era un momento in cui del petrolio tutti avevano preoccupazione di non riceverlo...".

Il senatore ANDREOTTI, evidentemente, non ricorda bene.

L'avvocato CHARLES PONCET (533) riferisce che la banca PICTET ha assicurato la liceità della operazione con la società SOPHILAU del dott. A MADRUZ, operazione che è stata approvata dal governo italiano.

L'ingegnere GIORGIO MAZZANTI ricorda (534) l'appoggio politico del governo per riuscire ad ottenere il petrolio. D'altra parte, nel luglio 1979, MAZZANTI scrive al ministro GAETANO STAMMATI per domandare l'autorizzazione per il pagamento all'estero degli importi per la fornitura di petrolio e per la mediazione. Il ministro STAMMATI fà parte del governo presieduto da GIULIO ANDREOTTI.

I ricordi sbagliati, le conclusioni avventate e certe affermazioni sprovviste di prove non agevolano la ricerca della verità. Ad esempio, FEDERICO FEDERICI, avvocato massone di FIRENZE ora deceduto, ha detto, alla Commissione parla-

---

(533) Cfr. il paragrafo N. 70 della presente motivazione.

(534) Cfr; il paragrafo N. 72 della presente motivazione.

mentare di inchiesta sulla loggia P2 che GIANNI DE MICHELIS è affiliato alla P2, o in alternativa lo è SALVATORE FORMICA e che uno di costoro "... è impegolato" nella faccenda del contratto tra le società ENI e PETROMIN.
FEDERICI ha anche sostenuto che GIULIO ANDREOTTI è il vero capo della loggia PROPAGANDA 2.
In questo contesto, il Pubblico MInistero sostiene che l'azione di interferenza relativa agli accordi con l'Arabia Saudita è opera "degli uomini della P2" ma non risulta in alcun modo che qualcuno, LICIO GELLI o UMBERTO ORTOLANI abbiano interferito in senso positivo o negativo sulle trattative (535), sulla conclusione dei contratti e sulla loro esecuzione.
SALVATORE FORMICA, a sua volta, pur volendo evitare ad ogni costo il ritorno in Italia della tangente non si rivolge ai massoni, ai maestri venerabili veri od occulti della loggia P2, per coordinare lo sforzo comune.

---

(535) Fatta eccezione per l'appoggio politico fornito dal governo italiano agli sforzi dell'ENI per ottenere la forintura di petrolio.

L'on. FORMICA parla anche con UMBERTO ORTOLANI che è associato alla P2 ma che è un democristiano "gentiluomo" del Cardinale LERCARO, un "portavoce finanziario" del Partito socialista italiano, un uomo che ha cercato persino l'appoggio di MARIO FOLIGNI.

Nessun elemento è emerso a provare che SALVATORE FORMICA intende rivolgersi all'ORTOLANI massone mentre almeno due circostanze dimostrano che l'uomo politico socialista considera UMBERTO ORTOLANI un notabile democristiano vicino ad ANDREOTTI ma che non disdegna il contatto profi cuo con i socialisti.

Il primo riscontro viene dato dal senatore ANDREOTTI quando ricorda che " ...(allora) si pensava ad uno strano accordo tra me ed il ministro SIGNORILE... Era una cosa curiosa.. Pensavano addirittura che potessimo comprare insieme il CORRIERE della SERA per andare contro CRAXI a Milano...".

Questo è quanto FORMICA e CRAXI temono credendo che la tangente possa essere usata in tal modo contro di loro e, pertanto, i segnali di FORMICA sono diretti, tramite ORTOLANI, agli uomini di ANDREOTTI e di SIGNORILE.

Inoltre, FORMICA, quando invita ORTOLANI ad avvertire i suoi amici che "loro non sarebbero stati fermi", allude ai percettori della tangente che hanno favorito la fornitura del petrolio all'Italia ad un prezzo conveniente e non a chi, eventualmente, ha sviluppato una interferenza nella conclusione dei contratti. Una interferenza che, nello spirito e nella lettera del capo di imputazione, non può che essere negativa nel senso di intralcio al regolare evolversi del negoziato con i sauditi.

FRANCESCO COSSIGA (536) Senatore della Repubblica.

Le sue dichiarazioni sono riportate in altra parte della presente motivazione (537) mentre in questo paragrafo è opportuno ricordare quelle pertinenti alla vicenda del contratto tra le società ENI e PETROMIN.

E' Presidente del Consiglio dei Ministri dal 4

---

(536) Cfr. cartella 90, vol. 23, fasc. 10, pag. 140 e segg.; udienza dell'8 ottobre 1993.

(537) Cfr. il paragrafo N. 144 della presente motivazione.

agosto 1979 al 4 aprile 1980 e, ancora, dal 4 aprile 1980 al 18 ottobre 1980 nell'arco di tempo che comprende la vicenda citata.

- Avuto l'incarico di formare il nuovo governo dal Presidente della Repubblica PERTINI, contatta l'on.BETTINO CRAXI, Segretario politico del Partito Socialista Italiano il quale ripete un argomento già toccato nei giorni precedenti.

"... Sai c'è una grossa faccenda. Un grosso impiccio ed è questa questione del contratto PETROMIN... Noi temiamo che ci sia stata non una mediazione ma quella che si chiamerebbe una tengente... Guarda, della cosa ti potrà ampiamente informare FORMICA...".

"... (CRAXI) temeva che quei soldi rientrassero dentro e servissero ad influenzare i rapporti tra i partiti, all'interno dei partiti...".

L"on. CRAXI, nello stesso periodo, parla del problema con il Presidente uscente ANDREOTTI e con l'altro Presidente incaricato PANDOLFI.

Secondo il Senatore COSSIGA, l'intervento di CRAXI può essere definito "... pesante nel senso che lo riteneva una questione politicamente

molto importante a cui, non dico condizionasse l'appoggio (al nuovo governo), ma un impegno che mi faceva prendere di far luce sulla cosa.

- L'on. FORMICA, parlando con il Presidente COSSIGA, non rivela quale è stata la fonte delle sue informazioni e non menziona FERDINANDO MACH e UMBERTO ORTOLANI pur confermando il dubbio che il denaro possa tornare "indietro".

- Il Presidente Cossiga dispone che vengano svolti accertamenti sulla vicenda senza ottenere risultati concreti e, comunque, senza acquisire elementi integranti ipotesi di reato. Tra l'altro, "... le voci che circolavano erano di questo genere. Che, forse, ci fosse dietro qualche principe della casa reale (saudita) e, poi, un altro problema: pare che su tutti i contratti petroliferi ci fosse la tassa dell'O.L.P. (538), insomma, la tassa della resistenza".

Per quanto riguarda la posizione di LICIO GELLI, il Senatore COSSIGA è chiaro: "...Mai nes-

---

(538)Organizzazione per la liberazione della Palestina.

suno mi disse, nè io ebbi nessuna sensazione che la questione potesse riguardare GELLI e potesse riguardare la P2. Solo una volta che io vidi GELLI (verso la fine del 1979), me ne fece un accenno ~~ma ne fece un accenno~~ non come di una persona che aveva partecipato, che aveva avuto una parte alla vicenda ma come di una persona che sapeva...".

In verità, alla fine dell'anno 1979, la vicenda del contratto e della mediazione è già stata riportata e commentata da tutta la stampa e si registrano le prime conseguenze concrete: la rimozione di GIORGIO MAZZANTI dalla presidenza dell'ENI e la sospensione della fornitura del petrolio saudita.

73.- Gli elementi acquisiti e la valutazione degli stessi possono essere così riassunti.

- SALVATORE FORMICA ed UMBERTO ORTOLANI si attribuiscono, reciprocamente, la iniziativa nel provocare i loro incontri di giugno e di luglio 1979.

Ih effetti, il senatore FORMICA si reca più volte nell'Ufficio di ORTOLANI in via Condotti e ciò è sintomatico dell'atteggiamento di chi ha richiesto un appuntamento piuttosto che del contrario.

- FORMICA esclude che ORTOLANI sia stato il " portavoce finanziario del partito socialista italiano". Anche a non credere alle parole di ROBERTO CALVI, e non vi è motivo per affermare la inattendibilità di questa testimonianza, è pacifico che il democristiano ORTOLANI ha avuto buoni rapporti con esponenti del partito socialista e che il vertice di questo partito ne ha avuti di altrettanto stretti con ROBERTO CALVI e con la famiglia del banchiere.
ORTOLANI, nella primavera 1979, mette a disposizione di socialisti per la campagna elettorale una rete televisiva privata; FORMICA parla di una esposizione del suo partito, all'inizio del 1980, di circa 16 miliardi di lire verso il Banco Ambrosiano; nel 1981, i coniugi CRAXI, FORMICA ed altri socialisti visitano la signora CALVI che ripete spesso che 30 miliardi non sono uno scherzo. Nessuno risponde come sarebbe

normale. Ma 30 miliardi equivalgono alla esposizione in dollari citata da CALVI per l'operazione SUDAM e menzionata da LICIO GELLI nella vicenda che ha portato ad ingenti versamenti di CALVI sul Conto Protezione.
La condotta ed il tenore dei colloqui del giugno-luglio 1979 dimostrano che ORTOLANI e FORMICA hanno qualche cosa in comune.

- Il senatore FORMICA adatta la realtà storica alle esigenze politiche. Non è credibile che ORTOLANI chieda, senza neanche addurre una qualsiasi ragione, un miliardo al mese per risanare il Gruppo Rizzoli nonchè altro denaro per acquistare "Il Messaggero" al segretario amministrativo di un partito che ha circa 16 miliardi di debiti, senza offrire una contropartita.
Non è credibile neanche l'ipotesi di un tentativo di ricatto.
Se ORTOLANI crede che gli uomini del partito socialista ~~siano immischiati in un affare~~ di tangenti, è evidente che ha parlato con la persona sbagliata perchè FORMICA e CRAXI sono coloro che maggiormente si danno da fare perchè il contratto venga risolto. Se questa è una

realtà inequivocabile, vi è da chiedersi come sia possibile che il senatore FORMICA chieda di incontrare nuovamente il 23 luglio il ricattatore.

Il senatore FORMICA prima dice che la ragione della sua protesta poggia sullo sdegno per il ventilato "controllo della opinione pubblica";poi perchè non può accettare di appoggiare le operazioni di ORTOLANI in cambio della "conquista dei giornali" ; infine si scandalizza perchè "la provvigione non si capiva". Anche la richiesta del miliardo al mese scompare quando sviluppa il discorso su ORTOLANI che "non ha offerto miliardi".

- Altre circostanze denunciano una condizione passiva di ORTOLANI in tutta la vicenda.

a) I tentativi di FERDINANDO MACH presso GIORGIO MAZZANTI per sostituire persone da lui rappresentate ai percettori della tangente.

b) Le voci che circolano insistenti su un accordo tra gli on. GIULIO ANDREOTTI e CLAUDIO SIGNORILE per spartirsi la tangente miliardaria.

c) LEONARDO DI DONNA, al corrente di tutte le

trattative tra gli uomini dell'ENI, THAER e MINA, che "entra in rotta di collisione" con MAZZANTI e cerca alleati all'interno del Partito socialista sulla sponda non occupata da CLAUDIO SIGNORILE.

d) Il senatore FORMICA che, verso la metà di giugno, informa il segretario del suo partito ed apparentemente non ha più motivo per attivarsi perchè l'on. CRAXI, il 20 giugno, ha comunicato le proprie preoccupazioni al Governo tramite il ministro BISAGLIA.
Nonostante questo, il senatore mantiene il contatto con ORTOLANI; si rivolge più volte all'on. FRANCESCO COSSIGA prospettando sempre l'identico problema; esprime le sue preoccupazioni anche a GIUSEPPE BATTISTA, un privato prestato alla Pubblica Amministrazione e, il 23 Luglio, lo informa che esporrà la vicenda in Parlamento; a luglio chiede al ministro BISAGLIA la destituzione di GIORGIO MAZZANTI dall'incarico di presidente dell'ENI.

e) Quando viene conferito all'on. FRANESCO COSSIGA l'incarico di formare il nuovo Governo, l'on. BETTINO CRAXI parla con il presiden-

te incaricato della possibilità che i miliardi della provvigione possano "...confluire illecitamente nella vita politica del nostro Paese..." (539). Questa frase assume un preciso significato se si tengono presenti le voci circolanti all'epoca e riportate da GIULIO ANDREOTTI e da CLAUDIO SIGNORILE.

f) E' possibile che SALVATORE FORMICA abbia chiesto ad ORTOLANI un aiuto finanziario per il partito ma, per le ragioni che sono state esposte, deve escludersi che FORMICA si sia rivolto ad ORTOLANI perchè iscritto alla P2 (540) e perchè protagonista della vicenda" come ha detto il Pubblico Ministero.

---

(539) Cfr. cartella 90, vol. 23, fasc. 10, pag. 140 e segg.; udienza dell'8 ottobre 1993; le testimonianze degli on. GIULIO ANDREOTTI e CLAUDIO SIGNORILE alle udienze del 30 settembre 1993 e 29 novembre 1993; paragrafo N. 72 della presente motivazione.

(540) Cfr. le considerazioni svolte in calce alla sintesi della testimonianza resa sulla vicenda ENI-PETROMIN dal senatore GIULIO ANDREOTTI.

74.- In una vicenda come quella dei contratti tra le società ENI, PETROMIN e SOPHILAU si potrebbero ipotizzare alcune soluzioni per identificare la fonte delle informazioni molto dettagliate avute da FERDINANDO MACH e da SALVATORE FORMICA, almeno nel maggio 1979 quando PARAVIZ MINA si offre come mediatore, e per trovare le ragioni autentiche per le quali la notizia è filtrata (541).

Lo svolgimento di questo tema non compete alla Corte mentre interessano tre altre circostanze: la notorietà degli accordi precisi per la mediazione; la posizione di UMBERTO ORTOLANI e l'attività svolta da LICIO GELLI.

In base alla valutazione fatta delle prove acquisite, si deve concludere che UMBERTO ORTOLANI, in proprio o quale membro della loggia P2, non ha minimamente interferito nelle trattative per la stipulazione del contratto tra le so

---

(541) Cfr., tra l'altro, quanto CLAUDIO SIGNORILE dice sulle aspirazioni di LEONARDO DI DONNA deluse da GIORGIO MAZZANTI; paragrafo N. 72 della presente motivazione.

cietà ENI e PETROMIN nè nell'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal medesimo contratto nè nell'affare della mediazione ufficialmente riferibile alle società AGIP e SOPHILAU.
IL governo dell'Arabia Saudita ha, per un certo tempo, sospeso la fornitura del petrolio ma ciò non è avvenuto per la condotta, certamente molto limitata, di UMBERTO ORTOLANI ma per il ventilato coinvolgimento nello scandalo per le tangenti di alcuni membri della famiglia reale saudita (542).
La Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha affermato la estraneità di LICIO GELLI, ed in genere della ~~loggia P2, alle vi~~cende essenziali del contratto stipulato tra l'ENI e la PETROMIN (543).
Le prove acquisite nel corso del presente processo confermano tale conclusioni e si può aggiungere, esclusivamente per avere un quadro più

---

(542) Cfr. le deposizioni di UMBERTO SOLERA e di FRANCESCO COSSIGA, udienze del 3 dicembre 1992 e del 1'8 ottobre 1993.
(543) Cfr.cartella 189, vol. 35, fasc.3/A,pag.223.

chiaro di una situazione di fatto, che alcuni episodi sono divenuti notori nel marzo 1993 a seguito di una inchiesta condotta dall'Autorità Giudiziaria di Milano.

Gli elementi che sono stati raccolti indicano che l'affare delle tangenti pattuite per potere concludere le trattative per ottenere una fornitura di petrolio da parte della PETROMIN si colloca in un contesto ben diverso da quello proprio di LICIO GELLI e della loggia P2.

Come risulta dagli atti (544), la TRADINVEST BANK di NASSAU, che fa capo all'ENI, presta la sua fideiussione, nel 1979, a garanzia di quanto dovuto a titolo di "mediazione" dall'AGIP alla SOPHILAU di Panama.

Almeno sino al tempo della morte di ROBERTO CALVI, la TRANDINVEST BANK è controllata dalla società Hydrocarbons di Zurigo che, a sua volta, fà capo alla Società finanziaria SOFID. Seguendo questa catena di società, il denaro accumulato nelle BAHAMAS torna in Italia anche per finanziare le casse di determinati partiti po-

---

(544) Cfr. Cartella 90, fasc. 23?fasc.10, pag.385 e segg.

litici.

La morte di ROBERTO CALVI e gli accertamenti dell'epoca, per quanto incompleti, fanno "saltare" il canale SOFID, HYDROCARBONS e TRADINVEST BANK che, praticamente, viene sostituito con un sistema simile.

L'intervento, nell'affare ENI-PETROMIN, della TRADINVEST BANK che garantisce il pagamento di tangenti dell'importo di molti milioni di dollari è sintomatico della esistenza e del funzionamento, nel 1979, di un meccanismo predisposto ed utilizzato per finalità completamente estranee a LICIO GELLI ed alla loggia P2.

Anche se LICIO GELLI non è chiamato a rispondere dei reati specificati nei capi N. 1 e N.5 della imputazione, la Corte ritiene opportuno porre in evidenza gli elementi di prova attestanti la estraneità di LICIO GELLI alle vicende centrali dei contratti tra le società ENI, PETROMIN e SOPHILAU nonchè della loggia P2. Ciò deve essere fatto perchè, come è stato detto, la storia di LICIO GELLI, almeno dal 1970 in poi, sembra confondersi con quella della PROPAGANDA 2 principalmente per una scelta dello stesso GELLI ed anche per la abulia se -

lettiva di numerosi commentatori.
La verifica della condotta del maestro venerabile e di altri serve per meglio comprendere la posizione degli imputati accusati del delitto di cui al capo N.1 i quali, ad eccezione di UMBERTO ORTOLANI, sono coinvolti a causa "del comune contesto di appartenenza alla P2" pur non essendo mai comparsi sulla scena della operazione ENI-PETROMIN-SOPHILAU.
Si deve premettere che tutti i testimoni, salvo EMO DANESI e GIORGIO MAZZANTI entro limiti molto precisi, hanno escluso ogni tentativo diretto o indiretto, di LICIO GELLI, degli affiliati alla P2, della loggia come entità organica e della massoneria in genere.

EMO DANESI (545) già deputato al Parlamento nazionale per la Democrazia Cristiana, riferisce di conoscere GELLI dal 1977; nega di essere i-

---

(545) Cfr.cartella 11,vol.5, fasc. 2 pagg.462, 466 e segg.; udienza del 10 dicembre 1993,da pag;61 a pag.118 della trascrizione della registrazione.

scritto alla loggia P2 ma il suo nome è inserito con N. 752 nell'elenco degli aderenti alla loggia sequestrato in CASTIGLION FIBOCCHI (546).
L'esame della testimonianza è, per ora, limitato alla vicenda del contratto tra le società ENI e PETROMIN (547).
Nel corso del dibattimento, EMO DANESI accenna ad un'altra, e inedita, fuga di notizie.
Il 4 ed il 5 giugno 1979 si tengono le elezioni.
".... Rientrando (a Roma) dalle elezioni politiche, io incontro il dott. DI DONNA, all'epoca dirigente dell'ENI con il quale avevo rapporti, che conoscevo da tempo.... DI DONNA mi dice che lui resta meravigliato perchè c'è un contratto in essere... un grosso contratto per la fornitura di greggio dalla PETROMIN all'ENI e mentre lui andava ai ministeri per chiedere le necessarie autorizzazioni, si meravigliava perchè, anzichè avere queste autorizzazioni dopo cinque, dieci quindici giorni, le autorizzazioni arrivavano immediatamente....Al che io

---

(546) Cfr. cartella 70,vol.20, fasc. 1, pag. 243.
(547) Per la parte residua,cfr. Il paragrafo N.146 della presente motivazione.

chiesi a DI DONNA se queste cose le diceva a me o se le diceva a me in quanto io le dovevo riferire al ministro BISAGLIA.
Lui mi disse: "No, no, per cortesia se le puoi dire a BISAGLIA". Io riferii il tutto a BISA - GLIA ... BISAGLIA disse: "Ma me lo dice FORMI- CA, me lo riferisci tu.... cosa consiglieresti di fare?".
Il consiglio è di chiedere informazioni.
Le contraddizioni e le evidenti lacune vengono reiteratamente contestate al teste. DI DONNA non ha motivo di lamentarsi della efficienza della burocrazia nei primi giorni del mese di giugno 1979 quando il contratto non è stato ancora firmato. L'unica autorizzazione necessaria verrà chiesta dall'ENI il 10 luglio dopo che lo stesso DI DONNA ha concordato con SARCHI, con DAVOLI e con BATTISTA le modalità tecniche dell'atto. La autorizzazione è di competenza del ministro STRAMMATI e non riguarda il ministro BISAGLIA.
DI DONNA non può essersi limitato a dire quanto DANESI riferisce nè a considerare degna di nota una fornitura di petrolio all'Italia, paese notoriamente importatore di greggio. Ne è

possibile che DI DONNA inviti DANESI a riferire al ministro delle Partecipazioni Statali che la macchina burocratica del Ministero del Commercio con l'estero si muoverà rapidamente nel prossimo mese di luglio.

EMO DANESI con estrema difficoltà, ammette che, forse, "c'è stata qualche cosa sotto" e, soltanto alla fine, riprendendo l'argomento delle informazioni richieste da BISAGLIA, si lascia sfuggire: "...(Spiegazioni) su come era concepito questo contratto, se c'erano delle mediazioni".

In conclusione, DANESI è informato che quel contratto di fornitura di petrolio è degno di attenzione per la tangente che comporta ed è invitato a parlarne con BISAGLIA.

E' l'inizio del mese di giugno 1979 quando il contratto, non ancora firmato, suscita l'interesse di FERDINANDO MACH e di SALVATORE FORMICA.

DANESI dice di non essersi più interessato della vicenda sino all'autunno e non vi sono elementi che consentano di smentirlo.

Il 3 ottobre 1979, LICIO GELLI telefona a DANESI e gli chiede di fissargli un appuntamento

con GIORGIO MAZZANTI poichè è in possesso di un dossier relativo al contratto tra le società ENI e PETROMIN.

DANESI telefona, a sua volta, al presidente dell'ENI che si trova a VIENNA per partecipare al congresso dell'OPEC e, il 9 ottobre 1979, i tre si incontrano a ROMA, nell'Hotel Excelsior.

GELLI dice che un giornalista gli ha dato il dossier in cambio di "una gita premio"; non affronta i particolari della vicenda; non chiede nulla; sostiene di volere evitare la pubblicazione del dossier per non danneggiare i rapporti tra l'Italia e l'Arabia Saudita.

"... Un discorso molto generico... Lui (GELLI) voleva quasi accreditarsi come uno che faceva il favore all'ENI e, contemporaneamente, agli arabi...".

In merito alla visione delle carte contenute nel dossier, le versioni di MAZZANTI e di DANESI divergono.

Dopo avere parlato un po', GELLI si alza dal divano, si avvicina ad una scrivania ed invita MAZZANTI ad avvicinarsi. DANESI rimane a distanza, seduto. Il presidente dell'ENI esamina i fogli e dice: "Commendatore la ringrazio, se

questo fosse venuto fuori, avrebbe danneggiato le trattative...".

Nel corso dell'esame dibattimentale, DANESI sostiene di non avere visto i documenti. "... Non riconobbi niente perchè non avevo mai visto niente" ed esclude catagoricamente la possibità che i fogli siano stati intestati al Ministero del Commercio con l'estero.

Vengono contestate a DANESI le dichiarazioni da lui rese nella fase istruttoria quando ha descritto con precisi dettagli i documenti visti; una carta intestata al Ministero del Commercio con l'estero, una lettera con una scrittura a mano nell'angolo alto a destra, una specie di bozza di articolo fatta come un diario quasi orario.

DANESI, prima risponde: "... Se l'ho dichiarato nell'81, sarà stato sicuramente così...".

Poi, nella prosecuzione dell'esame: "... Io torno a ripetere che quella documentazione non la avevo mai vista...".

A parte ciò, non è attendibile neanche la motivazione del ringraziamento messa in bocca a MAZZANTI: "... Se questo fosse venuto fuori, avrebbe danneggiato le trattative...". GELLI non

parla del passato ma del futuro e MAZZANTI ringrazia per le promesse di non divulgare il dossier.

Tali dettagli servono soltanto a delineare i contorni di questi personaggi ma non hanno molta importanza perchè alla data dell'incontro, 9 ottobre 1979 o anche dieci giorni prima, tutto è stato concluso da mesi. I contratti di fornitura e di mediazione sono stati sottoscritti e dispiegano i loro effetti; 7 milioni di dollari USA sono stati versati, ed altri lo saranno, ai "mediatori"; Il Presidente del Consiglio dei ministri on. FRANCESCO COSSIGA ha ordinato accertamenti sul caso; le azioni della società SOPHILAU sono state acquistate dalla banca PICTET di GINEVRA per contro di clienti dei quali non è stato rivelato il nome; i socialisti hanno chiesto la destituzione del presidente dell'ENI e si stanno attivando con energia per provocare la risoluzione dei contratti; negli ambienti politici romani e nelle aree circostanti circolano voci; dossier e "veline" che puntano il dito verso l'on. GIULIO ANDREOTTI e, principalmente, contro l'on. CLAUDIO SIGNORILE in un momento molto delicato per gli equilibri di pote

re all'interno del partito socialista italiano.
LICIO GELLI arriva tra gli ultimi ed è interessante notare che l'uomo "sempre informato" ignora che è inutile, sotto ogni profilo, "coltivare" il rapporto con GIORGIO MAZZANTI il quale, come presidente dell'ENI, ha ormai le ore contate.
Con l'incontro del 9 ottobre 1979, GELLI non può che dimostrare quali siano le sue "capacità" con la esibizione di documenti ormai assolutamente improduttivi di altri risultati.
GELLI e MAZZANTI non possono credere che si possa veramente "fermare la stampa" se non altro perchè, nel nostro Paese come nelle altre democrazie, i mezzi di comunicazione sono portatori di interessi contrapposti.
Meraviglia, ancora una volta, l'atteggiamento passivo e credulone degli interlocutori di GELLI ma la vicenda fornisce un'altra prova di quanto è stato affermato in precedenza.
GELLI ha successo nel piazzare anche le più smaccate vanterie perchè fà leva sull'altrui bisogno di credere, sulla volontà inconscia del verificarsi di eventi difficili.
Poco tempo dopo l'incontro, la compagna di stam

pa sul pagamento di tangenti per l'affare ENI-PETROMIN inizia con forza. GELLI, indifferente alla palese smentita della sua ostentazione di forza nei confronti dei giornali, manifesta la sua solidarietà a MAZZANTI e gli propone di aderire alla massoneria. Nel dicembre del 1979, sospeso dalla carica di presidente dll'ENI e abbandonato dai suoi sostenitori, MAZZANTI cerca un punto di appoggio e si affilia alla P2. La decisione non produrrà le conseguenze positive auspicate perchè MAZZANTI non tornerà all'ENI sostituito nella carica da ALBERTO GRANDI. All'inizio del 1981, GIORGIO MAZZANTI, deluso, lascia la massoneria.

Risulta che GELLI ha trattato l'argomento delle provvigioni anche nel gennaio o nel febbraio 1980 con BATTISTA GIUSEPPE e l'episodio va ricordato non perchè rientri nel tema delle interferenze ma perchè è l'ennesimo esempio della inesistenza in concreto del "comune contesto di appartenenza alla loggia P2.".

BATTISTA GIUSEPPE è titolare di uno studio di consulenza finanziaria ed attualmente è amministratore unico della società di gestione del

Teatro Eliseo di Roma.
Nel passato collabora, come segretario particolare, con gli on. MICHELE TROISI e DANILO DE COCCI. Rimane accanto al Prof. STAMMATI, sempre come segretario particolare, al Ministero del Tesoro, al Ministero dei Lavori Pubblici e, nell'epoca che interessa, al Ministero del Commercio con l'estero (548). Esclude di avere aderito alla loggia P2. Il suo nome è inserito con il N. 518 nell'elenco degli affiliati alla P2 sequestrato in Castiglion Fibocchi (549) ed un suo assegno per l'importo di £ 500.000 risulta versato da Gelli sul deposito di risparmio N.218 denominato "Primavera" (550). Battista riconosce come propria la firma di traenza ma nega di avere dato l'assegno a GELLI.
Battista sostiene di avere incontrato per caso Gelli in un bar di via Veneto in Roma nel gennaio o nel febbraio 1980.

---

(548) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc.1, pag. 258 e segg.; cartella 7, vol. 3, fasc. 2, pag. 311 e segg.; cartella 90, vol. 23, fasc. 10, pag. 318 e segg.; trascrizioni delle registrazioni delle udienze del 22 e del 28 ottobre 1992.
(549) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1, pag. 229.
(550) Cfr. cartella 189, vol. 34, fasc. 11/9, pag. 175.

"Fu un incontro piuttosto sgradevole... lui aveva letto evidentemente sui giornali la mia deposizione alla Commissione Bilancio. Mi disse che questo è un affare, un argomento molto scottante (dal quale) sarebbero venute delle gravi situazioni, sarebbero accaduti degli scandali enormi. Mi disse: "State attenti perchè qualcuno di voi potrebbe... potrebbe incappare in qualche guaio"... insomma con aria molto minacciosa mi disse di cercare di chiarire.... "Io so come sono andate le cose"... La minaccia (Di Gelli) fu, ripeto, con il suo tono ermetico, molto sfuggente;.."Qui è una cosa molto grave. Vedrete verrà fuori uno scandalo e qualcuno di voi potrà incappare in qualche guaio.". (Per me, questa) è una intimidazione, una minaccia ..."(551).

"Gli feci presente che, se intendeva intimidirmi non sarebbe riuscito perchè mi sentivo tranquillo.' (552).

---

(551) Udienza del 28 ottobre 1992. Pagg. 17,18,19 della trascrizione della registrazione.

(552) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 1, pag.258 e segg. Confermato alla udienza del 28 ottobre 1992.

Ammesso che GIUSEPPE BATTISTA sia affiliato alla P2, questo "incontro sgradevole" dimostra come i "fratelli" agiscano senza un preventivo accordo tra loro e con il maestro venerabile tanto da rendere convinto GELLI che BATTISTA abbia qualche cosa da nascondere.

75.- Il capo di imputazione N. 5 riguarda il solo BATTISTA GIUSEPPE che si sarebbe procurato notizie segrete e riservate"..nonchè documentazione e carteggi ufficiali..." concernenti il contratto tra le società ENI, PETROMIN e SOPHILAU. Nel testo si accenna al Prof. STAMMATI "deceduto" mentre egli è ancora vivo; GELLI che pur ha ottenuto quelle notizie, non è stato rinviato a giudizio.

Per quanto è stato esposto, solo le due lettere in data 18 luglio 1979 con le quali il MINCOMES autorizza, sotto il profilo valutario, il pagamento della provvigione e comunica all'ENI tale autorizzazione sono comprese nella sfera della tutela predisposta dall'articolo

262 cod.pen. (553).

Si è ricordata la giurisprudenza (553) secondo la quale "... in tema di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione, rientra nei compiti della Autorità Giudiziaria esaminare se ed in qual modo la Pubblica Amministrazione abbia espresso la volontà che la notizia rimanga riservata o segreta...Non è compito della Autorità Giudiziaria indagare se la diffusione di una determinata notizia sia idonea a compromettere la sicurezza dello Stato o leda l'interesse dello Stato medesimo...".

Gli unici documenti, tra quelli trovati in possesso di GELLI e concernenti i contratti tra le società ENI, PETROMI e SOPHILAU,che hanno la dicitura RISERVATA sono le lettere in data 18 luglio 1979 firmate dal ministro STAMMATI. In tutte le altre carte non vi è annotazione dalla quale si possa desumere la volontà della Pubblica Amministrazione di mantenere segre

---

(553) Cfr. i paragrafi N. 16 e N. 17 della presente motivazione nonchè la sentenza sull'argomento della Corte di Cassazione, Sezione Prima, 13 gennaio 1981.

te o riservate le notizie in esse contenute.
La parte civile ha sostenuto che alcuni di questi documenti sono coperti dal segreto di Stato e che, per gli altri, la riservatezza è deducibile dal contenuto del "diario STAMMATI".
Il problema non è correttamente impostato sia perchè il "diario STAMMATI" è soltanto una scrittura privata sia perchè, salvo il caso in cui è la legge a definire segreto uno specifico tipo di notizia (554), è sempre necessario che sia espresso chiaramente il limite posto da una volontà giuridicamente competente alla conoscibilità di un fatto, di un atto o di una cosa destinati a rimanere occulti per la maggior parte dei cittadini.
Compete alla Autorità Giudiziaria verificare in quale modo la Pubblica Amministrazione abbia espresso questa volontà e, proprio per le lettere datate 18 luglio 1979, nonostante l'apposizione della dicitura RISERVATA, si impone un esame più completo in quanto è stato formulato

---

(554) Ad esempio, le norme relative alla costituzione ed al funzionamento del S.I.D.-

un giudizio tendente a rimuovere la ipotesi della riservatezza.

Il 22 dicembre 1979, l'on. FRANCESCO COSSIGA dice (555): "... Nella mia responsabilità in ordine alla tutela del segreto di Stato, ritengo non giuridicamente valida a tali fini (la dicitura RISERVATA) ma come semplice clausola di uso corrente negli uffici senza lo specifico significato che tale termine ha nei regolamenti relativi alla trattazione di argomenti classificati ai fini del segreto di Stato.".

Si tratta di un autorevole giudizio pronunciato da un giurista che, in quel momento, è anche presidente del Consiglio dei ministri e che avrebbe rilievo in questa sede se riferito ad un segreto di Stato male attribuito o non più attuale oppure ad un documento classificato dalla sola dicitura RISERVATO.

In verità, con la prima lettera del 18 luglio 1979, e la seconda ha la stesso contenuto, si chiede anche espressamente ai destinatari "di adottare le opportune cautele che la natura ri-

---

(555) Cfr. cartella 90, vol. 23, fasc. 10, pag. 140 e segg.;

servata della pratica comporta".

La volontà della Pubblica Amministrazione è espressa in modo esplicito e motivato e non si può parlare di una semplice clausola di stile. Stabilito che le lettere del 18 luglio contengono notizie riservate, bisogna verificare non soltanto chi ha ottenuto e rivelato tali notizie ma anche quando tutto ciò è avvenuto perchè "... l'accertamento che tali notizie siano divenute di pubblico dominio toglie ogni offensività alla ulteriore divulgazione .La norma configura un reato di pericolo e punisce soltanto la diffusione di notizie al di fuori delle persone che necessariamente debbono conoscerle per adempiere i compiti loro affidati dallo Stato ..." (556).

Il senatore FRANCESCO COSSIGA ha consegnato al Procuratore della Repubblcia di Roma alcuni documenti tra i quali vi è una copia della prima lettera in questione con la data"18.VII.1979" manoscritta (557). Questo dimostra la esisten-

---

(556) Cfr. il paragrafo N. 17 della presente motivazione.
(557) Cfr. cartella 90, vol. 23? fasc. 10,pag. 158.

za di più fotocopie della lettera di autorizzazione fatte prima che venga apposta con un timbro la data sul documento originale; fotocopie completate da mani diverse per motivi diversi. La esistenza provata di più fotocopie, formate quando l'originale firmato è ancora privo della data, rende sospette tutte le persone vicine alla Segreteria ed al Gabinetto del ministro per il Commercio con l'estero.
Si deve notare quanto sono state manchevoli le indagini svolte nella immediatezza dei fatti; Tutti i documenti trovati nella disponibilità di LICIO GELLI sono stati formati nel periodo giugno-luglio 1979 ad eccezione di quello che è stato chiamato "il diario STAMMATI".

GAETANO STAMMATI, nel corso del dibattimento (558), precisa:
".. Non era un diario, era un promemoria. La Commissione Bilancio della Camera iniziò siccome è stato messo subito in discussione que-

---

(558) Cfr. udienza del 6 maggio 1993, da pag. 1 a pag. 21 della trascrizione della registrazione.

sto contratto,una indagine parlamentare. Nel corso di questa indagine, proprio alle prime sedute,io venni a conoscenza di essere stato denunciato alla Commissione inquirente per una serie di reati connessi a questa operazione.Allora, ricostruii,nel caso fossi chiamato dalla Commissione inquirente, gli eventi per avere sotto mano una guida di come si erano succeduti gli avvenimenti...".

Questo avviene all'inzio dell'anno 1980 quando STAMMATI è sempre ministro per il commercio con l'estero nel primo governo presieduto dall'on. FRANCESCO COSSIGA (4agosto1979 - 4 aprile 1980).

Il diario" o promemoria, rimane nel cassetto di un mobile nella stanza del ministro.

Se il PROF. GAETANO STAMMATI dice la verità,e non vi sono motivi validi per affermare il contrario, LICIO GELLI non può detenere "il diario" quando incontra GIORGIO MAZZANTI ed EMO DANESI il 9 ottobre 1979 e "mostra loro il dossier avuto da un giornalista in cambio di una "gita premio". In questo caso, egli ha ricevuto le copie trovate, nel marzo 1981,

in CASTIGLION FIBOCCHI, in momenti differenti e probabilmente da persone diverse.
E' possibile che "i fornitori" o "il fornitore" si muovano nell'area del ministro GAETANO STAMMATI o che tutti i documenti, o parte di essi, filtrino dagli uffici dell'ENI anche se è molto improbabile che "il diario" possa seguire la stessa via.
Tuttavia, non si può neanche escludere che taluno dell'ENI sia, comunque, venuto in possesso del "diario".
BATTISTA GIUSEPPE è una delle persone sulle quali grava il maggiore sospetto di essere colui che ha dato le copie a LICIO GELLI.
Egli ha rapporti con LICIO GELLI; si trova nella posizione ideale per consumare il reato a lui attribuito; ha persino corretto "il diario STAMMATI" su incarico del ministro; ha con SALVATORE FORMICA, con UMEBRTO ORTOLANI e con lo stesso LICIO GELLI quegli incontri che sono stati indicati; potrebbe essere inserito "nel comune contesto di appartenenza alla loggia P2".
Un sospetto, però, per quanto pesante sia, non significa responsabilità penale provata.
LICIO GELLI, nelle sue rapide escursioni sul

tema ENI-PETROMIN con MAZZANTI, con DANESI , con BATTISTA e con DI DONNA (559),parla sempre in prima persona senza mai accennare alla loggia P2.

Ma, se si deve considerare , come fa il Pubblico Ministero, alla stregua di elemento indiziante l'iscrizione o la contiguità alla loggia Propaganda 2, diversi soggetti si trovano in una posizione simile a quella di BATTISTA GIUSEPPE rispetto alla loggia P2 ed alla possibilità di accesso ai documenti.

La Corte prende in considerazione anche questa anomala e pregiudiziale limitazione soltanto per non trascurare alcuno degli argomenti svolti dall'accusa.

Tra le persone in condizione di consegnare i documenti a GELLI, alcune occupano posti di prima fila.

---

(559) Cfr. cartella 9, vol. 3, fasc. 5, pag. 1497 e segg. Nel corso del confronto GELLI-DI DONNA, GELLI esclude di avere parlato con costui dell'affare ENI-PETROMIN.

GAETANO STAMMATI (560) Conosce LICIO GELLI nel corso di un ricevimento in una ambasciata. Lo incontra nuovamente in casa di UMBERTO ORTOLANI che lo presenta come mestro venerabile della loggia P2.

STAMMATI frequenta GELLI e si reca anche presso di lui all'albergo Excelsior talvolta accompagnato da BATTISTA.

Il nome di STAMMATI è inserito con il N. 543 nell'elenco (561) degli associati alla P2 nonchè nell'altra lista comprendente la divisione degli affiliati per categorie alla voce " Ministri".

GAETANO STAMMATI esclude di essere massone e di avere aderito alla loggia P2.

---

(560) Cfr. cartella 11. vol. 5, fasc. 2, pagg. 515 e segg.; cartella 13, vol. 5, fasc, 8, pag. 2163 e segg.; udienza del 6 maggio 1993, da pag. 1 a pag. 21 della trascrizione della registrazione.

(561) Cfr. cartella 70,vol. 20, fasc, 1,pag. 230; cart. 74, vol. 20, fasc. 13.

LUIGI BISIGNANI (562). All'età di 18 anni comincia a lavorare presso l'ANSA interessandosi di cronaca nera. Nel 1974, quando ha 21 anni, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ENRICO MINO gli presenta LICIO GELLI durante un ricevimento asserendo che si tratta di una persona importante destinata a diventare il numero uno della massoneria mondiale. In questa occasione, il generale MINO dice a BISIGNANI: "Debbo molto a GELLI".

I termini di tale racconto lasciano perplessi per il carattere di eccezionalità che manifestano. Un Comandante Generale dei Carabinieri che confida ad un giovanissimo conosciuto da poco per motivi di lavoro, ma pur sempre un giornalista, un particolare di natura personale aperto a qualsiasi interpretazione e travisamento.

BISIGNANI incontra spesso GELLI che gli dice: "Ma perchè non vieni con noi? Sei troppo gio-

---

(562) Cfr. cartella 9, vol. 4, fasc. 1, pagg. 70,106 e segg.; udienza del 1° febbraio 1994,da pag. 2 a pag. 66 della trascrizione della registrazione.

vane, però, per essere inserito nella loggia P2.".

BISIGNANI esclude di avere avuto contributi in denaro da GELLI ma non sa spiegare una annotazione su una agenda di costui relativa alla erogazione di lire 500.000 a suo favore. Esclude anche di essersi iscritto alla P2 ma il suo nome è inserito con N. 203 nell'elenco degli associati alla P2 (563).

Il padre di LUIGI BISIGNANI è stato amico di GAETANO STAMMATI e costui, diventato ministro del Tesoro, conferisce al giovane giornalista l'incarico di capo del suo Ufficio Stampa.

Nel 1979, con le stesse funzioni BISIGNANI segue STAMMATI al Ministero del Commercio con l'estero. Nel luglio 1979, il giovane si trova in Grecia per le vacanze; torna in Italia a causa della crisi di governo ma, al principio di agosto, riparte per la Grecia.

LUIGI BISIGNANI afferma di non avere parlato con LICIO GELLI della fornitura di petrolio saudita; di non avere neanche visto i contratti re

---

(563) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1, pag. 210.

lativi nè il "diario STAMMATI" e di non avere saputo alcunchè di tutta la questione ENI-PETROMIN sino a che STAMMATI lo ha informato.
"... Venni messo al corrente soltanto quando ci fu un servizio, mi sembra del MONDO, che parlò di questa storia e lì venni messo al corrente dal ministro STAMMATI...".
E' poco credibile che un giornalista, per di più capo dell'Ufficio Stampa del ministro STAMMATI che ha firmato la nota lettera di autorizzazione, ignori un affare di cui parla tutto il mondo politico romano con insistenza e da mesi.
Ed è una singolare coincidenza che BISIGNANI apprende la storia quando esce in edicola il MONDO del 19 ottobre 1979, proprio dieci giorni dopo che GELLI ha incontrato MAZZANTI e DANESI mostrando loro atti relativi al contratto ENI-PETROMIN.

LEONARDO DI DONNA (564). Non è stato sentito come testimone nel corso del dibattimento a ragione della sussistenza delle condizioni osta-

---

(564) Cfr. cartella 9, vol. 4, fasc. 1, pag. 108 e segg.; cartella 9, vol. 23, fasc. 10, pag. 341 e segg.

tive previste dall'articolo 450 cod.proc.pen. del 1930.

E' dirigente dell'ENI all'epoca dei fatti e diventa vicepresidente dell'ENTE il 1° maggio 1980.

Sostiene di avere conosciuto LICIO GELLI in epoca posteriore alla vicenda del contratto tra le società ENI-PETROMIN-SOPHILAU ed esclude di essersi iscritto alla loggia P2.

Il suo nome è inserito con il N. 827 nell'elenco degli associati alla P2 sequestrato in CASTIGLION FIBOCCHI (565). LICIO GELLI, di norma molto restio a fare nomi, dichiara al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano che ROBERTO CALVI e LEONARDO DI DONNA hanno ricevuto la attestazione della avvenuta iscrizione alla loggia PROPAGANDA 2 (566).

BRUNO TASSAN DIN ricorda le pressioni esercitate con insistenza da LICIO GELLI per un aiuto da prestare a DI DONNA per "la faccenda del GLO

---

(565) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1, pag. 247.

(566) Cfr. cartella 90, vol. 4, fasc. 5, pag. 1481 e segg.-

BO" (567).

DI DONNA è uno degli uomini interessati a seguire le trattative per la fornitura di petrolio da parte dell'ente saudita PETROMIN e per la mediazione.

Partecipa con SARCHI, BATTISTA e DAVOLI alla riunione tenuta nella sede del ministero del Commercio con l'estero per stabilire gli aspetti tecnici e valutari per il pagamento dei compensi fissati a titolo di provvigione con la società SOPHILAU.

E' colui che, secondo l'on. CLAUDIO SIGNORILE, entra "in rotta di collisione con il presidente dell'ENI GIORGIO MAZZANTI perchè costui non ha appoggiato la sua nomina a coordinatore della Direzione; è colui che cerca alleati all'interno della Segreteria politica del Partito Socialista Italiano; che parla della vicenda con EMO DANESI; che coltiva l'ambizione di diventare il presidente dell'ENI al posto di GIORGIO MAZZANTI.

---

(567) Cfr. cartella 8; vol. 3, fasc. 4, pag. 958.

LORENZO DAVOLI dirigente del Gruppo RIZZOLI "prestato " al mondo politico.
Dal marzo 1979, si trova a capo della Segreteria tecnica di GAETANO STAMMATI ministro del Commercio con l'estero.
Partecipa ad una "... riunione aperta di carattere esplorativo" con CARLO SARCHI, LEONARDO DI DONNA e GIUSEPPE BATTISTA per verificare "... ... la struttura di una autorizzazione per questa fornitura di petrolio...".
DAVOLI afferma di non avere mai visto "il diario" del Prof. STAMMATI prima di essere interrogato dal Pubblico Ministero. GIUSEPPE BATTISTA sostiene, invece, che il ministro GAETANO STAMMATI ha incaricato lui e DAVOLI di preparare la bozza del "diario".
UMBERTO ORTOLANI, nel 1978, presenta GELLI a DAVOLI; costui esclude di avere aderito alla loggia PROPAGANDA 2 ma non spiega perchè il suo nome figuri nell'elenco degli iscritti con la annotazione di un versamento di lire 250.000 (568).

(568) Cfr. cartella 7,vol.3,fasc.1, pag.255 e segg.; cartella 90,vol.23,fasc.10,pag.315 e segg;;udienza del 2 dicembre 1992,pagg.56,57,60 della tra - scrizione della registrazione.

EMO DANESI. Già deputato al Parlamento nazionale, conosce bene ANTONIO BISAGLIA, GIORGIO MAZZANTI e LICIO GELLI.
Favorisce l'incontro dell'ottobre 1979 tra LICIO GELLI ed il presidente dell'ENI e partecipa al colloquio (569). Già a giugno è a conoscenza della vicenda.

In una situazione complessa e di difficile interpretazione come quella che è stata esposta poichè ha investito interessi nazionali e stranieri, privati e pubblici, piccoli e grandi, non è certamente possibile escludere che le copie dei documenti siano arrivate a LICIO GELLI per vie diverse da quelle prospettate dall'accusa.
EMO DANESI e GIORGIO MAZZANTI forniscono una traccia ma, anche in questo caso, nessuna verifica è stata fatta quando era realisticamente possibile nella immediatezza dei fatti.

---

(569) Cfr. cartella 11? vol. 5, fasc. 2, pagg.462, 466 e segg.; udienza del 10 dicembre 1993.

Secondo DANESI e MAZZANTI, GELLI ha raccontato di avere avuto il plico dei documenti relativi al contratto ENI-PETROMIN da un giornalista in cambio di una "gita premio".

OSVALDO MINGHELLI (570) ha parlato, in linea generale, dei rapporti tra GELLI e alcuni giornalisti prezzolati sicchè la versione riferita avrebbe meritato di essere controllata anche perchè l'accenno alla "gita premio", nella sua originalità, ha il sapore del vero. Rimanendo ancorati ai dati processuali, quelle parole hanno una eco nelle dichiarazioni del giornalista FRANCESCO SALOMONE che ammette di avere avuto una unica questione personale con GELLI quando gli ha chiesto di telefonare alla moglie per rendere credibile un viaggio di lavoro in Indonesia (571). Egli dichiara di avere aderito alla P2 ed il suo nome è inserito con il N. 678 nell'elenco sequestrato in CASTIGLION FIBOCCHI (572). SALOMONE è deceduto.

---

(570) Udienza del 22 aprile 1993.
(571) Cfr. cartella 9, vol. 4, fasc, 1, pag. 101 e segg.
(572) Cfr. cartella 70, vol. 20 fasc. 1, pag. 238.

Il viaggio in Indonesia è del 1979 e non riguarda il lavoro perchè, altrimenti, la bugia sarebbe stata inutile; GELLI è, comunque, collegato alla trasferta perchè gli si richiede un intervento ben fattibile da altri in rapporto più intimo con la famiglia del giornalista.
L'episodio menzionato da SALOMONE, fa pensare alla "gita premio" anche se le prove mancano.
Sull'argomento sono stati sentiti altri testimoni ma le loro dichiarazioni non hanno fornito elementi di prova utili per il giudizio.
Si tratta di:

MAZZA GIUSEPE (573). Direttore Generale del Ministero del Commercio con l'estero sino dall'epoca dei fatti. Non ha contatti con i funzionari dell'ENI nè viene informato dell'esito degli incontri tra BATTISTA, DI DONNA e SARCHI. Quando l'ENI presenta la domanda di autorizzazione, è il capo della divisione dott. SERGIO LENTI, o

---

(573) Cfr. cartella 90, vol. 23, fasc. 10, pag.245 e segg.; Cartella 96, vol. 23, fasc, 11;udienza del 2 dicembre 1992, da pag. 26 a pag. 53 della trascrizione della registrazione.

ra deceduto, che la riceve e prepara "...l'atto autorizzatorio avendo avuto noi informazione che i documenti accessori, cioè il contratto di mediazione sarebbe stato presentato direttamente al MInistro... e su questo, mi ricordo che il dott. LENTI fece una annotazione.".

A proposito dell'iter seguito per la lettera di autorizzazione in data 18 luglio 1979, il teste precisa:

"Io non ho assistito materialmente alla firma del documento da parte del Ministro. Una volta che il ministro firma, il dossier viene restituito alla Direzione Generale la quale, poi, provvede alla spedizione delle lettere ai diversi indirizzi, quindi all'Ufficio Italiano dei Cambi, all'ENI... Una copia deve essere inviata per legge al Gabinetto del ministro così come è previsto nella stessa copia che ci viene qui prodotta; quindi al Gabinetto del ministro sicuramente è rimasta la copia di competenza.. .. le minute e la domanda sono rimaste nel mio ufficio.. nella disposinibilità dell'ufficio archivio e quindi degli archivisti...".

SQUILLANTE ARNALDO (574).Capo di Gebinetto del presidente del Consiglio dei Ministri FRANCESCO COSSIGA (575).

"... Io ricordo che questo problema del contratto ENI-PETROMIN venne alla attenzione del Presidente COSSIGA subito dopo avere avuto l'incarico di Presidente del Consiglio e credo (che) .. . di questo affare gliene parlarono sia CRAXI, che era allora Presidente designato, sia ANDREOTTI al momento del passaggio delle consegne... (il Presidente COSSIGA) fu informato della esistenza di questa questione e cioè di voci che correvano su eventuali destinazioni di quanto era stato pagato per la tangente, la cosiddetta tangente ed il reflusso ENI.... Il 5 dicembre (1979), credo, mi ricordo che l'Arabia Saudita mandò un fax dicendo che intendeva sospendere il rifornimento di petrolio... perchè avevano la preoccupazione che qui in Italia si tentasse di addebitare a sauditi la percezione

---

(574) Cfr. cartella 11, vol. 5, fasc. 2,pag. 510 e segg.; udienza del 2 dicembre 1992, da pag.1 a pag.26 della trascrizione della registrazione.

(575) Dal 4 agosto 1979 al 4 aprile 1980;dal 4 aprile 1980 al 18 ottobre 1980.

dimediazioni... Io ricordo che la fornitura non fu più ripresa... Mi pare di ricordare ... che le azioni della SOPHILAU fossero tutte, o la maggior parte, detenute da una banca Svizzera: la PICTET.".

In merito al capo di accusa N. 5 contestato soltanto a GIUSEPPE BATTISTA, si deve concludere che non è stata acquisita alcuna prova certa che attesti il reale svolgimento dei fatti e che consenta di attribuire all'imputato o ad altre persone identificate la responsabilità della rivelazione di notizie delle quali l'autorità competente ha vietato la divulgazione.
La ricostruzione attendibile della vicenda solo nelle linee essenziali impone, comunque, una considerazione in diritto che è determinante al fine della decisione.
Come è stato precisato, soltanto le lettere in data 18 luglio 1979 a firma di GAETANO STAMMATI sono documenti classificati ed è ovvio che possono essere stati consegnati a GELLI soltanto dopo il 18 luglio.
Le notizie contenute in queste lettere sono già note, in realtà, a partire dal mese di maggio

1979. Molte persone non abilitate a conoscerle si avvalgono di FERDINANDO MACH per tentare di gestire in proprio l'affare assicurando un intervento, per il buon fine delle trattative, del ministro saudita del petrolio, e non di membri della famiglia reale, per un prezzo persino superiore a quello richiesto da MINA e da THAER. Nello stesso periodo, forse qualche giorno dopo il rifiuto opposto da MAZZANTI a MACH, SALVATORE FORMICA si attiva con UMBERTO ORTOLANI e BETTINO CRAXI ha contatti con chiunque possa aiutarlo ad attuare il suo progetto di interdizione. LEONARDO DI DONNA racconta la storia di EMO DANESI chiedendo un intervento presso il ministro BISAGLIA.

La divulgazione di quelle notizie tramite il canale GELLI avviene quando, da circa due mesi, i dati delle trattative e, poi, della fornitura e della tangente si sono ampiamente diffusi al di fuori della ristretta cerchia delle persone abilitate a conoscerli per i compiti loro affidati.

Come è stato chiarito, trattando la struttura di questo delitto, la presistente diffusione delle notizie riservate toglie ogni offensivi

tà alla loro ulteriore divulgazione (576).
Con queste premesse in fatto ed in diritto, la costruzione del Pubblico Ministero, ritoccata nel corso della requisitoria, mostra tutte le sue lacune specialmente quando sostiene che tutte le carte in possesso di LICIO GELLI riguardano una materia attinente a problemi essenziali per l'interesse dello Stato e sono, pertanto, tutte riservate; che non si tratta solo di un affare ma di una vicenda con "taglio politico" e che GELLI fà "un uso politico" delle carte per "interferire" nella vicenda.
Si può osservare, richiamando quanto è stato trattato , che una notizia si deve considerare riservata e munita di tutela penale non soltanto per la sua particolare natura ma perchè la Pubblica Amministrazione ha chiaramente espressa la volontà di porre un limite alla sua conoscibilità.
Non risulta che LICIO GELLI abbia fatto "un uso politico" dei documenti nè questo può essere de-

---

(576) Cfr. il paragrafo N.17 della presente motivazione.

dotto dalla generiche frasi dette dal maestro venerabile sulla opportunità della eliminazione del contrasto politico tra GIULIO ANDREOTTI e BETTINO CRAXI da farsi nell'interesse del Paese ma senza alcun riferimento alla vicenda dei contratti delle società ENI, PETROMIN e SOPHILAU.

Infine, anche ammessa la condotta attribuita a GELLI, che pur non risulta, si deve rilevare che il Pubblico Ministero sostiene "un uso politico per interferire" richiamando una attività illecita prevista soltanto dalla legge 25 gennaio 1982 N. 17 successiva ai fatti di cui al capo N.1 che non sono neanche contestati a LICIO GELLI.

76.- L'ordinanza di rinvio a giudizio ed il Pubblico Ministero introducono nel capo di imputazione N.1 anche la vicenda delle indagini svolte sulla s.r.l. SEPA di Venezia e su altre società riferibili all'on. GIANNI DE MICHELIS.

Gli imputati si sarebbero procurate notizie segrete o riservate in proposito avvalendosi dei relativi documenti o dei dati informativi anche personali per costringere taluno ad "...omettere atti potenzialmente pregiudizievoli per l'associazione criminosa (P2) o per il perseguimento dei suoi fini avvalendosi a tal fine anche della posizione di potere e della forza intimidatrice assunta dalla organizzazione (P2)".

Il capo N. 7 imputa a WALTER PELOSI la sottrazione dagli uffici del CESIS degli incartamenti concernenti le indagini sopra indicate.

Il capo N. 13 riguarda l'accusa di calunnia elevata contro LICIO GELLI e la figlia MARIA GRAZIA (deceduta) in danno di alcuni magistrati che prestano servizio presso la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Milano. Il delitto si sarebbe consumato con la simulazione

di tracce di reati "avvalendosi di documenti apparentemente diretti ad altre persone".
La storia della "scoperta" di tutti i documenti che riguardano i capi di imputazione sopra indicati si esaurisce in un breve periodo compreso tra il 12 giugno ed il 4 luglio 1981 quando GELLI, inquisito, ha lasciato l'Italia.
L'11 giugno 1981, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano dispone il sequestro della corrispondenza diretta agli indirizzi di GELLI di ROMA e di AREZZO.
Il 12 giugno il relativo decreto N. 3130/81 è consegnato alla Guardia di Finanza che opera nelle due città. (577).
Il 24 giugno, negli uffici della Direzione provinciale delle poste di AREZZO, i militari sequestrano una busta spedita da ROMA a LICIO GELLI con la dicitura "espresso-riservato-personale'. Nella busta sono contenute due lettere rispettivamente datate 5 maggio e 22 giugno 1981. Con quella di giugno il mittente, che si firma "tuo GINO", sollecita a GELLI la rispo-

---

(577) Cfr. cartella 4,vol. 1, fasc. 7, pag. 1897 e segg.

sta a quella di maggio allegata in copia.
Questa lettera tratta la corruzione del dott. GUIDO VIOLA, il Pubblico Ministero che ha ordinato il sequestro della corrispondenza di GELLI, del dott. GIULIANO CESARE TURONE, il Giudice Istruttore titolare dell'inchiesta su GELLI, e di un non bene precisato "..coordinatore della Corte di ROMA...".
L'ammontare del denaro utilizzato per la corruzione è indicato in "due e mezzo", "uno e mezzo" ed "uno". Il "tuo GINO" non manca di ricordare che GELLI è il finanziatore della corrente di Magistratura Indipendente che fà parte della Associazione Nazionale Magistrati (578).
Molti elementi indicano subito ed in modo chiaro che le lettere fanno parte di un progetto per inquinare una situazione già confusa, per vendicarsi di coloro che procedono contro LICIO GELLI e, principalmente, per cercare di intralciare l'attività istruttoria minando la credibilità dei magistrati a ciò delegati.

---

(578)Cfr.Cartella 2,vol. 1? fasc. 3, pag. 802 e segg.; cartella 4, vol. 1, fasc. 7, pag. 1853 e segg.

Per quanto si esporrà, l'autore dei testi non può che essere lo stesso GELLI che spedisce o fà spedire la lettera da ROMA. Il sistema è semplice e vi sarà una replica, dopo pochissimi giorni, con l'aiuto di MARIA GRAZIA GELLI.
Il fantomatico GINO, redattore delle lettere, appare una persona molto vicina a GELLI perchè è al corrente di particolari delicati e precisi sulla corruzione di più magistrati che interessa direttamente il maestro venerabile.
GINO conosce anche un'altra vecchia storia del 1976 quando GELLI ha inviato un contributo di lire 300.000 al "fratello" ANTONIO BUONO, esponente di "Magistratura indipendente", anche se risulta che costui ha respinto l'offerta restituendo il denaro(579).
GINO è così intimo di GELLI ma non sa che il maestro è un latitante attivamente ricercato dalle forze di polizia e non legge i giornali che, in quel momento, evidenziano il fatto con

---

(579) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc, 3, pag. 846 e la dichiarazione resa dal dott. BUONO alla Commissione parlamentere di inchiesta.

grande risalto. GINO è vicino a GELLI ma è così all'oscuro di tutto che gli scrive all'indirizzo di AREZZO sollecitando, persino, la risposta alla precedente missiva che allega in copia.

La verità che scaturisce dalla analisi di questo episodio è che LICIO GELLI sa o logicamente suppone che la sua corrispondenza è controllata. ALlora, indirizza a se stesso la lettera che vuole fare conoscere ad altri.

Dopo pochissimi giorni replicherà tale condotta e, più tardi, ammetterà di averlo fatto.(580)

I magistrati tentano di individuare chi possa avere informato GELLI e si scopre che moltissime persone, circa mille, sono a conoscenza del decreto di sequestro della corrispondenza (581).

---

(580) Cfr. cartella 9, vol. 3, fasc. 5, pag. 1468 e segg. Cfr. il paragrafo N. 77 della presente motivazione.

(581) Cfr. cartella 4, vol. 1, fasc, 7, pag. 1891 e segg. sino a pag. 1985. Nel corso dell'esame dibattimentale, VINCENZO BENINCASA dice di non ricordare certi particolari a distanza di dodici anni, ma il fatto accertato all'epoca mantiene il suo valore probatorio: paragrafo N . 148 della presente motivazione.

Non è possibile scartare altre soluzioni più semplici. GELLI può avere supposto un tale provvedimento o può esserne venuto a conoscenza per caso. VINCENZO BENINCASA, custode della villa WANDA di Arezzo dove viene recapitata la posta di GELLI, nota che, nell'ultimo periodo di tempo, le lettere arrivano riunite in pacchetti legati con lo spago (581). Una imperdonabile ingenuità dei controllori; un particolare significativo per GELLI se costui ha telefonato o fatto telefonare per avere notizie da casa.

77.- Il 4 luglio 1981, il volo AZ 339 proveniente da NIZZA atterra all'aereoporto di FIUMICINO. Tra i passeggeti vi è MARIA GRAZIA GELLI. La donna, alla visita doganale, viene tro-

---

(581) Cfr. cartella 4, vol. 1, fasc, 7, pag. 1891 e segg. sino a pag. 1985. Nel corso dell'esame dibattimentale, VINCENZO BENINCASA dice di non ricordare certi particolari a distanza di dodici anni, ma il fatto accertato all'epoca mantiene il suo valore probatorio: paragrafo N. 158 della presente motivazione.

vata con cinque buste piene di documenti nascoste nel sottofondo di un borsone (582).
MARIA GRAZIA GELLI rende numerose e contraddittorie dichiarazioni (583).

- Il 1° luglio 1981 è partita da Rio de Janeiro diretta a NIZZA dove si è fermata prima di ripartire per ROMA. La sua intenzione è di fermarsi in Italia pochi giorni prima di tornare in Brasile via NIZZA.

- Il borsone che le è stato sequestrato è suo ma, sino al momento della visita doganale, ha ignorato l'esistenza del doppiofondo e delle cinque buste.

- Non incontra il padre da diversi mesi nè si telefonano.

-Nessuno ha saputo in anticipo del suo viaggio in Italia.

---

(582) Cfr. cartella 2, vol. 1, fasc. 3. pag. 785 e segg.
(583) Cfr. cartella 4, vol. 1. fasc. 7, pag. 1873 e segg. pag. 1889 e segg.; cartella 7, vol. 3, fasc. 2, pagg. 448, 451, 473 e segg.; cartella 8, vol. 3, fasc. 4, pag. 999 e segg.

- Il 30 giugno una donna le telefona e le dice che è in grado di aiutare il padre. Le dice che per fare ciò dovrebbe spedire alcune lettere ma non può farlo perchè è impedita. La donna la invita a farlo in sua vece.

- Quando il padre apprende la sua intenzione di andare in Italia, la invita a spedire alcune lettere da Roma. Il giorno prima della partenza, le si presenta uno sconosciuto con le istruzioni scritte del padre, con quattro buste aperte ed una chiusa (quelle indirizzata a LICIO GELLI alla villa Wanda di Arezzo).

- Lei chiede al padre perchè spedisce un plico s se stesso. Gelli risponde che "... la busta deve arrivare alle persone giuste...La posta viene presa".

- Ha nascosto di sua iniziativa le buste nel sottofondo. Ha visto che c'erano tessere della massoneria ed ha avuto paura.

- Nessuno l'ha attesa all'aereoporto di Fiumicino perchè nessuno ha saputo del suo arrivo.

Interrogato sui documenti sequestrati alla figlia MARIA GRAZIA il 4 luglio 1981, LICIO GEL-

LI rende, nella casa circondariale di CHAMP DOL LON di Ginevra, il 25 novembre 1987, al Giudice Istruttore del Tribunale di Roma alcune dichiarazioni(584):

- Ha consegnato alla figlia MARIA GRAZIA tutti i documenti che le sono stati sequestrati a ROMA e contenuti in cinque buste. Tra questi, cita in modo specifico la lettera datata 1 luglio 1981 e firmata "NARDINO".

- Ha chiesto alla figlia di spedire le buste una volta giunta in Italia.

- Nel giugno 1981, WILLIANM ROSATI (585) gli ha affidato tutti quei documenti "... per essere utilizzati in un piano di cui non conosce la natura.".

- Ignora chi siano i soggetti denominati VIOLETTA e TORRONE-cioccolata nella lettera datata 1 luglio 1981 e firmata "NARDINO".

---

(584) Cfr. cartella 9, vol. 3,fasc. 5,pag. 1468 e segg.; cartella 57, vol.13, fasc. 10, pag. 24 e segg.-

(585) WILLIAM ROSATI è morto il 13 febbraio 1982, più di cinque anni prima che GELLI renda questa dichiarazione.

78.- Prima di esaminare il contenuto dei documenti di maggior rilievo per questo processo, tra quelli sequestrati a Fiumicino a MARIA GRAZIA GELLI, è necessario riprendere l'argomento della manovra iniziata da GELLI con la spedizione dell'espresso "riservato-personale" al proprio indirizzo di Arezzo (586). Maria Grazia Gelli conferma quello che è già evidente con la lettera firmata "GINO".
GELLI sa che la posta a lui indirizzata "viene presa" e, così, completa l'opera con la lettera firmata "NARDINO" che rifinisce l'accusa contro VIOLA e TURONE con la indicazione di altri particolari della asserita corruzione.
GELLI impartisce alla figlia le istruzione per la spedizione delle buste in modo che il loro contenuto finisca per arrivare "alle persone giuste" e cioè all'Autorità giudiziaria. Come i fatti hanno successivamente dimostrato, quei documenti sono le uniche cartucce che Gelli può utilizzare per tentare di uscire dalla difficile situazione in cui si trova. Sono cartucce

---

(586) Cfr. il paragrafo N. 76 della presente motivazione.

a salve ma l'uomo è prudente e non vuole che vadano sprecate, magari per la negligenza di qualcuno. Provvede perchè venga data la notizia dell'arrivo dei documenti in modo che le autorità che lo ricercano siano messe in allarme.

Il numero 122, datato 3 luglio 1981, della agenzia di stampa "Repubblica" pubblica un trafiletto dal titolo "Un venerabile ricatto arriva in jet?". Il testo è breve; "E' in arrivo un bastimento (anzi un jet) carico di... Lo spedisce in sottofondo, da CITTA' del MESSICO, un maestro più che venerabile:un maestro del ricatto. Documenti di Stato, di affari, atti notarili. E tanti bei nomi di loggia prefabbricati. Siamo al terzo atto, alla P3".

IL Procuratore della Repubblica di Roma, il 9 ed il 10 luglio 1981, provvede a raccogliere le seguenti testimonianze.

UGO DELL'AMICO direttore responsabile della agenzia giornalistica "Repubblica" è in ferie quando il padre LANDO prepara il trafiletto "Un venerabile ricatto arriva in jet" pubblicato sul numero 122.

La data di pubblicazione stampata sulla agenzia è reale nel senso che il giorno indicato è quello in cui viene stampata l'agenzia " (587).

LANDO DELL'AMICO (588). Editore della agenzia giornalistica "Repubblica".
E' l'autore del trafiletto "Un venerabile ricatto arriva in jet?".
Non avendo potuto chiudere il numero 122 in tempo e cioè nella mattinata del 3 luglio (venerdì), rimanda al 6 luglio (lunedì) in quanto la tipografia è chiusa il sabato e la domenica.
Ha "... tratto lo spunto del trafiletto da notizie già apparse sulla stampa italiana di domenica 5 luglio.".
Parlando con il giornalista RAMPOLDI non ha precisato la circostanza del foglio stampato il 6 con la data del 3 luglio ma si è limitato a dire di avere "... raccolto notizie che erano nell'aria.... Ha usato il termine sottofondo per intendere un mezzo di introduzione clandestino".(588)

---

(587) Cfr.cartella 12,vol.5, fasc.4,pag.1046.
(588) Cfr.cartella 12,vol.5, fasc.4,pag.1027; udienza del 5 ottobre 1993,da pag.10 a pag.31 della trascrizione della registrazione.

Al dibattimento continua a ripetere che non ricorda molto bene l'episodio ma che è sicuro di avere "chiuso" il numero 122 nella mattinata del 6 luglio 1981. Ha appreso il fatto leggendo i giornali della domenica 5 luglio ma ha retrodatato la notizia per far credere di essere una persona ben informata.

Contestatogli che non sembra che i giornali della domenica abbiano riportato il particolare dei documenti nascosti "nel sottofondo" egli risponde: "... Molto probabilmente nell'apprendere che avevano fermato la signora con una borsa, mi venne così sul piano logico (ritenere) che ci fosse stato un sottofondo".

La deposizione investe anche altri fatti del 1981.

DELL'AMICO dichiara di non conoscere LICIO GELLI e il generale NINO LUGARESI anche se sa che costui è stato il direttore del SISMI. Ricorda molto male gli attacchi portati dalla agenzia Repubblica contro il generale e le ragioni di tutto ciò. "... Evidentemente c'erano delle motivazioni così politiche.... (che provenivano da) ambienti politici che erano vicini a noi come agenzia....".

DELL'AMICO rammenta soltanto che era un ambiente democristiano non inserito nel governo o nella Segreteria politica di quel partito ma non pensa ".... che c'entri GELLI. A me di GELLI non è mai importato molto...".

IL teste, all'epoca, conosce ed è in contatto con FRANCESCO PAZIENZA e mette costui in relazione agli attacchi portati dall'agenzia contro LUGARESI.

"....Io avevo contatti con lui (PAZIENZA) anche per cercare informazioni siccome sapevo che lui conosceva l'ambiente del SISDE , del SISMI.... (e del) Banco AMBROSIANO. Insomma cercavo di avere informazioni...". E PAZIENZA gli passava le informazioni sicchè, nonostante l'evidente reticenza del testimone e collegando le dichiarazioni fatte, DELL'AMICO ammette che uno dei suggeritori dell'attacco a LUGARESI è stato PAZIENZA che ha pagato il servizio con le informazioni.

Preso atto di quelle che l'accusa definisce "sovrapposizioni" tra GELLI e PAZIENZA e che possono anche essere considerate felici intuizioni di una realtà possibile quanto poco probabile, rimane il problema di fondo della asso

luta carenza di prove. Quando il 1981 volge al termine, LICIO GELLI è un latitante che si nasconde lontano dall'Italia; gli iscritti alla loggia P2 sono noti: qualcuno ha negato o ha rinnegato, moltissimi si sono dispersi cercando rifugio nel silenzio; la massoneria ufficiale si ricorda che la P2 è stata solo un circolo privato; i Servizi sono stati "disinquinati" da NINO LUGARESI ma molte persone, indipendentemente dalla loggia P2, hanno motivo di temere verifiche più penetranti. Le indagini svolte, per altro, negli anni 1992 e 1993 hanno resa manifesta in tutta la sua estensione una situazione propria anche degli anni 80, accertando una corruzione profonda in tutto il Paese che ha travolto anche i vertici del SISDE.

Nel 1981, LICIO GELLI ha gravi problemi personale da risolvere e non ha interesse a screditare il generale LUGARESI perchè l'opera di costui non può danneggiarlo più di quanto non è già avvenuto.

Manca la prova che è FRANCESCO PAZIENZA ad attaccare LUGARESI nell'interesse di GELLI mentre è pacifico che PAZIENZA ha tratto vantaggi economici e di immagine dal rapporto intrattenuto

con il generale SANTOVITO.
L'opera di bonifica di NINO LUGARESI, che potenzialmente potrebbe essere molto più incisiva di quanto realmente sarà, costituisce una palese minaccia anche per gli affari di PAZIENZA collegati ad una attività discutibile svolta con l'appoggio di SANTOVITO direttore del SISMI.
Se LANDO DELL'AMICO ha detto il vero, si comprende perchè la sua agenzia di stampa si è scagliata contro il nuovo direttore del SISMI generale NINO LUGARESI.

GUIDO RAMPOLDI, all'epoca, lavora nella redazione di un quotidiano di Roma.
Nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio 1981, egli incontra LANDO DELL'AMICO per avere spiegazioni sul profetico trafiletto "Un venerabile ricatto arriva in jet".
DELL'AMICO gli racconta che venerdì 3 luglio, verso le ore 15, sta per "chiudere il numero" ma si accorge che c'è "un buco" nell'ultima pagina. Si ricorda le notizie circolate quindici giorni prima in ambienti finanziari milanesi sull'imminente arrivo di documenti di GELLI.

Arguisce che si deve trattare proprio di quelle carte che menziona nel trafiletto. A proposito del termine "sottofondo", DELL'AMICO spiega a RAMPOLDI che si tratta di un termine usato con molta frequenza.
RAMPOLDI esclude che DELL'AMICO gli abbia detto o gli abbia fatto capire che il numero dell'agenzia è stato stampato il 6 luglio (589).

MAURO SPANTI è il titolare della azienda tipografica Artigiana Multistampa" che stampa l'agenzia gionalistica quotidiana REPUBBLICA".
Il N. 122 reca la data del 3 luglio ma è stato stampato il 6.
Il materiale da comporre gli viene consegnato venerdì 3 ma fuori tempo utile. Tutto viene rinviato a lunedì quando si accorgono che mancano poche righe per chiudere la pagina 8. DELL'AMICO scrive, sul posto, quanto basta per completare il foglio. (590).

---

(589) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 4, pag. 1044.
Udienza del 15 febbraio 1993; da pag.6 a pag.12.
(590) Cfr. cartella 12, vol. 5? fasc. 4, pag. 1047.
Udienza del 15 febbraio 1993; da pag.12 a pag. 15.

79.- La vicenda della pubblicazione del trafiletto "Un venerabile ricatto arriva in jet" non è credibile nei termini esposti da LANDO DELL'AMICO e da MAURO SPANTI poichè sono molti i particolari che contrastano con la logica e con le altre testimonianze.

- LANDO DELL'AMICO, direttore responsabile dell'agenzia gionalistica è categorico nell'affermare che la data stampata sulla agenzia è reale nel senso che il giorno indicato è quello della stampa.

- GUIDO RAMPOLDI esclude che DELL'AMICO LANDO gli abbia detto o gli abbia fatto capire che il numero 122 è stato stampato il 6 luglio. Eppure RAMPOLDI parla con DELL'AMICO proprio per avere spiegazioni non tanto sul testo del trafiletto quanto sul particolare, che lo ha evidentemente colpito, del numero datato 3 luglio mentre MARIA GRAZIA GELLI è arrivata a Roma il giorno dopo.

E non si tratta di disattenzione dell'uno o dell'altro perchè DELL'AMICO non riferisce di avere ripetuto la notizia data dalla stampa di domenica 5 luglio come, invece, dirà al Procura-

tore della Repubblica.
RAMPOLDI asserisce testualmente: (DELL'AMICO) mi disse anche che la domenica 5 luglio 1981, avendo appreso dalla stampa, del sequestro dei documenti alla GELLI, aveva capito di avere toppato.".

- Se fosse vero quanto affermato da LANDO DELL'AMICO e da MAURO SPANTI, l'agenzia REPUBBLICA avrebbe saltato il numero di venerdì 3 (in termini reali) o avrebbe pubblicato due numeri lunedì 6(con le date 3 e 6 luglio) o avrebbe saltato il numero di lunedì 6.
Nessuno, però, ha neanche accennato a questo problema.
D'altra parte, LANDO DELL'AMICO indica in modo diverso il tempo utile per "chiudere' regolarmente l'agenzia. A RAMPOLDI parla delle ore 15 di venerdì; al Procuratore della Repubblica indica la mattina di venerdì 3 luglio.

- Anche il tempo dei verbi usato per scrivere il trafiletto smentisce la tesi della stampa effettuata lunedì 6 luglio.
"E' in arrivo un bastimento (anzi un jet)..".
Non è logico scrivere così quando gli altri

giornali stanno ripetendo: "è arrivata".

- Il particolare della menzione del "sottofondo" infligge un ulteriore colpo alla versione molto fragile di DELL'AMICO. Anche ammesso che una agenzia di stampa come l'ANSA cominci, il 5 luglio, a citare il doppiofondo del borsone di MARIA GRAZIA GELLI, i giornali dello stesso giorno , domenica, non possono, per ovvie ragioni, riportare questo particolare come LANDO DELL'AMICO ha ripetutamente asserito.
DELL'AMICO, poi, spiega a RAMPOLDI che ha raccolto "notizie che erano nell'aria e che ha usato il termine sottofondo per intendere un mezzo di introduzione clandestina"; RAMPOLDI, invece, riferisce che DELL'AMICO gli ha detto soltanto che "sottofondo è un termine da lui usato con molta frequenza".
Si può anche supporre che DELL'AMICO abbia mentito a RAMPOLDI per far credere di essere una persona ben informata ma è un fatto certo che sono i giornali del 6 luglio a citare il doppiofondo come ha dimostrato il difensore di GELLI esibendone una copia. Pertanto, la condotta di DELL'AMICO non è giustificata quando, nella

immediatezza del fatto, dichiara al magistrato di avere tratto lo spunto per il trafiletto dalle " notizie apparse sulla stampa italiana di domenica 5 luglio". Nel corso del dibattimento, il teste conferma questa versione ma, poi, incalzato dalle domande, torna a parlare delle "sue" intuizioni.

Se LANDO DELL'AMICO ha veramente "chiuso" il numero 122 nella mattinata di lunedì 6 luglio, non vi è ragione logica perchè si sia richiamato ai giornali di domenica e non a quelli che sono il edicola il lunedì.

- IL difensore di LICIO GELLI ha sostenuto con abilità che vi è la prova documentale del fatto che il numero 122 della Agenzia giornalistica REPUBBLICA è stato spedito agli abbonati il 6 luglio 1981 ed ha fatto riferimento al rapporto in data 15 luglio 1981 del Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma ed agli atti ad esso allegati.

In questo rapporto, effettivamente, si legge che il numero 122 della Agenzia Repubblica datato 3 luglio è stato spedito il 6 luglio.

L'esame del libretto di conto corrente continua

tivo della Direzione Provinciale Poste e Telegrafi di Roma intestato alla Agenzia giornalistica Repubblica non consente di stabilire con certezza se il numero 122 è stato spedito il 4 luglio (come si legge piuttosto che il 6) o il 7 luglio se si tiene conto della progressione dei timbri postali rapportata ai numeri della Agenzia che, nella medesima pagina, vanno dal 119 al 124.

Questa incertezza sulla effettiva data della spedizione non ha, però, molto rilievo perchè serve solo a spostare i termini del problema su un piano non concludente.

L'Agenzia giornalistica Repubblica N. 122 è stata inviata a 432 abbonati ma non sono costoro i destinatari dell'avvertimento rappresentato dal trafiletto di 3 righe e mezzo "un venerabile ricatto arriva in jet?" sicchè non è influente la data della spedizione postale ma la data della stampa o, meglio, quella in cui una copia, una bozza o una minuta del testo del numero 122 viene portata a conoscenza di chi deve segnalare o intervenire. Un particolare è interessante: il controllo del bagaglio di MARIA GRAZIA GELLI avviene alle ore 17.45 ed alle 18, come

risulta dai verbali, il Sostituto Procuratore della Repubblica è già presente nell'aeroporto di FIUMICINO e ciò sorprende perchè l'abitato di ROMA dista decine di chilometri.

Non si deve dimenticare che la legge 2 febbraio 1939 N. 274 (modificata con il d.l.l. 31 agosto 1945 N.660) ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale impone l'obbligo della consegna alla Prefettura di quattro esemplari di quanto stampato e che tale consegna deve essere logicamente anteriore all'affidamento degli esemplari al Servizio postale.

In ogni modo, mantengono intatto il loro valore le conclusioni che sono state sviluppate con particolare riferimento alla condotta di LANDO DELL'AMICO.

Soltanto se costui ha scritto quanto gli è stato suggerito prima dell'arrivo di MARIA GRAZIA GELLI facendolo conoscere a chi di dovere, soltanto così le parole del breve trafiletto e le spiegazioni diverse ma sempre mendaci trovano la loro giusta, logica e spiegabile collocazione con l'aggiunta della minaccia rappresentata dall'accenno ai "tanti bei nomi di loggia prefabbricati" che anticipa quella analoga contenuta

nel testo della lettera apparentemente diretta al giornalista FRANCESCO SALOMONE chiusa nella busta N. 4.

- Il disegno di LICIO GELLI comprende LANDO DEL L'AMICO tanto che il giornalista, tra le tante intuizioni, ha anche quella relativa ai citati "nomi di loggia prefabbricati". I destinatari della minaccia non sono precisati ma i vecchi compagni di cammino, certi politici, coloro che si stanno attivando per porre fine ai lucrosi affari di GELLI sono avvertiti: nomi "prefabbricati" possono essere inseriti in altre tessere della loggia P2 e l'avvertimento è inquietante se si considera che dal 1981 in poi è aperta la stagione di caccia all'iscritto alla loggia P2.

Lo stesso concetto è ampiamente espresso in una delle lettere che MARIA GRAZIA GELLI porta con sè e le coincidenze sono troppe per credere ad una ulteriore e folgorante intuizione di LANDO DELL'AMICO.

-Il giornalista scrive che "il carico" è spedito in sottofondo da Città del Messico. Il volo AZ 339 proviene da NIZZA e i giornali di lune-

dì 6 luglio citano genericamente il Sud AMERICA come luogo di provenienza di MARIA GRAZIA GELLI mentre la giovane donna ha specificato di essere partita da Rio de Janeiro ed ha affermato di non sapere dove si trovi il padre.
LUCIANO DONNINI (591), genero di LICIO GELLI, afferma che la moglie MARIA GRAZIA è partita per l'Italia da RIO de JANEIRO dove la coppia vive e dove dimora temporaneamente il suocero.
LANDO DELL'AMICO, prima del 6 luglio, può soltanto indovinare che GELLI si trovi in Sud AMERICA ma indica il MESSICO piuttosto che il BRASILE. Chi ha suggerito le "intuizioni" del giornalista ha prudentemente evitato di indicare l'esatto rifugio del latitante LICIO GELLI.

- Ammesso, per ipotesi, che LANDO DELL'AMICO abbia raccolto "notizie che erano nell'aria" oppure "voci circolate quindici giorni prima in ambienti finanziaria milanesi", le conclusioni non mutano.

---

(591) Cfr.il paragrafo N. 133 della presente motivazione; deposizione di LUCIANO DONNINI.

LICIO GELLI ha provveduto, e solo lui è nelle condizioni di farlo, perchè venga diffusa la notizia dell'arrivo dei documenti presentato come un anticipo di clamorose rivelazioni af finchè il tutto non sfugga alla Autorità.

80.- La documentazione sequestrata il 4 luglio 1981 a Maria Grazia GELLI è suddivisa in cinque buste (592).

BUSTA N. 1 Busta sigillata indirizzata al dott. Luciano DONNINI che, a sua volta, contiene una altra busta indirizzata al dott. MARIO TEDESCHI con :

- lettera al dott. TEDESCHI senza firma.
- lettera a LICIO GELLI a firma di GIANCARLO E LIA VALORI.
- appunto di sette pagine sull'on. GIANNI DE MICHELIS.
- appunto di sei pagine più quidici allegati

---

(592) Cfr. cartella 36, vol. 8, scatola 18; cartella 165, vol. 34, fasc. 9/1, da pag. 105 a pag.450.

sulla s.r.l. SEPA e su altre società.

- testo di ventidue pagine con il titolo: "Resoconto della riunione tenuta in SOMMACAMPAGNA nei giorni 11, 12 e 13 luglio 1975"

BUSTA N. 2 Busta sigillata indirizzata al prof. LUIGI TONELLI che, a sua volta, contiene un'altra busta, indirizzata a LICIO GELLI con:

- lettera con firma illegibile.
- elenco (di tre fogli) di sedi giudiziarie con i relativi nomi dei magistrati.
- lettera firmata da FRANCO ANTICO, datata 28 novembre 1980.
- articolo pubblicato nel novembre 1979 su "Il cooperatore paolino" con il titolo: "Pace raggiunta tra Chiesa e Massoneria".
- documento massonico del novembre 1974.
- documento di otto fogli: "Memorandum sulla situazione politica italiana" senza data.
- documento di tredici fogli: "Piano di rinascita democratica".
- documento di due fogli: "Organigrammma".
- documento di sei fogli: "La Romania oggi".
- documento di sessantatre fogli; "Rapporto sull'unione europea.

BUSTA N. 3 Busta sigillata indirizzata alle segreterie del policlinico Gemelli che, a sua volta, contiene un'altra busta indirizzata a LICIO GELLI con:

- lettera dattiloscritta con firma illegibile.
- documento di centotrentotto fogli in lingua inglese.
- documento dattiloscritto di due fogli.

BUSTA N.4. Busta sigillata con:

- lettera a firma "un collega" indirizzata al dott. Franco Salomone.
- documentazione massonica varia.

BUSTA N. 5 Busta sigillata indirizzata a LICIO GELLI con lettera datata 1 luglio 1981 e firmata NARDINO.

81.- BUSTA N. 1. I documenti inseriti in questa busta hanno un contenuto noto o privo di qualsiasi importanza o significato eccetto quello di fare supporre che GELLI sarebbe in possesso anche di carte segrete e apparentemente segrete concernenti uomini politici.

Il lungo testo del "resoconto della riunione del 1975 in Sommacampagna" è uno dei due documenti che, per ragioni diverse, meritano una certa attenzione.

EUGENIO SCALFARI (593) ha reso in proposito una testimonianza chiara e completa. Nel luglio 1975, nella villa di GIORGIO MONDADORI, allora presidente della omonima casa editrice, si svolge una riunione per concretizzare il progetto di una società editoriale che pubblichi un nuovo quotidiano, "La Repubblica". E' presente anche il signor UMBERTO MARIA BOTTINO, dipedente della società MONDADORI e direttore amministrativo in pectore della costituenda società. BOTTINO è autorizzata a prendere appunti.
In base agli accordi raggiunti, BOTTINO assume le nuove funzioni ma dopo due o tre mesi viene licenziato. Poi, è assunto dalla società RIZZO

---

(593) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 4, pag. 1071 e segg.-Udienza del 16 febbraio 1993, da pag. 1 a pag. 33 della trascrizione della registrazione.

LI.

".. In quel tempo c'era una concorrenza molto vivace tra i due gruppi editoriali soprattutto perchè la RIZZOLI-CORRIERE DELLA SERA temeva che il giornale appena nato (La REPUBBLICA) creasse dei problemi di concorrenza sul mercato e, quindi, utilizzò il BOTTINO per sapere come noi eravamo organizzati. Insomma, lui fece un po', come si può chiamare, di spionaggio industriale.".

Gli appunti presi da BOTTINO vengono pubblicati quattro anni dopo, nel 1979 dal settimanale "Il Mondo".

".... La pubblicazione di quelle bozze, di quei verbalini , chiamiamoli cosi" - precisa EUGENIO SCALFARI - "fatta da BOTTINO è uno degli episodi, erano delle punzecchiature di spillo, alle quali noi rispondevamo in altri modi, con altri articoli ecc.".

In merito alla importanza di questi appunti, SCALFARI spiega: "... adesso, a che cosa poi gli (a GELLI) servisse un appunto relativo alla costituzione di una società editoriale che nella sua versione iniziale, quindi di bozza, di progetto, era stato già pubblicato sul set-

timanale e nella sua versione ufficiale e definitiva era depositato nella cancelleria dei tribunali dove deve essere depositato, cioè questo documento non aveva nulla di riservato salvo che lì (in Sommacampagna) ci scambiammo delle opinioni e dei programmi per come avviare la Società. Quindi, questo poteva avere un interesse storico ... Un futuro giovane studente che voglia fare una tesi su come nasce un giornale può avere interesse ad avere un documento di questo genere. Altri interessi io francamente non ne vedo....". Poi precisa che un certo interesse poteva avere la indicazione di una raccolta, non più fatta, di quote di abbonamenti o di partecipazioni azionarie.

E' un fatto che queste indicazioni sono già superate nel luglio 1975 dall'accordo con la MONDADORI e che il testo dell'accordo definitivo è depositato in Tribunale prima del gennaio 1976 quando viene pubblicato il primo numero del quotidiano "La Repubblica".

CARLO CARACCIOLO (594) Editore. Conferma integralmente le dichiarazioni rese da EUGENIO SCALFARI per quanto riguarda la vicenda riassunta nel resoconto della riunione tenuta in SOMMACAMPAGNA nel luglio 1975.

- "....Il testo cui viene fatto riferimento è un testo che io non ho avuto. Erano della minute interne probabilmente della MONDADORI e non mi ricordo. L'ho certamente letto quando è uscito su 'Il Mondo' e, se non mi sbaglio, anche su "Prima Comunicazione"....".

- Il Pubblico Ministero chiede al teste se può indicare l'importanza di un simile documento per LICIO GELLI.

".... Non saprei bene come rispondere. Se il signor GELLI aveva degli interessi di carattere storico; poteva essere che voleva scrivere un libro;oppure voleva essere documentato... altri interessi non vedo quali possano essere.". Il Pubblico Ministero insiste domandando:"....

---

(594) Udienza del 4 ottobre 1993; da pag. 3 a pag. 12 della trascrizione della registrazione. Per il resto cfr.il paragrafo N.141 della presente motivazione.

" ... quando e fino a che epoca e in che misu-
il possesso da parte di qualcuno di questo do-
cumento poteva essere in grado di danneggiare
il progetto del "La Repubblica".
La risposta di CARLO CARACCIOLO è precisa:
".... Direi mai.".
L'altro documento, inserito nella busta N.1,
che merita una certa attenzione ha un contenu-
to diverso da quello "storico" del primo perchè
anche se vi è un riferimento al gruppo editoria
le di CARLO CARACCIOLO..
Si tratta degli appunti sull' on. GIANNI DE MI
CHELIS e su alcune società, compresa la SEPA
s.r.l., nei quali si legge che questa ultima
società di VENEZIA-MESTRE è la proprietaria del
quotidiano "Diario di Venezia". Soci risultano
essere CESARE DE MICHELIS e DANILO PAVAN. Il
quotidiano dovrebbe essere ceduto al gruppo e-
ditoriale di CARLO CARACCIOLO.
L'on. GIANNI DE MICHELIS sarebbe direttamente
interessato alla s.r.l. SEPA come a molte altre
società del Veneto facenti ufficialmente capo
al suocero ed ai cognati.
Negli appunti vi sono elenchi di società e bi-
lanci e quant'altro emerge da normali verifiche

camerali.

IL maggior interesse al quale si è accennato, concerne le anomale modalità di raccolta di queste informazioni (595).

Il 16 aprile 1980, il prefetto Walter Pelosi, Segretario Generale del C.E.S. I.S. (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza) chiede verbalmente al colonnello MARIO PIZZUTI della Guardia di Finanza (596) di svolgere una indagine su "un gruppo di aziende editoriali operanti nel Veneto". L'ufficiale risponde che l'indicazione è troppo generica ed il prefetto PELOSI specifica che interessano tutte le società che fanno riferimento all'on. GIANNI DE MICHELIS o al nome DE MICHELIS.

Il colonnello PIZZUTI riferisce verbalmente ai

---

(595) Cfr. cartella 1, vol. 1, fasc. 2, pag. 402 e segg.; cartella 2, vol. 1, fasc. 3, pag. 819 e segg.; cartella 1, vol. 1, fasc. 2, pag. 405 e segg.; cartella 2, vol. 1, fasc. 4, pag. 1314 e segg.; cartella 18, vol. 7, fasc. 3, pag. 545 e segg.; cartella 12, vol. 5, fasc. 4, pag. 1059 e segg.-

(596) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 4, pag. 1059 e segg. udienza del 19 gennaio 1993, da pag. 120 a pag. 137 della trascrizione della registrazione.

suoi superiori ed impartisce al Centro periferico competente l'ordine di eseguire gli accertamenti.

Il 24 giugno 1980, il colonnello PIZZUTI consegna al prefetto PELOSI "un appunto su carta non intestata e senza firma" con l'esito delle indagini.

L'appunto viene prima sottoposto "... alla visione della linea gerarchica" ed una copia rimane del II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Circa un anno dopo, il 14 maggio 1981, il quotidiano l'UNITA' pubblica un articolo dal titolo "La scoperta dei giudici di Treviso che si occupano dello scandalo dei petroli. La Finanza indagò anche sul ministro DE MICHELIS".

Nell' articolo si parla della indagine del 1980 e si formula il sospetto (597) che la richiesta di fare accertamenti sia partita da LICIO GELLI "... anche perchè, come è noto, le perquisizioni nella villa e nella azienda tessile di LICIO GELLI hanno svelato l'esistenza di parec

---

(597) Cfr. cartella 165,vol.34, fasc. 9/1,pag.532.

chi dossier di personaggi politici" ed in considerazione degli stretti legami tra GELLI ed i vertici della Guardia di Finanza". Chi scrive forse non sa che il tempo di RAFFAELE GIUDICE al Comando della Guardia di Finanza è passato da anni e che nel corso della perquisizione in Castiglion Fibocchi non è stato trovato alcun dossier relativo ad uomini politici.

Il ministro delle Finanze chiede spiegazioni. Esce fuori la storia della richiesta di PELOSI. Nel corso di una riunione al CESIS tra PIZZUTI, PELOSI e il suo vice VINCENZO MAIELLO, non soltanto non si trova più l'appunto ma PELOSI nega di avere richiesto gli accertamenti e di avere ricevuto il rapporto sulla s.r.l. SEBA e sulle altre società.

Il 13 luglio 1981 anche il Procuratore della Repubblica di Roma, in possesso dei documenti sequestrati a MARIA GRAZIA GELLI, chiede di avere notizie e il giorno successivo 14 luglio domanda al CESIS, ai sensi dell'art. 342 C.P.P., l'immediata esibizione degli atti.

La Guardia di FInanza informa che soltanto l'appunto di sei pagine più quindici allegati proviene dai militari del Corpo. L'altro documento

di sette pagine viene trovato in un armadio del CESIS del quale ha la chiave soltanto OMERO ETTORE SCUSSOLIN (598) segretario particolare del prefetto PELOSI il quale il 26 o il 27 maggio 1981 ha lasciato il CESIS aderendo "all'invito" dell'on. ARNALDO FORLANI, Presidente del Consiglio dei Ministri, certamente spinto a ciò dalla pubblicazione dell'elenco degli iscritti alla loggia P2.

Il generale PIZZUTI sostiene di avere consegnato personalmente a PELOSI l'appunto ma l'atto non risulta registrato dal CESIS.

WALTER PELOSI nega ogni cosa. Secondo lui, non ha richiesto a PIZZUTI di indagare; non ha ricevuto alcun rapporto sulla SEPA s.r.l.; non ha mai visto prima il secondo appunto di sette pagine del quale la Guardia di FInanza esclude la paternità. OMERO ETTORE SCUSSOLIN finisce per ammettere che questo secondo appunto può essergli stato dato soltanto dal prefetto PELOSI

---

(598) Cfr. cartella 12? vol. 5, fasc. 4, pag. 1049 e segg. udienza del 29 gennaio 1993, da pag. 138 a pag. 147 della trascrizione della registrazione.

e che solo lui, SCUSSOLIN, può averlo messo nel l'armadio dove è stato trovato.
Precisa che ha registrato il documento nello schedario del CESIS il 3 luglio 1981 con N. 2116.12 quando lo ha esaminato per averlo cercato e rinvenuto dopo la richiesta di esibizione formulata dal Pubblico Ministero il 14 luglio 1981.
Se l'appunto può essere stato consegnato a SCUSSOLIN esclusivamente da PELOSI, che ha lasciato il CESIS alla fine del mese di maggio, il documento è "entrato" da tempo negli uffici del Comitato certamente non in forma ufficiale tanto è vero che SCUSSOLIN lo conserva ma non lo registra.
Si può fondatamente ritenere che, dopo la richiesta del 14 luglio del Pubblico Ministero, SCUSSOLIN abbia retrodatato la registrazione proprio al 3 luglio con la convinzione di dimostrare la precedenza dell'entrata' nel CESIS dell'appunto rispetto all'arrivo della copia portata da MARIA GRAZIA GELLI.
Il senatore FRANCESCO MAZZOLA ha reso testimonianza su questa vicenda ed è opportuno richiamare in sintesi il contenuto della sua deposizione anche se l'esame ha toccato altri argomenti.

FRANCESCO MAZZOLA (599). Senatore della Repubblica.

E' Sottosegretario di Stato sl Ministero della Difesa dal marzo 1978 al marzo 1979 (governo Andreotti); Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per il coordinamento dei servizi di sicurezza dal 1° aprile 1979 al 3 luglio 1981 (governi Andreotti, Cossiga e Forlani); Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa (governo Spadolini); Sottosegretario di Stato al Ministero del Com - mercio con l'estero (governo Craxi).

Tra il primo (4.8.79-4.4.80) ed il secondo (4.4.80-18.10.80) governo COSSIGA, vi è un intervallo di circa un mese nel corso del quale il senatore MAZZOLA non ricopre incarichi di governo.

Proprio in questo periodo, il 16 aprile 1980, il prefetto WALTER PELOSI incarica il colonnel

---

(599) Udienza del 30 settembre 1993; da pag.1 a pag. 32 della trascrizione della registrazione. La testimonianza è stata raccolta in un ufficio della sede del Senato della repubblica ai sensi degli articoli 356, 453, 454 cod. proc.pen. del 1930; 4 R.D. 16.12.1927 N. 2210 (categoria III).

lo MARIO PIZZUTI di svolgere una indagine sulle società venete che fanno riferimento all'on. GIANNI DE MICHELIS.

Il testimone esclude di essere stato a conoscenza di questa richiesta e precisa:

- Il CESIS, per legge, deve soltanto coordinare ed elaborare i dati forniti dai Servizi. Il CESIS non ha compiti operativi e non coordina l'attività delle forze di polizia.

- L'appunto allegato agli atti del procedimento, manoscritto su carta intestata al Sottosegretario di Stato alla Presidenza el Consiglio dei Ministri, che menziona alcune società compresa la s.r.l. SEPA non è stato da lui redatto. Ignora chi lo ha fatto e ricorda che per circa un mese, nell'aprile -maggio 1980, quel Sottosegretariato è stato vacante.

- Il ministro delle Finanze on. REVIGLIO protesta con lui e gli dice: ".. Qui c'è la Finanza che ha fatto fare delle indagini su DE MICHELIS. Siete per caso voi che l'avete ordinata?". Il fatto avviene prima del 3 luglio 1981 e cioè prima che il rapporto della Guardia di Finanza venga scoperto nelle mani di MARIA GRAZIA GEL-

for

LI.

Il senatore MAZZOLA si rivolge a PELOSI il quale nega ogni coinvolgimento.

Il testimone dice di non conoscere la fonte di informazione dell'on. REVIGLIO ma la questione non è di difficile soluzione poichè il 14 maggio 1981 il quotidiano 'L'Unita' ha pubblicato l'articolo sul tema di cui si è detto. D'altra parte, molte persone, messe sull'avviso, avrebbero potuto segnalare le indagini allo stesso on. DE MICHELIS.

- Il senatore MAZZOLA esclude che l'on. RINO FORMICA abbia richiesto un suo intervento per allontanare WALTER PERLOSI dal CESIS.

E' pacifico, invece, la decisione del Presidente del Consiglio on. ARNALDO FORLANI il quale invita PELOSI a lasciare l'incarico il 26 o il 27 maggio 1981 circa venti giorni dopo la pubblicazione dell'elenco degli iscritti alla loggia P2.

La coincidenza delle date di questi episodi e della pubblicazione dell'articolo su "L'Unità" depone per la attendibilità della ipotesi secondo la quale l'on. REVIGLIO apprende dalla stampa che la Guardia di Finanza ha svolto indagi-

ni sull'on. DE MICHELIS.

Su altri argomenti, il senatore MAZZOLA così si esprime:

- Il generale SANTOVITO gli presenta FRANCESCO PAZIENZA che lavora per il SISMI come "battitore libero".

- Il dott. FABRIZIO TRECCA TRIFONE gli è presentato dal generale GRASSINI.

- Esclude di avere presentato il dott. TRECCA TRIFONE a FRANCESCO PAZIENZA (600).

- Conosce LICIO GELLI nel corso di un ricevimento. Successivamente, GELLI chiede di incontrarlo e il senatore MAZZOLA, dopo qualche esitazione, accetta. VANNI NISTICO', "portavoce del Partito Socialista Italiano" lo accompagna. GELLI lascia capire al senatore, che avrebbe gradito la sua adesione ad un gruppo. "... Mi disse che c'erano molti amici comuni dentro questo ma non mi disse massoneria. Si teneva sul

---

(600) All'udienza del 29 settembre 1993, FRANCESCO PAZIENZA ha detto il contrario.

discorso vago... Era un gruppo di persone amiche... Per fare (che cosa) non me lo disse ... ma certo nei rapporti può essere sempre utile nella carriera politica... Ci nono tante persone del suo partito che le potrebbero essere utili...".

- Il senatore MAZZOLA non accetta l'invito e LICIO GELLI non lo contatta più.

- Dopo il sequestro dell'elenco degli associati alla P2 "...il Presidente FORLANI mi incaricò di chiamare GRASSINI, ~~SANTOVITO e PELOSI~~ per contestargli questa cosa (l'iscrizione alla P2) e farmi raccontare; per sentire che cosa dicevano. Io fui molto sorpreso perchè loro negarono tutto. Io contestai anche abbastanza duramente dicendo: " non mi avete mai detto niente""... Gli atti... questi interrogatori (li misi) in un fascicoletto...Il 3 luglio, io feci le consegne....".
Il senatore consegna queste carte al Capo di Gabinetto del Presidente SPADOLINI.

Si ignora la provenienza dell'appunto di sette pagine "ritrovato" da OMERO SCUSSOLIN ~~nell'archivio~~ del CESIS.

MAIELLO VINCENZO (601) in pensione dal 1991, all'epoca è vicesegretario generale del CESIS ma non offre elementi per una corretta ricostruzione dei fatti.

- Esclude che il CESIS abbia formulato la richiesta ufficiale descritta dal colonnello PIZZUTI.

- Ricorda l'incontro, conclusosi senza risultati, tra PIZZUTI e PELOSI.

- Afferma di non sapere nulla dell'appunto di sette pagine ritrovato da SCUSSOLIN.
Ricorda soltanto quanto è stato già accertato e cioè che quel documento è stato rinvenuto in un armadio del quale aveva la chiave il solo OMERO SCUSSOLIN , segretario particolare di WALTER PELOSI.

CENCELLI MASSIMILIANO (602) Segretario particolare del senatore FRANCESCO MAZZOLA non sa nul

---

(601)Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 4, pag. 1049 e segg; udienza del 10 giungo 1993, da pag. 55 a 59 della trasmissione della registrazione.

(602)Udienza del 7 dicembre 1993,da pag. 86 a pag. 89 della trascrizione della registrazione.

la sui Servizi di informazione e sul CESIS.
"...Io non trattavo le questioni dei Servizi per il semplice motivo che io trattavo esclusivamente il Collegio elettorale del senatore MAZZOLA in quanto tutte le questioni inerenti ai Servizi venivano portate direttamente dal prefetto PELOSI al senatore MAZZOLA...".
Viene mostrato al testimone un appunto per sapere se riconosce la scrittura. CENCELLI esana il documento e, poi, afferma: "Questa è la calligrafia del senatore Mazzola".
Si tratta dell'appunto allegato agli atti del procedimento, manoscritto su carta intestata al Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che menziona alcune società compresa la s.r.l. S.E.P.A.-
Il senatore FRANCESCO MAZZOLA ha dichiarato di non esserne l'autore.
Il SISDE ha escluso che la nota informativa sull'on. GIANNI DE MICHELIS sia stata elaborata dal Servizio (603) ma questa presa di posizione non sorprende dato il tipo della indagine svolta

---

(603) Cfr. cartella 2, vol. 1, fasc. 4, pag. 1314.

senza motivi legali. L'ignoto autore non può essere un privato per motivi evidenti sol che si consideri dove è finito il documento e l'analogia con la vicenda di PIZZUTI.
Si ignora, altresì, chi abbia richiesto l'indagine ma si deve considerare altamente probabile che il committente si sia rivolto a PELOSI il quale ha girato l'ordine come è già accaduto con il colonnello PIZZUTI.
Il CESIS non è un organismo operativo ma di collegamento sicché certi ordini non potrebbero essere comunque impartiti. Non è la prima volta che si sono accertate simili situazioni anomale come la lunga indagine del SID su MARIO FOLIGNI o i rapporti tradotti su carta non intestata e senza firma e troppo a lungo trattenuti a conclusione di accertamenti su LICIO GELLI disposti dal colonnello SALVATORE FLORIO per motivi mai dichiarati.
IL citato articolo pubblicato il 14 maggio 1981 da "L'Unità" sottolinea che il secondo governo presieduto dall'on. FRANCESCO COSSIGA a partire dal 4 aprile 1980 registra la prima presenza come ministro dell'on. GIANNI DE MICHELIS.
Il giornale collega questa nomina alle indagi-

ni.

Può essersi trattato di una coincidenza ma il 16 aprile, soltanto dodici giorni dopo l'insediamento del neo ministro stella sorgente del socialismo veneto, il prefetto WALTER PELOSI attiva il colonnello PIZZUTI.

Non vi sono neanche elementi di prova che consentano, tra i molti aspetti, di identificare la persona o le persone che hanno dato a LICIO GELLI i due appunti . Il primo,quello del col. PIZZUTI, è consegnato a PELOSI il quale lo trasmette a chi gli ha commissionato le indagini. Da questo momento in poi, da PELOSI in poi, il documento segue strade che non si conoscono. Una di queste è stata accêssibile per GELLI come quella dell'altro documento a partire dal redattore sino al CESIS, dove ê stato trovato, o oltre nella sfera del committente.

82.- Il reato di violazione della pubblica custodia di cose previsto dall'articolo 351 del codice penale è contestato nel capo N. 8 al

prefetto WALTER PELOSI come attività di sottrazione dagli uffici del CESIS dei documenti concernenti l'esito delle indagini effettuate dai militari della Guardia di Finanza sulle società venete collegate all'on. GIANNI DE MICHELIS.
IL bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della Pubblica Amministrazione ad assicurare la particolare custodia ufficiale di determinate cose mobili (corpi di reato, atti, documenti ed altro particolarmente custodito in un pubblico ufficio).
"IL reato si realizzza, nell'ipotesi della sottrazione, anché con la temporanea rimozione della cosa dal luogo ove essa si trova" (604).
"La particolarità della custodia non è inerente nè al luogo nè alla forma nè al modo più o meno diligente con cui essa viene esercitata, bensì dalla natura delle cose ed alla loro destinazione per cui deve ritenersi sussistente il delitto ex art. 351 cod. pen. anche se non sia stato ancora redatto formale verbale..."(605)

---

(604) Cfr. Corte di Cassazione, Sezione sesta; 5 giugno 1968.
(605) Cfr. Corte di cassazione,Sezione 1°;8 luglio 1985.

Il dolo di questo reato è generico e 'consiste nella volontà di compiere le azioni vietate dalla norma con la consapevolezza di agire su cose, atti o documenti collocati in un pubblico ufficio o ricevuti da un organo pubblico per essere conservati temporaneamente o permanentemente...." (606).

Nel caso di specie è sufficientemente provato che il colonnello PIZZUTI ha personalmente consegnato al prefetto WALTER PELOSI l'appunto di sei pagine più quindici allegati relativo alla SEPA s.r.l. e ad altre società del Veneto.

Il comportamento di PIZZUTI, sotto questo profilo, è lineare e confortato dal fatto che lo ufficiale ha sempre riferito "per la via gerarchica" ed ha subito inserito una copia del documento nell'archivio del II° Reparto del Comando Generale della Guardia di FInanza.

L'originale dell'appunto affidato al prefetto Walter PELOSI, nella sua qualità di Segretario Generale del CESIS, non è stato più trovato e

---

(606) Cfr.Corte di Cassazione,Sezione sesta; 12 maggio 1986.

da questo fatto discende la prova della sottrazione ad opera dell'imputato.

WALTER PELOSI è deceduto il 2 dicembre 1989, due anni prima del rinvio a giudizio e, conseguentemente, il reato deve essere dichiarato estinto per la morte dell'imputato.

Il Pubblico Ministero, nel corso della requisitoria (607), ha sostenuto che è stato LICIO GELLI "a prendere le informazioni" su GIANNI DE MICHELIS "per scopi puramente politici" ma queste affermazioni categoriche non sono ancorate ai dati processuali.

Il fatto che GELLI abbia detenuto le copie di quei documenti non prova che egli abbia indotto WALTER PELOSI a chiedere al colonnello PIZZUTI di indagare così come il possesso di altre carte non dimostra che egli, ad esempio, abbia provocato gli accertamenti sul proprio conto fatti dal colonnello FLORIO o dal SID o abbia contribuito alla conclusione dei contratti tra le società ENI, PETROMIN e SOPHILAU.

Manca ogni minimo indizio sulle "finalità poli

---

(607) Udienza del 1 marzo 1994.

tiche" di GELLI e, in relazione a quanto scritto in precedenza (608) a proposito dell'inserimento di questa vicenda anche nel capo di imputazione N.1, è macroscopica la carenza di qualsiasi elemento che denunci la utilizzazione dei due appunti da parte di LICIO GELLI, degli altri imputati o di altre persone nè per i fini specificati nel capo di accusa, nè per "finalità politiche" in senso stretto nè per scopi diversi ad eccezione di quello meramente dimostrativo perseguito da LICIO GELLI nel provocare volontariamente il ritrovamento dei documenti il 4 luglio 1981.

83.- BUSTA N. 2. Anche i documenti inseriti in questo plico sono privi di un qualunque contenuto che possa essere utile per la decisione del presente giudizio salvo quello di dare alla loro inconsistenza un significato in concreto molto diverso da quello sviluppato dal

---

(608) Cfr. il paragrafo N. 76 della presente motivazione.

l'accusa.

I capi di imputazione, compreso quello N.1, non fanno riferimento alcuno a questi documenti ma due di essi sono stati presi in considerazione dalla Commissione parlamentare di inchiesta, dal Giudice Istruttore, dalla Avvocatura dello Stato e dal Pubblico Ministero per la ricostruzione di quello che è stato definito "il progetto politico" di LICIO GELLI e della loggia PROPAGANDA 2.

Si tratta del 'memorandum sulla situazione politica italiana" e del "piano di rinascita democratica".

La Corte ritiene opportuno rinviare il loro esame per poterli valutare in un contesto più generale comprendente anche il "piano R" e tutti gli altri elementi indicati dalle parti per sostenere o per negare l'esistenza, il valore e le finalità di quel "progetto politico".

84.- BUSTA N. 3. Le carte contenute nel plico sono veramente "spazzatura" raccolta chissà dove, assolutamente estranee ad ogni possibile

argomento sviluppabile in questo processo ed in modo così evidente che sono state accantonate persino dall'accusa pur così attenta a non tralasciare alcunchè.

85.- BUSTA N. 4. La lettera indirizzata al dott. Franco Salomone e firmata "un collega" è così concepita (609).

"Caro amico, i magistrati di Milano, non direttamente vendono del materiale che fu sequestrato in casa dell'ormai noto Maestro Venerabile GELLI. Io, attraverso un nostro collega, ho provveduto a acquistare un certo quantitativo; qualora Le interessasse rilevarne una parte sono a Sua disposizione. Le invio "un assaggio" del materiale per dimostrarLe quanto può essere interessante: quello in bianco, ci possiamo scrivere il nome della persona che vogliamo, ovviamente con una macchina delle copisterie; mentre per quello scritto, possiamo utilizzarlo per

---

(609) Cfr.cartella 165, vol. 34, fasc.9/1, pag. 432; cartella 36, vol. 8, scatola 18.

fotomontaggi...".

La lettera può essere divisa in due parti ciascuna delle quali denuncia una propria finalità.

La prima parte delinea un ennesimo e calunnioso attacco volto a minare la credibilità dei magistrati di MIlano che stanno istruendo il procedimento penale che coinvolge LICIO GELLI

La manovra comprende la spedizione delle due lettere sequestrate in Arezzo il 24 giugno 1981 e la missiva firmata "NARDINO" contenuta nella busta N. 5 portata in Italia da MARIA GRAZIA GELLI.

Ci sono, secondo quanto scrive "l'amico di FRANCESCO SALOMONE", giudici che vendono cose sequestrate e costoro sono facilmente identificabili in quelli che ne hanno la disponibilità avendone ordinato il sequestro. Si tratta dei Giudici Istruttori dott. GIULIANO CESARE TURONE e dott. GHERARDO COLOMBO. L'autore della lettere non può sapere quali meticolose , ed anche non usuali, misure di sicurezza sono state adottate da quei magistrati per garantire la conservazione dei

documenti trovati in CASTIGLION FIBOCCHI (610).
Questa prima parte del contenuto della lettera è richiamato nel capo N. 13 della imputazione ed il suo esame verrà approfondito trattando in modo unitario, nei prossimi paragrafi, ogni condotta prevista da questa accusa.
L'altra metà della lettera denuncia un aspetto della personalità di LICIO GELLI.
Contiene un ambiguo avvertimento ed una minaccia per chiunque possa essere interessato alla vicenda: vi è la possibilità che i documenti sequestrati in CASTIGLION FIBOCCHI non rispecchino, tutti, la verità. Inoltre, attenzione a quello che fate; i documenti in bianco possono essere riempiti facendo apparire affiliato alla loggia P2 anche chi non ha mai neanche pensato di aderire alla massoneria e, in particolare, a quella loggia "coperta". In sostanza, LICIO GELLI dice che può togliere dai guai o coinvolgere chi vuole.
Non a caso l'agenzia "Repubblica" ha annunciato "tanti bei nomi di loggia prefabbricata" e

---

(610) Cfr. il paragrafo N. 143 della presente motivazione.

GELLI, pur non citando nominativi, ricorda che le tessere della P2 possono essere completate con il nome di chi si voglia.
Forse, qualche persona è in attesa curiosa o preoccupata; certamente, l'opinione pubblica attende che il tanto annunciato "potere occulto" si riveli.
In proposito, il pensiero di ENNIO BATTELLI sembra riassumere quello di molti ed è emblematico perchè è proprio di una persona pratica di massoneria, di logge riservate e di P2 per la sua qualità di Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia.
"Considerato che, nonostante quanto vantato da GELLI , lo stesso si è fatto prendere in modo così banale e considerati anche i buchi tra i 952 nomi (dell'elenco sequestrato in Castiglion Fibocchi), è sorto il sospetto che la vera potenza di GELLI fosse ancora tutta da scoprire" (611).

---

(611)Dichiarazioni rese dal Gran Maestro del G.O.I. ENNIO BATTELLI al Giudice Istruttoredi Milano il 6 aprile 1982,molti mesi dopo l'arrivo a Fiumicino di MARIA GRAZIA GELLI.Cfr.cartella 15,vol.5,fasc. 12,pag. 3175 e segg.-

La realtà che si manifesta con i documenti affidati a MARIA GRAZIA GELLI perchè giungano sul tavolo dei magistrati nel 1981, tempo critico per LICIO GELLI, è confermata dai fatti degli anni successivi. E' una realtà deludente per chi aspetta novità sconvolgenti.
GELLI, che con maggiore efficacia ha evitato nel passato il pericolo partigiano avendo da barattare la propria vita con quella dei "camerati", stavolta può tentare di uscire dai problemi che lo assediano avvalendosi solo di "documenti spazzatura" e di calunnie.

86.- BUSTA N. 5. La lettera contenuta in questo plico conclude la manovra contro i magistrati di MIlano iniziata un paio di settimane prima.
L'accusa di corruzione, che investe il Sostituto Procuratore della Repubblica dott. GUIDO VIOLA ed il Giudice Istruttore dotto. GIULIANO CESARE TURONE, si perfeziona con la lettera firmata NARDINO.

"Carissimo, i tempi stringono per cui devi decider ti di prendere una decisione per i due milanesi sono impazienti perchè devono prendere una decisione: se mollano tutto o in parte.
Ti trascrivo i numeri dei conti, consegnatomi ieri su i quali dovrai provvedere ad accreditare come primo, anzi secondo atto di volontà:
Conto N. 806856 K.N. - Scoiattolo - UBS Zurigo- dollari 500.000 (per VIOLETTA) -
Conto N. 826401 H.K. - Lepre - UBS di Zurigo - dollari 300.000 (per TORRONE-cioccolata) -
I conti dovevano essere stati già aperti, credo che dovrebbero corrispondere a un Avvocato di Milano, comunque provvedi nel più breve tempo possibile...." (612)
NARDINO completa il quadro ed accenna ad altri giudici corrotti senza specificare nulla e l'argomento non è stato travasato nei capi di accusa.
LICIO GELLI conosce, come tutti , la riservatezza svizzera in materia bancaria ed è certamente convinto che la questione dei due conti ri-

---

(612) Cfr. Cartella 36,volume 8, scatola 18.

feribili alla banca U.B.S di Zurigo sia destinata a rimanere a lungo senza soluzione.
Invece, accade l'imprevisto perchè l'Autorità svizzera si rende conto della delicatezza del problema e della estrema urgenza di una risposta chiara.
Il 7 luglio 1981, con una commissione rogatoria, si chiedono notizie sulla esistenza dei due conti bancari.
L'8 luglio 1981, la Polizia svizzera informa di non avere trovato nulla (613).
Il capo di accusa n. 13, come è stato accennato, riguarda l'accusa di calunnia elevata contro LICIO GELLI in concorso con la figlia MARIA GRAZIA, deceduta, in danno dei citati magistrati milanesi.
L'Autorità giudiziaria svizzera, per questo reato, ha concesso l'estradizione dell'imputato (614).

---

(613) Cfr. cartella 4, vol. 1, fasc.7, pagg.1884 e 1886.
(614) Cfr. cartella 17, vol. 6, fasc. 2, pag. 447 e segg.; cartella 198, vol. 36, fasc. 4, pag. 28 e segg.-

87.- L'articolo 368 del codice penale prevede una sanzione per chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente ovvero simula a carico di lui tracce di un reato.

La norma comprende la duplice forma di incolpazione : quella formale o diretta consistente nella esplicita designazione del denunciato e quella reale o indiretta che si concretizza nella simulazione a carico di taluno identificabile delle tracce di un determinato reato.

Secondo la giurisprudenza costante, non si esclude che l'accusa calunniosa possa assumere una forma intermedia con elementi di quella diretta come quando si denuncia un delitto e si indicano circostanze che portano necessariamente alla determinazione dell'autore del reato inesistente simulando l'esistenza di tracce dello stesso reato.

Per la prima forma di incolpazione, non occorre una denuncia nel senso formale del termine ma basta che siano portate a conoscenza dell'Au

torità circostanze di fatto idonee ad indicare taluno colpevole di un fatto costituente reato che non ha commesso.

La calunnia è un delitto di pericolo e non è necessario per la sua sussistenza che l'Autorità giudiziaria dia inizio ad un procedimento penale essendo sufficiente la possibilità che questo avvenga con danno del normale funzionamento della giustizia.

Si tratta, infatti, di un reato contro l'amministrazione della giustizia .

L'elemento psicologico è costituito dal dolo generico e cioè dalla volontà cosciente di commettere il fatto nella consapevolezza della innocenza di colui al quale si attribuisce l'illecito penale senza che abbiano rilievo i motivi per i quali il reo agisce.

Nel caso di specie, la manovra calunniosa contro i magistrati milanesi si articola per mezzo delle lettere citate; due sequestrate in Arezzo il 14 giugno 1981 (una a firma di GINO e l'altra con firma illegibile) e due sequestrate in Fiumicino il 4 luglio 1981 e firmate "un collega" e "NARDINO".

Per le prime due, sono state indicate le ragio

ni che portano ad identificare il loro autore nella persona di LICIO GELLI anche se tali lettere non sono menzionate dal capo di imputazione.
Le altre lettere, complementari alle prime, sono il frutto della condotta dell'imputato che le ha inserite in un unico piano criminoso.
Le prove sono molteplici e, richiamando quanto è stato detto, si può affermare che LICIO GELLI è colui che ha ideato, preparato e diretto tutta la manovra sino al momento della consumazione del delitto di calunnia che gli è stato contestato.

- MARIA GRAZIA GELLI ammette che è stato il padre ad affidarle i documenti con l'incarico di spedirli, giunta in Italia, all'indirizzo di villa Wanda in AREZZO.

- LICIO GELLI conferma di avere consegnato alla figlia le cinque buste con l'incarico di spedirle dopo essere arrivata in Italia.

- Non è credibile, perchè totalmente assurdo, il racconto secondo il quale, nel giugno 1981 WILLIAM ROSATI avrebbe consegnato a GELLI tutto quel materiale "... per essere utilizzato in un

piano..."ignoto al latitante maestro venerabile.

Quando queste dichiarazioni vengono fatte, WILLIAM ROSATI non le può smentire essendo deceduto da cinque anni. I fatti parlano, però, al suo posto.

Lo sconosciuto "NARDINO", persona che sembra molto vicina a GELLI a giudicare dal tenore della lettera, scrive all'amico latitante all'estero indirizzandogli a villa Wanda in Arezzo l'invito pressante ad accreditare 800.000 dollari USA su due conti aperti presso una banca svizzera.

WILLIAM ROSATI, pur estraneo a questa specifica vicenda, vuole invitare GELLI a depositare con urgenza il denaro e consegna proprio a GELLI la lettera firmata "NARDINO" perchè venga portata a mano dal Brasile in Italia e poi spedita ad AREZZO dove, ovviamente, il latitante GELLI non può riceverla.

Il quadro è talmente schizofrenico che si potrebbe, con la stessa logica contorta, ipotizzare una scena diversa. "Nel comune contesto della appartenenza alla loggia P2" il "fratello" WILLIAM ROSATI vuole "incastrare" il suo

maestro venerabile facendolo apparire un calunniatore.

Neanche la difesa di GELLI ha formulato una simile ipotesi e, d'altra parte, nel giugno 1981, questo imputato ha già tanti problemi da risolvere con la giustizia che la perversa iniziativa del "fratello ROSATI" sarebbe tanto macchinosa quanto superflua .

Ma non basta. Nella ipotesi accennata, una persona accorta come LICIO GELLI non avrebbe aderito ad una iniziativa senza conoscerla; non avrebbe coinvolto per le ragioni di altri la figlia MARIA GRAZIA inducendola a lasciare il BRASILE ed un bimbo appena nato (615); non avrebbe accettato di spedire a sè stesso, all'indirizzo di AREZZO, alcune buste con contenuto ignoto ben sapendo che la sua corrispondenza è controllata.

LICIO GELLI, con le lettere del giugno e del luglio 1981, ha simulato evidenti tracce di reati ascrivibili con estrema facilità a GUIDO VIO

---

(615) Cfr. il paragrafo N. 133 della presente motivazione; testimonianza di LUCIANO DONNINI.

LA, a GIULIANO CESARE TURONE ed a GHERARDO COLOMBO consapevole della loro innocenza come è dimostrato dal fatto che le accuse, dalla corruzione al commercio di cose sequestrate, sono il frutto della fantasia del maestro venerabile.
Rimane da esaminare un tema che ha attirato la attenzione delle parti e cioè se il delitto di calunnia possa ritenersi consumato.
Il difensore ha ampiamente svolto una tesi che può essere riassunta in nove punti.

1. La condotta di LICIO GELLI può integrare il delitto previsto dall'articolo 368 cod.pen.
2. Il dolo richiesto deve essere presente in tutti i momenti della condotta calunniosa.
3. Nel caso di specie "il dolo non ha sorretto ogni momento della condotta".
4. Il delitto di calunnia si consuma quando la Autorità viene a conoscenza dell'accusa infondata secondo la volontà dell'agente.
5. Il controllo doganale fatto a MARIA GRAZIA GELLI è stato casuale.
6. LICIO GELLI non ha mandato "segnali" di avvertimento alla agenzia giornalistica REPUBBLICA, stampata il 6 luglio, o ad altri.

7. L'unica intenzione di LICIO GELLI è stata quella di fare portare le lettere in Italia per poi spedirle avvalendosi del servizio postale italiano.

8. Non vi sono elementi per affermare che LICIO GELLI abbia voluto far trovare i documenti in Fiumicino subito dopo l'arrivo del volo internazionale.

9. Gli atti compiuti dall'imputato sino all'aeroporto di Fiumicino sono atti esclusivamente preparatori e, quindi, non punibili.

In proposito, si deve osservare che il punto N.1 è pacifico e che gli argomenti indicati nei punti N.6, 7 ed 8 sono stati svolti sicchè è sufficiente richiamare le conclusioni esposte.
In merito al punto N.5 è piuttosto noto che il controllo doganale nella zona aeroportuale internazionale non è casuale nel 1981 ma è una attività prevista come atto dovuto di normale amministrazione.
Per quanto riguarda i residui punti N..2, 3 e 4, il dolo generico richiesto per la sussistenza del delitto di calunnia consiste nella volontà cosciente di commettere il fatto nella con-

sapevolezza della innocenza dell'incolpato.
La volontà dell'agente tende a far conoscere un certo fatto alla Autorità ed il delitto si consuma quando ciò accade in aderenza alla intenzione principale senza che sia necessaria una perfetta rispondenza tra i particolari marginali del reale svolgersi dei fatti e quelli del progetto calunnioso quali, ad esempio, il luogo ed il tempo della conoscenza da parte dell'Autorità.
Affermare che "il dolo non ha sorretto ogni momento della condotta di GELLI" alludendo alla "casualità" del controllo doganale significa travisare la realtà.
La condotta cosciente e volontaria di LICIO GELli termina nel momento in cui egli affida , con un preciso incarico, le carte alla figlia MARIA GRAZIA così come accade per il calunniatore che si serve del servizio postale o di un altro mezzo per fare conoscere all'Autorità l'accusa infondata.
Ponendo in moto un certo meccanismo causale, LICIO GELLI fà quanto è in lui per il verificarsi del risultato voluto e ciò è concludente poichè il diritto considera voluti anzitutto i risul-

tati ai quali è diretta la volontà calunniatrice dell'agente senza considerare gli accidentali elementi di contorno.

Esaminando il problema secondo una diversa angolazione, si può aggiungere che, secondo i principi generali, si ritengono voluti anche i risultati del comportamento che sono stati previsti dal soggetto come possibili purchè egli ne abbia accettato il rischio.

Tanto premesso, la Corte ritiene che il delitto di calunnia si è consumato in Roma il 4 luglio 1981.

Tutti gli elementi di fatto e di diritto che sono stati analiticamente descritti e le prove che sono state acquisite e valutate vanno richiamate per concludere che la manovra cosciente e volontaria di LICIO GELLI diretta a calunniare si è articolata in due momenti. Gli atti preparatori del delitto di calunnia sono stati compiuti presumibilmente all'estero mentre il delitto, in aderenza ad un piano minuziosamente predisposto ed attuato, è stato consumato il 4 luglio 1981 in Roma, zona doganale dell'aeroporto di Fiumicino, ove per la prima volta le simulate tracce del delitto sono state poste de-

liberatamente nella sfera di conoscenza della Autorità doganale che ha l'obbligo di riferire alla Autorità Giudiziaria.
In base a quanto è stato già detto, la parte italiana del progetto ha previsto due fasi operative.

Prima fase. I documenti contenenti le tracce simulate del reato debbono essere trovati subito dall'Autorità doganale dell'aeroporto di Fiumicino.
Gli elementi di prova sono inequivocabili.

- I documenti sono portati in Italia da MARIA GRAZIA GELLI che parte appositamente dal BRASILE lasciando un figlio nato nel maggio precedente. Chiunque avrebbe potuto portare quelle carte per spedirle dall'Italia ma chi ha l'incarico di farlo ha un nome che non può passare inosservato nel luglio 1981. Nel mese di maggio sono state pubblicate le liste degli iscritti alla loggia P2; l'ennesima campagna di stampa porta il nome di GELLI in ogni angolo del Paese; LICIO GELLI è attivamente ricercato in Italia ed all'estero.

- Vi è, nonostante tutto, la possibilità che MA

RIA GRAZIA GELLI passi inosservata.
Se ciò si verifica, il taglio ricucito sul fondo del borsone non può non attirare l'attenzione del funzionario addetto al controllo doganale.
Vi è da chiedersi a che cosa possa servire nascondere quelle cinque buste in un doppio fondo se non a farle notare e considerare sospette.
Se l'addetto al controllo dei passaporti non resta colpito dal nome GELLI, cinque buste di documenti in una valigia non sono idonee, da sole ad eccitare i sospetti di un doganiere che controlla il bagaglio dei passeggeri provenienti da NIZZA.
Questi elementi sono ampiamente sufficienti a dimostrare che LICIO GELLI, ha previsto e voluto che i documenti siano scoperti subito dall'Autorità dell'aeroporto. A ciò, pur se non necessario, può aggiungersi, soltanto per rifinire il quadro, l'intervento dell'Agenzia REPUBBLICA. LANDO DELL'AMICO ha fornito più versioni illogiche e contraddittorie certamente incomprensibili ed inutili se la verità è quella lineare di un semplice ritar

do nella stampa del numero 122 datato 3 luglio 1981.

Seconda fase. Se la prima parte del piano fallisce, MARIA GRAZIA GELLI ha il compito, ammesso da lei e dal padre, di spedire le carte ad AREZZO in modo che, comunque, finiscano "nelle mani giuste".

In conclusione, i delitti di calunnia in danno dei tre magistrati risultano consumati in esecuzione del medesimo disegno criminoso. La fattispecie legale corrisponde a quella concreta e la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61 N.10 cod. pen. sussiste per la qualifica delle parti offese in quanto i reati sono stati commessi in danno di magistrati a causa dell'adempimento delle loro funzioni.

88 .- Il capo di imputazione N. 2 riguarda il solo ANTONIO VIEZZER accusato del delitto di truffa in relazione al conseguimento di un ingiusto profitto rappresentato dal denaro ver

sato a titolo di quota associativa da alcune persone iscritte alla loggia P2 ed indotte in errore facendo loro credere l'appartenenza di detta loggia alla comunione massonica del Grande Oriente d'Italia.

Questo reato, più ricorrente di molti tra quelli esaminati, ha una struttura che è stata analizzata a fondo dalla dottrina e dalla giurisprudenza tanto da non lasciare spazio per i dubbi e per i contrasti interpretativi. Tuttavia, per ragioni di chiarezza e di completezza, la Corte ritiene di dovere riportare in sintesi gli elementi che caratterizzano questo delitto come sarà fatto per gli altri che sono inseriti nel capo di imputazione e non sono stati ancora trattati.

La truffa è il tipico delitto fraudolento contro il patrimonio che sussiste quando l'agente induce in errore taluno con artifici e con raggiri procurando, in questo modo, a sè o ad altri un ingiusto profitto con l'altrui danno.

Il bene giuridico protetto dalla norma non è soltanto l'integrità del patrimonio ma anche la libertà del consenso nei negozi patrimoniali, libertà che viene ad essere coartata dalla

~~dalla~~ parte.

Il consenso della vittima carpito fraudolentemente è, infatti, una caratteristica propria della truffa e la distingue da altri reati quali, ad esempio, il furto e l'appropriazione indebita.

Nel primo vi è l'impossessamento del bene in contrasto con la volontà di chi lo detiene; nel secondo il possessore della cosa arbitrariamente assume poteri riservati al proprietario.

Nella truffa, con la frode, l'agente riesce ad ottenere che la vittima consegni un bene, assuma una obbligazione, rinunci a qualche cosa con un atto di disposizione pregiudizievole per il suo patrimonio. L'atto di disposizione patrimoniale, determinato dall'errore indotto, deve avere come conseguenza un danno ed il correlativo profitto ingiusto.

Si è così delineata la fattispecie oggettiva del delitto di cui all'art. 640 cod.pen. che richiede una condotta inducente taluno in errore mediante "artifici e raggiri" la quale abbia il risultato di un profitto ingiusto per il reo o per soggetti da lui diversi e di un danno per altri. Secondo la giurisprudneza, può non esser

vi identità tra il soggetto passivo del reato e la vittima dell'inganno.

L'artificio è rappresentato dal particolare atteggiarsi di una condotta che influisce sulla realtà estrema creando false apparenze materiali in modo da camuffare quella realtà. Il raggiro incide direttamente sulla psiche riducendo a presentare una menzogna come se fosse la verità.

Il semplice silenzio non può costituire da solo la materialità della truffa. E' irrilevante anche quando si accompagna ad artifizi ed a raggiri poichè, in tal caso, questi sono il mezzo di commissione del reato e non il silenzio (616).

Il silenzio non può essere considerato un mero contegno passivo quando si affianca ad uno stato di fatto apparente e tendente a far credere che sia vero ciò che è vero non è (617).

A differenza di quanto era richiesto dal codice Zanardelli, la idoneità astratta della condotta fraudolenta a sorprendere l'altrui buona fede

---

(616) Corte di Cassazione. Sezione seconda.6 aprile 1962.
(617) Corte di Cassazione. Sezione seconda. 26 maggio 1971.

acquista una rilevanza giuridica solo nel caso di truffa tentata.

Il momento consumativo della truffa coincide con la realizzazione del profitto ingiusto che non deve avere, necessariamente, un carattere economico neanche in forma mediata ben potendo consistere nel soddisfacimento di un bisogno di qualsiasi genere o di un interesse anche morale.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico.

Nel caso di specie, non risulta dagli atti processuali che ANTONIO VIEZZER si sia mai interessato delle nuove iscrizioni alla loggia PROPAGANDA 2 nè che abbia riscosso le somme pagate dagli affiliati a titolo di quote associative.

Non vi è prova che l'imputato abbia tenuto il comportamento fraudolento che gli è stato contestato nel capo di accusa N.2.

Vi è, inoltre, da considerare che il reato si è prescritto nel gennaio 1989 molto tempo prima che, il 19 novembre 1991, l'ordinanza di rinvio a giudizio venisse depositata in cancelleria.

89.- Con il capo di accusa N. 9 si contesta a LICIO GELLI il delitto di cui all'articolo 346 cod. pen. per avere millantato credito presso magistrati di Milano, ufficiali della Guardia di Finanza ed il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura inducendo ROBERTO CALVI a credere che GELLI potesse influire sulla conduzione e sull'esito del procedimento penale in corso a carico di CALVI per reati valutari e per truffa.
L'Autorità giudiziaria svizzera ha concesso la estradizione di LICIO GELLI anche per questo reato (618).

Con l'art. 346 cod.pen. si vuole punire chi riceve, fà dare o promette denaro (o altra utilità) a sè o ad altri come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o l'impiegato che presti un pubblico servizio millantando credito presso costoro; oppure chi riceve, fà dare o promettere denaro o altra utili-

---

(618) Cfr. cartella 17, vol. 16, fasc. 2, pag. 447 e segg.
cartella 198, vol. 36, fasc. 4, pag. 28 e segg.-

tà con il pretesto di dovere comprare il favore di un pubblico ufficiale o di un impiegato o di doverlo remunerare.

L'oggetto giuridico di questo reato riguarda esclusivamente il prestigio della Pubblica Amministrazione intendendosi tutelare la buona immagine della Amministrazione colpendo una condotta pretestuosamente e solo apparentemente corruttrice della stessa.

La condotta prevista dall'articolo 346 cod.pen. ha sempre un contenuto fraudolento nel senso che è volta a convincere la vittima di vivere in una realtà diversa da quella effettiva.

Come è stato accennato, il primo comma dell'articolo 346 cod. pen. richiede che il reo millanti credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presta un servizio pubblico e cioè che, offrendo la propria mediazione mercenaria, il reo vanti presso costoro appoggi o aderenze in realtà inesistenti.

La condotta delineata dal secondo comma mira a convincere la vittima che si possa comprare il favore del pubblico ufficiale o del pubblico impiegato o che, comunque, costoro debbano essere remunerati.

Poichè sussista il reato in questione necessita anzitutto che la millanteria non sia una semplice vanteria discorsiva ma si richiede che le argomentazioni svolte facciano riferimento ad un tale rapporto con il pubblico ufficiale o con il pubblico impiegato da rendere l'assunto ragionevolmente credibile. Il millantatore deve persuadere gli interlocutori di essere nelle condizioni di potere usare una influenza sul pubblico ufficiale (o impiegato) al quale compete lo svolgimento di quella attività alla quale la vittima della millanteria aspira.

Pur non occorrendo l'indicazione precisa della persona di cui si vanta il credito, questa deve poter essere individuata quanto meno come soggetto appartenente al pubblico ufficio che interessa.

In linea di principio, è possibile che la millanteria non venga espressamente palesata perchè ne è stata riconosciuta la implicita sussistenza "... nel comportamento di chi richiede la prestazione di una qualsiasi utilità per comperare il favore di una persona che esercita una pubblica funzione con ciò stesso facendo apparire detto soggetto corrotto e corrutti

bile con conseguente menomazione del prestigio della Pubblica Amministrazione" (619).
Entrambe le condotte previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 346 cod. pen. debbono concludersi con la consegna o con la promessa di denaro e di altra utilità poichè il momento consumativo del delitto coincide appunto con la dazione del denaro o con la semplice promessa di corrisponderlo (620).
Rovesciando i termini del problema, si può concludere che non è sufficiente che l'agente si sia fatto consegnare o promettere denaro o altra utilità per sè o per altri essendo necessaria la millanteria e la prospettazione della propria mediazione mercenaria o il pretesto di dovere comprare il favore del pubblico ufficiale e del pubblico impiegato.
L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico.
Tanto premesso, la imperfetta formulazione del capo di imputazione impone tre precisazioni.

---

(619) Corte di Cassazione.Sezione terza; 10 gennaio 1957.
(620) Corte di Cassazione.Sezione terza; 11 marzo 1958.

- E' stata erroneamente contestata la circostanza aggravante di cui all'articolo 61 N. 7 cod. pen.- Prescindendo dalla applicabilità di questa aggravante al delitto in questione, negli atti processuali non vi è alcuna indicazione, anche indiretta, che consenta di quantificare il danno patrimoniale cagionato a ROBERTO CALVI o l'entità di quanto promesso a LICIO GELLI.

- E' stata erroneamente contestata la circostanza aggravante di cui all'articolo 61 N. 9 cod. pen. - Non risulta che LICIO GELLI abbia commesso il fatto attribuitogli con abuso dei poteri, o in violazione dei doveri, inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio ovvero alla qualità di ministro di un culto.
Pertanto, queste due circostanze debbono essere escluse.

- Nel capo di accusa, dopo l'enunciazione della millanteria, manca ogni riferimento alla consegna o alla promessa di denaro o di altra utilità come prezzo della mediazione o del favore del pubblico ufficiale o del pubblico impiegato.
La mancanza della precisazione di uno degli e-

lementi del reato non incide, tuttavia, sulla completezza sostanziale dell'accusa e sulla correlazione tra accusa e sentenza.
In proposito si deve ricordare che LICIO GELLI è interrogato dopo la contestazione del contenuto del mandato di cattura del 15 settembre 1982 ed accetta di rispondere sui reati per i quali l'Autorità giudiziaria svizzera ha conces so l'estradizione. L'imputato parla di tutte le circostanze che teoricamente sono riconducibili agli elementi costitutivi del delitto di millan tato credito e nega in modo esplicito di esser si fatto promettere da ROBERTO CALVI la consegna di un qualsiasi compenso così come esclude la millanteria (621).
Ne consegue che si sono verificate tutte le condizioni richieste dall'art. 376 cod.proc.pen. per il rinvio a giudizio e che vi è piena correlazione tra l'accusa e la sentenza di questa Corte poichè LICIO GELLI risponde nei limiti del fatto sul quale si è difeso in sede di in-

---

(621) Cfr. cartella 9, vol. 3, fasc. 5, pag. 1468 e segg.; cartella 57, vol. 13, fasc. 10, pag. 24 e segg.

terrogatorio.

90.- La vicenda dalla quale scaturiscono i fatti contestati con il capo di accusa N. 9 è complessa poichè è la matrice anche della imputazione di corruzione elevata a carico di LICIO GELLI e di MANLIO D'ALOIA (capo N.10: articoli 81, 110, 319 e 321 cod. pen.).

Prima di esaminare i fatti, è necessario ricordare in sintesi la struttura del delitto previsto dall'art. 319 cod. pen. - Le modifiche introdotte con l'articolo 7 legge 26 aprile 1990 n. 96 hanno lasciato immutato il primo comma dell'originario articolo 319 (comma che riguarda la contestazione) e la entità della sanzione della reclusione eliminando soltanto la pena pecuniaria.

Il bene giuridico tutelato dall'articolo 319 cod.pen. è costituito dai principi del buon andamento e della imparzialità della Pubblica Amministrazione indicati dall'articolo 97 primo comma della Costituzione.

La contrarietà ai doveri di ufficio può riguar

dare la condotta complessiva del pubblico ufficiale il quale, anche con la emanazione di atti formalmente regolari, può venire meno ai suoi compiti istituzionali inserendo tali atti in un contesto avente finalità diverse da quelle di pubblica utilità (622).

Per la configurabilità di questo delitto, per atto contrario ai doveri di ufficio va inteso l'atto che sia in contrasto con le norme giuridiche o con le istruzioni di servizio e che, comunque, violi i doveri di fedeltà e di imparzialità che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (623).

L'elemento soggettivo del delitto in esame è il dolo specifico caratterizzato dal fine di omettere o di ritardare un atto dovuto o di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (624).

Il reo deve ricevere per sè, o per un terzo, denaro o altra utilità (o accettarne la promessa) al fine specifico sopra indicato.

---

(622) Cfr.Corte di Cassazione, sezione sesta,24 maggio 1990.
(623) Cfr.Corte di Cassazione,sezione sesta,22 aprile 1990.
(624) Cfr. Corte di Cassazione,sezione quinta,8 ottobre 1983.

Questi brevi richiami consentono la identificazione degli atti che hanno rilievo. E' chiaro, come lo è anche per altri delitti (625)che l'infedele comportamento del reo fà sempre riferimento ad un atto d'ufficio compiuto, omesso, ritardato, rifiutato, contrario ai doveri ecc. Questi atti non vanno confusi con una generica ed illecita condotta del pubblico ufficiale perchè si tratta sempre di atti veri e propri che dovrebbero essere compiuti doverosamente secondo i principi fissati dal primo comma dell'artico 97 della Costituzione.

L'ultimo comma dell'articolo 319 codice penale, prima della legge 26 aprile 1990 N. 86, prevedeva anche una ipotesi sganciata dal compimento di un atto di ufficio sanzionando il pubblico ufficiale che riceveva denaro od altra utilità per "avere agito contro i doveri del suo ufficio".

La distinzione tra le diverse condotte era pertanto molto chiara ma il principio non è venu-

---

(625) Ad esempio, i delitti previsti dagli articoli 318, 319 bis, 320, 324, 328 cod. pen.-

to meno quando la legge 86/1990 ha modificato l'articolo 319 lasciandone in vita soltanto il primo comma.

Anche la giurisprudenza più recente e successiva alla citata legge di riforma ha ribadito (626) che sussiste il reato previsto dall'articolo 319 cod.pen. tutte le volte in cui l'atto di ufficio compiuto, omesso o ritardato a seguito della corruzione violi uno dei doveri connessi all'esercizio delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale.

"L'interesse giuridico protetto (627) dalle varie ipotesi di corruzione (con specifico riferimento all'articolo 319) è costituito dalla tutela del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione o, secondo altra opinione, dalla imparzialità amministrativa e, cioè, dallo interesse a che gli atti del pubblico ufficiale non siano oggetto di mercimonio".

Si deve richiamare anche il contenuto dello articolo 326 1° comma cod.pen. che si configu-

---

(626) Corte di Cassazio, sezione sesta, 17 luglio 1990
(627) Corte di cassazione, sezione sesta,29 ottobre 1992.

ra quando il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio rivela notizie di ufficio che debbono restare segrete in violazione dei doveri inerenti alle funzioni o al servizio o, comunque, abusando della sua qualità.

La legge 26 aprile 1990 N. 89 ha modificato anche questo articolo aggiungendo un terzo comma che prevede l'uso illegittimo di notizie di ufficio al fine di procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale non patrimoniale o un ingiusto danno..

Per completezza, si deve citare una vecchia ed isolata sentenza della Corte di Cassazione del 1949 secondo la quale il reato previsto dall'articolo 326 concorre con quello di corruzione quando la rivelazione dei segreti di ufficio è stata fatta per venalità sempre che la condotta mercenaria risulti provata. E' evidente che questa sentenza, che tra l'altro non ha avuto seguito, pone in concorso due fattispecie che non prevedono una condotta riferibile ad un atto di ufficio ma ad altro comportamento previsto dagli articoli 319 ultimo comma e 326 primo comma del codice penale. La mutata situazione nor

mativa non consente più di formulare questa ipotesi di concorso di reati a ciò ostando i principi fondamentali della successione delle leggi penali si sensi dell'articolo 2 cod. pen.-

91.- La analisi dei fatti, ai quali direttamente o indirettamente si riferiscono i capi di imputazione N. 9 e 10 nonchè l'onnicomprensivo N. 1, deve muovere dall'esame critico delle argomentazioni di accusa richiamando sia l'ordinanza di rinvio a giudizio sia la relazione di maggioranza della Commissione parlamentare di inchiesta perchè il Pubblico Ministero, con la sua requisitoria non si è discostato dall'impianto dato alla materia principalmente dal Giudice Istruttore.

Nella ordinanza (628) è scritto: ".... Dopo la meticolosa istruttoria condotta in riferimento

(628) Cfr.ordinanza di rinvio a giudizio , da pag.235.

al rilascio del passaporto al banchiere CALVI nel settembre 1980, istruttoria che ha portato al proscioglimento dei giudici MUCCI e GRESTI, del cap. FANESI e del Cons. del C.S.M. ZILLETTI, si può dire che la prova del millantato credito a carico di LICIO GELLI sia pienamente e tranquillamente raggiunta. L'imputazione a carico della persona sopra indicata era infatti nata con il rinvenimento a Castiglion Fibocchi .....della busta senza numero recante l'intestazione "CALVI ROBERTO. Vertenza con Banca di Italia" e della busta N. 23 recante l'intestazione "CALVI. Copia comunicazioni Procura di Milano".... Dall'esame del contenuto della busta senza numero poteva desumersi, sinteticamente, un interessamento diretto ed intenso di GELLI nelle vicende giudiziarie che coinvolgevano in quegli anni il banchiere CALVI, interessamento che consentiva a GELLI di seguire in prima persona ogni passaggio del procedimento e che lo metteva in grado, come risulta dal contenuto della busta N. 23, di disporre di copie di rapporti e provvedimenti. Un più attento esame della documentazione consentirà poi di accertare che alcuni dei documenti rinvenuti sono apocri

fi... ed altri falsi... mentre di altri ancora è rimasto indecifrabile il significato... Tuttavia , rimane il dato allarmante che GELLI poteva tessere i propri intrighi e imporre a CALVI i comportamenti da lui voluti perchè era in grado, attraverso i canali che riusciva ad attivare, di mescolare sapientemente il vero con il falso, il dato di fatto con la prospettazione strumentale di un possibile danno immaginario, la reale possibilità di muovere a suo piacimento uomini ed apparati e la semplice attribuzione ad essi di determinati comportamenti.
Il ruolo di CALVI e del Banco Ambrosiano nella strategia complessiva della P2 risulta con estrema evidenza; è stato sottolineato dalla Commissione di inchiesta (basta fare riferimento alla pag. 112 e seg.) ed emerge attraverso dati documentali nel procedimento penale relativo alla bancarotta di quell'istituto di credito conseguente proprio allo scompaginamento degli equilibri di potere e delle coperture economiche e politiche determinate del sequestro di Castiglion Fibocchi...".

92.- I collegamenti tra eventi vari fatti dall'accusa, i richiami agli equilibri ed alle coperture nonchè le conclusioni risentono dei criteri di valutazione delle prove enunciati dal Giudice Istruttore (629) ed ai quali sembra avere pienamente aderito il Pubblico Ministero. Si dice, ad esempio, che dall'esame delle carte di Castiglion Fibocchi si desume un interessamento "intenso" di GELLI alle vicende giudiziarie di ROBERTO CALVI, interessamento che avrebbe messo GELLI in grado di disporre di copie di atti.

L'affermazione sorprende non tanto per lo sviluppo logico dato "all'interesse" di GELLI inutilmente frammentato a ripetizione quanto perchè quell'interessamento è chiaramente spiegato non dalle carte ma da CALVI (630) il 19 febbraio 1982 quando si presenta spontaneamente al magistrato.

CALVI racconta che GELLI lo ha assicurato che si sarebbe interessato della sua vicenda giudi

---

(629) Cfr.il paragrafo N. 26 della presente moticazione.
(630) Cfr. cartella 9,vol. 4, fasc. 1, pag. 237 e segg.

ziaria avvalendosi delle proprie relazioni ma senza fare nomi. GELLI si è limitato a dire e a ripetere ".... sto provvedendo. E ha fatto capire che, a cose finite, avrei dovuto prendere in considerazione un riconoscimento per lui.". CALVI ha già trattato questo argomento circa un anno prima (631), il 2 luglio 1981, quando ha spiegato che l'interessamento di GELLI è stato richiesto in quanto UMBERTO ORTOLANI ha affermato che l'uomo è in grado di garantire protezione ed appoggi.

In verità, il riferimento probatorio a documenti in parte falsi o indecifrabili è preferito alla testimonianza di ROBERTO CALVI per precise ragioni correttamente indicate (632).

".... Ancora una volta, però, il comportamento processuale (di CALVI) è strumentale ed il contenuto delle dichiarazioni falso. A ben vedere, CALVI, con la sua deposizione del febbraio 1982 resa quando ormai la situazione incandescente del luglio precedente si era pur momentanea -

---

(631) Cfr. cartella 9,vol. 4, fasc. 1, pag. 156 e segg.
(632) Cfr. ordinanza di rinvio a giudizio, pag. 241.

mente decantata, quando l'astro dominante di GELLI era ormai senza più contraccolpi sostituito con quello di PAZIENZA sotto la cui protezione CALVI era passato dopo l'uscita di scena di GELLI... tende ad accreditare la versione di un GELLI truffatore ed imbroglione...".
Non è solo il Giudice Istruttore a respingere questa versione ma anche il Pubblico Ministero, nella requisitoria, sostiene la stessa tesi quando dice che GELLI "non millanta a vuoto", che "segue le mosse del processo con tempestività e che è in grado di "gestire uomini ed apparati ". (633).
La ricostruzione del Giudice Istruttore e del Pubblico Ministero è estremamente povera di prove e denuncia la forzatura del ripudio di un GELLI imbroglione che è figura constrastante con quella preferita di un GELLI gestore di un potere occulto in ogni occasione.
Il punto essenziale del problema è la contraddizione tra le due posizioni: tra la contestazione del delitto di millantato credito e la descri

---

633) Udienza del 3 marzo 1994.

zione di GELLI come uomo che non millanta a vuoto essendo realmente in grado di muovere "uomini ed apparati".

Si è visto che l'oggetto giuridico del delitto previsto dall'articolo 346 cod. pen. riguarda il prestigio della Pubblica Amministrazione che si intende tutelare da una condotta pretestuosamente e solo apparentemente corruttrice.

Gli appoggi, le aderenze, le conoscenze che il reo vanta sono inesistenti sicchè la sua condotta deve essere fraudolenta come quella descritta da ROBERTO CALVI ma negata sia dal Giudice Istruttore sia dal Pubblico Ministero.



QUesto tipo di contraddizioni non favorisce la ricerca della verità nella uguale misura di certe frasi ad effetto non sostenute da una adeguata motivazione ancorata a prove valide.

Ad esempio, nulla è stato spiegato quando si è scritto che la bancarotta del BANCO AMBROSIANO è stata "....conseguente proprio allo scompaginamento degli equilibri di potere e delle coperture economiche e politiche determinate dal sequestro di CASTIGLION.FIBOCCHI." richiamando solo quanto sarebbe stato sottolineato dalla Commissione parlamentare di inchiesta alla pagi

na 112 della Relazione di maggioranza.
Nella Relazione di maggioranza della Commissione parlamentare di inchiesta, alla pagina 112 citata dal Giudice Istruttore , si ricorda "la frenetica attività di ROBERTO CALVI indirizzata nei confronti di ambienti giudiziari al fine di sistemare le proprie pendenze penali" ma non il ruolo di CALVI e della sua banca "nella strategia complessiva della P2". Anzi, non si cita mai il BANCO AMBROSIANO nè la strategia della P2.

Nella Relazione, alla pagina 115, si rinviene un esempio di quanto siano deleterie per la identificazione della verità le affermazioni sganciate dalle prove.

"...La ricerca di contatti con magistrati, anche non iscritti alla P2 (alcuni nomi di magistrati ricorrono in altri atti in possesso della Commissione) induce a sospettare che si siano almeno tentate iniziative rivolte ad influire sull'andamento di alcuni procedimenti.....
Non può ancora passare sotto silenzio come la requisitoria del Procuratore della Repubblica di ROMA, dott. GALLUCCI, in data 29 maggio 1982, e la successiva sentenza istruttoria del dott.

CUDILLO, in data 17 marzo 1983, tendono a rappresentare la loggia P2 come un fenomeno associativo di scarsa pericolosità attribuendo al solo GELLI e a pochi altri i reati più gravi scolorendo il loro significato politico complessivo e svalutando la genuinità della documentazione proveniente della perquisizione del 17 marzo 1981(634). Questa conclusione degli organi inquirenti romani si è posta, come ha rilevato il Commissario Trabacchi, in palese contraddittorietà con la richiesta di avocazione del procedimento motivata dal Procuratore della Repubblica di Roma con la definizione della loggia P2 quale nucleo ad altissimo potenziale

---

(634) Nella requisitoria si legge: " Non occorre spendere altre parole per dimostrare quanta poca o nulla fede sotto il profilo probatorio si deve dare alle carte sequestrate a GELLI ad eccezione di quelle costituenti con certezza copie fotostatiche di atti pubblici..... Dopo quanto si è dimostrato circa la versatilità del GELLI a falsificare carte e documenti tra i più disparati, credere alla veridicità delle liste degli iscritti si tradurrebbe in un atto di fede...". Cfr. cartella 102, vol. 30, fasc. 1/a, pagg. 130 e 193.

criminogeno, versatilmente impegnato nella consumazione di eteroformi attività delittuose.
Come è noto, la sentenza istruttoria è stata impugnata dal Procuratore Generale presso la Corte di APpello di Roma e si attende la decisione della Sezione Istruttoria della Corte (635).
Si ha anche l'impressione che i magistrati che hanno adottato le decisioni suindicate non abbiano completamente e tempestivamente preso visione di una serie di atti che, almeno indirettamente, avrebbero potuto contribuire a fornire ulteriormente elementi ai fini di una valutazione del fenomeno P2 e della condotta degli imputati . Così i documenti relativi alle indagini su GELLI svolte nel 1974 dalla Guardia di Finanza ....".
Il significato di questo passo della Relazione di maggioranza è evidente e la forma cortese non ne attenua la estrema gravità. In sostanza, si dice che vi sono motivi per credere o

---

(635) La Sezione Istruttoria, il 26 marzo 1985, ha confermato la sentenza di proscioglimento in data 17 marzo 1983. Cfr. cartella 103, vol. 30, fasc. 1/B; cartella 137, vol. 32? fasc. 18.

per sospettare fortemente che la lunga mano massonica abbia raggiunto quei magistrati influendo sulle loro decisioni. Il loro giudizio, comunque, è stato manchevole perchè hanno omesso di prendere visione di tutti i documenti anche indirettamente utili.

Questa Corte di Assise ha il compito di giudicare solo gli imputati rinviati al suo giudizio e non intende travalicare i limiti delle proprie funzioni.

E' necessario, però, proprio per conseguire il risultato di una sentenza obiettiva, eliminare ogni fonte di equivoco che può insinuarsi nelle pieghe della differenza tra giudizio politico e giudizio penale nonchè nelle conclusioni alle quali si può giungere abbandonando la via maestra della valutazione della prova nel senso imposto dall'articolo 192 del codice di procedura penale del 1988.

- Secondo i principi generali, l'indagine penale inizia in base ad una notitia criminis. Vigente il codice di rito del 1930, l'attività istruttoria tende a cercare, a raccogliere ed a verificare le prove del reato.

Se queste non sono sufficienti per giustificare un rinvio a giudizio, l'imputato viene prosciolto.

- La motivazione con la quale si è sostenuta la pretesa della competenza territoriale di Roma, accolta in sede conflitto dalla Corte di Cassazione , contiene valutazioni di merito attinenti al momento iniziale del procedimento e la definizione data alla loggia P2 è quella mutuata dalle fonti fornitrici della notitia criminis.

- L'attività istruttoria ha consentito al Pubblico Ministero ed al Giudice Istruttore di giungere a conclusioni diverse da quelle iniziali. Le due posizioni non sono contraddittorie come ha rilevato il commissario FELICE TRABACCHI ma riguardano la fisiologia processuale perchè un procedimento penale serve proprio a verificare la fondatezza della denuncia che è una delle proposizioni di accusa.

- E' aberrante ipotizzare una situazione che preveda sempre e necessariaemnte la coincidenza tra accusa e condanna.

- E' stato anche lasciato capire (636) che lo spostamento della competenza da Milano a Roma deciso dalla Corte di Cassazione potrebbe esse re inteso come un momento di una "volontà insab biatrice" di tutta la vicenda.
Questa è una supposizione che tocca una realtà che non ha bisogno di essere difesa.

- E' possibile che, per la loro pochezza proba toria, i documenti relativi alle indagini svol te nel 1974 della Guardia di Finanza (637) sia no stati valutati e scartati ma non omessi per negligenza e per altro motivo.

- La Sezione Istruttoria ha confermato la sentenza di proscioglimento dopo il deposito della relazione di maggioranza della Commissione parlamentare.
Altri giudicei, quindi, hanno controllato ed a vallato il lavoro di quel Procuratore della Re pubblica e di quel Consigliere Istruttore.

- Il concetto dello scolorimento del significa-

---

(636) Cfr. il paragrafo N. 143 della presente motivazione.
(637) Cfr. i paragrafi N. 25 e 26 della presente motiva - zione.

to politico dei reati è estraneo al giudice.
Il codice penale qualifica politici determinati reati soltanto per individuarli ai fini della procedibilità (articoli 7 ed 8) e senza alterare i principi di carattere generale comuni a tutti i delitti.
La valutazione del significato politico del reato è propria di una sede diversa da quella giudiziaria e così, può accadere che ad un fatto-reato si attribuisca una minore o una maggiore importanza rispetto ad altri delitti con riferimento ai significati ed agli effetti delle condotte sul piano politico.

- La prova che sorregge il giudizio penale rimane inalterata nel tempo a differenza di tutti gli elemnti che concorrono alla formazione del giudizio politico. La stessa Relazione della commissione Parlamentare di inchiesta, alla pagina 114 prossima a quella richiamata dal Giudice Istruttore, fornisce un esempio di non poco conto. Trattando la pericolosità della penetrazione della loggia P2 nella magistratura, così si esprime.
"L'elemento che viene peraltro in maggiore con

siderazione è che le proposte in materia di ordinamento giudiziario, alcune delle quali implicanti anche modifiche di natura costituzionale, sono tese a ridare una struttura gerarchica alla magistratura con particolare riferimento agli uffici del Pubblico MInistero e ad intaccare il principio di separazione dei poteri (vedasi in merito la riforma del Consiglio Superiore). Tutto ciò acquista rilievo particolare con riferimento al piano politico generale, più volte espresso da GELLI ad esponenti della loggia P2, di accentuare il momento autoritario nella vita dello Stato".

La Relazione si riferisce probabilmente ad un documento apparso nel 1981 (638) che auspica il raggiungimento di molti obiettivi tra i quali l'affermazione della responsabilità civile per colpa dei magistrati; la separazione delle car

---

(638) "Il piano di rinascita democratica" portato in Italia il 4 luglio 1981 da MARIA GRAZIA GELLI, ha questa premessa: "Il piano tende a rivitalizzare il sistema attraverso la sollecitazione di tutti gli istituti che la Costituzione prevede e disciplina.".
Cfr. i paragrafi della presente motivazione dal N 124 al N. 128.

riere requirente e giudicante; il ritorno ai criteri di selezione per merito per le promozioni dei magistrati; la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura con la previsione di una responsabilità politica nei confronti del Parlamento; la istruzione pubblica dei processi con il contraddittorio delle parti davanti al giudice.

Se la Relazione fosse stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento nella primavera del 1994 anzichè il 12 luglio 1984, il passo che è stato sopra riportato non sarebbe stato scritto perchè reso inutile da una diversa ottica politica anche degli stessi uomini politici di allora.

E' stato varato il nuovo codice di procedura penale che prevede la acquisizione della prova in contraddittorio nel corso del giudizio; è operante da tempo la legge sulla responsabilità civile dei magistrati frutto di un referendum popolare; in ambienti qualificati si dibatte il tema della abrogazione della legge c.d. BREGANZE sulla progressione in carriera dei magistrati e della riforma del Consiglio Superiore della Magistratua. Nel 1993, la Commis-

sione parlamentare bicamerale per le riforme istituzionali si è pronunciata a favore della separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti; uomini politici hanno auspicato la collocazione del Pubblico Ministero alle dipendenze dell'esecutivo.
In questi ultimi dieci anni, il nostro sistema socio-politico ha subito profonde trasformazioni.
Così muta il giudizio politico ma non quello penale.

93.- Il discorso direttamente relativo ai capi di accusa N. 9 e 10, deve essere ripreso citando la ordinanza di rinvio a giudizio.
"... I dati di fatto, tutti più che noti e già puntualmente focalizzati nella sentenza istruttoria di proscioglimento, sono così brevemente riassumibili.
La Procura della Repubblica di MILANO aveva iniziato una indagine su alcune operazioni fatte dal BANCO AMBROSIANO e rispetto alle quali la BANCA D'ITALIA aveva segnalato con una relazio

ne del 14 dicembre 1978 (639) l'emergenza di possibili ilelciti valutari.

Si trattava di tre operazioni (acquisto di azioni della TORO ASSICURAZIONI, acquisto di azioni del CREDITO ITALIANO e permuta tra azioni della CENTRALE e della BANCA DEL GOTTARDO) dalle quali emergevano non chiari comportamenti del BANCO AMBROSIANO attraverso le sue consociate estere, comportamenti tesi a violare il regime di restrizioni e le autorizzazioni per operazioni all'estero.

Ai primi accertamenti disposti dalla Procura di Milano con missiva del 21 marzo 1979 e conseguente decreto di autorizzazione all'accesso presso istituti di credito, la Guardia di Finanza rispose con una relazione il 22 giugno 1979 sottoscritta dal maggiore DASSORI e stilata sulla base delle indagini svolte anche dal capitano

---

(639) La relazione del capogruppo ispettivo della BANCA D'ITALIA dott. G. PADALINO viene assegnata per l'attività istruttoria il 23 dicembre 1978 al Pubblico Ministero dott. ALESSANDRINI. Una copia della relazione è rinvenuta tra le carte sequestrate il 17 marzo 1981 in CASTIGLION FIBOCCHI, chiusa nella busta N. 23 con la dicitura:"CALVI.Copia delle comunicazioni Procura di Milano.". Cfr.cartella 9,vol.4, fasc. 1, pag. 63 e segg.-

D'ALOIA nella quale si escludevano responsabilità a carico del Banco AMbrosiano in riferimento a tutte e tre le operazioni e si ridimensionava anche la portata del rapporto ispettivo della Banca D'Italia precisando che "... lo stesso deve intendersi come espressione non dell'istituto Banca d'Italia - nel quale caso sarebbe stato intestato e firmato ai sensi dello art. 10 della legge bancaria dal Governatore della stessa - bensì come relazione eseguita motu proprio dal summenzionato dott. PADALINO come p.p. venuto a conoscenza di situazioni che ai sensi della legge 159/76 potevano presentare un sia pur minimo fumus delicti.". Tale relazione dava una interpretazione sistematica - mente favorevole all'Ambrosiano in tema di regolarità delle autorizzazioni e con tutta evidenza si fermava al semplice controllo formale della regolarità dei trasferimenti non dando alcuna risposta al più importate dei filoni di indagine che pure veniva esattamente individuato nella parte introduttiva del rapporto: "... se le azioni acquistate con la transazione in argomento fossero state, in un periodo relativamente breve antecedente alla transazione

stessa, nella disponibilità dell'Ambrosiano s.p.a. o comunque di società da questo controllate in Italia o all'estero. In tal caso, l'avere acquistato azioni di cui, sia pure indirettamente, l'Ambrosiano poteva disporre tramite controllate, avrebbe potuto qualificare la differenza esistente tra il valore di borsa ed il prezzo pattuito e liquidato non già come sovraprezzo indispensabile per acquisire la maggioranza ma come illecito travaso di disponibilità liquide a controllata estera.".

"....Naturalmente insoddisfatto della prima risposta il dott. MUCCI ~~disponeva un su~~pplemento di accertamenti facendo in modo che fossero diretti di fatto dal ten. col. FANESI e che dagli stessi fosse tenuto fuori il magg. CRESTA allora comandante del Gruppo di sezioni notoriamente legato all'ambiente del Banco Ambrosiano e che già aveva avuto modo di manifestare un atteggiamento tutt'altro che ostile nei confronti delle operazioni di quell'Istituto. Per aggirare il col. CRESTA, almeno fino a quando questi non fu poi trasferito , si fece in modo che tutti i rapporti e le indagini passassero direttamente attraverso il Nucleo Speciale

Valutario di Roma diretto dal col. GALLO che così ebbe modo di vedere e di conoscere tutti gli atti che si andavano compiendo. Ed il secondo rapporto, del giugno 1980 dava esaurienti risposte ai quesiti della Procura e perveniva alla formulazioni di addebiti penali a carico di CALVI, di ANDREA RIZZOLI e dei componenti dei consigli di amminstrazinne della "La Centrale Generale Finanziaria", del Banco Ambrosiano e della SPARFIN s.p.a.-

Dal procedimento penale per reati valutari nasceva così altro procedimento penale per reati comuni (truffa aggravata e falso in bilancio) a seguito di provvedimento di stralcio del 3 luglio 1980 ed il nuovo procedimento acquisiva il N. 4877/80A (mentre il procedimento d'origine aveva il N. 7035/78C).... Nel corso del procedimento (N. 7035/78C), su rituale segnalazione della Procura alla Questura, veniva ritirato il passaporto a ROBERTO CALVI... Da questo momento al settembre successivo, l'ufficio della Procura veniva tempestato da insistenti richieste e da istanze volte alla restituzione del passaporto... A manovrare le mosse di CALVI in relazione a tali richieste, svolgendo al tempo

stesso opera interessata di influenza sul processo, è risultato essere LICIO GELLI.
IL rinvenimento dei documenti di GELLI ha conferito un rilievo estremo a tutta la vicenda relativa al passaporto perchè in essa venivano chiamati in causa il vertice della Procura milanese (GRESTI),la più alta carica del C.S.M. (ZILLETTI) e di diretti responsabili delle indagini (MUCCI e FANESI) ma a ben vedere, quello del passaporto è un semplice episodio in un contesto assai più grave ed allarmante perchè le carte di CASTIGLION FIBOCCHI dimostrano non solo che GELLI per conto e nell'interesse della P2 era in grado di esercitare pressioni sui militari ed alti funzionari ma era in grado di pilotare operazioni di inquinamento in più direzioni.
La sentenza di proscioglimento istruttorio, prendendo atto della falsità della lettera di incarico di MUCCI datata 16 ottobre 1980, della non provenienza da parte della banca della annotazione dei nomi di CERUTIe ZILLETTI sulla nota reversale, della non attribuibilità agli imputati di alcuni degli appunti trovati presso GELLI, è pervenuta ad affermare l'innocenza

di ZILLETTI, GRESTI, FANESI, CERUTI e MUCCI per i reati di interesse privato, corruzione, rivelazione dei segreti di ufficio e falso ideologico ad essi contestati ma, proprio perchè in quella sede si proponeva solo di sgomberare il campo da alcuni equivoci processuali, non ha ricostruito in positivo le responsabilità che emergevano dall'esame delle carte di Castiglion Fibocchi, una volta escluse quelle degli originari imputati .".

94.- La parte dell'ordinanza di rinvio a giudizio, riportata nel paragrafo precedente, è stata integralmente trascritta perchè l'impostazione del testo e le affermazioni in questo contenute non possono essere sintetizzate senza alterare il loro significato.
I documenti, sequestrati presso la Società GIOLE in Castiglion Fibocchi e che possono essere collegati all'argomento in esame, vengono definiti dallo stesso Giudice Istruttore e dal Pubblico MInistero in parte apocrifi, falsi e

indecifrabili.

Falsa, ad esempio, è la lettera in data 16 ottobre 1980 con la firma del dott. MUCCI riportata con un fotomontaggio.

Di autentico, vi sono con certezza: 1) la copia della relazione del dott. PADALINO con il nome "dr. MAZZA" scritto a penna sulla prima pagina. Si tratta del dott. GIUSEPPE MAZZA, all'epoca direttore generale del MINCOMES, al quale è stata trasmessa copia della relazione. 2) La nota N. 7035/78C datata 21 marzo 1979 e inviata dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. MUCCI al Comando del NUCLEO SPECIALE di Polizia Valutaria di Milano. In calce alla copia di questa nota rinvenuta presso la GIOLE, vi è una certificazione di conformità che suggerisce la ipotesi che si tratti di un atto duplicato dalla Guardia di Finanza per le esigenze del servizio compresa la notifica o la consegna agli interessati contenendo anche l'autorizzazione per l'accesso alle banche (640). Questa nota viene trasmessa alla Guardia di Finanza insieme alla relazione del dott. PADALINO.

((640) Cfr. cartella 102, vol. 30, fasc. 1/4,pag.135.

3) Un appunto su due facciate manoscritto dal cap. D'ALOIA e del quale si dirà tra breve (641). Su queste basi si continua ad affermare che le carte di Castiglion Fibocchi dimostrano in modo certo ed indiscutibile l'influenza di LICIO GELLI sull'andamento del procedimento penale a carico di ROBERTO CALVI ed una azione di GELLI portata avanti per conto e nell'interesse della P2 "pilotando operazioni di inquinamento in più direzioni".

Le azioni vere e provate "di disturbo" di GELLI nei confronti della Autorità Giudiziaria sono, per il momento, soltanto quelle collegate alle lettere sequestrate presso la Direzione P.T. di Arezzo ed alla figlia MARIA GRAZIA a Fiumicino delle quali si è parlato.

I documenti trovati in Castiglion Fibocchi nonchè in possesso di GELLI al momento del suo arresto in Svizzera (642) non sono assolutamente idonei a dimostrare l'influenza reale di GELLI sull'andamento del procedimento penale a cari-

---

(641) Cfr. cartella 9, vol. 4, fasc. 1, pag. 63 e segg.
(642) Cfr. cartella 57, vol. 13, fasc. 10, pag. 24 e segg.

co di ROBERTO CALVI o una condotta tenuta da GELLI non per i suoi fini ma per conto e nello interesse della loggia P2. Salvo quanto sarà valutato in un contesto più ampio, sono sufficienti, per provare la fondatezza dell'assunto, l'esame del contenuto dei documenti sequestrati ed indicati nel dettaglio; le dichiarazioni di ROBERTO CALVI il quale, tra l'altro, nega di avere mai visto tali carte (643) e circoscrive, come detto; l'attività di LICIO GELLI e tutti gli elementi probatori richiamati nella motivazione della sentenza N. 1575/81A del Giudice Istruttore. Tale sentenza, in data 17 marzo 1983, ha prosciolto anche GRESTI, MUCCI, FANESI, ZILLETTI e CERUTI (644) ed è stata confermata, come si è visto, dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Roma.

Purtuttavia, il Giudice Istruttore ricorda che la sentenza è servita solo per "sgomberare" il campo da alcuni equivoci processuali ma "non ha ricostruito in positivo le responsabilità

---

(643) Cfr. cartella 9, vol. 4, fasc. 1, pag. 63 e segg.
(644) Cfr. cartella 103, vol. 30, fasc. 1/B.

che emergono dall'esame delle carte di Castiglion Fibocchi.

Questa Corte di Assise non è competente per siffatto riesame e non reputa che lo stesso possa essere fatto da qualsiasi parte nel presente procedimento.

E' naturale, però, ritenere che la categorica affermazione di resposanbilità considerate chiaramente emergenti abbia avuto un doveroso seguito processuale.

La lettura della pagine 238 e 239 della ordinanza di rinvio a giudizio consente, invece, di apprendere che il Pubblico Ministero ha richiesto la riapertura dell'istruttoria e la estensione della imputazione a ZILLETTI e a CERUTI ma che il Giudice Istruttore ha rigettato la domanda.

95.- Rimangono da esaminare le dichiarazioni rese dai protagonisti di queste vicende collegate ai capi di imputazione N. 9 e 10 dopo avere esposto i dati obiettivi valutabili ai sen

for

si dell'art. 192 C.P.P.-

LICIO GELLI (645).

- Non ricorda i documenti sequestrati in Castiglion Fibocchi. All'epoca egli riceveva anche 30 o 40 plichi al giorno.

- In merito al biglietto attribuito al capitano MANLIO D'ALOIA, ignora come tale foglio possa essere stato trovato nel corso di una perquisizione eseguita in sua assenza.

- Non ha mai conosciuto il colonnello SALVATORE GALLO nè il capitano MANLIO D'ALOIA della Guardia di FInanza.

- Non fornisce spiegazione sul contenuto di alcuni fogli in suo possesso al momento dell'arresto in SVIZZERA nel 1982 e sui quali sono iscritti i nomi di FIORI, GALLO, D'ALOIA. Si limita a dire che è un puro caso che quei nomi

---

(645) Dichiarazioni rese il 25 novembre 1987 nel carcere di CHAMP DOLLON, Ginevra. Cfr. cartella 9, vo. 3, fasc. 5, pag. 1468 e segg.; cartella 57, vol. 13, fasc. 10.

corrispondano a quelli di ufficiali della Guardia di Finanza.

- Non sa quando e perchè abbia redatto il biglietto con la scritta: "AMC - POLLAIO - ALLOIA ore 13.30.".

- Nel periodo tra luglio e settembre 1980, si è limitato a presentare ROBERTO CALVI a UGO ZILLETTI, vice presidente del C.S.M., nel corso di una cena nell'Hotel Excelsior di Roma.

- Nega di essersi fatto promettere da ROBERTO CALVI una qualsiasi compenso come affermato dallo stesso CALVI al Giudice Istruttore il 19 febbraio 1980.

MANLIO D'ALOIA (646).

Già capitano della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in Milano si occupa delle prime e delle

---

(646) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc.2, pag. 335 e segg.; pag. 347 e segg.- cartella 199, vol. 3, fasc. 6, pag. 1614 e segg.; udienze del 3 e del 4 novembre 1992, pagg. 55, 62; 8, 15, 29, 31 della trascrizione della registrazione.

ulteriori indagini richieste dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott. MUCCI sulle attività del Banco Ambrosiano.
D'ALOIA e GELLI affermano di non conoscersi .
IL nome di D'ALOIA non è inserito nell'elenco degli iscritti alla loggia P2 nè in quello suddiviso in 72 categorie nel quale vi sono 37 ufficiali della Guardia di Finanza.(647).
All'epoca dei fatti, abita con la famiglia in una casa di NOVARA e l'utenza telefonica a lui intestata ha il N. 0321.455068.

-Gli appunti su due facciate (648) sono stati da lui redatti nell'ufficio del dott. MUCCI in base alle spiegazioni fornite dal magistrato. Egli prepara una minuta lavorando alla compilazione di una rogatoria da inviare alla Autorità Giudiziaria Svizzera ma il dott. MUCCI osserva che il numero del fascicolo è sbagliato.

- Il nome del dott. MAZZA è stato scritto negli uffici della Guardia di Finanza come pro-memo-

---

(647) Cfr. cartella 74, vol. 2o, fasc. 13.
(648) Cfr. il paragrafo N. 94 della presente motivazione.

ria per l'ufficiale che doveva consegnargli, al MINCOMES, la copia della relazione del dott. PADALINO.

- Prende atto della contestazione fatta dal Pubblico Ministero ma non ha mai avuto cognizione delle due telefonate fatte a casa sua e registrate in partenza dall'appartamento occupato da LICIO GELLI nell'Hotel Excelsior.

ROBERTO CALVI.

- Non ha mai visto i documenti sequestrati in Castiglion Fibocchi e contenuti nelle buste sulle quali è scritto CALVI compresa la nota N. 7035/78C datata 16 ottobre 1980 con la firma del Sost.Procuratore della Repubblica di Milano dott. MUCCI che è stata riportata con un fotomontaggio (649).

- Ha avuto rapporti di affari con LICIO GELLI il quale, con UMBERTO ORTOLANI, ha patrocinato un accordo stipulato in ZURIGO tra il Banco Am

---

(649) Cfr. cartella 102, vol. 30, fasc. F/1, pag. 128.

brosiano ed il Gruppo PESENTI (650).

- UMBERTO ORTOLANI afferma che LICIO GELLI può garantirgli protezioni ed appoggi a livello politico, finanziario ed amministrativo.

- UMBERTO ORTOLANI, affermando la necessità di aiutare il Partito Socialista Italiano gravato da debiti pesanti, lo ha convinto a fare una operazione finanziaria a seguito della quale il Banco Ambrosiano recupera solo 6 milioni di dollari rispetto all'esborso di 21 milioni di dollari.

- GELLI ed ORTOLANI gli hanno detto di avere "molto a cuore" ogni operazione fatta in aiuto di MICHELE SINDONA.

- Non ha conosciuto UGO ZILLETTI.

- LICIO GELLI ha sempre sostenuto che si sarebbe occupato delle vicende giudiziarie di ROBERTO CALVI avvalendosi delle proprie relazioni

---

(650) Si tratta di un accordo concluso il 24 luglio 1979 tra il Banco Ambrosiano e le Soc. ITALCEMENTI e ITALIMMOBILIARE sottroscritto da GELLI e da ORTOLANI nella qualità di "garanti". Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 4, pag. 984.

ma non ha mai fatto nomi. Si è limitato a ripetere: "Sto provvedendo". GELLI ha anche fatto capire al banchiere che, a cose finite, si sarebbe dovuto prendere in considerazione un "riconoscimento". (651).

UMBERTO ORTOLANI

Nel presente procedimento gli è contestato soltanto il delitto di cospirazione politica mediante associazione (capo N.1 della imputazione) e la posizione dell'imputato verrà successivamente sintetizzata (652).

Limitando i richiami al tema attualmente in esame, si deve osservare che, nel corso della formale istruzione, nessuna domanda specifica è stata fatta ad ORTOLANI sui suoi rapporti con CALVI e su quelli esistenti tra CALVI e GELLI(653).

((651) Cfr. cartella 9, vol. 4, fasc. 1, pag. 54 e segg.; 79 e segg.; 87 e segg.; 116/1 e segg.; 156 e segg.; 159 e segg.; 171/1 e segg.; cartella 16,vol. 5, fasc. 15, pag. 3466 e segg.-

(652) Cfr. il paragrafo N.161 della presente motivazione.

(653) Cfr. cartella 90, vol. 23, fasc. 10, pag. 306 e segg.; cartella 199, vol. 3, fasc. 16, pag. 1858 e segg.-

Un rapporto di Polizia (654) fornisce notizie sulla BANCA BANFISUD di MONTEVIDEO che fa capo ad ORTOLANI , e conferma l'esistenza di beni patrimoniali di ingente valore a nome di LICIO GELLI, di MARIO ORTOLANI e di UMBERTO ORTOLANI.

Questo imputato, contumace all'inizio del dibattimento, si presenta nel novembre 1993 e rende l'interrogatorio (655).

UMBERTO ORTOLANI nega di essersi presentato a ROBERTO CALVI come un portavoce "finanziario" del Partito Socialista Italiano e di avere assicurato che LICIO GELLI è un uomo in grado di garantirgli protezione ed appoggi.

Egli liquida il contrasto tra le sue parole e quelle del banchiere con una affermazione secca: ".... Guardi, questo sono cose che ha dichiarato in molta libertà CALVI...." con la certeza di non potere può essere smentito.

---

(654) Cfr. cartella 198, vol. 36, fasc. 4, pag. 178.

(655) Cfr. le udienze del 18 e del 19 novembre 1993, da pag. 1 a pag. 70 della trascrizione della registrazione.

ROBERTO CALVI è morto ma le sue dichiarazioni, logiche e concludenti perchè ancorate a fatti certi, conservano intatto il loro valore probatorio.
UMBERTO ORTOLANI, ad esempio, non può negare la esistenza della operazione c.d. SUDAM per l'importo di 21.000.000 di dollari USA ma le dà una impostazione diversa avvalendosi di una circostanza citata dallo stesso CALVI e concernente il ritorno al Banco Ambrosiano di soli 6.000.000 di dollari.

IRIDIO FANESI.

Ten. colonnello della Guardia di Finanza all'epoca dei fatti. Asserisce di non conoscere LICIO GELLI. E' l'ufficiale al quale il dott. MUCCI consegna il plico contenente la relazione del dott. PADALINO e la richiesta di indagini datata 21 marzo 1979 e che viene accusato, egli dice contrariamente al vero, di avere aperto il plico diretto al ten. colonnello CRESTA suo comandante.
Non si interessa delle indagini sino a quando il dott. MUCCI gli mostra il primo rapporto.

Suggerisce di estendere le ricerche e contatta una fonte confidenziale e riferisce "in modo informale" al dott. MUCCI.

Il capitano MANLIO D'ALOIA prepara il testo della rogatoria da mandare alle Autorità svizzere e FANESI, autorizzato da MUCCI, lo fa tradurre in lingua francese dalla "fonte confidenziale".

Nel gennaio 1981, il settimanale "L'Espresso" pubblica notizie su questa commissione rogatoria. La "fuga delle notizie" determina una nuova sistemazione delle carte negli uffici del Nucleo di Polizia Valutaria.

Tutti i fascicoli concernenti il Banco Ambrosiano, custoditi in vari armadi accessibili a tutti, vengono sistemati nella cassaforte del col. FRATONI. All'inizio delle indagini del secondo troncone, viene chiamato a Milano i colonnello SALVATORE GALLO (656).

---

(656) Cfr. cartella 9, vol. 4, fasc. 1, pag. 112 e segg.; 254 e segg.-
Di questa testimonianza non può tenersi conto ai sensi dell'articolo 450 ~~bis~~ cod. proc.pen.-

SALVATORE GALLO. Colonnello della Guardia di Finanza.

Esclude di essere stato iscritto alla loggia P2 e LICIO GELLI dice di non conoscerlo (657). Il suo nome risulta inserito con il N. 933 nell'elenco degli aderenti alla P2 seqeustrato in Castiglion Fibocchi(658). Nel calendario delle iniziazioni alla loggia P2 del giorno 31 ottobre 1980 si legge il suo nome insieme a quello di altre cinque persone (659).

Imputato in questo procedimento (capo N.10 in concorso con GELLI e con D'ALOIA),viene prosciolto dal Giudice Istruttore per non avere commesso il fatto.

Lo sbarramento previsto dall'art. 450 C.P.P. (del 1930) non ha consentito di assumere la sua testimonianza.

---

(657) Cfr. cartella 9, vol. 3, fasc. 5,pag. 1468 e segg.-

(658) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1, pag.253

(659) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 3, pag.544.

GIUSEPPE MAZZA. dirigente del Ministero del Commercio con l'Estero.

Prende atto che sulla prima pagina della relazione del dott. PADALINO vi è una annotazione manoscritta: "Dott. MAZZA vice direttore generale delle valute".

Non ricorda il particolare. Può darsi che quell'annotazione riguardi una richiesta di documenti della Direzione Generale. In proposito non ha avuto contatti con la Guardia di Finanza.(660).

96.- E' ampiamente provata la responsabilità di LICIO GELLI per avere millantato credito (capo N. 9, escluse le due circostanze aggravanti) soltanto presso il magistrato delegato per le indagini su CALVI.

La deposizione di ROBERTO CALVI evidenzia la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato che sono stati indicati in un prece-

(660) Udienza del 2 dicembre 1992. Pagg. 50 e 51 della trascrizione della registrazione.

dente paragrafo.

La testimonianza è precisa, dettagliata, logica, munita di riscontro e compatibile con la personalità di LICIO GELLI e con il suo modus operandi altre volte accertato.

Come facilmente si nota leggendo i verbali, ROBERTO CALVI parla malvolentieri e non manifesta rancore o avversione nei confronti di LICIO GELLI.

Il riscontro si ha nel contenuto dei documenti trovati in possesso di GELLI sia in Italia che in Svizzera. Per le ragioni illustrate, a queste carte non è attribuibile il valore ritenuto dall'accusa ed esteso in modo indefinito alla loggia P2 per conto e nell'interesse della quale GELLI avrebbe operato. Tuttavia, il loro riferimento alla millanteria è evidente proprio perchè gli atti collegabili a CALVI, autentici o falsi, sono banali e marginali .

Questi documenti sono inidonei per dimostrare un qualsiasi intervento reale di GELLI a favore di CALVI ma sono sufficienti per indurre il banchiere a credere che il suo "protettore" è persona introdotta negli ambienti giudiziari milanesi e bene informata. In questo modo, GEL

LI conferisce alle sue asserzioni, la parvenza del vero rafforzandola con un falso che non sarebbe stato necessario nel caso di un reale "aggancio" con l'Autorità procedente.

Il documento più significativo, nella sua pochezza, è il biglietto manoscritto da MANLIO D'ALOIA e riconosciuto autentico.

Su una facciata si legge:

"E' solo la minuta perchè l'originale è alla traduzione".

Sull'altra è scritto:

"Il nn del fascicolo e perciò quello del procedimento è quello originariamente assegnato alla denuncia Bankitalia per reato valutario e non quello dato nel 1980 per la truffa per cui cadono tutte le affermazioni "non verrà utilizzato etc." contenute nel testo.".

Per meglio comprendere il significato di questi biglietti, si deve ricordare l'avvenuta formazione di due fascicoli concernenti le indagini sul Banco Ambrosiano e su ROBERTO CALVI con due diversi numeri di Registro Generale: N.7035/78C per il reato valutario (atti relativi) e Numero 4877/80A per i delitti di truffa e di falso in bilancio (contro persona nota).

In un altro biglietto, GELLI annota: "L'avvocato svizzero deve chiedere con quale numero è stata intestata la requisitoria di Lugano".
E' chiaro che la formazione dei due fascicoli della Procura della Repubblica di Milano ha creato un po' di confusione in chi pretende di essere informato di ogni particolare e l'appunto di D'ALOIA consente a GELLI di far credere a CALVI un interessamente anche presso gli svizzeri e di suggerire il comportamento dell'avvocato elvetico per identificare la commissione rogatoria che è stata approntata da MUCCI, da FANESI e da D'ALOIA e tradotta con l'intervento della "fonte confidenziale" dello stesso FANESI.
Un ulteriore elemento a carico è fornito dallo stesso GELLI quando nega di avere visto gli appunti di D'ALOIA. Questa presa di posizione è particolarmente significativa se è collocata nel contesto generale delle prove che sono state indicate e se è confrontata con le affermazioni di MANLIO D'Aloia.
Per altre carte, comprese quelle contenenti il nome di D'ALOIA o che sembrano riferirsi alla stessa persona (ALLOIA), GELLI dice sempre

di non ricordare quando e perchè le ha scritte. Ben consapevole della identità dell'autore e del significato del testo del manoscritto di D'ALOIA, LICIO GELLI non si limita ad esprimere una negativa generica ma ribalta l'accusa ed insinua che il documento è stato deliberatamente inserito tra quelli sequestrati a Castiglion Fibocchi.

"Non so come tale biglietto possa essere stato trovato nel corso di una perquisizione alla quale non sono stato presente".

MANLIO D'ALOIA, a sua volta, cerca di accreditare una tesi che, per le difficoltà oggettive ed evidenti, è mal costruita ed è anche in stridente contrasto con la logica e con il testo scritto.

Queste due menzogne di GELLI e di D'ALOIA hanno la base comune della necessità di confondere il significato di un biglietto dalla apparenza banale ma importante nel contesto generale sicchè il mendacio non può che ritorcersi contro gli autori.

97.- L'ultimo argomento svolto nel paragrafo precedente ha il suo peso anche nei confronti di MANLIO D'ALOIA. Le prove raccolte indicano in costui l'informatore, o uno degli informatori di LICIO GELLI.
Le prove a carico, e delle quali vi è menzione nei paragrafi precedenti, vanno così riassunte in ordine al capo di imputazione N.10 nella qualificazione giuridica che è stata precisata.

- I biglietti sono scritti da MANLIO D'ALOIA e sono trovati tra le carte di GELLI sequestrate presso la soc. GIOLE in Castiglion Fibocchi nonostante che i due uomini affermino di non conoscersi.
Non si può ipotizzare seriamente l'intervento di una terza persona poichè l'appunto ha natura privata con capacità zero di circolazione e prevede un solo destinatario essendo, per soggetti diversi, di difficile ed inconcludente lettura.

- MANLIO D'ALOIA presta servizio presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano ma la sua abitazione

è sita in NOVARA.

LICIO GELLI chiama più volte dall'Hotel Excelsior di Roma l'utenza telefonica N. 0321.455068 che è intestata al tenente D'ALOIA (661).Circostanza significativa considerato che i due ripetono di non conoscersi.

Le telefonate registrate dal servizio di amministrazione dell'Hotel Excelsior, risultano fatte proprio nel periodo che riguarda la vicenda in esame: giugno-luglio 1980. Non sono state annotate altre telefonate dirette al numero 0321.455068 nè prima nè dopo quel tempo.

- Il testo degli appunti redatti da D'ALOIA ha un seguito logico nella nota autografa di LICIO GELLI concernente le istruzioni per l'avvocato svizzero in relazione alla commissione rogatoria materialmente preparata da MANLIO D'ALOIA (662).

- Le spiegazioni di D'ALOIA sono in contrasto con la logica e con quanto è stato accertato.

---

(661)Udienza del 4 novembre 1992;pagg. 29 , 31 della trascrizione della registrazione.

(662)Udienza del 4 novembre 1992; pag.11 della trascrizione della registrazione.

Questo imputato sostiene di avere scritto l'appunto più lungo in base alle notizie fornitegli dal Pubblico Ministero dott.MUCCI quando il magistrato si è reso conto che l'ufficiale ha sbagliato il numero del registro generale redigendo la minuta della commissione rogatoria.
Vi è da osservare che in una situazione come quella prospettata sarebbe bastato correggere la minuta o annotare a parte i due numeri del registro generale 7035/78C e 4880/A. Non vi è motivo per scrivere di più per soddisfare le esigenze del momento. Per il futuro, poi, è improbabile che la situazione possa riproporsi negli stessi termini. D'ALOIA, invece, redige una breve relazione. Egli spiega le ragioni della esistenza dei due numeri assegnati ai due differenti fascicoli, ne trae alcune conclusioni ma non annota i numeri del registro generale come dovrebbe se quello è lo scopo principale dell'appunto. E' chiaro che il destinatario della notiza conosce i numeri ma non ha compreso le ragioni per le quali al N.7035/78C è stato aggiunto il N. 4877/80A.
Seguendo il racconto fatto da MANLIO D'ALOIA e compiutamente sviluppato dai suoi difen-

sori (663), lo svolgersi degli eventi sarebbe il seguente:

- D'ALOIA torna nel suo ufficio con la minuta della commissione rogatoria che consegna allo "scrivano" con i suoi appunti tratti dalle precisazioni del dott. MUCCI.

- D'ALOIA torna negli uffici della Procura della Repubblica; il dott. MUCCI è assente. D'ALOIA lascia la minuta più gli appunti " che non gli servono più".

- D'ALOIA scrive una breve nota al dott. MUCCI che lascia con le altre carte: "è solo la minuta perchè l'originale è alla traduzione".

Questa ricostruzione tende a spiegare la ragione dei due appunti, riconosciuti come propri da D'ALOIA, ed a troncare ogni collegamento tra GELLI e l'ufficiale per quanto riguarda la consegna delle carte, ma è in contrasto con la prova che emerge dal contenuto degli stessi appunti.

- La frase "...per cui cadono tutte le afferma

---

(663) Udienza del 24 marzo 1994.

zioni ecc." non può essere riferita alle precisazioni del dott. MUCCI il quale si sarebbe limitato a dire che il N. 7035/78C è sbagliato e deve essere sostituito con il N. 4877/80A. D'ALOIA, non soltanto non annota almeno il secondo numero, ma si riferisce ad una situazione completamente diversa dall'intervento correttivo del dott. MUCCI.

- Il secondo appunto è il seguito di un altro non ritrovato perchè il testo inizia con una lettera minuscola a differenza della prima nota più articolata. Il manoscritto è servito per accompagnare un altro documento: "è solo la minuta perchè l'originale è alla traduzione" e D'ALOIA sostiene che si tratta della minuta della commissione rogatoria da lui redatta.
E' possibile che ciò sia vero ma non nei termini che la difesa ha esposto ed il motivo è di una chiarezza solare. Se la minuta è lasciata per il controllo del dott. MUCCI che ha incaricato D'ALOIA di redigerla, non è possibile che già sia stato formato l'atto originale e sia stato consegnato al traduttore.
La nota esplicativa "è solo la minuta" accompa

gna un documento ed il tutto non può essere indirizzato al dott. MUCCI mentre LICIO GELLI, possessore delle carte, ne è il naturale destinatario anche perchè, come si è detto, gli appunti hanno una natura privata con capacità zero di circolazione nelle mani di terze persone.

- Vi sono, inoltre, le telefonate dirette alla abitazione di D'ALOIA in NOVARA delle quali si è parlato. I difensori hanno detto che non vi è prova che sia stato LICIO GELLI a chiamare dall'Hotel Excelsior ma l'autore è 'certamente qualcuno della corte di GELLI interessato alla sorte di CALVI'.

La ipotesi non ha fondamento concreto.

LICIO GELLI, come è stato possibile accertare, ha due telefoni installati nelle stanze che occupa nell'Hotel Excelsior. Una linea è diretta e l'altra passa per il centralino dell'albergo.

Non risulta che 'qualcuno della corte' utilizzi il telefono e lo faccia ripetutamente per chiamare una utenza di Novara all'insaputa di GELLI che non tollererebbe ingerenze nei suoi affari.

Se le telefonate sono fatte senza che GELLI sap

pia, non si capisce perchè non sia stata utilizzata la linea diretta per non dare modo al maestro di scoprire l'inganno ricevendo i conti delle telefonate fatte tramite il centralino che registrano il numero della utenza chiamata. Inoltre, non si comprende perchè, "qualcuno della corte" dovrebbe telefonare proprio a quel capitano che ha svolto solo compiti marginali nelle indagini mentre altri ufficiali superiori possono essere meglio al corrente "sulla sorte di CALVI" e perchè si è convinti che proprio quel capitano sia disponibile a dare informazioni riservate o coperte dal segreto di ufficio.

Le telefonate hanno un senso preciso se vengono collegate agli appunti manoscritti da D'ALOIA ed il referente dell'ufficiale è sempre e solo GELLI.

- Vi sono altri appunti in possesso di GELLI. Quello con scritto "AMC... POLLAIO... ALLOIA.. ore 13.30" non è di facile e sicura interpretazione. Anche a tradurlo in"AMC, SALVATORE GALLO, MANLIO D'ALOIA, ore 13,30", il riferimento, ammesso che sia così, può solo confermare che GEL

LI conosce i due ufficiali contrariamente a quanto sostenuto da GELLI, da GALLO e da D'ALOIA.

- Vi è anche un appunto con i nomi FIORI, GALLO, DI MARCO, D'ALOIA e con la indicazione di numeri. Potrebbe trattarsi di somme di denaro promesse, date, da dare o di altro.
L'unica cosa certa che si ricava da questa annotazione è il rapporto di conoscenza tra GELLI e D'ALOIA a conferma di quanto già è emerso perchè non si scrive il nome di chi non si conosce.
Il residuo testo, però, lascia perplessi e la indicazione delle cifre deve indurre a fare un valutazione molto cauta.

- LICIO GELLI è arrestato, la prima volta, il 3 settembre 1982 in GINEVRA.
Nel periodo immediatamente precedente, costui deve risolvere il problema impegnativo della propria libertà personale mentre la vicenda giudiziaria di ROBERTO CALVI non è più attuale per lui.
Se ha pagato a D'ALOIA il prezzo delle informazioni, questo è avvenuto ben due anni prima nel 1980. La partita è ormai chiusa ma, se per

estrema ipotesi egli è ancora debitore, è strano che egli - latitante - porti con sè questo appunto con dati tanto compromettenti quanto semplici da ricordare senza bisogno di annotarli. La singolarità investe anche le posizioni di FIORI , di GALLO e di DI MARCO.

- Inoltre, vi sono precedenti specifici.

a) la lettera datata 22 giugno 1981 e firmata "tuo GINO" con la quale si precisa il prezzo della corruzione di alcuni magistrati;

b) la lettera indirizzata a FRANCESCO SALOMONE e firmata "un collega" con la quale si afferma che certi magistrati di Milano vendono "indirettamente" i documenti sequestrati a Castiglion Fibocchi;

c) la lettera datata 1 luglio 1981 e firmata "NARDINO" contenente i numeri dei conti bancari svizzeri e le cifre a favore di VIOLETTA e di TORRONE-cioccolato.

Sono, come si è visto, lettere che GELLI predispone e spedisce a se stesso perchè finiscano sui tavoli dei giudici.

- Gli appunti con nomi e numeri che il latitante GELLI porta con sè richiamano alla mente,per

la loro pericolosa inutilità a due anni dai fatti, l'uso delle lettere del 1981. Mezzi di confusione, di ritorsione o di ricatto da utilizzare con la speranza che possano ostacolare le indagini in caso di bisogno.

- La difesa ha affermato che il centenuto dei rapporti delle indagini alle quali D'ALOIA ha partecipato è la prova della innocenza dell'imputato perchè i risultati non sono mai stati favorevoli a ROBERTO CALVI.
La Corte osserva che l'argomento va oltre i limiti di quanto è contestato a D'ALOIA e confonde due situazioni ben distinte: le indagini a carico di CALVI e la "fuga di carte e di notizie" che, oggettivamente, non sono idonee a favorire CALVI e, soggettivamente, interessano GELLI e non CALVI.

- La difesa ha sostenuto che i nomi ALLOIA e D'ALOIA scritti sulle note trovate a GELLI possono riferirsi ad altra persona e cioè al generale ALOIA. Non vi sono elementi che, comunque, diano dignità a questa tesi anche se si deve ribadire che queste carte hanno un valore probatorio limitato che si rafforza solo valutando le al

tre prove a carico ma che non sono concludenti sotto il profilo di somme di denaro date o promesse.
Non si può escludere che D'ALOIA abbia semplicemente pensato di accattivarsi con la sua condotta la benevolenza di un "potente" in vista di qualche utilità futura.

- Al capitano della Guardia di Finanza MANLIO D'ALOIA è stato contestato di avere compiuto atti contrari ai doveri di ufficio riferendo a LICIO GELLI notizie sulla evoluzione delle indagini in corso sul conto di ROBERTO CALVI e fornendo copie di atti processuali "in cambio di non precisate ma ingenti somme di denaro". Esclusa, per le ragioni esposte, la consegna o la promessa di denaro e limitando il fatto alle circostanze provate, è evidente che il capitano D'ALOIA non compie atti del proprio ufficio, come previsto dall'articolo 319 cod. pen., quando dà notizie su un aspetto della vicenda processuale di CALVI e dà copie di atti processuali . Pertanto, si deve affermare che l'esatta qualificazione giuridica dell'illecito riguarda il delitto previsto dall'articolo 326

primo comma e non quello di cui all'articolo 319 primo comma cod.pen. (664).
LICIO GELLI ha ricevuto gli atti e le informazioni da D'ALOIA ed avendo determinato il pubblico ufficiale a questa condotta, concorre con costui nel delitto consumato.
Il reato previsto dall' articolo 326 primo comma cod.pen., così modificata la rubrica, si è prescritto nel 1988, tre anni prima del deposito in cancelleria della ordinanza di rinvio a giudizio.

98.- Con il capo di accusa N. 17 LICIO GELLI è accusato di essersi procurato, in concorso con persone rimaste ignote, notizie destinate a rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato. La struttura di questo delitto previsto dall'articolo 256 cod.pen. è stata esaminata e si deve aggiungere che questo

---

(664) Cfr. il paragrafo N.90 della presente motivazione;

reato e quello di cui al capo N.10 non sono compresi tra quelli per i quali il giudice svizzero ha concesso l'estradizione di LICIO GELLI.
L'accusa si ricollega a una parte dei documenti trovati in MONTEVIDEO sicchè è opportuno richiamare, in estrema sintesi, i punti essenziali della storia "dell'archivio uruguayano".
Il 20 gennaio 1982, con commissione rogatoria diretta alle Autorità dell'Uruguay, i magistrati italiani chiedono la consegna dei documenti sequestrati a seguito di perquisizione del 29 maggio 1981 eseguita in Montevideo nella casa di LICIO GELLI sita in calle Juan Manuel Ferrari N. 1325 (665). Da notizie successivamente pervenute, si apprende che in Uruguay vi è stato "un procedimento" non meglio specificato.
La perquisizione del 29 maggio 1981 è avvenuta alla presenza di RAFFAELLO GELLI che ignora ove si trovi il padre LICIO.
Non è stato rinvenuto "materiale occultato".
Il 4 agosto 1982, i Carabinieri trasmettono al

---

(665) Cfr. cartella 57, vol. 13, fasc. 6.

Pubblico Ministero i documenti uruguayani a loro consegnati da una "fonte confidenziale ritenuta di sicura attendibilità" che in realtà è il SISMI (666).

Questi documenti costituiscono il c.d. 'archivio uruguayano' (667).

Vi è , tra l'altro, un elenco di 426 nominativi ma, alla fine, si precisa che non si tratta di una lista degli iscritti alla loggia P2.

Sembra trattarsi dell'indice di un archivio.

Nell'allegato N.2, si ritrovano nomi contenuti nelle carte del presente procedimento Ad esempio:

N. 1 ACCORNERO NANDO; N. 2 BENEDETTI ERMENEGILDO;

N.19 LEONE GIOVANNI; N.20 on. FLAMINIO PICCOLI;

N.24 COSENTINO FRANCESCO ; N.35 Sindacato autonomo;

N.36 Raggruppamenti estremisti; N. 37 OPUS DEI;

N.58 VIEZ(Z)ER ANTONIO; N.64 SARAGAT GIUSEPPE;

N.68 SANTOVITO GIUSEPPE; N.69 VITTORIO EMANUELE IV;

N.71 DE IORIO FILIPPO ; N.84 Partito Comunista Italiano;

N.92 SID; N.110 RIZZOLI-MONTEDISON; N.111 CALVI ROBERTO.

---

(666) Cfr. cartella 4, vol. 1, fasc. 8, oag. 2216 e segg.

(667)Cfr. cartella 96, vol. 24, fascicoli 10/A e 10/B.

ALLEGATO N.3: CALVI ROBERTO.

ALLEGATI N. 4-5: BANCO AMBROSIANO

A proposito di questi documenti, LICIO GELLI si esprime in modo negativo.

Nel memoriale inviato il 15 giugno 1984 alla Commissione Parlamentare di inchiesta, egli scrive:"I documenti di Montevideo altro non sono se non fotomontaggi prefabbricati da un paio di allegri poliziotti in pensione che li rifilarono ai nostri Servizi onde assicurarsi una agiata vecchiaia".

Una presa di posizione molto semplicistica e sbrigativa che,tra l'altro presuppone che i "due poliziotti in pensione "abbiano poteri paranormali per creare fotomontaggi di carte che non hanno e che si riferiscono a persone e a fatti di un altro continente.

Vi sono, invece, elementi sufficientemente univoci che collegano quei documenti a quelli di Castiglion Fibocchi prescindendo dal fatto che il sequestro è avvenuto nella casa di LICIO GELLI in Montevideo alla presenza del figlio RAFFAELLO.

Il personale del SISMI ha compiuto una serie

di accertamenti sulla documentazione pervenuta ed il risultato,comunicato dal Sottosegretario di Stato ZOLLA (668), ha posto in evidenza che "... su 1248 fogli costituenti l'intero carteggio, 7 pari allo 0.56% potrebbero essere ..... di provenienza dei fascicoli del SIFAR; 89 fogli parti al 7,13% sono risultati copie di documenti del SID."

A questo proposito il Pubblico Ministero sostiene ed il Giudice Istruttore ha scritto (669): "I documenti di probabile provenienza SIFAR (il giudizio di probabilità e non di assoluta certezza nasce solo dalla impossibilità del confronto con l'originale distrutto) erano contenuti nella cartella 19 relativa al GIOVANNI LEONE mentre quelli di provenienza SID erano contenuti quasi tutti nella cartella 92 (SID) e nella cartella intestata a "raggruppamenti estremisti".... Il riscontro effettuato fornisce una importante conferma, sebbene il saggio sia estremamente esiguo, del fatto che GELLI

---

(668) Cfr. cartella 45, vol. 11, fasc. 5,pag. 115.
(669) Ordinan za di rinvio a giudizio; pag. 265.

disponeva di atti provenienti dai famosi fascicoli del SIFAR confortando così quanto sostenuto e riferito da Benedetti e Siniscalchi da una parte ed Aleandri dall'altra... Il contenuto dei fascicoli 92 e 36 .... non solo conferma l'attività di procacciamento di notizie riservate effettuata da GELLI ma fornisce anche un interessante spaccato degli interessi informativi di questi. Le notizie, infatti, riguardavano per lo più movimenti e partiti della sinistra epotevano essere di interesse per GELLI solo in quanto strumentali a possibili ricatti politici.".

Alcune osservazioni appaiono necessarie.

- Non serve, in questa sede, rileggere la storia dei fascicoli del SIFAR che è antica di almeno un quarto di secolo e che è da tanti considerata una sorta "di spada di DAMOCLE" e la prova dell'esercizio di altri "poteri occulti". Certo è che la storia è nota a molti per avere letto i giornali ma a pochi per avere visto i documenti e per avere valutato la loro reale consistenza. Nessuno,in tanti anni, ha mai parlato in concreto dell'uso di quei fascicoli.

Si può supporre quel che si vuole o ciò che è più confacente alle proprie convinzioni ma il processo penale si sviluppa su basi diverse.

- Nel caso di specie, mancano completamente gli elementi di comparazione tra i sette fogli della cartella N. 19 intestata a GIOVANNI LEONE e i documenti originali che sarebbero stati contenuti nei fascicoli del SIFAR.
Nello sviluppo dell'accusa il "potrebbero essere" diventa "un saggio estremamente esiguo" che fornisce "una importante conferma".
L'argomento della valutazione delle prove è stato più volte affrontato ed è inutile ogni ripetizione.

- Già si è detto del valore processuale delle deposizioni di ERMENEGILDO BENEDETTI e di FRANCESCO SINISCALCHI. E' sufficiente ricordare che costoro non si sono mai trovati in una posizione tale da consentire di riferire concretamente sui fascicoli del SIFAR nè, in verità, lo hanno mai fatto in modo concludente.

- In seguito, analizzando il tema dei rapporti di LICIO GELLI con "la destra eversiva", sarà esaminata la posizione di PAOLO ALEXANDRI estre

mista di destra e la sua scarsa attendibilità come testimone "collaboratore della giustizia".

- L'archivio uruguayano riguarda i fascicoli di 426 soggetti diversi e dimostra un interesse di LICIO GELLI molto ampio e non limitato ai movimenti ed ai partiti della sinistra. I nomi che sono stati riportati a titolo di esempio sono sintomatici della ampiezza di una ricerca che comprende massoneria (N.1 ACCORNERO NANDO, N. 2 ERMENEGILDO BENEDETTI, N.24 COSENTINO FRANCESCO, N. 69 VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA); uomini politici (N19 GIOVANNI LEONE, N. 20 FLAMINIO PICCOLI, N. 64 GIUSEPPE SARAGAT). editoria ed industria (N. 110- RIZZOLI-MONTEDISONO); banche (N. 111 ROBERTO CALVI e Banco Ambrosiano); il SID (N. 92); Il Partito Comunista Italiano(N.84) e i raggruppamenti estremisti (N. 36).

- L'argomento dei "possibili ricatti politici" non è suscettibile di sviluppo data la estrema genericità della enunciazione e la carenza di riscontri nel presente procedimento.

Chiariti i termini del problema accantonando

tutto ciò che non è pertinente o sicuro, si evidenziano circostanze certe ed ampiamento sufficienti a provare la penale responsabilità di LICIO GELLI in ordine al reato di cui al capo di accusa N. 17.

- Tra i documenti del SID che sono stati ritrovati e trasmessi in Italia, sono compresi anche quelli classificati segreti.

- Le 89 copie dei suddetti documenti sono state rinvenute nella casa di LICIO GELLI in MONTEVIDEO e, quindi, nella piena disponibilità dell'imputato.

- Le carte dell'archivio uruguayano sono direttamente riconducibili a GELLI anche per una altra ragione essendo collegabili, e persino complementari, a quelle sequestrate in CASTIGLION FIBOCCHI. Si possono ricordare, ad esempio, gli altri atti del SID rinvenuti presso la società GIOLE ed il fascicoletto denominato "rubrica" (670) che è speculare all'elenco dei 426 nominativi.

---

(670) Cfr. cartella 74, vol. 20, fasc. 14, reperto 8/C.

- EZIO GIUNCHIGLIA racconta (671) di avere presentato lo spedizioniere NOSIGLIA a GELLI perchè il maestro venerabile deve spedire "della roba in URUGUAY".
Questo particolare è estremamente significativo; non può ragionevolmente, essere considerato una semplice coincidenza e rifinisce l'insieme degli altri elementi più concreti a carico.

In conclusione, è provato che LICIO GELLI si è procurato notizie destinate a rimanere segrete ma rimane da risolvere un ulteriore problema.

99.- I reati contestati a LICIO GELLI, e che sono specificati nei capi N. 10 e N.17 della imputazione, non rientrano tra quelli per i quali l'Autorità giudiziaria svizzera ha concesso l'estradizione.

---

(671) Cfr. cartella 44, vol. 11. fasc. 2, pag. 190.

Sono anteriori alla consegna dell'imputato e, purtuttavia, la Corte ritiene che correttamente sia stato richiesto il rinvio a giudizio e che si possa ricorrere al procedimento contumaciale come è previsto dall'art. 14 secondo comma della legge 30 gennaio 1963 N. 300.
La formulazione della clausola di specialità prevista dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione ha provocato contrasti giurisprudenziali così netti da richiedere l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Con sentenza del 18 maggio 1984 (depositata il successivo 9 giugno), il giudice di legittimità ha inquadrato la clausola di specialità tra le cause di improcedibilità, come limite assoluto all'esercizio del potere giurisdizionale perchè la norma pone un divieto di giudicare per fatti diversi ed anteriori al provvedimento di estradizione.
La previsione di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo si pone in apparente contraddizione con quanto precedentemente sancito poichè consente che la parte richiedente possa prendere le misure necessarie in vista di un eventuale allontanamento del reo dal territorio o

di una interruzione della prescrizione in conformità con la propria legislazione ivi compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale.
Siffatta formulazione ed il categorico limite del potere giurisdizionale enunciato nel 1984 dalle Sezioni Unite non hanno eliminato i contrasti giurisprudenziali rendendo necessario lo ulteriore ricorso al più autorevole consesso della Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite, con sentenza del 28 febbraio 1989 (depositata il successivo 21 aprile), hanno ridabito che le convenzioni internazionali sono "fonte primaria ed esclusiva di disciplina del procedimento estradizionale e delle sue conseguenti limitazioni sui poteri del giudice dello Stato richiedente".
La contraddizione tra la prima e la seconda parte dell'art. 14 è soltanto apparente.
Il principio di specialità previsto dalla Convenzione europea di estradizione non comporta una automatica ed assoluta sospensione del potere giurisdizionale dell'Autorità procedente per fatti anteriori alla consegna del reo ma pone soltanto dei limiti all'esercizio di quel potere.

Secondo le Sezioni Unite del 1989, il giudice ha un ridotto spazio di azione e può soltanto:

a)prosciogliere l'inquisito in tutti i casi di cui al comma primo dell'art. 152 C.P.P. (672). In caso contrario, la previsione di una garanzia per l'imputato si tradurrebbe sostanzialmente in un danno per lo stesso e per l'economia processuale;

b)svolgere una attività di indagine sia per documentare più compiutamente la eventuale richiesta di estradizione suppletiva sia per assicurare che non vadano dispersi quegli elementi probatori che sarebbe impossibile o difficile acquisire successivamente;

c)porre in essere le misure necessarie al fine di interrompere la prescrizione ivi compreso il ricorso al giudizio contumaciale;

d) utilizzare il giudizio contumaciale anche per costituire quel titolo di condanna esecutiva occorrente per richiedere l'estradizione suppleti

---

(672) Il principio é, ovviamente, applicabile anche ai casi previsti dall'art. 129 del nuovo codice di procedura penale.

va nei casi in cui l'ordinamento interno non consente di emettere il mandato di cattura (o l'ordinanza di custodia cautelare) che è richiesto dall'articolo 12 della Convenzione europea come uno dei documenti giustificativi della richiesta di estradizione.

Nel caso di specie ricorrono i motivi indicati nei punti c) e d) e siffatta situazione impone il giudizio contumaciale a carico di LICIO GELLI.

Tenendo presente l'originaria qualificazione giuridica dei fatti, è evidente la necessità di interrompere il decorso della prescrizione per delitti consumati entro il termine massimo del 1981.

Inoltre, in relazione al reato previsto dall'articolo 256 cod.pen., il giudizio contumaciale deve essere utilizzato anche al fine di costituire un eventuale titolo di condanna esecutiva indispensabile per richiedere l'estradizione suppletiva.

Il 20 dicembre 1986, il Giudice Istruttore ha emesso , per questo delitto, un mandato di cattura contro LICIO GELLI ma il provvedimento è stato revocato dal Tribunale con ordinanza con

fermata dalla Corte di Cassazione il 1° luglio 1987.

100.- La articolazione del capo di imputazione N. 1 impone l'esame di altri fatti non essendo sufficienti quelli considerati sino ad ora e che si riferiscono direttamente agli altri capi di accusa ma, indirettamente, anche al primo.

Se certi argomenti specifici non sono collegati alla accusa di cospirazione politica mediante associazione, possono essere compresi dalla contestazione alternativa della associazione per delinquere formulata in modo molto ampio ed esaurientemente completata dalla motivazione della ordinanza di rinvio a giudizio.

Con questa imputazione si precisa che gli imputati "... si accordavano per commettere più delitti contro la pubblica amministrazione (in riferimento ai delitti dei p.u. contro la p.a.), l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la libertà morale , le leggi valutarie e quelle sul controllo delle armi.".

Gli argomenti residui non richiedono di essere trattati seguendo un tassativo ordine sistematico sicchè può adottarsi una linea che renda più agevole la esposizione di questi temi:

- Conto bancario N. 633369 "Protezione".
- Comitato massonico di Montecarlo.
- Rapporti tra LICIO GELLI e la destra eversiva.
- Rapporti tra LICIO GELLI e gli iscritti ed i non iscritti alla loggia P2.
- Progetto politico di LICIO GELLI e della loggia P2.

Vi è, poi, negli atti, la notizia di un fatto che sembra essere rimasto senza soluzione. L'episodio merita un brevissimo accenno anche se soltanto un esile filo lo collega al presente procedimento.

Il giorno 8 giugno 1981, l'ammiraglio di Squadra MARCELLO CELIO lascia il suo ufficio presso lo Stato Maggiore della Marina militare per usufruire di una licenza. L'ammiraglio di Divisione UMBERTO SELLERI lo sostituisce e chiede un controllo tecnico anti-ascolto clandestino. Viene così trovata una capsula microfonica inserita nel microtelefono del commutatore telefonico. La capsula ha una portata probabile di

cento metri senza la presenza di ostacoli (673). L'ultimo controllo tecnico è stato eseguito, con esito negativo, circa due mesi prima, verso la metà dell'aprile.
Non si hanno altre notizie di questo episodio che viene ugualmente collegato al presente procedimento da un sospetto sol perchè si crede che l'ammiraglio MARCELLO CELIO sia iscritto alla loggia P2.
Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, ha tralasciato questo fatto.

101.- Uno degli appunti sequestrati a Castiglion FIbocchi riguarda un conto bancario denominato "Protezione", N. 633369 aperto presso l'U.B.S. di LUGANO.
Il 22 aprile 1981, il Procuratore della Repubblica di Milano (674) trasmette una commissio-

---

(673) Cfr. cartella 62, vol. 17, fasc. 12, pag. 1 e segg.
(674) Cfr. cartella 56, vol. 13, fasc. 1, pag. 2 e segg.

ne rogatoria all'Ufficio della Polizia Federale di Berna per sapere se esiste presso la U.B.S. (Unione Banche Svizzere) di LUGANO il conto N. 633369 denominato "Protezione" che farebbe capo all'on. CLAUDIO MARTELLI. Il richiedente spiega che, nel periodo ottobre-dicembre 1980, ROBERTO CALVI avrebbe depositato in questo conto 3.500.000 dollari "... in occasione ed in conseguenza di un accordo tra l'ENI ed il Gruppo Banco Ambrosiano".

In realtà, il 1° dicembre 1980, il Banco Ambrosiano del Lussemburgo rilascia fideiussione a fronte di un prestito di 50.000.000 di dollari concesso dalla TRADINVEST BANK di Nassau (675) al Banco Ambrosiano Andino in base ad un accordo stipulato nell'aprile dello stesso anno che prevede la restituzione della somma in cinque anni. (676).

Il 26 giugno 1981, l'on.CLAUDIO MARTELLI scrive direttamente alla U.B.S. autorizzando la banca a fornire notizie che eventualmente lo ri -

(675) Banca dell'ENI già citata a proposito del contratto di fornitura di petrolio stipulato tra le società ENI e PETROMIN nel 1979.

(676) Cfr. cartella 102, vol. 30, fasc. 1/A, pag. 164.

guardino a proposito del conto "Protezione" (677).

Il 6 luglio 1981, l'U.B.S. risponde all'on. MARTELLI precisando che negli ultimi quindici anni nessun conto è stato aperto presso quell'Istituto al nome di CLAUDIO MARTELLI (678).

Nel dicembre 1981, si apprende (679) che vi è stata opposizione all'accoglimento della richiesta della magistratura milanese. I giudici svizzeri hanno respinto il ricorso dell'U.B.S. ma è ancora pendente quello della B.S.I. (Banca Svizzera Italiana).

Il 15 febbraio 1982, il sig. BERTOLI ROMANO, direttore dell'U.B.S., rende testimonianza al Giudice Istruttore di LUGANO e conferma l'inesistenza del conto N. 633369 facente capo ai nomi di CLAUDIO MARTELLI, di LEONARDO DI DONNA e di FLORIO FIORINI (680).

Il 17 marzo 1983, il Giudice Istruttore presso

---

(677) Cfr. cartella 56, vol. 13, fasc. 1? pag. 64.
(678) Cfr. cartella 56, vol. 13, fasc. 1, pag. 65.
(679) Cfr. cartella 56, vol. 13, fasc. 1,pag. 59.
(680) Cfr. cartella 56, vol. 13, fasc. 1, pag. 75. Nel 1980, FLORIO FIORINI è direttore finanziario dell'ENI.

il Tribunale di Roma dichiara, per questi fatti, non doversi procedere a carico del'on. CLAUDIO MARTELLI (681). Il 29 febbraio 1988 la richiesta della estradizione di LICIO GELLI, già avanzata nel 1982, viene integrata aggiungendo il delitto di calunnia contestato con il mandato di comparizione in data 5 ottobre 1987. La domanda viene dichiarata non accoglibile . (682).

Nel 1989, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice Istruttore dichiara non doversi procedere contro LEONARDO DI DONNA e FLO

---

(681) Cfr. cartella 103, vol. 30, fasc. 1/B.

(682) Cfr. cartella 57, vol. 13, fasc. 11. - L'episodio dal quale deriva l'accusa di calunnia risale al 13 febbraio 1986 quanto l'on. MARTELLI riceve una lettera a firma di GELLI con un testo che sembra essere il capitolo di un libro. Con lo scritto si richiama il conto "Protezione" ed il denaro versato da ROBERTO CALVI al partito Socialista Italiano con accuse a MARTELLI, a DI DONNA ed a BETTINO CRAXI: cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 15, pag. 4068 e segg.-

RIO FIORINI per i fatti relativi al CONTO PROTEZIONE e contro LICIO GELLI per il delitto di calunnia in danno dell'on. CLAUDIO MARTELLI(683).

La vicenda del conto bancario N. 633369 denominato PROTEZIONE non può, però, realisticamente considerarsi definita sulla base di quanto hanno scritto e detto i responsabili dell'istituto bancario U.B.S. di LUGANO che appaiono ineccepibili sotto un profilo formale ma estremamente carenti per la completa conoscenza di tutti i termini del problema.

Mentre l'istruttoria formale del presente procedimento ricorda ma non approfondisce questo episodio, all'inizio del 1993, la magistratura milanese riprende le indagini sul CONTO PROTEZIONE con riferimento al fallimento del BANCO AMBROSIANO.

Per la parte che riguarda la materia sottoposta al giudizio di questa Corte di Assise, le più recenti dichiarazioni di alcuni protagonisti appaiono interessanti.

---

(683) Cfr. cartella 103, vol. 30, fasc. 2, pag. 50; cartella 103? vol. 30, fasc. 1, pag. 1, pag. 47 e segg.

fol

SILVANO LARINI (684). Architetto milanese, amico di BETTINO CRAXI.

Rende dichiarazioni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

"....La questione del CONTO PROTEZIONE è per me una sorta di ossessione ricorrente da oltre dieci anni....La sigla PROTEZIONE riguardava esattamente delle movimentazioni bancarie di mia pertinenza presso la U.B.S. di LUGANO.

La banca aveva messo a mia disposizione il conto N. 633369 come conto di transito, contro filtro utilizzato dalla banca stessa per tanti altri clienti al fine di creare un particolare schermo rispetto alle ulteriori e successive movimentazioni bancarie riguardanti i singoli clienti.... Nel 1979, la U.B.S di LUGANO mi consigliò di adoperare come filtro rispetto a quel mio conto il numero 633369 con la sigla PRO - TEZIONE... Le uniche cifre di rilevante impor

---

(684) Citato a comparire per essere esaminato ai sensi dell'art. 450bis cod. proc.pne., si avvale della facoltà di non rispondere.
Cfr. gli atti dei magistrati di Milano acquisiti all'udienza del 17 dicembre 1993.

porto che hanno riguardato quel mio conto sono state appunto i due accrediti di 3.500.000 dollari ciascuno... Tali due accrediti pervennero alla U.B.S di LUGANO esattamente al fine di entrare nella mia disponibilità a seguito di accordi intercorsi al riguardo fra me, l'on. BETTINO CRAXI e l'on. CLAUDIO MARTELLI. In particolare, tra il giugno e il settembre 1980..... nel corso di una passeggiata per il centro di Milano, precisamente nelle vicinanze di piazza MISSORI, mi fu formulata una specifica richiesta.... Stavamo passeggiando io, l'on. CRAXI e l'on. MARTELLI ed i due, ad un certo punto, si fermarono per un po' a discutere fra loro. Subito dopo, l'on. CRAXI mi domandò se fosse possibile ~~d~~ fornire da parte mia un conto bancario svizzero sul quale fare pervenire un finanziamento in favore del Partito Socialista Italiano. L'on. CRAXI aggiunse che del procacciamento di tale finanziamento si stava direttamente e personalmente occupando l'on. MARTELLI lì presente. Io risposti affermativamente dicendo che avevo un conto disponibile e provvidi immediatamente a fornire il numero e l'indicazione della sigla Protezione. L'on. MARTELLI si

appuntò immediatamente tali mie indicazioni..
... Verso la fine di ottobre 1980, credo il 31 di quel mese , pervenne sul conto N. 633369 PROTEZIONE presso la U.B.S. di LUGANO un accredito di 3.500.000 dollari ....
In quella occasione l'on. CRAXI mi parlò della origine di quei fondi e mi disse che in realtà si trattava di un finanziamento al P.S.I. effettuato sull'estero dal BANCO AMBROSIANO di ROBERTO CALVI. CRAXI mi disse - credo che fosse il novembre 1980 - che l'accredito di 3.500.000 dollari non esauriva il finanziamento in questione ma ne costituiva solamente la prima metà. Aggiunse che CLAUDIO MARTELLI aveva concordato che il BANCO AMBROSIANO facesse pervenire la cifra complessiva di 7.000.000 di dollari.
..... CRAXI mi spiegò ancora che il partito aveva una posizione debitoria particolarmente rilevante nei confronti del BANCO AMBROSIANO e che, per tale ragione era stato concordato un sostegno sull'estero onde consentire al partito di ridurre siffatta posizione debitoria.
...Ai primi di febbraio 1981, credo il giorno 3, pervennero sempre sul tale mio conto anco-

ra 3.500.000 dollari....".

LARINI sposta 1.000.000 di dollari depositandoli presso la banca di MANDRISIO; su istruzioni di ANTONIO NATALI (685) o di CRAXI, ritira 500.000 e 970.000 dollari in contanti che consegna ad ANTONIO NATALI.

Nell'aprile 1981, l'on. ANTONIO NATALI, visibilmente agitato, informa LARINI che è stato sequestrato a LICIO GELLI un appunto relativo alle suddette operazioni; LARINI ritira dalla U.B.S il denaro residuo che, comprensivo degli interessi, è pari a 4.793.000 dollari e lo consegna ad ANTONIO NATALI.

LARINI protesta con CRAXI per la storia dello appunto trovato in CASTIGLION FIBOCCHI e " ... CRAXI si lamentò del comportamento di MARTELLI e della sua leggerezza. Osservò che il predetto era stato un cretino giacchè aveva addirittura dato a GELLI un biglietto che aveva scritto di propria mano su carta intestata alla Camera dei deputati o comunque del Parlamen

---

(685) NATALI all'epoca si occupa dei problemi economici del P.S.I. nell'area milanese.

to. Con CRAXI avemmo occasione di parlare diverse volte della vicenda e delle reciproche preoccupazioni. Tali preoccupazioni aumentarono allorchè si verificò l'arresto di CALVI e successivamente si venne a sapere che CALVI aveva vuotato il sacco. Seguii anche con ansia le notizie di stampa e fui alquanto sollevato dal fatto che emergeva che CALVI non aveva parlato del conto PROTEZIONE....".

BENEDETTO CRAXI (686).

- L'on. SALVATORE FORMICA conosce meglio di lui la storia del conto "protezione". Per quanto lo riguarda "... si sbalordisce perchè si è fatto tanto rumore per un finanziamento non regolare", ".... per un reato ampiamente amnistiato...".

Poichè nel 1980 il Partito Socialista italia-

---

(686) Cfr. cartella 90, vol. 23: fasc. 10, pag. 256 e segg.; udienza del 17 gennaio 1994, da pag. 1 a pag. 121 della trascrizione della registratione. Viene sentito ai sensi dell'art. 450 bis cod.proc. pen.; cfr. il paragrafo N. 73 della presente motivazione.

no ha un debito di circa sedici-diciotto milioni di dollari USA nei confronti del Banco AMBROSIANO, "... amici comuni mi fanno sapere che CALVI ha manifestato questa preoccupazione per il fatto che il P.S.I. avesse questa forte esposizione debitoria ...Vengo informato di questa cosa e, dopo di questo, incontro CALVI...".

- Richiesto di precisare chi siano gli amici comuni, dice che si tratta di "... amici milanesi... Uno di questi era NATALI... Altri non li ricordo...(NATALI) si occupava della amministrazione del partito ....".(687).

- ROBERTO CALVI espone il suo piano a CRAXI, senza chiedere nulla in cambio, e sostiene la necessità di utilizzare un finanziamento estero.

"... Mi disse con chiarezza che questo circuito internazionale sarebbe in condizioni di assicurare un finanziamento con modalità da precisare e che sarebbe stato, modalità da precisare, di venti milioni di dollari.... E così

---

(687) ANTONIO NATALI è deceduto.

nasce l'operazione CONTO PROTEZIONE...".

- Viene fatta presente a CRAXI la singolarità di una manovra finanziaria che, certamente utile per il BANCO AMBROSIANO, aggrava per gli inevitabili costi la posizione debitoria del P.S.I. senza offrire alcun vantaggio se non quello di sostituire un creditore "nazionale" più sensibile alle pressioni politiche interne con un creditore "estero" non bene identificato ma teoricamente più esigente.
BETTINO CRAXI risponde: "...Sì, ma l'operazione non si perfezionò....".
Il progetto "... si presentava come un finanziamento di favore....".

- Le preoccupazioni di CALVI per l'esposizione di circa diciotto milioni di dollari del BANCO AMBROSIANO subiscono, secondo il racconto di CRAXI, due trasformazioni.
".... Loro proposero un finanziamento di venti milioni di dollari di cui dovevano essere definite le modalità e che sarebbe stato un finanziamento di aiuto, un finanziamento di favore e, quindi, si poteva anche ottenere che, alla

fine, potesse trattarsi di un contributo che però non fu perfezionato in quanto dopo il pagamento della prima parte (CALVI muore)..".
L'accenno al finanziamento irregolare è molto evidente anche se "il benefattore" è ancora uno straniero. Poi, la versione assume l'aspetto definitivo.
".... Col tempo si sarebbe visto e come è stato, poi, in definitiva. Quindi quello era secondo me un pretesto per stabilire un rapporto di amicizia con una entità politica che si riteneva negli anni successivi, come poi è avvenuto, avrebbe avuto una certa importanza, una certa influenza maggiore nella vita nazionale...".

- Si deve osservare che la situazione di influenza del P.S.I. non è prevedibile nel prossimo futuro come si afferma ma è attuale nel 1980.
La questione del CONTO PROTEZIONE viene definita tra i mesi di giugno e di settembre 1980; 3.500.000 vengono versati alla fine dell'ottobre 1980 e gli altri 3.500.000 all'inizio del febbraio 1981. Uomini del Partito Socialista I

taliano sono presenti, dal 4 aprile 1980, nel secondo Governo presieduto dall'on. FRANCESCO COSSIGA.

- Nonostante venga affermato che "...l'operazione non si perfezionò" , il "contributo irregolare" di sette milioni di dollari USA viene versato sul CONTO PROTEZIONE.
E' stato anche spiegato che il progetto non si è realizzato perchè, "dopo il pagamento della prima parte", la morte di ROBERTO CALVI ha posto la parola fine alla storia. La affermazione è priva di fondamento.
Il secondo versamento è fatto al principio di febbraio 1981 e ROBERTO CALVI muore dopo oltre un anno, il 17 giugno 1982. L'intervallo di circa sedici mesi fra le due date è troppo ampio per pensare che vi sia un nesso tra l'interruzione dei pagamenti ed il decesso di ROBERTO CALVI.
Dopo il febbraio 1981 si verificano eventi ai quali si può ragionevolmente collegare quel la interruzione. Nel marzo 1981 viene eseguito il sequestro di CASTIGLION FIBOCCHI; nel corso del successivo mese di aprile ANTONIO NATALI

informa LARINI del ritrovamento dell'appunto sul CONTO PROTEZIONE e LARINI corre a LUGANO per ritirare i residui 4.793.000 dollari. La esistenza del conto è, ormai, palese e i versamenti di denaro cessano.

- LARINI riferisce di avere appreso da ANTONIO NATALI e da BETTINO CRAXI che il denaro del CONTO PROTEZIONE è stato impiegato per pagare le spese del congresso del partito organizzato in PALERMO, per contribuire alla campagna elettorale e per fornire aiuto ai dissidenti polacchi e cecoslovacchi.
Qualunque sia stata la destinazione data ai sette milioni di dollari USA del CONTO PROTEZIONE, è evidente che non vi è mai stato l'accordo o l'intenzione di usarli per diminuire il debito del partito socialista nei confronti del BANCO AMBROSIANO.
I tempi delle operazioni sono eloquenti.
Anche senza considerare l'originalità di uno schema operativo in base al quale, estero su estero, il creditore versa denaro al debitore affinchè costui lo restituisca allo stesso creditore nonostante i rischi e la perdita di ri-

levanti interessi, un fatto è certo ed indiscutibile.

L'ingente somma rimane in parte giacente nella banca svizzera per alcuni mesi e viene ritirata solo perchè in CASTIGLION FIBOCCHI è stato trovato un appunto sulla operazione che si conclude con l'aumento, e non la diminuzione della "sofferenza" del BANCO AMBROSIANO.

Nel corso dell'esame dibattimentale, si domanda di spiegare le ragioni della mancata estinzione parziale del debito e di indicare chi ha curato personalmente la questione con CALVI.

CRAXI risponde: "Questo bisogna chiederlo agli amministratori che amministrano i soldi perchè io non amministravo.".

- In merito alle dichiarazioni di LARINI, l'on. CRAXI non ricorda i particolari.

Ha chiesto all'amico LARINI di "....trovare un conto che potesse essere utilizzato dal partito per potere fare transitare dei fondi...(ricorda di avere domandato) la disponibilità di un conto a LARINI e di avere informato MARTELLI... Questo numero (del conto) doveva essere dato a CALVI..." in quanto NATALI non "può fa-

re operazioni su quel conto".

- A proposito della frase riportata da LARINI "MARTELLI è un cretino..." perchè ha dato a LICIO GELLI l'appunto con le annotazioni sul CONTO PROTEZIONE', l'on. CRAXI afferma:" Non confermo nè il cretino nè altro".

CLAUDIO MARTELLI (688). Deputato al Parlamento nazionale; è stato vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro di Grazia e Giustizia.

All'inzio dell'anno 1993 rende una deposizione al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano che dirige l'inchiesta sul fallimento del BANCO AMBROSIANO.

MARTELLI fornisce una versione dei fatti relativa al conto N. 633369 PROTEZIONE che differisce in alcuni punti sostanziali da quelle date

---

(688) Atti acquisiti alla udienza del 17 dicembre 1993; dichiarazioni rese all'udienza del 17 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 450 bis cod. proc. pen.;da pag. 135 a pag.186 della trascrizione della registrazione.

da SILVANO LARINI e dall'on. BETTINO CRAXI. SILVANO LARINI "... dice il vero quando dice che, un giorno, a Milano, io mi appuntai il numero di quel conto che CRAXI mi dettava. LARINI aggiunge che era presente; io, francamente, non lo posso smentire anche se non sono certo della sua presenza; quel che è certo è che CRAXI mi dettò quel numero di conto o semplicemente mi invitò ad annotarlo giacchè non porta mai nè orologio nè penna. Eravamo per strada, in centro, a Milano; mi pare che (CRAXI) avesse fretta, era in partenza e mi raccomandò di farlo avere ad ANTONIO, cioè ad ANTONIO NATALI. Quando si spalanca lo scandalo P2 con la scoperta delle carte di GELLI a CASTIGLION FIBOCCHI, io per primo ho temuto che il biglietto ritrovato fosse il mio e cioè lo stesso che avevo dato ad ANTONIO NATALI. NATALI, invece, mi rassicurò ma io continuai a temere perchè non vidi le fotocopie dei biglietti sequestrati...L'aspetto paradossale è che la mia "cretinata" è smentita proprio da LARI

NI (689). Io non ho scritto quell'appunto trovato a GELLI ma quello che mi dettò CRAXI a Milano... Si trattava di una delle classiche passeggiate post-prandiali che di tanto in tanto ci capitava di fare. Io non ho preciso ricordo di coloro che parteciparono a tale passeg - giata... Quel che posso escludere è che vi furono riferimenti a finanziamenti per il partito o altro. CRAXI si limitò a chiedermi di annotare il numero e gli estremi del conto PROTEZIONE.... Quando ricevetti la comunicazione giudiziaria..., Craxi mi disse che il quadro era piuttosto confuso e che non sapeva bene che cosa avessero combinato.

Aggiunse di non sapere bene se i fondi affluiti sul conto PROTEZIONE fossero soldi dell'ENI oppure soldi del BANCO AMBROSIANO ovvero di entrambi oppure di società di CALVI oppure, ancora, dello IOR...".

---

(689) Nel verbale delle dichiarazioni rese da LARINI il 22 febbraio 1993 si legge:
"Mi si domanda se fu detto altro e se, in particolare, l'on. CRAXI disse all'on. MARTELLI di comunicare quei dati ad ANTONIO NATALI.Escludo tassativamente la circostanza.".

Il racconto di CLAUDIO MARTELLI è certamente singolare poichè sembra che BETTINO CRAXI non sappia neanche chi ha versato a loro beneficio su un conto personale, e non del partito, la consistente somma di circa dieci miliardi di lire del 1980. CRAXI, invece, conosce i termini dell'accordo e sa che il suo interlocutore e "benefattore" è ROBERTO CALVI e non altri.
Nel corso dell'esame dibattimentale, CLAUDIO MARTELLI rende dichiarazioni che non si discostano dalla precedente e conferma di non avere saputo nulla della operazione in corso nell'estate del 1980 e di essersi limitato a consegnare ad ANTONIO NATALI il foglio con la annotazione dettatagli da CRAXI.
LARINI e CRAXI lo smentiscono e mettono a nudo il suo tentativo di recidere il cordone ombelicale che lo unisce alla vicenda del fallimento del BANCO AMBROSIANO.
LARINI conferma la versione secondo la quale MARTELLI si è interessato personalmente dell'affare e CRAXI ricorda di avere dettato l'appunto perchè MARTELLI lo consegni a CALVI e non a NATALI. Questa versione è la più attendibile perchè i dati relativi al conto su una ban-

ca svizzera non servono ad ANTONIO NATALI che non può operare personalmente ma a CALVI che deve eseguire i versamenti come è stato convenuto.

L'on. MARTELLI commenta: " Non sembrerebbe così perchè, se NATALI è quello che ha presentato CALVI a CRAXI ed è quello che ha negoziato inizialmente il conto, una ragione mi pare del tutto evidente c'è.".

In altre perole, lui deve passare l'appunto a NATALI perchè costui lo dia a CALVI .

A parte il fatto che non risulta che sia stato NATALI"a negoziare inizialmente il conto", si osserva che il numero del conto avrebbe seguito una trafila inutile da LARINI a CRAXI, da CRAXI a MARTELLI, da MARTELLI e NATALI e da NATALI a CALVI mentre sarebbe stato più semplice e meno compromettente per tutti il contatto diretto LARINI-NATALI considerato che i due si conoscono molto bene.

La testimonianza resa nel corso del dibattimento da LEONI FILIPPO riguarda la parte delle trattative portate avanti per la conclusione del contratto in base al quale la TRADINVEST BANK controllata dal Gruppo ENI deposita 50.000.000

di dollari USA presso il BANCO AMBROSIANO ANDINO e presso il BANCO AMBROSIANO HOLDING. In realtà si tratta di un prestito.
LEONI FILIPPO cura la parte tecnica della questione per conto del Banco Ambrosiano e FLORIO FIORINI, direttore finanziario dell'ENI, è il suo interlocutore.

LEONI FILIPPO (690) Attualmente si occupa della parte amministrativa di una società di ingegneria in Milano.
Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, LEONI è il responsabile del settore estero del BANCO AMBROSIANO; è presidente del BANCO AMBROSIANO di MANAGUR e del BANCO AMBROSIANO HOLDING; è vicepresidente della società ULTRAFIN di Zurigo; è consigliere di amministrazione della CENTRALE; è presidente del BANCO AMBROSIANO ANDINO e della società TORO INTERNATIONAL.

".. Noi dell'Ambrosiano avevamo allora, parlia

---

(690) Udienza del 21 aprile 1993; da pag. 38 a pag. 49 della trascrizione della registrazione.

mo del 1979-1980, avevamo un particolare interesse a ricevere fondi per durate medio termine, almeno cinque anni... Quando io, dal punto di vista tecnico, feci presente al presidente CALVI l'interesse, l'importanza di ricercare finanziamenti a medio termine, CALVI mi indirizzò a FIORINI dell'ENI con il quale, per altro, già in passato avevo avuto altri contatti sempre di carattere tecnico. Quindi, io ebbi questi contatti con FIORINI. Le trattative proseguirono con qualche rallentamento in un certo momento.

Io riferivo sempre a CALVI il risultato e lo stadio delle trattative con FIORINI e, per quanto io capivo allora, pensavo che CALVI avesse lui stesso contatti con DI DONNA...".

Il racconto di LEONI tende a sfumare i contorni della genesi dell'affare. Infatti, CALVI lo avrebbe indirizzato a FIORINI solo dopo avere fatto una scoperta ovvia e cioè dopo avere intuito l'importanza per una banca di ottenere prestiti sotto forma di depositi vincolati a medio termine. Un fondo vincolato di 50 milioni di dollari USA è certamente interessante per il BANCO AMBROSIANO ma, nella versione che viene

data, non si comprende come la TRADINVEST BANK possa trarre utilità da questa operazione con una banca molto esposta e beneficiando di interessi ridotti mentre la sua funzione principale è quella di accumulare valuta estera per l'ENI che la controlla.
LEONI fornisce indirettamente la risposta quando accenna alle trattative parallele portate avanti da CALVI in un contesto diverso da quello tecnico-operativo curato da LEONI.

LICIO GELLI (691) rende dichiarazioni compatibili con i fatti accertati.

- Nel periodo agosto-settembre 1980, CLAUDIO MARTELLI gli chiede di intervenire perchè "Il Corriere della Sera" conceda maggiore spazio al Partito Socialista Italiano.
Questa richiesta è confermata da MARTELLI per quanto riguarda contenuto e date (692).

---

(691) LICIO GELLI rende questo interrogatorio al Procuratore della Repubblica di MILANO il 17 febbraio 1993. Il relativo verbale è stato acquisito nel corso della udienza del 3 novembre 1993.

(692) Cfr. la testimonianza di CLAUDIO MARTELLI riportata in questo paragrafo.

- Gli onorevoli CRAXI e MARTELLI accettano le condizioni di CALVI anche se, teoricamente, l'ENI è un Ente di Stato non nella loro disponibilità.

- L'ENI aumenta di 50-75 miliardi di lire i depositi presso il BANCO AMBROSIANO. La TRADINVEST BANK, controllata dall'ENI, versa 50 milioni di dollari al BANCO AMBROSIANO ANDINO in conto deposito a lunga scadenza.

- LICIO GELLI, per il suo interessamento, chiede che venga esaudita la aspirazione di LEONARDO DI DONNA a diventare presidente dell'ENI ma ottiene solo promesse.

-ROBERTO CALVI informa GELLI che è pronta la prima quota per i socialisti di 3.500.000 dollari.

- Nel mese di novembre 1980, l'on. CLAUDIO MARTELLI scrive su una busta con la intestazione della Camera dei Deputati: conto N. 633369 PROTEZIONE, presso l'U.B.S. di LUGANO. Il deputato consegna la busta a GELLI dicendo che il denaro va versato su quel conto.

- Successivamente, CALVI esprime la sua irrita

GELLI aggiunge altre circostanze che MARTELLI esclude ed in particolare quella che il deputato socialista avrebbe prospettato anche le notevoli difficoltà economiche del partito socialista debitore del BANCO AMBROSIANO per circa diciotto milioni di dollari e del Monte dei Paschi di SIENA per circa quattro milioni di dollari.

- GELLI si interessa di questa posizione debitoria ma non ottiene risultati. CALVI propone una soluzione complessa e GELLI svolge opera di mediazione. Questa ammissione rende attendibile la sua dichiarazione poichè lo coinvolge nella vicenda del fallimento del BANCO AMBROSIANO.

- CALVI chiede il deposito vincolato di fondi dell'ENI presso il BANCO e l'affidamento delle funzioni di esattoria per conto dell'ENI, principalmente sulle piazze estere. In cambio porrebbe a disposizione del Partito Socialista Italiano 21 milioni di dollari oltre una quota degli interessi da corrispondersi sui maggiori depositi dell'ENI presso il BANCO.

zione poichè CRAXI e MARTELLI non hanno utilizzato i 3.500.000 dollari per ridurre lo scoperto del P.S.I.-

- L'on. MARTELLI chiede altri 3.500.000 dollari e CALVI, tramite UMBERTO ORTOLANI, informa GELLI che provvederà nel senso voluto.
UMBERTO ORTOLANI è informato sulla intera vicenda sino dal principio.

- Secondo LICIO GELLI, il "conto protezione" è nella disponibilità dell'on. MARTELLI o dell'on. CRAXI e, comunque, del P.S.I.-

Anche UMBERTO ORTOLANI è interrogato sullo specifico argomento (693).

- Tra lui e LICIO GELLI é sempre esistita "una sorta di diffidenza reciproca".

Questa affermazione è smentita dai fatti. E' certo, comunque, che la asserita differenza non ha nociuto alla saldezza di un sodalizio che, per tanti anni, ha consentito ad entrambi di

---

(693) Il 28 febbraio 1993, rende l'interrogatorio al Procuratore della repubblica di Milano. Il verbale è stato acquisito nel corso della udienza del 3 novembre.

concludere affari lucrosi.

- ORTOLANI sostiene di non avere avuto nessuna parte effettiva nella vicenda del "conto protezione". Un giorno, in Roma, GELLI gli mostra una busta con alcune annotazioni e gli dice che sta trattando con i socialisti "una cosa molto importante finalizzata a dei finanziamenti.GELLI si esprime "... con tono pomposo, di vanto e, contemporaneamente con enigmaticità.".

- ORTOLANI insiste per avere la fotocopia della busta e GELLI lo accontenta.

- ORTOLANI sostiene che CALVI non ha detto il vero quando "... nel carcere di LODI fece riferimento ad un finanziamento di 21 milioni di dollari a favore del P.S.I...." e ad un suo coinvolgimento.

UMBERTO ORTOLANI dice le stesse cose nel corso del dibattimento (694) anche se riconosce l'esistenza di una operazione di 21.000.000 di dollari USA pur diversamente finalizzata.

---

(694) Cfr. il paragrafo N. 161 della presente motivazione.

La versione dell'imputato non è attendibile per motivi precisi:

- Se non si è interessato della vicenda del "conto protezione", non si comprende la sua insistenza per avere una copia della famosa busta nè il comportamento di GELLI che acconsente nonostante "la reciproca diffidenza.".

- Due operazioni quasi contestuali fatte dal Banco Ambrosiano, sempre per 21.000.000 dollari in un momento difficile per il Banco e per una somma pari alla esposizione debitoria del P.S.I., costituiscono una coincidenza non solo assurda ma smentita da ROBERTO CALVI.

-Secondo LICIO GELLI la partecipazione di ORTOLANI si è concretamente manifestata.

- ROBERTO CALVI dice che UMBERTO ORTOLANI è, o sostiene di essere,"il portavoce finanziario" del Partito Socialista Italiano che lo ha convinto ad effettuare l'operazione finanziaria per 21.000.000 di dollari. Denaro del Banco Ambrosiano di cui deve beneficiare anche il P.S.I..

Non vi è dubbio che si tratti della stessa ope

razione menzionata da GELLI e, in un certo modo, da ORTOLANI.

La figura di ORTOLANI, "portavoce finanziario" del P.S.I. , è confermata dallo svolgimento dei contatti FORMICA-ORTOLANI, circa un anno prima, al tempo del contratto tra l'ENI e la PETROMIN e spiega perchè, tra tante persone, l'on. FORMICA formuli le sue pressanti richieste proprio ad UMBERTO ORTOLANI.

Il quadro che si delinea in base alle prove raccolte è quello di un affare di rilevanti proporzioni a prescindere dalla liceità del fatto sulla quale deve pronunciarsi altra Autorità Giudiziaria.

Tutti cercano di guadagnare. Calvi con l'aumento dei depositi e con un tipo di attività svolta in nome e per conto di un gruppo industriale e finanziario di primaria importanza quale è l'ENI. CRAXI e MARTELLI con il reperimento di fondi rilevanti. ORTOLANI e GELLI con il loro lavoro di mediatori di alto livello.

Per quanto riguarda il presente procedimento, la vicenda del "conto protezione" non può, allo stato delle prove raccolte, essere collega-

ta ad una qualsiasi attività della associazione denominata loggia Propaganda 2 o alla condotta di uno o più affiliati alla stessa che abbiano agito per conto del gruppo associato o, comunque, come membri di una unità organica per il raggiungimento di un fine perseguito dal sodalizio.

ORTOLANI e GELLI lavorano in proprio.

Se nei fatti che riguardano i sette milioni di dollari U.S.A. versati sul CONTO PROTEZIONE sono ravvisabili reati, ed a questo provvede la competente Autorità Giudiziaria di MILANO, tali delitti sono collocati fuori del capo di imputazione N. 1 all'esame di questa Corte di Assise e per il quale LICIO GELLI non è stato neanche rinviato a giudizio.

La ricostruzione degli eventi eseguita con lo ausilio di tutti i dati processuali disponibili mette in luce l'infondatezza di certe affermazioni dell'accusa privata e pubblica.

La parte civile rappresentata dalla Avvocatura dello Stato ha detto che "la storia del CONTO PROTEZIONE dimostra che la loggia P2 ha influenzato il Partito Socialista Italiano". Il Pubblico Ministero, premesso "l'interessamento" di

GELLI e della loggia P2 alla vicenda, ha sostenuto il ruolo attivo di LICIO GELLI e di UMBERTO ORTOLANI nel finanziamento illecito del Partito Socialista Italiano poichè questi due uomini "esercitano un controllo sul BANCO AMBROSIANO e sull'E.N.I. con una infiltrazione massiccia ai vertici dell'Ente.".

Certamente GELLI e forse anche ORTOLANI hanno svolto la loro parte nelle trattative che hanno portato al versamento di sette milioni sul CONTO PROTEZIONE ed è fondato ritenere che ne abbiano tratto un congruo profitto. Non risulta, però, "l'interessamento della loggia P2" come gruppo associato e si richiama quanto è stato detto e sarà ripetuto sulla mancanza di automaticità della sovrapposizione, con effetti penali, della attività della loggia a quella di LICIO GELLI o di altri singoli affiliati. Non risulta, inoltre, che qualcuno abbia influenzato il Partito socialista italiano.

La realtà che le prove delineano è quella di un accordo illecito prodromo di guadagni altrettanto illeciti.

Anche l'ultimo argomento relativo al "controllo sul BANCO AMBROSIANO e sull'ENI" non tiene

conto delle prove e della logica.
I termini essenziali della vicenda sono certi e noti: l'E.N.I. favorisce il BANCO AMBROSIANO e CALVI ricompensa chi gli ha consentito di fare quello che lui ritiene essere un buon affare. GELLI e, forse, ORTOLANI curano lo sviluppo del rapporto tra CALVI e CRAXI ma non risulta che abbiano il controllo del BANCO AMBROSIANO e dell'E.N.I.- In tal caso, non ci sarebbe bisogno nè dell'intervento di terze persone in grado di "convincere" gli uomini al vertice dell'ENI nè di pagare ben sette milioni di dollari USA a chi nulla avrebbe dovuto fare per la riuscita dell'operazione.

102.- Il Comitato massonico di MONTECARLO, chiamato anche Comitato esecutivo massonico (M.E.C.) o loggia di MONTECARLO, ha attirato in modo particolare l'attenzione dell'estensore della relazione di maggioranza della Commis

sione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2 (695) che ha dato ampio spazio agli argomenti relativi a questa struttura associativa.
Il giudizio conclusivo che viene espresso ha un valore esclusivamente politico e come tale deve essere valutato ma è ugualmente interes - sante analizzare l'impostazione del tema e lo sviluppo logico della esposizione.
La Commisisone parla della "vocazione internazionale" di LICIO GELLI e rileva "... come dato di sicura constatazione che LICIO GELLI pervenne ad inserire l'organizzazione da lui guidata (la loggia P2) in un ampio contesto organizzativo di respiro internazionale.Rilievo questo che si pone del resto in armonia con la natura in certo qual senso della massoneria la quale,come abbiamo già rilevato, aspira a porsi e concretamente si muove come una organizzazione che, assumendo a sua base premesse filosofiche di portata generale, tende a stabilire legami tra gli affiliati che travalicano le frontiere... ".
La Corte ritiene errata la affermazione di carattere generale che identifica sempre la con-

---

(695) Cfr. cartella 125, vol. 32, fasc. 11/A, pagg. 129, 130 e 131.

dotta di LICIO GELLI con l'azione della organizzazione denominata P2 sino a confondere l'uomo con la struttura associativa e viceversa.
Questa confusione dei ruoli non è accettabile sul piano penale senza che vengano indicate le prove precise non essendo sufficiente richiamare soltanto un generico "dato di sicura constatazione".
La Corte non respinge, invece, sulla base degli elementi storici che sono stati richiamati, la convinzione della Commissione parlamentare sulla natura della massoneria che travalica le frontiere. Questo non significa, però, che la diffusione nel mondo della massoneria determini automaticamente "un ampio contesto organizzativo di respiro internazionale.".
Certe teorie non sempre hanno un riscontro nella realtà e si è constatata, nei precedenti paragrafi, la crudezza della contrapposizione, persino nel limitato spazio dello stesso Paese, delle "famiglie" massoniche e la loro tendenza alla frammentazione a fronte di molteplici sforzi unitari. Un chiaro esempio è dato, in Italia, dalla riunificazione delle comunioni massoniche di Piazza del Gesù e di Palazzo Giu

stiniani, avvenuta nel 1973, che ha richiesto tanto tempo per essere raggiunta mentre sono stati sufficienti due soli anni per mandarla in frantumi.

In altre parole, nella economia del presente procedimento, la Corte non ritiene che possano essere poste sullo stesso piano le "vocazioni internazionali" della massoneria e di LICIO GELLI.

La Commissione parlamentare precisa di essere in possesso "di scarsi ma inequivocabili ele - menti documentali " sulla loggia di MONTECARLO, "... E' agli atti un modulo di iscrizione (le indicazioni sono in tre lingue e cioè nel l'ordine: inglese, francese ed italiano) per un Comitato esecutivo massonico che aveva sede nel Principato di Monaco e che, dal contestuale riepilogo delle finalità associative risulta porsi come una sorte di organizzazione di livel lo superiore rispetto alle tradizionali strut- ture massoniche . (696). La finalità reale del

---

(696) Nel documento si legge: "Il Comitato esecutivo mas sonico non si pone come alternativa alle logge mas soniche ma, al contrario, si pone come loro punto di incontro.

l'organismo traspare dal documento pur condito dagli abituali generici richiami a superiori motivazioni, nel quale è dato leggere: "... scopo è quello di realizzare... una forma di governo universale..." ed ancora: "... la Massoneria è l'organismo più qualificato a governare , perciò se non governa manca alla sua vera ragione d'essere...".

Schede di iscrizione già compilate e corrispondenza agli atti dimostrano che il Comitato di Montecarlo ebbe pratica attuazione superando la fase progettuale ma non ci è dato di sapere quale consistenza esso venne a raggiungere.

In sede interpretativa si può affermare che esso si pose certamente come un momento qualificante della operazione piduista; e particolare interesse suscita la circostanza che ad esso LICIO GELLI pose mano in quel periodo alla fine degli anni settanta che abbiamo indicato come contrassegnato a un inizio di incrinamento del potere del Venerabile Maestro. In questa prospettiva l'iniziativa di creare una organizzazione posta a ridosso dei confini nazionali, ma al di fuori della portata delle autorità italiane potrebbe inserirsi come elemento

di arricchimento e conferma al quadro delineato (697)...Quello che appare sicuro in questo contesto è non solo il rilievo assunto dal Venerabile della loggia P2 ma soprattutto, oltre la dimensione affaristica pur rilevante, il valore politico indubitabile che le relazioni intrattenute denunciano.".

Prescindendo dalle pur interessanti interpretazioni compresa quella concernente la collocazione dei documenti in una valigia; dai "momenti qualificanti dell'operazione piduista" e dal valore politico delle relazioni intrattenute da GELLI, si deve prendere nota della corretta obiettività della Commissione quando si ammette il possesso di scarsi elementi anche se non ci citano testimonianze sul tema. Le dichiarazioni rese in proposito sono, però, molteplici.

---

(697) A pag. 35 della relazione si ricorda che la documentazione di maggiore importanza trovata in Castiglion Fibocchi è contenuta in una valigia. Si ritiene pertanto, che il materiale è "... verosimilmente inserito in un processo di trasferimento dell'archivio di LICIO GELLI" ed in questa ottica, si fa risalire a questo periodo la costituzione della loggia di Montecarlo.

LOGGIA P2
1/2

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

DI ROMA

MOTIVI

a sostegno dell'impugnazione proposta dalla Procura della Repubblica avverso la sentenza della 2^ Corte di Assise di Roma in data 16 aprile 1994, depositata in cancelleria il 21 luglio 1994, nel pp. r.g. 10/91 a carica di BATTISTA Giuseppe + 15

La Corte ha depositato, a motivazione della sentenza emessa il 16 aprile, un ponderosissimo elaborato la cui mole incoraggia nel lettore la speranza di trovare esauriente risposta a tutti i problemi posti nel corso dell'istruttoria e del dibattimento, a tutti i quesiti in diritto ed in fatto che una materia complessa come quella sottoposta alla valutazione poneva e una congrua argomentazione delle ragioni che hanno portato la Corte a disattendere l'ipotesi di accusa con riferimento al primo capo di imputazione, quello relativo al reato associativo, che costituiva indubbiamente la struttura portante del processo.

Purtroppo così non è, la Corte, che pure non risparmia frequentissime puntate polemiche, quasi sempre gratuite e spesso del tutto inconferenti, nei confronti dell'accusa pubblica e della parte civile avvocatura dello stato, ci restituisce un quadro dello scenario processuale assolutamente parziale, parziale perché incompleto e parziale perché viziato dai convincimenti preconcetti , con buona pace dei così spesso invocati principi ermeneutici dell'art. 192 cpp.

A ben vedere il nocciolo della motivazione della Corte finisce per essere questo: La loggia P2 è sempre stata una regolare loggia massonica, regolare nel senso che anche le sue anomalie rispetto all'ordinamento massonico rientrano nella tradizione di quell'organizzazione, non costituisce una associazione a se', non costituisce una associazione segreta ed il suo scopo era quello della organizzazione della solidarietà massonica sia pure nella non commendevole forma della canalizzazione di vere e proprie "raccomandazioni", all'interno della loggia GELLI ha avuto un ruolo preminente e, come tutti gli uomini, anche GELLI ha i suoi difetti, è affetto da megalomania e da un'infantile passione per il gioco dell'agente segreto che lo spinge fino a "collezionare" , quando gli riesce di procurarseli, documenti provenienti dai servizi di informazione, egli infatti è caratterizzato da una non comune capacità di "intrufolarsi " in tutti gli ambienti senza titolo e senza ragione al solo fine di dare sfogo alle proprie manie di

grandezza . Ogni identificazione tra GELLI e l'organizzazione P2 e la sovrapposizione dell'operare del primo con i disegni della seconda è arbitrario. I sevizi segreti non solo non hanno coperto GELLI, ma anzi hanno lungamente e meticolosamente indagato su di lui fornendo la prova provata che non c'era proprio niente da scoprire. La p2 non ha mai avuto un progetto politico. La contiguità tra GELLI e molti piduisti con i disegni eversivi fino al 1974 è frutto di pura fantasia anche perché non vi sono stati disegni eversivi apprezzabili , successivamente GELLI si è dilettato in esercitazioni teoriche sul tema dell'organizzazione dello stato del tutto legittime nella forma e nel contenuto. La rapidità della sua ascesa economica e sociale ha attirato invidie e sospetti che hanno costituito terreno fertile per il cattivo seme delle malignità propalate da qualcuno (anzi in sostanza solo da uno, il teste Siniscalchi) e rilanciate delle fantasie di terroristi cialtroni e pseudopentiti (anche qui tutto è riconducibile ad una sola persona, Paolo ALEANDRI), è la nostra società, afflitta da "mania di complotto" che ha dato corpo alle ombre e fatto galoppare la fantasia facendo della P2 il mostro proteiforme cui un'accusa abbagliata dal preconcetto ha cercato di dare vita. Forse questo quadro pecca per sintesi (certo non più di quanto la motivazione pecchi per inutile prolissità), ma coglie le linee generali del ragionamento seguito dalla Corte vi sono indicate con sufficiente approssimazione.

Pensare ad un malevolo abbaglio collettivo, ad un "virus" da complotto che si è insinuato in tutte le sedi istituzionali, Parlamento in sede legiferante, Parlamento in sede inquirente, Consiglio Superiore della Magistratura, sezione Unite della Cassazione, Comitato Amministrativo di inchiesta, (composto dai più illustri costituzionalisti dell'epoca), organi disciplinari di enti pubblici e ordini professionali, collegi giudicanti sparsi su tutto il territorio nazionale (Milano, Bologna, Torino, Firenze, Trento, Palermo ..) e che ha attecchito anche nella della Sezione Istruttoria che aveva pronunciato il proscioglimento di alcuni capigruppo nel 1983, ci sembra veramente troppo. Per di più si tratterebbe di un virus non solo potentissimo, ma resistente nel tempo e in grado di produrre fenomeni allucinatori durati e rinnovati per più di dieci anni .

Temiamo che la Corte, cercando la pagliuzza nell'occhio del vicino, non abbia fatto caso al trave che la accecava.

La Corte dedica giustamente ampio spazio allo approfondimento in dottrina delle ipotesi delittuose contestate, con particolare riferimento al capo a).

A ben vedere, le conclusioni cui perviene, parzialmente difformi da quelle dell'accusa, sono irrilevanti ai fini del decidere perché il giudizio di insussistenza del fatto si basa su una valutazione di liceità intrinseca dei comportamenti, che avrebbe cioè portato alle medesime conclusioni anche assumendo come parametro di illiceità quello fatto proprio dall'accusa. Sono sostanzialmente condivisibili le osservazioni fatte in merito alla rilevanza del momento "organizzativo" (par. 6, in particolare pag. 54e seg.), momento organizzativo alla cui importanza dal punto di vista

della struttura del reato l'accusa aveva dato ampio spazio sia nella requisitoria scritta che in quella orale facendo ricorso, a fine esemplificativo, alla figura civilistica della persona giuridica. Proprio la rilevanza del fattore "organizzazione" aveva indotto l'accusa a sottolineare come anche sotto il profilo del dolo rilevava non tanto l'intenzione del singolo tesa alla commissione di uno dei delitti del 302, ma la consapevole partecipazione ad una associazione che si ponesse come fine la commissione di uno di quei fatti, naturalmente nella piena conoscenza del connotato teleologico della stessa. L'importante è mettere in chiaro che il soggetto deve volere il raggiungimento di un fine, la commissione di uno dei reati di cui all'art. 302, e deve ritenere che tale scopo sia raggiungibile attraverso la sua adesione ad una organizzazione che si pone come scopo il raggiungimento di quel medesimo fine, il soggetto in qualche modo "consegna" e rafforza la sua volontà singola veicolandola attraverso l'attività strutturata della associazione, tanto che il rapporto finisce per rovesciarsi, il singolo, con la propria adesione, non connota più la volontà dell'associazione ma rende esplicita la propria aderendo ad una organizzazione che pone come proprio fine quello che il singolo ha come fine personale.

Questo è quello che in pratica avviene ogni volta che il singolo aderisce ad un gruppo organizzato e richiede che le caratteristiche del gruppo organizzato siano sufficientemente definite e riconoscibili.

L'accusa aveva fatto riferimento a questo profilo dell'elemento soggettivo proprio per evidenziale la importanza del momento organizzativo. Quando la Corte dice : " il delitto di cospirazione politica mediante associazione ... si ravvisa nella consapevole partecipazione di tre o più persone ad una societas sceleris che sia in grado di avvalersi di mezzi organizzativi, anche se minimi, che consentano il perseguimento dell'intento comune di commettere uno (o più) dei delitti indicati nello art. 302 c.p...." non dice cosa molto diversa o dalle conseguenze molto diverse da quelle indicate dall'accusa .

Anche il riferimento al principio di offensività come parametro di misura della rilevanza penale dei comportamenti, è fatto dalla Corte affrontando l'esame dell'art. 283, è corretto, ma poi la Corte sembrerebbe contraddittoriamente tornare ai criteri di univocità e idoneità propri del tentativo in senso tecnico. Inoltre essa affronta il tema dell'art. 49 cpv in riferimento all'art. 283, che è uno dei reati fine cui indirettamente richiama il 305 attraverso il collegamento con il 302. Correttamente il parametro dell'offensività deve essere ricondotto, per quello che riguarda il presente procedimento, alla fattispecie principale contestata che è quella dell'art. 305, reato di pericolo di pericolo, che consiste nella "associazione al fine di....." , alle modalità dell'associarsi , ai fini dell'associazione dovrà farsi riferimento nel valutare l'offensività, cioè la reale possibilità di porre in pericolo il bene protetto .

Rinviamo alle considerazioni illustrate nella requisitoria scritta per quanto riguarda la compatibilità di tale disciplina invero rigorosa, ma a tutela degli interessi più essenziali, con i principi costituzionali e con il principio di tassatività del precetto penale.

Una notazione quasi di sfuggita (paragrafo 10) la Corte dedica al rapporto tra il reato associativo previsto dall'art. 305 e la figura associativa di cui all'art. 416 per concludere che, sussistendo tra le due figure un rapporto di genere a specie, il principio di specialità impone l'assorbimento di una figura nell'altra. Così non è, la differenza dei beni giuridici protetti impone una disamina più approfondita . Se i sodali di un disegno criminoso organizzato si pongono come fine il raggiungimento di un fine politico e predispongono un piano delittuoso volto alla realizzazione di uno o più dei reati previsti dall'art. 302 che prevede anche la commissione, in via strumentale, di reati comuni (dalla falsificazione di documenti, alla detenzione di armi, anche alla corruzione) perché i reati comuni sono indispensabili e sussidiari alla consumazione di quelli del titolo primo, correttamente saranno chiamati a rispondere solo del reato associativo "speciale", ma se gli stessi predispongono una struttura organizzativa idonea alla commissione di tali reati, ma utilizzabile e utilizzata anche per la commissione di reati comuni strumentali ad esempio al conseguimento di vantaggi patrimoniali, aggredendo contemporaneamente l'interesse dello stato alla salvaguardia di se' in quanto tale e del patrimonio (o della persona) dei singoli, un problema di concorso si pone in modo ineludibile (sul punto, anche se sinteticamente, v. sentenza istruttoria pag. 15) .
Si è detto sia nella requisitoria scritta che in quella orale della molteplice contemporanea natura della P2, da catena di solidarietà, a macchina speculativa, ad organizzazione politica. La Corte avrebbe dovuto porsi il problema della rilevanza penale di ciascuna delle facce della P2 e, una volta esclusa la illiceità (per assenza) del disegno politico, motivare sulla sua illiceità quale associazione diretta alla commissione di più delitti di diritto comune (dalla corruzione ai falsi in bilancio, alle appropriazioni indebite, agli abusi in atti di ufficio) , magari per escluderla. Tale carenza di motivazione è comprensibile alla luce della chiave di lettura minizzatrice scelta da quel giudice, ma non è giustificabile. Un errore originario necessariamente genera una serie di errori conseguenti.

Passando ad esaminare la struttura dee reati fine, la Corte sottolinea che il bene giuridico tutelato dall'art. 283 è la costituzione in senso formale e non la costituzione materiale ed esclude un rapporto di sussidiarietà tra l'art. 283 e l'art. 289.
A parte l'improprio riferimento ad una sorta di vincolo che sarebbe dovuto discendere dalla affermazione in diritto contenuta nella sentenza istruttoria con la esclusione del 283 come reato fine dell'associazione (p. 97) dobbiamo osservare che il ragionamento della Corte è fuorviante. L'art. 283 fa riferimento alla "costituzione dello stato " (e

alla "forma di governo", specificazione ritenuta pleonastica dalla dottrina che si è soffermata sul punto, come correttamente nota la sentenza della Corte) per "costituzione" deve intendersi , sempre per prendere dalla sentenza della Corte la citazione dottrinaria " il complesso delle leggi e delle consuetudini che stabiliscono come si esercita la sovranità per mezzo dei vari organi dello stato e quali diritti e interessi siano dalla sovranità riconosciuti ai singoli " (p. 81), l'entrata in vigore della costituzione repubblicana, non ha introdotto una distinzione tra costituzione formale e costituzione materiale, (che secondo la Corte impropriamente l'accusa vorrebbe far riverberare anche sul contenuto della norma penale),ma ha solo sollecitato la riflessione dei costituzionalisti sicché già da prima una costituzione, qualunque costituzione intesa come statuto fondamentale della collettività, era data da una combinazione organica di regole (leggi e consuetudini) e da un equilibrio di forze e non da una semplice sommatoria di norme. La "costituzione dello stato" è proprio questa combinazione di norme che diviene altra cosa, cioè "cambia in un'altra " (p. 86) in conseguenza della alterazione di un suo tratto caratterizzante. Le osservazioni fatte nella requisitoria scritta e riportate nella sentenza da p. 93 a 95 sui limiti in cui atti di turbativa possono diventare atti modificativi della costituzione non sono frutto di cattiva coscienza, ma servono proprio a rispondere alle obiezioni avanzate in via paradossale dalla Corte. E' lapalissiano osservare che non ogni attività contrastante con i principi costituzionali è necessariamente condotta diretta a mutare la costituzione (p. 90) , che anzi in linea generale può dirsi che l'ordinamento riserva la repressione penale proprio per quelle attività lesive di diritti e principi costituzionalmente tutelati (libertà e integrità della persona, imparzialità e lealtà dell'amministrazione..) . La ipotesi paradossale , che conseguirebbe all'accettazione dell'ipotesi di accusa, di un concorso o un assorbimento di ogni illecito in un attentato alla costituzione ha, e crediamo volesse avere, il valore di una boutade provocatoria (pag. 93), ma è altrettanto chiaro che il cambiamento di una norma costituzionale (anche quella citata dalla Corte a tutela della proprietà privata , o quella sulla libertà di espressione del pensiero e di associazione in partiti politici) può essere perseguito attraverso una serie mirata, articolata, complessa, organica predisposta, di atti diretti alla eliminazione, in via di fatto, di quella norma dalla costituzione anche attraverso l'alterazione degli equilibri di obblighi, garanzie e controlli che la rendono operante (non certo, per tornare agli esempi sopra fatti , attraverso la consumazione di una serie interminabile di furti o il pestaggio sistematico degli oppositori politici).

Il discorso fatto dalla Sezione Istruttoria sul punto è del tutto diverso da quello fatto dalla Corte. La Sezione Istruttoria non si pone il problema della differenza terminologica tra mutare e modificare/ sovvertire/impedire /turbare (pag. 86 della impugnata sentenza) ed espressamente dice : " per 'mutamento' si intende tanto la soppressione che la modificazione, totale o parziale " (p. 273) , per rilevare la incompatibilità di questi termini con quelli di interferire/ intromettere/controllare/turbare/impedire , ma si pone il problema della differenza tra costituzione materiale e costituzione formale, per concludere, che oggetto della tutela dell' art. 283 è esclusivamente la

costituzione in senso formale: "la tutela del 283 non è rivolta a garantire lo status quo giuridico-costituzionale, ma soltanto la legittimità dell'evoluzione costituzionale " . La Sezione Istruttoria ritiene che l'art. 283 cp fornisca esclusivamente la tutela penale dell'art. 138 cost. ed inibisca ogni tentativo di raggiungere gli effetti che l'ordinamento ricollega all'applicazione dell'art. 138 cost senza far ricorso ad esso, perciò, a mezzi non consentiti: "poiché l'unico mezzo legittimo per modificare la costituzione è quello previsto dall'art. 138 della stessa, ogni altro mezzo, sia esso violento, fraudolento o di altra natura, deve considerarsi illegittimo e vietato" (pag. 275) .Alla tutela della costituzione in senso materiale sarebbero rivolte le fattispecie previste da altre norme come gli artt. 284, 286, 287, 289 . Ma a tanta linearità sul piano teorico non corrisponde una altrettanto facile trasposizione sul piano dell'interpretazione concreta. Basti per tutti un esempio: la "modifica" della norma costituzionale che vuole il giudice soggetto solo alla legge attraverso una attività complessa (singoli episodi di corruzione, promozione di campagna di stampa, condizionamento di intere correnti della magistratura, controllo dell'organo di autogoverno della magistratura, che della sua indipendenza è il garante) costituisce elusione dell'art. 138 cost., integra gli estremi dell'art. 283 cp. ? La pubblica accusa prima ed il giudice istruttore poi, condividendo l'impostazione della Procura Generale hanno dato a questo e ad analoghi quesiti risposta affermativa e ne ha tratto le necessarie conseguenze ritenendo doveroso contestare la violazione del reato di attentato contro la costituzione.

In merito all'art. 289 la Corte non apporta nessun contributo significativo all'interpretazione in diritto con riferimento al caso specifico oggetto del giudizio, le responsabilità penali vengono escluse in via di fatto. L'errata valutazione delle emergenze di fatto da parte della Corte è proprio oggetto della presente impugnazione.

In merito forse giova riportare le conclusioni cui era pervenuta la sezione istruttoria :

" sono ... emersi indizi sufficienti per ritenere che GELLI e altri aderenti alla P2 abbiano perseguito la finalità di commettere altri reati contro la personalità dello Stato, e precisamente:

1) i reati di procacciamento di notizie segrete o riservate concernenti la sicurezza dello stato (art. 256 cp) e di concorso in rivelazione di segreti di stato (110, 261 c. IV) , come si desume... dalle infiltrazioni di GELLI nell'ambito dei servizi segreti e dai documenti segreti o riservati da lui ottenuti o trovati in suo possesso

2) il reato di attentato contro gli organi costituzionali dello stato, sottospecie di turbativa dell'esercizio delle attribuzioni, prerogative e funzioni degli organi medesimi (art. 289 u.c. cp) come si desume....dai molteplici tentativi di controllare e condizionare l'attività di organi di governo e legislativi ..."

La Corte poi arriva a sorprendenti conclusioni in riferimento alla natura segreta dell'associazione massonica P2.

L'accusa ha affrontato il problema della segretezza della P2 nella requisitoria scritta da p. 101 a p. 118 e nella requisitoria orale, nel corso della I giornata, da p. 75 a p. 84 della trascrizione e temeva., così, di aver ecceduto poiché il connotato della segretezza era universalmente riconosciuto e che il tenore dell'art. 5 della l. 23 gennaio 1982 n. 17 : " L'associazione segreta denominata "Loggia P2" è disciolta. Il Ministro dell'Interno, sentito il consiglio dei Ministri, provvede alle conseguenti misure, inclusa la confisca dei beni." fosse inequivocabile, invece sembra necessario tornare ancora sul punto.

La Corte sostiene che la natura segreta della loggia è stata sancita dalla legge del 1982, naturalmente senza meccaniche conseguenze in tema di responsabilità penale per fatti avvenuti in precedenza, ma che tale natura, prima dell'intervento normativo citato e anche dopo di esse, non è chiara neanche per operatori del diritto, a maggior ragione poteva non esserla per persone comuni.

La Corte scrive: "il 13 giugno 1981, il comitato amministrativo di inchiesta sulla "cosiddetta" l. P2 deposita la sua relazione con la quale si pone l'interrogativo, rimasto senza risposta , se la loggia P2 debba essere considerata segreta" (pag. 147).

Il Comitato Amministrativo invece da' una risposta inequivocabile a questo quesito. L'unico punto sl quale il comitato riferisce di aver deciso a maggioranza e non all'unanimità riguarda la natura immediatamente precettiva dell'art. 18 cost. o la necessità di una legge attuativa del principio di divieto di associazione segreta.

A f. 41 della relazione si legge:

" Basandosi sulle considerazioni che precedono, questo Comitato, ferma restando la sopracitata riserva di uno dei suoi componenti, ritiene di poter affermare che ai sensi dell'art. 18, considerata norma pienamente operante - la cosiddetta L.P2 sia da considerare una associazione segreta".

Dove sarebbe l'interrogativo rimasto senza risposta ?

Ma già che ci siamo conviene soffermarsi sulla relazione del comitato amministrativo, che parla di "cosiddetta" loggia P2 non per metterne in dubbio l'esistenza come associazione, ma proprio per escluderne la natura di normale loggia massonica, sia pure coperta.

Dice infatti il comitato: " fu proprio in conseguenza della sospensione decretata nel 1976 ..che nacque una nuova e diversa formazione: quella che si può chiamare (e il decreto di formazione di questo comitato chiama) la "c.d. Loggia P2", una formazione interamente nelle mani e nella disponibilità esclusiva di GELLI, e comunque distinta e diversa da quella costituita nel 1975 (e sospesa nel 1976) in seno al G.O.I. , una formazione postasi fuori dell'ordinamento massonico (tanto che in alcune "tavole di accusa" presentate al GOI tra la fine del 1980 e l'inizio del 1981 è stata definita come " un circolo privato "). Non di meno essa riuscì a stabilire con il G.O. certe connessioni di vertice, delle

cui intenzioni è difficile giudicare, essendo stato presentato dai massimi esponenti del GO, a giustificazione di esse, il buon proposito ..di recuperare con ogni mezzo GELLI, la P2 e gli autorevoli membri di essa all'ordine costituzionale della massoneria" (p. 15-16)

e ancora :

" gli aspetti che hanno caratterizzato la c.d. Loggia P2 , artificiosamente costituita e fatta funzionare da GELLI successivamente alla sospensione che colpì l'autentica Loggia P2 nel 1976, sono con sufficiente certezza ricavabili tra l'altro:

- dal documento a stampa intitolato "sintesi delle norme e ritrovato tra le carte di GELLI, e precisamente in alcune delle pratiche relative ad iniziazioni e riconosciuto da vari testimoni;
- dalle formula del giuramento usta dalla c.d. loggia P2;
- dalla permanente mancanza di una sede intestata all'istituzione o comunque resa conoscibile
-dalla celebrazione delle cerimonie di iniziazione in un luogo anonimo e d'occasione - nell'appartamento dell'Hotel Excelsior di Roma, dove soleva scendere GELLI;
- dallo scrupoloso occultamento della documentazione autentica della quale nessuno, oltre l'ormai latitante M.V. GELLI, sa dove sia conservata (comunque nessuno vuol dirlo)
- dall'impiego di un linguaggio cifrato nella ricevuta rilasciata, e di un linguaggio cauteloso ed ermetico (oltreché di carta non intestata al G.O. o alla P2) e talora di pseudonimi ("Luciani") nella corrispondenza di GELLI con i capigruppo e gli associati" (p. 27)

" in sostanza il vertice della c.d. Loggia P2 gelliana ha vissuto e si è proposto di operare in Italia come un luogo di influenza e di potere occulto insinuandosi nei gangli dei poteri pubblici e della società civile, e di ordinare in un unico disegno - utilizzando il meccanismo mutualistico- bisogni, aspirazioni, ambizioni e interessi individuali, si da convogliarli verso tutt'altri risultati che quelli della solidarietà umana intesa nel suo autentico significato. Si tratta indubbiamente di una consociazione anomala...quel che interessa è soprattutto che l'associazione si è adoperata con ogni mezzo a rimanere nascosta, cioè a non far conoscere all'esterno la propria reale identità o i suoi autentici fini, e ad operare in modo occulto. Ne' può considerarsi decisivo ai fini della sussistenza di una associazione in tal modo costituita ed operante il fatto che alcuni o molti degli aderenti abbiano potuto non aver preso conoscenza della "sintesi delle norme" e comunque delle autonome finalità dell'associazione , questo attiene alla validità della loro personale adesione, non alla sussistenza o ai caratteri dell'associazione.

Il carattere associativo e la conoscenza, da parte dei consociati, di essere entrati a far parte di una associazione, e cioè di un sodalizio avente fine istituzionale unitario e comune (la "solidarietà"), è però fuori discussione: basta leggere l'intestazione della domanda, la formula del giuramento, la tessera (timbrata dalla P2). La c.d. Loggia P2 di Licio

GELLI è un'istituzione a carattere associativo, le cui vere finalità risultano, sia pure genericamente, in modo abbastanza esplicito, e con proprie norme di organizzazione e di comportamento, note ai consociati (almeno ai consociati consapevoli), ma destinate a non essere rivelate a terzi. L'organizzazione si basa sulla concentrazione dei poteri in un vertice autoinvestitosi, sulla saldezza del vincolo associativo, sull'ermetica segretezza circa l'appartenenza dei componenti. Occulto deve rimanere il fine reale, ma anche la stessa identità dell'associazione, che non si è mai data una sede, e si è sforzata con ogni mezzo di tener celati e di non rivelare la propria composizione e organizzazione e il luogo di conservazione dei propri documenti. Nessuna delle persone interrogate nelle diverse inchieste che si sono occupate del caso, neppure le persone più vicine a GELLI nella vita della P2 e in quella privata, è stata in grado (o ha ammesso) di conoscere il luogo dove atti e documenti siano tuttora tenuti. Quelli che sono stati ritrovati sono solo elenchi informali, pratiche isolate e bollettari incompleti, e sono stati rinvenuti in disparati luoghi, privati e non istituzionali " (p. 34) .

Le conclusioni del Comitato sono inequivocabile e di grande importanza soprattutto tenendo conto che la commissione concluse i suoi lavori addirittura prima del termine stabilito e consegnò la sua relazione il 13 giugno del 1981, le emergenze successive derivate dagli accertamenti istruttori e della Commissione parlamentare e le carte spuntate fuori in luglio dalla valigia di Maria Grazia GELLI hanno confermato e conferito ulteriore contenuto a quanto tratteggiato dal Comitato, il cui compito specifico, occorre ricordarlo, era proprio solo quello di pronunciarsi sulla natura segreta della loggia.

Su questo punto la sezione disciplinare del CSM arriva alle medesime conclusioni

"la Loggia P2, per come risulta aver vissuto fino alla primavera del 1981, costituiva una associazione segreta, ripartita in gruppi territoriali, inserita principalmente in organizzazioni ed organismi pubblici o di pubblico interesse, finalizzata ad interferire nell'espletamento delle loro funzioni. " (p. 28)

La sezione disciplinare del CSM diverge dalle conclusioni del Comitato amministrativo per quanta riguarda il coinvolgimento o l'estraneità della Massoneria all'operato della P2. I comitato aveva dichiarato di non poter valutare il merito dell'affermazione dei vertici massonici che avevano detto di essersi interessati alla P2 per ricondurli alla regolarità massonica, la sezione disciplinare sottolinea come tale fine è incompatibile con il continuo e irregolare rilascio di tessere in bianco prospettando un maggior coinvolgimento della massoneria ufficiale nelle vicende della P2, ma no mettendo in dubbio la natura irregolare e segreta della P2 (p. 46)

Le sezioni unite della Cassazione hanno confermato la sentenza della sezione disciplinare :

"non è dubbio che l'applicazione dei principi suddetti sia stata compiuta in maniera corretta, avendo il giudice disciplinare accertato che : a) l'obbligo della segretezza ineriva all'essenza medesima del rapporto associativo, essendo imposto agli aderenti, con precise regole di comportamento, sia nel momento costitutivo del rapporto che durante il

" ...Il fatto stesso che l'attività di "interferenza " - oltre a non risultare in alcun modo caratterizzata dalla illiceità dello scopo - debba, anzi, necessariamente consistere nell'utilizzo di mezzi non delittuosi, conduce infatti a ritenere che tale comportamento non possa più corrispondere alla fattispecie dell'art. 1 l. n. 17, allorché si connoti in termini tali da integrare un fato penalmente illecito. Ciò , sia nel caso che quest'ultimo si identifichi con un programma di delitti "comuni" - come quello contemplato nell'art. 416 o 416 bis - sia , invece, nel caso in cui ricada nell'ambito dei delitti-scopo propri della fattispecie di associazione politica ....Ciò non significa - è opportuno sottolinearlo - che l'associazione segreta non possa concorrere con altre forme associative. Per vero, la circostanza che l'attività di "interferenza" non possa integrare gli estremi dei comportamenti richiamati in tali fattispecie non impedisce che le condotte in questione - in quanto necessariamente " eterogenee" - possano "concorrere " materialmente tra loro, configurando due "metodi " diversi destinati a svolgere un ruolo complementare nella dinamica concreta del fatto associativo.

Quanto ai riflessi di tale eterogeneità sulla fattispecie di associazione - cui le menzionate condotte si ricollegano in guisa di attività successiva (peraltro necessaria nella fattispecie di associazione fascista e segreta) non può negarsi, invece , che il fatto che la medesima organizzazione possa mirare allo svolgimento di attività strutturalmente diverse debba far propendere a favore dell'esistenza di un concorso "formale" tra il reato di associazione segreta e le altre ipotesi di delitto associativo di volta in volta realizzate . "

Nella requisitoria scritta e in questi motivi si è dato conto delle ragioni per cui anche un'attività di interferenza, con le caratteristiche peculiarissime che essa assume nell'ambito del progetto politico della P2, possa contribuire ad integrare gli estremi del 283 cp, pur se tali ragioni non sono condivise dalla Corte.

Che non fosse facile riconoscere il connotato della segretezza, che anche tra i giuristi avrebbe creato tanti problemi, non solo non è vero, ma diventa risibile se si pensa che molti degli imputati erano, quali appartenenti ai servizi di informazione, dei "professionisti " in tema di segreto.

Abbiamo preferito, per confutare le affermazioni contenute nella sentenza riguardo alla segretezza dell'associazione, citare testualmente altre pronunce e rinviare solo agli estremi di riferimento delle considerazioni svolte da questo ufficio, (considerazioni che si ritengono qui però integralmente riportate e alla cui lettura si invitano i giudici di appello) , per dimostrare nel modo più diretto possibile che, se qualcuno è caduto nella trappola delle proprie convinzioni preconcette, questi non è sicuramente la pubblica accusa o l'avvocatura dello stato.

La Corte arriva ad escludere la natura segreta della P2 perché

- non dà il giusto rilievo a documenti fondamentali,

- dà importanza eccessiva al fatto che l'esistenza della P2 fosse nota anche prima della scoperta degli elenchi di Castiglion Fibocchi,
- dà credito eccessivo alle dichiarazioni , interessate, degli imputati e di molti tra i testi
- equivoca sulla natura della loggia P2, considerandola una normale loggia coperta e riconducendo alla categoria massonica della riservatezza e della copertura quello che è un tratto tutto "civile" di segretezza.

Dei documenti interni dai quali risulta il carattere della segretezza, unitamente alla anomala natura della P2, si è già detto riportando il brano del Comitato amministrativo di inchiesta e si rinvia alle requisitorie scritte e orali, è forse solo utile rinviare nuovamente alla "sintesi delle norme", manualetto di istruzione distribuito agli aderenti a partire dl 1976, proprio da quando i connotati della segretezza si accentuano, e che agli occhi della Corte è passato del tutto inosservato. Questo documento è di particolare importanza ed è stato in tutte le sedi che abbiamo citato, tenuto nella debita considerazione, la Corte lo ha completamente ignorato.

Non trascriviamo nuovamente la "sintesi delle norme "neanche per brani, per contenere i motivi d'impugnazione nell'economia di un atto che deve vuole solo segnalare gli errori in fatto ed in diritto rilevabili, a giudizio dell'accusa, nella sentenza, ma se ne raccomanda una immediata lettura. Il documento è inserito tra quelli che nel corso della requisitoria orale sono stati proiettati con l'aiuto di una lavagna luminosa ed è quindi facilmente reperibile essendo la copia di tali documenti prodotta unitamente alla trascrizione della requisitoria scritta (doc. n. 18).

Il fatto che la P2 fosse nota anche prima di Castiglion Fibocchi non ha niente a che vedere con la segretezza, correttamente il comitato amministrativo di inchiesta osserva " non basta a far escludere il carattere segreto di una associazione il semplice fatto che sia nota l'esistenza di essa: non può negarsi il carattere segreto dell'associazione mafiosa e del Ku-Kuz-Klan solo perché ne sia diventata nota l'esistenza " (p. 37) e nel corso della requisitoria orale la procura ha osservato : " E' evidente che di questa associazione segreta non poteva non trapelare all'esterno l'attività, ma quando il vincolo della segretezza stringe gli appartenenti obbligandoli a non manifestarsi all'esterno, quando il vincolo della segretezza lega all'interno la non conoscenza tra gli stessi appartenenti all'associazione, il fatto che dell'associazione si sappia all'esterno è un sintomo dell'operare di quella organizzazione, non è il segno che quella non è più un'associazione segreta.. " (p. 77 prima giornata)

Il terzo dei punti segnalati, cioè l'eccessivo peso dato a dichiarazioni interessate senza valutarne la intrinseca ed estrinseca attendibilità, non riguarda solo l'aspetto della segretezza, ma investe tutta la sentenza e ne costituisce uno dei punti di maggiore debolezza . La Corte infatti dedica grande attenzione alla disamina minuziosa di dichiarazioni, spesso anche di quelle più irrilevanti e su punti di nessun interesse senza porsi il problema, tranne che per quelle

contenenti elementi di accusa, della loro genuinità e della loro possibile strumentalità. A leggere la sentenza hanno mentito solo i testi che accusano GELLI o che riferiscono sulla P2 cose che non rientrano nell'immagine che della P2 si è fatta la Corte mentre gli imputati, che in linea generale dicono la verità, cadono in lapsus, imprecisioni o in errori quando fanno, come ad esempio l'imputato Ortolani o l'imputato De Santis nel corso del dibattimento, ammissioni in qualche modo pregiudizievoli per la difesa.

Il principio naturale per il quale l'imputato tende a non danneggiare la propria posizione vale solo quando si tratta di valutare il contenuto accusatorio di alcune ammissioni, non quando si tratta di valutare la credibilità delle affermazioni liberatorie, anche di quelle palesemente contraddette dagli atti, come , sempre per fare un esempio riferibile ad Ortolani, quelle relative alla natura dei rapporti con GELLI.

Tale grave limite della sentenza risalta con tutta evidenza proprio dall'esame delle deposizioni degli iscritti alla P2. Solo per segnalare un significatico rilevatore di tale atteggiamento, basta ricordare che la Corte non ha tenuto in alcun conto, non ha neanche una volta fatto riferimento, alla intervista rilasciata da GELLI a Francesco SALOMONE e pubblicata sul "Tempo" il 20 maggio 1981,dopo la scoperta delle Carte di Castiglion Fibocchi, dopo che gli elenchi erano stati trasmessi alla presidenza del Consiglio, ma subito prima che il presidente del consiglio FORLANI si decidesse a renderli pubblici . L'accusa aveva sottolineato l'importanza di quel documento perché conteneva le "istruzione" del capo alle sue truppe scompaginate, istruzioni puntualmente seguite dalla maggior parte di loro . Nel corso del dibattimento il giudice Colombo ha descritto come, nell'intervallo tra la scoperta delle liste e la loro pubblicazione, quando in sostanza i giudici milanesi conoscevano il contenuto di quegli elenchi, ma non ne era al corrente l'opinione pubblica, fosse stato per loro particolarmente significativo osservare come si muovevano alcuni personaggi del mondo imprenditoriale, politico e giornalistico che loro sapevano essere in quell'elenco. La Corte non ha fatto cenno neanche di sfuggita a quella intervista il cui esame fornisce una chiave di interpretazione dell'atteggiamento processuale di molti soggetti che bisognava necessariamente prendere in esame, fosse pure per confutarla.

La Corte infine equivoca sulla natura della Loggia P2 e, dopo un esame della sua evoluzione all'interno della massoneria, conclude, errando ,col ritenerla una normale loggia coperta e per escludere che con la demolizione del 1974, la ricostituzione del 1975 e la sospensione dei lavori del 1976 si fosse determinata una situazione del tutto anomala, con una P2 "apparente ", normale loggia del G.O.I. , formalmente sospesa e una P2 segreta , attiva, anzi attivissima.

Per far questo la Corte parte da lontano ed esclude quel contrasto tra GELLI e SALVINI ("vi siete fattila guerra per trent'anni" aveva scritto un teste) che vede SALVINI oscillare tra la contrapposizione e l'acquiescenza a GELLI, ed

esclude ogni forma di condizionamento che GELLI avrebbe esercitato anche nei confronti delle maestranze successive a quelle di SALVINI .

Per quanto riguarda la vicenda GELLI/SALVINI le osservazioni della Corte non sono in grado di capovolgere il quadro emergente dall'esame della documentazione in atti. La decisione della demolizione della P2 viene presa nella Gran Loggia di Napoli sotto la pressione delle lamentele espresse nel marzo precedente dal Grande Oratore Ermenegildo Benedetti nella Gran loggia ordinaria (.. un fratello che non solo ha un triste passato fascista , ma che vive ancora nelle concezioni di un funesto regime, fino al punto di invitare i fratelli che appartengono alle alte gerarchie della vita nazionale ad adoperassi perché l'Italia abbia una forma di governo dittatoriale .. ") , la ragione formale della demolizione è la cessazione della necessità di copertura (come risulta dal decreto). Non si può comprendere il mutamento di atteggiamento di SALVINI tra il dicembre del 1974 e la primavera del 1975 se non riconducendolo alla attuazione di quella manovra di ricatto che GELLI si erra vantato di poter mettere in essere a suo piacimento. Tra la baldanza della lettera del 26 febbraio del 1975 (documento 9 ter tra quelli utilizzati durante la requisitoria orale) e la sottoscrizione della lettera del 9 maggio 1975 con cui SALVINI comunica a GELLI l'elevazione a maestro venerabile (su una minuta disposta da GAMBERINI, come se SALVINI avesse bisogno dell'altrui collaborazione per stendere una breve missiva di sette righe) passa la regia della gran loggia dell'Hilton orchestrata da GELLI. Nella requisitoria scritta e in quella orale si è dato molto spazio all'analisi della strategia di GELLI, dalla sottoscrizione dell'accordo per accusare SALVINI con il quale GELLI mette insieme anche i suoi più feroci oppositori, alla successione di lettere ricattatorie nei confronti di GIUFFRIDA, mandato allo sbaraglio durante la Gran loggia, alla regia mediata degli articoli fatti uscire su OP . La Corte non cita neanche gli ultimi due punti cui si è fatto cenno (le lettere di GELLI a GIUFFRIDA e gli articoli di OP) e dà una lettura riduttiva e incoerente di tutta la vicenda. Non si comprende perché GELLI avrebbe preso l'iniziativa della "congiura" (l'accordo del 21 marzo 75 - doc 10) se era in perfetto accordo con SALVINI, non si comprende perché, dopo la demolizione motivata dalla necessità di superare la copertura, venga ricostruita una loggia coperta ancora più riservata di quella precedente.

La profonda anomalia e lo "sdoppiamento" della P2 dopo il 76 non è un fatto affermato solo dall'accusa, ma rilevato sia dal comitato amministrativo che dalla commissione parlamentare di inchiesta, ma la Corte le riconduce ad un abbaglio del P.M.

Il riferimento alla Commissione parlamentare offre lo spunto per un'altra notazione di carattere generale. la Corte, che critica in modo neanche tanto velato il fatto stesso che una commissione parlamentare sia stata istituita in pendenza di una istruttoria penale, ribadisce più volte che la natura politica della stessa la pone su un piano differente da quello proprio dell'attività giudiziaria (osservazione tanto condivisibile quanto ovvia) ma sembra dimenticare che,

per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, la commissione ha operato con i poteri dell'autorità giudiziaria (come risulta dalla legge istitutiva) e, dopo il vigoroso distinguo iniziale, ripetutamente utilizza brani della relazione di maggioranza o di quelle di minoranza scegliendo le citazioni spesso con il solo criterio della funzionalità alla tesi sostenuta, senza più distinguere tra accertamenti in fatto e valutazioni politiche.

Anche sui rapporti tra GELLI e la maestranza successiva a quella di SALVINI (precocemente interrotta dopo gli accertamenti della commissione FROSSEL) la Corte trova chiavi di lettura contrastanti non tanto con le deposizioni, ma con la documentazione acquisita. E' difficile collocare fuori da un contesto ricattatorio le dichiarazioni sottoscritte relative alla consegna di somme a BATTELLLI e a MENNINI (doc. 12 e seg.). Non si capisce perché, come risulta e sottolinea anche la Corte (p. 403) , GELLI avesse interesse ad avere una dichiarazione attestante che la Loggia P2 è parte del Grande oriente se essa costituiva una normale loggia, momentaneamente sospesa, non si comprende a quale "lecite obbligazioni" possano riferirsi le somme corrisposte da GELLI a BATTELLI e MENNINI e quali siano i "molti elementi che inducono a non credere alla corruzione degli stessi Battelli e MENNINI" , la inattendibilità pure così messa in luce dalla Corte del teste BATTELLI avrebbe dovuto indurre ad una più ponderata valutazione dei supporti documentali.

Secondo la Corte la leggenda metropolitana di GELLI "golpista" nascerebbe fondamentalmente dalle chiacchiere propalate ad arte dal callido e falso SINISCALCHI, riprese da ACCORNERO e BENEDETTI, carichi di rancore nei confronti di GELLI anche a causa della loro espulsione dalla massoneria raccolte e rilanciate poi da tutti quelli che, in buona o cattiva fede, vedono inesistenti cospirazioni ad ogni angolo di strada. Potenza titanica della maldicenza .

Non solo GELLI, sempre secondo la Corte, non ha mai nutrito intenti golpisti e (non ha mai coltivato rapporti con ambienti di estremisti di destra), ma non sono mai esistiti progetti golpisti ai quali peraltro GELLI non avrebbe avuto alcun interesse ad aderire .

Per quanto riguarda il primo aspetto la Corte non ha tenuto nella dovuta considerazione, sminuendone la portata, il contenuto della riunione del 5 marzo 1971 , la lettera di TANFERNA a BENEDETTI nella quale riferisce , virgolettandole, citazione tratte dalla lettera inviata da GELLI al generale GASPARI , ha completamente ignorato gli appunti sulla riunione di giunta del 10 luglio 1971, le circolari interne dell'epoca .

Sulla inesistenza di disegni golpisti fino al 1974 la Corte torna con puntigliosa insistenza. Inutile ricordare che l'accusa, ricostruendo in dettaglio la storia processuale degli accertamenti sui fatti tra il 1970 ed il 74 aveva dato atto della formazione del giudicato, legittimamente ricordato la possibilità sempre aperta di valutare criticamente l'oggetto dell'accertamento, il fatto storico sottostante, tanto più che tale valutazione serviva per delineare un contesto storico

complessivo risalente ad un periodo anteriore a quello oggetto della contestazione. Lo fa anche la Corte, che ripercorre l'itinerario di quegli anni con considerazioni diverse da quelle dell'accusa, ma no coincidenti neanche con le sentenze pronunciate in merito.
La divergenza tra l'illustrazione dell'accusa e quella della Corte è così radicale che è necessario rimandare integralmente in questa sede all'analisi fatta nel corso della requisitoria scritta e di quella orale.

La Corte poi ridicolizza la riunione di Villa Wanda del 1973, episodio ritenuto dall'accusa significativo dei rapporti tra GELLI e i vertici dei carabinieri, affermando tra l'altro che la stessa sarebbe stata comunque priva di qualunque potenzialità offensiva per il solo fatto che non era presente il comandante della divisione OGADEN , come se la prospettiva del controllo di due terzi del territorio nazionale non possa essere idonea ad alimentare un progetto di impossessamento del potere e di un governo di emergenza . Secondo la Corte la riunione di Villa Wanda sarebbe servita esclusivamente a GELLI per farsi bello con il "fratello" SPAGNUOLO, appena confluito nella P2 . La Corte non solo prende per oro colato le risibili versioni date di quella riunione da PALUMBO e PICCHIOTTI , senza prendere in nessuna considerazioni le contraddizioni nel loro contenuto messe in luce dall'accusa e le plausibili ragioni per le quali i partecipanti a quella riunione per nessun motivo potevano rivelarne il reale contenuto, ma ricorre ad una giustificazione che non è addotta neanche dallo stesso GELLI. Abbiamo visto infatti che GELLI afferma di averla fatta scientemente enfatizzata per favorire lo spostamento del processo a Roma (f. 137 requ.) . L'accusa ha ritenuto tale versione un'astuta trovata per depotenziare la portata d quell'incontro, se la vera ragione fosse stata quella brillare agli occhi di un "fratello", GELLI non avrebbe avuto necessità di ricorrere ad una così contorta giustificazione. In questo, come in altri casi è la Corte che, al di là delle stesse affermazione degli interessati, ne interpreta i comportamenti ricorrendo ad una sorta di alibi presunto.
Sul significato derivante dalla possibilità, per GELLI, di convocare a bacchetta altissimi ufficiali (e sulla "convocazione" da parte di GELLI concorda anche la Corte) si è ampiamente detto in requisitoria ed in aula.

Dalla ricostruzione della vita di GELLI così come ce la restituisce l'esame delle carte conservate negli uffici centrali del SISMI, in quelli del Centro di Firenze, negli atti del fascicolo dei carabinieri di Pistoia nelle informative della Guardia di Finanza e dell'Ispettorato Antiterrorismo, trovate queste ultime in copia presso GELLI insieme alla c.d. informativa COMINFORM, la Corte trae sia sulla personalità di GELLI che sul comportamento degli uffici preposti agli accertamenti conclusioni diametralmente opposte a quelle cui è pervenuta l'accusa e la parte civile . GELLI non è stato aiutato o coperto dai servizi di informazione, anzi è stato oggetto di una attenzione quasi persecutoria e tale

frenetica attività ha portato solo a raccogliere fumosi pettegolezzi poiché la "rapida ascesa sociale e la formazione di un solido patrimonio possono aver alienato simpatie e acceso tenace invidia " .

Su un punto solo l'analisi dell'accusa concorda con quella della Corte, lo sconfortante quadro dei i servizi di informazione che viene fuori dalla lettura delle carte e dall'esame delle deposizioni. Funzionari che mentono e che tradiscono, ufficiali che omettono e che prevaricano, testi che cambiano ogni volta versione e non ne danno nessuna che mostri il crisma della credibilità e questo tra le file degli piduisti e fuori di esse. Ma tale situazione non consente ne' di affermare che, non essendo la menzogna appannaggio dei soli iscritti alla loggia, tale appartenenza diventa del tutto irrilevante ne' di accomunare nel giudizio negativo tutti e tutti i servizi nella loro totalità. Anche la non confortante lettura delle carte di questo processo consente di distinguere il grano dal loglio e di riconoscere l'operato di ufficiali e funzionari corretti e questi, sì, sono tutti tra quelli che hanno cercato di opporsi alla resistibilissima (se privata delle coperture e delle protezioni di cui ha goduto) ascesa del Venerabile .

Escludere che GELLI godesse di protezioni all'interno della Guardia di Finanza per il solo fatto che le società nelle quali egli aveva una partecipazione, per di più marginale, sono state assoggettate ai controlli dell' Arma è un argomento che denuncia la pochezza della costruzione della Corte. Non sappiamo abbastanza di quei controlli per valutarne la accuratezza e la completezza, ma dobbiamo rilevare che le informative su GELLI agli atti del corpo sonno in suo possesso, come dobbiamo rilevare che, nell'immediatezza del sequestro di Castiglion Fibocchi il massimo vertice dell'arma interviene pesantemente per bloccare l'allora col. BIANCHI. Le risultanze del processo ci hanno dimostrato che le eccezionali cautele prese dai giudici di Milano per procedere alla perquisizione senza compromettere l'effetto di sorpresa dell'atto erano tutt'altro che eccessive e che le precauzioni prese dal giudice MUCCI per impedire fughe di notizie e di atti nel procedimento penale contro il Banchiere CALVI non sono state sufficienti a porre freno alla smania di GELLI di "collezionare " atti riservati.

Nell'affermare che i servizi di informazione non hanno fornito alcuna copertura a GELLI la Corte non solo sottovaluta la portata dai documenti sotto il profilo puramente (a volte è il caso di dire bassamente) informativo, ma dimentica completamente che gran parte dei documenti, e alcuni dei più significativi, sono stati trovati solo grazie alla ostinazione degli inquirenti (alcuni sono stati acquisiti dalla stesa Corte di Assise), solo dopo che i vertici dei servizi erano stati rinnovati (si pensi alle informative del 74 così scarsamente considerate dalla Corte) e sistematicamente in un posto diverso da quello in cui dovevano stare. Nel fascicolo di Firenze non solo sono contenute carte che avrebbero dovuto essere agli atti di Roma, ma quelle di rilievo che ci sono contenute in una cartellina di "atti sparsi" collazionata presumibilmente solo recentemente, dopo l'allontanamento da quel centro anche di Mannucci Benincasa. Pensare solo al disordine farebbe offesa all'intelligenza.

Con riferimento alle informative della guardia di Finanza la Corte si profonde in un dettagliato esame che la porta ad una conclusione che viene solo adombrata e che appare del tutto ingiustificata : gli accertamenti, coevi a quelli richiesti dal centro CS di Roma, sembrano partire da un unico impulso il cui artefice non può che annidarsi negli uffici del SID (la Corte sembra pensare che si tratti proprio di VIEZZER), quindi nessuna copertura, anzi una solerzia sospetta di malevolenza tale da gettare ombra anche su reali motivi per cui FLORIO avrebbe disposto quegli accertamenti verbalmente e riservatamente, cioè in modo del tutto irrituale.

La Corte esclude , per la mancanza di una annotazione in tal senso, che l'impulso possa essere venuto dall' IGAT Se è vero che vi è certezza di una sollecitazione verbale dell'IGAT solo per gli accertamenti relativi a LENZI di QUARRATA , l'annotazione "precedenti GELLI-LENZI ", di pugno di FLORIO, a margine dell'appunto del 23 settembre uniti al promemoria con il quale gli appunti furono trasmessi a Giudice il 15 ottobre 1974 sottolinea la non occasionalità dell'accostamento delle due figure, a f. 16 del rapporto della Guardia di Finanza del 17 giugno 1981,con cui si trasmettevano gli atti al giudice istruttore di Milano si precisa infatti : " Si deve ritenere che sia l'azione informativa su GELLI che quella su LENZI siano collegate tra loro ".

Che i servizi di informazione inibirono l'accesso degli ufficiali della Guardia di Finanza alle informazioni da loro custodite è fatto certo, SERRENTINO lo ricostruisce esaminando il proprio appunto davanti ai giudici di Milano con argomenti convincenti e completi, DI SALVO lo aveva addirittura scritto nell'appunto già nel 1974 . Un servizio malevolo e schizofrenico quello che da una parte tampina GELLI facendosi ricettacolo di ogni maldicenza nei suoi confronti e aizzandogli contro altri uffici informativi, e poi nega la visione degli atti e fornisce sul personaggio indicazioni rassicuranti . Il fatto che MANNUCCI al dibattimento, abbia sostenuto di aver ben fatto a non dare le informazioni a DI SALVO, v perché non si fidava di nessuno e riteneva GELLI personaggio troppo pericoloso e potente e che tale suo sospetto trova conferma nella successiva adesione di DI SALVO alla P2 è giustificazione effettivamente quantomeno ridicola, ma in grado solo di gettare cattiva luce sullo stesso MANNUCCI, non di rovesciare quello che risulta dagli atti.

E' certo è che GELLI era perfettamente al corrente degli accertamenti che si andavano svolgendo su di lui e sebbene faccia confusione sull'autore dell'informativa con la data sbagliata, ne conosce anche i dettagli, inoltre, le conosce necessariamente da fonte interna alla G.d.F., perché altri uffici o persone, tanto per fare un esempio VIEZZER, avrebbero potuto riferire solo della parte di attività informativa di cui erano al corrente. Delle informative GELLI avrò poi copia. Tutto questo, all'esito della pignola analisi della Corte, diventa un fatto marginale, quasi un trascurabile particolare, l'incolpevole assecondamento da parte di qualche subordinato un po' superficiale della vanità di GELLI di sapere quello che si diceva di lui.

Difficile ribaltare i ruoli tra chi voleva gli accertamenti e chi invece li osteggiava. a meno di non ritenere falsa la informativa del 1974 (la Corte si limita a sottolineare la tardività del suo ritrovamento, ma non è dato capire con chiarezza quali valutazioni tragga da tale riferimento temporale e dalle mirate obliterazioni dell'intestazione), l'annotazione sulle ire di MALETTI per gli accertamenti su GELLI ha un significato assolutamente univoco. Quali e quanto irregolari fossero le prassi del servizio di informazione a quell'epoca è dimostrato dalle carte di questo processo e dagli accertamenti sviluppatesi in seguito (dalle vicende legate alla strage di piazza fontana, al quadro dipinto da LABRUNA e in parte riscontrato anche in sede giudiziaria, al a l MI-FO- BIALI, solo per citarne alcuni) e sembra assolutamente incredibile che MALETTI si sia razzellato per lo sconfinamento dai compiti istituzionali del servizio militare. Le carte sequestrate presso la sua abitazione ci mostrano un servizio di informazione militare che indaga sui magistrati, che riferisce in modo irrituale irrituali attività di accertamento a ministri funzionalmente incompetenti e teorizza la strategia della tensione, altro che rispetto dei limiti istituzionali delle competenze. L'alt posto da MALETTI avrebbe dovuto fornire alla Corte anche una chiave interpretativa diversa del ruolo di GELLI e della P2 anche in riferimento alla storica opposizione MALETTI/MICELI.

La Corte banalizza poi il significato della riunione all'hotel Baglioni del 1972 : " dopo aver criticamente scartate le sovrastrutture ingombranti rappresentate da interpretazioni svincolate dalle prove e ,persino, contrarie alle prove acquisite, l'incontro di Firenze del 1972 riacquista il significato originale : una normale e banale ricerca di moduli organizzativi mentre è in corso di completamento la trasformazione, voluta da SALVINI , di un elenco di affiliati "all'orecchio " in una vera e propria loggia "coperta " secondo le classiche norme della massoneria " (p. 311).

Quale rapporto vi sia tra le norme della massoneria relativa all'attività delle logge coperte e l'idea di raccogliere notizie in forma anonima (e la circolare successiva, non diramata, parla di busta chiusa, su carta non intestata senza firma e senza indirizzo) per poi farle pubblicare da OP ci risulta difficile capire. Nuovamente la Corte fornisce una spiegazione semplicistica alla quale, chissà perché, neanche le persone più interessate allo svuotamento di un asserito progetto politico della P2 avevano pensato.

La riunione del BAGLIONI del 1972 diventa così marginale per la Corte perché scarsa o nessuna importanza la Corte attribuisce alla raccolta di informazione nell'ambito del progetto generale della P2 per la semplice ragione che non riconosce l'esistenza di tale progetto ed esclude in via generale un collegamento tra la loggia e OP.

Sotto entrambe i profili il ragionamento della Corte appare viziato e contraddetto dalle emergenze processuali. Tutto l'impostazione dell'accusa è stata tesa a dimostrare il contrario e anche all'esito della ricostruzione compiuta della Corte no si pare possibile giungere a diverse conclusioni. La Corte ironizza sul "servizio segreto per corrispondenza", e parla di velleitarismo da parte di GELLI, " più vicino al confine delle aspirazioni fantasiose che non a quello della

concretezza " perché disarticola il collegamento tra GELLI e PECORELLI (del quale le agende di PECORELLI danno ampia prova) dal rapporto tra PECORELLI e la P2, sottovaluta l'importanza della presenza, sia pur breve, di FALDE alla direzione di OP, svilisce la funzione della conoscenza , che, per GELLI, consisterebbe esclusivamente nel "sapere e ,sapendo, (per) dare più importanza alla propria immagine e (per) concludere al meglio i propri affari" (p. 310) .

A ben vedere tale conclusione è contraddittoria con quella ricavabile, per quanto possa valere la citazione di una recensione, dalla frase riportata dalla Corte subito dopo : " (Il tema generale del libro) è la trasformazione del potere, la forza militare è in via di superamento ed anche il capitale non è più importante come una volta: Quello che conta oggi è la capacità di raccogliere , analizzare ed elaborare informazioni: in una parola, la conoscenza" .

L'accusa crede di aver dimostrato che proprio attraverso il controllo delle informazione, di quella ufficiali e di quella riservata, GELLI tendeva a realizzare un disegno di potere non affaristico, ma squisitamente politico passando attraverso multiformi violazioni della legge penale. La Corte inserisce correttamente OP e PECORELLI come pedine di una lotta interna ai servizi che si protrae per anni, ma erra quando ritiene la P2 estranea a questa dinamiche. La Corte avanza l'ipotesi che i riferimenti a GELLI contenuti in OP fossero dovuti alla ricerca di "effetti pubblicitari trainanti, quali, ad esempio, la notorietà in senso positivo o negativo di Licio GELLI. " (p. 333) . L'oggetto vero dell'attacco nell'articolo relativo alla informativa COMINFORM sarebbe VIEZZER e non GELLI, occasionale veicolo di tale attacco. Anzi il richiamo alla passata collaborazione di GELLI con le forse di liberazione, ne rivaluterebbe la figura. Ciò non è condivisibile, quello che interessa sottolineare a PECORELLI con quell'articolo è in primo luogo la disponibilità dei documenti riservati su GELLI, in secondo luogo che GELLI è un collaboratore dei servizi dell'Est e infine che è un infame traditore. Nell'ambiente vicino a PECORELLI e nella parte dei servizi che lo frequentava per lanciare attraverso il suo giornale segnali trasversali e tra gli appassionati esegeti di quei segnali, un passato partigiano non era proprio da considerarsi una benemerenza.

Certo PECORELLI non era un puro esecutore degli ordini di GELLI, aveva avuto nel tempo con lui alterni rapporti e momenti conflittuali , tanto da inviargli il polemico biglietto ritrovato in minuta tra le sue carte e da attaccarlo anche in precedenza dalle pagine dell'agenzia, e della bizzosità di PECORELLI l'accusa ed il giudice istruttore avevano tenuto conto, ma tale atteggiamento caratteriale , se no spiega tutto, non esclude la sussistenza del legame .

"Il contesto della comune appartenenza alla P2 " è formula descrittiva che con evidenza è poco gradita dalla Corte che la ritiene priva di significato. Riteniamo invece che essa descriva con aderenza alla realtà la situazione determinata dall'accettazione del vincolo associativo. Accettazione che metteva nella condizione di poter chiedere, ma di dover fare , che lasciava libero gioco al dispiegarsi degli interessi personali, ma imponeva i vincoli derivanti dal quella degenerata solidarietà funzionale al raggiungimento dei fini dell'organizzazione.

Mette conto forse a questo punto, proprio perché in riferimento al rapporto GELLI/PECORELLI la Corte ribadisce la necessità di non confondere GELLI con la P2, richiamare le ragioni per cui i due termini sono difficilmente scindibili quando si parla dei canali e dei modi utilizzati da GELLI per mantenere i suoi contatti. E' fuori discussione che GELLI godesse di un credito enorme, incommensurabile con la sua mediocre statura umana ed anche con la sua piccola, pur se di rispetto, statura imprenditoriale. L'accusa ha dedicato particolare attenzione, specie nella requisitoria orale, alla dimostrazione (ricostruendo, sia pure per sommissimi capi, i tratti distintivi della massoneria) del perchè ciò non sia scindibile dal suo essere esponente di spicco della massoneria per quello che la massoneria ha accumulato di tradizione e di capacità di influenza. Non pensiamo che il "fluido" magnetico di cui parla il teste Federico Umberto D'AMATO, che ci descrive un'anticamera affollata di clientes di rango, potesse prescindere dal carisma massonico che accompagnava il personaggio. Quando GELLI attiva ed utilizza i contatti tramite gli adepti alla P2 o quando personaggi di rilievo del mondo politico e imprenditoriale fanno ricorso a lui vuoi per avere indicazioni, vuoi per caldeggiare posizioni, per influire su organi di informazione, vuoi per ottenere finanziamenti per gruppi e partiti politici, vuoi per garantire accordi economici, non è possibile distinguere tra la persona in quanto tale ed in quanto capo dell'associazione .

Per questo nella requisitoria orale si è parlato di GELLI come del convitato di pietra mozartiano, cioè come un personaggio muto, dal punto di vista processuale, per quanto riguarda il capo relativo al reato associativo, ma decisivo nel determinare la sorte dei convitati.

L'assenza processuale di GELLI dal capo 1) deriva dal limite procedurale conseguente all'espresso rifiuto di concessione dell'estrazione per tale capo da parte delle autorità elvetiche. Estradizione concessa invece per il reato di millantato credito (sul quale GELLI è stata ampiamente interrogato), e la cui contestazione si è poi sviluppata, dopo le richieste interlocutorie, nei capi 9 e 10 dell'attuale contestazione , e per il reato di calunnia , mentre l'estradizione è stata negata , ad esempio, per il reato di rivelazione di segreto relativo al rinvenimento delle carte nella valigia di M.G. GELLI. Il problema del vincolo estradizionale non si è posto invece per l'ipotesi di spionaggio connessa con il ritrovamento dell'archivio uruguayano. In tale caso infatti la procura aveva richiesto l'emissione del provvedimento restrittivo propedeutico alla richiesta di estradizione suppletiva, ma tale provvedimento, emesso da giudice istruttore, era stato annullato dalla Corte di Cassazione determinando una situazione analoga a quelle in cui il provvedimento restrittivo non sia emettibile in linea generale. Questa situazione è stata determinata dallo stesso GELLI, ma non inibisce la valutazione di tutti gli elementi che comunque hanno avuto ingresso nelle carte processuali in grado di gettare luce sulla natura e la consistenza della associazione, perciò anche quelle più direttamente attinenti alla persona di GELLI.

Per quanto riguarda il dossier MI-FO-BIALI, la Corte nuovamente relega nell'ambito della mera coincidenza la presenza di tanti protagonisti ella P2 in quella vicenda ed afferma con certezza che ciò non ha niente a che fare con la scomparsa di quel fascicolo. Sulla ricostruzione di come sia nato quell'accertamento, attraverso quali reati e quali irregolarità sia stato portato avanti e per quali ragioni sia stato improvvisamente interrotto, si è lungamente detto in requisitoria ed in dibattimento, e a tali vicende la Corte dedica una meticolosa ricostruzione. Quegli accertamenti si muovono tutti in un ambiente vicino a GELLI, e lo riguardano anche direttamente. Non sono condivisibili le ragioni prospettate dalla Corte per escludere che ORTOLANI dica il vero quando riferisce che GELLI gli mostrò un foglio delle trascrizioni di quelle telefonate. ORTOLANI ha taciuto per anni e ha mentito su circostanze che risultavano evidenti, GELLI ha conservato molte carte, ma non le ha conservate tutte, comunque non le ha conservate tutte a Catiglion Fibocchi (l'archivio uruguayano ne è la prova provata). La Corte, prima di cercare le ragioni della menzogna, avrebbe dovuto cercare quelle che inducevano ORTOLANI ad una tale affermazione. Se poi ha ritenuto che l'imputato si sia lasciato andare a tale dichiarazione per mancanza di lucidità, dovuta all'età o alla situazione emotiva del dibattimento, allora avrebbe dovuto esplicitare tale convincimento e gettare alle ortiche in blocco tutta la deposizione di ORTOLANI, cui invece dedica un'attenta analisi e a cui da, per altri versi, ampio credito.

Che l'informativa la potesse aver avuta FABIANI prima o contemporaneamente a PECORELLI è dato di scarso rilievo ai fini dell'oggetto del presente accertamento, certo PECORELLI non l'ha avuta da FABIANI che non avrebbe mai ceduto ad un concorrente un documento così prezioso . Non dimentichiamo poi che PECORELLI doveva avere da qualche parte l'originale di quel documento che la MANGIAVACCA farà ricomparire ad anni di distanza..

FABIANI ha peraltro un interesse professionale a conoscere quelle notizie e su tale interesse può aver fatto leva o affidamento chi quelle notizia ha fatto filtrare, mentre nessun interesse poteva esserci da parte di qualcuno a riferire l'esistenza stessa o il contenuto di quegli accertamenti a GELLI una volta sganciata la vicenda dal legame che vincola molti dei personaggi . Non ha quindi importanza che FABIANI non faccia parte della P2, mentre ha rilievo che ne faccia parte GELLI e tante delle persone chiamate in causa in quegli accertamenti perché GELLI non ha altro titolo per venirne a conoscenza. LA Corte non crede a FABIANI quando dice che GELLI fece pressioni nei suoi confronti per impedire la pubblicazione di quelle notizie, ma non può non rilevare che tutte le persone chiamate in causa da quelle carte hanno tratto giovamento dalla loro triennale totale occultamento, per primo GIUDICE che ha continuato indegnamente a ricoprire la carica di comandante generale della Guardia di Finanza.

Non convincono poi le ragioni in base alle quali la Corte esclude che la fuga del documento sia passata, n via mediata , attraverso LABRUNA. Concordiamo con la Corte: il documento fu sottratto da MALETTI , ma perché è da escludere che possa essere stato consegnato a LABRUNA?

La Corte sostiene che MALETTI, dopo il trasferimento, continuò a frequentare gli uffici del SID ancora per un ragionevole lasso di tempo, ciò non toglie che quando giunse la notizia del trasferimento, la posizione di MALETTI si era già fatta molto precaria con riferimento alla vicenda GIANNETTINI/Piazza Fontana. E' plausibile che MALETTI possa aver consegnato dei documenti a LABRUNA, mentre è molto meno probabile che gli abbia consegno l'enciclopedia dell'automobile (come dice LABRUNA), sul punto la deposizione di MALETTI è dettagliata e convincente. MALETTI mente sulla ratio di tale consegna, che non era quella della conservazione, ma della sottrazione degli al servizio. L'apparente rottura dei rapporti tra LABRUNA sarà successiva a questo episodio e conseguente alle vicende del processo di Catanzaro, all'epoca LABRUNA era ancora la persona di cui MALETTI poteva fidarsi, nel bene, e , soprattutto, nel male. Si è già detto in istruttoria quanto sia posticcia la versione dell'elenco dei documenti dato da ESPOSITO a VIEZZER e di come tale elenco diventi elastico a seconda delle esigenze. La Corte sembra condividere tale conclusione, e ne trae la conseguenza che la consegna non vi fu, coseguenza affrettata perchè le due cose sono tra loro compatibili.

Il proscioglimento di LABRUNA per tale capo di imputazione sembra all'accusa del tutto irragionevole.

Pienamente legittima è invece la declaratoria di prescrizione del reato previsto dall'art 617 bis.

Dopo la conclusione del dibattimento è intervenuta la morte di Raffaele GIUDICE e tale avvenimento rende superfluo l'approfondimento della sua posizione con riferimento alla fuga delle informative della G.d.F., episodio che mantiene la sua importanza con riferimento al reato associativo di cui al primo capo di imputazione.

Sulla vicenda ENI PETROMIN la ricostruzione della Corte è meticolosa, come dettagliata era stata l'esame dell'accusa specie all'esito dell'istruttoria dibattimentale che a tale vicenda ha dedicato moltissima attenzione, ma così come a suo tempo aveva fatto la seconda commissione parlamentare di inchiesta il bersaglio dell'attenzione della Corte è diverso da quello che imponeva l'oggetto degli accertamenti. La Corte non affronta con il rigore con il quale ricostruisce le vicende del contratto le ragioni dell'intervento di GELLI e di ORTOLANI e svuota di significato la documentazione della quale GELLI era entrato in possesso oltre a, come sempre, sconnettere tale vicenda da ogni possibile legame con il progetto associativo. D'altro canto ciò discende inevitabilmente dalla considerazione, errata a giudizio dell'accusa, che un programma politico della P2 non esista.

L'esame dei convulsi avvenimenti di quei mesi era stata fatta dall'accusa in dibattimento proprio cercando di mettere in luce sia lo spessore che il significato dell'intervento di GELLI e di ORTOLANI e le mediazioni operate da altri

appartenenti alla loggia. Diamo qui per integralmente riportate le considerazioni iniziali della seconda giornata della requisitoria orale, da pag. 1 a pag. 36 della trascrizione, anche se la lettura della trascrizione di un discorso a braccio non sempre è agevole. Il senso della valenza politica dell'intrusione di GELLI, che segue gli incontri e i contatti tra ORTOLANI e FORMICA risulta con assoluta evidenza, appare assai difficile credere all'occasionalità dell' incontro tra GELLI e BATTISTA nel corso del quale GELLI fa minacce tanto velate che suscitano la sgomenta reazione dell'interlocutore. Inutile ripetere ancora una volta che non solo i più diretti interessati erano consapevoli che intorno a quella vicenda si giocavano enormi interessi economici e gli equilibri politici e non è pensabile che BATTISTA, che si incontra con FORMICA appena prima che questi si vede con ORTOLANI, che rincontra il segretario amministrativo FORMICA per aggiornarlo sulla situazione, sia rimasto estraneo alle trattative in corso in merito alla possibilità di corrispondere e alle modalità di pagamento della tangente. Sembra inutile, ma forse non lo è, richiamare ancora una volta la memoria non su semplici contatti, ma sugli strettissimi legami tra BATTISTA ed ORTOLANI nell'ambito del gruppo RIZZOLI . La ingegnosa ipotesi avanzata in via di ragionevole eventualità dalla Corte che i documenti siano arrivati a GELLI tramite il giornalista SALOMONE , che ne avrebbe avuto in cambio da GELLI la copertura di una scappatella coniugale è, contrariamente a quello che dice la Corte, completamente "disancorata dai dati processuali " (f. 713) . La Corte prende atto che Stammati dichiara di aver redatto il diario (che erroneamente la Corte definisce una "scrittura priva") , ma non si domanda come mai DAVOLI descriva, in istruttoria, un documento con la sua stessa forma grafica ("una specie di bozza di articolo fatta come un diario quasi orario ..") nelle mani di GELLI durante l'incontro con MAZZANTI, per poi rimangiarsi tale affermazione in dibattimento. Secondo la Corte il diario rimane nel cassetto di Stammati e ne esce chissà come e chissà quando per arrivare, prima della primavera del 1981 a GELLI, collezionista di ogni sorta di materiale cartaceo. La domanda di fondo sul perchè di tanta agitazione da parte di GELLI ed ORTOLANI, del perchè della mobilitazione di tanti piduisti rimane senza risposta, bisogna ricorrere nuovamente alle manie di grandezza, alle debolezze di carattere, alla cupidigia di essere al centro degli avvenimenti che affliggono GELLI, ma evidentemente anche ORTOLANI.

Anche con riferimento alla documentazione relativa agli accertamenti su DE MICHELIS fatta ritrovare da GELLI nella valigia di Maria Grazia GELLI, la Corte è pronta a dare risposta, ma restia a farsi domande. Sulla ricostruzione dello sviluppo degli accertamenti l'attenta disamina della Corte coincide sostanzialmente con quanto evidenziato nell'ordinanza; la Corte poi conclude che lo scopo per cui GELLI ha collocato quei documenti nella valigia è "meramente dimostrativo" e non si chiede neanche per fare un ventaglio di ipotesi, come quei documenti, frutto di accertamenti irrituali chiesti in modo informale e in via di urgenza da PELOSI siano o finiti nelle mani di GELLI.

E neanche in via di ipotesi ritiene di dover valutare il possibile collegamento tra tale disponibilità e l'attenzione particolare dedicata in quello stesso torno di tempo da GELLI all'area del PSI, dall'incontro con CRAXI, all'avvicinamento a SIGNORILE attraverso i famosi locali di via Ludovisi , al coinvolgimento nella vicenda del conto protezione, operazione di finanziamento illecito del PSI, alle manovre intorno alla vicenda ENI-PETROMIN . Se non sappiamo chi ha commissionato le indagini a PELOSI, non possiamo neanche affermare che egli abbia consegnato l'appunto a chi glielo aveva richiesto ed escludere la consegna a GELLI. (f.768) LA Corte esclude che di quei documenti GELLI abbia fatto un uso "politico" , è necessario però sottolineare, per la pluridirezionalità dei segnali inviati da GELLI attraverso la valigia di Fiumicino, pluridirezionalità illustrata dall'accusa, che il fatto stesso di farli rinvenire in quelle circostanze ed in quel momento, ha una specifica valenza di condizionamento politico.

Ad un fine puramente dimostrativo, ancora più fatuo se possibile, corrisponde l'ostentazione, da parte di GELLI del verbale della riunione di Sommacampagna . SCALFARI e CARACCIOLO gli attribuiscono un valore puramente storico, riteniamo si possa però dire che, all'epoca della sua redazione, la disponibilità da parte di GELLI, che così interno era alle vicende RIZZOLI, avrebbe costituito un bell'esempio di "insider trading" aziendale .

Anche per la vicenda del millantato credito e della collegata corruzione del cap. D'ALOIA la Corte ha una risposta facile e ancora una volta minizzatrice. La vera ragione per cui GELLI avrebbe pasticciato intorno alla vicenda del passaporto, peraltro raffazzonando ciarpame e ottenendo scarso risultato è quella indicata da CALVI nello interrogatorio del 19 febbraio 1982 " ..mi ha fatto capire che a cose finite, avrei dovuto prendere in considerazione un riconoscimento per lui.." (f.811). La Corte arriva a questa conclusione disarmante scartando come preconcetta l'analisi del comportamento di CALVI nell'estate del 1981 e della successiva inversione del 1982 , ma dimenticando quello che sui rapporti tra CALVI e GELLI e ORTOLANI e sulla rilevanza della P2 in quella vicenda è scritto non nella relazione Anselmi, ma nella requisitoria e nell'ordinanza dei giudici che a Milano conducevano le indagini sul crak dell'ambrosiano.

Nella vicenda CALVI, GELLI vede in gioco non solo la posizione del sodale, ma la stessa possibilità per lui di continuare a far leva su quell'ingranaggio mondiale di illecito arricchimento che l'istruttoria ha dimostrato essere diventato il comparto estero dell'ambrosiano. I fatti successivi, che poi hanno trovato eco diretto nel corso del dibattimento con gli accertamenti istruttori sul conto Protezione hanno dimostrato la connessione di tali ingranaggi con operazioni di finanziamento illecito ai partiti (la vicenda SUDAM attende ancora un chiarimento definitivo) .

Non si può che tornare a ripetere che GELLI millanta, ma millanta disponendo effettivamente delle pezze d'appoggio per poterlo fare. Utilizza documenti falsi, ma dispone anche di documenti veri (tra l'altro strumentali alla costruzione

del falso) . Il giudicato preclude ogni ulteriore accertamento e la prescrizione impedisce una nuova richiesta di apertura dell'istruttoria, ma le dichiarazioni del Governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi che smentiscono inequivocabilmente le affermazioni di Zilletti, riaprono l'interrogativo sulla molla che ha fatto così freneticamente muovere il vice presidente del consiglio superiore della magistratura prima per sollecitare la restituzione del passaporto e poi per condizionare l'assegnazione del processo in Procura generale.

Anche la vicenda del conto protezione scade, agli occhi della Corte, per quanto riguarda il ruolo di GELLI e ORTOLANI, a livello di sensali di paese, magari particolarmente ben retribuiti. Non si capisce per quale ragione CRAXI, LARINI e MARTELLI, milanesi ben introdotti negli ambienti di Milano, in rapporti con il Banco ambrosiano che già aveva con estrema generosità concesso credito al PSI (che si trovava perciò esposto per la rilevante somma di 18 milioni di dollari) , abbiano bisogno della mediazione del'aretino GELLI e del romano ORTOLANI, non lo si capisce naturalmente solo se si prescinde o si esclude, come fa la Corte, un potere forte di incidenza di tali persone sulle decisioni di CALVI. E non sono in grado di darne una ragione neanche gli stessi LARINI, CRAXI e MARTELLI che senza successo tentano di esclude ogni intervento di GELLI.

Non risulta allo stato che da questa specifica operazione GELLI e ORTOLANI abbiano tratto il "congruo profitto " che la Corte sostiene "fondato ritenere "essi abbiano ricavato. Quei denari sono usciti dalle casse del Banco Ambrosiano, che alimentava generosamente anche quelle di GELLI e di ORTOLANI, per finire nel Conto protezione e non essere praticamente utilizzati fino al loro repentino ritiro dopo il sequestro di Castiglion Fibocchi. Il Banco Ambrosiano non aveva nessun interesse a compensare GELLI e ORTOLANI per una operazione che sin dall'inizio si sapeva essere in assoluta perdita (dalle dichiarazioni dell'on. Craxi emerge evidente che fin dall'inizio l'operazione fu fatta per finanziare il partito e non per ripianare il debito) .

Per la sottrazione della somma dalle casse dissestate dell'ambrosiano il Tribunale di Milano ha istruito in dibattimento un procedimento e emesso una sentenza di condanna che potrà essere utilmente presa in considerazione dal giudice d'appello.

Si richiede pertanto la riapertura del dibattimento per acquisire tali atti e per compiere l'attività di istruttoria dibattimentale che, in conseguenza, dovesse ritenersi necessaria.

Sulla natura non economica, ma politica, dell'intervento di GELLI e ORTOLANI della vicenda no si può che in questa sede rimandare a quanto detto e scritto nella fase dell'istruttoria e del dibattimento e alle ragioni per cui la valutazione di fondo complessiva diverge completamente dalla lettura disarticolata che ne fa la Corte.

Nel piano di rinascita democratico si parla della necessità di penetrare capillarmente nelle istituzione e di manovrare somme di denaro per condizionare il comportamento dei partiti, la P2 dispone esattamente di una struttura di questo tipo (contatti con i vertici politici, con centri finanziari, con articolazioni amministrative) e gli uomini della P2 muovono in realtà ingenti somme di denaro per fini non direttamente speculativi (Conto Protezione , probabilmente operazione SUDAM) e intervengono in trattative economiche non per soldi (ENI-PETROMIN), non si possono tralasciare questi elementi e scollegarli. Per farlo la Corte deve al di là del ragionevole, svuotare di contenuto il piano di rinascita democratico ed il memorandum, separare la P2 dall'attività dei piduisti ance quando questa è in sintonia con il piano associativo, ricondurre sempre tutto alle meschine dimensioni degli aspetti caratteriali di sfrontatezza, megalomania e avidità del solo GELLI.

Al comitato Montecarlo la Corte dedica una attenzione sproporzionata alla sua reale portata processuale, tranne che per i suoi riflessi sulla posizione di GIUNGHIGLIA.
Già l'accusa aveva rilevato come intorno a quella vicenda si fossero mossi i personaggi più ambigui e contraddittori tra quelli che popolano il firmamento gelliano, da CIOLINI a FEDERICI, allo stesso GIUNGHIGLIA, ed aveva sottolineato alcune singolare situazioni, come il sovradimensionamento del ruolo di GIUNCHIGLIA sia all'interno del CAMEN, tanto che FORGIONE, che lo dirige , si rivolge a lui quasi per avere direttive e per ottenere appoggi e raccomandazioni, sia all'esterno, come quando stabilisce, anche se infruttuosamente, il contatto richiesto con l'OLIVETTI da Federici tramite DE BENEDETTI, che ci ha parlato in aula della sua solo formale, ma effettiva, adesione alla massoneria. Lo stretto legame tra GELLI e GIUNGHIGLIA, al di là delle menzogne di quest'ultimo, emerge con certezza dagli atti , così come l'attività dei gruppi massonici toscani in quel periodo. L'accusa si riporta integralmente alla illustrazione della situazione contenuta nell'ordinanza ed esposta in aula e non tenuta dalla Corte in alcun conto, se non per ironizzare nuovamente sul riferimento al "comune contesto di appartenenza alla P2" che lega molti personaggi e che la Corte si ostina a ritenere un dato irrilevante. La Corte arriva a tali conclusioni, in questa e in tutte le altre occasioni, attraverso un ragionamento assiomatico che l'appellante ritiene errato e ingiustificato : poiché la P2 è una realtà inconsistente , la adesione a tale associazione costituisce un dato irrilevante.

Anche per quanto riguarda i rapporti con la destra eversiva basteranno poche notazioni per segnalare le ragioni dissenso con le conclusioni cui arriva la Corte. L'accusa aveva sottolineato la presenza nella P2 di personaggi che si erano resi protagonisti di dei disegni eversivi tessuti in Italia fin dal piano Solo, al golpe Borghese, ai tentativi che avevano preso corpo tra il 70 ed il 1974 per evidenziare come, anche prima che la P2 diventasse la peculiare

associazione segreta che il processo di demolizione e poi di ricostituzione ha generato, quando venivano stilati i documenti e le circolari dei primi anni 70, quando si teneva la riunione dell'Hotel Baglioni, considerata dalla Corte una normale riunione organizzativa di una loggia coperta, vi fosse una sintonia, una unità di intenti che rafforzava la chiave di lettura deducibile dalla documentazione e confortava le ragioni dell'allarme allora diffuso all'interno della massoneria per gli intenti golpisti di GELLI. L'accusa aveva anche ripreso per sommi capi l'itinerario seguito dai giudici di Bologna che quelle linee di continuità avevano rintracciato nell'attività dell'Istituto Pollio, nella rivista politica e strategia e nel convegno del Parco dei principi. La Corte non ha tenuto in nessun conto questi elementi seguendo nuovamente un metodo di ragionamento assiomatico: la sintonia con i tentativi eversivi non vi può essere stata perchè non vi sono stati tentativi eversivi. Non vale perciò rielencare le ragioni poste a sostegno della tesi dell'accusa, varrà la pena di ricordare che, per esempio per quanto riguarda il piano solo, la Corte si è basata solo sugli quadro emergente all'epoca dei procedimenti penali che indirettamente (per reati di diffamazione) affrontarono quel problema, con conclusioni peraltro contrastanti (i provvedimenti peraltro non sono acquisiti in atti). L'accusa aveva invece fatto riferimento anche a quanto su quelle vicende, è stato acquisito ed accertato in epoca più recente, in sede giudiziaria e di commissione stragi.

Si chiede perciò la riapertura del dibattimento per acquisire gli atti in merito della commissione stragi e per acquisire le sentenze del Tribunale di Roma cui ha fatto riferimento la Corte relative ai processi per diffamazione collegati al c.d. Piano Solo e per sviluppare la attività di istruttoria dibattimentale conseguente.

Vale poi la pena di notare che, successivamente alla conclusione del dibattimento, l'ufficio istruzione Stralcio del Tribunale di Bologna ha depositato gli atti relativi al procedimento ivi pendente per la strage dell'Italicus, fatto di sangue che è stato oggetto di travagliatissime vicende processuali, e, all'esito, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Roma ipotizzando a carico di MALETTI, LABRUNA, MANNUCCI BENINCASA, NOBILI, MUSUMECI, BELMONTE e GELLI la violazione degli art. 283 e 305 cp. . In quel procedimento sono stati ricostruiti, ravvisando un filo comune, molti degli episodi di strategia stragista, depistaggio e disinformazione dipanatisi in quegli anni. Anche per l'acquisizione di tale provvedimento e degli atti rilevanti in quel procedimento, si fa richiesta di riapertura dell'istruzione.

Della riunione di Villa Wanda si è già detto, solo per illustrare l'approccio minimizzatore e miope della Corte, vale forse la pena di ricordare la pagina della sentenza nella quale la Corte, per dimostrare che nel 1973 "nel nostro paese non vi erano problemi sociali e di ordine pubblico più gravi e diversi da quelli di sempre .." (pag. 977) accosta in

modo irriverente la vittoria di Peppino di Capri al festival di Sanremo e lo scalpore per l'uscita del film "ultimo tango a Parigi" a fatti di estrema gravità come l'uccisione dello studente Roberto FRANCESCHI , la collocazione di una bomba nella sede della federazione socialista di Brescia, la morte di Nico AZZI, che salta insieme alla bomba che doveva collocare sul treno (e il fatto, è noto, doveva essere messo in scena in modo tale da darne la responsabilità agli estremisti di sinistra) , l'uccisione dell'agente MARINO , la tragica morte tra le fiamme, a Roma , dei figli di Mario MATTEI, la strage compiuta da Gianfranco BERTOLI avanti alla questura di Milano (e sulle vere ragioni di quell'attentato e sulla presenza tale Gianfranco BERTOLI nelle liste degli esclusi di Gladio si p tornato a parlare in epoca più recente). Non sembra davvero la rappresentazione di un paese che non ha gravi problemi sociali e di ordine pubblico. All'esplosione della bomba di piazza fontana è seguito lo stillicidio degli attentati ai binari e poi quelli ai treni, seguirà di poco la strage di Brescia e quella dell'Italicus, la strage di Peteano e l'accurata regia dei depistaggi non è lontana nel tempo, siamo in piena strategia della tensione.
In tale contesto si pone la riunione di villa Wanda che, ripetiamo, la Corte svuota di ogni contenuto soprattutto perchè di quellà riunione parla per primo proprio uno dei partecipanti, PALUMBO. Non si capisce perchè il principio per cui "hanno parlato potendo tacere , parlando hanno detto il vero" (p. 982) valga in questa occasione e no valga quando ORTOLANI, DE SANTIS ed altri fanno ammissioni per se' e per gli altri pregiudizievoli.
La Corte non perde occasione, sempre con riferimento alla riunione di Villa WANDA, per bacchettare la presidente della commissione P2 per alcune sue dichiarazioni riportate sulla stampa (985). E' singolare che la Corte si sia rifiutato di ammetterne la testimonianza, ritenendo che tutto quello che poteva dire era già contenuto nella relazione di maggioranza, per poi chiosarne criticamente una intervista rilasciata in epoca successiva.

Si chiede la riapertura del dibattimento anche per sentire Tina ANSELMI e Vincenzo PARISI, ingiustificatamente non chiamati a deporre in primo grado.

Sulle ragioni per le quali il giudicato penale non preclude la possibilità di trarre elementi di valutazione dalla vicenda del Golpe Borghese si è già detto. La Corte non prende in nessuna considerazione, nemmeno nei limiti indicati dall'accusa, le trascrizioni delle registrazioni portate da LABRUNA, perchè LABRUNA è un mentitore professionale. Questo può essere anche vero, ma le registrazioni costituiscono un documento sonoro diverso da una dichiarazione a verbale e prima di escluderne in radice la rilevanza, se la Corte era propensa a non credere non al contenuto, ma al fatto storico che quella registrazione vi fosse stata, avrebbe dovuto chiedere al giudice di Milano quali ulteriori elementi fossero stati accertai o fosse possibile disporre per verificare l'autenticità di quell'atto. Se quella conversazione è realmente avvenuta all'epoca degli accertamenti tra le persone indicate in atti questo vuol dire

che vi furono altri fonti, oltre il solo ORLANIDINI, ad essere registrate, che vi fu una scrematura nella ricostruzione prospetta all'autorità giudiziaria, che GELLI non solo era noto ai cospiratori, ma ritenuto interno al progetto eversivo., che a GELLI si evitò di far riferimento nei rapporti all'A.G.

Per quanto riguarda i rapporti tra GELLI e la destra eversiva le conclusioni della Corte derivano dalla asserita totale inattendibilità di Aleandri , le ragioni per le quali Alenadi si sarebbe lanciato in così farneticanti e contraddittorie dichiarazioni sembrerebbero attenere più che altro alla patologia criminale. La Corte non prende in considerazione però la contrapposizione frontale tra Aleandri (CALORE) e quelli che l'accusa aveva chiamato i suoi "antagonisti processuali". ALEANDRI sostiene che la scelta della violenza non fu successiva alla rottura con DE FELICE e SEMERARI , mentre questi tendono a anticipare alla fine del 78 tale rottura e a ricollegarla proprio alla cattiva piega che andava prendendo l'atteggiamento del giovane ALEANDRI sia sul piano dell'orientamento politico che su quello della correttezza personale. Vi è un interesse fortissimo e convergente a screditare ALEANDRI del quale bisognava tener conto nel valutare anche le deposizione delle persone da lui chiamate in causa e degli altri estremisti di destra sentiti. La vicenda del rapimento di ALEANDRI collegata allo impossessamento di armi come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice istruttore stralcio di Roma e legata al deposito di armi della sanità e al MAB utilizzato per il depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna meritava una maggiore attenzione da parte della Corte. La corte avrebbe potuto, al fine di valutare criticamente la prospettazione dell'accusa e per maggiori chiarimenti, acquisire ulteriori documenti presso l'ufficio istruzione di Roma e quello di Bologna che procede per quel fatto anche a carico di CARMINATI. Tali acquisizioni potranno essere utilmente fatte in appello.

La Corte non tiene poi nella dovuta considerazione le dichiarazioni di CALORE, fonte processualmente sicuramente più attendibile di ALEANDRI che pure non è così farneticante come lo descrive la Corte, specie con riferimento al progetto di eliminazione fisica di GELLI. Sebbene quel progetto non sia arrivato in fase avanzata di elaborazione e sebbene, specie in quegli anni, la vita umana non fosse in certi ambienti tenuta in grande considerazione, un progetto omicidiario deve essere alimentato da un movente sufficientemente consistente. La Corte chiosa la lettura che di quel progetto dà l'accusa, ma non ne prospetta una diversa abbastanza convincente (1048) . Aleandri poi effettivamente incontrò GELLI , al quale fu indirizzato da Fabio DE FELICE (al quale la Corte sembra non credere molto , quando dice che DE FELICE conferma il collegamento stabilito tra GELLI e Aleandri "per motivi suoi " (p. 1084)) , effettivamente presentò a GELLI il giornalista del LANTI , se non anche SALOMONE, sentì ORTOLANI parlare con GELLI, lamentandosi , del coinvolgimento di persone note a GELLI nel rapimento del figlio (perchè lui riferisce tale conversazione e Ortolani ammette di averne avuta con GELLI una di oggetto non

diverso, anche se non riferisce della presenza di ALEANDRI), tutti dati che contrastano con la asserita completa inattendibilità di ALEANDRI che non inattendibile non è stato ritenuto dai Tribunali che lo hanno giudicato.
Dai racconti di Aleandri, dagli incontri tra GELLI SALOMONE e LANTI la Corte trae il convincimento non della continuità e insistenza dell'interesse di GELLI per qualunque utile strumento di controllo dell'informazione, ma al contrario la inconsistenza di tale interesse.

Sempre in rapporto ai rapporti con i gruppi eversivi la Corte cita, ancora per svilirne il contenuto, i rapporti dell'IGAT contenuti in atti e sempre dalla Corte, in altra parte della sentenza, svincolati dagli accertamenti su GELLI esclusi dal quella contrapposizione attenzione/copertura che secondo l'accusa caratterizza l'atteggiamento degli organi investigativi in quegli anni.

Anche sul progetto politico dal 1976 (epoca nella quel devono essere collocati, e no fatti risalire più indietro nel tempo, i documenti rinvenuti nella valigia di M.G. GELLI) il giudizio della Corte è sostanzialmente lapidario: assolutamente inesistente, non riferibile alla P2 , intrinsecamente lecito. Il fatto che GELLI lo abbia fatto ritrovare è secondo la Corte prova certa in questo senso. Le ragioni per l'accusa pensa che GELLI abbia fatto ritrovare quei documenti sono state dettagliatamente illustrate nella requisitoria e nelle conclusioni orali. Non c'è bisogno, come fa la Corte, di respingere con sdegno quelle che ritiene indebite illazioni su "Roma insabbiatrice". L'accusa ha chiaramente descritto quale fosse lo stato degli accertamenti al luglio del 1981: la documentazione di Castiglion Fibocchi era stata esaminata foglio per foglio, erano stati fatti stralci processuali con riferimento ad ogni singolo episodio significativo, gli accertamenti procedevano a ritmo incessante (basta veder le date degli esami testimoniali fatti dall'ufficio istruzione di Milano) ; qualunque altro ufficio giudiziario che si fosse vista arrivare quella mole di carte avrebbe richiesto tempi tecnici considerevoli per orientarsi, comunque avrebbe consentito agli inquisiti o inquisendi di prendere fiato. D'altro canto non solo al fine della qualificazione giuridica del fatto furono inseriti quei documenti, ma anche per inviare, unitamente al rimanente contenuto della valigia, i segnali di cui si è parlato in requisitoria.

Sul contenuto di quei documenti rinviamo a quanto scritto in requisitoria da p. 143 in poi , a quanto detto in aula nella prima parte della mattinata del 1 marzo 1994.

La Corte non si pronuncia sulla elaborazione a più mani di quel documento (che liquida come una "soggettiva convinzione del Pubblico ministero") e sul significato di questo dato, non prende in dovuta considerazione il fatto che, se modifiche coincidenti a quelle prospettate nel piano vi sono state in seguito, ciò è avvenuto attraverso mezzi leciti, che talune delle modifiche indicate in quei documenti non sono correttive, ma di totale stravolgimento dell'ordine costituzionale. Difficile negare che il piano R (quello riportato da GELLI nel suo libro) non costituisca un progetto di

colpo di stato perchè , per non dire d'altro, il "comitato di coordinamento" "con pieni poteri di procedere al riesame di tutta la legislazione attualmente in vigore" difficilmente è collocabile nell'assetto parlamentare vigente . Nessun cenno fa la Corte all'organigramma allegato al Piano di rinascita democratico, nessuna somiglianza coglie tra la struttura di tale documento e la rubrica di Castiglion Fibocchi che raccoglie gli iscritti alla P2 a secondo della loro collocazione istituzionale.

La Corte inoltre non coglie alcun collegamento tra il contenuto del piano e il concomitante operato di GELLI, ad esempio con riferimento al mondo della Magistratura.

E' vero che i magistrati iscritti alla P2 non sono molti, e questo fa onore alla magistratura, ma è anche vero che la vicenda, ricostruita in dettaglio, del finanziamento alla corrente di MI è in allarmante consonanza con il progetto contenuto nel piano di rinascita democratica che alla corrente di MI fa un riferimento testale (punto 4) , vicenda tanto grave da indurre il CSM ad irrogare il massimo della sanzione.

Invitiamo l Corte di Appello ad una lettura dei tre documenti trovati presso GELLI e, sull'ultimo punto citato , alla lettura della sentenza del CSM che la Corte non ha minimamente preso in considerazione.

L'esame del piano di rinascita democratico porta il discorso sull'interessamento di GELLI per la stampa, per i giornali, la creazione di meccanismi di controllo dell'opinione pubblica attraverso la stampa.

L'argomento ci riporta indietro e ci fa ripartire dalla riunione del Baglioni alla quale abbiamo fatto cenno e ai rapporti tra GELLI e PECORELLI, ma a ben vedere lì non si trattava di condizionare l'opinione pubblica, ma di mandare segnale e usare strumenti che dovevano passare sopra la teste del comune lettore per arriva all'orecchio del reale destinatario. Nel rapporto con i giornali il discorso è diverso, si tratta di un vero e proprio condizionamento dell'opinione pubblica. La Corte vede contraddittorie, e perciò elidentesi a vicenda, le possibili strategie di raggiungimento di questo fine, dalla creazione di una rete di giornali locali, alla creazione di una agenzia unica che fornisca idi notizie le pubblicazioni periferiche, dal condizionamento, anche prezzolato, di singoli giornalisti in varie testate all'acquisto di un singolo giornale. La Corte non coglie la complementarità di tali alternative all'interno di un medesimo progetto, la Corte inoltre valuta erroneamente la situazione di fatto.

Non è vero che GELLI ha sulla RIZZOLI solo una sorta di influenza. La vicenda processuale dei falsi in bilancio di quell'azienda (per i quali sono intervenute sentenza di condanna anche a carico di ORTOLANI) , l'occultamento del passaggio di fatto dell' 80% di proprietà di Angelo RIZZOLI, il destino di quel 10% oggetto della controversia con TASSAN DIN portano a conclusioni diverse. Molti ed autorevoli testi ci hanno detto che sul Corriere della Sera

poteva più GELLI che non Angelo RIZZOLI, ORTOLANI in dibattimento ha detto cose illuminanti ma, nuovamente, è stato solo in questo caso preso in scarsa considerazione. La Corte non crede al controllo di GELLI sul corriere perchè deriva solo da voci (anche quando sono autorevoli come quelle di COSSIGA e SPADOLINI), ma dimentica che risulta anche da atti.

Non è vero che il possesso da parte di GELLI dell'accordo PICCOLI / RIZZOLI rientri nell'ambito di una transazione commerciale. Invitiamo alla lettura del documento e alla illustrazione che se ne è fatta durante la requisitoria orale. L'accordo non stabilisce dare ed avere economici, baratta finanziamenti illeciti al partito (" dichiarazione dell'on, PICCOLI relativa al finanziamento della campagna elettorale del 1979" recita la busta) con l'appoggio politico al piano di risanamento patrocinato da GELLI.

Non è vero che l'interessamento di GELLI si esaurisce solo con quello per il Corriere della Sera , non è esatto infatti quello che dice CARACCIOLO sulla creazione di una rete di giornali locali solo da parte dell'editoriale repubblica LA RIZZOLI investì e perse molti miliardi in una operazione di questo tipo, GELLI cercò contatti con Monti , si interessò della sorte di singoli giornalisti cercando di selezionare quelli a lui favorevoli, realizzò, anche questo volta in massiccia perdita, l'operazione dell'OCCHIO. Non è vero come dice la Corte che COSTANZO "non ha ragione di mentire" (1364) . Descrivendo i suoi rapporti con GELLI nella forma e nei modi ammessi (dopo la iniziale negazione) COSTANZO ammette di aver fatto una leggerezza, una specie di peccato veniale, aver invece assecondato e realizzato la operazione dell' OCCHIO (che AMATO e ORTOLANI ci confermano voluta da GELLI) vuol dire chiamare in causa con tutt'altre conseguenze la propria figura professionale.
La corrispondenza di quella operazione editoriale con le teorizzazioni del piano di rinascita democratico balzano agli occhi come balzano agli occhi le reticenze del teste COSTANZO nel descriverne la storia. Di tal e acquisito potere GELLI fece ampiamente uso. In atti molte fonti ne forniscono la dimostrazione, l'on SPADOLINI, che del Corriere era stato il direttore, fa un'analisi dell'uso della pagina del corriere in cui viene pubblicata l'intervista del 1980 a Maurizio COSTANZO di straordinaria lucidità, ma la Corte la relega nel limbo delle valutazioni politiche.
Vogliamo fare qui solo cenni telegrafici perchè gli errori di valutazione in cui è caduta la Corte ci sembrano macroscopici, per una disamina più in dettagli rinviamo nuovamente alla requisitoria orale (II giornata da p. 25 a 39) e a quella scritta.

A margine dell'esame del rapporto tra GELLI e la magistratura(p.1242) la Corte fa un'annotazione sullo "schedario DONNINI") che riteniamo non fondata. Gli atti di quel procedimento sono stati archiviati perchè da essi emergevano solo elementi indizianti e non prove di specifiche manovre estorsive e ricattatorie, copia è stata acquisita agli atti del

procedimento in corso e niente inibisce una libera valutazione del loro contenuto in relazione all'oggetto dello attuale procedimento. Il fatto che tale documento si sia formato successivamente ai fatti contestati è assolutamente irrilevante, il suo contenuto è sottoposto al giudizio della Corte alla stregua di qualunque altra emergenza documentale.

La Corte trae dall'analisi dell'esame del teste LOLLI GHETTI, teste peraltro assolutamente marginale, l'occasione per descrivere quale sarebbe stato il modus operandi di GELLI e cosa sarebbe stata, in realtà, la P2 :
"Egli costruisce ed incrementa ad ogni occasione una serie di rapporti utilizzando sia le proprie capacità sia la notorietà ed i il prestigio della massoneria. Egli imposta un modulo organizzativo che non consente conoscenza o comunicazione diretta tra gli associati riservando a se' lo sfruttamento di ogni rapporto o la posizione di controllo dell'eventuale contatto tra due soggetti interessati alla soluzione di uno specifico problema di contenuto economico finanziario.
In questo modo la loggia Propaganda 2 è solo formalmente una entità associativa che GELLI è riuscita a trasformare in un "contenitore" dal quale trarre, di volta in volta, l'elemento necessario facendo leva sui bisogni, o sulla fragilità o sull'avidità altrui.." (1251) La p2 era anche questo, ma non solo questo
E stato detto che si può ingannare molti per poco tempo o pochi molto a lungo, ma non si può ingannare molti (e i frequentatori di GELLI erano molti e di primissimo ordine) per molto tempo. Il bluff GELLI è durato troppo a lungo e si è tenuto ad n livello troppo alto per potersi ritenere tale e d'altro canto la macchina da lui messa in moto, a stare alle dichiarazione dei testi, avrebbe prodotto ben pochi frutti. Quasi tutti quelli che hanno ammesso di aver chiesto favori a GELLI hanno poi escluso di aver raggiunto lo scopo Le pressioni che invece l'accusa sostiene che GELLI avrebbe esercitato con riferimento alle nomine di alti vertici militari e civili sono invece smentite dalla Corte. Non interessa qui verificare la veridicità di tali tesi, e l'accusa ha già dichiarato in dibattimento che l'insieme delle deposizioni testimoniali offre un quadro sconfortante di bugie mezze verità, ma ci interessa mettere in luce che non è possibile ridurre la P2 ad uno specchietto per le allodole per attirare la vanità di chi accetta l'inganno perchè vuole essere ingannato

Per quanto riguarda i rapporti con il depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna la sentenza della Corte è volutamente monca.
La Corte ritiene che tali fatti siano oggetto di altro giudizio e perciò l'esame ne sarebbe precluso a questo giudice. Tale conclusione non può essere condivisa. I giudici di Bologna hanno svolto tutti gli accertamenti legati a quel

terribile fatto delittuoso e hanno rilevato gli intralci che nel corso dell'istruttoria sono stati seminati lungo il percorso. Hanno essi stessi rilevato come alle operazioni di depistaggio non siano estranei personaggi iscritti alla P2 e come di talune di esse GELLI sia protagonista. La collocazione di tali comportamenti all'interno delle vicende associative è invece compito specifico della magistratura di Roma che procede per l'ipotesi associativa. La storia giudiziaria degli ultimi anni è popolata di procedimenti per fatti specifici, riferibili ad organizzazioni criminali, paralleli ai procedimenti che si svolgevano in altre sedi per i reati associativi.

Ciò detto la Corte non prede in nessuna considerazione l'importanza dei depistaggi di Bologna , anzi sembra persino dubitare della loro effettiva esistenza quando si meraviglia che le dichiarazioni dell'improbabile CIOLINI possano aver determinato ritardo e sviamento degli accertamenti, e della loro rilevanza nel progetto complessivo della P2 perchè non crede ad un ruolo preminente di GELLI all'interno dei servizi, non crede a quella che nel corso nella requisitoria orale è stata chiamata "l'inversione del flusso informativo" , si rifiuta di prendere in considerazione, ritenendole estranee al procedimento in corso, le emergenze di quella vicenda processuale. La Corte infine non tiene in alcuna considerazione la sentenza delle Sezioni Unite che ha annullato la sentenza di appello a ha chiamato i giudici ad una nuova valutazione della posizione di GELLI, MUSUMECI, BELMONTE, PAZIENZA e le argomentazioni su cui quella decisione si è basata. Dopo la emissione del dispositivo di questo procedimento, la Corte di appello di Bologna ha emesso un nuovo verdetto con il quale sembrerebbe aver integralmente recepito l'impostazione delle sezioni unite, condannando , tra gli altri, anche GELLI e riconoscendo la ricorrenza dell'aggravante dei motivi di eversione per la calunnia. Tale dispositivo e la sentenza che dovesse essere nel frattempo depositata potrà utilmente essere acquisita in dibattimento per colmare una lacuna gravissima, in punto di motivazione, contenuta nella sentenza di primo grado. Sui rapporti tra quella vicenda , Aldo SEMERARI e ambienti romani di delinquenza organizzata si rinvia all'esame del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore di Roma, citato in corso di requisitoria orale e prodotto agli atti del procedimento. In mancanza di una formale acquisizione in primo grado, sarà utilmente acquisibile dai giudici di appello.

La Corte poi svaluta completamente il valore degli accordi commerciali conservati da GELLI come garante "massonico" (si parla negli atti di "sacralità massonica") e, non potendosi dare altra ragione del deposito presso ORTOLANI e GELLI di documentazione relativa ad un affare nel quale non erano parte, parla di " mancanza di definita linearità nelle condotte di molti protagonisti del processo " (p. 1672) .

Complessivamente la Corte legge le carte di Castiglion Fibocchi in modo sconnesso , frammentato ed anche parziale, escludendo che vi possa essere una chiave di interpretazione coerente se non di tutti, almeno di molte di quelle carte.

La Corte non si rende conte che la lettura frammentata e svincolata di ogni atto o documento, evitando qualunque collegamento, non garantisce affatto una maggiore obbiettività dell'interpretazione, ma costituisce un atteggiamento ermeneutico al pari di quello tenuto da chi cerca una chiave complessiva di interpretazione. La valutazione deve partire da una lettura attenta del singolo documento, ma non può non tenere conto del complesso delle emergenze processuali perchè è la realtà ad essere complessa, non le costruzioni teoriche degli interpreti.

Analogo errore fa la Corte nell'esaminare il contenuto della valigia di Fiumicino. Quell'operazione fu da GELLI architettata con cura ad ogni tipo di documento è possibile dare un senso, e segnali al modo politico ed i segnali al mondo massonico sono evidenti, la volontà di intralciare le indagini è stata poi riconosciuta dalla Corte con una pesante condanna nei confronti di GELLI. Maggiore attenzione avrebbe dovuto dedicare la Corte al documento Top Secret inviato insieme a quelle carte. Per capirne il significato il teste COSSIGA ha fornito alla Corte una chiave di lettura illuminante, ma abbiamo già detto come la Corte abbia tenuto in scarsissima considerazioni purè così autorevoli analisi. E non può nuovamente dirsi che si tratta di opinioni personali di valore prettamente politico. Elementi oggettivi per prendere in considerazione la chiave di lettura suggerita dal sen. COSSIGA ve ne erano numerosi, dai contatti personali di GELLI con i servizi di informazione, ai contatti personali con esponenti di spicco del dipartimento di stato americano .

In nessuna considerazione la Corte ha tenuto le osservazione sulla situazione determinatasi all'interno della divisione Pastrano, tema non lontano da quello qui toccato. La Corte ha dettagliatamente riferito di deposizioni marginali, o inutili e non ha dedicato un cenno a quella del generale BOZZO , il PM aveva richiesto e la Corte aveva disposto l'acquisizione delle deposizioni dello stesso teste davanti ad altre autorità giudiziarie secondo l'elenco fatto pervenire dallo stesso generale, ma non risulta che tale provvedimento abbia avuto esecuzione. La Corte dà una lettura nuovamente riduttiva delle ragioni dell'interessamento di PALUMBO presso il giudice Viola all'indomani del sequestro delle liste, sia in riferimento alle ragioni di tale interessamento che ai soggetti sui quali PALUMBO chiede lumi.

Anche quando perviene a decisioni di condanna, e alla comminazione di condanne non lievi, la Corte mantiene il profilo "basso" di lettura dell'insieme dei documenti. Fa cosi anche per l'archivio uruguayano. Il fatto che GELLI disponessse di informazioni non solo, ma anche , sui partiti della sinistra e sui rapporti internazionali di questi, non poteva esimere la Corte dal porsi ulteriori domande. Nuovamente la Corte non prende neanche in considerazione la valenza di quella "inversione del flusso informativo" cui l'accusa aveva dato notevole importanza, neanche per confutarla. La Corte inoltre più volte polemicamente fa riferimento alla inconsistenza dei riferimenti al possesso da

parte di GELLI del carteggio del SID di ALLAVENA ed anche in questo caso considera tutti i riferimenti ad una fuga di quei documenti e ad una possibile disponibilità da parte di GELLI alla stregua di una nuova, infondata, leggenda metropolitana. Nessun cenno è dedicato al quel sia pure piccolissimo campione di documenti SID che sarebbero dovuti essere distrutti, trovati tra le carte dell'Uruguay.

Anche per quanto riguarda il teste COPPETTI, e sfioriamo così un ultimo tema riguardante i rapporti tra GELLI e i servizi, la Corte giunge alla sommaria conclusione della totale inattendibilità del teste. Certo COPPETTI è un soggetto singolare e non privo di fantasia, è fissato nell'idea che GELLI sia un informatore dei servizi dell'est e per tale ragione allarmato per i rapporti amichevoli che intrattiene con esponenti del servizio di informazione, riconduce a volte a forza a tale sua convinzione i fatti più diversi, ma oltre ad essere un pignolo annotatore delle sue riflessioni è anche un pignolo registratore delle proprie conversazioni. Il raffronto tra le sue carte e le disposizioni di VIEZZER ci devono far ritenere che quando COPPETTI annota il contenuto di una conversazione riproduca fedelmente l'oggetto della stessa. Gli appunti della conversazione con GELLI in cui GELLI parla della situazione della RIZZOLI forniscono una ulteriore dimostrazione in tal senso perchè vi sono dette cose all'epoca non note e corrispondenti al pensiero di GELLI. se così è fa male la Corte a non prendere in nessuna considerazione quella conversazione tra GELLI-NOBILI e COPPETTI in cui GELLI mostra di sapere sul sequestro di via Montenovoso (sul quale PECORELLI scriverà su OP quell'articolo allora apparso criptico e indecifrabile in cui si parla di lettere scomparse, di memoriali falsi e di memoriali veri) cose non accessibili ai comuni mortali.

A giudizio della Procura perciò si impone una nuova valutazione delle emergenze processuali che conduca a conclusioni diverse da quelle a cui, nella parte in cui ha prosciolto, è pervenuto il giudice di primo grado

P.Q.M.

chiede che l'ecc.ma Corte di Assise di Appello di Roma,
previamente disposta la riapertura del dibattimento per acquisire il dispositivo e la motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bologna nel processo per la strage del 2 agosto, gli atti del G.I. di Milano relativi agli accertamenti sulle indagini sul GOLPE BORGHESE inseriti nel procedimento stralcio che ha per oggetto la strage di Piazza Fontana, l'ordinanza del giudice istruttore di Bologna del 3 giugno 1994 relativa alla strage dell'Italicus e gli atti rilevanti di quel processo con riferimento alla posizione delle persone imputate o testi nel presente procedimento, gli atti della Commissione Stragi e relativi agli accertamenti sul c.d. piano solo, gli atti del

giudice istruttore di Roma nel p.p. c la c.d. banda della magliana relativi ad Aldo SEMERARI ed al deposito di armi del ministero della sanità, gli atti e i provvedimenti conclusivi del procedimento celebrato a Milano con riferimento al Conto Protezione e per sentire quali testi Tina ANSELMI e Vincenzo PARISI nonché per assumere le testimonianze che si dovessero rendere necessarie all'esito dell'esame della documentazione acquisita

voglia dichiarare la penale responsabilità

1- di ORTOLANI Umberto, PICCHIOTTI Franco, VIEZZER Antonio, MALETTI Gianadelio, LABRUNA Antonio, GIUNCHIGLIA Enzo, BELLASSAI Salvatore, DE SANTIS Luigi, MUSUMECI Pietro per il reato di cui al capo 1 di imputazione 305 cp)

2 LABRUNA Antonio, MALETTI Gian Adelio, VIEZZER Antonio, per tutti i fati loro contestati al capo di imputazione n. 3 (261,262, 255 cp)

3 BATTISTA Giuseppe, per il reato a lui contestato al capo n. 5 (261,262 cp)

dichiarare n.d.p. a carico di GIUDICE Raffaele per sopravvenuta morte del reo, previa acquisizione del certificato di morte,

confermare nel resto l'impugnata sentenza

Roma

1/2 MASTROGIOVANNI

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL TERRORISMO IN ITALIA
SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE
DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI

VOLUME II°

1 /2	30/11/94	COLLABORATORI COMMISSIONE: DOTT.SSA E. CESQUI	PROC.PEN. N.10/91 R.G. A CARICO DI BATTISTA G. + ALTRI (LOGGIA P2) : SENTENZA 2a CORTE DI ASSISE DI ROMA del 16.04.94 DEPOSITATA IL 21.07.94 E MOTIVI A SOSTEGNO DELL'IMPUGNAZIONE PROPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA AVVERSO LA SENTENZA STESSA.

EZIO GIUNCHIGLIA E' imputato del delitto di cospirazione politica mediante associazione. All'epoca dei fatti è dipendente civile del Ministero della Difesa, perito nucleare e preparatore di laboratorio.
Lavora al CAMEN (Centro applicazioni militari energia nucleare) e, poi, dal 1 febbraio 1979, al NAVAL GENARMI di Livorno.
Massone dal maggio 1974, nella loggia CARLO DARWIN di Pisa, nel 1977 si trasferisce alla loggia Scienza e Lavoro di Livorno. All'inizio del 1978 conosce LICIO GELLI e, nella primavera dello stesso anno, aderisce alla loggia P2. Più tardi, viene nominato capogruppo.
Interrogato dalla Commissione Parlamentare di inchiesta , viene arrestato per reticenza nel 1982 (698). Il 28 luglio 1982, l'on. ANSELMI, Presidente della Commissione Parlamentare scrive al Procuratore Generale della Repubblica prsso la Corte di Appello di Roma (699) segnalando il comportamento "reticente e menzognero"

---

(698) Cfr. cartella 44, vol. 11[illegible] fasc. 2, pag. 271.
(699) Cfr. cartella 4, vol. 1, fasc. 7, pag. 2183.

di EZIO GIUNCHIGLIA tenuto nel corso della audizione in sede di Commissione pur risultando essere stato il segretario del MASSONIC EXECUTIVE COMMITTEE (M.E.C.) di Montecarlo.
IN quella occasione GIUNCHIGLIA giustifica la propria reticenza con le minacce di morte fatte da "loschi figuri". Alla Commissione parlamentare e nella fase istruttoria, GIUNCHIGLIA racconta a proposito del COMITATO di Montecarlo:

- Nel 1979, WILLIAM ROSATI chiede la collaborazione di GIUNCHIGLIA per costituire in Montecarlo "un salotto massonico" che nasce come la espressione di una opposizione a LICIO GELLI (700).

Di conseguenza, non risulta a GIUNCHIGLIA che GELLI abbia aderito al Comitato di Montecarlo poichè la posizione di ROSATI è anti-GELLI (700).
Dato il contrasto con ROSATI (701) GELLI non ha mai fatto parte del M.E.C. (702).

---

(700) Cfr. cartella 8, vol. 8, fasc. 3, pagg. 804-810.
(701) Cfr. cartella 44, vol. 11. fasc. 2, pag. 263, 264.
(702) Cfr. cartella 44, vol. 11. fasc. 2, pag.181.

A questo proposito si deve osservare che dalla corrispondenza sequestrata in CASTIGLION FIBOCCHI non emerge il contrasto denunciato da GIUNCHIGLIA. Nelle moltissime lettere scritte dal giugno 1979 al settembre 1980 (703) ROSATI e GELLI usano un tono molto amichevole e trattano principalmente le ragioni della divisione in gruppi degli iscritti alla loggia P2. Il Comitato di Montecarlo non è mai nominato.
In merito alla mancata partecipazione di GELLI al Comitato di Montecarlo, le parole di GIUNCHIGLIA trovano conferma in due lettere del luglio 1980 ritrovate in CASTIGLION FIBOCCHI (704).
Il giorno 14, GIUNCHIGLIA scrive a Gelli scusandosi per l'assenza al matrimonio della figlia del maestro ed aggiunge; "Colgo l'occàsione per inviarti copia del COMITE' EXECUTIV MASSONIQUE".
Il 25 GELLI risponde ma non accenna al M.E.C. nè alla copia del libretto che gli è stata inviata.
Questa corrispondenza dimostra che GELLI non ha

---

(703) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 3, pag. 859 e segg.
(704) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 3,pagg. 795,796.

promosso la costituzione del MEC ma ne è al corrente. In caso contrario, o non sarebbe stato necessario avere il documento da terzi o si sarebbe meravigliato nel riceverlo ed avrebbe richiesto informazioni.

NOSIGLIA, inoltre, ha aderito al M.E.C. ma GELLI non lo conosce ed è GIUNCHIGLIA che lo presenta quando necessita uno spedizioniere per mandare "roba in Uruguay" (705).

GELLI è un accentratore che segue e cura personalmente anche la parte contabile e la tenuta degli elenchi degli aderenti alla loggia P2. Si può fondatamente ritenere che avrebbe fatto lo stesso per il Comitato se la organizzazione fosse stata una sua creatura.

- Quello di Montecarlo è un comitato massonico (e non una loggia) nel quale possono entrare tutti. Rosati ne è stato il promotore (706) ma la cosa non ha avuto un seguito concreto.

In proposito si può osservare che la partecipazione delle sorelle LEE, di LIA DONATI BRON-

---

(705) Cfr. cartella 44? vol. 11, fasc. 2? pag. 190.
(706) cfr. Cartella 44, vol. 11, fasc. 2, pag. 177.

ZI, di SIMONETTA CAVALLI e di GRAZIA TREBBI rende il Comitato di MONTECARLO diverso da una normale loggia poichè la ortodossia massonica non prevede la presenza di uomini e di donne nella stessa loggia.

- Secondo GIUNCHIGLIA, gli aderenti al Comitato di Montecarlo sono pochî e ricorda: WILLIAN ROSATI, GIORGIO BALESTRIERI, LORENZO ANTONUCCI, le sorelle LEE, SIMONETTA CAVALLI, ANDREA VON BERGER, ALBERTO NOSIGLIA. LICIO GELLI è escluso .

La DIGOS di M.lano, con un rapporto del 18 maggio 1982 (707) fornisce notizie non proprio uguali sullo stesso argomento: la COMUNETE' di Montecarlo è una associazione massonica fondata da LICIO GELLI che si è servito dell'opera di ENRICO FRITTOLI, di EZIO GIUNCHIGLIA, di GIORGIO BALESTRIERI, di LORENZO ANTONUCCI e di WILLIAM ROSATI (ormai deceduto).
Secondo la DIGOS, LORENZO ANTONUCCI è un persona politicamente orientata verso l'area di AUTONOMIA OPERAIA ed ENRICO FRITTOLI è l'uomo

---

(707) Cfr. cartella 4, vol. 1? fasc. 7, pag. 2077 e segg.

di fiducia del "commerciante d'armi" SAMUEL CUMMINGS presidente della società londinese INTER ARMS e residente nel Principato di MONACO.
Questo rapporto della DIGOS della Questura di MILANO evidenzia le contraddizioni già emergenti dalle parole di EZIO GIUNCHIGLIA sul ruolo svolto da LICIO ELLI nel Comitato di Montecarlo.
Le contraddizioni non scompaiono ma sono ricorrenti anche in molte altre testimonianze e derivano , in gran parte, dalla personalità dei soggetti, da una situazione obiettivamente mal delineata nonchè dalla deprecabile tendenza di volere dare corpo alle ombre a tutti i costi.
Per il momento, basta ricordare le parole di SIMONETTA CAVALLI.
Su alcune carte nota un simbolo formato da un triangolo avente al centro la lettera G maiuscola. Sotto, vi è la scritta: Montecarlo, Principato di Monaco.
Qualcuno le fa notare che la G può riferirsi a GELLI come ideatore della loggia (708) di Mon-

---

((708) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 13, pag. 3521 e segg. Udienza del 29 gennaio 1993.

tecarlo.

In realtà,si tratta di un simbolismo massonico e la lettera G si riferisce al GRANDE ARCHITETTO DELL'UNIVERSO (709).

La personalità dei soggetti agenti non offre, spesso, un contributo valido per la corretta interpretazione dei fatti.

L'avv. FEDERICO FEDERICI ha aderito al Comitato di Montecarlo e sostiene di avere scritto una lettera a GELLI per avvertirlo di una manovra tesa a rovinarlo nell'ambiente massonico poichè GIUNCHIGLIA ha parlato di "eliminazione civile, massonica di GELLI e, se quese cose non riescono, anche fisica" (710). Di questa lettera non vi è traccia negli atti del processo ma in altra missiva del 18 novembre 1980 (711), l'avvocato FEDERICI scrive a GIUNCHIGLIA ricordandogli la sua intenzione di "defenestrare" GELLI.

GIUNCHIGLIA esclude di avere parlato con FEDERICI di atti ostili nei confronti di GELLI,di

---

(709) Cfr. cartella 18, vol. 7, fasc. 4, pag. 983 e segg.
(710) Cfr. cartella 8, vol. 3, fasc. 3, pag. 616 e segg.
(711) Cfr. cartella 4, vol. 1, fasc. 8, pag. 2358.

traffici d'armi e di riciclaggio di denaro"sporco" (712) e continua a negare anche quando, in sede di Commissione parlamentare di inchiesta, gli contestano il contenuto di una telefonata del 23 febbraio 1982, avvenuta tra lui e FEDERICI ed intercettata.

EZIO GIUNCHIGLIA si presenta davanti a questa Corte di Assise quando il dibattimento è in corso, ormai, da molti mesi ed accetta di rendere dichiarazioni (713) che forniscono ulteriori dati certamente poco utilizzabili per fare chiarezza.

- GIUNCHIGLIA passa alla loggia P2 nel 1978.

"...(GELLI) mi disse che si facevano dei lavori massonici; è per quello che io dopo un anno che era dentro quella loggia mi sentivo tradito perchè io ero abituato nelle logge massoniche dove si facevano lavori massonici....".

Di conseguenza, nel 1979, si "raffredda" con GELLI e ne parla con WILLIAM ROSATI il quale gli chiede se vuole "... aderire al comitato

---

(712) Cfr. cartella 44, vol. 11, fasc. 2, pagg. 207 e 208.

(713) udienze del 19 maggio 1993 e del 7 giugno 1993.

di indagine per vedere che cosa era questa P2; i rapporti tra la P2 ed il Grande Oriente; come mai i Grandi Maestri firmavano le tessere in bianco e le davano a GELLI...". GIUNCHIGLIA precisa che il Comitato di indagine ed il Comitato di Montecarlo sono la stessa cosa.

La posizione di EZIO GIUNCHIGLIA nella loggia Propaganda 2 verrà esaminata con quella delle altre persone che sono chiamate a rispondere del capo di imputazione N.1. Per il momento, il tema rimane limitato al Comitato di Montecarlo anche se i riferimenti oltrepassano questo confine.

EZIO GIUNCHIGLIA è la persona che accetta la nomina a capo-gruppo della P2 e, nella primavera del 1979, cura il rapporto tra l'on. EMO DANESI e LICIO GELLI per ottenere informazioni riservate. Infatti, egli si attiva per sapere, nell'interesse di un gruppo finanziario milanese e con il patrocinio di GELLI, quante azioni della Società FINGEST possono essere vendute dalla Società MONTEDISON.

EZIO GIUCHIGLIA, nel settembre 1979, sembra una persona diversa. Nonostante ciò è "raffreddato" verso GELLI al punto di essere tra i co-

stitutori di un gruppo di indagine che deve accertare che cosa sia veramente la loggia P2.

-Nel corso dell'esame dibattimentale si chiede a GIUNCHIGLIA per quale motivo egli ha spedito a GELLI lo statuto del Comitato del quale il maestro venerabile dovrebbe ignorare l'esistenza essendo il comitato deputato ad indagare su di lui .

La risposta dell'imputato merita di essere integralmente trascritta.

"... Siccome mi ero raffreddato con GELLI, non andai al matrimonio (della figlia) anche perchè non mi aveva invitato.

Forse mi aveva invitato alla cerimonia in chiesa ma non al pranzo mentre tutti gli altri capi-gruppo ci andarono a questo pranzo nuziale.

Fra questi capi-gruppo ,mi ricordo, ci andò anche ROSATI.

Mentre per gli altri non mi meravigliai, per ROSATI si ... perchè ne parlava sempre male (di GELLI); ne diceva peste e corna.

Se ne parli sempre male, cosa ci vai a fare?

Allora gli chiesi spiegazioni,gli chiesi come mai era andato al pranzo e lui mi rispose che

era andato lì per curiosare e per conoscere anche altri fratelli. Io non mi fidavo di ROSATI e, allora, per vedere se era vero, una quindicina di giorni dopo mandai questo librettino, che mi aveva dato ROSATI, a GELLI per vedere se questo disgelo era successo...".
GIUNCHIGLIA passa con estrema disinvoltura dal concetto di curiosità inizialmente attribuito a ROSATI quello del "disgelo dei rapporti" senza curarsi della sostanziale differenza e continua:
"... A quel punto, dico: "Se ci sei andato, vediamo se è vero che fai il doppio gioco...". Ecco perchè mandai il libretto a GELLI, per questo motivo qua. Poi, in realtà capii che GELLI, (CHE) mi aveva scritto altre due lettere, non mi nominò mai questo comitato di indagini e capii che ROSATI aveva mi detto la verità..".
In altre parole GIUNCHIGLIA sostiene che per verificare la lealtà di ROSATI nella conduzione delle indagini, ha svelato all'indagato l'esistenza del COmitato.

- POichè le indagini non vengono svolte e, anzi, gli altri iscritti al Comitato di Montecar

lo non ne sanno nulla e non ne parlano, la singolarità della situazione viene contestata all'imputato.

"... Ma per quanto riguarda le indagini, più che altro, ero io e ROSATI che cercavamo un po' di capire, poi al livello del comitato... per me e per ROSATI penso di sì (che servisse per le indagini)....".

La conclusione che si trae dalle parole di GIUNCHIGLIA è che viene costituito un comitato di indagine senza che gli aderenti sappiano di queste indagini.

La risposta di GIUNCHIGLIA è sintomatica della sua personalità ed indicativa della confusione che certi soggetti hanno creato e dei sospetti che hanno indotto.

"... Ma più che altro, loro (GABRIELLA MARIA LEE, SIMONETTA CAVALLI, LIA DONATI BRONZI)(714) erano sorelle massoni che potevano contribuire. Poi non ricordo neanche perchè entrarono".

---

(714) Cfr.il paragrafo N. 104 della presente motivazione.

103.- LICIO GELLI non ha reso dichiarazioni sul Comitato di MONTECARLO nè lo ha citato nei memoriali. Soltanto nel dattiloscritto intitolato "La mia loggia" si afferma che la loggia di Montecarlo non è mai esistita (715). Questo testo è stato sequestrato a TULLIO PIRONTI al quale sarebbe stato consegnato in BOLOGNA da un uomo al quale è stata pagata la somma di lire ottomilioni. Sulla busta contenente il dattiloscritto, il mittente è indicato con il nome di GALLI LUCIO, via Lungotevere Mellini N. 27 Roma.

L'avvocato FABIO DEAN, che è stato uno dei difensori di GELLI, ha lo studio sito a questo indirizzo. Questi elementi ed il testo del dattiloscritto fanno presupporre che LICIO GELLI sia l'autore dello scritto ma, in mancanza di riscontri, è azzardato attestare l'autenticità del documento.

---

(715) Cfr. cartella 37, vol. 8, fasc. 19, pag. 55.

FRANCO PICCHIOTTI (716), al dibattimento (717) si esprime in questi termini: "Questo Comitato massonico di MOntecarlo ne ho sentito parlare. C'era un fratello il quale era capogruppo, si chiamava Rosati (e stava) a Genova, il quale non stava bene in salute a causa dell'amore troppo spiccato che aveva per l'alcol... Quando era in preda ai fumi dell'alcol raccontava delle cose fantastiche. Lo sentii una volta dire che lui era intimo del Presidente della Repubblica PERTINI (718) (e) non era affatto vero. Si era messo in testa di diventare venerabile della loggia P2. Siccome non ci riusciva, faceva un po' di fronda a GELLI; siccome vedeva che la questione era possibile, aveva pensato di distaccarsi e affiliarsi al Grande Oriente di Montecarlo... ROSATI era uno dei capigruppo; è morto anche lui per la malattia che aveva contratto per la ragione che ho detto. Allora aveva

---

(716) Cr. il paragrafi N.134 della presente motivazione.

(717) Udienza del 18 novembre 1992;pagg.74,75 e 76 della trascrizione della registrazione.Udienza del 19 novembre 1992; pagg. 24, 57 e 58.

(718) On.SANDRO PERTINI, Presidente della Repubblica italiana dall'8 luglio 1978 al 23 giugno 1985.

stampato una specie di foglio verde per questa adesione. Me ne diede una copia, una volta... (Quella di ROSATI) era una fronda che, naturalmente, faceva nascostamente... lui vedendo che insieme al Grande Oriente d'Italia non sarebbe mai riuscito.... ad essere eletto Venerabile della loggia Propaganda, pensava di risolvere il problema distaccandosi e di affiliarsi al Grande Oriente di MONACO...".

WILLIAM ROSATI, interrogato dal Giudice Istruttore di Roma il 18 dicembre 1981, meno di due mesi prima del decesso (13 febbraio 1982), non parla del Comitato di Montecarlo.
Ammette di essere massone dal 1968 e di essere passato nella loggia P2 su invito di GELLI; è stato nominato capogruppo (una funzione inventata da GELLI) ma ricorda che molte persone, comprese nell'elenco consegnatogli perchè inserite nel suo gruppo, non sono risultate neanche aderenti alla massoneria. (719)

---

(719) Cfr. cartella 9, vol. 4 , fasc. 1, pag. 190 e segg.; cartella 102, vol. 30, fasc. 1/A, pag. 38.

FEDERICO FEDERICI.

Avvocato, massone, membro del COmitato di Montecarlo, depone il 9 giugno 1982 avanti la Commissione Parlamentare di inchiesta (720) ed esordisce affermando che ha problemi di incolumità fisica. "...io mi rendo conto che dicendo certe determinate cose, come mi scateno addosso l'ira di Dio... Ho messo nero su bianco anche alla Procura della Repubblica di Firenze che probabilmente se la fa sotto."

-Lino Salvini ha avuto l'intenzione di fondare le logge P1 e P3 per controbilanciare il potere di LICIO GELLI.

- L'on. GIULIO ANDREOTTI è indicato in alcuni ambienti massonici come il vero maestro venerabile della Loggia P2. GIUNCHIGLIA è la fonte di questa affermazione.

- L'on. SALVATORE FORMICA (o l'on. GIANNI DE MICHELIS) è iscritto alla P2.

- VITTORIO EMANUELE di SAVOIA "... è una per

---

(720) Cfr. cartella 44, vol. 11' fasc' 2, pag. 4 e segg.

sona quasi normale" che gli racconta di un industriale bresciano che, in cerca di ordini per vendere la sua merce, si è rivolto a lui per essere introdotto presso le persone giuste al Ministero della Difesa e al Ministero dell'Interno. Sempre secondo quanto riferito a Federici, GELLI dice a VITTORIO EMANUELE che si occuperà dell'affare e si fà consegnare dal bresciano 3.000.000 di dollari "come primo acconto sulle spese".

Subito dopo, scoppia lo scandalo della P2; ogni prospettiva di forniture svanisce ma GELLI non restituisce il denaro.

Si deve sottolineare come questa storia sia rimasta senza alcun riscontro concreto a fronte di un affare gigantesco (forse solo nella mente di Federici) che ha richiesto un anticipo di oltre 4 miliardi di lire dato sulla parola in acconto e mai reclamato.

Federici prosegue:

- Non sa quale ruolo abbia avuto GELLI nella loggia di Montecarlo.

Poi ha saputo che tale loggia è destinata ad accogliere gli iscritti alla P2 dopo lo sciogli

mento della Propaganda 2.
La loggia Montecarlo è divisa in 35 o 37 dipartimenti, ciascuno con 7 o 13 aderenti. La lista completa degli iscritti comprende 400/450 nominativi il 95% dei quali è di persone iscritte alla P2.

Non è semplice dare un senso alle parole di Federici poichè la costituzione del M.E.C. risale all'inizio del 1979 quando nessun indizio consente di prevedere, neanche ad accreditati cartomanti, la futura demolizione della loggia P2. Nel giugno 1982, dopo quanto è accaduto e mentre GELLI è ancora latitante, è più facile ipotizzare la fine formale della PROPAGANDA 2 anche se la GIUNTA del Grande Oriente d'Italia ha bisogno di un altro anno per deliberarla (721).
I tempi non coincidono ma non basta. Un "contenitore" in MONTECARLO destinato ad accoglie

---

(721) Cfr. cartella 5, vol. 1, fasc. 10, pag. 2779. La ragione formale per la quale la procedura di demolizione è portata a termine è la constatazione della assenza nella loggia P2 di "fratelli a piedilista" ovvero di iscritti "scoperti".

re gli uomini della P2 nella futura ipotesi dello scioglimento di quella loggia non ha un significato serio e concreto a parte il fatto che la maggior parte degli iscritti al M.E.C. ha la tessera della P2 sino dal 1980.
FEDERICI parla ancora, nel corso di un confronto con EZIO GIUNCHIGLIA, disposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta (722):

- Il M.EC. non ha avuto modo di funzionare;

- L'idea dei dipartimenti è stata subito abbandonata;

- gli iscritti al Comitato di Montecarlo sono stati 300 o 400 ma la lista è "... risibile come nomi, come qualità delle persone....".

A questo proposito, senza contare la altre incongruenze ed il numero degli iscritti indicato in cifre notevolmente differenti proprio da chi assume di avere detenuto l'elenco, il punto che suscita maggiore perplessità è quello della "povertà qualitativa" dei membri.
In base a quanto è stato detto da molti e a

---

(722) Cfr. cartella 44, vol. 11, fasc.2; pagg. 307,308, 309, 351.

dare completo credito agli elenchi trovati in Castiglion Fibocchi, la loggia Propaganda 2 è stata, in gran parte, composta da persone di "qualità" a giudicare dalle funzioni esercitate.

Federici sostiene che il 95% degli aderenti al M.E.C. è composto da iscritti alla P2 ma che la lista "è risibile come nomi, come qualità delle persone".

FEDERICI torna sull'argomento delle finalità del M.E.C.:

- A suo tempo, ha l'impressione che il M.E.C. sia un tentativo di alcuni membri della P2 per "scalzare GELLI dalla sua posizione di potere" (pag. 355). Un mese prima del confronto apprende che lo scopo del MEC è stato quello di farvi confluire gli iscritti alla P2 dopo lo scioglimento della loro loggia (pag. 344).

A questo punto, i Commissari chiedono spiegazioni e l'indicazione di fatti. FEDERICI illustra le ragioni delle proprie affermazioni e le ipotesi contorte sulle quali fonda le proprie convinzioni.

Alcune persone, come GIUNCHIGLIA, FEDERICI ed altri che fanno capo alla loggia P2 ed al Comitato di Montecarlo, poco si curano della dottrina massonica ma molto lavorano con la fantasia anche per cercare di costruire le scale che possono farli salire ad una ricchezza facile. Maldestri come testimoni, non sono da meno come uomini di affari. Basta richiamare le parole di GABRIELLA MARIA LEE, di ATTILIO BALDO e della stesso FEDERICO FEDERICI il quale racconta alla Commissione parlamentare di inchiesta di avere conosciuto ELIO CIOLINI durante questo viaggio di affari e di "averci rimesso qualche lira" nonostante l'avvertimento di GIORGIO BALESTRIERI secondo il quale CIOLINI è un "farabbuttello".

ELIO CIOLINI, all'epoca, si presenta come il titolare della società POLINEGA di GINEVRA ed offre all'avvocato FEDERICI una serie di incarichi privi di consistenza. FEDERICI ricorda: "... mi fece girare mezzo mondo e quando, tra onorari e spese, ero arrivato ad una esposizione di 400.000 dollari, mi lasciò in bianco".

ELIO CIOLINI è l'uomo di cui parla il genera-

le NINO LUGARESI (723) attribuendogli, insieme a FEDERICI, una azione combinata al servizio di un "potere occulto" ed imprecisato dopo la strage della stazione ferroviaria di BOLOGNA. ELIO CIOLINI è la persona che, secondo LUGARESI, il generale ALBERTO CARLO DALLA CHIESA definisce il guardiaspalle di GELLI.
ELIO CIOLINI, già operante in Firenze, con almeno sedici condanne penali e noto truffatore. Se il generale LUGARESI avesse assunto informazioni anche sul conto dell'avvocato FEDERICI, forse non avrebbe tratto certe conclusioni (723).

---

(723) Cfr. i paragrafi N. 102, 103, 104 e 151 della presente motivazione.

104.- GABRIELLA MARIA LEE (724). Massone, conosce EZIO GIUNCHIGLIA e FEDERICO FEDERICI. Il primo le consegna un tesserino di una associazione massonica di MONTECARLO ed entrambi le spiegano che si tratta di una loggia di carattere internazionele.

Sa che l'avvocato FEDERICI è coinvolto in un traffico d'armi.

Invitata a spiegare come ha appreso questa notizia, la teste risponde: "... Mi era venuta quella voce ... chiacchiere, chiacchiere e basta.... Per quanto fossi un po' superficiale in quel periodo, non vedevo lavorare l'avvocato FEDERICI come professionista. Vedevo un certo benessere e, quindi, mi sembra di avere chiesto che giro avesse visto che... viaggiava spesso.".

Nella fase istruttoria racconta di avere saputo che fanno parte del COMITE' anche LICIO GElli, LORENZO ANTUNUCCI e due uomini di nome WIL_

---

(724) Cfr. cartella 15,vol. 5, fasc. 12, pag. 3129 e segg.; cartella 15, vol. 5, fasc. 13, pag. 3511 e segg.; udienza del giorno 11 febbraio 1993,da pag. 18 a pag. 31 della trascrizione della registrazione.

LIAM uno dei quali è deceduto e l'altro risiede a MONTECARLO.
Al dibattimento, la teste afferma di avere appreso questi nomi dai giornali dopo il sequestro delle liste in CASTIGLION FIBOCCHI. Ricorda vagamente alcune cene fra associati e di avere incontrato GIUNCHIGLIA, ANTONUCCI, TASSITANO, DONATI e CAVALLI; non ha mai visto LICIO GELLI.

ATTILIO BALDO, ingegnere, già ufficiale della Marina militare in s.p.e., su proposta del tenente di vascello GIORGIO BALESTRIERI, aderisce alla massoneria nel 1976. Due anni dopo, passa alla loggia GIORDANO BRUNO di Firenze.
Nel 1979 lascia la Marina.
Nella massoneria conosce, tra gli altri, ANTONUCCI, FEDERICI e GIUNCHIGLIA il quale gli propone di aderire alla loggia P2 (725).
Conosce LICIO GELLI ad una cena.
Per BALDO, il significato della solidarietà massonica è l'aiuto reciproco ed, infatti, un po'

---

(725) L'ing. BALDO presenta, di sua iniziativa, un memoriale ai Carabinieri di Roma. Cfr. Cartella 4, vol. 1, fasc. 8, pag. 2237.

tutti loro cercano di trattare affari.
All'inizio del gennaio 1980, BALESTRIERI lo invita ad andare con lui a Ginevra in qualità di esperto delle telecomunicazioni ma poi parla di trattative in corso per la compravendita di 200 carri armati LEOPARD. Vanno a GINEVRA e si incontrano con un uomo, con una donna bionda e con un certo ELIO CIOLINI e GIUNCHIGLIA dice che costui è un famosissimo truffatore (726).
BALDO, GIUNCHIGLIA e ANTONUCCI si recano a Montecarlo per trattare una fornitura di marmo.
Nel Principato di Monaco incontrano CIOLINI, FRITTOLI e FEDERICI. Svanito l'affare della fornitura di marmo, formulano progetti, mai realizzati, per la costituzione in Montecarlo di una società specializzata nella vendita di apparecchiature elettroniche navali e nella conseguente assistenza tecnica.
ATTILIO BALDO, in base alla sua esperienza personale, conclude che tutti cercano di sfrutta

---

(726) GIUNCHIGLIA sostiene cdi avere conosciuto CIOLINI a GINEVRA dove è andato con FEDERICI per trattare un affare di petrolio filippino. Cfr. cartella 8, vol. 3, fasc. 3, pag.804 e segg.

re l'appartenenza alla loggia P2 per curare i loro interessi privati. Indipendentemente dalle convinzioni di BALDO, il quadro delineato da costui è significativo ed anche un po' squallido.

Un ingegnere navale, un avvocato, un professore orientato verso l'area di Autonomia Operaia, un perito nucleare, l'uomo di fiducia di un commercainte inglese di armi, un altro ex ufficiale di marina cercano di emergere, di "combinare qualche cosa di utile". L'organizzazione massonica è il loro punto di incontro che fornisce una patente di elite ed essi si muovono dall'Italia alla Svizzera ed a Montecarlo rincorrendo inutilmente la buona occasione e riescono solo ad incontrare uomini come ELIO CIOLINI.

Non si può certo affermare che essi si muovano "nel comune contesto di appartenenza alla P2" nel senso specificato dal Pubblico Ministero quanto che essi agiscono nel "comune contesto di difficoltà esistenziali" che rendono simili persone di diversa estrazione e cultura.

SIMONETTA CAVALLI (727) nata nel 1954, impiegata, aderisce al Comitato di Montecarlo nel 1979, a venticinque anni , con la speranza di conoscere persone utili per impostare il suo avvenire. Sono EZIO GIUNCHIGLIA e la cognata di costui, GRAZIA TREBBI, che le parlano della massoneria. Contrariamente alle aspettative, non fà nulla nel Comitato e, anzi, ha la netta impressione di far parte di un gruppo di "pollastrelle" coptate nell'associazione perchè tali.
Allora, tramite l 'avvocato FEDERICI, passa nella loggia femminile che hà come maestra venerabile LIA DONATI BRONZI.

ACHILLE ALFANO. Medico, ammiraglio in ausiliaria, massone in Livorno dal 1964.

E' imputato nel procedimento N. 1575/81A del delitto previsto dall'art. 305 cod. pen. in relazione alla sua appartenenza alla loggia P2. Viene prosciolto con sentenza confermata dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di

---

(727) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 13, pag. 3521 e segg.; udienza del 29 gennaio 1993.

Roma.Sussiste, pertanto, lo sbarramento processuale previsto dall'art. 450 bis. C.P.P. anche se l'accusa non ha riguardato il Comitato di Montecarlo da lui definito una organizzazione avente fini economici (trattazione di affari).

SIRO ROSSETI (728). Generale in ausiliaria, massone, è tesoriere della loggia Propaganda 2 dal 1970 al 1974 sino alla "demolizione" della loggia decisa a Napoli nel dicembre 1974. Fa parte del gruppo di coloro che si oppongono a LINO SALVINI ed a LICIO GELLI e le sue dichiarazioni, in parte esaminate a proposito della riunione nell'Hotel Baglioni del 1972, verranno successivamente riprese.
Per quanto riguarda il Comitato di Montecarlo, dichiara non averne mai avuto notizia.

---

(728) Cfr. cartella 15,vol. 5, fasc. 12,pag. 3155 e segg.

ROBERTO MISURI (729). Imprenditore nel settore dell'abbigliamento. Nel 1981, a causa del clamore suscitato dal sequestro degli elenchi degli iscritti alla loggia P2, lascia la politica attiva presentando le dimissioni dalla carica di Presidente della amministrazione provinciale di PISA. In precedenza, per circa dieci anni, è stato assessore comunale della stessa città sempre per il Partito Socialista Italiano. In un primo momento, sostiene che il modulo della domanda per l'iscrizione alla loggia Propaganda 2 che lo riguarda non è stato da lui scritto. Poi ammette di avere accettato la proposta, fattagli dall'amico GIANNI TASSITANO, di aderire ad una loggia di MONTECARLO e di avere compilato la relativa domanda di iscrizione. Esclude di avere parlato con TASSITANO di P2. Successivamente, dichiara di avere espresso a TASSITANO la sua disponibilità autorizzandolo ad espletare la pratica per la sua affiliazione alla loggia P2.

---

(729) Cfr. cartella 111 vol. 5, fasc. 2, pag. 467 e segg; pag. 537 e segg. Udineza del 31 maggio 1993; da pag. 35 a pag. 42 della trascrizione della registrazione.

Al dibattimento, si attesta sulla terza versione con alcune modifiche.
In uunprimo momento, si è parlato soltanto di loggia MONTECARLO; poi TASSITANO ha cominciato a parlare di "ripensamenti" e di un iter complesso ed ha propostol'iscrizione alla loggia P2 che avrebbe dovuto rappresentare una fase di attesa prima di passare alla loggia MONTECARLO. MISURI aderisce per motivi di utilità personale. "...Io ero un politico emergente e, naturalmente, ero sensibile a tutto quello che poteva portarmi a conoscere persone....(TASSITANO) mi parlò di personaggi molto importanti,quelli di MONTECARLO, così importanti che oggi sono persino ridicoli a dirli. Mi parlò di grandi rappresentanti del mondo economico nazionale..... mi sembra di ricordare DE BENEDETTI, AGNELLI, cose di questo genere.... (TASSITANO) mi disse che anche questa loggia (P2) era importante,che aveva altri nomi; non mi parlò di nomi, forse di ORTOLANI, forse, ma non lo ricordo. Però mi disse che era una loggia nella quale lui era e che era importante...Lui mi diceva che era più importante la MONTECARLO (rispetto alla P2)...".

OLIVIERI GIUSEPPE. Massone dal 1950 nella comunione di piazza del Gesù prima di passare a quella di Palazzo Giustiniani (730).

Sin dai primi anni 70 è contrario alla loggia P2.

".... Io non ho mai considerato gli uomini di serie A e di serie B. A maggiore ragione... (nella) massoneria perchè tutti dovevamo assumere le nostre responsabilità nei confronti della società, tutti allo stesso modo.... perchè quelli della P2 sembrava che fossero dei personaggi piuttosto al di fuori della massoneria che non dentro la massoneria...io mi assumevo determinati tipi di responsabilità nei confronti della comunione massonica e, quindi, partecipavo a tutte le riunioni mentre questi massoni appartenenti alla P2 sembrava che non vi partecipassero con regolarità o, quanto meno, con le dovute forme....".

Nell'aprile 1981 conosce WILLIAM ROSATI. In quella epoca si sta studiando il progetto del-

---

(730) Cfr. cartella 16,vol. 5, fasc. 14, pag. 3839 e segg. udienza del giorno 11 febbraio 1993, da pag. 1 a pag. 18 della trascrizione della registrazione.

la costituzione del Comitato massonico internazionale di Montecarlo con lo scopo di riunire tutte "le famiglie massoniche di qualsiasi obbedienza". Al dibattimento, OLIVERI spiega che "... questo Comitato avrebbe dovuto costituire una base di difesa nel caso che la massoneria, come si paventava in quel momento, dovesse essere messa al bando delle istituzioni della Repubblica Italiana... come si paventa tuttora anche oggi.". Tra i promotori esclude categoricamente LICIO GELLI e ricorda SALVATORE SPINELLO, LORENZO ANTONUCCI, GIOVANNI TASSITANO e riunioni tenute in casa di LIA DONATI BRONZI. OLIVIERI incontra e conosce LICIO GELLI soltanto nel 1987.

"...(Se) qualcuno ha fatto delle tessere (del) Comitato di MONTECARLO, le ha fatte soltanto per fare vedere che era qualcuno e che contava. Questo Comitato di Montecarlo non è mai esistito nella realtà; per quanto mi consta, non lo hanno mai fatto...3.

OLIVIERI GIUSEPPE avverte di avere conosciuto per sentito dire, o per avere letto i giornali, ogni altra notizia in suo possesso.

In verità, egli ricorda molto male quel poco

che ha appreso direttamente.
Deponendo il 20 aprile 1985 davanti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di BOLOGNA e, poi, nel corso del dibattimento, il testimone colloca temporalmente lo studio del progetto per la costituzione del Comitato massonico internazionale di MONTECARLO nell'aprile del 1981. Tale data non è credibile perchè è posteriore al sequestro operato dai militari della Guardia di Finanza in CASTIGLION FIBOCCHI. Inoltre, EZIO GINCHIGLIA indica il 1979 come l'anno della costituzione del COmitato e le sue parole sono confermate dalla lettere che egli scrive a LICIO GELLI il 14 luglio 1980 nella quale cita il Comitato. (731).

GIOVANNI TASSITANO 5732). Gioielliere in Pisa.

- Ammette di essersi rivolto all'amico EZIO GIUNCHIGLIA , massone, desiderando entrare in

---

(731) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 3, pag. 796.
(732) Cfr. cartella 11, vol. 5, fasc. 2, pag. 559 e segg. Udienza del 6 ottobre 1993, da pag. 1 a pag. 12 della trascrizione della registrazione.

una loggia.

"...Io non avevo particolari richieste da fare. Mi iscrissi perchè io pensavo di potere incontrare diciamo persone o comunque gente che potese essermi anche utile... anche per la mia attività....".

- E' iniziato a ROMA all'inizio del 1980 da GIORDANO GAMBERINI alla presenza di EZIO GIUNCHIGLIA; di FRANCO PICCHIOTTI e, forse, di LINO SALVINI. LICIO GELLI è assente.
In quella occasione, GAMBERINI gli spiega che è vietato fare il nome degli altri fratelli ma è possibile dichiararsi massone.

- Dopo pochissimo tempo, legge sui giornali articoli che mettono in cattiva luce la loggia P2. Interpella prima GIUNCHIGLIA e poi lo stesso GELLI ma costoro gli rispondono di non preoccuparsi perchè le affermazioni dei giornalisti non rispondono alla verità.

- Ha conosciuto WILLIAM ROSATI tramite EZIO GIUNCHIGLIA ma ha avuto con costui solo un rapporto di amicizia.

- EZIO GIUNCHIGLIA gli parla del Comitato di Mon

tecarlo come di una loggia massonica. ".. Quando gli dissi che volevo entrare in massoneria, (GIUNCHIGLIA rispose): 'se dovessero rifiutare la tua iscrizione in massoneria puoi aderire a quest'altra (loggia)'....

Nel corso di un incontro in un albergo di Livorno, anche WILLIAM ROSATI fà presente a TASSITANO la possibilità di entrare nella loggia di Montecarlo come alternativa alla loggia P2. ".. .. Questo avviene prima ancora che parlassi con GELLI e cioè subito dopo avere letto l'articolo su "L'Espresso". Chiesi a GIUNCHIGLIA se era possibile incontrare altre persone che non fossero iscritte alla Propaganda 2 ma che fossero iscritte alle normali logge massoniche e fui invitato a questa riunione in un albergo di LIVORNO dove io espressi il mio parere. Cioè dissi chiaramente che dopo quello che era successo forse conveniva o fare una smentita sui giornali o... uscire, trovare delle soluzioni..".

- TASSITANO ammette di avere patrocinato la iscrizione alla P2 soltanto di ROBERTO MISURI e sostiene di non avere aderito al Comitato di Montecarlo.

GIUSEPPE OLIVERTI, invece, indica ~~TASSITANO co~~ me uno dei promotori del Comitato di MONTECARLO e LIA DONATI BRONZI ricorda la presenza di TASSITANO in alcune riunioni conviviali organizzate dal Comitato.

- Il testimone smentisce sostanzialemtne OLIVERI anchesse riferisce di avere detto a costui della proposta fattagli per l'adesione al Comitao; d'altra parte, è OLIVERI che invita TASSITANO ad entrare nella loggia Giustizia e Libertà di Firenze. Non è facile trovare il bandolo della matassa della verità in una situazione oggettivamente non chiara e resa confusa al massimo grado dalle condotte e dalle vanterie dei vari soggetti nonchè dalle personali supposizioni e conclusioni.

E' certo che TASSITANO ha dato un contributo non indifferente in questo senso poichè partecipa alle riunioni conviviali menzionate da LIA DONATI BRONZI.

"...C'era moltissima gente; saranno state quaranta, cinquanta persone... erano riunioni che facevano loro; io sono stato invitato, io non sapevo nemmeno... loro erano la DONATi, OLIVE-

RI, altri, cioè la massoneria ufficiale perchè si riunisce anche a Firenze".

SALVATORE SPINELLO (733). Massone, già membro della Corte di giustizia della comunione di Palazzo Giustiniani, esclude di essere mai stato promotore o partecipe del Comitato di Montecarlo di cui conosce soltanto un opuscolo "di contenuto astratto e incomprensibile.".
Conosce LIA DONATI BRONZI e le ha detto che il Gran Maestro BELLANTONIO ha avuto una gran loggia (Giustizia e Libertà di piazza del Gesù) con il "fior fiore dei massoni" come CUCCIA, MINGHELLI, MINCIARONI, ALOIA, ANDREOTTI, SANGIORGI, FERRARA. Quanto detto a LIA DONATI BRONZI, in realtà, non è a sua conoscenza diretta ma ha attinto queste notizie dal libro "I massoni italiani" scritto da ROBERTO FABIANI.
Nel febbraio 1978, viene consumato un furto in via Alberico II nella sede della comunione di piazza del Gesù e spariscono vari documenti e

---

(733) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 14, pag. 3841 e segg.-

9.000.000 di lire. Loro sporgono denuncia contro il figlio del Gran Maestro BELLANTONIO ed altri ritenuti autori della sottrazione.
Il principe GIOVANNI BORGHESE (massone di piazza del Gesù e deceduto nel 1983) gli ha detto che il figlio di BELLANTONIO ha ostentato una lettera di investitura di PHILIPH GUARINO per potere succedere al padre nella carica di Gran maestro.

GIUSEPPE BELLANTONIO figlio del Gran Maestro della Loggia Giustizia e Libertà di piazza del Gesù. Non menziona il Comitato di Montecarlo. La sintesi della sua testimonianza resa al Pubblico Ministero di Bologna il 21 aprile 1985 è utile per avere elementi di valutazione per meglio definire l'attendibilità di altri testimoni e per comprendere più a fondo certe lacerazioni nascoste ma profonde tra massoni (734). Racconta la riunificazione del 1973 tra le comunioni di piazza del Gesù e di Palazzo Giusti-

(734) Cfr. cartella 16, vol. 5 fasc. 14, pag. 3846 e segg. Udienza del 15 febbraio 1993 dapag. 1 a pag. 6.

niani sino a quando il padre, nel 1975, riprende la propria autonomia a causa di contrasti con LINO SALVINI. Dopo la morte del padre avvenuta il 5 novembre 1977, è seguito un periodo oscuro di giochi di potere volti alla appropriazione della sede e delle liste degli iscritti? Nel 1979, GELLI gli telefona ricordandogli di essere stato amico del padre e si incontrano all'Hotel Excelsior. Parlano del passato e delle traversie frutto del contrasto tra BELLANTONIO e SPINELLO (e SAVONA).
Non è fatto alcun accenno alla loggia P2.

LIA DONATI BRONZI, massone dal 1961, Gran Maestro della Gran Loggia femminile d'Italia con sede in Firenze (735).
Nei primi mesi del 1981 si iscrive al Comitato Esecutivo Massonico di Montecarlo presieduto da WILLIAM ROSATI e spiega la situazione con questi termini: "... per me (era) una trappolet

---

(735) Cfr. cartella 16,vol. 5, fasc. 14, pag. 3829 e segg. Udienza del 29 gennaio 1993, da pag. 148 a pag. 196 della trascrizione della registrazione.

ta(736) perchè alcuni uomini mi chiesero questo, di far parte di questo comitato che non era una loggia;... e non c'è mai stata nessuna riunione.... A me fecero questo tesseramento però, a quanto pare, questa tessera deve essere stata l'unica reperibile perchè non mi risulta che altre ci siano....".

Il Comitato non registra riunioni formali ma alcuni degli aderenti si incontrano a cena. LIA DONATI BRONZI ricorda la presenza di GIANNI TASSITANO, del colonnello DELLA FAZIA, del contrammiraglio ALFANO, di OSVALDO GRANDI, socialista, presidente della Cassa di Rispармio di MASSA CARRARA, di ENRICO FRITTOLI, imprenditore e di VANNI NISTICO'.

LIA BRONZI non conocse BALDO ATTILIO e BALESTRIERI GIORGIO; non vede GELLI nè nel Comitato nè altrove ed, in particolare modo, quando si reca a trovare WILLIAM ROSATI all'albergo Excelsior di Roma. "Non c'era mica GELLI. Non c'era mica più in Italia quando io ho cominciato a frequen

---

(736) CAVALLI SIMONETTA parla di "pollastrelle" per esprimere lo stesso concetto.

tare queste persone (737)".

Non si parla più del Comitato quando ROSATI muore nel 1982.

La deposizione di LIA DONATI BRONZI contiene anche elementi utili per comprendere la personalità di EZIO GIUNCHIGLIA e , quindi, per valutare al meglio le sue dichiarazioni.

Richiesta di spiegare il significato delle affermazioni fatte in istruttoria secondo le quali, ad un certo punto, ROSATI diventa "il riferimento morale della P2" e GIUNCHIGLIA "il sostituto di GELLI ed il factotum della P2" la testimone risponde : "Dunque, è stato GIUNCHIGLIA che me lo ha detto; al momento che GELLI è andato via, GIUNCHIGLIA mi disse che avevano affidato a lui le liste. Anzi era molto impressionato perchè evidentemente anche lui non le conosceva perchè una sera ha detto proprio queste testuali parole, se la memoria non mi è errata e se è stato verbalizzato, non lo so, dal dott. MANCUSO. Una sera mi ha telefonato dallo

---

(737) La teste si riferisce al tempo successivo al marzo 1981 quando avviene il sequestro dei documenti presso la GIOLE in Castiglion Fibocchi.

Hotel DENNIS di ROMA dicendomi: "Mamma mia qui c'è un sacco di nomi importanti, qui queste liste sono piene di personaggi.".
GIUNCHIGLIA parla sollecitato più dalla fantasia che dalla verità. Egli ha riferito di essere stato molto spesso presente quando GELLI ha ricevuto i suoi numerosissimi visitatori.
Di conseguenza, non ha motivo di rimanere impressionato leggendo i nomi di persone in gran parte a lui note; inoltre, egli ha dichiarato di avere troncato ogni rapporto con GELLI nell'ottobre 1980.(738).
GIUNCHIGLIA asserende di detenere una lista diversa da quella sequestrata il 17 marzo 1981, vuole implicitamente affermare di essere stato designato alla successione di LICIO GELLI dallo stesso maestro, venerabile e latitante, con la consegna assai significativa dell'elenco ancora segreto degli iscritti alla P2 nonostante che i loro rapporti si siano interrotti da almeno sei mesi.
La vanteria di GIUNCHIGLIA non ha avuto un se-

---

(738) Cfr.il paragrafo N. 127 della presente motivazione.

guito ed il secondo elenco degli iscritti alla loggia P2 non è stato trovato. Purtuttavia, ENNIO BATTELLI (739) ed altri, privi di elementi concreti, esprimono la ferma convinzione che "... la vera potenza di GELLI sia ancora tutta da scoprire..". E' comprensibile che certe persone non accettino con facilità la fine improvvisa di ciò che hanno ritenuto un mito e che si aggrappino all'idea di elenchi segreti, di potenze non rivelate come qualcuno, a suo tempo, ha sognato armi segrete. Sorprende, invece, che nel 1994, dopo tredici anni dal sequestro di CASTIGLION FIBOCCHI, non si prenda ancora atto di una realtà che l'inesorabile correre del tempo ha confermato e cioè che "..la vera potenza di GELLI" non è più da scoprire, e che non vi sono seri e concreti elementi per sostenere che questo secondo elenco è mai esistito.

L'accusa privata ha ripreso questa tesi affermandola semplicemente senza sviluppare l'argomento sicchè la Corte non può che richiamarsi a

---

(739) Cfr. il paragrado N. 49 della presente motivazione.

quanto già è stato detto.

BRUNO DELLA FAZIA. Ten.Colonnello medico dello Esercito, ammette di avere aderito alla loggia P2 nel 1971 o nel 1972. E' imputato, nel procedimento N. 1575/81, del delitto di cui all'articolo 305 cod. pen. ed è prosciolto dal Giudice istruttore di Roma con la sentenza del 17 marzo 1983 confermata dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di ROMA il 26 marzo 1985. Sussiste nei suoi confronti lo sbarramento processuale previsto dall'articolo 450 cod. proc. pen.-

GIOVANNI NISTICO'; Giornalista. Nella fase della formale istruzione, ammette di avere aderito alla loggia P2. Ha lavorato nella redazione de 'L'Avanti', 'Il tempo illustrato' e 'L' Espresso'; nella segreteria dell'on. CLAUDIO SIGNORILE e nella Segreteria del Partito Socialista Italiano con le funzioni di addetto stampa (740).

---

(740) Cfr.cartella 12,vol.5,fasc.3,pag;631 e segg.;pag.656 e segg.; pag.819 e segg.; cartella 15,vol.5,fasc.13,pag.3646/2 e segg.

Non parla del COMITATO di MONTECARLO nè delle riunioni conviviali ricordate da LIA DONATI BRONZI.

Non è stato possibile assumere la sua testimonianza nel corso del dibattimento in quanto la Polizia Giudiziaria non ha rintracciato il suo domicilio.

Da alcune dichiarazioni emerge il suo nome e si delinea una certa sua attività di collegamento tra LICIO GELLI ed uomini politici ma è lo stesso NISTICO' ad escludere che questa sua condotta possa essere collocata "nel comune contesto di appartenenza alla loggia P2". Egli riferisce che "... senza alcuna causale" GELLI gli fa avere 10.000.000 di lire tramite un tale CEREDA del Gruppo RIZZOLI. Mercenario più che "fratello". Senza contare che, secondo BRUNO TASSANDIN, la somma versatagli è maggiore ammontando a 50.000.000 di lire (741).

Il contenuto delle testimonianze richiamate e principalmente relative al Comitato di Monte-

---

(741) cfr. cartella 8, vol. 3, fasc. 4, pag. 956.

carlo è tale da rendere superfluo ogni commento ulteriore.

Sulla base di queste prove, e l'accusa non ne ha fornite altre più concludenti, si deve dire che il Comitato esecutivo massonico di Montecarlo non è stata una creazione di LICIO GELLI e che non è neanche sicura la sua partecipazione.

Al di là della conoscenza del fenomeno, GELLI non appare fisicamente nel Comitato nè lascia dietro di sè la traccia documentale che sembra essergli propria in ogni attività esercitata.

Le finalità del M.E.C. appaiono ambiziose, contraddittorie, confuse, non realizzate e, in ogni modo autonome rispetto alla struttura della loggia P2.

E' ragionevole pensare che le persone esaminate possano avere dato una versione riduttiva del Comitato anche per non correre rischi in tempi calamitosi per i massoni ma è fondato affermare che non è emersa alcuna prova che il Comitato sia stato lo strumento di intenzioni, di progetti o di atti delittuosi.

In conclusione, la definizione del Comitato esecutivo massonico di Montecarlo visto come

"..il momento qualificante della operazione piduista...."appare soltanto un insieme di parole bene costruito ma privo di un qualsiasi rilievo concreto sul piano penale.

105.- Il Giudice Istruttore ripropone gli stessi argomenti contenuti nella requisitoria scritta del Pubblico Ministero e ripresi e sviluppati dalla accusa al dibattimento a proposito dei rapporti tra LICIO GELLI ed esponenti della destra eversiva. Non è agevole riconoscere questo specifico argomento nel corpo di quanto è stato contestato. Il capo di imputazione è privo di richiami espliciti e solo nella motivazione (742) si sostiene l'esistenza di elementi che "...tendono ad accreditatre un ruolo di GELLI, e quindi della P2 , nei progetti golpisti...." della destra.
Data la genericità della premessa accusatoria,

---

(742) Cfr. l'ordinanza di rinvio a giudizio, pag. 89.

l'unico modo per comprendere il significato del "ruolo" di GELLI è quello di partire dal presupposto teorico che il "ruolo" si identifichi in una delle condotte citate nel capo N. 1 anche se questa accusa non è stata contestata a LICIO GELLI e non è possibile, in modo aprioristico, attribuire al complesso degli iscritti alla loggia P2 la responsabilità penale di quanto può avere commesso GELLI.

Il capo N.1 è contestato soltanto a dodici persone rispetto a centinaia di affiliati ma è evidente che il problema non è posto tanto dalla quantità dei soggetti, quanto dalla necessità indiscutibile di attenersi al principio della responsabilità penale personale.

In tale situazione la chiarezza e la completezza dell'esame richiedono di prendere in considerazione tutti gli argomenti proposti dalle parti nonchè di valutare gli elementi acquisiti e relativi, anche e principalmente, a LICIO GELLI.

L'accusa pubblica riprende a considerare vicende di un lontano passato quando GELLI non è ancora un massone e cita il PIANO SOLO del giugno-luglio 1964. Asserisce che i generali PALUM-

BO, PICCHIOTTI e BITTONI sono stati"....i protagonisti del PIANO SOLO che costituì un vero e proprio progetto di colpo di Stato...".
L'accusa constata "la linea di continuità" che porta, passando soggettivamente attraverso le stesse persone del Piano SOLO, quale estrinsecazione operativa di un progetto golpista, alla riunione di villa Wanda".
Secondo l'accusa , questo è il primo anello di una catena criminale che lega LICIO GELLI, e in genere gli uomini della loggia P2, alla destra eversiva e golpista.
E' un lungo ponte che unisce i fatti del 1964 a quelli del 1973 ma la affermazione dogmatica sulla natura del Piano SOLO non ha riscontri o biettivi e in sede giudiziaria, non sono mai state elevate accuse per questo "progetto di colpo di Stato". Ciò non è certamente avvenuto perchè nessuno si è occupato del Piano SOLO.
I giudici ordinari in due procedimenti penali per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa, due Commissioni militari ed una Com

missione parlamentare (743) hanno indagato a fondo analizzando ogni aspetto del Piano Solo e degli eventi del giungo-luglio 1964.
Nel marzo 1968, dopo una lunga ed appronfodita istruttoria dibattimentale, la Sezione IV penale del Tribunale di Roma condanna i giornalisti EUGENIO SCALFARI e LINO JANNUZZI anche per il reato di diffamazione avendo costoro attribuito al generale Giovanni De Lorenzo il fatto determinato di avere ordito un complottto contro lo Stato poichè il generale avrebbe "addirittura tentato un pronunciamento autoritario nel luglio 1964.";
Le divisioni dei Carabinieri che sarebbero coinvolte sono tutte e tre quelle esistenti. La divisione Pastrengo (Milano) comandata dal generale ADAMO MARKET; la divisione Podgora (Roma) comandata dal generale GIUSEPPE CENTO; la di-

---

(743) Le due Commissioni sono state presiedute dai generali di corpo d'armata ALDO BEOLCHINI e LUIGI LOMBARDI. La Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giungo-luglio 1964 viene istituita con la legge 31 marzo 1969 N.93. Presidente e relatore di maggioranza, l'on.GIUSEPPE ALESSI (correlatori gli on. PIETRO BUFFONE e FRANCESCO IANNELLI). La relazione viene comuninata alle Presidenze delle Camere il 15 dicembre 1970.

visione Ogaden (Napoli) comandata dal generale GIOVANNI CELI. Sono questi i generali che ricevono dal Comandante dell'Arma Giovanni De Lorenzo gli ordini e li trasmettono ai comandi dipendenti.

All'epoca, LUIGI BITTONI è ten. colonnello ed è capo di Stato maggiore della divisione Podgora; FRANCO PICCHIOTTI è generale e capo di Stato Maggiore dell'Arma; GIOVANBATTISTA PALUMBO è generale di brigata e comanda pro-tempore la Legione Carabinieri di Genova.

Tutti questi ufficiali non assumono iniziative ma ricevono ed eseguono gli ordini impartiti dal Comandante Generale dell'Arma GIOVANNI DE LORENZO e dai rispettivi Comandanti di divisione.

Nelle conclusioni della relazione di maggioranza della Commissione Alessi, si legge tra l'altro: (744)

"Si può con serena certezza concludere che nulla è avvenuto che possa fornire indizio a favore della ipotesi di un programma fraudolento

---

(744) pag. 1249, 1250 e 1251.

nella forma, subdolo o violento nella sostanza, destinato ad incidere sul reale equilibrio politico della nazione ed a modificare l'ordine costituzionale delle nostre istituzioni democratiche....Le stesse misure prese dal COmando Generale o dai Comandi divisionali dell'Arma dei Carabinieri - pur ricostruite, quanto alla iniziativa politica - sull'ala della fantasia e contro le risultanze dell'inchiesta - comunque obiettivamente si configurano come dirette alla difesa dell'ordine pubblico in caso di effettiva estrema emergenza e non già come elementi di un programma mirante all'intervento armato giustificato da una artificiosa e pretestuosa dichiarazione di stato di emergenza, infondato nella realtà o subdolamente provocato.
Indipendentemente dai rilievi sopra svolti, basterà infine considerare, ancora una volta, che la tesi si fonda su semplici congetture, mai riesce ad ottenere conforto nei fatti su ricostruzioni alimentate dal sospetto o dal timore e, forse, meno ancora da imputazioni di pensiero o addirittura strutturate sulla mera possibilità che non permette al giudizio una seria motivazione....La Commissione Parlamentare di in -

chiesta sente, perciò, la consolazione di poter dichiarare al Parlamento ed al Paese che nessun pericolo ha mai corso il regime democratico repubblicano; un tale pericolo non si è nemmeno profilato.".

Passando ad un aspetto più tecnico e di contenuto politico e paradisciplinare, la Relazione prosegue (745):

"....La Commissione è in grado di affermare che le deplorevoli iniziative prese e le inammissibili predisposizioni adottate debbono ricondursi alla responsabilità primaria del generale De Lorenzo. Sua fu la prima idea dei piani straordinari divisionali di cui è stata posta in evidenza l'anomalia delle caratteristiche e delle modalità di elaborazione....rielaborazione di tali piani che, nella prima stesura, si erano manifestati difformi ed inadeguati e che vennero nuovamente redatti su precise, specifiche direttive dell'ufficio operazioni del Comando Generale secondo la traccia comune alla quale la nuova e definitiva edizione dei tre piani

---

(745) Pagg. 1316, 1317, 1318, 1319.

divisionali si conformò pedissequamente.
La struttura tecnica e formale dei piani divisionali trascende, dunque, nella superiore disposizione, nel controllo costante e cconclusivo del Comandante Generale attraverso gli uffici da lui dipendenti.
....Il cosiddetto PIANO SOLO - denominazione che riassume nella sua enunciazione unitaria lo spirito ed il significato dei tre piani divisionali - è inammissibile perchè il generale De Lorenzo non avrebbe dovuto disporre l'elaborazione senza l'autorizzazione dell'autorità politica competente o senza averne data ad essa la preventiva comunicazione tenuto conto della sua natura e del suo contenuto.... La Commissione, inoltre, non rileva elementi di responsabilità a carico dei capi di Stato Maggiore delle tre divisioni....colonnello LUIGI BITTONI.... e nemmeno nei confronti dei comandanti delle tre divisioni.... nonchè del capo di Stato Maggiore al Comando Generale, generale FRANCO PICCHIOTTI.... Anche se nessun formale addebito si può muovere ai summenzionati ufficiali, tuttavia il loro atteggiamento, così singolarmente remissivo, ha destato qualche

perplessità nella Commissione...".

La Relazione, nelle conclusioni, non cita neanche il generale Giovambattista Palumbo che, in LIGURIA, comanda una delle tante Legioni dei Carabinieri.

Successivamente a questi fatti, il generale De Lorenzo; denuncia dodici generali, quattro colonnelli, due magistrati militari ed un presidente di sezione del COnsiglio di Stato in relazione al lavoro svolto dalle citate commissioni militari nonchè due giornalisti.

Si alimenta, così, la pubblicazione di nuovi articoli sui giornali che determina l'incardinamento di un altro procedimento per diffamazione contro il generale Paolo Gaspari ed i giornalisti Giovanni Corbi e Carlo Gregoretti nel corso del quale si torna a parlare del Piano Solo. Nella primavera del 1970, la Sezione 1a penale del Tribunale di Roma assolve gli imputi richiamandosi esplicitamente al diritto di libera manifestazione del pensiero sancito dal l'art. 21 della Costituzione.

Questi fatti non consentono di affermare che PICCHIOTTI, BITTONI e PALUMBO sono stati ".... i protagonisti del PIANO SOLO." poichè i pri-

mi due hanno vissuto la vicenda in modo marginale come tanti altri ufficiali dei carabinieri ed il terzo non è neanche menzionato dagli atti dell'epoca.

106.- La "riunione di villa Wanda" che la on. TINA ANSELMI ha definito "il governo militare di SPAGNUOLO" sarebbe il punto di arrivo di quella "linea di continuità" che parte dal PIANO SOLO del 1964. Il Pubblico Ministero l'ha considerata un altro anello della catena che lega GELLI, e quindi gli iscritti alla loggia P2, alla destra eversiva e golpista; gli avvocati dello Stato l'hanno ritenuta una prova del progetto politico eversivo della loggia P2.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma (746) colloca temporalmente l'episodio nel 1973 o nel 1974.
La sentenza della Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Roma ricostruisce i fatti in

---

(746) Cfr. cartella 103, vol. 30, fasc. 1/B, pag. 78; motivi a sostegno della impugnazione proposta avverso la sentenza n.1575/81A del Giudice Istruttore presso il Tribunale di ROMA.

questo modo (747):"... Vi parteciparono il generale GIOVANBATTISTA PALUMBO, all'epoca comandante della divisione carabinieri PASTRENGO di MILANO, il suo aiutante di campo tenente colonnello CALABRESE, il generale FRANCO PICCHIOTTI comandante della divisione Carabinieri di Roma, il generale Bittoni, comandante la brigata carabinieri di Firenze, il colonnello dei carabinieri Musumeci e il dr. Carmelo Spagnuolo, Procuratore Generale della Corte d'Appello di Roma.

Il generale Palumbo ha così descritto la riunione: "Nel 1973, se non ricordo male l'anno, ricevetti una telefonata di Licio Gelli che mi chiedeva di recarmi da lui ad Arezzo il giorno dopo perchè aveva bisogno di miei consigli. Io mi recai effettivamente ad Arezzo e trovai insieme a Gelli altre persone, quattro o cinque, che non conoscevo. Queste persone mi furono presentate ma io non ne ricordo il nome. E' possibile , ma non ne sono sicuro, che fosse presente anche il generale Picchiotti, che conosco da

---

(747) Cfr. cartella 103, vol. 30, fasc. 1/B; cartella 137, vol. 32, fasc. 18, pag. 244 e segg.

lungo tempo. Posso dire comunque che tra le persone c'era anche qualche altro esponente della Arma. Io mi recai alla riunione con un'auto civile della Arma, accompagnato dal mio aiutante di campo, il tenente colonnello Calabrese, anch'egli affiliato alla P2. Gelli ci rivolse subito la parola dicendo che la situazione politica era molto incerta e di tenere sempre presente che la Massoneria anche in altri Stati è contro qualsiasi dittatura di destra o di sinistra e che noi della P2 dovevamo appoggiare in qualsiasi circostanza il governo di centro. Ricordo che qualcuno, anzi io in particolare, sollevai delle obiezioni, chiedendo al Gelli che cosa significasse appoggiare, da parte nostra, un determinato governo. Gelli ci disse "con i mezzi che avete a disposizione". Io avrei in conseguenza dovuto, per esaudire le richieste di Gelli, ripetere il suo discorso ai comandanti di Brigata e di Legione, i quali a loro volta lo ripetessero ai gradi via via subalterni. Naturalmente non ritenni di dovere far nulla di quanto mi chiese Gelli, anche perchè la riunione mi sembrava di nessuna importanza e del tutto insignificante "(vedi depos. Palumbo al G.I. di Milano in data 27 aprile 1981).

Sostanzialmente concordanti con tale deposizione - che, a parte al reticenza sui nomi dei partecipanti alla riunione, deve ritenersi attendibile - sono le dichiarazioni rese al riguardo dal generale Picchiotti: "Il Gelli fece un discorso sulle difficoltà dell'ordine pubblico in Italia; che la massoneria internazionale voleva evitare soluzioni dittatoriali. Poi giunse il dott. Carmelo Spagnuolo e si continuò nella conversazione "; "Ricordo che a questa riunione il Procuratore generale Spagnuolo espose delle sue idee sulle eventuali soluzioni della situazione politica italiana, ma soluzioni talmente fantasiose e irreali che tutti ci mettemmo a ridere. Il Procuratore generale Spagnuolo diceva che egli era in grado di capeggiare un nuovo governo e che tutti gli sarebbero andati dietro, e cose di questo genere. In ogni caso desidero precisare che, dati i nostri principi e i principi della massoneria (in modo particolare i principi di apoliticità e di tolleranza), nessuno di noi seguì il Procuratore Spagnuolo in questi discorsi. Anche Gelli concordava con noi nella posizione di dissenso da ciò che dichiarava Carmelo Spagnuolo " (vedi de

pos. Picchiotti al G.I. di Milano in data 28 aprile 81 e interr. al Procuratore della Repubblica di Roma in data 24.6.81)."

Il generale Franco Picchiotti colloca l'incontro nel 1973 e, al dibattimento (748), precisa come e perchè, Bittoni e Palumbo arrivano a Villa Wnada.

"....Io era andato proprio ad Arezzo, io dovevo recarmi in Toscana nel settore tirrenico; dovevo andare a Cecina e a Grosseto. Dovendo rifornirmi di vestiti....sono andato ad Arezzo per scegliere i vestiti...GELLI mi invitò a pranzo e mi disse che avrei avuto una sorpresa. La sorpresa è stata che quando ero a casa, sopraggiunse il generale PALUMBO.... che tornava a Roma, era diretto a Milano e aveva fretta di arrivare... Io dovendo parlare per ragioni di servizio ... con il generale BITTONI che risiedeva a Firenze gli dissi: fammi il favore, vieni ad Arezzo , così ci vediamo e tu te ne torni a Firenze e io vado a Cecina.... Mentre stavamo per

---

(748) Udienza del 18 novembre 1992; pag. 16, 17, 19, 20, 22, 26 della trascrizione della registrazione; udienza del 19 novembre 1992,pag.124 della trascrizione.

andare a pranzo, bussò alla porta; era il Procuratore Generale di Roma, dott. SPAGNUOLO.... che non conoscevo...il dott. SPAGNUOLO, che evidentemente era amico di GELLI, ...si era fermato lì per venire a pranzare." Picchiotti si risente per certe osservazioni fatte da SPAGNUOLO ma interviene Gelli il quale "... fece segno di troncare e quando il dott. SPAGNUOLO, che mangiò in fretta, se ne andò, mi disse di non formalizzarmi su quello che aveva detto perchè il dott. SPAGNUOLO aveva cominciato a risentire, anzitempo, delle offese del tempo.".

Il generale LUIGI BITTONI (749), sentito dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Firenze, ammette di essere massone dal 1968 e di essere passato nella loggia P2, affiliato da Gamberini quando GELLI ne è il segretario organizzativo.

Non parla dell'incontro a villa Wanda della primavera del 1973 nè gli viene posta alcuna domanda su questo argomento.

Il colonnello ANTONIO CALABRESE, aiutante di

---

(749) Cfr. cartella 14, vol. 5, fasc. 10, pag. 2582 e segg.

campo del generale G.B. PALUMBO, accompagna il suo comandante ad Arezzo partendo da MILANO ma non partecipa al colloquio pur sentendo alcuni brani della conversazione stando ad una certa distanza.

Egli ricorda la fretta del generale PALUMBO ed una permanenza nella villa durata non più di un'ora e trenta minuti. Esclude che si siano fermati a pranzare nella villa. I discorsi che afferra sono di deplorazione degli scioperi e del fatto che "...sputano in faccia ai Carabinieri " (750).

Riassumendo tutti i dati che si conoscono, si deve concludere che questo incontro a villa Wanda nella primavera del 1973 è certamente atipico e di non facile e sicura lettura.

- E' certamente provocato da GELLI. Il generale G.B. PALUMBO precisa di essere stato "convocato". Il generale PICCHIOTTI tenta di accreditare la versione dell'incontro avvenuto per ca

(750) Cfr. udienza del 14 gennaio 1993. Da pag. 65 a pag. 82 della trascrizione della registrazione.

so ma, prescindendo dalla irrealtà di una simile coincidenza, è smentito sia da PALUMBO sia da CALABRESE.
Il colonnello ricorda che sono partiti da MILANO diretti ad AREZZO e non da ROMA diretti a MILANO via AREZZO come detto da PICCHIOTTI.
Inoltre, non si sono fermati per il pranzo, come reiteratamente ha sostenuto PICCHIOTTI con l'evidente finalità di togliere all'"incontro le caratteristiche di una riunione organizzata esclusivamente per motivi di "affari" e non per ragioni conviviali.

- La " convocazione" o, comunque, l'invito a "fornire consigli " sono sintomatici di un rapporto che riserva a LICIO GELLI una posizione di preminenza.

- Tra i presenti vi sono i comandanti delle due divisioni dei Carabinieri aventi competenza territoriale sulla Italia centro- settentrionale.

- L'incontro registra la presenza di persone tutte iscritte alla loggia P2 anche se il loro numero è molto esiguo ed è il secondo accertato che abbia tali caratteristiche soggettive.
Il primo è quello di Firenze nell' Hotel Ba-

glioni nel corso del quale gli argomenti trattati sono stati completamente diversi.

- Vi è una sproporzione tra gli spostamenti di soggetti che muovono verso Arezzo da Roma, da Firenze e da Milano ed il tipo di conversazione che sarebbe stato svolto.
A fronte di tutto ciò, vi sono altre circostanze e considerazioni di valore assolutamente contrario.

- Non è presente alla riunione il comandante della divisione Ogaden che ha competenza territoriale sull'Italia meridionale e sulle isole. Se in Arezzo spirano venti di eversione, quella sedia vuota non consente discorsi seri. A maggior ragione se si pensa ai disordini scoppiati a Reggio Calabria. Il 20 marzo 1973, dopo che il Senato ha bocciato una mozione del MSI su alcuni problemi della città, gli estremisti di destra alzano barricate nel centro cittadino usando materiali da costruzione ed auto in sosta. I disordini durano per più giorni.
Il 13 aprile, sempre in Calabria, si presentano altri problemi anche di ordine pubblico, a causa del terremoto nella zona di Crotone con

scosse del quinto grado della scala Mercalli.

- La riunione di villa Wanda è tenuta nella primavera del 1973 quando nel nostro Paese non vi sono problemi sociali e di ordine pubblico più gravi o diversi da quelli di sempre. Certamente sono meno pesanti di quelli degli anni successivi quando il terrorismo insanguinerà l'Italia.

Non vi sono crisi di governo. Dopo le elezioni politiche del 1972, il governo di Giulio Andreotti è in carica dal 26 giugno 1972 e lascerà il posto al governo di MARIANO RUMOR il 7 luglio 1973.

Il 1973 è un anno di difficoltà ma anche di tentativi e di fermenti che con l'estate vedrà allargarsi la base del governo sulla via di una collaborazione tra partiti per la ripresa economica e per le riforme.

I fatti notori ed indicativi degli avvenimenti italiani di quel periodo possono essere elencati come esempio e non evidenziano situazioni tali da rendere credibile quel "governo militare" citato dalla Commissione parlmentare di inchiesta sulla loggia P2.

GENNAIO. Il 26, davanti all'Università Bocconi di Milano, nel corso di una manifestazione, lo studente ROBERTO FRANCESCHI viene ferito a morte.

Lo stesso giorno, i giudici di BOLOGNA visionano un film che ha fatto scalpore. Gli italiani seguono con appassionata attenzione le sorti dell'opera di BERNARDO BERTOLUCCI "Ultimo tango a Parigi".

Il 30, i giudici di Trieste assolvono FRANCO FREDA dall'accusa di estorsione.

FEBBRAIO. Il 4, oltre 6.000 concorrenti prendono parte alla "Marcialonga" gara di sci di fondo.

Lo stesso giorno, a BRESCIA, la sede della locale federazione socialista viene devastata da una bomba.

Il 9 si svolge a Roma, senza alcun incidente, una delle maggiori manifestazioni sindacali del dopoguerra con la partecipazione di circa 200.000 operai.

Il 13, il Tribunale di Roma condanna GIULIO SAVELLI, editore di "La strage di Stato". E' accusato di diffamazione in danno dell'on. ALMI-

RANTE, del generale CAFORIO e di VALERIO BORGHESE indicati come i veri responsabili della strage di piazza Fontana in Milano.
Il 14, ARMANDO GIROTTO, proprietario in PADOVA della tipografia "GIR 8" spara contro due sindacalisti. L'episodio si inquadra nello sciopero dei grafici in corso da tempo.
Il 23, dilaga a MILANO (dopo ROMA) lo scandalo delle intercettazioni telefoniche.

MARZO. Il 10, l'Italia applaude GIUSEPPE FAJELLA (in arte PEPPINO DI CAPRI) vincitore del XXIII Festival della musica leggere di S.REMO.
Il 18, a FERRARA, è arrestato CLAUDIO ORSI, nipote di ITALO BALBO con l'accusa di avere partecipato agli attentati contro i treni nell'estate 1969.

- APRILE. Il 7 aprile, NICO AZZI, militante di destra, tenta di collocare una carica di esplosivo sul direttissimo TORINO-ROMA (che viaggia con circa mille passeggeri). La esplosione deve avvenire nei pressi di SESTRI LEVANTE ma il detonatore scoppia tra le mani dell'attentatore.

Il 12, gruppi di estremisti di destra convergo

no verso la piazza Tricolore di Milano ed attaccano la polizia che cerca di disperderli. I neofascisti lanciano tre bombe ed uccidono l'agente ANTONIO MARINO e ne feriscono un altro.

Il 15, viene data alle fiamme l'abitazione di MARIO MATTEI segretario della sezione del MSI di Primavalle in Roma. Muoiono due figli di MATTEI.

Il 24, si tira il bilancio dell'esodo pasquale. Gli italiani si sono riversati sulle strade lasciandovi 93 morti e 3174 feriti a seguito di incidenti stradali.

Nello stesso mese, lo scandalo WATERGATE scuote gli Stati Uniti.

- MAGGIO. Il giorno 8 viene condotta a termine una operazione di controllo della criminalità su tutto il territorio nazionale.
Sono state controllate 368.000 persone e 234.000 automobili; sono stati effettuati 413 arresti e presentate 1602 denunce.
Il giorno 9, il Papa PAOLO VI proclama ANNO SANTO il 1975.
Il giorno 17, in MILANO, un uomo lancia una bomba a mano davanti all'ingresso della QUestura.

Muoiono GABRIELLA BORTOLON di 22 anni e, nei giorni seguenti, tre altre persone ferite.
Viene arrestato GIANFRANCO BERTOLI , in passato aderente ad un movimento di estrema destra.

GIUGNO. Il giorno 13, dopo 40 anni, la squadra nazionale italiana di calcio batte, in TORINO, quella inglese.
Il 16, nella Chiesa di S. ZENO di VERONA, ignoti rubano una tavola del trittico attribuito ad ANDREA MANTEGNA.
Il 18, il Comitato interministeriale decide che, per sostenere il valore della lira, l'Italia dovrà chiedere un prestito alla COMUNITA' EUROPEA ed agli Stati Uniti d'America.

- Il generale PALUMBO è colui che fornisce maggiori spiegazioni sul tenore dei discorsi fatt dai presenti. In realtà, GELLI dice che quelli della P2, gli ufficiali presenti, -"debbono appoggiare in qualsiasi circostanza il governo di centro". Prescindendo dalle facili considerazioni sull'atteggiamento megalomane di GELLI, la parte essenziale dell'argomentare è tutto

fuorchè eversiva e golpista.

- La riunione nella VIlla WANDA nella primavera del 1973 non ha lasciato neanche una traccia accertata o accertabile. La ricostruzione dell'episodio può essere fatta soltanto in base alle dichiarazioni rese dalla maggior parte dei presenti e non è possibile nessuna interpretazione che si traduca, senza prove, in una vicenda completamente diversa in termini concreti (751).

Non si può dimenticare che questo incontro in AREZZO è noto sol perchè PALUMBO, PICCHIOTTI e CALABRESE lo hanno riferito senza che a ciò siano stati costretti da contestazioni. Questo induce logicamente a ritenere che se costoro hanno parlato potendo tacere, parlando hanno detto il vero. FRANCO PICCHIOTTI non dice tutta la verità sui particolari della "convocazione" ma nel suo atteggiamento è evidente l'ansia difensiva in sede processuale.

- L'ipotesi di una riunione che alimenta vel-

(751) Cfr. il paragrafo N. 105 della presente motivazione.

leità o propensioni golpiste può essere formulata soltanto portando la fantasia oltre i limiti di una realtà accertata. I discorsi che sono riferiti dai protagonisti, compreso quello del Procuratore Generale di Roma dott. CARMELO SPAGNUOLO non sono obiettivamente di natura eversiva. Anche operando "... ricostruzioni alimentate dal sospetto o dal timore" (752), lo accaduto non può essere seriamente collegato ad altre situazioni che consentano di individuare una chiave di lettura nel rispetto dei principi di valutazione della prova.

L'incontro non ha alcuna caratteristica obiettiva di idoneità per potere essere inserito in un progetto di una dittatura militare anche perchè l'episodio, già molto scarno, è unico: non ha precedenti nè un seguito di qualsiasi tipo.

Quella riunione di tre o di quattro generali e di un Procuratore Generale avrebbe, altrimenti, i connotati di una farsa che sembra essere estranea alla personalità di ciascuno dei presen

---

(752) Cfr. la citata relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964.

ti.

- Le finalità dell'incontro non possono, neanche concettualmente per mancanza di qualsiasi riferimento diverso dalle ipotesi, essere agganciate ad altri episodi; non al PIANO SOLO (753) o al "colpo di Stato del 1971 frutto della fantasia di LINO SALVINI e di altri; non alla ROSA dei VENTI o al 'gruppo SOGNO"; non al golpe BORGHESE o ad altri gravissimi crimini rimasti impuniti come si dirà tra breve dovendosi dare una risposta completa alle parole dell'accusa.

In conclusione, i particolari noti della riunione di Villa Wanda non consentono di individuare indizi o prove a sostegno della tesi del Pubblico Ministero.
Questa evidente mancanza di prove deve necessariamente essere confrontata con il contenuto di una intervista che è stata menzionata (754) nella parte in cui l'on. TINA ANSELMI, Presiden

---

(753) Cfr. i paragrafi dal N. 105 al N. 112 della presente motivazione.

(754) Cfr. il paragrafo N. 5 della presente motivazione.

te della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2, parla della riunione di villa Wanda. "... Noi abbiamo indagato e su un episodio, almeno, abbiamo tutti gli elementi di certezza per rispondere a questa domanda." (755). Non si può omettere di sottolineare che proprio questo è il solo episodio che abbia dato alla Commissione parlamentare di inchiesta "tutti gli elementi di certezza ".

Preso atto della inconsistenza probatoria degli elementi raccolti sotto il profilo dell'accusa penale, profilo estraneo alla valutazione politica del fatto, è lecito indulgere alla formulazione di ipotesi che, pur non avendo rilevanza per le decisioni di questa Corte, consentono di chiudere l'argomento conciliando i fattori di contrasto che sono stati evidenziati.

La riunione di villa Wanda è caratterizzata da una miscela di superficialità, di presunzione e di megalomania perfettamente compatibile con la personalità di LICIO GELLI e di taluno dei

---

(755) La domanda riguarda le ragioni della presenza di tanti ufficiali nella loggia Propaganda 2.

dei suoi ospiti.

L'incontro sembra la scena di una recita studiata e preparata perchè LICIO GELLI possa esibire la propria importanza e solo così tutte le tessere del mosaico trovano la giusta collocazione.

LICIO GELLI vuole "fare colpo" dimostrando che può "convocare" PALUMBO, PICCHIOTTI e BITTONI. Il soggetto da "impressionare" con la esibizione non può essere che CARMELO SPAGNUOLO il quale, a seguito delle unificazioni delle Comunioni di Palazzo Giustiniani e di Piazza del Gesù è passato nella loggia Propaganda 2, nello stesso periodo del 1973, mantenendo la "copertura" operante in precedeza.

CARMELO SPAGNUOLO è uno dei pochissimi magistrati iscritti alla loggia PROPAGANDA 2; è colui che sottoscrive affidavit a favore di MICHELE SINDONA e che, nel marzo 1975, si schiera contro LINO SALVINI e LICIO GELLI con il gruppo dei massononi "democratici " comprendente ACCORNERO, BENEDETTI, SINISCALCHI, GIUFFRIDA ed altri.

La parte civile rappresentata dalla Avvocatura dello Stato, nella arringa conclusiva, so-

stiene tesi sulla riunione di villa WANDA che non possono essere accolte non avendo alcun conforto e sostegno negli atti processuali.
Si afferma, ad esempio, che questa riunione "non è stata unica". E' evidente che LICIO GELLI, nel corso degli anni, ha ricevuto molte persone nella sua casa di AREZZO ma non vi è traccia di condotte censurabili a livello penale come non vi sono elementi per affermare che vi sia stato un altro incontro con caratteristiche simili a quello della primavera del 1973.
La parte civile ricorda, inoltre, il contenuto della dichiarazione del generale PALUMBO:
".... GELLI dice che la massoneria, anche in altri paesi, è contro qualsiasi dittatura di destra o di sinistra e che noi della P2 dovevamo appoggiare in qualsiasi circostanza il governo di centro....".
Sembra che la parte civile, dando credito a PALUMBO, smentisca le conclusioni della Relazione di maggioranza della Commissione parlamentare di inchiesta che parla di un accordo per istaurare nel Paese una dittatura militare.
Non è così perchè si dice che al discorso di PALUMBO bisogna "fare una piccola correzione" in

terpretando quelle parole come un invito a non compiere azioni a favore della "sinistra" e, quindi, a "dare appoggio a un governo golpista.".
La parte civile afferma l'esistenza di un "filo " (756) tra il piano SOLO e la riunione nella villa WANDA avvenuta nella primavera del 1973.
A questo proposito è sufficiente richiamare le osservazioni fatte sul tema.
Infine, la Corte non ritiene valido, al fine della ricerca e della evidenziazione della prova, il metodo adottato dalla parte civile per trattare questo ed altri argomenti e consistente nel citare le affermazioni di altre parti processuali come fatti certi e provati mentre, in realtà non solo non sono riscontrati ma sono smentiti dalle successive decisioni giurisdizionali.
Sono stati, infatti, richiamati interi brani dei motivi della impugnazione del Procuratore Generale avverso la sentenza in data 17 marzo 1983 del Giudice Istruttore di ROMA senza tenere conto, anche criticamente, del contrario

---

(756) Cfr. il paragrafo N. 105 della presente motivazione.

avviso della Sezione Istruttoria della Corte di Appello di ROMA che ha confermato la sentenza impugnata respingendo la tesi del Procuratore Generale.

Nel corso della sua lunga requisitoria, il Pubblico Ministero non dedica molto spazio alla riunione di villa WANDA anche se mantiene l'impostazione iniziale. E' interessante notare la affermazione secondo la quale "vi è la prova in atti che la riunione non è stata unica" poichè, a suo dire, vi sono atti dei Servizi "che parlano di militari che frequentano villa Wanda". Il Pubblico Ministero non indica questi atti. Solo il rapporto del colonnello GIUSEPPE SORRENTINO (757), rapporto della Guardia di Finanza e non dei Servizi anche se ispirato da un uomo dei Servizi, ANTONIO VIEZZER, tratta questo argomento.

GELLI "... è legato da vincoli di amicizia con note personalità politiche che frequentemente ospita nella sua lussuosa villa Wanda di AREZ-

---

(757) Cfr.il paragrafo N. 25 della presente motivazione.

ZO con il capo del SID ed altri ufficiali della stessa organizzazione.".

I commenti sul comportamento di VIEZZER saranno fatti parlando di questo imputato (758) e, al momento, è sufficiente un richiamo formale. D'altra parte, ammesse le frequentazioni di ufficiali, bisognerebbe dimostrarne le finalità cospirative. Questo non è stato possibile mentre dalle testimonianze emergono situazioni di natura diversa quali, ad esempio, le visite del capitano CORRADO TERRANOVA (759) o del maggiore UMBERTO NOBILI (760) o di altri militari intenzionati ad acquistare abiti con forti sconti. Questo scopo non è una scusa ma rientra negli schemi di GELLI usati per accattivarsi simpatie tanto che viene applicato anche a civili come ROBERTO GERVASO (761).

Un'altra affermazione del Pubblico Ministero riguarda la ricostruzione della riunione di

---

(758) Cfr.il paragrafo N.164 della presente motivazione.
(759) Cfr.Il paragrafo N.149 della presente motivazione.
(760) Cfr.il paragrado N. 52 della presente motivazione.
(761) Cfr.il paragrafo N.139 della presente motivazione.

villa WANDA che "non può essere fatta con le dichiarazioni di presenti". Poichè non sono state indicate altre fonti nè è, comunque, possibile individuarle, seguendo l'impostazione dell'accusa si dovrebbe concludere paradossalmente che quella riunione non c'è mai stata in quanto soltanto i presenti ne parlano.

107.- L'ordinanza di rinvio a giudizio menziona un collegamento tra la loggia PROPAGANDA 2 ed il "gruppo SOGNO" (762) richiamando le osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2.
"...La complessa tematica del gruppo SOGNO, le proposte di riforme costituzionali avanzate come pure, in parte, la strategia adottata rivelano punti di contatto con il piano di rinascita democratica e la strategia di GELLI dopo il 1974.".

---

(762) Ordinanza di rinvio a giudizio, pag. 90.

Queste conclusioni sono inaccettabili in questa sede per più motivi.

IL riferimento al "dopo il 1974" si basa sulla errata distinzione di cui si è detto tra il periodo anteriore e quello posteriore alla decisione della Gran Loggia di NAPOLI del dicembre 1974.

Si torna a parlare di gruppi intesi come unità organiche operanti senza tenere conto delle condotte dei singoli associati e della loro personale responsabilità penale.

Infine, vi è la impossibilità di valutare come elementi di prova in questa sede giurisdizionale i "punti di contatto" e, persino di identificarli, trattandosi di semplici enunciazioni di contenuto politico.

Per quanto riguarda i fatti, risulta dalla attività istruttoria prima del rinvio a giudizio, che EDGARDO SOGNO ha aderito alla loggia P2 nel 1979 (763) per un fine preciso e che,

(763) SOGNO ammette l'iscrizione anche nella fase istruttoria; cfr. cartella 11, vol. 5, fasc. 1, pag. 83 e segg. La circostanza è confermata da FRANCO PICCHIOTTI; cfr. cartella 7, vol.3, fasc. 1, pag. 143 e segg. e da DOMENICO NIRO, cfr. cartella 7, vol.3, fasc.1, pag.814 e segg.

non avendo ottenuto risultati positivi, si è allontanato dalla P2.

Secondo NIRO DOMENICO, (764) SOGNO ha intenzione di tornare a dedicarsi alla politica attiva in occasione delle elezioni del 1979 per il Parlamento Europeo. NIRO consiglia di aderire alla loggia P2 perchè GELLI lo potrebbe aiutare con un sondaggio al alto livello presso le Segreterie dei partiti sulle reali possibilità di successo.

Il promesso interessamento di LICIO GELLI per "rilanciare "SOGNO viene condizionato alla adesione alla loggia P2 ma non consegue alcun risultato.

Nel corso del dibattimento (765), EDGARDO SOGNO non conferma la versione di DOMENICO NIRO e pre

---

(764) DOMENICO NIRO è cugino della moglie di SOGNO. E' massone in TORINO dal 1967. Dalla loggia FRATELLI ARVALI, nle 1970, passa alla loggia P2. Più tardi è nominato capogruppo in PIEMONTE e, soltanto nel 1991,apprende dai giornali che in TORINO vi è un altro capogruppo della P2: il notaio JOLI.

(765) Cfr. udienza del 5 ottobre 1993; da pag. 72 a pag. 99 della trscrizione della registrazione.

cisa le ragioni della sua adesione alla PROPAGANDA 2.

Dopo avere avuto da GELLI le notizie richieste sulle possibilità di SOGNO, "... NIRO, quasi (per dare) una risposta di gratitudine per queste informazioni che mi aveva dato, insistette perchè io aderissi. Io fui molto, ero incerto; giudicavo la P2 in quel momento solamente una forza che, come mi descriveva, si schierava contro l'andata al potere del Partito comunista. Esitai molto. Passarono parecchi mesi. NIRO mi fissò un primo appuntamento per questo incontro. Non andai. Poi ci furono nuove insistenze. Alla fine io andai a questo appuntamento, (a) questa cerimonia di adesione all'Hotel Excelsior .... NIRO diceva che la P2 era una forza politica anticomunista. Io mi iscrissi ed ebbi un contatto una sola volta con il GELLI e ne ebbi una impressione pessima.... (Non ebbi) nessuna informazione (del piano di rinascita democratica). Io il famoso progetto gelliano l' ho appreso dall'estratto del "L'Espresso" in cui ho letto tutto quel famoso piano...Il mio contatto con GELLI ha chiuso la cosa. Quando ho sentito parlare GELLI ho chiuso perchè non era possibi

le che uno schieramento di questo genere avesse un capo di quel tipo...Non andava bene GELLI. ALtre persone serie che c'erano, il generale (Carlo ALberto) DALLA CHIESA per me era una persona seria, per bene....".

EDGARDO SOGNO sostiene di avere ignorato l'appartenenza alla loggia P2 di MICHELE CRIMI e di avere sottoscritto due affidavit a favore del banchiere su richiesta di John. MC CAFFERY, suo vecchio conoscente .

Non vi sono elementi che possano smentire questa affermazione ma, anche ammessa l'ipotesi contraria, gli affidavit a favore del 'fratello' MICHE SINDONA non costituiscono nè prova nè indizio di un collegamento di qualsiasi genere e, in particolare , di un collegamento di natura eversiva tra la loggia P2 ed il "gruppo SOGNO" anche ritenendolo ancora esistente.

108.- Si sostiene la sussistenza di una stretta connessione tra LICIO GELLI, la loggia P2 e i fatti e gli uomini del "golpe BORGHESE" del

1970 ad ulteriore prova della "pluriennale copertura dei Servizi di cui ha goduto la P2." Questo tema della "copertura" della loggia P2 da parte dei Servizi di informazione è stato sviluppato. Inoltre, è interessante ricordare che altri giudici si sono pronunciati in modo definitivo sul "golpe BORGHESE" anche se l'accusa sostiene che "... la formazione del giudicato non impedisce una valutazione diversa degli elementi di fatto oggetto di quell'accertamento....".

Si deve osservare che, secondo una giurisprudenza costante ed aderente a quella delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (766), il giudicato ha efficacia preclusiva riguardo allo accertamento dei fatti materiali costituenti il fondamento logico giuridico della decisione. L'argomento del golpe BORGHESE è stato e sarà brevemente trattato parlando di MICELI, di ALEANDRI, di FABIO DE FELICE, di LABRUNA e di ORLANDINI (766bis) soltanto al fine di verificare la

---

(766) Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 8 febbraio 1958.

(766bis) Cfr. i paragrafi N.34, 113, 145 e 158 della presente motivazione).

attendibilità di alcune dichiarazioni e non perchè questa COrte disconosca il principio sul giudicato enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

I temi svolti vanno richiamati per evitare inutili ripetizioni ed il quadro complessivo dei dati processuali, smentendo certe tardive voci di accusa, conferma, comunque, la completa assenza di prove a sostegno della tesi secondo la quale LICIO GELLI, taluno degli imputati o la loggia PROPAGANDA 2 intesa come struttura organica abbiano avuto un qualsiasi ruolo nella vicenda del golpe BORGHESE.

E' interessante leggere quello che ha scritto in proposito la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di ROMA (767) e che l'accusa non ha tenuto in alcun conto alla stregua dei principi che regolano il giudicato.

"... Il primo episodio di eversione, in ordine cronologico (768), in cui la P2 sarebbe implica

---

(767) Sentenza citata; pagg. 208, 209,210,211 e 212.

(768) La Sezione Istruttoria non ha considerato il PIANO SOLO del 1964 limitandosi a richiamarlo solo successivamente.

cata è il c.d. Golpe BORGHESE, episodio verificatosi nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970. Su questo fatto e sulla relativa vicenda giudiziaria sono state pronunciate, come è noto, due sentenze, di primo e secondo grado, della Corte di Assise di ROMA. Va subito detto che negli atti del relativo procedimento penale non si rinviene neppure un indizio di una qualsiasi responsabilità di GELLI che non ha mai assunto la veste di imputato o indiziato.

Vero è, poi, che VITO MICELI, all'epoca già iscritto alla P2, fu inviato a giudizio per rispondere, nella sua veste di capo dei Servizi Segreti, del reato di favoreggiamento; ma è altresì vero che la Corte di Assise, già con la sentenza di primo grado, lo scagionò da ogni addebito, assolvendolo con formula ampia. Vero è anche che, secondo la deposizione (su cui si tornerà in seguito) di Paolo ALeandri (un protagonista dell'eversione di destra che poi ha collaborato con gli inquirenti), Gelli era in contatto con Filippo De Iorio (iscritto nelle liste di Castiglion Fibocchi) nel periodo in cui questi, inquisito per il golpe Borghese, era latitante; ma è altresì vero che lo stesso De

Iorio fu assolto con formula ampia già con la sentenza di primo grado. Inoltre, la Corte di Assise di Appello, ritenendo non essere stata acquisita alcuna prova certa del reato di cospirazione politica mediante associazione, per il quale alcuni imputati erano stati condannati in primo grado, ha assolto tutti "perchè il fatto non sussiste". Il che potrebbe porre termine ad ogni discorso, dovendo , alla stregua di detta sentenza, ritenersi non provato il fatto insurrezionale, che va sotto il nome di "golpe Borghese".

Tuttavia, avendo questa Sezione Istruttoria, prima che intervenisse la sentenza della Corte di Assise di Appello, ritenuto di dovere approfondire alcuni elementi di prova raccolti dalla Commissione Parlamentare di inchiesta in ordine ad una presunta partecipazione di Gelli all'ormai famoso 'contrordine' della notte fra il 7 e l'8 dicembre 1970, è opportuno esaminare i risultati di tale indagine. Va precisato al riguardo che l'unica deposizione di un certo rilievo in argomento è quella di Paolo Aleandri: le altre deposizioni in merito - quelle di Calore, Sordi e Primicino - non hanno autonomo va

lore probatorio perchè si riportano, a loro volta, a dichiarazioni dell'Aleandri (depos. Calore)oppure sono delltutto generiche o non pertinenti (depos. Primicino e Sordi). Ebbene, Aleandri, interrogato da questa Sezione Istruttoria in modo spedifico sul punto in esame, ha testualmente dichiarato:"Per quanto in particolare concerne il ruolo che Gelli avrebbe avuto nel golpe Borghese, Fabio De Felice mi disse che accanto all'aspetto palesemente insurrezionale (occupazione della sede RAI, del Viminale e del Quirinale) , vi era anche un altro aspetto, di maggiore importanza, che sarebbe stato costituito dalllapplicazione di un piano di emergenza già prestabilito dai militari, che avrebbe dovuto condurre al controllo della situazione da parte di questi ultimi.

Il contrordine agli insorti, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970, sempre secondo Fabio De Felice, sarebbe stato dato perchè Gelli avrebbe espresso dissenso rispetto all'applicazione da parte dei militari del prèdetto piano di emergenza. In tal modo il tentativo insurrezionale non aveva alcuna possibilità di riuscita". Se le cose fossero andate veramento così,

Gelli avrebbe avuto il merito di far fallire il tentativo insurrezionale e pertanto la circostanza non potrebbe certamente essere addotta come prova della sua responsabilità in ordine allo stesso tentativo. Ma, in realtà, la deposizione di Aleandri, pur resa in sicura buona fede, è tutt'altro che idonea, da sola, a provare che Gelli avesse il potere di annullare una decisione presa da alte gerarchie militari e abbia di fatto esercitato tale potere. E ciò perchè Aleandri avrebbe appreso la circostanza, sette-otto anni dopo i fatti, da Fabio De Felice. Ma Licio Gelli - come pure è risultato - non aveva rapporti con Fabio De Felice bensì, come ha testimoniato lo stesso ALEANDRI, con ALFREDO DE FELICE fratello del primo; sicchè la testimonianza de relato di ALEANDRI sarebbe stata, nella migliore delle ipotesi, di terzo grado (ALFREDO DE FELICE, FABIO DE FELICE, ALEANDRI).
Nè vi sono elementi per valutare se la fonte di ALFREDO DE FELICE - non si sa se lo stesso GELLI o altri - sia credibile. Siamo, dunque, in presenza di un indizio, vago, sfumato, equivoco certamente inidoneo a provare la circostanza in esame.

Devesi, pertanto, concludere non esservi prova alcuna che GELLI o altri uomini rappresentativi della P2 abbiano avuto un qualsiasi ruolo nel co siddetto golpe BORGHESE.".
Non vi è nulla da aggiungere a tale motivazione mentre si dirà in seguito quale è il convincimen to di questa Corte sulla attendibilità e sulla "buona fede" di PAOLO ALEANDRI (769).

109.- Il Giudice Istruttore (770) ed il Pub blico Ministero citano anche l'episodio crimina le denominato "la strage del treno Italicus" in serendolo, in un modo o nell'altro, tra gli anel li che unirebbero LICIO GELLI e quelli della Log gia P2 alla destra eversiva e golpista.
In proposito, nella sentenza della Sezione Istrut

---

(769) Cfr.il paragrafo N. 113 della presente motivazione ed anche quello N. 158 sull'asserito progetto di rapire il Presidente della Repubblica Giuseppe SA RAGAT.
(770) Ordinanza di rinvio a giudizio, pag. 68.
(771) Cfr. le pagg. 412 e 413.

toria (771) si legge:

"... Altro fatto eversivo, ben più grave dei precedenti , cui GELLI e la P2 sono stati in qualche modo collocati è la strage del treno ITALICUS , avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 agosto 1974. La lunga ed approfondita istruttoria, svolta a largo raggio dal Giudice Istruttore di BOLOGNA, ha fatto della massoneria in genere e della P2 in particolare oggetto specifico di indagine ma il risultato è stato totalmente negativo non essendo emerso alcun elemento di prova a carico di GELLI e di altri responsabili della P2. Nella ordinanza-sentenza del G.I. di Bologna si parla, invero di assoluta carenza nel materiale istruttorio di elementi che giustifichino anche la più vaga supposizione di un coinvolgimento qualsiasi della massoneria o di taluni suoi esponenti nei fatti del processo...". Giova ricordare che il Giudice Istruttore di BOLOGNA dedica un intero capitolo della sentenza-ordinanza alla "loggia P2 della massoneria di Palazzo Giustiniani" (772). Egli tiene conto del

---

(771) Cfr.le pagg. 412 e 413.

(772) Cfr.cartella 1,vol.1, fasc. 1,pag. 18 e segg.-

memoriale del 1977 mandato, dal sempre tenacemente attivo ing. FRANCESCO SINISCALCHI, anche alla Autorità Giudiziaria di FIRENZE con il quale si suggeriscono , citando vicende e personaggi della P2, alcune ipotesi relative all'omicidio del giudice VITTORIO OCCORSIO ed alla strage del treno ITALICUS. Non manca il richiamo al collegamento (solo affermato) tra la massoneria e la C.I.A. statunitense.

Quel Giudice Istruttore si sofferma a valutare anche le parole di LINO SALVINI sul 'colpo di Stato del 1971' e le conclusioni tengono conto della irrilevanza penale delle condotte accertate e sulla assoluta carenza di prove. La sentenza della Sezione Istruttoria ricorda anche la fase del giudizio.

"... Anche nel lunghissimo dibattimento svoltosi davanti alla Corte di Assise di BOLOGNA.. fu seguita ed approfondita la pista P2. Ma la Corte, nell'assolvere per insufficienza di prove tutti gli imputati, riconobbe non essere risultati elementi di prova sufficienti a dimostrare il concorso di esponenti della massoneria nel delitto.

Non solo. La Corte, evidentemente, non riuscì a

raccogliere neppure un indizio di responsabilità a carico di GELLI o di altri esponenti della P2 perchè, in tale caso, avrebbe avuto il dovere di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero per l'esercizio dell'azione penale nei loro confronti, cosa che non ha fatto...".

110.- La sentenza della Corte di Assise di Bologna per la strage del treno Italicus viene pronunciata il 20 luglio 1983. Gli imputati sono: TUTI MARIO, FRANCI LUCIANO, MALENTACCHI PIETRO, MUDDI MARGHERITA e SGRO' FRANCESCO (773). Solo SGRO' viene condannato per il delitto di calunnia in danno di AJO' DAVID. A parte una prescrizione e l'applicazione dell'art. 90 C.P.P., vi è assoluzione generale per insufficienza di prove.
Anche se LICIO GELLI non figura tra gli imputati, nella sentenza si richiama il memoriale dell'ing. FRANCESCO SINISCALCHI (pag5); si afferma

---

(773) Cfr. cartella 80, vol. 21, fasc. 7.

che la loggia P2 e GELLI nutrono evidenti "propensioni al golpismo" (pag. 183); si evidenzia che nel1972 un sedicente massone della "loggia del Gesù", che guida una automobile azzurra targata Arezzo, cerca di spingere "gli ordinovisti" di Lucca ad atti di terrorismo promettendo armi, esplosivi e £ 500.000; e si conclude (pag. 193): "Appare quantomeno estremamente probabile che anche il fantomatico massone presentato da BATANI apparteneva alla loggia P2 e non alla dichiarata loggia del Gesù...Appare evidente che nel decennio tra il 1970 ed il 1980 (774) la esistenza di appoggi, finanziamenti e strumentalizzazioni dell'estremismo di destra da parte di importanti settori della massoneria (forse a sua volta ispirata e condizionata da forze ad essa superiori) al fine di incidere sulle principali scelte politiche nazionali...".

Nel marzo 1992, con la sentenza della Corte di Cassazione , si forma il giudicato.

Tutti gli imputati sono stati assolti e rimane,

---

(774) La strage, materia del processo, è del 3/4 agosto 1974.

così, senza risposta la domanda primaria di giustizia. Le strade seguite si sono dimostrate sbagliate e non si spiega perchè molte affermazioni sono state fatte senza offrire chiarimenti.
Non si capisce il concreto significato di una frase come "evidente propensione al golpismo"; non si sa chi sia il "fantomatico massone" che "con estrema probabilità" non appartiene alla comunnione di Piazza del Gesù ma alla loggia P2 ammesso che si possa individuare la provenienza massonica di una persona non sapendo neanche chi sia;non si è provato ad identificare le forze superiori che, forse, ispirano e condizionano la massoneria.
Pur senza considerare tutto ciò, è certo che anche questo anello della lunga catena, che secondo l'accusa, lega LICIO GELLI e la loggia P2 alla "destra eversiva e golpista" è risultato inesistente.
E' importante tenere a mente, per evitare che la eco sia scambiata per una seconda voce,che è l'ingegnere FRANCESCO SINISCALCHI a seminare per primo (775) il sospetto cominciando a dire che

---

(775) Cfr. la nota del Ministero dell'Interno in data 11 giugno 1986;cartella 6,vol.1, fasc.13,pag.3579.

la loggia P2 è inquinata da elementi golpisti? Altri riprenderanno il tema e lo svilupperanno.

111.- E' sempre FRANCESCO SINISCALCHI che accenna ad un possibile collegamento tra gli uomini della loggia P2 e l'omicidio del giudice VITTORIO OCCORSIO.

Su questo argomento, la sentenza della Sezione istruttoria della Corte di Appello sviluppa una motivazione che è integralmente condivisa da questa Corte di Assise.

"...Altro fatto di sicuro significato eversivo cui GELLI e la P2 sono stati in un primo tempo collegati è l'omicidio del giudice VITTORIO OCCORSIO verificatosi il 10 luglio 1976.

Secondo la deposizione di un teste (il giornalista FRANCO SCOTTONI), OCCORSIO, nella sua qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, nell'ambito dell'inchiesta sui sequestri di persona ed il riciclaggio delle somme provenienti dai riscatti, si stava anche occupando dell'ONPAM (Organizzazione mondiale per la

assistenza massonica) organismo cui GELLI stava tentando di dare vita e della provenienza dei fondi spesi per l 'acquisto di un edificio da adibire a sede della organizzazione stessa. Inoltre, altro teste, il commissario di P.S. CIOPPA ha dichiarato di avere visto LICIO GELLI nei corridoi di Palazzo di Giustizia, vicino all'ufficio del giudice OCCORSIO (Cfr. dichiarazioni rese da CIOPPA alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla P2). La approfondita indagine istruttoria svolta dalla magistratura fiorentina accertò che i sospetti su Gelli erano del tutto infondati e che Vittorio Occorsio era stato ucciso da Pierluigi Concutelli e altri terroristi di destra, che poi la Corte di Assise di Firenze condannò. Recentemente la Corte di Assise di Appello di Firenze ha condannato, quali mandanti del predetto omicidio, i capi di alcune organizzazioni eversive di destra.

E' stato, inoltre, accertato che Vittorio Occorsio fu ucciso per un motivo ben preciso, del tutto estraneo alla P2, la sua attività di inquirente, attento e intelligente, in alcuni procedimenti penali a carico degli aderenti a "Ordine Nuovo".

.... Una volta escluso che Gelli e la P2 abbiano partecipato ad episodi eversivi di rilievo effettivamente avvenuti e diretti a porre in crisi ed eventualmente anche a mutare violentemente l'equilibrio e l'assetto istituzionale dello Stato o la forma del governo, occorre occuparsi di quella che la citata sentenza della Corte di Assise di Bologna definisce "propensione al golpismo" dello stesso Gelli e della sua organizzazione. In realtà non si tratta qui di indagare su una generica "propensione al golpismo", ossia su uno stato d'animo che, come tale non riveste alcuna rilevanza giuridico-penale. Occorre,invece, accertare se siano stati posti in essere tentativi idonei diretti a mutare violentemente la Costituzione formale o l'assetto istituzionale dello Stato o, quanto meno, se siano stati progettati seriamente e concretamente atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283, 284 e 270 bis C.P."-

112.- Nella ordinanza di rinvio a giudizio, si leggono passi quasi integralmente mutuati dal capitolo "I contatti con l'eversione nera" della relazione di maggioranza della Commissione Parlamentare di inchiesta (776). La Relazione, però, spesso oltrepassa il limite che la prudenza impone al magistrato poichè la valutazione politica di un fenomeno ha una libertà che la legge nega al giudice nel processo penale.
A proposito del golpe Borghese e della riunione di villa Wanda del 1973 si può leggere: "... non sembra di forzare l'interpretazione affermare che il colpo di Stato tentato e non consumato esperì comunque i suoi effetti politici alternativi: in altri termini, se il piano operativamente fallì, politicamente per qualcuno fu un successo perchè pose sul tappeto come possibile realtà l'ipotesi che in Italia esistevano forze ed ambienti pronti ad un simile passo. Ponendoci allora ad un livello di analisi meno approssimativo, non possiano non rilevare che la consistenza concreta in termini politici del golpe Borghese

---

(776) Relazione citata. Da pag. 87 a pag. 104.

appare di poco maggiore, secondo una evidente analogia, di quella del governo sostenuto dai militari e presieduto da Carmelo SPAGNUOLO del quale si discusse nella riunione di Villa Wanda del 1973 ". (pag.100).

In merito alla strage del treno Italicus, nella Relazione (pag. 93) si afferma in modo categorico:

" 1)che la strage dell'Italicus è ascrivibile ad una operazione di ispirazione neofascista o neonazista operante in Toseana;

2) che la loggia P2 svolse opera di istigazione e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana;

3) che la loggia P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell'Italicus e può ritenersi anzi responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale".

Non deve meravigliare , e la Commissione ne spiega i motivi, che in quella sede possono essere fatte affermazioni tanti gravi quanto carenti di prove. Lascerebbe, invece costernati il ritrovare tali asserzioni in un provvedimento del giudice penale.

La Commissione, rifacendosi ad una vecchia sentenza della Corte Costituzionale (N.231/1975), premette (pag. 92):

"Le istruttorie di una Commissione di inchiesta e quelle della autorità giudiziaria penale hanno infatti la comune caratteristica di utilizzare prove storiche e prove critiche per giungere attraverso un processo logico esternato di libero convincimento, a determinate conclusioni.

Gli elementi differenziali riguardano invece lo oggetto e lo scopo dell'indagine. Quanto al primo occorre rilevare che la giustizia penale ha come limite di accertamento realtà oggettive ed oggettivabili mentre la COmmissione parlamentare può (e deve) tenere conto di più soggettive emergenze come modi di pensare, opinioni e convincimenti diffusi. Quanto al secondo, appare evidente che, mentre la giustizia penale ha un compito di accertamento strumentale rispetto ad affermazioni di responsabilità personali, la Commissione ha invece quello di un accertamento funzionalizzato ad un più puntuale esercizio della attività legislativa ed in esso vi è dunque spazio per affermazioni di responsabilità che siano di tipo morale o politico secondo la natura

propria dell'istituto.".

Queste affermazioni contenute nella relazione di maggioranza della Commissione parlamentare di inchiesta appaiono le più appropriate per marcare una linea di confine spesso dimenticata e per concludere questa parte della motivazione con la quale si sono dovuti richiamare eventi di un recente passato che, spesso, non hanno avuto una risposta di giustizia adeguata alla loro gravità. Non compete a questa Corte di Assise neanche fare ipotesi sulle ragioni di questa situazione.

Tuttavia, non si può ignorare una costante in termini matematici che si ritrova anche nel presente procedimento. In occasione di gravi episodi criminali, grida perentorie hanno spesso spinto i segugi verso piste inesistenti anche di odore massonico sino a far perdere in modo definitivo ogni traccia più concludente.

113.- Questa Corte deve controllare l'asserita esistenza, ed in caso positivo anche la consistenza , dei rapporti tra LICIO GELLI, gli uomini della P2 come parti di una sola unità agente ed i soggetti operanti nell'area della "destra eversiva e golpista" anche indipendentemente da episodi accaduti e riconducibili a manifestazioni di eversione.

Le conclusioni dell'accusa sono simili a quelle del Giudice Istruttore che richiamano la relazione di maggioranza della Commissione parlamentare (777).

"...Le dichiarazioni peraltro smentite dai loro antagonisti processuali... tendono ad accreditare un ruolo di GELLI, e quindi della P2, nei progetti golpisti..." (778).

Una simile affermazione impone la verifica di tutte le dichiarazioni riconducibili al tema dei rapporti con la "destra eversiva".

Gli imputati non parlano di questi rapporti forse perchè il Pubblico Ministero ed il Giudice I-

---

(777) Relazione di maggioranza, pag. 102;

(778) Ordinanza di rinvio a giudizio, da pag. 83 a pag.89.

struttore non formulano domande specifiche.
LICIO GELLI, il 14 giugno 1976 (779), sentito dal Procuratore della Repubblica di FIRENZE esclude ogni rapporto suo e degli uomini della P2 con l'omicidio di VITTORIO OCCORSIO.
ANTONIO VIEZZER, il 4 aprile 1981 (780), parla di GIANNETTINI e della strage di piazza Fontana (MIlano, 12 dicembre 1969) ma senza riferirsi a GELLI o agli iscritti alla loggia P2.

PAOLO ALEANDRI, nato nel 1955, elemento della destra eversiva, partecipa alla attività terroristica con bande armate prima e dopo l'arresto di CONCUTELLI avvenuto nel 1976 (781). Asserito collaboratore della giustizia, viene interrogato sui fatti oggetto del presente giudizio quattro volte dal 16 al 27 ottobre 1982 quando, ormai, LICIO GELLI è stato arrestato a GINEVRA e tutti i giornali, da mesi, scrivono dell'uomo

---

(779) Cfr. 64, vol. 17, fasc. 16/E, pag. 872 e segg.-
(780) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 1, pag. 107 e segg.
(781) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 12.pag.3244 e segg. pag. 3253 e segg.- Udienza del 4 marzo 1993.

e della loggia P2 miscelando, come è inevitabile, realtà e fantasia.

ALEANDRI racconta le sue "esperienze politiche" a partire dal tempo del liceo e la conoscenza, gli incontri , le discussioni, dal 1973 al 1976, con FRANCO CELLETTI e con il prof. FABIO DE FELICE. Costui, con il fratello ALFREDO, sarebbe al vertice della organizzazione denominata ORDINE NUOVO.

ALEANDRI svolge diversi argomenti mostrando se stesso sempre al centro della scena nonostante la giovane età (781):

- Collabora alla rivista "Politica e Strategia" di FRANCESCO SALOMONE (782).

- Descrive un piano golpista ideato dai fratelli DE FELICE con la adesione di FEDERICO D'AMATO, funzionario di Polizia di alto grado, di una parte della Democrazia Cristiana e del Vatica-

---

(781) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 12, pag. 3244 e segg.; pag. 3253 e segg.Udienza del 4 marzo 1993.

(782) FRANCESCO SALOMONE,deceduto.E' il giornalista al quale GELLI indirizza una delle buste sequestrate il 4 luglio 1981 a MARIA GRAZIA GELLI.

nº (783).

Meraviglia che taluno possa ritenere attendibile ALEANDRI dopo una tale dichiarazione senza neanche considerare tutte le altre. SI delinea un episodio gravissimo , anche se puerilmente fantapolitico, che coinvolge un partito che ha governato l'Italia per più di 40 anni senza bisogno di un golpe del quale nessuno ha mai parlato e del quale non vi è traccia.

- La fantasia di ALEANDRI, secondo le parole di costui, sarebbe alimentata da quella non meno fervida di FABIO DE FELICE. Costui nega ma, sempre secondo ALEANDRI, mentre nella zona di Porta S. PAOLO in ROMA sono in corso violente manifestazioni di protesta contro il Governo TRAMBONI, FABIO DE FELICE e FEDERICO D'AMATO controllano la situazione stando insieme nel cuore del Ministero dell'Interno. (784).

- Subito dopo il fallimento del golpe BORGHESE,

---

(783) Cfr. D'AMATO, paragrafo N. 116 della presente motivazione.

(784) Cfr. i paragrafi N. 114 (FABIO DE FELICE) e N. 116 (FEDERICO D'AMATO) della presente motivazione.

ALFREDO DE FELICE incarica ALEANDRI di tenere i contatti tra il latitante FILIPPO DE IORIO e LICIO GELLI che ha il compito di ottenere benefici sul piano giudiziario per il primo.
DE IORIO telefona ad ALEANDRI e costui riferisce a GELLI recandosi all'Hotel Excelsior il martedì ed il mercoledì di ogni settimana.
ALEANDRI si accredita una importanza eccessiva per un ragazzo di neanche sedici anni; non spiega le ragioni che inducono l'avvocato FILIPPO DE IORIO a telefonargli dall'estero due volte alla settimana; non chiarisce gli argomenti che DE IORIO e GELLI possono affrontare per anni in relazione ad una situazione processuale che non si modifica fino al 1978; riesce, persino, a smentire se stesso senza alcuna preoccupazione.
Undici giorni dopo avere reso le dichiarazioni sopra riportate (785), precisa che i suoi rapporti con GELLI iniziano poco dopo l'arresto dello avv. MINGHELLI e cioè non subito dopo il fallimento del golpe BORGHESE ma ben cinque anni do-

---

(785) Cfr. cartella 15,vol. 5, fasc. 13, pag. 3422 e segg.

po. Anche il tipo di rapporto con LICIO GELLI cambia e l'importanza del giovane si accresce. Non è più il "portalettere" di un DE FELICE o di un latitante ma tratta alla pari "gli adulti" tanto che i contatti con GELLI gli consentono ".... L'accesso ad informazioni sul potere palese ed occulto...".

In questo contesto , ALEANDRI precisa di avere presentato a GELLI il giornalista FRANCESCO SALOMONE nel 1977 o nel 1978 e di avere avuto complessivamente una ventina di incontri con il maestro venerabile.

Calcolati i due incontri alla settimana indicati da ALEANDRI, la conclusione matematica indica che i contatti si sono protratti per circa dieci settimane,cioè per due mesi e mezzo. Un tempo molto breve se si considera che tutto cessa al termine del 1978 mentre le date iniziali del rapporto sono state collocate, nelle varie versioni, nel 1971 e nel 1976.

FRANCESCO SALOMONE (786) , per la parte che lo riguarda, smentisce ALEANDRI riferendo di avere

---

((786) Cfr. cartella 9, vol. 4, fasc. 1, pag. 102 e segg.

conosciuto LICIO GELLI ad un ricevimento offerto dalla Ambasciata argentina.

- ALEANDRI sostiene di avere parlato dei suoi contatti con LICIO GELLI con alcuni appartenenti al suo gruppo terroristico e precisamente a CALORE, a MARIANI ed a CAVALLINI.

- Frequentando l'Hotel Excelsior, ALEANDRI, a suo dire, ha modo di vedere LICIO GELLI che incontra UMBERTO ORTOLANI, VITO MICELI, GIORDANO GAMBERINI e GAETANO STAMMATI ma non riesce a spiegare come abbia potuto riconoscerli tutti visto che non si azzarda ad affermare di essere stato a loro presentato. In una di queste occasioni, ALEANDRI è tanto vicino ad UMBERTO ORTOLANI da sentire costui lamentarsi con GELLI perchè un iscritto alla loggia P2, l'avvocato GIANANTONIO MINGHELLI, è coinvolto nel sequestro del figlio AMEDEO ORTOLANI "altro fratello della P2" ((787).

E' difficile credere che due personaggi come ORTOLANI e GELLI abbiano fatto un simile discorso

---

(787) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 13, pag. 3422 e segg.

alla presenza del giovanissimo e praticamente sconosciuto PAOLO ALEANDRI ed è lo stesso ORTOLANI a ridimensionare l'episodio (788).

"... Io non ho fatto niente di questo con GELLI perchè GELLI, quando fu sequestrato mio figlio, è scomparso dalla circolazione quando, invece, avrebbe potuto essere molto utile perchè in quella occasione io seppi che l'avvocato MINGHELLI, che era segretario della loggia P2, era una creatura sua.... Io ne parlai: "Ma ti pare possibile, io sto soffrendo per mio figlio; tu lo conosci (MINGHELLI) e non mi dici (nulla)? Era forse un canale per arrivare in contatto con i delinquenti per vedere un po'...".

ORTOLANI dice di non conoscere PAOLO ALEANDRI e, richiesto di precisare chi sia stato presente quando ha parlato in quei termini con GELLI, risponde: "....Sa io rispetto molto le persone; non c'era nessuno, c'era soltanto GELLI...".

Le parole di UMBERTO ORTOLANI hanno l'accento della verità. Egli non ha motivo per mentire;non

---

(788) Udienza del 19 ottobre 1993; pagg. 64 e 65 della trascrizione della registrazione.

conosce ALEANDRI e non ha alcun rapporto con costui; PAOLO ALEADNRI non sostiene il contrario limitando i suoi contatti a GELLI e disegna i contorni di una conversazione assurda sia per il contenuto sia per le modalità di effettuazione e di ascolto.

Questo episodio è un'altra dimostrazione di come i racconti di ALEANDRI si sono nutriti di fantasia e di notizie più o meno attendibili diffuse dalla stampa quando l'avvocato GIANANTONIO MINGHELLI (789) da difensore di criminali viene considerato il capo della banda e tratto in arresto. L'episodio di cronaca nera viene collegato alla attività della loggia PROPAGANDA sicchè la appartenenza dell'avvocato MINGHELLI alla P2 può essere appresa da chiunque sappia leggere.

Nel corso dell'esame dibattimentale , PAOLO ALEANDRI conferma quanto ha già detto ma il Pubblico Ministero e la Corte, in una estenuante ricerca della verità, chiedono chiarimenti con una lunga ed incalzante serie di domande.

---

(789) Cfr. il paragrafo N. 152 della presente motivazione.

Quando ALEANDRI è costretto a soffermarsi su tutti i dettagli della sua storia, le sue contraddizioni si accentuano, la già tenue apparenza della logica scompare e le intuizioni crescono di pari passo con i discorsi sempre più fumosi ed inconcludenti.

- In merito al piano golpista ideato dai fratelli DE FELICE con la adesione del VATICANO, di una parte della Democrazia Cristiana e di FEDERICO D'AMATO funzionario di polizia di alto grado precisa:

"...Ma guardi, il piano golpista. La cosa può essere detta in molti modi. In realtà quello che mi raccontava FABIO DE FELICE era la storia di un lungo golpe che aveva avuto varie fasi, lacune, fasi, diciamo così.

Con ipotesi o con attuazione di ipotesi armata. Altre fasi che, invece in questo poi la funzione della rivista era appunto questa che avevamo, si può usare un termine, una sorta di golpe bianco nel senso che poi non doveva precludere a nessuna presa violenta del potere quanto ad una sorta di razionalizzazione di direzione strategica di una serie di forze che possiamo definire dal centro all'estrema destra o, comun

que,con alcune caratteristiche politiche e culturali al fine di avere, di mutare lo Stato in un senso autoritario ....(i collegamenti concreti con tutto questo) per quello che mi narrava DE FELICE, i fatti concreti sostanzialmente furono il golpe BORGHESE.... la caratteristica fondamentale, poi, che metteva in risalto DE FELICE era che il fallimento del golpe BORGHESE ruotava intorno alla figura di GELLI..."(790).

- Richiesto di indicare l'epoca nella quale sono state fatte queste affermazioni, ALEANDRI dice: " Guardi, questi discorsi sono dei discorsi, quindi si tratta di una serie di discorsi che sono andati avanti da, come le dico, da due anni dopo i miei 18 anni, diciamo così; al 1976, al 1977 epoca nella quale iniziarono altre cose ....Quindi, come ripeto,non si trattò di un unico discorso. Fatto sta che, si, sono brandelli;in somma non è un discorso organico.

- Le funzioni attribuite a GELLI nel golpe Bor-

---

(790) Udienza del 4 marzo 1993. Pagg. 22, 23, 24 della trascrizione della registrazione.

ghese richiamano affermazioni e parole pubblicate negli anni 70 in modo massiccio.
"Secondo ALFREDO DE FELICE, GELLI era uno snodo cardine, un personaggio che praticamente gestiva il potere occulto e, soprattutto, in un primo momento, come ripeto, controllando vertici delle forze armate ma comunque sostanzialmente e l'Arma dei Carabinieri e poi avendo una sorta di attività , di influenza su vari settori della vita pubblica, cosa che ho potuto verificare anche personalmente nei colloqui che avuto".(791)

- L'argomentare sullo stesso tema, a seguito di una serie di constatazioni, diventa sempre più schizofrenico:
"Guardi, a parte l'anedottica delle varie operazioni (del golpe BORGHESE), la cosa che mi veniva detta sostanzialmente è che tutti questi episodi che ebbero poi per certi versi, anche nei racconti che mi venivano fatti, degli aspetti anche che sfioravano la farsa, in realtà do-

---
(791) Cfr. udienza 4 marzo 1993; pagg. 24, 25 della trascrizione della registrazione.

vevano essere soltanto delle provocazioni per fare in modo che venisse dichiarato lo stato di emergenza. Il piano consisteva sostanzialmente nel fare dichiarare lo stato di emergenza, nel fare prelevare dalle casseforti di tutti i comandi dei Carabinieri i piani antinsurrezionali che riguardavano l'arresto di sindacalisti ed uomini politici (792). Controllando l'Arma dei Carabinieri grazie a GELLI, questo era il golpe ....".

Viene domandato ad ALEANDRI perchè il golpe non sia riuscito nonostante il "controllo dell'Arma dei Carabinieri" operato da GELLI.

"Il fallimento del golpe Borghese veniva imputato ad una volontà di LICIO GELLI nel senso che, secondo DE FELICE, LICIO GELLI aveva usato il golpe BORGHESE per enucleare e per ricattare una serie di ambienti. Non aveva alcun interesse a portare avanti un piano golpista di presa armata del potere in quanto lui era già al centro

---

(792) E' evidente il richiamo a vecchie notizie di stampa sulla possibile esecuzione del PIANO SOLO.In realtà i piani operativi legittimamente predisposti per la tuela dell'ordine pubblico prevedono lo intervento di tutte le forze dell'ordine e sono affidati ai Prefetti.

del potere. Si trattava, secondo FABIO DE FELICE dell'ipotesi di golpe bianco e, cioè, avere ancora più potere nei riguardi di certi ambienti che divenivano, dopo essere stati sodali nel golpe BORGHESE, estremamente ricattabili. Que - sta è la spiegazione; non è mia, giuro; questa è la spiegazione che DE FELICE mi dava imputando a GELLI il fallimento; cioè lui diceva.... che ad un certo punto mancò l'assenso di GELLI e quindi, a suo dire, di questi alti ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, al golpe... (secondo DE FELICE) l'attività principale di GELLI era controllare, essere dentro tutto e ricattare grazie alle informazioni che otteneva con questa sua attività di controllo e quindi aumentare il suo potere grazie a questa forza ...." (793).

- ALEANDRI sostiene che la sua principale fonte di informazione è FABIO DE FELICE. Gli viene chiesto di indicare altri soggetti, identifica-

---

(793) Cfr.udienza 4 marzo 1993. Pagg. 51, 52,57 della trascrizione della registrazione. Non vi è il minomo accenno al progetto di rapire il Presidente della Repubblica GIUSEPPE SARAGAT; cfr. il paragrafo N. 158 della presente motivazione.

ti, che gli hanno riferito le stesse cose. "Ma, come ripeto, incontri che potevano confermare dagli aspetti, ad esempio con BERTI della forestale". (793) Dopo un po' si registra la domanda "Berti che diceva di GELLI?". ALEANDRI risponde: "Nulla, nulla. Non credo che (BERTI) fosse in rapporto diretto, non credo che ci fossero rapporti (con GELLI)." (793).

- In relazione alla storia di DE FELICE e di D'AMATO che, stando nel cuore del MInistero dello Interno, controllavano l'evoluzione dei moti di piazza al tempo del governo TAMBRONI, ALEANDRI risponde: (794) "(Non mi dissero che cosa avessero fatto di concreto al Viminale) assolutamente no. E' uno dei racconti che mi venivano fatti... poi confermati, nnn so , ad esempio, confermati da altre cose mi venivano raccontate da ALDO SEMERARI sul fatto che poi per moltissimi

---

(793) Cfr. udienza 4 marzo 1993. Pagg. 51,52,57 della trascrizione della registrazione. Non vi è il minimo accenno al progetto di rapire il Presidente della Repubblica GIUSEPPE SARAGAT; cfr.il paragrafo n.158 della presente motivazione.

(794) Cfr. udienza del 4 marzo 1993;pag. 27,29,30,31 della trascrizione della registrazione.

anni era esistita questa sorta di golpe strisciante con episodi virulenti e poi periodi di stasi , che coinvolgeva un'area in qualche modo vastissima con dei rapporti con le istituzioni che erano comunque continuativi e molto solidi. Questa era, come non so, SEMERARI mi diceva che addirittura ad un certo punto si verificavano, d'altra parte, perchè non si conosceva con il DE FELICE, quindi era tutt'altro ambiente, si verificavano anche altri episodi al limite della farsa che avvenivano addirittura nei bar con le varie persone che si scambiavano le loro cariche eventuali che avrebbero avuto all'indomani dell'avvenuto golpe...".

- La conoscenza con LICIO GELLI, viene raccontata in questi termini (794).

"... Quando Filippo De Iorio andò latitante ed il suo studio quindi chiuse, ALFREDO DE FELICE si trovò senza lavoro e valutò che, comunque, per lui la situazione italiana non fosse più ottimale e, quindi, cercò lavoro in Sud Africa...

---

(794) Cfr. udienza del 4 marzo 1993; pag. 27, 29, 30, 31 della trascrizione della registrazione.

e dopo il primo viaggio... fatto per prendere dei contatti appunto utili per un eventuale lavoro, al suo ritorno mi disse che c'era un contatto importante che avrei dovuto conservare per una serie di motivi e che poteva essere appunto importante in quanto GELLI era un uomo di potere; poteva garantire tutta una serie di cose e, soprattutto, perchè, in quel momento, era lui ALFREDO DE FELICE a tenere i contatti con LICIO GELLI al fine di interrompere la sua latitanza....Fui presentato a GELLI... all'Hotel Excelsior. Fui presentato da ALFREDO DE FELICE e poi concordammo con il GELLI che io mi sarei presentato come l'incaricato di MARCELLI dove per MARCELLI doveva leggersi FILIPPO DE IORIO. Andai molte volte, la maggior parte delle quali semplicemente a questo scopo, cioè ricevevo delle telefonate di FILIPPO DE IORIO che mi faceva presente la sua situazione, le sue difficoltà e mi chiedeva notizie ed io riferivo a GELLI di queste comunicazioni....".

Si deve osservare che le telefonate di DE IORIO, secondo ALEANDRI, sono ripetitive e sempre con lo stesso oggetto in quanto la situazione di latitante di DE IORIO non muta. Pertanto, non si rie

sce a capire lo scopo di queste comunicazioni molto monotone.

Sollecitato, ALEANDRI, racconta:

"... FILIPPO DE IORIO era molto preoccupato per la sua situazione processuale e voleva avere continuamente notizie sulla evoluzione delle cose.. .. ma guardi, adesso a distanza di tempo, poteva anche darsi che , non so, che DE IORIO mi chiedesse di avere qualche particolare notizia ma erano tutte su questo unico tema...".

Questi incontri tra ALEANDRI e GELLI avvengono con una certa approssimazione nel 1976 e nel 1977 e si protraggono per oltre un anno ma non più, come affermato in precedenza, con una cadenza bisettimanale (795).

"Perchè, più o meno, mi sembra di ricordare, su precise domande, che l'ordine di grandezza dei contatti avuti con GELLI sia stato questo ma poi c'erano dei periodi che, magari per mancanza di fatti nuovi, per la ripetizione di una sorta di routine, poi mi appaiono contratti come se fosse

---

(795) Cfr.udienza del 4 marzo 1993; pagg. 32? 34, 35, 36, 37, 38 della trascrizione della registrazione.

di avere raccontato a CALORE SERGIO di avere portato a GELLI e di avere ricevuto plichi nonché di avere avuto e dato a DE IORIO "informazioni riguardanti fatti attinenti al processo sul golpe BORGHESE" nell'ambito di un rapporto durato qualche anno e interrotto alla fine del 1978 (976) come se DE IORIO, in Montecarlo dove sta, non può avere con maggiore ampiezza e celerità le stesse notizie leggendo i giornali italiani notoriamente venduti nel principato di MONACO. Ma il racconto di ALEANDRI diventa sempre più lacunoso e contraddittorio quando le domande riguardano il tempo della sua adesione alla lotta armata come terrorista di destra ed il teste si rende conto di come siffatta scelta non possa favorire al sua costante e continua presenza all'Hotel Excelsior dal 1976 in poi. "...No, non ho cessato il rapporto, sono molto più, sono dei contatti che si diradano sempre più per i motivi che lei ha bene individuato (la lotta armata..... (i rapporti) si interrompono con la

---

(796) CALORE SERGIO. udienza del 4 marzo 1993; pagg. 82, 83, 84 della trascrizione della registrazione.

presentazione (a GELLI) di Salomone ..." (797).
ALEANDRI, il 16 ottobre 1982, ha detto che FRANCESCO SALOMONE, quando ancora costui non conosce GELLI, invita il giovane contatto ad esporre a GELLI un piano per costituire "una sorta di trust di cervelli gionalistici".
Al dibattimento, ALEANDRI racconta che l'idea è di GELLI e che il trust deve essere coordinato con SALOMONE (797) ed infine afferma che il suo contatto con GELLI si interrompe con la presentazione di SALOMONE.
DE FELICE e DE IORIO sono scomparsi dalla nuova storia di ALEANDRI.
Ma non basta. Quando gli si contesta che CAVALLINI GILBERTO lo ha smentito (798), ALEANDRI risponde: "CAVALLINI, può darsi (che abbia escluso che io gli ho raccontato di GELLI), io non ho nessun motivo; voglio dire che non sto dicendo che in un certo momento parlai come se si trattasse di un argomento sul quale ragionare con

---

(797)Cfr. udienza del 4 marzo 1993; pag. 32, 33, 39, 40 della trscrizione della registrazione.
(798) Cfr. il paragrado N. 114 della presente motivazione. Udienza del 22 febbraio 1993.

qualcuno. Dico che nel corso dei nostri contatti normali e quotidiani ne parlai con varie persone. Se CAVALLINI lo ha escluso sarà senz'altro vero...." (799).

A proposito dei racconti di MARIO ROSSI sulla hisca clandestina, ALEANDRI dice che tutto è falso come è falsa la storia delle casse di fucili messi in vendita dalla banda armata denominata Brigate rosse (799).

Inoltre definisce "farneticazioni" (799) le dichiarazioni di PAOLO BIANCHI (800) a proposito di telefonate che ALEANDRI avrebbe fatto, per conto di DE FELICE, a persone ignote facenti parte della loggia massonica di Montecarlo.

Per tentare di dare un crisma di autenticità alle notizie da lui riferite sul conto di GELLI, ALEANDRI dimostra la sua completa inattendibilità al di là di tutte le ragioni esposte quando afferma:

"Guardi... io conobbi GELLI ignorando assoluta-

---

(799) ALEANDRI. Udienza del 4 marzo 1993.pagg.42, 44,45, 46, 48 della trascrizione della registrazione.

(800) Cfr. lo stesso paragrafo della presente motivazione.

mente chi fosse ." (801). La difesa gli contesta, che all'epoca, le vicende di GELLI nutrono molta stampa ma ALEANDRI non demorde.
"Guardi... io non è che voglia giurare sulla cosa ma io suppongo che se lei si interessa di guardare la stampa di quel periodo, GELLI non aveva mica il ruolo che poi è emerso successivamente. Era una figura come tante " (801).
Un discorso di questo genere non è accettabile. Pur partendo dal presupposto che la stampa ha parlato di GELLI , si conclude che l'uomo è un anonimo tra i tanti.
Ma è pur sempre una persona con la quale il terrorista , a suo dire, ha contatti molto frequenti e che va a conoscere perchè è ... un personaggio che praticamente gestisce il potere occulto".
La stampa nazionale si interessa di LICIO GELLI in modo massiccio con vere e proprie campagne almeno dal 1972. Basta ricordare la deposizione di ROBERTO FABIANI ed i suoi articoli; le notizie giornalistiche continue del 1975 e del 1976

---

(801) ALEANDRI. Udienza del 4 marzo 1993; pagg. 25, 76, 78 della trascrizione della registrazione.

quando viene arrestato l'avvocato MINGHELLI.
Poi, ALEANDRI ammette che tutti loro della banda armata sono attenti lettori e commentatori del settimanale O.P. (801).
Dopo simili dichiarazioni non si può affermare di ignorare, nel 1976 o nel 1977, chi è LICIO GELLI e la loggia P2 da parte, non solo di un lettore di O.P., ma di un associato ad una banda armata. E' notorio che tutti i terroristi sono stati lettori molto attenti di riviste e di giornali proprio a motivo della loro attività.
E' evidente che ALEANDRI vanta solo con taluno dei suoi correi, mentre si approssima l'ombra del tramonto, i contatti con persone "importanti" per essere, a sua volta, considerato "importante" in un ambiente di fantasiosi parolai, capaci, purtroppo, anche di uccidere.
Più tardi, arrestato, ripete ed amplia il racconto per aumentare il peso di una collaborazione con la giustizia che questa Corte non è in grado di valutare nella sua interezza anche se, per

---

(801) ALEANDRI. Udienza del 4 marzo 1993; pagg. 25, 76, 78 della trascrizione della registrazione.

la parte che interessa, la inattendibilità è palese per le molteplici ragioni che sono state evidenziate.

Le notizie riportate da ALEANDRI sono state attinte in un modo che è palese dai giornali ed il teste denuncia questa origine proprio quando cerca di dare autonomia alle sue parole troncando in modo sfacciato il cordone che le collega alle reali modalità della cognizione.

Vi è una ulteriore considerazione da fare a proposito della illogicità della versione riferita da ALEANDRI incurante delle contraddizioni e delle continue modifiche.

La tesi sviluppata a proposito del golpe BORGHESE qualifica LICIO GELLI uno "snodo cardine" del piano operativo in quanto l'uomo ha il controllo dell'Arma dei carabinieri.

Successivamente, il fallimento del golpe BORGHESE viene attribuito allo stesso GELLI che ha ritirato il suo appoggio ed "ha usato" tutta la operazione per "enucleare e per ricattare una serie di ambienti...".

In sostanza, secondo questo racconto, GELLI tradisce "la causa ed i suoi camerati" in modo platea le per deprecabili ragioni di potere personale pur

avendo garantito il proprio appoggio come "snodo cardine" di tutta l'operazione. Ha indotto gli altri ad operare e, poi, li abbandona.
A causa di questa ignobile condotta, il golpe fallisce nel ridicolo; molte persone vengono denunciate o arrestate; FILIPPO DE IORIO è costretto a chiudere lo studio di avvocato ed a fuggire all'estero; ALFREDO DEL FELICE rimane senza mentore e senza lavoro e deve cercare un nuovo spazio nel lontano Sud Africa dopo un periodo di penosa latitanza sofferta con il fratello FABIO.
Non meraviglia che LICIO GELLI possa avere ripercorso strade già battute nel 1945. Invece, è assolutamente incredbile che ALFREDO DE FELICE e FILIPPO DE IORIO continuino a mantenere i contatti con un "traditore della causa" e che DE IORIO riponga in lui tanta fiducia da mettersi nelle sue mani per risolvere il problema della libertà personale.
Ed è incredbile che DE FELICE e DE IORIO facciano tutto questo servendosi di un ventenne inesperto e, per di più, terrorista militante.
Le date reali e la loro non coincidenza nel racconto di PAOLO ALEANDRI consentono, oltre quan-

to è stato detto, di formulare una ultima e conclusiva osservazione.

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma, chiude la istruttoria del procedimento relativo al golpe BORGHESE il 5 novembre 1975, e, tra gli altri, proscioglie FABIO ed ALFREDO DE FELICE dal reato associativo contestato per insufficienza di prove.

Gli incontri tra GELLI ed ALEANDRI avvengono nel 1976 o nel 1977. ALFREDO DE FELICE sarebbe colui che presenta ALEANDRI a GELLI.

Non vi è, quindi, motivo che i DE FELICE, prosciolti nel 1975, deleghino ALEANDRI a tenere un contatto che può essere mantenuto da uno di loro uno o due anni dopo il suddetto proscioglimento.

Il Giudice Istruttore, il 5 novembre 1975, proscioglie per insufficienza di prove anche FILIPPO DE IORIO dal delitto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e da altri reati.

La Corte di Assise di Roma, con sentenza del 14 luglio 1978, assolve FILIPPO DE IORIO.

Nonostante questo, ALEANDRI avrebbe continuato i contatti con GELLI sino alla fine del 1978 per avere, e per trasmettere a DE IORIO, "informazio

ni riguardanti fatti attinenti al processo sul golpe BORGHESE ".

SALOMONE FRANCESCO (802). Deceduto. Giornalista, ammette di avere aderito alla loggia P2. Il suo nome è inserito con il N. 678 nell'elenco sequestrato in Castiglion Fibocchi (803).
Non parla di PAOLO ALEANDRI e nessuna domanda gli viene posta sull'argomento.

BIANCHI PAOLO (804) Nato nel 1954; arrestato per l'ultima volta nel luglio 1979; condannato per costituzione di banda armata, per associazione sovversiva e per altro avendo preso parte alla attività terroristica come associato alla organizzazione di destra denominata ORDINE NUOVO.
Inizialmente è in un gruppo nel quale è compreso PAOLO SIGNORELLI; conosce SERGIO CALORE all'i

---

(802) Cfr. cartella 9,vol.4,fasc.1,pag.102 e segg.;pag.161 e segg.-
(803) Cfr. cartella 70,vol. 20, fasc. 1, pag. 238.
(804) Cfr.cartella 15,vol.5,fasc.13, pag. 3503 e segg.;udienza del 1° dicembre 1993,da pag. 71 a pag. 96 della trascrizione della registrazione.

nizio della militanza di costui; nella ultima fase della sua attività, sta con PIERLUIGI CONCUTELLI; incontra PAOLO ALEANDRI soltanto in carcere.

Asserito collaboratore della giustizia, viene interrogato il 17 dicembre 1982.

- Tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977, CONCUTELLI gli dice di essere in contatto "con una grande famiglia" dalla quale si aspetta, per la loro organizzazione terroristica, appoggi economici, politici ed organizzativi (denaro ed armi).

Non è mai arrivato nulla forse a causa dell'arresto di CONCUTELLI.

CONCUTELLI parla della "grande famiglia" in presenza di CALORE, di TISEI, di MARIO ROSSI e di SPARAPANI ma non nomina mai LICIO GELLI, la loggia P2 e la massoneria.

- In un tempo successivo, SERGIO CALORE afferma che "la grande famiglia" deve identificarsi con la massoneria.

CALORE, come si vedrà, nega di avere mai sentito citare 'la grande famiglia". Pertanto, prescindendo dalla possibilità che CONCUTELLI ab-

bia mentito se non altro per cercare di rinfrancare i "camerati", rimane l'interpretazione soggettiva dei termini che potrebbero significare qualunque cosa nnn esclusa la mafia.

- Incontra in carcere PAOLO SIGNORELLI, da lui definito un grande millantatore, il quale si vanta di essere stato in contatto con LICIO GELLI e con un gruppo di persone che aiuta i latitanti in Sud Africa.
In realtà è lui, PAOLO BIANCHI, che con SPARAPANI tiene questi contatti.

- ALEANDRI , una volta, ha detto di ~~conoscere~~ bene GELLI ; SIGNORELLI e SEMERARI intrattengono rapporti commerciali con GELLI; DE FELICE ha incaricato ALEANDRI di telefonare a persone della loggia di MONTECARLO.

Nel corso dell'esame dibattimentale, PAOLO BIANCHI precisa alcuni particolari della sua precedente dichiarazione.

- CONCUTELLI ha detto di essere andato da certe famiglie "... ma io non so chi siano... Queste sono (per) la maggior parte delle valutazioni e delle supposizioni, dato che io sono stato anche

il tramite di altre connessioni avute con la malavita organizzata di cui RENATO VALLANZASCA ed altri.
Quindi, questa è una supposizione che non è suffragata.... (I discorsi di CONCUTELLI) erano talmente vaghi e generici....".

- Sul golpe BORGHESE, PAOLO BIANCHI riferisce il credo di SIGNORELLI.

"... Quello che pensava SIGNORELLI era questo: avveniva il golpe; poi ci sarebbe stata una oppressione da parte delle forze dell'ordine e si sarebbe instaurato un governo forte di destra reazionario che non sarebbe stato sicuramente in simpatia con i gruppi di estrema destra. Avremmo dovuto fare l'agnello sacrificale di tutto questo .... C'erano persone.... gente legata alla D.C. di destra, movimento sociale...".

- "....(ALEANDRI) dice sostanzialmente questo. Che SIGNORELLI, attraverso SIGNORELLI o DE FELICE credo SIGNORELLI, comunque attraverso (FRANCESCO) SALOMONE abbia in qualche modo corrotto (il P.M. CLAUDIO) VITALONE per mandare tutti quanti assolti (gli imputati per il golpe BORGHESE)...".

114.- SERGIO CALORE (805) nato nel 1954, è in una posizione simile a quelle di PAOLO ALEANDRI e di PAOLO BIANCHI.

- E' sempre stato in diretto contatto con CUTELLI ma non ha mai sentito parlare di una "grande famiglia". Nel periodo in esame il suo gruppo terroristico è completamente isolato. Incontra PAOLO BIANCHI ma non parlano di massoneria.

- Forse BIANCHI si confonde con altri discorsi relativi alla sua "rottura" con DE FELICE ".. .. a causa dei legami di costui con ambienti della massoneria.

- CALORE, al dibattimento (806), ricorda che, al principio del 1979, ALEANDRI gli parla di un suo contatto con LICIO GELLI che va avanti da qualche anno e si conclude alla fine del 1978. "...ALEANDRI mi disse che andava lì (all'albergo Hexcelsior) e riferiva della cose da parte del DE FELICE e riceveva in cambio altre infor

---

(805) Cfr. cartella 15,vol. 5,fasc. 13? pag. 3503 e segg. pag. 3530 e segg.; udienza del 4 marzo 1993.

(806) SERGIO CALORE, udienza del 4 marzo 1993.

mazioni riguardanti fatti attinenti al processo sul golpe BORGHESE...".

Trattando la posizione di ALEANDRI, si è evidenziata la non coincidenza tra le date relative al processo del golpe BORGHESE e la prosecuzione del contatto per avere informazioni sul processo anche dopo la conclusione dello stesso; la mancanza di accenni alla consegna di plichi che appare non conciliabile con il racconto di ALEANDRI che limita la sua attività al solo scambio di notizie; la assoluta discordanza sulla durata del contatto che CALORE quantifica in "qualche anno" e che ALEANDRI, nell'ultima versione modificata e definitiva, indica in poco più di un anno.

CALORE precisa anche un'altra circostanza, riferitagli da ALEANDRI, che modifica completamente il quadro, delineato dallo stesso ALEANDRI in istruttoria ed al dibattimento, sostituendo un personaggio della vicenda e ribaltando le ragioni del "contatto".

ALEANDRI non è più il tramite tra FILIPPO DE IORIO e LICIO GELLI ma riferisce a GELLI "... delle cose da parte di ALFREDO DE FELICE" che non ha più interesse allo ~~svolgimento del processo~~

sul golpe BORGHESE e che può appagare la sua curiosità leggendo i giornali italiani anche stando in Sud Africa.

Questa inversione dei ruoli è riferita, come si vedrà, anche da PAOLO SIGNORELLI.

- CALORE fà affermazioni che, se hanno un fondamento di verità, dimostrano la inconsistenza della tesi di accusa che colléga, in modo organico nell'arco di molti anni, LICIO GELLI ad una area criminale genericamente denominata "e versione nera".

CALORE prende spunto da quanto gli racconta PAOLO ALEANDRI e propone l'assassinio di LICIO GELLI (807).

"... Siccome noi consideravamo la massoneria come un ambiente ostile, diciamo, al nostro discorso politico più che altro per tradizione, diciamo politica più che per avere avuto dei rapporti con questo tipo di ambientie, da parte mia si arrivò a proporre una azione all'interno di questo albergo per eliminare GELLI

(807) SERGIO CALORE, udienza del 4 marzo 1993.

stesso...Pensavo che fosse una azione che potes se avere una certa risonanza e per dimostrare la mancanza di collegamento (della banda armata) con ambienti segreti e che, comunque tessevano quel lo che noi ritenevamo essere gli equilibri del lo Stato esistente...".

Il progetto non ha un seguito perchè, dice CALORE, "... neanche ci proviamo (ad uccidere GELLI) . Nel frattempo la situazione degenera ulteriormente da un punto di vista politico allo interno del nostro gruppo...".

Il significato delle parole di SERGIO CALORE è inequivocabile ed il brano relativo al progetto di assassinare LICIO GELLI dentro l'albergo Excelsior è stato riportato integralmente perchè il Pubblico MInistero ne ha fornito una interpretazione completamente errata dicendo: "Rimane allarmante il progetto della uccisione di GELLI per quanto riguarda la purezza rivoluzionaria...". (808).

Si sostiene, cioè, che i terroristi di destra

(808) Udienza del 4 marzo 1993.

hanno pensato di assassinare LICIO GELLI o perchè le sue idee non collimano più con la linea dell'ortodossia eversiva o perchè "ha tradito la causa".

Il questo modo, il Pubblico Ministero crede di rafforzare le sue enunciazioni sulla "contiguità della P2 con ambienti di destra" ma omette di considerare almeno quattro argomenti essenziali: 1°) LICIO GELLI e la loggia P2 sono due entità distinte che non possono essere automaticamente sovrapposte nella valutazione della responsabilità penale; 2°) se si sostiene che GELLI ha perduto "la purezza rivoluzionaria", ciò vuol dire che costui non è stato vicino, contiguo, alla banda armata ma è stato dentro la stessa; 3°) non vi sono prove serie di rapporti di natura illecita tra elemnti della destra eversiva e golpista e LICIO GELLI, la loggia P2 e altri singoli membri della stessa; 4°) CALORE non parla di purezza rivoluzionaria ma racconta che la sua folle idea nasce dalla contatazione che la massoneria è "un ambiente ostile al loro discorso politico" e che l'omicidio serve a dimostrare la mancanza di collegamenti tra la loro banda ed "ambienti segreti".

SERGIO CALORE espone un concetto che è diametralmente opposto a quello sviluppato dal Pubblico Ministero.

PAOLO SIGNORELLI (809) nato nel 1934; arrestato più volte; condannato con sentenza definitiva per il delitto di cospirazione politica mediante associazione. Viene ancora arrestato il 28 agosto 1980 per la strage nella stazione ferroviaria di BOLOGNA avvenuta ventisei giorni prima. Rimane in carcere sino al 1987 ed agli arresti domiciliari sino al 1990. La Corte di Assise di Appello di BOLOGNA lo assolve da quella accusa.

Nel corso della formale istruzione del presente procedimento non viene neanche esaminato.

Nella fase dibattimentale dichiara quanto segue:

- Non ha conosciuto LICIO GELLI, non ha avuto con lui neanche rapporti indiretti nè ha vantato la sua conoscenza "....perchè mi sarei, ol

---

(809) Udienza del 7 giugno 1993; da pag. 61 a pag. 70 della trascrizione della registrazione.

tre tutto, vergognato di vantare una conoscenza di questo genere. Se permette, preciso in due parole perchè la mia posizione politica mi ha sempre posto su un piano di antitesi, oserei dire teologica, nei confronti della massoneria o di qualsiasi consorteria di questo genere..".

- Ha avuto con PAOLO BIANCHI ".... scarsissimi rapporti sufficienti per lui per chiamarmi dinanzi a diversi magistrati per cose che,poi, sono state clamorosamente smentite nel corso dei vari processi.... L'atteggiamento di BIANCHI nei miei confronti è lo stesso atteggiamento che è stato tenuto poi da SERGIO CALORE e da PAOLO ALEANDRI. Il momento in cui hanno deciso la loro collaborazione con la giustizia, hanno avuto bisogno di assumere gli atteggiamenti che sono stati quelli che conosciamo e che io conosco molto bene...".

- E' falso quanto ha riferito BIANCHI. Lui,SIGNORELLI, non ha mantenuto contatti con LICIO GELLI e con gruppi di italiani residenti in Sud Africa.

"....Io non ho mai avuto contestazioni di questo genere. L'unica contestazione intervenuta

nei miei confronti fu relativamente al teorema P2 - servizi segreti - eversione di destra per la strage della stazione di BOLOGNA...".

- SEMERARI è stato un suo amico ma non gli ha mai parlato di contatti con LICIO GELLI.

- "... Io risiedevo in carcere da più di un anno (810) e venne fuori, a proposito di contatti, il fattorino perchè così lui si definisce PAOLO ALEANDRI, e si definisce in verbali che sono agli atti del processo Addis + 148 e agli atti del processo per la strage della stazione di BOLOGNA. Il fattorino PAOLO ALEANDRI manteneva, a suo dire, dei rapporti (con GELLI) in nome e per conto di ALFREDO DEL FELICE e di FILIPPO DE IORIO....(ALEANDRI) mi svelò che lui doveva fare da tramite in una qualsiasi misura tra il DE FELICE ALFREDO, FILIPPO DE IORIO e il GELLI.... Questo discorso rivenne fuori durante un periodo di detenzione in comune con il CALORE il quale viveva in piena simbiosi politica operativa con PAOLO ALEANDRI mentre io mi ero allontanato e mi riferisco al movimento ri

---

(810) Si tratta, quindi, della seconda metà del 1981.

voluzionario popolare e alle bombe del M.R.P...".
Anche PAOLO SIGNORELLI, come PAOLO BIANCHI, riferisce il racconto fatto da PAOLO ALEANDRI invertendo i ruoli dei protagonisti rispetto alla versione fornita a questa Corte di Assise dallo stesso ALEANDRI.
ALEANDRI non è più l'anello di congiunzione tra FILIPPO DE IORIO e LICIO GELLI, nè tra ALFREDO DE FELICE e LICIO GELLI (come detto da CALORE) ma tra la coppia ALFREDO DE FELICE-FILIPPO DE IORIO e LICIO GELLI.
La posizione di DE FELICE, come è stata descritta da CALORE e da SIGNORELLI ripetendo le affermazioni di ALEANDRI, è completamente immotivata.
ALFREDO DE FELICE è libero; è stato prosciolto nel 1975 dal Giudice Istruttore che indaga sul golpe BORGHESE; ha trovato lavoro in Sud Africa dove cerca nuove strade per vivere senza più tornare in Italia.
Nessuno ha saputo indicare la ragione per la quale si sarebbe dovuto servire di ALEANDRI per tenere i contatti con GELLI, pur non essendoci controindicazioni per farlo direttamente, nè ha saputo spiegare e provare le finali-

tà perseguite con questo tipo di rapporto.
La inattendibilità delle dichiarazioni di ALEANDRI emerge anche dalla testimonianza di PAOLO SIGNORELLI come da molte altre.

GILBERTO CAVALLINI (811). Nato nel 1952; arrestato il 12 settembre 1983 e condannato alla pena dell'ergastolo per i reati commessi come terrorista di destra.
ALEANDRI, sino dall'ottobre 1982, lo indica come uno di coloro ai quali ha raccontato la storia dei suoi contatti con LICIO GELLI.
WALTER SORDI, altro collaboratore della giustizia come ALEANDRI, precisa:
".... CAVALLINI mi disse di avere capito che il gruppo M.R.P. era gestito da FABIO DE FELICE per conto di GELLI...".
GILBERTO CAVALLINI non viene sentito durante la formale istruzione e rende testimonianza nel corso del dibattimento.

- PAOLO ALEANDRI non gli mai parlato dei suoi

---

(811) Udienza del 22 febbraio 1993; da pag. 4 a pag. 10 della trascrizione della registrazione.

rapporti con LICIO GELLI:

"... La questione fu che, a un certo punto, mi pare, saltò fuori che l'ALEANDRI aveva appunto dichiarato che lui andava a questo hotel ad incontrare questo personaggio qua. Ma no che io lo sapevo prima, si seppe dai suoi verbali...".

CAVALLINI ricorda di avere appreso la storia prima di essere arrestato e, quindi, si può con certezza affermare che ciò avvenne trá l'ottobre 1982 (deposizione di ALEANDRI) ed il settembre 1983 (arresto di CAVALLINI).

"Guardi, io le dico solo una cosa. Quando si venne a sapere che l'ALEANDRI aveva questo contatto qua, e chiaramente la cosa fece scalpore nel momento in cui si seppe che cosa era la P2, chi era GELLI... quando si seppe di queste dichiarazioni qua, fummo in molti tra cui alcuni che sta citando lei e indico specificatamente il MARIANI e non con molta sicurezza il CALORE, perchè non l'ho più rivisto, rimanemmo abbastanza sorpresi che lui avesse questi contatti (e) che noi non ne sapessimo niente...".

- Non ha mai conosciuto FABIO DE FELICE e FRANCESCO SALOMONE.

Non capisce cosa si intenda per direzione del gruppo M.R.P. "... Forse lui (SORDI) si riferisce al gruppo che ruotava intorno al quotidiano, alla pubblicazione "Costruiamo l'azione" e non M.R.P..... Non c'erano capi; c'era una pubblicazione alla quale collaboravo io, collaborava l'ALEANDRI, collaborava SERGIO CALORE, collaboravano un sacco di persone che io nemmeno conosco; ma non è che era un gruppo con un vertice dove c'era qualcuno che comandava...
Io (DE FELICE) non l'ho mai visto.".

CONCUTELLI PIERLUIGI. Nato nel 1944; arrestato il 13 febbraio 1977; condannato alla pena dell'ergastolo per i reati commessi come terrorista di destra. E' indicato da PAOLO BIANCHI come colui che, tra la fine del 1976 e l'inizio del 1977, riferisce di essere in contatto con una "grande famiglia" dalla quale si aspetta appoggi per la loro organizzazione terroristica.
Non viene sentito nel corso della istruttoria formale.

Al dibattimento (812) rende testimonianza.

- Quanto affermato da BIANCHI non corrisponde al vero e non sa che cosa sia questa "grande famiglia".
"Noi eravamo quattro disperati allo sbando e pochi giorni dopo siamo stati arrestati. Eravamo costretti a vivere illegalmente e, assolutamente, nnn avevamo nè alcun tipo di protezione nè alcun tipo di cespite che non fosse quello ottenuto con i cosiddetti espropri che, in realtà erano rapine.... Le dichiarazioni di BIANCHI sono state ritenute non attendibili in numerose Corti di giustzia...".

- Pur avendo avuto modo di parlare in carcere con SIGNORELLI, costui non ha mai detto di avere avuto rapporti con LICIO GELLI come, invece, è stato riferito da PAOLO BIANCHI.

- "...Era voce comune in Roma e in Italia, voce che poi è stata suffragata dalle stesse dichiarazioni rese in aula di giustizia dal BIANCHI, che fosse stato il BIANCHI a determinare

---

(812) Udienza del 22 febbraio 1993.Da pag. 1 a pag. 4 della trascrizione della registrazione.

la mia cattura...".

MARIO ROSSI (813). Nato nel 1956; arrestato il 20 febbraio 1981; condannato alla pena di anni dicotto di reclusione per reati commessi come terrorista di destra aderente alla "ultima scheggia impazzita del N.A.R."; si è dissociato dai principi della lotta armata; attualmente è detenuto in regime di semilibertà.

Nel 1977 viene arrestato per le vicende di ORDINE NUOVO e rimane ristretto per circa un anno. Quando si riavvicina all'ambiente della destra extraparlamentare, nel 1978-1979, conosce PAOLO ALEANDRI con il quale poi consumerà una rapina al mattatoio di ROMA.

- La prima impressione, da come si comporta il suo interlocutore, è che ALEANDRI sia un ufficiale dei carabinieri.

- ALEANDRI gli propone un lavoro di "guardia-spalla "in una bisca clandestina frequentata

---

(813) Cfr. cartella 15,vol.5,fasc.13,pag.3499 e segg.;pag.3539 e segg. udienza del 31 marzo 1993, da pag. 21 a pag. 35 della trascrizione della registrazione.

da gente facoltosa con la "copertura di alte personalità e della polizia". Tra le alte personalità che, secondo il proponente, frequentano la casa da gioco vi è anche un tale DE FELICE, segretario di DE IORIO.

- Nel secondo esame, reso sempre al Giudice Istruttore di Roma, la versione di Rossi si modifica. Al dibattimento ricorda poco l'episodio ma è certo che la bisca non è mai stata aperta. Nella seconda versione, ALEANDRI parla di un progetto di "amici altolocati" per l'organizzazione di una bisca ed asserisce che non vi è motivo di preoccupazione perchè lui, ALEANDRI, è in contatto con la massoneria.
Come segretario di ALFREDO DE FELICE, si reca ogni settimana all'Hotel Excelsior come latore di messaggi di DE FELICE per LICIO GELLI.
ROSSI, al dibattimento, precisa che non gli "... risulta una cosa del genere. Questo fà parte di una serie di chiacchere... che mi sono state riportate a suo tempo da miei compagni con i quali,poi successivamente, stanchi di una serie di chiacchere relative al personaggio PAOLO ALEANDRI, fu da noi sequestrato a sco

po di omicidio" come io oggi sto scontando la pena....(parlava troppo) esatto, esatto...Non sapevo nemmeno chi era LICIO GELLI e non sapevo che cosa era la massoneria...Sono chiacchere di rimbalzo che giravano... Chiacchere. Putroppo, indipendentemente da quello che ho fatto realmente, io sono stato massacrato, come tanti altri, da tutta una serie di chiacchere. ...".

Anche prescindendo dalle osservazioni di MARIO ROSSI, si deve osservare che il racconto di ALEADRI differisce in modo radicale da quello riferito da ROSSI. Nella prima versione, il rapporto è DE IORIO-ALEANDRI-GELLI perchè ALFREDO DE FELICE è partito per il Sud Africa; nella seconda versione il rapporto è ALFREDO DE FELICE-ALEANDRI-GELLI ed è scomparso DE IORIO, forse perchè qualcuno si è ricordato che, nel luglio del 1978, la COrte di Assise di Roma ha assolto DE IORIO dall'accusa di avere preso parte al golpe BORGHESE.

- ALDO TISEI non gli ha mai parlato di massoneria e di loggia P2.

- Nemmeno SERGIO CALORE lo ha fatto ed in real

tà, a parte le chiacchere che giravano "... nemmeno PAOLO ALEANDRI ne ha mai parlato per quello che mi consta....".

- Per quanto attiene alla storia della "grande famiglia" da taluno attribuita a PIERLUIGI CONCUTELLI, MARIO ROSSI dice:
"Questa diciamo così, è una mia definizione che mi fu venduta e da me rivenduta nell'ambito del mio ambiente politico di piazza Bologna dove eravamo due gruppi...".

- ROSSI racconta che, all'epoca della attività terroristica, ALEANDRI gli chiede se conosce qualcuno interessato all'acquisto di casse di fucili.
L'episodio è sconcertante per motivi ben precisi e serve a confermare la assoluta inattendibilità delle dichiarazioni di PAOLO ALEANDRI, ammesso che ve ne sia ancora bisogno.
Certamente meraviglia come si siano potuti costruire su queste fantasie rapporti ben delineati nelle caratteristiche e nelle finalità tra LICIO GELLI, per non parlare della P2, ed elementi della destra eversiva giungendo persino ad elaborare il concetto della "propensione al

golpismo.".

I motivi che non consentono di prendere in seria considerazione la storia dei fucili si ancorano alla realtà di quelli che sono stati chiamati gli "anni di piombo" della Repubblica. PIERLUIGI CONCUTELLI, o chi per lui, avrebbe cercato di rinfrancare i "camerati " in un momento di estremo bisogno inducendoli a sperare nell'aiuto di una non bene precisata "grande famiglia" e la storiella inventata gira anche dopo l'arresto di CONCUTELLI nel 1976. In quegli anni, le armi sono preziose e molti terroristi le rapinano (le cosiddette azioni di disarmo) per poterne disporre. In tale situazione' ALEANDRI avrebbe cercato i possibili acquirenti di casse di fucili, tra l'altro, mai viste da ROSSI. Ma non basta. ALEANDRI sostiene che le armi appartengono alle BRIGATE ROSSE che sono in stretto contatto con lui.

La conoscenza emergente dai processi celebrati in tutto il Paese per fatti di terrorismo porta ad escludere in modo tassativo che le Brigate rosse abbiano messo in vendita armi e che, comunque, lo abbiano fatto con l'intermediazione di terroristi di destra.

FRANCO CELLETTI è uno di quelli che si incontrano nello studio dell'avvocato FILIPPO DE IORIO con i fratelli FABIO ed ALFREDO DE FELICE, con PAOLO ALEANDRI e con FRANCESCO SALOMONE.
Secondo FRANCO CELLETTI, i fratelli DE FELICE e DI IORIO non parlano mai di LICIO GELLI o della massoneria ma vantano, pur con discorsi generici, "agganci con esponenti dei servizi segreti italiani" (814).

ALDO TISEI, elemento della destra eversiva, partecipa alla attività terroristica con bande armate. Asserito collaboratore della giustizia; deceduto a causa di una super dose di sostanze stupefacenti.
Interrogato il 21 febbraio 1983 dal Giudice Istruttore di Roma (815) esclude che CONCUTELLI abbia mai fatto riferimento ad "una grande famiglia".

---

(814) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc, 13, pag. 3480 e segg.-

(815) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 13, pag. 3544 e segg.

WALTER SORDI, elemento della destra eversiva, partecipa alla attività terroristica con bande armate. Asserito collaboratore della giustizia.

- CAVALLINI ha preso sul serio uno scherzo ed ha creduto in un SORDI legato alla loggia P2 in quanto ha avuto rapporti con DE FELICE. Costui, tramite ALEANDRI, comanda il gruppo M.P.R. dal quale hanno preso le distanze MARIANI, CALORE , CAVALLINI ed altri. (816).

- Due mesi dopo avere reso queste dichiarazioni, SORDI amplia il suo racconto (817) riferendo che PASQUALE BELSITO gli ha raccontato che VALERIO FIORAVANTI ha assassinato CARMINE PECORELLI "... su commissione di LICIO GELLI così come ha eliminato banchieri francesi.".
Una precedente affermazione formulata in tono categorico si trasforma nella convinzione puramente soggettiva di un terzo: "Nel gennaio 1982, CAVALLINI gli dice di avere capito che il gruppo M.R.P. è stato gestito da DE FELICE (FABIO) per conto di LICIO GELLI.

---

(816) Cfr.cartella 15,vol.5, fasc. 12,pag.3240 e segg.
(817) Cfr.cartella 15,vol.5, fasc. 13, pag. 3516 e segg.

Al dibattimento (818) SORDI si dilunga in chiarimenti.

- E' arrestato il 17 settembre 1982. Nel gruppo di "costruiamo l'azione" ci sono PAOLO ALEANDRI e SERGIO CALORE mentre GILBERTO CAVALLINI fa parte del suo gruppo.

"... Nel dibattito che c'era sulla polemica tra stragisti e spontaneisti... tutte le persone che lei ha nominato e che io ho detto che non facevano parte del mio gruppo erano viste da noi come referenti di dinamiche stragiste..".

- Vi è da rilevare che CAVALLINI, facendo parte di un gruppo in contrasto con quello di ALEANDRI, non è nelle migliori condizioni di sapere i particolari del meccanismo della gestione non palese di M.R.P. - Infatti, egli smentisce le parole di SORDI il quale osserva: "... Io sono leggermente perplesso della posizione di CAVALLINI perchè in determinati processi laddove compare in veste di imputato lui dice che....ha avuto una conversione spaventosa,

---

(818) Udienza del 17 marzo 1993; da pag. 1 a pag. 25 della trascrizione della registrazione.

lui vede la Madonna e cose del genere .... nei processi laddove lui non compare in veste di imputato e, di conseguenza, questo non pesa sulla sua posizione giuridica, ha questo genere di comportamenti....".

Con queste parole, SORDI ripropone il discusso problema della attendibilità dei collaboratori di giustizia che riguarda anche la sua posizione.

- WALTER SORDI, a differenza di PAOLO ALEANDRI, non ha difficoltà ad ammettere di avere letto sui giornali quanto attiene alla loggia massonica P2 ed a LICIO GELLI.

- SORDI conferma la versione dell'omicidio di CARMINE PECORELLI e dei banchieri francesi. Aggiunge che il racconto di PASQUALE BELSITO è stato a lui confermato da ROBERTO NISTRI, da ZANI e da GIORGIO VALE. Sembra che la fonte primaria della informazione sia stato VALE ma costui è deceduto.

- Nonostante la sua certezza sulla fondatezza della rivelazione, SORDI aggiunge alcune considerazioni che la incrinano.

"...Per una mera lotta di potere nel senso (che) erano entrate delle persone di "Terza posizione" con noi. Queste dovevano assumere...l'egemonia all'interno della nosta area (e) la maniera più rapida, piu diretta e sicuramente più indolore per farlo era qualla di smontare la figura che aveva costituito i nuclei armati rivoluzionari (e) comunque, aveva dato loro una identità univoca che era, appunto, VALERIO GIORAVANTI...".

FIORAVANTI CRISTIANO MARIA (819). Nato nel 1960, elemento della destra eversiva, partecipa alla attività terroristica con bande armate.
E' arrestato il giorno 8 aprile 1981.
Asserito collaboratore di giustizia, è fratello di FIORAVANTI VALERIO.

-Nulla sa in merito alle dichiarazioni di Walter SORDI secondo le quali FIORAVANTI VALERIO avrebbe ucciso nel marzo 1979 CARMINE PECORELLI " su commissione di LICIO GELLI" anche se

---

(819) Cfr.cartella 15,vol.5,fasc.13,pag.3431 e segg.;udienza del 17 marzo 1993;da pag. 26 a pag. 34 della trascrizione della registrazione.

dice di essere convinto che non siano vere.

- Parlare, poi, di "commissione" è fuor di luogo. "...Mio fratello è una persona che era desiderosa di creare una certa struttura in Italia di bande armate;...quindi c'erano dei contatti, degli scambi, dei favori. Ovviamente, con qualcuno si doveva anche allacciare, appoggiare e quindi rientrava abbastanza nella mentalità di fare anche certi lavori al di fuori, diciamo, del nostro ambiente, quindi anche lavori alla malavita, favori alla malavita ed in cambio ricevere altri favori oppure avere degli appoggi... per denaro o per armi...".

- Si tratta, in altre parole, di omicidi mercenari.

Cristiano Maria FIORAVANTI sottolinea che il fratello VALERIO non ha denaro nè prima nè dopo l'assassinio di CARMINE PECORELLI e questo dato di fatto è incompatibile con il delitto mercenario di un uomo come il direttore di O.P.

- Secondo il testimone, il fratello VALERIO potrebbe essere l'assassino a motivo dell'arma usata.

Questa affermazione induce a pensare che il ri

ferimento al tipo di arma sia significativo per particolari della pistola certamente poco comuni.
Si tratta, invece, di una pistola molto comune calibro 7.65 munita di silenziatore.
FIORAVANTI aggiunge che le armi "sporche" sono immesse in depositi nascosti mentre quella del fratello, trovata in mano a BORGOGELLI, è una pistola "pulita".
Le armi "sporche" sono quelle usate per commettere delitti.

- Circa l'attendibilità di PASQUALE BELSITO, FIORAVANTI ricorda che quelli di "Terza posizione" "... ce l'avevano con lui (VALERIO) ed entrambi sono stati condannati a morte da Terza posizione..per il fatto dell'omicidio MANGIAMELI....".

- A proposito di rapporti con LICIO GELLI e con la massoneria, FIORAVANTI CRISTIANO MARIA dichiara:
"...Che io sappia, all'epoca, non avevamo rapporti. Io ho saputo da mio fratello che aveva rapporti con CALORE; quindi anche quello mi aveva creato un po' di confusione perchè, effet

tivamente, CALORE aveva rapporti con GELLI, con gente della massoneria... l'epoca, però, è sempre fine 1979, non prima del 1979... (Questo) lo abbiamo saputo dopo. Io sono stato detenuto con CALORE che, poi, parlando, negli anni avvenire ...abbiamo parlato delle dichiarazioni... delle situazioni, delle persone conosciute..".

Richiamare quel 'po' di confusione" citata da FIORAVANTI significa definire in modo estremamente riduttivo quanto emerge dalla sua testimonianza e da quelle degli altri.

CALORE racconta, in istruttoria ed al dibattimento, non una sua esperienza diretta ma quanto gli è stato riferito da ALEANDRI a proposito di un contatto esauritosi alla fine del 1978 e non alla fine del 1979 come ricordato da FIORAVANTI.

CALORE è colui che dice di avere proposto l'omicidio di LICIO GELLI per dimostrare la loro estraneità ad un certo ambiente.

Fantasie, cattive interpretazioni, riferimenti inesatti, deduzioni schizofreniche, disturbi di personalità. Fenomeni non sporadici in questo processo.

MARIANI DARIO Nato nel 1955 ; arrestato il 3 dicembre 1980; condannato alla pena di circa ventidue anni di reclusione per reati commessi come terrorista di destra aderente alla banda armata Terza Posizione.
Non viene sentito nel corso della istruttoria formale.
AL dibattimento rende testimonianza (820):

- Il MARIANI "contiguo a PAOLO ALEANDRI" non è lui ma è MARIANI BRUNO.

- Ha conosciuto PASQUALE BELSITO, ancora latitante, ma nulla gli è stato detto da costui a proposito dell'omicidio di CARMINE PECORELLI. In proposito nulla ha saputo dai fratelli CRISTIANO MARIA e VALERIO FIORAVANTI nell'ultimo periodo prima dell'arresto quando fanno parte dello stesso gruppo terroristico.

- Ha conosciuto in carcere PIERLUIGI CONCUTELLI ma costui non gli ha mai parlato di appoggi che gli sarebbero stati offerti da "una grande famiglia".

---

(820) Udienza del 31 marzo 1993; da pag. 1 a pag. 7 della trascrizione della registrazione.

- Ha appreso della esistenza di LICIO GELLI leggendo i giornali e non ha avuto rapporti con costui.

MARIANI BRUNO nato nel 1960; arrestato il 17 dicembre 1979; condannato alla pena di ventidue anni di reclusione per il delitto di omicidio consumato quando fa parte di una "organizzazione della destra eversiva "come lui stesso afferma.
Non ha collaborato con la giustizia. Non viene sentito nel corso della istruttoria formale.
Al dibattimento,rende testimonianza (821):

- Ha fatto parte dello stesso gruppo di PAOLO ALEANDRI, di SERGIO CALORE e di GILBERTO CAVALLINI.

- ALEANDRI non gli mai parlato di rapporti che avrebbe intrattenuto con LICIO GELLI.

".... Su questi fatti io non ho mai saputo niente riguardante i contatti con queste cose qui. Io ho appreso successivamente leggendo sulle

(821) Udienza del 6 aprile 1993; da pag. 1 a apg. 25 della trascrizione della registrazione.

carte processuali che lui dichiarava di avere questo tipo di rapporto".

- Ha sentito nominare FABIO DE FELICE "...in generale, come esponente della destra ma non è che lo ho sentito all'interno del gruppo...io con FABIO DE FELICE non ho mai avuto nessun tipo di rapporto."

- Ha visto una sola volta PIERLUIGI CONCUTELLI nel corso di un processo.

- Il Pubblico Ministero chiede al teste chiarimenti in merito all'attentato dinamitardo al Consiglio Superiore della Magistratura e pone la domanda in questi termini:
"Da più fonti testimoniali (822), l'attentato al Consiglio Superiore della Magistratura segnò un punto importante di riflessione e di maturazione per molte di quelle persone. L'attentato al C.S.M. fu un attentato che se fosse andato a segno avrebbe avuto conseguenze estremamente gravi. In molte persone della sua area

---

(822) Queste fonti testimoniali non vengono precisate forse perchè sono esterne al presente procedimento così come lo stesso episodio.

politica questo fatto, un attentato che non si ricollegava alle strategie o alle logiche di molti di loro, portò ad una riflessione e si pensò che fosse un attentato indirizzato a pilotare e a controllare l'area politica nella quale si inseriva.".

MARIANI il quale ha ammesso la sua responsabilità per questo attentato ed è stato condannato con sentenza definitiva, risponde che, insieme ad un compagno, ha sottratto una certa quantità di esplosivo custodito in una casa colonica. Ritengono di identificare i "simboli del potere" in questo ordine: Campidoglio, Regina Coeli, C.S.M. e Farnesina.

"Non c'è complotto dietro queste cose qui. Il C.S.M. sa come nasce? Noi dovevamo mettere una bomba al palazzo della ESSO sulla Cristoforo Colombro senonchè, quando arrivammo lì, ci siamo accorti che praticamente era tutta illuminata. C'erano dei controlli pazzeschi e allora, praticamente, decidemmo di mettere questa bomba al C.S.M.... Non c'era un discorso politico dietro, cioè il riferimento all'area. Ma quale area! Non c'era una persona che avesse un minimo di esperienza politica...".

Per quanto questo attentato sia estraneo al presente procedimento, si può dire che non sembra, secondo le parole di BRUNO MARIANI, che l'azione possa essere collegata a "strategie o logiche di area" o a "piloti" o a "controllori" come teorizzato dal Pubblico Ministero.
Dal racconto di MARIANI, che non ha più motivo per mentire, emerge con chiarezza una condotta criminale rivolta contro l'obiettivo più facile; una situazione che dimostra superficialità e incapacità di coniugare razionalmente la ideologia con il pericolo.

- Le conclusioni che BRUNO MARIANI formula sui racconti e sulla personalità di PAOLO ALEANDRI sono precise.
"... E' una persona che ha raccontato, a noi ha raccontato delle bugie, si è inventato che lui aveva partecipato ad operazioni militari allo scopo di attirare l'attenzione su di lui. Poi, noi ci siano accorti che ogni volta che noi andavamo a fare una rapina, un attentato, lui stava sempre a un chilometro di distanza perchè, diceva, "lì mi conoscono; lì mi vedono". Ci siamo accorti che era un povero disgraziato.

Ci siamo accorti, quando ci siamo incontrati, che a noi raccontava le cose di uno e, a quell'altro, raccontava le cose di quell'altro. Praticamente, lui si assumeva la responsabilità di tanti fatti... che effettivamente non aveva commesso o, se lo aveva commesso, l'aveva commesso in maniera marginale... Noi neanche lo stavamo ad ascoltare per tutte le stupidaggini che raccontava....".
In altre e più concise parole, secondo BRUNO MARIANI, PAOLO ALEANDRI è un bugiardo cronico ed un vigliacco.

FABIO DE FELICE (823). Pensionato. Già insegnante di storia e di filosofia del liceo di Poggio Mirteto. Imputato del delitto di cospirazione politica mediante associazione in relazione al golpe BORGHESE , viene prosciolto con formula dubitativa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Roma il 5 novembre 1975 e, così, può rientrare in Italia dopo alcuni mesi di latitanza

---

(823) Udienza del 17 maggio 1993; da pag. 24 a pag. 67 della trascrizione della registrazione.

passati in Inghilterra.
Le Corti di Assise di Roma e di Bologna lo assolvono dai delitti di banda armata e di associazione sovversiva collegati, secondo l'accusa, alla area eversiva di destra facente capo a "Costruiamo l'azione".
Afferma di non avere mai conosciuto LICIO GELLI.
PAOLO ALEANDRI è uno dei suoi studenti del liceo di Poggio Mirteto tra il 1971 ed il 1973. Nel 1976 un figlio di FABIO DE FELICE si trasferisce a Roma per frequentare l'Università ed abita nella casa della famiglia ALEANDRI. Questa circostanza porta il professore ad avere contatti con l'ex studente. "... il quale fece con altri ragazzi di destra un giornaletto "Costruiamo l'azione" che ebbe inizio nella fine del 1977 e mi chiese di collaborare a questo giornale. Io gli detti alcuni appunti che poi vennero da lui tradotti in articoli e questo avvenne all'inizio del 1978. Poi, per motivi e famigliari e politici interruppi in modo netto i miei rapporti con ALEANDRI e questo alla fine del 1978.... (perchè) non condividevo l'impostazione di questo giornale che consideravo troppo

estremista....".

Non ha mai conosciuto FEDERICO D'AMATO nè ha partecipato ai disordini di piazza al tempo del governo TAMBRONI. Il piano golpista che sarebbe stato ideato dai fratelli DE FELICE con l'adesione di D'AMATO, di una parte della Democrazia Cristiana e del VATICANO è una invenzione di PAOLO ALEANDRI.

"... Questo fà parte di tutte le invenzioni fatte dall'ALEANDRI che mi hanno portato a fare sei anni e un mese di carcerazione preventiva in due processi da cui sono uscito assolto..".

ALEANDRI spinge il figlio di DE FELICE a mentire al padre sul suo corso di studi universitari. Anche la storia di FABIO e di ALFREDO DE FELICE che avrebbero controllato la situazione di piazza stando al Viminale con FEDERICO D'AMATO è falsa. "... siamo al limite della follia .... Io non ho mai messo piede al MInistero dell'Interno. Questo (ALEANDRI) è un personaggio capace di inventarsi qualsiasi cosa. D'altra parte, nei miei processi ho avuto modo di smentirlo in modo irrefutabile.".

Le menzogne di ALEANDRI, secondo DE FELICE, non sono solo queste.

Non è assolutamente vero quanto è stato detto a proposito del golpe BORGHESE; della attività terroristica praticata da ALEANDRI, a suo dire, dal 1976 o dal 1977 mentre è iniziata nel 1979; dei patteggiamenti tra FRANCESCO SALOMONE ed il dott. CLAUDIO VITALONE per aiutare FABIO DE FELICE nel corso del giudizio per il golpe BORGHESE non essendo mai DE FELICE giunto al processo; del fatto che ALEANDRI avrebbe sempre riferito a FABIO DE FELICE gli esiti dei suoi colloqui con LICIO GELLI.

Non è neanche vero quanto WALTER SORDI ha detto a proposito del M.R.P. nè DE FELICE ha mai sentito parlare della bisca clandestina e delle casse di fucili ricordate da MARIO ROSSI nè dei rapporti tra SIGNORELLI, SEMERARI e GELLI.

PAOLO ALEANDRI, al dibattimento, ha sostenuto che la sua principale fonte di informazione è stato FABIO DE FELICE il quale avrebbe raccontato anche tutti quei particolari sul golpe BORGHESE che sono stati già esaminati. Considerato questo e le smentite di FABIO DE FELICE e quelle di tanti altri citati nei precedenti paragrafi si deve concludere affermando la inesi

stenza di qualsiasi affidabilità processuale di queste testimonianze nei limiti già considerati e valutati.

Vi è una miscela di elementi che non consente serie ricostruzioni degli avvenimenti: verità, fantasie, calunnie, necessità di immagine e di difesa.

Rimangono pochi fatti certi o sorretti dalla logica e questi non sono, in verità, dalla parte dei racconti di PAOLO ALEANDRI.

In questa situazione nella quale è più agevole escludere che affermare si colloca il tema che più interessa il presente giudizio e cioè quello dei rapporti tra ALFREDO DE SIMONE, FILIPPO DE IORIO, PAOLO ALEANDRI e LICIO GELLI.

FABIO DE FELICE dice di avere rimproverato a DE IORIO il fatto che il fratello ALFREDO, dopo avere lavorato per tanti anni nello studio dell'avvocato si è trovato senza lavoro e scoperto sotto il profilo previdenziale quando DE IORIO lascia l'Italia per sottrarsi alla esecuzione del mandato di cattura spiccato nel corso della istruttoria per il golpe BORGHESE.

Nonostante questa situazione, ALFREDO DE FELICE si presterebbe ancora per aiutare FILIPPO

DE IORIO prima di lasciare definitivamente l'Italia nel luglio del 1977. Come è stato ricordato, ALFREDO DE FELICE è prosciolto nel novembre 1975 mentre la latitanza di DE IORIO si protrae sino alla sua assoluzione decisa nel luglio 1978.

A proposito dei rapporti con LICIO GELLI, FABIO DE FELICE riferisce: "...Io ho avuto due notizie in proposito. Una verso la fine del 1977 da PAOLO ALEANDRI e in quella occasione lui mi accennò in modo del tutto occasionale al fatto che aveva un contatto con una persona per, così mi disse, per aiutare DE IORIO che era allora sotto processo (per il golpe BORGHESE) .... Quando io seppi da lui queste cose, e debbo dire che non ricordo se mi fece o no il nome di GELLI, ...io chiesi chi fosse questa persona e lui mi disse: è un massone del sottogoverno democristiano.... Allora io gli dissi: perchè ti occupi di queste cose, lascia perdere, non ci andare più e lui mi disse "ma io l'ho promesso, ci andrò ancora una volta o due".... Dopo un anno, quando rividi mio fratello, chiesi spiegazione a mio fratello il quale mi spiegò che prima di partire, pochi giorni prima di

partire, aveva presentato l'ALEANDRI a LICIO GELLI.Mio fratello aveva conosciuto LICIO GELLI tramite DE IORIO e presentò ALEANDRI perchè DE IORIO latitante e rinviato a giudizio.... si rivolgeva prima a mio fratello e, quando mio fratello è partito, ad ALEANDRI perchè voleva essere in qualche modo aiutato da GELLI in vista di questo processo.... DE IORIO riteneva di essere vittima di una macchinazione politica. Questo era il succo del discorso e, quindi, DE IORIO sperava che poteva essere aiutato da GELLI....".

FABIO DE FELICE parla, per la prima volta, del "collegamento" con LICIO GELLI tenuto al principio dal padre di FILIPPO DE IORIO e poi da ALFREDO DE FELICE sino al luglio 1977 ed infine da PAOLO ALEANDRI per la durata di un anno sino al luglio 1978.

Come si vedrà, FILIPPO DE IORIO ha dichiarato di essere stato in buoni rapporti personali con LICIO GELLI e di avergli indirizzato una generica richiesta di appoggio in modo diretto non avendo bisogno di intermediari.

La situazione ha una sua logica e trae origine da un mandato di cattura spiccato nella esta-

te 1975 e venuto meno con la assoluzione del luglio 1978.

Altre circostanze rimangono, a maggior ragione, senza alcuna spiegazione coerente e confermano la inattendibilità di questi testimoni.

Vale la pena di ricordarne solo qualcuno:

- Tutte le contraddizioni di ALEANDRI compreso il riferimento al collegamento mantenuto "per fini processuali" sino alla fine del 1978 pur essendosi concluso il processo di primo grado nel luglio 1978.

- ALEANDRI è smentito praticamente da tutti anche a proposito di altri racconti già di per se stessi molto fantasiosi.

- ALEANDRI smentisce se stesso modificando i tempi e la cadenza degli incontri con GELLI senza che vi sia una apparente ragione se non la corta memoria di chi abitualmente mente.

- DE IORIO ha un rapporto diretto con LICIO GELLI e non ha bisogno di coltivarlo avvalendosi di un ragazzo di 22 anni che opera ad un livello sociale di minor prestigio oltre ad essere un terrorista.

- Se ALFREDO DE FELICE ha necessità di indicare un suo "sostituto" può meglio fidarsi, ad esempio, del fratello FABIO o di altri con caratteristiche di maggiore affidabilità rispetto ad ALEANDRI.

- FABIO DE FELICE, pur volendo per motivi suoi, confermare l'esistenza di questo rapporto, non riesce a spiegare la natura pratica di questo "collegamento" e la sua reale necessità nonostante l'insistenza delle domande formulate nel corso dell'esame dibattimentale e rimaste senza una soddisfacente risposta (824).

Non è possibile che, per tre lunghi anni, FILIPPO DE IORIO abbia continuamente riferito ai suoi "agenti" le sue preoccupazioni, sempre le stesse, e che prima il padre, poi ALFREDO DE FELICE e poi PAOLO ALEANDRI le abbiano fedelmente ripetute a GELLI ottenendo la risposta generica ed immutata di stare tranquillo perchè si provvederà.

((824) Udienza del 17 maggio 1993. In ben dieci pagine della trascrizione della registrazione, si ripetono le stesse domande: pagg. 33, 34,35,36,37,38, 39,40,48 e 49.

- Le date non collimano neanche comparando le parole di FABIO DE FELICE con quelle di PAOLO ALEANDRI.

Il primo dice che il fratello ALFREDO tiene i contatti con LICIO GELLI sino al luglio 1977 quando subentra ALEANDRI che prosegue sino al luglio 1978.

ALEANDRI, riferendo il colloquio ORTOLANI-GELLI a proposito di GIANANTONIO MINGHELLI, colloca la sua presenza all'Hotel Excelsior nella primavera del 1976 quando l'avvocato MINGHELLI è ritenuto il capo di una banda dedita ai sequestri di persona. Il contatto prosegue sino alla fine dell'anno 1978.

Vi è da fare una ultima considerazione.

Si dia per ammessa, come ipotesi di lavoro, la verità delle parole di PAOLO ALEANDRI.

Il risultato non cambia ai fini della decisione del presente giudizio.

Questo tipo di "collegamento" GELLI-ALEANDRI pro DE IORIO non costituisce certamente la prova di una connivenza di LICIO GELLI con la "destra eversiva e golpista"; la eventuale connivenza di GELLI non prova il coinvolgimento del-

la loggia P2 intesa come struttura associata; il coinvolgimento della loggia P2 non può essere considerato da solo la prova della responsabilità penale degli imputati (tra i quali GELLI non è compreso) chiamati a rispondere del delitto specificato nel capo N. 1 e che non compaiono mai nei racconti di PAOLO ALEANDRI e di tutti gli altri.

115.- FILIPPO DE IORIO (825). Avvocato. Imputato nella istruttoria per il golpe BORGHESE e perseguito con mandato di cattura , lascia l'Italia nella estate del 1975. Soggiorna in Svizzera, in Francia e, infine, nel principato di Monaco dove rimane per circa due anni. IL Giudice Istruttore del Tribunale di Roma ne dispone il rinvio a giudizio, solo per una parte dell'accusa, nel novembre 1975; la Corte di As

---

(825) Udineza del 31 maggio 1993; da pag. 1 a pag. 29 della trascrizione della registrazione. Cartella 12, vol. 5, fasc. 3, pag. 875 e segg.

sise di Roma lo assolve nel luglio 1978. Dopo questo evento, FILIPPO DE IORIO torna in Italia.

Conosce LICIO GELLI ad un concorso ippico, nei primi anni '70, presentatogli da generale ENRICO MINO e, successivamente, ha modo di frequentarlo.

"...Io ho incontrato GELLI all'Hotel Excelsior; ho avuto con lui anche incontri a colazione; ho avuto anche un rapporto di cordialità .... allora era sulla cresta dell'onda ed era stimato ed invitato da tutti, considerato un uomo influente ... era un uomo molto influente. La sua amicizia, un rapporto di cordialità, era considerata una cosa utile... politicamente, socialmente, in tanti modi; per esempio, era una persona che aveva delle relazioni importanti, non ne faceva mistero ed aveva in quel momento effettivamente una posizione sociale di grande stima e di favore...".

Quando accadono i fatti sopra indicati nella estate del 1975, l'avvocato DE IORIO chiede a LICIO GELLI di essere aiutato.

"....Lo pregai di voler fare tutto il possibile per petere sostenenre la mia posizione...la

definizione della pendenza giudiziaria... Ad un certo punto io mi trovavo all'estero ed avevo visto che la cosa non era breve. Allora mi sono rivolto ancora a GELLI per pregarlo di intervenire in modo da facilitare al più presto la celebrazione del processo perchè avevo interesse a che questo processo, che invece si fece molto tardi, venisse fatto subito perchè, data la mia solare, totale innocenza, stare all'estero mi dava molto fastidio...La risposta (di GELLI) fu: "Senz"altro, mi adopererò per te caro FILIPPO, senz'altro.'."

La promessa di LICIO GELLI sembra essersi fermata sulla linea di partenza perchè DE IORIO deve rimanere latitante per oltre tre anni.

L'avvocato, qualche volta, telefona a GELLI, ad Arezzo, e su questi contatti, trattenuti nel periodo 1975-1978, FILIPPO DE IORIO è categorico.

- Non ha mai conosciuto PAOLO ALEANDRI nè ha parlato con costui.

- Non ha mai incaricato il suo collaboratore ALFREDO DE FELICE di rimanere in contatto con LICIO GELLI per seguire l'evoluzione della situa

zione processuale.

- Non ricorda se ha parlato con ALFREDO DE FELICE del proprio rapporto con LICIO GELLI e della richiesta di aiuto.

- Gli sporadici contatti telefonici con LICIO GELLi sono stati direttamente tenuti da FILIPPO DE IORIO il quale ne spiega le ragioni in questi termini: "....Dati i rapporti del tutto personali che avevo con GELLI, delegare ad altri l'esercizio di questi rapporti, perchè avrei dovuto farlo? Quando bastava usare il telefono da qualsiasi parte del mondo e telefonare a casa o sul diretto di ufficio di una persona che consideravo un vecchio e caro amico. Perchè lei non deve vedere la cosa a posteriori; oggi la figura di GELLI è stata criminalizzata in tutti i modi; lei deve vedere la cosa nel 1974, 1975...3.

FRANCO CELLETTI ha frequentato lo studio dello avvocato DE IORIO che lo ricorda come 'un brillante cervello" che ha collaborato alla rivista "Politica e strategia" diretta da FRANCESCO SALOMONE e finanziata allo stesso DE IORIO. Se

condo CELLETTI (826) i fratelli FABIO ed ALFREDO DE FELICE e l'avvocato DE IORIO non gli hanno mai parlato di LICIO GELLI o della massoneria ma, spesso, hanno vantato "agganci" con esponenti dei servizi segreti italiani anche se i loro discorsi sono stati sempre generici.

A questo propostito, al dibattimento, FILIPPO DE IORIO precisa:

"...Agganci? Ma, caro presidente, io mi trovavo in quel momento, posso dire, al vertice di uan situazione di influenza politica; avevo rapporti con tutti, con la magistratura, con i servizi, con le forze armate, con tutti. Ero effettivamente al vertice della mia influenza politica anche perchè ero assertore di una ipotesi centrista, di regolamento di guai italiani, che se fosse stata seguita, a mio parere, probabilmente... ci avrebbe risparmiato tanti altri guai... Chi c'era allora al vertice dei Servizi? Il generale MICELI; sicuramente io lo conoscevo, andavo a colazione con lui... come

---

(826) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 13, pag. 3480 e segg.

andavo a colazione col Procuratore Generale della Cassazione, col Procuratore della Repubblica di ROMA; erano tutte persone amiche.
Non deve pensare all'avvocato DE IORIO rovinato dalla maldicenza dei potenti; deve pensare all'avvocato DE IORIO amato dai potenti.".
Nel 1978, al suo rientro in Italia, FILIPPO DE IORIO rimane in contatto con GELLI ma esclude di avere aderito alla loggia Propaganda 2. Il suo nome è inserito con il N. 511 nell'elenco sequestrato in CASTIGLION FIBOCCHI nel marzo del 1981 (827).
Il testimone ricorda "il contenuto tipico di un incontro con GELLI".
"... Innanzi tutto, come impostazione politica, lui parlava poco; le sue erano idee; diciamo così, di un normale borghese italiano che segue con raccapriccio la maggior parte delle cose: hai visto questo, hai visto quest'altro! Cioè era sempre un atteggiamento di carattere critico ma soprattutto lui parlava di relazioni. Sono stato da questo, sono stato da quest'altro...

---

(827) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1, pag. 229.

Tutti i nomi che erano sulla cresta dell'onda. Lui conosceva tutti, assolutamente tutti, i segretari dei partiti, il Presidente della Repubblica, il ministro di questo, il ministro di quest'altro. ... Io penso che questo gli servisse per la sua attività personale, cioè,praticmente, per i suoi affari. Dissi al P.M. che ho sempre considerato GELLI un grande uomo di affari, un grande intermediatore...".

GINO BIRINDELLI (828), Ammiraglio in ausiliaria, già deputato eletto nelle liste del Movimento Sociale Italiano e presidente di quel partito. Conosce LICIO GELLI ed aderisce alla loggia P2. Successivamente, si rende conto che la sua milizia massonica si risolve nel nulla perchè non ci sono riunioni ma , di tanto in tanto, solo lettere circolari. In occasione delle elezioni del 1979 chiede il sostegno di GELLI ed ottiene qualche sconto sul prezzo della pubblicità sui giornali e, in particolare, su "Il Cor-

---

(828) Cfr. cartella 15,vol. 5, fasc. 9, pag. 2428 e segg. udienza del 4 marzo 1993.

riere della Sera".
IL nome di BIRINDELLI si ritrova in una sentenza della Corte di Assise di BOLOGNA (829) per avere l'ammiraglio segnalato una "voce" corrente nell'ambito della federazione aretina del M.S.I. secondo la quale certi FRANCI, MALENTACCHI ed altri sono gli autori della strage dei passeggeri del treno ITALICUS.

DEMETRIO PERRELLI (830). All'epoca dei fatti, presta servizio in PRATO quale brigadiere dei Carabinieri. Tale GEIROLA GIACOMO, militante nelle formazioni della estrema sinistra, gli fornisce notizie utili per lo svolgimento delle indagini sulle attività eversive.
L'informatore riferisce di avere rapporti di affari con RAFFAELLO GELLI e racconta che il padre di costui è una persona di 'rilievo". Per quanto il contatto con RAFFAELLO GELLI lo ponga in una posizione privilegiata di osservazio

---

(829) Sentenza di primo grado del processo per la strage del treno ITALICUS. Cfr. cartella 80, vol. 21, fasc. 7,pag. 47.
(830) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 13, pag. 3409 e segg. Udienza del 10 giugno 1993,da pag. 9 a pag.13 deltrascrizione della registrazione.

ne, GEIROLA non accenna neanche ad "inclinazioni golpiste" di LICIO GELLI.

SIRO ROSSETI (831). Generale a riposo; ex ufficiale del Servizio di informazione nell'ambito del quale qualcuno è arrivato a definirlo un agente della C.I.A.; tesoriere della loggia P2 sino all'inizio del 1975; è colui che presenta il verbale della riunione tenuta in Firenze nello Hotel BAGLIONI nel dicembre 1972 e critica aspramente GELLI per il quale non nutre simpatia; dice di avere fatto parte del gruppo dei massoni "democratici"; per alcuni anni è al fianco di LICIO GELLI nella loggia P2 e ne segue l'attività con attenzione pronto a coglierlo in fallo. Anche ROSSETI si trova in una particolarissima posizione di osservazione. Denuncia l'aiuto dato da GELLI all'ammiraglio GINO BIRINDELLI per la campagna elettorale ed il fatto è ripreso dalla sentenza della Corte di Assise di Bologna per la strage sul treno Itali-

(831) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 12: pag. 3155 e segg.; udienza del 10 giungo 1993, da pag. 9 a pag. 13 della trascrizione della registrazione.

cus (832).
Purtuttavia non ha notizie su eventuali rapporti di LICIO GELLI con elementi appartenenti all'area della "destra eversiva" nè cita il "colpo di Stato del 1971" menzionato una sola volta da LINO SALVINI.

ERMENEGILDO BENEDETTI massone espulso dalla comunione di Palazzo Giustiniani, ha fatto parte, con FRANCESCO SINISCALCHI, di un gruppo di opposizione a LINO SALVINI nel Grande Oriente di Italia.
Manifesta ripetutamente (833) la sua avversione a LICIO GELLI accusandolo di non precisate "malefatte" e di deviazioni "chiesastiche e golpiste" ma non fornisce il minimo elemento concreto a corredo di formule usuali neanche quando ricorda il colpo si Stato del 1971 menzionato da LINO SALVINI.
Il Gran Maestro SALVINI precisa , però,in modo diverso le posizioni e sostiene che vi è sta-

---

(832) Cfr. sentenza citata; pag. 183 e segg.
(833) Cfr. cartella 90, vol. 23, fasc. 11, pag. 17 e segg.; 21 e segg. 110 e SEGG.

to un gruppo di massoni che lo ha attaccato. In questo gruppo, coordinato da GELLI, colloca OSVALDO MINGHELLI, BENEDETTI ERMENEGILDO, BRICCHI GIOVANNI, GIUFFRIDA MARTINO, NAPOLI SALVATORE ed altri (834).

FRANCESCO SINISCALCHI. Ingegnere, massone dal 1951, fà parte del gruppo di opposizione alla Gran Maestranza del Grande Oriente d'Italia nel quale si ritrovano l'avv. ERMENEGILDO BENEDETTI, FERDINANDO ACCORNERO, ALBERTO SERRAVALLE ed altri. Qualcuno definisce costoro "massoni democratici".
Come si è detto, è l'ing. SINISCALCHI che comincia a sostenere che la loggia P2 è inquinata da elementi golpisti (835) ed esterna questa convinzione , radicata ieri come oggi, con lettere,memoriali e testimonianze dirette alla stampa o rese alla Autorità Giudiziaria di FIREN-

---

(834) Cfr. cartella 64, vol. 17, fasc. 16/E, pag. 886 e segg.-

(835) Cfr. cartella 6, vol. 1? fasc. 13? pag. 2579. Rapporto del Ministero dell'Interno.

ZE, di BOLOGNA e di MILANO (836);

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di BOLOGNA, con l'ordinanza che chiude l'istruttoria per la strage del treno ITALICUS, ricorda il memoriale di SINISCALCHI a lui pervenuto nel gennaio 1977 (837) e su questo imposta la sua ricostruzione della storia della loggia PROPAGANDA 2. (838).

Le parole dell'ing. FRANCESCO SINISCALCHI vanno ripetute in sintesi.

- Egli dice di essere preoccupato per la degenerazione della massoneria.

- Nella fase istruttoria del presente procedimento riferisce che LICIO GELLI ha tentato un golpe nel 1970 o nel 1971. Se proprio non lo

---

(836) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 3, pag. 613 e segg; cartella 14, vol. 5, fasc. 11, pag. 3032 e segg.; cartella 90, vol. 23, fasc. 11, pag. 3 e segg.; pag. 105 e segg.; cartella 136 , vol. 32, fasc.15; cartella 183, vol. 34, fasc.11/11,pag. 685 e segg.

(837) E' lo stesso testo che, nel dicembre 1976, è stato inviato al Procuratore della Repubblica di Firenze.

(838) Cfr. cartella 1, vol. 1, fasc. 1, pag. 25 e segg.

ha tentato, allora ha ordito un piano eversivo o vi ha contribuito o ha dato la sua adesione allo stesso. Indicazioni così alternative sono sintomatiche, quanto meno, di una scarsa conoscenza della realtà.

Nel corso del dibattimento, l'ingegnere SINI SCALCHI è invitato ad essere più preciso.

Si apprende così che la notizia da lui riferita " ... deriva da una informazione interna alla massoneria, dall'ambiente in diretto contatto con l'allora Gran Maestro LINO SALVINI il quale disse alla Giunta della quale faceva parte l'avvocato BENEDETTI ERMENEGILDO che bisognava stare attenti, mi sembra in estate... Diceva che bisognava stare attenti d'estate (e) che lui non si allontanava da casa perchè poteva essersi un golpe... Non è una cosa che possa essere dimostrata. Una voce di quel genere non poteva essere sufficiente ..." (839).

Parole tanto generiche che soltanto una sfrenata fantasia ha tradotto in un progetto di

---

(839) Udienza del 27 gennaio 1993; pagg.80, 83 della trascizione della registrazione.

colpo di Stato. Non è facile comprendere, dopo tanti anni, come si sia consolidata una simile voce e se i filtri per i quali è passata per giungere sino ad oggi siano la malevolenza o la leggerezza (840).
Certo è che l'onesta spiegazione dell'ingegnere SINISCALCHI consente di conoscere l'esatta misura della genesi di una accusa così grave.

- Il testimone inserisce la loggia P2 in un quadro che comprende il "SID parallelo", la "rosa dei venti", la strage di piazza della Loggia in BRESCIA.

- La P2 è una loggia irregolare dal punto di vista muratorio ed il fatto più importante è che non ammette neanche la "visita" del suo ispettore (841).
Ricordato al teste che è stata acquisita la documentazione firmata dall'ispettore LUIGI SESSA (842), l'ing. SINISCALCHI risponde che

---

(840) Cfr.,ad esempio, le dichiarazioni rese da AMBROGIO VIVIANI sul calpo di Stato;paragrafo N. 33 della presente motivazione.
(841) F.SINISCALCHI; udienza el 27 gennaio 1993;pag. 89 della trascizione della registrazione.
(842) Cfr. cartella 23, vol. 8, scatola 5.

"ormai anche il Consiglio dell'Ordine era diventato, era formato quasi esclusivamente da uomini di SALVINI ....(con) broglietti elettorali, se vogliamo...(L'ispettore) si fece dare da GELLI, probabilmente, quello che doveva scrivere e lui lo scrisse, non dico sotto dettatura, ammesso che abbia fatto la relazione ...(843).".

Informato che la relazione (844) è agli atti, il teste risponde "Agli atti? Perfetto, allora ha fatto una relazione fasulla...(845).

La progressione delle idee è stupefacente. Siniscalchi ignora l'intervento di SESSA; edotto sul fatto, sostiene che GELLI ha suggerito; non crede che una relazione sia stata fatta ma difronte alla realtà definisce "fasulla' la relazione di SESSA.

- Vi sono "possibili" legami tra GELLI, O.P.

---

(843) F. Siniscalchi;udienza del 27 gennaio 1993, pag. 91 della trascrizione della registrazione.

(844) Le relazioni sono quattro in data 18 giugno, 11, 21 e 23 luglio 1976.

(845) F. SINISCALCHI; udienza del 27 gennaio 1993;pag. 91 della trascrizione della registrazione.

(la pubblicazione OSSERVATORIO POLITICO di CARMINE PECORELLI), i gruppi eversivi fascisti toscani e la CIA.

Per la prima volta vengono chiesti a SINISCALCHI chiarimenti dettagliati concernenti le sue affermazioni sempre piuttosto generiche. Il testimone risponde ed anche se omette di parlare dei fascisti toscani e della CIA, le sue parole sono ugualmente significative (846) "... Io ho la vaga sensazione di sì, per quanto riguarda O.P.; era una cosa notoria a molti perchè, tra l'altro, (in) diverse circostanze, ~~anche~~ persone come il generale (ROSSETI)...sapeva che venivano portati i fascicoli da GELLI... Nelle riunioni di pochi alle quali ho partecipato come segretario di questa loggia fantasma il signor ROSSETI (sapeva che GELLI) portava i fascicoli di O.P....". (847).

((846) Udienza del 27 gennaio 1993; pagg. 96, 97, 106, 107, 108 della trascrizione della registrazione.

(847) Sino alla fine del 1974, SIRO ROSSETI è il tesoriere e non il segretario della Loggia P2. Secondo ROSSETI che porta nella sede della loggia P2 i numeri di O.P. è NICOLA FALDE.

In sostanza, GELLI "è legato" ad O.P. perchè è stato visto portare con sè, qualche volta, il fascicolo, cioè un numero, di O.P.- Se si pensa al tempo perduto da tanta gente per seguire le "vaghe sensazioni" di FRANCESCO SINISCALCHI, è una fortuna che LICIO GELLI sia stato visto, talvolta, in possesso soltanto di un numero di O.P. e non di un fascio di giornali diversi secondo l'abitudine di molte persone.

- Secondo SINISCALCHI, SALVINI e GELLI si sono reciprocamente ricattati.
L'argomento è stato esaminato in precedenza e, ad ulteriore conferma della conclusioni esposte, le spiegazioni dell'ingegnere SINISCALCHI debbono essere riportate: Quando gli viene domandato di esporre le ragioni a sua conoscenza per le quali SALVINI, GAMBERINI e BATTELLI avrebbero sempre operato nel senso voluto da GELLI, il testimone afferma (846): "...Io posso solo rispondere con opinioni . Nel caso di

---

(846) Udienza del 27 gennaio 1993; pagg. 96, 97,106,107,108 della trascrizione della registrazione.

SALVINI; qualche cosa di più di opinioni: ricatti incrociati....".

A questa premessa che sembra accantonare le convinzioni personali per affrontare, finalmente, un discorso concreto, segue un racconto ancora più indefinito degli altri, privo di dati e senza un particolare specifico a dimostrazione ulteriore del fatto che FRANCESCO SINISCALCHI conosce esclusivamente lo sviluppo delle sue idee.

"....GELLI era al corrente di qualche malversazione di SALVINI soprattutto nel campo sanitario .... SALVINI era stato accusato più di una volta in sede massonica....".

SINISCALCHI si confonde anche con quanto riguarda le vicende di cui sarebbe stato protagonista. Nel corso della Gran Loggia del marzo 1975, il Gran Maestro SALVINI viene accusato dal giovane GIUFFRIDA, per conto del gruppo di dissidenti del quale fa parte SINISCALCHI, di essersi appropriato di denaro elargito al Grande Oriente d'Italia. Nessuno parla di "malversazioni in campo sanitario; NARA LAZZERINI menziona la clinica di SALVINI a proposito della storia del ri

catto (848) ma "le malversazioni di SALVINI" si trasformano in "prestiti di GELLI".
SINISCALCHI completa il discorso tornando al colpo di Stato del 1971 e a certe frequentazioni di LICIO GELLI "probabili", e non precisate ma, secondo il teste, certamente censurabili.
".... D'altra parte, SALVINI sapeva molte cose di GELLI....(sapeva) chi probabilmente frequentava; beh, d'altra parte è stato SALVINI a dire che c'era possibilità di un golpe ecc. ed era allarmato; secondo BENEDETTI, era allarmato, SALVINI , della influenza di GELLI in questo possibile golpe di quella estate che non si doveva muovere da casa, dalla propria casa.".

- Siniscalchi precisa (849) che la P2 "....non era una loggia; è una lista di fratelli in posizione riservata .... lista che tra l'altro era assai poco riservata....".

- SINISCALCHI ha scritto che è stato l'ex Gran Maestro GAMBERINI ad 'immettere nella loggia P2

---

(848) Cfr. NARA. LAZZERINI, paragrafo N. 120 della presente motivazione.

(849) F. SINISCALCHI. Udienza del 27 gennaio 1993; pagg. 115 e 92 della trascrizione della registrazione.

400 ufficiali (850) ed alcuni grossi personaggi della Democrazia Cristiana". Al dibattimento (849) ricorda di avere allegato e citato "....la lettera di PRISCO BRILLI il quale aveva appreso direttamente queste informazioni" e la notizia dilagò "probabilmente perchè contemporaneamente ai magistrati, io lo mandai anche alla stampa. Furono una serie di raccomandate mandate contemporaneamente ai magistrati, a membri del Parlamento.".

E' facile constatare che nei rilievi mossi dall'ingegnere FRANCESCO SINISCALCHI si ritrovano le matrici di gran parte degli argomenti di accusa che verranno sviluppati nel corso de-

---

(850) La storia dei 400 ufficiali è ripresa con grande risalto da tutti i giornali del tempo ed è praticamente impossibile attribuirle una paternità certa. Gli interventi di F. SINISCALCHI hanno contribuito, quanto meno ad amplificarla. Nell'elenco degli iscritti alla P2 diviso per categorie, sequestrato in Castiglion Fibocchi sono nominativamente indicati solo 183 ufficiali così distribuiti: aeronautica 9; esercito 50; marina militare 29; carabinieri 52; Guardia di Finanza 37; Polizia di Stato 6. Cfr. Cartella 74, vol. 20, fasc. 13.

(849) F. SINISCALCHI. Udienza del 27 gennaio 1993; pagg. 115 e 92 della trscrizione della registrazione.

gli anni a carico di LICIO GELLI e, con la solita generica trasposizione, contro la loggia PROPAGANDA 2 ed i massoni aderenti a questa loggia.

Eppure, lo stesso FRANCESCO SINISCALCHI ha dichiarato senza reticenze quali sono le basi delle sue radicate convinzioni: le voci circolanti negli ambienti massonici e, principalmente, tra gli oppositori di LINO SALVINI e di LICIO GELLI; le notizie che gli vengono riferite; le sue opinioni logiche. La fonte primaria della sua conoscenza è rappresentata, però, dai molti articoli di stampa che cita con precisione ed esibisce ai giudici.

SINISCALCHI alimenta la campagna di stampa con lettere, con memoriali o con le dichiarazioni fatte, ad esempio, a ROBERTO FABIANI e la stampa alimenta le cognizioni di SINISCALCHI.

E' un fenomeno pericoloso ma non insolito del nostro tempo poichè i mezzi di comunicazione toccano con autorevolezza ambienti vasti e lontani.

Può accadere che una campagna di stampa diffonda le notizie e la loro eco integrata e spesso deformata concorra nel generare altre notizie

a discapito della verità.

116.- FEDERICO D'AMATO. (851). Prefetto a riposo dal 1984; giornalista. Inizia la sua carriera nel 1944 come commissario di Polizia; nel 1947 fà parte dell'ufficio politico della Questura di ROma e nel 1950 è nominato dirigente della Squadra politica.
Nel 1957 è trasferito al MInistero dell'Interno dove ricopre vari incarichi anche nella Divisione affari riservati e nell'Ufficio speciale della NATO.
E' ancora considerato un esperto in materia di sicurezza e di sovversione.
Il nome di FEDERICO D'AMATO è inserito con il N. 554 nell'elenco degli iscritti alla loggia P2 (852) anche se lui nega di avere formalmente aderito.
E' il funzionario citato da PAOLO ALEANDRI nell'autunno del 1982 quando l'elenco degli affiliati alla loggia P2 è stato da tempo reso pub

---

(851) Cfr. cartella 13,vol.5,fasc.7,pag.1873 e segg.;udienza del 31 gennaio 1993,da pag.1 a pag. 52 della trascrizione della registrazione.
(852) Cfr. cartella 70,vol.20,fasc.1, pag. 231.

pubblico . E' colui che, stando al Viminale in compagnia di ALFREDO DE FELICE, avrebbe controllato i disordini scoppiati a Roma nel 1960 al tempo del governo Tambroni ed avrebbe, poi aderito ad un progetto golpista ordito dai fratelli FABIO ed ALFREDO DE FELICE con l'appoggio del VATICANO e di una parte del partito Democrazia Cristiana.

D'AMATO esclude in modo tassativo ogni sua partecipazione a questi episodi di fantapolitica ed afferma di non avere conosciuto i fratelli DE FELICE e PAOLO ALEANDRI.

La deposizione di FEDERICO D'AMATO non riguarda soltanto gli asseriti rapporti con la destra eversiva di LICIO GELLI "e quindi della P2" ma è opportuno considerarla nel suo insieme senza dividere gli argomenti come è stato possibile fare senza difficoltà per altre testimonianze.

- Negli anni 1974-1975 i giornali parlano di LICIO GELLI "...come del capo di una struttura imprecisa ma che poteva avere connotati sovversivi...." . In quel periodo, forse nel 1975-1976, il vicequestore GIOVANNI FANELLI propone a D'AMATO di conoscere LICIO GELLI.

FANELLI dichiara di far parte " ... di quel grup

po massonico ...". (853).

- FANELLI accompagna D'AMATO all'Hotel Excelsior.

- "... La atmosfera dell'albergo Excelsior era qualcosa tra la commedia dell'arte italiana ed il teatro francese, l'albergo del libero scambio. Si attendeva lì in basso, ci si annunciava al portiere. Dopo, si saliva in questo appartamento ..... C'erano tre o quattro camere...Le persone venivano smistate ma già si venivano a conoscere giù nella hall mentre stanno lì ad aspettare. Gelli smistava da una stanza all'altra... 'Aspetta qua, adesso rivengo'. Andava a parlare con questo, con quell'altro e via di seguito... Non mi sembrava nemmeno molto serio se si trattava, comunque, di una organizzazione che doveva avere, se non altro, una certa caratteristica di segretezza....".

Un giorno, D'AMATO riconosce i ~~generali~~ GRASSINI e SANTOVITO tra coloro che stanno attendendo di essere ricevuti.

---

(853) GIOVANNI FANELLI è inserito con il N. 219 nell'elenco degli iscritti alla loggia P2 ed ammette di avere aderito;cfr.cartella 8,vol.3,fasc.3,pag.804 e segg.;cartella 7,vol.3,fasc.2,pag.404 e segg.; cartella 70,vol. 20, fasc. 1, pag. 211.

- GELLI parla di politica in generale. ".. I suoî discorsi politici non avevano nessun particolare interesse... Non parlava altro che del fatto che bisognava rafforzare il centro-sinistra, tenere da parte la destra... perchè lui non ne voleva sapere (854) e soprattutto fare una barriera nei confronti dei comunisti... Che fosse l'uomo che volesse svolgere una attività sovversiva mi è sembrato improbabile per una semplice ragione: che lui nel centro-sinistra ci stava, come dire, come un pesce nell'acqua. Praticamente, lui aveva acquistato tutto quel potere, e come lo abbia acquistato e in che modo si sia guadagnato tutti, come abbia intascato tutti i miliardi che poi ho letto che ha intascatato questo non lo so, ma sta di fatto che mi è sembrato piuttosto un uomo di potere, un uomo di affari che non mi pare che potesse avere un interesse particolare a rompere un sistema nel quale stava così bene ..".

- GELLI sostiene di contare molto nel Gruppo

---

(854) La condotta di LICIO GELLI , dall'immediato dopoguerra in poi, contraddice talvolta questa affermazione. Ad esempio, cfr. BIRINDELLI.

RIZZOLI e di essere "il padrone" de "Il Corriere della Sera".

- D'AMATO dice di avere incontrato GELLI cinque o sei volte in tutto.

Nella prima occasione, è la curiosità che lo spinge. "...Le altre volte ho continuato ad incontrarmi (con lui) perchè, in definitiva, il personaggio mi pareva che fosse interessante, intrigante...".

- Il meccanismo messo in moto da GELLI è molto semplice per D'AMATO.

"... Credo che questo fosse come una specie di catena della solidarietà. Mano mano che ci si convinceva che, perchè conosceva questo e quel l'altro e via di seguito, ne veniva fuori, secondo me intendiamoci, la ipotesi di appoggiarsi a lui per potere trovare aiuti ed appoggi in qualunque circostanza che potesse servire... GELLI aveva questo aspetto di dire al magistrato che voleva la promozione, al giornalista che voleva passare in un giornale più importante e l'uomo politico che voleva avere un incarico, aveva questa capacità di dirci: ' Penso io, lascia fare a me'. E qualche volta ci riusciva an

che perchè effettivamente questa rete funziona va come una specie di mutuo soccorso...".

- ".... GELLI è uno dei due o tre personaggi che mi è capitato di conoscere che mi ha impressionato per quello che potrei definire un fluido.. Era, come dire, rassicurante... aveva quello sguardo accattivante, benevolo per cui si rimaneva convinti che quella era una persona a cui (ci si poteva rivolgere)....Io ho riconosciuto questa stessa caratteristica in due o tre persone nel corso di una lunga carriera che avevano queste caratteristiche di cui si servivano proprio per, se posso usare l'espressione, per fregare la gente, per accattivarsele...".

- GELLI gli propone di aderire alla loggia P2 "all'orecchio del Gran Maestro" ed anche FANELLI gli dice "Sei dei nostri".
D'AMATO esprime la sua simpatia a GELLI ma non aderisce.

- GELLI riceve lettere dal contenuto generico ma minaccioso. "... Dicevano che lui tradiva, aveva tradito l'ideale, aveva tradito la massoneria....".

D'AMATO non ha saputo, non essendosene occupato, di rapporti tra LICIO GELLI, gli iscritti alla loggia P2 ed alementi eversivi della destra. EMILIO SANTILLO non parla con lui, sono "amici fraterni, di questo argomento e si limita a dire a D'AMATO, nel 1976, "... Guarda quello che puoi fare" per raccogliere notizie sul conto di GELLI. D'AMATO non si è mai rivolto, a tal fine, ai Servizi militari di informazione.

- TUtto ciò che FEDERICO D'AMATO ha saputo su LICIO GELLI o sulla loggia PROPAGANDA 2, e sembra che sia stato davvero poco, lo ha sempre comunicato a chi di dovere.

- GELLI non chiede a D'AMATO nulla che abbia attinenza con gli incarichi di costui.

- D'AMATO non ha alcun elemento per valutare la asserita "penetrazione" di GELLI nei Servizi di Informazione.

- PECORELLI racconta a D'AMATO di avere rapporti con GELLI. "... Non mi disse di avere dei rapporti amichevoli cioè di legame o di massoneria ma dei rapporti, diciamo, di frequente contrasto facendomi però capire che veniva fi-

nanziato, che riceveva sempre promesse di finanziamento che, poi, non venivano mantenute...".
Il Pubblico Ministero domanda: "...L'agenzia (O.P.) aveva un certo rapporto con GELLI ragione per la quale si aspettava dei soldi o l'agenzia aveva un certo rapporto con GELLI perchè aveva dei soldi? Il finanziamento, l'attesa di finanziamento era conseguente alla attività svolta dalla agenzia?".
D'AMATO dice: "Non le so rispondere.".
La osservazione del Pubblico Ministero è acuta ma dimostra i limiti della impostazione dell'accusa che non tiene conto che le promesse, e non il finanziamento, manifestano solo gli aspetti tipici della personalità di GELLI. Una attività mercenaria, se il denaro non viene dato, cessa, viene smentita o non inizia.

- Facendo riferimento a quanto è emerso dalla istruttoria dibattimentale (855) viene chiesto a FEDERICO D'AMATO se ha mai fornito alla stampa notizie concernenti i Servizi militari di informazione. Praticamente, il testimone non ri-

---

(855) Cfr. le deposizioni di FRANCA MANGIAVACCA e di ROBERTO FABIANI.

sponde e si dilunga sugli attacchi portati contro di lui da GIANADELIO MALETTI il quale si è servito a tale fine di O.P. e di altri giornali. Tra i motivi di questa condotta, D'AMATO si richiama ad "...un'altra questione fondamentale (che) è la questione di un vecchio, antico antagonismo tra i servizi militari ed i servizi civili....".

In verità, vi è una sproporzione tra questa logora ragione e l'azione di MALETTI.

"... Un giornalista tuttora vivente sentì raccontare da MALETTI che io ero addirittura un agente del servizio sovietico e che venivo pagato in brillanti sovietici che erano riconoscibili dal fatto che, guardandoli nel fondo, si vedeva che c'era la falce e il martello...".

- La fantasia non ha limiti.

Anche UMBERTO ORTOLANI cita FEDERICO D'AMATO(856)

"... Era un grosso personaggio del Ministero dell'Interno e si conoscevano con GELLI e con le persone che conosceva GELLI, perchè erano del

---

(856) Udienza del 17 ottobre 1993; pagg. 61, 67, 68 della trasrizione della registrazione.

là ex OVRA (857).

ORTOLANI viene invitato a precisare il significato di questa affermazione e racconta che, al tempo del governo TAMBRONI è stato oggetto di una attività informativa. ORTOLANI protesta ed il Capo della Polizia gli dice: "... Che vuoi ORTOLANI, qui siamo ancora ai residui dell'OVRA. C'è a capo uno che stava nell'OVRA. Punto e basta.".

La frase, ammesso che sia rispondente al vero, dimostra quanto sia avventato e pericoloso trarre conclusioni da fatti affermati ma non verificati.

Non si capisce bene a chi sia attribuibile, nel 1960, una attività informativa sul conto di ORTOLANI; se sono all'opera gli uomini del Ministero dell'Interno non è detto che D'AMATO ne sia responsabile e che, pertanto, il "residuo" dell'OVRA citato dal Capo della Polizia sia proprio lui.

D'AMATO, inoltre, entra a far parte della Polizia nel 1944, a 25 anni, quando l'OVRA si è di

---

(857) La sigla indica quella che è stata la temuta polizia politica della dittatura fascista.

sgregata dopo il tragico settembre 1943 e, successivamente, è stata soppiantata dai Servizi dell'esercito tedesco, delle S.S. e della Gestapo affiancati da bande di criminali fascisti riconosciute o tollerate dalla Repubblica di Salò.

Non interessa in questa sede se FEDERICO D'AMATO abbia fatto parte dell'OVRA quanto sottolineare la estrema leggerezza con la quale questa ed altre gravi affermazioni vengono formulate.

AMATO ANTONIO. Funzionario di Polizia in pensione dal 1° ottobre 1990 (858). Assume l'incarico di Questore in Arezzo al principio el 1978 e, appena insediato, riceve alcune lettere circolari di GELLI di natura promozionale per la adesione alla loggia P2.

Nel tempo in cui l'on. ALDO MORO è ancora nelle mani delle Brigate rosse, in occasione di un grande rastrellamento di Polizia, arriva ad AREZZO Emilio SANTILLO, vice capo della Polizia. Men

(858) Cfr. cartella 14, vol.5, fasc. 9, pag.2505 e segg. Udienza del 22 febbraio 1993 da pag. 10 a pag. 37 della trascrizione della registrazione.

tre transitano insieme in automobile per una " stradina di montagna" SANTILLO indica una abitazione , dice che è la villa Wanda di LICIO GELLI e chiede ad AMATO se ha avuto occasione di frequentare costui e se si è fatto una idea dell'uomo.

La risposta di AMATO è negativa perchè è arrivato in TOSCANA da poco.

Successivamente, nel 1979, (anche se, prima, ha invertito le date dei due episodi), incarica il dott. DE FRANCISCI, dirigente dell'UCIGOS, di "approfondire la figura di questo GELLI" sospettato, da SANTILLO, di essere un finanziatore di gruppi eversivi di destra. Il risultato è negativo poichè DE FRANCISCI riferisce non più di quanto sia scritto nel fascicolo della Questura di Arezzo intestato a GELLI.

In epoca non precisata ma anteriore al settembre 1979, AMATO ha modo di incontrare SANTILLO a ROma e gli riferisce che GELLI insiste perchè aderisca alla loggia P2. SANTILLO gli risponde:"Sarebbe opportuno assecondarlo per vedere se riesci ad avere qualche confidenza su quelli che possono essere i contatti con esponenti della estrema destra.

AMATO acconsente e, nel settembre 1979, presenta la domanda di adesione alla loggia P2 ma cerca di dilazionare nel tempo la cerimonia di iniziazione. "... Cercavo sempre, quelle poche volte che lo incontravo, di avere qualche informazione, sentire più o meno le sue conoscenze. Ma le sue conoscenze erano sempre, più o meno, limitate a personaggi politici nell'area democristiana e socialista ma mai mi avesse nominato un esponente della destra, della estrema destra o personaggi che, comunque, potessero far pensare che avesse collegamenti con il terrorismo. E' quindi si arrivò a questa iniziazione nel mese di marzo (il 27marzo 1980) e, subito dopo, tre, quattro settimane dopo fui convocato da CORONAS (859) e mi disse che sarei andato a fare il Questore a Cagliari....".

Dopo pochi mesi, SANTILLO muore.

Il racconto di AMATO ANTONIO lascia perplessi per lo scarso attivismo che lascia trasparire. In mancanza di prove che confortino una conclusione diversa, si deve ritenere che egli abbia

---

(859)Dott.Giovanni RINALDO CORONAS, Capo della Polizia, dal 19 gennaio 1979 al 30 aprile 1984.

svolto un compito non di sua competenza malvolentieri e con molto distacco, al limite della inerzia. D'altra parte, anche l'atteggiamento di SANTILLO ed i suoi sospetti non sono maggiormente convincenti. I suoi rapporti del 1974, del 1975 e del 1976 (860) non offrono seri elementi di riferimento oltre le anonime voci di fonti fiduciarie raccolte e le notizie pubblicate dai giornali. Si deve concludere che SANTILLO si sarebbe comportato con minore superficialità se avesse pensato a GELLI come ad un reale finanziatore di gruppi eversivi di destra.

117.- EMILIO SANTILLO. Ricoprirà la carica di vice capo della Polizia di Stato. Nel 1974 e nel 1975 è Direttore dell'Ispettorato Generale per l'azione contro il terrorismo.
Il 17 dicembre 1974, invia un rapporto al Giudice Istruttore del Tribunale di Padova che ha ri

---

(860) Cfr.i paragrafi N. 117, 118 e 119 della presente motivazione.

chiesto notizie sul "Gruppo Gelli" (861).
L'elaborato si basa su quanto ha riferito una fonte fiduciaria non controllata e questo è sufficiente per comprendere la pochezza della azione investigativa. Secondo la fonte:

- alcuni esponenti della massoneria finanziano "gruppi della estrema destra rivoluzionaria";
- LICIO GELLI, incaricato delle pubbliche relazioni della ditta Lebole, dirige "l'organo loggia Propaganda 2 al quale farebbero capo personaggi di rilievo nel mondo economico, della burocrazia italiana ed alti ufficiali";
- GELLI è "... un fratello che non solo ha un triste passato fascista ma che ancora vive delle concezioni di un funesto regime" e si adopera "....perchè l'Italia abbia una forma di governo dittatoriale".
- AMBESI FRANCO e DONINI FRANCESCO fanno parte del "Raggruppamento Gelli".

La fonte fiduciaria non controllata fornisce agli uomini di Santillo la copia di una lettera a firma di NANDO ACCORNERO (862).

---

(861) Cfr. cartella 136,vol. 32, fasc. 13, pag. 49 e segg.
(862) Cfr. cartella 154,vol.34,fasc.6/2,pag.445 e segg.

Questa lettera consente di capire che "la fonte fiduciaria non controllata" di SANTILLO è molto vicina a quel gruppo di opposizione del quale fà parte anche FERDINANDO ACCORNERO (863). Non meraviglia, quindi, che le affermazioni siano le stesse per contenuto e per nebulosità. In più, l'estensore del rapporto cade in errore quando riferisce che ACCORNERO ha definito LICIO GELLI "sgradito e pericoloso".
La lettera di ACCORNERO, datata 15 gennaio 1973, è "aperta" e diretta al Gran Maestro del Grande Oriente ed a moltissimi altri massoni. e fà sapere a SALVINI le "ragioni massoniche" della sfiducia dello scrivente nei confronti della Gran Maestranza. In poche righe, a fronte di tante pagine, si parla di una "tavola di accusa" massonica contro GELLI definito "sgradito e pericoloso" non da FERDINANDO ACCORNERO ma "da un noto fratello" rimasto ignoto.
Le doglianze di ACCORNERO nei confronti di GELLI sono generiche e palesano scarsa informazione ed un senso di malcelata superiorità. "..Quel

---

(863) Cfr. FRANCESCO SINISCALCHI; paragrafo N. 115 della presente motivazione.

Fr. GELLI che si perita di inviare (15.VII.1971) con la sua firma una lettera riservata (di cui la fotocopia tuttavia è in possesso di vari Fratelli anche non appartenenti alla P2) che ha come intestazione "RAGGRUPPAMENTO GELLI (P2), che si riferisce ad una situazione politicamente ed economicamente drammatica e che, tra l'altro, riporta testualmente scritto: "La filosofia è stata messa al bando ma abbiamo ritenuto, come riteniamo, di dovere affrontare solo argomenti solidi e concreti che interessano tutta la vita nazionale". Quello stesso Fr. GELLI che ha gravi e pesanti precedenti fascisti e che attualmente ha degli schedari in codice conservati in una particolare sede che non è specificata ma che molti dicono trovarsi in via Cosenza in Roma".

Prima di continuare l'esame del rapporto SANTILLO, è necessario fermare l'attenzione su quel "RAGGRUPPAMENTO GELLI" che ha attirato l'attenzione del Giudice Istruttore di Padova, e poi di altri, ma che non ha trovato una adeguata risposta nel rapporto ed è rimasto allo stato di concetto oscuro, minaccioso e sintomatico della

"propensione golpista di Gelli e, quindi, della P2".

Il 1° ottobre 1970, il Gran Maestro LINO SALVINI invia ai "fratelli" una lettera circolare (864) con la quale spiega che la loggia Propaganda 2 è in fase di riorganizzazione e menziona il "RAGGRUPPAMENTO GELLI" come un momento di questo lavoro.

L'iniziativa non è quindi presa da GELLI in modo arbitrario e per finalità eversive ma è propria del Gran Maestro del G.O.I. e maestro venerabile della P2. Non rappresenta un segreto poichè la notizia è diramata con lettera circolare così come quella citata da ACCORNERO e firmata da GELLI nel luglio 1971. Se si tratta di un organismo non previsto dalla consuetudine massonica, lo "strappo" non riguarda la materia di competenza del giudice penale.

Agli atti del processo è allegato il verbale (865) di una riunione del 5 marzo 1971 tenuta

---

(864) Cfr. cartella 13,vol. 5, fasc. 8, pag. 2051.

(865) Cfr. cartella 1,vol. 1, fasc. 2, pag; 713 e segg.
Paragrafo N. 31 della presente motivazione.

dal "RAGGRUPPAMENTO GELLI.P2".

Il verbale, citato anche nell'ordinanza di rinvio a giudizio, riporta un ordine del giorno molto articolato, considerazioni piuttosto banali su fatti noti e tante domande senza risposta.

E' interessante notare che i partecipanti concludono la riunione affermando di non sapere che cosa fare.

L'etichetta del Raggruppamento scompare quando, l'11 dicembre 1971, Il Gran Maestro Lino Salvini nomina LICIO GELLI Segretario organizzativo della loggia P2. Tornando al rapporto di SANTILLO, si osserva che la attendibilità della fonte fiduciaria è totalmente esclusa dal risultato delle indagini fatte svolgere da SANTILLO.

DONINI FRANCESCO e AMBESI ALBERTO, secondo lo informatore, farebbero parte del RAGGRUPPAMENTO GELLI ed avrebbero rapporti con JUNIO VALERIO BORGHESE, GIANCARLO DE MARCHI e ATTILIO LERCARI. Una miscela esplosiva. Mentre la parola "Raggruppamento" richiama alla memoria la terminologia in uso nell'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale, qualche nome ricorda la Repubblica di Salò, la X MAS e la repressione an

tipartigiana.
Parole evocatrici di fantasmi e velenose per la loro falsità.
Nel rapporto di Santillo si legge testualmente: "DONINI è stato identificato in DONINI FRANCESCO nato a Bologna il 20 marzo 1931, ivi residente in via MENGONI 48, fondatore della "Gioventù Italiana del Sagittario" che svolse la sua attività dal 1953 al 1956 con sede in Bologna. Già responsabile della condotta profana della loggia FELSINEA con il "grado nove" della guardia massonica, attualmente non appartiene ad alcuna loggia nè risulta avere mai fatto parte del Raggruppamento GELLI nè avere mai conosciuto il GELLI stesso. Per quanto attiene ai contatti avuti dal DONINI con il principe JUNIO VALERIO BORGHESE e con il DE MARCHI, questi si riducono ad un incontro in occasione del Congresso della X MAS, presso il ristorante "TRE VECCHI" sito a BOLOGNA, via Indipendenza. AMBESI è stato identificato in AMBESI CESARE ALBERTO di UMBERTO nato a TORINO il 7 settembre 1931, residente a Milano in via GEROLAMO FORNI N. 33. Giornalista, si dedica alla libera professione e non ha mai partecipato a manifestazioni poli

tiche; recentemente si è interessato alla storia della massoneria sulla quale dovrebbe, tra breve, pubblicare un libro. Gli accertamenti svolti escluderebbero che l'AMBESI abbia avuto contatti con elementi della estrema destra, soprattutto nella veste di finanziatore.".
Dal rapporto non emergono elementi a carico di GELLI per un qualsiasi tipo di reato progettato, tentato o consumato.
La parte civile rappresentata dalla Avvocatura dello Stato ha errato affermando che il rapporto di SANTILLO del 1974 riferisce che LICIO GELLI finanzia i terroristi della estrema destra.

118.- Il 27 dicembre 1975, SANTILLO, sempre Direttore dell'Ispettorato Generale per l'azione contro il terrorismo, invia un rapporto al Giudice Istruttore del Tribunale di BOLOGNA che ha chiesto notizie sul Gruppo GELLI (866).

---

(866) Cfr. cartella 136, vol. 32, fasc. 13, pag. 53 e segg.; cartella 154, vol. 34, fasc. 6/2, pag. 454 e segg.-

le prime pagine sono la ripetizione integrale del rapporto del 17 dicembre 1974 con il riferimento alla solita fonte fiduciaria non controllata.

La seconda parte non riguarda in alcun modo il Gruppo Gelli, Licio Gelli o la loggia P2. Vengono semplicemente identificati certi LABANTI SANTE, GHINAZZI GIOVANNI e PETRONELLI ROBERTO i quali sono stati indicati come "esponenti di una base della Rosa dei Venti" in una lettera anonima inviata al Giudice Istruttore del Tribunale di Padova.

Nel rapporto si sottolinea che questa missiva anonima ha tratto origine da notizie giornalistiche pubblicate nel mese di agosto 1974 secondo le quali appartenenti ad ORDINE NUOVO avrebbero effettuato esercitazioni con lancio di paracadutisti.

Anche questo rapporto, tra fonti fiduciarie non controllate, lettere anonime e notizie giornalistiche senza riscontri, non necessita di commenti.

119.- Il 9 ottobre 1976, Santillo quale Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Servizio di SIcurezza, invia un rapporto alla Procura della Repubblica di Firenze che ha richiesto indagini relative all'omicidio del giudice Vittorio Occorsio (867).

L'elaborato tratta molti argomenti.

- Descrive la struttura delle comunioni massoniche di Palazzo Giustiniani e di piazza del Gesù; gli organi, le attività, e la "rivista massonica".

- Attribuisce al Grande Oriente d'Italia ~~circa~~ 400 Logge e 20.0000 iscritti; alla Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Accettato, Obbedienza di piazza del Gesù 150 logge e 3.000 aderenti.

- Ripete integralmente i rapporti in data 17 dicembre 1974 e 27 dicembre 1975 con la fonte fiduciaria non controllata; con la lettera anonima; con ACCORNERO, DONINI, AMBESI, JUNIO VALE-

---

(867)Cfr.cartella 183, vol. 34, fasc, 11/11,pag. 595 e segg.; cartella 154,vol. 34, fasc. 6/2,pag. 486 e segg.-

RIO BORGHESE, DE MARCHI, LABANTI, PETRONELLI, GHINAZZI; non omette neanche la citazione dei lanci dei paracadutisti del 1974.

- Cita la richiesta di indagini formulata dal Giudice Istruttore di Bologna alla quale è seguita la risposta del 27 dicembre 1975.
Si apprende così che, nell'inchiesta per il gruppo "ORDINE NUOVO" responsabile di attenta ti perpetrati nei primi mesi del 1974 a Milano, Bologna, Ancona e Perugia" l'Autorità giudiziaria ha chiesto informazioni anche sul Gruppo Gelli.
In sostanza, le parole degli anonimi informatori hanno fatto sorgere il legittimo sospetto che il RAGGRUPPAMENTO GELLI sia un gruppo terroristico, una banda armata.

- Menziona la querela sporta da LICIO GELLI per diffamazione contro il direttore di un quotidiano a proposito della quale si legge:
"E' nota la campagna di stampa scatenatasi in occasione dell'omicidio del Magistrato Dr. Vittorio Occorsio con la loggia in argomento (la P2) che da alcuni giornali viene accusata di essere in collusione con "l'anonima sequestri" ita

lo-francese e con ambienti della estrema destra ad essa legati...".

- Quello sopra indicato è l'unico riferimento all'omicidio di OCCORSIO inserito in un rapporto che ha per oggetto le indagini su quel delitto.

- Una parte del testo riguarda Gelli e la loggia P2. La sua integrale lettura è importante per comprendere quali e quante notizie siano, già nel 1976, a conoscenza dell'Autorità giudiziaria e delle forze di Polizia e quanto sia penetrante, tenace, continua negli anni, seria o scandalistica la campagna condotta dalla stampa.

".... Recentemente, anche in relazione a notizie giornalistiche a carattere scandalistico, si è messa in evidenza la loggia Propaganda 2, meglio conosciuta come P2, aderente alla obbedienza di Palazzo Giustiniani.
Essa è particolarmente importante soprattutto per la qualità dei suoi membri che appartengono alle più alte gerarchie politiche, economiche e militari tanto da essere definita "il più potente centro di potere massonico italia

no". Ha la sua sede ufficiale presso un sedicente CENTRO STUDI DI STORIA CONTEMPORANEA ubicato in Roma, piano 3°, in via Condotti N.11.
A capo vi è il dr. LICIO GELLI, nato a Pistoia il 21 luglio 1919 e residente in Arezzo via S. Maria delle Grazie N. 14, che, come è noto, oltre ad essere un dirigente della SOC. LEBOLE di Arezzo, è ritenuto un abile uomo di affari; risulta avere fatto parte , in passato del P.N.F. (Partito Nazionale Fascista).
Si sposta continuamente in Italia ed all'Estero, molte volte per affari, talvolta per le sue attività massoniche e, spesso, per le due finalità insieme. Sarebbe in possesso di un passaporto della Repubblica Argentina che gli venne rilasciato , all'epoca,dal Gen. PERON di cui era intimo amico e portavoce in Italia.
Nonostante il suo asserito orientamento di destra, si è recato sovente nei Paesi comunisti ed ha sviluppato vari affati per la LEBOLE nella Repubblica Popolare Rumena. Risiede ad Arezzo ma sovente viene a Roma prendendo alloggio presso il Grande Hotel Excelsior dove si incontra abitualmente con gli esponenti del suo gruppo massonico.

per quale motivo, godeva della incondizionata protezione dello stesso SALVINI.
Circa gli affiliati a tale "loggia" oltre al GELLI non è mai filtrato alcun nome. Secondo indiscrezioni giornalistiche di cui si ignora la fondatezza, ne farebbero parte le sottonotate personalità: il Gen. VITO MICHELI già capo del SID; il Gen. GIANADELIO MALETTI già capo dello Ufficio D del SID; il Capitano ANTONIO LABRUNA del SID; l'ex Procuratore Generale della Corte di Appello, dr. CARMELO SPAGNUOLO; il Gen. GIOVANNI ALOJA, già Capo di S.M. Difesa; il Gen. DUILIO FANALI già Capo di S.M. Aeronautica; il Gen. UGO RICCI; l'Ammiraglio GINO BIRINDELLI; il costruttore REMO ORLANDINI implicato nel golpe BORGHESE; l'ex amabasciatore EDGARDO SOGNO RATA DEL VALLINO; l'avv . VITTORIO ANTONELLI legale del noto CAMILLO CROCIANI implicato nella nota vicenda della LOCKEED; l'on. SANDRO SACCUCCI; l'avv. GEROLAMO BELLAVISTA legale del Gen. VITO MICELI;il dott. SALVATORE DRAGO, medico chirurgo; il dott. GIACOMO MICALIZIO; l'on. GIULIO CARADONNA del MSI-DN; il finanziere italo-americano MICHELE SINDONA; il dott. FRANCESCO BELLANTONIO cognato di SINDONA;il dott. UM

BERTO ORTOLANI già titolare dell'agenzia STEFANI; l'avv. GIANANTONIO MINGHELLI; il generale in pensione OSVALDO MINGHELLI padre del GIANANTONIO.

La nomina di GELLI alla guida della "Loggia" in parola ha suscitato diverse critiche e degli attacchi molto duri.

E' stato accusato non solo di essere fervente fascista ma di avere tuttora idee autoritarie.".

120.- NARA LAZZERINI, separata con tre figli, ha convissuto con il ten. colonnello VITO ALECCI. Dichiara di avere conosciuto LICIO GELLI nel 1976 e di essere stata amica e non amante di costui (868). Tra la corrispondenza sequestrata in Castiglion Fibocchi vi è una lettera della signora dell'agosto (o del settembre) 1976 diretta a Gelli. Si tratta delle risposta ad una missiva del "Gent.mo Sig. LICIO GELLI" e la don

---

(868) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 14, pag. 3684 e segg.-

na vuole sapere dove possono incontrarsi a Roma (869).

EDMONDO DELL'ORCO (870) dipendente dell'Hotel Excelsior, addetto al servizio ristorante, ricorda la signora LAZZERINI, da lui indicata come la segretaria di LICIO GELLI che si reca di tanto in tanto al ristorante dell'albergo. GELLI paga i conti di LAZZERINI sia per la camera che per il ristorante. TOMMASO MASCI (871),primo portiere dell'albergo dell'Hotel Excelsior precisa che la signora LAZZERINI ha alloggiato all'Hotel Excelsior. Una volta, reduce da un giro di acquisti nei negozi del centro, la signora gli dice di consegnare il conto a GELLI: Costui paga ma avverte che non provvederà più a saldare altre fatture.

LIA DONATI BRONZI (872) massone, Gran Maestro

---

(869) Cfr. cartella 74,vol. 20, fasc. 12, pag. 134.

(870) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 14, pag. 3825 e segg.; paragafo N. 130 della presente motivazione.

(871) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 14, pag. 3851 e segg.; paragrafo N.130 della presente motivazione.

(872) Cfr. cartella 16,vol. 5, fasc. 14,pag. 3829. Da pag. 177 a pag. 190 della trascrizione della registrazione dell'udienza del 29 gennaio 1993.

della Loggia Femminile d'Italia, dichiara che LAZZERINI le scrive una lettera dopo il sequestro di Castiglion Fibocchi asserendo che GELLI è "... una persona molto cattiva che faceva del male; anche a lei aveva fatto molto male ... si era interessato di suo figlio ma poi lo aveva abbandonato...". Le due donne si incontrano e LAZZERINI si esprime in modo da far capire che licio GELLI ha fatto sabotare l'elicottero che è precipitato con la conseguente morte del generale ENRICO MINO, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

DONATI ne parla con WILLIAM ROSATI e lui risponde: "ma guarda che quella è una pazza" e la prega di organizzare un incontro al quale partecipa anche EZIO GIUNCHIGLIA. Il colloquio dura una intera giornata e ROSATI conclude che la donna è una millantatrice che sovente si contraddice.

DONATI interviene per sconsigliare un giornalista all'acquisto di un memoriale di LAZZERINI "...perchè lei mirava a vendere le sue memorie per fare cassetta". Rivede la donna nel 1985 ed in quella occasione, LAZZERINI afferma che anche l'ufficiale con il quale ha convis-

suto è stato ammazzato ma non dice da chi.
La stessa LAZZERINI , rendendo testimonianza al Procuratore della Repubblica di BOLOGNA il 2 aprile 1985, quindici giorni prima di LIA DONATI BRONZI, non parla dell'omicidio del suo convivente ma dal suo racconto (873) emerge chiaramente che, poco prima della morte di LINO SALVINI (874), si è recata da costui per chiedere denaro senza ottenere nulla.
NARA LAZZERINI rende tre dichiarazioni in istruttoria. Al dibattimento non si presenta adducendo di essere molto ammalata e priva di mezzi economici. Il riferimento ai presunti collegamenti tra Gelli e la destra eversiva è appena accennato.
Il 9 settembre 1984 (875) depone davanti al Giudice Istruttore di Roma. Conosciuto LICIO GELLI, lo prega di intervenire perchè il suo convivente ten. colonnello VITO ALECCI è stato tra

---

(873) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 14, pag. 3790 e segg.-
(874) LINO SALVINI muore nel luglio 1981.
(875) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 14,pag. 3684 e segg.-

sferito da PISA a PALERMO ed ottiene la revoca del movimento.

Ottiene anche che suo figlio GIANLUCA CIARDELLI abbia un contratto con il Gruppo Rizzoli per prestazioni professionali esterne per l'anno 1980 con il compenso di lire 800.000 mensili.

Terminato l'anno, lei chiede l'intervento di EZIO GIUNCHIGLIA a favore del figlio ma l'uomo le dice di non potere fare nulla per lei.

Ha incontrato LICIO GELLI all'Hotel Excelsior "una quindicina di volte" e lo vede per l'ultima volta il 24 febbraio 1981.

Il 2 aprile 1985, NARA LAZZERINI rende testimonianza al Procuratore della Repubblica di BOLOGNA (876) e, stavolta, il suo racconto è più corposo.

- GELLI le dice che "filma e registra" tutti i suoi incontri.

- Lei ha visto "avvicendarsi un centinaio di persone, una ogni 15 minuti.

- Lei ha saputo che è GIUNCHIGLIA quello che

((876) Cfr. cartella 16,vol. 5, fasc. 14, pag.3790 e segg.-

"tratta" con GIULIO ANDREOTTI per conto di Gelli.
Poi, evidentemente, dimentica le sue stesse parole ed aggiunge che GIUNCHIGLIA è usato solo come un corriere "... anche perchè di modesto livello intellettivo.".

- Gelli non ha fatto nulla per lei e non "ha dato" il trasferimento al col. ALECCI. Un anno prima, la donna ha riferito una situazione completamente diversa.

- Gelli racconta di recarsi spesso al Quirinale per tentare di consolare donna VITTORIA LEONE in lacrime per l'affare LOCKEED.

- E' convinta che LICIO GELLI abbia fatto trovare di proposito in CASTIGLION FIBOCCHI l'elenco degli iscritti alla loggia P2. La signora, adeguandosi a quanto riportato da certi giornali ed alle dichiarazioni di alcune persone quali, ad esempio, ENNIO BATTELLI e MASSIMO PUGLIESE (877), non specifica in modo convincente le

(877) Cfr. ENNIO BATTELLI e MASSIMO PUGLIESE: paragrafi N. 49, 50, 51 della presente motivazione.

ragioni del suo convincimento.

- LICIO GELLI , con la sua attività, "mira alle istituzioni dello Stato". La signora non chiarisce il significato di quella che sembra una frase prefabbricata nè alcuno le chiede quali siano i fatti da lei conosciuti e posti a fondamento di tale affermazione.

- LICIO GELLI ha ricattato SALVINI al quale ha prestato molto denaro per l'acquisto di macchinari per la clinica. Come si è visto, l'idea del ricatto non è orginale, non è motivata nè la storia della clinica ha riscontri.
LAZZERINI non ha bisogno di questi riscontri perchè ne espone uno frutto di personalissime conclusioni.
Il ricatto è provato dal fatto che SALVINI le ha detto di non avere denaro e di non potere fare nulla per lei.
Dagli atti risulta che NARA LAZZERINI si è rivolta a molte persone (878) per ottenere denaro

---

(878) EZIO GIUNCHIGLIA, CARLA VENTURI, un giornalista del settimanale Panaorama per la vendita di un memoriale ecc.-

ro ed è naturale che si sia trovata di fronte a dinieghi addolciti da scuse più o meno di circostanza..

- Una volta,nel 1977, LICIO GELLI le dice di avere ricevuto due telefonate da parte di STEFANO DELLE CHIAIE.

Questo è l'unico e generico riferimento fatto da NARA LAZZERINI a quello che è stato indicato come il collegamento di GELLI con " la destra eversiva e golpista". Si è ritenuto opportuno sintetizzare in questa parte della motivazione tutta la testimonianza di LAZZERINI per meglio valutarne la attendibilità.

- Il 9 aprile 1985, NARA LAZZERINI si riprensenta al Procuratore della Repubblica di BOLOGNA e, per la prima volta, ricorda che LICIO GELLI le ha parlato di un non bene precisato colpo di Stato e di un generale dell'aeronautica che è venuto meno agli accordi presi (879).

---

(879) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 14, pag. 3812 e segg.-

STEFANO DELLE CHIAIE (880) Viene sentito, per la prima volta, nel corso del dibattimento ai sensi dell'art. 450 bis C.P.P.-

"....Io non ho mai avuto contatto con la P2 nè il signor GELLI. Questa è una parentesi, malgrado i tentativi che furono fatti attraverso una signora LAZZERINI di dimostrare che io chiamavo GELLI da un telefono che dopo riuscimmo a provare, una volta che io (ero) in libertà e soltanto allora, che questo telefono, all'epoca alla quale si riferiva la signora LAZZERINI, non esisteva all'hotel dove stava il signor GELLI con atti della SIP. Dato che non è riportato in sentenza, lo dico...Io ero latitante in Venezuela...Io posso spiegare una scena che, purtroppo, fuori delle aule non si è vista. Io ero nella gabbia quando entrò questa signora (LAZZERINI), passò davanti a me, mi guardò.....(Si trattava del processo di) BOLOGNA. Io non conoscevo gli atti di BOLOGNA quanto rientrai (in Italia).Quindi, in carcere lessi le dichiarazioni di questa

---

(880) Udienza del 10 giugno 1993, da pag. 1 a pag. 8 della trascrizione della registrazione.

signora, tra l'altro contraddittorie di per se stesse, perchè in un verbale diceva nel 1977,in altro verbale diceva fino al 1978. In altro verbale diceva che aveva intercettata la telefonata; in un altro che glielo aveva detto GELLI. Comunque, fu ritenuta teste attendibile....
La signora LAZZERINI aveva detto, fra l'altro in un verbale, che io ero stato ospite con lei di un certo CONFORTI. Ricordo perfettamente i nomi, al che il CONFORTI era morto e allora spostò , in aula, questo invito a casa sua.... Comunque, passò dinanzi la mia gabbia , mi guardò, si mise seduta e iniziò la sua deposizione. Quando io, ad un certo punto, intervenni,perchè lei disse che mi conosceva bene ecc., io dissi: "Guardi che non la conosco...." (lei esclamò): "Ah! Delle Chiaie, lei è qui; come sta?; guardi che io la stimo". Questa è una delle scene della signora LAZZERINI. Non ho mai conosciuto la signora LAZZERINI; non l'ho mai vista in vita mia; non ho mai telefonato a GELLI; non ho mai avuto contatti diretti o indiretti con il signor GELLI...".

121.- UMBERTO NOBILI (881) riferisce quanto gli ha detto FEDERIGO MANNUCCI BENINCASA. L'ufficiale dei carabinieri è convinto che le formazioni eversive operanti sotto sigle diverse trovano "un punto di riferimento nella organizzazione" di LICIO GELLI. MANNUCCI non indica elementi concreti a sostegno di tale tesi e si limita a trarre argomenti dal comportamento che GELLI avrebbe tenuto nei giorni che precedettero la liberazione di PISTOIA da parte delle truppe anglo-americane nell'ultimo periodo della seconda guerra mondiale.

FEDERIGO MANNUCCI BENINCASA (881) non conferma quanto riferito da NOBILI. La sua convinzione non ha avuto "... una forma così perentoria, generalizzata; assolutissimamente no.". Egli ha nutrito solo dubbi basati "... sui profili di alcune persone nell'ambito di qualche movimento estremista...".
A MANNUCCI viene ripetutamente domandato a che cosa faccia riferimento ma le sue risposte so

---

(881) Cfr. il pargrafo N. 52 della presente motivazione.

no sempre evasive. Accenna a "Terza posizione" ma esclude di avere pensato che potesse, comunque, fare capo a GELLI.
Colloca i suoi dubbi nel 1978 ma, subito dopo, li collega a fatti del 1976.
"...Si collegava attraverso la ricerca. (Il giudice VITTORIO)OCCORSIO si sta occupando della banda dei marsigliesi e due rappresentanti di questa banda, due stranieri, BERGAMELLI e... sono in carcere. A marzo di quell'anno (1976) o a febbraio viene arrestato anche l'avvocato MINGHELLI... lui era il contabile, amministratore cambiava il denaro...". Contestatogli che gli uomini dela banda dei marsigliesi non hanno fatto parte della organizzazione denominata "Terza posizione", risponde: "... Un attimo, un secondo,; loro no ma CONCUTELLI... si lega alla questione, nelle indagini, nel contesto...". MANNUCCI, infine, cita PAOLO BIANCHI "... Un terrorista di destra, sissignore... e lui mette in relazione al suo gruppo o alla attività del suo gruppo, ad una certa organizzazione che dovrebbe coprire, fà all'incirca il discorso che ha fatto CONCUTELLI della grande famiglia che lo protegge.

BIANCHI fà lo stesso discorso ai magistrati, a CURRIERI e a VIGNA".

Gli argomenti confusamente menzionati da MANNUCCI sono trattati in altra parte della presente motivazione (882) che viene soltanto richiamata per evitare inutili ripetizioni.

Scompare il richiamo di NOBILI alle vicende della liberazione di PISTOIA dai nazi-fascisti ed è evidente la pretestuosità incoerente delle motivazioni addotte da MANNUCCI per sostenere i suoi dubbi.

Egli ammette di non avere mai accertato alcun rapporto tra LICIO GELLI ed i gruppi eversivi di destra.

Il tema dei rapporti di LICIO GELLI con "l'eversione nera" è stato ampiamente sviluppato in considerazione dlla importanza che gli è stata attribuita dal Pubblico Ministero.

In conclusione, si può osservare:

- L'argomento è collocato ai margini del processo perchè LICIO GELLI non è chiamato a rispon

---

(882) Per la vicenda dell'avvocato MINGEHLLI, cfr. il paragrafo n.152;per l'omicidio del giudice VITTORIO OCCORSIO cfr. il paragrafo N. 111;per PAOLO BIANCHI cfr.il paragrafo N.113.

dere dell'accusa formulata con il capo di imputazione N. 1. Poichè le parole dell'accusa non rimangano senza una doverosa risposta, si deve dire che i dati processuali analiticamente esaminati non "... tendono ad accreditare un ruolo di GELLI nei progetti golpisti ..."ma escludono tale ruolo in termini di concretezza probatoria.

- Vanno rihiamate le ragioni esposte per dimostrare che, sotto il profilo della responsabilità penale, non si può dare per scontato che dire LICIO GELLI è uguale a dire loggia P2.
- Nelle dichiarazioni, negli atti e nei documenti nulla richiama la responsabilità per "progetti golpisti" di almeno una delle persone nei confronti delle quali è stata elevata l'accusa di cui al capo N.1.

122.- Prima di passare all'esame delle testimonianze residue e delle dichiarazioni di coloro che debbono rispondere del delitto di cospirazione politica mediante associazione (capo N. 1), deve essere ripreso (883) e concluso, nelle linee generali, il problema dei capigruppo della loggia Propaganda 2.

Tutti gli imputati hanno parlato di un decentramento organizzativo operato con la formazione di gruppi dislocati in città diverse secondo il luogo di residenza degli associati. Il fine è quello di rendere più agevole la parte amministrativa e, principalmente, di facilitare la raccolta e lo smistamento verso LICIO GELLI delle richieste di solidarietà massonica.

La parte civile rappresentata dalla Avvocatura dello Stato cita i capi gruppo parlando della "solidarietà massonica" che ha prodotto una tale quantità di raccomandazioni da imporre la creazione dei gruppi con i capigruppo per una migliore gestione di detta solidarietà. Con ciò

---

(883) Cfr. quanto è stato scritto sull'argomento nei paragrafi N. 47, 53 e 55 della presente motivazione.

si conferma la tesi difensiva ed a nulla vale l'accenno all'illecito disciplinare che è ipotizzabile nel caso di raccomandazione operante nel settore del pubblico impiego perchè l'accusa attribuisce ben altri compiti ai capigruppo.

Nel corso del dibattimento, il generale FRANCO PICCHIOTTI (884) spiega all'unisono con molti altri: "... Perchè il venerabile stava ad AREZZO e che doveva fare? Nell'organizzazione massonica questi capigruppo non esistono. E' stata una cattiva idea, che debbo dire, molto cattiva di GELLI che per liberarsi del peso di gente che chiedeva i favori più impensati che poi erano le solite raccomandazioni che purtroppo infestano tutte le amministrazioni pubbliche.. ..".

"Questo (CESARI) deve essere uno (885) che fa

---

(884) Udienze del 18 e del 19 novembre 1993, rispettivamente pag. 71 e Pag; 87 della trascrizione della registrazione.

(885) Il 28 ottobre 1980,UMBERTO CESARI scrive a FRANCO PICCHIOTTI allegando documenti della Marina dai qauli si evince che nel 1981 sarà libero il posto di addetto navale presso l'Ambasciata d'Italia in Spagna. CESARI aspira ad ottenere l'incarico e si raccomanda di riferire a GELLI la sua intenzione. Cfr. cartella 22, vol. 8, scatola 4.

ceva parte del gruppo.
Avendo ricevuto una lettera di GELLI che gli disse: caro fratello , se hai bisogno di qual che cosa fammelo sapere attraverso il fratello PICCHIOTTI, questo mi ha scritto la lettera. Adesso io non lo ricordo...".
La accusa vede nei diciassette gruppi più uno facente capo direttamente a GELLI, una struttura articolata ed estesa a gran parte del territorio nazionale per meglio controllare "i settori vitali della vita collettiva" secondo i moduli di condotta esplicitati nel capo di accusa N.1.
Queste affermazioni dell'accusa non trovano conferme in comportamenti idonei , nè in progetti studiati, sviluppati ed accettati nè in attività concrete, indicate e provate. I gruppi non hanno avuto una vita molto lunga, come si vedrà tra breve, ma un anno, dal giugno 1979 all'estate 1980, è un periodo di tempo ampiamente sufficiente perchè l'organizzazione cominci a manifestarsi nel senso ritenuto dalla accusa ed i gruppi inizino a muoversi secondo univoche direttrici che consentano di identificare taluno degli elementi costitutivi dei rea

ti specificati nel capo N. 1 e che sono stati analiticamente esaminati nei primi paragrafi della presente motivazione.
Nonostante questa reale possibilità, nulla è accaduto.
Le parole degli imputati trovano, invece, riscontro nella documentazione rinvenuta e sequestrata in Castiglion Fibocchi. Il contenuto di queste carte non è stato smentito dai fatti o dalle testimonianze (886).

- 1 giugno 1979 (pag. 892). Lettera circolare a stampa indirizzata a SILVIO BERLUSCONI con la quale si informano i "fratelli" che si sta impostando il decentramento in gruppi. Una lettera circolare a stampa, che si presume per la sua natura destinata ad una ampia diffusione, sembra non compatibile con la preparazione di uno strumento organizzativo da impiegarsi per finalità illecite.
- 1 giugno 1979 (pag. 725). GELLI scrive a DE SANTIS Luigi e spiega che il decentramento è

---

(886) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 3. Le pagine sono non indicate nel testo accanto alla data di ciascun documento.

necessario "esclusivamente a causa del macroscopico incremento del numero degli aderenti e del conseguente aumento delle richieste di solidarietà.".

- Pag. 554. elenco dei 17 capi gruppo. Sono indicati BELLASSAI SALVATORE, PICCHIOTTI FRANCO, DE SANTIS LUIGI, NIRO DOMENICO, EZIO GIUNCHIGLIA ed altre dodici persone non comprese tra gli imputati del presente processo.
- Pag. 564 e segg. Corrispondenza di Gelli contenente gli elenchi degli iscritti compresi nei vari gruppi.
- 3 settembre 1979. (Pag. 733). GELLI scrive a BRUNO MOSCONI, capo gruppo di Firenze, per avvertirlo di depennare PIZZETTI GIUSEPPE che è deceduto.
- 21 novembre 1979 (Pag. 737). BRUNO MOSCONI scrive a GELLI sollecitando un incontro per discutere queste questioni: posizione da assumere nei confronti del G.O.I.; modalità del pagamnto al G.O.I. delle capitazioni; modalità della cerimonia di entratura; fondi per la gestione del gruppo; rapporti con i "fratelli scoperti".

Questa lettera è particolarmente significativa

per gli argomenti che si pongono in discussione e per ciò che sottintende : uno strumento di organizzazione decentrata senza fondi e senza contatti organici con il "centro" tanto che l'uomo di Firenze deve sollecitare un incontro con Gelli.

- 18 dicembre 1979 (Pag. 745). Gelli impartisce istruzioni a NIRO DOMENICO capo del gruppo 10 di TORINO. Il "fratello" che voglia lasciare la P2 deve chiedere per iscritto "L'assonnamento" o il nulla osta per il passaggio ad altra loggia. Si danno disposizioni per gli irrepetibili.

Burocratica conferma del permanere della loggia P2 nell'ambito della famiglia massonica di Palazzo Giustiniani.

- Pagg. 786 e 855. Elenco degli iscritti del gruppo N. 11 di EZIO GIUNCHIGLIA e N. 15 di WILLIAM ROSATI.
Sono i nomi, rispettivamente, di 16 e di 21 persone non note processualmente.
- 21 ottobre 1979 (pag. 792). GELLI scrive ad EZIO GIUNCHIGLIA e spiega che la scarsa frequenza dei loro incontri va esclusivamente attribuita alle assenze di GELLI "...per lunghi perio

di all'estero".

La lettera ha riscontro nel rapporto del 9 ottobre 1976 del dott. SANTILLO (887) nella parte che tratta i continui viaggi di Gelli; è una ulteriore prova della inattendibilità della testimonianza di NARA LAZZERINI (888) sulla attività di GIUNCHIGLIA che tratterebbe sempre con GIULIO ANDREOTTI per conto di GELLI e rafforza il contenuto della missiva a NIRO del 21 luglio 1980.

- 21 luglio 1980 (Pag. 750). Gelli scrive a NIRO DOMENICO (gruppo N. 10 di TORINO). Richiama il contenuto della circolare del 1 luglio 1980 sulla costituzione del nuovo Centro (889) "... .. al quale ciascuno potrà rivolgersi direttamente" senza passare per il maestro venerabile o per i capi-gruppo. L'apertura della nuova sede consentirà a GELLI "....maggiore tranquilli

---

(887) Cfr.il paragrafo N. 119 della presente motivazione.

(888) Cfr. il paragrafo N. 120 della presente motivazione.

(889) Si tratta del Centro Studi e Documentazione per la cooperazione europea sito in Roma via G. Battista Vico 20 presieduto da FRANCO PICCHIOTTI.

tà di spirito ...." durante i suoi viaggi all'estero.

"....Non avrò più la preoccupazione che certe determinate richieste di solidarietà debbano subire ritardi."

La apertura del nuovo Centro consente il contatto diretto e continuo della periferia con la sede romana senza il filtro-raccordo rappresentato dai gruppi e, praticamente, decreta la fine della precedente struttura decentrata. Dopo il luglio del 1980 non vi è più traccia di corrispondenza, o comunque di attività, relativa ai gruppi ed ai loro capi.

123.- La Sezione Istruttoria della Corte di Apppello, con la sentenza più volte citata, si sofferma anche sull'argomento dei capi-gruppo che sono nominativamente diversi da quelli imputati nel presente giudizio ma che ,praticamente, hanno la stessa posizione.

Quel che interessa, è l'impostazione generale data alla questione sotto il profilo dei principi regolanti l'accertamente della responsabi

tà penale.

In questa sentenza si legge:

"Quando, però, passa a valutare le prove raccolte a carico del capi-gruppo, il P.G. requirente esprime valutazioni del tutto inaccettabili

Egli, anzitutto, attribuisce valore di prova alla 'qualità' dei capi-gruppo, che darebbe loro posizione di 'preminenza' nella P2. Ciò è inesatto sotto due profili: anzitutto perchè, come già si è detto, è principio unanimamente accettato in diritto penale quello secondo cui nessuno può essere chiamato a rispondere di un reato solo per la carica che ha rivestito, per la 'qualità' formale che ha assunto, bensì per le funzioni che ha effettivamente svolto, per i comportamenti concreti, commissivi od omissivi che ha effettivamente posto in essere; e in secondo luogo perchè, come appare chiaro dalla esposizione precedente, non tutti i capigruppo erano esponenti eminenti ed autorevoli della loggia: parecchi di essi, al contrario, scelti soprattutto per ragioni di decentramento amministrativo, non hanno mai partecipato alle vicende penalmente rilevanti in cui sono rimasti coinvolti Gelli e altri personaggi della P2.

nè vi è prova che le abbiano conosciute.
Meno ancora si può accettare l'argomentazione del P.G. secondo cui, essendo la posizione di alcuni capigruppo, a suo avviso, 'assai compromessa' (egli cita Picchiotti, Bellassai, Giunchiglia, tutti estranei al presente procedimendo di appello), ciò dimostrerebbe che 'la categoria nel suo complesso aveva mansioni troppo incisive e delicate perchè non se ne traessero serissimi indizi di consapevole comparte cipazione cospirativa anche a carico dei presenti imputati".
Così argomentando, si infrange vistosamente il principio fondamentale secondo cui la responsabilità penale è strettamente personale: è fin troppo ovvio che in diritto penale i fatti non possono essere attribuiti a 'categorie' di persone, ma devono tutti essere riferiti ad ogni singolo imputato. I capigruppo Picchiotti, Bellassai, Giunchiglia e, se si vuole, altri non indicati nominativamente dal P.G. potrebbero, in ipotesi, avere commesso i più gravi reati e, per contro, gli attuali imputati essere del tutto innocenti.
Neppure può condividersi la seguente affermazio

ne del P.G.: 'La su citata posizione di preminenza conferma - nonostante contrarie discolpe - che i capi-gruppo erano certamente a conoscenza dei programmi, almeno nelle linee di massima. E' contrario alla realtà e alla logica poter ritenere che essi ignorassero l'esistenza dei documenti-programma quando, a tacere d'altro, fino dal 1976 l'ispettore Santillo dava atto che circolavano scritti aventi lo stesso contenuto del "Piano di Rinascita ....".
Si è già detto che non tutti i capi-gruppo avevano posizione di preminenza nella loggia.
Quanto al Rapporto Santillo del 9.10.1976, esso , nella parte che qui interessa, testualmente recita: "In occasione della recente campagna elettorale, egli (cioè Gelli) avrebbe inviato ad alcuni 'fratelli', suoi intimi, un documento propagandistico, decisamente antimarxista, con cui si invita la Democrazia Cristiana ad uscire dalla grave crisi in cui versa il Paese, attuando un vasto piano di riforme: controllo radiotelevisivo; revisione della Costituzione; soppressione dell'immunità parlamentare; revisione delle competenze delle Forze dell'Ordine; sospensione, per due anni, dell'attività dei

sindacati e il bloccaggio dei contratti di lavoro. Tale iniziativa è stata, però, aspramente criticata da alcuni "fratelli" vicini al Salvini".

Dunque, secondo il Rapporto Santillo, il documento in esame - che potrebbe essere, non già il Piano di Rinascita democratica nella sua interezza, ma un riassunto, più o meno fedele, o uno stralcio del medesimo - sarebbe stato inviato da Gelli ad alcuni fratelli 'suoi intimi'.

Orbene, è sufficiente osservare al riguardo:

a) che all'epoca i capi-gruppo non esistevano perchè i gurppi stessi non erano ancora stati costituiti;

b) che non tutti coloro che poi sono diventati capi-gruppo erano, all'epoca, stretti collaboratori di Gelli. In conclusione, la qualità di capo-gruppo, assunta nel 1979, non può in alcun modo costituire prova della conoscenza di documenti eleborati nel 1975-76 e di cui si ignora quale diffusione abbiano avuto.

In conseguenza - contrariamente a quanto ritenuto dal P.G. - il fatto che gli imputati abbiano negato di conoscere i documenti di cui sopra non può in alcun modo costituire un indizio, tanto meno univoco, a loro carico: perchè

una simile affermazione abbia una certa logica (per altro discutibile) bisognerebbe avere prima dimostrato in modo certo che gli imputati hanno mentito. E questa prova non è stata in alcun modo fornita.".

In conclusione, tutti i dati processuali che sono emersi provano che la suddivisione in gruppi degli aderenti alla Loggia PROPAGANDA 2 è un fatto esclusivamente organizzativo interno che risponde a precise esigenze.

LICIO GELLI deve conciliare la sua decisione di non delegare ad altri l'effettivo esercizio della solidarietà massonica con il fatto che la loggia ha iscritti sparsi su gran parte del territorio nazionale. Questo rende difficoltosi i rapporti con un GELLI che viaggia molto in Italia ed all'estero.

Il capogruppo è l'elemento che dovrebbe curare la parte amministrativa del gruppo e canalizzare le varie richieste.

Le prove indicano l'esistenza di questo tipo di struttura, tra l'altro poco longeva, che è incompatibile con quella indicata dall'accusa che avrebbe dovuto servire 'a meglio control-

lare i settori vitali della vita collettiva".
L'ipotesi formulata dall'accusa è scartata non solo dalle prove ma anche dalla logica.
Presupponendo la reale esistenza di questo controllo, il suo esercizio può essere esercitato principalmente in ROMA dove si trovano "i settori vitali" e dove opera GELLI.
Vi è da chiedersi perchè in ROMA siano costituiti due gruppi o quale controllo possa essere esercitato, ad esempio, da GIUNCHIGLIA in Livorno, da MOSCONI in Firenze o da NIRO e da IOLI in Torino dove si trovano altri due gruppi che si ignorano a vicenda.

124.- Si deve esaminare quanto attiene ai tre documenti ritenuti essenziali dall'accusa e che sono stati menzionati (890).
Si tratta del "memorandum sulla situazione politica italiana" e del "piano di rinascita democratica" che vengono fatti trovare nel sotto

---

(890) Cfr. i paragrafi N.80 ed 83 della presente motivazione.

fondo di un borsone di MARIA GRAZIA GELLI il 4 luglio 1981. Queste carte sono collocate nella busta indirizzata a LICIO GELLI che la donna ha l'incarico di spedire ad AREZZO dopo essere giunta in Italia.

Il terzo documento, il piano R, viene inserito in un testo intitolato 'La verita' scritto da GELLI.

Si è visto come GELLI ha inteso volontariamente far conoscere ai giudici queste carte .

Si è constatato perchè la lettera firmata NARDINO e quella indirizzata a SALOMONE debbano essere poste in diretta relazione con quelle spedite nel giugno 1981 (891) e perchè queste missive siano le uniche, tra le carte inviate, ad essere potenzialmente idonee ad intralciare le indagini sul conto di GELLI portando confusione e togliendo credibilità ai giudici delegati a compiere l'istruttoria.

Gli altri documenti non hanno un valore pratico nel progetto studiato da GELLI .

L'appunto concernente GIANNI DE MICHELIS può,

---

(891) Cfr. i paragrafi N. 76,77 e 78 della presente motivazione.

testo in questione era il piano al nostro esame o documento estremamente simile.".
Non compete alla Corte porre in discussione una valutazione politica che conclude il confronto tra un documento noto nel testo integrale ed un altro praticamente sconosciuto. Fuori del discorso politico, rientra nei doveri di questo giudice constatare in fatto che il rapporto di EMILIO SANTILLO datato 9 ottobre 1976 (904) consente una lettura diversa da quella fatta dalla Commissione parlamentare.
Non sembra inutile ricordare che quel testo ripete il contenuto dei rapporti del 1974 e del 1975 (905), poveri di riferimenti probatori ma basati sulle parole di una fonte fiduciaria non controllata, su una lettera di FERDINANDO ACCORNERO dal significato estraneo al problema in esame, su una lettera anonima e su notizie di stampa dai connotati scandalistici.
SANTILLO non parla di "circolazione del documento nell'ambiente della loggia", come ha inteso

---

(904) Cfr. il paragrafo N. 119 della presente motivazione.
(905) Cfr.i paragrafi N. 117 e 118 della presnte motivazione.

la Commissione parlamentare, ma scrive: "In occasione della recente campagna elettorale, egli (GELLI) avrebbe inviato ad alcuni "fratelli" suoi intimi un documento propagandistico, decisamente antimarxista, con cui si invita la Democrazia Cristiana ad uscire dalla grave crisi in cui versa il Paese.".

SANTILLO non cita un documento di cui ha constatato esistenza e contenuto ma si riferisce a ciò che sarebbe accaduto secondo quanto ignoti gli dicono.

SANTILLO non nomina nè la loggia P2 nè l'ambiente della loggia ma solo "fratelli" intimi di GELLI. Costoro possono essere massoni non iscritti alla loggia P2 e, comunque, non sono identificabili con "l'ambiente della loggia" nel significato di globalità che gli è stato esplicitamente attribuito.

Le conclusioni che postulano premesse inesatte sono idonee a divenire le matrici di ulteriori errori.

Un altro esempio su questo tema si ritrova in una intervista rilasciata dall'on. TINA ALSEL-

MI il 16 ottobre 1984 (906).

"...Nella P2 troviamo una quarantina di generali e questo non si spiega solo con la tradizionale propensione dei vertici militari ad iscriversi alla massoneria. Ebbene, noi abbiamo indagato e su un episodio almeno, abbiamo gli elementi di certezza per rispondere a questa domanda...".

L"episodio con gli elementi di certezza è quello relativo alla "preparazione di un governo militare". Dando alle parole il loro esatto significato e collegando logicamente i concetti esposti si potrebbe pensare che ben quaranta generali hanno avuto scopi illeciti decidendo di aderire alla massoneria.

Tutti questi ufficiali sono posti con trasposizione analogica sullo stesso piano dei quattro per il quali è stata"raggiunta la certezza". Per la precisione, i generali presenti sono stati tre e non quattro, perchè, anche ammesso come sicuro l'intervento di PIETRO MUSUMECI, costui all'epoca ha il grado di colonnello (907).

---

(906) Cfr. cartella 16, vol. 5,fasc. 14, pag.3701 e segg.

(907) I generali sono PICCHIOTTI, PALUMBO e BITTONI.

L'intervista dell'on. TINA ANSELMI così continua: "... Sappiamo che nel 1973 LICIO GELLI ha convocato nella sua villa WANDA almeno quattro generali e il Procuratore Generale della Repubblica di ROMA; hanno discusso di politica ed hanno discusso di come preparare un governo militare al Paese...".
L'episodio di villa WANDA della primavera 1973 è stato analizzato dalla Corte che ha posto in evidenza le luci e le ombre di quel giorno utilizzando i soli mezzi possibili e cioè le parole di chi avrebbe potuto tacere. Nessuno, però, ha detto di avere discusso di come preparare un governo militare al Paese.

127.- Riprendendo il tema principale delle valutazioni che sono state fatte a proposito dei documenti che LICIO GELLI ha voluto deliberatamente fare conoscere, e del piano di rinascita democratica in particolare, lo sviluppo ulteriore delle argomentazioni della Commissione appare singolare se visto alla luce dei pa-

rametri di riferimento fissati dall'articolo 192 cod. proc. pen. del 1988.

La Relazione di maggioranza della Commissione parlamentare smentisce anche SANTILLO quando costui, nel rapporto del 1976, afferma che il documento che sarebbe stato inviato ad alcuni 'fratelli' più intimi è un foglio di propaganda.

L'analisi che viene fatta in termini politici presuppone dati, ideologie di gruppo, umori politici di ambienti non nominati e filosofie di fondo di stampo conservatore o meglio pre democratiche.

".... I riferiemnti formali e sostanziali enunciati ci consentono, pertanto, di collocare nella giusta prospettiva il piano di rinascita democratica che rispetto a questi testi si contraddistingue, secondo una linea di continuità, come la più articolata e consapevole espressione di una somma di opinioni e di idee che costituivano il minimo comune denominatore ideologico dei gruppi che si esprimevano nella loggia P2. Come tale, il piano non va nè sottovalutato, riducendolo a semplice manifesto propagandistico agitato soprattutto ai fini di confusione dello

osservatore esterno, nè sopravvalutato considerandolo come le immutabili tavole di un organismo che, come sappiamo, metteva al bando la filosofia. Un documento quindi che deve essere preso in considerazione e studiato per quello che esso realmente vale: ovvero un riepilogo rivelatore degli umori politici di ambienti determinati la cui qualificata presenza nella vita del Paese deve indurci a non trascurare alcun dettaglio conoscitivo.

In tale prospettiva, lo studio del piano di rinascita democratica, sotto il profilo dei contenuti, conferma la filosofia di fondo di stampo conservatore, o meglio predemocratica secondo le parole del COmmissario RUFFILLI, che ci è nota, concretando in tale direzione un ulteriore stadio di sviluppo quando si consideri la finalizzazione che esso postula del funzionamento della società e delle sue istituzioni al perseguimento dell'obiettivo della massima incentivazione della produzione economica.

Traspare dalle righe di questo singolare breviario politico, calata in una prospettiva genericamente tecnocratica, l'immagine chiusa e non priva di grigiore di una società dove si

lavora molto e si discute poco. L'analisi a tal fine svolta nel testo degli istituti politici ed amministrativi viene condotta, con conoscenza di causa, nel dettaglio dei problemi: dalla riforma del pubblico ministero agli interventi sulla stampa, dai regolamenti parlamentari alla politica sindacale sino alla legislazione antimonopolio ed a quella sull'assetto del territorio, nulla sembra sfuggire all'attenzione dell'anonimo redattore del documento eccezion fatta per i problemi del settore militare, secondo il rilievo prima analizzato.".

Il rilievo al quale accenna la relazione è stato svolto a pag. 83:

"... Il piano di rinascita democratica, pur contenendo un'analisi dettagliata, corredata da proposte di riforme, praticamente di tutti gli apparati esecutivi, ignora completamente il settore delle Forze Armate.

E' questa uan disattenzione che non può non destare meraviglia attesa la pignoleria argomentativa del documento e che non può che essere interpretata se non nel senso che questi problemi costituivano per il venerabile e per i suoi tutori una sorta di riserva personale da non

porre in alcun modo in discussione con terzi.".
La valutazione che una relazinne di minoranza (908) svolge è certamente meno raffinata sotto il profilo dottrinario rispetto a quella della maggioranza ma è molto più concreta ed aderente alla realtà dei fatti.

"Si è voluto insistentemente attribuire alla loggia P2 un progetto politico determinato facente capo a tre punti: a) attacco ai partiti; b) creazioni scissionistiche; c) progetto di una megariforma costituzionale con il cosiddetto piano di rinascita democratica".
Asserito che è ridicolo , in questo contesto, pensare a LICIO GELLI ed al Nuovo Partito Popolare di MARIO FOLIGNI, la Relazione prosegue: "Questo pezzo di carta (il piano di rinascita) fatto volutamente trovare da GELLI nel 1981 è un collage di ovvie e banali proposte di riforme costituzionali in circolazione negli ambienti politici ed accademici alla metà degli anni 70: esso non ha avuto alcun seguito, non trova

---

(908) On. MASSIMO TEODORI. Cfr. cartella 125,vol. 32, fasc. 1/B, pagg. 175 e 176.

riscontro in nessun altro documento o passaggio dell'inchiesta e, soprattutto, non ha messo in moto alcuna concreta operazione.... Che progetto eversivo è mai quello che assume a proprio punto di riferimento uomini "selezionati" come ANDREOTTI, PICCOLI, FORLANI, GULLOTTI, BISAGLIA per la D.C.; MANCINI, MARIANI e CRAXI per il P.S.I.; VISENTINI e BANDIERA per il P.R.I.; ORLANDI e QUADRI per il P.S.D.I.; CUTTONE e QUILLERI per il P.L.I. e (eventualmente) Covelli per la D.N....?".

Procedendo oltre l'esame del contenuto del Piano di rinascita democratica, la relazione di maggioranza, tra l'altro, aggiunge:
"Il dato di analisi che qui occorre sottolineare è che il piano di rinasciata democratica non è un testo astratto di ingegneria costituzionale, come molti affermano proponendo incauti paragoni, nè un documento di intenti che lo possa qualificare come il manifesto della P2. Esso è piuttosto un piano di azione che, oltre a fissare degli obiettivi, predispone in dettaglio le conseguenti linee di intervento e come tale ne arriva a preventivare persino il fabbisogno finanziario.".

Così in poche parole, il piano di rinascita democratica, prima definito un "riepilogo rivelatore degli umori politici di ambienti determinati" diventa "analisi dettagliata corredata da proposte di riforme" ed, infine, si trasforma "in un piano di azione".

128.- Gli argomenti conclusivi sui tre documenti sono:

- Se "Il memorandum sulla situazione politica italiana" risale al 1971, è il frutto di una riunione tenuta da trentasette persone. Non è provata la presenza fra costoro di alcuno degli imputati nè la loro eventuale, successiva adesione agli argomenti trattati. Non risulta che il 'memorandum' , in epoca posteriore al 1971, sia stato oggetto di ulteriore esame o di studio o di valutazione da parte di nessuno. Non è possibile attribuire il documento alla loggia P2 intesa nella sua struttura globale poichè, già nel 1971, gli affiliati erano mol-

ti di più (909) dei trentasette presenti alla riunione.

Inoltre, il contenuto del "memorandum" impressiona soltanto per la sua banalità; il testo non ha avuto sviluppi di qualsiasi tipo: non un piano esecutivo, non un progetto di piano operativo, non un approfondimento del tema e neanche la semplice ripetizione di discorsi inconcludenti di scarse pretese e di nessuna sostanza.

- Il Piano R ed il Piano di rinascita , tarati dal vizio della loro origine, hanno un contenuto altrettanto "povero",

Definire questi documenti ("progetti di colpo di Stato" è assolutamente inesatto sotto il profilo concettuale e pratico.

Per colpo di Stato, comunemente, si intende una azione con la quale un gruppo di persone ristretto ed organizzato muta, in modo illegale, l'ordine costituzionale vigente adeguandolo alla situazione di fatto determinata da questo grup-

---

(909) Tra le tante, cfr. la deposizione resa al dibattimento da LUIGI DE SANTIS; paragrafo N. 154 della presente motivazione.

po o da altri soggetti.
Un progetto di colpo di Stato può essere identificato in una intenzione congruamente manifestata e rivolta al fine eversivo sopra indicato.
Nei documenti in esame non vi è la minima traccia di tutto questo o di quanto è richiesto, anche in parte, per la sussistenza dei reati contestati e specificati nel capo di imputazione N.1.

- Accreditando a queste carte una dignità che non hanno anche a causa del loro vizio di origine, si potrebbe parlare di programmi politici di riforme.
Un programma politico di riforme, buono o cattico che sia, è sempre il prodotto di una libertà garantita dalla Costituzione e non può essere definito un progetto di colpo di Stato ogni volta che taluno non lo ritenga di suo gradimento per i contenuti o per la persona del proponente.
Perchè si possa fondatamente chiamarlo in quel modo, è necessario che il documento programmatico contenga, anche sommariamente ma in modo univoco, la menzione degli strumenti operativi

e la divisione dei compiti attribuiti ai soggetti agenti al fine di mutare con mezzi illeciti, la situazione istituzionale vigente e di adeguarvi l'ordine costituzionale.
Nel caso di specie, manca persino il "fumus" di un qualsiasi elemento utile per identificare il fine eversivo.

- Non è comprensibile l'implicita meraviglia manifestata dalla Commissione Parlamentare quando, nella relazione di maggioranza (910) si accenna "... alla singolare, a dire poco, preveggenza" di certe proposte contenute nel piano di rinascita democratica perchè, nel corso degli anni e con strumenti costituzionalmente ortodossi, sono state fatte alcune riforme suggerite dal piano.
E all'epoca, quei Commissari non possono sapere che, nel 1992, sarà istituita una Commissione Parlamentare bicamerale per le riforme istituzionali che inserità nell'agenda dei lavori anche temi inseriti nel piano.
In verità, non si tratta di preveggenza. In una

---

(910) relazione di maggioranza, pag. 147.

democrazia i cambiamenti sono fisiologici se ottenuti con metodi democratici e nessuno ha il monopolio della conoscenza e della competenza.

E', però, un sintomo di un pericoloso fanatismo settario richiamare, come è stato fatto, nel 1993, "un collegamento con la loggia P2" quando un ministro della nostra Repubblica, a torto o a ragione non importa, ha espresso idee personali sul futuro assetto della azienda RAI simili a quelle riportate dodici anni prima dal piano di rinascita democratica.

- Le più autorevoli voci dell'accusa, la Commissione parlamentare di inchiesta, il Giudice Istruttore ed il Pubblico Ministero, escludono che LICIO GELLI sia stato il redattore del piano di rinascita democratica.

Questa soggettiva convinzione non facilita la soluzione del problema della ricerca della prova anche se è stato affermato che GELLI è, senz'altro, l'ispiratore dei concetti espressi nei documenti. La COrte non intende, però, approfondire l'esame perchè non ha gli elementi necessari per verificare le capacità tecnico-

letterarie di GELLI e, principalmente, perchè costui non è imputato del delitto previsto dal capo N. 1.

- Sono state indicate le ragioni per le quali non è corretto sostenere, in fatto ed in diritto, che la condotta di GELLI si identifichi automaticamente con quella della P2 o che, parlando di questa loggia, si possa fare riferimento ad una resposanbilità onnicomprensiva degli iscritti senza individuare e valutare le intenzioni e le azioni di ciascuno.

- Non è stata acquisita alcuna prova che i suddetti documenti abbiano, comunque, interessato SALVATORE BELLASSAI, LUIGI DE SANTIS, RAFFAELE GIUDICE, EZIO GIUNCHIGLIA, GIULIO GRASSINI, ANTONIO LABRUNA, GIANADELIO MALETTI, PIETRO MUSUMECI, UMBERTO ORTOLANI, WALTER PELOSI, FRANCO PICCHIOTTI ed ANTONIO VIEZZER.
Anche prescindendo dall'effettivo contenuto di queste carte, in mancanza di prove si deve dire che gli imputati:

1. Non hanno partecipato alla redazione dei documenti.
2. Non hanno dato collaborazione alla ideazio

ne di quanto scritto nei documenti.

3. Non hanno aderito ai principi esposti nei documenti.
4. Non hanno conosciuto l'esistenza dei documenti.

129.- Le testimonianze di maggiore interesse che non sono state già esaminate, possono essere riassunte nel seguente modo.

GAMBERINI GIORDANO (911).Professore di chimica; dirigente e titolare di un istituto di ricerche. Nato nel 1915, aderisce alla massoneria nel 1937. E' Gran maestro del Grande Oriente d'Italia dal 1961 al 1970 quando il prof. LINO SALVINI prende il suo posto. Nell'arco di tempo che interessa più direttamente i fatti di questo processo (1970-1981) GAMBERINI è sempre membro della Giunta del G.O.I. ed è maestro venerabile, dal 1975

---

(911) Cfr.cartella 7,vol.3, fasc. 2, pag. 553 e segg.; udienza del 13 gennaio 1993,da pag. 48 a pag. 107 della trascrizione della registrazione.

al 1981, della loggia Quator Coronati di Roma (912).

IL Gran Maestro SALVINI lo delega a procedere alla iniziazione dei nuovi iscritti alla loggia Propaganda 2. Tutte le iniziazioni alla P2, dal 1970 al principio del 1981 sono fatte principalmente da SALVINI, da Gamberini e da BATTELLI.

I conflitti e le gelosie all'interno della massoneria; le questioni formali e le loro violazioni; le regole massoniche e le loro deroghe; come si è già detto, non possono interessare il magistrato penale se rimangono nel loro ambito senza ledere l'ordinamento giuridico dello Stato.

Le distinzioni sottili, ma pur sempre teoriche, sulla natura dei rapporti tra il Grande Oriente d'Italia e la loggia Propaganda 2 prima del dicembre 1974 e dopo il maggio 1975 sono state, con ampiezza, sviluppate dalla Commissione parlamentare di inchiesta, dal Giudice Istruttore, dal Pubblico MInistero e da questa Corte. Ma nulla può cancellare una realtà che si è mante

---

(912) Cfr. gli annuari massonici. Atti acquisiti al dibattimento.

nuta inalterata per un decennio. Uomini saldamente ancorati al Grande Oriente di Italia costituendone i vertici, Gran Maestri, ex Gran maestri, membri della Giunta centrale, hanno attivamente contribuito alla espansione della loggia PROPAGANDA 2 iniziando i nuovi associati dal 1970 in poi.

GIORDANO GAMBERINI non può essere assunto come testimone ai sensi degli articoli 348 3° comma, 450 cod.prc.pen. (Sentenza del Giudice Istruttore in data 18 novembre 1991).

Il nome di GAMBERINI, come di altri che si trovano in una situazione processuale analoga, è stato più volte citato nello svolgimento della presente motivazione al solo fine di rendere più comprensibile determinate vicende.

GERACI ANTONINO (913). Ammiraglio di squadra, in ausiliaria dal 1991. COnosce LICIO GELLI nel corso di un ricevimento all'Ambasciata argentina. "...Io ero capo del SIOS Marina ed essendo responsabile degli addetti navali stranieri in I

---

(913) Cfr. cartella 13[illegible] vol. 5, fasc. 6, pag. 1520; udienza del 29marzo 1993, pag. 1 e 2.

talia ero invitato a tutte le AMbasciate quando c'erano le feste nazionali. In quella occasione ho conosciuto Gelli;... (presentatogli) dall'addetto navale argentino ....(come) un diplomatico argentino; all'inizio seppi questo, che era un diplomatico argentino...Poi l'ho visto una volta a casa dell'addetto navale argentino.... C'era una cena in piedi e ricordo che era presente anche il Presidente della ESSO".
Dopo questa cena, GERACI non incontra più GELLI.

FABRIZIO TRECCA TRIFONE (914) Medico. Conosce LICIO GELLI nel 1976 e, l'anno successivo, aderisce alla loggia PROPAGANDA 2.
E' stato il medico curante di ALIGHIERO NOSCHESE, di ROBERTO GERVASO, di LICIO GELLI e dello on. CLAUDIO MARTELLI.
Non può essere assunto come testimone ai sensi degli articoli 348 3° comma, 450 cod.proc. pen.

---

(914) Cfr. cartella 9,vol. 4, fasc. 1, pag. 46 e segg.; pag. 98 e segg.; pag. 222e segg.; cartella 15, vol. 5, fasc. 15, pag. 4085 e segg.-

DAVIDE PELLEGRINI (915) E' stato vice Segretario Generale della Presidenza della Repubblica.
Ha conosciuto LICIO GELLI nel corso di ricevimenti ufficiali.
Non ha mai aderito alla massoneria.
LICIO GELLI si è rivolto a lui per chiedere modesti favori.

SPARTACO MENNINI (916) E' stato Gran Segretario del Grande Oriente d'Italia.
Non può essere assunto come testimone ai sensi degli articoli 348 3° comma, 450 cod. proc.pen.-

MARIO TEDESCHI (917) Giornalista. Ammette di avere aderito alla loggia PROPAGANDA 2.
NOn può essere assunto come testimone ai sensi degli articoli 348 3° comma, 450 cod.proc. pen.

BRUNO TASSAN DIN (918) IL suo nome è inserito

---

(915) Cfr. cartella 13, vol. 5, fasc. 6, pag. 1652.
(916) Cfr. cartella 7, vol.3, fasc. 2, pag. 353 e segg.; pag. 538 e segg.-
(917) Cfr. cartella 7,vol. 3, fasc. 2, pag. 521 e segg.
(918) Cfr. cartella 7,vol.3,fasc.2,pag.556 e segg.;cartella 8,vol.3,fasc.3,pag.635 e segg.; cartella 8,vol.3, fasc.4,pag.948 e segg.;cartella 10;vol.4,fasc.3,pag.1 e segg.;cartella 70,vol.20,fasc.1,pag.230.

con il N. 534 nell'elenco degli iscritti alla loggia PROPAGANDA 2 sequestrato in CASTIGLION FIBOCCHI.
Non può essere assunto come testimone ai sensi degli articoli 348 3° comma, 450 cod. proc. pen.

PASQUALE PORPORA (919). Massone dal 1962. Quando diventa uno dei direttori dell'Ufficio Imposte Dirette di MILANO, LINO SALVINI lo fa passare nella loggia P2 che è "coperta" allo scopo di evitargli ".... inopportune richieste di solidarietà".
Come capogruppo, ha avuto l'incarico di aggiornare un elenco di nomi.
Non può essere assunto come testimone ai sensi degli articoli 348 3° comma, 450 cod.proc. pen.

LEBOLE MARIO (920) Industriale.Nel 1968, il dirigente della Permaflex PIETRO SCRICCIOLO gli presenta LICIO GELLI con il quale, successivamente, costituisce la società DORMIRE per la

---

(919) Cfr. cartella 9,vol. 4, fasc.1,pag.177 e segg.
(920) Cfr. cartella 14, vol. 5, fasc.11, pag.2929 e segg.

costruzione di materassi con le molle senza ottenere buoni risultati. Poi, GELLI comincia a lavorare presso la società GIOLE come dirigente addetto al personale ottenendo il 5% delle quote della GIOLE invece che la parte spettantegli per la liquidazione della società DORMIRE.

Sempre nel 1968, GELLI presenta a LEBOLE il Gran Maestro GIORDANO GAMBERINI e sollecita la sua adesione alla loggia P2 'riservata nel senso più elitario della parola'.

LEBOLE vende a GELLI una parte della sua villa di AREZZO.

MARIO LEBOLE muore suicida nel 1983.

130.- LONGO FRANCESCA PAOLA (921). Imputata del delitto di favoreggiamento per l'episodio del finto rapimento di MICHELE SINDONA.

---

(921) Udienza del 4 ottobre 1993; da pag.40 a pag. 48 della trascrizione della registrazione.

Il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

- Su richiesta di MICHELE CRIMI ospita nella propria casa MICHELE SINDONA senza sapere, in un primo momento, chi è.
Dice di averlo fatto per paura ma non sa spiegare la ragione del suo timore; poi, accenna a motivi determinati dal vincolo massonico. Nel 1976 ha fondato una loggia femminile nell'ambito della comunione di Piazza del Gesù.

- E' presente quando CRIMI spara a SINDONA.

- Conosce SALVATORE BELLASSAI e lo incontra una sola volta quanto accompagna da lui CRIMI. NOn è stata presente al colloquio.

- LICIO GELLI ha il progetto di riunire tutte le logge massoniche in generale, e non quelle riservate, in una unione comprendente più regioni.

- Mentre il finto rapimento di SINDONA è in corso, LONGO telefona a Roma e, con la segretaria, fissa un incontro tra CRIMI e GELLI. Non conosce le ragioni dell'appuntamento.

VENTURI CARLA (922) Impiegata; dipendente della società GIOLE di CASTIGLION FIBOCCHI dal 1970. Nel 1975 passa dall'ufficio vendite a quello di LICIO GELLI per effettuare le operazioni di recupero dei crediti vantati dalla società DORMIRE. Questa attività dura molto a lungo e VENTURI rimane nello stesso posto anche quando è terminata. "... Quando c'era il commendator GELLI, gli sbrigavo quelle piccole cose che lui mi diceva e, quando lui non c'era, praticamente passavo in qualche altro ufficio e aiutavo i miei colleghi ....(GELLI) direttore generale del personale... di media passava il lunedì ed il venerdì (di ogni settimana, presso la GIOLE)... quando non era all'estero che allora, chiaramente poteva sta via anche quindici, venti giorni, un mese.".

VENTURI sa che GELLI, per quanto costui sia molto riservato, si interessa della loggia P2 e ne cura personalmente la contabilità. Lei, sempre

---

(922) Cfr. cartella 11, vol. 5,fasc. 1,pag. 38 e segg.; cartella 14, vol. 5, fasc. 10, pag. 2725 e segg.; udienza del 15 marzo 1993, da pag. 2 a pag. 27, da pag. 50 a pag. 54 della trascrizione della registrazione.

su indicazione del direttore, compila ricevute, deposita assegni in banca e, qualche volta, sbriga la corrispondenza. Al resto provvede direttamente GELLI "... che scrive molto a macchina da sè....".

VENTURI CARLA dichiara di non avere mai provveduto a curare un archivio della loggia massonica e ribadisce di non avere eseguito alcun lavoro senza le precise istruzioni di GELLI. Mantiene la sua versione nonostante tutte le contestazioni anche relative all'appunto "memoria per CARLA" trovato tra le carte sequestrate a Castiglion Fibocchi.

Il Pubblico Ministero insiste sotenendo che il pro-memoria è diretto ad una persona che "sa dove mettere le mani" ma VENTURI non modifica una linea, in verità non credibile.

Infatti la "memoria per CARLA" si articola così: "1°. Fare elenchi ai capigruppo con fotocopia al Centro (Studi); 2°. Finire elenchi per settori con aggiornamento; 3°. Lettere al Cenacolo; 4°. Lettera a BELLASSAI per trasmissione documenti; 5°. Finire lettere di disimpegno; 6°. Inviare lettere del decentramento; 7°. Archivio sistemazione generale; 8°. Preparare

il programma per l'Argentina.".
La reticenza della testimone è evidente. Gli argomenti di maggior rilievo trattati nel pro-memoria: capigruppo; elenco per settori (o per categorie), decentramento, sono stati già esaminati e si è messa in evidenza la loro irrilevanza ai fini della presente decisione. Si deve pertanto, concludere che le ragioni di questa condotta di VENTURA CARLA siano molto più banali di quanto l'accusa sostenga. Fedeltà al capo o, meglio, la paura di essere trascinata in una vicenda di cui si ignorano i reali contenuti ma che è stata presentata dai mezzi di comunicazione come qualcosa della quale è bene rimanere alla dovuta distanza.
VENTURI racconta anche che:

- moltissime persone vanno a Castiglion Fibocchi per acquistare vestiti poichè i prezzi praticati sono molto convenienti;

- Michael Crimi è andato a trovare GELLI a Castiglion Fibocchi un paio di volte;

- GELLI ha la valigia, trovata nel marzo 1981 dagli uomini della Guardia di Finanza, da circa un anno. Normalmente la porta con sè nei

suoi spostamenti; talvolta, la lascia nell'ufficio della GIOLE chiusa a chiave.
(La chiave rimane in un cassetto della scrivania);

- LINO SALVINI e SPARTACO MENNINI , a partire dal 1975, si recano a Castiglion Fibocchi per incontrare GELLI quattro o cinque volte l'anno.
SALVINI cessa di andare quando non è più Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia; MENNINI continua le visite fino al 1980;

- NARA LAZZERINI, verso la fine del 1979, arriva per la prima e per l'ultima volta a CASTIGLION FIBOCCHI. Fa una scenata notevole cercando GELLI che non c'è e sostenendo di essere l'amante di costui.

La testimonianza di VENTURI CARLA, per quanto reticente nei limiti indicati, conferma le prove raccolte in merito ad altri fatti e le valutazioni della Corte:

1°) La completa inattendibilità di NARA LAZZERINI. Costei si reca a Castiglion Fibocchi (Arezzo) una sola volta. Purtuttavia, rac-

conta a EDMONDO DELL'ORCO (923) che i suoi viaggi a Roma dipendono da GELLI perchè costui vuole sapre "come vanno le cose ad AREZZO".

2°) Il continuo contatto con GELLI tenuto, sino alla fine, dai vertici del Grande Oriente d'Italia.

3°) La infondatezza della tesi sostenuta dalla Commissione Parlamentare di inchiesta quando collega le 'vocazioni internazionali' di GELLI e della massoneria alla famosa valigia di Castiglion Fibocchi (924) poichè la valigia gira da circa un anno e non può essere inserita "in un processo di trasferimento" dell'archivio della P2 a Montecarlo .

EDMONDO DELL'ORCO (925) negli anni '70 lavora come capo servizio addetto al ristorante dello Hotel Excelsior di Roma.

---

(923) Cfr. il paragrafo N.130 della presente motivazione.
(924) Cfr. il paragrafo N.102 della presente motivazione.
(925) Cfr. cartella 16,vol. 5, fasc? 14, pag. 3825 e segg. udienza del 17 febbraio 1993.

ricorda GELLI che dispone di un appartamentino nell'albergo e la signora LAZZERINI che arriva, in media, una volta al mese. La donna gli confida che viene a Roma perchè GELLI vuole sapere "come vanno le cose ad AREZZO". Ritiene che sia GELLI a pagare i conti della LAZZERINI.
Molte persone vanno a trovare GELLI in albergo ma DELL'ORCO le nota nella hall ed una volta dice all'uomo: ".. . erano anni ormai che lo conoscevo; gli dissi: dott. GELLI, ma si metta seduto invece di andare avanti e indietro come la lupa del Campidoglio.... e allora lui disse: no, no. Io allora pensai che era molto guardingo. Preferiva andare sino al bar e rivenire davanti al ristorante con questi signori che lui riceveva.".
DELL'ORCO ricorda quando GELLI è l'anfitrione, in una dependance dell'Excelsior, del Presidente della Repubblica Argentina Hector Campora e, in altra occasione, di Juan Peron e della moglie Isabelita.

PIZZOLI GASTONE (926) Pensionato, già vetturiere dell'Hotel Excelsior, ricorda che:

- Ha visto arrivare GELLI con la scorta di auto dei carabinieri perchè accompagna Juan Peron;
- GELLI viaggia con una auto MERCEDES targata Corpo Diplomatico;
- Spesso, verso le ore 7, un ufficiale dei Carabinieri in divisa si reca da GELLI e si trattiene circa un quarto d'ora. Si tratta di un maggiore o di un ten. colonnello di circa 52/54 anni, alto, corporatura asciutta, capelli lunghi, lisci e neri.

MASCI TOMMASO (927) Pensionato, già primo portiere dell'Hotel Excelsior, riferisce che le visite a GELLI sono "un flusso continuo". Certe volte, ignoti telefonato e GELLI "... delle volte diceva: guardi questi mi ringraziano perchè gli ho trovato un posto di lavoro". oppure

---

(926) Cfr. cartella 16,vol. 6, fasc. 14, pag. 3854 e segg. udienza del 17 febbraio 1993.

(927) Udienza del 17 febbraio 1993.

".... veniva con aria spavalda e diceva: domani cambiamo governo... e poi mi diceva che se io volevo fare carriera, se volevo entrare nella loggia sua. Io gli dicevo: la mia carriera, è aspettare la pensione ; io, ormai, sono arrivato all'apice...".

I discorsi che GELLI fa a MASCI sono di questo tipo:

- Guarda il mio passaporto argentino;
- Devo andare all'insediamento di RONALD REAGAN, Presidente degli Stati Uniti d'America;
- C'è un colpo di Stato in Sud AMerica e devo andare a vedere;
- Devo andare a NEW YORK per l'affare SINDONA.

MASCI conosce anche WILLIAM ROSATI ma la sua valutazione è negativa.

"Questo, anche lui era un altro di quei "sbrasoni"... il cliente che ti invita... è poco affidabile ... questo invitava, diceva che andava a caccia con ANDREOTTI.". (928).

---

(928) Cfr. il paragrafo N. 144 della presente motivazione per quanto riguarda la caccia praticata dal senatore GIULIO ANDREOTTI.

- LORENZINI GIANCARLO (929) Capo ricevimento dell'Hotel Excelsior di Roma, ricorda che l'appartamento occupato da GELLI dal 1970 è stato adattato per ricavare una stanza da letto e due salotti. GELLI è presente tre o quattro giorni alla settimana nelle camere che sono comunicanti fra loro e dove riceve la visita di numerose persone e, molto spesso, quella del dott. COSENTINO Presidente della società CIGA-HOTEL-S. GELLI, anche con i dipendenti dell'Excelsior, è solito vantare amicizie altolocate e cita i nomi degli on./LEONE, FANFANI ed ANDREOTTI affermando di frequentare le loro abitazioni. LORENZINI non sa chi sia EZIO GIUNCHIGLIA ma ricorda, tra i visitatori di GELLI, INDRO MONTANELLI , BRUNO TASSAN DIN, WILLIAM ROSATI, ANGELO RIZZOLI, PIETRO LONGO, uno dei fratelli BELLI, JUAN PERON e FRANCESCO COSENTINO.
Il teste non rammenta giovani di circa venti anni venuti a visitare GELLI il quale ha cominciato a prendere una stanza dell'Excelsior, forse

---

(929) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 14, pag. 3837 e segg.; udienza del 17 febbraio 1993.

nel 1972. L'appartamento di GELLI è fornito di due telefoni. Una linea passa attraverso il centralino dell'Hotel mentre la seconda è diretta con l'esterno.

DEL GAMBA GIAMPIERO (930). Segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Livorno sino al maggio 1981; attualmente lavora per una società di spedizioni. Conosce GELLI nel 1978 quando un colonnello dei Carabinieri lo accompagna all'albergo Excelsior di Roma. All'epoca, DEL GAMBA segue il ministro BISAGLIA, nei vari spostamenti di costui, come capo della segreteria tecnica. Egli spiega così le sue funzioni: ".... essendo BISAGLIA un personaggio importante all'interno di una grossa corrente della Democrazia Cristiana, io tenevo i rapporti con i parlamentari e con gli adepti all'interno della Democrazia Cristiana...."
Egli crede, ma non ricorda bene, di avere fir-

---

(930) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 3, pag. 652 e segg. cartella 13, vol. 5, fasc. 7, pag. 1913 e segg. - Udienza del 28 gennaio 1993.

mato una domanda di adesione alla loggia P2. Il suo nome è inserito con il N. 863 nella lista trovata a Castiglion Fibocchi(931).
A proposito delle richieste di notizie formulategli da GELLI, il teste precisa:
"...le domande sempre di GELLI erano di questo tipo, quando si parlava... di politica:l'uomo immaginava un governo di uomini all'interno dei vari partiti, uomini più decisi che dessero una impronta di maggiore governabilità al Paese. Le notizie che mi chiedeva era il movimento all'interno della corrente all'interno della Democrazia Cristiana....".
Sulle promesse di GELLI, DEL GAMBA ricorda:
".... in campagna elettorale lui diceva che dava disposizioni ai suoi adepti perchè votassero....nei vari collegi elettorali per le persone che lui riteneva più affidabili all'interno dei vari partiti.... Non so (se chiedeva qualche cosa), questo poi non mi risulta... (In merito a riscontri delle promesse), guardi questo non sono in grado di dirglielo per due mo-

---

(931) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1. pag. 249.

miti. Perchè io mi occupavo... di quei rapporti ... al di fuori del collegio elettorale (e perchè nel Veneto) BISAGLIA aveva una sua struttura composta esclusivamente di veneti...".

DEL GAMBA conosce EZIO GIUNCHIGLIA come iscritto alla P2 ma non ha contatti con altre persone associate a quella loggia. Anche Giunchiglia formula vaghe promesse elettorali: "... Lui offriva la possibilità. Sa, nelle campagne elettorali, è una processione; uno prende tutto nella speranza che nel sacco qualcosa, poi, ci restava... GIUNCHIGLIA, che devo dire, mi sembrava più un venditore di fumo che di concretezza ... era uno che .... credeva nella P2..... e gli dava un valore, secondo lui, di avere delle possibilità enormi nei contatti...Noi siamo in grado di determinare, di influire, di fare questo (e) quest'altro; cose che mi lasciavano perplesso abbastanza perchè gli effetti concreti nella realtà non si vedevano.".

Un giorno, DEL GAMBA incontra GELLI in via Veneto che gli chiede da quanto tempo non vede "il suo segretario" (932) ed aggiunge: "Io ho una

---

(932)Si tratta del Segretario politico della Democrazia Cristiana on. FLAMINIO PICCOLI.

ricevuta dalla quale risulta che lui, il segretario, e non la Democrazia Cristiana, ha incassato due miliardi". Gelli non aggiunge altro ma DEL GAMBA si preoccupa e si mette in contatto con la segreteria dell'on. PICCOLI.

PISTILLI CARLO (933). Nel 1981 è segretario dell'on. FLAMINIO PICCOLI, Segretario politico della Democrazia Cristiana.
Ricorda che DEL GAMBA GIAMPIERO, segretario provinciale del partito a Livorno , è agitato ed impaurito quando chiede di poter parlare con l'on. PICCOLI.
Ripete quanto ha riferito DEL GAMBA ai magistrati a proposito delle minacce formulate da LICIO GELLI.
Dai registri tenuti da PISTILLI risulta che lo incontro DEL GAMBA-PICCOLI è stato chiesto il 13 gennaio 1981.
PISTILLI non è presente a questo incontro ma ricorda che l'on. PICCOLI, quando lui gli rife

---

(933) Cfr. cartella 12,vol. 5, fasc. 3,pag.651 e segg.; udienza del 4 ottobre 1993,da pag. 12 a pag. 15 della trascrizione della registrazione.

risce l'agitazione di DEL GAMBA, non dà ".... molta, molta importanza" alla cosa.

PICCOLI FLAMINIO (934) Senatore della Repubblica.

Nel 1981 è Segretario politico dè partito della Democrazia Cristiana.

Ricorda quando PIERO DEL GAMBA si è presentato al dott. PISTILLI: DEL GAMBA riferisce di avere incontrato LICIO GELLI il quale gli ha dato il seguente messaggio verbale per PICCOLI: "Ha parlato due volte di congiura massonica internazionale contro la Democrazia Cristiana. Me la pagherà. Dimostrerò che ha incassato miliardi per se stesso.".

L'on. PICCOLI non se ne cura perchè "non ha scheletri nell'armadio".

Successivamente apprende l'esistenza di una busta trovata tra le carte di GELLI con l'indica

---

(934) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 3, pag. 636 e segg.;udienza del 30 novembre 1993,da pag. 1 a pag. 57 della registrazione. La testimonianza è stata raccolta in uno studio legale scelto dal sen. PICCOLI ai sensí degli articoli 356,453,454 cod.proc.pen. del 1930,articolo 4 R.D. 16 dicembre 1927 n. 2210 (Categoria III).

zione: "finanziamenti di RIZZOLI a PICCOLI".
Trattasi di un appunto redatto in due esemplari uno dei quali è stato ritirato da BRUNO TASSAN DIN.
Il Senatore PICCOLI consegna al Procuratore della Repubblica di ROMA l'altro esemplare. Si tratta di un suo appunto che sintetizza i termini di un rapporto finanziario tra la Democrazia Cristiana e la casa editrice RIZZOLI per il movimento di quote del giornale "IL MATTINO" di Napoli e per un prestito della RIZZOLI al quotidiano "Adige" che è diffuso in una regione dove è maggiormente venduto il quotidiano "Alto Adige" di proprietà della stessa RIZZOLI.
Nel corso dell'esame dibattimentale, il senatore PICCOLI conferma il contenuto delle sue precedenti dichiarazioni e ricostruisce l'episodio delle minacce di LICIO GELLI che non ha mai conosciuto.
Egli attribuisce questo comportamento di GELLI ad i suoi interventi contro la massoneria ed alla denuncia di uan congiura massonica internazionale particolarmente rivolta contro la Democrazia Cristiana.
"... Io sono nato giornalista. Quindi sentivo

che 'IL Corriere della Sera', "L'Unità", "La Stampa" eccetera, anche i giornali che riflettevano mondi e posizioni diverse, nell'attacco alla Democrazia Cristiana avevano parole, motivazioni, avevano intenzioni di distruzione di questa forza politica...".

Il generale SANTOVITO gli ha parlato di GELLI "... come di un uomo che aveva buone intenzioni, come di un uomo che è intenzionato, che pensava al proprio Paese. So che ebbi con lui una piccola discussione anche su questo perchè io, invece ero convinto, mi convinsi sempre che era un faccendiere molto pericoloso... GELLI, secondo me, era un personaggio che tutto quello che poteva mettere nei suoi archivi lo metteva e lo farà anche adesso...".

131.- ALVARO CIARDILLI (935). Costruttore edile.

- Nell'estate del 1981 è invitato da FRANCESCO PAZIENZA a trascorrere un periodo di vacanza in Sardegna in una villa che solo successivamente ha saputo essere di proprietà di SILVIO BERLUSCONI.
Nella villa ci sono anche SERGIO CUSANI, MAURIZIO MAZZOTTA, ROBERTO CALVI, MARINA DE LAURENZI e FRANCESCO PAZIENZA.
Durante la settimana della sua permanenza, CIARDILLI ha visto venire nella villa, una volta, il generale SANTOVITO.

- A proposito di FRANCESCO PAZIENZA, CIARDILLI dice: ".... Io ho creduto in quella persona e mi ha portato dove mi ha portato. Mi ha fatto fare due anni di galera e più ...".

- Non ha conosciuto LICIO GELLI ed UMBERTO ORTOLANI.

- Nel 1978 ha avuto modo di incontrare MARIO

---

(935) Udienza del 17 dicembre 1993, da pag. 5 a pag. 13 della trascrizione della registrazione

FOLIGNI. "... Era un morto di fame e basta. Chiedeva solo soldi e basta. Niente di speciale.".

ANGELO RIZZOLI (936).Non si presenta a testimoniare nel corso del dibattimento certificando seri impedimenti per ragioni di salute. Imprenditore.

- UMBERTO CORTOLANI, consulente del Gruppo Editoriale RIZZOLI, nel 1975, gli presenta LICIO GELLI il quale si attiva per organizzare un incontro tra RIZZOLI ed il ministro argentino dell'ecnnomia.

- GELLI appare collegato "internazionalmente a vari ambienti politici ed è un uomo che si ammanta di mistero dicendo e non dicendo e,soprattutto, lasciando intendere".

GIORGIO CARTA (937) Ingegnere. E' massone dal 1953 ma non ha mai aderito alla loggia PROPAGANDA 2.

---

(936) Cfr. cartella 10, vol. 4? fasc. 3, pag. 3 e segg.
(937) Cfr. cartella 13, vol. 5, fasc. 6, pag. 1483 e segg.

Conosce LICIO GELLI con il quale si è confidato raccontandogli di avere difficoltà per ottenere un trasferimento di sede.

GRILLO MATTEO (938) Massone dal 1968.
Conosce LICIO GELLI il quale lo aiuta a trovare un posto di lavoro presso il Gruppo RIZZOLI mandandolo, nel 1978, prima dal sig. CEREDA e poi dal Sig. TASSAN DIN.
LICIO GELLI gli propone di passare alla loggia Propaganda 2 e lui accetta.

WILLIAM ROSATI (939). Imprenditore . Massone dal 1968, è deceduto il 13 febbraio 1982.
Raccoglie l'invito di LICIO GELLI e passa nella loggia P2. E' nominato capo-gruppo ma molte delle persone annotate nell'elenco a lui affidato non sono massoni.

ELIO SACCHETTO (940) E' stato segretario dello

---

(938)Cfr. cartella 13, vol. 5, fasc. 8, pag. 2168 e segg.-
(939) Cfr. cartella 9, vol. 4,fasc. 1, pag. 190 e segg.; cartella 102, vol.30,fasc.1/A;iag.38.
(940)Cfr.cartella 16,vol.5?fasc.15,pag.4145 e segg.

on. FRANCO FOSCHI Sottosegretario di Stato. Conosce LICIO GELLI in occasione di interventi promossi dal governo italiano a favore delle persone detenute in Argentina per motivi politici. GELLI si attiva presentando SACCHETTO a varie autorità militari argentine.

TOMASINO EMANUELE (941) All'epoca dei fatti lavora come rappresentante per la vendita di macchine edili.
Nel 1978, presentato da un commerciante di ANCONA, aderisce alla loggia PROPAGANDA 2 allo scopo di potere allacciare rapporti personali con personaggi di rilievo.
E' iniziato da LINO SALVINI alla presenza di LICIO GELLI.

ARENA ROMOLO (942) Già presidente della Società Terni ed Acciaierie di Piombino. Membro del Comitato economico sociale della Comunità Europea.

---

(941) Cfr. cartella 14, vol. 5, fasc. 9, pag. 2502 e segg.
(942) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 5, pag. 1411 e segg.; udienza del 18 marzo 1993; da pag. 9 a pag. 17 della trascrizione della registrazione.

Conosce DEL GAMBA GIAMPIERO quando costui lavora nella segreteria del ministro delle Partecipazioni Statali ANTONIO BISAGLIA. "... Nel 1978, stavamo trattando con l'Argentina la possibilità di un investimento; di forniture di prodotti che avrebbero poi dovuto essere lavorati in Argentina... avevo bisogno di vedere, di controllare l'affidabilità delle controparti... Seconda cosa era la difficoltà che avevamo nel comparto caldarelia e volevo un contatto con la TOSI... Ne parlai al ministro BISAGLIA e il ministro mi disse di parlarne con il dottor DEL GAMBA..... Ne discutemmo e lui (DEL GAMBA) mi disse: "Io ho la persona che fa per te"."

Infatti, DEL GAMBA accompagna ARENA all'Hotel Excelsior dove li attendono GIAMPIERO PESENTI e LICIO GELLI. I due argomenti della TOSI e dell'Argentina vengono illustrati da ARENA senza ottenere rispote concludenti.

Durante la colazione che segue l'incontro, GELLI parla ad ARENA di una loggia massonica invitandolo ad associarsi. ARENA non risponde nè sì nè non e tutta la storia comprendente la TOSI, l'Argentina e la P2 non avrà alcun seguito.

ARGENTO GIACOMO (943). Si congeda nel 1978 con il grado di ten. colonnello dei carabinieri.
Nel 1981 è dirigente di azienda.
Massone dal 1963 (Palazzo Giustiniani), si meraviglia nell'apprendere che il suo nome è inserito nell'elenco degli aderenti alla loggia P2.
Ha conosciuto LICIO GELLI ma ha avuto con lo stesso solo incontri occasionali.

ATTINELLI GIUSEPPE (944). Nel 1981 è agente di una società di assicurazioni. Massone dal 1962, è inserito nella loggia LUX della comunione di piazza del Gesù.
Nel 1980, con l'appoggio di BELLASSAI SALVATORE, si trasferisce nella loggia Propaganda 2 della comunione di PALAZZO GIUSTINIANI.
Sono molti coloro che aspirano ad entrare in una loggia alla quale aderiscono persone importanti.
Non ha mai conosciuto LICIO GELLI.

---

(943) Cfr. cartella 12,vol. 5,fasc.5, pag. 1270 e segg.
(944) Cfr. cartella 14,vol. 5, fasc. 9, pag. 2491 e segg.

BACCETTI GILBERTO (945). Nel 1981 è impiegato, come oggi, presso una azienda chimica. Un suo amico, ALBERTO FERRARESE che ha una agenzia di pubblicità in Firenze, nel 1979 gli propone di aderire alla massoneria, ad una organizzazione massonica risrvata.

Egli accetta e viene iniziato in Firenze nel marzo 1980.

Non ha mai conosciuto LICIO GELLI nè BRUNO MOSCONI e leggendo la tessere rilasciatagli apprende che la sua loggia è chiamata Propaganda 2:.

Ha partecipato ad una sola riunione e la cosa, a suo dire, "è stata abbastanza seccante".

La sua tessera risulta firmata da ENNIO BATTELLI il quale, secondo BACCETTI è "...' il capo della massoneria di Roma".

FATTORI ELPIDIO (946). Industriale nato nel 1903.

---

(945) Cfr. cartella 14, vol. 5, fasc. 20, pag. 2558 e segg.; udienza del 23 marzo 1993, da pag. 7 a pag. 13 della trascrizione della registrazione.

(946) Cfr. cartella 13, vol. 5, fasc. 6, pag.1687 e segg.

Nel periodo delle ferie del 1978 conosce la signora WANDA GELLI che gli presenta il marito LICIO. Costui assicura l'industriale che può essergli molto utile per una espansione nell'America Latina dove ha una vasta rete di conoscenze. GELLI si presenta come addetto commerciale argentino in Italia "con funzioni di ambasciatore" qualora il titolare dell'Ambasciata sia assente.
FATTORI rimane impressionato ed accetta l'invito ad associarsi alla P2 ma non riesce a concludere nulla nonostante tutti i tentativi di "riagganciare" LICIO GELLI.

PISCITELLO SERGIO (947) All'epoca è addetto all'ufficio cerimoniale del Quirinale.
Conosce LICIO GELLI nel 1971 quando visita gli stabilimenti della società LEBOLE in Arezzo.
Rivede GELLI, sino agli anni 1974, 1975, incontrandolo al Quirinale dove l'uomo è invitato dagli addetti stampa della Presidenza della Repubblica quali MARRAS, BELLUSCIO e VALENTINO.

---

(947) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 5[illegible] pag. 1290 e segg.

Dopo il 1975, i suoi rapporti con LICIO GELLI cessano.

Sa che GELLI è massone perchè il Presidente della Repubblica GIOVANNI LEONE lo riceve con LINO SALVINI che è Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia.

PISCITELLO ha sporto denunzia per essere stato abusivamente incluso negli elenchi delle persone associate alla loggia PROPAGANDA 2.

132.- COSTANTINO BELLUSCIO (948). Giornalista professionista in pensione. Nel 1955 entra nella loggia SERENISSIMA che nel 1968, confluisce nel Grande Oriente d'Italia. BELLUSCIO rimane "all'orecchio del Gran Maestro" e, per l'A.N.S.A., segue l'attività personale del Presidente del Consiglio dei Ministri sino a che viene nominato addetto stampa e segretario par_

---

(948) Cfr. cartella 12,vol. 5, fasc. 3, pag. 791 e segg.; cartella 14, vol. 5, fasc. 10, pag. 2674 e segg.; udienza del 10 giugno 1993, da pag. 59 a pag. 65 della trascrizione della registrazione.

ticolare del Presidente della Repubblica GIUSEPPE SARAGAT.

Quando ancora segue il Presidente FANFANI "nei giri in Toscana", conosce MARIO LEBOLE e viene invitato ad una battuta di caccia. Al pranzo di "questa cacciata" incontra LICIO GELLI che, a suo dire, non ha più occasione di rivedere.

Il 25 maggio 1972, BELLUSCIO viene eletto deputato nella lista del P.D.S.I. ed i suoi amici di partito lo incoraggiano a prendere contatto con gli uomini di Palazzo Giustiniani. Egli acconsente ed incontra LINO SALVINI e, poichè non ha tempo per frequentare le riunioni massoniche, rimane "all'orecchio del Gran Maestro".

Il racconto, nei termini nei quali viene esposto, sembra evidenziare la inutilità del contatto con LINO SALVINI poichè nulla si modifica. Nella realtà, le sollecitazioni degli amici di partito raccolte da BELLUSCIO sono significative della attenzione di certi politici nei confronti della massoneria.

Nel 1978, LINO SALVINI manda a GELLI l'elenco dei "massoni alla memoria" incaricandolo di verificare la loro volonta di rioccupare un posto attivo in massoneria. Questa richiesta

costituisce l'ennesima prova degli interventi di LINO SALVINI nei confronti dei "fratelli coperti" e della loggia P2 nella quale sono stati e sono immessi anche i massoni "all'orecchio del Gran Maestro o alla memoria" "reclutati" direttamente dal Gran Maestro.
Il 3o settembre 1978, GELLI scrive a BELLUSCIO rammaricandosi per la decisione di non volere entrare in una "loggia tradizionale' preferendo la condizioni di "massone alla memoria" (949). Questa lettere è interessante perchè mostra un GELLI aperto alle "logge tradizionali" anche per uomini che, come BELLUSCIO, sono molto vicini ai vertici del potere politico.
BELLUSCIO aggiunge una nota di "colore" a proposito della popolarità di LICIO GELLI a dimostrazione di come si possa costruire con le sole parole un mito capace di resistere anche al ridicolo.
"...Non era uno sconosciuto, GELLI. Per esempio, mi raccontava il guardiaportone di MONTE-

---

(949) La lettera di COSTANTINO BELLUSCIO A GELLI e la risposta del 30 settembre 1978 sono state acquisite nel co rso della udienza del 10 giungo 1993.

CITORIO che, quando c'era votazione (e) si fa cevano i COnsigli dei Ministri lì alla CAMERA e entrava GELLI e voleva parlare con qualche ministro , il Consiglio dei Ministri si inter rompeva per parlare con lui. Questa è la circo stanza che ricordo e che confermo non come pun to di osservazione mio ma come sentito dire dal guardiaportone di MONTECITORIO (che) non mi ri cordo come si chiama....".

LECCISOTTI ANTONIO (950). Radiologo. Il dott. ANTONINO COLASANTI lo invita ad iscriversi al la loggia massonica Propaganda 2 e lui si as- socia.
Il dott. COLASANTI è uno degli amministratori dell'ospedale dove LECCISOTTI lavora e gli in via anche pazienti che hanno bisogno di fare radiografie.
Nel 1978, incontra LICIO GELLI nello studio del dott. COLASANTI ma tronca ogni rapporto poichè COLASANTI litiga con GELLI al quale, inutilmen

---

(950) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 5, pag. 1449; u dienza del giorno 8 giugno 1993,da pag. 2 a pag. 7 della trascrizione.

te, ha chiesto denaro.

AVENTINO FRAU (951) Avvocato. Nel 1975 è parlamentare ed ha problemi per i quali viene richiesta la autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

"...Io temevo che ci fossero le elezioni anticipate. Volevo andare, risolvere il mio problema, dire di fronte al giudice senza questa storia della immunità parlamentare che già allora ho sperimentato essere un danno per il parlamentare corretto. Sembra incredibile ma non riuscivo ad avere questa cosa... Questo mio amico CIOLINI... mi disse che questo dott. GELLI era persona molto influente e mi disse che era amico di BANDIERA (952). Io, accompagnato, andai con lui, questo qua ne sapeva più di me di questa storia mia e disse che avrebbe fatto il possibile...".

FRAU AVENTINO rinuncia alla immunità parlamen

---

(951) Udienza del 31 maggio 1993; da pag. 29 a pag. 34 della trascrizione della registrazione.

(952) PASQUALE BANDIERA. Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

tare; incontra ancora GELLi che lo lascia "abbastanza perplesso" con il suo atteggiamento. "... Mi disse questa frase: 'guarda sono intervenuto sull'on. BANDIERA che mi ha assicurato che farà più in fretta possibile....Le assicuro che non verrà data l'autorizzazione all'arresto'. Quella frase fu per me significativa. No, dico, questo qua mi sta prendendo in giro nel senso che l'autorizzazione all'arresto, neanche lontanamente pensabile, allora non era mai stata concessa nella storia della Repubblica....Quindi, ebbi la sensazione fisica, istintiva che si contavano balle. In sostanza non ho avuto più nessun tipo di altro rapporto perchè ho avuto la sensazione che mi pigliasse in giro o, quanto meno, mi si vendesse.

Devo aggiungere;.. che anche ebbi la sensazione perchè dopo rividi BANDIERA. Lo risollecitai senza dirgli di più, naturalmente, lo risollecitai e disse: 'guarda, stai tranquillo; faccio il possibile'. Dopo qualche tempo, troppo tardi perchè nel frattempo si arrivò alle elezioni, e io essendo in quella situazione non mi ripresentai spontaneamente alle elezioni perchè non volevo andarci con una ombra....".

FRAU AVENTINO esclude di essersi iscritto alla P2 anche se il suo nome è inserito nell'elenco sequestrato in CASTIGLION FIBOCCHI.
PASQUALE BANDIERA è massone ma ha escluso di avere avuto buoni rapporti con LICIO GELLI (953).

SALOMONE FRANCESCO (954). Giornalista, deceduto. Nel 1981 viene interrogato dai magistrati prima come testimone , poi come indiziato ed infine come imputato. FRANCO CELLETTI parla di lui e della rivista "Politica e Strategia" alla quale hanno collaborato PAOLO ALEANDRI, FABIO ed ALFREDO DE FELICE e l'avv. FILIPPO DE IORIO.
E' il destinatario di alcuni documenti sequestrati il 4 luglio 1981 a MARIA GRAZIA GELLI. Egli dichiara:

- Conosce LICIO GELLI ad un ricevimento dell'ambasciata argentina.

-

---

(953) Cfr. la deposizione di PASQUALE BANDIERA, paragrafo N. 133 della presente motivazione.
(954) Cfr. cartella 9, vol. 4, fasc. 1, pag. 102 e segg.; pag. 161 e segg.; pag. 176 e segg. -

- Aderisce alla loggia PROPAGANDA 2 (955).

- Ha una unica questione personale con GELLI nel 1979 quando chiede al maestro di telefonare alla moglie per rendere credibile un suo viaggio di lavoro in Indonesia.

- Tra gli associati alla P2 conosce soltanto FRANCO PICCHIOTTI e GIORDANO CAMBERINI che sono stati presenti alla sua iniziazione.

- Non frequenta l'ambiente famigliare di LICIO GELLI nè conosce la figlia di costui MARIA GRAZIA.

- Intervista più volte GELLI e due volte lo ha fatto a GINEVRA.

- GELLI gli mostra più assegni dell'importo di lire 100.000.000 intestati a nomi fittizi "...che possono essere riferiti ad uomini politici" ma non ne svela il nome eccetto quello dell'on. CLAUDIO MARTELLI.

---

(955) Il nome di F. SALOMONE è inserito con il N. 678 nell'elenco sequestrato a CASTIGLION FIBOCCHI. Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1? pag. 238.

- GELLI gli racconta di avere fatto dare al partito Socialista Italiano un finanziamento di 7.000.000 di dollari.

- GELLI afferma che l'on. FLAMINIO PICCOLI è la persona meno indicata per parlare di congiura massonica contro il partito della Democrazia Cristiana.

GELLI sostiene di essere in possesso di documenti attestanti l'esistenza di rapporti di affari tra l'on.PICCOLI, il Gruppo RIZZOLI ed il giornale 'L'Adige" e di essere stato "intermediario ed arbitro" di tali rapporti.

Il problema esposto da GELLI a SALOMONE non si riferisce tanto ai rapporti di affari quanto alla presenza come intermediario ed arbitro, di un massone.

Questa presenza renderebbe assurdo ed ipocrita il comportamento di PICCOLI quando parla di congiura massonica contro la Democrazia Cristiana della quale, in quel momento, proprio lo on. FLAMINIO PICCOLI è Segretario politico.

E' evidente che , nel presente procedimento, gli ostacoli all'accertamento della verità non sono soltanto le convinzioni personali formate

non sempre in buona fede. Anche LICIO GELLI dà un valido contributo al consolidarsi degli equivoci con il suo modo di essere, di presentarsi e di millantare che spessissimo ha trovato credito ed è stato riportato dai testimoni in termini oggettivamente concreti.
Così si comporta SALOMONE quando riferisce che GELLI è stato "intermediario ed arbitro" dei rapporti tra l'on. PICCOLI ed Gruppo RIZZOLI.
In mancanza di altre prove, questa storia potrebbe avere i connotati della verità anche perchè è coerente con il personaggio ed è offerta insieme ad altre notizie munite di riscontro.
Questa volta, però, è possibile reperire la prova contraria nelle testimonianze di FLAMINIO PICCOLI, di CARLO PISTILLI, di GIAMPIERO DEL GAMBA e nelle dichiarazioni dello stesso LICIO GELLI. Anche se l'argomento dei rapporti tra FLAMINIO PICCOLI ed il Gruppo RIZZOLI non emerge dalle contestazioni, è opportuno un breve accenno perchè anche questa circostanza dimostra quanto è facile trarre conclusioni errate quando manca la prudente valutazione delle prove secondo i criteri fissati dall'ar

ticolo 192 del nuovo codice di procedura penale.

Il senatore PICCOLI non dà peso alla storia "perchè non ha scheletri nell'armadio".

Si è trattato di un normale rapporto economico tra la Democrazia Cristiana ed il Gruppo RIZZOLI per il movimento di quote del quotidiano "Il Mattino" di NAPOLI e per un prestito del Gruppo editoriale al quotidiano "L'Adige".

Gli appunti relativi all'accordo sono stati redatti in due copie: una al segretario politico della D.C. e l'altra a BRUNO TASSAN DIN.

DEL GAMBA rammenta e riferisce le parole di GELLI: "Io ho una ricevuta".

A DEL GAMBA sembra una allusione minacciosa alla prova di un fatto illecito e, secondo PISTILLI, l'uomo è agitato ed impaurito quando, il 13 gennaio 1981, chiede di parlare con il senatore PICCOLI.

Le conclusioni sono semplici:

- DEL GAMBA è credibile quando sostiene che GELLI non gli ha detto di essere coinvolto direttamente nella questione. Se avesse pensato a un GELLI corresponsabile, non sarebbe corso

da PICCOLI "agitato e impaurito".

- Se GELLI è stato "intermediario ed arbitro" di un illecito non si può pensare seriamente che denunci anche sè stesso per vendicarsi di chi parla di una congiura massonica.

- LICIO GELLI si vanta con SALOMONE di essere stato "l'intermediario e l'arbitro" ma tace con DEL GAMBA. PICCOLI può smentirlo ma SALOMONE non può perchè non sa.

- GELLI intende realmente minacciare anche se in modo generico, blando e senza seguito. Non importa la liceità del rapporto PICCOLI-RIZZOLI perchè una storia presentata in modo subdolo nelle sedi competenti può danneggiare l'immagine del Segretario politico della D.C. prima che venga ristabilita la verità.

- Una copia dell'appunto concernente gli accordi raggiunti è rimasta in mano a TASSAN DIN ed è facile comprendere l'identità della fonte della conoscenza indiretta di LICIO GELLI.

133.- LUCIANO DONNINI (956). Medico. Ha sposato MARIA GRAZIA GELLI che è deceduta per le ferite riportate a causa di un incidente stradale.

La sua deposizione deve essere divisa in due parti nettamente distinte tra loro.

- La prima parte riguarda i documenti sequestrati a DONNINI nel 1986. Il Pubblico MInistero ritiene che facciano parte di uno schedario; lascia intendere che il loro contenuto è sintomatico di condotte non chiare e, forse estorsive e li collega all'archivio uruguaiano di GELLI.

Questa materia non è stata portata al giudizio della Corte nè può, comunque, essere riferita ai capi di imputazione sia per il tema sia per il tempo della consumazione degli eventuali delitti.

Compete al Pubblico Ministero disporre le indagini ritenute opportune e, acquisite le prove della fondatezza della sua affermazione, ri

---

(956) Udienza del 16 aprile 1993, da pag. 71 a pag. 89 della trascrizione della registrazione.

chiedere il giudizio a carico di LUCIANO DONNINI e di altre persone per il delitto di estorsione.

- La seconda parte della deposizione di LUCIANO DONNINI riguarda il viaggio fatto in Italia nel luglio 1981 dalla moglie MARIA GRAZIA GELLI (957).
I punti interessanti sono pochi ma molto significativi pur nella deliberata genericità e superficialità della esposizione.

- All'inizio del luglio 1981, LICIO GELLI si trova a RIO de JANEIRO e organizza il viaggio in Italia della figlia MARIA GRAZIA alla quale consegna alcuni documenti. "....Mio suocero disse che erano documenti privi di ogni interesse....".

- Il viaggio viene deciso perchè MARIA GRAZIA GELLI vuole rientrare in Italia da dove manca da molto tempo.
Viene colta l'occasione per portare i documenti.

---

(957) Cfr. i paragrafi N.77, 78 e 79 della presente motivazione.

- "... Mia moglie mi disse che aveva da portare della roba....Non c'era nessun pericolo,non si trattava di niente di particolare...". DONNINI sostiene che, in caso contrario, avrebbe impedito il viaggio in quanto il loro bambino ha appena due mesi di vita essendo nato a maggio di quell'anno.

- La reticenza di LUCIANO DONNINI è evidente. Egli afferma di non sospettare nulla e di non conoscere il reale contenuto dei documenti affidati alla moglie perchè, altrimenti, non avrebbe permesso alla donna di partire.
Se veramente non sa o, inizialmente, crede a LICIO GELLI che parla di "carte prive di interesse" , meraviglia che non si domandi perchè la moglie, adducendo il pretesto di rivedere l'Italia, debba lasciare in BRASILE il figlio che ha solo due mesi di vita ed accetti di portare con sè in Italia un bel pacco di documenti "privi di interesse" per conto del padre che è pur sempre un latitante attivamente ricercato e che ha,certamente, il denaro necessario per spedire direttamente le carte ai destinatari avvalendosi del servizio postale.

Considerato che MARIA GRAZIA GELLI non può avere tagliato il sottofondo del suo borsone durante il viaggio, meraviglia ancor di più che LUCIANO DONNINI non abbia saputo, non abbia visto, non abbia chiesto spiegazioni a proposito di tante buste che debbono essere nascoste nel sottofondo del borsone, per quanto contengano "carta straccia", e che debbono essere spedite anche all'indirizzo aretino di LICIO GELLI mentre costui vive la sua latitanza in BRASILE ed è già in possesso di quelle carte "prive di interesse".

Sostenere che una situazione del genere non presenta alcuna possibilità di esiti pericolosi, significa peccare di eccesso di ottimismo.

In verità, la reticenza di LUCIANO DONNINI conferma quanto è stato detto sulle vere ragioni del viaggio in Italia di MARIA GRAZIA GELLI e del preordinato trasporto dei documenti (958).

---

(958) Cfr.i paragrafi N. 77, 78 e 79 della presente motivazione.

LEX MATTEO (959). Medico specializzato in sessuologia clinica, in psicoterapia analitica e in psichiatria.

Nel 1979, a ventinove anni, è ufficiale medico in s.p.e. con il grado di capitano in forza alla brigata paracadutisti di stanza in LIVORNO. La sede non è di suo gradimento e desidera tornare a Firenze. Il tenente colonnello BRUNO DELLA FAZIA lo invita ad aderire alla loggia massonica Propaganda 2 e lui accetta. "...(Non sono convinto) di nulla, per la verità, perchè ero, mi sentivo anche abbastanza isolato. Ripeto, per me era una condizione più che altro psicologica perchè mi stavano imponendo una strada che io non volevo (seguire)... (desideravo) uscire da una condizione di isolamento..."

Lex viene iniziato a Roma da persona che non conosce, alla presenza di LICIO GELLI, di FRANCO PICCHIOTTI e di un ufficiale di marina.

Pensa di rivolgersi a GELLI per sapere se può fare riferimento a qualcuno negli Stati Uniti

---

(959) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 13, pag. 3439 e segg.; udienza del 15 aprile 1993, da pag. 17 a pag. 25 della trascrizione della registrazione.

dove vuole andare per verificare le possibilità di lavoro all'estero. Ottiene un numero di telefono da DELLA FAZIA; telefona ad Arezzo; incontra GELLI nei locali della società GIOLE di Castiglion Fibocchi ottenendo risposte generiche; ritelefona ed un signore gli fornisce il numero telefonico di PHILIPPE GUARINO, capo della decima divisione anziani del partito repubblicano americano e massone.

LEX parte per gli Stati Uniti nel gennaio 1981 e ricorda la data collegandola ad una affermazione di GELLI, il quale gli dice che anche lui deve recarsi negli Stati Uniti essendo stato invitato alla cerimonia del giuramento del Presidente RONALD REAGAN.

PHILIPPE GUARINO invita LEX ad andare ad un ricevimento tenuto nel giardino botanico della Casa Bianca ed il medico vi trova anche molti membri del Parlamento Italiano.

Il giorno dopo, GUARINO accompagna LEX da un medico di nome MAZIC gli che spiega la situazione e LEX torna in Italia.

Il teste ricorda le lamentele di GUARINO sul comportamento dei parlamentari italiani e certe sue affermazioni su MICHELE SINDONA.

"....(Disse) che era amico di SINDONA; che era andato a trovare SINDONA in carcere; che aveva speso dei soldi per cercare di aiutare SINDONA ... Che ha speso uno o due milioni di dollari ....(GUARINO) a tratti era logorroico, a tratti era una persona molto riservata, diffidentre. Ma, sa, un certo grado di inquinamento paranoide si verifica spesso a certi livelli e a certe età...".

IL dottor LEX, psichiatra, parla anche della personalità di GELLI simile a quella di GUARINO. "....un certo grado di maniacalità non lo posso tacere, ecco, improntato magari su alcuni tratti di tipo narcisistico...".

Lex torna in Italia nel maggio 1981 quando la vicenda della P2 è su tutti i giornali. Nel 1985, lascia l'Esercito.

LOLLI GHETTI GLAUCO (960). Armatore. Nel 1975 è il presidente della Società Navigazione ALta Italia (N.A.I.) e, quindi, è "....il maggiore

---

(960) Cfr. cartella 14,vol. 5, fasc. 9, pag. 2444 e segg. cartella 15, vol. 5,fasc. 12, pag. 3103 e segg.;udienza del 15 aprile 1993, da pag. 25 a pag. 36 della trascrizione della registrazione.

armatore d'Europa...." quando incontra,per caso, LICIO GELLI nel bar dell'Hotel Excelsior. Da come sono andate le cose, si può affermare che l'incontro è casuale per LOLLI GHETTI ma non per GELLI tanto che costui comincia"...a parlare dell'Arabia Saudita e dei contratti che lui (LOLLI) avrebbe potuto patrocinare".
I due si incontrano nuovamente e GELLI presenta a LOLLI GHETTI l'avvocato UMBERTO ORTOLANI ed afferma che il costruttore GENGHINI, loro amico, ha "... dei grandi rapporti con l'Arabia Saudita e che, quindi, avrebbe potuto procurare dei carichi".
GELLI ed ORTOLANI cominciano subito a parlare di massoneria sostendo che l'adesione avrebbe portato giovamento all'armatore per la sua attività.
LOLLI GHETTI accetta l'invito e viene iniziato a Roma.
L'armatore procede secondo i suggerimenti di LICIO GELLI. "... Io andai da GENGHINI; parlammo per un paio d'ore; lui prese tutti gli appunti sulla consistenza delle navi in modo che lui avrebbe potuto riferire. Poi nell'uscire dalla porta,/mi ricordo, mi disse: 'ma c'è biso-

gno di un avvocato che faccia qualche cosa, che butti giù una lettera di intenti. Una cosa di questo genere, un accordo preliminare.. ... ci sarebbe l'avvocato ORTOLANI...".
LOLLI GHETTI viene informato che l'intermediazione dovrà essere pagata.
".... Non siamo arrivati al punto del dettaglio della cosa... ma lui (GELLI) mi disse che ci sarebbe stato naturalmente un compenso... era chiarissimo anche nei confronti di ORTOLANI..".
Viene posta sul tappeto ed accettata l'idea di far acquistare ai sauditi un pacchetto azionazio di minoranza della N.A.I.-
Nel periodo immediatamente successivo, GLAUCO LOLLI GHETTI apprende dai giornali di lotte interne alla massoneria e coinvolgenti la P2.
"...Sicuramente viene fuori che subito dopo, dopo un mese, due mesi, tre mesi, ...loro si accusavano reciprocamente e questo mi dette molto, molto fastidio..". Questo provoca il distacco dell'armatore dai suoi nuovi conoscenti.
La vicenda è emblematica e la esposizione di GLAUCO LOLLI GHETTI, fatta senza sostanziali riserve, mostra il modus operandi di GELLI.

Egli costruisce ed incrementa ad ogni occasione una serie di rapporti utilizzando sia le proprie capacità sia la notorietà ed il prestigio della massoneria. Egli imposta un modulo organizzativo che non consente conoscenza e comunicazione diretta tra gli associati riservando a sè lo sfruttamento di ogni rapporto o la posizione di controllo dell'eventuale contatto tra due soggetti interessati alla soluzione di uno specifico problema di contenuto economico-finanziario.

In questo modo, la loggia Propaganda 2 è solo formalmente una entità associativa che GELLI è riuscito a trasformare in un "contenitore" dal quale trarre, di volta in volta, l'elemento necessario facendo leva sui bisogni, o sulla fragilità o sulla avidità altrui.

Questo sistema muove sempre dalla richiesta d aderire alla loggia P2 quale condizione per ottenere i benefici sperati, dal trasferimento di un figlio militare all'incremento dei trasporti marittimi, e consente a Gelli di lucrare profitti e prestigio. Mentre si arricchisce, consolida la propria posizione nell'ambito massonico poichè nessuno è capace di fare proseli

ti come lui. SALVINI, affascinato dal miraggio della massoneria dei 100.000,spiana una strada che GELLI percorre senza scrupoli ma per finalità completamente diverse da quelle che gli vengono accreditate dall'accusa nel presente procedimento.
Sembra superfluo aggiungere che il nome di GENGHINI MARIO risulta inserito con il N. 523 nell'elenco degli affiliati alla loggia P2 sequestrato in Castiglion Fibocchi (961).

BANDIERA PASQUALE (962). Già deputato al Parlamento per il Partito Repubblicano Italiano; nel 1979, presiede la Giunta per le autorizzazioni a procedere.
Massone, dal 1943, aderente alla comunione di Palazzo Giustiniani.
Conosce LICIO GELLI in occasione di una riunione, alla quale è invitato, promossa da "fratelli" americani che tentano di appianare le di-

---

((961) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1, pag. 229.
(962) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 4, pag. 944 e segg.;udienza del 18 marzo 1993,da pag. 17 a pag. 30 della trascrizione della registrazione.

vergenze tra le obbedienze di piazza del Gesù e di Palazzo Giustiniani.
Successivamente, sino al 1980, incontra sporadicamente GELLI che definisce "il segretario di LINO SALVINI".
" E' capitato un paio di volte che sono stato invitato a pranzo da qualcuno e c'era GELLI" ma BANDIERA non vuole avere a che fare con costui tanto che gli manda un messaggio per mezzo del colonnello dei carabinieri LO CASCIO che fa parte della sua segreteria.
"....Ho invitato LO CASCIO ad andare a diffidare GELLI dal continuare a scrivermi. Non mi scriveva niente di particolare; mi mandava le circolari che ogni tanto mandava in giro..... mi chiese la fotografia.".
BANDIERA è a conoscenza che GELLI è a capo della loggia P2 perchè questo è un fatto noto ma si dichiara estraneo alla Propaganda 2 anche se il suo nome è inserito nell' elenco degli associati sequestrato in Castiglion Fibocchi.
La indifferenza che BANDIERA ostenta nei confronti di LICIO GELLI non sembra che rispecchi completamente la realtà.
E' sufficiente ricordare l'intervento del co-

lonnello LO CASCIO ed è significativo che BANDIERA partecipi ad una riunione per la riappacificazione tra piazza del Gesù e Palazzo Giustiniani e, più tardi, contribuisca alla vita della loggia Fratelli ARVALI pur sostenendo di non essersi più curato da tempo della massoneria.

"...Eui chiamato da un gruppo di amici a fondare una loggia che si chiamava Fratelli ARVALI esclusivamente per contrastare GELLI...(i promotori) non accettavano, (non) condividevano la azione che conduceva SALVINI in quel momento (tra il 1975 ed il 1977) ....(si faceva) addebito a SALVINI di avere violato gli statuti concedendo questa quota a Gelli e concedendo a GELLI di diventare, senza averne titoli, maestro di una loggia che, tra l'altro,, non aveva tutti i requisiti per essere dichiarata loggia..".

In sostanza, i dissidenti intendono colpire sia SALVINI sia GELLI e, dopo un anno, "....(la loggia) fu sciolta per insubordinazione verso il Grande Oriente.... e i membri della loggia radiati ....(ma) ai tempi del Gran Maestro CORONA sono stati tutti graziati e riammessi..".

Il teste BANDIERA confonde, però, alcuni par-

ticolari. La loggia Fratelli ARVALI può essere stata un centro di dissidenza ma non è stata costituita a tal fine dopo il 1975 in quanto risulta già elencata nell'annuario massonico del 1970-1971 (963).

PARACUCCHI ANGELO (964).Noto esperto nel settore della ristorazione, al principio della primavera 1981 conosce WILLIAM ROSATI che è ospite del suo albergo. ROSATI, che è definito "una persona molto entrante" lo convince ad aderire a quella che chiama "la mia organizzazione"; PARACUCCHI accetta e si reca a Roma dove viene iniziato da GIORDANO GAMBERINI alla presenza di WILLIAM ROSATI e di FRANCO PICCHIOTTI. Uscendo dal locale, vede LICIO GELLI.
Il rapporto di PARACUCCHI con la massoneria comincia e finisce lì.
ROSATI non gli ha parlato di una loggia particolare: "... assolutamente niente di tutto questo. Lui mi disse: 'guarda, firmami questo foglio'. Dopo un giorno (dice): 'guarda, dobbia

---

(963)Cfr.gli atti acquisiti nel corso del dibattimento.
(964)Cfr.cartella 15,vol.5,fasc.12,pag.3138 e segg.;udienza del 2 aprile 1993 da pag. £ a pag. 5 della tra - scrizione della registrazione.

mo andare a Roma. Io avevo anche molti impegni, avevo il lavoro, l'albergo e quindi dovevo seguire la mia professione, praticamente la ristorazione.".

Se si procede alla comparazione di questa testimonianza con quella di PASTINA FERDINANDO si deve concludere che il rapporto di PARACUCCHI con la massoneria è stato, almeno temporalmente, molto più ampio di quanto non si voglia far credere (965).

134.- PASTINA FERDINANDO (966). Ragioniere del comune di SARZANA in pensione. Dal 1975 al 1981 è Presidente della amministrazione provinciale di La Spezia per il Partito Socialista Italiano.

Amico da molti anni di ANGELO PARACUCCHI, conosce nel ristorante di costui WILLIAM ROSATI con il quale instaura un buon rappporto di amicizia. ".... Un bel giorno di disse: 'tu devi

---

(965) Cfr. il paragrafo N. 134 della presente motivazione.

(966) Cfr. cartella 15,vol.5 ,fasc. 12,pag. 3115 e segg.; udienza del 2 aprile 1993,da pag. 25 a pag. 30 della trascrizione della registrazione.

entrare, devi venire con me in massoneria, una massoneria importante... Lui mi parlò di nomi, mi parlò per esempio del senatore FOSSA.... (che) era un senatore socialista che io non conoscevo molto...Io aderii perchè alla massoneria mi interessava anche aderire... Diedi la mia disponibilità nell'arco di una settimana, insomma, pochissimo tempo.".

Questo avviene nel luglio 1979. Se si considera che è PARACUCCHI a presentare ROSATI a PASTINA, si deve evidenziare che PARACUCCHI non ha detto la verità sostenendo di avere conosciuto ROSATI all'inizio della primavera del 1981. Un errore di due anni è eccessivo e contro l'attendibilità di PARACUCCHI,e non di PASTINA, vi è l'evidente tentativo di ridurre al minimo il rapporto con la loggia P2 tenuto conto che il sequestro dei documenti in CASTIGLION FIBOCCHI è del marzo 1981.

PASTINA FERDINANDO si reca a Roma all'Hotel Excelsior dove viene iniziato da GIORDANO GAMBERINI alla presenza di GELLI, di ROSATI e di altre persone essendo stato reso edotto che la loggia Propaganda 2 è"una cosa importante".

Poi, seguendo una parabola discendente che sem

bra essere stata percorsa da molti, PASTINA rimane deluso "....perchè non abbiamo mai avuto un incontro, non abbiamo mai avuto possibilità, come dire, di parlare, di confrontarci, di discutere di qualche cosa, di qualche tema, su quelle questioni che sono fandamentali della massoneria....".

PASTINA espone le proprie doglianze a ROSATI ma costui "...prometteva, prometteva, prometteva ...che ci sarebbe stata la possibilità di discutere.

Mi ricordo che mi parlò anche della possibilità, come dire, di una diversa organizzazione a livello regionale. Quindi, sarà possibile, se verranno fatte logge regionali, di incontrarci, di parlare tra noi. Poi, però, la cosa finì lì perchè ... Verso la fine (del 1980) cominciò la campagna di stampa contro la P2.... praticamente i rapporti si raffreddarono subito perchè ognuno, italianamente, pensò ai fatti suoi...".

TORRISI GIOVANNI (967). Ammiraglio. Capo di Stato Maggiore della Marina dal 1 agosto 1977. Deceduto.

Nel corso di un incontro di cortesia con un suo pari grado argentino, costui gli presenta LICIO GELLI come un diplomatico dell'Ambasciata argentina. Durante la successiva estate, egli ricambia la visita e GELLI è presente ancora.

Successivamente,ha occasione di rivederlo ai ricevimenti dati dall'ambasciata argentina. Gelli non gli mai domandato favori nè di aderire alla massoneria.

Il nome di TORRISI GIOVANNI è inserito con il N. 631 nell'elenco degli associati alla loggia P2 sequestrato presso la società GIOLE in Castiglion Fibocchi (698).

L'ammiraglio dichiara di non potersi spiegare come mai il suo nome sia inserito nell'elenco degli iscritti alla P2.

---

(967) Cfr. cartella 13, vol. 5, fasc. 8, pag. 2141 e segg.
(968) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc.1, pag. 236.

LANDINI REMO (969) All'epoca è consigliere delegato della società SAFAU di Udine (acciaio laminato). Nel 1971, 1972, conosce LICIO GELLI nel campo delle relazioni di affari e gli affida incarichi di "consulenza amministrativa" riguardo agli uffici pubblici di Roma (Ministero dell'Industria, ENEL, Ferrovie dello Stato). Nel 1977, 1978 chiede a GELLI il nome di un esperto finanziario dovendo ristrutturare l'azienda e gli viene suggerito UMBERTO ORTOLANI. Nel 1972, 1973, Gelli gli propone di aderire alla massoneria e lui accetta.
Al termine dell'esame testimoniale del 5 novembre 1981, LANDINI precisa di avere rifiutato la tessera massonica.

CECCHI MARIO (970). Nel 1981 è imprenditore tessile a Campi Bisenzio (Firenze).
Il dott. BELLI, suo vecchio compagno di scuola e impiegato presso la società ASSICURAZIONE Milano, nel 1978, gli propone di aderire alla

---

(969) Cfr. cartella 13, vol. 5, fasc. 8, pag. 2173 e segg.
(970) Cfr. cartella 14,vol. 5, fasc. 10, pag. 2654 e segg.; udienza del 23 marzo 1993 da pag. 1 a pag.6 della trascrizione della registrazione.

loggia massonica Propaganda 2 che "...era famosa nel senso che ogni tanto se ne sentiva parlare .... in senso lato, buono, diciamo così, allora. Poi nell'anno 1981 se ne è parlato in senso peggiorativo.".

CECCHI sa che la P2 è una loggia riservata nel senso che non è "....alla conoscenza di tutti" ed aderisce conoscendo BRUNO MOSCONI che è"...un po' il referente della zona di Firenze".

Una volta, CECCHI ed altri due amici sono invitati a Roma, a pranzo da LICIO GELLI ma anche in quella occasione l'imprenditore toscano rimane deluso. "...Era quella la cosa che a me disturbava. Tutti gli incontri che abbiamo avuto, anche da MOSCONI, erano di argomenti futili, senza niente di...cioè non si parlava nè di massoneria nè di altro".

Successivamente, dopo il marzo 1981, CECCHI interpreta la sua deludente esperienza in questo modo. "Io ho la sensazione di far parte, insieme ad altri cinquecento, di una specie di cordone, una specie di salvagente che sia stato costruito negli anni 78, 80 intorno a qualcosa che poteva esserci veramente di P2; questa è una sensazione mia personale.... Confrontan

dola anche con l'amico BELLI nei tempi, anche lui conferma le mie idee. Questa è una sensazione che abbiano creato una specie di cordone intorno di persone per bene, di persone serie....".

CECCHI si forma questa convinzione leggendo i giornali.

Il ragionamento del signor CECCHI ha una sua logica. Egli legge sui giornali che la loggia P2 è formata da reprobi. Poichè, giustamente, si sente una persona onesta come BELLI, MOSCONI e sei altri, che conosce, egli pensa ad una specie di "cordone sanitario" creato per coprire con la presenza dei buoni le attività dei cattivi.

Ancora una volta, le convinzioni si formano con premesse non controllate e con le notizie di stampa a volte sufficientemente puntuali, a volte assolutamente non corrispondenti alla realtà.

Questo è un motivo ricorrente nel presente giudizio e che squalifica la logica apparente del pensiero di CECCHI MARIO.

Inoltre, CECCHI non ha pensato alla inutilità di "un cordone sanitario" in una loggia riser

for

forse, essere stato ritenuto utile per dimostrare che il mittente è "uno che sa" mentre gli eventi provano una realtà sostanzialmente diversa.

Nulla, invece, prova la fondatezza delle tesi del Pubblico Ministero il quale ha detto che la ragione dell'invio dei tre piani "va letta nel contesto generale" che indica sia la "disponibilità di GELLI a dare altri documenti" sia "la volontà di spostare la competenza territoriale" dai giudici di MILANO a quelli di ROMA "per guadagnare tempo".

La prima tesi non è ancorata ad alcun fatto anteriore, contemporaneo o successivo nè sono stati trovati in possesso di GELLI altri documenti di significato concludente nè GELLI nè ha spediti ad alcuno dal 1981 ad oggi e cioè nell'arco di circa tredici anni.

La seconda tesi, quella del guadagnare tempo, sottintende il sospetto che trapela dalle testimonianze rese a questa Corte dai giudici milanesi. Il concetto del "guadagnare tempo" postula una attività da compiere, un risparmio mirato ad un fine o una cosa del genere ma nulla di tutto questo è addebitabile a GELLI in

modo provato mentre è chiara l'intenzione di creare confusione, e la confusione è nemica della verità, con le lettere di giugno e di luglio mescolate ad altri documenti.

Inoltre non si può attribuire a GELLI la facoltà di prevedere la possibilità di un conflitto positivo di competenza sollevato dopo avere preso cognizione dei tre piani e considerato il loro contenuto.

Altri sospetti su "ROMA insabbiatrice" non possono neanche essere presi in considerazione.

In una situazione precaria quale è quella di GELLI nel luglio 1981, si può anche attribuire, almeno teoricamente, al maestro venerabile qualunque intenzione ma non è possibile aderire ad una ricostruzione dei fatti secondo la quale LICIO GELLI vuole giocare d'astuzia ma si comporta da autolesionista tutto proteso a fare conoscere proprio quei documenti che non gli servono a nulla salvo a denunciare una sua condotta eversiva.

Infatti, secondo il Pubblico Ministero, il PIANO R "... si può tranquillamente qualificare un reale progetto di colpo di Stato..."(892).

---

(892)Cfr.l'udienza del 19 novembre 1992,pag.131 della trascrizione della registrazione. Inoltre, udienza del 1 marzo 1994.

La parte civile rappresentata dalla Avvocatura dello Stato, nelle conclusioni, non cita il PIANO R ma definisce gli altri due documenti "una versione edulcorata del progetto di colpo di Stato.".

In Giudice Istruttore, partendo da premesse simili, tiene a precisare (893) che "... . al memorandum ed al piano non bisogna dunque attribuire una importanza eccessiva ed autonoma assecondando in questo il disegno del consapevole mittente ma occorre collocarli nel contesto complessivo delle attività della P2 come chiave interpretative di alcuni fatti e comportamenti che, di per sè, potrebbero avere significati ambivalenti....".

Queste affermazioni impongono alcune osservazioni nel tentativo di fare chiarezza.

- E' stata nominata ancora una volta, e senza alcun chiarimento, "la attività della P2" con una autonomia interpretativa distaccata da una realtà che dovrebbe essere provata ed agganciata agli elementi costitutivi del delitto di co

---

(893) Ordinanza di rinvio a giudizio, pagg. 73 e 76.

spirazione politica mediante associazione. Le prove acquisite non vengono considerate in modo adeguato e mancano i richiami specifici alle condotte degli imputati da porsi in relazione ai delitti contestati.

Il Pubblico Ministero, nella requisitoria, affronta l'argomento dei tre piani iniziando con la citazione della P2 tanto che parla di "riferimenti programmatici della loggia" , della incapacità tecnico-letteraria di LICIO GELLI di redigere quei documenti , che definisce sempre un progetto di colpo di Stato e della "preoccupante infiltrazione dei piduisti nella magistrtura". Quando passa ad esaminare situazioni concrete, anche se prosegue in una valutazione ed in una serie di collegamenti che non tengono gran conto delle prove, il Pubblico Ministero menziona e pone in evidenza solo la responsabilità di GELLI e, sporadicamente, quella di ORTOLANI.

GELLI nell'Hotel BAGLIONI nel 1972 che "predispone un programma ricattatorio"; GELLI che progetta con FRANCESCO SALOMONE "il condiziona-

mento dei giornalisti " (894); GELLI che raccat ta gli appunti sugli accordi PICCOLI-RIZZOLI e CARACCIOLO-RIZZOLI; GELLI che promuove "L'operazione L'OCCHIO" giornale diretto da MAURIZIO COSTANZO; GELLI e ORTOLANI che intervengono sul gruppo RIZZOLI e spingono perchè il Gruppo RIZZOLI acquisti giornali locali.

Il Pubblico Ministero sostiene che non si tratta di operazioni di affari ma politiche e che "tutto è strumentale alla attuazione delle finalità espresse nel piano di rinascita democratica.".

Tutte queste affermazioni conclusive non hanno riscontri concreti, ma, ammesso pure che ne abbiano, ORTOLANI, e non GELLI, deve rispondere del delitto di cospirazione politica mediante associazione e, in alternativa, del delitto di associazione per delinquere, e non di avere concluso affari più o meno leciti.

- Queste manchevolezze di fondo si aggravano

---

(894) In questo modo viene riveduta e corretta una parte del racconto di PAOLO ALEANDRI, testimone definito inattendibile dalla Corte per precise ragioni.

quando l'analisi dei documenti fatta con l'ordinanza di rinvio a giudizio comprende l'ammissione che la paternità delle idee espresse con i piani non può essere attribuita agli imputati ma al solo "consapevole mittente" che non deve rispondere dell'accusa di cui al capo N.1. Purtuttavia, tali documenti, così viziati per la loro origine, se sono collocati nel contesto di una attività non specificata e non provata, diventano idonei per provocare una metamorfosi processuale miracolosa sul piano probatorio. Queste carte si trasformano nella "chiave interpretativa" di fatti e di comportamenti dai "significati ambivalenti" e ciò significa che una attività enunciata ma non provata ha la capacità di fornire una prova certa se collegata ad altri elementi dal significato ambiguo.

- Il piano R, se "progetto di colpo di Stato", fissa una situazione di eccezionale gravità ma lo stesso Giudice Istruttore sembra poco convinto delle sue affermazioni tanto che dice che non bisogna poi attribuire ai documenti "una importanza eccessiva".

- Una argomento preliminare e fondamentale ri -

guarda LICIO GELLi che non è uno sciocco autolesionista. Indipendentemente da ciò e da altre considerazioni, l'esame del contenuto dei tre piani non fornisce alcun elemento a sostegno della tesi accusatoria che è stata ribadita da alcune parti civili e dal Pubblico Ministero.

125.- Il "memorandum sulla situazione politica italiana" consta di otto pagine di banalità tanto che la stessa accusa si è soffermata a valutare soltanto una modesta parte del documento mutuando la convinzione espressa dal Giudice Istruttore (895) quando afferma che ".... il dato di fondo più rilevante è l'accenno fatto alle risorse finanziarie eventualmente necessarie ....".

Il memorandum delinea una ipotetica trasformazione della Democrazia Cristiana e conclude in questi termini: "... Se per raggiungere gli

---

(895) Ordinanza di rinvio a giudizio, pag. 75.

obiettivi fosse necessario inserirsi - qualora si disponesse di fondi necessari pari a dieci miliardi - nell'attuale sistema di tesseramento della DC per acquistare il partito, occorrerebbe farlo senza esitare con gelido macchiavellismo... Su altro versante, ma con altrettanta fermezza, si deve tenere presente che l'unità sindacale in atto è la peggiore nemica della democrazia sostanziale che si vuole realizzare. Sotto questo profilo qualunque spesa per provocare la scissione e la nascita di una libera confederazione sindacale... Anche un costo aggiuntivo da cinque a dieci miliardi sarebbe poca cosa di fronte al risultato a cui si tende.".

Sono chiaramente parole piene di velleità ma prive di una reale consistenza che neanche il Pubblico Ministero, sempre puntigliosamente attento a ogni sfumatura, ha preso in considerazione se non nella parte relativa alle risorse finanziarie.

Si deve, però, precisare che non si tratta delle risorse intese come disponibilità di denaro o finanziamento erogato, dati concreti di rilievo, ma della sommaria indicazione di cifre

di ammontare non verificato ma solo ritenuto sufficiente per certe operazioni ipotetiche ed affermate senza specificare le possibili modalità di applicazione in termini operativi.

La parte civile ha accennato a traffici aventi ad oggetto petrolio ed armi per il procacciamento del denaro ma siffatta situazione è fuori della verità processualmente accertata.

L'accenno alla possibilità di inserirsi nel sistema di tesseramento della Democrazia Cristiana non è rivoluzionario ma è tipico di un mondo politico che, molti anni dopo, sarà costretto a tentare la via del rinnovamento.

Nonostante il silenzio ufficiale, recentemente è stato possibile registrare un riferimento preciso a questo sistema. L'on. MARIO SEGNI, un anno prima della sua uscita dalla Democrazia Cristiana, rilascia una intervista (896).

Gli domandano: "Che cosa pensa di fare per ottenere questo mutamento vero di classe dirigente della Democrazia Cristiana?".

SEGNI risponde: " Ci vuole un congresso straor

---

896) Settimanale "L'espresso" datato 19 aprile 1992.

dinario fatto con metodi straordinari. Basta con i congressi dominati da gruppi di potere che, spendendo miliardi, controllano grandi pacchi di tessere. E' un meccanismo profondamente corruttore".

In conclusione, la cifra indicata nel memorandum non indica le risorse finanziarie disponibili per essere utilizzate. Anche ammesso per ipotesi che così sia, il memorandum non prescrive l'impiego di mezzi illeciti per raggiungere il fine di modificare alcuni aspetti del sistema costituzionale vigente anche senza considerare che il documento è vetusto.

Il memorandum non è datato ma, a prestare fede al testo, la sua redazione è collocabile in epoca anteriore al 1977; l'accusa lo aggancia alla riunione del Raggruppamento GELLI del marzo 1971 sicchè per molti anni è rimasto nel cassetto dell'autore prima di essere passato volontariamente nelle mani dei giudici nel luglio 1981.

Il PIANO R o schema R è citato nel dattiloscritto sequestrato all'editore TULLIO PIRONTI ed è attribuibile a GELLI (897). Per costui sche-

---

(897) Cfr. cartella 37,vol. 8, fasc. 19.

ma R significa riforma; per il Pubblico Ministero è un reale progetto di colpo di Stato specialmente nella parte che elenca questi punti (898):

- Revisione e restrizione dei poteri della Corte Costituzionale.
- Divieto di sciopero per i magistrati e per gli impiegati dello Stato.
- Divieto di cumulo delle cariche.
- Sospensione di ogni attività politica e sindacale per tutto il personale appartenente alle forze dell'ordine.
- Ripristino della XI Brigata meccanizzata dei Carabinieri.
- Predisposizione di un piano per richiamare in servizio i carabinieri ausiliari in caso di necessità e per fronteggiare aventuali esigenze di ordine pubblico.
- Ripristino del fermo di polizia.
- Riduzione progressiva del reclutamente di leva che dovrebbe essere gradualmente sostituiti dal servizio militare volontario.

---

(898) Udienza del 19 novembre 1992;pagg. 131 e 132 della trascrizione della registrazione.

- Divieto per il personale militare di svolgere attività politica e sindacale.
- Sospensione del nuovo Regolamento militare di disciplina.
- Azione di propaganda per esaltare le virtù militari e lo spirito di corpo.
- Aumento della retribuzione al personale delle Forze armate.
- Precisazioni sulla competenza della magistratura militare.
- Impiego delle Forze armate in operazioni di ordine pubblico.
- Ripristino della pena di morte.

Può essere interessante che, tra le quindici proposte citate dal Pubblico Ministero perchè indicative del progetto golpista, due soltanto riguardano l'assetto costituzionale del Paese (Corte Costituzionale e pena di morte) mentre dieci si riferiscono ad interventi relativi alle Forze armate.

Il ripristino della pena di morte viene richiesto anche oggi, in molte occasioni, senza che nessuno identifichi questa condotta in un progetto , anche parziale, di colpo di Stato. Lo stesso dicasi per altre propóste sempre formu-

late nelle sedi istituzionali e, talvolta, tradotte in realtà operative.

La Corte ritiene che le considerazioni di carattere generale sul Piano R possano essere formulate in modo unitario insieme a quelle sul terzo documento, "il Piano di rinascita democratica", che ha la stessa impostazione propositiva pur corredata da maggiori dettagli (889).

Nella premessa si legge: "L'aggettivo democratico sta a significare che sono esclusi dal presente piano ogni movente ed intenzione anche occulta di rovesciamento del sistema.". Questa premessa è inusuale ma molto significativa.

GELLI vuol fare sapere quanto, secondo lui, è bravo nel proporre rimedi per le crisi del Paese ma vuole evitare equivoci. Mette "le mani avanti" rispetto alle accuse formulabili in base agli articoli 305; 283 e 289 cod. pen.

Lette quelle parole e ricordato come deliberatamente GELLI abbia voluto che tutte le carte affidate alla figlia MARIA GRAZIA fossero note, non si comprende l'importanza che la Commissio

---

(889) Cfr. cartella 136, vol. 32, fasc. 13.

ne parlamentare di inchiesta, il Giudice Istruttore ed il Pubblico Ministero hanno attribuito al Piano. Prescindendo da ogni altra considerazione, questa premessa elimina, da sola, ogni dubbio sul reale valore del documento.
Sotto il profilo penale non ha un peso determinante tutta una serie di circostanze e cioè che GELLI scriva alla Commissione Parlamentare di inchiesta sostenendo di avere inviato una copia del Piano R al Presidente della Repubblica on. GIOVANNI LEONE; che l'on. LEONE escluda di avere ricevuto documenti da GELLI; che il colonnello NICOLA FALDE confermi, almeno così sembra, la versione di GELLI; che il generale FRANCO PICCHIOTTI dica di non avere mai saputo nulla del piano di rinascita democratica definito una mera "elocubrazione mentale" di LICIO GELLI.
Quel che più importa è la verifica di come i piani possano essere stati inseriti nel contesto globale delle attività degli imputati visti come soggetti singoli e associati dopo avere verificato l'esatta portata del loro contenuto e la loro attualità tenendo conto che GELLI li ha spediti solo nel 1981.

Si afferma (900) che la ".... contestazione fatta agli imputati non è quella di avere preparato e neanche di essersi associati per fare un colpo di Stato nel 1971 o nel 1974 ma di avere, dal 1970 in poi, posto in atto una costante opera di interferenza volta a modificare la costituzione formale o l'assetto costituzionale con metodi non consentiti....".

L'esattezza di questa precisazione sarà valutata in sede di conclusioni definitive anche se si deve notare l'improvviso abbandono del tema ossessivo del colpo di Stato dal 1964 in poi che verrà , però, ripreso dal Pubblico Ministero.

Per il momento ,è necessario riassumere le parti qualificanti del piano di rinascita democratica.

Gli argomenti svolti in tredici pagine riguardano i partiti politici, la stampa, i sindacati, il governo, il Parlamento e la magistratura: la selezione degli uomini; l'inversione dei rapporti di forza nei sindacati rafforzando i

---

(900) Cfr. l'ordinanza di rinvio a giudizio, pag. 68.

gruppi minoritari della CISL e della UIL; la legge sulla responsabilità civile (per colpa) dei magistrati; la legge sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla programmazione economica; la abolizione delle festività infrasettimanali; le modifiche del sistema fiscale; l'abolizione della nominatività dei titoli azionari; la sovraimposta IVA sui consumi voluttuari (automobili, generi di lusso); gli incentivi per il settore turistico, energetico ed industriale; la distinzione tra Pubblico Ministero e Giudice; l'istruzione pubblica dei processi nella dialettica fra pubblica accusa e difesa di fronte ai giudicanti; la riforma dell'ordinamento giudiziario per ristabilire criteri di selezione per merito nelle promozioni; Il Presidente del Consiglio dei Ministri eletto dal Parlamento all'inizio della legislatura; la perdita della qualità di parlamentare per chi diventa ministro; le nuove leggi elettorali; la suddivisione delle competenze tra i due rami del Parlamento; la riduzione temporale del mandato al Presidente della Repubblica; la modifica delle leggi sulla stampa in senso protettivo della dignità del cittadino; la discipli-

na e la moralizzazione del settore pensionistico; l'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione con limitazioni del diritto di sciopero; la legislazione sull'assetto del territorio; la riforma della scuola; la riforma sanitaria; la abolizione del monopolio della RAI-TV in nome della "libertà di antenna" ex articolo 21 della Costituzione.

126.- La relazione di maggioranza della Commissione Parlamentare di inchiesta dedica molto spazio al piano di rinascita democratica (901) ed è interessante seguire alcuni punti dell'analisi sviluppata in proposito poichè si evidenzia , se ve ne è ancora bisogno, la differenza tra il livello politico e quello giudiziario nella valutazione della prova.
"... Due documenti di singolare ed illuminante contenuto: il piano di rinascita democratica ed

---

(901) Cfr.relazione di maggioranza;cartella 125,vol.32?fasc.11/A,da pag. 146.

il memorandum sulla situazione politica italiana. L'esame dei due documenti lascia ritenere che la loro redazione materiale sia riconducibile a persona in grado di formulare analisi politiche non prive di finezza interpretativa (902), nonchè dotato di una preparazione giuridica di ordine superiore; trattasi inoltre, e lo testimonia la padronanza di terminologie proprie agli addetti ai lavori, di persona in dimestichezza con gli ambienti parlamentari.

Il piano di rinascita democratica può essere datato, in ragione di riferimenti interni, con sufficiente approssimazione, alla seconda metà del 1975 o agli inizi del 1976. Si tratta, certamente di due testi comunque non redatti da GELLI personalmente, se non altro per la sua carenza di cultura giuridica specifica ma da lui direttamente ispirati a persona molto vicina.

L'attenzione da rivolgersi al piano di rinascita democratica è giutificata dalla considerazione che il documento si pone come il risulta-

---

(902) Il Giudice Istruttore parla di "subalterno manetungolo".Pag. 73.

to finale di una serie di testi nei quali è consegnata al nostro studio una ideologia che abbiamo già definito di stampo conservatore, contrassegnata da una propensione di avversione al sistema nel suo complesso e da un superficiale apprezzamento del ruolo dei quadri tecnici in rapporto alla dirigènza politica. Sono queste le osservazioni già sviluppate analizzando il verbale della riunione di loggia del 1971 (903) rispetto al quale il piano di rinascita democratica si pone come una successiva e più sistematica articolazione. ALtro riferimento documentale al quale riportarsi è il piano elaborato dal gruppo SOGNO all'incirca nello stesso torno di tempo.

Va infine ricordato che la terza nota informativa dell'ispettore SANTILLO denuncia la circolazione nell'ambiente della loggia di un documento del quale si riassumono i punti principali in modo da consentirci di affermare che il

---

(903) Si tratta della riunione del "raggruppamento GELLI. P2" del 5 marzo 1971. Crr. cartella 1, vol. 1 fasc. 2, pag. 713 e segg.Paragrafo N.31 della presente motivazione.

vata nella quale "i fratelli" non si conoscono tra loro e della quale "i profani" nulla debbono sapere.

MARIO DIANA (971) Pensionato. E' stato direttore centrale della Banca Nazionale del Lavoro dal 1973 al 1983.
Massone dal 1949. Nel 1979-1980, quando è "in sonno, viene sollecitato dal prof. ALBERTO FERRARI, direttore generale della B.N.L., a riprendere l'attività massonica ed egli aderisce alla loggia del maestro GIORDANO GAMBERINI.
Successivamente, gli presentano LICIO GELLI quando costui "subentra a GAMBERINI ".
La sede è in via CONDOTTI e DIANA non nega di essersi associato alla loggia P2 ed è evidente che il teste confonde alcuni particolari perchè GAMBERINI è il maestro venerabile della loggia QUATOR CORONATI di Roma dal 1975 al 1981 (972) ma non risulta che GELLI abbia pre

---

(971) Cfr. cartella 16, vol. 5, fasc. 16, pag. 4222 e segg.; udienza del 24 marzo 1993, da pag. 1 a pag. 13 della trascrizione della registrazione.

(972) Cfr. gli annuari massonici acquisiti nel corso del dibattimento.

so il suo posto.
DIANA racconta di avere avuto solo tre incontri con LICIO GELLI; di avere conosciuto RAFFAELE GIUDICE quando l'ufficiale presta servizio in Sicilia e non esscude operazioni bancarie a favore di costui, come ha riferito ROBERTO FABIANI, ma si è trattato di speculazioni in Borsa a breve termine e non della concessione di prestiti.

CORRUCCINI STEFANO (973) Nel 1978 lavora come impiegato presso la società ITALSIDER di Genova ma è residente in Marina di MASSA. Conosce EZIO GIUNCHIGLIA in una sala da ballo di TIRRENIA e costui gli propone di aderire alla massoneria.
"... Mi chiese se sapevo che cosa era la massoneria ed io gli risposi tranquillamente che, insomma, avevo una idea di quelli che erano i pensieri massonici. Mi disse, sapendo del mio

---

(973) Cfr. cartella 15,vol. 5, fasc. 12, pag. 3137 e segg.; udienza del 23 marzo 1993, da pag. 13 a pag. 20 della trascrizione della registrazione.

lavoro sul compiuter, "noi stiamo raccogliendo intorno a noi dei giovani tecnici, persone di questo tipo"... Poichè non volevo più stare all'Italsider, colsi la occasione per vedere se c'era una possibilità di avvicinamento a casa; però questa possibilità in pratica non si è mai avverata".

CORRUCCINI aderisce alla loggia P2 ma nel gennaio 1979, a 29 anni da poco compiuti, va in Germania a lavorare presso la società IBM.

CORRUCCINI è iniziato a Roma dall'ex Gran Maestro GIORDANO GAMBERINI alla presenza di EZIO GIUNCHIGLIA, di LICIO GELLI e di FRANCO PICCHIOTTI.

E' presente a due, tre riunioni tenute in Toscana e ricorda una cena all'Hotel Astoria di LIVORNO con tanti commensali tra i quali un certo ROSATI; LICIO GELLI non è tra i presenti.

Non conosce BALDO ATTILIO e FORGIONE VITTORIO; forse ha visto ANTONUCCI LORENZO alla cena consumata all'Astoria; BALESTRIERI GIORGIO ha viaggiato con lui e con GIUNCHIGLIA quando è andato a Roma per l'iniziazione.

Non ha mai sentito parlare del Comitato di Montecarlo.

FAZIO ALBERTO MARIA (974). Notaio. Un suo cliente, certo CONSALVO ufficiale di Polizia, gli suggerisce di associarsi alla massoneria all'interno della quale può conoscere persone 'importanti e perbene". Egli aderisce e viene iniziato, nel 1974, in via Cosenza in Roma alla presenza di LINO SALVINI.

Non gli viene spiegato che si tratta di una loggia "segreta e coperta" e, soltanto più tardi, apprende che il nome della loggia è P2.

Non ha avuto contatti con gli altri associati ad eccezione di uno scambio di auguri natalizi con LICIO GELLI.

SOltanto una volta, due massoni di cui non ricorda il nome si sono recati nel suo ufficio incaricandolo di redigere la bozza dello statuto di una associazione culturale di storia contemporanea. La cosa non ha avuto seguito per la impossibilità di impostare uno statuto che avrebbe dovuto regolare, come richiesto, la elezione delle cariche sociali "... non dalla base ma dall'alto.".

---

(974) Cfr. cartella 13, vol. 5, fasc. 6, pag. 1538, udienza del 27 settembre 1993.

GUCCIONE FERDINANDO (975) Nel 1981 è Prefetto.
Interrogato dal Giudice Istruttore del Tribunale di Roma, dichiara:

- Nel 1956, in servizio presso la Prefettura di FROSINONE, conosce LICIO GELLI che è il direttore dello Stabilimento della PERMAFLEX.

- Nel 1964, 1965, GELLI gli confida di essere massone.

- Nel 1966,presta servizio presso il Ministero dell'Interno a Roma e LICIO GELLI lo invita ad aderire alla massoneria.

- Nel 1968, si iscrive alla massoneria.

- Nel 1975, cessa i pagamenti delle quote annuali e dell'abbonamento alla rivista massonica.

MASCOLO MASSIMO (976) Notaio. E' amico del prefetto FERDINANDO GUCCIONE che nel 1979 presta servizio presso la Scuola di Polizia e, ad un

---

(975) Cfr. cartella 13, vol. 5, fasc. 7,pag. 1850 e segg.
(976) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 5, pag. 1359 e segg. udienza del 31 marzo 1993,da pag. 7 a pag. 13 della trascrizione della registrazione.

certo punto, lo invita ad aderire alla massoneria. Il teste spiega: ".... per favorirmi nel senso che io in quel periodo ero da poco venuto a Roma ed avevo pochissimo lavoro... mi invitò ad aderire per farmi conoscere un po' di gente, tutto quà.".

Non viene precisato altro e la iniziazione av viene nell'Hotel Excelsior alla presenza di FERDINANDO GUCCIONE e di LICIO GELLI ad opera o di GIORDANO GAMBERINI o di LINO SALVINI.

La adesione non porta frutti.

"Io, poi, non più visto nessuno di tutta la organizzazione. Solo c'era un certo FANELLI che veniva, io avevo il mio studio a ROMA, venne perchè doveva fare un atto di compravendita di un immobile dove poi avrebbero posto la sede di una associazione, di un movimento.".

135. DALLA CHIESA ROMOLO. (977). Generale di divisione dei carabinieri in pensione, Il 30 settembre 1981, rende testimonianza al Giudice Istruttore del Tribunale di Roma e nega di essersi iscritto alla loggia Propaganda 2. Precisa che, nel 1974, il suo superiore generale FRANCO PICCHIOTTI, all'epoca vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, lo invita ad aderire alla loggia massonica Propaganda 2; lui dimostra un certo interesse; con PICCHIOTTI si reca all'Hotel Excelsior dove conosce LICIO GELLI e riempie "una specie di questionario". Negli uffici di via Cosenza gli danno una tessera del Centro di studi di Storia contemporanea. Non ha fatto altro.
Il nome di ROMOLO DALLA CHIESA è inserito con il N. 500 nell'elenco degli associati alla P2 trovato e sequestrato nei locali della Società GIOLE in CASTIGLION FIBOCCHI (978).
Al dibattimento, il teste dichiara: "... Io ho

---

(977) Cfr. cartella 12? vol. 5, fasc. 5, pag. 1210 e segg.; udienza del 24 marzo 1993, da pag. 13 a pag. 29 della trascrizione della registrazione.
(978) Cfr. cartella 70,vol. 20, fasc. 1 ,pag. 228.

sempre ritenuto e sostenuto di non ritenermi iscritto alla P2 perchè, secondo il mio convicimento, non si era realizzato il perfezionamento di quella domanda di adesione che io avevo fatto...". Ripete la storia dell'invito di FRANCO PICCHIOTTI; della visita a LICIO GELLI all'Hotel Excelsior quando compila la domanda di adesione; dell'accesso negli uffici di via Cosenza.

Nel corso delle indagini ".... vennero fuori due appunti che io non avevo mai saputo, per lo meno non mi ricordavo di farli e uno è quello che mi ha messo veramente in crisi che era la firma di un modulo di giuramento che portava la data del 30 luglio. Quindi, doveva essere avvenuto quel giorno in cui sono andato (in via Cosenza)...".

Il generale non disconosce la propria firma in calce al modulo con il testo del giuramento massonico; sostiene che FRANCO PICCHIOTTI non gli ha mai parlato della adesione alla massoneria del fratello CARLO ALBERTO; asserisce di avere intrattenuto rapporti puramente formali con LICIO GELLI e di avere avuto una crisi di coscienza essendo un cattolico praticante.

Dopo il sequestro e la pubblicazione delle liste degli aderenti alla loggia P2, nel 1981, il fratello CARLO ALBERTO gli telefona: "Ma è vero che tu sei iscritto alla massoneria? Sì, gli ho detto, ho fatto una domanda così e così.... Mi ha fatto una risata; dice: 'sono nelle stesse condizioni'.".

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA (879) Generale dei carabinieri; poi prefetto; assassinato in PALERMO.

Il 12 maggio 1981 rende testimonianza al Giudice Istruttore di Milano.

Il generale FRANCO PICCHIOTTI, ormai in pensione, lo va a trovare nell'autunno del 1976 ed insiste perchè aderisca alla loggia massonica PROPAGANDA 2.

Successivamente, PICCHIOTTI gli porta il modulo della domanda di iscrizione e CARLO ALBERTO DALLA CHIESA lo firma.

Egli dice di essersi riproposto "... non certo di giungere alla inziazione ma di conoscere

---

(879) Cfr. cartella 11, vol. 5? fasc. 2, pag. 307 e segg.

quanto a lui poteva servire".
La cosa non ha seguito anche se il generale incontra LICIO GELLI che lo vuole conoscere. Tra le altre cose, parlano della eventuale destinazione di DALLA CHIESA al comando della 1a DIVISIONE Carabinieri Pastrengo di Milano, comando che egli successivamente assume.
Non interessano in questa sede le ragioni addotte da CARLO ALBERTO DALLA CHIESA per giustificare la sottoscrizione della domanda di iscrizione e quelle che hanno impedito la prosecuzione dell'iter di affiliazione.
Ha maggior rilievo il fatto che il nome di CARLO ALBERTO DALLA CHIESA non compare nell'elenco degli affiliati a differenza di quello del fratello ROMOLO. Questa diversità rispecchia la reale situazione di una adesione perfezionata e di una richiesta che non ha avuto seguito conferendo attendibilità all'elenco trovato in CASTIGLION FIBOCCHI.

CRESCI GIAMPAOLO (980) E' stato il Sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma. Alla fine degli anni 70 ed al principio degli anni 80 è un collaboratore del Presidente AMINTORE FANFANI e, genericamente, si occupa dei rapporti con la stampa essendo un giornalista.
"...Passavo" racconta "abitualmente per essere il portavoce del Presidente FANFANI". Sostiene di avere incontrato, una sola volta e per caso, ROBERTO CALVI contrariamente a quanto affermato da costui (981).
Conosce per ragioni professionali il prof. OGGIONI ed è proprio il noto ortopedico che gli presenta LICIO GELLI nel corso di un ricevimento al Quirinale.

- CRESCI incontra GELLI una decina di volte, complessivamente e sino al 1980. E' GELLI che lo cerca. "....(GELLI) era un uomo che teneva e ci teneva a tenere rapporti sociali. Una volta mi ha invitato; anzi direi l'unica volta

---

(980) Cfr. udienza del 15 marzo 1993; da pag. 54 a pag. 70 della trascrizione della registrazione.
(981) Cfr. cartella 9, vol. 4, fasc. 1: pag. 79 e segg.

che sono stato a casa sua sono stato invitato per la mostra dell'antiquariato ad Arezzo. Sono andato ad Arezzo; lui mi ha portato a visitare questa mostra dell'antiquariato. Pubblicamente era un uomo che ci teneva ad avere dei rapporti .... in quel momento ero molto vicino, come si dice, al Presidente del Senato (FANFANI) e quindi posso capire l'interesse di GELLI a tenere rapporti con me, ecco, ad avere un tipo di rapporto con me.".

- Esclude di essersi interessato con GIANNI PASQUARELLI ad un contratto della SIPRA come ha dichiarato BRUNO TASSAN DIN (982).

La società SIPRA è una consociata della RAI che raccoglie la pubblicità per la televisione pubblica e per i giornali. All'epoca Gianni Pasquarelli è l'amministratore delegato della SIPRA.

CRESCI dice di non ricordare se "...la SIPRA fece o non fece (questo contratto) all'editoriale RIZZOLI.... Io non mi sono mai occupato di questa cosa.". Poi, le sue parole diven

---

Cfr.cartella 8, vol. 3, fasc. 4, pag. 953.

tano meno categoriche.

"... Non posso assolutamente escludere che RIZZOLI , non certo TASSAN DIN, mi abbia detto qualche cosa a proposito del contratto; ma non lo escludo, ma non lo ammetto. Però, io avevo un ottimo rapporto con RIZZOLI, sono amico da trent'anni di ANGELO RIZZOLI.... Non escludo che in un incontro si sia potuto parlare anche di questo, occasionalmente, ma, certamente, non mi è stato dato, non mi è stato chiesto niente da GELLI di tutto questo. Non mi sono occupato di questo contratto.".

- CRESCI ritiene che, all'epoca, GELLI sia una "persona molto vicina" al Corriere della Sera o, meglio, che sia amico di ANGELO RIZZOLI. Non crede che sia in grado di poter influire sulle decisioni di RIZZOLI.

".... Credo che dobbiamo un po' ridimensionare, anche a distanza di tempo, il potere reale di GELLI. Credo che era più, se mi posso permettere, più parole che sostanza....Io credo che veramente l'impero GELLI, il castello GELLI, a distanza di dieci anni,.... io mi sono molte volte soffermato.... per capire chi era GELLI e cosa c'era dietro GELLI...Io credo che ci sia

stato veramente un gran millantato, come dire, una voglia di acquisire lui dei titoli sociali.".

A questo punto dell'esame testimoniale, il Pubblico Ministero osserva che, stabilita ogni volta l'esistenza di contatti tra GELLI ed altri soggetti, non si riesce a conoscere il contenuto di questi rapporti.

"... Ogni volta che chiediamo la consistenza del contatto, ci si dice niente, il fumo, l'aria, le notizie del giornale del giorno dopo.".

Il Publico MInistero si riferisce a quanto emerge dall'esame di alcuni testimoni; tuttavia, non si può dimenticare che è l'accusa che deve portare la prova, nel rispetto dell'articolo 192 cod. proc. pen. del 1988, della rilevanza penale della "consistenza del contatto". Se la prova, nonostante le scrupolose ricerche, non viene trovata, l'esito negativo non significa necessariamente che la prova sia stata occultata: può essere anche possibile che non esista. Inoltre, eventualmente raggiunta la prova della "consistenza criminale dei contatti" tra taluno e LICIO ELLI, il cammino dell'accusa sarebbe ancora molto lungo perchè, per quan

to riguarda il capo di accusa N.1, la ricerca dovrebbe investire la posizione di ciascuno degli imputati tra i quali GELLI non è compreso.

"Il fumo, l'aria, le notizie del giornale del giorno dopo" emergono, forse, dall'esame di alcuni testimoni ma si può aggiungere che sono stati gli strumenti principalmente utilizzati anche da coloro che, per motivi diversi, hanno mosso le accuse più importanti che hanno trovato credito ed hanno portato a questo procedimento penale.

BRUNO WALTER (983) Generale dell'esercito in pensione. Già Segretario capo della Casa militare del Quirinale durante la Presidenza dell'on. SARAGAT e, parzialmente, durante quella degli on.li SEGNI e LEONE. Nel 1978 lascia l'Esercito e, attualmente, cura una azienda agricola in Calabria.

- Massone dal 1943, esclude di avere aderito

---

(983) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 5, pag. 1464 e segg. -Udienza del 15 febbraio 1993, da pag. 15 a pag. 24 della trascrizione della registrazione.

alla loggia P2. Nel 1987 chiede spiegazioni a LICIO GELLI a proposito del suo inserimento nell'elenco di CASTIGLION FIBOCCHI. GELLI risponde che gli iscritti alla loggia di ASCARELLI, alla morte di costui, sono stati automaticamente inseriti nella loggia P2.

- ANTONINO COLASANTI è stato il suo dentista ma ha sempre ignorato la sua appartenenza alla P2.

- Conosce LICIO GELLI quando accompagna il Presidente SARAGAT alle battute di caccia nella riserva dei LEBOLE. Entra in confidenza con GELLI ma non lo vede mai al Quirinale.

ALESSANDRINI ALESSANDRO (984) Amministratore delegato del BANCO di ROMA sino al 1983 quando va in pensione.
Nel 1979, un suo amico, il notaio FRANCESCO IOLI lo invita ad aderire alla massoneria ma lui è incerto. "...In un primo tempo feci orecchie

---

(984) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 5, pag. 1292 e segg.; udienza del 18 marzo 1993, da pag. 1 a pag. 9 della trascrizione della registrazione.

da mercante perchè la cosa, tutto sommato, non mi interessava molto. Anzi, non mi interessava affatto; camminavo con le mie gambe, ero arrivato a quel punto da solo, senza nessun apporto di nessuno e, quindi, non mi interessava. In un certo qual modo, sa come succede, parlando parlando, l'insistenza... leggevo sui giornali di questa P2 che raccoglieva, almeno da quello che si leggeva, la crema della cultura, la crema della amministrazione, ecc.; va bene dissi, se questo può essere utile soprattutto in relazione a determinati, come dire, attacchi che si possono avere...".

Così, per fini precauzionali, ALESSANDRINI aderisce e viene iniziato nell'Hotel Excelsior dal maestro GAMBERINI alla presenza di GELLI e di altre persone.

"... Questa questione è andata a finire nella maniera che sappiamo. Cioè io sono stato lì, non ho avuto contatti, salvo due o tre, con il GELLI il quale mi aveva chiamato un paio di volte... nelle quali si parlava o mi parlava esclusivamente di fatti della economia nazionale, dell'economia mondiale dato che ... nell'ambito del Banco di Roma mi occupavo soprat

tutto della sezione internazionale. Si parlava di queste cose ma nelle linee generali.".

CALDONAZZO SILVIO (985) Funzionario di banca, lavora presso il Credito Italiano e poi presso l'Istituto Bancario Italiano. L'ultimo incarico ricoperto, prima di andare in pensione nel 1977, è quello di "capo del salone del pubblico".

- Massone dal 1946, è il maestro venerabile della loggia NATHAN dal 1957 al 1960.

- Quando , nel 1963, comincia a lavorare per l'I.B.I., GAMBERINI gli suggerisce di passare in una loggia "coperta" poichè l'Istituto è del gruppo PESENTI "notoriamente legato al VATICANO". Egli accetta e passa alla P2 ma non fà altro.

- Non ha contatti con LICIO GELLI che non ha mai visto. Quando va in pensione, lascia anche la massoneria.

---

(985) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 5,pag. 1271 e segg. udienza del 15 febbraio 1993, da pag. 24 a pag. 28 della trascrizione della registrazione.

PRINCIPE MICHELE (986). Dirigente industriale. Dal 1962 al 1966 è consigliere comunale a Roma. Nel 1979 è amministratore delegato della società SELENIA per poi assumere le stesse funzioni nella Società STET.

E' stato presidente dell'ALITALIA.

Dichiara di non essersi mai iscritto alla loggia Propaganda 2 anche se il suo nome è inserito con il N. 829 nell'elenco sequestrato in Castiglion Fibocchi (987).

Conosce da molti anni UMBERTO ORTOLANI, come lui militante nel partico Democrazia Cristiana, e nel settembre-ottobre 1979 gli parla delle difficoltà della società SELENIA che non riesce ad entrare nel mercato dell'America del Sud.

ORTOLANI lo convince a firmare un modulo di adesione al Grande Oriente d'Italia e a versare la quota di lire 100.000 assicurandogli la possibilità, per tale strada, di conoscere una persona in grado di assicurare la conclusio

---

(986) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 5, pag. 1409 e segg.; udienza del 6 aprile 1993, da pag. 39 a pag. 52 della trascrizione della registrazione.

(987) Cfr. cartella 70,vol. 20, fasc, 1, pag. 247.

ne di contratti con clienti argentini. Per questo motivo, incontra LICIO GELLI che si qualifica consulente economico della AMbasciata argentina. Parlano genericamente dei problemi e la cosa finisce lì.
"... Non abbiamo venduto un chiodo in America Latina durante l'anno 1980.".

PISANI GINO (988) Colonnello della Guardia di Finanza in pensione dal 1988 per limiti di età. Nel novembre 1981, viene sentito dal Giudice Istruttore di Roma ed afferma di non essere in grado di spiegare il motivo per il quale il suo nome è compreso nell'elenco degli iscritti alla loggia Propaganda 2.
AL dibattimento, invece, ammette di avere aderito a quella loggia.

- Nel 1975 comanda una compagnia a Venezia ed il maresciallo PICCOLOMENI ROMANO, pur senza dargli molte spiegazioni, lo convince ad affi

---

(988) Cfr. cartella 14, vol. 5, fasc. 9, pag. 2450 e segg.;udienza del 6 aprile 1993,da pag. 25 a pag. 39 della trascrizione della registrazione.

liarsi alla massoneria.

- PISANI si reca a Roma per l'iniziazione ed in quella occasione conosce LICIO GELLI.

- Paga le quote annuali di iscrizione sino al 1978 quando viene trasferito da ROMA a GENOVA e cessa ogni rapporto con la loggia.

- Nel periodo romano, con un gruppo di ufficiali delle varie Armi, 10-15 persone, partecipa cinque o sei volte a conferenze tenute nella sede di via Condotti. Ricorda un paio di conferenze sulla importanza delle centrali nucleari ed una sulla questione meridionale.

136.- CALIENDO GIACOMO (989) Magistrato in servizio con le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Procura Generale della Repubblica della Corte di Appello di Milano. L'esame del testimone da parte del Pubblico

---

(989) Udienza del 16 aprile 1993, da pag. 1 a pag. 7 della trascrizione della registrazione.

Ministero riguarda una vicenda chiusa dal Giudice Istruttore di Roma il 17. marzo 1983 (990) e precisamente quella relativa al rilascio del passaporto a ROBERTO CALVI da parte del Procuratore della Repubblica di Milano.

GUIDI GIOVANNI(991) In pensione dal 1982 quando lascia la presidenza del Banco di ROma.
Ufficiale dei bersaglieri, presta servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 1942 al 1952.
Nel 1978, i suoi ex colleghi FRANCO PICCHIOTTI e IGINO MISONI combinano un incontro nell'albergo Excelsior tra LICIO GELLI e GUIDI che, all'epoca , è amministratore centrale o amministratore delegato del Banco di Roma.
I due si incontrano anche una seconda volta.
"....(GELLI) fose voleva avere dei ragguagli sulla situazione economica e finanziaria...era un uomo tutto capzioso... aveva un linguaggio generico, insinuante, pieno di reticenze,

---

(990) Cfr. cartella 103, vol. 30, fasc. 1/B.
(991) Cfr.cartella 13, vol. 5, fasc. 6, pag. 1482 e segg.; udienza del 15 aprile 1993, da pag. 10 a pag. 17 della trascrizione della registrazione.

pieno di battute d'attesa. E' un abile...io ebbi l'impressione del genere; sapeva quello che voleva e io pure sapevo quello che dovevo rispondere e fu quindi un colloquio tutt'altro che importante...il soggetto (era) insinuante, diceva, non diceva ma, insomma voleva penetrare, voleva sapere...".
Richiesto di aderire allao loggia Propaganda 2, GUIDI GIOVANNI rifiuta.

MARRAS GIOVANNI (992) . Giornalista pubblicista. Nel 1979 svolge attività sindacale nella CISL e l'amico GIOVANNI MOTZO lo convince ad aderire alla massoneria in una loggia coperta (o riservata) di Roma.
L'iniziazione avviene nell'Hotel Excelsior ad opera di GIORDANO GAMBERINI. E' certamente presente GIOVANNI FANELLI; forse anche LICIO GELLI.
La storia finisce lì perchè "..poi, contatti non se ne avevano, non ci chiamavano.".

---

(992) Cfr. cartella 14,vol. 5, fasc. 11, pag. 2888; udienza del 31 marzo 1993, da pag. 14 a pag. 21 della trascrizione della registraione.

GIUFFRIDA GIOVANNI (993). Tenete colonnello dei carabinieri in servizio. Nel 1975 comanda, con il grado di capitano, la tenenza di Montalcino, Siena, ed il suocero lo convince ad entrare nella loggia P2.

Il suocero, ora deceduto, era il Generale dei carristi ROSELLI ROBERTO anehe lui affiliato alla stessa loggia.

Il teste accetta l'invito come una buona "opportunità per conoscere delle persone" e viene iniziato a Roma, non ricorda, se da GIORDANO GAMBERINI o da LINO SALVINI.

Incontra GELLI, forse, quando si reca a CASTIGLION FIBOCCHI per acquistare vestiti ma non svolge alcuna attività massonica nè partecipa a riunioni.

"Infatti non succedeva niente, non c'era nessuna attività; mi sembrava una cosa che non serviva assolutamente a niente e tramite mio suocero manifestai appunto questa intenzione di lasciare perdere... a quanto pare la cosa

---

(993) Cfr. udienza del 14 aprile 1993, da pag. 1 pag. 8 della trascrizione della registrazione.

non ebbe alcun effetto perchè ho continuato a ricevere lettere, le solite lettere, e ogni tanto pervenivano auguri...".

MONTORSI OTELLO (994). Generale di Squadra aerea in pensione dal 1976. E' stato consigliere aggiunto per l'aereonautica del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat (sino al 1971) e del Presidente della Repubblica Giovanni Leone(sino al giugno-luglio 1972, circa).
Amico della famiglia GELLI, la frequenta per motivi privati. LICIO GELLI gli propone di iscriversi ad un Centro di Studi Storici con sede in Roma, probabilmente in via Cosenza.
Il generale acconsente, paga una quota ed il suo nome finisce nell'elenco degli iscritti alla loggia P2.
Partecipa a battute di caccia nella riserva toscana dei fratelli Lebole sempre in assenza del Presidente SARAGAT. Ha sentito dire, ma non gli risulta personalmente, che anche il

---

(994) Cfr. udienza del 14 aprile 1993, da pag. 9 a pag 15 della trascrizione della registrazione.

Presidente SARAGAT abbia partecipato a battute di caccia nella suddetta riserva.
In occasione di un ricevimento, una volta ha incontrato LICIO GELLI al Quirinale.

ALBERTO TEARDO (995) Presta la propria consulenza per le ricerche di mercato. Dichiara di essere massone.
Nei documenti sequestrati nel marzo 1981 in CASTIGLION FIBOCCHI vi sono annotazioni che lo riguardano: il suo nome è inserito con il N. 341 nell'elenco degli affiliati (996) alla P2, è indicato come garante di un certo SABATINI ed è registrato nel conto "primavera" per un versamento di lire 1.000.000.
Sostiene di non avere conosciuto LICIO GELLI.
"...(Con WILLIAM ROSATI i rapporti) erano abbastanza buoni.... Io ero alla Regione all'epoca e ogni tanto questo signore veniva in regione perchè aveva delle iniziative, aveva un

---

(995) Udienza del 6 maggio 1993, da pag. 34 a pag. 37 della trascrizione della registrazione.
(996) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1,pag.219.

qualche rapporto con la Regione..Ogni tanto, avevo occasione di incontrarmi con lui, fare quattro chiacchere; un rapporto corretto, non particolare ma corretto; amichevole sostanzialmente...".

TEARDO esclude in modo categorico di avere aderito alla P2, di conoscere SABATINI, di sapere qualche cosa del conto "primavera" e di avere versato un milione di lire o altro importo a ROSATI o a GELLI o a chiunque per la iscrizione alla P2. TEARDO conclude così la sua deposizione: "... (Da questo caso) credo mi siano derivati tanti problemi e drammi anche personali di sofferenza incredibile. Dunque, ho cancellato tutto ma, al di dà di questo, ...posso dirle con tutta grande franchezza che non avrei alcun motivo di riserva nel dirlo oggi, nel punto in cui siamo, che ho dato un milione, cinquecentomila...solo che .. non ha mai fatto questo versamento...".

VITO NAPOLI (997) Giornalista. Deputato al Parlamento. Nel 1980 è Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Industria e, in questa veste, si occupa della vertenza della società VOXSON. Conosce, così, anche l'avvocato Umberto ORTOLANI padre del'amministratore di detta società.
Un giorno, gli telefona LICIO GELLI, che non conosce, e lo invita ad un appuntamento allo albergo Excelsior.
L'on. NAPOLI aderisce perchè, data la sua professione di giornalista, è curioso di verificare le voci che girano sul conto di GELLI in relazione al quotidiano "Il Corriere della Sera". La sua curiosità rimane insoddisfatta poichè GELLI parla soltanto della vertenza della VOXSON.
Non incontra più GELLI. Il 18 ottobre 1980, il secondo governo COSSIGA cade e l'on. NAPOLI non viene riconfermato come Sottosegretario nel successivo governo presieduto dall'on. ARNALDO FORLANI .

---

(997) Udienza del 22 aprile 1993, da pag. 1 a pag. 14 della trascrizione della registrazione.

GUZZI RODOLFO (998). Avvocato. Insieme ad altri colleghi assiste MICHELE SINDONA dal 1976 al 1980.

La vicenda di Sindona, della società Generale Immobiliare e della Banca Privata Italiana, è stata al centro di altri procedimenti penali ed è del tutto estranea al tema del presente giudizio ed alla posizione di tutti gli imputati compreso LICIO GELLI.

Purtuttavia, il Pubblico Ministero ha cercato, con lodevele diligenza, di accertare la natura del vincolo esistente fra MICHELE SINDONA, ROBERTO CALVI e LICIO GELLI. L'avvocato GUZZI così si esprime: "... I contatti (suoi) con GELLI prendevano le mosse dal fatto che GELLI era interessato alla vicenda SINDONA e quindi voleva sapere degli sviluppi; parlo non della questione estradizione ma parlo degli sviluppi della procedura e della possibilità di sistemazione della Generale Immobiliare e della Banca Privata Italiana.".

---

(998) Udienza del 21 aprile 1993, da pag. 32 a pag. 37 della trascrizione della registrazione.

La descrizione della direzione dell'interesse di GELLI è significativa perchè esclude la parte con un contenuto personale della vicenda dell'uomo SINDONA e si sofferma sulle questioni economiche e finanziarie che hanno sempre maggiormente attratto GELLI.

Il Pubblico MInistero insiste. Guzzi precisa che non può affermare nè escludere che l'interesse sia "di tipo economico" e, alla fine, dice: "...Questo si riallaccia anche al discorso di SPAGNUOLO. Siccome SINDONA si era evidentemente appoggiato a GELLI ed anche a CARMELO SPAGNUOLO il quale CARMELO SPAGNUOLO, mi ricordo,nell'affidavit parlava di un processo massonico fatto a carico di SINDONA con la esclusione di ogni responsabilità da parte di SINDONA in relazione alle vicende che lo interessavano, io devo ritenere che soltanto in quella veste GELLI fosse in qualche modo interessato.".

E' chiaro che l'avvocato GUZZI si riferisce ad "una veste massonica" ma la sua personale opinione non può dare alcun contributo probatorio, anche marginale, al presente procedimento.

Inoltre, è del tutto indifferente, al fine del

la decisione della COrte, stabilire la natura del rapporto SINDONA-CALVI-GELLI. Qualunque sia stata la caratteristica dominante del vincolo, quel tipo di rapporto non può essere ripreso ed adattato alle relazioni tra LICIO GELLI ed altri soggetti.

L'avvocato GUZZI parla genericamente di "fratelli massoni" ma è un fatto certo e notorio che, in parallelo alla solidarietà massonica tipica di tutte le "comunioni", vi siano stati nel caso SINDONA interessi economici tali da attrarre l'attenzione e l'interesse anche di tanti "profani".

Non si può dimenticare, ad esempio, che, a suo tempo, il vertice della Banca d'Italia ha preso in esame , per poi bocciarlo , un progetto per salvare dal dissesto la Banca Privata italiana di MICHELE SINDONA.

VALENTINI GIUSEPPE (999) Nel 1981 è vicequestore e dirige la DIGOS di PIsa. IL confidente GEIROLA GIACOMO, interrogato per altre ragioni,gli

(999) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 3? pag. 630 bis e segg.

riferisce di essere il braccio destro di RAFFAELLO GELLI che è il mandante di molte azioni delittuose, che si interessa di traffico di armi e che provvede a riciclare il denaro provento di sequestri di persona.

E' interessante richiamare le deposizioni rese in istruttoria ed al dibattimento da GEIROLA GIACOMO il quale, praticamente, ha spiegato le ragioni della infondatezza di quanto, a suo tempo, ha pur riferito al vicequestore VALENTINI.

DEMETRIO PERRELLI (1000). Maresciallo dei Carabinieri.
Nella seconda metà degli anni 70 presta servizio , come brigadiere, in PRATO. Si avvale di un informatore di nome GEIROLA GIACOMO il quale gli fornisce notizie utili per una indagine concernente episodi di eversione.
GEIROLA milita, o è vicino, a formazioni di estrema sinistra.

(1000) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 13, pag. 3409 e segg.; paragrafo N. 115 della presente motivazione.

Il confidente asserisce di essere in rapporto di affari con RAFFAELLO GELLI.
Contrariamente a quanto ha detto al dott. GIUSEPPE VALENTINI, GEIROLA definisce RAFFAELLO GELLI una persona di "rilievo" che vorrebbe presentare al sottufficiale.

GEIROLA GIACOMO (1001) Commerciante; ~~al principio~~ degli anni 80 è un informatore dei Carabinieri.
E' colui che, al brigadiere PERRELLI di Prato, racconta di essere la longa manus di RAFFAELLO GELLI , uomo di "rilievo", mentre al vicequestore VALENTINI di PISA parla di un RAFFAELLO GELLI che ricicla denaro "sporco", che è il mandante di molte azioni criminose e che si interessa di traffico d'armi.
Non viene interrogato nel corso della formale istruzione e, al dibattimento, dichiara:
- RAFFAELLO GELLI e la moglie producono maglieria a lui cura la commercializzazione della

---

(1001) Udienza del 15 marzo 1993, da pag. 27 a pag. 49 della trascrizione della registrazione.

merce. Questo avviene negli anni 1978-1979 sino al febbraio 1981.

- Ha visto LICIO GELLI in casa del figlio "all'Olmo" di AREZZO ma non ha avuto rapporti con costui. Ogni volta che ha nominato GELLI ha inteso riferirsi a RAFFAELLO GELLI.

- Ha avuto un solo contatto con il dottor VALENTINI di PISA. Esclude di avere riferito a costui che RAFFAELLO GELLI si occupava di azioni criminose.

- Poi ammette che si possa essere parlato di armi in quanto ha visto in casa di RAFFAELLO GELLI un foglio pubblicitario della società OTO MELARA.

Pressato dalle contestazioni, GEIROLA dice: ".. siccome si parlava di questo, forse si parlava in generale della P2... e io avevo espresso delle convinzioni... cioè il discorso fu così: parlare del più e del meno non su fatti che io potevo riferire...Io posso avere parlato di queste cose (sequestri di persone, denaro sporco, traffico d'armi) con il dottor VALENTINI... Queste idee io le avevo già espresse già quando cominciai a lavorare sul caso

con RAFFAELLO GELLI, le avevo espresse già ai carabinieri ero convinto che dietro la strategia della tensione ci fosse la P2 e quindi LICIO GELLI per cui cominciai un certo lavoro... .. Si poteva avere la convinzione che (LICIO GELLI) ci fosse coivolto (nel traffico di armi ecc.) ma non con prove dell'appoggio. Perchè il discorso che si fece tra me e VALENTINI fu un discorso così, al caffè; si venga a prendere un caffè...".

- GEIROLA riferisce ai carabinieri quanto dice RAFFELLO GELLI. A proposito dell'omicidio dell'avvocato AMBROSOLI, tra le altre cose, ricorda: "Questo è successo a proposito di un giornalista che parlava troppo a sproposito di questo scandalo AMBROSOLI e lui(RAFFAELLO GELLI) mi fece capire che questo giornalista l'avrebbe smessa perchè il padre, in quel giornale, mi sembra proprio "Il Corriere della Sera"; poteva fare un pochettino quello che voleva.... mi disse: "Vedrai che questo prima o poi la smette...".

- GEIROLA, a domanda del Pubblico Ministero, torna sulla sua convinzione della strategia

della tensione collegata alla P2.
"(Questa convinzione) si fondava sulla mia elaborazione mentale ;.. No, non sapevo nulla di preciso (sulla P2); soltanto credevo, avevo la convinzione così...".
A questo punto, giustamente, il Pubblico Ministero interrompe l'esame dicendo: "Niente, Presidente. Rinuncio. Nessun'altra domanda.".

La testimonianza di GEIROLA GIACOMO non merita commenti sotto il profilo tecnico della consistenza probatoria. Preoccupa, invece, riscontrare che GEIROLA non è una voce isolata che propina le proprie convinzioni fondate sul nulla come una verità convalidata. Altre voci, tante voci, hanno parlato in modo identico con una apparente, maggiore autorevolezza ritenuta per la posizione sociale, per la cultura e per le presunte capacità professionali.
Ogni voce, però, non si è distaccata dal livello mantenuto da quella di GEIROLA ed è stupefacente ed inquietante constatare il credito che si può così ottenere.

137.- CORNACCHIA ANTONIO (1002) Avvocato Generale dei Carabinieri in ausiliaria dal 1992. Nel 1976, comanda la 1a Sezione del reparto Operativo dei Carabinieri di Roma, nella primavera del 1979 è il comandante di detto Reparto che lascia dopo il mese di luglio dello stesso anno quando il tenente colonnello ANTONIO VARISCO è assassinato in Roma dai brigatisti rossi. CORNACCHIA viene allontanato dalla capitale poichè, secondo notizie abbastanza attendibili, viene considerato un altro "obiettivo" delle Brigate rosse.

Nel 1976, comanda le operazioni che si concludono con l'arresto dell'avvocato Gianantonio MINGHELLI all'epoca aderente alla loggia P2 (1003).

Nel 1978, si occupa delle indagini sul sequestro e sull'omicidio dell'on. ALDO MORO..

Nel 1979, interviene per l'omicidio di CARMINE PECORELLI. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma riceve una telefo-

(1002)Udienza del 16 aprile 1993,da pag. 29 a pag. 71 della trascrizione della registrazione.

(1003)Cfr. il paragrafo N. 152 della presente motivazione.

nata con la quale un anonimo sostiene che il mandante dell'omicidio di PECORELLI è un certo CELLI LUCIO e indica anche il segretario di costui. Il magistrato avverte il comandante del Reparto operativo tenente colonnello CORNACCHIA che svolge rapidissime indagini e riferisce che la persona indicata può essere GELLI LICIO il quale ,però, in Toscana ha una segretaria e non un segretario.
In questi termini si chiude l'accertamento specifico in merito al quale è opportuno evidenziare alcuni particolari solo a causa del rilievo dato dal Pubblico Ministero e non per motivi utili e concludenti al fine della decisione.

- L'anonimo intende, certamente, indicare, quale mandante dell'omicidio di PECORELLI, LICIO GELLI e ne altera il nome grossolanamente ma in modo che non si possa fare confusione. Se lo sconosciuto è veramente a conoscenza del fatto, deve essere molto vicino al mandante o all'esecutore e l'errore non è possibile a meno che sia radicato nella convinzione di dare in tale modo maggiore credibilità alla notizia.

- L'anonimo non fornisce altri elementi e tace il nome dell'esecutore che dovrebbe conoscere per le ragioni sopra indicate.

- L'anonimo cita il "segretario" di CELLI LUCIO. Può trattarsi di un secondo errore; oppure, l'indicazione riguarda proprio non VENTURI CARLA, segretaria in CASTIGLION FIBOCCHI, ma chi è considerato "il segretario" della P2, cioè FRANCO PICCHIOTTI, al fine di indirizzare gli investigatori alla loggia pur senza nominarla.
Se la interpretazione è corretta, è facile collocare l'informatore nell'area di coloro, e non sono pochi specialmente tra i massoni, che osteggiano GELLI e la Propaganda 2.

- CORNACCHIA dice di non sapere, all'~~epoca~~ chi è LICIO GELLI.
L'affermazione non è molto convincente data la notorietà dell'indagato e le funzioni svolte per molti anni in Roma dal tenente colonnello che si è occupato anche della vicenda dello avvocato GIANNATONIO MINGHELLI.
Indipendentemente da questo, però, l'ufficiale

identifica rapidamente e correttamente la persona indicata dall'anonimo ed il Procuratore della Repubblica non chiede altro anche se le indagini proseguiranno sul tema (1004).

- Nel 1980, il teste si occupa delle indagini sulla strage avvenuta nella stazione di BOLOGNA.

Nel corso della sua permanenza a Roma, nel 1979, dopo l'omicidio di CARMINE PECORELLI, CORNACCHIA ANTONIO contatta il Gran Maestro ENNIO BATTELLI, aderisce alla massoneria e viene iniziato a Palazzo Giustiniani.
BATTELLI fa presente che, data la sua posizione, è meglio che CORNACCHIA rimanga "all'orecchio " del Gran maestro.
Tale situazione può spiegare perchè CORNACCHIA ha sempre escluso di avere aderito alla loggia P2 mentre il suo nome è inserito con il n. 871 nell'elenco sequestrato in CASTIGLION FIBOCCHI (1005).

(1004) Cfr. la parte della presente motivazione relativa ai "rapporti con l'eversione nera".
(1005) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1? pag. 250.

La collocazione massonica di CORNACCHIA è una ulteriore prova del rapporto di stretta collaborazione tra il Gran Maestro BATTELLI e LICIO GELLI e del diretto interessamento dello stesso BATTELLI all'incremento delle affiliazioni alla loggia P2.

MINERVA GIOVANNI BATTISTA (1006). Generale del Corpo di AMministrazione dell'Esercito in pensione dal 1976.
Dal 1963 al 1° ottobre 1975 ricopre l'incarico di direttore amministrativo dei Servizi di informazione. Poi passa alla direzione amministratica della regione Militare Centrale e, successivamente, è posto in ausiliaria con il grado di colonnello.
Quale direttore amministrativo dei Servizi di informazione, egli non esercita un controllo di merito ma solo compustistico sulle spese che sono inserite nel bilancio riservato.
MINERVA è massone sin dal 1946. Nel 1974 il Procuratore Generale SPAGNUOLO lo presenta a

(1006) Udienza del 29 settembre 1993;da pag. 1 a pag.18 delal trascrizione della registrazione.

LICIO GELLI e l'ufficiale viene invitato ad entrare in una loggia non bene precisata. ".....La loggia non aveva una sede; non si conoscevano gli iscritti alla loggia. Lui (GELLI) mi disse che era una cosa segreta, riservata, no segreta, riservata e qualunque cosa io avessi avuto da chiedere, lo dovevo chiedere direttamente a lui. Questo non era rispondente ai canoni per i quali nel lontano '46 io mi ero iscritto alla masssoneria e, quindi, non ero daccordo.".

MINERVA riferisce di non avere più incontrato LICIO GELLI e, nonostante il suo disaccordo sulla loggia riservata, sottoscrive una domanda di adesione alla P2 che, a suo dire, rimane "lettera morta". Nel cosiddetto archivio uruguaiano vi è un fascicolo contenente la domanda di adesione di GIOVANNI BATTISTA MINERVA.

PALMIOTTI BRUNO (1007). Piscicoltore. Fino al

(1007) Cfr.cartella 14,vol.5,fasc.10,pag. 2689 e segg.; udienza del 2 aprile 1993, da pag. 30 a pag. 38 della trascrizione della registrazione.

1974 è segretario dell'on.MARIO TANASSI.
Nel 1968, essendo TANASSI ministro dell'industria, PALMIOTTI conosce LICIO GELLI quando costui si reca al MInistero per "...perorare qualcosa, credo, della LEBOLE, qualche problema della LEBOLE...".
".... Dopo, nel 1969, ci siamo incontrati all'Excelsior; abbiamo consumato qualche colazione insieme e lui, per la verità, mi ha stimolato ad entrare nella massoneria....".
Nel 1975, PALMIOTTI aderisce alla massoneria ed è iniziato da GIORDANO GAMBERINI alla presenza di LICIO GELLI e di FRANCO PICCHIOTTI.
Il teste sostiene di non essere entrato nella loggia P2 ma nella loggia Centro Studi di storia contemporanea. Considerato che tale loggia non esiste; che il Centro è il nome di copertura della P2; che la sede citata di via Condotti è quella della P2; che LICIO GELLI è presente all'iniziazione con FRANCO PICCHIOTTI; che la tessera rilasciata al teste è firmata da LICIO GELLI ";...come loggia Propaganda e come Palazzo Giustiniani è firmata da LINO SALVINI"; si deve concludere che BRUNO PALMIOTTI ha aderito alla Propaganda 2.

Egli afferma di avere avuta la tessera solo nel 1980. La circostanza, già di per sè, è poco credibile per il notevole periodo trascorso dopo l'iniziazione; inoltre, è lo stesso teste che si smentisce quando dice: " ....dal 1975 in poi non ho rivestito nessun incarico ministeriale.... Poi la mia vita ha subito un'altra vicenda del processo Loockeed e allora non ho avuto tempo di occuparmi (di altro)....Ho interrotto tutto per sei, sette anni. Mi sono dovuto occupare di problemi di natura di gran lunga diversi.".

BRUNO PALMIOTTI esclude in modo categorico di essersi occupato di questioni, persino ignorate, relative alla nomina di RAFFAELE GIUDICE a Comandante Generale della Guardia di Finanza (essendo TANASSI ministro delle Finanze) e di VITO MICELI a direttore del S.I.D (essendo TANASSI ministro della Difesa).

Nessuno degli imputati che debbono rispondere dei delitti di cui al capo N. 1, ad eccezione di GIUDICE, appare coinvolto in queste vicende che, però, potrebbero essere considerate i frutti della gestione del "potere occulto" da parte della loggia P2 genericamente indicata.

E' quindi necessario fare alcune precisazioni e considerazioni per scoprire che ben altri poteri hanno segnato le sorti della cosa pubblica nel nostro Paese negli ultimi trenta anni.

La sentenza in data 23 dicembre 1982 del Tribunale di TORINO (1008) ha trattato nel dettaglio la nomina di RAFFAELE GIUDICE a Comandante Generale della Guardia di Finanza.

- Il generale VITTORIO EMANUELE BORSI DI PARMA, su richiesta del Ministro della Difesa on. GIULIO ANDREOTTI e del ministro delle FINANZE on. MARIO TANASSI, indica i generali BONZANI e TOMAINO come gli ufficiali più idonei a succedergli nel comando anche se GIUDICE ha espresso a BORSI la sua disponibilità.

- Il generale ANDREA VIGLIONE, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, inserisce il nome di GIUDICE nell'elenco dei candidati; nel ruolo di anzianità dei generali di corpo d'armata

---

(1008) Cfr. cartella 79, vol. 21, fasc. 5, da pag.174 a pag. 184. Il 20 giugno 1984 la Corte di Appello di TORINO modifica la sentenza di primo grado per quanto attiene alla accusa di associazione per delinquere.

BONZANI precede GIUDICE.

- L'on. ANDREOTTI , dopo aver parlato al telefono con l'on. TANASSI, ratifica l'elenco modificato da VIGLIONE.

- L"on. TANASSI, interrogato dal Giudice Istruttore, per due volte addebita all'on. GIULIO ANDREOTTI l'iniziativa 'sostanziale' dell'inserimento del nome di GIUDICE. In altre parole, egli dice che la nomina di RAFFAELE GIUDICE è stata voluta dall'on. ANDREOTTI.
Se la vicenda si è svolta come risulta dalla verifica processuale compiuta dal Tribunale di TORINO, è evidente che l'appoggio concludente per la nomina di GIUDICE è dato da ANDREOTTI che si avvale di VIGLIONE e non è imputabile a LICIO GELLI, alla loggia P2 intesa come unità organica o ad alcuno degli imputati.
Si potrebbe certamente affermare, ed è stato fatto di peggio, che la loggia P2 ha pilotato il ministro della Difesa ma nel processo penale contano le prove e non la fantapolitica.
La nomina di VITO MICELI a direttore del SID, formalizzata il 16 ottobre 1970, denuncia, almeno all'apparenza, un'altra origine.

Il generale SIRO ROSSETI racconta di avere detto a GELLI che MICELI è un ottimo elemento meritevole di appoggio per la nomina alla direzione del SID (1009).

VITO MICELI dice che nel 1970 non ha 'rapporti di conoscenza' con LICIO GELLI (1010).

LICIO GELLI,rendendo testimonianza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FIRENZE il 20 settembre 1976 (1011), parla della nomina di VITO MICELI precisando che costui ha aderito alla massoneria prima di diventare direttore del SID e prima di passare alla loggia P2. Il nome di VITO MICELI è inserito con il N. 491 nell'elenco sequestrato in CASTIGLION FIBOCCHI (1012).

BRUNO PALMIOTTI, segretario del ministro delle FINANZE on. MARIO TANASSI è amico di SIRO ROSSETI ma nel 1970 non è ancora affiliato alla P2 anche se conosce LICIO GELLI.

In questa situazione, GELLI inserisce il suo

(1009) Cfr.il paragrado N.138 della presente motivazione.

(1010) Cfr. cartella 7,vol.3,fasc.2, pag. 512 e segg.;cartella 199, vol. 3, fasc. 6, pag. 1771 e segg.;pag. 1891 e segg.

(1011) Cfr. cartella 64,vol.17,fasc.16/E, pag. 881 e segg.

(1012) Cfr. cartella 70,vol. 20, fasc. 1,pag.227.

intervento sostenendo che avrebbe raccomandato MICELI a PALMIOTTI. Questa ammissione del 1976, fatta senza alcuna necessità da un GELLI sempre restio a dire la verità, lascia perplessi ed ha i connotati della vanagloria.
In ogni modo, BRUNO PALMIOTTI oggi nega l'esistenza di una raccomandazione di GELLI ed è certo che egli non ha più ragione di mentire.
Se la pressione di GELLI c'è stata, rimarrebbe sempre da provare al sua efficacia positiva che non può dedursi solo dalla avvenuta nomina di MICELI.
Inoltre, è chiaro che la vicenda, comunque, non investe la responsabilità degli imputati nè della loggia P2 intesa come unità organica.
Vi è , poi, da considerare che ROSSETI è amico di PALMIOTTI e potrebbe lui stesso sollecitare la nomina di MICELI; che nel 1970 la loggia P2 è ancora nella prima fase della riorganizzazione ed è una struttura praticamente inesistente tanto che non compare nell'annuario massonico; che nel 1970 GELLI non ha cariche nella loggia della quale sarà nominato segretario

organizzativo (1013) solo il 24 settembre 1971; che il maestro venerabile della P2 è il prof. LINO SALVINI, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia.

SI è detto che la nomina di VITO MICELI denuncia, almeno all'apparenza, una origine diversa da quella di RAFFAELE GIUDICE, ma l'affermazione non si fonda esclusivamente sulla pochezza della dichiarazione di GELLI, peraltro non nuovo a questo tipo di vanterie.

La verità sugli interventi ad alto livello, sugli interessi che hanno portato il ministro della Difesa MARIO TANASSI a scegliere VITO MICELI è e rimarrà sconosciuta ma le intercettazioni telefoniche e d'ambiente eseguite nel corso delle indagini che hanno prodotto il fascicolo MI.FO.BIALI, forniscono una ipotesi alternativa.

Il generale ANDREA VIGLIONE è in ottimi rapporti con MARIO FOLIGNI (1014) e costui affer

---

(1013) Cfr. il paragrafo N. 24 della presente motivazione.

(1014) Cfr. cartella 198,vol. 36, fasc. 6, pag. 26.

ma che nel NUOVO PARTITO POPOLARE "militano al coperto" RAFFAELE GIUDICE, ANDREA VIGLIONE e VITO MICELI (1051). Siamo, è vero, nel 1975 ma queste persone sono parte di un sodalizio più antico tanto che VIGLIONE interviene per la nomina di GIUDICE su richiesta dell'on. ANDREOTTI come può avere fatto per MICELI in proprio o per conto di altri.

Se questa ipotesi può essere considerata alla pari di altre, mancando per tutte la prova certa, si deve escludere il coinvolgimento di GELLI, 'e quindi della P2" o degli altri imputati.

E' stato scritto con molta noncuranza per la verità di uno stretto rapporto tra MARIO FOLIGNI e LICIO GELLI il quale avrebbe finanziato il NUOVO PARTITO POPOLARE ed avrebbe trafficato con il petrolio libico perseguendo finalità illecite ed "oscure".

Il fascicolo MI.FO.BIALI offre un posto di osservazione della vicenda non previsto ma sicuro ed in nessuna pagina affiora quel rapporto nè tra le persone nè tra il NUOVO PARTITO POPOLARE e la loggia P2.

Non deve meravigliare che certi uomini si ritrovino prima nel NUOVO PARTITO POPOLARE, poi nella loggia P2 e, successivamente invischiati in "affari sporchi".

Il merito, se così si può dire , non è da attri

(1015) Cfr. cartella 66, vol. 18, fasc. 5, pag. 369.

buirsi alle organizzazioni bensì alle inclinazioni delle persone.

SALVATORE SCIBETTA (1016) Generale di corpo d'armata in pensione (classe 1913). Lascia la Guardia di FInanza nel 1977 quando è Comandante Generale in seconda.
Nel 1945 aderisce alla massoneria di Piazza del Gesù (loggia Bettino Ricasoli).
Nel 1971-1972, al termine di una cena in un albergo di Firenze, il dottor DOMENICO BERNARDINI, titolare della farmacia Santa Maria Novella, dice: "Signori della loggia, voi da questo momento fate parte di una loggia che si chiama P2.". IL dott. BERNARDINI spiega che la P2 è una loggia come le altre ";..con la sola differenza che, essendovi iscritti ministri,importanti uomini politici, magistrati e generali, i generali erano specialmente quelli dei carabinieri, i nomi stessi non venivano divulgati.". In sostanza, il teste parla di una log-

---

(1016) Cfr. cartella 11, vol.5, fasc. 1, pag. 144 e segg.;udienza del 2 aprile 1993 da pag. 6 a pag 25 della trascrizione della registrazione.

gia coperta in termini ben precisi tanto che nel 1980 abbandona tutto lamentando , come spiega al Giudice Istruttore di Milano, "la mancata segretezza della loggia".
Al dibattimento chiarisce il concetto "..(Mi sono dimesso) perchè ho visto che non era quel la grande cosa di riservatezza, di segretezza ...Vuol dire che sui giornali era venuto fuori il nome ben quattro volte, il mio nome e non solo il mio...".
SALVATORE SCIBETTA aderisce all'invito del dott. BERNARDINI, cambia loggia, conosce LICIO GELLI nella villa Wanda di Arezzo e, successivamente, lo rivede pochissime volte. GELLI gli conferma le parole di BERNARDINI. "...Qui ci sono alti personaggi; c'è il ministro LONGO,c'è questo, quell'altro che è generale dei carabinieri, DALLA CHIESA; quindi, questa è una loggia di alto livello. Punto e basta ma non mi ha mai detto (di) questioni politiche o non politiche". GELLI aggiunge che FRANCO PICCHIOTTI è "un punto di riferimento per ROMA".
SCIBETTA, una volta, vede GELLI al Comanda Generale della Guardia di FInanza, lungo un corridoio, mentre parla con tre ufficiali. Uno è

l'aiutante di RAFFAELE GIUDICE, colonnello Giuseppe TRISOLINI.
Un'altra volta, lo incontra ad una cena organizzata dopo una battuta di caccia nella riserva toscana dei fratelli LEBOLE alla quale hanno partecipato trenta, quaranta persone. SCIBETTA non partecipa ad alcuna riunione.
"... so che qualche riunione, (GELLI) la faceca con quattro, cinque, sei, sette, otto. C'era uno che io conoscevo benissimo, GIOVANNI BATTISTA PALUMBO, comandante della (divisione) PODGORA (di) Milano. So che andava .... da GELLI nella villa".
Richiesto di precisare come ha saputo ciò, anche un vecchio generale dimostra come sia facile trasformare le parole in fatti. SCIBETTA precisa: "Ma, si diceva tra uno e l'altro, si dicevano fra di loro, si vociferava. Non è che era una frequentazione segreta o nascosta; non era solo lui, tanta gente ci andava. Io no; io non ho mai fatto una riunione con GELLI.".
Il generale SCIBETTA parla anche dei suoi contrasti con il generale PALUMBO che ignora essere un "fratello" della stessa loggia P2 e cita un avvenimento del marzo 1974 che è stato ri-

chiamato nella presente motivazione: l'arresto di LIGGIO.

"...Io non sapevo che lui c'era nè lui sapeva che io c'ero; quindi non c'entra l'affare P2. Per me altro motivo perchè gli uomini miei, cinque uomini miei presero LIGGIO. Apriti cielo! I carabinieri ci tolsero il saluto.....e lui (PALUMBO) era nero....perchè dice che il servizio era loro ..Il fatto di LIGGIO fu una cosa molto triste per la Guardia di Finanza e i Garabinieri. Creò un attrito veramente esagerato, scombinato.

Servivamo tutti lo Stato, io questo gli ho detto e lui: 'guarda che ti faccio fare interpellanza'....".

Questa situazione si verifica nel marzo 1974 quando il colonnello SALVATORE FLORIO dispone indagini su LICIO GELLI. La scarsa collaborazione dei carabinieri del centro CS di FIRENZE viene interpretata dal Giudice Istruttore e dal Pubblico Ministero, al dibattimento, come una prova della "copertura" offerta a LICIO GELLI dai Servizi di informazione. IL maggiore ANTONINO DE SALVO ha ridimensionato il fat-

to (1017) che deve essere inquadrato come normale nella realtà operativa delle diverse forze dell'ordine, come è stato già detto. Il ricordo del generale SCIBETTA colora in modo particolare la situazione rendendola maggiormente comprensibile.

Il Pubblico MInistero (1018) chiede al testimone se gli risulta un rapporto di conoscenza tra GELLI e certo LENZI di Quarrata e formula una premessa che contiene un ulteriore elemento di perplessità.

Il Pubblico MInistero dice: "Ci potrebbe dire qualche cosa di più? Lo dico perchè le informative che intorno al '74, da parte della Guardia di Finanza e da parte dei Carabinieri, si accentrano su LENZI di Quarrata erano relative a indagini sullo stragismo e sulla eversione di destra in Italia. Il collegamento che in alcune di queste informative viene fatto tra LENZI (da) Quarrata e GELLI è un collegamento che mette in allarme fortissimo l'ufficio centrale

---

(1017) Cfr. il paragrafo N.25 della presente motivazione.

(1018) Udienza del 2 aprile 1993, pag. 24 della trascrizione della registrazione.

del SISMI che interviene pesantemente per bloc care ogni accertamento in tale senso...".
Prescindendo dal tema della "copertura" in quan to già svolto e dall'evidente svista della ci- tazione del SISMI al posto del SID, l'elemento di perplessità riguarda l'asserito collegamento LENZI-GELLI.
Come si è visto (1019) ,quando il colonnello FLORIO incarica separatamente quattro ufficia li della Guardia di FInanza (1020) di compie- re indagini su LICIO GELLI, egli chiede a tut ti di raccogliere notizie solo su GELLI.
IL maggiore DE SALVO è l'unico al quale viene richiesto di verificaer anche i rapporti di GELLI con tale LENZI, industriale della zona di Pistoia.
Nessuno parla di indagini sullo 'stragismo e sulla eversione di destra".
Nelle informative della Guardia di Finanza non emerge alcun 'collegamento' allarmante tra GEL LI e LENZI che si scopre essere un mobiliere

---

(1019) Cfr.i paragrafi N. 25, 26, 27, 28 e 29 della presente motivazione.

(1020) ENZO VIGNOLA,LUCIANO ROSSI, GIUSEPPE SERRENTINO e ANTONINO DE SALVO.

di Quarrata, provincia di Pistoia. I due si conoscono come il generale SCIBETTA conosce LENZI dal quale ha acquistato mobili.
In un rapporto della Guardia di Finanza (1021) si precisa che la documentazione relativa a LENZI LUIGI da Quarrata inviata al Giudice Istruttore di Milano (e, quindi, non gli appunti in possesso del colonnello FLORIO) riguarda una "... attività informativa originata, probabilmente per un sospetto traffico d'armi..;"
Considerato il contenuto di un documento del 20maggio 1975 del quale si dirà tra breve, si deve concludere che il "sospetto" non ha trovato conferma.
Il collegamento allarmante non emerge neanche dalla nota del Centro CS ritirata il 28 aprile 1971 dal capitano ANTONIO LARBUNA che non cita (1022) neanche LENZI e non può indurre "l'ufficio centrale del S.I.D." ad intervenire "pesantemente".

(1221) Cfr. cartella 154, vol. 34, fasc. 6/3, pag. 113; paragrafo N. 26 della presente motivazione.
(1022) Atti acquisiti al dibattimento in copia. Originali richiesti in visione al Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia.

Vi è poi la citata nota del 20 maggio 1975 denominata "nota aggiornamento d'ufficio" (1022). Appare necessario, in considerazione di quanto sostenuto dall'accusa , riportarne integralmente il testo.

"Notizie riferite da fonte confidenziale degna di fede.

Alcuni mesi orsono, il LENZI LUIGI da Quarrata, onde ottenere una cospicua sovvenzione governativa per incrementare una sua azienda agricola acquistata in Calabria da una famiglia patrizia del luogo (sembra cognato della moglie di L.L.) versò la somma di £ 5.000.000 al segretario del gran maestro della massoneria italiana, SALVINI.

Il segretario fiorentino garantì al L.L. che i "fratelli" avrebbero così sicuramente fatto ottenere l'elargizione che, in effetti, non è mai pervenuta.

Il GELLI' LICIO, amico del LENZI e a questi legato perchè entrambi affiliati alla massoneria

---

(1022) Atti acquisiti al dibattimento in copia. Originali richiesti in visione al Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia.

pretese ed ottenne dal segretario del SALVINI una dichiarazione in tal senso sembra per u - sarla come arma contro lo stesso SALVINI per defenestrarlo e sostituirlo nell'alta carica. Il LENZI LUIGI trovasi ora in America dove, tramite amici di 'cosa nostra' tenterebbe di imporsi sul mercato dei mobili. (Egli ha ospi tato circa due anni or sono anche la nipote di FRANK SINATRA nella sua villa di QUARRATA). Suo progetto sarebbe chiudere la fabbrica per dedicarsi soltanto al commercio dei mobili fa cendo rimanere aperto in Quarrata soltanto il suo 'Centro Commerciale'.".

138.- GUIDO CARENZA (1023). Nel 1981 è co lonnello in ausiliaria del Corpo della Guardia di Finanza.
Conosce LICIO GELLI. Costui lo invita ad affi liarsi alla loggia Propaganda 2 e, per convin cerlo, gli illustra il meccanismo della solida

---

(1023) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 5, pag. 1297 e segg.

rietà massonica ed afferma che l'organizzazione è agganciata alla Presidenza della Repubblica, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza.
Se è lo stesso GELLI a fare siffatti discorsi con una persona conosciuta da poco, non deve meravigliare che i censori del maestro venerabile si siano avvalsi delle sue fandonie per costruirne delle altre.
GUIDO CARENZA, interessato al quadro che gli è stato prospettato, si iscrive alla P2 ritenendo che questa adesione possa essergli utile.

FALCONE LUCIFERO(1024) Capo della Segreteria di Umberto di SAVOIA. LICIO GELLI gli presenta alcuni documenti dai quali risulta che i propri antenati sono nobili sino dal 1238 ed insiste perchè intervenga presso il "re" affinchè lo nomini conte. In effetti, il "re" concede a GELLI il titolo di conte "senza alcun predicato".
La testimonianza di FALCONE LUCIFERO mostra un

(1024) Cfr. cartella 13, vol. 5, fasc. 8, pag. 2210 e segg.-

aspetto della personalità di LICIO GELLI inedito ma non in contrasto con gli altri dati. FALCONE LUCIFERO dichiara che i suoi rapporti con LICIO GELLI si sono limitati a segnalazioni per posti di lavoro (1025).

FORGIONE VITTORIO (1026) Ammiraglio in ausiliaria dal 23 marzo 1992. Già direttore del C.A.M.E.N. (Centro applicazioni militari energia nucleare).

- Nel 1972, viene iniziato alla massoneria "sulla spada" dal Gran Maestro Salvini. Trasferito a NAPOLI "....SALVINI mi chiamò a Roma e mi disse: guarda , noi a dicembre abbiamo deciso di sciogliere il gruppo che avevamo, che era il gruppo dei massoni "all'orecchio ", "iniziati sulla spada", "del gruppo P","riservati".... Cosa intendi fare? Puoi andartene via, puoi passare nella P2 quando la ricostituiremo oppure puoi andare in una loggia normale ...".

(1025) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 2, pag. 474. Lettere di raccomandazione indirizzate al conte LICIO GELLI da FALCONE LUCIFERO.

(1026) Udienza del 25 gennaio 1993; da pag. 51 a pag. 73 della trascrizione della registrazione.

FORGIONE sceglie una loggia di NAPOLI con il Gran Maestro Aggiunto PINO BIANCHI e, restando lì per un certo periodo, viene "... a conoscenza che c'era, tra quella che mi pareva la massoneria ufficiale....una certa ostilità nei confronti , in particolare, del GELLI...".

- Nel 1975, FORGIONE conosce GELLI in occasione di una Gran loggia.

- Nel 1978, l'ufficiale è trasferito a Roma. Gelli si mette in contatto con lui, gli dice che sta ricostituendo la loggia P2 e lo invita ad aderirvi. FORGIONE non accetta ed, anzi, "si mette in sonno" nella loggia di Napoli. Nonostante questo, conserva un certo rapporto "... direi assolutamente sporadico" con GELLI.

- Il 2 agosto 1978, FORGIONE scrive ad EZIO GIUNCHIGLIA delineando "il quadro delle azioni" che vanno poste in essere per sollecitare la propria promozione". Il punto N. 3 riguarda "un'azione interna sui membri della Commissione tramite LICIO ".
L'ammiraglio ha conosciuto GIUNCHIGLIA tra il 1967 ed il 1969 e lo ha, poi, incontrato di nuovo nella loggia massonica.

FORGIONE, al dibattimento, spiega questa richiesta di intervento: "... il Licio di cui si tratta è GELLI ... Siccome, come ho detto il GIUNCHIGLIA mi aveva detto di essere entrato nella P2 e siccome del GELLI, a torto o a ragione, si diceva che avesse un enorme potere, mi rivolgevo al GIUNCHIGLIA in modo, eventualmente di interessare (GELLI)....".

- Il 10 marzo 1979, FORGIONE diventa direttore del CAMEN.

- Nel 1980, probabilmente verso la fine dello anno, FORGIONE si rivolge a GELLI per raccomandare il vice direttore del CAMEN in attesa di promozione.
Il 9 marzo 1981, a pochi giorni dall'intervento della Guardia di Finanza a Castiglion Fibocchi, GELLI risponde (1027).

- "GIUNCHIGLIA parlava di qualche cosa che doveva essere... a metà strada tra una azienda commerciale....e qualche cosa che lui chiamava M.E.C.; ricordo che doveva avere qualche cosa

---

(1027) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 5, pag. 1134.

a che fare con questo Môntecarlo....forse (una) iniziativa partita da massoni ma fondamentalmente con scopi di indole commerciale".
FORGIONE conosce BALESTRIERI GIORGIO, BALDO ATTILIO ed ANTONUCCI LORENZO.
Ha sentito parlare di FEDERICO FEDERICI.

- Su GIUNCHIGLIA e sui rapporti di costui con GELLI, FORGIONE dichiara: "... Direi che GIUNCHIGLIA, nei confronti di GELLI, avesse piuttosto una animosità e una rivalità. Mi spiego meglio. GIUNCHIGLIA, chiaramente si tratta di convinzioni o comunque di idee....ecco impressioni che si sono maturate successivamente... credo di avere giudicato GIUNCHIGLIA una persona che cercava in tutti i modi di emergere. Era una persona che cercava di darsi da fare .... in tutti gli ambienti che gli erano possibili; ovviamente in questo c'era molto credito, cioè lui ostentava molto credito e questo credito, successivamente mi sono reso conto che in parte era millantato, in parte forse tanta, e in parte, in realtà, effettivamente aveva delle conoscenze piuttosto altolocate...".

- "Dopo la pubblicazione degli elenchi, sicco

me io non riuscivo ad immaginare il modo con il quale ...potessi essere comparso sugli elenchi (della P2) e, chiaramente, non sapendo assolutamente niente, (mi rivolsi) a GIUNCHIGLIA.
Però, lui mi indicò di rivolgermi al ROSATI e ci andai su. Francamente, ne ebbi una ben scarsa impressione...".

LA ROCCA GIOVANNI (1028) Nel 1978 è vice questore in Arezzo e non riesce ad ottenere il trasferimento ad ORVIETO del figlio che è militare.
Il giudice MARIO MARSILI gli promette di parlarne con il suocero LICIO GELLI.
I due si incontrano e, in presenza del vice questore, GELLI telefona al Distretto MIlitare di ROma dicendo che LA ROCCA FELICE deve raggiungere la Scuola militare di educazione fisica di Orvieto.
LA ROCCA rimane perplesso ma, poi, apprende che il figlio è stato trasferito.
Nel 1978, 1979 prima rifiuta e poi accoglie lo invito di GELLI ad aderire alla massoneria nel

---

(1028) Cfr. cartella 14, vol.5,fasc.11,pag.2934 e segg.; udienza del 15 aprile 1993,da pag.1 a pag. 10 della trascrizione della registrazione.

l'ottobre 1980.

LA ROCCA ricorda una sua precauzione. "... Prima di andare a questo colloquio (con GELLI) per l'indomani pomeriggio, ovviamente io conobbi il contenuto del fascicolo intestato al GELLI che stava negli archivi della Questura. Dal fascicolo rilevai nienti di niente, di nulla. Erano soltanto ritagli, stralci di giornale dai quali potei evincere che il GELLI aveva querelato A, B, C e D per diffamazione e per altri reati minori; che lui si era sempre costituito parte civile e che il provento della parte civile io aveva devoluto ad opere di beneficenza ...".

Nel 1982 o 1983, LA ROCCA passa nella loggia Guardabassi di Perugia.

BERNASCONI FRANCESCO (1030) A suo tempo, presta servizio nell'Arma dei Carabinieri come ufficiale di complemento; dirige l'azienda dolciaria del padre. Nel 1975, su invito di cer

---

(1030) Udienza del 16 aprile 1993, da pag. 7 a pag. 29 della trascrizione della registrazione.

to dott. BRUSCO aderisce a quella che crede essere una associazione "normale" per poi scoprire, dopo un certo tempo, che si tratta della loggia massonica Propaganda 2.
Partecipa ad alcune riunioni, "... forse conferenze...", ed ha modo di conoscere come "fratelli" aderenti alla P2 due' colonnelli in servizio presso il SISDE: STELLINI e CACCHIONE.
Forse nel 1979, lascia la loggia P2. Questa affermazione rimane senza un riscontro anche se il teste afferma di essere in possesso di una attestazione del Grande Oriente d'Italia relativa alla sua cessata appartenenza alla P2.
Alla fine del 1980, viene assunto dal SISDE come funzionario del servizio di consulenza giuridica su segnalazione del prefetto RAFFAELE ABATE ma viene sospeso ed allontanato alla fine del 1981 a causa del'inserimento del suo nome nell'elenco sequestrato in Castiglion Fibocchi.
Questa testimonianza, involontariamente o deliberatamente, è imprecisa, confusa, spesso illogica, incerta anche nelle date essenziali e non concludente in alcun senso.

SIRO ROSSETI (1030) Generale di divisione in pensione dal 5 febbraio 1978.
Per alcuni anni, sino al 1970, è capo dell'Ufficio Informazioni dello Stato Maggiore della Regione militare centrale e, sino al luglio 1974 è consulente del generale VITO MICELI direttore del S.I.D. - Aderisce alla massoneria nel 1970 ed è disponibile ad entrare in una loggia di Arezzo ma il Gran Maestro LINO SALVINI "lo dirotta sulla loggia Propaganda 2" dove rimane sino al 1974 svolgendo le funzioni di tesoriere mentre LICIO GELLI è Segretario organizzativo della stessa loggia.
"...Io lascio la loggia con lo scioglimento .... avvenuto esattamente non ricordo se il 13 o il 15 gennaio del 1975 in attuazione di una delibera della Gran Loggia di Napoli del 29 dicebre 1974.".
Successivamente ROSSETI entra in una loggia di AREZZO.

(1030) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 12, pag. 3155 e segg.; udienza del 10 giugno 1993 da pag. 65 a pag. 87 della trascrizione della registrazione; paragrafi N. 38 e 115 della presente motivazione.

Alcune parti della deposizione del generale SIRO ROSSETI sono state già esaminate a proposito della riunione nell'Hotel Baglioni di Firenze del dicembre 1972 e dei rapporti tra LICIO GELLI e 'la destra eversiva e golpista'. La deposizione nel suo complesso deve essere valutata con grande attenzione poichè SIRO ROSSETI è stato per quattro anni nella loggia P2 e ne ha seguito le vicende dall'interno con occhio molto critico nei confronti di LICIO GELLI. Nello stesso periodo ROSSETI collabora, nella veste di consulente, con il generale VITO MICELI sicchè tutto concorre a determinare l'importanza di questa testimonianza sotto il profilo della posizione occupata dal teste.
SIRO ROSSETI, così egli dice, fa parte del gruppo di massoni dissidenti, definiti democratici, nel quale si ritrovano FERDINANDO ACCORNERO, ERMENEGILDO BENEDETTI e FRANCESCO SINISCALCHI. ROSSETI si reca alla riunione di FIRENZE del 1972 nella asserita veste di critico oppositore di LICIO GELLI e, in pratica, del Gran Maestro LINO SALVINI anche se, in realtà, non si dissocia da alcuno e rimane nella loggia P2 dal 1970 al principio del 1975 senza lasciare

tracce del suo dissenso a parte il discutibile verbale dell'incontro nell'Hotel Baglioni.
Il rapporto di ROSSETI con VITO MICELI ha una premessa importante. "... Quando si trattò di nominare il capo del Servizio... io ritenevo che MICELI, per quanto conoscevo e stimavo, fosse la persona più idonea stante anche i suoi trascorsi ....Io parlai con GELLI della cosa e GELLI mi disse che si sarebbe interessato.... "Per l'amore di Dio, ci penso io". E con mia sorpresa, ulteriore sorpresa, GELLI mi diede la comunicazione molto prima che la cosa fosse nota...".
Il generale VITO MICELI dirige il S.I.D. dal 16 ottobre 1970 al 30 luglio 1974.
Ne consegue che le asserite "manovre" per la sua nomina sono anteriori o, al massimo, coeve alla adesione alla massoneria di SIRO ROSSETI ed al suo ingresso nella loggia P2 voluto da SALVINI.
"...Il SALVINI mi disse che voleva che entrassi come tesoriere nella PROPAGANDA 2 perchè non era tranquillo di come andavano le cose in quella loggia... NOn fu molto chiaro, la chiarezza l'ebbe poi da me... No, SALVINI ha sempre

mantenuto una certa ambiguità che io attribuivo a timidezza...Disse: dato che non posso guidarla personalmente, dato che non sono in grado di controllare chi entra e chi esce, chi va ed io faccio soltanto quello che firma l'atto, se lei entra lì, ne ha il tempo per potere tenere sotto controllo, mi fà un piacere personale...".

E' interessante notare che questo discorso, questa richiesta di aiuto, non sembra attribuibile a SALVINI per motivi molto precisi:

1) nel 1970 la P2 è solo una lista e non è ancora una loggia "da guidare".
   SALVINI sta cercando di costituire la loggia avvalendosi dell'opera di GELLI;
2) SALVINI procede alle iniziazioni personalmente o servendosi di GAMBERINI da lui delegato sicchè è in grado di controllare "chi entra e chi esce";
3) ROSSETI non spiega quale controllo sia in concreto chiamato ad esercitare nè come abbia portato a temine l'incarico. E' un fatto che non vi sono tracce di risultati nel lungo periodo che va dal 1970 all'inizio del 1975;

4) SALVINI, poco tempo dopo, nomina GELLI e non ROSSETI segretario organizzativo della loggia che prende forma nell'autunno del 1971;

5) il Gran Maestro SALVINI, parlando con un neofita sconosciuto, non avrebbe mai fatto una ammissione di impotenza come quella descritta da ROSSETI.

Anche altre considerazioni concludenti denunciano i limiti della testimonianza di ROSSETI.

- Il neofita SIRO ROSSETI, investito di una primaria funzione di controllo si rivolge al "controllato" GELLI e si mette praticamente nelle sue mani chiedendo addirittura la nomina del proprio raccomandato alla direzione del S.I.D.-

- Ammesso che il GELLI del 1970 possa ed abbia pilotato la nomina di MICELI, quel che più interessa è che ROSSETI inizia subito la collaborazione con il direttore del S.I.D. e che non può essere sospettato di avere 'coperto' GELLI del quale si dichiara controllore ed oppositore. Questa attività nel S.I.D. è anteriore anche al golpe BORGHESE ma ROSSETI non addebita "malefatte" a GELLI, agli affiliati

alla P2 ed a MICELI; anzi, afferma, ad esempio, di non avere notizie di rapporti anche superficiali tra LICIO GELLI e gli elementi della destra eversiva e golpista mentre FRANCESCO SINISCALCHI sostiene il contrario pur vivendo lontano da GELLI ma leggendo i giornali, forse, con maggiore attenzione.

- SIRO ROSSETI, interno alla loggia P2 con funzioni di tesoriere e di 'controllore'; collaboratore di MICELI; ostile a GELLI con il quale ha un rapporto da lui descritto "...Mai,sinceramente, molto affettuoso...", non parla del "colpo di Stato del 1971"; del governo militare di SPAGNUOLO del 1973; della "copertura" da sempre illecitamente data a GELLI dai Servizi; del progetto politico di una cospirazione per attentare alla Costituzione o per modificare la forma di governo della nostra Repubblica.
Se la loggia PROPAGANDA 2 è l'organizzazione costituita o mantenuta per il raggiungimento delle finalità criminali di cui al capo di accusa N. 1, vi è da chiedersi perchè, in circa cinque lunghi anni, questo SIRO ROSSETI non so

lo massone democratico ma ufficiale che si presume esperto dei Servizi di informazione per averci lavorato con funzioni di comando e per avere strettamente collaborato con il direttore del S.I.D., non si sia accorto di nulla.

- SIRO ROSSETI non rileva nulla di anormale anche nel campo della segretezza, della riservatezza della loggia che tanto ha impegnato la attenzione di molti.
A domanda precisa su questo tema, il testimone si limita a rispondere:
"...Il discorso della copertura; era una copertura relativa; comunque non era nota alle altre logge; non era comunicata. Però, i rapporti con le altre logge c'erano...".

- ROSSETI afferma che anche i nomi dei "fratelli coperti" sono inseriti nella anagrafe del Grande Oriente d'Italia ma il suo errore è evidente poichè, come si è visto, è vero il contrario.

- Le doglianze mosse da ROSSETI a GELLI ed all'impianto strutturale della loggia P2 sono ge

neriche o frutto di mancata conoscenza dei fatti.

Egli definisce la P2 del 1975 "il sodalizio GELLI" sostenendo che non è una loggia massonica. Non spiega in modo concreto le ragioni della sua convinzione ma non è il solo a comportarsi così. Il Gran Maestro ARMANDO CORDNA ha parlato di un 'circolo privato' anche se lo ha fatto con un tale ritardo da indurre al sospetto.

ROSSETI e gli altri censori affermano, tutti, di ignorare l'esistenza dei documenti dei primi mesi del 1975 e la balaustra di LINO SALVINI del maggio 1975.

Documenti ignorati forse perchè dimostrano il contrario di quanto ROSSETI ha sostenuto.

- ROSSETI ricorda le sue preoccupazioni.

"... Vedevo questa nebulosità che stava entrando sempre più in questa loggia... La nebulosità è il non tenere le cose alla luce del giorno, il trattenere, per esempio, delle comunicazioni che dovevano essere date al Grande Oriente sulle nuove iniziazioni. Come era normale vengono mandate e, invece c'era questo te-

nere riservato quello che non aveva nessun motivo per essere in condizioni di riservatezza. ....."

Lo stesso ROSSETI distrugge la scarsa importanza di queste affermazioni quando, immediatamente dopo ricorda che le iniziazioni sono fatte dal Gran Maestro e che "....il Gran Maestro sapeva tutto".

- ROSSETI dimentica il suo intervento a favore di VITO MICELI e, rispondendo alla domanda: "Cos'è che non andava", precisa un suo motivo di preoccupazione.

"...La ricerca dei rapporti, per esempio, la riserva dei rapporti fondati... Le faccio un esempio. Ci fu, non mi ricordo le date particolari, ci fu la nomina di un Capo di Stato Maggiore della DIfesa, non mi ricordo quale fosse, però potrei andare a ricostruirlo. Un colonnello che era amico di questo Capo di Stato Maggiore mi disse che era stato interessato dal GELLI per dire al neo eletto che era stato eletto grazie alle sue intercessioni. Quanto ci fosse di vero non lo so; so che in base a questo fu sollecitata l'adesione di questo per

sonaggio alla loggia. Una forma di ricattuccio di borgata...".

Sempre che la storia sia vera, sembra più un comportamento fraudolento al quale LICIO GELLI non è nuovo.

Basta ricordare che ha scritto a GIOVANNI LEONE offrendo il suo appoggio per poi vantarlo quando il Parlamento in seduta riunita ha eletto LEONE Presidente della Repubblica.

- GELLI non è il solo che tende alla costruzione di una propria immagine con mezzi e con modalità molto discutibili.

Alla domanda conclusiva su quanto ha fatto per contrastare LICIO GELLI in circa cinque anni, il generale SIRO ROSSETI spiega:

"... Ho fatto quanto potevo. Quando mi sono accorto che le cose non erano chiare (ho fatto) che la cosa venisse demolita e, tutto sommato, ci siamo riusciti (con la Gran Loggia di Napoli del dicembre 1974).".

Contestatogli che una Gran Loggia è la riunione dei rappresentanti di tutte le logge italiane che votano ogni decisione e domandatogli se è riuscito ad influenzare tutti questi maestri,

ROSSETI chiarisce: "Non è che li ho influenzati io... che ero un po' l'ultimo arrivato...".

- Il Pubblico MInistero chiede:
"Vorrei sapere qualche precisazione in ordine a quell'incontro che lei chiese ed ottenne nel 1975 con l'on. FORLANI.. Per quale ragione lo chiese, quale fu l'argomento della conversazione, se vi fu un accenno diretto o indiretto alla pericolosità potenziale della P2?".
Il riferimento è alle dichiarazioni rese da SIRO ROSSETI alla Commissione Parlamentare di inchiesta quando parla delle sue "... note di allarme, su questioni che riguardavano una situazione interna del Paese....".
La spiegazione di ROSSETI è inedita anche se è un po' confusa ed il Pubblico MInistero insiste. "...Volevo sapere se lei fece un riferimento esplicito alla P2 in quella occasione; se era questa situazione interna massonica una delle ragioni del suo allarme.".
La domanda tende a scoprire quanto non risulta dai verbali della Commissione parlamentare che registra ogni parola e ROSSETI cerca di chiarire. "...Le cose erano indubbiamente col

legate perchè questo succedeva, mi pare, subito dopo la vicenda MICELI ed io collego la vicenda MICELI con questo processo di aggressione allo Stato. Io colloco MICELI dalla parte di chi stava servendo lo Stato... Quello che è avvenuto nel 1974 con la demolizione non di MICELI ma dei servizi passati poi stranamente a personaggi facenti parte di quel sodalizio nato e proposto come loggia Propaganda 2, a me dava il valido sospetto, dubbio da uomo dei servizi di informazione, che ci fossero delle minacce rivolte contro lo Stato. Perchè porre a capo di quegli organi tanto delicati persone di poco, di scarso affidamento era veramente cosa di cui tenere conto e di cui ritenni di dovere fare presente la pericolosità al ministro ed anche ad altri responsabiliti politici e di governo dello Stato.".

Riemergono le diverse e sempre contrapposte "anime del S.I.D.". ROSSETI si schiera dalla parte di VITO MICELI da lui definito un vero servitore dello Stato democratico e dalla parte di tutti coloro che sono stati lasciati fuori della porta per fare posto a "persone di scarso affidamento" anche perchè facenti parte di

"... quel sodalizio nato e proposto come loggia Propaganda 2".

Considerate le ragioni per le quali VITO MICELI deve lasciare il S.I.D. nel 1974 e ricordate le parole , su questo uomo, del Giudice Istruttore e del Pubblico Ministero, l'atteggiamento di ROSSETI lascia aperte molte porte ai dubbi sulla reale portata di questa testimonianza.

La ragione delle preoccupazioni di SIRO ROSSETI, comunque, non si riferiscono "alla situazione interna massonica", come ha domandato il Pubblico Ministero, ma ad un "processo di aggressione allo Stato" collegato alla vicenda di MICELI che è posto dalla parte dei devoti servitori dello Stato.

Certo è che l'allontanamento di VITO MICELI stronca le ambizioni dei suoi più vicini collaboratori e tra costoro è compreso ROSSETI.

- Nella situazione descritta dal testimone, la loggia Propaganda 2 è collocata in una non bene precisata posizione di fondo.

Se l'analisi supera lo strato superficiale ed ambiguo del problema messo sul tappeto con le

parole "... quel sodalizio nato e proposto come loggia Propaganda 2...",il risultato accresce le perplessità.
Il "sodalizio" si identifica nella loggia P2 ricostruita nel 1975 ed è noto che l'accusa, da sempre, ha sostenuto essere questa la loggia "deviata" operando una netta distinzione tra la associazione anteriore al dicembre 1974 e quella posteriore al maggio 1975.
ROSSETI si adegua essendo stato il tesoriere della P2 "buona".
In realtà, lo spartiacque del 1974 è una costruzione fittizia. Sono stati esaminati i documenti che dimostrano la continuità sostanziale tra le due logge e si debbono aggiungere le contraddizioni esistenti nel racconto del testimone e nella impostazione dell'accusa.
SIRO ROSSETI sembra ignorare che BENEDETTI,ACCORNERO, SINISCALCHI ed altri massoni dissidenti o "democratici" hanno denunciato le deviazioni anche e principalmente della "prima P2" e cioè di quella "buona" . Il Pubblico Ministero, dal canto suo, sostiene che i Servizi hanno "coperto GELLI e quindi la P2" per almeno una decina di anni dal 1970 al 1981 e con ciò

esclude l'esistenza di una "P2 buona" (1970-1974) e di una "P2 cattiva" (1975-1981) come invece ha ripetutamente affermato.

- Il generale SIRO ROSSETI, stimolato dalle domande , approfondisce l'esposizione del suo pensiero sulla aggressione allo Stato che lo porta ad esporre i suoi timori al Presidente del Consiglio dei Ministri ARNALDO FORLANI. La verità sui motivi della sua profonda angoscia si delinea, stavolta, con molta chiarezza forse perchè è completamente estranea alla massoneria ed alla loggia PROPAGANDA 2.
"..(Vi è)un altro atto di demolizione dei Servisi. Nel 1967 fu costituito dall'ammiraglio HENKE (1031) un servizio all'interno, uno strumento all'interno del Servizio riferito al controllo delle minacce interne ...". Dopo pochi mesi questo strumento viene accantonato per iniziativa della Autorità politica e le preoccupazioni del generale SIRO ROSSETI aumentano.
A suo parere, questo comportamento è una aggressione allo Stato perchè si demolisce uno

---

(1031)L'ammiraglio EUGENIO HENKE dirige il SID dal 12 giugno 1966 al 15 ottobre 1970 prima di VITO MICELI.

"strumento di difesa dello Stato".
Questa storia del 1967 non riguarda il presente procedimento ed è stata richiamata solo per avere un quadro completo della testimonianza di SIRO ROSSETI.
Si ignora il preciso riferimento alle "minacce interne" e solo si può ipotizzare che lo strumento di controllo sia stata una delle conseguenze dei fatti del 1964 collegati al generale GIOVANNI DE LORENZO ed al SIFAR (1032).

139.- MASSIMO PUGLIESE (1033). Ex ufficiale dei Carabinieri; lavora come investigatore privato.
Dal 1962 al 1971 presta servizio presso il Centro C.S. di Cagliari. Viene rinviato a giudizio dal Giudice Istruttore presso il Tribunale

---

(1032) Il c.d. PIANO SOLO; cfr. il paragrafo N. 105 della presente motivazione.
1033) Cfr.cartella 15, vol. 5, fasc. 13, pag.3618 e segg. cartella 165, vol. 34, fasc.9/3, tomo III°,da pag. 8 a pag.574;udienza del 7 giugno 1993,da pag. 37 a pag. 71 della trascrizione della registrazione.

di Trento con l'accusa di essere coinvolto in un traffico di armi e, dopo alcuni anni, è assolto con la formula piena.
La sentenza è definitiva.
Nel 1948 ha aderito alla comunione massonica di piazza del Gesù entrando in una loggia di CATANZARO e, nel 1974, il Gran Maestro GAMBERINI lo invita a passare in una loggia coperta del Grande Oriente d'Italia. Il 14 marzo 1970, quando ancora presta servizio nell'Arma dei Carabinieri (1034), PUGLIESE riceve la tessera di iscrizione alla loggia PROPAGANDA 2.
Nel 1972 o nel 1973 , conosce LICIO GELLI il quale gli chiede di presentargli le persone importanti con le quali è in contatto.
Nel 1979 o nel 1980, quando da anni si è tolta la divisa, PUGLIESE ha un problema da risolvere e si rivolge a FRANCO PICCHIOTTI come GELLI gli ha detto di fare in caso di bisogno e se lui è assente. E' questo uno dei rarissimi

---

(1034) PUGLIESE lascia il servizio attivo nel 1971 e rimane in aspettativa sino al 1974 quando viene congedato a domanda.

casi accertati, se non l'unico, in cui la "solidarietà" non viene gestita direttamente da GELLI.

La società MISTRAL potrebbe essere salvata passando alla GEPI e FRANCO PICCHIOTTI manda PUGLIESE da GIAMPIERO DEL GAMBA, segretario tecnico di TONI BISAGLIA ministro delle Partecipazioni Statali. IL progetto di salvataggio viene respinto e PUGLIESE si rivolge ad UMBERTO ORTOLANI che promette di dare notizie ma non fa sapere più nulla.

PUGLIESE sostiene di non avere spiegato ad ORTOLANI di essere un "fratello della P2" ma questo non è credibile tanto più che PUGLIESE prima dice di non avere conosciuto l'appartenenza di ORTOLANI alla P2 e poi ammette di esserne stato messo al corrente dallo stesso PICCHIOTTI.

L'attività di PUGLIESE nella loggia P2 si limita al proselitismo.

IL teste ricorda di avere incontrato ANTONIO VIEZZER nel bar DONEY di via Veneto in Roma e precisa: "...Stavo aspettando di parlare con LICIO GELLI; allora ho detto "Anche tu conosci GELLI?". "Sì, benissimo" ... io trassi, dalla maniera in cui mi rispose, convincimento che

anche lui appartenesse alla P2...".

Sino a questo punto,la deposizione di MASSIMO PUGLIESE non differisce sostanzialmente da quella di molti altri. Personaggi irrequieti agganciati alla solidarietà massonica che viene spesso richiamata ma che ottiene risposta esauriente solo quando torna a vantaggio di chi la gestisce.

Poi, vengono chieste a PUGLIESE spiegazioni sul contenuto di due memorandum trovati in casa sua e concernenti "l'allarmante situazione della massoneria italiana".

La risposta di PUGLIESE merita di essere trascritta integralmente e non soltanto perchè cita il solito colonnello russo ed i servizi segreti sovietici. La risposta è sintomatica di una situazione diffusa che esaspera a livello patologico i sentimenti anticomunisti ed accieca l'intelligenza degli uomini.

".... Il problema della disinformazione, della sicurezza dello Stato, della destabilizzazione ... tutti questi problemi continuavano ma era una deformazione professionale ad interessarmi. Io considero il ritrovamento degli elenchi a CASTIGLION FIBOCCHI come una operazione pilo-

lata perchè non potevo ritenere assolutamente che un uomo diabolico, certamente non sprovveduto come LICIO GELLI, dimenticasse per distrazione l'archivio della sua loggia. Non aveva nessuna ragione di trovarsi vicino alla sua scrivania in una valigia in bell'ordine per essere sequestrato ma sequestrato in un contesto strano perchè, normalmente, se io fossi stato ufficiale di polizia giudiziaria e avessi trovato in una valigia gli elenchi di una, due logge P2, non (lo) avrei considerato materiale sequestrabile...".

Questo modo di ragionare "per intuizioni" ricorda gli argomenti svolti da ENNIO BATTELLI sulla qualità degli elenchi che non giustificano il potere esercitato da LICIO GELLI e rende agevole una valutazione critica.

- GELLI non ha dimenticato"per distrazione" la valigia. Egli la porta con sè, di norma, quando si sposta in Italia ma spesso la lascia nel suo ufficio della GIOLE. L'abbia con sè o la depositi temporaneamente a CASTIGLION FIBOCCHI, la situazione non cambia perchè l'esistenza della valigia è nota da molto tempo, almeno ai

dipendenti della S.p.a. GIOLE e può essere facilmente sequestrata ovunque si trovi.

- GELLI non si è distratto. Il fatto che questa valigia lo accompagna senza essere oggetto di sotterfugi denota la tranquilla sicurezza dell'uomo che nelle carte ha poco da nascondere e non ha motivo di ritenere di essere perseguito..

- GELLI non può "pilotare" l'operazione senza il concorso delle Autorità Giudiziaria che, per la sua parte, deve ordinare la perquisizione ed il sequestro. PUGLIESE sembra avere dimenticato questo particolare tanto determinante quanto assolutamente inesistente.

- I militari della Guardia di Finanza sequestrano gli elenchi e altri documenti perchè l'ordine ricevuto riguarda tutto il materiale cartaceo.

La deposizione di MASSIMO PUGLIESE così continua:

"...Questa considerazione, questa premessa, la maniera di condurre, di mantenere i rapporti con gli iscritti alla loggia P2 di LICIO GELLI,

il fatto che, poi, dal ritrovamento di queste liste conseguì quello che conseguì ossia una falcidia di un certo numero di persone vedi caso tutte anticomuniste (in questo caso non si è trovato un nome di un comunista in queste liste), allora trassi il convincimento che fosse una operazione svolta nell'interesse e per conto e per opera del KGB..... La mia valutazione personale è questa, ossia ero convinto che l'operazione di CASTIGLION FIBOCCHI fosse una operazione pilotata; che la P2, il ritrovamento degli elenchi della P2 servisse per criminalizzare un certo numero di persone che potevano, che davano e potevano dare fastidio al partito comunista. Questa la notizia, poi questo memorandum. C'è la fondatezza di questo memorandum. A me pare di riscontrarla in una dichiarazione che il 30 maggio 1992 il colonnello LEONIDA KOLOSOV ha fatto davanti alla televisione russa. Lui ha dichiarato di essere stato inviato in Italia dal K.G.B. nel 1962 con l'obiettivo di attaccare i neo fascisti, il SIFAR e la massoneria.... Io dissi: GELLI è entrato in una organizzazione che era anticomunista... quindi traggo subito il cui prodest che sarà

appropriato, non appropriato ma questo, quanto meno, è una ipotesi di lavoro. Secondo me, GELLI ha agito per conto del K.G.B. Risposta (del generale SANTOVITO): "Ecco, io l'avevo sempre sospettato".".

Vi è solo da notare quanto siano sorprendenti queste parole attribuite al generale GIUSEPPE SANTOVITO, direttore del SISMI sino all'agosto 1981 ed iscritto alla loggia P2 secondo lo elenco sequestrato in CASTIGLION FIBOCCHI.

GERVASO ROBERTO (1035) Giornalista. Nell'agosto 1977 il suo medico, dottor FABRIZIO TRECCA TRIFONE, gli propone di intervistare LICIO GELLI. "...Io non sapevo che TRECCA fosse massone iscritto ad una loggia... Volevo intervistare dei personaggi importanti.. Sapevo che GELLI era un personaggio di cui i giornali parlavano ed era, per me giornalista, un boccone ghiotto da intervistare; sapevo anche che era difficile da intervistare.

(1035) Cfr. cartella 13, vol. 5, fasc. 8, pag. 2175 e segg.; udienza del 29 marzo 1993 da pag. 2 a pag. 21.

Quando TRECCA mi disse che potevo incontrarlo e potevo intervistarlo, io fui ben contento di incontrarlo e di intervistarlo... TRECCA (mi disse)..., se ricordo bene, che glielo aveva presentato ALIGHIERO NOSCHESE...".

GERVASO conosce l'esistenza della loggia Propaganda 2 ed è al corrente degli attacchi portatati a GELLI "in gran parte da una certa stampa". Viene fissato un appuntamento all'Hotel Excelsior. GERVASO va.

"...Io venni annunciato dal portiere dell'albergo. Salii, non mi ricordo se al primo, al secondo piano, dove lui aveva un appartamento. Lui mi venne incontro e mi disse: "Lei è il fiore all'occhiello della cultura italiana.". Nessuno me lo aveva mai detto. La cosa da una parte mi imbarazzò e dall'altra mi lusingò. Poi mi disse: "Io viaggio molto nel mondo; porto sempre con me un suo libro." E trovai che era un grande seduttore di vanità, con gli elogi che io non meritavo ma che, in fondo, mi fecero piacere...".

Questa scena aiuta a comprendere l'abilità di LICIO GELLI nel trattare gli altri con notevole sottigliezza psicologica ottenendo risulta

ti molto positivi anche con uomini esperti, come GERVASO, ed abituati a trattare con personaggi di effettivo rilievo. GELLI dimostra di essere capace di coltivare nel migliore dei modi i rapporti sociali.

"Io ho visto GELLI altre sette o otto volte. Gli ho presentato alcune persone; sono stati rapporti, ci vedevamo sempre di fretta perchè era un uomo indafaratissimo. Quando usciva un mio libro, acquistava duecentocinquanta copie di questo libro ....(per) alcune gli facevo delle dediche, gliele firmavo, altre, invece , gliele firmavo in bianco. Questo è successo per almeno tre, quattro libri che io ho scritto...".

GELLI, "seduttore di vanità", lusinga GERVASO ma non perde occasione di trarre profitto da ciò anche in modo indiretto. Le dediche firmate in bianco da uno scrittore noto come ROBERTO GERVASO sono eloquenti.

GERVASO, inoltre, presenta a GELLI l'on. SARTI, SILVIO BERLUSCONI, il direttore del quotidiano "La Nazione" di Firenze ed organizza una cena a tre per fargli conoscere FRANCESCO DI BELLA che è il direttore del Corriere della Sera.

ROBERTO GERVASO, il 26 gennaio 1978, si iscrive alla loggia Propaganda 2 sapendo che si tratta di una loggia riservata.
L'intervista viene finalmente concessa ed è pubblicata sulla rivista "Il Settimanale" il 18 ottobre 1978. Le notizie ed i dati sono stati forniti da GELLI in forma scritta. Tutta la copertina è dedicata a questo tema: "ROBERTO GERVASO intervista LICIO GELLI capo della loggia P2. I segreti della massoneria.". Nel testo si parla anche della P2 come di una loggia riservata che accoglie solo alti esponenti della pubblica amministrazione i quali, a causa della loro attività, "non intendono riunirsi, dare delle sedute", così come hanno fatto, racconta GERVASO al dibattimento, CAVOUR, GIOLITTI, NATHAN ed altri personaggi.
L'articolo viene, successivamente, inserito in un libro ma questi scritti, come tanti altri, compresa l'intervista del 1980 rilasciata da GELLI a MAURIZIO COSTANZO e pubblicata sul Corriere della Sera, non sono stati letti o presi nella giusta considerazione da coloro che solo nel 1981 hanno "scoperto" le caratteristiche già note della loggia P2 tra le quali la riser

vatezza o copertura, la mancanza di riunioni massoniche e la qualità degli associati.

GERVASO dice: "... Io l'ho conosciuto; ho avuto sempre l'impressione che gli interessassero gli affari, (che) fosse un grande finanziere e, come ho detto prima, un grande seduttore di vanità". Sui rapporti GELLI-RIZZOLI spiega : "GELLI mi disse un giorno che aveva aiutato, favorito certe operazioni finanziarie editoriali di RIZZOLI in Sud AMerica, in Argentina... Gelli, vede, parlava per metafore, per allusioni. Io intuii che aveva una influenza su RIZZOLI avendogli fatto questo favore, avendo favorito certe sue iniziative editoriali in Argentina. Però non mi parlò mai esplicitamente dei suoi rapporti con il Corriere della Sera o dei suoi rapporti con RIZZOLI anche perchè io ero al Corriere della Sera...".

GERVASO precisa di non essere mai andato a Castiglion Fibocchi nonostante l'invito formulatogli.

"Un giorno mi presentai da GELLI con...un bellissimo cappotto.Lui mi chiese quanto l'avevo pagato; io l'avevo pagato molto questo cappotto e lui mi disse: "Perchè non viene a farti

il guardaroba a CASTIGLION FIBOCCHI che se hai speso cento da...., da me spendi dieci". Io dissi: va bene, verrò ma dato che io non guido la macchina... poi successe quel che successe ed io non sono andato a CASTIGLION FIBOCCHI per questioni contingenti....".

SILVIO BERLUSCONI (1036) Imprenditore. Deputato al Parlamento.

Il suo amico ROBERTO GERVASO lo presenta a LICIO GELLI verso la fine del 1977 dopo avergli parlato dell'uomo in termini molto positivi. "....GELLI era una persona su cui non c'erano mai stati avvisi negativi... un personaggio importante... voleva avere intorno a sè le persone migliori dell'Italia per un club su cui probabilmente ci sarebbero dovute essere delle riunioni, delle conversioni a cui peraltro non fui mai invitato...".

- BERLUSCONI incontra GELLI che gli fà molti complimenti dicendo che lo considera, tra i nuovi imprenditori, quello più bravo con un fu

---

(1036) Cfr.cartella 13,vol.5,fasc.6,pag.1680 e segg.,udienza del 3 novembre 1993,da pag.49 a pag.65 della trascrizione della registrazione.

turo importante.

- Successivamente, attraverso GERVASO, GELLI fà sapere a BERLUSCONI di gradire l'adesione alla propria associazione.
"...Io resistetti molto a dare la mia adesione e poi lo feci (nel 1978) perchè GERVASO insistette particolarmente dicendomi di rendere una cortesia personale a lui...Lui aveva bisogno di scrivere su "Il Corriere della Sera" (e mi disse) "ma che cosa ti costa? Dammi questa possibilità, fammi fare bella figura... Ci fu un motivo diciamo pratico. GERVASO mi andava dicendo che GELLI era molto introdotto presso le autorità politiche argentine e che in Argentina si doveva sviluppare una grande serie di lavori pubblici. Io, allora, ero presidente di un consorzio per l'edilizia industrializzata... intravidi in quella una possibile utilità...".

- BERLUSCONI riceve la tessera di associato alla P2 mentre è in corso una riunione con i dirigenti della sua azienda. Nota che gli è stato attribuito il grado di apprendista ed il fatto lo colpisce.
"... Ci facemmo delle matte risate e pregai

seduta stante la mia segretaria di rispedirla al mittente. Tutto questo finì in questa cosa...".

- BERLUSCONI conosce BRUNO TASSAN DIN poichè intende acquistare il settimanale "TV Sorrisi e Canzoni". TASSAN DIN non gli parla mai di GELLI.

- BERLUSCONI è in buoni rapporti con FRANCESCO DI BELLA, vecchio amico di famiglia. Costui non gli riferisce mai di "interventi", di intromissioni di LICIO GELLI sulla gestione de "Il Corriere della Sera".

- Il teste, all'epoca, è "...perfettamente a conoscenza che (GELLI) aveva una influenza importante in casa RIZZOLI. Questa era una cosa assolutamente risaputa...".

MAURIZIO COSTANZO (1037). Giornalista.

- Verso la fine dell'anno 1977, parla con il suo amico e medico curante FABRIZIO TRECCA

(1037) Cfr. cartella 9,vol.4,fasc. 1,pag.100; cartella 14,vol.5,fasc.9,pag.2404 e segg.;udienza del 3 novembre 1993,da pag. 7 a pag. 48 della trascrizione della registrazione.

TRIFONE della continua ricerca di personaggi da invitare alla trasmissione televisiva "BONTA' LORO". TRECCA gli propone di incontrare LICIO GELLI ed insieme lo vanno a trovare all'Hotel Excelsior.
COSTANZO invita GELLI a partecipare alla trasmissione "BONTA' LORO" ma l'uomo rifiuta dicendo di essere "una persona schiva che non ama esibirsi".

- Dopo circa un mese GELLI telefona a COSTANZO chiedendogli se può andare da lui.
Il giornalista acconsente ipotizzando un ripensamento alla partecipazione a "BONTA' LORO".
In realtà, GELLI non ha cambiato idea; parla di massoneria, e non di loggia P2, ed invita COSTANZO ad associarsi anche perchè "...sarebbe stato utile per conoscere personaggi da portare in trasmissione...".
"... Con assoluta stupidità...firmai la domanda...".

- Successivamente, COSTANZO si reca a Milano per dirigere "La Domenica del Corriere" ed ha altri incontri con GELLI anche in Villa Wanda.
"...Io ad Arezzo ci andavo perchè lui mi dice

va "vieni una volta a trovarmi ad Arezzo"...una volta mi par bene che c'era pure un deputato della Democrazia Cristiana (l'on. EMO DANESI)... si parlava della vita, della politica. Insomma erano soste di un'ora, di un'ora e mezzo. Io, poi, ho avuto anche il sospetto che GELLI mi portò a pranzo ad AREZZO (perchè) io ero conosciuto... (credo che) volesse anche far vedere quali erano le sue frequentazioni ....(In politica) lui riteneva l'accoppiata ANDREOTTI-CRAXI l'accoppiata vincente...".

- MAURIZIO COSTANZO, nel 1980, si sta occupando di alcune interviste su "Il fascino indiscreto del potere occulto" pubblicate su "Il Corriere della Sera" e che progetta di riunire in un libro.
LICIO GELLI chiede di essere intervistato e COSTANZO accetta senza che vi sia un intervento della direzione del quotidiano; forse BRUNO TASSAN DIN ha sollecitato la cosa ma COSTANZO non è sicuro di questo.
Il 5 ottobre 1980 l'intervista, molto lunga ed articolata, viene pubblicata.
"....L'ultima domanda era...cosa voleva fare

da piccolo, cosa vorrà fare da grande.
e lui disse: "il burattinaio". Finiva così la intervista...".
Secondo UMBERTO ORTOLANI (1038) questa intervista è una delle due prove attestanti il controllo che LICIO GELLI, strumentalizzando ROBERTO CALVI, ha esercitato sul quotidiano "Il Corriere della Sera".
A parte ogni altra considerazione (1038), simili affermazioni appiono pesanti quanto grossolanamente ingenue. Un vero burattinaio opera tacendo; chi si vanta di esserlo in modo così plateale vuole solo farlo credere perchè non lo è.

- In merito alla influenza di LICIO GELLI su "Il Corriere della Sera", COSTANZO fornisce alcune precisazioni che sono in linea con la costante azione di promozione che GELLI svolge per sè stesso quasi sempre in modo indiretto ed ambiguo.

"...(Questa) influenza era nell'aria... nei corridoi, nelle stanze. Insomma, voglio dire,

---

(1038) Cfr. il paragrafo N. 161 della presente motivazione.

era un nome che prima in maniera più sussurrata poi in maniera più esplicita veniva fatto ...Non c'erano circostanze. Io preciso che de "Il Corriere della Sera" ero un collaboratore ... (Nella Rizzoli) c'è un problema di interessi passivi, insomma, di esposizione presso le banche. Se, invece, l'AMBROSIANO può aiutarci... Io ho sempre considerato GELLI un mediatore di affari. Tra l'altro che ci fosse un collegamento tra l'AMBROSIANO, GELLI e la RIZZOLI è una cosa palese...era un discorso che anche in qualche misura usciva su qualche giornale...".

-Nell'aprile 1980,GELLI invita COSTANZO a chiedere al suo amico ENRICO MANCA se è disponibile ad iscriversi alla massoneria.

L'on. ENRICO MANCA è stato nominato per la prima volta ministro nel secondo governo dell'on. FRANCESCO COSSIGA proprio in quel mese.
COSTANZO parla con MANCA, che ricorda di aver conosciuto LICIO GELLI ad un ricevimento dell'ambasciata argentina , e gli dice: "...io credo di avere fatto una fesseria... anche per ragioni personali, private, una separazione ecc.

Mi viene chiesto di domandarti se tu puoi farlo... Non premo minimamente su una cosa del genere..".

L'on. ENRICO MANCA risponde negativamente; non ha nulla contro la massoneria ma il suo vero interesse è costituito dalla politica.

- FEDERICO FEDERICI ha parlato della intenzione di COSTANZO di intervistare il Pontefice ma il giornalista esclude di avere avuto questo progetto o di averne parlato con LICIO GELLI. "Io non conosco il cardinale BAGGIO; questo non è mai avvenuto...".

MAURIZIO COSTANZO non ha motivo di mentire affermando di non avere coltivato una idea indubbiamente lecita ed interessante per qualsiasi giornalista. La circostanza riportata da FEDERICI non meriterebbe di essere ricordata se la Commissione Parlamentare di inchiesta sulla loggia P2 non le avesse attribuito una certa importanza sviluppando un tale argomento ed offrendo la ennesima dimostrazione di quanto sia stata efficace l'opera di disinformazione compiuta, in buona fede o meno, da molte persone tra le quali FEDERICO FEDERICI non ha certamente occupato l'ultimo posto.

140 - ENRICO MANCA (1039). Già deputato al Parlamento Nazionale per il Partito Socialista Italiano.

Il 4 aprile 1980 entra nel secondo Governo presieduto dall'on. FRANCESCO COSSIGA con l'incarico di ministro per il Commercio con l'estero.

- "... Fui subito sollecitato da numerose ambasciate agli incontri, a colazioni di lavoro e così via. Una delle più solerti di queste Ambasciate fu l'Ambasciata argentina e verso la metà di aprile accolsi un invito a cena dell'ambasciatore argentino... In quella occasione conobbi GELLI che mi venne presentato come l'addetto economico del governo argentino in Italia... Riferendosi alla situazione italiana , GELLI disse che i due uomini che lui giudicava di maggiore spicco erano ANDREOTTI e CRAXI ... Debbo dire che i giudizi politici mi sembrarono, come dire, superficiali...".

- Nell'ambiente parlamentare, l'on. MANCA rac

(1039) Cfr. cartella 14, vol.5, fasc.9, pag. 2285 e segg. udienza del 22 novembre 1993, da pag. 1 a pag.23 della trascrizione della registrazione. La testimonianza è stata raccolta in uno studio privato scelto dall'on. MANCA ai sensi degli articoli 356, 453, 454 cod.proc.pen. del 1930; articolo 4 R.D. 16 dicembre 1927 n. 2210 (categoria III).

coglie voci sulla massoneria e su LICIO GELLI ma non gli è "...noto il personaggio anche con tutte le sue implicazioni...".
Sino alla scoperta dell'esistenza del "conto protezione" ha ignorato i contatti tra GELLI e gli on. CRAXI e MARTELLI .

- Nel corso degli accertamenti svolti dalla Commissione PESCATORE a proposito della vicenda relativa al contratto ENI-PETROMIN , non è mai emerso il nome di LICIO GELLI nè è stata accertata alcuna intromissione da parte della massoneria in genere e della loggia P2 in particolare. - Passati sette o dieci giorni dalla cena offerta dall'ambasciatore argentino, MAURIZIO COSTANZO si reca dal ministro MANCA con il quale ha un rapporto di amicizia.
COSTANZO premette di essere a conoscenza della cena e dice: "... Guarda, io sono iscritto alla massoneria. GELLI, come sai, è uno dei grandi capi massoni... ti ha conosciuto all'ambasciata argentina e gli hai fatto una grande impressione.... Mi ha detto di contattarti per invitarti ad entrare nella massoneria...".
COSTANZO parla genericamente di massoneria e

non accenna ad una loggia "coperta".

- L'on.MANCA oppone un rifiuto netto in termini cortesi. Non ha nulla contro la massoneria ma la sua."loggia è il Consiglio dei Ministri". Non ha conosciuto GIUSEPPE BATTISTA, ROBERTO CALVI, BRUNO TASSAN DIN, UMBERTO ORTOLANI nè ha avuto contatto con ANGELO RIZZOLI.
IL nome dell'on. ENRICO MANCA è inserito nella lista degli iscritti alla P2 sequestrata in Castiglion Fibocchi ma il testimone non è in grado di formulare una ragione plausibile di questo fatto.

DI BELLA FRANCESCO (1040). Giornalista. Nel 1977, lascia la direzione del quotidiano "Il Resto del Carlino" di Bologna e la direzione editoriale del quotidiano "La Nazione" di Firenze perchè chiamato da ANGELO, da ALBERTO e da ANDREA RIZZOLI alla direzione del "Corriere della Sera".

(1040) Cfr. cartella 14,vol. 5, fasc. 10,pag. 2783 e segg.; udienza del 24 marzo 1993, da pag. 41 a pag. 58 della trascrizione della registrazione.

Sino a circa nove mesi prima è stato vice direttore vicario dello stesso giornale milanese.

Nel 1978, DI BELLA conosce LICIO GELLI ad un ricevimento dato dall'ambasciatore argentino; l'uomo è bene considerato dalla famiglia RIZZOLI. "....Lo stesso ANGELO, ALBERTO e ANDREA, ANDREA soprattutto, dice: 'trattami bene il dottor GELLI perchè è quello che mantiene i contatti con la nostra banca di credito'. In quel momento i RIZZOLI erano molto indebitati ... con il Banco AMbrosiano.".

DI BELLA afferma che GELLI non ha mai esercitato pressioni su di lui.

Il giornalista ROBERTO GERVASO lo invita a casa sua dove DI BELLA trova GELLI ~~che~~ gli propone di aderire alla massoneria di Palazzo Giustiniani.

Il direttore rifiuta; vi è un nuovo incontro; GELLI insiste; DI BELLA conclude con un 'vedremo' ma, richiesto, lascia un assegno per lire 300.000 al cassiere di GELLI a favore dei profughi argentini.

DI BELLA così descrive GELLI: "...Parlava un po' come Toro Seduto, sa, per un po', con gli

indiani di "Balla con i lupi" che parlano. Non è che affronta un argomento direttamente; è un uomo di spessore culturale non rilevante, mi parve subito. Parlava così, un po',per aneddoti, per immagini, per apologhi...".
Dopo l'episodio dell'obolo per i profughi argentini, DI BELLA, secondo le sue dichiarazioni, non incontra più LICIO GELLI.
Tuttavia il nome di DI BELLA FRANCO è inserito con il N. 655 nell'elenco degli affiliati alla P2 trovato e sequestrato a CASTIGLION FIBOCCHI (1041).

DE CAROLIS MASSIMO (1042) Già deputato al Parlamento nazionale, avvocato. Nel 1975 contatta MICHELE SINDONA per conto di un suo assistito ed anche perchè ha costituito "....sostanzialmente un comitato di difesa degli azionisti della banca Privata finanziaria, della Banca di ~~SINDONA~~ che erano rimasti danneggiati dal

---

(1041) Cfr. cartella 70,vol. 20, fasc. 1, pag. 237.
(1042) Cfr. cartella 11, vol. 5, fasc. 1, pag. 157 e segg.; udienza del 24 marzo 1993, da pag. 29 a pag. 41 della trascrizione della registrazione.

crak.... all'epoca di questi primi contatti con SINDONA, di GELLI quasi ignoravo l'esistenza; ne avevo sentito parlare dai giornali.... (GELLI) non è mai venuto fuori in tutte le occasioni in cui ho avuto contatto con SINDONA o nelle questioni che ho trattato relative al caso SINDONA. GELLI non è mai apparso; non c'era mai stata nessuna presenza di GELLI o fatto che riguardasse GELLI.".

Nel 1979, assume l'iniziativa per incontrare e per conoscere GELLI. ".... perchè era circolata la voce in ambienti, sia pure abbastanza ristretti, non è che fosse proprio una voce pubblica tanto è vero che non era uscita minimamente sulla stampa ma, comunque, si cominciava a parlare di una presenza di GELLI nella RIZZOLI e quindi nel Corriere della Sera in forme che non erano chiare. Cioè non si diceva se avesse acquistato o fatto acquistare. Comunque, esercitava una influenza nell'ambito della RIZZOLI. La questione a me interessava molto perchè, in quel periodo, il CORRIERE DELLA SERA è un quotidiano di Milano , fondamentale a MIlano nel senso che vende a Milano più di tutti gli altri giornali messi insieme ed io

ero deputato nel Collegio di Milano... GELLI, con me almeno, non fece mai delle ammissioni ... non mi diede degli elementi concreti; aveva un atteggiamento che sostanzialmente conduceva ad ammettere che lui fosse il deus ex machina dell'operazione senza spiegare come la cosa era stata realizzata. Procedeva più per allusioni...".

AL Giudice Istrutore, DE CAROLIS spiega che GELLI parla sempre per sottintesi e usa "... frasi contorte ricche di allusioni indirette parlando di amici e facendomi capire che se avessi avuto bisogno di qualche cosa, avrei potuto contare su di lui.".

"...Forse il suo (di GELLI) potere, che certamente in quegli anni c'era, nasceva dalla abilità con cui era condotto questo gioco abbastanza sottile. Probabilmente, poi, c'era anche un altro livello in cui le cose, invece, erano più precise ma con me non c'è mai stato nulla di concreto.".

DE CAROLIS e GELLI non parlano mai tra loro di massoneria e di P2.

Nonostante questo, il nome di MASSIMO DE CAROLIS è inserito con N. 624 nell'elenco degli af

filiati alla P2 sequestrato presso la società GIOLE in CASTIGLION FIBOCCHI (1043).

FABIO ISMAN (1044) Giornalista. ALl'epoca dei fatti e sino al 1980 si occupa in particolare di "... trame nere o rosse... di terrorismo e di scandali politici.". Parte della sua testimonianza è stata già richiamata citando gli articoli pubblicati su O.P. nella primavera del 1978 , nel gennaio e nel febbraio 1979.
In merito ad argomenti di carattere generale, egli dice di essersi interessato di massoneria; scrivendo alcuni articoli, dopo avere parlato due o tre volte, molto probabilmente nel 1975, con l'ingegnere FRANCESCO SINISCALCHI.
"...Io mi interessai di massoneria facendo alcuni articoli in cui credo di avere raccontato, forse per la prima volta, l'esistenza di una cosa che si chiamava P2; di un signore che si chiamava GELLI, su notizie che ebbi da un si-

---

(1043) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1, pag. 235.
(1044) Udienza del 17maggio 1993;da pag. 1 a pag. 23 della trascrizione della registrazione.

gnore che si chiamava SINISCALCHI... persona per me stimabilissima... SINISCALCHI mi parlò di una vicenda che lui mi raccontò molto strana, era della esistenza di un nucleo segreto all'interno della massoneria che lui diceva essere assolutamente di destra, reazionario. SINISCALCHI era persona sicuramente progressista, di sinistra ....(e) mi spiegò che questo signor GELLI lui se lo era ritrovato proprio nella sua loggia e non lo aveva promosso dal primo grado .... aveva rifiutato di promuoverlo perchè secondo lui non aveva le caratteristiche, le frequentazioni dei loro lavori, di queste cose sufficienti per la promozione di grado e che fu portato, mi pare da un gran maestro di Ravenna (però non mi chieda come si chiama perchè non me lo ricordo) fuori di questa loggia, messo in un'altra loggia... e che divenne segretario amministrativo di questa loggia. Cominciarono a succedere cose molto strane. Cioè lui mi spiegava che tra di loro avevano il diritto di partecipare anche ai lavori di altre logge...invece in quella loggia a lui era stato proibito... Mi disse che c'era stato un reclutamento, io credo di averlo

scritto, di ufficiali presi tutti insieme. Mi disse che questa loggia acquisiva persone molto importanti che non obbedivano, secondo lui, ai principi delle loro regole. Non si vedevano, cioè,non so ogni quante volte dovevano vedersi, per discutere insieme perchè non si conoscevano l'un l'altro... Queste notizie che lui mi dava erano una serie di fondamenti, di atti, di documenti che mi fece vedere e, quindi, c'era già una verifica...Una cosa importante sicuramente (è) questo fatto della improvvisa sottrazione di questa persona dal posto dove, diciamo, "non faceva carriera" per essere messa in un altro posto dove la fece miracolosamente, cioè in tempi estremamente rapidi, credo, per le loro regole....".

ISMAN non ricorda che SINISCALCHI gli abbia parlato di un colpo di Stato dell'estate 1971.

"... Mi disse che c'era in quella loggia della gente che era stata inquisita per il golpe BORGHESE ma non me ne fece il nome...".

Questa testimonianza resa da un giornalista esperto come FABIO ISMAN impone alcune osservazioni che si riallacciano a tutte le altre che sono state fatte sul medesimo tema della cir-

colazione di voci suggestive inevitabilmente soggette a deformazioni perchè sprovviste di un serio ancoraggio probatorio.

- L'ispiratore delle notizie diffuse dalla stampa si identifica , ancora una volta, in FRANCESCO SINISCALCHI. La doglianza nei confronti di LICIO GELLI che nella vecchia loggia "non fa carriera" e viene spostato altrove (nella P2) dove "miracolosamente" è promosso rapidamente a dispetto di chi tali promozioni ha ostacolato, rappresenta certamente un elemento inquinante la genuinità della protesta. Comunque, l'ingegnere SINISCALCHI espone situazioni interne della massoneria da lui non condivise ma, che sono conformi ad una tradizione massonica non avversata, all'epoca , dallo Stato italiano.

- Sono state indicate, citando la relazione di maggioranza della Commissione parlamentare di inchiesta, le caratteristiche di una qualsiasi loggia "coperta" o "riservata". Di conseguenza, è assolutamente improprio definire "una cosa molto strana" l'inosservanza del 'diritto di visita'.

- Data la natura degli argomenti riferiti da ISMAN , non è possibile ipotizzare quali documenti l'ingegnere SINISCALCHI abbia potuto esi

bire al giornalista.

- La tesi della cospirazione politica mediante associazione non è compatibile con la affermazione che gli iscritti alla loggia Propaganda 2 non si conoscono neanche tra loro. Questa lamentata segretezza, esasperata sino all"inverosimile, è poi in aperta contraddizione con la "esistenza di un nucleo segreto di destra, reazionario" che presuppone conoscenza reciproca dei membri ed una qualità personale ed una attività che avrebbero dovuto essere esplicitate per giustificare la troppo generica definizione.

Il problema delle voci deformanti la realtà è ulteriormente messo in evidenza da FABIO ISMAN quando racconta il suo contatto con PECORELLI. Gli viene chiesto se conosce i motivi per i quali PECORELLI lo ha citato in un certo modo nell'articolo "Il professore e la balaustra". Il testimone risponde: "Credo la mia voglia di non andare a cena con lui, perchè lui insistette molto. Quando lui mi cercò io fui anche un momentino sgradevole....Ricostruendo con il senno di poi, avendo scritto io senz'altro in e-

poca successiva sui giornali che PECORELLI era diventato una sorta di ufficio stampa, capo ufficio stampa, non so come definirlo esattamente della P2, probabilmente non gli fatto piacere questo; credo assolutamente che sia così.".
Gli viene domandato di spiegare la storia di CARMINE PECORELLI definito capo ufficio stampa della P2. FABIO ISMAN precisa: "Ho letto da qualche parte, quindi sui giornali in epoca successiva ma puramente per caso, che O.P. sarebbe diventata (ma non so se deriva dalla inchiesta parlamentare, se è stata pubblicata in inchiesta parlamentare o dai numerosi processi in corso, robe di questo tipo) che O.P. era diventato una sorta di giornale ufficiale della loggia P2.... E' una roba che ho letto veramente sui giornali....mi pare di ricordare che GELLI avesse invitato, o qualcuno della P2 avesse invitato , a dare notizie ed informazioni a O.P. che è una sorta di nostro bollettino, foglio ufficiale non so come diavolo definirlo, se questo è successo...".
In questo modo,un esperto giornalista riferisce quanto ha letto e,quindi, quanto taluno ha affermato come un fatto certo.

Molti anni sono trascorsi dal 29 dicembre 1972, quando nell'Hotel BAGLIONI di FIrenze SALVINI, BRICCHI, BIANCHI, GELLI, ROSSETI e DE SANTIS hanno trattato anche il tema dell'informazione (1045). Sembra, però, che non sia interessato a molti verificare se, come e quando CARMINE PECORELLI sia diventato veramente il capo ufficio stampa della loggia P2 come qualcuno ha detto o ha scritto lavorando solo con la fantasia.

SPACCAMONTI PIETRO (1046) Generale di corpo di armata, comandante in seconda del Corpo della Guardia di Finanza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979. Pensionato. Massone dal 1943. Viene promosso maggiore nel 1954 per meriti di guerra per l'attività partigiana e si rende conto che l'attività nelle logge ordinarie può procurargli qualche fastidio. Si rivolge all'avv. CIPOLLONE, all'epoca Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia il quale gli dice che può

(1045)Cfr.i paragrafi N.36,37 e 38 della presente motivazione.

(1046)Cfr.cartella 12, vol.5, fasc.5, pag. 1388 e segg.;udienza del 7 aprile 1993;da pag.1 a pag. 25 della trascrizione della registrazione.

"...rimanere, ma senza partecipare alle riunioni, nella loggia P2 che in quel periodo è un elenco di massoni che si trovano più o meno in situazioni analoghe".

Il teste è molto preciso: "La loggia Propaganda era costituita da un elenco di massoni che non volevano partecipare alle riunioni e che, comunque, rimanevano iscritti. Infatti, io pagavo le mie quote annualmente e basta...Non svolgeva alcuna attività. L'unico motivo per cui seguitavo a pagare le quote era l'idea che, andando in pensione, eventualmente sarei potuto ritornare attivo".

Trasferitosi nella loggia P2 nel 1954, SPACCAMONTI , il 1° ottobre 1970, riceve una lettera dal Gran Maestro LINO SALVINI il quale gli comunica di avere riorganizzato la posizione della P2 per gruppi uno dei quali affidato a LICIO GELLI (1047).

Nulla turba SPACCAMONTI per quattro anni. Poi comincia ad avere dubbi sulla persona di LICIO GELLI per motivi ben precisi.

(1047) Sembra un riferimento al raggruppamento GELLI.

"....Nel 1974, proprio mio fratello, che era commerciante e quindi era rimasto (un massone) attivo, mi disse: 'Guarda che nell'ambiente della massoneria si dice che LICIO GELLI, durante il periodo partigiano ha fatto il doppio gioco. Faceva finta di essere partigiano ma aveva contatti anche con (i fascisti)...Allora, io andai dal prof. ACCORNERO.... (e lui) mi disse: "Guarda che adesso stiamo provvedendo contro GELLI per mandarlo via;.. vedrai che ci liberiamo di lui "... MI disse che effettivamente erano arrivate delle voci al Grande Oriente che questo (GELLI) aveva fatto il doppio gioco...Lo volevano mandare via per questo... Poi ci furono attacchi sui giornali... verso il 1974-1975.... Quando lessi questi articoli, tra le altre cose, venni a sapere che LICIO GELLI riceveva spesso nella villa che aveva in Toscana degli ufficiali della Guardia di Finanza dei quali io non avevo assolutamente nessuna stima.

Le faccio i nomi: generale GIUDICE, generale LOPRETE e l'aiutante maggiore di Giudice, TRISOLINI....(Costoro) lasciavano molto a desiderare sotto il profilo dell'onestà....Sic-

come GELLI si era presentato in tutto questo periodo come una persona non corretta, non onesta, il contatto GELLI, LOPRETE e GIUDICE, che erano massoni, mi fece capire che questa P2 non era quella che avrebbe dovuto essere ma probabilmente era un centro di affari poco puliti... (E così) alla fine del 1975, inizio 1976, ho rotto (i rapporti)... Prima di andare via, andai da GELLI, prima di tutto per vedere GELLI ed ebbi una cattiva impressione. L'impressione fusoprattutto di un megalomane, di uno che si faceva bello, diceva che lui aveva rapporti di quà, rapporti di là...ecco millantava.".

Il generale SPACCAMONTI ricorda il colonnello SALVATORE FLORIO con parole di profonda stima. Lo vede per l'ultima volta due giorni prima dell'incidente al campo della Guardia di Finanza. FLORIO non gli mai detto nulla del trasferimento a Genova.

"....La signora Florio mi diceva che avevano fatto torto al marito perchè lui non si prestava a determinate cose e,quindi, lo avevano mandato via. Poi, ad un certo momento, la signora FLORIO ha avanzato addirittura l'idea che fosse

stato ammazzato... era una preoccupazione di carattere generale (e non fornì alcun dato) no, tanto che io le dissi, guardi signora non credo. Perchè , poi, io andai sul posto dove c'era stato l'incidente e...c'erano le strisce della .macchina che deve avere frenato di colpo e poi oltrepassato la mezzavia ed è andata dall'altra parte e si è scontrata con una macchina di tedeschi che venivano in senso opposto, tanto è vero che sono morti tutti.".

Il Pubblico Ministero ricorda al teste le dichiarazioni rese da ANTONINO DE SALVO secondo il quale, in AREZZO, GELLI avrebbe telefonato a SPACCAMONTI dandondogli del tu.

Il generale esclude in modo categorico la circostanza e aggiunge:

"...(forse) ha fatto finta di telefonarmi" ed aggiunge che ha ricevuto una sola telefonata da parte di LICIO GELLI senza, però, parlare con lui.

"...Io ho ricevuto una telefonata da LICIO GELLI nel 1979 quando ero comandante in seconda e gli feci rispondere che non c'ero. QUindi, il contatto non c'è stato e lui non ha ripetuto la telefonata. Evidentemente, si è reso con

to che non ne volevo sapere di trattare con lui.".

Prima di formulare alcune considerazioni sugli argomenti trattati dal generale PIETRO SPACCAMONTI, si deve affermare la completa attendibilità di questa testimonianza e la sua importanza per il giudizio della Corte.

Tale affidabilità è sostenuta da molteplici motivi: la carriera di un ufficiale integerrimo; la militanza partigiana, la leale ed immediata ammissione della antica militanza nella massoneria e della adesione alla loggia P2;le ragioni che lo hanno indotto ad uscire dalla loggia; la concordanza tra i fatti esposti e molti dati processuali;la chiarezza e la logica concretezza delle sue parole.

Tanto premesso, è interessante ai fini della decisione sottolineare alcuni dati.

- Nel 1954, molto prima della Gran Maestranza di GIORDANO GAMBERINI e di LINO SALVINI, la loggia PROPAGANDA 2 esiste anche se al livello di un semplice elenco e gli affiliati sono in posizione coperta e non partecipano ai lavori rituali.

- Nel 1974, nell'ambiente massonica circolano "voci" insistenti e corpose sul doppio gioco di LICIO GELLI fascista e partigiano.
PIETRO SPACCAMONTI ~~si~~ scandalizza per questo e per i contatti tra GELLI, GIUDICE, LOPRETE e TRISOLINI.
FERDINANDO ACCORNERO è al corrente della storia del doppio gioco ed assicura a SPACCAMONTI: "Vedrai che ci liberiamo di lui".
FRANCESCO SINISCALCHI, nello stesso periodo di tempo, alimenta gli articoli di FABIO ISMAN con le "stranezze" di GELLI.
Una parte della stampa sferra attacchi pesanti contro LICIO GELLI.
Il 1974 è anche l'anno delle indagini del colonnello SALVATORE FLORIO e del Centro CS di FIRENZE diretto da FEDERIGO MANNUCCI BENINCASA sul conto di LICIO GELLI.
Nel 1974 accadono troppe cose concatenate fra loro per potere credere a semplici coincidenze e la conclusione è la decisione della Gran Loggia di NAPOLI di "demolire" la loggia PROPAGANDA 2.

- Il generale SPACCAMONTI, con le sue chiare

parole dimostra l'irrealtà del passo già citato (1048) della Relazione di maggioranza della Commissione parlamentare di inchiesta che pone in relazione l'omicidio di CARMINE PECORELLI con la pubblicazione su O.P., nel 1979, dell'articolo "Due volte partigiano".
Si è scritto che la pubblicazione della "informativa COMINFORM " "... non poteva non avere effetti devastanti per il capo riconosciuto di una organizzazione a carattere segreto con accentuata colorazione politica anticomunista.. ..(e) non avrebbe fatto piacere ai soldati..." sapere che il loro capo GELLI è stato un delatore ed un ex agente dei Servizi dei Paesi dell'Est.
L'argomento della 'informativa COMINFORM' è stato analizzato e considerato per il suo reale valore. Per il resto, è un fatto certo che la notizia dagli "effetti devastanti" è già nota a chi interessa ed a chi legge i giornali almeno da cinque anni.

(1048) Cfr.il paragrafo N. 40 della presente motivazione.

- Il generale PIETRO SPACCAMONTI, colpito dalle "voci" riferite dal fratello e confermate dal prof. FERDINANDO ACCORNERO, segue con attenzione lo svolgersi degli eventi ma non accerta nulla che faccia pensare a idee o a piani o a trame eversive. Solo affari e poichè la loggia P2 è "probabilmente" un centro "di affari poco puliti" , il generale abbandona la partita.
Per l'onesto SPACCAMONTI è sufficiente il dubbio.

- I termini con i quali il teste riferisce i particolari della prematura morte del colonnello SALVATORE FLORIO , confermano le conclusioni formulate sul tema da questa Corte.

141. - CARLO CARACCIOLO (1049) Editore.
Il testo di un accordo di massima tra il grup

(1049) Udienza del 4 ottobre 1993;da pag. 3 a pag. 12 delal trascrizione della registrazione. Una parte della testimonianza di C.CARACCIOLO è riportata nel paragrafo N. 81 della presente motivazione.

po Rizzoli ed il gurppo CARACCIOLO-SCALFARI datato 5 luglio 1979 sottoscritto da CARLO CARACCIOLO e da EUGENIO SCALFARI viene rinvenuto tra le carte sequestrate e LICIO GELLI in CASTIGLION FIBOCCHI nel marzo 1981.
Questo documento, come tanti altri che sono stati menzionati e commentati, viene acquisito e conservato da LICIO GELLI senza una apparente ragione pratica. L'editore CARLO CARACCIOLO dichiara in proposito:

- "...Nel 1979 noi pubblicavamo un giornale a Padova chiamato "Il Mattino di Padova". La casa editrice RIZZOLI pubblicava anche un giornale chiamato "L'eco di Padova". Noi avevamo interesse a far sì che le due pubblicazioni diventassero una sola per evidenti motivi perchè la città di Padova non poteva sopportare più di un giornale. Ad un certo momento fummo avvicinati, non ricordo può se da RIZZOLI o da TASSAN DIN che dissero che volevano iniziare dei colloqui per la fusione di questo giornale.
Questi colloqui durarono non molto tempo...RIZZOLI ci comunicò che era intenzione loro cessa

re le pubblicazioni di questo quotidiano e chiesero in cambio di questo l'assunzione di un certo numero di giornalisti... e di poligrafici ...e del 20% del capitale sociale del nostro giornale. Trovammo facilmente un accordo... Durante queste conversazioni, ad un certo momento, il dottor RIZZOLI ed il dottor TASSANDIN ci fecero presente che la "guerra" che c'era allora in corso fra "Repubblica" e "Corriere della Sera" nuoceva a tutti e che sarebbe stato opportuno raggiungere una sorta di armistizio.... Un giorno, a colazione a casa mia, dove c"erano RIZZOLI e TASSAN DIN, loro arrivarono con un foglio di carta in quattro copie ....nel quale si proponeva di consultarci in caso che avessimo dovuto fare nuovi giornali; di informarci delle iniziative che avremmo preso in questo settore; di condurre una politica comune nei confronti della Federazione Italiana editori giornali e di (fare in modo) che i giornali dell'una e dell'altra parte non attaccassero personalmente i rispettivi membri del Consiglio di amministrazione e delle Direzioni. ....Era un documento di nessun valore; una dichiarazione di intenzioni... Ci parve che non

c'era niente di riprovevole... e firmammo questo foglio: due copie SCALFARI ed io e due copie RIZZOLI e TASSAN DIN e ciascuno di noi ebbe una copia. Noi delle loro e loro delle nostre... Quando venne fuori la notizia (del ritrovamento di uno dei fogli firmati da noi), le debbo dire la verità che nessuno di noi di ricordava più di cosa si trattava perchè era un documento che noi attribuivamo solo ad un valore, ad un modo di comportarsi...".

- CARLO CARACCIOLO dice di non avere mai conosciuto LICIO GELLI.

- Il Pubblico Ministero rammenta al teste che a qualcuno (1050) era stato detto "da più parti che il vero padrone del 'Corriere della Sera' era GELLI e che, quindi, se voleva che fosse fatto qualcosa nei confronti del 'COrriere della Sera' doveva rivolgersi a GELLI". Il Pubblico Ministero domanda se nel mondo editoriale "...VIene fuori soltanto nel 1981 che die-

---

(1050) Sembra evidente il riferimento al senatore FRANCESCO COSSIGA. Cfr. il paragrafo N. 144 della presente motivazione.

tro la RIZZOLI ci fosse GELLI.".
CARACCIOLO risponde: "...Voci che GELLI fosse, diciamo così, il dominus del Corriere della Sera non le ho avute che successivamente. Può darsi che qualcuno mi abbia detto: GELLI è molto influente; RIZZOLI ha bisogno di GELLI; TASSAN DIN è amico di GELLI; ma sono cose a cui ho mai prestato ~~molta attenzione anche~~ perchè non lo conoscevo....(Se prima del 1981, qualcuno mi avesse nominato GELLI) probabilmente non avrei pensato a niente....".
Alcune osservazione debbono essere fatto in merito a questa parte della deposizione perchè il capo N. 1 della imputazione, pur se non contestato a LICIO GELLI, cita "la creazione di una concentrazione di testate giornalistiche" quale strumento utilizzato o da utilizzare per la attuazione di progetti criminali.

- Il Pubblico Ministero ha sostenuto, ponendo una domanda, che "...nel 1981 viene fuori che dietro la RIZZOLI c'è GELLI...." nel senso che LICIO GELLI è risultato essere il vero padrone de "Il corriere della Sera". Questa affermazione non è esatta poichè, sul tema, si re-

gistrano soltanto supposizioni basate sulle chiacchiere che volano sulle ali delle tante polemiche coltivate dopo il sequestro in CASTIGLION FIBOCCHI e che si agganciano ad un reale rapporto di "amicizia interessata" esistente tra ANGELO RIZZOLI e LICIO GELLI.

- Il mondo della editoria italiana è un settore ristretto dove coloro che contano veramente si conoscono e ben poco può rimanere a lungo nascosto compresi i sostanziosi pettegolezzi.

CARLO CARACCIOLO è un testimone preciso, estraneo alle facili suggestioni; è un professionista esperto necessariamente attento a tutti gli avvenimenti ed alle voci che riguardano il suo lavoro. Nonostante tutto ciò e nonostante "la guerra" da lui citata ed in corso nel 1979 per la concorrenza tra "La Repubblica" ed "Il corriere della Sera", CARLO CARACCIOLO ignora che il vero padrone del quotidiano di via Solferino in Milano, il suo intelocutore antagonista, è LICIO GELLI come non lo sa nemmeno FRANCESCO DI BELLA direttore de 'Il Corriere della Sera'.

- GELLI , colui che vuole apparire anche quello che non è, non figura nelle trattative condotte da ANGELO RIZZOLI e da BRUNO TASSAN DIN nè come parte nè come garante degli impegni che vengono assunti.

E' vero che egli detiene una copia del testo degli accordi ma si comporta nello stesso modo conservando un appunto concernente l 'intesa raggiunta tra il Gruppo RIZZOLI ed il partito della Democrazia Cristiana nella persona del Segretario politico on. FLAMINIO PICCOLI.

Questo non significa in modo automatico che GELLI possa essere ritenuto il padrone del Gruppo RIZZOLI o il controllore dei quotidiani "Il Mattino" e "L'Adige". Significa, soltanto, che i suoi amici ANGELO RIZZOLI e BRUNO TASSAN DIN hanno assecondato la sua mania dandogli carte di nessun valore come ha precisato CARACCIOLO e come ha sostenuto SCALFARI per "gli accordi di SOMMACAMPAGNA".

- Anche ammessa come un fatto reale la ipotesi che "dietro il Corriere della Sera" ci sia stato LICIO GELLI, il problema sotto il profilo penale non riguarda la identificazione di chi

è il proprietario o "il controllore" di un quo diano o di una serie di "testate giornalistiche" o di stazioni radio e televisive.
Il vero quesito che deve essere risolto attiene alla concreta utilizzazione dello strumento di comunicazione al fine di perseguire scopi criminali.
Questo uso del quotidiano milanese non emerge in alcun modo dalle carte processuali . Non vi è prova a carico di LICIO GELLI nè risulta che gli imputati di cui al capo N.1 siano coinvolti nel citato controllo a qualsiasi fine.

- Sul tema della concentrazione delle testate giornalistiche, CARLO CARACCIOLO chiarisce: " ... A me non risultava nè mi risulta oggi che Il Corriere della Sera avesse un progetto serio di giornali locali mentre noi l'avevamo da parecchio tempo....L'interpretazione che ho dato all'epoca all'uscita de 'L'Eco di Padova' da parte di RIZZOLI era un disegno di contrastare nostre iniziative piuttosto che un disegno organico de Il Corriere della Sera di fare una serie di giornali locali....".

- CARLO CARACCIOLO ha contatti con FLAVIO CAR

BONI anche perchè costui è socio al 30% della "Nuova Sardegna" , giornale di proprietà del gruppo del testimone.
"....(CARBONI) non mi ha mai accennato nè di GELLI nè di ORTOLANI. Lui si professava molto amico di CALVI....".

CIOPPA ELIO (1051) Vice questore vicario.
nel 1978 presta servizio nel SISDE.

- Nel settembre 1978, il dottor GIOVANNI FA - NELLI funzionario del Ministero dell'Interno, gli presenta come massone LICIO GELLI incontrato per caso nei pressi dell'albergo Excelsior di Roma.
CIOPPA espone la necessità del SISDE di avere fonti informative sul terrorismo e si rivolge a GELLI perchè costui è " .. noto per le sue vaste conoscenze ed amicizie...Nel servizio segreto, qualsiasi personaggio, sia esso grosso o piccolo, può essere una fonte informati-

---

(1051) Cartella 3,vol. 1, fasc. 5, pag. 1404 e segg.; cartella 12, vol. 5, fasc. 5, pag. 1300 e segg. udienza del 13 fennaio 1993 da pag. 1 a pag. 48 della trascrizione della registrazione.

va".

GELLI non risponde in modo concreto ed aggiunge : "... se mi cerchi (all'Hotel Excelsior) sono LUCIANI, però, poi non è successo niente...".

Al Giudice Istruttore il 13 ottobre 1981, CIOPPA racconta di essere stato, successivamente, invitato da GELLI ad aderire alla massoneria. Al dibattimento sostiene che l'invito è stato formulato nel corso del primo incontro del settembre 1978.

- Queste prime affermazioni di CIOPPA necessitano di essere considerate con molta attenzione.

La frase che sarebbe stata pronunciata da GELLI: "Se mi cerchi , sono LUCIANI" lascia perplessi sulla personalità dei soggetti e per la sua inutilità in quanto l'uomo frequenta da anni l'Hotel Excelsior ed è ben conosciuto con il suo vero nome dal personale dell'albergo. Vi è, poi, la singolare richiesta di fornire informazioni sul terrorismo, materia delicata, pericolosa e non accessibile a chiunque, formulata da CIOPPA ad una persona incontrata per la prima volta e per caso.

Nel corso del dibattimento, il testimone si giustifica spiegando che qualsiasi soggetto può essere una fonte di informazioni per il servizio segreto ma questo principio di carattere generale non ha nulla in comune con il tipo di approccio superficiale e semplicistico che è stato riferito.

Inoltre, lo stesso avvenimento è utilizzato dal testimone per costruire due storie diverse. Nel 1981, ELIO CIOPPA spiega al Giudice Istruttore che LICIO GELLI è già un informatore del SISDE quando lui comincia a lavorare per il Servizio; secondo lui, il generale GIULIO GRASSINI (1052), tutte le volte che riceve notizie da GELLI, gli consegnerebbe biglietti manoscritti affinchè possa sviluppare le indagini relative. Nel 1993, CIOPPA sostiene di essere stato lui a chiedere a GELLI di diventare un informatore del SISDE e liquida le contraddizioni definendo errate supposizioni i racconti espo-

---

(1052) Il generale GIULIO GRASSINI è direttore del SISDE dal 13 gennaio 1978 al 26 luglio 1981. Il suo nome è inserito nell'elenco degli iscritti alla loggia P2 sequestrata in CASTIGLION FIBOCCHI.

sti al Giudice Istruttore come fatti concreti. Le parole pronunciate da ELIO CIOPPA nel corso del dibattimento sono significative.

"...Si, ritenni all'epoca...data la enorme confusione che si creò... che GELLI, quanto meno, poteva essere una fonte del SISDE ... in base a tutti gli elementi che emersero in quel periodo.. quando scoppiò il caso P2.... Ritenni che GELLI era una fonte confidenziale... in base a queste conoscenze che lui aveva...".

Parole significative perchè prive di senso in bocca ad un poliziotto esperto e che denunciano il tentativo di rimediare alla debolezza del 1981 quando la sua testimonianza, compatibile con le storie del tempo, è ritenuta utile per allontanare da sè l'attenzione del Giudice Istruttore. CIOPPA nega di avere aderito alla loggia P2 ma il suo nome è inserito con il N.658 nella lista sequestrata presso la GIOLE (1053); è annotato nelle carte di GELLI il pagamento della quota associativa per l'anno 1978 ed il suo nominativo è compreso nell'elenco delle ven

---

1053) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1, pag. 237.

ticinque persone alle quali, il 21 luglio 1979, deve essere rilasciato il brevetto di "maestro" (1054).

CIOPPA rende ancora più evidente la sua intenzione di recuperare la verità quando cerca di spiegare nel 1993 i suoi discorsi del 1981 sugli appunti del generale GRASSINI, su due avvocati aderenti a SOCCORSO ROSSO e su una "ipotesi" per il sequestro dell'on. MORO. CIOPPA dice: "...Ritenni che poteva essere stato GELLI perchè il generale mi disse che aveva ricevuto questa notizia nel corso di un colloquio che aveva avuto qualche giorno prima... Ritenni che poteva essere stato GELLI ....(perchè) era noto che il generale GRASSINI era amico di GELLI... Le ripeto, sono mie supposizioni che alcune di queste notizie le abbia date lui...".

- Nella estate del 1980, ELIO CIOPPA si reca a BOLOGNA per interessarsi alle indagini in corso per identificare gli autori della strage av

---

(1054) Cfr. cartella 71, vol. 2, fasc. 3, pag. 549.

venuta nella stazione ferroviaria di quella città. "...C'era GENTILE come Giudice Istruttore il quale volle, in quel periodo, che io mi spogliassi della qualifica di agente segreto e ritornassi come ufficiale di POlizia Giudiziaria.". CIOPPA rimane a Bologna per quindici, venti giorni circa.

"... Verso la fine di agosto, già avevamo tratto in arresto i presunti responsabili della strage... ricordo che qualche giornale, qualche organo di stampa parlò che poteva trattarsi di una potenza straniera o, quanto meno, (di) emissari stranieri...Mi sono recato da GELLI (come) ... mi sono recato da altre cento persone.. . Poichè GELLI era notorio che aveva rapporti internazionali....".

- CIOPPA torna a ROMA, all'Hotel Excelsior e chiede a GELLI un parere in merito alla ipotesi di una potenza straniera interessata a destabilizzare l'Italia. GELLI risponde che hanno sbagliato tutto e che gli autori della strage debbono essere ricercati in campo internazionale. GELLI "....ripeteva quello che dicevano alcuni organi di stampa. Poi, quando gli ho detto di farmi sapere qualche cosa di più preciso, lui

mi disse che non lo sapeva e, comunque, mi a - vrebbe fatto sapere... mi accorsi che non sapeva assolutamente nulla o, quanto meno, non mi diceva nulla... Da quella data , non ho più rivisto GELLI.".

Richiesto di precisare se sulla indicazione del "filone internazionale" siano stati fatti accertamenti specifici, CIOPPA risponde: "Ma, io sono andato da diverse fonti più o meno elevate, roba del genere, ma nessuno mi ha saputo dire niente. Erano soltanto illazioni.".

Questa seconda parte della testimonianza di ELIO CIOPPA, coerente con quella rilasciata nel 1981, è impostata in modo diverso.

Riportato su un piano meno personale e più professionale, ELIO CIOPPA ha ritrovato lucidità e riacquistato credibilità.

Esaurita la sintesi della deposizione del dottor ELIO CIOPPA , la Corte ritiene doveroso richiamare alcune affermazioni fatte dal Pubblico Ministero quando, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 437 cod. proc. pen., il Presidente della Corte lo ha invitato a porre al testimone domande pertinenti al presente giudizio

e non a quello relativo alla strage avvenuta nell'agosto 1980 nella stazione ferroviaria di BOLOGNA.

Il Pubblico Ministero ha risposto: "Presidente, mi scusi. Stiamo toccando il punto fondamentale del processo che è quello della P2 come centro di orientamento e di depistaggio all'interno dei Servizi segreti. Il depistaggio per il processo della strage di BOLOGNA è il più importante depistaggio portato a segno dai Servizi segreti, dalle persone della P2 all'interno dei Servizi segreti. Questa non è una istruttoria parallela al depistaggio di BOLOGNA. E' l'oggetto specifico del processo alla P2." (1055).

Si è già ricordato che il Giudice Istruttore ha scritto (1056) che si commetterebbe un imperdonabile errore se si tendesse a misurare certi dati processuali "con il metro della valutazione probatoria propria ed esclusiva del processo". La Corte ha ricordato le ragioni giuridi-

---

(1055) Udienza del 13 gennaio 1993, pag. 46 della trascrizione della registrazione.

(1056) Cfr. ordinanza di rinvio a giudizio, pag. 126;passo citato.

che per le quali non può condividere questo metodo di verifica processuale e tali motivi sono gli stessi che debbono essere tenuti presenti nel giudizio critico della tesi del Pubblico Ministero ripresa con la requisitoria orale.
Il presente non è "il processo alla P2" ma un processo a carico di determinate persone chiamate a rispondere di reati specificati nel capo di imputazione.
L'accertamento dell'asserito "depistaggio" delle indagini relative alla strage della stazione ferroviaria di BOLOGNA del 1980, depistaggio che non si ritrova nella parole del testimone ELIO CIOPPA, riguarda un procedimento penale non ancora concluso dal giudice competente con sentenza definitiva.
E' interessante notare che, in quel procedimento, LICIO GELLI risponde del delitto di calunnia e non di quello di concorso nella strage o di quello di favoreggiamento personale come sarebbe normale nel caso di fondatezza della ipotesi del Pubblico Ministero.
Nel presente procedimento, poi, nessuna accusa relativa al tema è stata formulata pur nella ampiezza notevole della materia trattata.

Il Pubblico MInistero ha sostenuto che la condotta di GELLI, nonchè le parole di un noto truffatore come ELIO CIOLINI, hanno provocato un "gran dissesto" nelle indagini condotte dalla Autorità giudiziaria di BOLOGNA.

Ciò sarà valutato dal giudice competente ma non si può credere che quegli istruttori possano essere stati fuorviati da una frase come "Avete sbagliato tutto. Gli autori della strage debbono essere ricercati in campo internazionale ma non so nulla di preciso in proposito." o dalle parole senza riscontri di un ELIO CIOLINI.

Il Pubblico Ministero, nonostante le sue salde convinzioni, deve essersi reso conto della estrema inconsistenza dell'impianto accusatorio ed ha operato una serie di collegamenti aventi al centro la figura di ALDO SEMERARI, che sarebbe stato un buon conoscente di LICIO GELLI, "massone, piduista" ed ucciso anni or sono dalla malavita napoletana.

Questi collegamenti chiuderebbero "un cerchio allarmante" comprendente "la banda della MAGLIANA, il terrore sui treni e la strage della stazione di BOLOGNA. Secondo la Pubblica Accusa, "il tessuto connettivo di questi collegamenti

passa per la loggia P2".
La valutazione critica di certe affermazioni è sempre molto difficile quando i fatti ai quali si riferiscono sono collocati fuori del giudizio in corso e sono,pertanto, sottratti ad una doverosa verifica .
Alcune cose possono, però, essere puntualizzate.

- SEMERARI è definito massone e piduista dalla sentenza non definitiva della Corte di Assise di BOLOGNA ma non risulta nè iscritto alla loggia P2 nè il suo nome è inserito nell'anagrafe del Grande Oriente d'Italia come ha riconosciuto lo stesso Pubblico MInistero.

- La conoscenza tra SEMERARI e GELLI risulterebbe dalle dichiarazioni di PAOLO ALEANDRI.
A parte l'assurdità di certe storie raccontate da questo "collaboratore di giustizia" (1057), ALEANDRI parla, piuttosto, della tesi di SEMERARI secondo la quale "per moltissimi anni è esistita nel nostro Paese una sorta di golpe

---

(1057) Cfr. il paragrafo N. 113 della presente motivazione.

strisciante".

E' un altro "collaboratore', PAOLO BIANCHI (1058) che riferisce di avere saputo che PAOLO SIGNORELLI ed ALDO SEMERARI hanno avuto rapporti commerciali con LICIO GELLI anche se non precisa quale mai tipo di commercio possano avere praticato in comune persone come SIGNORELLI, SEMERARI e GELLI.

PAOLO SIGNORELLI esclude ed aggiunge che SEMERARI non gli ha mai parlato di GELLI (1059).

Si dice che in una agenda del 1980 di ALDO SEMERARI sia annotato un incontro con GELLI ma ciò non significa nulla anche in considerazione del fatto che SEMERARI è stato un noto professionista con ampie relazioni sociali.

Il materiale che è possibile verificare, quindi, non evidenzia alcuna prova a sostegno dell'accusa ed elimina le premesse essenziali della iscrizione alla P2 di SEMERARI e dei suoi buoni rapporti con GELLI.

(1058) Cfr. il paragrafo N. 113 della presente motivazione.

(1059) Cfr.il paragrafo N. 114 della presente motivazione.

- Vi una ultima osservazione da fare per sottolineare come un generico discorso sulla "pista internazionale" della strage della stazione ferroviaria di BOLOGNA si possa prestare a diverse interpretazioni che non rappresentano un punto di arrivo ma di partenza per indagini diversificate.

Il Pubblico Ministero ha ricordato gli articoli di stampa sulla pretesa connivenza tra terroristi italiani e terroristi libanesi.

La parte civile rappresentata dalla Avvocatura dello Stato ha rammentato che i rappresentanti della Organizzazione per la liberazione della palestina hanno accusato i falangisti libanesi di essere gli autori della strage e che il Servizio di informazione italiano ha respinto la ipotesi qualificandola "una montatura politica". Certamente una montatura architettata per ragioni proprie di quei gruppi e non per depistare le indagini in Italia.

UMBERTO GRANATI (1060) Generale di brigata in pensione dal gennaio 1983. Nel 1963 passa da bersagliere a paracadutista e presta servizio anche nella brigata paracadutisti con sede in LIVORNO.

Dal 1972 al 1975 lavora nel SIOS dello Stato Maggiore Esercito occupandosi della situazione militare dei paesi stranieri.

Alla fine del 1978 assume il comando del Presidio militare di Siena e lo mantiene sino al settembre 1981. Poi, viene trasferito all'Ufficio leva di Firenze e, infine, è riformato per infermità dipendenti da cause di servizio.

In realtà, è il sequestro dei documenti in CASTIGLION FIBOCCHI che incide sulla fine della sua carriera militare in quanto il suo nome è inserito nell'elenco degli affiliati alla P2 ed egli ammette di avere aderito alla loggia.

GRANATI racconta di avere conosciuto LICIO GELLI nel 1974 presentatogli da un altro ufficiale ma di essersi iscritto alla loggia P2 nel

---

(1060) Udienza del 6 maggio 1993, da pag. 22 a pag. 34 della trascrizione della registrazione.

giugno 1977 quando è tornato alla 46a brigata. Ha saputo soltanto dopo il marzo 1981 che LEX MATTEO, ufficiale a lui subordinato, e il generale GAMBAROTTA, suo diretto superiore, sono stati nella stessa sua loggia.

Nulla sa della lettera di GELLI a lui indirizzata (1061) nella quale si parla del giudizio negativo ottenuto dal generale AMBROGIO VIVIANI che ha comandato la divisione FOLGORE "...Unicamente dietro nostro intervento.".

E' stato GRANATI a presentare VIVIANI a GELLI "come uno dei migliori ufficiali dell'esercito italiano e suo compagno di corso" ma non ci sono state interferenze nella carriera di alcuno.

GRANATI, a proposito di questa lettera , dice: ".... Guardi, io rimando esterefatto perchè non ricordo .... questa lettera non ricordo di averla ricevuta. Ripeto non c'è motivo per cui dica, neghi di averla ricevuta. Il generale VIVIANI, che aveva già comandato una brigata meccanizzata alla divisione corazzata Ariete e la brigata paracadutisti, fu escluso dall'avanza-

---

(1061) Cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 5, pag. 1137.

mento...".

Se si considera che la lettera in questione è datata 9 marzo 1981, non si può escludere che non sia stata spedita a causa dell'intervento a CASTIGLION FIBOCCHI, otto giorni dopo, della Guardia di Finanza.

142.- ROZERA BRUNO (1062) Prefetto di 2a Classe in pensione.

Massone dal 1942, conosce LICIO GELLI in occasione del matrimonio della figlia del prof.LINO SALVINI ma non ha contatti con.lui sino all'epoca presente a motivo di un libro in gestazione.

Ha parlato moltissimo con.l'ingegnere SINISCALCHI delle vicende relative alla P2 ma non è in grado di riferire nulla, per scienza diretta, oltre quanto ha appreso leggendo i giornali.

(1062) Udienza del 5 maggio 1993, da pag. 10 a pag. 19 della trascrizione della registrazione.

"... Era ovvio, noi abbiamo avuto scambi di idee, di opinioni, non solo con l'ingegnere SINISCALCHI ma con emeriti giornalisti ai quali suggerivamo moltissime cose perchè era un periodo critico. Ovviamente noi siamo stati protagonisti; io sono stato il primo a sbarcare ad Anzio davanti le truppe americane. Eravamo i protagonisti di questa democrazia italiana creata anche da noi, dalle modeste persone, che non di un sistema che è fallito...".

E' sufficiente il richiamo alla scambio delle "opinioni" con FRANCESCO SINISCALCHI ed ai "suggerimenti" ai giornalisti per comprendere il peso di questa testimonianza anche perchè ROZERA, con lodevole scrupolo, precisa di non avere saputo nulla sui temi che interessano il presente procedimento.

"...Il ruolo svolto da GELLI in questa vicenda io lo ignoro completamente perchè con GELLI, a quell'epoca, non ho avuto nessun contatto...io l'ho visto una sola volta a Firenze (al matrimonio)...".

Il Pubblico Ministero chiede quali siano state le "loro preoccupazioni".

"...La nostra preoccupazione? Qualcosa che non

quadrava ma non sta me dirlo.. Io so soltanto che con il capo della Polizia VICARI sono stato dieci anni a fianco... Dal ministro TAVIANI sono stato salvato per operazioni da me fatte e sono stato mandato all'estero con la preghiera di non ritornare più in Italia o di ritornare molto tardi...".

Il Pubblico MInistero cerca di ritornare allo argomento dello "scambio di opinioni".

"... E' una impressione, l'impressione anche mia, perchè io sono un isolato dalla vita. L'impressione che ci fossero forse concerrenti logicamente per ragioni di interessi, non per ideali.... Le mie convinzioni le ho dal 1950... Scambi di idee, non solo con lui (SINISCALCHI) ma con tantissimi democratici. Parlo del '77 perchè io sono stato quello che ha fatto la rivoluzione massonica. Quello che ha deposto un sovrano gran commendatore. Sono stato gran consigliere del supremo consiglio del Rito scozzese antico ed accettato...ho salvato il tesoro della massoneria, caso raro in Italia come lei mi insegna. QUindi era non preoccupato, io non mi preoccupo di niente, ero protagonista...".

PISANO' GIORGIO (1063) . Pubblicista.

ALl'epoca dei fatti, è Senatore della Repubblica, membro della COmmissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica Propaganda 2 ed estensore di una delle relazioni di minoranza presentate da detta Commissione.

Nei primi giorni dell'aprile 1982, mentre sono in corso i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta, il settimanale CANDIDO (1064) pubblica un articolo firmato da GIORGIO PISANO' dal titolo : "Sono 1.600 i fratelli ancora coperti".

Il 3 e, poi, il 4 aprile 1982 PISANO' si presenta al Giudice Istruttore presso il Tribunale di MIlano "come cittadino e non come componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2". Dichiara di essere autore di una "inchiesta giornalistica autonoma sulla P2" nel corso della quale ha avuto alcuni incontri con il generale ENNIO BATTELLI, già

(1063) Cfr. cartella 15, vol. 5, fasc. 12, pag. 3140 e segg.; pag. 3148 e segg. Udienza del 5 novembre 1993.

(1064) Cfr.cartella 15, vol. 5, fasc. 12? pag. 3143.

Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia e candidato per la rielezione alla stessa carica, e con SPARTACO MENNINI Gran Segretario del Grande Oriente d'Italia.
PISANO' riferisce di avere appreso quanto segue nel corso di questi incontri.

- Le persone associate alla P2 sono 2.600. Due uomini di fiducia di LICIO GELLI (un ex capitano ed un maresciallo della Guardia di Finanza) detengono la chiave di una cassaforte dove è custodita la lista completa degli iscritti oltre quella sequestrata in CASTIGLION FIBOCCHI.

- ENNIO BATTELLI afferma che nel restante gruppo dei 1.600 affiliati alla P2 vi sono notissimi uomini politici quali ANDREOTTI,FANFANI, FORLANI, RUMOR, PICCOLI, BISAGLIA, ROGNONI,MARTELLI e CRAXI.

- ENNIO BATTELLI sostiene di essere sicuro della affiliazione di ROGNONI "perchè ha la sua tessera in tasca".

- ENNIO BATTELLI dice di essere pronto a consegnare la "lista dei fratelli coperti" a condizione che sia nuovamenta eletto Gran Maestro

del Grande Oriente d'Italia; anzi, si impegna a dare l'elenco completo ed altri documenti se la Commissione parlamentare di inchiesta blocca lo svolgimento delle elezioni per la carica di Gran Maestro fissate per il 25/28 marzo 1982.

- GIORGIO PISANO' racconta di avere interpellato l'on. TINA ANSELMI . Il Presidente della Commissione parlamentare gli risponde che la Commissione non può che ignorare tale proposta anche per la impossibilità di intervenire.
Si deve rilevare che questo episodio non trova spazio nelle Relazioni conclusive della Commissione parlamentare.

- Le elezioni del marzo 1982 vedono BATTELLI soccombente con 150 voti a fronte dei 280 voti ottenuti da ARMANDO CORONA eletto Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia.
BATTELLI dichiara ancora la sua disponibilità a tentare di venire in possesso della lista con i 1600 nominativi perchè è ".. suo dovere fare piazza pulita di chi, come la P2, ha di fatto infangato il Grande Oriente d'Italia".

- BATTELLI sostiene di non avere difficoltà ad ammettere l'esistenza della lista con i 1600 nominativi e a dichiararlo alla Autorità Giudiziaria.

La posizione e l'attendibilità delle testimonianze di ENNIO BATTELLI sono state già valutate (1065) nel quadro complessivo della condotta tenuta quale Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia dal 1979 in poi. Si richiama quanto esposto nel dettaglio ma non si può omettere di ribadire quanto sia superficiale ed equivoco l'intreccio delle situazioni soggettive che ha prodotto affermazioni oggettivamente assurde e disancorate da ogni prova.

Tra le tante notizie date dalla stampa, quella pubblicata da GIORGIO PISANO' su CANDIDO non merita plauso. Il senatore dà corpo alle fantasie sue o di BATTELLI e le accredita con la sua posizione di membro di una Commissione parlamentare che indaga sulla P2.

Fantasie di PISANO' o di BATTELLI perchè l'ex Gran Maestro tace nel 1981 quando rende testi-

---

(1065) Cfr. i paragrafi N. 47, 48, 49 e 50 della presente motivazione.

monianza ai magistrati di MIlano e, nel 1982, smentisce sostanzialmente il senatore.
Quello che BATTELLI sa sulla organizzazione e sulla reale consistenza della P2, dice di aver lo appreso dal libro di Roberto FABIANI, dai giornali informati da SINISCALCHI e da quanto si mormora tra i massoni.
Il circolo perverso si chiude quando il Procuratore della Repubblica di Roma scrive nella sua requisitoria (1066) che le parole di accusa di FRANCESCO SINISCALCHI vanno coordinate con quelle di ENNIO BATTELLI.

RAFFAELE SALERNO (1067). Dirigente generale delle Ferrovie dello Stato in pensione dal 1° novembre 1991; massone dal 1953, è iscritto alla loggia Romagnosi del Grande Oriente d'Italia dove rimane sino al 1965 quando passa nella loggia Propaganda 2.
Nel 1970, lascia la P2 per andare a fondare,con

(1066) Cfr. cartella 102, vol. 30, fasc. 1/A, pag. 84.
(1067) Cfr. cartella 74, vol. 20, fasc. 12, pag. 151 e segg.; udienza del 13 maggio 1993 da pag. 1 a pag. 28 della trascrizione della registrazione.

altri la loggia SPARTACO.
Successivamente, contribuisce alla costituzione della loggia Europa dove, ancora oggi, si trova.
Non conosce LICIO GELLI nelle logge ROMAGNOSI e P2. Nel 1964, un fratello di loggia, lo avvocato MORONI, lo presenta a GELLI, il quale, all'epoca, è direttore dello stabilimento della società PERMAFLEX sito in Frosinone.
SALERNO inizia un rapporto di amicizia con GELLI: "... quando passava a Roma, molto spesso, ci si vedeva o con lui o con MORONI. Si andava a cena, si parlava, si era in amicizia.".
Anche nell'ultimo periodo di iscrizione alla P2, SALERNO si intrattiene altrove.
".... da un paio di anni (prima della fondazione della SPARTACO) la Propaganda 2 era domiciliata diciamo presso lo studio dell'avvocato a piazza di Spagna dove mi avevano detto di andare ma dove, praticamente non c'era nulla di concreto per cui io continuai a frequentare la ROMAGNOSI negli anni in cui era venerabile RICCARDO COLASANTI firmando il registro dei visitatori.".
Il 10 febbraio 1981, SALERNO si reca al Grande

Hotel di Roma dove si trova LICIO GELLI ".... perchè dovevo consegnargli alcuni documenti e, in particolare, perchè lui nei mesi precedenti mi aveva dato un assegno da consegnare all'impiegato amministrativo del Grande Oriente di italia perchè lui doveva partire...".

Si tratta di un assegno circolare per l'importo di poco più di quattro milioni, per il pagamento delle quote associative.

"...Mentre stavamo parlando..bussarono alla porta e lui mi disse: "accomodati di là" perchè era una abitudine che LICIO aveva; quando arrivava qualcuno e lui aveva già un visitatore lo mandava nell'altra stanza".

SALERNO, dalla stanza accanto, riconosce le voci ben note del Gran Maestro ENNIO BATTELLI e del Gran Segretario SPARTACO MENNINI ed è, così, in grado di riferire il contenuto del colloquio di circa un'ora tra costoro e LICIO GELLI.

Prima di continuare la lettura della deposizione resa da RAFFAELE SALERNO, è necessario formulare alcune considerazioni sulla attendibilità,almeno parziale di questa testimonianza.

- E' evidente che BATTELLI e MENNINI vanno da GELLI alle ore 12.30 circa perchè hanno un appuntamento; ciò si deduce anche dagli argomenti del colloquio che non sono il frutto della improvvisazione ma seguono un preciso ordine che presuppone precedenti discussioni.

- Se GELLi trattiene SALERNO è perchè possa ascoltare e riferire. SALERNO, infatti, redige la "dichiarazione" che, il 17 marzo 1981, circa un mese dopo, viene sequestrata a CASTIGLION FIBOCCHI.

- SALERNO, si reca appositamente a tale fine nella stanza di GELLI su invito di costui ed adduce un suo ritardo per giustificare la presenza nell'orario dell'appuntamento tra GELLI ed il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. SALERNO rifinisce la storia richiamando l'assegno per il pagamento delle quote associative ma questo particolare sembra mascherare la vere ragioni della presenza di SALERNO. Infatti, le quote associative vengono versate cinque giorni prima della visita.
Il 5 febbraio 1981, LICIO GELLI scrive una lettera a SPARTACO MENNINI con la quale trasmette

l'importo delle capitazioni relative al 1981 e si lamenta per la mancata consegna delle tessere (1068).

- E' naturale che GELLI voglia la presenza amica di un testimone poichè non è sicuro delle intenzioni di ENNIO BATTELLI che ha già mandato un segnale negativo non rinnovandogli l'incarico della Grande Rappresentanza della massoneria argentina.

- Secondo RAFFAELE SALERNO, la discussione tra BATTELLI, MENNINI e GELLI è molto cordiale e tocca svariati argomenti: l'intesa sulla regolarizzazione delle quote dovute a Palazzo Giustiniani che conferma la collocazione della loggia P2 nella massoneria ufficiale ad un mese dal sequestro di CASTIGLION FIBOCCHI; la questione della Grande rappresentanza dei "fratelli argentini"; il problema delle tavole di accusa presentate contro SALVINI e GELLI; la ripresa dei lavori rituali nella loggia P2; la

---

(1068) Cfr. cartella 23, vol. 8, scatola 5. Materiale sequestrato presso il Centro Studi ed il Grande Oriente d'Italia.

formazione di una "squadra" che possa garantire nuovi rapporti con GELLI; una dichiarazione ufficiale che attesti che la loggia PROPAGANDA 2 fa parte del Grande Oriente d'Italia al fine evidente di smentire le voci che corrono nella direzione contraria.

I tre concordano di incontrarsi ancora il 23 marzo , dopo la Gran Loggia di primavera, ma ciò non avverrà perchè sei giorni prima la Guardia di FInanza arriva a CASTIGLION FIBOCCHI.

Indipendentemente dal resoconto del colloquio fatto da SALERNO, è certo che il Gran Maestro BATTELLI ha sempre appoggiato l'opera massonica di GELLI consentendo la prosecuzione delle iniziazioni e firmando in bianco le tessere da consegnare ai nuovi affiliati alla loggia P2.

Non meraviglia, quindi che, nel febbraio 1981, BATTELLI possa intrattenere rapporti cordiali con LICIO GELLI anche se il suo atteggiamento sarà di sdegnosa condanna dopo il dilagare dello"scandalo P2".

Una parte della testimonianza di RAFFAELE SALERNO trova riscontri precisi negli atti processuali e sottolinea la litigiosità propria dei massoni.

"...Al Palazzo Giustiniani c'è sempre stato un certo clima. Una volta eletto un capo, c'è sempre stata una organizzazione per sostituirlo. Le lotte interne venivano da questo...Io al Palazzo Giustiniani ci sto da quaranta anni... A livello di loggia eleggono un venerabile e subito si organizzano perchè alla elezioni successiva uno di loro prenda il suo posto. Questo c'è sempre stato e noi li chiamiamo, mi perdoni il termine perchè non voglio offendere i miei fratelli, sciarpettari...ossia (persone) alla ricerca di una sciarpa, di un grado, di una funzione, di un ruolo più eminente . Vede, in massoneria c'è tanta gente che ci sta perchè ci crede...ma c'è anche tanta gente che ci va perchè la vita civile non gli ha dato quei successi che sperava e ritiene che là, diventando venerabile o Gran Maestro, di avere un ruolo o di trovare soddisfazione...".

143.- GIULIANO CESARE TURONE (1069) Magistrato. E' il Giudice Istruttore che con il collega GHERARDO COLOMBO, Pubblico Ministero GUIDO VIOLA, ordina la perquisizione presso la GIOLE in CASTIGLION FIBOCCHI eseguita il 17 marzo 1981. Questi tre magistrati sono le persone offese dal reato di calunnia contestato a LICIO GELLI (capo N.13 della imputazione).

- In relazione al contenuto delle lettere sequestrate nel giugno 1981 presso l'Ufficio postale di Arezzo e di quelle rinvenute nel sottofondo del borsone di MARIA GRAZIA GELLI nel luglio 1981 in Fiumicino, il dott. TURONE riferisce: "...Le considerammo subito come una manovra che si inseriva ,poi, in definitiva nel clima di cui ho parlato sino ad adesso. Una manovra per riuscire a liberarsi di noi, ...liberarsi processualmente di questi magistrati che a Milano stavano, avevano respinto con motivazioni anche assai lunghe e articolate tutte le istanze di restituzione (dei documenti sequestrati in CA-

---

(1069) Cfr. udienza del 5 novembre 1993, da pag. 1 a pag. 25 della trascrizione della requisitoria.

STIGLION FIBOCCHI)...".

- Il Pubblico Ministero domanda chiarimenti "... . sulle ragioni di tipo ambientale, di tipo di contorno che suggerirono saggiamente l'adozione di quelle cautele poi dettagliatamente descrit te dal colonnello Bianchi...".

La risposta del dott. TURONE è esauriente ed i principali punti di riferimento sono costituiti dalla "...figura di LICIO GELLI e dal suo possi bile intervento a favore di SINDONA per sistema re le pendenze di SINDONA....".

Inoltre "... veniva abbastanza chiaro il quadro di un ambiente che gestiva una sorte di potere occulto e che si muoveva in termini estranei ai corretti rapporti istituzionali. Della P2 già si parlava da anni.... Si aveva perfetta- mente la sensazione che ambienti intorno alla persona di GELLI fossero particolarmente accor ti e capaci di avere protezioni varie anche al l'interno di istituzioni, qua e là, della Re- pubblica e specialemnte nella zona della TO- SCANA dove lui aveva la sua sede. Si aveva la netta percezione che potesse avere protezioni specialmente intorno ai suoi recapiti ufficia-

li e segreti. Preciso che il recapito di CASTI GLION FIBOCCHI era un recapito sconosciuto che era emerso semplicemente perchè MICHELE SINDONA aveva, in una sua agenda in America, anche il numero telefonico di quel posto... Quindi si assunsero queste cautele perchè si aveva larnettissima percezione di una capacità dell'ambiente intorno a GELLI, e quindi dello stesso GelLI, di potere intervenire , di potere sapere prima tutto ciò che poteva essere rischioso per lui e per la segretezza del suo nascondiglio perchè quello della industria tessile di CASTIGLION FIBOCCHI era effettivamente un recapito nascosto, un recapito coperto che non avremmo mai neanche saputo se SINDONA non avesse avuto la malaccortezza di segnare il numero telefonico...".

La descrizione della attività svolta dai due Giudici Istruttori, prima e dopo il sequestro, è molto particolareggiata. Grande cautela, istruzioni dettagliate, una gran mole di lavoro, precauzioni doverosamente assunte in maggior misura del normale in considerazione degli aspetti peculiari della vicenda.

Un buon Giudice Istruttore, vigente il vecchio

codice di procedura penale, o un buon Pubblico Ministero debbono seguire le vie della legge senza tralasciare l'intuito, la fantasia, le sensazioni, le percezioni.
Nella fase del giudizio queste ultime doti non possono più avere ingresso.

- Un particolare della esposizione del dott. TURONE attrae l'attenzione.
Il "recapito" di LICIO GELLI in CASTIGLION FIBOCCHI viene definito segreto, sconosciuto, nascosto, coperto ed appreso per caso.
Se al dott. TURONE fosse stato concesso più tempo per compiere le normali verifiche anagrafiche e per disporre gli opportuni accertamenti di polizia giudiziaria, il magistrato avrebbe scoperto che il 20 luglio 1967 LICIO GELLI ha spostato la propria residenza anagrafica da FROSINONE a CASTIGLION FIBOCCHI ed il 25 giugno 1970 da CASTIGLION FIBOCCHI ad AREZZO (1070).
Questi cambiamenti sono legati principalmente alla attività lavorativa di GELLI svolta presso le società PERMAFLEX di FROSINONE, DORMIRE e

---

(1070) Cfr.il paragrafo N. 23 della presente motivazione.

GIOLE entrambe con sede in CASTIGLION FIBOCCHI nonchè all'acquisto di villa Wanda sita in AREZZO.

Negli uffici che sono stati occupati dalla società DORMIRE, si sistemano quelli della GIOLE. GELLI nè è il direttore mentre si occupa della società SOCAM sempre facente parte del gruppo LEBOLE in CASTIGLION FIBOCCHI. Questa è la situazione al momento della perquisizione del 17 marzo 1981.

Il "recapito" di GELLI presso la società GIOLE è noto alla Questura di AREZZO, ai Carabinieri di FIRENZE, di AREZZO e della zona, alla Guardia di Finanza, ai Servizi di informazione di ROMA ed al Centro CS di Firenze, all'INPS, alla direzione dell'Hotel Excelsior di ROMA dove, da anni, GELLI alloggia quando si trova a ROMA, al Ministero dell'Interno ed alla moltitudine di civili e di ufficiali che vi si recano per acquistare capi di abbigliamento a prezzi ridotti.

- Il Pubblico Ministero domanda: "...Sulle azioni, chiamiamole così, sulle azioni di disturbo, che cosa ci può dire?".

il dott. TURONE è, come al solito, molto preci

so.

Parla di reiterate istanze di dissequestro dopo avere premesso che ciò fà parte della "fisiologia processuale".

'...Tutta l'esperienza di quei mesi è costellata da elementi magari impalpabili da cui si sentiva il peso enorme di avere in mano della roba pesante".

Parla di due generali dei Carabinieri iscritti alla loggia P2 che segnalano "...che questa documentazione (sequestrata) doveva assolutamente restare segreta perchè, se no, sarebbero accadute delle cose spiacevolissime aul piano istituzionale....".

Non vi è, poi, tanto da meravigliarsi che taluno cerchi di difendersi in modo scorretto come hanno fatto il generale PALUMBO o quelli che hanno denunciato i magistrati istruttori per violazione del segreto di ufficio.

Certe situazioni deprecabili non sono, purtroppo, rare nè sono gestite in regime di monopolio da qualche iscritto alla P2.

Non sono i frutti putridi di un "potere occulto" ma i prodotti di un sistema che sta perdendo molti valori fondamentali.

GHERARDO COLOMBO (1071) Magistrato.
E' il Giudice Istruttore che con il collega GIULIANO CESARE TURONE, Pubblico Ministero GUIDO VIOLA, ordina la perquisizione presso la GIOLE in CASTIGLION FIBOCCHI eseguita il 17 marzo 1981.
Questi tre magistrati sono le persone offese dal reato di calunnia contestato a LICIO GELLI (capo N. 13 della imputazione).

- Il Pubblico Ministero pone al testimone domande simili a quelle formulate nel corso dell'esame del dott. TURONE ottenendo risposte sostanzialmente analoghe che si richiamano, con le valutazioni, per evitare inutili ripetizioni.

- Si deve precisare che il dott. COLOMBO non parla della società GIOLE come di un recapito segreto. Ricorda che la stampa, all'epoca, si è già interessata frequentemente della loggia P2 e di LICIO GELLI; cita il noto intervento presso il colonnello BIANCHI del Comandante Ge

---

(1071) Cfr. udienza del 5 novembre 1993; da pag. 25 a pag. 46, da pag. 57 a pag. 64 della trascrizione della registrazione.

nerale della Guardia di Finanza; sottolinea che una delle istanze di dissequestro è indirizzata al dott. GIULIANO CESARE TURONE quando costui non usa mai il secondo nome che non è noto ad alcuno sicchè si deve presupporre che l'istante abbia assunto informazioni.

- Il dottor COLOMBO precisa: "...noi avevamo già maturato l'idea che la P2 potesse essere una organizzazione fortemente inquinante...". Pertanto, sono state lodevoli le cautele adottate in quel momento processuale.

- Il Pubblico Ministero formula una domanda suggestiva quanto generica ottendo una risposta non concludente al fine del decidere.
Si chiede se "la potenza di questa organizzazione permane dopo i fatti.
Il dott. COLOMBO rammenta di avere avuto modo di esaminare gli atti di una inchiesta amministrativa a carico di una persona chè ha ammesso al magistrato di avere aderito alla loggia P2. Questa persona è stata scagionata sotto il profilo disciplinare con una motivazione escludente la associazione alla loggia P2.

- Il dott.COLOMBO espone una sua convinzione.
"...La Commissione parlamentare di inchiesta ha raccolto un mare di carte. Secondo me se qualcuno fosse in grado di comporre anche soltanto un indice analitico... io penso che come conoscenza faremmo passi avanti incredibili.
Basterebbe comporre l'indice analitico...".
Una opinione autorevole che rimane una opinione.
La Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2, ha considerato e valutato politicamente, come si è visto, tutti i documenti che ha ritenuto essenziali al suo lavoro.
Questa Corte ha esteso l'esame anche ad altre carte approfondendo la conoscenza del loro contenuto ben oltre la compilazione degli indici.

GUIDO VIOLA (1072) Avvocato.
Esercita la funzione di Pubblico Ministero nella istruttoria formale condotta dai giudici GIULIANO CESARE TURONE e GHERARDO COLOMBO nel corso della quale viene ordinata la perquisizione

---

(1072) Udienza del 5 novembre 1993, da pag. 46 a pag. 57 della trascrizione della registrazione.

presso lA GIOLE in CASTIGLION FIBOCCHI eseguita il 17 marzo 1981.
L'avvocato VIOLA ed i suddetti magistrati sono le persone offese dal reato di calunnia contestato a LICIO GELLI (capo N. 13 della imputazione);

- Nel contesto del "processo SINDONA" e, più precisamente, della istruttoria per l'omicidio dell'avvocato AMBROSOLI si matura la decisione di ordinare la perquisizione in CASTIGLION FIBOCCHI.
Questa affermazione trova la sua spiegazione nelle parole del dott. TURONE quando ricorda che in una agenda di SINDONA trovata in America è annotato il numero di telefono di LICIO GELLI presso la società GIOLE di CASTIGLION FIBOCCHI.

- A proposito del contenuto delle lettere sequestrate nel giugno 1981 presso l'ufficio postale di Arezzo e di quelle rinvenute nel sottofondo del borsone di MARIA GRAZIA GELLI nel luglio 1981, l'avvocato VIOLA dice:
"... sicuramente (quella azione calunniosa) era un mezzo per potere intralciare le indagini.

Ci ho pensato a lungo; ho avuto anche il timore che addirittura fossero stati aperti effettivamente dei conti in Svizzera. L'organizzazione era tanto potente che poteva buttare un po' di miliardi. Le nostre firme girano in tutti i provvedimenti da anni....(poi) sapemmo che quei conti non c'erano...".

- Il testimone ricorda le difficoltà incontrate all'interno del suo ufficio per la questione del passaporto a ROBERTO CALVI quando gli atti relativi vengono trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di BRESCIA ed il Procuratore Generale della Repubblica di MILANO vuole che sia mantenuto il segreto più assoluto.

Il sostituto procuratore VIOLA deve sostenere una parte difficile e delicata essendogli venuto meno il principale punto di riferimento allo interno della Procura milanese.

- L'avvocato VIOLA rammenta fascicoli dell'indagine non più a lui delegati e una situazione che, per quanto modificatasi per le sue proteste, manifesta "...Una volontà di non trasmettermi, di non riaffidarmi indagini così deli-

cate anche perchè (si) sapeva perfettamente che io immediatamente avrei formalizzato...".
"...Ci furono sicuramente dei contatti diretti tra il capo della Procura milanese e l'allora capo della Procura di Roma e venne fuori un conflitto di competenze su cui, ancora oggi, non riesco a spiegarmi le ragioni...Si fecero delle imputazioni macroscopiche per dire che bisogna va unire tutto a Roma...".
Anche il dott. TURONE ha lasciato capire che lo spostamento dell'attuale procedimento a ROMA, nonostante le ampie dichiarazioni di stima per i colleghi romani, può rientrare in quella "....congerie di tensioni che portano tutte verso la ricopertura di quella famosa pentola".
Queste sono opinioni che ricordano un più ampio contesto di campagne di stampa che hanno attribuito alla magistratura romana una eterna e pervicace volontà "insabbiatrice".
Tutto è possibile ma simili gravi affermazioni, che presuppongono collusioni criminali, meriterebbero di essere provate e non soltanto formulate.

L'avvocato VIOLA, dopo il sequestro fatto in CA

STIGLION FIBOCCHI, viene "...avvicinato da personaggi importanti. Dall'allora generale MUSUMECI (e) dal generale PALUMBO che conoscevo per ragioni di ufficio i quali vennero a perorare la causa....insomma non si è mai capito perchè vennero ....Si è possibile; mi chiesero informazioni (sulla presenza del nome dell'on. SARTI nell'elenco degli iscritti alla P2) e dissero che quello che della loggia bisognava non diffonderlo che era una questione riservata, che c'erano dei problemi di sicurezza..".
Questo comportamento è stato già commentato (1073) ed ogni ripetizione è inutile.

- Il Pubblico Ministero torna ad insistere su un fatto definito in sede giudiziaria e cioè sul rilascio del passaporto a ROBERTO CALVI.
CHiede se il dott. MUCCI abbia riferito al teste che "... effettivamente di quella storia se ne è interessato ZILLETTI...".
L'avvocato VIOLA risponde: "...Il dott. MUCCI non mi parlò mai, perchè io non riferii con e-

---

(1073) Cfr. la deposizione del dott. GIULIANO CESARE TURONE. Paragrafo N. 143 della presente motivazione.

sattezza, mai quello che era emerso da quelle carte al dott.MUCCI che ho sempre ritenuto estraneo alla vicenda...".

144.- AMINTORE FANFANI (1074) Senatore della Repubblica.

- Ricorda di avere conosciuto LICIO GELLI molti anni or sono a proposito di una vertenza coinvolgente una industria LEBOLE in CASTIGLION FIBOCCHI.

Incontra di nuovo GELLI nella zona di AREZZO ma esclude che GELLI si sia intromesso nelle vicende della Provincia in quanto gli risulta l'interesse di quell'uomo più per gli affari che per la politica.

- Quando è presidente del Senato, l'addetto stampa GIAMPAOLO CRESCI insiste perchè il sena

---

(1074) Cfr. udienza del 17 novembre 1993,da pag.1 a pag. 24 della trascrizione della registrazione.La testimonianza è stata raccolta in Palazzo Giustiniani luogo scelto dal senatore FANFANI ai sensi degli articoli 356,453,454 cod.proc.pen. del 1930;articolo 4 R.D.16 dicembre 1927 N.2210 (categoria III).

tore mandi un omaggio in occasione del matrimonio di una figlia di LICIO GELLI.
"... Credo di avere mandato un mio disegnino.. .. per levarmi di torno non il GELLI ma l'insistente CRESCI...".
Ricorda anche l'interessamento di CRESCI al riesame del problema della restituzione alla massoneria del Palazzo Giustiniani espropriato dal governo fascista.
"....Ma non solo lo richiedevano loro; lo richiedevano in tanti. Si trovò, un certo momento, che anche tra i richiedenti c'era CRESCI.

- Ha appreso dai giornali che LICIO GELLI, a suo tempo , ha inviato al Presidente della Repubblica GIOVANNI LEONE un progetto per la ".. ..revisione di tanti problemi delle strutture dello Stato..".

PUBLIO FIORI (1075) Deputato; Sottosegretario di Stato.

(1075) Cartella 13,vol.5,fasc.6,pag.1650 e segg.;udienza del 22 ottobre 1993,da pag. 1 a pag.15 della trascrizione della registrazione. La testimonianza è stata raccolta nello studio dell'on. PUBLIO FIORI presso il Ministero della Sanità in Roma ai sensi degli articoli 356,453,454 cod.proc.pen.del 1930; articolo 4 R.D. 16 dicembre 1827 n.2210(categoria III).

- La sua inclusione nell'elenco degli associati alla loggia P2 è arbitraria.

- "...Credo che GELLI fosse alla ricerca di nominativi di qualche interesse da inserire in questa lista. Cioè, la sua organizzazione aveva valore soprattutto per i nominativi che lui poteva inserire...Credo che lui si interessò di me... a seguito dell'attentato che ebbi nel '77. Fu un attentato delle Brigate rosse che fece molto scalpore, ebbe una risonanza anche internazionale perchè io reagii e ci fu un conflitto a fuoco. Fui il primo dei gambizzati a Roma come capo gruppo della DC a livello regionale.

- PUBLIO FIORI incontra GELLI tre volte tra la primavera del 1978 e l'inizio del 1979. GELLI gli parla della massoneria e di una "loggia molto potente".
"...Una loggia che lui aveva costruito con molta pazienza e con grande rigore cioè con grande selezione....Trattandosi di una loggia così qualificata, c'era una esigenza di copertura ....una loggia di cui solo lui conosceva tutti i nominativi a garanzia di coloro che a-

vevano accettato... Lui mi parlò di "solidarietà" all'interno della loggia... Disse che, entrando in questa loggia, poi ci si può giovare di una serie di rapporti che possono essere utili da tutti i punti i vista, nel settore politico, nel settore economico imprenditoriale..".

- Per quanto riguarda la politica, "..io me lo aspettavo su posizioni estremamente anti-comuniste;invece, poi, vidi che tutto sommato quella situazione politica che si andava delineando della non opposizione al Partito Comunista... non lo trovava estremamente contrario...".

- "... Devo dire che (GELLI) mi sembrò molto legalitario....Lui mi parlò sempre di rapporti tra i partiti di maggioranza... di rinnovamento della classe dirigente ma non mi parlò mai di avventure di tipo anticostituzionale..".

- Publio Fiori dichiara di non avere aderito all'invito di entrare nella loggia P2 o nel Circolo di studi di storia contemporanea. Nonostante questo riceve da GELLI lettere "a stampa" che lascia senza risposta.

GIULIO ANDREOTTI (1076). Senatore della Repubblica.

La parte della deposizione che riguarda argomenti specifici è riportata nei paragrafi precedenti (1077). residuano notizie di carattere generale.

- Il testimone divide in "tre tempi" la sua conoscenza con LICIO GELLI.

"Io prima l'ho conosciuto negli anni '60 perchè era direttore generale della Permaflex e misero un grosso stabilimento a FROSINONE. Allora era una zona di cui io mi occupavo politicamente. Andai alla inaugurazione ed anche questo direttore generale mi fu presentato.

Dopo di che, nel 1970, o fine 1973 o inizi 1974, quando ci fu l'insediamento di PERON che era ritornato in Argentina, io andai a rappresentare l'Italia. Con mia grande meraviglia, la sera a casa di PERON, in in contesto di pochissime persone....(vidi GELLI e)nell'immediato pensai che assomigliasse... Poi vidi con una certa me

---

(1076) Udienza del 30 settembre 1993.

(1077) Cfr. i paragrafi N. 61 e 72 della presente motivazione.

raviglia quasi il senso di deferenza che PERON aveva nei confronti di questo personaggio.. Successivamente GELLI ebbe l'incarico presso l'Ambasciata Argentina qua a Roma. Un incarico diciamo un po' politico di organizzare tutte le volte che c'erano delle visite di persone importanti: una volta lo stesso Presidente della Repubblica, due volte l'ammiraglio MASERA, molte volte deputati, senatori e lui organizzava... Questo è il tipo di rapporto che ho avuto con GELLI... Un terzo tempo (si ha quando si sono avute) le polemiche successive che ci sono state. Ogni tanto riproducono la fotografia con GELLI sempre fatta all'Ambasciata argentina ma sempre la stessa fotografia.".

- Non ha conosciuto EZIO GIUNCHIGLIA e NARA LAZZERINI.

- "... Nessuno mi ha mai inviato ad entrare in una loggia. La cosa è venuta fuori dopo quando c'è stata tutta la polemica sulla P2. Si è vista allora tutta una serie di avvisi, avvicinamenti di connessione ma in quel momento non erano nemmeno conosciuti.
GELLI che si incontrasse con altre persone dal

mondo politico, questo non lo so."

- "... Sono andato una volta solo a caccia a Castelporziano quando ero Sottosegretario alla Presidenza (del Consiglio dei Ministri) nel '47. Era talmente freddo...".

FRANCESCO COSSIGA (1078). Senatore della Repubblica.
E' stato Sottosegretario di Stato, Ministro, presidente del Consiglio dei Ministri. Presidente della Repubblica.
La sua testimonianza può essere riassunta nel modo seguente oltre quanto è stato a proposito scritto/del contratto tra le società ENI-PETROMIN.

- Esclude di avere conosciuto LICIO GELLI, come costui afferma, quando è Ministro dell'Interno. Nel periodo del sequestro dell'on. ALDO MORO, qualcuno gli dice: "Faresti bene a vedere GELLI" ma lui lascia cadere la cosa anche se

---

(1078) Cfr. cartella 90,vol.23,fasc.10,pag.140 e segg., udienza in data 8 ottobre 1993, dapag. 1a pag. 135 della trascrizione della registrazione. La testimonianza è stata raccolta nello studio del Senatore COSSIGA nel Palazzo Giustiniani di Roma, ai sensi degli articoli 356,453,454 cod.proc.pen. del 1930;articoli 4 R.D. 16 dicembre 1927 N.2210(categoria III).

in quei momenti cerca di non trascurare nulla nel tentativo di salvare il presidente della Democrazia Cristiana.

- Sino a quando ha letto un articolo pubblicato da "L'Espresso" sulla loggia massonica P2, nessuno ho ha informato sulla esistenza di LICIO GELLI e della P2. Non la Polizia, non i Carabinieri, non il SID, non il Servizio di sicurezza che faceva capo ad EMILIO SANTILLO.
Quando il Senatore COSSIGA apprende che, a suo tempo, l'ispettore generale SANTILLO ha inoltrato all'Autorità Giudiziaria un rapporto sulla P2 si meraviglia moltissimo perchè "... quando ero diventato Ministro dell'Interno nessuno mi aveva fatto accenno a questo problema...".
La spiegazione che viene data a questo silenzio è la seguente: "...Io credo, che in parte ritenessero, allora, la cosa di poca rilevanza o, la seconda, che sapevano che vi erano....persone di così alto livello implicate nella P2 che non volevano assumersi la responsabilità di dirmelo loro...".
La prima opinione è quella che ha maggiori riscontri negli atti processuali.

Si conoscono tutti i rapporti concernenti GELLI a partire dal lontano periodo della seconda guerra mondiale e nessuno di questi merita di essere portato al livello di un ministro. Si conoscono i rapporti a firma di SANTILLO del 1974 del 1975 e 1976 tanto poveri di contenuto da giustificare anche il silenzio di EMILIO SANTILLO definito da FRANCESCO COSSIGA "persona a me estremamente devota". Si conoscono gli atti del casellario politico centrale sino a quando il nome di LICIO GELLI viene "radiato" nulla essendo emerso a carico di costui.

Non si conoscono i fatti che sarebbero stati "coperti" dai Servizi per decenni ma, al di là di semplici proposizioni di accusa, nessun elemento concreto può consentire di identificare quali siano sempre ammesso che si siano verificati.

Inoltre, una opinione contraria a quella, per prima, espressa dal testimone deve necessariamente presupporre un accordo generale di copertura al quale hanno aderito, mantenendolo nel tempo, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Servizi.

- Un vecchio amico, cattolico osservante, militante della Democrazia Cistiana, oggi deceduto, dice al Senatore: "...Senti, ma non saresti interessato a conoscere questo della P2, GELLI?" Questo avviene tra il 1978 ed il 1979.
"...Io dissi, va bene; mi vuoi far conoscere questo GELLI. Benissimo, ho piacere di conoscerlo; ero un privato cittadino. Poi un politico conosce tutti.... e ci stava, debbo confessare, la mia curiosità. Se non vado errato, mi invitò un giorno a pranzo e un giorno a colazione ....(Questo uomo) è stato cnn me sempre molto rispettoso....molto ossequioso, molto deferente. Non si prende nessuna confidenza e le quattro o cinque volte che lo vidi non (mi) mise mai in imbarazzo.... Dopo la conversazione così generica mi accorsi che si trattava di un uomo informato, di un uomo furbo, di un uomo intelligente...Lui aveva questo vezzo, non ho mai capito il perchè, di farsi chiamare LUCIANI....".

- "...Quando diventai Presidente del Consiglio dei Ministri, "Il Corriere della Sera" che non avevo ben capito se fosse finito nella mani della massoneria o nelle mani di qualche cosa di

diverso probabilmente d'oltralpe... cominciò ad essere pesante nei miei confronti. Sa, per un Presidente del Consiglio avere contro "Il Corriere della Sera" non è una cosa piacevole...". Stando così le cose l'on. COSSIGA incarica i suoi collaboratori di identificare le persone con le quali discutere di questo indirizzo del giornale e qualcuno, "certamente del mondo del giornale", fà sapere che bisogna parlare con GELLI. Costui, interpellato, non dà una risposta precisa: "...Ma sa, io ho degli amici. Posso cercare di influire,".

La storia, nei termini in cui viene riferita del senatore COSSIGA è perfettamente compatibile con la personalità di LICIO GELLI e con il suo modo di fare che spesso ostenta l'apparenza delle cose per celare l'assenza di sostanza.

In questo contesto, valutate tutte le dichiarazioni degli imputati e dei testimoni, si può concludere che il "controllo" del "Il Corriere della Sera" da parte di LICIO GELLI è stata una storia di fantasia abilmente costruita mentre la realtà è stata una forte influenza sui vertici del Gruppo RIZZOLI raggiunta da GELLI nel

la sua solita veste di mediatore, di anello di congiunzione tra lo stesso Gruppo ed il BANCO AMBROSIANO erogatore di finanziameni vitali per la sopravvivenza.

Controllo della linea politica di un quotidiano e influenza personale sull'editore sono due concetti molto diversi e, in ogni modo, il controllo di un giornale non è un fatto di per sè penalmente rilevante.

- Il vecchio amico GIASOLI accompagna una volta LICIO GELLI dal Presidente del Consiglio FRANCESCO COSSIGA.

"...In quella occasione mi diede una specie di promemoria che ho perduto... sono state sei, sette pagine credo...doveva essere il piano di rinascita.... (quando me lo consegnò ha) detto: 'guardi questo è il documento sulla situazione politica italiana'...".

Queste descrizioni non consentono di identificare il documento al quale il Senatore Cossiga si riferisce.

Potrebbe trattarsi del "memorandum sulla situazione italiana" composto da otto pagine o "del piano di rinascita democratica" composto da tre

dici pagine (1079) o di altro documento.
E' certo , però, che qualunque cosa sia stata, non si può neanche ipotizzare che LICIO GELLI abbia consegnato al Presidente del Consiglio dei Ministri un progetto di colpo di Stato(1079) o carte con contenuto comunque eversivo.

- Dopo avere valutato la personalità di molti iscritti alla loggia P2, il Senatore COSSIGA trae le sue conclusioni.

"...Questi personaggi avevano tra di loro tutti una unica caratteristica: che erano tutti fortemente filo-atlantici, filo-americani. Siccome mi sembra che storicamente la P2 comincia a prendere rilevanza nel momento del nostro maggiore avvicinamento con il partito comunista essendone io stato uno degli autori....". Il Pubblico MInistero rammenta altre dichiarazioni simili del Senatore che ha definito la P2 "una sorta di organizzazione di ultra-atlantici che aveva la testa, diciamo, da un'altra parte (e) di cui GELLI,era, al massimo il segretario generale".

(1079)Cfr.i paragrafi N.124,125 e 126 della presente motivazione.

La risposta del testimone stronca ogni fantasia. "... Questa è la interpretazione politica che io do. Se io dovessi testimoniare sui fatti, se lei mi chiede la opinione in base alla quale (ho formulato) l'ipotesi politica... se lei mi chiede: ma lei ha dei fatti sui quali basare queste cose; no io ho detto...".
Non si può dimenticare che la loggia PROPAGANDA 2 è stata ritenuta sia una organizzazione anticomunista sia una messa in scena filocomunista culminata con il sequestro degli elenchi in CASTIGLION FIBOCCHI organizzato al fine di "togliere di mezzo" i più validi oppositori del comunismo.

- Il senatore FRANCESCO COSSIGA dice di ignorare ogni cosa in merito alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nel primo semestre del 1980, su richiesta del prefetto PELOSI, sul conto di alcune società venete collegate al nome di GIANNI DE MICHELIS.

- Sui rapporti tra il generale GRASSINI e GELLI, il testimone parla di una situazione non direttamente accertata. "...GRASSINI sembra che sia stato così illuso di avere preso contatto

con GELLI credendo di servirsi di GELLI e che GELLI gli servisse come agente informatore. Il che dimostra ancora una volta quanto sbagliata fosse stata la scelta di GRASSINI. Questo mi è stato detto che proprio lui credeva di avere arruolato GELLI. Nei rapporti tra uno dei servizi segreti non si sa mai chi sia l'arruolato e chi sia l'arruolatore...".

E' facile notare che queste parole, nonostante l'autorevolezza della fonte, non dissipano la confusione creata sul tema da ELIO CIOPPA.

- Sulle voci che hanno dato LICIO GELLI presente nel MInistero dell'Interno nel comitato di crisi nei giorni del sequestro di ALDO MORO, il senatore COSSIGA dichiara che,per quanto è a sua conoscenza, LICIO GELLI non è mai entrato nel ministero dell'Interno nel periodo del sequestro dell'on. ALDO MORO.

Per il resto, precisa che "...il comitato di crisi non era altro che la anticipazione di quello che è oggi il Comitato nazionale della sicurezza pubblica cioè la riunione del Capo della Polizia, del Comandante generale dei Carabinieri, del Comandante generale della Guardia di FInanza e dei Direttori dei Servizi.

Io la presiedetti una o due volte; poi lo presiedeva LETTIERI.

Questo (comitato) viene confuso con un'altra cosa... molto più sofisticata.... Era una struttura scientifica...".

Per cercare di ritrovare e di salvare il Presidente della Democrazia Cristiana, il ministro dell'Interno on. FRANCESCO COSSIGA chiede la collaborazione di altri Paesi.

Il governo degli Stati Uniti d'America manda in Italia un politologo, psichiatra ed esperto in terrorismo il quale chiede di essere subito messo in contatto con la "unità psicologica". In realtà, questa unità non esiste e così viene costituita la struttura scientifica , citata dall'on. COSSIGA, composta da persone esperte in medicina, in psichiatria, in grafologia ed in altro. Tra costoro c'è il prof. FERRACUTI che ha, poi, ammesso di essersi iscritto alla loggia P2.

Non risulta che questa struttura scientifica abbia prodotto risultati apprezzabili in senso positivo o negativo rispetto alle indagini in corso.

145. - SILVANO ~~LABRIOLA~~ (1080) Deputato al Parlamento nazionale per il partito socialista italiano dal 1976; vicepresidente della Camera dei Deputati nel 1978, su richiesta di ENNIO BATTELLI, si affilia "all'orecchio del Gran Maestro" del Grande Oriente d'Italia e questo può spiegare l'inserimento del suo nome nelle liste della loggia P2 avendo egli negato ogni sua volontaria adesione a tale loggia.
Effettivamente, egli esibisce una tessera del Grande Oriente datata dicembre 1978 e firmata da ENNIO BATTELLI ma la posizione del teste è singolare perchè nel 1978 BATTELLI non è ancora stato eletto Gran Maestro e, pertanto, non può "affiliare all'orecchio" e sottoscrivere tessere del GOI.
LABRIOLA non ha mai discusso con alcuno l'argomento P2; ha conosciuto EZIO GIUNCHIGLIA non come massone ma come persona che ha frequentato i socialisti della sua circoscrizione; non

---

(1080) Udienza del 29 novembre 1993,da pag. 1 a pag. 29 della trascrizione della registrazione.La testimonianza è stata raccolta nello studio del vicepresidente della Camera dei deputati in Montecitorio ai sensi degli articoli 356,453,454 cod.proc.pen. del 1930,articolo 4 R.D.16 dicembre 1927 N.2210 (categoria II).

conosce la signora DONATI BRONZI; ha avuto rapporti molto superficiali con gli onorevoli BELLUSCIO e DANESI e con VANNI NISTICO' anche perchè, dopo il congresso del MIDAS, non ha avuto rapporti con la direzione del partito; non ha mai sentito parlare di Giuseppe BATTISTA e della loggia di MOntecarlo.

FABRIZIO CICCHITTO (1081). Senatore della Repubblica.

Nel 1979 è deputato al Parlamento e membro della Commissione Difesa della Camera.

Nel mese di giugno del 1981 rende testimonianza al Pubblico Ministero di Roma ed al Giudice Istruttore di Milano.

- Conosce per caso il prof. FABRIZIO TRECCA TRIFONE a BARI mentre si trova in un ristorante in compagnia del giornalista MAURIZIO COSTANZO.

(1081)Cfr. cartella 12,vol. 5, fasc.3, pag.638 e segg.; udienza del 12 ottobre 1993, da pag. 1 a pag. 43 della trascrizione della registrazione. La testimonianza è stata raccolta in uno studio privato scelto dal seN. CICCHITTO ai sensi degli articoli 356,453,454 cod.proc.pen. del 1930; articolo 4 R.D. 16 dicembre 1927 N.2210 (categoria III).

- TRECCA gli presenta il generale GIULIO GRASSINI, direttore del SISDE e l'ammiraglio TORRISI, Capo di Stato Maggiore.

- L'on. CICCHITTO riceve in continuazione lettere anonime dalle quali si deduce che il mittente segue tutti i suoi movimenti. Ne parla con TRECCA il quale gli consiglia di rivolgersi a LICIO GELLI e gli spiega la opportunità di aderire alla massoneria.

- L'on. CICCHITTO incontra GELLI che lo rassicura; sottoscrive la domanda di adesione alla loggia P2 ma non è iniziato alla massoneria; non ha la tessera e non paga le quote.

- Quindici giorni dopo queste prime dichiarazioni, il teste ammette di avere aderito alla loggia P2 verso la metà dell'anno 1980 spinto ".. .. dal desiderio di crearsi una specie di copertura che potesse evitargli incidenti come quello delle lettere anonime".
L'invio di queste missive cessa verso la fine dell'anno 1980.
AL dibattimento, il senatore CICCHITTO approndisce alcuni argomenti e ne smentisce altri.

- All'epoca, ignora che TRECCA e molte delle persone che costui gli presenta sono massoni.

- Incontra una sola volta GRASSINI e TORRISI.

- Le lettere anonime "...implicavano un controllo su di me perchè erano semplicemente (la descrizione di) una mia giornata....Io di questo ne parlai anche con TRECCA....(si trattava) dei mie incontri, delle mie conoscenze pubbliche e private....riguardavano anche la mia vita privata, rapporti e così via ecc....(Non minacciavano) nulla...ed è andata avanti nell'ultima parte del 1979 e un pezzo del 1980.

- Non parla con TRECCA degli scritti anonimi nè la sua adesione alla P2 è collegata direttamente al ricevimento di queste lettere.
"....(L'adesione alla massoneria) venne fuori come un discorso ....poi una delle ragioni... per cui fui sospinto ulteriormente a questa cosa, furono queste angosce e preoccupazioni che io avevo....".
Il tema delle lettere anonime non è molto esauriente anche se l'ultima versione appare più sfumata. Sembra più attendibile per la sua pre

cisione e per la sua logicità la chiara esposizione fatta e ripetuta nel 1981, nel 1982 e nel 1986 dal prof. TRECCA TRIFONE.
Costui esclude che l'on. CICCHITTO gli abbia parlato di lettere anonime; egli ha presentato a LICIO GELLI, su richiesta degli interessati molte persone tra le quali FABRIZIO CICCHITTO e, a suo parere, il deputato lo ha fatto ritenendo di entrare "... in un giro di persone che contano.".

- CICCHITTO ricorda l'atteggiamento di GELLI a fronte del discorso sulle lettere anonime. "... Ma che t'importa... se c'è qualcuno che ti sta rompendo le scatole" mi rassicurò..".
Non è possibile omettere di giudicare sommaria e inconcludente questa risposta di fronte a un problema che ha determinato il teste ad aderire ad una loggia massonica.

- "...Con GELLI ci avrò parlato tre o quattro volte e furono delle conversazioni generiche ed anche ...tutto visto retrospettivamente, sorprendenti perchè tra i due intellettualmente ma sembrava molto più vivace TRECCA che non GELLI..".

- "....(GELLI) diceva che quella era una loggia autorevole della massoneria e l'unica cosa veramente precisa che lui mi disse e ridisse e così via, erano i suoi rapporti con gli Stati Uniti. Mi fece vedere una carta....che lui era stato presente alla cerimonia (dell'insediamento del presidente) CARTER".

- GELLI non nomina gli on. CRAXI e MARTELLI ma solo genericamente ANDREOTTI "....ma per una valutazione positiva sul governo...".

- CICCHITTO apprende solo dai giornali la questione del contratto tra le società ENI e PETROMIN per la fornitura triennale di petrolio.

- Dopo la pubblicazione dell'elenco degli iscritti alla loggia P2, CICCHITTO "...viene messo al margine del partito socialista italiano" per lo intervento di BETTINO CRAXI e di CLAUSIO MARTELLI.

- L'on. CICCHITTO formula numerose interrogazioni parlamentari muovendo critiche alla massoneria.

ROBERTO ROSONE (1082) Pensionato.
Essendo imputato nel procedimento per la bancarotta fraudolenta collegata al fallimento del BANCO AMBROSIANO, viene interrogato ai sensi dell'art. 450 bis cod. proc.pen.-
Già dirigente e vice presidente del BANCO AMBROSIANO.

- Il Pubblico Ministero chiede quale "...percezione lui ebbe della presenza e del ruolo di GELLI all'interno del BANCO AMBROSIANO; del ruolo di ORTOLANI e dell'esistenza dell'organizzazione che, in qualche modo, condizionasse o avesse la partecipazione del presidente del BANCO".
ROSONE risponde: "...Innanzi tutto vorrei premettere che in quel periodo (ero) un dirigente ... ma non (ero) ai vertici dell'Istituto.
Però devo dire che al BANCO AMBROSIANO di P2 o di cose del genere non se ne è mai sentito parlare nella maniera più assoluta. Lei parlava di ORTOLANI; diciamo (che) come ORTOLANI, in ban-

---

(1082) Cfr.l'udienza del 5 novembre 1993, da pag. 64 a pag. 81 della trascrizione della registrazione.

ca tramite la sede di ROMA, si conosceva il figlio di ORTOLANI che intratteneva un rapporto fiduciario, e devo dire sufficientemente corretto con la società VOXSON...".

- La altre dichiarazioni di ROSONE non sono pertinenti al presente procedimento essendo relative alla gestione del BANCO AMBROSIANO ed alla nomina di CARLO DE BENEDETTI alla vicepresidenza del BANCO. Questi atti, in copia, sono stati trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano che ha richiesto quanto può riguardare la vicenda del BANCO AMBROSIANO.

CARLO DE BENEDETTI (1083) Ingegnere. Industriale.

Parla della sua partecipazione (2%) al Banco Ambrosiano e delle ragioni del suo allontanamento da questo Istituto. L'argomento riguarda principalmente il processo relativo al fallimento

---

(1083) Cfr.udienza del 7 dicembre 1993, da pag. 90 a pag. 152 della trascrizione della registrazione. Viene esaminato ai sensi dell'art. 450bis cod. proc. pen. del 1930.

del Banco AMbrosiano nel quale DE BENEDETTI è compreso tra gli imputati e,pertanto, saranno esaminati soltanto gli aspetti della vicenda pertinenti al presente giudizio.

- ROBERTO CALVI propone a DE BENEDETTI la partecipazione al Banco con il 2% del capitale e con la nomina a vicepresidente.Nel corso delle trattative nessuno parla dell'avvocato UMBERTO ORTOLANI.

- La partecipazione viene formalizzata il 18 novembre 1981. "...CALVI era molto contento,molto soddisfatto...".

- Il 21 novembre 1981, l'atteggiamento di CALVI muta in modo radicale.
"...Trovai un CALVI assolutamente irriconoscibile rispetto a quelle che avevo visto il mercoledì sera (18 novembre) e cioè un CALVI terrorizzato, spaventato, un'altra persona e mi disse che bisognava assolutamente posporre ogni mia operatività all'interno del BANCO; che bisognava lasciare che le acque si calmassero... Lui mi disse 'rispetto al fatto che io sono stato a ROMA e ho avuto delle reazioni pessime rispetto alla decisione assunta di farla entrare

come consigliere e vice presidente del Banco Ambrosiano'... Fu estremamente vago... mi disse... anche di ambienti internazionali... Qualcuno certamente tra il mercoledì e il sabato lo aveva terrorizzato. Se lei mi chiede chi, non/in sono grado di dirlo; lui mi parlò genericamente di una organizzazione...".

- L'ingegnere DE BENEDETTI, sino dal 1975, per ragioni di sicurezza, ha mandato i figli in Svizzera ".... in un appartamento a GINEVRA che era però , diciamo, assolutamente ignoto; non dico che fosse segreto ma il nostro numero di telefono non era sulla guida e non era sotto il nostro nome...".

- Il 3 dicembre 1981, una persona che si qualifica avvocato UMBERTO ORTOLANI telefona chiamando il numero di questa casa di GINEVRA.
"...chiedeva di parlare con me" ma gli viene risposto di cercare ad IVREA presso la società OLIVETTI.

- Il 4 dicembre 1981, CALVI parla con DE BENEDETTI. "...Mi disse che io dovevo stare attento perchè a ROMA si stava preparando un dossier su di me...Lui aggiunse ....(che) il dossier è

della P2...".

- Lo stesso giorno, DE BENEDETTI scrive a CALVI una lettera in cui riassume i termini dell'ultimo colloquio, manda copia della missiva al Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2; scrive raccontando anche la storia della telefonata all'on. ROGNONI, ministro dell'Interno; espone, il 5 dicembre , le sue preoccupazioni al Presidente della Repubblica on. PERTINI.

- Il 7 dicembre , il prof. MARCO VITALE riscontra una analogia tra questi avvenimenti e quanto gli ha raccontato l'avvocato AMBROSOLI prima di essere ucciso ed organizza un incontro in casa della signora AMBROSOLI.
I presenti consigliano DE BENEDETTI di mettersi "sotto l'ombrello della autorità giudiziaria".

- Il 12 dicembre, DE BENEDETTI illustra la situazione al giudice GHERARDO COLOMBO.

- Il 21 dicembre, CALVI risponde alla lettera del giorno 4 mandatagli da DE BENEDETTI.
"....Capisco bene le ragioni per cui mi scrive. Con

questi chiari di luna anche la voce più infondata può assumere nella stampa e nella opinione pubblica statuto di verità con danni irreparabili a chi ne è vittima indifesa. Questa è la ragione per cui decisi di riferirle il contenuto di una telefonata anonima...".

- Il 29 dicembre , con altra lettera, DE BENEDETTI contesta a CALVI le contraddizioni tra quanto detto in precedenza e l'ultimo riferimento ad una telefonata anonima.

- Nel gennaio 1982, l'avvocato di CALVI scrive a DE BENEDETTI. "... Mi si informava esplicitamente che CALVI aveva deciso che io dovevo andarmene dall'AMBROSIANO e, quindi, mi si invitava a presentare al più presto le mie dimissioni....".

- CARLO DEL BENEDETTI parla del contenuto di un documento che, per lui, è la prova che "...è stato cacciato dal BANCO AMBROSIANO...". Questo documento è stato trovato tra le carte di FLAVIO CARBONI sequestrate presso il notaio FOGLIO il 25 giugno 1982 e l'originale è allegato agli atti del processo per il fallimento del BANCO AMBROSIANO.

Trattasi di fogli dattiloscritti e privi di firma (1084) che parlano di "una organizzazione che ha operato efficacemente per escludere DE BENDETTI dal BANCO AMBROSIANO"; dell'interesse del finanziere BAGNASCO a subentrare a DE BENEDETTI; dell'on. ANDREOTTI che "sarebbe egli a volere imporre all'Istituto l'ingresso del BAGNASCO il quale si gioverebbe anche dell'appoggio di autorità vaticane quali il cardinale CASAROLI, il vescovo MARCINKUS nonchè di certi organi di stampa, CARACCIOLO e SCALFARI, per accattivarsi i quali egli acquisterebbe una partecipazione del 50% del capitale azionario dell'azienda pubblicitaria MAZZONI, notoriamente in difficoltà, per il prezzo di tre miliardi di lire...".

- DE BENEDETTI crede che la loggia P2 sia la organizzazione citata nel documento sequestrato presso il notaio FOGLIO e la sua convinzione discende da questo argomentare: "...La parola organizzazione è interessante da vedere perchè

(1084) Cfr. la deposizione di FLAVIO CARBONI; paragrafo N. 148 della presente motivazione.

la organizzazione è così definita , proprio con la parola organizzazione, nella unica intervista che GELLI ha data a "Il Corriere della Sera" ad un altro iscritto alla P2 e cioè il dottor COSTANZO il 5 ottobre 1980. In quella intervista (la loggia P2) viene definita organizzazione....".

E' chiaro che questa interpretazione letterale non può essere presa in considerazione perchè il termine organizzazione che è stato usato in sede comparativa è troppo generico per essere sicuramente riferito ad una determinata struttura.

Non compete a questa Corte di Assise stabilire la veridicità della versione fornita da CARLO DE BENEDETTI perchè ciò potrebbe incidere sulla materia sottoposta al giudizio della Autorità Giudiziaria milanese.

Per quello che interessa in questa sede, ogni argomentazione deve muovere dalla ipotesi della fondatezza del racconto di DE BENEDETTI perchè, in caso contrario, sarebbe inutile verificare l'eventuale collegamento reale tra la loggia PROPAGANDA 2 e "la cacciata" dell'ingegnere dal BANCO AMBROSIANO.

La valutazione di tutti gli elementi esistenti ha, quindi, come premessa un ROBERTO CALVI che ha cambiato idea sul ruolo di DI BENEDETTI in modo radicale ed in soli quattro giorni. E', però, evidente la labilità del dichiarato collegamento tra la loggia P2 e la vicenda di CARLO DE BENEDETTI nel BANCO AMBROSIANO. La costruzione si basa su una telefonata la cui origine non è stata accertata e che ha i connotati di un artificio nonchè su un accenno ad un "dossier della P2" che non consente di comprendere se il segnale è arrivato dall'esterno a CALVI o se è una scusa dello stesso CALVI per non palesare una verità maturata in altra sede.

ROBERTO CALVI, già in stretti rapporti con GELLI, risulta iscritto alla loggia P2 ed il fatto è notorio dopo la pubblicazione degli elenchi degli affiliati. Non vi è motivo per cui il banchiere sia veramente "terrorizzato" solo se qualcuno gli ha detto della preparazione del dossier dato che la cosa riguarda DE BENEDETTI e non lui che, tra l'altro, ignora il contenuto del documento. Sembra, invece, che egli voglia accentuare il tono della minaccia

implicita che affiora dalle sue parole tanto che il melodramma funziona e DE BENEDETTI arriva, persino, ad esporre i suoi timori al Presidente della Repubblica.

Alla fine del 1981, la situazione di LICIO GELLI ~~e della loggia P2, genericamente indicata~~, sono note a tutti. Il maestro venerabile è latitante; negli ultimi giorni del mese di giugno si trova in Brasile quando la figlia MARIA GRAZIA parte per ROMA via NIZZA; le liste degli iscritti alla loggia P2 sono state rese pubbliche a maggio e lo scandalo è esploso per forza propria e per forza indotta; tra gli affiliati c'è chi nega, chi ammette, chi rinnega, chi si dimette: ognuno pensa a sè stesso ed un mito si sbriciola mentre il Presidente del Consiglio dei Ministri parla di complotto massonico ed evoca gli "squadroni argentini della morte". Nel mese di settembre il Parlamento approva la legge con la quale viene costituita la Commissione di inchiesta sulla loggia P2; nel settore delicato dei Servizi di informazione è in corso una epurazione per allontanare i massoni ed a dicembre l'operazione è ormai conclusa.

In un simile contesto non è credibile che lo avvocato UMBERTO ORTOLANI telefoni a GINEVRA dichiarando il proprio nome in una manovra che non serve ad altro che a dare forza alle parole che CALVI pronuncerà il giorno dopo.
Il nome di ORTOLANI, in quel momento, significa P2 e l'ignoto che chiama al telefono sfrutta un effetto psicologico che ricorda quello prodotto dagli untori di manzoniana memoria.
Il ruolo di ROBERTO CALVI è molto significativo. Se il bersaglio è il nuovo socio di CALVI ed il ricatto non è una scusa addotta dal banchiere, la pressione marcata P2 dovrebbe essere esercitata non coinvolgendo per ragioni ovvie CALVI che è un noto iscritto alla loggia. CALVI, invece, parla o viene fatto parlare perchè la sua persona dia un attestato di autenticità alla minaccia.
Mentre il Paese è occupato a seguire lo scandalo della P2 sempre tenuto vivo, il sacco del BANCO AMBROSIANO prosegue in silenzio. Sono molte le persone che siedono o vogliono sedere alla tavola imbandita e qualcuno può fondatamente ritenere che la presenza di un uomo come CARLO DE BENEDETTI rappresenti un ostacolo idoneo ad

inceppare un meccanismo che produce lucro di elite. In tale situazione, val bene la pena di fare risorgere dalle ceneri ancora calde una comoda P2.

Queste considerazioni sono fatte soltanto nel tentativo di avere chiarezza senza attribuire loro alcuna dignità probatoria che, tra l'altro, non è necessaria.

Sotto il profilo strettamente tecnico-processuale manca, infatti, la prova del collegamento tra la loggia P2, non meglio precisata, e la vicenda che è stata sintetizzata; non sono stati nè cercati nè identificati i soggetti che hanno abilmente impaurito l'ingegnere DE BENEDETTI; non è stata formulata una accusa che sia riferibile alla violenza morale esercitata su un privato cittadino per un affare tra privati cittadini.

146,- EGIDIO CARENINI (1085). Pensionato.
E' stato segretario provinciale della Democrazia Cristiana in MIlano negli anni 1960, 1961, 1962 e 1963 ed è eletto deputato al Parlamento nazionale negli anni 1968, 1972, 1976 e 1979.

- Nell'ottobre 1981 dichiara al Giudice Istruttore di avere conosciuto CARMINE PECORELLI quando costui esercita le funzioni di capo dell'ufficio stampa del ministro SULLO prima di mettersi a lavorare in proprio.
Nel 1970-1971, UMBERTO ORTOLANI gli presenta LICIO GELLI.

-Nel corso dell'esame dibattimentale precisa in modo esplicito di avere conosciuto ~~UMBERTO~~ ORTOLANI nel 1960 o nel 1961 o nel 1962 prima di incontrare PECORELLI.
CARENINI instaura con PECORELLI un rapporto di amicizia e con ORTOLANI "un rapporto di amico di partito".

(1085) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 5,pag. 1404 e segg.
Udienza del 10 dicembre 1993, da pag. 16 a pag.56 della trascrizione della registrazione.

- E' PECORELLI che lo manda da LICIO GELLI nel 1975-1976 "...per fare proselitismo e quindi iscrizioni...La mia appartenenza alla P2 ha come matrice di presentazione nei confronti di GELLI, PECORELLI...".
"Il mio nome ad ORTOLANI fu fatto inizialmente da PECORELLI...(non nel 1960) ma nel '65-'65 - '67 e forse più avanti. Deve essere attorno al '72-'73...Poi ebbi modo di incontrare ORTOLANI insieme a GELLI...".

- CARENINI ammette la sua adesione alla loggia P2 negata tenacemente anche davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta ma, per il resto, contraddice le sue stesse parole. Non soltanto quelle del 1981 ma anche quelle pronunciate davanti a questa Corte sui tempi e sui modi della conoscenza con ORTOLANI, con PECOREZLLI e con GELLI.

- Egli conferma esplicitamente che "la forza editoriale" di ~~PECORELLI è la forza del ricat~~ to tanto che molte persone facevano gli abbonamenti per essere lasciati in pace...".
L'amicizia tra PECORELLI e GELLI si interrompe nel 1976-1977 "... secondo me perchè probabil

mente (GELLI) non corrispondeva nelle aspettative finanziarie....ovvero suppongo che GELLI si sia impegnato magari di dare un quid mensile così questo non lo dava...(Era una amicizia) finalizzata all'aiuto per il mantenimento della rivista, della pubblicazione.".
CARENINI sostiene di avere supposto tutto questo ed esclude qualsiasi confidenza di PECORELLI. Poi, contraddice ancora sè stesso e ricorda le lamentele di PECORELLI in proposito.

- PECORELLI è sempre molto bene informato e CARENINI comprende, o sente dal giornalista, che spesso la fonte delle notize è nei Servizi di informazione.

E' sconcertante apprendere che un deputato al Parlamento nazionale mantenga per anni uno strettissimo rapporto di amicizia e di settimanale frequentazione con una persona da lui considerata un ricattatore che utilizza le notizie illecitamente passategli da organismi dello Stato.

- EGIDIO CARENINI è iniziato alla loggia P2 nel 1975 invia Condotti alla presenza di GELLI, sistemato a capotavola, di GAMBERINI e di ORTO

LANI.
Non sa di preciso ma intuisce l'affiliazione di PECORELLI.

- ANche LICIO GELLI è una persona molto informata "....ma io direi, oggi come oggi, se lei me lo consente, di politica non c'era proprio niente...era gente che voleva fare degli affari...".
Anche CARENINI ha i propri interessi e spiega così le ragioni della iscrizione alla loggia P2.
"....Forse per stupîdità e forse perchè, a quel l'epoca per lo meno, pensàvo di più di essere aiutato, se si può dire così, nella carriera...".

EMO DANESI (1086). Pensionato.
~~Già dipendente~~ della SIP e deputato al Parlamento nazionale per la Democrazia Cristiana dal 1976. Si dimette nel 1981 quando si scopre che il suo nome è inserito con il N. 752 nelle liste della P2, sequestrate in CASTIGLION FIBOC

(1086) Cfr.cartella 11, vol. 5, fasc. 2, pagg. 462, 466 e segg.; udienza del 10 dicembre 1993, da pag. 61 a pag. 118 della trascrizione della registrazione.

CHI (1087).

La parte della sua deposizione relativa alla vicenda del contratto tra le società ENI e PETROMIN è stata trattata separatamente (1088).

- Segretario organizzativo della Democrazia Cristiana del COmitato provinciale di LIVORNO conosce, tramite PIPPO PALMINTERI, il signor LAZZERI che è segretario provinciale del partito liberale italiano e che ha manifestato la intenzione di aiutarlo nella campagna elettorale del 1976. Dopo che DANESI è stato eletto deputato, LAZZERI gli chiede i suoi dati "... per riempire una scheda tecnica", li ottiene e non si fà più vedere.

Nel marzo-aprile 1978, EZIO GIUNCHIGLIA si presenta a DANESI e, nel corso del colloquio, informa il deputato che risulta "affiliato alla massoneria di Firenze". DANESI si meraviglia e GIUNCHIGLIA promette un suo intervento.

E' evidente che la adesione "alla massoneria

(1087) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1, pag. 243.

(1088) Cfr. il paragrafo N. 74 della presente motivazione.

di Firenze" si deve collegare alla "scheda tecnica" di LAZZERI; che la storia raccontata da DANESI è manchevole dei necessari presupposti logici e di una conclusione perchè non si parla più di LAZZERI o della massoneria fiorentina; che la affiliazione alla loggia P2 non può essere spiegata con l'intervento di LAZZERI.

- Successivamente, su richiesta di GIUNCHIGLIA, DANESI conosce GELLI il 27 aprile 1978 (precedentemente ha detto nel 1977). "...In quella occasione, il commendator GELLI mi fece tutto un discorso. "Ci vorrebbero tutti come lei, i parlamentari della Democrazia Cristiana... Non chiese niente..." salvo che andarlo a trovare ad Arezzo.

- Il 10 giugno 1978, DANESI si reca a villa Wanda dove trova FRANCESCO DI BELLA, direttore de "Il Corriere della Sera", MAURIZIO COSTANZO ed il dott. TRECCA e tutti parlano "del più e del meno".

- DANESI incontra GELLI una o due volte prima dell'ottobre 1979 quando porta MAZZANTI all'Hotel Excelsior.

- Nessuno gli ha chiesto di aderire alla loggia

P2 nè lui lo ha fatto.
Esclude di avere dato ad EZIO GIUNCHIGLIA le proprie complete generalità anche se prende atto delle contrarie dichiarazioni rese dallo stesso GIUNCHIGLIA che, al loro primo incontro, ha detto di essere il segretario di LICIO GELLI.

- DANESI ha conosciuto CARMINE PECORELLI prima del 1976, quando viene a Roma chiamato nella segreteria di ANTONIO BISAGLIA ministro della agricoltura. PECORELLI lo prega di intercedere presso il ministro "...per dargli una mano per qaunto riguardava la sua agenzia ....un finanziamento sotto forma di abbonamento...".
Ha sempre ignorato l'adesione di PECORELLI alla loggia P2.

SANTI ERMIDO (1089) Pensionato.
E' stato un dipendente del Cantiere navale Ansaldo di Genova, responsabile sindacale a livello provinciale, regionale e nazionale; deputato e

---

(1089) Cfr. cartella 15,vol. 5, fasc. 12, pag. 3104 e segg.- Udienza del 10 dicembre 1993, da pag. 2 a pag. 16 della trascrizione della registrazione.

letto al Parlamento nazionale nel 1968 per il partito socialista italiano, iscritto dal 1947 alla loggia Giustizia e Libertà di Genova.
Il suo nome risulta inserito nelle liste degli affiliati alla loggia P2 ma SANTI nega questa adesione.

- Non ha mai conosciuto LICIO GELLI.

- Ha incontrato, nel 1977-1978, WILLIAM ROSATI il quale gli ha detto di essere "uno dei responsabili delle logge romane" e lo ha invitato a passare nella loggia PROTEZIONE (1090). Lui ha compreso benissimo che si sta parlando della loggia P2 poichè, all'epoca, ne scrivono giornali e riviste.

- SANTI riferisce: "Io non risposi esattamente in forma affermativa".
Non meraviglia che, dopo un simile comportamento, il nome di SANTI ERMIDO sia stato spostato dalla loggia Giustizia e Libertà alla loggia P2.

(1090) SANTI chiama così la loggia PROPAGANDA.

GIANCARLO ARNAUD (1091) Pensionato.
E' stato giornalista, sindacalista e, dal 1963 al 1983, deputato al Parlamento nazionale per la Democrazia Cristiana. Il suo nome è inserito nelle liste degli iscritti alla loggia P2 ma egli esclude una sua adesione volontaria.

- Ha conosciuto ed incontrato LICIO GELLI su richiesta del notaio TOLI di TORINO (oggi deceduto) pochissime volte in occasione delle elezioni politiche del 1979.

- GELLI gli ha promesso di intervenire su "... Il Corriere della Sera perchè facesse qualche articolo di propaganda, di pubblicità e io gli risposi che ero di TORINO e che Il Corriere della Sera non aveva nessuna importanza, nessun valore...
Io allora dissi, ma se proprio lei può intervenire sui giornali, intervenga su "La Stampa" di Torino che mi interessa di più. Dice, no, io su "La Stampa" non ho possibilità di accesso..".

(1091) Cfr. udienza del 10 dicembre 1993, da pag. 56 a pag. 62 della trascrizione della registrazione.

GIOVANNI SPADOLINI (1092). Già Presidente del Senato della Repubblica. Ha ricoperto molti incarichi e la sua testimonianza è collegata alle funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri svolte dal 28 giugno 1981 al 23 agosto 1982; E' necessario premettere che il senatore SPADOLINI, deponendo avanti alla COmmissione parlamentare di inchiesta (1093) ed a questa Corte, ha posto chiaramente i limiti che la sua testimonianza trova in sede di valutazione penale.
Egli ha espresso un giudizio politico. "...Quindi il giudizio politico della P2 è un giudizio che non si limita per i repubblicani a quella che è stata la facciata o l'apparenza della azione ma investe, come io richiamai al Senato in un discorso di presentazione, tutti i centri di potere occulto e corruttore, i centri invisibili che avevano certamente avuto avalli nell'ambito della amministrazione dello Stato, avevano

---

(1092)Cfr. udienza del 16 dicembre 1993, da pag.1 a pag. 27 della trascrizione della registrazione.La testimonianza è stata raccolta in Palazzo GIUSTINIANI, luogo scelto dal senatore SPADOLINI ai sensi degli artt. 356,453,454 cod.proc.pen. del 1930;articolo 4 R.D. 16 dicembre 1927 N. 2210 (Categoria I).

(1093)Deposizione allegata al verbale dell'udienza del 16 dicembre 1993.

inquinato una parte dei Servizi di informazione e di sicurezza e avevano raggiunto in qualche caso i vertici deelle forze armate...".
Egli ha espresso un giudizio storico. "...La rivelazione dei fatti dal maggio 81 in avanti porterebbe anche me piuttosto ad accentuare lo elemento politico, sempre però innestato in vicende affaristiche, sulle vicende affaristiche chiarite, su quelle non chiarite, cioè su una rete di interessi che tendeva ad investire il sistema bancario, il sistema dei Servizi e i sistemi, purtroppo in qualche settore, i settori militari. QUindi il giudizio mio rimane di una operazione in cui un piano nettamente di eversione politica, perchè è chiaro che l'intervista del Corriere (1094) è una confessione di una volontà di eversione rispetto allo Stato repubblicano nato dalla costituente, si intreccia con una costante e perversa logica affaristica. Questo è il mio giudizio da storico...".

(1094) Il riferimento è all'intervista rilasciata il 5 ottobre 1980 da LICIO GELLI a MAURIZIO COSTANZO.

Egli ha espresso una serie di giudizi in via in duttiva e deduttiva anche quando è sembrato e- sporre fatti concreti. Quando agli si ricorda che ha detto che GELLI ha cambiato, ha modifi- cato le liste o gli elenchi, il teste precisa: "L'ho detto in via induttiva; non ho le prove ma al solito ho espresso un dubbio.".
Quando l'on. GHINAMI chiede "se non pensa che attribuire, come da qualche parte si fà, la re sponsabilità di tutte le deviazioni che sono av venute nel nostro paese in questi ultimi dieci, quindici anni alla P2, non rischiano di fare di questo scandalo non uno scandalo portante ma uno scandalo coprente di altre responsabili tà e assolutorio di tante altre responsabilità", il testimone risponde; "Il quesito è giusto ma io non credo che sia possibile attribuire alla sola P2 le colpe di questi errori, tanto è ve- ro che ricordo come conclusi il discorso di Roma al congresso repubblicano citando una fra se di COLLETTI: tre mali hanno investito il paese: l'inflazione, il terrorismo e la cor- ruzione; sono tre frutti dello stesso albero, la P2 sta certamente nel terzo, speriamo che non sia anche nel secondo.".

Egli non ha avuto conoscenza diretta di LICIO GELLI e dei fatti relativi alla loggia P2. "...Io non avevo particolari elementi come Segretario del Partito repubblicano che fossero diversi da quelli affiorati attraverso i canali di stampa...".

Divenuto Presidente del Consiglio dei Ministri, non vede accrescersi in modo apprezzabile il bagaglio delle informazioni dirette sul tema.

- Prima di essere nominato capo del Governo "...presi una posizione molto ferma tra il 20 ed il 30 maggio dell'81 contro il pericolo della P2 ed evocai gli squadroni della morte del Sud America;...Quindi io avevo preso la posisione molto ferma contro tale fenomeno che si presentava come pericoloso anche se nessuno in quel momento poteva avere l'idea della gravità, della vastità del pericolo che ne conseguiva...".

- Il presidente SPADOLINI, sul piano amministrativo, provvede a "...rimuovere dai centri di potere che avevano occupato, uomini coinvolti con la P2. Soprattutto i Servizi di Informazione e di sicurezza erano completamente nelle mani del

la P2 (1095)...Il 21 di luglio, a distanza di appena sette giorni dalla fiducia nel secondo ramo del Parlamento io provvidi a sostituire dove c'erano sospetti di P2 e di piduisti con il solo ritardo di quindici giorni consentito in via eccezionale al generale SANTOVITO direttore del SISMI...perchè egli ....è entrato in pensione il 20 agosto e quindi si trattava di usare semplicemente una cortesia personale (1096)".

- A proposito dell'archivio "uruguaiano" , il Senatore SPADOLINI ricorda che '...il Governo successivo dispose per la pubblicità della questione. La pubblicità, naturalmente, fu,diciamolo pure di ostacolo insuperabile al recupero di tale materiale che sarebbe stato prezioso anche per la commissione P2... Ritengo, quindi, che il Governo da me presieduto, anzi i due Governi, abbiano fatto tutto il possibile, anzi l'impossibile, per poter individuare le propor

---

(1095) Cfr. le deposizioni di LUGARESI e di DE FRANCESCO: il numero degli uomini dei Servizi iscritti alla P2 non supera complessivamente le venti unità. Paragrafo N151 della presente motivazione.

(1096) Il Generale GIULIO GRASSINI lascia il SISDE il 26 luglio 1981 e il generale GIUSEPPE SANTOVITO il SISMI l'11 agosto 1981.

zioni rilevanti del fenomeno della cospirazione affaristica...".

- Il senatore SPADOLINI ha "la percezione drammatica" del fenomeno dalla lettura della intervista "...fatta da MAURIZIO COSTANZO, che era adepto allora della P2, pubblicata con inaudito risalto con l'attacco esplicito al Presidente PERTINI...perchè lì c'era la repubblica presidenziale, l'ipotesi di CRAXI capo del Governo e di ANDREOTTI presidente della repubblica. C'era una forma di eversione che identifico nel piano di rinascita democratica che era il piano a cui GELLI aveva vincolato quelle persone della loggia (1097)...".

- Sugli attacchi mossi da "gruppi piduisti" al generale NINO LUGARESI, il senatore SPADOLINI esclude attacchi in sede parlamentare ma parla di attacchi sulla stampa da parte di "gruppi piduisti" facendo con questi termini riferimento ";..a quei personaggi della P2 che sono poi

---

(1097) Cfr. il paragrafo N.124,125 e 128 della presente motivazione. Non risulta il "vincolo" citato dal testimone.

venuti fuori sugli elenchi e che erano parlamentari e che, quindi, facevano il possibile per creare....Io non ho le prove dirette di quella che fosse (la loro) influenza sui giornali..".

- Il Pubblico Ministero chiede se "...alle spalle del Corriere della Sera e del Banco AMBROSIANO ci fosse una organizzazione che poi può o non può identificarsi ,con la P2; (se) ci fosse una sede decisionale diversa dalla direzione della BANCA e dalla direzione della RIZZOLI.".

Il Presidente SPADOLINI chiarisce il suo convincimento separando i fatti concreti dalle opinioni.

"....Una cosa è certa. Con il passaggio alla direzione di DI BELLA, si aprì un periodo in cui il Corriere sviluppò una campagna sostanzialmente volta all'ideale del piano di rinascita democratica. Se esistesse una centrale di collegamento, io non sono in grado di dirlo. Posso dire, però, con certezza, che ci fu parallelismo fra l'azione del Corriere, l'intervista a GELLI di indirizzo politico e quella che era la azione di CALVI del BANCO AMBROSIANO il quale teneva i suoi contatti con tutti i partiti..".

147.- BENEDETTO CRAXI (1098).

Le dichiarazioni concernenti le vicende del contratto tra le società ENI, PETROMIN e SOPHILAU e del CONTO PROTEZIONE sono state riassunte e valutate in altra parte della motivazione (1099).

Rimangono da chiarire quelle di carattere generale.

- VANNI NISTICO', gionalista addetto alla Segreteria del Partito Socialista Italiano, "...che era amico del proprietario del'albergo dove abito tutt'ora, che era mio amico, per un periodo fecero insistenze perchè io incontrassi tale ingegnere LUCIANI indicato come un esponente di questa P2 di cui si andava vociferando che io non conoscevo assolutamente...".

CRAXI cede alle pressioni e, all'inizio del 1980, nell'Hotel Raphael di ROMA, incontra questo ingegnere LUCIANI, essendo a conoscenza che in realtà è LICIO GELLI.

Non meraviglia , ancora una volta, che LICIO GELLI manifesti questa tendenza infantile alla as

---

(1098) Cfr. cartella 90,vol.23, fasc.10, pag. 256 e segg.;udienza del 17 gennaio 1994,da pag. 1 a pag. 121 della trascrizione della registrazione. Viene sentito ai sensi dell'art.450bis cod.proc. pen.

(1099) Cfr. i paragrafi N.72 e 101 della presente motivazione.

sunzione di nomi fittizi ed inutili poichè i suoi interlocutori conoscono il vero nome. Stupisce, invece, che altre persone accettino di giocare con lui, pur consapevoli della realtà.

- LUCIANI-GELLI "...si presentò dicendo che aveva molte relazioni, che aveva molta stima nei suoi confronti e che pensava che la situazione politica italiana era una situazione instabile (e) che bisognava pensare seriamente al futuro. Mi fece un cenno come se il Capo dello Stato fosse un ostacolo per l'organizzazione di una situazione politica più stabile,..Uno degli argomenti era che (SANDRO PERTINI) era troppo anziano....(Disse che) la campagna di stampa può servire a risolvere il problema. Del resto,noi abbiamo molta influenza sulla stampa..".
LUCIANI-GELLI non parla della massoneria nè della loggia P2 nè del contratto tra le società ENI-PETROMIN-SOPHILAU. "...Fece cenno alle relazioni , agli amici, all'influenza. Mi disse che avevano una grande influenza sul Corriere della Sera dove c'era un bravo figliolo che si chiamava TASSAN DIN. Ma non mi parlò espressamente come, diciamo, come a nome della massoneria o di una loggia massonica, assolutamente.".

- BETTINO CARXI non vede più LUCIANI-GELLI nè GIOVANNI NISTICO' suggerisce altri incontri. Prima di procedere oltre, è opportuno approfondire l'argomento del controllo sulla stampa vantato da GELLI e rielaborato da CRAXI.

- CRAXI afferma che "...L'influenza de "Il Corriere della Sera" di quegli anni non fu esercitata contro il Governo. Basta leggere "Il Corriere della Sera" di quegli anni. E,quindi, l'impressione è che si trattava di una associazione di potere, di influenza, di relazioni di influenza ma che si muovevano in un certo ambito che in quel periodo era la cosiddetta unità nazionale...".

Il PUbblico Ministero osserva che BETTINO CRAXI, sentito dalla COmmissione parlamentare di inchiesta , ha detto di non avere pensato alla massoneria quando LUCIANI-GELLI ha vantato un controllo della stampa mentre nella sede dibattimentale ha precisato di essere stato consapevole di essersi incontrato con"un esponente significativo della massoneria".

L'on. CRAXI precisa: ""... Quello che dico adesso è influenzato da tutto quello che è avve-

nuto dopo. Può anche darsi che quello che io dico adesso sia un po' diverso perchè è influenzato da quello che ho saputo dopo.".
Questa affermazione rende evidente che, a parte pochi particolari ed i riferimenti alle solite e generiche vanterie di LICIO GELLI, anche questa testimonianza è ricca di giudizi personali certo autorevoli ma mutevoli ed assolutamente inutili nella sede penale.
Giudizi inutili che sono causa di confusione ogni qual volta sono presentati come fatti.
L'on. CRAXI fornisce altri esempi di ciò.
Il primo riguarda "Il Corriere della Sera".
"...Dichiaravano di avere una forte influenza sulla stampa... e che sosa era Il Corriere della Sera in quegli anni? Scusate, in quegli anni che cosa era Il Corriere della Sera? WALTER TOBAGI viene assassinato, credo nel 1980 (1100)...e quel delitto non è che avviene a mille chilometri da Il Corriere della Sera e da certi am

---

(1100) Il giornalista WALTER TOBAGI viene ucciso da un gruppo di terroristi del quale fà parte MARCO BARBONE. Sono note le polemiche di esponenti socialisti sulla identificazione dei mandanti dell'omicidio ma nessuno ha inserito tra costoro LICIO GELLI o altri massoni iscritti alla loggia P2.

bienti de Il Corriere della Sera ...Con il Corriere sotto la tutela della P2...".

Il secondo esempio riguarda il suicidio del tenente colonnello della Guardia di Finanza LUCIANO ROSSI.

"...Io con le mani tremanti mi alzai alla Camera dei Deputati a protestare...quando mi vengono portate le fotografie di un colonnello della Finanza che viene accusato di essere membro della P2 e che viene interrogato da un magistrato e che in una cella o in una sala di aspetto di una Procura si sdraia per terra, si mette sul petto un giornale con scritto "il colonnello tal dei tali membro della P2" o qualche cosa di questo genere e si spara un colpo in testa e si uccide. Io quando vidi quelle fotografie di quel cadavere con il giornale e con la pistola in mano...io rimasi talmente indignato... Dopo di che io presi la parola protestando perchè si usava troppa violenza nell'uso del potere giudiziario...".

La tragica vicenda di LUCIANO ROSSI è stata esaminata e, senza ripetere (1101) quanto già

(1101)Cfr. il paragrafo N.29 della presente motivazione.

detto, si deve notare come l'unica circostanza corrispondente al vero tra le tante menzionate dall'on. CRAXI è quella del suicidio.
Il tenente colonnello LUCIANO ROSSI, suicida nel suo ufficio e senza giornali sul petto, non risulta iscritto alla loggia P2 nè è stato accusato di esserlo.
Le emergenze processuali vengono contestate all'on. CRAXI il quale spiega:
"...Io non ho ragione e motivo o prova per sostenere che nei confronti del colonnello ROSSI sia stata usata violenza giudiziaria così come mi apparivano in quel momento i fatti e cioè un suicidio e un tentato suicidio, no? I fatti mi apparivano fatti violenti.".

- Secondo le valutazioni dell'on.BETTINO CRAXI "... GELLI ed il clan che lo circondava non aveva sentimenti di ostilità nei confronti nè del Governo nè della formula politica. Se nutriva ostilità nei miei confronti o nei confronti del mio partito è perchè pensava che noi accettassimo di malgrado la soluzione politica che era in atto che era quella della unità nazionale. E conservava la sua non ostilità e la sua

collaborazione con gli altri due maggiori partiti della coalizione... Così io ragiono in termini politici...".

- ROBERTO CALVI , parlando con BETTINO CRAXI, non ha mai accennato a presenze, a pressioni o ad ingerenze nel BANCO AMBROSIANO da parte di LICIO GELLI e di UMBERTO ORTOLANI.

- L'on. CRAXI non ha avuto sollecitazioni di alcun genere per impedire l'allontamento dal Servizio informazioni del generale SANTOVITO dopo la pubblicazione dell'elenco degli iscritti alla loggia P2.

CLAUDIO MARTELLI (1102). Deputato al Parlamento nazionale, già vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro di Grazia e Giustizia.
Le dichiarazioni concernenti le vicende del CONTO PROTEZIONE e del contratto tra le società ENI, PETROMIN e SOPHILAU sono state riassunte

---

(1102) Cfr. gli atti acquisiti all'udienza del 17 dicembre 1993; udienza del 17 gennaio 1994, da pag.135 a pag. 186 della trascrizione della registrazione. Viene sentito ai sensi dell'articolo 450 bis Cod. proc. pen.

e valutate in altra parte della motivazione(1103).

- L'invito a conoscere LICIO GELLI gli viene rivolto nella primavera del 1980.

"...Ero, allora responsabile in cultura ed informazione della Direzione nazionale del partito socialista italiano. In ottimi rapporti di amicizia sin da ragazzi con ANGELO RIZZOLI. Avendo la responsabilità di cercare di allargare la influenza, l'ascolto alle ragioni dei socialisti in tutto il mondo della informazione, stampa e televisioni.... Nel Gruppo RIZZOLI incontravo difficoltà, resistenze di ordine politico. nel senso che il Gruppo appariva , ancora nel 1980, legato alla politica di unità nazionale ed un particolare privilegiando la Democrazia Crisitana ed il Partito Comunista e dando poco ascolto al Partito socialista. Mi rivolsi una volta di più al mio amico ANGELO RIZZOLI il quale, ad un certo punto, per farla breve, mi disse: 'Guarda, io non posso farci nulla perchè,ormai, chi comanda nel Gruppo è l'amministratore delegato BRUNO TASSAN DIN che è stato messo lì

(1103) Cfr. i paragrafi N.72 e 101 della presente motivazione.

lì per volontà, in particolare, proprio di GELLI... Ti conviene conoscere direttamente GELLI'. TASSAN DIN appariva legato ad una sorta di patto di ferro con quello che allora era mio avversario ricoprendo lo stesso incarico nel Partito comunista e cioè l'on.Adalberto MINUCCI...".

- ANGELO RIZZOLI non racconta a MARTELLI che lui e TASSAN DIN sono iscritti alla loggia PROPAGANDA 2.

- L'on. MARTELLI incontra LICIO GELLI nell'Hotel Excelsior.

"...La conversazione cominciò con una mia domanda...Che cosa è la massoneria? anzi, cos'è la P2? E lui mi rispose:'La P2 è la massoneria, la crema della massoneria, la parte più importante , più rilevante , più di potere ....La massonera è cuore, cervello e portafogli.'.".

- LICIO GELLI, come al solito, promuove sè stesso. Si accredita come un uomo bene introdotto nel partito repubblicano statunitense; parla della ristrutturazione del Gruppo RIZZOLI nel quale sareberro entrati anche CARLO CARACCIOLO ed EUGENIO SCALFARI; non esclude la possibilità che quote del Gruppo RIZZOLI vengano da

te ai socialisti; dice che si può fare tutto compresa la vendita del quotidiano socialista "Il Lavoro" di GENOVA.

- "Ci fu poi un secondo incontro, a Roma allo Hotel Excelsior, ed anche questa volta rimasi a colazione. Sarà stato il giugno-luglio 1980 ... esordì subito dicendo che CRAXI aveva vinto la battaglia interna nel partito ma doveva capire la necessità di non volere stravincere e di essere generoso...".

- MARTELLI si irrita perchè, andato per superare certi ostacoli, si vede "...risospinto viceversa a fare la pace con quelli che consideravamo avversari...".

Il problema rappresentato dal rapporto TASSAN DIN-MINUCCI "...era dato per scontato da entrambe le parti ma... anzichè trovare qualcuno che mi rassicurasse nel senso di dire me ne occuperò, vedrò quello che si può fare eccetera, trovai uno che mi disse: 'No,lei si deve rivolgere a TASSAN DIN. Deve smetterla di andare dal suo amico ANGELO RIZZOLI che non conta più nulla, che non è all'altezza di guidare questo impero editoriale'.

Quindi, un esito direi assolutamente deludente di questi incontri...".

- "...Io non ebbi altri contatti con lui fino al 19 gennaio 1981 data in cui si festeggia la nomina di GEORGE BUSH a vicepresidente americano. Vidi nell'occasione fuggevolmente il GELLI e non parlammo di nulla.
Da allora in poi, io non vidi più il GELLI...".

Le parole di CLAUDIO MARTELLI introducono nel processo elementi di novità. Si apprende che gli organi di stampa del Gruppo RIZZOLI privilegiano non solo la Democrazia Cristiana ma anche il Partito Comunista Italiano. Una scelta che è sostanzialmente incompatibile con lo asserito controllo su "Il Corriere della Sera" da parte di GELLI o della entità P2 definita anticomunista. Non si può sostenenre la serietà concettuale di una tesi secondo la quale il controllo del famoso quotidiano è esercitato con finalità eversive mentre quel giornale ".. .. appare legato alla politica di unità nazionale..." ed offre sostegno ai due maggiori partiti politici di governo e di opposizione.

ALBERTO STATERA (1104) Giornalista.
La sua testimonianza è stata richiesta dal difensore di GIUSEPPE BATTISTA.

- A partire dal 1979, ha scritto uan serie di articoli sulla vicenda del contratto tra le società ENI e PETROMIN ma non ricorda quali siano state le fonti delle informazioni ricevute.

- Ha conosciuto LUIGI BISIGNANI nella seconda metà degli anni 70 quando lui è caporedattore de L'Espresso e BISIGNANI è un collaboratore esterno del settimanale.

"...Io seppi della sua appartenenza alla P2 e del ruolo che aveva di reclutatore di GELLI quando il Governo FORLANI rese nota la lista degli aderenti alla loggia P2...".

- Quando STAMMATI è Ministro per il commercio con l'estero, BISIGNANI "....aveva un ruolo, credo che quello ufficiale fosse di capo ufficio stampa o qualcosa del genere, però era all'impressione un consigliere molto ascoltato

---

(1104) Udienza del 17 dicembre 1993, da pag. 52 a pag. 60 della trascrizione della registrazione.

di STAMMATI....(con il quale) aveva rapporti molto stretti...".

LUIGI BITTONI (1105).Non si presenta a testimoniare nel corso del dibattimento certificando seri impedimenti per ragioni di salute.
Generale dei Carabinieri in pensione.Iscritto alla massoneria dal 1968.

- GIORDANO GAMBERINI lo fà passare nella loggia PROPAGANDA 2 in quanto si tratta di una loggia "riservata". All'epoca, LICIO GELLI ha le funzioni di segretario organizzativo di detta loggia.

- Nel 1974, BITTONI comanda la V Brigata Carabinieri.
Incontra LICIO GELLI il quale gli pone una "strana domanda: se si ricordava quando lo aveva accompagnato fuori ROMA".
BITTONI ha forti dubbi perchè non è mai stato in auto con GELLI e teme di essere coinvolto "in cose poco chiare"; ha una violenta reazione e da allora non vuole più avere contatti con GELLI.

(1105) Cfr.cartella 14,vol.5,fasc.10,pag. 2582 e segg.

148.- GIANCARLO ELIA VALORI (1106). Dirigente industriale.

- Ricorda la sua presenza in Argentina dal 1962 per motivi famigliari.

- Negli anni 1964-1965 si associa alla loggia ROMAGNOSI dove conosce LICIO GELLI.

- Nel 1972, JUAN PERON , la moglie ISABELITA ed il loro segretario JOSE LOPEZ RUZA si trovano a Roma ed alloggiano all'Hotel Excelsior. "...Presento GELLI casualmente come si possono presentare degli amici a PERON, anzi al segretario di PERON e subito stabiliscono tra di loro un tipo di rapporto... Successivamente, per certe inziative che GELLI intende prendere io mi dissocio completamente....".

- Rapidamente, GELLI si sostituisce a VALORI nel rapporto che costui ha con il generale PERON. Dopo il marzo 1973 GELLI e ORTOLANI propongono a VALORI di costituire una agenzia per lo

---

(1106) Cfr. cartella 12,vol. 5, fasc. 3, pag. 821 e segg.; udienza del 17 dicembre 1993, da pag. 13 a pag. 52 della trascrizione della registrazione.

sviluppo dei rapporti commerciali con l'Argentina con l'intenzione di ottenere l'esclusiva di certe iniziative.
L'amico NICOLA FALDE sconsiglia VALORI. "Tu non ti puoi mettere, giovane (come sei) in queste iniziative commerciali, tariffariche, chiamiamo le così (di) tangentopoli....".
VALORI non accetta la proposta.

- Nel 1972 - 1973, NICOLA FALDE presenta CARMINE PECORELLI a VALORI che vuole lamentarsi per gli attacchi di O.P. contro la sua persona.
Le notizie pubblicate non hanno molta rilevanza, dice VALORI, ma danno ugualmente fastidio. "(Scriveva), per esempio, che ero l'ambasciatore straordinario di (Ettore) BERNABEI quando io allora lavoravo alla RAI e mi occupavo di relazioni esterne... Diceva che avevo un certo rapporto con la signora PERON....Io allora dissi : Smettiamola questa cosa e da allora io lo incontrai e ci fu un rapporto corretto, niente di più. Era un personaggio sempre ben informato; questo sì... L'unico favore che lui mi chiese: un aiuto per il figlio perchè doveva iscri

versi ad una scuola privata...".

- PECORELLI parla a VALORI del colonnello Giuseppe TRISOLINI.
'TRISOLINI, secondo il racconto di PECORELLI era un ufficiale che vendeva le destinazioni agli ufficiali della Guardia di FInanza...".

- Sempre nel 1972-1973, CARMELO SPAGNUOLO lo invita ad aderire al Centro Culturale Europeo. VALORI aderisce ma poi si rende conto che il Centro è il nome di copertura della loggia riservata PROPAGANDA 2.
"...Appena me ne accorsi, io mi dissociai completamente.".

- VALORI non ha conosciuto MARIO FOLIGNI.

- Il Pubblico Ministero chiede chiarimenti sulle ragioni della chiara ostilità di GELLI verso VALORI. "... Certamente lui mi odiava anche perchè non sono stato mai alla sua sudditanza.".

FLAVIO CARBONI (1107).

- FRANCESCO PAZIENZA presenta il generale GIUSEPPE SANTOVITO a CARBONI quando l'ufficiale è direttore del SISMI.

SANTOVITO chiede a CARBONI di parlare ad ARMANDO CORONA per sollecitare un appoggio presso il Presidente del Consiglio dei Ministri GIOVANNI SPADOLINI al fine di potere rimanere in servizio nonostante il dilagare dello scandalo conseguente alla pubblicazione, nel maggio 1981, delle liste degli iscritti alla loggia P2.
Sulla base di queste premesse di fatto, l'episodio descritto da CARBONI può essere temporalmente collocato tra la fine di giugno 1981, quando l'on. SPADOLINI diviene capo del Governo, e la prima decade di agosto 1981, quando SANTOVITO lascia la direzione del SISMI al generale NINO LUGARESI.
All'epoca, ARMANDO CORONA non è ancora Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia (1108) ma fa

---

(1107) Udienza del 17 dicembre 1993, da pag. 61 a pag. 93 della trascrizione della registrazione. CARBONI viene esaminato ai sensi dell'art. 450bis cod.proc.pen.-

(1108) ARMANDO CORONA viene eletto Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia nel marzo 1982.

parte del comitato che è a capo del partito repubblicano italiano ed è un massone importante il quale, dopo poco tempo manifesterà la sua avversione nei confronti di LICIO GELLI e della loggia P2 che definirà un circolo privato.
Il Pubblico MInistero ha affermato che "il potere occulto della loggia P2" si è manifestato in modo pesante anche dopo i fatti del marzo e del maggio 1981 ma non ha potuto citare fatti o risultati concreti e provati.
L'episodio narrato da FLAVIO CARBONI è sintomatico di una situazione completamente diversa da quella descritta dal Pubblico MInistero.
Il potere occulto della loggia P2" non solo non si manifesta ma SANTOVITO, abbandonato dal suo maestro venerabile in fuga, è costretto a cercare l'appoggio proprio di ARMANDO CORONA che è ostile alla loggia P2 che definirà un circolo privato.

- Non è neanche difficile comprendere perchè il generale SANTOVITO si rivolge a CARBONI. I fatti dimostrano la superiorità dei vincoli degli affari di fronte ai quali non conta la fratellanza massonica o l'essere favorevoli o contra

ri alla loggia P2.

FLAVIO CARBONI conosce ARMANDO CORONA, Presidente della Regione Sardegna, "...Intorno al '78, al '79, in occasione di un giornale... che io acquistai in Sardegna. Mi pare, non so se in quela occasione o ancor prima o subito dopo, (ci fu) l'iniziativa immobiliare che avevamo intrapresa con il dott. BERLUSCONI in quel di OLBIA..". Assegni per 200.000.000 e per 10.000.00 arrivano a CORONA passando per CARBONI ma, poi, manca "..L'intesa per l'acquisizione di quelle operazioni che riguardavano la squadra di calcio del CAGLIARI... Mi pare in un'altra circostanza (ci fu) un contributo per il figliolo (di CORONA) ; mi pare una decina di milioni...".

- Tra FRANCESCO PAZIENZA e FLAVIO CARBONI si crea "....Una certa conflittualità .... determinata da una supposta, diciamo così, invadenza da parte mia nella sfera calviana, diciamo di CALVI. Il rapporto che si faceva un po' stretto con me, diciamo rapporti più intensi (con CALVI) e quindi questo forse preoccupava il PAZIENZA e, comunque, gli dava fastidio... (un conflitto di rapporti amicali e di rapporti economici)....".

- Tra le carte di FLAVIO CARBONI sequestrate presso il notaio LOGLIO (1109) si trova il dattiloscritto che inizia: "L'organizzazione che ha operato efficacemente per escludere DE BENEDETTI dal BANCO AMBROSIANO ha avuto notizia che il finanziere BAGNASCO...". In proposito, il discorso di CARBONI non è molto fluido. ".... Era una sorta di promemoria....erano le lettere in cui il CALVI lamentava la pericolosità di chi voleva entrare, prima DE BENE - DETTI e poi BAGNASCO, e lamentava che lo volessero spodestare in qualche modo, volessero in qualche modo sbarazzarsi di lui entrando prima come vicepresidente e, poi, occupando il posto di presidente....(CALVI mi dava questo perchè) lo portassi in ambienti, non so , per esempio, vaticani ed altro perchè io potessi sensibilizzare questo suo stato....(Il documento) fu battuto a macchina ed io ero presente non quando fu battuto a macchina , ero presente quando me lo consegnò...e mi diede l'incarico che

---

(1109) Cfr. la deposizione di CARLO DE BENEDETTI; paragrafo N. 145 della presente motivazione.

io, come dire, lo esibissi, lo facessi presente, soprattutto in Vaticano....L'organizzazione (citata dal documento) è un modo di esprimerci forse infelice ma per organizzazione si voleva intendere il gruppo nostro. Intendevo io, la mia persona, e intendevo chi collaborava con me, CORONA, BINETTI... , lo stesso CARACCIOLO al quale allora ci rivolgevamo; cioè il gruppo che in qualche modo,il gruppo che alludo alle persone alle quali io mi rivolgevo per chiedere soccorso in favore di CALVI.... La organizzazione era rappresentata da me...Io intendevo riferirmi a quel gruppo che si attivava per CALVI. Tuttavia, quello scritto fu senz'altro preparato da CALVI... Le azioni efficaci (dell'organizzazione) , quello che il CALVI... attribuiva al dott. ARMANDO CORONA il merito di avere contribuito a convincere il dott. DE BENEDETTI di rinunciare al suo obiettivo;..La organizzazione eravamo sempre noi, cosa c'entra la massoneria?...".

Quanto è stato detto valutando la deposizione sullo stesso tema dell'ingegnere CARLO DE BENEDETTI, che si richiama integralmente (1110),

---

(1110) Cfr.il paragrafo N.145 della presente motivazione.

è rafforzato dal quadro che si intravede dietro i discorsi nebulosi di FALVIO CARBONI. Costui lascia intendere che CALVI ha cambiato idea sull'intervento nel BANCO AMBROSIANO di DE BENEDETTI e che altre ben identificate persone hanno dato il loro contributo per la realizzazione del piano di rigetto.
Per quello che interessa in questa sede, si deve confermare la mancanza della prova del collegamento tra la loggia P2 e la "cacciata" di DE BENEDETTI dal BANCO AMBROSIANO.

FRANCESCO PAZIENZA (1111)
Il suo lungo esame, condotto esclusivamente dal Pubblico Ministero, deve essere necessariamente sintetizzato anche per la scarsa attinenza diretta con i fatti del presente procedimento. Gli argomenti trattati, salvo uno e pochissimi particolari, sono stati già affrontati nel corso di altri processi ed in partico

---

(1111) Udienza del 29 settembre 1993, da pag. 19 a pag. 72 della trascrizione della registrazione. F.PAZIENZA viene interrogato ai sensi dell'art. 450 bis cod.proc. pen. alla presenza del suo difensore.

lare in quello relativo al fallimento del Banco Ambrosiano ed in quello concernente la strage compiuta nella stazione ferroviaria di BOLOGNA.

- FRANCESCO PAZIENZA definisce false le affermazioni di FRANCO FERRACUTI poichè il colonnello CAMPIONE ha detto di essere stato lui a presentare PAZIENZA al prof. MICHEL LEDEEN in U.S.A. il 2 ottorbe 1980.
Il Pubblico Ministero sostiene che i rapporti di PAZIENZA con LEDEEN "... assumono una certa importanza per il ruolo svolto dal LEDEEN nel periodo del sequestro MORO...".
Il fatto, in verità, non risulta provato ed è evidente la confusione esistente sulla natura e sulla composizione del cosiddetto "comitato di crisi" costituito durante il tempo del sequestro dell'on. ALDO MORO (1112).

- FRANCESCO PAZIENZA viene presentato al direttore del SISMI SANTOVITO dal nipote del generale ing. BELARDUCCI. Inizia a collaborare con il SISMI all'inizio del 1980 e si dimette nell'a-

---

(1112) Cfr. la deposizione del sen. FRANCESCO COSSIGA.

prile del 1981 adducendo la inefficienza del Servizio.

- Sul tema del disservizio del SISMI, PAZIENZA critica duramente DEMETRIO COGLIANDRO per ragioni estranee al presente procedimento e da tate 1985.

- FRANCESCO PAZIENZA esclude qualunque rapporto e conoscenza diretta con LICIO GELLI nonostante che il Pubblico Ministero insista ed affermi: "...Lei sa perchè conosce perfettamente gli atti del processo di BOLOGNA che una delle ipotesi accusatorie del processo di BOLOGNA e che traspare anche dagli atti del nostro procedimento è una sorta di continuità tra il rapporto tra GELLI ed i Servizi di informazione e lei ed i Servizi di informazione. Una sorta di successione, di sostituzione dell'uno allo altro...Vi è una serie di sovrapposizioni di ambiente che rendono questa affermazione, diciamo, più... credibile. Una di queste sovrapposizioni di ambiente è sicuramente tutta la vicenda CALVI.".

- Il rapporto di PAZIENZA con CALVI inizia nel

l'aprile 1981 e, nel settembre dello stesso anno, il banchiere lo incarica di trattare con il Gruppo RIZZOLI l'affare del "quotidiano Il Corriere della Sera".
PAZIENZA rinuncia il 29 gennaio 1982 perchè si sente scavalcato.

- "...Vi dico esattamente quello che mi disse CALVI a riguardo di GELLI. Mi disse esattamente: 'è un uomo che ha in mano molte situazioni sia in Italia e soprattutto in America Latina'. Mi disse anche: 'perchè non aderisci tu alla loggia P2?' ed io dissi: 'Io non ho bisogno di aderire alla loggia P2 perchè prima di tutto è scoppiata...'... oramai circolava tutta la storia delle liste ....' poi perchè da pochi giorni ero stato iniziato alla massoneria dal Gran Maestro Battelli... a maggio 1980...'.

- Richiesto di spiegare "...Che cosa sapeva su quello che GELLI, ORTOLANI, la P2, la massoneria facevano all'interno del Banco Ambrosiano", PAZIENZA risponde:
"...Il problema non è quello che la massoneria faceva in Italia. In Italia c'era ormai, si stava iniziando uno scontro in cui politica e frazio

ni di massoneria erano allo scontro finale. La vera massoneria potente non era la P2 dal punto di vista finanziario internazionale ma quella riconducibile alla loggia di LONDRA....
L'analisi preventiva era che tutto il potere della P2 stava franando e, quindi, bisognava sganciarsi come molti politici hanno fatto molto brillantemente da quello che era, ad un certo momento, il mondo di quel gruppo di potere .... certo (era un gruppo di potere economico)..".

- ROBERTO CALVI racconta a FRANCESCO PAZIENZA di avere avuto da CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, con il quale è in ottimi rapporti, notizie tratte da un rapporto della DIGOS della Questura di MILANO su ROBERTO ROSONE.

- FRANCESCO PAZIENZA afferma di rivelare un fatto ancora sconosciuto , un segreto di Stato della Gran Bretagna.
"...Ho detto che probabilmente l'omicidio di CALVI dipende da interrelazioni con la massoneria. Però, non ho detto la P2.
...Un mese fa ho cercato disperatamente il famoso rapporto finale sullo stato del Banco Ambrosiano firmato da TACCER ROSE. In quel rap-

porto....Si capisce che il Banco Ambrosiano non è mai fallito ...La cosa curiosa è che questo rapporto finale non si trova in alcun atto del processo del Banco Ambrosiano...".
PAZIENZA dice di avere appreso da un investigatore privato che esiste un originale (ed una copia) del rapporto coperto dal segreto di stato apposto dalle Autorità inglesi.

- Secondo il Pubblico Ministero, il costruttore GENGHINI è un altro elemento della citata sovrapposizione e PAZIENZA racconta un episodio. "...(GENGHINI) era inferocito con GELLI e CALVI perchè lui diceva che, approfittando di un momento di assoluta scarsezza di liquidità che lui aveva, gli avevano proposto un prestito... DI questo prestito lui aveva visto ben poco... Erogati ad esempio 30 miliardi, a lui erano arrivati solamente 5 miliardi...Però il gruppo si era indebitato per la totalità della somma apparente... Da quel momento CALVI mi disse che non mi dovevo più occupare del problema di MARIO GENGHINI...Io avevo fatto una sola missione per GENGHINI, se ricordo bene nel 1977..."

- PAZIENZA riferisce di avere incontrato una so

la volta FABRIZIO TRECCA TRIFONE presentatogli dal senatore FRANCESCO MAZZOLA (1113) e nega di avere conosciuto EZIO GIUNCHIGLIA.
- Nella agenda di MASSIMO PENNA , segretario di FRANCESCO PAZIENZA, alla data del 28 ottobre 1982, è annotato il numero telefonico diretto dell'appartamento dell'Hotel Excelsior già occupato da LICIO GELLI per lungo tempo.
PAZIENZA cita rapporti di polizia giudiziaria dai quali risulta che quelle stanze sono occupate, all'epoca, da un americano con il quale PAZIENZA ha rapporti di affari.
Indipendentemente da questa verifica, si può ricordare che , nell'ottobre 1982, LICIO GELLI è detenuto nel carcere di CHAMP DOLLON in Svizzera.

VINCENZO BENINCASA (1114) Pensionato.
Dal 1968 lavora come collaboratore domestico nella villa Wanda in Arezzo e si trova sul po-

---

(1113) Il senatore MAZZOLA smentisce . Cfr. il paragrafo N. 80 della presente motivazione.
(114) Cfr. udienza del 3 novembre 1993; da pag. 65 a pag. 73 della trascrizione della registrazione.

sto anche nel 1981 quando LICIO GELLI si è allontanato dalla sua residenza.

- BENINCASA definisce "la disgrazia" la perquisizione del marzo 1981 e precisa che"...dopo la disgrazia non ha più sentito" GELLI.
Rimasto solo nella villa, ha contatti con un avvocato e con MARIA ROSA GELLI che abita in AREZZO.

-Il testimone non ricorda se, nel giugno 1981, la posta indirizzata a LICIO GELLI gli sia stata consegnata riunita in pacchetti legati con lo spago.
Rammenta la copiosa posta arrivata in quel periodo che lui mette da parte.

•

149.- CORRADO TERRANOVA (1115). Tenente colonnello dei Carabinieri riformato e congedato per motivi di salute nel 1985. Inizia la carriera militare come allievo carabiniere dopo avere

---

(1115) Cfr. cartella 12, vol.5, fasc. 5, pag.1264 e segg.;udienza del 5 ottobre 1993,da pag. 31 a pag.71 della trascrizione della registrazione.

conseguito il diploma delle scuole medie superiori.

Per due anni è vicebrigadiere; frequenta l'Accademia ed ottiene il primo comando come tenente a MILAZZO in provincia di MESSINA. Ha problemi inerenti alla sede di servizio in quanto sua moglie ".... a diciotto anni era già insegnante elementare di ruolo, però, titolare a FIRENZE. Per potere stare insieme e per (addurre) esigenze di allattamento, mia moglie aveva necessità di avere un bambino ogni anno...".

Nel mese di settembre 1969, TERRANOVA , con lo appoggio del generale PUCCI, ottiene il comando della Compagnia di S. Giovanni VALDARNO vanificando le aspettative di un altro ufficiale "pupillo" del colonnello ROCCO MAZZEI comandante del Gruppo di FIRENZE.

TERRANOVA è convinto, per questa ragione, di essere persona non gradita a MAZZEI.

"... Dal primo giorno cominciò a perseguitarmi, a trattarmi in maniera orrenda..." e la persecuzione sostanzialmente continua anche dopo un intervento del generale PUCCI comandante della Brigata di Firenze.

"...Qualunque cosa facessi, era sempre malfatto

e continuamente venivo minacciato di trasferimento e lei capisce, l'anno scolastico (era) iniziato nel frattempo. Il 21 dicembre era nato il terzo bambino. Se fossi stato trasferito..".
Il capitano TERRANOVA non pensa, che probabilmente, è la sua condotta a determinare l'ostilità dell'ufficiale superiore. Come si è visto e come si vedrà , la prospettiva di un trasferimento, fatto normale per un militare, sarà sempre vissuta da TERRANOVA come una specie di incubo e costituirà il motivo determinante di molte sue scelte.

Nel frattempo, stringe amicizia con l'avvocato MARIO VALENTI, ora deceduto, anche perchè costui è intimo del generale LUIGI BITTONI che ha sostituito PUCCI al comando della Brigata di Firenze.

BITTONI va a trovare spesso il prof. LUIGI OGGIONI, primario ortopedico dell'Ospedale di MONTEVARCHI ",..perchè la moglie del generale BITTONI e la moglie del prof. OGGIONI erano state compagne di scuola dalla prima elementare al terzo liceo. Insomma, c'era una vecchia amicizia...".

TERRANOVA comprende "... che c'è un vincolo mas

sonico", anche se non sono chiari i motivi di questa intuizione a meno che non si tratti del senno del poi.

Verso la fine del 1970, con grande sorpresa di TERRANOVA, il colonnello MAZZEI lo invita ad accompagnarlo da un amico e lo porta a villa Wanda in Arezzo e lo presenta a LICIO GELLI.

TERRANOVA non conosce GELLI anche se lo ha incontrato tanto spesso al comando di Gruppo a Firenze da fargli dire che "...era di casa al Gruppo".

A villa Wanda, MAZZEI lascia soli TERRANOVA e GELLI. Il padrone di casa esordisce con un "perchè non sei venuto ancora a farmi visita?".

L'ufficiale chiede per quale motivo avrebbe dovuto e GELLI cambia discorso e comincia a parlare di cose che a TERRANOVA sembrano essere prive di senso.

"...Ti sembra giusto che le salme del re Vittorio Emanuele III e della regina Elena anzichè essere sepolte al Pantheon a Roma dove sono gli antenati eccetera.... Poi mi diceva che aveva conosciuto Vittorio Emanuele figlio di Umberto II.... si,insomma, si parlava della casa Savoia ed io dicevo tra me e me 'ma questo che vuole?

Io sono un ufficiale della Repubblica... comun que restavo sempre più perplesso perchè già io questo uomo lo conoscevo bene avendo avuto que sti rapporti di servizio .... Era una persona molto odiosa, molto antipatica e molto arrogante..." Mentre vengono fatti soltanto discorsi del genere indicato, secondo il racconto di Terranova il telefono suona un paio di volte. GELLI risponde, mettendo la mano sul microfono, dice a Terranova che è il presidente, prima, e, poi il ministro MARIOTTI.

Secondo l'ufficiale è una messa in scena ";... per farsi bello....perchè mi voleva impressionare....perchè voleva che io sapessi che lui era un uomo forte, potente ma disgustoso....; a MAZZEI dice che GELLI è un megalomane ed un millantatore, anzi un "pazzo megalomane". TERRANOVA continua: "....erano tempi in cui certi miei colleghi ed altri funzionari, per andare da GELLI e magari iscriversi alla P2 avrebbero fatto carte false. Il fatto che io ero lì, a portata di mano e che non lo degnavo di una visita e che non lo andavo ad ossequiare insomma per lui era una cosa offensiva anche perchè lui aveva tutta la scala gerarchica ed io che

ero il più piccolo di tutti, il capitano, lo snobbavo... per lui era uno smacco.. e lui si offese e diventò cattivo...".
Prima di procedere oltre nella sintesi di una deposizione che non fornisce elementi di fatto particolarmente interessanti ma che la Corte considera di un certo rilievo perchè scolpisce in modo nitido una condizione psicologica che non è unica tra i personaggi di questo procedimento, si debbono fare alcune osservazioni.

- MAZZEI parlerà di P2 con TERRANOVA invitandolo ad aderire soltanto nel 1976, sei anni dopo la visita a villa Wanda, e GELLI farà altrettanto nel 1977 o nel 1978. Non vi è ragione perchè GELLI nel 1970 si offenda o accusi uno smacco a ragione di"un capitanino" che si limita ad ascoltare in silenzio , o quasi, i suoi discorsi privi di importanza.

- L'atteggiamento attribuito da CORRADO TERRANOVA a LICIO GELLI non sorprende essendo tipico della personalità di costui che spesso si comporta così persino con il personale di servizio degli alberghi. Non si comprende, invece, la reazione del capitano che appare assurda per

almeno due motivi precisi.
L'accaduto non giustifica il giudizio espresso con termini molto pesanti: disgustoso, millantatore, pazzo megalomane, che sarebbero stati detti, tra l'altro, proprio a quel colonnello MAZZEI molto amico di GELLI nonchè superiore gerarchico e persecutore pervicace di un capitano afflitto dalla nevrosi da trasferimento.

-Nel 1974, TERRANOVA ha problemi per le dichiarazioni di un pregiudicato relative alla vendita all'ufficiale di una autovettura ceduta ad un prezzo di favore. Il fatto rientra nel prevedibile perchè non è raro il tentativo dei criminali di vendicarsi di chi li combatte ma quello che appare meno normale è il commento di TERRANOVA "...Quà continua la persecuzione..." da collegarsi a GELLI: "...Lui si offese e diventò cattivo...". Questa affermazione è priva di senso logico a parte le prove che spesso sono considerate un accessorio inutile; sono passati quattro anni dalla visita a GELLI e lo stesso TERRANOVA ricorda di non avere avuto più contatti con GELLI mentre MAZZEI lascia il comando di FIRENZE non molto tempo dopo il citato incontro a villa Wanda.

- Altre contraddizioni emergono dalle parole di CORRADO TERRANOVA.

Quando le maestranze della società GIOLE scioperano, "...il MAZZEI per farsi bello (con GELLI) , anzichè mandare un maresciallo e due carabinieri, mi telefonava: corri vai alla GIOLE con dieci, venti carabinieri ma stai in disparte. Insomma, per fargli vedere al commendatore che gli metteva a disposizione il capitano....".

Tralasciando il fatto che CASTIGLION FIBOCCHI è nel territorio della compagnia Carabinieri di AREZZO e non di quella comandata da TERRANOVA, il particolare più interessante è fornito dallo stesso teste.

Gli viene contestato di avere affermato che la sua conoscenza di LICIO GELLI è avvenuta prima della visita a villa WANDA sia per averlo incontrato nei locali del comando di Gruppo sia per avere parlato con lui nel corso degli interventi in CASTIGLION FIBOCCHI durante gli scioperi del personale della GIOLE.

TERRANOVA risponde che gli interventi per gli scioperi sono successivi al colloquio in villa WANDA dimostrando di non tenere conto della con

testazione e di avere dimenticato che poco prima ha detto il contrario. Durante l'incontro nella villa "...restavo sempre più perplesso perchè io quest'uomo lo conoscevo bene avendo avuto questi rapporti di servizio .... Era una persona molto odiosa, molto antipatica, molto arrogante...".

- Anche l'avvocato VALENTI usa questi aggettivi quando, dopo la visita a villa WANDA racconta a TERRANOVA di avere costituito una nuova loggia chiamata SETTE PONTI perchè "...GELLI diventa sempre più antipatico...".

- VALENTI propone inutilmente a TERRANOVA di aderire alla SETTE PONTI e, dopo qualche giorno, arriva all'ufficiale la tessera del P2. L'anomalia del fatto è sottolineata da VALENTI il quale sostiene di essere stato costretto ad inoltrare la domanda a GELLI, nonostante la sua dissidenza ed il rifiuto di TERRANOVA.
Dai documenti acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta risulta che CORRADO TERRANOVA è iniziato nel 1970 nella loggia SETTE PONTI e che, nel 1978, a domanda, passa nella loggia coperta dela comunione di piazza del Gesù.

- Nel 1977, TERRANOVA aderisce anche alla loggia massonica VOZZA di TARANTO "...Gli anni passavano e dovevo essere trasferito e allora cercavo di precostituirmi un qualcuno che mi aiutasse...".
TERRANOVA va a MIlano per parlare con ROCCO MAZZEI dicendo: "...sono sempre fratello, ho rinnovato la tessera. Pensavo che lui mi avrebbe dato un mano perchè sempre c'era il problema di Firenze e di mia moglie... E' successo che lui (MAZZEI) si fece uan risata... perchè io non avevo ancora capito che per loro la massoneria non era una questione di ideali, di filosofia, di religione... ma era carrierismo, erano affari.".

- Se la tessera della P2 arriva a TERRANOVA nel 1970, non si capisce perchè nel 1976 e nel 1977 (o nel 1978) prima MAZZEI e poi GELLI invitino ancora il teste ad aderire alla loggia P2.

GIUSEPPE SZALL (1116). Sino all'agosto 1970 ha

((1116) Udienza del 5 maggio 1993;da pag.1 a pag.10 della trascrizione della registrazione.

le funzioni di ambasciatore della Repubblica ungherese presso la CITTA' DEL VATICANO. Successivamente, viene processato nel suo Paese per motivi politici ma riesce a lasciare l'Ungheria e prova, inutilmente, a rimanere negli Stati Uniti d'America, in SVIZZERA, in AUSTRIA ed in MONTECARLO. Nel novembre 1970 chiede asilo politico all'Italia.

Prima di questi avvenimenti, nel luglio 1970, è coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale la moglie viene curata nell'ospedale di MONTEVARCHI per la frattura di un polso. Per esprimere la sua gratitudine al primario prof. OGGIONI ed agli altri medici, SZALL invita tutti all'ambasciata.

I sanitari, già dichiaratisi massoni, chiedono di essere accompagnati dal loro "maestro". In questo modo SZALL conosce LICIO GELLI che si qualifica "capo della sicurezza dello Stato". L'ambasciatore non si meraviglia. "...Io ho detto: 'questo non mi disturba' ...In altri paesi ho sempre avuto contatto con il rappresentante e dirigente della sicurezza della sicurezza dello Stato... Forse ha voluto sondare il mio atteggiamento verso la sicurezza dello

Stato italiano...".

SZALL non è lontano dalla verità colta in virtù di una lunga esperienza. Il riscontro si rinviene nelle dichiarazioni di ANTONIO VIEZZER il quale ha raccontato di avere affidato a GELLI il compito di riferire il comportamento di Giuseppe SZALL. Il quadro è completo se si rammenta la passione di LICIO GELLI per il gioco dell'agente segreto con un nome di battaglia da utilizzare, persino, nell'Hotel Excelsior dove è conosciuto da tutto il personale.

Nel corso del primo incontro tra GELLI e SZALL non vengono trattati argomenti delicati o specifici. "...Abbiamo parlato genericamente; lui mi ha chiesto sulla massoneria ungherese; io ho detto che non sono molto informato ma, durante la guerra, ho avuto contatti con grandi scrittori, storici, scienziati massoni che hanno aiutato noi nella resistenza...".

Negli anni successivi, SZALL e GELLI hanno occasione di incontrarsi molte volte in Arezzo ed in Roma ma nessuno dei due chiede favori.

"...Io ho avuto uno strano rapporto con lui. Lui sapeva ...che io continuo a simpatizzare con la sinistra e lui, ogni volta, ha parlato in modo

diffferente da mio, molto conservatore. Poi, abbiamo fatto un accordo di non parlare più di politica, perciò siamo su differenti posizioni. Io non vorrei rompere l'amicizia con lui..". SZALL esclude di avere aderito alla massoneria e non può spiegare per quale ragione il suo nome figura nell'elenco degli affiliati alla P2. Sulla base delle notizie in possesso di questa Corte, l'affermazione di SZALL è attendibile principalmente perchè non vi è motivo apparente per una menzogna.

ARMANDO LAURI (1117) Generale dei Carabinieri. Viene collocato in pensione nel 1975 con il grado di colonnello. La sua carriera si è svolta principalmente nei servizi di informazione da quando ha operato contro i tedeschi durante la occupazione nazista dell'Italia. Agente del SIM, del SIFAR e del SID. - Comanda il centro C.S. di Firenze dal 1955 al 1965 quando è sostituito dal capitano MORABITO e, subito dopo, da ANTO-

---

(1117) Udienza del 5 ottobre 1993; da pag. 110 a pag. 132 della trascrizione della registrazione.

NIO VIEZZER. Nel 1970 è a BERNA quale ufficiale di collegamento con i Servizi svizzeri.
Lascia il Servizio di informazione nel 1971 quando parla con il generale VITO MICELI e chiede di essere restituito all'Arma territoriale.
Non è soddisfatto di come il Servizio viene gestito ma per ragioni estranee ai fatti interessanti il presente procedimento ed alla persona di MICELI che ha avuto come superiore soltanto per un paio di mesi (1118).
"...Il Servizio non si occupava più delle spie e delle controspie....(ma) si occupava di tante cose delle questioni interne che non dovevamo occuparcene assolutamente...".
Questi problemi, secondo il teste, arrivano da lontano; almeno dal SIFAR del generale GIOVANNI DE LORENZO.
Considerato che il generale Giovanni De Lorenzo comanda il SIFAR dal 28 dicembre 1955 al 15 ottobre 1962, ARMANDO LAURI ha impiegato un tempo straordinariamente lungo per maturare la

---

(1118) Miceli diventa Direttore del SID il 16 ottobre 1970.

sua insoddisfazione sulle modalità "non normali" della gestione dei Servizi.
Si potrebbe anche pensare che VITO MICELI sia stato ben contento dell'esodo di un ufficiale esperto ma collocato sulla sponda della opposizione a quelle che,più tardi, saranno chiamate "deviazioni".
MICELI rimane, invece, indifferente: "...No, non gliene importava niente.".
Durante la permanenza al Centro CS di FIrenze (1955-1965) LAURI non ha notizie nè si interessa della persona di LICIO GELLI.
LAURI è amico dell'avvocato VALENTI e del professore OGGIONI e sa che sono massoni. Nel 1970 chiede di aderire anche lui ed i suoi amici VALENTI ed OGGIONI lo informano che è stato iscritto alla loggia P2.
LAURI precisa che ciò è accaduto non perchè la adesione gli sia stata richiesta dai due professionisti. "...No, no, un momento, qui c'è una confusione. Io ho conosciuto GELLI e mi sono iscritto alla massoneria ~~per conoscere GELLI,~~ niente altro. A me della massoneria non mi interessava assolutamente niente...".
Ricordatogli che ANTONIO VIEZZER ha detto che

è stato LAURI a presentargli LICIO GELLI, il teste risponde. "...Io non credo ... E' probabile ma non è sicuro perchè lui(VIEZZER) conosceva le stesse persone che conoscevo anch'io. Conosceva OGGIONI e conosceva VALENTI. QUindi può darsi che siano stati a cena insieme...".
Non si capisce bene la portata della curiosità di LAURI di conoscere GELLI e quali esiti abbia avuto perchè, alle domande, non risponde altre che "...la organizzazione (la P2) non mi interessava; mi interessava l'uomo".
In verità, dai documenti si è appreso che nel 1970 la loggia P2 è praticamente una lista di nomi di persone che intendono rimanere "coperte" e che il Gran Maestro LINO SALVINI, con l'aiuto di LICIO GELLI, sta cercando di organizzare come una vera e propria loggia "coperta".
ARMANDO LAURI riferisce con abbondanza di particolari un episodio risalente proprio al 1970 quando presta servizio a BERNA.
"C'era stata una interferenza che era avvenuta a Roma. Io mi trovavo a BERNA ed avevo saputo dagli svizzeri che un ambasciatore svizzero aveva scelto la libertà. Allora era impor-

tante; adesso non è più importante...(L'ambasciatore) aveva scelto la libertà, però non risultava da nessuna parte che questo qui fosse stato interrogato e questo era contro ogni prassi normale... NOn risultava nè a me nè agli svizzeri e gli svizzeri sollecitarono per avere notizie su questa questione che io non avevo da ROMA: quindi, evidentemente c'era stata una interferenza...Si, chiesi. Chiedo notizie a Roma (sola sede competente) ma ROMA non mi risponde... nessuna risposta....(Questo perchè) loro (l'Ufficio di ROMA) si ritenevano superiori. Io dipendevo dal capo servizio...Poi le cose non mi interessarono più perchè io nel '70 me ne andai...".

Il discorso del generale LAURI è preciso solo in apparenza perchè le lacune, le imprecisioni ed i giudizi personali appaiono soltanto a seguito di una analisi neanche tanto approfondita.

- LAURI presta servizio a BERNA come ufficiale di collegamento con gli svizzeri. La questione dell'ambasciatore (1119) che sceglie la li-

---

(1119)Si tratta dell'ambasciatore ungherese SZALL GIUSEPPE;cfr. il paragrafo N. 149 della presente motivazione.

bertà in Italia provenendo dall'Ungheria non è di competenza di LAURI e non vi è motivo che questo ufficiale venga informato della vicenda come di tutte le altre che non siano collegabili ai compiti assegnati al suo ufficio.

- E' normale che gli svizzeri non sappiano i particolari della storia tanto che si fanno avanti proponando uno scambio di notizie.

- La mancata conoscenza di LAURI e degli svizzeri, per la sua normalità, non può essere interpretata come ha fatto LAURI: "...quindi,evidentemente c'era stata una interferenza.".

- LAURI scrive a ROMA e la Centrale non risponde. Può essere l'effetto della supposta interferenza o della arroganza della superiore gerarchia, come dice LAURI. Ma la spiegazione più ovvia è che i Servizi italiani non vogliono fornire notizie agli svizzeri.

SZALL GIUSEPPE nel suo peregrinare prima di chiedere asilo politico all'Italia prova a rimanere negli Stati Uniti, in Montecarlo, in Austria ed anche, inutilmente, proprio in Svizzera.

- SZALL GIUSEPPE chiede aislo politico al gover

no italiano nel novembre 1970, LAURI lascia BERNA nel 1970 per non più occuparsi della vicenda.

Anche se è andato via, al massimo, nel dicembre, il tempo a sua disposizione è stato troppo poco per concludere definitivamente la pratica e per potere esprimere una valutazione tanto grave quanto affrettata.

- Quando si chiede a LAURI quale sia stata la vera fonte delle sue conoscenze sul tema, appare chiaro che la convinzione della avvenuta interferenza ha le vere radici in un racconto del prof. OGGIONI.

"(OGGIONI) mi raccontò di una storia. Prima mi raccontò che aveva conosciuto questo SZALL in occasione di un incidente e poi mi disse che questo SZALL aveva scelto la libertà e che GELLI lo proteggeva e che il Servizio non aveva fatto niente per avere notizie su questa storia.... Il significato (di tali parole) è che questo signore riusciva a mantenere al di fuori dell'ambito del Servizio l'ambasciatore. Allora era molto importante che un ambasciatore che sceglieva la libertà parlasse, dicesse qualche cosa per avere l'asilo politico...".

OGGIONI non racconta a LAURI quanto personalmente ha appreso ma si limita a ripetere quello che GELLI gli ha detto.
LAuri spiega: "...GELLI era uno che non stava zitto, non teneva mica nascosto quello che faceva...parlava, raccontava... e raccontava che lui proteggeva SZALL e lo teneva fuori...".
In questo modo LAURI dipinge un quadro con i colori della forza. L'uomo definito il gestore di un potere occulto annidato in una loggia segreta non nasconde quello che fa, parla sempre e racconta tutto a chiunque. Tanti testimoni, compreso SZALL, confermano questo singolare comportamento e si capisce perfettamente che la farsa si è trasformata in un dramma quando molti hanno creduto o hanno voluto credere a storie intrise di assurda fantasia.
GELLI si vanta con OGGIONI asserendo di proteggere SZALL e questa protezione può essere intesa in due modi diversi: azione di tutela personale contro eventuali pericoli portati dai vecchi compagni dell'ex ambasciatore o azione di sostegno presso il SID ed il Governo italiano per il buon esito della domanda di asilo.
Questi tipi di protezione, gli unici possibili,

sembrano proprio fuori delle possibilità di un GELLI del 1970 con una loggia P2 che è ancora un elenco di nomi; comunque indicano una condotta avente una direzione contraria a quella supposta da LAURI quando ricorda "....che questo signore riusciva a mantenere l'ambasciatore al di fuori dell'ambito dei Servizi ...".
La verità è che SZALL è 'amministrato' dal SID, sia da ROMA che da Firenze, e che gli viene concesso l'asilo dopo le necessarie verifiche. Nonostante la chiarezza di una situazione verificata oggi, ma anche accertabile dal 1971 in poi, una delle tante vanterie di GELLI, filtrata da OGGIONI e liberamente interpretata da LAURI, è stata presentata come realtà.

150.- MARCELLO COPPETTI (1120). Giornalista in pensione dal 1989. Lavora in diverse città italiane. Dalla fine del 1958 al giugno 1960 pre

---

(1120) Cfr. cartella 11, vol. 5, fasc. 2, pag. 587 e segg. Udienza del 4 novembre 1993, da pag. 1 a pag. 153 della trascrizione della registrazione.

sta servizio presso l'agenzia ANSA di Roma per poi trasferirsi nella sede fiorentina dell'ANSA dove rimane sino al momento della pensione.
Rifiuta la qualifica di 'informatore' del Servizio di informazione preferendo quella di "fiduciario". In sostanza, conferma quando ha detto ANTONIO VIEZZERe cioè che ha collaborato gratuitamente con il Servizio.
Comincia la sua collaborazione nel 1961 o nel 1962 quando è avvicinato dal maresciallo GIULIANI e conosce ARMANDO LAURI che dirige il Centro CS di Firenze. Incontra ANTONIO VIEZZER quando costui sostituisce LAURI destinato ad altro incarico. Non ha rapporti "...col colonnello MANNUCCI se non nel 1981, esattamente nella prima quindicina di maggio del 1981, quando decisi di consegnare quella famosa memoria che poi ha avuto il dott. SICA e il dott. VIGNA e che poi è passata alla magistratura ,nella quale dicevo tutto quello che ero riuscito ad apprendere su LICIO GELLI e sulla PROPAGANDA 2...".
COPPETTI precisa di avere scritto, tra l'altro, "...divesi saggi sui servizi di intelligence..".
Queste premesse che qualificano l'uomo unite ad una sostanziale buona fede che la Corte non ha

motivo di escludere, inducono a sperare in una testimonianza portatrice di fatti concludenti. La speranza, però , si dissolve con estrema rapidità analizzando i passi essenziali di una lunga deposizione.

- "...Nel '70 ci fu la defezione a MONTEVARCHI dell'ex ambasciatore presso il VATICANO SZALL. Il colonnello VIEZZER mi disse che doveva occuparsi di questa faccenda...mi consigliò , mi disse testualmente, mi pare quasi di ricordare le parole. Dice: 'Le suggerisco di tenere copia di tutti gli articoli che ci sono perchè questa defezione è importante, c'è coinvolto anche un grosso personaggio aretino...".
VIEZER non dice il nome di questa persona; lo farà solo nel 1975.

- COPPETTI apprende dal corrispondente dell'ANSA di MONTEVARCHI che il prof. OGGIONI, direttore della clinica ortopedica dell'ospedale di MONTEvarchi, mette SZALL in contatto con LICIO GELLI. Poi il racconto di COPPETTI si complica.
"...Io ho saputo che VIEZZER andò a sentire GELLI non SZALL. GELLI dopo che lui aveva chiesto la defezione, e questa defezione a quanto

mi pare di sapere così anche al lume di logica, avviene attraverso OGGIONI che avverte GELLI dell'intenzione di defezionare da parte dello ambasciatore e che GELLI, a sua volta avverte il capo del SIOS VITO MICELI. E tutta la cosa viene gestita tra MICELI e GELLI; VIEZZER segue per conto di ROMA questa vicenda andando spesso a trovare GELLI per sentire che cosa SZALL gli diceva...".

Viene chiesto a COPPETTI che cosa c'entri GELLI in questa storia e la risposta è: "...ma io questo non lo so. Io l'ho saputo soltanto dal mio corrispondente di MONTEVARCHI che ha interpellato OGGIONI.".

COPPETTI continua. "...Dopo questa defezione, secondo la mia ricostruzione, che è una ricostruzione del tutto arbitraria perchè non è documentata, ma da quel poco che posso sapere della mia esperienza di intelligence, sono convinto che la storia della defezione di Szall è l'arma che serve a GELLI e a MICELI per fare diventare MICELI, che è un affiliato alla P2, capo del SID.... Questo è un discorso abbastanza realistico...Prima di tutto, sono convinto anche senza nessuna prova che la storia della

defezione di SZALL è una storia montata e non è una reale defezione. Ma questa è una mia personale convinzione...Io ero convinto che era tutta una cosa montata tra GELLI e MICELI..". COPPETTI ammette nel 1993 la "sua personale convinzione" ma ha già gettato il seme di affermazioni gravissime che altri acriticamente riprenderanno come vere.

La tesi di COPPETTI presuppone la prova di molte situazioni pregiudiziali: nel 1970, LICIO GELLI dovrebbe essere in grado di accordarsi con il governo ungherese perchè un ambasciatore di quel Paese finga di essere un traditore e tagli i ponti con la sua terra; non è stato provato, e neanche supposto, il motivo di questa ipotetica scelta dei governanti ungheresi che dovrebbe essere molto negativo per la Italia; LICIO GELLI dovrebbe essere in grado di portare MICELI al SID come ha detto ROSSETI dando una diversa motivazione alla stessa condotta; si dovrebbe provare la interferenza di GELLI nella nomina del generale e la reale importanza attribuita dal Governo alla defezione di un ambasciatore sconosciuto; si dovrebbe dimostrare, infine, che nell'autunno del 1970 VITO

MICELI è già un affiliato alla loggia P2.
NOnostante che tutte queste circostanze pregiudiziali non siano neanche affrontate dal testimone COPPETTI, costui sostiene di avere fatto un discorso realistico.
Le considerazioni critiche che si potrebbero fare sono moltissime. ARMANDO LAURI, tra l'altro, non menziona il trasferimento di VITO MICELI ed attribuisce alla Sede centrale del SID persino un disinteresse alla vicenda (1121) ma la successione cronologica degli eventi rende superflua ogni altra verifica.
L'incidente stradale che costringe la signora SZALL al ricovero nell'Ospedale civile di MONTEVARCHI (1122) si verifica nel luglio 1970.
In questo modo, il prof. OGGIONI, primario di quell'Ospedale, conosce GIUSEPPE SZALL quando costui è ancora l'ambasciatore della Repubblica ungherese presso il Vaticano. Più tardi, OGGIONI presenta SZALL a LICIO GELLI.
IL generale VITO MICELI assume la direzione del

(1121) Cfr. il paragrafo N.149 della presente motivazione.
(1122) Cfr. il paragrafo N. 149 della presente motivazione.

SID il 16 ottobre 1970 sicchè l'inizio della procedura per la sua nomina è anteriore a tale data.

La tesi di MARCELLO COPPETTI è centrata sulla convinzione che la defezione di SZALL sia stata "una montatura" orchestrata per consentire a VITO MICELI, affiliato alla P2, di diventare il direttore del SID ma GIUSEPPE SZALL, non più ambasciatore, chiede asilo politico al governo italiano nel mese di novembre 1970 quando VITO MICELI è già direttore del SID.-

- COPPETTI afferma di avere saputo chi è LICIO GELLI soltanto dopo il 1975

"...Della loggia massonica (P2) se ne parlava dal 1972 su A.B.C. e poi su PANORAMA e poi sugli altri giornali...ma il nome di LICIO GELLI mi pare che venga fuori nel 1974.... Io non mi interessavo della loggia PROPAGANDA 2 a quell'epoca. Io comincio ad interessarmene quando vedo che c'è un legame tra la P2 e LILIO GELLI dopo il 1975...." (1123).

(1123) Cfr. le pagg. 22 e 10 della trascrizione della registrazione; udienza del 4 novembre 1993.

Poco prima (1123) COPPETTI ha detto una cosa diversa.

"...Siccome dal 1972 a cominciare con A.B.C. e poi con altri giornali dipingevano questo LICIO GELLI come un torturatore di partigiani, un persecutore dei partigiani, un ufficiale repubblichino piuttosto perfido e cattivo....".

- "Nel marzo 1975, io mi stavo occupando di tutti i personaggi che ambiguamente o per ideologia avevano fatto il doppio gioco cioè si erano inseriti della repubblica sociale italiana ma in effetti lavoravano per la resistenza... Nel marzpo del '75 uscì un libro di un ricercatore comunista....".

COPPETTI apprende così che LICIO GELLI ha dichiarato, a suo tempo, di essere disposto a collaborare con la resistenza; segnala la cosa a VIEZZER ed il colonnello gli rivela che 'il personaggio aretino' 'dell'affare SZALL' si identifica proprio in LICIO GELLI.

COPPETTI segue le vicende di LICIO GELLI ed e-

(1123) Cfr. la pagg. 22 e 10 della trascrizione della registrazione; udienza del 4 novemrbe 1993.

labora un'altra teoria.

"...Tutte quelle cose che lui (GELLI) aveva. Lui andava addirittura in America, ...(ai) giuramenti dei Presidenti in America. Lavorava in Argentina e contemporaneamente lavorava in ROMANIA. Dico, mi destava preoccupazione enorme questa contraddizione di fondo di volere assolutamente passare per un persecutore di partigiani quando, invece, ha quattro dichiarazioni che lui ha fatto il suo dovere di partigiano.. .. Perchè questo personaggio vuole assolutamente passare per fascista quando basterebbe che pubblicasse una di quelle quattro dichiarazioni...Per me il fatto che lui volesse essere passato per fascista è una copertura...perchè e veramente un agente di un paese dell'Est...".

Secondo COPPETTI tutta la condotta di GELLI anche negli anni 1943, 1944 e 1945 è condizionata da questa "copertura". Anche la storia della ricostituzione del fascio di PISTOIA è una "montatura". "...Per me anche codesta è una storia che non regge perchè c'è chi dice che lui non ricostituì il fascio di PISTOIA.".

Il ragionamento di COPPETTI prosegue, anche se in modo più confuso.

Anche l'accusa di essere una spia rossa formulata dall'ignoto informatore contro LICIO GELLI e condensata nel "notiziario COMINFORM" è stata una mossa costruita appositamente perchè GELLI "...è stato fatto passare dall'altra parte in modo che potesse andare al giuramento di CARTER e di REAGAN...".

A MARCELLO COPPETTI viene chiesto a quali fatti aggancia le sue convinzioni.

La risposta è onesta: "Magari ce li avessi i fatti!".

- COPPETTI ha fantasia ma poca coerenza.

La "copertura" di GELLI è l'essere noto come fascista e l'uomo la difende tanto che potrebbe, ma non lo fa, smentire di essere un persecutore di partigiani.

COPPETTI fà questa affermazione e poco dopo la smentisce raccontando che LICIO GELLI, nel maggio del 1946, si reca dal senatore GIUSEPPE CORSINI del P.C.I. per smentire la accusa di essere un torturatore di partigiani. Il 16 maggio 1976, LICIO GELLI manda alla direzione del quotidiano "L'Unità"la copia della dichia

razione liberatoria di ITALO CARABBO (1124)
".... dicendo che lui è molto amico dei comunisti, che si meraviglia dell'attacco...che lui non è un persecutore di partigiani....L'Unità non pubblica nulla.....".
Questi concetti vengono ripetuti personalmente da LICIO GELLI allo stesso COPPETTI.
Queste condotte che contrastano nettamente la affermazione di fondo sembrano non avere molto rilievo per il testimone in quanto continua, in mancanza di fatti, ad esporre le sue convinzioni.
"....Il fatto che un personaggio faccia il doppio gioco può significare che possa continuare a farlo; quindi il cercare di trovare prove del doppiogiochismo di un personaggio può essere anche utile ma alla fine della valutazione della analisi....".
COPPETTI non trova prove e non espone fatti.
Forse non sa, come dovrebbe un buon ricercatore, che GIORGIO PISANO' (1125) ha lavorato con

---

(1124) Cfr.il paragrafo N. 22 della presente motivazione.
(1125) Cfr. udienza del 5 novembre 1993.

LICIO GELLI per la ricostituzione del fascio di PISTOIA che ê stata uan realtà e non una fantasia . Sul conto dell'ex senatore del M.S.I. GIORGIO PISANO' si potrebbe dire molto ma non che non sia stato un autentico fascista negli anni 1943-1944 come lui stesso ha ricordato deponendo davanti a questa Corte.

- L'idea che un autore del doppio gioco possa ripetere la sua condotta ambigua a trenta anni di distanza , sembra alimentare l'interesse di COPPETTI,almeno sino 1978, perchè vuole sapere chi è "....questo personaggio, cioè un individuo che fà il doppio gioco....".
E' evidente che un motivo così generico e banale non è sufficiente a giustificare l'attenzione che COPPETTI dedica a GELLI per alcuni anni. Molte domande vengono rivolte al testimone per cercare di comprendere le vere ragioni di un simile comportamento.
COPPETTI non si cura delle tante persone che nel 1944 hanno fatto il doppio gioco ma solo di LICIO GELLI perchè costui "è nella sua zona".
Contestata l'evidenza e cioè che GELLI non può essere stato l'unico, in Toscana, a servire due bandiere, COPPETTI spiega: "...Perchè era su

tutti i giornali, era, diciamo, l'anima della massoneria... era il personaggio più in vista come massone...".

Rilevato che GELLI non può essere stato l'unico massone a fare il doppio gioco,il giornalista dice: "...Si, va bene.Ma aveva fatto tutta la lotta contro SALVINI, tutte queste cose qui ...(che io ho appreso)) dai giornali...GELLI era il personaggio più in vista...coinvolto in più scandali....".

Viene fatto presente al testimone che i suoi argomenti possono riferirsi a molte altre persone e che, ancora, non ha indicato il motivo vero dell'interesse per GELLI; COPPETTI ammette: "Sì, in effetti ha ragione, (Io mi sono interessato) perchè mi fu detto da VIEZZER..".

Ma l'uomo del SID può essersi riferito solo al presente ed al futuro poichè non può essere curioso di conoscere il passato di GELLI avendo letto nel 1970, come ha detto alla Corte, tutti i rapporti dei Servizi su GELLI dal tempo della seconda guerra mondiale in poi.

Evidentemente VIEZZER vuole sapere di più su GELLI lasciando da parte il SID ma COPPETTI riesce solo a raccogliere pettegolezzi. Tuttavia,

il giornalista non esita a scrivere "una memoria" per i giudici elaborando la sue personali convinzioni, che ha riconosciuto tali, e le storie lette o ascoltate.

- MARCELLO COPPETTI contatta UMBERTO NOBILI. (1126) "...quando VIEZZER va in pensione, mi pare nell'aprile 1978, Io non ritengo più di dire a un privato cittadino le cose che riesco a sapere su GELLI e a NOBILI gli apro, gli dico, gli racconto.
Ricominico il racconto mio daccapo, da principio, da quando cioè avèvo capito che GELLI aveva fatto il doppio gioco durante la resistenza....".
COPPETTI espone le sue idee sulla ricostituzione del fascio di PISTOIA e sulla condotta di LICIO GELLI. Si comprende, così, perchè il giornalista e l'ufficiale espongono teorie che hanno molte caratteristiche in comune.

- MARCELLO COPPETTI ha contatti diretti con LICIO GELLI.

(1126) Cfr. il paragrafo N. 52 della presente motivazione.

Quando ANTONIO VIEZZER è in pensione da alcuni mesi, NOBILI si rivolge a COPPETTI chiedendogli di avere un incontro con GELLI.

COPPETTI espone un motivo diverso da quello riferito dall'ufficiale in sede di esame testimoniale.

"...Pensai dentro di me: 'ma come mai questa persona che io so che è massone, NOBILI è massone, ha bisogno di me per andare da GELLI?.... Lo sconsiglio ad avere rapporti con GELLI perchè sono rapporti pericolosi... ma (NOBILI) dice: 'Io ho delle difficoltà nel servizio, vorrei esporgliele...'."

COPPETTI, che pur conosce GELLI, si rivolge a VIEZZER che combina l'incontro.

"...I problemi di NOBILI erano che lui stava all'interno di una scuola di guerra e che, quindi non era la sede opportuna per fare venire gente.... gli mancava un telefono che avesse la possibilità di non essere, come dire, registrato...".

NOBILI non si rivolge alla autorità militare competente ma a GELLI "....evidentemente perchè sapeva, è una mia supposizione a posteriori, che lui aveva personaggi influenti sotto la ma

no; poi si è visto, erano tutti iscritti alla P2....".

COPPETTI si rende conto che NOBILI non può sapere questo nel 1978 e aggiunge: "...Dopo ho saputo che era una scusa...".

Il resoconto dell'incontro fotografa una situazione singolare tra persone che si conoscono poco o che si vedono per la prima volta,"...

Parlò solo GELLI; ogni tanto parlò NOBILI per fargli presente le sue esigenze. Io non aprii mai bocca...(GELLI) dice che è stato lui a fare nominare (il generale ENRICO MINO).... Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri... (GELLI) parlò delle carte di MORO, dell'infiltrato....che il generale DALLA CHIESA aveva all'interno delle Brigate rosse e che erano stati portati via dei documenti che mi pare fossero stati consegnati al presidente ANDREOTTI...".

Chiacchiere a "ruota libera" di GELLI parzialmente riprese da O.P., certamente aggiornate dall'attualità ma non ancora verificate.

Dopo questo incontro inconcludente nel corso del quale parla prevalentemente GELLI, secondo COPPETTI, il capitano UMBERTO NOBILI ";...è stato stroncato nella carriera; è stato tolto dal

SIOS; è stato messo a fare il ritagliatore di giornali; veniva preso in giro...Secondo me dipende dall'incontro con GELLI...".
Il colloquio del 2 dicembre 1978, così povero di contenuto serio, non è collegabile a tali conseguenze sempre che si siano verificate nei termini esposti.
Non si può neanche omettere di ricordare che UMBERTO NOBILI è l'ufficiale che invia, insieme a FEDERIGO MANNUCCI BENINCASA, una nota anonima sulla strage dell'agosto 1980 indirizzandola al Giudice Istruttore del Tribunale di BOLOGNA.

- COPPETTI, oltre che dai giornali, attinge notizie dagli esposti di FRANCESCO SINISCALCHI, fonte onnipresente di accuse epidemiche, sicchè non sorprende che il testimone prosegua menzionando elementi di fatti a lui ignoti, nonchè approssimativi e errati come si constata comparandoli con la ricostruzione degli eventi fatta dalla Corte sulla base di prove in gran parte documentali.
E' sintomatica la versione di un brano della storia della loggia P2 secondo COPPETTI,

"....E' stato accertato che lui (GELLI) era un grande manovriero, che ricattava SALVINI, che ricattava un po' tutti, che riusciva sempre a cavarsela perchè, anche quando lo mettevano fuori della loggia o addirittura buttavano la loggia, la eliminavano, lui riusciva a ricostituir la perchè trovava sempre i sei, sette fratelli occorrenti per fare una loggia e, quindi, la riformava e via discorrendo....Lavorava dentro la massoneria per mantenere, diciamo, la priorità di questa loggia che era la loggia principe della massoneria.. Il maestro venerabile della loggia P2 è addirittura superiore al Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia... e chi diventa il capo della loggia P2 addirittura ha più poteri del Gran Maestro... Poteri in tutti sensi. Contatti con l'occidente, contatti con i Paesi, con le massoneria fratelle di altri Paesi, contatti con personaggi che non vogliono apparire...".

Tutto quanto egli riferisce su MORO, sull'on. GIULIO ANDREOTTI, sul fascicolo MI.FO.BIALI collegato ai documenti dell'on. MORO, sulla RIZZOLI è una "...valutazione globale su quanto appariva sui giornali...un collegamente mio arbi-

trario. Non che sia un collegamento che possa avere un supporto documentale..".

- MARCELLO COPPETTI acquista da PAOLO VAGHEGGI due fotografie che ritraggono LICIO GELLI insieme a ROBERTO FABIANI con un vaso in mano al mercatino dell'antiquariato di AREZZO.
"...Io suppongo che (il vaso) sia il regalo fatto da GELLI a Fabiani per averlo aiutato a scrivere il libro che ROBERTO FABIANI ha scritto: I massoni in Italia...". Anche per cose marginali, la fantasia non ha freni.
Da quanto è stato riportato in sintesi emerge con chiarezza la fervida immaginazione di MARCELLO COPPETTI che segue le vicende di GELLI per alcuni anni. Nonostante tutto ciò, e questo conferisce un peso specifico alto alla testimonianza, nulla viene riferito che possa essere rapportato a qualcuno degli elementi costitutivi dei reati contestati a LICIO GELLI ed agli altri imputati.

151.- NINO LUGARESI (1127). Generale di corpo d'armata in pensione.

La sua carriera militare si è svolta sempre lontano dai reparti addetti alla attività informativa. Dopo avere esercitato il comando della Regione militare meridionale, è nominato direttore del SISMI il 12 agosto 1981 rimanendo nel Servizio sino al 4 maggio 1984.

- "...La mia nomina alla direzione del SISMI fu praticamente un atto che doveva compensare, diciamo così, le infiltrazioni della P2 nel SISMI e, quindi, il primo atto fu quello di licenziare tutti coloro che prestavano servizio in attività dirigenziali. Il secondo atto importante, a parte tanti altri, fu quello dell'operazione minareto...".

Il Pubblico MInistero chiede: "Ci potrebbe riferire quale è la situazione di inquinamento che lei trova al SISMI al momento del suo arrivo ed in quale misura sia ricollegabile alla P2?".

(1127) Udienza del 4 ottobre 1993, da pag. 15 a pag. 40 della trascrizione della registrazione.

Il testimone risponde con molta precisione come fà sempre nel corso dell'esame dibattimentale quando espone fatti concreti.

"...Partiamo dalle liste che è l'unica cosa che sappiamo. La lista della P2 portava iscritti diciotto funzionari del Servizio informativo militare; di questi diciotto, nove appartenevano al vecchio SID e non erano più in servizio al SISMI; nove, invece, erano quelli del SISMI. Quando arrivai erano otto perchè il nono era il direttore dei Servizi che io andavo sostituendo. Tra questi diciotto, nove e nove, c'erano i due direttori del SID e del SISMI e gli altri erano tutti funzionari di livello, quindi tutti dirigenti. Quando arrivai io, c'erano gli otto.

Io arrivai il 12 agosto; il 5 settembre feci una lettera al Presidente del Consiglio e gli dissi: "Io devo ricostituire l'immagine del Servizio. Non sta a me giudicare se questi otto hanno fatto bene o hanno fatto male. Il fatto stesso che il loro nome compaia nelle liste della P2 con tutto il discredito che ormai è venuto fuori su questa lista, mi impone di esanerarli dalla attività di servizio. Io ho

una via di uscita molto facile. E' quella di restituirli alla forza armata di provenienza." .... Il Presidente del COnsiglio mi disse di sì e così questi lasciarono il Servizio. Poi, alcuni dettero le dimissioni; altri, invece, restarono nell'Arma di provenienza e per me il problema presenze della P2 nel Servizio poteva essere risolto ma era una presenza ufficiale..".

I fatti esposti dal generale meritano alcune considerazioni.

Gli otto militari vengono trasferiti all'Arma di provenienza non perchè LUGARESI o altri abbiano accertato a carico di costoro la commissione di fatti illeciti o scorretti ma semplicemente perchè i loro nomi sono inseriti nell'elenco degli iscritti alla loggia P2.

Non si verifica l'autenticità della iscrizione e LUGARESI parla del "discredito" che investe il Servizio. Quella è la situazione ma non si può omettere di sottolineare che, sul finire dell'estate del 1981, il "discredito" è il prodotto di una pesante campagna operata contro la massoneria e contro la persona di LICIO GELLI senza che nessuno abbia posto a carico dell'organizzazione denominata loggia PROPAGANDA

2 fatti concreti e non conformi all'ordinamento giuridico dello Stato.

Il generale NINO LUGARESI parla di diciotto uomini del Servizio che, complessivamente nel corso di molti anni, risultano essere iscritti alla loggia P2.

Nove di costoro, che hanno lavorato nel SID, non sono più in servizio nell'agosto 1981; il generale GIUSEPPE SANTOVITO ha lasciato la direzione del SISMI in data 11 agosto 1981 avendo raggiunto l'età della pensione (1128); otto sono ancora al SISMI nel settembre 1981.

Queste cifre confermano le conclusioni della Corte (1229) formulate tenendo conto di una realtà negletta. Il passare degli anni ed il ricambio degli uomini tolgono valore alle cifre totali poichè incidono, in modo sostanziale, sulla sussistenza o sulla validità operativa, anche potenziale, di una struttura che si sostiene essere stata costituita e mantenuta in vita nell'attesa, almeno dal 1970-1971 al 1981,

(1128) Cfr.il paragrafo N. 146 della presente motivazione; testimonianza del senatore SPADOLINI.

(1129) Cfr. il paragrafo N.168 della presente motivazione.

di muovere verso obiettivi non leciti.
La gravità "dell'inquinamento" del Servizio di informazioni, nei termini affermati dal Pubblico Ministero e ripresi da LUGARESI, è eccessiva sia per la sproporzione del rapporto numerico tra i nove affiliati ed i cinquemila uomini circa del Servizio sia perchè non è stata mai indicata almeno una condotta illecita tenuta a causa della iscrizione alla loggia P2. Lo stesso generale LUGARESI si limita ad adottare una linea di condotta molto blanda in quanto restituisce gli otto uomini ai reparti di provenienza.
LUGARESI appare soddisfatto del suo intervento "risanatore" ma, dando per scontata la affermata "gravità dell'inquinamento", egli ha provveduto soltanto ad "inquinare" altre strutture militari; se di inquinamento non si può fondatamente parlare, egli ha semplicemente compiuto una modesta operazione di facciata.
Comunque, il generale NINO LUGARESI riferisce che "l' opera di pulizia" è terminata in pochi giorni senza difficoltà e con la piena collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri senatore GIOVANNI SPADOLINI

Una operazione completa, semplice e lineare che, nonostante queste caratteristiche, viene frain tesa come tante altre. La prova è fornita dal contenuto di un articolo pubblicato su un quotidiano di ROMA il 9 ottobre 1993. Un noto ed esperto giornalista firma l'articolo di "fondo" che commenta una "pulizia" nel SISMI che preve de l'allontanamento dal Servizio di trecento persone per ragioni assolutamente estranee alle vicende della loggia P2. Il giornalista scri_ ve: "Sarà sufficiente questo esodo forzato a ricondurre all'ordine ed alla lealtà democrati ca i nostri Servizi?

A suo tempo, dopo l'uragano della P2, l'onesto generale LUGARESI tentò la riforma cambiando i vertici e puntando sui fedeli servitori dello Stato che pure esistono all'interno dell'or ganizzazione. Ma quel tentativo, per tante resistenze, non funzionò.".

L'onesto generale LUGARESI ha esposto una situa zione diversa: "la "riforma" del SISMI è stata fatta anche se è consistita nel trasferimen to di otto militari;l'operazione è stata rapida , completa ed appoggiata dal Presidente

SPADOLINI (1130).

- Il generale NINO LUGARESI spiega che cosa intende quando parla "della presenza ufficiale" nel SISMI degli iscritti alla loggia P2. Questo tipo di presenza è da lui collegato a quanto "figura nelle liste" ma egli precisa di non essere in grado di affrontare la questione della "presenza non ufficiale che bisognava scoprirla. Non sapevo neppure io dove fosse...". E' certamente dimostrativa degli effetti di un certo "clima" la circostanza che persino una persona come NINO LUGARESI rimanga suggestionata e dia per pacifica la presenza nel SISMI di altri iscritti alla P2 senza essere in grado di spiegare i motivi del suo convincimento.

- L'azione di recupero del cosiddetto archivio uruguaiano è stata denominata "operazione mina reto". In proposito di ciò, il generale LUGARESI accenna alle copie di documenti del SID composto dal 89 pagine e le collega "alla misura dell'inquinamento dovuto alla P2....La misura io non posso dirla perchè non è che ci sia ri-

---

(1130) L'organico del SISMI è di circa cinquemila uomini.

masto del carteggio che si poteva valutare; però io l'ho misurata dalle reazioni che sono venute dall'esterno contro la mia direzione subito dopo dieci giorni che ero arrivato a Roma. Queste reazioni che erano certamente degli ambienti che avevano sostenuto la P2 e che erano ambienti piduisti, usarono l'arma del discredito... Già alla fine di novembre, i primi di dicembre dello stesso anno 1981, il Presidente SPADOLINI ebbe fortissime pressioni da uno dei maggiori partiti di governo, la Democrazia Cristiana perchè io venissi allontanato ...." (1131);

Dalla deposizione risulta evidente quanto lo ingiusto attacco personale abbia lasciato un segno profondo ed è inevitabile che il teste sia poco preciso quando esprime le sue convinzioni. In questa sede penale non possono avere ingresso le conclusioni che non siano sorrette da prove sicchè il richiamo ad "ambienti piduisti"

(1131) Il senatore GIOVANNI SPADOLINI espone una situazione un po' diversa ed afferma di non avere neanche le prove che gli attacchi della stampa contro il generale LUGARESI siano collegabili a "gruppi piduisti".

segue forse una moda ma è troppo generico, persino ambiguo e sicuramente comodo per evitare una ricerca approfondita delle cause di certi eventi.

- Il Pubblico Ministero afferma: " Lei ha parlato di non avere escluso la possibilità che ci fosse stata una sponsorizzazinne di GELLI per PAZIENZA presso il SISMI.".
LUGARESI precisa:
"Non credo che io abbia detto questo. Non me lo ricordo... Quello che io ho detto (nel corso del processo di BOLOGNÀ) non credo che si riferisce al fatto che GELLI abbia sponsorizzato il PAZIENZA nel SISMI.
FOrse si trata di ipotesi fatte ma non mi risulta che ci fu questo...".

- A proposito di ELIO CIOLINI e di FEDERICO FEDERICI, LUGARESI riferisce quanto dettogli dal generale CARLO ALBERTO DALLA CHIESA dopo avere contattato CIOLINI nel corso delle indagini per la strage di BOLOGNA.
"...Io dissi:questo signore che noi non avevamo mai sentito...che impressione ti ha fatto? Ha detto delle cose che sembrano così grosse

perchè parlava di AGNELLI, DE MICHELIS, tutta questa gente che una parte doveva essere il mandante della strage di BOLOGNA....Lui disse: Guarda, è uno che conosce molto bene GELLI; che sicuramente gli è andato sempre dietro; per me è uno che fa il guardiaspalla. Tra l'altro è toscano e mi disse che è stato insieme ad altri due o tre toscani che hanno sempre lavorato insieme a GELLI. Per me è uno di quelli che gli sta più dietro: è quasi un guardiaspalla..".
NOn vi è dubbio che ELIO CIOLINI abbia potuto parlare di GELLI con CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. E' altrettanto certo che in tutto il procedimento non è emerso alcun elemento di collegamento diretto tra GELLI e CIOLINI che non è stato nemmeno ipotizzato da persone che veramente hanno seguito le vicende di GELLI.
Se si rammentano le vicende marginali vissute da BALDO, FEDERICI, BALESTRIERI e GIUNCHIGLIA che hanno avuto sporadici contatti con CIOLINI nella vana ricerca del buon affare (1132),non

---

(1132) Cfr. i paragrafi N. 102, 103 e 104 della presente motivazione.

è azzardato ritenere che proprio costoro siano "i toscani" , citati da CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, che hanno raccontato di LICIO GELLI a CIOLINI. Costui ha la capacità, notoria perchè più volte palesata pubblicamente, di modificare alcuni fatti con varianti di fantasia e NINO LUGARESI dimostra apprezzabile prudenza chiedendo alla Polizia Giudiziaria notizie su quell'uomo. La risposta che viene data al generale dovrebbe indurre ad una maggiore cautela chi considera i comportamenti di ELIO CIOLINI.
"...Mi hanno detto che (CIOLINI) era un operaio di FIRENZE che poi si è dedicato alla truffa; che aveva sedici precedenti penali, cose di questo genere...".

- A domanda del Pubblico MInistero, il generale NINO LUGARESI esprime le proprie convinzioni, così lui stesso le presenta , sulla "manovra di ritardo messa in moto dal potere della P2 dopo la strage di BOLOGNA dell'agosto 1980; ricorda il fallimento delle indagini concernenti "la pista tedesca"; dice di essere convinto che FEDERICO FEDERICI ed ELIO CIOLINI non hanno agito da soli nel fornire alla Autorità giudiziaria notizie errate sugli autori della stra

ge.

E' sconcertante che un uomo come LUGARESI esprima le proprie convinzioni limitandosi a dare per scontata l'esistenza "di una manovra di ritardo" posta in essere non da persone identificate o ignote ma "dal potere della P2" genericamente indicato usando una terminologia forse di moda ma certamente priva di un contenuto valutabile in concreto sia per le indagini sia per un processo penale.

Il testimone ricorda di avere trasmesso le proprie deduzioni su quel tragico avvenimento al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Difesa perchè ne traessero una valutazione politica.

IL direttore del SISMI, essendosi interessato del caso, forse avrebbe dovuto provare a fare qualche cosa di più che formulare deduzioni utili per una valutazione politica ma la sua conclusione, contraddittoria con il suo agire, è che la vicenda tragica della strage nella stazione di BOLOGNA non è stata di sua competenza.

E' necessario ricordare che l'Autorità giudiziaria di BOLOGNA è competente a trattare la ma

teria relativa a quella strage.
Di conseguenza, questa Corte, sottolineata la assenza di prove su un collegamento tra quei fatti e quelli di cui alle imputazioni contestate nel presente procedimento, deve omettere qualsiasi osservazione concludente sul contenuto di questa parte della testimonianza del generale NINO LUGARESI.
Gli argomenti riferiti dal testimone sono stati sinteticamente richiamati soltanto al fine di meglio inquadrare e comprendere le residue dichiarazioni che riguardano il procedimento di competenza di questa Corte di Assise.

EMANUELE DE FRANCESCO (1133) . Magistrato della Corte dei Conti in pensione dal luglio 1991. Già prefetto di Palermo ed Alto Commissario antimafia. Direttore del SISDE dal 27 luglio 1981 all'aprile 1984.

- Assunta la direzione del SISDE richiede alla

(1133) Cfr. udienza del 1° dicembre 1993, da pag.1 a pag. 11 della trascrizione della registrazione.

Presidenza del Consiglio del Ministri di poter trasferire alle amministrazioni di provenienza "i sei o sette" dipendenti che risultano affiliati alla P2 secondo gli elenchi sequestrati in CASTIGLION FIBOCCHI e resi pubblici nel maggio 1981.
Tra costoro, ricorda un ufficiale dei carabinieri con le funzioni di capo di gabinetto, un vice questore ed altri in servizio nelle sedi periferiche.

- Nel febbraio 1982 consegna alla Commissione parlamentare di inchiesta presieduta dall'on. ANSELMI "...un memoriale sulle attività svolte dal servizio, attività di ricerche informative, naturalmente, svolte dal servizio dopo il luglio dell'81". Questa attività di ricerche è stata curata dal vice direttore generale GRILLI.

- Le conclusioni riportate in questo documento "....erano pienamente condivise da me, dal vice direttore e dai funzionari preposti a questa ricerca.". Il teste risponde in questi termini ad una domanda del Pubblico Ministero il quale ha premesso che "le relazioni stilate nello

stesso periodo dal SISMI erano estremamente riduttive della pericolosità del fenomeno P2 " mentre quella del SISDE "...contiene alcune indicazioni di notevole allarme rispetto alla pericolosità della loggia.".

In proposito, si deve premettere che il generale Giuseppe SANTOVITO è il responsabile del SID-SISMI dal 31 gennaio 1978 al giorno 11 agosto 1981 quando viene sostituito dal generale NINO LUGARESI.

Se si tiene conto che DE FRANCESCO si insedia al SISDE circa due settimane prima di LUGARESI, è facile concludere la contestualità delle diverse relazioni e, principalmente, che le note del SISMI definite "riduttive" rispetto a quelle del SISDE del febbraio 1982 non possono essere attribuite a SANTOVITO ma al Servizio "epurato" da LUGARESI.

Con queste premesse, si può osservare che lo stesso fenomeno non è visto dai due Servizi nell'identico modo solo perchè si tratta del compendio di valutazioni soggettive di 'attività di ricerche informative" e non di fatti oggettivamente accertati.

MINGHELLI OSVALDO (1134). Generale della Polizia di Stato nella riserva. Presenta le dimissioni nel 1974 e, nel gennaio 1975, lascia il servizio.

Invitato da un collega, nel 1973, entra in contatto con il Gran Maestro ed aderisce alla loggia PROPAGANDA 2.

E' iniziato da LINO SALVINI e sono presenti il Gran Maestro Aggiunto Giovanni BRICCHI, l'ex Gran Maestro Giordano GAMBERINI e LICIO GELLI, ma non partecipa ad alcuna riunione. Poi, assume un comando in Lombardia e torna a Roma, nel 1975, quando lascia il servizio.

"....Dò le dimissioni e torno a Roma. La prima cosa che mi dicono che dovevo andare in una riunione a via Condotti... DE SANTIS mi telefonò e mi disse:" MINGHELLI, perchè non vieni... Va bene, vado in via Condotti 11 e, a norma dell'art. 22 della Costituzione (massonica) viene fondata nuovamente la loggia P2 alla presenza e con il consenso del Gran Maestro, dell'ex Gran

---

(1134) Udienza del 22 aprile 1993, da pag. 14 a pag. 41 della trascrizione della registrazione.

Maestro GIORDANO GAMBERINI e di altra gente. per fondare la loggia servivano sette persone, sette massoni."

Successivamente, OSVALDO MINGHELLI nota che ". ... GELLI non faceva altro, attraverso al sua sede ufficiale che era l'Excelsior , che chiamare gionalisti, pagarli, e l'ho visto fare io, diversi giornalisti anche di un certo livello e dire: 'devi pubblicare questo articolo' che era sempre diretto contro qualcuno della massoneria, o il Gran Maestro o il vice Gran Maestro ...". Secondo MINGHELLI, LICIO GELLI distribuisce "mazzette abbastanza consistenti" dello importo di lire quattrocentomila-cinquecentomila e, tra i beneficiati, il generale ricorda ROBERTO FABIANI del settimanale "L'Espresso" che riceve denaro in un paio di circostanze.

Un giorno, forse del 1976, LICIO GELLI prega OSVALDO MINGHELLI di accompagnarlo al Grande Hotel di ROMA dove sono in attesa molte persone.

A questo punto i ricordi del generale appaiono un po' confusi. Egli rammenta discorsi su soldi rubati, su una appropriazione indebita. L'avvocato MARTINO GIUFFRIDA è il promotore di una

azione massonica contro LINO SALVINI e OSVALDO MINGHELLI aderisce all'invito di sottoscrivere una tavola di accusa contro il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia.

Il testimone fornisce una sua interpretazione di questa vicenda.

"... Capii immediatamente che era tutta una trappola diretta contro di me e contro mio figlio (1135) e praticamente, da quel momento, non li ho più frequentati... Non servivo più, evidentemente ai loro scopi; non so quali fossero; non servivo più e, allora, ecco il procedimento massonico contro di me...".

In verità, sembra che il generale MINGHELLI abbia fatto parte di un gruppo di 'fratelli" ostili a LINO SALVINI e che "la riunione al Grande Hotel dove sono in attesa molte persone" altro non è che la Gran Loggia del marzo 1975 quando GIUFFRIDA attacca SALVINI.

Al termine di queste manovre, vengono sottopo-

(1135) Si tratta dell'avvocato GIANANTONIO MINGHELLI. Cfr. il paragrafo N. 152 della presente motivazione; deposizione resa all'udienza del 22 aprile 1993.

sti ad un procedimento massonico i dissidenti ERMENEGILDO BENEDETTI, FERDINANDO ACCORNERO, FRANCESCO SINISCALCHI, MARTINO GIUFFRIDA, GIOVANNI BRICCHI, OSVALDO MINGHELLI, ALBERTO SERRAVALLI, ELVIO ed ENRICO SCIUBA, LUIGI MOTTA, ELIO SOLIANI, MAURICE ROSE e GIOVANNI BISOGNI. In questo elenco è inserito anche il nome di LICIO GELLI.

Quasi tutti i processati vengono espulsi dal Grande Oriente d'Italia; alcuni non compaiono più nelle vicende burrascose della massoneria mentre altri, come si è constatato, continuano ad alimentare campagne di stampa completando l'opera iniziata prima del 1974.

Coloro che maggiormente si distinguono negli attacchi contro gli ex "fratelli", e principalmente contro LINO SALVINI e LICIO GELLI, saranno chiamati "massoni democratici".

La definizione, di paternità ignota e di esattezza dubbia, si consoliderà con il passare del tempo a dimostrazione della forza di certe "etichette".

I rigori del tribunale massonico non travolgono MARTINO GIUFFRIDA. LICIO GELLI se la cava con una censura.

152.- ARMANDO CORONA (1136) Medico, pensionato; già segretario regionale del Partito Repubblicano Italiano, consigliere regionale in Sardegna dal 1969 al 1982; presidente del Consiglio regionale sardo dal 1979 al 1981; affiliato ad una loggia massonica sarda dal 1969; presidente della Corte centrale, organo della giustizia massonica, dal 1977 al 1980; Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia dal 1982 al 1990.

- Nel 1977 la sua loggia chiede a SALVINI lo scioglimento della loggia P2 avendo avuto notizia di certi fatti leggendo i giornali.

"....Venivano fuori delle chiacchiere, mi pare, che uno dei generali che apparteneva (alla loggia), insieme al figlio di cui adesso non ricordo il nome, fossero stati imputati di omicidio....".

Il dott. CORONA con poche parole fà qualche cosa di più di una grande confusione.

Un uomo che per il suo passato politico e massonico dovrebbe essere un testimone particolar

---

(1136) Udienza del 1° dicembre 1993;da pag. 11 a pag. 70 della trascrizione della registrazione.

mente qualificato riferisce con apparente precisione fatti non veri ma di eccezionale gravità.

Il dott. CORONA allude a quanto è accaduto nella primavera del 1976 all'avvocato GIANANTONIO MINGHELLI ma è noto che l'accusa non è stata di omicidio e che il padre, generale OSVALDO MINGHELLI non è stato mai coinvolto nella vicenda a qualsiasi titolo.

Il racconto di CORONA è l'ennesima dimostrazione di come sia stato possibile, anche in buona fede ma con estrema leggerezza, disseminare fandonie raccolte da altri come il testimone di una corsa a staffetta.

- Nel 1980, vengono presentate due "tavole di accusa" contro LICIO GELLI . "...Due denunce da parte di alcuni fratelli di LIVORNO...che accusavano LICIO GELLI di guidare questa loggia senza alcun legame con gli organi ufficiali anche perchè si era autosospeso da alcuni anni...L'accusa principale , una di queste tavole di accusa, lo accusava di avere rilasciato delle dichiarazioni alla stampa senza essere autorizzato perchè questo fà parte del nostro ordinamento....

Questa gestione assolutamente fuori delle rego le danneggiava non solo l'istituzione all'inter no ma anche all'esterno....perchè, come lei stes so ha ricordato prima, la stampa parlava di co se vere o non vere ma comunque scandalose e, poi il fatto che lui fosse completamente autonomo. Faceva e disfaceva ciò che voleva; faceva entrare nella sualoggia anche persone che noi non avremmo certamente fatto entrare...".

Non si comprende bene se soltanto "i fratelli" di LIVORNO , e non il Gran Maestro CORONA che riferisce questi episodi, siano stati così completamente disinformati. O se, piuttosto, il travisamento dei fatti abbia fatto comodo a molti.

GELLI non si è autosospeso ma è stato SALVINI, su sua richiesta, a sospendere i lavori rituali della loggia P2 nel 1976; GELLI ha fatto grande opera di proselitismo ma le iniziazioni sono state sempre fatte da GAMBERINI , da SALVINI e da BATTELLI. Quel che sembra trasparire dalle parole di CORONA e dalle doglianze dei "fratelli" toscani è la censura alla condotta di GELLI che si muove in modo da attrarre l'attenzione della stampa. GELLI ha un concetto moderno del-

le attività promozionali ed è singolare notare che sono altri "fratelli" e non lui a desiderare il silenzio della stampa sulla massoneria.

- LINO SALVINI non ha mai detto di essere ricattato da GELLI.

"...Noi sapevamo che c'erano queste voci...". Richiamando gli avvenimenti della Gran Loggia di Napoli del dicembre 1974, CORONA racconta : "... Allora venne interrotta la discussione.. .. si riunirono SALVINI e GELLI e SALVINI tornò in aula completamente trasformato nel senso che aggiustò la deliberazione nel senso che si nominavano gli ispettori e (la loggia) poteva continuare. Mentre dieci minuti prima aveva detto che bisognava abolirla. ALlora, quando io lo interrogai davanti la presenza di tutti i membri della Giunta, lui disse che proprio per i motivi dei soldi che lui aveva ricevuto dalla FIAT si sentiva sempre ricattato da GELLI.. .. Questa è la sua spiegazione di allora...". Anche in questa occasione,la cattiva memoria e la illogicità manifesta sono le protagoniste principali; la esattezza ha poco da spartire con il racconto di CORONA: l'ex Gran Maestro riunisce

in un unico episodio fatti, spesso sbagliati, verificatisi nella Gran Loggia di NAPOLI del 1974 e nella Gran Loggia di ROMA del 1975; a NAPOLI, SALVINI non 'aggiusta' alcuna deliberazione tanto che viene decisa "la demolizione" della loggia P2; a ROMA e non a NAPOLI, dopo un breve conciliabolo tra SALVINI e GELLI, l'assemblea conferma la fiducia al Gran Maestro dopo la pubblica denuncia del giovane avvocato GIUFFRIDA; il problema di SALVINI non è quello di avere ricevuto centinaia di milioni (1137) ma di avere dato loro una destinazione non prevista dai donatori; se SALVINI ammette pubblicamente l'appropriazione nel 1974 non ha senso la storia del ricatto e l'attacco nel 1975 dei massoni dissidenti.Con sentenza-ordinanza del 12 agosto 1982 (1137), il Giudice Istruttore preso il Tribunale di FIRENZE dispone il rinvio a giudizio di LINO SALVINI per il delitto di appropriazione indebita aggravata accertato nel 1975.

1137) Cfr. il paragrafo N. 44 della presente motivazione; cartella 4, vol. 1? fasc. 8,pag. 2269 e segg.

Questo provvedimento non interessa per il merito quanto per la ricostruzione degli eventi. L'esame della motivazione del provvedimento consente di apprendere che l'accusa di appropriazione viene mossa a LINO SALVINI da "alcuni autorevoli massoni" nel corso della Gran Loggia del Grande Oriente di Italia riunitasi il 21 marzo 1975 nell'Hotel Hilton di Roma.
Scrive quel Giudice Istruttore: "Nella realtà delle cose come accertate in questa istruttoria, l'acccusa fatta a SALVINI il 21 marzo 1975 è soltanto l'atto terminale di fatti in opera già da tempo. Dagli inizi del '75 molti massoni avevano preso a riunirsi - in tutto per non meno di tre o quattro volte, ma ogni volta per 6 o 7 ore circa - nello studio, in via Nazionale a Roma, del commercialista NAPOLI. Oltre al NAPOLI, vi parteciparono GELLI, l'avv. BENEDETTI, BRICCHI, BELLANTONIO, il dr. CARMELO SPANUOLO ..., SERRAVALLI, gli avv. GIUFFRIDA padre e figlio.....L'ing. SINISCALCHI fu presente, per concorde ammissione di tutti, soltanto nella prima riunione.... Sapevano benissimo tutti che il 21 marzo sarebbro stati presenti circa 500 massoni...Essi decisero...di dimostrare che SAL

VINI aveva incassato in nome e per conto della Massoneria circa mezzo miliardo...(da lui) destinato ad altri usi... Ne discende che non è a GELLI ma soprattutto alla autorità, non solo massonica, di BELLANTONIO e SPAGNUOLO che tutti credono quando incaricano il giovane GIUFFRIDA di accusare in pubblico SALVINI di appropriazione indebita...".

Il Giudice Istruttore afferma, e ne indica le ragioni, che i dissidenti vogliono l'allontanamento di SALVINI.

Dopo il discorso di GIUFFIDA, la seduta della Gran Loggia viene sospesa e SALVINI si apparta con GELLI: "LICIO, viene con me, ti devo parlare".

Alla riapertura della seduta, viene votata la fiducia a SALVINI.

Mentre queste cose accadono, è in corso dal mese di gennaio 1975, subito dopo la Gran Loggia del dicembre 1974, uno scambio di lettere tra GELLI e SALVINI con le quali si tratta il comune intento di riscostituire la loggia P2 (1138)

(1138) Cfr.il paragrafo N.44 della presente motivazione.

perseguito, senza alcuna variazione, anche dopo la Gran Loggia del 21 marzo 1975.
Tanto premesso, è evidente che il ricatto menzionato da ARMANDO CORONA è privo del presupposto classico e cioè della colpa nascosta che taluno minaccia di rendere nota.
Secondo un suo vecchio schema, LICIO GELLI sta nel campo degli avversari di SALVINI per godere di una loro eventuale vittoria ma non respinge l'idea di affiancare LINO SALVINI.
Una situazione come questa non soltanto è determinante per escludere la sempre ricorrente e fumosa storia del ricatto ma serve anche per ridimensionare il ruolo di GELLI.
GELLI può avere promesso a SALVINI qualsiasi appoggio ma non è possibile che, nel breve spazio di una sospensione di seduta, abbia potuto in concreto convincere la maggioranza dei 500 massoni rappresentanti di tutte le logge del Grande Oriente a cambiare idea. E' più semplice e serio concludere che quella maggioranza non ha mai avuto l'intenzione di scalzare LINO SALVINI dalla sua carica di Gran Maestro.

- Secondo l'opinione di CORONA, ENNIO BATTELLI è sta

to tollerante con GELLI perchè "....lui disse chiaramente che aveva avuto sempre bisogno, aveva una fabbrichetta. Dice: 'L'unico che mi aiuta è GELLI'.".

- ARMANDO CORONA ha scritto che la loggia P2 è stata un circolo privato e spiega quali sono state le ragioni del suo giudizio: "...Noi non potevamo ispezionarla; loro non pagavano le capitazioni; lui non è mai stato eletto da nessuno perchè si è autonominato maestro venerabile della loggia P2. Nelle nostre regole uno non può stare più di tre anni...Non aveva sede da noi. Noi non sapevamo chi erano questi iscritti che aveva lui...".

Il testimone, evidentemente, non ricorda il contenuto delle balaustre di LINO SALVINI del 1975, nè la nomina di LICIO GELLI a maestro venerabile della loggia P2 decretata dal Gran Maestro SALVINI; nè le iniziazioni alla loggia P2 fatte da GIORDANO GAMBERINI e dai Gran Maestri SALVINI e BATTELLI nè gli schemi della organizzazione massonica , con particolare riferimento alle logge "coperte", accettati come storicamente validi persino dalla Commissione parlamentare

di inchiesta sulla loggia P2.
La verità è che CORONA ha temuto, e lo ha ammesso, lo scioglimento di tutta la massoneria a causa dello scandalo e si è liberato della P2 come di ingombrante zavorra. Il punto essenziale in questa sede è, però, un altro: le doglianze riguardano l'ortodossia massonica e non fatti penalmente rilevanti.

GIANANTONIO MINGHELLI (1139) Avvocato.
Nel 1972 o nel 1973 aderisce alla loggia "LIRA E SPADA" del Grande Oriente d'Italia.
Nel 1975, suo padre, il generale OSVALDO MINGHELLI, lo prega di partecipare ad una riunione in via COndotti N. 11, ROma, poichè si deve costituire una loggia. Sono presenti LINO SALVINI, GIORDANO GAMBERINI, LUIGI DE SANTIS, OSVALDO MINGHELLI, LICIO GELLI ed almeno un altro massone. Sotto l'aspetto ritualistico, la loggia viene praticamente costituita da SALVINI e dall'avvocato MINGHELLI il quale, in vir-

---

(1139) Cfr. L'udienza del 22 aprile 1993; da pag. 41 a pag. 75 della trascrizione della registrazione.

tù di una "balaustra" del Gran Maestro viene a trovarsi affiliato alla LIRA e SPADA nonchè alla loggia ricostituita e cioè alla PROPAGANDA 2. La "balaustra" di SALVINI relativa alla P2 riconosce a questa loggia la giurisdizione nazionale, la sottrazione ai controlli circoscrizionali e la riservatezza nel senso che, come è sistema, i nominativi degli affiliati non vanno inseriti nell'anagrafe del Grande Oriente di Italia.

Nel 1975 vi è stata "...una ampia discussione nelle logge...sulla opportunità di ricostituire logge, chiamiamole riservate e non segrete.... Sapevo che vi era stata l'assemblea dell'anno prima in cui la maggioranza dei fratelli massoni aveva deciso per l'abolizione; sapevo anche, però, che la Gran Maestranza si era nuovamente riunita....e aveva accettato che, a certe condizioni, logicamente in quanto la Grande Maestranza potesse avere inserimento diretto in questa PROPAGANDA massonica N. 2, era stato deliberato di costituirla...".

Le dichiarazioni dell'avvocato MINGHELLI confermano quanto emerge dalle altre fonti che sono state citate trattando la storia della log

gia Propaganda 2. IL vero artefice della ricostituzione di una loggia identica a quella demolita nel 1974 è proprio il Gran Maestro LINO SALVINI che, per tutto il tempo della sua Gran Maestranza, sino al 1979, segue ed appoggia lo sviluppo della P2. Gli strappi tra ~~SALVINI e~~ GELLI vengono sempre ricuciti con molta sollecitudine.

GIANANTONIO MINGHELLI descrive i due come"personaggi incompatibili....due prime donne nello stesso camerino...che sarebbero arrivati allo scontro frontale.". Essi, in realtà, sono pienamente consapevoli che la loro convivenza è necessaria nonchè utile per entrambi nella attesa dell'occasione propizia per prevalere definitivamente. Questo, però, non avverrà.

L'avvocato MINGHELLI ricorda che, nel marzo 1976, in occasione della riunione annuale di tutte le ~~logge massoniche italiane~~, GELLI gli telefona e "... accusando una influenza che non aveva, perchè poi ho scoperto che era una delle ennesime fandonie del signore, mi disse: 'Gianni, sto malissimo...non possono venire'.".

E'molto probabile che LICIO GELLI sia informato degli umori di parte dei "fratelli" e riten

ga opportuno non essere presente.
Infatti, le proteste sono forti. Ecco come l'avvocato MINGHELLI descrive i fatti.
"... Ero insieme ai mie compagni di loggia quando cominciò un attacco diretto dicendo che la P2 era una serie di banditi e così via, urlando ...dicevano che loro volevano sapere tutto.... Parlando nei corridoi con gente sconosciuta, con i vari soggetti che poi mi affrontarono fisicamente, mi dissero.... in questo modo LICIO e SALVINI si tengono il potere, hanno i contatti con la grossa industria,con le grosse cose (e) noi non c'entriamo ... Quello che mi ha lasciato molto perplesso in quella occasione, trovandomi di fronte ai più grandi rappresentanti della massoneria italiana, di trovarmi di fronte a gente che faceva i biechi interessi personali e non di certo pensava a quello per cui io ero entrato in massoneria....Fu paventata da parte degli astanti una specie di combine tra SALVINI e GELLI. Si disse che il Gran Maestro è responsabile di tutto questo perchè lui ha acconsentito...".

Nel presente procedimento, la testimonianza di MINGHELLI esplicitamente delinea, dall'interno

della massoneria, una realtà che affiora anche da molte altre fonti. Le lotte laceranti tra massoni, gli attacchi al Gran Maestro o a questo o a quello, le campagne contro la loggia P2 ritenuta, a torto o a ragione, un centro privilegiato, le denunce nonchè le "voci" interessate e spesso calunniose debbono essere lette anche con l'ausilio delle chiavi dell'invidia, della frustrazione, della avidità e della sete di potere all'interno della massoneria.
Secondo l'avvocato MINGHELLI, ed i dati processuali gli danno ragione, si tratta di potere "esclusivamente economico a tutti i livelli".
Il teste esemplifica: "... (per potere si deve intendere quello di) potere, alle cinque del pomeriggio (chiedere e) avere un mutuo alle sette della mattina dopo alla Banca Nazionale del Lavoro, per esempio. Ci vogliono tre mesi, alla epoca. LICIO alzava il telefono e la mattina, alle 8,30, (il mutuo) era liquido ed era erogabile alla Banca Nazionale del Lavoro di Milano ....".
Questa intepretazione realistica viene ribadita anche dall'andamento del processo massonico contro BENEDETTI, SINISCALCHI, GIUFFRIDA e gli

altri del gruppo. "....La voce che circolava all'interno della massoneria è che giustamente i nuovi potenti non volevano perdere il potente (GELLI) mentre gli altri fatti fuori (BENEDETTI ecc.) non avevano interesse di rimanere perchè erano persone che non contavano più nulla.".

Tornando al racconto dello svolgimento di una parte della riunione tenuta il 20 marzo 1976 all'Hotel Hilton di Roma, l'allora troppo giovane avvocato MINGHELLI reagisce duramente alle accuse mosse a SALVINI, a GELLI e, genericamente, alla loggia P2.

"....Dissi a tutti i presenti che erano delle lavandaie e non dei massoni perchè il massone dovrebbe avere dei requisiti soggettivi di un certo tipo tra cui essere tollerante e mi sembrava che gente che urlava tipo mercato non fosse tollerante . Lei può immaginare una mia reazione; ero un ragazzo di 31 anni.".

Quattro giorni dopo, il 30 marzo 1976, l'avvocato GIANANTONIO MINGHELLI viene arrestato e inizia a percorrere una lunga e penosa strada che avrà termine solo il 30 dicembre 1980 con una sentenza di assoluzione.

L'accusa è di associazione per delinquere con

reati connessi in quanto, per motivi che non interessano questa sede, da difensore di alcuni membri di una banda criminale chiamata "clan dei marsigliesi" MINGHELLI viene considerato il capo della "banda della Magliana".
Forse l'iniziale accusa di favoreggiamente è estranea alla vicenda massonica ma c'è chi non manca di utilizzare l'occasione,
Ben 104 lettere anonime arrivano sul tavolo dei giudici e, secondo MINGHELLI, sono scritte tutte da massoni poichè recano in calce tre puntini che sono quelli che "....praticamente all'atto della firma di un maestro, nell'ambito di qualunque atto massonico, si dovrebbero mettere..".
A giudizio del testimone, questa sottoscrizione, che colloca l'anonimo in una area ben determinata, serve a dare credibilità alle accuse.
Inizia una campagna di stampa molto violenta.
"...Si disse: l'avvocato nero, piduista e capo della banda dei marsigliesi".
Secondo MINGHELLI, la stampa viene informata dagli anonimi e dagli organi di un partito che all'epoca, aveva costituita una commissione come "...è risultato nel procedimento contro COPPOLA e SCALFARI, procedimento definito con sen

tenza 25 febbraio 1985, Tribunale (di Roma, sezione 1a).... Il Partito Comunista aveva costituito una commissione per demolire la massoneria e la P2 in particolare e dato che io, in quel momento ero finito in un procedimento penale, è chiaro, ero il migliore elemento per potere galvanizzare l'opinione pubblica contro la P2 e contro la destra perchè mio padre, incidentalmente, due anni prima ha avuto la brillante idea di costituire la costituente di destra. Conseguentemente, sul principio translativo che essendo mio padre costituente di destra, presidente di destra, io ero il figlio di un costituente di destra, facevo parte della P2, pertanto ero fascista. Era ineccepibile...
Quando il 10 luglio 1976 fu ucciso il dottor Occorsio che era il mio Pubblico Ministero ....(il quotidiano) "La Repubblica", tanto per non cambiare, ebbe la buona idea di ipotizzare che io fossi il mandante dell'omicidio OCCORSIO perchè fece un bellissimo articolo mettendolo in bocca al (Pubblico Ministero) dott. ARMATI..... Quattro ipotesi, una soluzione per trovare l'assassino del dott. OCCORSIO. Bisogna cercare nella massoneria o nella P2 o nella

eversione di destra o nella banda dei marsiglie si. In tutte e quattro (le ipotesi) elemento di spicco è l'avvocato MINGHELLI...".

A proposito dei massoni (1140), GIANANTONIO MINGHELLI conosce soltanto, a parte il padre, FRANCESCO SINISCALCHI.

"...SINISCALCHI l'ho conosciuto quando lo ho querelato... Prese l'abitudine di andare in televisione con BIAGI e diffamare mezza Italia. Io cominciai a querelare con una certa continuità....(lui continua) ed io continuo a querelarlo, è evidente, e continuo a vincere processi...".

(1140) Cfr. la testimonianza di OSVALDO MINGHELLI; paragrafo N. 151 della presente motivazione.

153.- Le dichiarazioni rese dagli imputati in relazione a tutti i delitti loro contestati, ad eccezione di quello specificato nel capo N.1, sono state riassunte e valutate nei paragrafi precedenti della presente motivazione tenendo conto degli indizi e delle prove che è stato possibile acquisire.

In merito all'accusa di cospirazione politica mediante associazione ed agli altri reati specificati nel capo N. 1 della imputazione, gli imputati SALVATORE BELLLASSAI, LUIGI DE SANTIS, RAFFAELE GIUDICE, EZIO GIUNCHIGLIA, GIULIO GRASSINI, ANTONIO LABRUNA, GIANDELIO MALETTI, PIETRO MUSUMECI, UMBERTO ORTOLANI, WALTER PELOSI, FRANCO PICCHIOTTI ed ANTONIO VIEZZER hanno detto quanto di seguito viene sintetizzato.

SALVATORE BELLASSAI (1141). Si dichiara innocente.

Dirigente presso gli uffici della Presidenza dela Regione Sicilia, Iscritto alla massoneria dal 1952, passa alla loggia Propaganda 2 prima

(1141) Cfr.cartella 7,vol.3, fasc. 1, pag. 222 e segg.; cartella 8,vol. 3, fasc. 4, pag.983 e segg.; cartella 199, vol. 3, fasc. 6, pag. 1753; udienza del 3 novembre 1992.

che LICIO GELLI vi arrivi.
Fà parte sia della comunione di Piazza del Gesù sia di quella di Palazzo Giustiniani in quanto LINO SALVINI lo ha convinto ad entrare nella loggia P2 dicendo che una loggia riservata è più conveniente per alti funzionari ed ufficiali.
Non ricorda circolari intestate al RAGGRUPPAMENTO GELLI. Per quanto noti l'irregolatità massonica della nomina di GElli prima a segretario organizzativo e poi a maestro venerabile, non solleva alcuna eccezione.
Non conosce gli altri iscritti alla Propaganda 2 nè,personalmente, LICIO GELLI con il quale ha avuto solo rapporti epistolari.
Incontrerà, per caso, GELLI a Montecatini nel 1990.
Il maestro venerabile lo nomina capo-gruppo per la SIcilia e per la Calabria mandandogli un elenco di affiliati con 20/30 nominativi ma BELLASSAI non svolge alcuna attività sia prima che dopo la nomina a capo-gruppo avente la funzione, a suo dire, di provvedere alla presentazione di nuovi iscritti. AL dibattimento chiarisce l'argomento. "(L'elenco) me lo ha mandato Gelli,

diciamo così: ti prego di prenderti cura di questi fratelli in quanto che io non posso accudire a tutte le loro necessità. QUindi, vedi tu di fare una specie discernita per le richieste più serie, ma non mi ha richiesto niente nessuno nè io ho contattato nessuno.".

Il Presidente della Regione siciliana gli presenta MICHEL CRIMI, medico personale di SINDONA ma BELLASSAI non lo frequenta "...perchè era una persona che parlava a ruota libera...

Insomma a me questo sistema così non piacque e quando mi arrivò questa lettera io non ricevetti più all'ufficio mio il dott. Michel Crimi.".

A proposito di questa lettera anonima che lui ritiene provenire dall'ambiente massonico, così spiega: "....poi mi arrivò in forma molto strana nella busta della mia posta, una nota fotocopiata dove c'erano tutti i suoi indirizzi americani che erano tutti fasulli. Lui dice che il suo studio era in un garage; diceva che era professore all"Università; era a stento medico. Aveva fatto il medico della Polizia in Sicilia. Quindi, molte cose che mi diedero fastidio e , poi, c'era scritto: è un truffaldino."

CRIMI non gli parla del finto sequestro di SIN

DONA "... tanto è vero che il giudice TURONE mi interrogò su questo caso e la perquisizione a casa mia fatta dalla Finanza e dai Carabinieri fu fatta per questo caso di SINDONA perchè io avevo incontrato MICHEL CRIMI e si supponeva che io avessi fatto parte del finto sequestro.".

BELLASSAI propone l'iscrizione alla P2 di alcune persone (MATASSA, MARCHESOTTO, ATTINELLI, D'ANCONA e BLUCHINOZZISO), risponde negativamente ad una precisa domanda del Pubblico Ministero "Lei, non si era iscritto ad una associazione a delinquere?".

Sembra piuttosto evidente che il dott. BELLASSAI tenda a ridurre al minimo i suoi rapporti con GELLI e l'attività svolta in relazione alla loggia P2 tanto che,nel corso del dibattimento, gli viene chiesto il motivo della sua permanenza nella massoneria poichè egli sostiene di non avere contatti con gli altri "fratelli" e di non fare alcunchè.

E' un fatto che, nell'elenco delle lettere raccomandate spedite da Gelli il 22 dicembre 1980 una riporta l'indirizzo di BELLASSAI (1142) ma

---

(1142) Cfr. cartella 43, vol. 11, fasc. 1/B,pag. 714.

questo ritrovamento non dimostra, come invece ha sostenuto l'accusa, che '....la corrispondenza con GELLI è sufficientemente intensa sino alla fine...". Si tratta soltanto di una delle tante lettere inviate da GELLI in modo torrentizio come è facile constatare esaminando le carte sequestrate il 17 marzo 1981 in CASTIGLION FIBOCCHI (1143). Inoltre, GELLI telefona a BELLASSAI per raccontargli che chiama da molto lontano e che la figlia MARIA GRAEIA è in carcere sicchè l'episodio sicuramente risale

---

(1143) Alcuni esempi delle ultime lettere si ritrovano nella cartella 71, vol. 20, fasc. 5:
Pag.1116. 26.1.1981. Il capogruppo di FIRENZE invia un elenco di 'fratelli' che non hanno pagato le quote associative.
Pag.1119. 9.3.1981. Raccomandazione per la promozione di un ufficiale.
Pag.1135. 9.3.1981. Lettere indirizzate a BRUNO MOSCONI (capogruppo di FIRENZE)ed a BERNARDINI (inserito con il N.699 nell'elenco degli associati) con le quali GELLI si scusa per non averli più incontrati o sentiti telefonicamente.
Pagg.1141. 9.3.1981. ALtre lettere di raccomandazione.
Pag.1146. Quattro lettere scritte da persone che hanno in locazione appartamenti di proprietà di GELLI e che trattano di lavori eseguiti nel febbraio 1981.

ai primi giorni del luglio 1981.
Nel corso del dibattimento BELLASSAI spiega perchè il riferito tenore della telefonata è esattamente conforme al vero. "...Io sapevo, ero convinto e persuaso che il mio telefono fosse sotto controllo (e) sono andato dal dott. ALIQUO', Procuratore della Repubblica:io ho avuto una telefonata da GELLI. Testuale io l'ho riportata in questi foglietti...".
SALVATORE BELLASSAI è convinto che i vertici del Grande Oriente d'Italia li abbiano rinnegati ingiustamente "....perchè la nostra loggia era regolare, era firmata dal Gran Maestro. (Poi) ha detto no, la sconosciamo, è un circolo privato. Ma stiamo scherzando? E' stato il più grande obbrobrio. Quindi, oggi, chi crede nella massoneria è un pazzo...".

Le condotte contestate a SALVATORE BELLASSAI con il capo N.1 della imputazione non sono state accertate e provate in linea di fatto.
Anche l'accusa, in modo indiretto, conferma nelle sue conclusioni finali questo vuoto probatorio.
La parte civile, da parte sua, ha sviluppato soltanto due argomenti che sono privi di peso

processuale.

Con il primo, si riprende una vicenda criminale estranea al presente giudizio e relativa al finto sequestro ed al ferimento di MICHELE SINDONA per concludere che 'non è stata raggiunta la prova certa".

Con il secondo si ricorda che SALVATORE BELLASSAI ha portato a GELLI dalla Sicilia alcuni "pupi"; secondo la parte civile il regalo ha un preciso significato: si tratta di burattini donati al burattinaio (1144).

154.- LUIGI DE SANTIS (1145) Ufficiale dell'esercito, lascia il servizio nel gennaio 1972 con il grado di colonnello. La sua carriera militare viene temporaneamente interrotta dopo la fine della seconda guerra mondiale avendo egli aderito alla Repubblica fascista detta di Salò.

(1144) E' evidente il riferimento alla parte finale della intervista rilasciata da LICIO GELLI a MAURIZIO COSTANZO nell'ottobre 1980.

(1145) Cfr. cartella 7,vol.3,fasc.2, pag.511 e segg.;cartella 99,vol.3,fasc.6, pag.1754 e segg.;udienze dei giorni 4,5,11 del mese di novembre 1992.

E' stato richiamato in servizio nel 1949.
Le sue dichiarazioni in merito alla riunione di Firenze nell'Hotel BAGLIONI, del 29 dicembre 1972, sono state esaminate (1146).
Si protesta innocente. "...Non ho mai cospirato con nessuno nè è esistita mai nessuna cospirazione perchè, perlomeno, per cospirare bisogna avere un ideale comune...". Qualche settimana dopo il collocamento in congedo, il capo dell'Ufficio informazioni del COMILITER (1147) di ROMA, colonnello SIRO ROSSETI, gli chiede se è disposto a sistemare l'archivio di una organizzazione senza specificarne le caratteristiche. "...Io sono andato in via Cliterno 2 e lì, oltre ROSSETI, ho incontrato GELLI e SALVINI... In quel periodo doveva esserci il passaggio, cioè SALVINI doveva consegnare un certo numero di schede, che erano (di) quei massoni che erano 'all'orecchio' del Gran Maestro a GELLI che, nel frattempo, era diventato segretario amministrativo del

---

(1146) Cfr. il paragrafo N. 38 della presente motivazione.
(1147) COMANDO MILITARE TERRITORIALE.

la loggia...".

Quando SALVINI ha chiesto a GELLI se io ero massone e GELLI ha detto no, logicamente SALVINI ha detto 'DE SANTIS non può vedere queste schede'. Dice: 'Vuoi diventare massone?'."

Da questo momento è chiaro che il rapporto di fiducia è personale e che la iscrizione è una formalità; risulta anche che SALVINI non conosce DE SANTIS e che l'iniziativa di chiamarlo è stata di ROSSETI o di GELLI.

Continua DE SANTIS: "Siccome i principi erano interessanti, ho aderito (1148) a diventare massone e sono stato iniziato nel '72 dal Gran Maestro SALVINI...".

Al principio del 1975, DE SANTIS si sposta nell'ufficio di via COndotti e vi rimane sino al marzo 1977 quando viene ricoverato in clinica per ischemia cardiaca.

".... Quando mi sono ripreso, non ho più frequentato. Solo che GELLI, diciamo così, a titolo onorifico, mi aveva fatto capo-gruppo. Logicamente

---

(1148) Il nome di LUIGI DE SANTIS è inserito con IL N.359 nell'elenco degli iscritti alla loggia P2 sequestrato in CASTIGLION FIBOCCHI. Cfr.cartella 70,vol.20, fasc. 1, pag.220.

io non potendo più frequentare nè andare tutte le volte; siccome il capo gruppo praticamente non faceva altro che fare il passacarte della solidarietà, non avendo sempre la disponibilità sempre di parlare direttamente con GELLI o di telefonargli, quando ricevevo qualche richiesta, io non facevo altro che scrivere una lettera a lui per dire: TIZIO mi ha chiesto questo, quest'altro .". (1149).

Le schede che DE SANTIS sistema nel corso del 1972 sono circa 400/500 e viene mandata alle persone in esse indicate una lettera con la quale si informa che la sede di via Clitunno (1150) è stata trasferita in via Cosenza e che il destinatario "....anzichè essere all'orecchio del Gran Maestro .... fa parte di questa loggia Propaganda 2... Si chiede agli interessati se continuano ad aderire o meno perchè l'appartenenza è volontaria.".

(1149) La circostanza che GELLI e DE SANTIS si scrivano, pur facendo entrambi capo a Roma, è confermata dalla citata lettera del 1 giugno 1979. Cfr. il paragrafo N. 123 della presente motivazione.

(1150) I locali sono usati come foresteria da SALVINI e dal segretario.

Sono stati SALVINI e GELLI a prendere l'iniziativa di procedere a "quell'inserimento di ufficio" nella loggia P2 salvo a prendere atto di un dissenso espresso.

LUIGI DE SANTIS, ricordando il materiale da lui sistemato, parla sempre di schede e nessuno lo smentisce compreso il generale SIRO ROSSETI, massone dissidente e contrario a LINO SANVINI ed a LICIO GELLI per sua stessa ammissione (1151).

Il Pubblico Ministero, invece, menziona soltanto fascicoli e non schede e percisa che, per quanto non si sia capito il contenuto di questi dossier, certamente si è trattato di "cose essenziali" per la loggia P2 (1152).

Se la pubblica accusa ammette di non avere compreso di che cosa si tratti, non è possibile condividere il passaggio logico successivo che trasforma "cose ignote" in "cose essenziali". A parte questa considerazione, non vi è nulla di misterioso, come sembra supporre il Pubblico Ministero, in quanto i dati processuali trovano

---

(1151) Cfr. il paragrafo N.198 della presente motivazione.

(1152) Udienza del 4 marzo 1994.

conferma nella logica della situazione organizzativa di quel tempo.

LINO SALVINI, almeno dal 1970, vuole che i massoni "all'orecchio" cessino di figurare soltanto in una lista tenuta dal Gran Maestro e confluiscano nel guscio vuoto della loggia P2 tradizionalmente deputata ad accogliere i "fratelli coperti". Viene scritto che è fatta salva ogni contraria decisione degli interessati.

All'inizio del 1972, LINO SALVINI decide di porre ordine nei suoi appunti, nelle schede degli ormai troppo numerosi "fratelli all'orecchio" e LUIGI DE SANTIS è incaricato di svolgere questo lavoro perchè la loggia P2 è divenuta, nel frattempo, una realtà suscettibile di ulteriore espansione.

La situazione è sufficientemente chiara.

In base alle notizie sulla organizzazione della massoneria che sono state in precedenza riportate ed alle dichiarazioni di DE SANTIS e di molti altri, si può concludere che il massone "alla memoria" o "all'orecchio" del Gran Maestro è colui che si trova in posizione "coperta" o "riservata"; non è iniziato in un tempio regolare alla presenza di altri "fratelli"; non è cono-

sciuto dagli altri "fratelli"; non ha il nome inserito nella anagrafe del Grande Oriente d'Italia.
Il trasferimento di questo massone nella P2, loggia coperta, non modifica il suo precedente status.
Il Gran Maestro è anche il maestro venerabile di detta loggia e la situazione rimane immutata sino al 1975 quando LINO SALVINI nomina LICIO GELLI maestro venerabile della PROPAGANDA 2.
LUIGI DE SANTIS parla a lungo di molti argomenti.

- -Dopo la ricostituzione del maggio 1975, la P2 è una loggia in parte scoperta ed in parte coperta.

Lo schedario generale, o anagrafe, del Grande Oriente d'Italia, registra tutti gli affiliati alle varie logge ma "...per quanto riguarda la P2 era diversa la cosa.Nello schedario generale c'erano soltanto quelle persone, non so quanto fossero, cinquanta, sessanta, che erano "scoperte".... Ce ne poteva essere un 10% che figurava all'anagrafe e l'altro 90% che non figurava perchè in parte non erano ancora passati nel-

la loggia scoperta e parte non volevano passaci. Volevano rimanere coperti...".

- Per quanto attiene alla solidarietà massonica nel settore degli ufficiali "....più che promosso, uno avrà potuto chiedere di essere trasferito in altra sede. Oppure, uno che terminava , che era in alto (poteva chiedere di) di avere un incarico superiore...".
DE SANTIS dice che il sostegno tra "fratelli" non è determinante per i trasferimenti degli ufficiali mentre lo è tra amici e colleghi. Poco importa la differenza perchè sono tutti prodotti dello stesso ceppo morale ma è evidente che la versione dell'imputato è riduttiva di una realtà di notevoli proporzioni.
Documenti, testimonianze e dichiarazioni mettono in luce un sistema così fitto ed appesantito di raccomandazioni di ogni genere da far studiare, con il tempo, una canalizzazione decentrata

delle richieste (1153). La solidarietà , abilmente gestita da GELLI per creare e per consolidare la sua immagine di uomo capace, affidabile e con le conoscenze necessarie per fare affari, è completamente estranea alle condotte ed alle finalità delittuose di cui al capo N. 1. Questo sistema non tende a contrastare, a mutare, a sostituire l'ordinamento vigente ma a sopravvivere ed a prosperare adagiandosi nelle pieghe di un regime socio-politico capace di

(1153) C'è chi aspira all'incarico di addetto navale in SPAGNA: cfr. cartella 22, vol. 8, scatola 4; al trasferimento del convivente ed al posto di lavoro per il figlio: cfr.NARA LAZZERINI; ad una promozione o ad un giudizio positico nelle note caratteristiche: cfr. cartella 71, vol. 20, fasc. 5,pag. 1119 e 1137; ad ottenere la residenza in Argentina: cfr. cartella 72, vol. 20, fasc. 6, pag. 1389; ad avere sovvenzioni: cfr. cartella 72, vol. 20, fasc. 10, pag. 2158 e segg.; ad ottenere il titolo di conte: cfr. cartella 13, vol. 5, fasc. 8, pag. 2210 e segg.; a rientrare nella politica attiva: cfr. EDGARDO SOGNO.

fare evolvere la raccomandazione nella più diretta ed efficace "lottizzazione" delle fonti di reddito e di potere.

- LUIGI DE SANTIS sostiene di non avere saputo delle tessere di iscrizione firmate in bianco da SALVINI e consegnate a GELLI.
Se sono state date, ciò è avvenuto dopo il 1977.

- DE SANTIS dice di conoscere, tra gli attuali imputati, GIUDICE, PICCHIOTTI, GRASSINI e NIRO. Ha incontrato una volta MUSUMECI ed ha visto un paio di volte ORTOLANI.

- GELLI magnifica le sue conoscenze con chiunque.
"....Lui,per il suo lavoro cioè per quello che abbiamo detto (lavoro) di mediazione, penso che avesse bisogno di una certa credibilità e se questa credibilità non ce l'aveva, quasi sicuramente la millantava.".

Il resto del lungo esame di LUIGI DE SANTIS, ed in particolare quello condotto dal Pubblico Ministero, scandaglia in profondità l'interno dell'area massonica ponendone in luce momenti di vita, regole, scorrettezze e contraddizioni ma non

fornisce elementi utili per la cognizione dei fatti reato contestati. Come è inevitabile, lo esame si polarizza sulla persona di LICIO GELLI obliterando la figura degli altri imputati. A proposito di tutti questi argomenti si deve richiamare quanto ha scritto il Procuratore della Repubblica di Roma (1154).

"I rapporti di GELLI con la c.d. massoneria ufficiale, la conformità della P2 alla regola massonica, le particolari modalità delle iniziazioni, gli obblighi di speciale riservatezza richiesti agli adepti...le demolizioni, le sospensioni...le apostasie denunciate nelle tavole di accusa, sono fatti e circostanze che, se interessano le costituzioni massoniche, non possono certo interessare il magistero punitivo... Diversamente è da dirsi relativamente a quei comportamenti finalizzati alla realizzazione di illeciti interessi che appaiono legati alla storia della loggia massonica in Roberta meramente stru

---

(1154) Cfr. cartella 102, vol. 30, fasc. 1/a, pagg.191, 193. Requisitoria scritta nel procedimento N. 1575/81A citato con la quale si chiede la dichiarazione di non punibilità nei confronti di altri capi-gruppo imputati dei delitti previsti dagli artt. 305 e 416 cod.pen.-

mentale...".

La parte civile ha espresso la propria convinzione sulla "sicura responsabilità" di LUIGI DE SANTIS in ordine al capo di accusa N.1 sostenendo che il generale è stato "un elemento attivo nella gestione burocratica della loggia" avendo curato la sistemazione dell'archivio e, quindi, "non può non sapere".

La impostazione corretta del problema dovrebbe seguire altri criteri premettendo in modo esplicito ciò che DE SANTIS "non può non sapere" per poi indicare le prove sia dei fatti sottintesi sia dell'esistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo dei reati compresi nel capo N. 1. In linea di fatto, deve essere sottolineato anche che la parte civile sostiene una tesi divergente da quella del Pubblico Ministero quando collega la "sicura responsabilità" di LUIGI DE SANTIS alla gestione burocratica della loggia per la sistemazione dell'archivio avvenuta nel 1972.

SI tratta di un ulteriore esempiô della diversa interpretazione del medesimo fatto.

La pubblica accusa ha diviso l'attività della loggia P2 in due periodi. Vi è la loggia "buona"

sino alla"svolta del 1974" e vi è quella"cattiva" dall'inizio del 1975 inpoi. Tale distinzione, come si è visto, è artificiosa ma prescindendo da questa considerazione si deve ricordare che l'accusa sostiene che LICIO GELLI, nel secondo periodo, monopolizza la gestione delle carte della loggia escludendo ogni altra persona. La conclusione è evidente: la gestione burocratica di DE SANTIS per la sistemazione dell'archivio si sarebbe espletata al tempo della "loggia buona".

155.- RAFFAELE GIUDICE (1155) E' il Comandante Generale della Guardia di Finanza dal 31 luglio 1974 al 20 novembre 1978.
Il Procuratore della Repubblica di ROMA lo interroga il 17 giugno 1981 ed in quella occasione il generale ammette di essersi iscritto al-

---

(1155) Cfr.cartella 7,vol.3, fasc.2, pag.425 e segg.; pag. 439 e segg.; cartella 199,vol.3, fasc. 6, pag. 1175; cartella 62,vol. 17, fascicoli 13 e 15.Nella fase dibattimentale è dichiarato contumace.

la loggia P2 su invito del suo aiutante colonnello GIUSEPPE TRISOLINI e cita, tra gli affiliati, il nome di FRANCESCO COSENTINO (1156). Gli interrogatori dell'epoca vertono principalmente sui rapporti di GIUDICE con il colonnello SALVATORE FLORIO lasciando in secondo piano ogni altra attività tanto che è possibile dire che il generale ha escluso soltanto implicitamente ogni propria responsabilità penale perchè ha affermato di avere avuto sporadici contatti con LICIO GELLI.

Viene interrogato dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma nel luglio 1989 ma le domande sono sempre scarne ed ignorano persino il contenuto del fascicolo MI.FO.BIALI. Il generale conferma le precedenti dichiarazioni introducendo qualche novità.

- Esclude la propria affiliazione alla loggia P2. Nel 1977 si è iscritto "....genericamente alla massoneria nelle mani del prof. GAMBERINI nella sede di via Condotti..".

(1156) Il suo nome è inserito con il N.535 nell'elenco degli iscritti alla P2 sequestrato in CASTIGLION FIBOCCHI. Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc.1, pag.230.

- Incontra LICIO GELLI, nel periodo 1975-1979, complessivamente quattro o cinque volte e sempre per iniziative assunte da GIUSEPPE TRISOLINI.

- Non è vero che ha presentato il generale CARLO ALBERTO DALLA CHIESA per la affiliazione di costui alla loggia P2.
Le parole di RAFFAELE GIUDICE sono in contrasto con i dati processuali.
Nella scheda della domanda di adesione alla loggia P2 firmata dal generale CARLO ALBERTO DALLA CHIESA (1157) il nome di RAFFAELE GIUDICE figura tra il "fratelli" presentatori ed il gen. DALLA CHIESA ha precisato di avere sottoscritto la domanda nell'autunno del 1976 e di essersi poi allontanato senza giungere alla iniziazione.
La sentenza della Sezione quarta penale del Tribunale di Torino del 23 dicembre 1982 (1158) afferma che GIUDICE e LOPRETE sono entrambi affiliati alla loggia P2 pur riconoscendo che il

---

(1157)Cfr. cartella 11, vol. 5, fasc. 2, pag. 307 e segg.
(1158)Cfr.cartella 79,vol.21,fasc.5. Questa sentenza condanna RAFFAELE GIUDICE alla pena di anni sette di reclusione e £ 7.000.000 di multa.

"....dato è poco significativo per sè". Ricol
lega la adesione di GIUDICE alla data del 1975
ricordando un brano tratto dal fascicolo MI.
FO.BIALI.
"In questi ultimi giorni, GIUDICE e TRISOLINI
hanno altresì incrementato i contatti con il
noto esponente massone LICIO GELLI residente in
Arezzo, tel. 21225. Sono stati a pranzo insie-
me il 17 giugno 1975) ed il successivo giorno
20 intorno alle 19.30. TRISOLINI lo ha incontra
to al casello dell'autostrada del Sole di Arez
zo avendo necessità di riferirgli a voce due co
se importanti.".
Le ammissioni di RAFFAELE GIUDICE sulla sua ade
sione alla massoneria avvenuta "...nelle mani
del prof. GAMBERINI nella sede di via Condotti.."
in ROMA definiscono, per quel che conta, la que
stione in modo inconfutabile.In via CONDOTTI vi
è la sede della loggia PROPAGANDA 2 e GIORDANO
GAMBERINI, ex Gran Maestro e membro della Giunta
esecutiva del Grande Oriente d'Italia, è colui
che procede ad iniziare i nuovi iscritti alla P2
essendo stato a ciò delegato dal Gran Maestro LI_
NO SALVINI.
Le condotte di RAFFAELE GIUDICE sono state pre-

se in esame analizzando il contenuto del fascicolo MI.FO.BIALI e le vicende connesse; trattando la storia delle indagini fatte svolgere nel 1974 dal colonnello SALVATORE FLORIO; accennando alla situazione nella Guardia di Finanza sotto il comando di GIUDICE nonchè richiamando parte della motivazione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di TORINO nel dicembre 1982.

Da tutto ciò è emerso un quadro preciso e sconvolgente di gravi illeciti penali ed amministrativi imputabili al COmandante Generale GIUDICE ed a certi suoi collaboratori. Tutti costoro hanno agito per loro conto e non come parte di strutture organizzate quali,ad esempio, il NUOVO PARTITO POPOLARE di MARIO FOLIGNI, la loggia PROPAGANDA 2 e la massoneria.

Per quanto attiene al capo di accusa N.1, la responsabilità di RAFFAELE GIUDICE non è stata provata non essendo emerso alcune elemento a suo carico.

SI può aggiungere come elemento logico a suo favore che egli, non solo non ha mai dimostrato, ma non ha potuto avere interesse ad associarsi con chiunque al fine di mutare l'ordinamento dello

Stato nella vigenza di un regime socio-politico che, per tanti anni, gli ha consentito di prosperare e di violare la legge impunemente.

156.- EZIO GIUNCHIGLIA (1159) Le notizie di carattere generale concernenti questo imputato sono riportate nella parte della presente motivazione concernente il Comitato di Montecarlo (1160). Egli si protesta innocente e per la parte che interessa il capo di imputazione N.1, nel corso della fase istruttoria dichiara:

-Nella loggia P2 avverte la mancanza degli incontri per i lavori rituali.Lui cerca di organiz

---

(1159) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 1, pag. 262 e segg. pag. 277 e segg.; cartella 8,vol. 3, fasc. 3, pag. 563 e segg.; pag. 804 e segg.; pag.810 e segg.;pag. 813 e segg.; pag. 817 e segg.; cartella 8,vol. 3, fasc. 4, pag. 919 e segg.; pag. 1045 e segg. cartella 43, vol. 11, fasc.1/9, pag. 1 e segg.; cartella 44, vol. 11, fasc. 2, pag. 177 e segg sino a 382; cartella 199, vol. 3, fasc. 6, pag. 1738 e segg.- Al dibattimento rende l'interrogatorio solo alle udienze del 19 maggio e del 7 giugno 1993.

(1160) Paragrafo N. 102 della presente motivazione.

zare qualche cosa e ricorda una "agapè di fratelli" residenti in zona tenuta in MOntecatini il 28 settembre 1979 alla presenza di GELLI. Per il resto, tra 'fratelli' non si conoscono e non si vedono mai. "... Come organizzazione eravamo disuniti".

- La funzione di un capo-gruppo (come è lui) è quella di aiutare i 'fratelli', di sentire quali siano le loro esigenze e di raccogliere le quote associative.

- Parla genericamente della massoneria e dei 'fratelli" che si incontrano e si scambiano favori.

- Nella primavera del 1979, GELLI gli chiede di intervenire presso l'on. EMO DANESI per avere notizie sul numero delle azioni della Società FINGEST che la Società Montedison è disposta a vendere. Il Gruppo BONOMI è interessato all'acquisto delle azioni e DANESI, all'epoca, è capo della Segreteria di ANTONIO BISAGLIA ministro delle Partecipazioni Statali.
A questo proposito, si deve osservare che il rapporto tra GELLI ed il gruppo BONOMI è confermato da un documento datato 9 ottobre 1979, rinve

nuto in Castiglion Fibocchi e citato in precedenza. Si tratta di un accordo tra il gruppo BONOMI ed il Banco Ambrosiano "di stretta collaborazione" nel quale è precisato che 'i garanti restano in possesso del documento' (1161).

- GIUNCHIGLIA presenta a GELLI l'on. DANESI e costui è invitato ad andare nella villa di Arezzo perchè possa conoscere MAURIZIO COSTANZO che desidera intervistarlo. (1162).

- Nel primo periodo della adesione alla P2, GIUNCHIGLIA incontra GELLI circa una volta al mese ma, poi, nell'ottobre 1980, interrompe ogni rapporto.

- E' opinione di GIUNCHIGLIA che la soppressione e la sospensione della loggia PROPAGANDA 2 non si siano mai concretamente verificate.

Nel corso dell'esame dibattimentale, al quale l'imputato si sottopone con molto ritardo, emergono tutte le contraddizioni contenute negli ar

---

(1161) Cfr.cartella 71,vol.20,fasc.4,pag.917 e segg.

(1162)Il nome di MAURIZIO COSTANZO è inserito con il N. 626 nell'elenco degli aderenti alla P2. Lo stesso dicasi per EMO DANESI N.752. Cfr; cartella 70,vol. 20, fasc. 1, pagg. 235 e 243.

gomenti svolti da EZIO GIUNCHIGLIA. Egli sostiene un suo progressivo "raffreddamento" nei confronti di LICIO GELLI a partire dall'inizio del 1979 sino alla rottura definitiva dell'ottobre 1980 motivata dalla mancanza di 'lavori massonici' nella loggia P2. Sempre nel 1979, viene costituito un gruppo di indagine anti GELLI denominato COMITATO DI MONTECARLO.

QUesto argomento è stato trattato e si deve richiamare quella parte della motivazione che evidenzia condotte tra loro inconciliabili quali la costituzione del comitato anti-GELLI e l'accettazione della nomina a capogruppo nonchè l'interessamento nell'affare delle azioni della società FINGEST. Inoltre, il 1° marzo 1980, GIUNCHIGLIA scrive a GELLI: "LICIO, fratello carissimo, in allegato alla presente domanda, ti allego curricoulum, fotografia del profano DALLURO e, poi, la regolarizzazione di CAVALLINI, MARCHITELLI, COZZANI, FEDERICO FEDERICI di Firenze... Per i rimanenti ufficiali, quattro o cinque, attendo i moduli come già ti ho detto perchè non ne ho più. Cerca di fare l'iniziazione del sopracitato il 26 o il 27. Inoltre, ti ricordo i quattro maestri, in sonno da circa un an

no, di cui ti ho già dato a suo tempo la relativa documentazione; ad oggi non ho ancora ricevuto la tessera della P2...".

Questa lettera denuncia un tipo di rapporto inconciliabile con una "raffreddamento" in corso da oltre un anno e che si sarebbe concluso con una rottura di ogni contatto nell'ottobre 1980. La missiva dimostra l'esistenza di un proselitismo efficace ed una attenzione precisa anche alla regolarità formale delle iscrizioni alla loggia P2. EZIO GINCHIGLIA cerca di spiegare: "... Erano vecchie domande che avevo lì. Praticamente, i fratelli mi sollecitavano di mandarle avanti. Io, dato che le avevo, le mandavo avanti ma senza nessun entusiasmo.... Era già tanto tempo che li avevo presentati e si vede che ancora non avevano ricevuto la tessera..." La spiegazione è inconsistente perchè GIUNCHIGLIA chiede anche che GELLI gli spedisca i moduli sollecitati in precedenza e ricorda al maestro venerabile "....che per la colazione di sabato 22 marzo (1980) .... a FAUGLIA ha iniziato ad invitare i fratelli...".In sostanza, GIUNCHIGLIA parla di questioni che riguardano principalmente il futuro e non soltanto il passato.

GIUNCHIGLIA sostiene che il suo rapporto con GELLI comincia ad incrinarsi all'inizio dell'anno 1979 essendosi accorto che il maestro "Lo sta prendendo in giro". Non indica le ragioni di queste comportamento di GELLI o della propria acquiescenza appesantendo le contraddizioni già esposte e,nel tentativo evidente di prendere ulteriormente le distanze da LICIO GELLi, GIUNCHIGLIA affronta un argomento nuovo e, come sembra essere per lui normale, aumenta la confusione.
Racconta di essere stato un assiduo frequentatore di altre due logge massoniche, CARLO DARWIN e SCIENZA e LAVORO, avvertendo una grave "crisi di astinenza" per la mancanza dei lavori rituali massonici che non vengono effettuati nella loggia PROPAGANDA 2.
Secondo GIUNCHIGLIA, questa carenza è la causa principale del "raffreddamento" e della "rottura" con LICIO GELLI.
Non è facile comprendere perchè GIUNCHIGLIA,privato dei lavori massonici da sempre e preso in giro dall'inizio del 1979,attenda l'ottobre del 1980 per giungere ad una rottura che emerge soltanto dalle sue parole.
Inoltre, il massone EZIO GIUNCHIGLIA non dice il

vero quando, per sostenere la storia dei lavori mancanti, afferma di non conoscere le caratteristiche di una loggia "coperta" o "riservata" dove, per tradizione, non si effettuano i lavori rituali; di ignorare la decisione della Gran Loggia di Napoli del dicembre 1974, la "balaustra" di LINO SALVINI del maggio 1975 per la ricostituzione della loggia P2 "coperta" come prima e la "balaustra" del Gran Maestro del 1976 che decreta la sospensione dei lavori massonici della parte "scoperta" della P2.

Come GIUNCHIGLIA, altri massoni ignorano, o si comportano come se non sappiano, le regole precise e note della massoneria e denunciano come una irregolarità la mancanza di quei lavori rituali che una loggia "coperta" tradizionalmente non esegue.

EZIO GIUNCHIGLIA nega la storia riferita della signora DONATI BRONZI circa le proprie vanterie sul possesso dei "veri e completi elenchi" degli iscritti alla P2 a lui lasciati da GELLI dopo il sequestro di CASTIGLION FIBOCCHI. Nega di essersi comportato come il "successore" di GELLI ma non riesce ad intaccare la attendibilità delle parole di LIA DONATI BRONZI che delineano la sua

millanteria.

AL dibattimento, GIUNCHIGLIA cerca di accreditarsi altra importanza.

".... Forse si era sparsa la voce che ero stato io e ROSATI a far succedere questo scandalo della P2 ...In realtà, io non ho fatto niente perchè succedesse questo scandalo della P2. La voce circolava, mi ricordo.".

Smania di protagonismo simile a quella palesata con LIA DONATI BRONZI e con la Commissione parlamentare di inchiesta che, alla fine, lo fà arrestare.

Quando GIUNCHIGLIA non riesce a conciliare, neanche a modo suo, le contraddizioni costruite con le sue stesse parole, sostiene di avere reso alcuni interrogatori in Milano in particolari condizioni: "Ero uscito di cervello.". Davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta non parla più del cervello ma delle minacce di morte fattegli da "due loschi figuri".

Non è agevole formulare conclusioni precise sui punti essenziali di tutte le dichiarazioni rese da questo imputato. E' piuttosto evidente la sua ansia di emergere, di essere importante, di ave

re contatti di rilievo e la sua tendenza a millantarli. NARA LAZZERINI narra che GIUNCHIGLIA è lo uomo che tratta con il senatore GIULIO ANDREOTTI per conto di LICIO GELLI anche se, poi, lo definisce di modesta intelligenza.La storia non ha riscontri e se non l'ho inventata NARA LAZZERINI, forse GIUNCHIGLIA ne è l'autore.

GIUNCHGLIA "arrampicatore" maldestro che cerca di fare affari con BALDO, con BALESTRIERI, con FEDERICI, con CIOLINI, con il Comitato di Montecarlo e con la loggia P2. Traspare dalle sue parole anche il sentimento negativo del disprezzo invidioso che egli attribuisce a MILLIAM ROSATI; che forse è anche il suo e che certamente è proprio di molti altri massoni.

"...Perchè (ROSATI) diceva, non a me ma a tutti, non era una novità, che non poteva concepire che un venditore di macchine da scrivere, mi ricordo ancora questa frase, avesse fatto i soldi...".

Il riferimento alle prime attività di LICIO GELLI nel periodo dopo la seconda guerra mondiale è manifesto ed è degno di nota il fatto che, dopo oltre trenta anni, uomini come ROSATI e GIUNCHIGLIA rimastichino ancora certe storie.

Sotto il profilo processuale, non vi è la prova che EZIO GIUNCHIGLIA abbia tenuto alcuna delle condotte di cui al capo N.1 nè che abbia voluto associarsi alla loggia PROPAGANDA 2 per perseguire scopi delittuosi.
La tendenza alla illogicità ed alla menzogna, da sole, non provano la responsabilità penale.

157.- GIULIO GRASSINI (1163) Generale, direttore del SISDE dal 13 gennaio 1978 al 26 luglio 1981. Il suo nome è inserito con il N.515 nell'elenco degli iscritti alla loggia P2 sequestrato in Castiglion Fibocchi (1164).Di lui si occupa anche un anonimo che invia fotografie asserendo che sono del generale GRASSINI che si sta recando da LICIO GELLI nell'albergo Excelsior (1165) Le fotografie rappresentano un uomo

---

(1163) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 2, pag. 508 e segg. cartella 8, vol. 3, fasc. 3, pag.858 e segg.; cartella 199, vol. 3, fasc. 6, pag. 1901 e segg. - DECEDUTO.
(1164) Cfr. cartella 70,vol.20, fasc. 1, pag. 229.
(1165) Cfr. cartella 3,vol.1, fasc. 6, pag. 1709 e segg.

che cammina, probabilmente , per via Veneto in Roma nei pressi dell'Hotel Excelsior . Questo anonimo viene citato soltanto per evidenziare la situazione dell'epoca e quali strane manovre siano state portate a termine senza che gli autori si siano palesati. Per un certo aspetto, sovviene il ricordo della lettera anonima inviata al Giudice Istruttore del Tribunale di Bologna da UMBERTO NOBILI e da FEDERIGO MANNUCCI BENINCASA.

Il Generale GIULIO GRASSINI racconta:

- Nel settembre 1971, assume il comando della Scuola di Firenze per i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

- Nell'ottobre 1971, i fratelli LEBOLE lo invitano ad una partita di caccia nella tenuta del BORRO ed in questa occasione conosce LICIO GELLI che svolge le funzioni di capo-caccia.

- E' ancora invitato alle partite di caccia dai LEBOLE o da GELLI che parla per conto dei LEBOLE.

- Nel 1973, viene trasferito a PADOVA; non incontra più GELLI ma si scambiano annualmente gli auguri.

- Nell'estate del 1978, GELLI gli telefona e si incontrano nuovamente e, in seguito, più volte . Vede GELLI anche ai ricevimenti offerti dalla ambasciata della Argentina.

-Non si è mai servito di GELLI per avere "informazioni istituzionali".

- Non è stato mai iscritto alla massoneria.

Esattamente un anno dopo avere reso queste dichiarazioni, il 26ottobre 1982, GRASSINI le modifica ed ammette che, in una sola circostanza, ha chiesto la collaborazione di GELLI "per conseguire un obiettivo" che è stato raggiunto.
Il generale esclude che si sia trattato della cattura di FREDA e VENTURA ma non precisa altro opponendo il segreto di Stato.
Purtroppo, nonostante la normativa introdotta dalla legge 24 ottobre 1977 N. 801, il Giudice Istruttore non si avvale dello strumento offerto dall'art. 352 2° co. cod.proc.pen. del 1930 e non interpella il Presidente del COnsiglio dei ministri sicchè non è stato possibile verificare neanche la fondatezza della dichiarazione del generale che, poi, è deceduto.
Nel luglio del 1989, il generale GIULIO GRASSI

NI è nuovamente interrogato dal Giudice Istruttore.

- E' innocente. Non è stato affiliato alla loggia P2 ed a questo proposito richiama la sentenza emessa il 26 aprile 1988 dal Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO.

- Nel 1973 o nel 1974 aderisce alla massoneria nella posizione di 'fratello all'orecchio del Gran Maestro" LINO SALVINI.
E' iniziato in un locale sito in via COSENZA in Roma e versa una sola quota associativa nelle mani del generale SIRO ROSSETI.
In altre parole, in base agli elementi di riferimento indicati dall'imputato, il generale GIULIO GRASSINI ammette di essersi iscritto alla loggia PROPAGANDA 2 che, negli anni citati, ha sede in via COSENZA e nella quale è presente con le funzioni di tesoriere proprio il generale SIRO ROSSETI.
Non è stata acquisita alcuna prova della responsabilità di GIULIO GRASSINI in ordine all'accusa formulata contro di lui.

158.- ANTONIO LABRUNA (1166). Presta servizio dal 1950 come ufficiale di fanteria; passa nell'Arma dei carabinieri con diverse destinazioni raggiungendo il grado di capitano; nel 1967 viene assegnato al Centro tecnico del S.I.D.; nel maggio 1970 ha le funzioni di segretario del Raggruppamento Centri C.S. di ROMA; nel 1971 assume il comando del N.O.D. appena costituito nell'ambito del reparto D del S.I.D.- Nel marzo 1976 viene arrestato con l'accusa di favoreggiamento in relazione ai fatti di cui al processo che la Corte di Assise di Catanzaro sta celebrando per la strage avvenuta in piazza Fontana in Milano il 12 dicembre 1969; posto in stato di libertà provvisoria dopo circa un mese di detenzione, lascia il servizio.

(1166) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 1, pag. 32 e segg.; pag. 48 e segg.; pag. 58 e segg.; pag. 76 e segg.; pag. 127 e segg.; pag. 155 e segg.; cartella 7, vol. 3, fasc. 2, pag. 284 e segg.; cartella 8, vol. 3, fasc. 4, pag. 1025 e segg.; pag. 1212 e segg.; cartella 9, vol. 3, fasc. 5, da pag. 1217 a pag. 1457; pag. 1458 e segg.; cartella 199, vol. 3, fasc. 6, pag. 1770 e segg.; atti acquisiti nel corso del dibattimento; udienze del 25 gennaio e del 2 febbraio 1994, da pag. 16 a pag. 114, da pag. 6 a pag. 41 delle trascrizioni delle registrazioni.

Il N.O.D., Nucleo Operativo Diretto, è alla diretta dipendenza del comandante del Reparto D, generale GIANADELIO MALETTI.
La parte delle dichiarazioni di ANTONIO LABRUNA relativa alla vicenda del fascicolo MI.FO.BIALI è stata riportata in altro paragrafo (1167).
Egli si protesta innocente anche in relazione all'accusa specificata nel capo di imputazione N.1.

- Ammette di avere aderito alla loggia PROPAGANDA 2 su invito di ANTONIO VIEZZER dopo avere domandato l'autorizzazione al suo superiore diretto generale GIANADELIO MALETTI. Costui si dichiara d'accordo sostenendo che "...i carabinieri debbono avere occhi ed orecchi dovunque.".
In un interrogatorio reso nell'anno 1981 colloca temporalmente la sua iscrizione nel periodo 1971-1972. Nel corso del dibattimento sostiene di essersi sbagliato avendo sempre fatto molta confusione con le date.
E' nel 1974 che ANTONIO VIEZZER lo accompagna a

(1167) Cfr.il paragrafo N. 64 della presente motivazione.

Roma dove conosce nell'Hotel Excelsior LICIO GELLI al quale presenta la domanda di iscrizione alla loggia P2. LABRUNA viene iniziato da LINO SALVINI "in una villa verso piazza BOLOGNA, da quelle parti... a via Cosenza , forse...".
In realtà, via COSENZA si trova nei pressi di piazza BOLOGNA in Roma.

-LABRUNA non espone con molta chiarezza le ragioni della sua adesione.
"...ma, perchè sarà stata, come dice lei, una superficialità... Signor generale qui si dice massoneria; che cosa è? Dice: vai a vedere un po' che cosa è, se ha i contatti a delle cose..".
VIEZZER, il quale secondo LABRUNA, "...era pacifico che era iscritto" alla P2, non gli spiega nulla. "... Nossignore, nossignore. Possiamo entrare tutti quanti,tutti quelli là. DIce: entri in massoneria. Siamo entrati e non c'è stato spiegato proprio niente. Tanto è vero che ci diedero tre libri, tre libri dove c'era tutto.".

- LABRUNA sostiene che, al momento della iscrizione, ignora chi sia LICIO GELLI.
Questa affermazione lascia molto perplessi perchè, come si è detto in altre parti della moti-

vazione, la stampa si occupa con insistenza di LICIO GELLI e della LOGGIA P2 almeno a partire dall'anno 1972 e, nel 1974, la campagna giornalistica contro GELLI ha una particolare forza riesumando la storia del passato fascista e partigiano che è consacrata nelle carte custodite nell'archivio del Reparto D del SID.
LABRUNA asserisce di non avere letto i giornali (gli ufficiali del SID non hanno a disposizione una rassegna stampa) ma, poi, ricorda, gli attacchi portati contro di lui da O.P. anche nel 1974.

- LABRUNA sta conducendo indagini sul "golpe BORGHESE" e di questo si dirà tra breve. In proposito l'ex capitano afferma: "....(ORLANDINI) parla soltanto di mafia e di intervento di mafia e di massoneria....".
Cio non corrisponde al contenuto di certi documenti (1168) ma, anche considerando attendibili le parole di LABRUNA, è sconcertante la condotta di chi, dovendo sospettare della massone-

---

(1168) Cfr. atti relativi ad ANTONIO LABRUNA acquisiti nel corso del dibattimento.

ria, aderisce alla stessa senza sapere, senza chiedere, senza indagare in modo serio.
LABRUNA, il quale ammettte di avere ritirato a PISTOIA le "note dell'aggiornamento di ufficio" su LICIO GELLI, arriva a dire che neanche in quel momento ha pensato all'esistenza di un fascicolo del SID su GELLI pur denunciata esplicitamente dalla presenza di note di aggiornamento.

Realtà evidenti o accertate e non direttamente foriere di conseguenze penali vengono spesso negate da molte persone in questo processo. Ciò può essere spiegato soltanto da un timore patologico di essere coinvolti in fatti ignoti dei quali molti parlano con riprovazione senza neanche sapere della loro esistenza.

Simili comportamenti provocano confusione e minano la attendibilità di altre dichiarazioni.

- ANTONIO LABRUNA non accerta nulla sua sua veste di affiliato alla P2.
"...Lungo la strada non abbiamo visto niente.."
ed incontra GELLI più volte in CASTIGLION FIBOCCHI quando accompagna MALETTI che vi si reca per acquistare vesstiti. In quel luogo, ha visto

spesso anche VIEZZER.

- LABRUNA riconosce che gli articoli pubblicati su O.P.,spesso presuppongono la conoscenza di dati e di fatti noti sob al Servizio di Informazione.

Quando conosce PECORELLI (1169) gli chiede le ragioni dei vari attacchi che sono stati sferrati contro di lui da O.P. ed il giornalista gli risponde che "....erano delle notizie che gli venivano passate; che a lui facevano comodo pubblicarle ....(le notizie venivano da) uno che stava all'interno del Servizio...".

Questa circostanza risulta evidente e l'argomento è stato trattato (1170) ma non è una risposta esauriente alla domanda che viene reiteratamente posta a LABRUNA. Perchè O.P. lo ha attaccato negli anni 1973, 1974, 1975 senza alcuna considerazione, negli ultimi due, dell'inserimento della coppia LABRUNA-PECORELLI nel "comune contesto della loggia P2".

Alla fine, LABRUNA conclude: "(PECORELLI) non mi

(1169) Cfr. il paragrafo N.64 della presente motivazione.
(1170) Cfr. il paragrafo N. 41 della presente motivazione.

ha risposto".

- Viene domandato a LABRUNA se ha indagato per verificare se e chi del SID passa le notizie ai giornali perchè lo attacchino.

"...Mi sono guardato intorno; i miei dipendenti, i mie sottufficiali non potevano essere. Quindi io pensavo che questi attacchi venissero dal comando, dalla direzione.... MICELI e CASARDI che erano i capi....Ma non propriamente da MICELI. Cioè feci che questi attacchi erano dovuti un po' all'ambiente del SID...".

Si deve ricordare che ANTONIO LABRUAN è un semplice capitano e che per chiunque dei suoi superiori è più facile allontanarlo dal Servizio che mantenervelo passando dati dell'ufficio ad O.P. per attacchi che, invece, hanno un senso solo se interpretati come un fatto personale di PECORELLI o come una manovra diretta a colpire altre persone passando sul corpo di LABRUNA.

- Dopo lunghe contestazioni formulate dal presidente della COrte, LABRUNA espone una sua tesi della quale in tanti anni, non ha mai parlato. Non lo ha fatto neanche quando, ~~nel 1987, ha pre~~

sentato al Giudice Istruttore una lunghissima memoria (1171) allegando i numeri di O.P. e svolgendo il tema della ostilità manifestata da PECORELLI nei confronti del NOD, della sua persona, di MICELI e di MALETTI.

"...IL tutto è derivato dalle mie indagini sul cosiddetto golpe BORGHESE....Ad un certo momento mi hanno messo da parte. Quindi praticamente io non ho più avuto la direzione degli accertamenti; non ho redatto nè sono stato presente al redazione del malloppo,malloppino, che è stato inviato alla Autorità giudiziaria...".

Inutilmente viene domandato a LABRUNA, che da anni non si occupa più delle indagini sul golpe BORGHESE, perchè mai la gente de SID continui per almeno tre anni a passare a PECORELLI documenti segreti o riservati al fine di "combattere" proprio lui, un "semplice capitano" facile da trasferire.

LABRUNA dice: "....Questo non lo posso spiegare; io questo non l'ho mai saputo spiegare... In tutti i modi chiesi il trasferimento e mi stavano

---

(1171) Cfr. cartella 9, vol. 3, fasc. 5, da pag. 1217 a pag. 1457.

dando il trasferimento a un Centro. Chiesi il trasferimento all'Arma territoriale, però mi sembra che è successo, si oppose MALETTI non so per quale ragione.

Allora io fui costretto, ripeto, a fare domanda di dimissioni sia dall'Arma dei Carabinieri sia da coso. Cosa che non mi fu accettata perchè non riuscivo a capire, non riuscivo ad individuare nè a liberarmi da tutti questi attacchi e da tutto questo ambiente...".

LABRUNA, in sostanza, non risponde; non espone fatti ed accenna soltanto a tardive ed illogi che considerazioni. Egli tace le vere ragioni dei reiterati attacchi mossi contro di lui da O.P. ma è certo che non vi è la prova che si riferiscano a LICIO GELLI, alla loggia P2 o alle indagini sul golpe BORGHESE.

- Se si esamina quanto ANTONIO LABRUNA sostiene di avere scoperto sulla vicenda del dicembre 1970 dando con ciò causa agli attacchi mossi contro di lui dai colleghi del SID tramite CARMINE PECORELLI, le conclusioni sopra espresse si rafforzano.

"...IL tutto si raggruppa in dieci, otto, nove

bobine perchè io ho registrato tutti i colloqui che avevo con ORLANDINI...Io ho scoperto per sommi capi...il collegamento con la mafia, l'intervento della mafia nell'interno del golpe BORGHESE e l'intervento, i collegamenti con la massoneria...ORLANDINI (parla di massoneria) ... Non le so dire se nominò GELLI o meno...(si parlava del rapimento del presidente SARAGAT) sissignore ... Non so se, nella parte della bobina dettatami da ORLANDINI,se si diceva che il sequestro del Presidente della Repubblica doveva essere fatto dai massoni e da Avanguardia nazionale oppure da altri che venivano da La Spezia o venivano dalla altre parti d'Italia. LABRUNA modifica subito dopo la versione affermando che "può darsi" che gli attacchi di O.P. derivino dalle sue scoperte.

LABRUNA dice di avere riferito a MALETTI e di non avere compiuto alcun accertamento per verificare l'attendibilità delle sconvolgenti affermazioni di ORLANDINI.

Anzi, ricorda di avere fatto qualche indagine solo sui mafiosi perchè più facile e di non avere fatto altro "...perchè ad un certo momento mi hanno tolta la direzione delle indagini...

Quando? Nel 1972, 1973...".

- Il Pubblico Ministero, tra gli altri documenti, ha esibito la copia di una perizia disposta da un Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano nel procedimento N. 721/88F. La relazione è intestata: Traduzione in verbali di conversazioni tra presenti. 31 maggio 1974.

Una persona indicata con la lettera M. dice: "LICIO GELLI doveva consegnare precisamente la persona del Presidente della Repubblica in mano al Fronte Nazionale... nel quadro della pianificazione delle Forze Armate".

ALtra persona indicata con la lettera S. domanda: "Quindi GELLI avrebbe dovuto avere nel contesto della pianificazione di TORA TORA, il compito della cattura di SARAGAT?"

M.:"Sì".

S.: "Da parte di chi? Con quali complici? Erano carabinieri?"

M.: "Non so se la cattura doveva avvenire in via della Camilluccia o al QUIRINALE".

S.: "Si, ma dico, sulla scorta di quali disponilità materiali del GELLI?"?

M.: "Questo non lo so. Comunque....".

S.: "Era una azione autonoma di cui non si dovevano interessare i Nuclei del Fronte Nazionale?".

M.: "Evidentemente si.Mentre, a differenza di questo, nel disegno che ho creduto di capire a casa di SORRENTO (nome non certo), si intendeva a far fare, con po' di buona volontà, a LEONE a prendere un certo determinato accertamento.".

- Se questa conversazione è stata veramente registrata il 31 maggio 1974, l'intervento è successivo all'esonero dall'incarico di svolgere le indagini sul golpe BORGHESE notificato a LABRUNA nal 1972-1973 e non può essere correttamente inserito nel confuso ragionamento di LARBUNA secondo il quale l'esonero e gli attacchi di O.P. contro di lui traggono origine da quanto ha scoperto a proposito del golpe BORGHESE.

- LABRUNA mette in bocca ad ORLANDINI la storia del rapimento di SARAGAT ma dalla lettura del testo sopra riportato emerge con chiarezza che il personaggio S. provoca l'interlocutore M. per avere notizie e che M. non sa nulla direttamente e si limita a ripetere frasi molto generiche

sentite non si sa da chi, quando e come.

-Il Pubblico Ministero , richiama le parole di ORLANDINI e di un'altra persona molto inattendibile (1172) per affermare "un ruolo attivo di LICIO GELLI nel sequestro di SARAGAT". Poi dice che "...non importa la verità" quanto il fatto che questi soggetti parlino di GELLI "anche se sbagliano il nome del Presidente" della Repubblica. Tutto ciò, sempre secondo la pubblica accusa, sarebbe "l'indice" di quello che i cospiratori pensano.

La Corte non può condividere questo sistema di valutazione dei fatti.

Ancora una volta viene data una diversa versione dello stesso fatto storico. La condotta , datata 1970, che ORLANDINI attribuisce nel 1974 a LICIO GELLI è radicalmente difforme da quella delineata da PAOLO ALEANDRI ed anch'essa sprovvista di una prova valida ai sensi dell'articolo 192 cod.proc.pen. del 1988.

(1172) Cfr.il paragrafo N. 64 della presente motivazione: NICOLI TORQUATO.

In ogni modo,tutto ciò non riguarda la competenza di questa Corte di Assise ma di altro giudice il quale, secondo i documenti esibiti dal Pubblico Ministero, sta ancora svolgendo accertamenti alla fine dell'anno 1992 sui fatti del 1970. Per la parte che è propria del presente procedimento, è sufficiente constatare che LICIO GELLI non deve rispondere dell'accusa di cui al capo N.1 e che,comunque, le fantasiose storie di ORLANDINI e di ALEANDRI non menzionano nè coinvolgono in alcun modo altre persone imputate in questo processo.

- Dopo aveere lasciato il Servizio nel 1976 a causa del'arresto patito nel corso della celebrazione del giudizio per la strage di piazza FONTANA in MIlano del 12 dicembre 1969, ANTONIO LABRUNA, tramite ANTONIO VIEZZER, chiede a LICIO GELLI un aiuto per trovare un posto di lavoro.

Ne è offerto uno in Argentina che LABRUNA rifiuta.

I dati processuali non consentono di attribuire a questo imputato alcuna delle condotte specificate nel capo di accusa N.1.

159.- GIANDELIO MALETTI (1173).Le notizie di carattere generale su questo imputato sono indicate nella parte che tratta l'argomento del fascicolo MI.FO.BIALI (1174).Il generale MALETTI si protesta innocente e per la parte che interessa il capo di accusa N.1, egli si limita ad escludere la sua adesione alla loggia P2, la detenzione di materiale relativo a questa loggia o a LICIO GELLI nonchè la consegna di documenti del suo ufficio a persone estranee al Servizio militare di informazione.

(1173) Cfr. cartella 7, vol.3, fasc. 1, pag. 25 e segg.; 48, 49, 50 e segg.; 114 e segg.; 126 e segg.; 151, 152 e segg.; vartella 7,vol. 3, fasc. 2, pag. 309 e segg.; 499 e segg.; cartella 66,vol. 18, fasc. 6/A, pag.53 e segg.; da pag. 275 a pag. 333.
Le Autorità del Sud Africa hanno respinto una commissione rogatoria italiana negando l'assenso allo interrogatorio di MALETTI perchè, a loro giudizio, il processo in Italia è connesso a "fatti di politica". Cfr. cartella 57, vol. 13, fasc. 5.
Al dibattimento GIANADELIO MALETTI viene dichiarato contumace.

(1174) Cfr. i paragrafi N. 61 e 63 della presente motivazione.

160.- PIETRO MUSUMECI(1175) Generale di brigata dell'Arma dei Carabinieri in pensione dal novembre 1981; praticamente allontanato dal SISMI nel maggio 1981 subito dopo la pubblicazione degli elenchi degli iscritti alla loggia P2. Presta servizio nell'arma territoriale in varie sedi. Promosso colonnello, nel 1970 assume il comando del 1° Reggimento Carabinieri di Milano inquadrato nella brigata meccanizzata dalla quale gerarchicamente dipende.
In quel periodo , il generale G.BATTISTA PALUMBO comanda la divisione PASTRENGO.
Nel 1974, MUSUMECI diventa il comandante della legione carabinieri di PARMA e nel 1979 è trasferito al comando della divisione controllo di sicurezza del SISMI.

- Il nome di PIETRO MUSUMECI è inserito con il N. 487 nell'elenco degli iscritti alla loggia P2 sequestrato in CASTIGLION FIBOCCHI (1176).

(1175)Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc. 2, pag.510 e segg.; cartella 199, vol. 3, fasc. 6,pag. 1739 e segg.- Udienza del 27 gennaio 1994, da pag.2 a pag.75 della trascrizione della registrazione.
(1176)Cfr. cartella 70,vol. 20, fasc. 1, pag. 227.

Nel 1972 decide di aderire alla massoneria dopo avere letto alcune pubblicazioni sull'argomento. Ne parla con il generale PALUMBO il quale lo accompagna a Roma ed assiste alla sua iniziazione fatta da LINO SALVINI. E' presente alla cerimonia un'altra persona della quale MUSUMECI non rammenta il nome; LICIO GELLI è assente.
PALUMBO non dice di essere massone ma, anche ammesso questo incomprensibile silenzio, il suo intervento denuncia la evidente partecipazione alla organizzazione massonica.
LINO SALVINI spiega a MUSUMECI il significato della sua iniziazione "all'orecchio del Gran Maestro". "...Mi disse che si rimaneva a disposizione sua. Non eravamo in una loggia comune proprio perchè eravamo dei militari e non era bene che venissimo esposti in questo senso..".

- "...Io non ha mai saputo che ero iscritto alla P2... Dopo che io sono stato iniziato a Roma, sono ritornato (a MILANO) e non ho ricevuto nessuna notizia. Talchè, dopo un paio di mesi mi rivolsi al generale PALUMBO e gli dissi: "generale PALUMBO, ma come mai nessuno mi scrive, nessuno mi interpella, nessuno mi parla? Mi sembra

una organizzazione muta questa". "Ma tu non ti preoccupare. Se loro hanno bisogno, ti scrivono..".

- MUSUMECI, a conferma della sua estraneità alla loggia P2, richiama le conclusioni della inchiesta disciplinare a suo carico ed il suo comportamento quando, su richiesta del generale GIUSEPPE SANTOVITO (1177) trova nell'archivio del SISMI il fascicolo COMINFORM" mentre altri non sono riusciti a rintracciarlo. Inoltre, sempre su disposizione di SANTOVITO, indaga sulla scomparsa dagli uffici del SID del fascicolo MI.FO.BIALI ed indica in GIANADELIO MALETTI, in ANTONIO LABRUNA ed in ANTONIO VIEZZER i nomi dei probabili responsabili anche se LABRUNA lo è in misura minore e VIEZZER in misura maggiore. MUSUMECI sostiene che la prova della sua estraneità alla loggia P2 consiste nel fatto che egli ha puntato il dito proprio contro tre ufficiali

---

(1177) Il generale SANTOVITO dirige il SID-SISMI dal 31 gennaio 1978 all'11 agosto 1981 quando è collocato in pensione. Il suo nome è inserito con il N.527 nell'elenco degli iscritti alla loggia P2.
Cfr. cartella 70, vol. 20 , fasc. 1, pag. 229.

affiliati a questa loggia.
Gli argomenti addotti da PIETRO MUSUMECI non hanno un peso probatorio determinante. Sono noti, essendo i documenti allegati agli atti processuali, i risultati di alcune inchieste disciplinari che non hanno potuto approfondire il tema ed hanno escluso la affiliazione alla loggia P2 di indagati i quali, successivamente in altra sede, hanno ammesso la loro iscrizione.
Vi è da chiedersi, poi, l'utilità di "non riuscire a trovare" il dossier COMINFORM nel 1980 dopo le pubblicazioni di O.P. dell'inizio del 1979 ed il rinvenimento di una copia del documento in mano a CARMINE PECORELLI nel marzo 1979.
La ricostruzione delle vicende del fascicolo MI. FO.BIALI (1178) rende evidente, anche al più sprovveduto degli investigatori, che le persone più sospettabili sono quelle necessariamente indicate da MUSUMESI. Infine, il richiamo alla mancata osservanza dei principi di "fratellanza" massonica non merita commenti.

(1178) Cfr. il paragrafo N. 66 della presente motivazione.

- Il generale MUSUMECI afferma di avere incontrato LICIO GELLI due o tre volte in tutto nel corso di cerimonie ufficiali quando gli è stato presentato. Egli esclude di avere avuto, comunque, un qualsiasi tipo di rapporto con LICIO GELLI; di essere andato nella casa di costui in REZZO; di conoscere l'indirizzo di villa Wanda e di avere partecipato in quel luogo ad un incontro nella primavera del 1973 al quale sarebbero stati presenti GELLI, PALUMBO, PICCHIOTTI, BITTONI, CALABRESE e SPAGNUOLO.

Il Pubblico Ministero mostra all'imputato una cartolina spedita nel 1976 da CATANIA "al commendatore dott. LICIO GELLI, via Santa Maria delle Grazie 14. Arezzo". Il testo è: "Un caro saluto da PIETRO MUSUMESI".

L'indirizzo è quello di Villa Wanda.

PIETRO MUSUMESI riconosce come sua la scrittura sulla cartolina ma non spiega perchè ha mandato "un caro saluto" a chi praticamente non conosce indovinando un indirizzo a lui ignoto.

"...No, no e lo ripeto ancora perchè il fatto del saluto lì io non me lo spiego perchè se lo sapevo, se l'avessi fatto con intenzione, se c'era una corrispondenza, certamente mi sarei ricorda-

to....Sì voglio dire se nella mia mente c'è una corrispondenza, io certamente mi sarei ricordato. Invece, vede, molto probabilmente quello lì sarà stato qualche saluto indotto da un mio,dal colonnello PALUMBO. PALUMBO dice: "manda i saluti"...".

- Il generale G. BATTISTA PALUMBO dichiara (1179) di essersi interessato, su richiesta di PIETRO MUSUMECI , della situazione del ministro SARTI chiedendo al SOstituto Procuratore della Repubblica di MIlano, dott. GUIDO VIOLA, notizie sull'eventuale ritrovamento, tra le carte sequestrate in CASTIGLION FIBOCCHI, di un fascicolo concernente quel ministro (1180).

(1179)Cfr. cartella 7,vol.3,fasc. 1, pag. 130 e segg.-

(1180)Cfr. cartella 13,vol.5,fasc. 8, pag.2175. Secondo GIUSEPPE ROBERTO GERVASO il senatore ADOLFO SARTI ha presentato la domanda di iscrizione alla loggia P2 ma, successivamente, ha cambiato idea.
Nel fascicolo MI.FO.BIALI, alla data 13 ottobre 1975, risultano notizie di una relazione sentimentale tra FIAMMETTA TRISOLINI,cugina del senatore SARTI e cognata del colonnello GIUSEPPE TRISOLINI, ed il generale della Sanità ENRICO FAVUZZI.Cfr. cartella 66, vol. 18, fasc. 5, pag. 97.
Il nome del generale FAVUZZI è inserito con il N.633 nell'elenco degli iscritti alla P2.Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1, pag. 236.

Nel corso del dibattimento, MUSUMECI racconta: "...Quando sono usciti gli elenchi, si era preoccupati che c'erano alcuni uomini politici. Si voleva sapere chi, in modo particolare (se) era SARTI. E quindi il generale SANTOVITO incaricò me, visto che conoscevo PALUMBO e PALUMBO era molto vicino al giudice VIOLA, e mi disse: "Vedi un po' di incaricare PALUMBO se può sapere qualche cosa... (PALUMBO) non portò nessuna risposta perchè venne poi subito, VIOLA informò un altro giudice...".

MUSUMECI esclude di avere accompagnato PALUMBO dal dott. VIOLA.

La situazione è veramente singolare.

La visita deve essere collocata nel periodo di tempo compreso tra il 17 marzo 1981, data del sequestro operato in CASTIGLION FIBOCCHI, ed il maggio successivo quando gli elenchi sono resi pubblici rendendo inutile ogni intervento o richiesta di informazioni sull'inserimento nelle liste del nome del senatore SARTI.

Il generale G.BATTISTA PALUMBO è in pensione da cinque anni, dal 1976, e non ha particolare confidenza con il dott. VIOLA.

Purtuttavia, SANTOVITO incarica MUSUMECI di spin

gere in avanti PALUMBO. Risultano tutte e tre affiliati alla loggia P2 ed è una incredibile coincidenza che si ritrovino insieme senza sapere, come dicono, di essere "fratelli" impegnati in una missione esplorativa a favore di un altro possibile "fratello".

Il dott. TURONE parla di due generali dei Carabinieri iscritti alla loggia P2 i quali segnalano che i documenti sequestrati in CASTIGLION FIBOCCHI debbono assolutamente restare segreti poichè la loro pubblicazione avrebbe provocato "cose spiacevolissime sul piano istituzionale"(1181).

Il dott. VIOLA (1181) ricoda di essere stato "...avvicinato da personaggi importanti. Dall'allora generale MUSUMECI (e) dal generale PALUMBO che conoscevo per ragioni di ufficio i quali vennero a perorare la causa... Mi chiesero informazioni (su SARTI) e dissero che quello che era della loggia bisognava non diffonderlo,che era una questione riservata, che c'erano dei problemi di sicurezza...".

Le parole di TURONE e di VIOLA, oltre le consi

(1181) Cfr. il paragrafo N.143 della presente motivazione.

derazioni fatte, smentiscono ancora una volta PIETRO MUSUMECI.

Non vi sono prove per affermare che sia stato LICIO GELLI a suggerire l'intervento presso il dott. VIOLA; d'altra parte, è noto che il sequestro in CASTIGLION FIBOCCHI di documenti, dei quali la maggior parte delle persone ancora ignora il reale contenuto, ha dato alimento alla stampa con gli ingredienti del mistero e dello intrigo.

In tale situazione, un uomo "navigato" come LICIO GELLI, al quale non mancano buoni consiglieri, non penserebbe mai che in un ufficio organizzato gerarchicamente ogni decisione sulla pubblicazione degli elenchi possa dipendere esclusivamente da un SOstituto Procuratore e, per di più, in una istruttoria affidata al Giudice Istruttore.

Quello che si registra è un tentativo maldestro eseguito al livello sbagliato da soggetti privi di influenza. PALUMBO è in pensione da alcuni anni e MUSUMECI è una figura secondaria.

SANTOVITO e MUSUMECI presumono troppo incalzati dai loro motivi personali perchè, a parte la posizione dell'on. SARTI, la pubblicazione del-

le liste può costare, come costerà, l'allontanamento del servizio militare.
SANTOVITO, pur essendo il soggetto più autorevole del trio quale direttore del SISMI, sceglie di non esporsi direttamente ed affianca a MUSUMECI un altro "fratello" più conosciuto avendo comandato la divisione PASTRENGO.

PIETRO MUSUMECI ha tenuto un comportamento processuale censurabile; ha reso dichiarazioni mendaci sull'episodio della visita al dott. VIOLA così come ha fatto nel descrivere i rapporti avuti con GELLI cercando anche di smentire con imprudenza una realtà documentale da lui stesso formata. Questa condotta, negativa per chiunque ed aggravata per MUSUMECI dall'essere un ex ufficiale dei Carabinieri, non modifica però la situazione di fondo in questo processo per quanto riguarda il capo di imputazione N.1.
Prescindendo dalle considerazioni di carattere generale che verranno svolte per dimostrare la insussistenza dei delitti di cui al capo N.1, si deve constatare che nessun elemento probatorio indica la responsabilità di MUSUMECI per quanto contestatogli e l'esistenza di un rapporto finalizzato al compimento di azioni delittuose

tra MUSUMECI e GELLI, tra MUSUMECI ed una loggia massonica e tra MUSUMECI e gli altri imputati.

- PIETRO MUSUMECI sembra coinvolto in delitti di competenza di altri giudici compresa quella "azione di depistaggio" sulla quale tanto ha insistito il Pubblico Ministero anche se riguarda un procedimento penale distinto da quello presente. Tutto ciò attiene alla responsabilità personale di MUSUMECI e dei suoi eventuali correi ma non modifica la situazione probatoria sopra evidenziata e caratterizzata dalla mancanza di un vero cordone ombelicale che leghi quei fatti delittuosi alle condotte di cui al capo N. 1 tenendo ben presente la struttura della fattispecie legale dei reati contestati.

161.- UMBERTO ORTOLANI (1182) Protesta la protesta innocenza.

Avvocato; uomo di finanza, ricopre molti incarichi e, dal 1959 al 1973, è Presidente dell'I.N.C.L.S. (1183); è stato membro del Comitato nazionale per la emigrazione e proprietario di banche nell'AMerica Latina; presidente della Stampa Italiana all'estero, presidente della Associazione degli Italiani in Argentina; membro della Famiglia pontificia come gentiluomo del Pontefice.

L'on. PUBLIO FIORI ricorda che, negli anni 70 (1184), di ORTOLANI "... ne parlavano i capi della Democrazia Cristiana come persona di peso..".

Il nome di UMBERTO ORTOLANI si ritrova nel fascicolo MI.FO.BIALI in quanto, nel 1975, risulta essere in buoni rapporti con MARIO FOLIGNI (1185) con il quale parla anche delle proprie speranze di ottenere la nomina a presidente di un ente pubblico. Questa aspettativa viene delusa nonostan

---

(1182) Cfr. cartella 90, vol. 23, fasc. 10, pag. 306 e segg.; cartella 199, vol.3, fasc. 6, pag.1858;udienze del 18 e del 19 ottobre 1993,da pag. 1 a pag. 167 e da pag.1 a pag. 70 della trascrizione delle registrazioni.

(1183)Istituto Nazionale Cassa Impiegati dello Stato.

(1184)Udienza del 22 ottobre 1993.

(1185)Cfr. cartella 66, vol. 18, fasc. 5, pag. 14.

te l'intervento del generale RAFFAELE GIUDICE presso l'on.ALDO MORO (1186). MARIO FOLIGNI cerca di rassicurare ORTOLANI dicendo: "Stia tranquillo, avvocato che questa volta con le buone o con le cattive (ci riusciamo) è chiaro?" (1187). Il nome di UMBERTO ORTOLANI è inserito con il N. 494 nell'elenco degli iscritti alla loggia P2 sequestrata in CASTIGLION FIBOCCHI (1188). Le dichiarazioni rese da questo imputato possono essere riassunte e commentate nel modo seguente oltre quanto è stato detto a proposito del contratto tra le società ENI e PETROMIN (1189).

- Nella fase istruttoria ricorda che, nel periodo compreso tra il 1973 ed il 1975, il settimanle O.P. pubblica alcuni articoli sugli incarichi che gli dovrebbero essere affidati. ORTOLANI si ritiene danneggiato e cerca il modo per fare tacere CARMINE PECORELLI, direttore di O.P.- Su richiesta del giornalista, i due si incontra

---

(1186) Cfr. cartella 198, vol. 36, fasc. 6, pag. 95,96. In quel periodo l'on. ALDO MORO è Presidente del Consiglio dei Ministri (dal 23.11.1974 al 12.2.1976).

(1187) Cfr. cartella 66,vol. 18,fasc.5.

(1188) Cfr. cartella 70, vol. 20, fasc. 1, pag. 228.

(1189) Cfr. il paragrafo N. 72 della presente motivazione.

no ma il colloquio è breve perchè ORTOLANI congeda PECORELLI definendolo un ricattatore.
ORTOLANI viene informato che un certo LICIO GELLI può influenzare PECORELLI.
Lo cerca, lo incontra e GELLI promette il proprio interessamento ma pone come condizione l'adesione alla massoneria senza precisare il nome della loggia.
ORTOLANI accetta e viene iniziato in via Cosenza alla presenza di LICIO GELLI e di altre quattro persone.
L'imputato, quando i fatti sono ancora relativamente recenti, indica un periodo non preciso compreso tra il 1973 ed il 1975 ma l'episodio degli articoli pubblicati su O.P., con l'ausilio delle notizie tratte dal fascicolo MI.FO.BIALI circa la presidenza auspicata, va collocato nel primo semestre del 1975.
In quel periodo, ORTOLANI già conosce tanto bene GELLI che costui gli avrebbe mostrato un foglio nel quale sono annotate alcune conversazioni telefoniche tra UMBERTO ORTOLANI e MARIO FOLIGNI concernenti la mancata nomina del primo

ed i propositi di vendetta di entrambi (1190). EGIDIO CARENINI, in un primo momento, smentisce ORTOLANI sostenendo che costui gli ha presentato LICIO GELLI negli anni 1970-1971. E' pur vero che, nel corso del dibattimento CARENINI menziona date diverse (1191) ma un'altra testimonianza conferma che ORTOLANI ha conosciuto GELLI ben prima del 1975 tanto che, in tale epoca, i due lavorano perfettamente in sintonia trattando affari e questioni di massoneria e palesando l'affiatamento proprio di un sodalizio consolidato. GLAUCO LOLLI GHETTI, presidente della Società Navigazione ALta Italia (1192) conosce GELLI nel 1975 quando la sua società ha problemi di riassetto finanziario.
GELLI sostiene di avere buone relazioni con gli stati arabi, gli manda ORTOLANI nella veste di esperto per procedere alle operazioni di ricapitalizzazione della N.A.I. e gli prospetta l'af

---

(1190) Cfr. il paragrafo N.57 della presente motivazione.
(1191) Cfr. cartella 12, vol. 5, fasc. 5, pag. 1404 e segg. udienza del 10 dicembre 1993;paragrafo N. 146 della presente motivazione.
(1192) Cfr.cartella N.14,vol.5,fasc.9,pag.2444;cartella 15, vol.5, fasc. 12, pag. 3103 e segg.;paragrafo N.133 della presente motivazione.

flusso di capitali arabi con l'aiuto dello stesso ORTOLANI.

GELLI ed ORTOLANI, insieme, propongono a GLAUCO LOLLI GHETTI la adesione alla massoneria ed è proprio l'avvocato che sollecita l'iscrizione sostenendo che avrebbe giovato alla attività del presidente della N.A.I.-

- Al dibattimento, invece, ORTOLANI ribalta la situazione retrodatando con certezza al 1973 la sua conoscenza con GELLI e modificando il contenuto degli articoli di O.P.-

Questo comportamento è ancora meno comprensibile del precedente e getta ombre sulla affidabilità dell'intero esame.

"...Io ero minacciato continuamente dal PECORELLI che mi dava evidentemente molti fastidi non solamente in Italia ma soprattutto all'estero. E poi uscì un articolo dell'O.P. nel quale si diceva che se gli argentini volevano ritrovare la pace dovevano risolvere il problema di SANTORO....". Nomina il direttore generale della FIAT e gli viene ripetutamente domandato di precisare il collegamento tra queti fatti e le minacce ai suoi interessi.

"....(Io ero coinvolto) perchè in quel momento

ero presidente degli italiani dell'Argentina,io ero presidente della cassa argentina...Lui (PECORELLI) minacciava me ma soprattutto, più che a me, i miei figli che lavoravano in quei paesi ....Attacchi giornalistici perchè io ero uno che, secondo PECORELLI, mi intromettevo nelle situazioni politiche ma soprattutto la situazione giornalistica italiana.... c'era un clima particolare , come ho detto prima, per il quale potevano essere minacciati i miei figli.... C'entravo come presidente della Federazione della stampa italiana all'estero, come proprietario del giornale degli italiani in Argentina, il Corriere degli italiani; c'entravo perchê avevo degli organi finanziari ed economici con i quali, secondo PECORELLI, potevo influire su certe situazioni. E queste situazioni venivano messe allo ordine del giorno dei guerriglieri dell'Argentina...".

ORTOLANI delinea una condotta di PECORELLI molto diversa e più pericolosa dei pettegolezzi sugli incarichi desiderati e non ottenuti dei quali ha sempre parlato per tanti anni prima di cambiare versione nel corso del dibattimento quasi al termine del 1993.

ORTOLANI aggiunge: ";..Io, nel campo della stampa, ero qualcuno in quel momento... Se è stato letto il mio curriculum, allora si capisce subito perchè PECORELLI mi aggrediva. Per questo motivo, perchè evidentemente io avevo una influenza...".

In questa emergenza, spiegata con le parole dell'imputato, ORTOLANI si rivolge a GELLI poichè "...è noto in tutto il mondo giornalistico italiano il potere di GELLI su PECORELLI...".

ORTOLANI non si dilunga sul tema di questa notorietà, che è anch'essa un elemento nuovo rispetto alle precedenti dichiarazioni, e non spiega perchè si fidi di una persona che non conosce e che non presenta buone credenziali tanto che sarebbe capace di influenzare una persona che, secondo ORTOLANI, è un ricattatore.

L'imputato ricorda che LICIO GELLI, chiedendogli di aderire alla massoneria, si è qualificato maestro venerabile della loggia P2.

Mentre modifica le sue versioni, ORTOLANI non può evitare errori grossolani come quello, ad esempio, del grado massonico di GELLI.

LICIO GELLI, all'epoca indicata, è soltanto il segretario organizzativo della loggia e ne diven

terà il maestro venerabile dopo due anni,nel 1975, innovando in modo imprevedibile una tradizione secolare che vuole maestro venerabile della loggia PROPAGANDA lo stesso Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. Nonostante la personalità dell'uomo, non si può credere che abbia vantato un tale grado massonico proprio trattando di massoneria in un ambiente che avrebbe fornito smentite immediate.

ORTOLANI, infatti, accoglie l'invito di GELLI e,nel maggio 1973, viene iniziato da LINO SALVINI, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia,ma, a suo dire, non ottiene il risultato sperato.

"....Credo che (GELLI) non abbia fatto niente " per fare cessare la persecuzione di PECORELLI.

ORTOLANI aggiunge che gli attacchi contro di lui sono continuati anche se con minore intensità e si lamenta di avere pagato un alto prezzo, lui cattolico praticante senza ottenere "la merce pattuita".

Nonostante questo, resta nella massoneria ".... perchè bisognava vivere in quel clima particolare per il quale tutto era equivoco. Tutto quanto bisognava accettare o non accettare...".

Poichè questa non può essere considerata una

risposta comprensibile, la Corte invita l'imputato ad essere più chiaro. ORTOLANI sembra non accogliere la sollecitazione poichè aggiunge: "....Sono rimasto in massoneria per la cosa originaria, cioè dovevo seguire attentamente quello che questi signori tramavano continuamente.". ORTOLANI allude anche a PECORELLI ma non spiega chi siano 'i signori che tramano', che cosa tramano e in qual modo lui possa seguire meglio la vicenda essendo massone.

Improvvisamente, apre una finestra su una verità che trova numerosi riscontri negli atti processuali. "...Rimasi con GELLI perchè iniziammo un rapporto di affari nel quale si era innestato, poi dopo il CALVI...".

Subito dopo, ORTOLANI torna sulla via delle contraddizioni.

"...Io non avevo bisogno di GELLI. (Era GELLI che) aveva bisogno di me; era una cosa reciproca...".

L'imputato dimentica che il 27 luglio 1989,nel corso del medesimo interrogario ha detto che "...il rapporto con GELLI non era paritario perchè GELLI era l'uomo che aveva il potere e tutti gli altri gli aprivano le porte..." per poi ag

giungere che lui, ORTOLANI, "...è internazionalmente conosciuto..." e che, per questo motivo, GELLI gli chiede di presentargli tante persone.

I fatti sono certamente più chiari delle parole di UMBERTO ORTOLANI.

E' lui, ad esempio, che presenta GELLI all'on. VITO NAPOLI sottosegretario di Stato al Ministero dell'Industria (1193); a MICHELE PRINCIPE, dirigente industriale al quale UMBERTO ORTOLANI dice di conoscere una persona in grado di assicurare contatti vantaggiosi tra la sua società, la Selenia ed il governo argentino (1194); ad ANGELO RIZZOLI il quale ottiene in tal modo anche un incontro in Milano con il ministro argentino per l'economia (1195); a BRUNO TASSAN DIN (1195); a ROBERTO CALVI (1196).

La maggior parte degli argomenti trattati da UMBERTO ORTOLANI nel corso di una intera udienza (1197) riguarda proprio alcuni affari conclusi

---

(1193) Cfr.cartella 13, vol. 5, fasc. 6,pag. 1721 e segg.-L'on.VITO NAPOLI dice, invece, che LICIO GELLI gli si è presentato da solo; cfr.il paragrafo N.136 della presente motivazione.

(1194) Cfr. cartella 12,vol.5,fasc.5, pag. 1404 e segg.; paragrafo N. 135 della presente motivazione.

(1195) Cfr. cartella 10, vol. 4, fasc. 3, pag. 1,2,3 e segg.-

(1196) Cfr. cartella 9, vol. 4, fasc. 1, pag. 156 e segg.-

(1197) Udienza del 19 ottobre 1993.

o tentati dalla coppia ORTOLANI-GELLI ed è interessante notare che molte di queste vicende sono o sono state oggetto di procedimenti penali di competenza di giudici diversi da questa Corte di Assise.
Questi affari costituiscono il vero tessuto connettivo del rapporto tra ORTOLANI e GELLI e, per non intralciare il lavoro di altri giudici, ne saranno citati solo alcuni particolari chiarificatori per il presente giudizio.

- Gli interessi tra i due imputati, interessi personali ed estranei alla massoneria, si desumono anche da un rapporto di polizia che è stato citato (1197) e che conferma l'esistenza negli stessi paesi dell'America Latina di ingenti beni patrimoniali facenti capo a GELLI ed a MARIO e UMBERTO ORTOLANI.

- Una prova ulteriore della natura del sodalizio tra ORTOLANI e GELLI che marciano insieme soltanto per concludere certi affari e non perchè real

---

(1197) Cfr. cartella 198, vol. 36, fasc. 4, pag. 178 ; paragrafo N. 95 della presente motivazione.

mente vincolati dalla appartenenza alla P2, si ritrova nelle carte del fascicolo MI.FO.BIALI.

Nel 1975 ORTOLANI e GELLI si conoscono ormai da due anni e da circa un anno stringono da vicino ROBERTO CALVI. Si sono presentati, hanno agito ed agiranno come mediatori e garanti di importantissime operazioni finanziarie.

Il loro sodalizio ha superato brillantemente il necessario periodo di rodaggio.

Tuttavia, nel 1975, ORTOLANI prova a salire sul carro di MARIO FOLIGNI senza curarsi del "fratello" GELLI.

"... Si diceva che (FOLIGNI) era il capo di un partito e poi vantava delle grosse conoscenze. Io in quel momento concorrevo alla presidenza dell'I.C.L.E. (Istituto di credito del lavoro all'estero) .... e mi si presentò come l'uomo che aveva accesso...che voleva portare la mia candidatura...Mi fu detto che era un uomo che aveva entrature reali...".

Inizia così il rapporto tra ORTOLANI e FOLIGNI ma il primo dice di non sapere che il secondo è in diretto contatto con PECORELLI e non chiede a GELLI un aiuto per la corsa alla presidenza dell'ICLE come sembrerebbe più naturale e produtti

vo.

ORTOLANI deve spiegare questa anomalia. Pur di non ammettere la portata della condotta volta ad immetterlo nella "corte dei miracoli" di FOLIGNI , arriva a sostenere di non essersi rivolto al 'fratello' GELLI "..perchè non ce lo volevo fare entrare; perchè non sapevo se aveva importanza".

- Il 27 settembre 1989, deponendo avanti al Giudice Istruttore del Tribunale di ROMA, ORTOLANI afferma di essersi attivato per acquistare, nel 1974-1975, la testata de "Il Corriere della Sera" per conto di ROBERTO CALVI il quale gli avrebbe detto di agire nell'interesse del VATICANO.

Al dibattimento, non rammenta più questa seconda parte della sua deposizione ma, poi, la riconferma.

In sostanza egli dice che ANDREA RIZZOLI gli espone le difficoltà del suo gruppo "carico di debiti" quasi allo scadere del tempo previsto pr il versamento di una quota pattuita "con gli AGNELLI". ORTOLANI parla del problema con ROBER

TO CALVI che ha rapporti con lo IOR (1198) il quale dopo un po' di tempo, si dichiara disposto a rilevare il 20% de 'Il Corriere della Sera' e mette a disposizione ventitre miliardi di lire che "....aveva tirato fuori... da un ufficio che era a latere dello IOR, che era l'ufficio di un agente di cambio.".

Chi ha sborsato il denaro controlla "Il Corriere della Sera" tramite ROBERTO CALVI che rappresenta i finanziatori.

Sino a questo punto, il racconto, per quanto basato sulle sole parole di ORTOLANI, descrive una situazione possibile anche se il concetto di "controllo" non è ben definito.

Successivamente, l'imputato tocca un tema caro all'accusa e che si ritrova nel capo di imputazione N. 1 nella frase: ";...operavano per la creazione di testate giornalistiche" al fine di asservire la pubblica opinione alla loro volontà".

Come si ripeterà nella parte finale della presen

(1198) La sigla IOR indica una struttura finanziaria dello Stato Vaticano.

te motivazione, non è sufficiente formulare questo tipo di proposizione omettendo di approfondire la conoscenza dei fatti e di provare certe particolari "finalità".
Comunque, riportando il discorso sulle vicende de "Il Corriere della Sera" perchè di questo si parla e non della "creazione di testate giornalistiche", ORTOLANI dice che GELLI avrebbe assunto il controllo del prestigioso quotidiano milanese.
"...Sapendo che GELLI e CALVI si vedevano e poi si vedevano .... GELLI aveva interesse a fare vedere che era lui che controllava tutto.Prese contatto con vari giornalisti...io non ho mai preso contatto con i giornalisti...GELLI entrava dappertutto...".
Alcuni particolari essenziali del racconto di ORTOLANI non sono logici e concreti.
LICIO GELLI sarebbe riuscito a controllare "Il Corriere della Sera" senza apparire, per mezzo di CALVI, e questo risultato dovrebbe essere più che sufficiente per una persona che gestisce il potere in modo occulto avvalendosi di strutture segrete.
GELLI, invece, si agita molto, prende contatto

con i giornalisti quando basterebbe il direttore che GERVASO gli ha presentato, mostra un "interesse a fare vedere che è lui che controlla tutto". La 'voce' si diffonde e qualcuno ci può anche credere ma se si cerca il concreto come fà il deputato lombardo MASSIMO DE CAROLIS, nulla emerge di reale. Inoltre, il meccanismo che consentirebbe il dominio sembra solo un gioco di parole. GELLI controllerebbe "Il Corriere della Sera" controllando CALVI che controlla il quotidiano per conto e nell'interesse dei finanziatori. Lo strumento per gestire CALVI sarebbe la sudditanza massonica del banchiere e così viene chiesto ad ORTOLANI di spiegare perchè quel vincolo legherebbe CALVI ma non lui.

L'imputato è costretto a distinguere. Ha funzionato con CALVI e non con lui perchè "...non ho mai approfondita la mia azione con GELLI; mi interessavo dell'uomo GELLI, solamente...".

Questo non è vero perchè, ad ogni occasione, anche ORTOLANI insiste perchè altri aderiscano alla loggia P2.

Nel corso del lungo esame di UMBERTO ORTOLANI non si riesce ad approfondire ulteriormente il tama della gestione del controllo del quotidiano

di MILANO e, principalmente, a spiegare l'acquiescenza dei finanziatori che hanno sborsato ventitre miliardi datati 1974 pr fare proprio quello che GELLI starebbe facendo al loro posto senza essere a ciò deputato.

Poichè la spiegazione di ORTOLANI si basa sul potere del legame massonico tra GELLI e CALVI, viene domandato all'imputato se per caso anche i responsabili dello IOR siano stati massoni vincolati a GELLI.

La risposta è evasiva. "Non lo so. Sapevano tutto loro". Per superare la barriera di parole prive di congrui chiarimenti, il Presidente della Corte cerca di individuare le prove della assunzione del controllo da parte di LICIO GELLI e domanda ad Ortolani se tutta la storia è costruita su "voci" , su idee personali, su episodi specifici a lui riferiti o su fatti verificati.
L'imputato esclama: "La costatazione di fatto l'ho avuta".
Poi, tra domande e risposte che riempiono dodici pagine della trascrizione della registrazione, si riesce a capire che "la constatazione" si aggancia al contenuto di due articoli pubblicati su "Il Corriere della Sera".

Forse un po' poco per un controllo esercitato dal 1974-1975 all'inizio del 1981 ma questa è la versione di UMBERTO ORTOLANI.
Il primo articolo,che si dice voluto da TASSAN DIN e poi da GELLI, "... non si doveva fare" essendo un attacco alla famiglia AGNELLI.
Il secondo è una intervista di MAURIZIO COSTANZO a LICIO GELLI. "...Il contenuto era questo qui che c'era in Italia qualcuno che poteva regolare determinati rapporti perchè vedeva chiaro in tutte le situazioni italiane e quindi le regolava....(GELLI) teneva sotto controllo perchè invitava, per esempio, i giornalisti del Corriere della Sera, DI BELLA invitava tutti gli altri e poi teneva delle colazioni, delle cose con i giornalisti di vario genere facendo vedere che lui era quello che...".
Una affermazione importante sorretta da fatti banali al limite del ridicolo.
Secondo ORTOLANI, la prova del "controllo del Corriere della Sera" si ritrova in due articoli e negli inviti a pranzo fatti ai redattori del giornale.
Molti miliardi di CALVI, o convogliati da CALVI, sorreggono l'anemica finanza del Gruppo RIZ

ZOLI e GELLI si intrufola, media, mantiene il contatto RIZZOLI-CALVI, alimenta le convinzioni altrui, sfrutta l'influenza normale di chi ha sborsato il denaro e se ne appropria più a parole che in concreto. Ed infatti, il controllo di GELLI sul giornale è sempre emerso dalle parole e mai da fatti concreti.

- Il 2 luglio 1981, ROBERTO CALVI viene interrogato (1199) e dice che ~~ORTOLANI si è presentato~~ a lui come il "portavoce finanziario"del Partito socialista italiano e gli ha assicurato che GELLI è in grado di garantirgli protezione ed appoggi.

ORTOLANI smentisce CALVI. "...Queste sono cose che ha dichiarato in molta libertà CALVI..". UMBERTO ORTOLANI non nega che sia stata fatta una operazione finanziaria denominata SUDAM per complessivi ventuno milioni di dollari USA ma rifiuta la impostazione data da CALVI. E' vero che il denaro è uscito dal BANCO AMBROSIANO ma l'imputato non avrebbe proposto un affare a-

---

(1199) Cfr. cartella 9, vol. 4, fasc.1,pag. 156 e segg.

tipico da farsi in relazione al fatto che il Partito socialista italiano è in difficoltà non potendo restituire quanto ricevuto in prestito. ORTOLANI dice: "...Io ho appoggiato la cosa per ventuno milioni di dollari perchè erano sei per la VOXSON che stava boccheggiando...Sei milioni per la VOXSON e quindici me li chiese come appoggio lo stesso CALVI per fare una "altra operazione che fu fatta (e con) la quale si impossessò del 10% della mia banca... Io ho rimborsato i sei milioni di dollari...per quanto concerne l'operazione dei quindici, fu messa a posto dallo stesso CALVI su mia violenza reazione...".

In relazione alla vicenda del CONTO PROTEZIONE, si è detto (1200) che GELLI parla di 21 milioni di dollari come CALVI e che CRAXI accenna a 20 milioni di dollari sicchè si avrebbero due operazioni quasi contestuali del BANCO AMBROSIANO per il medesimo importo. La cosa è poco credibile ma il problema è di competenza di altro giudice.

(1200) Cfr. il paragrafo N.101 della presente motivazione.

- ORTOLANI sostiene di essere stato lui solo a curare, in SVIZZERA, il perfezionamento di un accordo tra il Gruppo PESENTI ed il BANCO AMBROSIANO. "...Ho fatto un accordo che è rimasto segnato nella storia degli accordi finanziari come un punto fermo... Non c'è stata un CUCCIA che abbia potuto fare una cosa simile...".
La novità introdotta in questa storia da ORTOLANI è l'estraneità di GELLI all'affare anche se costui risulta essere uno dei due garanti.
Secondo ORTOLANI, GELLI si sarebbe 'infilato' presentandosi ad una cena organizzata dalle parti contraenti. In quella occasione, gli interessati avrebbero consegnato a GELLI le due uniche copie del contratto e, in un secondo momento, il maestro venerabile, all'insaputa di tutti, avrebbe firmato anche lui l'atto come secondo garante.
ROBERTO CALVI, invece, parlando dell'accordo con il Gruppo PESENTI, sostiene che i garanti sono stati GELLI ed ORTOLANI.
La vicenda è marginale per la decisione del presente giudizio e non merita commenti se non quello che, ancora una volta, è evidenziata la mancanza di una definita linearità nelle condotte di

molti protagonisti del processo.

- La conoscenza tra ORTOLANI e l'on.SALVATORE FORMICA sarebbe stata promossa, forse nel 1979, da RUGGERO FIRRAO. "...(FORMICA) sapeva che ero con CALVI, (che) potevo acquisire, secondo lui, dei soldi e mi chiese 500 milioni..." (1201).

- ORTOLANI definisce MARIO FOLIGNI "mestatore" nonostante quanto risulta dal fascicolo MI.FO.BIALI .MARIO FOLIGNI invita l'awocato, che accetta, "... ad una colazione presso il Comando della Guardia di Finanza. Questo signore (FOLIGNI) per darsi lustro mi invita lì. Dice: 'il comandante GIUDICE la vuole vedere'.".
E' significativo che un FOLIGNI, estraneo alla loggia P2, provochi, senza saperlo, un incontro tra 'fratelli' nel 1975 perchè l'episodio, come tanti altri, dimostra che certi uomini si cercano e si trovano indipendentemnete dalla loro collocazione in determinate strutture.

(1201) Sui rapporti intercorsi nel 1979 tra UMBERTO ORTOLANI ed il senatore SALVATORE FORMICA, cfr. il paragrado N. 72 della presente motivazione.

- ORTOLANI ricorda: ".. il giudice SAVIA mi interrogò su certe questioni. Non ho fatto in tempo ad uscire (dall'ufficio del) giudice SAVIA e, dopo pochi secondi, GELLI sapeva tutto quanto quello che io avevo detto al giudice...".

Il Pubblico Ministero riprende l'argomento e domanda:

"...Lei ha detto che GELLI era informato in modo, con una impressionante tempestività di tutti gli accertamenti che la Procura di Roma andava facendo intorno a questa vicenda?".

In verità , ORTOLANI ha detto una cosa molto diversa e limitata all'incontro con il giudice SAVIA. GELLI, secondo l'imputato, viene messo al corrente non degli accertamenti fatti dalla Procura ma di quanto Ortolani ha detto a SAVIA.

ORTOLANI risponde confermando quanto ha già detto. "...La cosa comica è che quando SAVIA mi interrogò, non faccio in tempo quasi ad uscire da SAVIA, che dopo pochi minuti GELLI mi chiama. Sai ti vorrei vedere; sai è venuto SAVIA da me e mi ha detto quello che hai detto. Perchè io ho detto a SAVIA: se ci sono gli estremi per la calunnia ...la pregherei di procedere di ufficio. Non ha fatto nè l'una nè l'altra cosa.".

Dopo qualche giorno, UMBERTO ORTOLANI indirizza una lettera al Presidente della Corte di Assise e precisa di essersi sbagliato.
"...Ho in sostanza confuso la deposizione resa al Pubblico Ministero dott. ORAZIO SAVIA in relazione alla questione ENI-PETROMIN ed il successivo contatto con GELLI con altro interrogatorio e testimonianza da me resa ad altra Autorità" (1202).

- Sui rapporti tra LICIO GELLI e GIANCARLO ELIA VALORI, ORTOLANI racconta: "... (VALORI) voleva avere una colonna, una continuità di rapporti con il giornale che io avevo, il "Corriere degli italiani" che io avevo in ARGENTINA perchè a lui faceva molto comodo per due motivi: primo perchè lui aveva dei parenti, aveva i nipoti in ARGENTINA; secondo perchè lui aveva rapporti con tutto il gruppo di PERON. Questa è la cosa tanto è vero che GELLI lo scalzò...(VALORI) era prima in una posizione di grosso privi

---

(1202)All'udienza del 19 ottobre 1993, la COrte dispone la trasmissione degli atti relativi a questa parte della deposizione alla Procura della Repubblica pesso il Tribunale di Perugia. Preso atto della lettera di ORTOLANI del successivo 22 ottobre, la COrte revoca la precedente ordinanza e decide di inviare gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

legio perchè era accanto al Presidente PERON .. (GELLI prese il posto di VALORI) in tutti i rapporti politici con gli uomini di PERON ....(e questo) significava che aveva una influenza non dico importante ma di una certa importanza... (GELLI scalzò anche ORTOLANI) si, ha scalzato tutti...".

Nonostante queste condotte evidentemnete non contrassegnate dalla "fratellanza massonica" ORTOLANI non si allontana da GELLI. "...Ecco perchè: io in questo avevo distinto chiaramente quello che era il signor GELLI. Mi interessava portare a termine certe operazioni, certi affari che noi avevamo in corso..".

ORTOLANI cita CALVI ed il riferimento è sufficiente per comprendere l'interesse a rimanere con GELLI vicino ad una fonte di ricchezza alla quale risulta essere stato facile attingere.

- Nel 1947 o nel 1948, LUGLI e GELLI ...per motivi fascisti sono scappati in Argentina ....all'epoca fu coso che li salvò appena dopo la liberazione; fu PERON che gli fece dare i passaporti.... Non con LUGLI (GELLI) era scappato;era uno di quegli italiani che scapparono...".

Questa informazione sulla fuga di LICIO GELLI è inedita e non è credibile a meno che un normale viaggio sia stato ritenuto una fuga.
L'esame dei documenti allegati agli atti del presente procedimento (1203) consente di affermare che nel corso di quegli anni LICIO GELLI è costantemente controllato dai Servizi di informazione che si interessano, prima, degli "agenti nemici" PASI ENZO e CHECCOLI GUIDO e, poi, del solo GELLI sino ad asserire, nel 1950, che costui è un sospetto agente del Cominform.
Non viene annotata, però, alcuna fuga in Argentina.
I Servizi non sono i soli a seguire le mosse di LICIO GELLI perchè, il 3 dicembre 1946, la Prefettura di PISTOIA propone di iscrivere il nome di costui nel casellario politico centrale a motivo dei trascorsi fascisti.
Nella prima scheda, alla voce situazione economica, è scritto: "Nullatenente. E' aiutato dai parenti mentre egli si industria con il piccolo commercio".
Al principio del 1947, si procede alla iscrizione nel casellario e si dispone una 'attenta vigilanza'. Dopo una serie di periodici aggiornamen

(1203) Cfr. il paragrafo N.22 della presente motivazione.

ti, non essendo emerso nulla, il nome di GELLI viene 'radiato' dal casellario politico centrale nel 1950 senza che sia stata registrata alcuna fuga in Argentina o altrove;

- L'episodio delle fotografie che ritraggono il Pontefice in piscina è raccontato anche da ORTOLANI.

"...Ad un certo punto mi telefona tanto ANGELO RIZZOLI come TASSAN DIN... ci hanno offerto delle fotografie molto delicate...Fatemele vedere. Preciso che in queste fotografie poi non c'era niente. Il Papa faceva la cosa in piscina.... Non lo hanno detto solamente a me; lo hanno detto anche a GELLI senza dirmelo perchè, semmai, ero io che potevo interferire...perchè io ero ancora membro della Camera Apostolica....(Poi) capii che la cosa era franata. Sa che cosa ha detto GELLI? GELLI è andato da ANDREOTTI ed ha portato queste fotografie (che ANDREOTTI ha consegnato al PAPA)... Questo lo specificò (che le foto dimostrassero l'inefficenza dei Servizi per l'incolumità del Pontefice); fu un lavoretto di GELLI per volere entrare perfino in Vaticano per fare qualche cosa, per mettersi in prima mostra..".

- UMBERTO ORTOLANI "ha conosciuto da lontano" FEDERICO FEDERICI ma non lo ha mai voluto incontrare.

".. (Da parte di FEDERICI) mi sono arrivati pacchi di missive che non ho mai aperto. Era una figura davvero incredibile (1204), mandava tutte le cose; sembrava che lui dominasse tutta la scena dei rapporti segreti, dei rapporti dei Servizi...".

- Nonostante le contraddizioni e le cose taciute o modificate da ORTOLANI rendendo le dichiarazioni che sono state riassunte, nulla prova che la condotta di questo imputato sia stata indirizzata a fini diversi dalla conclusione di affari vantaggiosi o dalla tutela dei propri interessi.

(1204) Il generale NINO LUGARESI lo ha considerato, invece, credibile; cfr. il paragrafo N. 151 della presente motivazione.

162. WALTER PELOSI (1205) Prefetto. Deceduto.

Nel 1980 è Segretario generale del CESIS (Comitato Esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza) e lascia l'incarico nel maggio 1981 dopo l'intervento del Presidente del COnsiglio dei Ministri on. ARNALDO FORLANI. Il suo nome è inserito con il N.754 nell'elenco degli iscritti alla loggia P2 sequestrato presso la società GIOLE in CASTIGLION FIBOCCHI (1206).
Risulta coinvolto nella vicenda delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nel 1980 sulle società venete comunque collegate al nome dell'on. GIANNI DE MICHELIS. (1207).
Per quanto riguarda LICIO GELLI che ha conosciuto nel 1979, limita il suo rapporto ad una serie di pranzi e di cene. GELLI parla "...di una sua opera di riappacificazione tra le tendenze della Democrazia Cristiana in lotta tra loro...".

(1205)Cfr. cartella 7,vol.3,fasc. 2 pag. 467 e segg.;pag. 494 e segg.; cartella 99, vol.3,fasc.6, pag. 1752 e segg. - Al dibattimento è dichiarato contumace.
(1206)Cfr. cartella 70,vol, 20, fasc. 1,pag.243.
(1207)Cfr. il paragrafo N.80 della presente motivazione.

WALTER PELOSI prima esclude la sua adesione alla loggia P2 ma poi ammette di essere stato iniziato.

163.- FRANCO PICCHIOTTI (1208). Generale dei Carabinieri in congedo. Nel 1961 comanda la Legione LAZIO e, poi, la 11a Brigata meccanizzata; è Capo di Stato Maggiore di GIOVANNI DE LORENZO Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri; nel 1965 comanda la Brigata di Bari e, nel 1972, la Divisione PODGORA. Nel 1975 è nominato vice Comandante Generale e, verso la fine di quell'anno è posto in congedo con il grado di generale di corpo d'armata.
La posizione del generale PICCHIOTTI è stata già presa in considerazione trattando gli argomenti "PIANO SOLO" e "riunione in villa Wanda

---

(1208) Cfr. cartella 7, vol. 3, fasc.1, pag. 143 e segg.; pag.153 e segg.; cartella 7, vol.3, fasc.2, pag. 391 e segg.; cartella 7, vol. 3, fasc.3, pag.785 e segg.; pag.835 e segg.; cartella 199, vol.3, fasc. 6, pag. 1712 e segg:-Udienze dei giorni 18 e 19 novembre 1992.

nel 1973" (1209).

In relazione alla accusa di cui al capo N. 1, egli si protesta innocente.

Nel corso della seconda guerra mondiale, durante il periodo della sua prigionia passato nel KENIA, rimane colpito dai principi basilari propri della massoneria.

Verso la fine del 1972 e l'inizio del 1973 frequenta il palazzo del Quirinale ed il generale BARBASETTI (1210) gli parla della loggia PROPAGANDA 2 e del maestro venerabile della stessa.

Considerata l'epoca, BARBASETTI non può riferirsi a GELLI citando il maestro venerabile della loggia P2 che è LINO SALVINI sino al maggio del 1975.

"...Fui attratto da questa notizia perchè seppi che questa loggia era esentata....dai lavori periodici. Quindi, era quello che ci voleva per me perchè io non mi ero accostato alla massoneria perchè non avevo tempo. Ero impegnato in servizio e poi c'erano delle ragioni di riservatezza per

---

(1209) Cfr.i paragrafi N.105 e 106 della presente motivazione.

(1210) Addetto alla Casa Militare del Presidente della Repubblica on. GIOVANNI LEONE.

chè,allora, gli ufficiali erano sempre in divisa (e) non si poteva partecipare in divisa a questi lavori periodici... Mi assicurai che effettivamente questa loggia fosse regolare, appartenesse al Grande Oriente d'Italia; dopo di che contattai il commendator GELLI e dopo qualche mese fui iniziato alla massoneria direttamente dal Gran Maestro in carica che era, allora, il dott. SALVINI.".

Alla iniziazione di PICCHIOTTI sono presenti anche LUIGI DE SANTIS, SIRO ROSSETI e LICIO GELLI.

"....(La P2) faceva esclusivamente propaganda.. ...(ed) era riservata a persone di rilievo che non potevano essere esposte per ragioni di riservatezza, per ragioni di vario genere, alla conoscenza pubblica...".

Tra le ragioni della riservatezza ne indica una "....di carattere funzionale. Siccome lei sa che tra i massoni c'è una certa solidarietà, evidentemente una persona che ha una funzione di rilievo nel campo finanziario, nel campo politico, sarebbe troppo vessato da richieste di fratelli ...nel nostro Paese dilaga la raccomandazione..".

Queste affermazioni di FRANCO PICCHIOTTI, ripetute anche da altri quali, ad esempio, SALVATORE

BELLASSAI e LUIGI DE SANTIS, sembrano essere in netto contrasto con un principio fondamentale nella massoneria; la solidarietà. In realtà, e questo risulta da tutte le deposizioni e dai documenti acquisiti, la riservatezza della loggia non ostacola l'esercizio della solidarietà ma lo monopolizza imponendo a tutti un solo referente nella persona di LICIO GELLI. In questo modo, ciascuno degli associati deve rivolgersi esclusivamente al maestro venerabile per chiedere o per dare solidarietà. E' escluso, in linea di massima, il rapporto diretto tra gli iscritti i quali si muovono singolarmente e non come organica entità associata. Questo sistema consente l'accrescimento della immagine, e quindi del potere personale, di LICIO GELLI in quanto tutto dipende da lui ed il vero ed il millantato finiscono per avere lo stesso volto.

FRANCO PICCHIOTTI riferisce che nel 1975, ormai in congedo, chiede ed ottiene di essere incluso nel piedilista registrato nell'anagrafe del Grande Oriente d'Italia passando dalla posizione "coperta" a quella "scoperta". Nonostante questo, il nome di PICCHIOTTI è inserito con il N.495

nell'elenco degli iscritti "coperti" (1211). Certamente, egli è un 'fratello' ben noto agli altri associati poichè è presente a molte iniziazioni e, poi, è il presidente del Centro di studi e documentazione per la cooperazione europea sito in Roma, via G.B. Vico N.20, costituito al principio del 1981 come ennesima e rituale copertura della loggia PROPAGANDA 2 e del quale si è detto a proposito del superamento di fatto della suddivisione degli iscritti in gruppi per meglio canalizzare le richieste di solidarietà.

A proposito della attività svolta, a parte qualche presentazione, PICCHIOTTI ricorda che"...il primo incarico, del tutto cartaceo, che ebbi nella P2 fu questo:come sappiamo la loggia P2 era esentata dai lavori periodici; era la loggia riservata e ritenuta regolare fino al 1976...nella primavera del 1975 ci fu un accordo tra GELLI e il Gran Maestro Salvini per fare frequentare ai lavori periodici anche la P2...Furono fatte in fretta e furia le elezioni tra gli appar-

---

(1211) Cfr.cartella 70; vol. 20, fasc. 1. pag.228.

tenenti al famoso piedilista che era stato versato e anagrafato a Palazzo Giustiniani. In quella occasione, io fui eletto dai partecipanti alla riunione "primo sorvegliante" che è una carica che ha semplicemente caratteri rituali..". Gli accordi con Palazzo Giustiniani non vengono perfezionati "per difficoltà di attuazione" e ".. .. quando nel 1981 , la loggia stava per essere riammessa ai lavori dalla Gran Loggia che doveva tenersi alla scadenza dell'equinozio della primavera del 1981 che cade nella seconda quindicina di marzo...si creò questo Centri studi, che era dato di copertura, con il compito di riorganizzare questa P2, alleggerirla di tutte le persone che avevano aderito e che se erano persino dimenticate...".

IN merito alla sospensione, nel 1976, dei lavori della loggia P2, PICCHIOTTI precisa che :".. .. questa sospensione dei lavori è stata interpretata tout court come una espulsione della P2 dalla famiglia massonica il che non è vero. Se esaminiamo la costituzione, nei provvedimenti disciplinari, nei provvedimenti da prendere dalla giustizia massonica nei confronti di logge resesi colpevoli di mancanze massoniche, la so-

spensione non esiste. Esiste la censura e la demolizione.".

Altri punti di un certo rilievo nella lunga deposizione di FRANCO PICCHIOTTI possono essere così riassunti:

- EZIO GIUNCHIGLIA è in contatto con GELLI ma non si tratta di una frequentazione continua. PICCHIOTTI ricorda di averlo visto quattro o cinque volte.

- "GELLI non parlava bene della destra. Io ho capito anche il perchè. GELLI aveva dei trascorsi repubblichini e quindi non gradiva che si ricordassero queste cose...avversava la parte politica di destra. Praticamente del Movimento Sociale ha sempre parlato in senso negativo...Ne parlava (male) perchè GELLI era fortemente legato all'establishment di quello che era la politica italiana.... Lui era fortemente orientato verso il governo democratico italiano, i partiti che lo sostenevano...".

- PICCHIOTTI non ha conosciuto ROBERTO CALVI e nulla sa dei rapporti di GELLI con quel banchiere, con MICHELE SINDONA , con la signora BONOMI BEOLCHINI o con il titolare del gruppo PESENTI.

- Non risulta che GELLI abbia dato denaro, a qualsiasi titolo, a LINO SALVINI o che costui abbia avuto difficoltà economiche per la ristrutturazione di una clinica.

- PICCHIOTTI esclude che GELLI abbia ricattato SALVINI.
"GELLI , in seno alla massoneria, aveva degli avversari che (non) riusoivano a sopraffarlo alla Gran Loggia. QUIndi di pettegolezzi, di cose, ce ne sono stati..".

-"...ORTOLANI era una persona conosciutissima perchè era stato, tra l'altro, presidente, mi sembra, per oltre dieci anni, delle Case Popolari di ROMA. Era introdottissimo nell'ambiente del Vaticano; aveva parecchie decorazioni, onorificenze politiche...Per quanto si tratta di affari propri o affari che avesse in connessione con GELLI, se li aveva, non ne avrebbero parlato in mia presenza.".

- ENNIO BATTELLI, divenuto Gran Maestro del G.O.I. al posto di LINO SALVINI, rinnova le tessere della P2 a sua firma e lascia a GELLI tessere nuove firmate in bianco.
I rapporti tra GELLI ed il nuovo Gran Maestro so

no di "piena armonia".
Dopo il sequestro dei documenti in Castiglion Fibocchi ed il dilagare dello scandalo, PICCHIOTTI si reca da BATTELLI per chiedere 'Che cosa dobbiano fare?'. Il Gran Maestro risponde: 'Ma cosa ti stai a preoccupare, tu che sei del piedilista? Tu sei regolarmente all'obbedienza dell'Oriente di Roma. Quindi, non ti preoccupare".
Il racconto di PICCHIOTTI sul comportamento di BATTELLI e del successivo Gran Maestro ARMANDO CORONA che definisce la loggia P2 un circolo privato, è confortato dai documenti che sono stati acquisiti. La condotta di ENNIO BATTELLI è stata valutata principalmente parlando della campagna del 1982 per la elezione del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia e dei colloqui del generale con l'on. GIORGIO PISANO' membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2.
Risulta confermato il rapporto, almeno apparente, di "piena armonia" tra GELLI e BATTELLI nonchè il rilascio delle tessere firmate in bianco che è una condotta rilevante per comprendere la realtà di quel tempo e per ritenere attendibile quanto viene riferito da SALERNO sul colloquio,

datato 10 febbraio 1981, tra LICIO GELLI, ENNIO BATTELLI e SPARTACO MENNINI (1212).
Un mese dopo questo incontro, la Guardia di Finanza arriva a CASTIGLION FIBOCCHI ed ha inizio una inversione di tendenza del vertice del Gran de Oriente d'Italia che non esita a ripudiare gli associati alla loggia P2 pur di salvare la massoneria italiana dall'incombente pericolo di essere messa al bando dallo Stato.
In questo contesto, il 9 giungo 1982, quando GELLI è un latitante e CORONA è il nuovo Gran Maestro, BATTELLI si preoccupa (1213) di scrivere ai Grandi maestri di tutto il mondo e spiega che 'il fratello GELLI' ha abusato del nome della P2, loggia sospesa, continuando l'attività "...in proprio senza alcun controllo ed in modo estremamente riservato"; che è in corso un processo massonico a carico di SALVINI e di GELLI; che sono stati i comunisti a promuovere una campagna di stampa contro la P2. CORONA non è da meno(1213)

(1212) Cfr. cartella 74, vol. 20,fasc. 12, pag. 151; paragrafi N.49,50 e 51 della presente motivazione.
(1213) Cfr. cartella 4, vol. 1, fasc. 8, pagg.2480 e 2502; paragrado N.152 della presente motivazione.

e, scrivendo un'altra lettera ai Grandi Maestri, ricorda la storia della massoneria italiana ed accenna alla esistenza di una organizzazione collocata al di fuori dela loggia regolare.
Scomuniche forse di comodo ma certamente tardive.
Sembra che nessuno abbia saputo delle "voci" circolanti tra i massoni, delle precedenti tavole di accusa e degli attacchi mosssi contro LINO SALVINI e contro LICIO GELLI? Sembra che nessuno abbia letto quanto è stato pubblicato dai giornali e dai periodici, almeno a partire dal 1972, sulla loggia P2 e su LICIO GELLI nonchè le interviste di costui, comprese quella amplissima rilasciata a ROBERTO GERVASO del 1978 e quella arrogante concessa a MAURIZIO COSTANZO nell'ottobre 1980.
In conclusione, non vi sono prove che colleghino le attività di FRANCO PICCHIOTTI alle condotte specificate nel capo di accusa N.1.-

164.- ANTONIO VIEZZER (1214) Colonnello in pensione dell'Arma dei Carabinieri. Inizia la carriera militare come ufficiale di complemento.

Nel 1953 , con il grado di tenente, è assegnato all'Ufficio D del SIFAR dove rimane sino al 1957 quando assume il comando del sottocentro di LA-SPEZIA.

Torna, poi, all'Ufficio D dove rimane sino al .. 1966.In questo anno inizia a comandare il Centro CF di Firenze e qui presta servizio sino al giugno 1971. Rientra al Reparto D del SID. Nel 1974 è collocato in pensione per limiti di età ma rimane nello stesso Ufficio, come impiegato civile, sino all'aprile 1978 quando il comandante del Reparto D, generale GIOVANNI ROMEO,ne chiede l'allontanamento .

VIEZZER è risultato coinvolto nella campagna di stampa concernente il generale GALVALIGI ed il colonnello COGLIANDRO e, per sua stessa ammissio

---

(1214) Cfr.il paragrafo N.64 della presente motivazione ed i riferimenti in esso contenuti. Udienza del 9 Novembre 1993, da pag. 2 a pag. 217 della trascrizione della registrazione.

ne, ha inviato alcuni documenti ai giornalisti Il nome di ANTONIO VIEZZER è inserito con il N. 509 nell'elenco degli affiliati alla loggia P2 ma egli ha sempre escluso la sua iscrizione attribuendo il fatto ad una iniziativa unilaterale di LICIO GELLI. Il problema non merita di essere approfondito perchè l'accertamente della effettiva adesione di una persona alla loggia P2 non è determinante ai fini della decisione.
Come si è visto, la certezza della affiliazione alla loggia P2 è utile ma non necessaria per la verifica della responsabilità penale di taluno in ordine al delitto previsto dall'articolo 305 cod.pen. potendosi ipotizzare il concorso ex articolo 110 cod. pen. anche per chi non è formalmente inserito nella struttura della presunta societas sceleris.
In ogni modo, ANTONIO VIEZZER, tra gli uomini del Servizio di informazione e di sicurezza, è uno che può vantare un lungo e diretto rapporto con LICIO GELLI. Lo stesso colonnello lo pone in evidenza con lunghe dichiarazioni non sempre coerenti e spesso sintomatiche di un atteggiamento sfavorevole a GELLI.

- Nel 1976, l'imputato apprende l'esistenza di

una lista degli aderenti alla loggia P2 e questo non dovrebbe sorprenderlo, come sembra, perchè è normale che una qualunque associazione abbia l'elenco dei soci. E''anomalo, invece, che GELLI si confidi con lui in un certo modo. "...(Mi disse) che nella lista aveva introdotto gente che non c'entrava per niente...Mi spiegò che così ingarbugliava le acque...".

Il racconto di VIEZZER ha i connotati di una storia inesistente.

Se veramente GELLI ha inserito di sua iniziativa anche il nome di VIEZZER nell'elenco, come il colonnello dice, è incredibile che, senza ragione, confessi una sua condotta fraudolenta proprio ad una delle 'vittime'. Dal canto suo, nel 1976, VIEZZER apprenderebbe l'avvenuto 'ingarbugliamento delle acque' che in modo manifesto sottintende manovre illecite ma tace, non approfondisce ,non prende le distanze, non riferisce come dovrebbe quale ex ufficiale dei Carabinieri e dipendente del SID.

Nè si può seriamente ipotizzare che VIEZZER,mentre si difende escludendo la sua adesione alla loggia P2, ammetta il suo volontario concorso nelle manovre fraudolente di GELLI.

- Nell'autunno del 1970, il capo della sezione controspionaggio incarica VIEZZER, che comanda il Centro C.S. di FIRENZE, di controllare chi è in contatto con l'ex ambasciatore ungherese GIUSEPPE SZALL che ha chiesto asilo politico alle Autorità italiane (1215).

"...lo interrogavano loro (quelli di ROMA) ... a me hanno dato un compito specifico che è quello di controllare...".

Nel corso della precedente estate, la signora SZALL è stata ricoverata nell'ospedale di MONTEVARCHI per la frattura di un polso ed il maresciallo GIULIANI, in servizio presso il Centro C.S. di FIRENZE, conosce il prof. OGGIONI che è primario in quel nosocomio; VIEZZER apprende da GIULIANI che SZALL si incontra spesso con certo LICIO GELLI che lavora in una società di CASTIGLION FIBOCCHI che produce materassi con le molle. VIEZZER dice di essersi rivolto all'ufficiale che ha comandato prima di lui il centro C.S. di Firenze ed ARMANDO LAURI lo presenta a

---

(1215) Cfr. la testimonianza di GIUSEPPE SZALL; paragrafo N. 149 della presente motivazione.

GELLI.

In istruttoria VIEZZER ricorda che LAURI ha detto che GELLI è un massone; nel corso del dibattimento ricorda che, al primo incontro, LAURI ".. .. dice tutto i male possibile della massoneria ..." tacendo che GELLI èun massone.

ARMANDO LAURI racconta una storia un po' diversa (1216).

Solo alla Corte di Assise VIEZZER riferisce che, in quella vicenda del 1970, LICIO GELLI è un suo informatore che lo tiene al corrente degli incontri con SZALL e del contenuto dei colloqui.

Si deve notare che ANTONIO VIEZZER ammette di avere consultato, in occasione di questo incarico per SZALL, tutto l'incartamento del SID su GELLI compreso il "notiziario COMINFORM" apprendendo i sospetti formulati nel 1950 e la situazione che ne deriva ha aspetti leggermente farseschi.

VIEZZER incarica una persona che è stata, a torto o a ragione, sospettata di essere un agente

---

(1216) Cfr.la testimonianza di ARMANDO ALURI. paragrafo N. 149 della presente motivazione.

segreto comunista di spiare un ex ambasciatore ungherese anch'egli sospettabile di agire per conto del servizio segreto di un Paese aderente al Patto di VARSAVIA.
VIEZZER rende sovente dichiarazioni contraddittorie ma è certo che, nel caso di SZALL, egli non intende fornire "copertura" a GELLI nè può pensare di farlo con quanto dice prescindendo dalla considerazione che l'unica cosa da "coprire' è la leggerezza dimostrata da VIEZZER.
GELLI non si reca mai nel Centro CS di Firenze; VIEZZER gli ha dato il numero di telefono dell'ufficio da usare in caso di necessità.
Il 21 giugno 1971, ANTONIO VIEZZER lascia Firenze e torna a Roma.

- VIEZZER e GELLI si rivedono a Roma e continuano a frequentarsi.

"...Io avevo un po' diciamo così, ero un po' riconoscente verso GELLI che mi aveva dato le notizie che cercavo".
GELLI insiste perchè l'ufficiale aderisca alla loggia P2 ma VIEZZER risponde sempre negativamente anche se assicura di dare la propria "adesione morale" e che il richiedente "può contare sulla sua simpatia.".

- Verso la fine dell'anno 1972, il colonnnello VIEZZER presenta GELLI a MALETTI. Poi MALETTI fa conoscere LABRUNA a GELLI.

- Nel marzo 1974, il colonnello della Guardia di Finanza GIUSEPPE SERRENTINO (1217), eseguendo gli ordini del colonnello SALVATORE FLORIO, chiede ad ANTONIO VIEZZER che cosa risulta al Reparto D del SID su LICIO GELLI.

VIEZZER risponde senza consultare l'archivio. "...Io gli ho detto: guarda che io lo considero un po' una persona utile al servizio...Io ti dò la notizia che è una brava persona, punto e basta...Infatti per me non era mai stato pericoloso".

VIEZZER non esclude di avere fornito a SERRENTINO anche la data di nascita di GELLI ma nega di avere indicato una data sbagliata.

Il fatto è che SERRENTINO sostiene di avere sintetizzato in un breve appunto i dati forniti da VIEZZER annotando anche la data di nascita di GELLI che gli viene dettata dall'ufficiale del SID con la indicazione errata del giorno e del-

---

(1217) Cfr. il paragrafo N. 25 della presente motivazione.

l'anno. Di questo si dirà ancora tra poco.
Richiesto di spiegare perchè ha taciuto a SERRENTINO il contenuto del dossier su GELLI custodito dal SID, ANTONIO VIEZZER giustifica la sua condotta con queta risposta.
"...Sì, c'erano parecchie (cose) da raccontare ma erano tutte balle..".

- Nel marzo 1974, proprio quando il colonnello SALVATORE FLORIO ordina che si indaghi sul conto di LICIO GELLI, il direttore del SID generale VITO MICELI impartisce le stesse istruzioni al Centro C.S. di FIRENZE. VIEZZER non ne conosce le ragioni e non sa se qualcuno ha chiesto a VITO MICELI di procedere. Anche il colonnello COGLIANDRO manda qualcuno a PISTOIA.
VIEZZER dice: "...Ho saputo dopo che MANNUCCI (1218) aveva mandato un appunto a MALETTI e MALETTI lo aveva tenuto nella sua cassaforte...".
ANTONIO LABRUNA, si dice nel gennaio 1975, ritira copia di una nota informativa dal sottocentro di

---

(1218) Il colonnello FEDERIGO MANNUCCI BENINCASA, all'epoca, comanda il Centro C.S. di Firenze. Cfr. le udienze dei giorni 6 e 7 dicembre 1993.

PISTOIA; la consegna a VIEZZER che la passa a COGLIANDRO.

Prima dell'invio a COGLIANDRO, VIEZZER e LABRUNA controllano "...se i precedenti collimano con quello che ho scritto qua. Poi, quando abbiamo guardato, ho visto che era tutta roba vecchia, stravecchia...".

La attività del SID, nella primavera del 1974, ha aspetti rimasti in ombra. Non si comprende perchè MICELI abbia dato l'ordine e la coincidenza temporale con la attività informativa degli uomini di FLORIO lascia perplessi perchè anche quella ha una genesi che è rimasta senza una spiegazione. Inoltre, le notizie raccolte non rientrano nella materia di competenza del SID che è un Servizio militare.

Il documento che LABRUNA ritira alle ore 15 del 3 maggio 1974 (1219), non nel 1975, consiste in una "Nota aggiornamento atti d'ufficio" intestata a LICIO GELLI, datata PISTOIA 28 aprile 1974 e divisa in due parti: da AREZZO e da PISTOIA.

La prima parte tratta sinteticamente in un foglio

(1219) Documento acquisito in copia nel corso del dibattimento.

e mezzo la attività lavorativa di GELLI che "non ha pendenze penali a carico; non risulta che abbia sofferto malattie di carattere ereditario o psicopatologico; è orientato verso il M.S.I.-D.N. ma non svolge attività politica.".

Si citano le società DORMIRE, GIOLE e SOCAM nonchè gli immobili posseduti da GELLi in provincia di AREZZO.

La seconda parte composta da un solo foglio riassume la storia di GELLI dalla guerra di SPAGNA a SALO', sino al 1945. GELLI fascista e partigiano che spara a QUINTILIO SINIBALDI ferendolo nel cortile di una caserma della Repubblica sociale italiana di Salò.

L'unica notizia, che non riguarda quel periodo, consente di apprendere che GELLI è munito di passaporto argentino.

- Nel 1977, la stampa sostiene che ben 400 ufficiali sono iscritti alla loggia P2.

L'ammiraglio CASARDI dispone un accertamento; il generale GIOVANNI ROMEO affida l'incarico al colonnello ANTONIO VIEZZER il quale si rivolge a LICIO GELLI per avere informazioni. GELLI esclude la fondatezza delle "voci" e VIEZZER riferisce questo ai suoi superiori.

In verità, la affermazione di GELLI corrisponde parzialmente al vero poichè, dopo sette anni, gli ufficiali iscritti alla P2 risulteranno essere stati complessivamente 183.

ANTONIO VIEZZER, al dibattimento, cambia versione.

"....(è stato un accertamento) soltanto dal punto di vista tecnico perchè lui (ROMEO) mi ha detto : 'Tu conosci GELLI; quindi non abbiamo niente come precedenti, cerca soltanto di sapere come avviene l'iniziazione. Tutto lì. Io sono abituato a fare quello che i miei superiori mi comandavano.".

Per conoscere i particolari della iniziazione massonica, non è necessario che il SID intervenga; basta leggere un libro sull'argomento. In realtà, VIEZZER riferisce che tutto è regolare e che la notizia di stampa è priva di fondamento anche se, al dibattimento, dice di non avere creduto alle parole di GELLI.

VIEZZER, incaricato con tutti i centri CS, di eseguire uno studio sulle vicende della massoneria, redige la relazione conclusiva sulla base di un elaborato del suo informatore MARCELLO COPPETTI e delle informazioni ricevute da GELLI

dietro specifica richiesta.

- L'accusa sostiene che il comportamento di ANTONIO VIEZZER è uno dei momenti della decennale "copertura" offerta dai Servizi (SIFAR e SID) a LICIO GELLI ed alla loggia massonica P2.
La tesi è suggestiva ma estremamente fragile.
ANTONIO VIEZZER è un ufficiale che ha prestato servizio nel SIFAR e nel SID ma non rappresenta i Servizi di informazione nè con questi si identifica.
LICIO GELLI è un massone, prima segretario organizzativo e poi maestro venerabile della loggia P2 ma non è la P2 ed erroneamente è stato confuso con tale loggia in ogni attività svolta.
Questa constatazione è ovvia e dovrebbe essere sufficiente per accantonare certi argomenti.
La Corte, però, non intende limitarsi a scartare le parole del Pubblico Ministero definendole generiche ed in contrasto con una realtà tanto palese quanto banale.

- La affermazione di una "copertura" offerta a GELLI ed alla P2 dal SID in occasione della attività di SERRENTINO è priva di fondamento.
Prima di tutto è essenziale ricordare che le car

te in possesso del SID e della Guardia di Finanza riflettono un interesse rivolto alla persona di LICIO GELLI e non alla loggia P2 o alla massoneria.

I testi dei documenti, letti in modo corretto, sono insignificanti sempre che si tengano nel conto dovuto le "voci", gli informatori non controllati, le asserzioni subito smentite, i pettegolezzi o le interpretazioni di lettori non sempre imparziali.

Ciarpame a parte, i fatti essenziali e più delicati sono noti. LICIO GELLI non ha nascosto ai "fratelli" il suo passato di fascista e, almeno dal 1972 e dal 1974, al tempo delle suddette indagini, circolano sui giornali e tra i massoni le voci insistenti sul doppio gioco di GELLI fascista e partigiano (1220).

Il contenuto dei fascicoli in possesso del SID non giustifica la "copertura" di nessuno mentre la condotta di VIEZZER, ~~più che le sue parole~~,

---

(1220) Cfr. PIETRO SPACCAMONTI, paragrafo N. 140 della presente motivazione; MARCELLO COPPETTI, paragrafo N. 150 della presente motivazione.

mette in evidenza circostanze che smentiscono ogni reale intenzione di favorire LICIO GELLI o la loggia P2.

Quando VIEZZER riferisce a SERRENTINO, scopre due carte molto più delicate e sintomatiche di quelle scolorite di trent'anni prima. Il colonnello SERRENTINO recepisce le parole di VIEZZER e, nell'appunto che consegnerà a SALVATORE FLORIO, scrive che GELLI "...è legato da vincoli di amicizia con note personalità politiche che frequentemante ospita nella sua lussuosa villa WANDA di AREZZO con il capo del SID ~~ed altri~~ ufficiali dell'organizzazione...".

VIEZZER non suggerisce a SERRENTINO logore storielle del lontano passato di GELLI ma evidenzia fatti attuali con ambigui accenni, materia prima per montare intrecci scandalistici. Il vero obiettivo non è coprire GELLI ma colpire il capo del SID " frequentemente ospitato, non si sa perchè, in una lussuosa villa". Chi fa sapere queste cose al colonnello FLORIO, estraneo al SID, è un uomo del SID.

La seconda carta è ancora più subdola.

VIEZZER fornisce a Berrentino una data di nascita di GELLI inesatta: 4 aprile 1910 invece di 21

aprile 1919. Quando GELLI viene messo a conoscenza dell'errore, lo attribuisce, nel 1975, a DI SALVO sicchè la data sbagliata sembra che sia uscita dalle carte della Guardia di Finanza. In verità, altri citano il 4 aprile 1910 e si tratta della fonte fiduciaria ed ignota che è utilizzata dal SID per giustificare le indagini del marzo 1974 (1221). Le coincidenze, compreso il duplice errore del giorno e dell'anno, sono eccessive per essere attribuite al caso. E' normale che, con una spiegazione fornita più tardi, si inventino scuse per giustificare le nuove indagini su GELLI svolte nel 1974 in dispregio delle norme che fissano i limiti dei compiti istituzionali del Servizio informazioni difesa.

Nonostante tutto, queste indagini vengono fatte e poichè nulla è stato scoperto dal SID, così come dalla Guardia di Finanza e da EMILIO SANTILLO questa situazione è definita frutto di una "copertura" decennale o trentennale, secondo le versioni.

---

(121) Cfr. il paragrafo N. 26 della presente motivazione.

- Anche la superficialità dimostrata da ANTONIO VIEZZER per le questioni dei 400 ufficiali e della storia della massoneria non si accompagna a intenzioni di "copertura". VIEZZER utilizza GELLI e COPPETTI come 'esperti" senza malizia poichè avrebbe ben potuto tacere il particolare di essersi rivolto proprio a GELLI. Questo tipo di condotta rappresenta il polo opposto di una "copertura".

- MARCELLO COPPETTI è un informatore non pagato dal Servizio ed è ostile a GELLI.

"...COPPETTI aveva una sua teoria; mi parlava spesso di rapporti tra la C.I.A. ed il K.G.B. ma io non ci credevo...Nel '70-71 io non ho parlato a COPPETTI di GELLI perchè era una cosa che riguardava solo me e basta.
Poi ad un certo punto, quando ho visto che capivo poco, ho chiesto il suo aiuto ma quando stava a Roma...Non capivo che pesce era perchè noi cercavamo soltanto di sapere se lavorava per l'istituzione repubblicana o contro....COPPETTI ci disse che (GELLI) era una spia...rossa... Secondo me non è mai stato una spia...(COPPETTI diceva) che per lui era una spia e mi porta

va degli esempi. Per esempio, che aveva questa fabbrica in ROMANIA...".

- Nell'estate del 1974, dopo aver controllato i fascicoli del SIFAR custoditi in un locale blindato, VIEZZER è presente alla loro distruzione avvenuta in Fiumicino. Si tratta di circa 16.000 pratiche mentre l'autorità politica ha parlato di 32.000.-

"...MALETTI lo ha detto a MICELI e MICELI ne ha parlato con ANDREOTTI e ANDREOTTI ha detto: 'erano 34.000. Bisogna distruggerne altrettanti'. Allora io ho avuto l'ordine di scegliere altri 16.000 fascicoli...così sono diventati 32.000...".
Se il racconto è vero, stupisce la quantità di carte inutili, tanto da bruciarle senza problemi, custodite dai Servizi.
Il momento finale della distruzione nel 1974 è, comunque, meno interessante della attività di VIEZZER nel 1967 quando ha l'ordine di "fare il galleggiante" di tutte le pratiche del SIFAR e cioè una sintesi in originale del contenuto e due o tre copie dello stesso (1222).

(1222) Forse la data indicata da VIEZZER è errata perchè costui, nel 1967, presta servizio a Firenze.

Quando i fascicoli vengono bruciati, mancano "i galleggianti" originali e "... secondo voci raccolte, furono voci... tramite LICIO GELLI, non mi ricordo più chi altri, DE LORENZO li avrebbe portati in Svizzera. Poi glieli avrebbero fatti bruciare...".

GELLI non riferisce a VIEZZER come ha saputo tutto ciò.

"...GELLI li cercava (i galleggianti) ...Mi dice, quando mi telefonò nell'autunno del '78, che lui aveva scoperto che io non ero più in servizio e sperava che avessi fatto copiá di tutto quello che c'è nell'archivio...".

Tra i tanti possibili, un solo commento deve essere fatto a proposito della telenovela dei fascicoli del SIFAR. La misura minima della stima nutrita da GELLI per VIEZZER che gli consente di esprimersi in quel modo.

In conclusione, qualunque sia stato il percorso della vita di ANTONIO VIEZZER o la natura dei suoi interessi, non sono state trovate le prove della sua responsabilità in ordine al capo di accusa N.1.-

165.- A questo punto della motivazione della sentenza è necessario fare confluire in una conclusione articolata tutti i dati processuali che sono stati evidenziati e le valutazioni che sono state formulate mentre si è proceduto a ricostruire il quadro di tante vicende ed a sintetizzare il contenuto dei documenti, delle testimonianze e delle dichiarazioni degli imputati. Si deve, pertanto, richiamare tutto ciò che è stato scritto a meno che sia opportuna qualche ripetizione.

Si è constatato che l'impianto accusatorio prevede molti fatti accaduti dall'inizio degli anni 60 sino al 1981, collocati in un unico, ideale contenitore e tutti riferiti a quella che senza precisazioni, è stata chiamata "la attività della loggia P2". In via preliminare, va rimarcato che, talvolta, l'accusa ha omesso di verificare la esistenza del necessario rapporto tra date ed eventi. Ad esempio, GELLI diventa massone nel 1965 solo nel 1975 comincia a collaborare con SALVINI; almeno sino all'autunno del 1971 la loggia P2 è un nome che ricorda vecchie tradizioni ma, in realtà, è un guscio vuoto che SALVINI intende riempire con "i fratel-

li iniziati all'orecchio del Gran Maestro" i quali, al momento , hanno un rapporto diretto ed esclusivo con il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia che per gran parte degli anni 70, è proprio il prof. LINO SALVINI.

Vi è, quindi, un primo ostacolo insuperabile sulla via seguita dal Pubblico Ministero in quanto è impossibile "riferire" certi eventi verificatisi sino a tutto l'anno 1971 alla attività di una loggia massonica che ancora, praticamente, non esiste.

Il Pubblico Ministero ha anche sostenuto che fatti diversi sono collegati fra loro da "una linea di continuità" marcata dalla presenza degli stessi uomini (ad esempio, il Piano SOLO del 1964 e la riunione nella villa di WANDA del 1973) o caratterizzati dalle medesime idee politiche (ad esempio, il c.d. golpe bianco di SOGNO ed piano di rinascita democratica di GELLI).

E' stato scritto perchè sia infondata, in fatto, la prima affermazione e come sia arbitrario , in un processo penale, attribuire la dignità di prova alle valutazioni politiche delle alrui idee politiche estrapolate, tra l 'altro,

da un contesto assai generico.

In proposito non vi è nulla da aggiungere salvo che ricordare che non sono emersi altri elementi a sostegno della tesi della "linea di continuità".

Un passo della ordinanza di rinvio a giudizio (1223) esprime in termini di sintesi conclusiva l'impostazione dell'accusa che è stata riproposta nella sede dibattimentale dal Pubblico Ministero e, per alcuni aspetti, anche dalla Avvocatura dello Stato.

QUesto brano deve essere integralmente trascritto per meglio valutarne la portata e la rispondenza alle prove che sono state acquisite.

"...Nel momento in cui l'intervento dei giudici milanesi paralizza con il sequestro della documentazione l'attività della P2, questa era arrivata ad un livello di efficenza tale da consentire alla stessa, in pratica, di:

- controllare i Servizi di informazione, interi settore dell'Arma dei carabinieri ed i vertici della Guardia di Finanza;

(1223) Cfr. l'ordinanza di rinvio a giudizio, pag. 59.

- potere contare sui mezzi finanziari praticamente illimitati, di disporre di uno strumento di controllo della opinione pubblica, il più diffuso e prestigioso;
- acquisire informazioni riservate su chiunque e bloccare qualunque accertamento su sè stessa, di disporre di una rete di collegamenti che costituisce una vera struttura ombra rispetto agli organi dello Stato ed in grado di espropriarne il potere pur essendo naturalmente priva di qualunque legittimazione.

Ciascuno degli elementi indicati va attentamente vagliato e verificato ma la valutazione sulla idoneità dell'azione ai fini della configurazione del reato non potrà essere il risultato della somma delle valutazioni separatamente fatte per ogni elemento ma dovrà invece tenere conto delquadro complessivo in cui ogni elemento si colloca. ALtro è propugnare la necessità di radicali cambiamenti nella forma di governo e nella distribuzione del potere o magari farlo all'interno di una associazione culturale o in riunioni conviviali. ALtro è fare questo disponendo di una struttura occulta che con mezzi illeciti è in grado di creare sedi decisiona

li diverse e parallele a quelle legittime. ALtro è l'interessamento personale per la progressione della carriera o per l'affidamento di un incarico di una persona, altro è il sistematico completamento di un organigramma che, attraverso il condizionamento delle persone, consenta quello degli apparati.....

Indubbiamente è possibile, secondo i punti di osservazione e l'attenzione posta al fenomeno, dare alla P2 letture differenti. Esse,però, non si escludono necessariamente a vicenda e possono sotto più profili interessare il giudice penale. Questa possibilità di isolare differenti letture della stessa realtà nasce proprio dal fatto che la P2 era contemporaneamente più cose allo stesso tempo, da centro di solidarietà 'attiva' per reciproci favori non tutti leciti a centro di cospirazione antistituzionale ma dipende anche dal fatto che l'associazione ha modificato e affinato nel tempo mezzi e metodi mentre la documentazione trovata è da una parte incompleta e, dall'altra, frutto della stratificazione nel tempo di programmi e di attività..".

Una prima considerazione attiene alla fragilità di questa impostazione poichè le ultime afferma

zioni sono da sole sufficienti a togliere forza e credibilità ad una tesi che è dichiaratamente fondata su elementi così equivoci da consentire differenti interpretazioni della medesima realtà. Si sottintende, persino, che la responsabilità penale degli imputati sarebbe meglio provata se si avesse a disposizione una documentazione più completa anche se non si arriva a ripetere che sarebbe bastato compilare un indice dei documenti sequestrati in CASTIGLION FIBOCCHI per avere migliori e soddisfacenti elementi di cognizione del "problema P2".

Accantonando queste pur concludenti considerazioni, si osserva che non è facile concepire realisticamente "un centro di cospirazione antistituzionale", teso nel segreto alla difficile e pericolosa realizzazione di un progetto politico eversivo di sostanziale ed ampia rilevanza che disperde tutte le proprie energie funionando da "centro di solidarierà massonica" anche per trovare clienti ad un notaio ed a un ristoratore o per fare trasferire un militare di leva in una sede più gradita.

E',però, un fatto, e non una lacunosa teoria, che l'esercizio della solidarietà su vastissima

scala è provato a differenza della esistenza di progetti cospirativi o di altre attività perseguite con mezzi illeciti.

Nel corso della lunga requisitoria, il Pubblico MInistero ha ribadito i concetti della attività della loggia P2 svolta su due livelli, legale ed illegale, e della necessità di valutare ciascuna prova in un contesto che tenga in evidenza il globale disegno criminoso.

La costruzione accusatoria relativa ai due livelli, come si è scritto, non trova riscontri nei dati processuali richiamati nella presente motivazione e valutati uno per uno tenendo nel dovuto conto del quadro complessivo determinato dalla loro esatta collocazione.

Un principio, anche se è ovvio, deve essere tenuto presente.

Se si paragona l'insieme dei dati processuali ad un mosaico, l'esame di poche tessere, viste separate dalle altre, rende difficile la precisa identificazione dell'intero disegno. Lo studio è agevolato dalla esatta collocazione delle altre tessere ma è indispensabile disporre dei pezzi di quel mosaico e non di un materiale diverso.

In altre parole, le prove (ed il Pubblico Ministero si riferisce solo a quelle a carico) possono essere valutate globalmente soltanto se esistono.

Questa COrte di Assise rileva che l'impianto accusatorio denuncia un distacco dalla realtà provata produttivo di effetti negativi perchè idoneo a spostare il campo del decidere collocandolo a cavallo del confine tra il giudizio politico ed il giudizio penale.

166.- L'esame degli argomenti di fatto articolati dal Pubblico Ministero, citati nel precedente paragrafo, richiede che altri temi siano preliminarmente affrontati.

L'accusa ha sempre affermato l'esistenza di ".. .. un ruolo di GELLI e, quindi, della loggia P2.."

Questo diretto collegamento tra la condotta di un uomo identificato e quella di non precisati aderenti ad una associazione è stato asserito in modo dogmatico. Il concetto non è stato sviluppato in fatto ed in diritto e non è stato

addotto quel tipo di prova che l'articolo 192 cod. proc. pen. esige.

Il primo problema, a fronte di tale affermazione dell'accusa, è rappresentata da una situazione processuale che non si può omettere di considerare.

LICIO GELLI, come è stato ripetutamente detto, non è stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di cui al capo N. 1 e tale posizione non ha agevolato la indagine essenziale relativa al "ruolo" di una persona che non si è difesa sul punto perchè non è stata accusata.

E' vero che l'Autorità svizzera ha negato l'estradizione di LICIO GELLI per il delitto previsto dall'articolo 305 cod. pen. ma questa decisione non è sufficiente per comprendere gli avvenimenti successivi sul piano processuale.

Infatti, il Giudice Istruttore ed il Pubblico Ministero hanno correttamente interpretato il principio di specialità fissato dall'articolo 14 della legge 30 gennaio 1963 N. 300 aderendo all'ultima decisione in materia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (1224). Di con

---

(1224) Cfr. il paragrafo N.99 della presente motivazione.

seguenza, LICIO GELLI è stato rinviato al giudizio di questa Corte di Assise per rispondere anche dei delitti di corruzione (capo N.10) e di procacciamente di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (capo N. 17) per i quali non vi è stata concessione della estradizione mentre non si è ugualmente provveduto per il delitto di cui al capo N.1.

La Corte, per la parte che le compete, ha indicato le ragioni per le quali ritiene ammissibile il giudizio contumaciale a carico di GELLI per i delitti di cui ai capi N. 10 e 17 (1225).

Fatta questa precisazione e considerato che a carico della maggior parte delle dodici persone imputati con il capo N. 1 è stata accertata soltanto la affiliazione alla loggia P2, si deve dire che, in mancanza di altre prove a carico, non è possibile fare discendere da un eventuale "ruolo" di GELLI quello automaticamente conseguente ed analogo degli altri iscritti alla loggia o, peggio ancora, quello della P2 intesa come corpo associato.

(1225) Cfr. il paragrafo N.99 della presente motivazione.

Non è corretto giuridicamnete attribuire ai dodici imputati, adducendo la loro affiliazione, la attività eventualmente svolta da altri soggetti in modo che LICIO GELLI, taluno degli associati e la loggia PROPAGANDA 2 siano uno sinonimo degli altri e viceversa.
Il ragionamento condensato nella frase "ruolo di GELLI e, quindi, della loggia P2" è sommario oltre che improponibile perchè è contrario al principio della responsabilità penale personale sancito dall'articolo 27 della Costituzione.
Responsabilità personale che deve essere accertata caso per caso e che non può essere affermata sulla base di una enunciazione di carattere generale per di più sganciata da quanto è emerso dalla istruttoria dibattimentale

- Secondo la requisitoria del Pubblico Ministero (1126), persino la collocazione della loggia P2 nell'ambito massonico non è certa. L'accusa ha detto che la loggia P2 è stata "...un corpo estraneo alla massoneria come ha sostenuto il

---

(1226) Udienza del 28 febbraio 1994.

vertice della massoneria ufficiale...La P2 è stata autonoma e staccata dalla massoneria ...".
Sostenuta la genuinità e la rispondenza al vero delle parole tardive ed interessate di ENNIO BATTELLI e di ARMANDO CORONA, il Pubblico MInistero ha aggiunto: "...La P2 è stata la massoneria che ha contato negli ultimi dieci, quindici anni...".
Sono due tesi in contrasto fra loro in modo radicale ma la COrte ha già motivato il proprio orientamento . L'argomento della loggia PROPAGANDA 2 considerata come "...un corpo estraneo alla massoneria..." è stato dettagliatamente analizzato ed è sufficiente il richiamo a tutti gli elementi di prova attestanti la completa inattendibilità delle prese di posizione della "massoneria ufficiale" i cioè dei Grandi Maestri ENNIO BATTELLI ed ARMANDO CORONA.
Come è stato accertato sulla base di indiscutibili prove documentali, la loggia PROPAGANDA 2, avente tutte le caratteristiche che le sono proprie sino dal secolo scorso compresa la 'copertura" , ha sempre fatto parte integrante del Grande Oriente d'Italia.
La loggia è stata, in concreto, ricostituita pri

ma, nel 1971-1972, accogliendo i massoni "all'orecchio del Gran. Maestro" e, quindi, in posizione "coperta" e poi, nel 1975, dopo la demolizione decisa dalla Gran Loggia di Napoli.
La duplice ricostituzione è stata voluta da SALVINI e la loggia si è sviluppata per l'opera di LICO GELLI in perfetta sintonia con i progetti dei Grandi Maestri LINO SALVINI ed ENNIO BATTELLI nonchè dei membri della Giunta Centrale tra i quali spicca il nome di GIORDANO GAMBERINI.
E' chiaro che questa appartenza della loggia P2 al corpo della massoneria "ufficiale" di Palazzo Giusitiniani non può essere considerata un titolo di legittimazione per qualsiasi impresa nè una circostanza discriminante in presenza di delitti.
E' un fatto indiscutibile, però, che in mancanza di prove contrarie, si deve ritenere che coloro i quali hanno aderito alla loggia P2 lo abbiano fatto convinti di entrare in un sodalizio massonico permesso dall'ordinamento dello Stato.

- Un altro aspetto del problema che è stato trascurato riguarda l'effettivo livello della organizzazione della loggia P2 che, per quanto è risultato, può definirsi insufficiente per il

perseguimento dell'intento comune degli associati di consumare uno o più dei delitti indicati dall'articolo 302 cod. pen.- La loggia ha una sede che non è nè un luogo di incontro nè una "base operativa" ma è un punto di riferimento epistolare paragonabile ad una casella postale; LICIO GELLI riceve "fratelli e profani" nella "vetrina" dell'Hotel Excelsior nel cuore di ROMA dove, di solito, alloggia per tre giorni alla settimana; gli affiliati, in massima parte, non comunicano tra loro perchè neanche si conoscono e tale ignoranza non consente l'aggregazione delle volontà e dei mezzi minimi per conseguire unitariamente uno scopo comune.

Gli associati sono, talvolta e non tutti, soggetti attivi o passivi dell'esercizio della solidarietà massonica ma essi si rivolgono quasi esclusivamente a GELLI; non hanno compiti da assolvere come parti della societas nè nel presente nè in un previsto futuro per perseguire le finalità del gruppo ma, se chiamati singolarmente da GELLI, svolgono attività anche modestissime ma utili agli interessi personali di GELLI e non della loggia P2; nessuno degli associati dispone di mezzi economici posti a disposizione

dalla societas o procurati dai singoli al fine di assicurare lo svolgimento di attività lecite o illecite.

Le tracce di una contabilità, tra le carte sequestrate, sono modestissime e non si va oltre le annotazioni sulle schede degli associati, i dati del conto "primavera" e gli importi delle "capitazioni" di spettanza del Grande Oriente di Italia e pagate sino all'intervento della Guardia di Finanza nel marzo 1981.

In sostanza, mancano alcuni tra gli elementi che sono essenziali perchè, anche al minimo livello di funzionalità, si possa parlare di organizzazione nel senso tecnico proprio del termine. Non ci sono , ad esempio, i mezzi economici a disposizione della societas, i rapporti di collegamento pianificato tra gli associati nonchè la suddivisione dei compiti o, almeno, la previsione degli stessi.

Tutte queste carenze esistono dall'inizio e nulla viene fatto, in tanti anni,per eliminarle totalmente o parzialmente. DI contro, tutte le prove indicano una anomale forma di societas accentrata nelle mani di un solo uomo che riesce solo a sostenere il peso della "solidarietà" poichè la

parte amministrativa, rilascio e rinnovo delle tessere, appare molto manchevole per i frequenti errori. Per non parlare, poi, del pagamento delle quote associative che risulta saltuario e, comunque, manchevole.

La situazione non si modifica se si considera anche il decentramento in gruppi al quale è stata attribuita una importanza immeritata.

Non si è tenuto conto, ad esempio, che un capogruppo ignora persino la esistenza di un altro capogruppo nella stessa città (NIRO e IOLI in Torino) o non sa, come BRUNO MOSCONI di Firenze come regolarsi con i "fratelli" che non conosce, con le quote associative e con i piccoli problemi economici di natura amministrativa.

IL decentramento è strutturato malamente e, in ogni modo come GELLI scrive e spiega a tutti, è esclusivamente finalizzato alla costituzione di nuovi canali interni per l'esercizio della solidarietà.. Uno scopo che, nella pratica e per la pochezza organizzativa, viene superato rapidamente con la costituzione del Centro Studi sito in via G. Vico in ROMA.

Questa affermazione può essere fatta con assoluta sicurezza perchè tanto risulta dalla documen_

tazione (1227) che è stata sequestrata tenendo conto che non vi sono prove contrarie di alcun genere.

A titolo esemplificativo, è sufficiente ricordare il citato contenuto chiarissimo della corrispondenza , datata 1979-1981, tra LICIO GELLI e BRUNO MOSCONI, capogruppo in FIRENZE (1227), per comprendere come le tesi dell'accusa non hanno contatto con la realtà.

In linea di diritto , in base ai principi ricordati (1228), non vi sarebbe altro da dire perchè non si può parlare di cospirazione politica mediante associazione se l'associazione è priva di una struttura organizzata idonea alla realizzazione del programma criminoso.

La situazione è stata, però, appesantita da molti fattori concorrenti. L'attenzione di chi esamina il quadro generale della loggia P2 viene attratta in modo assorbente dalle funzioni esercitate nel "mondo profano" da molti iscritti piuttosto che dalla mancanza di una organizzazio

---

(1227) Cfr. il paragrafo N.122 della presente motivazione.
(1128) Cfr. il paragrafo N. 6 della presente motivazione.

ne che consenta di tradurre in concreto il programma di una cospirazione.
A ciò si aggiunga il preteso velo di mistero di una loggia "coperta", il peso psicologico della massoneria e la presenza di un uomo come LICIO GELLI capace di affascinare o di suscitare tenaci antipatie nonchè molteplici sospetti.
Se tutto viene calato in una società come la nostra da sempre afflitta da una nevrosi da complotto, le reazioni possono essere ~~isteriche~~ e gli effetti dannosi per alcuni soggetti e utili per altri.
A fronte di tali elementi apportatori di confusione, una situazione ricorrente emerge chiara da tutte le carte processuali.
E' stato scritto (1229): "... Altro è propugnare la necessità di radicali cambiamenti nella forma di governo...magari all'interno di una associazione culturale o in riunioni conviviali. Altro è fare questo disponendo di una struttura occulta...".
In verità, LICIO GELLI è riservato in merito ai

(1229) Cfr.il paragrafo N.165 della presente motivazione.

guadagni che trae dai lucrosi affari che conclude ma per il resto fà tutto fuorchè nascondersi e non si defila in nessuna occasione come sembrerebbe più opportuno per il gestore di una struttura occulta.

GELLI compie ogni azione possibile per comunicare a tutti, dal portiere dell'albergo al Presidente della Repubblica, la grande importanza della propria persona, della massoneria e della loggia P2 vantando l'adesione di persone preminenti.

Ogni occasione è buona per attirare su di sè e sulla "struttura occulta" l'attenzione "dei fratelli e dei profani"; riempie gli intervalli tra uno scandalo ed una campagna di stampa a lui contraria rilasciando interviste, facendosi notare vicino a Capi di Stato ed illustrando sè stesso e la loggia P2.

Arriva a definirsi "il burattinaio" (1230) e taluno ha voluto vedere in questo atteggiamento la prova dell'arroganza del potente "occulto" dimen

---

(1230) Intervista rilasciata in forma scritta a MAURIZIO COSTANZO e pubblicata su "Il Corriere della Sera" il 5 ottobre 1980.

ticando che un vero "burattinaio" evita di qualificarsi tale.

Questo aspetto del comportamento di LICIO GELLI è inconciliabile con l'utilizzo di una struttura occulta per il perseguimento di finalità di cospirazione politica ma è tipico di un messaggio promozionale ad alto livello che ha dato buoni frutti consentendo a GELLI, ad esempio, ad inserirsi negli affari dei Gruppi BONOMI, PESENTI, RIZZOLI e nel BANCO AMBROSIANO.

- Una contestazione che comprende delitti di attentato impone che le condotte degli agenti vadano attentamente valutate anche sotto il profilo della idoneità e della univocità degli atti compiuti.(1231).

Questo aspetto del problema non è stato bene considerato dalla accusa privata e pubblica mentre, da tutte le prove raccolte balza fuori con chiara evidenza l'esistenza di condotte che sono volte nelle direzioni nettamente contrarie a quelle disegnate dal capo di imputazione N.1.

(1231) Cfr.il paragrafo n. 11 della presente motivazione.

- Particolare attenzione deve essere concessa, inoltre, all'elemento soggettivo del reato. Il dolo specifico previsto dal delitto di cui all'articolo 305 cod. pen. consiste nella volontà dell'agente di associarsi allo scopo di consumare uno o più reati richiamati dall'articolo 302 cod.pen.- Gli elementi sintomatici utili per verificare la esistenza del dolo possono essere identificati anche nelle peculiari caratteristiche della organizzazione della societas e,principalmente, nelle modalità e nella direzione della condotta del reo.

Nel caso di specie, oltre quanto è stato detto sulla insussistenza degli elementi materiali del delitto in questione, non è stato provato che le dodici persone imputate del reato di cui al capo N. 1 si siano associate alla loggia P2 allo scopo di consumare uno o più dei delitti previsti dall'articolo 302 cod. pen. con particolare riferimento a quelli sanzionati dagli articoli 283, 289, 256, 261, 262 cod. pen. come non vi è la prova che il sodalizio sia stato costituito o trasformato per perseguire quelle finalità criminali.

Tutti i dati processuali indicano obiettivi di-

versi e personalizzati facilmente desumibili dai comportamenti tenuti sia da ciascuno degli imputati sia da qualsiasi altro aderente alla loggia compreso LICIO GELLI.

- Il delitto previsto dall"articolo 305 cod. pen. come è stato esposto nel dettaglio, considera un incontro di più soggetti che si associano per la realizzazione di uno scopo comune che trascende quello dei singoli e si presta ad essere conseguito solo con la organizzazione di una collettività di individui.

Nel caso di specie, questa situazione è integralmente capovolta perchè l'interesse dei singoli, ed in particolare modo quello di LICIO GELLI, è assolutamente estraneo a quello comune.

Le dichiarazioni, le testimonianze ed i documenti non forniscono la prova che la loggia P2 abbia operato come entità organica ed idonea al raggiungimento di finalità penalmente rilevanti. Se taluno degli affiliati alla loggia P2 ha commesso specifici reati, queste condotte illecite non sono state determinate o condizionate dai vincoli associativi ma hanno trovato spinta ed alimento nelle motivazioni individuali di ciascu

no come è stato detto e provato.

Anche il dato statistico aiuta a comprendere la situazione reale perchè il numero di coloro che hanno tenuto comportamenti criminali per conseguire personali vantaggi è irrilevante rispetto al numero degli affiliati alla loggia.

Solo a titolo esemplificativo, si possono elencare alcuni possibili motivi della iscrizione alla loggia P2: l'adesione convinta ai principi massonici; le tradizioni di famiglia; le tendenze naturali alla aggregazione sociale; le ambizioni insoddisfatte e la convinzione di ottenere risultati negati dal "mondo profano"; il carrierismo; l'inserimento in un sistema tranquillizzante basato sulla solidarietà; lo sfruttamento di relazione idonee allo sviluppo degli affari; l'appagamento del bisogno, per taluno primario, di trovarsi allo stesso, apparente livello della "gente importante"; l'uso di una immagine ritenuta di prestigio.

I conati rivoluzionari o i cambiamenti di regime non favoriscono la realizzazione di molti di questi progetti. A partire dall'anno 1992, lo ha dimostrato quella che è stata denominata 'inchiesta mani pulite' che ha messo a nudo le notevoli

possibilità di intrallazzo offerte dal sistema socio-politico allora vigente.

Le aspettative personali che hanno indotto molte persone ad aderire alla loggia P2 sono state spesso deluse. Pochi soggetti hanno tratto gli auspicati benefici in termini economici, di carriera o di immagine; certamente LICIO GELLI ed UMBERTO ORTOLANI hanno conseguito i maggiori profitti anche mediando interessi diversi. Non è dato conoscere l'esatto ammontare del patrimonio accumulato da LICIO GELLI che ha cominciato il suo cammino non possedendo nulla; sempre a titolo esemplificativo, si ricordano i cento milioni di dollari USA nella disponibilità di GELLI al momento del suo arresto in Svizzera nel 1982; i beni segnalati dall'Interpol; gli effetti delle mediazioni negli accordi finanziari tra i gruppi PESENTI - BONOMI ed il BANCO AMBROSIANO; le rendite della scorreria nel gruppo RIZZOLI; il concorso in quelle che può essere definito il sacco del BANCO AMBROSIANO di ROBERTO CALVI; lo inserimento nel sistema delle tangenti miliardarie affluite nel conto PROTEZIONE.

Nel complesso di questa vicenda, maturata negli anni di un accentuato scadimento di molti valori

morali, c'è chi ha fatto fortuna mentre altri sono stati lasciati "fuori della porta"; chi ha perduto persino il lavoro; chi ha tolto ogni freno ad una fantasia contorta o interessata; chi ha sofferto offese gravi ed ingiuste; chi è morto in modo violento; chi ha cercato, con sorte alterna, di razzolare nel "podere dei potenti " (1232).

Il Pubblico MInistero ha detto che la storia della loggia P2 non può essere limitata alla sfera degli affari poichè ha invaso anche il campo della politica eversiva in quanto";.. per fare affari non c'è bisogno di quella struttura.;'.

Il ricorso a un tale argomento piuttosto che a prove denota la estrema debolezza di una accusa tanto tenace quanto infondata perchè, nella sede processuale, non ha ingresso una affermazione che è solo una congettura tra l'altro smentita dalla logica e dai dati raccolti. Rimanendo

(1232) Tra i documenti sequestrati presso la società GIOLE in CASTIGLION FIBOCCHI, centinaia di pagine documentano l'esercizio della solidarietà massonica, su tutti i livelli, bene inserito in un Paese dove sembra che la raccomandazione sia necessaria per sopravvivere. Ad esempio, cfr. cartella 71,vol. 20, fasc. 5; cartella 72,vol. 20, fasc. 6.

su questo terreno e rammentata la vera entità della struttura della loggia, si può osservare che, in base a principi generali non scritti ma estremamente concreti, i "grandi" affari come quelli di GELLI presuppongono i "grandi" rapporti sociali nonchè il calore che promana dai centri del potere politico. Rapporti non finalizzati alla politica attiva ma all'inserimento in un sistema che, nel recentissimo passato, è riuscito ad omogeneizzare la politica, la gestione del potere, l'economia, la finanza e l 'intrallazzo lottizzato.

Per fare i "grandi" affari è stato di grande utilità proprio quel genere di "struttura" utilizzato non come gruppo associato ma come marchio di garanzia.

LICIO GELLI si è servito di molti iscritti alla loggia P2 usando ciascuno, di volta in volta, come uno strumento utile per attuare un progetto personale di potere e di ricchezza nel quadro del sistema socio-politico vigente al momento.

Egli si è avvalso della massoneria, dei rapporti tra massoni e della sua abilità per conoscere e per frequentare le persone che contano; con tale bagaglio di prestigio riflesso, ha utiliz-

zato le tradizionali caratteristiche massoniche della riservatezza e della solidarietà per gestire il rapporto umano nel modo più ampio e spregiudicato in un regime di quasi assoluto monopolio.

I modi di essere , di apparire e di agire di LICIO GELLI, evidenziati più volte, si collocano e si adagiano perfettamente nel sistema che gli ha dato ricchezza e notorietà.

167.- Nella Relazione di minoranza firmata da ALESSANDRO GHINAMI, membro della COmmissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2, si leggono conclusioni molto realistiche (1233).

"....Le cordate carrieristiche che spingevano tanti ufficiali e burocrati ad entrare nella loggia P2 servivano a GELLI per penetrare, per infiltrarsi in tutti i settori della amministrazione pubblica e della società, e per utilizzare

---

(1233) Cfr. cartella 125,vol. 92. fasc. 11/E.

tutti costoro, al momento opportuno, per il successo delle sue trame affaristiche e non al fine di stabilizzare politicamente il Paese....".
Anche un noto giornalista e scrittore ha lucidamente inquadrato una realtà ignorata da molte persone in buona fede e non può dubitarsi della sagace obiettività di un uomo che ha sempre onorato i principi della democrazia sin da quando ha vestito i panni di un autentico partigiano.
Un brano di un suo articolo pubblicato verso la fine dell'anno 1993 (1234) deve essere citato integralmente non solo perchè è un "pezzo" di giornalismo intelligente e libero ma, principalmente, perchè ha notevoli riscontri nelle carte processuali per quanto riguarda la collocazione di un uomo come LICIO GELLI nel contesto socio-politico del nostro Paese.
"....Il comico ed il tragico di questo golpismo è che esso ha dominato la storia della Repubblica senza avere la più lontana possibilità di tradursi in pericolo reale. L'uso penale e politico

---

(1234) GIORGIO BOCCA; "Il Paese dei complotti" pubblicato sul quotidiano "La Repubblica".

del nostro golpismo ha sempre avuto di mira due cose: coprire i furti dell'apparato statale e in senso lato del ceto dirigente e di diventare una continuazione inconfessabile della politica ufficiale... Abbiamo fatto un gran parlare, un gran scrivere sulla loggia P2 e su LICIO GELLI come se avessero avuto sul serio la possibilità di sovvertire la democrazia.....Certo la P2 rappresentava una grosso pericolo per la democrazia ma perchè completava, consociava, perfezionava la grande corruzione del ceto politico e dello Stato..".

E' veramente interessante notare l'effetto di certi sistemi idonei, almeno in parte, alla formazione della pubblica opinione.

Molteplici campagne di stampa, le medesime cose sempre ripetute dalle persone interessate a ripeterle nonchè la continua citazione della loggia P2 nel corso di molti anni, in ogni occasione e preferibilmente collegata a crimini efferati rimasti senza soluzione, hanno fissato nella memoria collettiva dati e giudizi fissi simili alle incisioni di un clichè.

Anche il citato scrittore, pur esperto e sagace, non si è liberato da questa suggestione tanto

che si riferisce con naturalezza alla loggia P2 come alternativa alla persona di LICIO GELLI senza minimamente provare ad operare una qualsiasi distinzione.

Altre voci, nel corso degli anni 80, hanno autorevolmente quanto inutilmente indicato la via più vicina alla verità.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, circa dieci anni or sono, ha scritto (1235) : "...E' del tutto evidente come l'associazione massonica e, più ancora, il prestigio del Grande Oriente d'Italia siano stati usati a pretesto e schermo di iniziative che ben poco avevano di massonico e che rispondevano,invece,a personali quanto spregiudicati disegni di potere e di ricchezza..".

Nella sentenza della Sezione Istruttoria della Corte di APpello di Roma (1236) si legge: "...Emerge già da quanto si è precedentemente detto (e sarà confermato dalla analisi successiva) che

---

(1235) Cfr. cartella 1021 vol. 30, fasc. 1/A, pag. 194.

(1236) Sentenza citata del 26 marzo 1985,pag. 131 e segg.; cfr. cartella 137, vol. 32, fasc. 18.

la loggia P2 non ha mai operato come entità, non ha agito nel suo complesso: ha sempre agito ed operato GELLI in concorso, secondo i casi, con uno o più aderenti alla loggia od anche con terzi estranei all'organizzazione.

Nè può sostenersi fondatamente che ogni singolo associato abbia avuto consapevolezza di tutte le attività poste in essere dal vertice associativo e che, pertanto, avendo dato la sua adesione ed il suo apporto alla associazione ,debba rispondere a titolo di concorso di tali attività in quanto costituiscano reato. In realtà, le risultanze processuali pongono in evidenza molteplici casi di aderenti alla P2 che... non hanno personalmente posto in essere alcun fatto reato e neppure alcun atto illecito...La P2 fu oggetto, a partire dal 1976 (1237) di vari attacchi da parte di alcuni settori della stampa ma...sta di fatto che le campagne di stampa non ebbero alcun seguito giudiziario sicchè si potè ritenere da parte

---

(1236)Sentenza citata del 26 marzo 1985,pag. 131 e segg.; cfr. cartella 137, vol. 32, fasc. 18.

(1237)In verità,questi attacchi cominciano molto prima,almeno nel 1972, con il settimanale A.B.C.-

di molti che esse non avessero serio fondamento.

Molto significativo, al riguardo, è quanto GELLI scrive in una circolare del 1° luglio 1978: "...
..Nella nostra ultima lettera desiderammo accennare ai motivi che ingenerarono i famigerati ed ignobili attacchi portati da certa stampa all'unico fine di arrecare discredito alla nostra Organizzazione: oggi è evidente che i promotori di questa inqualificbile campagna non tennero nella debita considerazione il fattore tempo che è il giudice migliore, il più equo ed obiettivo.

Infatti, le richieste di ammissione alla nostra istituzione non sono mai state così numerose come in questi ultimi tempi e riteniamo superfluo aggiungere che queste richieste sono state avanzate tutte da elementi di livello elevatissimo..".

Alla luce delle precedenti considerazioni, è da escludere che si possa stabilire una equazione tra loggia P2 e associazione per delinquere o, peggio ancora, tra loggia P2 e associazione cospirativa...".

Un anno prima della redazione di questa sentenza, nella Commissione parlamentare di inchiesta,

c'è anche chi scrive (1238): "...Sarebbe errato considerare l'organizzazione di GELLI agente come una struttura compatta che si mobilita organicamente per compiere delle operazioni. Non solo non tutti gli appartenenti alla loggia ebbero consapevolezza della entità della organizzazione ma non risulta che la loggia abbia agito in quanto tale...".

168.- Dopo l'esposizione degli argomenti di carattere generale relativi alla insussistenza del reato previsto dall'articolo 305 cod. pen., argomenti che non sono stati approfonditi dal Pubblico MInistero, è opportuno cominciare a considerare anche i temi svolti in fatto dall'accusa e che sono stati elencati in precedenza (1239).

- Se alcuni uomini dei Servizi si sono iscritti alla loggia P2, la loro adesione, da sola, non

---

(1238)Cfr. la relazione di minoranza presentata dall'on. MASSIMO TEODORI;cartella 125,vol.32 fasc.1/B,pag.176.

(1239)Cfr. il paragrafo N.165 della presente motivazione.

significa che questa loggia svolga "una attività di controllo dei Servizi di informazione. Lo stesso dicasi "per interi settori" dell'Arma dei Carabinieri e "per i vertici" della Guardia di Finanza perchè è necessario andare oltre le semplici affermazioni e fare riferimento a fatti certi e concludenti.

La presenza degli uomini dei Servizi e degli altri militari può appannare la lucidità del pensiero e confondore quello che sarebbe, invece, ovvio in presenza di altre categorie di soggetti.

Se, ad esempio, alcuni medici ospedalieri aderiscono ad una associazione avente una qualsiasi ragione sociale, dalla beneficenza alla promozione della ricerca sanitaria, non è possibile sostenere che, a causa della semplice iscrizione, la associazione controlla l'ospedale dove i sanitari lavorano. Una affermazione del genere ha bisogno di essere suffragata dalla esistenza di condotte e di eventi che siano almeno sintomatici di un rapporto che ha trasformato i soggetti in controllori ed in controllati con l'estensione della sudditanza a tutto il centro ospedaliero.

Nel caso di specie, l'accusa e la lunga istruttoria dibattimentale non hanno fornito prove in merito alla esistenza di questo rapporto anomalo tra corpo di appartenenza, associati e associazione.

Tra gli illeciti accertati, uno macroscopico e continuato qualifica i Servizi dell'epoca dediti può alla diffusione che alla raccolta delle notizie . Ma non si può concludere che "le fughe di notizie e di documenti" verificatesi a beneficio sia dei massoni sia dei 'profani', o rivolte contro di loro, denuncino un controllo di chiunque, compresa la loggia P2, sui Servizi piuttosto che la pervicace disonestà di alcune persone.

- L'accusa ha ritenuto che l'esercizio della solidarietà, in certi settori, non sia stato fine a se stesso ma abbia rappresentato una seconda via per estendere il controllo sulle istituzioni dello Stato.

Le parole del Giudice Istruttore sono quelle che, nella loro sintesi essenziale, meglio esprimono il concetto. "...Sistematico completamento di un organigramma che, attraverso il condizionamento

delle persone, consente quello degli apparati...".
A questo proposito vanno richiamate le considerazioni già fatte sul controllo delle istituzioni per mezzo degli affiliati e se ne possono aggiungere altre.
LICIO GELLI è colui che personalmente gestisce la "solidarietà"; è provato, che egli si è servito del nome della loggia P2 per operare più facilmente mentre non è stato dimostrato che egli lo ha fatto "per conto e nell'interesse della loggia P2". Anzi, è risultato il contrario.
Il richiamo all'organigramma è, d'altra parte, estremamente generico e non si precisano gli apparati e gi uomini controllori degli apparati a loro volta cnntrollati perchè anch'essi cospiratori o semplicemente grati per la raccomandazione andata a buon fine.
In questo quadro un po' confuso molte condotte dovrebbero essere specificate nonchè provate: quelle di LICIO GELLI, degli "uomini della P2" in genere e dei dodici attuali imputati in particolare.
Anche per questo aspetto del problema nulla è emerso di concreto.

Un ulteriore osservazione deve essere fatta anche se il tema di fondo sopra accennato rimane immutato.

Due nomine di rilievo sono state accreditate a GELLI "e quindi alla P2" e precisamente quelle di VITO MICELI alla direzione del SID e di RAFFAELE GIUDICE al Comando Generale della Guardia di Finanza.

Si è controllata, per quanto possibile, la consistenza di queste "attribuzioni di meriti" e si è constatato come le stesse storie siano state costruite diversamente secondo le personali convinzioni di uomini come, ad esempio, SIRO ROSSETI, MARCELLO COPPETTI e BRUNO PALMIOTTI.

- Tutte queste situazioni e valutazioni sulla mancanza di "controllo" di apparati trovano altri supporti validi e conferme persino nei numeri e nelle date che contribuiscono alla ricostruzione dell'intero mosaico denunciante la vera natura dell'opera.

Secondo gli elenchi sequestrati in CASTIGLION FIBOCCHI(1240), in circa dieci anni, risultano com

---

(1240)Cfr.cartella 74, vol.20, fasc.13? pag.3 e segg.

plessivamente affiliati alla loggia P2 (52 ufficiali dei Carabinieri:
In assoluto, si tratta di presenze insufficienti per esercitare un vero controllo; in termini relativi, la cifra è inconsistente rispetto alle centinaia di ufficiali in posizioni di comando di rilievo in una Arma che, in quegli anni, ha una forza media di circa 125.000 Carabinieri.
I "vertici" della Guardia di Finanza si identificano in RAFFAELE GIUDICE ed in ORAZIO GIANNINI. Anche se Comandanti Generali, e tra le loro presenze non vi è continuità, sono troppi pochi perchè si possano avere gli effetti affermati dal Pubblico Ministero in un Corpo armato strutturato in modo complesso e nel quale si ritrovano, sempre in circa dieci anni, soltanto 37 ufficiali iscritti alla loggia PROPAGANDA 2.
Quando, nel settembre 1981, il SISMI ed il SISDE vengono "disinquinati", il numero degli uomini allontanati da ciascuno dei due Servizi non supera le nove unità compresi i direttori (1241).

(1241) Cfr. il paragrafo N. 151 della presente motivazione; testi NINO LUGARESI ed EMANUELE DE FRANCESCO.

E' vero che, nel gennaio 1978, quando il SID viene soppresso e vengono costituiti il SISMI ed il SISDE, i generali GIUSEPPE SANTOVITO e GIULIO GRASSINI , i cui nomi sono inseriti nella lista degli iscritti alla P2, sono i direttori dei due Servizi ma vi è un'altra verità confermata dai dati processuali.

Nel 1981, la prosecuzine del comando esercitato da SANTOVITO e da GRASSINI non è giudicata opportuna ed i due ufficiali,come altri massoni, vengono rimossi a motivo della campagna giornalistica che infuria e non perchè siano stati accertati comportamenti illeciti. Non vi sono neanche sospetti sulla loro reale fedeltà alle istituzioni dello Stato tanto che si usa una "cortesia personale" a SANTOVITO attendendo che il generale maturi il tempo della pensione (1242) mentre gli altri ufficiali vengono soltanto restituiti ai reparti di provenienza.

Nella sede giudiziaria, nella quale si deve tenere conto delle condotte penalmente rilevanti,

---

(1242) Cfr. il paragrafo N. 146 della presente motivazione: teste Sen. GIOVANNI SPADOLINI.

una osservazione è concludente: nessun illecito, anche compreso nella categoria dei delitti "a soglia anticipata" , è emerso dal contesto globale dei rapporti tra SANTOVITO, GRASSINI, GELLI e gli attuali imputati considerata o non considerata "la comune appartenenza alla loggia P2".

- Le date non sono meno importanti dei numeri. Il passare degli anni può servire "a modificare ed affinare mezzi e metodi dell'associazione" ma anche le posizioni di comando e le strutture della gerarchia militare si trasformano con rapidità . I presenti di ieri, sono gli assenti di oggi.

VITO MICELI lascia il SID il 30 luglio 1974, GIANADELIO MALETTI il 29 ottobre 1975, AMBROGIO VIVIANI nel settembre 1974, ANTONIO LABRUNA nel marzo 1976, MARIO CASARDI il 20 gennaio 1978, ANTONIO VIEZZER il 15 aprile 1978; FRANCO PICCHIOTTI lascia il servizio nel 1975, RAFFAELE GIUDICE nel novembre 1978. WALTER PELOSI diventa Segretario Generale del CESIS nel maggio 1978. GIULIO GRASSINI prende il comando del SISDE il 13 gennaio 1978 ed ORAZIO GIANNINI diventa Comandante Generale della Guardia di Finanza il 10 febbraio 1980, oltre un anno dopo l'uscita dal

la scena di GIUDICE. Le conseguenze saranno tra poco esaminate.

- Vi sono altre lacune nella impostazione della tesi di accusa ma una è macroscopica e, anche se non è direttamente influente per il presente giudizio, il vuoto che provoca turba l'equilibrio etico del processo.
Se "l'attività della P2 controlla i Servizi di informazione, interi settori dell'Arma dei Carabinieri ed i vertici della Guardia di Finanza" è evidente il concorso di tutti gli uomini della P2 che sono fuori e dentro queste strutture. Costoro, invece, o non sono stati messi in stato di accusa o sono stati assolti.

- L'accusa ha sostenuto con decisa sicurezza che "..nel momento in cui l'intervento dei giudici milanesi paralizza, con il sequestro della documentazione (marzo 1981) la attività della P2 questa era arrivata ad un livello di efficienza tale da consentire..." il controllo delle strutture militari sopra indicate.
Gli argomenti che sono stati sviluppati per evidenziare l'inconsistenza della tesi accusatoria non sono esauriti.

La documentazione sequestrata in CASTIGLION FIBOCCHI, compresi i famosi elenchi degli affiliati, non ha alcun valore pratico sotto il profilo operativo sicchè non si può sostenere che quel ritrovamento di carte "ha paralizzato" una attività di vasta portata in corso. Gli eventi successivi al marzo ed al maggio 1981 non vedono gli iscritti alla loggia P2 arroccarsi, o tentare di farlo, sulle posizioni di forza che, secondo il Pubblico Ministero, sarebbero esistenti.

Essi si dileguano in silenzio, dal primo all'ultimo, mentre GELLI, gestore di un gran potere anche se occulto, sceglie la via gravosa della immediata latitanza.

Una dissoluzione così rapida e senza reazioni concrete può avere soltanto due spiegazioni di carattere generale.

La più logica, anche se poco considerata da coloro che non credono nelle cose semplici, è che la loggia P2, rappresentata come una unità organica che esercita il potere politico in modo occulto tramando contro le istituzioni, è una costruzione fittizia, creatura, per la maggior parte, degli avversari di GELLI e della massoneria.

Il Pubblico MInistero sceglie l'altra ipotesi e sostiene che è stata l'Autorità giudiziaria a paralizzare una attività attentante di notevole efficacia che si avvarrebbe del controllo di vitali strutture militari saldamente esercitato dagli "uomini della P2". Questa "pentola" starebbe bollendo da circa dieci anni. Una situazione così descritta non è plausibile. Senza prove, è impossibile credere ad un vetusto progetto di cospirazione politica che aggrega, anima e sorregge l'azione di centinaia di persone senza che, nell'arco di dieci lunghi anni, lo scopo criminoso mai affiori, si palesi o si concretizzi in un qualsiasi atto univoco. Nulla è stato accertato che giustifichi tanta inerzia nel concludere un lungo lavoro e vi è da chiedersi perchè la finalità eversiva non si manifesti neanche con modesti conati nel momento in cui viene tolto "il coperchio della pentola" soprattutto se le affermazioni del Pubblico Ministero rispecchiassero una situazione reale. Si è sostenuto, infatti che in quel tempo, la "loggia P2" sempre indicata genericamente, controllerebbe i Servizi di informazione, interi settori dell'Arma dei Carabinieri ed i vertici

della Guardia di Finanza senza contare quel che l'accusa ha omesso di citare, e cioè quella parte dell'Esercito , della Marina e dell'Aeronautica che conta iscritti in misura quasi pari alla metà di tutti gli ufficiali affiliati alla loggia P2 che sono stati in dieci anni, complessivamente, 183.

La loggia P2, inoltre, avrebbe mezzi finanziari illimitati ;manipolerebbe la pubblica opinione con un quotidiano prestigioso e di grande diffusione; disporrebbe di una rete di collegamenti "che costituisce una vera struttura ombra rispetto agli organi dello Stato ed in grado di espropriarne il potere.".

Sembrerebbe,proprio,che il progetto perverso sia ad un passo dalla realizzazione.

Se la loggia P2 è veramente in grado di "espropriare il potere dello Stato", nel marzo 1981 accadde un fatto imprevisto che dovrebbe indurre a compiere l'ultimo sforzo per raccogliere il frutto proibito coltivato per elmeno dieci anni. Non c'è spazio per l'attesa poichè è evidente che l'altra alternativa possibile è la perdita di tutto quello che è stato acquisito. Ma, dal marzo 1981 in poi, nulla accade. Si as

siste soltanto ad un "si salvi chi può" e il centro occulto, che pur tanto potere deterreb be, si dissolve senza minimamente tentare di esercitare questo potere. Si verifica una spe cie di suicidio sociale collettivo.

Con queste premesse, solo facendo un atto di fede , si può credere e sostenere nella sede penale che il sequestro di qualche elenco, di tante lettere di raccomandazione e di ringrazia mento nonchè di tediose circolari di contenuto promozionale potrebbe avere la forza di vanifi care il risultato di tanti anni di studio e di preparazione e, soprattutto, di neutralizza re un saldo controllo militare in atto.

Nè si può realisticamente attribuire un effet to paralizzante alla rivelazione dei nomi de gli affiliati quando costoro si trovano in po sizione di forza sotto l'aspetto militare ed economico. Quello politico non viene citato ma il quadro generale delineato dall'accusa non può che sottintenderlo.

La questione è marginale ma il sequestro e la pubblicazione delle liste avvengono in momen ti diversi e gli associati hanno un margine di tempo per agire prima che la loro identità ven

ga resa pubblica a maggio. In verità, la pubblicazione delle liste è un'opera di rifinitura perchè i nomi degli affiliati più importanti appaiono, da anni, sui giornali e sono riportati persino in uno dei tre rapporti di EMILIO SANTILLO dei quali si è parlato.
L'iniziativa di PALUMBO e di MUSUMECI, regista SANTOVITO, presso il dott. VIOLA come si è constatato, è isolata, personale e circoscritta alla posizione dell'on. SARTI.

- Anche i riferimenti ai numeri ed alle date, oltre quanto è emerso dalla istruttoria dibattimentale, evidenziano la incompatibilità delle varie situazioni con il progetto attribuito ad una associazione che sarebbe in marcia dal 1971 per raggiungere gli obiettivi propri di "un centro di cospirazione antistituzionale". Agli argomenti svolti si può aggingere che "il controllo" di cui parla il Pubblico Ministero richiede operatori, quadri, punti di riferimento costanti; gli avvicendamenti del personale esigono la partecipazione di uomini nuovi sempre legati al medesimo carro e con gli stessi scopi degli altri. Di tutto questo non vi è traccia negli atti processuali e l'accusa pas

sa dal concetto di controllo a quello di copertura affermando l'esistenza di una "...pluriennale opera di copertura in cui la P2 ha goduto da parte dei Servizi che, già prima del 1976, erano in grado di conoscere organizzazione e scopi... Da quella data, 1977, in poi, la P2 si caratterizza non più come forza capace di infiltrarsi nei Servizi di informazione ma come servizio di informazioni "ombra" in grado di infiltrarsi in tutte le altre istituzioni dello Stato"(1243).

Queste sono parole difficili da tradurre per ottenere un testo che si adatti alla concretezza della realtà processuale. A parte il citare date non agganciate ad eventi specifici e verificati ed il postulare ciò che, invece, dovrebbe essere provato parlando, ad esempio, di "organizzazione e scopi", vi è da credere che si sostenga che la loggia P2, controllando i Servizi, operi la copertura di sè stessa sino all'ultima mutazione del 1977.

(1243) Ordinanza di rinvio a giudizio, pag.70; requisitoria del Pubblico Ministero, udienza del 1° marzo 1994.

In altri termini, il controllo sui Servizi e la copertura della loggia P2 sarebbero due facce dello stesso problema ed essendosi dimostrata la inesistenza del controllo verrebbe meno la copertura della loggia P2.

Non essendo questa la sede per giochi di parole, si deve dire che anche la storia della "copertura della loggia P2" non ha riscontri processuali.

in proposito possono essere fatte alcune osservazioni tenendo conto dei temi già svolti.

-Nel corso di tanti anni, tutte le indagini svolte dai Servizi di informazione, dai Carabinieri come Arma territoriale, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato non hanno avuto ad oggetto la loggia PROPAGANDA 2 sotto qualsiasi aspetto bensì la persona di LICIO GELLI.

Soltanto EMILIO SANTILLO, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, si è interessato nel 1974, nel 1975 e nel 1976 del "gruppo o raggruppamento GELLI"per le ragioni e con i risultati che sono stati a suo tempo ricordati.

Persino la storia dei quattrocento ufficiali affiliati alla loggia, montata da una parte dela stampa, è smontata proprio dal contenuto

degli elenchi sequestrati in CASTIGLION FIBOCCHI (1244) ma nessuno prende atto della realtà.

- Non sono stati accertati i motivi per i quali la loggia P2 avrebbe avuto bisogno "della copertura dei Servizi". Nulla è emerso per giustificare questa linea di condotta e, d'altra parte, tra campagne di stampa ed andamento ciclico, denunce sempre ricorrenti e molto fantasiose dei massoni dissidenti, interviste rilasciate da GELLI (1245) e lettere circolari sparse a pioggia dall'inizio, la loggia P2 è segreta soltanto per gli analfabeti afflitti da sordità. Siffatta notorietà, che investe negativamente anche i Servizi, non è compatibile con nessun tipo di "copertura".

- LICIO GELLI, diversamente dalla loggia P2, è stato oggetto di una serie incredibile di indagini dal 1944 in poi e sono state esaminate le storie, le falsità, le confusioni e le "fughe

---

(1244) Il numero complessivo degli ufficiali iscritti alla loggia P2 risulta essere stato 183.

(1245) Meritano menzione, per il loro contenuto e per il grande risalto, le interviste rilasciate a ROBERTO GERVASO ed a MAURIZIO COSTANZO.

cezione di brevi considerazioni su alcune del
le affermazioni del Pubblico Ministero.
Non è vero che nel 1945 si "stabilisce un sal
do rapporto" tra LICIO GELLI ed i Servizi. GEL
LI si limita a pagare il prezzo della sua liber
tà consegnando l'elenco dei 56 collaboratori
dei nazifascisti. Non risultano altri contatti
per molti anni.
Non è vero che la situazione cambia nel 1981
quando il SISMI informa che GELLI fa uso di "do
cumenti falsi". Il SISMI giustifica con vecchie
scuse (1247) certi interventi non ortodossi dei
Servizi contro GELLI che, tra l'altro, avreb-
be usato un documento con la data di nascita fal-
sa per andare proprio all'albergo EXCELSIOR do
ve è conosciuto da tutti.
Non è vero che, prima del 1981, l'informativa
COMINFORM è stata volontariamente "insabbiata
per coprire GELLI". Si è visto, analizzando il
documento, che non c'era nulla da "insabbiare'
salvo la evidente malevolenza del 'noto infor-
matore'.

(1247) Cfr.il paragrafo N.26 della presente motivazione.

- Non è vero che risulti che EMILIO SANTILLO ha richiesto alla Guardia di Finanza informazioni su GELLI e su LENZI (1248) provocando le indagini del colonnello FLORIO nel 1974.

- E' stato affermato che la loggia P2 ha potuto contare su "mezzi finanziari praticamente illimitati". Questa circostanza non risulta e non è provato che i patrimoni personali degli affiliati sino stati utilizzati o messi a disposizione per finanziare il progetto di consumare il delitto di cui al capo N. 1 o altri reati.

- La storia del controllo de "Il Corriere della Sera" è stata valutata commentando anche le dichiarazioni di FRANCESCO COSSIGA, di BETTINO CRAXI, di CLAUDIO MARTELLI, di CARLO CARACCIOLO e di UMBERTO ORTOLANI e non vi è nulla da aggiungere se non sottolineare la concezione delle funzioni della stampa che si deduce dalla frase dell'accusa "disporre di uno strumento di controllo della opinione pubblica".

(1248) Cfr. i paragrafi N.25 e 26 della presente motivazione.

Sembra che nonvvi sia alternativa ad un giornale sempre inteso come uno strumento perverso di controllo. In verità, anche dando per ammesso un ascendente di GELLI su RIZZOLI, si deve ricordare che non risulta che l'asserita influenza anche sul quotidiano milanese sia stata indirizzata a fini criminali.

- La costituzione di "una vera struttura ombra rispetto agli organi dello Stato", non è affiorata neanche dai discorsi più fantasiosi di tutti coloro che hanno contribuito a creare e ad alimentare il mito negativo di LICIO GELLI e della loggia P2. Persino GELLI non è riuscito a toccare questo limite pur essendo aduso a magnificare se stesso.

- Tutte le argomentazioni svolte dalla Corte sono inquadrabili anche nel contesto più ortodosso giuridicamente del delitto di attentato. Come è stato ricordato, "..il delitto di cospirazione politica mediante associazione è un reato permanente di pericolo indiretto per la personalità dello Stato ossia di pericolo presunto iuris et de iure per il semplice fatto dello costituzione di una associazione organizzata

con il fine di commettere uno dei reati di cui all'articolo 302 cod.pen....".

In estrema sintesi, nel caso di specie, oltre quanto è stato scritto sulla organizzazione della associazione, manca la prova della costituzione e della trasformazione della loggia PROPAGANDA 2 al fine di commettere specifici delitti o, comunque atti illeciti.

Le condotte di tutti gli imputati sono prive di elementi sintomatici che possano far sospettare la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'articolo 305 cod. pen.-

Queste carenze di importanza così conclusiva non possono essere sfuggite alla attenzione del Pubblico Ministero il quale, al termine della sua lunga requisitoria, ha enunciato nuove teorie utilizzando strumenti antichi sostenendo, accantonando ogni dubbio, che "...sappiamo quali sono stati i progetti della loggia P2 perchè sappiamo quello che ha fatto...".

Il "ruolo" di LICIO GELLI, quello accertato e che affiora da tutto il processo, viene trascurato mentre il "ruolo", di cui ha sempre parlato l'accusa, viene totalmente sfumato. Nella requisitoria prende corpo "quello che la P2 ha

fatto" che consente la conoscenza dei progetti della stessa loggia.

Questi concetti hanno, almeno, il merito di non rendere necessaria la ripetizione di quanto scritto: LICIO GELLI non è la loggia P2 e viceversa anche se le storie dell'uomo e della associazione corrono parallele dal 1970 in poi.

Il Pubblico Ministero fornisce un elenco preciso di "quello che ha fatto la P2".

1°) "la rete di protezione che copre GELLI e la loggia P2 stesa dai Servizi di informazione". Si citano gli episodi che hanno per protagonisti VIEZZER e SERRENTINO nel 1974 ed EMILIO SANTILLO.

2°) Il settimanale O.P. "è stato la voce della loggia P2".

3°) Il "disegno per controllare la stampa e, quindi, per controllare la pubblica opinione".

4°) Le indagini svolte nel 1980 sul conto di GIANNI DE MICHELIS.

5°) Gli interventi sulla conclusione dei contratti tra le società ENI, AGIP, PETROMIN e SOPHILAU effettuati con finalità politiche.

6°) Gli accordi finanziari tra il BANCO AMBROSIANO ed i Gruppi BONOMI E PESENTI.

Prima di entrare brevemente nel merito dei singoli argomenti,si debbono rilevare alcune inesattezze. La "rete di protezione" (punto N.1) non indica "quello che ha fatto la loggia P2" bensì una attività propria dei Servizi ed il "disegno" di controllare la pubblica opinione (punto N.3) è,per definizione, un progetto e non "una cosa fatta".

Le altre vicende , qualunque sia la interpretazione più esatta, non hanno mai come protagonista la loggia P2, unità organica, ma LICIO GELLI come è agevole constatare esaminando i dati processuali.

Nel merito non vi è nulla da aggiungere a quanto già scritto a proposito della "rete di protezione dei Servizi" e del controllo sul quotidiano "Il Corriere della Sera". E' appena il caso di ripetere che la Commissione parlamentare di inchiesta ha sostenuto una tesi diversa da quella del Pubblico Ministero poichè,interpretando i medesimi fatti , ha detto che sono stati i Servizi a gestire GELLI e non il

servirsi parzialmente di O.P., tentativo ben lontano dal concetto espresso dal Pubblico Ministero.

La storia delle indagini sulle società facenti capo a GIANNI DE:MICHELIS, neo ministro nel secondo governo dell'on. FRANCESCO COSSIGA , è stata analizzata e nessuna risultanza consente di sostenere o di escludere che sia stato LICIO GELLI a chiedere al prefetto WALTER PELOSI di fare intervenire la Guardia di Finanza.
Il possesso di una copia del rapporto relativo a quelle indagini non significa, da solo, che GELLI abbia convinto PELOSI ad indagare così come la disponibilità dell'originale del fascicolo MI.FO.BIALI non vuol dire che sia stato PECORELLI a domandare al SID di spiare MARIO FOLIGNI.

Non risultano esserci stati interventi di LICIO GELLI, di UMBERTO ORTOLANI, degli altri undici imputati o della loggia P2, unità organica, che abbiano influito o tentato di influire sulla conclusione o sulla esecuzione dei contratti tra le società ENI,AGIP, PETROMIN e SOPHILAU con o senza finalità illecite.

Ricordando la dinamica della vicenda, è assurdo riferirsi a finalità politiche solo perchè qualcuno racconta che, nel 1979, GELLI ha auspicato un riavvicinamento tra CRAXI ed ANDREOTTI.

La storia dei contratti esclude un rapporto, con o senza finalità politiche, tra LICIO GELLI, gli affiliati alla loggia P2 e la loggia P2 e la conclusione e la esecuzione dei contratti.

Gli accordi tra il BANCO AMBROSIANO ed i Gruppi BONOMI e PESENTI sono esclusivamente affari tra privati con luci ed ombre che riguardano la competenza di altro giudice.

169.- Il delitto previsto dall'articolo 416 cod. pen., inserito nel capo N.1, va considerato alternativo a quello della cospirazione politica mediante associazione e richiede la permanenza del vincolo associativo con una adeguata predisposizione di mezzi al fine di commettere una serie indeterminata di reati in

dipendentemente dalla loro efffettiva consumazione.

Per questa parte della imputazione si richiamano tutte le considerazioni fatte sulla struttura dei delitti puniti dagli articoli 305 e 416 cod.pen.; le conclusioni relative alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cospirazione politica mediante associazione; le valutazioni motivate sulla attività e sulle vicende in generale della loggia P2, sulla condotta di LICIO GELLI che non può essere collocata in modo aprioristico sullo stesso livello degli iscritti alla loggia, e, in particolare, degli attuali imputati.

Va ribadita la mancanza di prove sia a sostegno della esistenza di una societas sceleris identificabile in maniera globale nella loggia PROPAGANDA 2 sia sulla volontà dei dodici imputati di iscriversi alla loggia associandosi fra loro e con altri al fine di commettere una serie indeterminata di delitti.

- Il delitto di cui all'articolo 283 cod.pen. richiede che il soggetto agente abbia e manifesti la volontà libera e cosciente di usare un mez-

zo non lecito diretto a modificare l'ordinamento costituzionale.

La tutela penale non garantisce lo status quo bensì una evoluzione costituzionale attuata soltanto con gli strumenti che sono previsti dall'ordinamento.

In linea preliminare, vi sono da ricordare tutti gli argomenti trattati analizzado la struttura di questo reato e le conclusioni concernenti la totale mancanza di coincidenza fra la fattispecie legale prevista dall'articolo 283 cod.pen. e le condotte contestate con il capo N.1 della imputazione sicchè è evidente che l'accusa è priva di fondamento per le ragioni di fatto e di diritto che sono state dettagliatamente esposte.

E' genericamente inconsistente anche la proposizione successiva del Giudice Istruttore, ripresa insistentemente dal Pubblico Ministero, secondo la quale gli attuali imputati debbono rispondere "....di avere, dal 1970 in poi, posto in essere una costante opera di interferenza volta a modificare la costituzione formale....".

L'interferenza può disturbare il funzionamento

di un certo meccanismo ma non significa mutare l'ordine costituzionale nel senso di variare, di cambiare la qualità o la forma della costituzione dello Stato.

La interferenza o inframmettenza o intromissione, tra l'altro troppo genericamente citata e priva di concreti riscontri di fatto, delinea una condotta che è diversa da quella richiesta dall'articolo 283 cod.pen.-

Nè è possibile una interpretazione estensiva della norma poichè la attività di interferenza non è inserita nell'articolo 283 e non è prevista come reato prima del gennaio 1982 tanto che gli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982 N. 17 hanno disegnato un nuovo delitto di attentato (1249) sanzionando proprio ".. .. la attività diretta ad interferire nell'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici nonchè di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.".

(1249) Cfr.il paragrafo N.20 della presente motivazione.

- A suo tempo il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma e la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di ROMA (1250), in situazione analoga a quella attuale, hanno riconosciuto per altri imputati la insussistenza degli elementi costitutivi del delitto previsto dagli articoli 305, 283 cod. pen.-

- Il delitto di cui all'articolo 289 cod.pen. richiede che il soggetto agente abbia e manifesti la volontà libera e cosciente di commettere un fatto diretto, ed in concreto idoneo, a determinare il pericolo che le funzioni di certi organi costituzionali siano impedite, turbate, nel loro ordinato esercizio o impedite anche temporaneamente.

In merito a questa accusa si richiamano gli argomenti svolti sull'articolo 283 ed i temi giuridici (1251) sulla non corrispondenza tra le condotte specificate nel capo di accusa e quelle richieste dalla fattispecie legale rilevan-

---

(1250) Cfr.cartella 103,vol.30, fasc. 1/B; cartella 137, vol. 32, fasc. 18.

(1251) Cfr. i paragrafi N. 11, 12, 13, 14 e 15 della presente motivazione.

do che la istruttoria compiuta ha confermato in fatto la non coincidenza tra le attività degli imputati e quelle contestate dal Pubblico Ministero ed indicate nel capo N. 1.
Sulla base della valutazione globale di tutti i dati processuali , è doveroso affermare che non è stato provato che gli imputati BELLASSAI, DE SANTIS, GIUNCHIGLIA, LABRUNA, MALETTI, MUSUMECI, ORTOLANI, PELOSI, GRASSINI, GIUDICE, PICCHIOTTI e VIEZZER hanno , comunque, manifestato la volontà di mutare l'ordinamento costituzionale del Paese con mezzi illeciti o di turbare o di impedire l'ordinato esercizio delle funzioni degli organi indicati dall'articolo 289 cod.pen.-
Le condotte tenute dagli imputati nonchè gli altri dati emergenti dal processo dimostrano la infondatezza della tesi di accusa sotto il duplice profilo della interpretazione della norma e della consistenza probatoria nei termini che sono stati precisati e che si richiamano (1252)

(1252) Cfr.in modo particolare i paragrafi N. 12, 14 e 15 della presente motivazione.

- La struttura dei delitti previsti dagli articoli 256, 261 e 262 cod. pen. è stata esaminata (1253). Sulla base di quanto è stato riportato in merito ai fatti accertati, si deve concludere che non è provato che gli imputati si sono associati alla loggia P2 per consumare almeno uno di questi reati.

Questa valutazione definitiva, frutto della intera motivazione svolta sul tema, non si modifica se si constata che taluno ha effettivamente consumato detti reati come è stato per GIANADELIO MALETTI (CAPO N. 3) e per LICIO GELLI (CAPO N. 17) anche se, in realtà, costui non è chiamato a rispondere dell'addebito di cui al capo N.1.

Ricordato e premesso che per nessuno vi è la prova della adesione alla loggia PROPAGANDA 2 al fine di commettere uno di questi delitti, in relazione alla specifica posizione di GIANADELIO MALETTI e di LICIO GELLI si deve aggiungere quanto segue:

(1253) Cfr. i paragrafi N.16, 17 e 18 della presente motivazione.

a) il legame associativo non è stato necessario nè è stato utilizzato per commettere i reati di cui ai capi N. 3 e 17.

La "fuga di notizie" e la consegna di documenti segreti o riservati prescindono assolutamente dalla esistenza di una loggia P2.

La "fuga" del fascicolo MI.FO.BIALI è anche la conseguenza di indagini illegali e di altri gravi illeciti ai quali la loggia P2 è estranea.

Alcuni documenti dei Servizi sono stati indebitamente trattenuti, o sottratti, per essere consegnati anche a persone non affiliate alla loggia P2 od alla massoneria nè vicine a quegli ambienti per simpatia o per interesse. Questa direzione della condotta, provata ed univoca, dimostra che gli atti dei Servizi vengono dati a chiunque possa utilizzarli e che ciò viene fatto per lungo tempo per ragioni di lucro o per perseguire altre finalità personali. Non vi è alcun legame organico tra l'appartenzna alla loggia PROPAGANDA 2 e la consumazione dei delitti.

b) Il vincolo della fratellanza massonica è inesistente, nella sostanza, nei casi in

cui le persone coinvolte sono iscritte alla loggia P2.
"L'etichetta massonica" è un inutile attributo se non coincide con l'interesse personale dei protagonisti.

c) Gli episodi che sono stati accertati ed analizzati corroborano queste affermazinni perchè i personaggi sono indifferentemente "fratelli" e "profani".
GIANADELIO MALETTI, ANTONIO VIEZZER, LICIO GELLI, ANTONIO LABRUNA, FABIO ISMAN, ROBERTO FABIANI, CARMINE PECORELLI ed altri giornalisti danno, ottengono, pubblicano notizie curando ciascuno i propri interessi.
Chi deve controllare non controlla; chi può intervenire non interviene sicchè "il tempio" è definitivamente adibito a mercato.
Non risulta che taluno abbia dato o avuto notizie segrete o riservate in nome ed a causa della sua affiliazione massonica.

d) Non vi sono prove per collegare ad una qualsiasi iniziativa della massoneria, ed in particolare della loggia P2, la conservazione di documenti dei Servizi nella casa di LICIO GELLI in MONTEVIDEO, CALLE JUAN MANUEL FER-

RARI N. 1325.

Le Autorità uruguaiane hanno molto mercanteggiato alla consegna all'Italia di quelle copie (1254) ma non vi sono seri motivi per dubitare delle loro affermazioni sulle modalità e sul luogo del ritrovamento.

Fatta questa premessa, si deve dire che molte di quelle carte sono certamente riferibili al materiale sequestrato in Italia ma questo non significa che vi sia un collegamento organico tra la loggia P2 e quanto è stato chiamato in modo magniloquente, "l'archivio uruguaiano" (1255) anche perchè le stesse carte di CASTIGLION FIBOCCHI, per il loro contenuto non omogeneo, sembrano essere più una raccolta personale di GELLI che altro.

Va considerata l'abitudine di LICIO GELLI alla raccolta ed alla conservazione di qualsiasi pezzo di carta (1256) sicchè, alla pari con qualsiasi altra ipotesi, è fondato ritenere che

---

(1254) Cfr. la testimonianza del generale NINO LUGARESI; paragrafo N. 151 della presente motivazione.

(1255) Cfr; il paragrafo N.98 della presente motivazione.

(1256) L'esame del materiale cartaceo sequestrato in CASTILION FIBOCCHI conferma questa conclusione. Per una verifica a campione, cfr. cartella 72, vol.20, fasc.10, da pag. 2158 a pag. 2200.

il materiale di MONTEVIDEO sia parte della raccolta personale di LICIO GELLI piuttosto che dell'archivio di una qualsiasi associazione.

170.- In base a quanto è stato esposto nei precedenti paragrafi, è stata provata la responsabilità penale di GIANADELIO MALETTI e di LICIO GELLI in ordine ad alcuni capi di accusa.
In via preliminare, per quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sia stata sollecitata dalle parti, si deve ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le circostanze previste dall'articolo 62 bis cod. pen. vanno concesse o negate considerando i parametri di riferimento forniti dall'articolo 133 cod.pen. pur non escludendosi altri elementi di valutazione.
QUesta Corte di Assise non ritiene che GIANADELIO MALETTI e LICIO GELLI possano beneficiare di tali circostanze attenuanti.
Per MALETTI ostano la gravità dei fatti desunta anche dall'intensità del dolo e le modalità delle condotte praticamente inconcepibili per

un ufficiale generale dell'Esercito in servizio con funzioni di comando molto delicate.
Per GELLI ostano l'intensità del dolo, le modalità delle azioni compiute e sempre attestanti un modo di essere subdolo e pericoloso e la gravità del danno morale cagionato alle parti offese del delitto di calunnia consumato in danno di tre magistrati in servizio e delegati all'espletamento di una istruttoria a suo carico.
Tanto premesso, valutati tutti gli altri elementi di cui all'articolo 133 cod.pen.con particolare riferimento alla capacità a delinquere manifestata dai due imputati nonostante che le loro condizioni di vita individuali e sociali avrebbero dovuto costituire un naturale freno per ogni attività criminale nonchè desunta dai motivi a delinquere e dalla condotta susseguente ai reati, la Corte di Assise così decide:

a) GIANDELIO MALETTI è responsabile del delitto di cui al capo N.3 limitatamente agli episodi della sottrazione dei documenti segreti concernenti le indagini svolte dal SID sul conto di MARIO FOLIGNI e raccolti

nel fascicolo denomita MI.FO.BIALI e del la rivelazione di quanto in esso contenuto. E' evidente che tali delitti di sottrazione di documenti segreti e di rivelazione del loro contenuto sono stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso così come è contestato.

Vanno esclusi dalla formulazione dell'imputazione gli articoli 110 e 262 cod. pen. non essendosi accertato sia il concorso di MALETTI con ANTONIO LABRUNA sia la rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.

CONDANNA GIANADELIO MALETTI alla pena di anni quattordici di reclusione nonchè al pagamento delle spese processuali in solido con LICIO GELLI (pena base per il delitto di cui all'articolo 255 cod. pen.:anni 9, aumentata ad anni dodici per la circostanza aggravante di cui all'articolo 61 N. 9 cod. pen., aumentata ad anni quattordici per la continuazione).

b) LICIO GELLI è responsabile del delitto di cui al capo N.9 escluse le circostanze aggravanti di cui agli articoli 61 N.7 e 61 N. 9 cod.pen. per le ragioni che sono state esposte (1257) e la continuazione poichè l'imputato ha millantato credito soltanto presso il magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di MILANO delegato all'istruttoria di un procedimento a carico di ROBERTO CALVI.
CONDANNA LICIO GELLI alla pena di anni tre di reclusione e lire tremilioni di multa.

c) LICIO GELLI è responsabile del delitto di cui al capo N. 13 e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione (pena base: anni tre aumentata ad anni quattro per la circostanza aggravante di cui all'articolo 61 N.10 cod.pen. aumentata ad anni sei per la continuazione.

d) LICIO GELLI è responsabile del delitto di cui al capo N. 17 e lo condanna alla pena di anni otto di reclusione.

e)I delitti di cui ai punti b), c) e d) sopra indicati, per la loro natura e per i tempi

(1257)Cfr.il paragrafo N.89 della presente motivazione.

di consumazione molto intervallati, non presentano alcun collegamento fra di loro e non possono essere considerati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Pertanto la pena complessiva inflitta a LICIO GELLI va determinata in anni diciassette di reclusione e lire tremilioni di multa e l'imputato deve essere condannato anche al pagamento delle spese processuali in solido con GIANADELIO MALETTI.

f) Il succedersi dei provvedimenti di concessione dell'indulto previsti dal D.P.R. 18 dicembre 1981 N. 444; 16.12.1986 N.865 e 22.12.1990 N. 394 consente a ciascuno dei due condannati di beneficiare complessivamente del condono di anni cinque di reclusione (rispettivamente: due anni più un anno più due anni) ed a GELLI anche dell'intera multa.

La pena residua è determinata per GIANADELIO MALETTI in anni nove di reclusione e per LICIO GELLI in anni dodici di reclusione.

g) La Corte dichiara GIANADELIO MALETTI e LICIO GELLI interdetti in perpetuo dei pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena. Dispone che MALETTI, scontata la pena, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre considerata la sua pericolosità sociale che chiaramente è sottolineata dalle condotte che sono state richiamate con la presente motivazione (articolo 230 cod.pen.).

h) CONDANNA GIANADELIO MALETTI, per il delitto di cui al capo N. 3 come specificato nel punto sub a), al risarcimento dei danni in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, danni da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese di costituzione e di assistenza che liquida in lire 5.200.000 di cui lire 200.000 per spese.

i) CONDANNA LICIO GELLI, per il delitto di cui al capo N. 9 come specificato nel punto sub b), al risarcimento dei danni in favore del-

la parte civile MInistero di Grazia e Giustizia in persona del Ministro pro tempore, danni da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese di costituzione e di assistenza che liquida in lire 1.740.000 di cui lire 40.000 per spese.

l) CONDANNA LICIO GELLI, per il delitto di cui al capo N.13, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili GIULIANO TURONE, GUIDO VIOLA e GHERARDO COLOMBO, danni da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese di costituzione e di assistenza che liquida per le parti civili TURONE e VIOLA in complessive lire 3.075.000 di cui lire 75.000 per spese e per la parte civile COLOMBO in lire 3.075.000 di cui lire 75.000 per spese.
Assegna a ciascuna delle parti civili GIULIANO TURONE, GUIDO VIOLA e GHERARDO COLOMBO la somma di lire 20.000.000 da imputarsi sulla liquidazione definitiva.

m) CONDANNA LICIO GELLI, per il delitto di cui al capo N. 17, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Presidenza del Con

siglio dei Ministri pro tempore, danni da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese di costituzione e di assistenza che liquida in complessive lire 5.200.000 di cui lire 200.000 per spese.

Sempre in base a quanto è stato esposto nel dettaglio, debbono dichiararsi le seguenti assoluzioni e le cause di estinzione dei reati.

n) SALVATORE BELLASSAI, LUIGI DE SANTIS, RAFFAELE GIUDICE, EZIO GIUNCHIGLIA, GIULIO GRASSINI, ANTONIO LABRUNA, GIANADELIO MALETTI, PIETRO MUSUMECI, UMBERTO ORTOLANI, WALTER PELOSI, FRANCO PICCHIOTTI ed ANTONIO VIEZZER debbono essere assolti dall'imputazione di cui al capo N. 1 perchè il fatto non sussiste.

o) ANTONIO VIEZZER deve essere assolto dalla imputazione di cui al capo N. 2 perchè il fatto non sussiste.

p) ANTONIO LABRUNA ed ANTONIO VIEZZER debbono essere assolti dalla imputazione di cui al capo N.3 per non avere commesso il fatto.

q) GIANADELIO MALETTI deve essere assolto dalla imputazione dicui al capo N. 3 per la parte residua rispetto a quella specificata nel punto sub A) per nnn avere commesso il fatto.

r) GIUSEPPE BATTISTA e RAFFAELE GIUDICE debbono essere assolti dalle imputazioni che li riguardano di cui ai capi N. 5 e N.6 per non avere commesso il fatto.

s) Deve dichiararsi non doversi procedere:
contro WALTER PELOSI per la imputazione di cui al capo N. 8 essendo il reato estinto per morte del reo;
contro COGLIANDRO DEMETRIO e GIANADELIO MALETTI per la imputazione di cui al capo N.4, escluse le circostanze aggravanti di cui agli articoli 61 N. 9 e 61 N. 10 per le ragioni che sono state esposte (1258), essendo il reato estinto per prescrizione;
contro LICIO GELLI e MANLIO D'ALOIA, per la imputazione dicui agli articoli 110, 326 cod. pen.,così modificata l'originaria rubrica

---

(1258) Cfr.il paragrafo N.62 della presente motivazione.

di cui alla imputazione N. 10 per le ragioni che sono state esposte (1259), essendo il reato estinto per prescrizione.

Deve essere precisato che tutte le prescrizioni sono maturate in tempi anteriori alla data del deposito della ordinanza di rinvio a giudizio.

Il testimone FRANCO COPPETTI ha domandato la restituzione del materiale a lui sequestrato nel mese di maggio 1981 e la sua richiesta può essere accolta non essendo necessario mantenere il sequestro al fine della decisione di questo giudizio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 483, 488 C.P.P., dichiara MALETTI GIANADELIO responsabile del delitto di cui al capo N. 3 limitatamente alla sottrazione dei documenti relativi alle indagini svolte dal SID sul conto di Mario Foligni e raccolti nel fascicolo MI.FO.BIALI ed alla rivelazione di quanto in esso contenuto, esclusi gli artt.

(1259) Cfr.i paragrafi N.90 e N.97 della presente motivazione.

110 e 262 C.P. e lo condanna alla pena di anni 14 di reclusione;

dichiara LICIO GELLI responsabile di quanto sottoindicato:

1) del delitto di cui al capo N. 9, escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 N.7. e 9 C.P. e la continuazione, e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione e £ 3.000.000 di multa;

2) del delitto di cui al capo N. 13 e lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione;

3) del delitto di cui al capo N. 17 e lo condanna alla pena di anni 8 di reclusione.

Visti i D.P.R. 18.12.81 N. 444; 16.12.86 N.865; 22.12.90 N. 394 dichiara complessivamente condonata la pena inflitta a MALETTI GIANADELIO nella misura di anni cinque di reclusione e la pena inflitta a GELLI LICIO nella misura di anni cinque di reclusione e della intera multa.

Determina la pena complessiva residua inflitta a GELLI LICIO in anni 12 di reclusione.

Condanna GELLIe MALETTI in solido al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 29, 32, 230 C.P. dichiara GELLI e MALETTI interdetti in perpetuo dai pubbli

ci uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Dispone che MALETTI scontata la pena sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre.

Visto l'at. 489 C.P.P. condanna:

1) MALETTI GIANADELIO per il delitto di cui al capo N. 3 come sopra specificato al risarcimento dei danni in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, danni da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza che liquida complessivamente in lire 5.200.000 di cui lire 200.000 per spese;

2) GELLI LICIO per il delitto di cui al capo N.9, come sopra specificato, al risarcimento dei danni in favore della parte civile Ministero dei Grazia e Giustizia in persona del Ministro pro tempore , danni da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza che liquida in complessive £ 1.740.000 di cui £ 40.000 per spese;

3) GELLI LICIO per il delitto di cui al capo 13, al risarcimento dei danni in favore delle parti

civili Giuliano Turone, Guido Viola, Gherardo Colombo, danni da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza che liquida per le parti civili Turone e Viola in complessive £ 3.075.000 di cui £ 75.000 per spese, e per la parte civile Colombo in complessive £ 3.075.000 di cui lire 75.000 per spese.

Assegna a ciascuna parte civile la somma di lire 20.000.000 da imputarsi sulla liquidazione definitiva.

4) GELLI LICIO per il delitto dicui al capo N. 17 al risarcimento dei danni in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, danni da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza che liquida in complessive £ 5.200.000, di cui £ 200.000 per spese.

Visto l'art. 479C.P.P. assolve BALLASSINI SALVATORE, DE SANTIS LUIGI, GIUDICE RAFFAELE, GIUNCHIGLIA EZIO, GRASSINI GIULIO, LABRUNA ANTONIO, MALETTI GIANADELIO, MUSUMECI PIETRO, ORTOLANI UMBERTO, PELOSI WALTER, PICCHIOTTI FRANCO, VIEZZER ANTONIO dall'imputazione di cui al ca

po N. 1 perchèil fatto non sussiste;
VIEZZER ANTONIO dall'imputazione di cui al capo N. 2 perchè il fatto non sussiste;
LABRUNA ANTONIO e VIEZZER ANTONIO dall'imputazione di cui al capo N. 3 per non aver commesso il fatto;
MALETTI GIANADELIO dall'imputazione di cui al capo N. 3, per la parte residua rispetto a quella per cui è stato condannato, per non aver commesso il fatto;
BATTISTA GIUSEPPE e GIUDICE RAFFAELE per i reati rispettivamente ascritti ai capi N. 5 e N6 per non aver commesso il fatto;
dichiara non doversi procedere contro PELOSI WALTER per l'imputazione di cui al capo 8 essendo il reato estinto per morte del reo;
contro COGLIANDRO DEMESTRIO e MALETTI GIANADELIO per la imputazione di cui al capo N.4 poichè il delitto, escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 N. 9 e 10 C.P. è estinto per prescrizione;
GELLI LICIO e D'ALOIA MANLIO per l'imputazione di cui agli artt. 81, 110, 326 C.P., così modificata l'originaria rubrica di cui al capo N.10

perchè il reato è estinto per prescrizione.
Visto l'art. 48 R.D. 28.5.1931 N. 602
dispone il dissequestro e la restituzione a COPPETTI MARCELLO di quanto sequestrato il 28.5.81 presso terzi ed in particolare presso lo studio dell'avv. Umberto Santarelli, nella abitazione di Roberto Frati ed il 29.5.81 nella abitazione di Coppetti (verbali sequestro in vol. 7, fasc. 2).

IL PRESIDENTE

ROMA 16 APRILE 1994

Depositato in Cancelleria
Roma 21 LUG. 1994
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Enzo Giammarini

I N D I C E

Imputati ed imputazioni

PAG. 1

PARAGRAFI 1.2. Lo svolgimento del processo

PAG. 16

PARAGRAFO 3. Le conclusioni delle parti

PAG. 38

PARAGRAFO 4. Considerazioni preliminari

PAG. 45

PARAGRAFO 5. Il significato politico delle Relazioni conclusive presentate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2.

PAG. 47

PARAGRAFO 6. La struttura del delitto di cospirazione politica mediante associazione: articolo 305 cod.pen.-

PAG. 51

PARAGRAFI 7.8. Le distinzioni tra gli associati previste dall'articolo 305 cod.pen.

PAG. 61

PARAGRAFO 9. L'elemento soggettivo del delitto previsto dall'articolo 305 cod. pen.

PAG 63

PARAGRAFO 10. L'associazione per delinquere. La differenza tra i delitti sanzionati dagli articoli 305 e 416 cod.pen.
PAG. 68

PARAGRAFO 11. La struttura del delitto di attentato contro la Costituzione dello Stato: articolo 283 cod.pen.
PAG. 71

PARAGRAFO 12. Ancora sull'articolo 283 cod. pen.: Considerazioni sulla interpretazione del Giudice Istruttore e del Pubblico Ministero.
PAG. 84

PARAGRAFI 13. 14. Il delitto di attentato contri gli Organi Costituzionali e contro le Assemblee regionali: articolo 289 cod.pen.
PAG. 98

PARAGRAFO 15. Ancora sull'articolo 289 cod.pen.: Considerazioni sulla interpretazione del Giudice Istruttore e del Pubblico Ministero.
PAG. 103

PARAGRAFO 16. I delitti di procacciamento di notizie coperte dal segreto di Stato e di notizie riservate; di rivelazione di segreti di Stato e di notizie di cui è vietata la divulgazione: articoli 256, 261 e 262 cod. pen.
PAG. 109

PARAGRAFO 17. Le notizie riservate. La legge N. 801/1977 e gli articoli 256 3° comma e 262 cod.pen.
PAG. 114

PARAGRAFI 18.19. Accenni alla Organizzazione massonica in Italia.
PAG. 130

PARAGRAFO 20. La segretezza della associazione. La legge 25 gennaio 1982 N.17.
PAG. 145

PARAGRAFI 21.22.23. Notizie sulla vita di LICIO GELLI.
PAG. 154

PARAGRAFO 24. Notizie sulla vita di LICIO GELLI e sulla Loggia PROPAGANDA 2.
PAG. 180

PARAGRAFO 25. Le indagini svolte su LICIO GELLI nel 1974 dal personale del II° Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza.
Le dichiarazioni di ENZO VIGNOLA, di LUCIANO ROSSI, di ANTONINO DE SALVO, di GIUSEPPE SERRENTINO.
PAG. 186

PARAGRAFO 26. L"esisto delle indagini svolte nel 1974 dalla Guardia di Finanza.L'iniziativa del colonnello SALVATORE FLORIO. Le conseguenze.Le indagini svolte su LICIO GELLI nel 1974 dal Raggruppamento Centri C.S. e dal Centro C.S. di Firen-

ze.
La storia di ROMDENH ROMLUC e di DAVIDE MERLINO.
Le dichiarazioni di SERGIO DENTI.
PAG. 200

PARAGRAFO27. Il trasferimento del colonnello SALVATORE FLORIO da ROMA al comando della Legione di GENOVA.
Le dichiarazioni di MYRIAM CAPPUCCIO vedova FLORIO, di ANTONINO COLASANTI, di ANTONINO FLORIO, di AUGUSTO DE LAURENTIS, DI GAETANO OLIVA, di ARTURO DELL'ISOLA ,di DANILO MONTANARI, di VARNY SANNA, di ANTONIO CORDA, di GIULIO ORIOLI.
PAG. 218

PARAGRAFO 28. La morte del colonnello SALVATORE FLORIO.
PAG. 227

PARAGRAFO 29. Il suicidio del ten. colonnello LUCIANO ROSSI.
Le dichiarazioni di MARIA LUISA SCALA vedova ROSSI, di PAOLO MARANINI, di GIOVANNI BORRELLI.
PAG. 229

PARAGRAFI 30.31.32. Le vicende della loggia PROPAGANDA 2 secondo la ricostruzione fatta dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Roma.
Il Raggruppamento GELLI.
PAG. 233

PARAGRAFO 33. Precisazioni sulle considerazioni svolte dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di ROMA.
Riferimenti alle dichiarazioni di FERDINANDO ACCORNERO, di ERMENEGILDO BENEDETTI, di LINO SALVINI, di FRANCESCO SINISCALCHI, di AMBROGIO VIVIANI.
Il ricatto reciproco.
Il colpo di Stato del 1971.
PAG. 250

PARAGRAFO 34. VITO MICELI ed il "golpe BORGHESE".
Il generale PAOLO GASPARI e "la lettera ai militari".
PAG. 266

PARAGRAFO 35. LINO SALVINI, LICIO GELLI e la loggia PROPAGANDA 2: ulteriori precisazioni sulle considerazioni svolte dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Roma.
PAG. 277

PARAGRAFI 36.37.38. La riunione tenuta il 29 dicembre 1972 nell'Hotel BAGLIONI di Firenze.
Le dichiarazioni di SIRO ROSSETI, di NICOLA FALDE, di LUIGI DE SANTIS.
PAG. 283

PARAGRAFO 39. LICIO GELLI e le informazioni.
La dinamica del potere secondo ALVIN TOFFLER.
PAG. 304

PARAGRAFI 40,41,42. "L'OSSERVATORIO POLITICO" (O.P.) di CARMINE PECORELLI: alcuni articoli pubblicati tra il 1974 ed il febbraio 1979; i rapporti con il S:I,D;; le dichiarazioni di FRANCA MANGIAVACCA, di FABIO ISMAN, di ANTONIO VIEZZER, di MARCELLO COPPETTI, di ERMENEGILDO BENEDETTI, di ANTONGIULIO LOPRETE e di NICOLA FALDE.

PAG. 312

PARAGRAFI 43.44.45.46.47.- Ancora le vicende della loggia PROPAGANDA 2 e la vita di LICIO GELLI. Gli annuari massonici.

PAG. 355

PARAGRAFO 48. La organizzazione decentrata della loggia PROPAGANDA 2.

PAG. 392

PARAGRAFI 49.50.51. ENNIO BATTELLI e la loggia PROPAGANDA 2. Le tessere di iscrizione firmate in bianco. Richiamo alle dichiarazioni di RAFFAELE SALERNO, di GIORGIO PISANO' e di FRANCESCO SINISCALCHI.

PAG. 397

PARAGRAFO 52. Le dichiarazioni di FEDERIGO MANNUCCI BENINCASA, di UMBERTO NOBILI e di MARCELLO COPPETTI.

PAG. 420

PARAGRAFI 53.54.55. Altri fatti relativi a LICIO GELLI sino all'anno 1987.

La corrispondenza tra LICIO GELLI ed i capi-gruppo; considerazioni su costoro.
I docuemnti concernenti la "solidarietà massonica".
PAG. 450

PARAGRAFI 56.57.58. Il fascicolo MI.FO.BIALI. MARIO FOLIGNI ed il NUOVO PARTITO POPOLARE.
PAG. 464

PARAGRAFO 59. Il fascicolo MI.FO.BIALI.
Il generale RAFFAELE GIUDICE ed il colonnello GIUSEPPE TRISOLINI.
PAG. 482

PARAGRAFI 60.61. Il fascicolo MI.FO.BAILI.
La fuga di notizie: CARMINE PECORELLI e ROBERTO FABIANI.
Le dichiarazioni di MARIO CASARDI, di GIANADELIO MALETTI, di DEMETRIO COGLIANDRO, del sen. GIULIO ANREOTTI.
PAG. 486

PARAGRAFO 62. Il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche:l'articolo 617 bis cod.pen.-
Il capo di imputazione N. 4:conclusioni.
PAG. 518

PARAGRAFI 63.64. Il fascicolo MI.FO.BIALI.
Le dichiarazioni di GIANADELIO MALETTI, di ANTONIO VIEZZER, di ANTONIO LABRUNA, di GIANCARLO D'OVIDIO, di MARIO ESPOSITO, di GIOVANNI ROMEO, di NICOLA FALDE, di NICOLI TORQUATO, DI ENZO FILIPPI, di AMBROGIO VIVIANI, di GIOVANNI BATTISTA MINERVA.
PAG. 528

PARAGRAFI 65.66. Il capo di imputazione N. 3: conclusioni.
PAG. 583

PARAGRAFO 67. La illecita diffusione di altri documenti del S.I.D. : conclusioni.
PAG. 597

PARAGRAFO 68. IL capo di imputazione N. 6:conclusioni.
PAG. 600

PARAGRAFI 69. 70.71.72.73.74.-
I contratti tra le società ENI, PETROMIN e SOPHILAU. Le dichiarazioni di UMBERTO ORTOLANI, di SALVATORE FORMICA, di GIUSEPPE BATTISTA, di FRANCESCO COSSIGA, di GIULIO ANDREOTTI, di BENEDETTO CRAXI, di CLAUDIO MARTELLI, di ALBERTO SOLERA, di CLAUDIO SIGNORILE, di EMO DANESI e di GIORGIO MAZZANTI.
Le conclusioni della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.
PAG. 608

PARAGRAFO 75. I contratti tra le società ENI,PETRO MIN e SOPHILAU.
Le posizioni di GAETANO STAMMATI, di EMO DANESI, di LUIGI BISIGNANI, di LEONARDO DI DONNA, di LORENZO DAVOLI.
Le dichiarazioni di ARNALDO SQUILLAN TE, di GIUSEPPE MAZZA e di FRANCESCO SALOMONE.
Il capo di imputazione N. 5: conclusioni.
PAG. 696

PARAGRAFO 76. La corrispondenza sequestrata in A-REZZO il 24 giugno 1981.
PAG. 721

PARAGRAFI 77.78.79. L'arrivo di MARIA GRAZIA GELLI a Fiumicino il 4 luglio 1981.
Origine e finalità dei documenti a lei sequestrati .
Le dichiarazioni di LICIO GELLI, di MARIA GRAZIA GELLI, di UGO DELL'AMICO, di LANDO DELL'AMICO, di GUIDO RAMPOL+ DI, di MAURO SPANTI.
PAG. 727

PARAGRAFO 80. I documenti sequestrati a MARIA GRAZIA GELLI.
PAG. 747

PARAGRAFO 81. I documenti sequestrati :il contenu to della busta N.1 . Le dichiarazioni di EUGENIO SCALFARI e di CARLO CARAC CIOLO.

La richiesta di indagini fatta il 16 aprile 1980 da WALTER PELOSI a MARIO PIZZUTI.
Il documento concernente l'on. GIANNI DE MICHELIS trovatonel luglio 1981 nel l'archivio del CESIS.
Le dichiarazionni di VINCENZO MAIELLO, del snatore FRANCESCO MAZZOLA e di MASSIMILIANO CENCELLI.
PAG. 749

PARAGRAFO 82. IL delitto di violazione della pubblica custodia di cose: articoli 351 cod.pen.-
Il capo di imputazione N. 8: conclusioni.
PAG. 768

PARAGRAFO 83. I documenti sequestrati: il contenuto della busta N. 2.
PAG. 772

PARAGRAFO 84. I documenti sequestrati:il contenuto della busta N. 3.
PAG. 773

PARAGRAFO 85. I documenti sequestrati: il contenuto della busta N. 4.
PAG. 774

PARAGRAFO 86. I documenti sequestrati: il contenuto della busta N. 5.
PAG. 778

PARAGRAFO 87. Il delitto di calunnia: articolo 368 cod.pen..
Il capo di imputazione N. 13: conclusioni.
PAG. 781

PARAGRAFO 88. Il delitto di truffa: articolo 640 cod.pen.
Il capo di imputazione N. 2: conclusioni.
PAG. 791

PARAGRAFO 89. Il delitto di millantato credito: articolo 346 cod.pen.
PAG. 796

PARAGRAFO 90. Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio: articolo 319 cod.pen.
PAG. 802

PARAGRAFI 91. 92. 93. 94. 95.96. 97.
I capi di imputazione N. 9 e N. 10.
Le dichiarazioni di LICIO GELLI, di MANLIO D'ALOIA, di UMBERTO ORTOLANI, di ROBERTO CALVI, di IRIDIO FANESI (art. 450 C.P.P.), di SALVATORE GALLO (art. 450 C.P.P.).
Conclusioni.
PAG. 807

PARAGRAFO 98. L'archivio uruguaiano.
Il capo di imputazione N. 17:conclusioni.
PAG. 860

PARAGRAFO 99. Il principio di specialità previsto dall'articolo 14 della legge 30 gennaio 1963 N. 300.
L'esercizio del potere giurisdizionale per i capi di mputazione N. 10 e N. 17 nei limiti indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
PAG. 869

PARAGRAFO 100. Ordine sistematico per l'esame dei fatti comprêsi nel capo di imputazione N. 1.
PAG. 874

PARAGRAFO 101. Il conto bancario N.633369 denominato PROTEZIONE.
Le dichiarazioni di FILIPPO LEONI, di SILVANO LARINI, di CLAUSIO MARTELLI, di LICIO GELLI, di UMBERTO ORTOLANI, di BENEDETTO CRAXI.
PAG. 876

PARAGRAFI 102.103.104. Il Comitato massonico di MONTE-CARLO.
Le dichiarazioni di LICIO GELLI, di FRANCO PICCHIOTTI, di EZIO GIUNCHIGLIA, di WILLIAM ROSATI, di FEDERICO FEDERICI, di GABRIELLA MARIA LEE, di SIMONETTA CAVALLI, di SIRO ROSSETI, di ROBERTO MISURI, di GIOVANNI TASSITANO, di GIUSEPPE OLIVERI, di SALVATORE SPINELLO,di GIUSEPPE BELLANTONIO, di LIA DONATI BRONZI, di GIOVANNI NISTICO', di ACHILLE ALFANO (art.450 C.P.P.), di BRUNO DELLA FENIZIA (art 450 C.P.P.).

Il memoriale di ATTILIO BALDO.
PAG. 908

PARAGRAFO 105. Il Piano SOLO.
PAG. 959

PARAGRAFO 106. La riunione di villa Wanda del 1973.
PAG. 968

PARAGRAFO 107. Il gruppo SOGNO.
PAG. 991

PARAGRAFO 108. Il golpe BORGHESE.
PAG. 995

PARAGRAFI 109.110. La strage del treno "ITALICUS".
PAG. 1002

PARAGRAFO 111. L'omicidio del giudice VITTORIO OCCORSIO.
PAG. 1008

PARAGRAFO 112. Le opinioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulla riunione di villa Wanda, sul golpe BORGHESE, sulla strage del treno "ITALICUS".
PAG. 1011

PARAGRAFO 113. I rapporti con "l'eversione nera: le dichiarazioni di PAOLO ALEANDRI, di PAOLO BIANCHI, di FRANCESCO SALOMONE.
PAG. 1015

PARAGRAFO 114. I rapporti con "l'eversione nera": le dichiarazioni di SERGIO CALORE, di PAOLO SIGNORELLI, di GILBERTO CAVALLINI, di MARIO ROSSI, di PIERLUIGI CONCUTELLI, di FRANCO CELLETTI,di ALDO TISEI, di WALTER SORDI, di CRISTIANO MARIA FIORAVANTI,di MARIO MARIANI, di BRUNO MARIANI, di FABIO DE FELICE.

PAG. 1045

PARAGRAFO 115. I rapporti con "l'eversione nera": le dichiarazioni di FILIPO DE IORIO, di GINO BIRINDELLI, di DEMETRIO PERRELLI, di SIRO ROSSETI, di ERMENEGILDO BENEDETTI,di FRANCESCO SINISCALCHI;

PAG. 1086

PARAGRAFO 116. I rapporti con "l'eversione nera": le dichiaraioni di FEDERICO D'AMATO, di ANTONIO AMATO.

PAG. 1107

PARAGRAFO 117.118.119 I rapporti con "l'eversione nera": I rapporti di EMILIO SANTILLO in data 17 dicembre 1974, 27 dicembre 1975 e 9 ottobre 1976.

PAG. 1120

PARAGRAFO 120. I rapporti con "l'eversione nera": le dichiarazioni di NARA LAZZERINI, di STEFANO DELLE CHIAIE.

PAG. 1135

PARAGRAFO 121. I rapporti con "l'eversione nera": le dichiarazioni di UMBERTO NOBILI, di FEDERIGO MANNUCCI BENINCASA.
PAG. 1145

PARAGRAFO 122. I capi dei gruppi della P2.
PAG. 1149

PARAGRAFO 123. I capi dei gruppi della P2 secondo la sentenza della Sezione Istruttoria della Corte di Appello di ROMA.
PAG. 1156

PARAGRAFI 125.126. Il memorandum sulla situazione politica italiana, il piano R ed il piano di rinascita democratica.
PAG. 1162

PARAGRAFI 126.127. Il memorandum sulla situazine italiana ed il piano di rinascita democratica secondo la relazione di maggioranza della Commissione parlamentare di inchiesta dulla loggia massonica P2.
PAG. 1180

PARAGRADO 128. Le conclusioni su contenuto dei tre documenti:memorandum sulla situazione politica italiana, piano R e piano di rinascita democratica.
PAG. 1192

PARAGRAFO 129. Le dichiarazioni di GIORDANO GAMBERINI, di DAVIDE PELLEGRINI, di FABRIZIO TRECCA TRIFONE, di PASQUALE PORPORA, di SPARTACO MENNINI, di MARIO TEDESCHI, di BRUNO TASSAN DIN e di MARIO LEBOLE.
PAG. 1198

PARAGRAFO 130. Le dichiarazioni di PAOLA FRANCESCA LONGO, di EDMONDO DELL'ORCO, di GASTONE PIZZOLI, di TOMMASO MASCI, di GIANCARLO LORENZINI, di GIAMPIERO DEL GAMBA, di CARLO PISTILLI, di FLAMINIO PICCOLI e di CARLA VENTURI.
PAG. 1204

PARAGRAFO 131. Le dichiarazioni di ALVARO CIARDILLI, di ANGELO RIZZOLI, di GIORGIO CARTA, di MATTEO GRILLO, di WILLIAM ROSATI, di ELIO SACCHETTO, di EMANUELE TOMASINO, di ROMOLO ARENA, di GIACOMO ARGENTO, di GIUSEPPE ATTINELLI, di GILBERTO BACCETTI, di ELPIDIO FATTORI, di SERGIO PISCITELLO.
PAG. 1222

PARAGRAFO 132. Le dichiarazioni di COSTANTINO BELLUSCIO, di ANTONIO LECCISOTTI, di AVENTINO FRAU e di FRANCESCO SALOMONE.
PAG.1230

PARAGRAFO 133. Le dichiarazioni di LUCIANO DONNINI, di MATTEO LEX, di GLAUCO LOLLI GHETTI, di PASQUALE BANDIERA e di ANGELO PARACUCCHI.
PAG. 1242

PARAGRAFO 134. Le dichiarazioni di FERDINANDO PASTINA , di GIOVANNI TORRISI, di REMO LANDINI,di MARIO CECCHI, di MARIO DIANA, di STEFANO CORRUCCINI,di ALBERTO MARIO FAZIO, di FERDINANDO GUCCIONE e di MASSIMO MASCOLO.

PAG. 1256

PARAGRAFO 135. le dichiarazioni di ROMOLO DALLA CHIESA, di CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, di GIAMPAOLO CRESCI, di WALTER BRUNO, di ALESSANDRO ALESSANDRINI,di SILVIO CALDONAZZO, di MICHELE PRINCIPE e di GINO PISANI.

PAG. 1269

PARAGRAFO 136. Le dichiarazioni di GIACOMO CALIENDO, di GIOVANNI GUIDI, di GIOVANNI MARRAS, di GIOVANNI GIUFFRIDA, di OTELLO MONTORSI, di ALBERTO TEARDO, di VITO NAPOLI, di RODOLFO GUZZI, di GIUSEPPE VALENTINI,di DEMETRIO PERRELLI e di GIACOMO GEIROLA.

PAG. 1283

PARAGRADO 137. Le dichiarazioni di ANTONIO CORNACCHIA, di GIOVANNI BATTISTA MINERVA, di BRUNO PALMIOTTI e di SALVATORE SCIBETTA.
Le nomine diVITO MICELI e di RAFFAELE GIUDICE.

PAG. 1299

PARAGRAFO 138. Le dichiarazioni di GUIDO CARENZA, di VITTORIO FORGIONI, di GIOVANNI LA ROCCA, di FRANCESCO BERNASCONI, di SIRO ROSSETI, di FALCONE LUCIFERO. La versione di ROSSETI sulla nomina di VITO MICELI e sul "controllo" sul lma loggia P2.

PAG. 1321

PARAGRAFO 139. Le dichiarazioni di MASSIMO PUGLIESE, di ROBERTO GERVASO, di SILVIO BERLUSCONI e diMAURIZIO COSTANZO.

PAG. 1345

PARAGRAFO 140. Le dichiarazioni di ENRICO MANCA, di FRANCESCO DI BELLA , di MASSIMO DE CAROLIS, di FABIO ISMAN e di PIETRO SPACCAMONTI.

PAG. 1365

PARAGRAFO 141. Le dichiarazioni di CARLO CARACCIOLO, di ELIO CIOPPA e di UMBERTO GRANATI. L'asserito "depistaggio" per la strage di BOLOGNA del 1980.

PAG. 1386

PARAGRAFO 142. Le dichiarazini di BRUNO ROZERA, di GIORGIO PISANO' e di RAFFAELE SALERNO.

PAG. 1409

PARAGRAFO 143. Le dichiarazioni diGIULIANO CESARE TURONE, di GHERARDO COLOMBO e di GUIDO VIOLA.

PAG. 1423

PARAGRAFO 144. Le dichiarazioni di AMINTORE FANFANI, di PUBLIO FIORI, di GIULIO ANDREOTTI, e di FRANCESCO COSSIGA.
Ancora sul "controllo" de "Il Corriere della Sera".
PAG. 1436

PARAGRAFO 145. le dichiarazioni di SILVANO LABRIOLA, di FABRIZIO CICCHITTO, di ALBERTO ROSONE e di CARLO DE BENEDETTI.
PAG. 1452

PARAGRAFO 146. Le dichiarazioni di EGIDIO CARENINI, di EMO DANESI, di ERMIDO SANTI, di GIANCARLO ARNAUD e di GIOVANNI SPADOLINI;
PAG. 1470

PARAGRAFO 147. Le dichiarazioni di BENEDETTO CRAXI, di CLAUDIO MARTELLI, di ALBERTO STATERA e di LUIGI BITTONI.
PAG. 1486

PARAGRAFO 148. Le dichiarazioni di GIANCALO ELIA VALORI, di FLAVIO CARBONI, di VINCENZO BENINCASA e di FRANCESCO PAZIENZA.
PAG. 1499

PARAGRAFO 149. Le dichiarazioni di CORRADO TERRANOVA, di GIUSEPPE SZALL[illegible] e di ARMANDO LAURI
PAG. 1514

PARAGRAFO 150. Le dichiarazioni di MARCELLO COPPETTI
PAG. 1534

PARAGRAFO 151. Le dichiarazioni di NINO LUGARESI, di EMANUELE DE FRANCESCO e di OSVALGO MINGHELLI.
PAG. 1553

PARAGRAFO 152. Le dichiarazioni di ARMANDO CORONA e di GIANNATONIO MINGHELLI.
PAG. 1572

PARAGRAFO 153. Le dichiarazioni di SALVATORE BELLASSAI.
PAG. 1590

PARAGRAFO 154. Le dichiarazioni di LUIGI DE SANTIS.
PAG. 1596

PARAGRAFO 155. Le dichiarazioni di RAFFAELE GIUDICE
PAG. 1608

PARAGRAFO 156. Le dichiarazioni di EZIO GIUNCHIGLIA
PAG. 1613

PARAGRAFO 157. Le dichiarazioni di GIULIO GRASSINI
PAG. 1622

PARAGRAFO 158. Le dichiarazioni di ANTONIO LABRUNA
PAG. 1626

PARAGRAFO 159. Le dichiarazioni di GIANADELIO MALETTI
PAG. 1640

PARAGRAFO 160. Le dichiarazioni di PIETRO MUSUMECI
PAG. 1641

PARAGRAFO 161. Le dichiarazioni di UMBERTO ORTOLANI
PAG. 1652

PARAGRAFO 162. Le dichiarazioni di WALTER PELOSI.
PAG. 1680

PARAGRAFO 163. Le dichiarazioni di FRANCO PICCCHIOTTI.
PAG. 1681

PARAGRAFO 164. Le dichiarazioni di ANTONIO VIEZZER
PAG. 1692

PARAGRAFI 165.166.167.168.169.
Le conclusioni in merito al capo di imputazione N.1.
PAG. 1710

PARAGRAFO 170. Riepilogo delle decisioni della Corte di Assise. Il dispositivo.
PAG. 1778

INDICE
PAG. 1793

REDATTA SCHEDA PEL CASELLARIO *N.* 59/94 *del Reg. Gen.*

addì ..... *N.* ..... *del Registro*

LA PRIMA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

1/5 LOGGIA P2

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PRESENTATO A ESULE

ARRIVATO IL 13 MAR. 1997

PROTOCOLLO 2069

L'anno millenovecentovant SEI *il giorno* 27

del mese di MARZO *in* ROMA

LA 1° CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

composta dai Signori :

1. DOTT. VINCENZO FRUNZIO — *Presidente*
2. DOTT. DOMENICO NOSTRO — *Consigliere*
3. SIG. GIORGIO ALESSANDRO PACETTI
4. SIG. ANNITA PELLE
5. SIG. RITA PARISI — *Giudici popolari*
6. SIG. AGOSTINA FRONTALI
7. SIG. ANGELO ANNIBALI
8. SIG. TERESA MORETTI

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor DOTT. GIORGIO SANTACROCE

e con l'assistenza del ~~Cancelliere~~ XXXXXXXXXX Collab. di Canc. Liliana Chirola

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale in grado di appello

C O N T R O

1) BATTISTA Giuseppe n. Monopoli 5.2.1929, res. Roma V. Antonio Gramsci, 42/A – Roma

dom. c/o Avv. Marcello Melandri V. della Conciliazione, 44 – RM

LIBERO – PRESENTE

2) BELLASSAI Salvatore, n. 20.4.1925 Roma, res. Palermo - P.za Unità d'Italia, 14 - elett.te dom. c/o Avv. Emilio Orlando - V. Lucrezio Caro, 12 - RM

LIBERO - CONTUMACE

3) D'ALOJA Manlio, n. Roma 1.8.46 - res. Novara Olengo V. Molino Vecchio, 12 - elett.te dom. c/o Avv. Luciano Revel, Via degli Scipioni, 268/A - RM

LIBERO - PRESENTE

4) GELLI Licio, n. Pistoia 21.4.19, res. in Montevideo (Urùguay) - dom.to in Arezzo S. Maria delle Grazie, Villa Wanda

LIBERO - CONTUMACE

5) GIUNCHIGLIA Ezio, n. Lucca 10.6.43 - res. V. Montenero, 168 - Livorno - dom.to c/o Avv. Antonio Picone Via Baiamonti, 2 - RM

LIBERO - CONTUMACE

6) LABRUNA Antonio, n. Napoli 16.4.27 res. Roma Via Licia, 44 - dom.to C:o Avv. Roberto Sacco - Via Appia Nuova, 470 - RM

LIBERO - PRESENTE

7) MALETTI Gian Adelio, n. Milano 30.9.21 - Dom. Johannesburg (Sudafrica) elett.te dom. c/o Avv. Giuseppe Salemi, V. Lucrezio Caro, 38 - RM

LIBERO - CONTUMACE

8) MUSUMECI Pietro, n. Catania 18.5.20 - res. Marino - V. dei Laghi, Km. 8,6

LIBERO - CONTUMACE

9) ORTOLANI Umberto n. Roma 31.5.13 - res. S. Paolo del Brasile, elett.te dom.to c/o Avv. Aldo Pannain, Via Achille Papa, 21 - RM

10) PICCHIOTTI Franco, n. Civitavecchia 22.10.11 - res. Roma V. Val Maggia, 28 - elett.te dom.to c/o Avv. Luciano Revel, V. degli Scipioni, 268/A

LIBERO - PRESENTE

11) VIEZZER Antonio, n. Farra di Soligo 2.5.16 - res. Roma V. E. De Marchi, 20

LIBERO - CONTUMACE

APPELLANTI 3°, 4° e 7° imp. - P.M. - P.G. e Avvocatura dello Stato avverso la sentenza della Corte di Assise di Roma in data 14.4.1994

P.C.:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente del Consiglio pro-tempore;
- Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore;
- Ministero Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore;
- Ministero Finanze in persona del Ministro pro-tempore rappr.ti e difesi dall'Avv.ra Gen.le dello Stato (Avv.ti G. Lancia e M. Greco, elett.te dom. in Roma Via dei Portoghesi, 12;
- Gherardo Colombo, Proc. Spec.le Avv. Corrias Lucente Giovanna elett.te dom.to in Roma c/o il suo Proc.re Spec.le, Via Sardegna, 14;
- Avv.ti Giovanni Maria Flick e Angelo Carmona, Proc.ri Spec.li delle P.C. VIOLA Guido e TURONE Giuliano, elett.te dom.te in Roma Via Linneo, 8 c/o i loro Proc.ri Spec.li

LA CORTE

Udita la relazione del Consigliere Dr. Domenico NOSTRO, osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 18.11.1991 - emessa al termine di una lunga e complessa istruttoria svolta con il rito formale, sotto la disciplina del codice di procedura penale 1930, e che traeva in parte origine nelle indicazioni dispositive della sentenza della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Roma in data 26.3.1985 - Battista Giuseppe, Bellassai Salvatore, Cogliandro Demetrio, D'Aloja Manlio, De Santis Luigi, Gelli Licio, Giudice Raffaele, Giunchiglia Ezio, Grassini Giulio, Labruna Antonio, Maletti Gian Adelio, Musumeci Pietro, Niro Domenico, Ortolani Umberto, Pelosi Walter, Picchiotti Franco e Viezzer Antonio sono stati rinviati a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di Roma per rispondere delle sottonotate imputazioni:

Bellassai, De Santis, Giudice, Giunchiglia, Grassini, Labruna, Maletti, Musumeci, Niro, Ortolani, Pelosi, Picchiotti e

Viezzer, di cospirazione politica mediante associazione - delitto previsto e punito dagli artt. 81, 305, 1° e ult. co. in relazione agli artt. 256, 261, 262, 283, 289 C.P., 416 C.P. - per essersi associati tra loro, agendo quali organizzatori di un'associazione denominata P2, formalmente loggia massonica coperta della comunione di Palazzo Giustiniani, che sapevano fare capo a Gelli, essere numerosa e formata da persone collocate ai massimi vertici dell'amministrazione dello Stato e del mondo economico, pur nel vincolo della reciproca copertura, al fine di commettere più delitti e più reati tra quelli indicati dall'art. 302 C.P.;

Viezzer, di truffa continuata aggravata ai sensi degli artt. 81, 112 n. 1 e 640 C.p. per essersi, in concorso con ignoti, procurato l'ingiusto profitto costituito dall'importo delle quote associative versate per l'iscrizione alla sedicente Loggia Massonica "Propaganda 2" ad opera di persone indotte in errore con artifici e raggiri, consistiti nel tacere loro che la suddetta Loggia era stata sospesa dal Grande Oriente d'Italia;

Labruna, Maletti e Viezzer, del reato di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 9, 261, 1° e 4° co., 262, 1° e 4° co., 255 C.P. per essersi, nella veste di incaricati di funzioni presso uno dei Servizi di Sicurezza dello Stato, procurati notizie destinate nell'interesse

NY

politico dello Stato a rimanere segrete o delle quali era vietata la divulgazione, riguardanti la persona di Gelli, l'attività del "Nuovo Partito Popolare" e di Mario Foligni; e per avere, il Labruna ed il Maletti, sottratto i relativi incartamenti dagli uffici del Servizio di Sicurezza Militare;

Cogliandro e Maletti, del delitto di cui agli artt 110, 617 bis, prima e seconda parte, 61 nn. 9 e 10 C.P. per avere, con abuso delle rispettive funzioni di Capo del Servizio Informazioni Difesa e di Capo dell'Ufficio "D", fatto installare apparati e strumenti di intercettazione telefonica sulle utenze di Foligni Mario e del Comandante Generale della Guardia di Finanza Giudice Raffaele, prendendo effettiva conoscenza delle conversazioni;

Battista, del delitto di cui agli artt. 110, 81, 261, 262, 1° e 4° co. C.P. per essersi, in concorso con Gelli e nella qualità di segretario particolare del Ministro del Commercio Estero pro-tempore Sen. Gaetano Stammati, procurato notizie destinate nell'interesse politico interno ed internazionale dello Stato a rimanere segrete, concernenti la specifica attività svolta dall'Autorità di Governo in relazione al contratto di fornitura di petrolio greggio tra l'AGIP (ENI) e la PETROMIN nonché documentazione e carteggi ufficiali relativi a quel contratto;

Giudice, del delitto di cui agli artt. 81, 110, 262, 1° e 4° co. C.P. per avere, nella sua qualità di Comandante Generale della Guardia di Finanza all'epoca dei fatti, rivelato a Gelli, mediante consegna di copia della documentazione agli atti del II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, notizie riservate sul conto del medesimo Gelli;

Pelosi, del delitto di cui all'art. 351 C.P. per avere, nella sua qualità di Segretario Generale del CESIS, sottratto dagli uffici del medesimo CESIS gli incartamenti relativi ad un'indagine su società collegate con il Ministro Gianni De Michelis, consegnatigli dall'Ufficio Informativo della Guardia di Finanza;

Gelli, di millantato credito continuato e aggravato, ai sensi degli artt. 81, 346, 61 nn. 7 e 9 C.P., presso i magistrati della Procura della Repubblica di Milano titolari di un'inchiesta a carico di Calvi Roberto, presso i vertici dello stesso ufficio e della Procura Generale nonché presso uno degli ufficiali della G.d.F. incaricati dell'indagine e presso il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, per aver indotto lo stesso Calvi a credere che egli potesse influire sulla conduzione e sull'esito del processo in corso;

Gelli e D'Aloja, del delitto di cui agli artt. 81, 319, 110 e 321 C.P. per avere il secondo, nella qualità di appartenente al Terzo Gruppo del Nucleo di P.T. di Milano della G.d.F. ed agendo su richiesta e sollecitazione del primo, compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio riferendo notizie sulle indagini in corso sul conto del Calvi e fornendo copie di atti processuali, in cambio di non precisate ma ingenti somme di denaro ammontanti, secondo annotazioni trovate presso il Gelli, ad almeno 1.000 dollari;

Gelli, del delitto di cui agli artt. 81, 110, 368, 61 n. 10 C.P. per avere, in concorso con la figlia Maria Grazia, simulando tracce dei reati a mezzo di documenti apparentemente diretti ad altri, incolpato falsamente, sapendoli innocenti, magistrati dell'Ufficio Istruzione e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, incaricati delle indagini in procedimenti penali a carico dello stesso Gelli e di altri, di corruzione e di sottrazione di parte della documentazione sequestrata e per avere, altrettanto falsamente, incolpato il Dr. Giuliano Turone ed il Dr. Guido Viola di corruzione per aver ricevuto, al fine di compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, somme di denaro non precisate e di aver accettato la promessa di altro denaro nella

misura di 300.000 e 500.000 dollari rispettivamente, che avrebbe dovuto essere versato su due distinti depositi già aperti presso l'Unione Banche Svizzere di Ginevra da un avvocato di Milano; e del delitto di cui agli artt. 110, 81, 256 C.P. per essersi procurato, in concorso con persone non identificate, notizie destinate a rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato e contenute in carteggi dei servizi di sicurezza rinvenuti in copia tra la documentazione conservata nell'abitazione di Montevideo.

Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 421 C.p.p. 1930, nella fase degli atti preliminari al giudizio, la Corte ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Niro Domenico in ordine al reato ascrittogli perché estinto per morte del reo.

Nei termini di legge si sono costituiti parte civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, il Ministero delle Finanze, il Ministero di Grazia e Giustizia nonché Colombo Gherardo, Viola Guido, Turone Giuliano e De Michelis Gianni.

Risolte con ordinanza le questioni preliminari, comprese quelle di legittimità costituzionale di alcune norme, e dichiarato aperto il dibattimento, è stata svolta una lunga ed articolata istruttoria, nel corso della quale sono stati interrogati alcuni dei

NM

giudicabili e, ai sensi dell'art. 450 bis C.P.P., altri imputati di reati connessi; sono stati escussi numerosissimi testimoni ed acquisiti, prevalentemente su richiesta del Pubblico Ministero, molti documenti.

All'esito e sulle conclusioni delle parti la Corte, con sentenza in data 16 aprile 1994, ha dichiarato Maletti Gian Adelio colpevole del reato di cui al capo N. 3, limitatamente alla sottrazione dei documenti relativi alle indagini svolte dal SID sul conto di Mario Foligni e raccolti nel fascicolo MI.FO.BIALI ed alla rivelazione di quanto in esso contenuto, esclusi il concorso e l'ipotesi di cui all'art. 262 C.P., e lo ha condannato alla pena di 14 anni di reclusione, condonata nella misura di 5 anni. Ha dichiarato Gelli Licio colpevole del reato di millantato credito sub 9, escluse le circostanze aggravanti contestate e la continuazione, nonché di quelli di calunnia e di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato di cui ai capi NN. 13 e 17 e lo ha condannato alla pena di 3 anni di reclusione e £ 3.000.000 di multa per il primo, a quella di 6 anni di reclusione per il secondo ed a quella di 8 anni di reclusione per il terzo, condonate nella complessiva misura di 5 anni di reclusione e dell'intera multa e determinata quella in complesso residua in 12 anni di reclusione.

NM

Ha inoltre emesso nei confronti dei predetti imputati le altre statuizioni di legge costituite, per quanto attiene agli interessi civili, dalla condanna del Maletti al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione al delitto di cui al capo N. 3; e dalla condanna del Gelli al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile Ministero di Grazia e Giustizia per il delitto di cui al capo N. 9 ed in favore delle parti civili Turone Giuliano, Viola Guido e Colombo Gherardo, assegnatarie queste ultime di provvisionale di £ 20.000.000 ciascuna, per il delitto di cui al capo N. 13.

Ha assolto Bellassai Salvatore, De Santis Luigi, Giudice Raffaele, Giunchiglia Ezio, Grassini Giulio, Labruna Antonio, Maletti Gian Adelio, Musumeci Pietro, Ortolani Umberto, Pelosi Walter, Picchiotti Franco e Viezzer Antonio dall'imputazione di cospirazione politica mediante associazione di cui al capo N. 1 perché il fatto non sussiste; Viezzer Antonio dall'imputazione di truffa di cui al capo N. 2 perché il fatto non sussiste; Labruna Antonio e Viezzer Antonio dall'imputazione di cui al capo N. 3 per non aver commesso il fatto; Maletti Gian Adelio dalla stessa imputazione, limitatamente ai fatti non compresi nella pronuncia

NM

di condanna, per non aver commesso il fatto; Battista Giuseppe e Giudice Raffaele dai reati rispettivamente ascritti ai capi N. 5 e N. 6 per non aver commesso il fatto.

Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Pelosi Walter in ordine al reato ascrittogli al capo N. 8 perché estinto per morte del reo; nei confronti di Cogliandro Demetrio e Maletti Gian Adelio in ordine al reato di cui al capo N. 4, previa esclusione delle circostanze aggravanti contestate, perché estinto per prescrizione; e nei confronti di Gelli Licio e D'Aloja Manlio in ordine al reato di cui agli artt. 81-110-326 C.P., così modificata l'originaria imputazione di cui al capo N. 10, perché estinto per prescrizione.

La Corte, nel motivare le adottate statuizioni, ha proceduto anzitutto all'analisi della struttura dei reati che sono stati contestati agli imputati.

Per quanto riguarda quello di cospirazione politica mediante associazione - classificato tra i reati cosiddetti a soglia anticipata, quelli cioè che sono caratterizzati sotto l'aspetto oggettivo da un pericolo indiretto per la personalità dello Stato (pericolo di pericolo) - ha ritenuto la necessità, oltre che dell'incontro delle volontà di più soggetti su un comune

NM

programma di aggressione alla personalità dello Stato, di una struttura organizzativa, anche rudimentale, in grado di consentire il perseguimento dell'intento comune di commettere uno o più delitti fra quelli indicati dall'art. 302 del codice penale. Precisando che la struttura organizzativa rappresenta l'elemento di collegamento oggettivo delle singole condotte degli associati, idoneo a conferire alle medesime un carattere unitario ed un'autonoma rilevanza penale.

Definite le distinzioni dei ruoli dei compartecipi nell'ambito dell'associazione, ha poi rilevato, quanto all'elemento soggettivo del reato, che esso è rappresentato dal dolo specifico, essendo richiesta la volontà di associarsi con altri soggetti allo scopo di commettere uno dei delitti elencati nell'art. 302 C.P. Ha così disatteso l'orientamento espresso dal G.I., secondo cui il riferimento teleologico contenuto nella norma attiene al dato strutturale dell'associazione come reato-mezzo piuttosto che alla qualificazione dell'elemento soggettivo.

Ha osservato altresì che il reato di cospirazione politica mediante associazione è figura specifica rispetto al reato di associazione per delinquere come previsto dall'art. 416 C.P. Da ciò derivando che le due fattispecie danno luogo ad un concorso

NY

apparente di norme, da risolversi sulla base del criterio di specialità.

In relazione al delitto di attentato contro la costituzione dello Stato previsto dall'art. 283 C.P. - dopo aver richiamato, sulla scorta dell'indirizzo giurisprudenziale affermatosi in relazione alla disposizione di cui al 2° comma dell'art. 49 C.P., il principio di valore generale circa la necessità del requisito di idoneità dell'atto a ledere o a mettere in pericolo il bene oggetto della tutela penale - ha in primo luogo affermato la sussistenza del requisito in questione nel caso, comune peraltro a tutti i reati di pericolo, in cui debba ritenersi che l'azione avrebbe potuto conseguire il risultato voluto anche con il concorso di fattori eventuali. Ha tuttavia ribadito l'esigenza di un'attenta valutazione della condotta, caso per caso, sotto il profilo della idoneità e della univocità della direzione degli atti. Ferma restando, come per tutti i delitti di attentato, la punibilità anche degli atti cosiddetti preparatori, anche al loro primo manifestarsi, purché soggettivamente diretti ed in concreto idonei all'attuazione del risultato lesivo che la norma penale vuole evitare.

Ha aggiunto che l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico e che l'art. 283 del codice penale tutela l'intero

NM

corpo della legge fondamentale ed ogni altra legge che rivesta natura costituzionale. Ed ha precisato che la norma non è rivolta a garantire lo status-quo giuridico-costituzionale, ma soltanto la legittimità dell'evoluzione costituzionale, sanzionando così gli atti di qualsiasi natura difformi dallo strumento di revisione indicato dall'art. 138 della Costituzione.

In merito al reato di attentato contro gli Organi Costituzionali e contro le Assemblee Regionali, previsto dall'art. 289 C.P., ha sottolineato la sua natura di delitto di attentato, con elemento soggettivo costituito da dolo generico. Ha precisato altresì i concetti di impedimento e di turbativa delle funzioni o delle prerogative presi in considerazione dalla norma incriminatrice. Ed ha poi tratteggiato la linea di confine esistente tra le due autonome figure di reato previste dall'art. 283 e dall'art. 289 del codice penale sulla base del distinto bene giuridico protetto e, quindi, della direzione della condotta dell'agente.

Con riferimento ai delitti previsti dagli artt. 256, 261 e 262 del codice penale - richiamati nell'imputazione di cui al capo N. 1 ed oggetto delle contestazioni sub 3, 5, 6 e 17 - ha affrontato le questioni interpretative insorte con l'emanazione della legge 24.10.1977 n. 801. Ha definito come dolo generico l'elemento

NM

soggettivo dei reati, individuando le condotte materiali che integrano le rispettive fattispecie criminose. Ha indicato l'oggetto della tutela penale dei tre reati nell'interesse della personalità internazionale o interna dello Stato ad evitare che notizie segrete o riservate concernenti la sicurezza dello Stato vengano a conoscenza di persone non autorizzate. E, dato atto delle determinazioni della legge 801/1977 su quanto deve ritenersi coperto dal segreto di Stato, ha precisato il concetto giuridico di segreto come il limite imposto dalla competente autorità alla conoscibilità di un fatto o di un atto, sottolineando che la normativa sul SID classifica come segrete le notizie fornite da quel Servizio.

Quanto alle notizie riservate, definite come quelle che pur essendo a conoscenza di un numero indeterminato di persone non possono avere per decisione dell'autorità competente un'ulteriore divulgazione, ha ritenuto la relativa disciplina ex artt. 256 e 262 C.P. non abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge 801/1977 e pienamente compatibile con i principi costituzionali di legalità-tassatività delle norme penali. Ed ha aggiunto, in conformità dell'orientamento della Corte Suprema di Cassazione, come soltanto l'accertamento che le notizie siano diventate di

pubblico dominio può escludere l'offensività di un'ulteriore circolazione. Fermo restando che rientra nei compiti dell'autorità giudiziaria l'indagine se e in quale modo la Pubblica Amministrazione abbia manifestato la volontà di classificare come riservata la notizia.

La Corte ha quindi fornito ampi cenni sull'Organizzazione massonica in Italia e sulla Loggia Propaganda 2, ricavate prevalentemente dalla Relazione di maggioranza della Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia P2, nonché sulla vita di Gelli e sulle indagini svolte sul conto del medesimo nel 1974 dal personale del II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, dal Raggruppamento Centri C.S. e dal Centro C.S. di Firenze, sempre della G.d.F.

Poi ha affrontato il problema della segretezza dell'associazione, dando peraltro atto che non si tratta di requisito essenziale per la sussistenza del delitto di cospirazione politica mediante associazione come previsto dall'art. 305 C.P., ma di un elemento pur sempre utile ai fini della identificazione della volontà dell'associato e delle finalità perseguite. E - sulla scorta delle disposizioni della legge 25.1.1982 N. 17, delle conclusioni del Comitato amministrativo di inchiesta sulla loggia P2 e della

NM

stessa Commissione parlamentare di inchiesta, di un parere del Consiglio di Stato sull'applicazione dell'art. 212 del Testo Unico delle leggi di P.S. - ha ritenuto di poter individuare, tra le più tipiche caratteristiche dell'organizzazione massonica, la riservatezza o la copertura di alcune logge. Le quali possono essere considerate proprie di quella "normalità massonica" da sempre tollerate dallo Stato Italiano, salva la parentesi della dittatura fascista, come tali ritrovandosi nella loggia P2 prima dell'entrata in vigore della legge 17/1982. Tanto da potersi ricavare una situazione di oggettiva difficoltà per gli iscritti di considerare la massoneria o una parte di essa, come le logge "coperte", alla stregua di una struttura associativa illegittima perché in contrasto con l'art. 18 della Costituzione. Con l'ulteriore conseguenza della esclusione della possibilità di valutare il dato della segretezza della struttura come un elemento sintomatico del dolo specifico richiesto dall'art. 305 C.P.

Dopo ciò la Corte ha dato ampio risalto alle emergenze processuali acquisite in merito a talune vicende concernenti, tra l'altro, le iniziative di indagine assunte dal Col. Salvatore Florio, il suo trasferimento da Roma al Comando della Legione di Genova e la morte del medesimo in occasione di un incidente stradale; il

suicidio del Col. Luciano Rossi; l'evoluzione della Loggia Propaganda 2, con osservazioni circa la ricostruzione che di essa ha operato la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Roma e riferimenti al ricatto reciproco che avrebbe contrassegnato i rapporti tra alcuni degli aderenti ed al colpo di stato del 1971; il Gen. Miceli ed il cosiddetto "golpe Borghese"; i rapporti tra Lino Salvini e Gelli con riguardo alla Loggia P2; la riunione tenuta il 29.12.1972 presso l'Hotel Baglioni di Firenze; la rivista "L'Osservatorio Politico" (O.P.) di Carmine Pecorelli ed alcuni articoli pubblicati tra il 1974 ed il febbraio 1979 nonché i rapporti con il SID; altre vicissitudini della Loggia P2 e la vita di Gelli, con riferimento agli annuari massonici ed all'organizzazione decentrata; i rapporti tra Ennio Battelli e la loggia e le tessere di iscrizione firmate in bianco; altri fatti relativi a Gelli fino al 1987 nonché la corrispondenza tra il medesimo ed i capigruppo ed i documenti riguardanti la "solidarietà massonica"; il fascicolo MI.FO.BIALI., con riferimento a Mario Foligni ed al Nuovo Partito Popolare, al Gen. Giudice ed al Col. Trisolini, a Carmine Pecorelli ed al giornalista Roberto Fabiani.

Quanto al merito delle singole imputazioni che interessano l'attuale fase del procedimento, in dipendenza della devoluzione

NM

operata dalle parti con i rispettivi atti di impugnazione, la Corte ha ritenuto comprovata la responsabilità di Maletti in ordine all'imputazione di cui al capo N. 3, limitatamente alla sottrazione dei documenti relativi alle indagini svolte dal SID sul conto di Mario Foligni e del "Nuovo Partito Popolare", raccolti nel fascicolo MI.FO.BIALI., ed alla rivelazione di quanto in esso contenuto.

Al riguardo - dato atto dell'ammissione dell'imputato circa la presenza di quel fascicolo nel suo ufficio nel breve periodo di tempo trascorso tra la comunicazione e l'esecuzione del suo trasferimento al Comando della Divisione Granatieri di Sardegna; e dell'accertata circostanza della mancata consegna del documento al Gen. Romeo subentratogli nella responsabilità del servizio, giustificata dall'interessato con il richiamo alla irregolarità della raccolta del materiale - ha disatteso la versione difensiva, ancorché sostenuta dalle dichiarazioni di Viezzer e di Nicoli Torquato. Ha infatti ritenuto, sulla base di elementi di prova rafforzati da indizi precisi e concordanti, che il Maletti non ha consegnato il fascicolo MI.FO.BIALI. al Labruna, ma lo ha sottratto dagli uffici del SID ove avrebbe dovuto restare depositato, per trattenerlo indebitamente e per rivelarne il contenuto ad alcuni giornalisti. Ha peraltro inquadrato l'episodio nell'ambito della

lotta ingaggiata tra contrapposte fazioni dei servizi segreti e sviluppatasi anche nell'arena offerta dal settimanale di Carmine Pecorelli, escludendo il "comune contesto di appartenenza alla loggia P2" sostenuto dall'accusa e considerato non avvalorato dalle dichiarazioni di Ortolani e dai riferimenti di costui al possesso da parte del Gelli di un foglio di intercettazioni telefoniche presumibilmente appartenente al fascicolo MI.FO.BIALI.

Esclusa per tali ragioni la responsabilità di Labruna in merito allo specifico addebito concernente l'anzidetto fascicolo, la Corte, quanto ai fatti residuali dell'imputazione di cui al capo N. 3, ha ritenuto di poter affermare, sulla base delle acquisite risultanze processuali, che Maletti Viezzer e Labruna hanno avuto la possibilità ed il motivo di divulgare il contenuto dei fascicoli, classificati segreti, relativi alle investigazioni sul conto di Gelli. E tuttavia, pur dando atto dell'appesantimento delle posizioni dei prevenuti in ragione delle menzognere dichiarazioni dagli stessi rilasciate, ha rilevato che - diversamente da quanto verificato per il dossier MI.FO.BIALI., rimasto per sua stessa ammissione nella disponibilità esclusiva del Maletti - molte altre persone non

W4

identificate hanno avuto le stesse possibilità degli imputati di sottrarre i documenti e di divulgarne il contenuto.

Quanto all'imputazione di millantato credito ascritta a Gelli al capo N. 9 della rubrica, la Corte, ricostruite le vicende relative all'apertura di un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica di Milano a carico di Roberto Calvi per la irregolarità di talune operazioni del Banco Ambrosiano, ha dato conto delle risultanze processuali ricavabili dalle dichiarazioni rese dallo stesso Gelli, da D'Aloja Manlio, da Calvi, da Umberto Ortolani, da Iridio Fanesi, da Salvatore Gallo e da Giuseppe Mazza nonché dai documenti trovati in Castiglion Fibocchi o in possesso dell'imputato al momento del suo arresto in Svizzera. Ritenuta l'inidoneità di siffatte emergenze a dimostrare un'influenza reale da parte di Gelli sull'andamento del procedimento penale a carico di Roberto Calvi o, comunque, una condotta tenuta dal medesimo per conto e nell'interesse della Loggia P2, ha giudicato provata oltre ogni dubbio la sua responsabilità per avere millantato credito, anche se soltanto presso il magistrato delegato alle indagini sul conto di Calvi. A tale riguardo ha valutato a carico del prevenuto la deposizione resa dallo stesso Calvi - laddove ha riferito che Gelli gli aveva dato assicurazione che si sarebbe

WM

occupato delle sue vicende giudiziarie avvalendosi delle proprie relazioni, sia pure senza fare nomi e però facendogli capire che, a cose fatte, si sarebbe dovuto prendere in considerazione un "riconoscimento" - qualificata come precisa, dettagliata, logica e munita di positivi riscontri individuati nei documenti, autentici o falsi, trovati nella disponibilità del prevenuto.

In merito al reato ascritto a Gelli al capo N. 13 della rubrica, la Corte ha identificato i momenti nei quali si è articolata la manovra calunniosa contro i magistrati milanesi nelle due lettere sequestrate in Arezzo il 24 giugno 1981 (una a firma "Gino" e l'altra con sottoscrizione illeggibile) e nelle altre due lettere sequestrate a Fiumicino il 4 luglio 1981. firmate rispettivamente "un collega" e "Nardino". Per le prime ha indicato le ragioni che portano ad identificarne l'autore nella persona di Licio Gelli. Mentre per le altre - quelle trovate in possesso della figlia dell'imputato all'atto dello sbarco nell'aeroporto romano di Fiumicino e contenenti le indicazioni relative, rispettivamente, alla vendita da parte dei magistrati di Milano di materiali sequestrati "in casa dell'ormai noto Maestro Venerabile" ed al versamento di somme di denaro in favore di Guido Viola e Giuliano Turone su conti di deposito aperti presso

banche svizzere - ha utilizzato l'ammissione di Maria Grazia Gelli di aver ricevuto i documenti dal padre con l'incarico di spedirli, appena giunta in Italia, all'indirizzo di Villa Wanda in Arezzo e la piena conferma sul punto proveniente dall'imputato. Ha quindi giudicato inattendibile l'assunto secondo cui quel materiale sarebbe stato consegnato al Gelli nel giugno del 1981, per essere poi utilizzato nell'ambito di un piano ignoto all'imputato. Ed ha respinto le altre tesi difensive, in particolare quella secondo cui l'elemento soggettivo non avrebbe sorretto ogni momento della condotta, sul rilievo che il Gelli, con la consegna nelle mani della figlia dei documenti da spedire, ha posto in essere, con coscienza e volontà, il meccanismo causale dell'evento da lui stesso voluto.

Per quanto concerne l'imputazione di cui al capo N. 17 - riferita al cosiddetto "archivio uruguayano", sequestrato in occasione della perquisizione eseguita il 29.5.1981 nella casa di Montevideo di Gelli, alla presenza del figlio Raffaello, e trasmesso dai Carabinieri il successivo 4 agosto 1982 - la Corte, rilevato il collegamento tra quei documenti e quelli di Castiglion Fibocchi, ha dato atto della provenienza della documentazione, secondo l'esito degli accertamenti compiuti dal personale del SISMI, dai fascicoli del SIFAR, per una quota pari allo 0,56%, e dagli archivi

del SID, per un 7,13%. Ha ritenuto in conseguenza provato che Gelli si è procurato notizie destinate a rimanere segrete, respingendo così la tesi sostenuta dall'imputato, secondo cui i documenti di Montevideo sarebbero stati nient'altro che fotomontaggi prefabbricati da allegri poliziotti in pensione, rifilati poi ai nostri servizi allo scopo di assicurarsi un'agiata vecchiaia.

In merito alla imputazione di cui al capo N. 10, ascritta a Gelli e a D'Aloja, la Corte ha considerato i biglietti scritti dal secondo, che aveva preso parte nella sua qualità di ufficiale della Guardia di Finanza alle indagini della Procura della Repubblica di Milano sul conto di Roberto Calvi. Tali biglietti, riconosciuti come autentici dal diretto interessato e ritrovati in occasione della perquisizione effettuata presso la Soc. Giole in Castiglion Fibocchi, contengono informazioni sullo stato del procedimento ed hanno un seguito logico nelle istruzioni, a mezzo di nota autografa del Gelli, per l'avvocato svizzero in relazione alla commissione rogatoria preparata dallo stesso D'Aloja. Al riguardo la Corte - dato atto che il Gelli ed il D'Aloja hanno affermato di non conoscersi; che il primo ha assunto di non ricordare i documenti e di ignorare come quel foglio possa essere stato trovato nel corso di perquisizione eseguita in sua assenza e, inoltre, non ha fornito

spiegazioni sul contenuto di fogli trovati in suo possesso al momento dell'arresto in Svizzera e sull'annotazione in essi dei nomi di Fiori, Gallo e D'Aloja; che quest'ultimo ha sostenuto di aver redatto quegli appunti nell'ufficio del Dott. Mucci in base alle osservazioni del magistrato circa l'errata indicazione del numero del fascicolo processuale nella minuta di una commissione rogatoria da inviare all'A.G. Svizzera - ha ritenuto comprovata al di là di ogni dubbio l'identificazione del D'Aloja come responsabile delle informative finite nelle carte di Gelli. Ed ha precisato che la conclusione appare convalidata, oltre che dalle ricordate annotazioni sui fogli trovati in possesso di Gelli al momento dell'arresto, dalle telefonate partite proprio in quel periodo di giugno-luglio 1980 dall'Hotel Excelsior di Roma verso l'utenza 455068 di Novara, intestata appunto al D'Aloja. La Corte ha peraltro rilevato la mancanza di prove concludenti in merito al versamento o alla promessa di somme di denaro a ricompensa delle fornite informazioni ed ha osservato non potersi escludere che il D'Aloja abbia in realtà mirato con la sua condotta ad accattivarsi la benevolenza di un "potente" in vista di qualche futura utilità. Ha pertanto giudicato che il fatto integra, in luogo del contestato delitto, il reato di rivelazione di segreti di ufficio

NY

come previsto dal 1° comma dell'art. 326 del codice penale, da dichiararsi estinto per la prescrizione intervenuta fin dal 1988.

Per quanto concerne il reato di rivelazione di segreti di Stato e di notizie di cui era stata vietata la divulgazione, ascritto al capo N. 5 della rubrica a Battista Giuseppe in relazione ai documenti afferenti ai contratti ENI-PETROMIN e ENI-SOPHILAU risultati in possesso di Gelli, la Corte ha esaminato il materiale processuale costituito dalle dichiarazioni di Umberto Ortolani, Salvatore Formica, Giuseppe Battista, Francesco Cossiga, Giulio Andreotti, Benedetto Craxi, Claudio Martelli, Alberto Solera, Claudio Signorile, Emo Danesi e Giorgio Mazzanti. Ha inoltre valutato le conclusioni della Commissione Parlamentare per i procedimenti di accusa nonché le posizioni di Gaetano Stammati, Emo Danesi, Luigi Bisignani, Leonardo Di Donna e Lorenzo Davoli e le dichiarazioni di Arnaldo Squillante, Giuseppe Mazza e Francesco Salomone. Dato atto che non è stato disposto il rinvio a giudizio nei confronti di Gelli, che pure aveva ricevuto quelle notizie, ha poi rilevato che soltanto le due lettere in data 18.7.1979, con le quali il Ministero per il Commercio con l'Estero autorizzava sotto il profilo valutario il pagamento della provvigione e comunicava all'ENI tale autorizzazione, possono considerarsi comprese nella

NM

sfera di tutela predisposta dall'art. 262 del codice penale. Ha quindi osservato che l'imputato è una delle persone sulle quali grava il più consistente sospetto di essere stato colui che ha fornito copia dei documenti a Gelli, dal momento che ha avuto rapporti con quest'ultimo ed incontri sia con lui che con Salvatore Formica ed Umberto Ortolani; è stato colui che ha corretto, per incarico del Ministro, il "diario Stammati"; ed ha titolo, grazie all'inclusione del suo nome negli elenchi di Castiglion Fibocchi, per essere inserito "nel comune contesto di appartenenza alla Loggia P2", che costituisce per l'accusa il substrato di tutti i reati contestati. Ha tuttavia riconosciuto che tale sospetto, per quanto pesante, non può avere valore di prova ai fini dell'affermazione della penale responsabilità giacché, a parte il fatto che il Gelli nelle sue rapide escursioni sul tema ha sempre parlato in prima persona e senza riferimenti alla P2, risulta comprovata l'esistenza di più fotocopie dell'originale, formate addirittura prima dell'apposizione della data, e di una cerchia di persone, alcune di prima fila, anch'esse in grado di consegnare i documenti a Gelli.

In merito alla imputazione di cospirazione politica mediante associazione precisata al capo N. 1, oggetto di pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto, la Corte ha anzitutto

rilevato la necessità di esaminare altri fatti, diversi da quelli già considerati, alcuni dei quali non specificamente collegati all'accusa e ciononostante compresi nella contestazione alternativa dell'associazione per delinquere, formulata in modo ampio e completata in maniera esauriente dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Tali fatti attengono al conto bancario N. 633369, cosiddetto "conto Protezione", al Comitato Massonico di Montecarlo, ai rapporti tra Licio Gelli e la destra eversiva, ai rapporti tra Licio Gelli e gli iscritti ed i non iscritti alla Loggia P2, al Progetto politico di Licio Gelli e della Loggia P2.

Quanto al primo punto, dopo aver illustrato le vicende seguite alla scoperta nel corso della perquisizione in Castiglion Fibocchi dell'appunto relativo al conto "Protezione", ha dato conto degli sviluppi dell'indagine ripresa dalla magistratura milanese, all'inizio del 1993, con riferimento al fallimento del Banco Ambrosiano. Ha quindi esaminato le dichiarazioni rese sulla questione da Silvano Larini, Benedetto Craxi, Claudio Martelli, Filippo Leoni, Licio Gelli ed Umberto Ortolani, rilevando che il quadro delineato dalle risultanze processuali è quello di un affare di considerevoli proporzioni, sulla cui liceità dovrà pronunziarsi la competente Autorità Giudiziaria e nel quale tutti hanno cercato

di guadagnare. Ha soggiunto che, se nei fatti che riguardano il versamento di sette milioni di dollari USA sul Conto Protezione sono ravvisabili reati, questi sono comunque collocati fuori dal capo di imputazione N. 1. Ed ha definito come destituita di fondamento tanto la tesi secondo cui la storia del Conto Protezione dimostrerebbe che la Loggia P2 ha influenzato il Partito Socialista Italiano, quanto quella che vede nell'interessamento di Gelli e della Loggia P2 nella vicenda un ruolo attivo di Gelli e di Ortolani nel finanziamento illecito del PSI, reso possibile dal controllo da loro esercitato sul Banco Ambrosiano e sull'E.N.I. Ha ritenuto infatti che certamente Gelli e forse anche Ortolani hanno svolto una parte nelle trattative che hanno condotto al versamento della somma, probabilmente traendone un congruo profitto. Ma ha escluso l'interessamento della Loggia P2 come gruppo associato.

In merito al Comitato Massonico di Montecarlo, detto anche Comitato Esecutivo Massonico (M.E.C.) o Loggia di Montecarlo, la Corte ha mostrato di condividere la conclusione della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla P2 circa la "vocazione internazionale" di Gelli, intesa come propensione ad inserire l'organizzazione da lui guidata in un più vasto contesto di respiro internazionale. Ha invece respinto, alla stregua di mero

giudizio politico, l'affermazione di carattere generale volta ad identificare sempre la condotta di Gelli con l'azione dell'organizzazione denominata P2. Quindi ha valutato le risultanze processuali costituite dalle dichiarazioni di Licio Gelli, Franco Picchiotti, Ezio Giunchiglia, William Rosati, Federico Federici, Gabriella Maria Lee, Simonetta Cavalli, Siro Rosseti, Roberto Misuri, Giovanni Tassitano, Giuseppe Olivieri, Salvatore Spinello, Giuseppe Bellantonio, Lia Donati Bronzi, Giovanni Nisticò e Bruno Della Fenizia e dal memoriale di Attilio Baldo. Sulla base di esse ha ritenuto che il Comitato Esecutivo Massonico non è stato una creazione di Licio Gelli, essendo perfino dubbia la sua partecipazione; che le sue finalità, ambiziose, confuse, contraddittorie e non realizzate sono state in ogni modo autonome rispetto alla struttura della Loggia P2; e che comunque, pur non potendosi escludere che le persone esaminate abbiano reso una versione riduttiva, non è emersa alcuna prova che il Comitato sia stato lo strumento di progetti o atti delittuosi.

Nell'ambito dei rapporti tra Gelli e la destra eversiva, che secondo l'accusa esprimono una linea di continuità finalizzata a un progetto golpista passante soggettivamente attraverso le stesse persone del cosiddetto Piano Solo fino alla riunione di Villa

Wanda, la Corte ha rilevato anzitutto, sulla base dell'esito di due procedimenti penali per diffamazione nonché delle conclusioni di due Commissioni Militari e di una Commissione Parlamentare che hanno analizzato ogni aspetto del Piano Solo e degli eventi del giugno-luglio 1964, che non sono mai state elevate accuse a carico di alcuno. Ed ha aggiunto che i fatti realmente accertati non consentono di affermare, secondo quanto sostenuto dall'accusa, che i generali Palumbo, Picchiotti e Bittoni siano stati i protagonisti del Piano Solo, che sarebbe stato un vero e proprio progetto di colpo di Stato.

Per quanto riguarda la riunione di Villa Wanda - definita dall'On. Tina Anselmi come "il governo militare di Spagnuolo" ed il punto d'arrivo della strategia iniziata con il Piano Solo; ed indicata dall'accusa come un altro anello che unisce la Loggia P2 alla destra eversiva e golpista ovvero come una prova del progetto politico eversivo dell'organizzazione - la Corte, dopo aver dato atto che vi hanno partecipato il Gen. Giovanbattista Palumbo, all'epoca comandante della Divisione Carabinieri Pastrengo di Milano, il suo aiutante di campo Ten. Col. Calabrese, il Gen. Franco Picchiotti comandante della Divisione Carabinieri di Roma, il Gen. Bittoni comandante la Brigata Carabinieri di Firenze, il

Colonnello dei Carabinieri Musumeci e il Dr. Carmelo Spagnuolo, Procuratore Generale della Corte d'Appello di Roma, ha valutato le dichiarazioni rese da Palumbo, Picchiotti e Calabrese. Ha osservato che l'incontro, svoltosi nella primavera del 1973, certamente atipico e di non facile lettura, è stato sicuramente provocato da Gelli, che ha provveduto a convocare gli intervenuti. Ha rilevato altresì che esso ha registrato la presenza di persone tutte iscritte alla Loggia P2, tra le quali i comandanti delle due Divisioni dei Carabinieri territorialmente competenti per il centro e il nord d'Italia. Ed ha valutato che vi è sproporzione tra lo spostamento di tanti personaggi verso Arezzo e il tipo della conversazione che sarebbe stata svolta. Tuttavia, considerata l'assenza del comandante della Divisione Ogaden, competente per l'Italia meridionale e le isole, e tenuta presente la circostanza che la riunione ha avuto luogo in un periodo di tempo che non registrava particolari problemi sociali e di ordine pubblico, ha ritenuto di poter escludere che l'incontro abbia avuto obiettive caratteristiche di idoneità ad essere inserito all'interno di un progetto di instaurazione di una dittatura militare. Ha anzi notato che la riunione di Villa Wanda appare caratterizzata da una miscela di superficialità, di presunzione e di megalomania,

perfettamente compatibile con la personalità di Licio Gelli e di taluno dei convenuti, al punto da sembrare la scena di una recita studiata per consentire a Gelli di esibire la sua importanza e di far colpo su Spagnuolo, recentemente passato alla Loggia P2.

In merito alla tesi di un collegamento tra la Loggia P2 ed il "gruppo Sogno", ripresa dall'ordinanza di rinvio a giudizio sulla base delle osservazioni della Commissione Parlamentare di inchiesta circa i punti di contatto della strategia di riforme costituzionali di quel gruppo con il piano gelliano di rinascita democratica, la Corte ha considerato quali unici fatti emersi dall'indagine l'adesione di Sogno alla Loggia P2 e la sottoscrizione ad opera del medesimo di due affidavit in favore di Michele Sindona. Ma ha ritenuto che non sono stati acquisiti elementi di prova idonei a smentire le dichiarazioni rese sul punto dall'interessato; e, comunque, che gli affidavit a favore di un "fratello" non costituiscono nemmeno un indizio di un collegamento di natura eversiva tra la Loggia P2 ed il "gruppo Sogno".

Per quanto attiene all'assunto dell'accusa in merito alla sussistenza di una stretta connessione tra la Loggia P2 ed i fatti e gli uomini del "golpe Borghese" del 1970, indicata come ulteriore

prova della "pluriennale copertura dei Servizi di cui ha goduto la P2", la Corte, dopo aver richiamato i principi del giudicato, ha ricordato come la sentenza della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Roma abbia rilevato che dagli atti del procedimento penale sul c.d. Golpe Borghese non è emerso neppure un indizio di una qualsiasi responsabilità del Gelli, che del resto mai ha assunto la veste di imputato o di indagato.

Anche in merito al coinvolgimento della Loggia P2 nella strage del treno "Italicus" e nell'omicidio del giudice Vittorio Occorsio la Corte ha svolto considerazioni dello stesso segno, del tutto conformi alle conclusioni adottate nei relativi procedimenti penali con sentenze passate ormai in giudicato, ma in contrasto con le opinioni espresse, anche sulle questioni della riunione di Villa Wanda e del "Golpe Borghese", nella relazione di maggioranza della Commissione Parlamentare di inchiesta.

Con riferimento alla questione più generale dei rapporti tra la Loggia di Gelli e l'eversione nera la Corte ha esaminato un materiale probatorio di notevole mole, costituito dalle dichiarazioni di Paolo Aleandri, Paolo Bianchi, Francesco Salomone, Sergio Calore, Paolo Signorelli, Gilberto Cavallini, Mario Rossi, Pierluigi Concutelli, Franco Celletti, Aldo Tisei,

Walter Sordi, Cristiano Maria Fioravanti, Dario Mariani, Bruno Mariani, Fabio De Felice, Filippo De Iorio, Gino Birindelli, Siro Rosseti, Ermenegildo Benedetti, Francesco Siniscalchi, Federico D'Amato, Antonio Amato, Nara Lazzarini, Stefano Delle Chiaie, Umberto Nobili e Federigo Mannucci-Benincasa nonché dai rapporti di Emilio Santillo del 17.12.1974, del 27.12.1975 e del 9.10.1976. Ha rilevato l'inconsistenza degli elementi di accusa per effetto della genericità ovvero della manifesta inverosimiglianza, soprattutto per quelle provenienti dai cosiddetti collaboratori di giustizia, delle dichiarazioni delle persone sentite al riguardo. Ed ha concluso che l'argomento è collocato ai margini del processo in quanto Gelli non è stato chiamato a rispondere dell'accusa formulata con il capo di imputazione N. 1; che comunque i dati processuali analiticamente esaminati non accreditano un ruolo di Gelli nei progetti golpisti, anzi lo escludono in termini di concretezza probatoria; che, sotto il profilo della responsabilità penale, è improponibile una identificazione di Gelli con la Loggia P2; che nulla delle dichiarazioni, degli atti e dei documenti evoca la responsabilità per "progetti golpisti" di almeno una persona fra quelle chiamate

a rispondere del delitto di cospirazione politica mediante associazione contestato al capo N. 1 della rubrica.

Per quanto riguarda i gruppi della P2, in numero di 17 più uno facente capo direttamente a Gelli, individuati dall'accusa pubblica e privata come i capisaldi di una struttura articolata ed estesa a gran parte del territorio nazionale per meglio controllare "i settori vitali della vita collettiva" secondo i moduli di condotta esplicitati nel capo di imputazione sub 1, la Corte ha dato credito alle dichiarazioni degli imputati. Questi hanno infatti concordemente parlato di un decentramento organizzativo a mezzo della formazione di gruppi dislocati in città diverse secondo il luogo di residenza degli associati ed al fine di rendere più agevole la parte amministrativa e, soprattutto, di facilitare la raccolta e lo smistamento verso Licio Gelli delle richieste di solidarietà massonica. E le loro affermazioni hanno trovato riscontro nella documentazione di Castiglion Fibocchi, non smentita, quanto al contenuto, da alcun fatto o da alcuna testimonianza.

La Corte è poi passata all'esame del "memorandum sulla situazione politica italiana" e del "piano di rinascita democratica", documenti contenuti entrambi nel sottofondo di un borsone

portato da Maria Grazia Gelli e fatti trovare al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino il 4.7.1981, nonché del "piano R" inserito in un testo scritto da Gelli ed intitolato "La verità". Documenti che sono stati ritenuti della massima importanza dall'accusa, non solo come indice della disponibilità di Gelli a dare altri documenti e della sua volontà di spostare la competenza territoriale da Milano a Roma "per guadagnare tempo", ma anche, e soprattutto, per la loro inquadrabilità nel contesto complessivo delle attività della P2, strumentali non tanto alla realizzazione di operazioni di affari, quanto all'attuazione delle finalità politiche espresse nel "piano di rinascita democratica" e nel "piano R" da qualificarsi, quest'ultimo, un vero e proprio progetto di colpo di Stato.

Al riguardo la Corte ha rilevato che le tesi sostenute dall'accusa pubblica e dall'Avvocatura Generale dello Stato non hanno trovato concreti riscontri negli atti e che l'esame del contenuto dei tre documenti non fornisce ad esse alcun elemento di convalida. Il "memorandum sulla situazione politica italiana" è in realtà un concentrato di banalità, anche nella parte, svalutata dallo stesso Pubblico Ministero, che contiene l'accenno ad un'ipotesi di trasformazione della Democrazia Cristiana attraverso

WG

un massiccio acquisto, ove si disponesse di fondi per 10 miliardi, di tessere di iscrizione. Il "Piano R" e il "Piano di rinascita democratica", che hanno la stessa impostazione propositiva sia pure con un diverso grado di specificazione, hanno come loro premessa l'affermazione che sono esclusi "ogni movente ed intenzione anche occulta di rovesciamento del sistema" e contengono proposte di riforma nei campi più svariati (dai partiti politici ai sindacati, dalla stampa al Governo, al Parlamento alla magistratura, dal sistema fiscale al diritto di sciopero, ecc.), due soltanto delle quali riguardanti l'assetto costituzionale del paese (Corte Costituzionale e pena di morte). La stessa relazione di maggioranza della Commissione Parlamentare ha definito il documento come un riepilogo rivelatore degli umori politici di ambienti determinati e di una filosofia di stampo conservatore, anche se ha finito poi per sottolineare che il piano di rinascita democratica non è un testo astratto di ingegneria costituzionale né un documento di intenti che lo possa qualificare come il manifesto della P2, ma piuttosto un piano di azione che, oltre a fissare degli obiettivi, predispone in dettaglio le conseguenti linee di intervento, arrivando a preventivare persino il fabbisogno finanziario. Donde la conclusione che: il "memorandum sulla

situazione politica italiana", risalente al 1971 e di non provata elaborazione o adesione da parte di alcuno degli imputati, non è attribuibile alla Loggia P2 intesa come struttura globale e, comunque, impressiona soltanto per la banalità del suo contenuto, rimasto oltre tutto privo di sviluppi di qualsiasi tipo; il "Piano R" ed il "Piano di rinascita democratica" hanno contenuto altrettanto povero e non possono di certo essere definiti come "progetti di colpi di Stato"; al più, se si volesse assegnare a quelle carte una dignità che esse non hanno, potrebbero essere considerati alla stregua di un programma politico di riforme, come tale prodotto di una libertà garantita dalla Costituzione, e non già di un progetto di colpo di stato, per il quale occorrerebbero la menzione degli strumenti operativi e la divisione dei compiti attribuiti ai soggetti agenti al fine di mutare, con mezzi illeciti, l'ordine costituzionale; non è comprensibile, ove si tenga conto della fisiologia dei cambiamenti in una democrazia, la meraviglia della Commissione Parlamentare per la singolare "preveggenza" di alcune proposte di riforma contenute nel piano di rinascita democratica e realizzate, con strumenti costituzionalmente ortodossi, negli anni successivi; le più autorevoli voci dell'accusa hanno escluso che Licio Gelli sia stato il redattore del piano di

rinascita democratica e non occorre approfondire l'indagine se egli ne sia stato l'ispiratore, attesa la mancata contestazione al medesimo dell'imputazione di cui al capo N. 1; non può sostenersi, in fatto ed in diritto, che la condotta del Gelli si identifichi automaticamente con quella della P2 né che l'azione di questa comporti una responsabilità a carico di tutti gli aderenti, senza individuare e valutare le intenzioni e le condotte di ciascuno; non è stata acquisita alcuna prova che i suddetti documenti abbiano comunque interessato gli imputati del delitto sub 1, ossia Bellassai, De Santis, Giudice, Giunchiglia, Grassini, Labruna, Maletti, Musumeci, Ortolani, Pelosi, Picchiotti e Viezzer.

Di seguito la Corte ha proceduto all'esame delle dichiarazioni di numerosi testimoni (Giordano Gamberini, Davide Pellegrini, Fabrizio Trecca Trifone, Pasquale Porpora, Spartaco Mennini, Mario Tedeschi, Bruno Tassan Din, Mario Lebole, Paola Francesca Longo, Edmondo Dell'Orco, Gastone Pizzoli, Tommaso Masci, Giancarlo Lorenzini, Giampiero Del Gamba, Carlo Pistilli, Flaminio Piccoli, Carla Venturi, Alvaro Ciardilli, Angelo Rizzoli, Giorgio Carta, Matteo Grillo, William Rosati, Elio Sacchetto, Emanuele Tomasino, Romolo Arena, Giacomo Argento, Giuseppe Attinelli, Gilberto Baccetti, Elpidio Fattori, Sergio Piscitello,

Costantino Belluscio, Antonio Leccisotti, Aventino Frau, Francesco Salomone, Luciano Donnini, Matteo Lex, Glauco Lolli-Ghetti, Pasquale Bandiera, Angelo Paracucchi, Ferdinando Pastina, Giovanni Torrisi, Remo Orlandini, Mario Cecchi, Mario Diana, Stefano Corruccini, Alberto Mario Fazio, Ferdinando Guccione, Massimo Mascolo, Romolo Dalla Chiesa, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giampaolo Cresci, Walter Bruno, Alessandro Alessandrini, Silvio Caldonazzo, Michele Principe, Gino Pisani, Giacomo Caliendo, Giovanni Guidi, Giovanni Marras, Giovanni Giuffrida, Otello Montorsi, Alberto Teardo, Vito Napoli, Rodolfo Guzzi, Giuseppe Valentini, Demetrio Perrelli, Giacomo Geirola, Antonio Cornacchia, Giovanni Battista Minerva, Bruno Palmiotti, Salvatore Scibetta, Guido Carenza, Vittorio Forgioni, Giovanni La Rocca, Francesco Bernasconi, Siro Rosseti, Falcone Lucifero, Massimo Pugliese, Roberto Gervaso, Silvio Berlusconi, Maurizio Costanzo, Enrico Manca, Francesco Di Bella, Massimo De Carolis, Fabio Isman, Pietro Spaccamonti, Carlo Caracciolo, Elio Cioppa, Umberto Granati, Bruno Rozera, Giorgio Pisanò, Raffaele Salerno, Giuliano Cesare Turone, Gherardo Colombo, Guido Viola, Amintore Fanfani, Publio Fiori, Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, Silvano Labriola, Fabrizio Cicchitto, Alberto Rosone, Carlo

NY

De Benedetti, Egidio Carenini, Emo Danesi, Ermido Santi, Giancarlo Arnaud, Giovanni Spadolini, Benedetto Craxi, Claudio Martelli, Alberto Statera, Luigi Bittoni, Giancarlo Elia Valori, Flavio Carboni, Vincenzo Benincasa, Francesco Pazienza, Corrado Terranova, Giuseppe Szall, Armando Lauri, Marcello Coppetti, Nino Lugaresi, Emanuele De Francesco, Osvaldo Minghelli, Armando Corona e Gianantonio Minghelli) e di quelle degli imputati Bellassai, De Santis, Giudice, Giunchiglia, Grassini, Labruna, Maletti, Musumeci, Ortolani, Pelosi, Picchiotti e Viezzer.

Sulla base di tale disamina e richiamato quanto già esposto in merito ai molti fatti accaduti dall'inizio degli anni 60 sino al 1981, inquadrati dall'accusa nell'unico contesto dell'attività della Loggia P2, la Corte ha conclusivamente rilevato, a proposito dell'imputazione di cui al capo N. 1, che l'impianto accusatorio, come espresso nell'ordinanza di rinvio a giudizio e ripreso dal Pubblico Ministero e dalle parti civili rappresentate dall'Avvocatura Generale dello Stato, si compendia, in sintesi, nell'assunto che la P2, al momento della paralisi di ogni sua attività per effetto dell'intervento dei giudici milanesi e del sequestro della documentazione di Castiglion Fibocchi, era arrivata ad un livello di efficienza tale da consentirle di

controllare i Servizi di informazione, interi settori dell'Arma dei Carabinieri ed i vertici della Guardia di Finanza; di contare su mezzi finanziari praticamente illimitati e di disporre di uno strumento di controllo dell'opinione pubblica, quale il quotidiano più diffuso e prestigioso; di acquisire informazioni riservate su chiunque e bloccare qualunque accertamento su se stessa, disponendo di una rete di collegamenti costituente una vera struttura ombra rispetto agli organi dello Stato, in grado di espropriarne il potere pur essendo naturalmente priva di qualsiasi legittimazione.

Al riguardo ha però osservato che l'impianto accusatorio denuncia un distacco dalla realtà provata.

Un primo ostacolo alla identificazione di un "ruolo" di Gelli con l'attività della Loggia P2 sta nel fatto che Licio Gelli non è stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di cui al capo N. 1. A nulla rilevando, a fronte della riconosciuta possibilità del giudizio contumaciale, la circostanza che non sia stata concessa l'estradizione anche per tale reato.

A carico della maggior parte delle dodici persone imputate del delitto sub 1 è stata accertata soltanto l'affiliazione alla Loggia P2. E pertanto, in mancanza di altre prove, non è consentito far

NV

discendere da un eventuale ruolo di Gelli, senza violazione del principio costituzionale della responsabilità penale personale, conseguenze automatiche a danno della struttura come corpo associato ovvero dei singoli aderenti.

Deve considerarsi certa, in contrasto con la tesi sostenuta dal P.M. sulla scia delle parole di Ennio Battelli e di Armando Corona, l'appartenenza della Loggia P2 al corpo della massoneria "ufficiale" di Palazzo Giustiniani. E da ciò deriva che, in mancanza di prove contrarie, deve ritenersi che coloro che vi hanno aderito lo abbiano fatto convinti di entrare a far parte di un sodalizio massonico permesso dall'ordinamento dello Stato.

Secondo quanto accertato l'effettivo livello della organizzazione della Loggia P2 è risultato insufficiente per la realizzazione di un comune programma diretto alla commissione di uno o più delitti fra quelli elencati dall'art. 302 C.P. La loggia ha una sede che non è né un luogo di incontro né una base operativa. Gli affiliati, in massima parte, non comunicano fra di loro perché neanche si conoscono. E ciò non consente l'aggregazione delle volontà e dei mezzi minimi per il raggiungimento di uno scopo comune.

NM

Le tracce di una contabilità, tra le carte sequestrate, sono modestissime e non vanno oltre le annotazioni delle schede degli associati e degli importi delle capitazioni di spettanza del Grande Oriente d'Italia.

Mancano anche elementi essenziali di una vera e propria organizzazione, quali i mezzi economici a disposizione della struttura, i rapporti di collegamento pianificato tra gli associati, la suddivisione dei compiti.

Per contro le prove acquisite attestano una anomala forma di società accentrata nelle mani di un solo uomo che riesce soltanto a sostenere il peso della "solidarietà massonica". E tale situazione non subisce modifica neppure per effetto del decentramento in gruppi - permanendo intatti i problemi di comunicazione del passato - che è comunque finalizzato alla costituzione di nuovi canali interni per l'esercizio della solidarietà.

In definitiva, l'associazione è risultata priva di una struttura organizzata idonea alla realizzazione del programma criminoso proprio del delitto di cospirazione politica mediante associazione.

E la conclusione non può mutare a causa dei molti fattori concorrenti, individuabili nelle funzioni esercitate nel "mondo profano" da molti iscritti, né per il velo di mistero di una loggia

NM

"coperta" o per il peso psicologico della massoneria o, ancora, per la presenza di un uomo come Licio Gelli, capace sia di affascinare che di suscitare tenaci antipatie e molteplici sospetti. Se non cedendo a reazioni isteriche tipiche di una società come la nostra da sempre afflitta da una nevrosi da complotto.

In realtà Gelli, estremamente riservato in merito ai lucrosi affari che conclude, non si defila in nessuna occasione, come sembrerebbe opportuno per uno che gestisce una struttura occulta. Al contrario sfrutta ogni occasione per attirare su di sé e sulla "struttura occulta" l'attenzione dei fratelli e dei profani, rilasciando interviste, facendosi notare accanto a Capi di Stato e non esitando a definirsi "il burattinaio".

Alla insussistenza degli elementi materiali del contestato delitto si accompagna peraltro l'assoluta carenza di prove in ordine al dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice e consistente nella volontà dell'agente di associarsi allo scopo di consumare uno o più reati fra quelli indicati dall'art. 302. Non si rinvengono sicuri elementi di valore sintomatico, come quelli ricavabili dalle peculiari caratteristiche dell'organizzazione nonché dalle modalità e dalla direzione delle condotte. Tutti i dati processuali indicano obiettivi diversi e personali dei singoli

aderenti, facilmente desumibili dai comportamenti tenuti da ciascuno degli imputati e da qualsiasi altro iscritto alla loggia, compreso Gelli. I quali vanno dall'adesione convinta agli ideali massonici alle tradizioni familiari; dalla naturale tendenza all'aggregazione sociale alle ambizioni insoddisfatte; dal carrierismo al desiderio di inserimento in un sistema tranquillizzante basato sulla solidarietà; dallo sfruttamento di relazioni idonee allo sviluppo degli affari all'appagamento del bisogno di trovarsi allo stesso livello della "gente importante".

Avverso la sentenza hanno proposto impugnazione gli imputati D'Aloja Manlio, Gelli Licio e Maletti Gian Adelio nonché il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale nei confronti di Battista Giuseppe, Bellassai Salvatore, Cogliandro Demetrio, D'Aloja Manlio, De Santis Luigi, Gelli Licio, Giudice Raffaele, Giunchiglia Ezio, Grassini Giulio, Labruna Antonio, Maletti Gian Adelio, Musumeci Pietro, Ortolani Umberto, Pelosi Walter, Picchiotti Franco e Viezzer Antonio; e, per gli interessi civili, le parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero delle Finanze nei confronti di Battista, Bellassai, D'Aloja, De Santis,

Giudice, Giunchiglia, Gelli, Labruna, Maletti, Musumeci, Ortolani, Picchiotti e Viezzer.

Con provvedimenti emessi nella fase degli atti preliminari al giudizio la Corte ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di De Santis Luigi, Giudice Raffaele, Grassini Giulio e Pelosi Walter in ordine ai reati loro ascritti perché estinti per morte del reo e l'inammissibilità, per mancata presentazione dei relativi motivi, della impugnazione del Procuratore della Repubblica nei confronti di Cogliandro Demetrio, D'Aloja Manlio e Gelli Licio e di quella delle parti civili nei confronti di D'Aloja Manlio.

Per D'Aloja si invoca l'assoluzione dal reato ascrittogli, così come ritenuto in sentenza, per non aver commesso il fatto. Si sostiene, con riserva di migliore illustrazione in motivi aggiunti che non risultano però depositati, che gli elementi sui quali è stato fondato il giudizio di responsabilità sono inadeguati poiché, da un lato, è arbitrario affermare che le due telefonate dall'Hotel Excelsior di Roma all'utenza novarese dell'imputato siano state effettuate dal Gelli e ricevute dal D'Aloja in persona, il quale per ragioni di servizio ben di rado si trovava a casa; e, dall'altro, che è illogico ritenere che un uomo esperto come il D'Aloja, distintosi

fra l'altro per i duri colpi inferti all'attività irregolare del Banco Ambrosiano, abbia potuto commettere la sciocchezza di trasmettere il compromettente appunto manoscritto al Gelli.

Per Gelli si richiede - eventualmente previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale allo scopo di acquisire tutta la documentazione in originale riguardante le spedizioni dell'Agenzia "Repubblica" nei mesi di giugno e luglio del 1981 per accertare l'esatta data di spedizione del nr. 122 nonché quella attestante il contenuto degli articoli di stampa pubblicati sui quotidiani italiani in relazione al sequestro dei documenti di Maria Grazia Gelli in data 6-7 luglio 1981, escutendo i testi necessari sull'ora massima di chiusura dei giornali che hanno pubblicato articoli in quel giorno e sulla data e sull'ora di ricezione delle relative notizie ed acquisendo e sottoponendo a perizia tecnica il borsone da viaggio di Maria Grazia Gelli onde accertare esistenza, dimensione, percepibilità ed origine del supposto "taglio"; di verificare, mediante perizia tecnica, l'affermazione del SISMI sulla provenienza di alcuni documenti del c.d. archivio uruguayano; di escutere i Dirigenti del SISMI sulla cronistoria delle 89 pagine risultate copie di documenti del SID per stabilire se esse siano ancora coperte dal segreto nonché

l'epoca in cui esso sia stato apposto e quella della eventuale declassificazione; di accertare le vicende storico-processuali di ciascuno degli 89 fogli contestati al fine di escludere che non vi sia stata altra fonte legittima di acquisizione degli stessi - l'assoluzione dal reato di calunnia perché il fatto non sussiste o, in subordine, la qualificazione dell'imputazione come reato tentato, da dichiararsi estinto per prescrizione o, in ulteriore subordine, la concessione di attenuanti generiche prevalenti, con l'esclusione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, con l'irrogazione del minimo della pena, con l'applicazione di tutti i condoni succedutisi dalla data del commesso reato e con entrambi i benefici di legge; l'assoluzione dal delitto di millantato credito perché il fatto non sussiste ovvero l'esclusione dell'ipotesi prevista dal capoverso del'art. 346 C.P., con ogni conseguenza in ordine alla prescrizione, la concessione delle attenuanti generiche con nuovo calcolo della pena, l'applicazione di tutti i condoni ed i benefici di legge; l'assoluzione dal reato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato o, in subordine, il proscioglimento dall'imputazione per mancanza di estradizione o, ancora, la concessione delle attenuanti generiche ed il minimo

NY

della pena, con applicazione di tutti i condoni ed i benefici di legge.

A sostegno delle indicate istanze modificative si deduce: la calunnia potrebbe essere integrata, dovendo restare esclusa dall'imputazione la spedizione delle due lettere del 5 maggio e del 22 giugno 1981, solo dalla condotta concernente i documenti sequestrati a Fiumicino, rispetto alla quale manca però la prova che sia stata supportata dal dolo specifico anche nel momento consumativo, non essendo dimostrato, ove si tenga conto della casualità del suo rinvenimento nel bagaglio della figlia, che l'imputato abbia voluto consegnare il documento calunnioso all'Autorità Giudiziaria all'aeroporto di Fiumicino il 4.7.1981; per il reato di millantato credito l'unico elemento residuo a carico dell'imputato è rappresentato dalla testimonianza di Roberto Calvi, ritenuta dai primi giudici "precisa, dettagliata, logica, munita di riscontro e compatibile con la personalità di Licio Gelli e con il suo modus operandi altre volte accertato", ma nulla di tutto ciò che riguarda Roberto Calvi ed i fatti nei quali egli è stato coinvolto è stato fino ad ora chiarito e, d'altra parte, è illogico ipotizzare un'operazione di millantato credito ad opera di una persona indicata, nello stesso processo, come capace addirittura di

conseguire la modifica degli assetti istituzionali dello Stato; infine, per quanto riguarda l'imputazione di cui al capo N. 17, i documenti, peraltro irritualmente trasmessi dal Governo Uruguayano che si era prima rifiutato di trattare la vicenda tramite i normali canali diplomatici, sono nient'altro che copia di documentazione sequestrata dalla Polizia di quel paese.

Nell'interesse di Maletti si sollecita l'assoluzione dal delitto ascrittogli per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato ovvero, in via di estremo subordine, la concessione delle attenuanti generiche prevalenti e la riduzione della pena al minimo edittale. A tale riguardo si ribadisce che non sussiste alcuna prova della responsabilità dell'imputato nella sottrazione del fascicolo MI.FO.BIALI. e nella consegna dello stesso a persone non abilitate; e che la versione del giudicabile di aver consegnato il documento al Cap.no Labruna, convalidata dalla immediata ammissione di aver avuto il fascicolo nella propria disponibilità, è confortata dalle dichiarazioni rese da Viezzer e da Torquato Nicoli.

Con il suo appello il Procuratore della Repubblica sollecita - previa la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per acquisire il dispositivo e la motivazione della sentenza della Corte d'Assise

NM

d'Appello di Bologna nel processo per la strage del 2 agosto, gli atti del G.I. di Milano relativi alle indagini sul Golpe Borghese inseriti nel procedimento stralcio che ha per oggetto la strage di Piazza Fontana, l'ordinanza del G.I. di Bologna del 3.6.1994 relativa alla strage dell'Italicus e gli atti rilevanti di quel processo con riferimento alla posizione delle persone imputate o testi nel presente procedimento, gli atti della Commissione Stragi e relativi agli accertamenti sul c.d. Piano Solo, gli atti del G.I. di Roma nel p.p. contro la c.d. banda della Magliana relativi ad Aldo Semerari ed al deposito di armi del Ministero della Sanità, gli atti e i provvedimenti conclusivi del procedimento celebrato a Milano con riferimento al Conto Protezione; e per sentire quali testi Tina Anselmi e Vincenzo Parisi, che è successivamente deceduto, nonché per assumere le testimonianze che si dovessero rendere necessarie all'esito dell'esame della documentazione acquisita - l'affermazione della penale responsabilità di Ortolani Umberto, Picchiotti Franco, Viezzer Antonio, Maletti Gianadelio, Labruna Antonio, Giunchiglia Enzo, Bellassai Salvatore e Musumeci Pietro per il reato di cospirazione politica mediante associazione di cui al capo N. 1; di Labruna Antonio, Maletti Gian Adelio e Viezzer

Antonio per tutti i fatti loro contestati al capo di imputazione N. 3; di Battista Giuseppe per il reato a lui ascritto al capo N. 5.

Con la loro impugnazione le parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero delle Finanze invocano - previa la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per l'acquisizione della sentenza resa dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna in sede di giudizio di rinvio sulla strage del 2 agosto 1980 e sui fatti connessi - l'affermazione della penale responsabilità di Ortolani, Picchiotti, Viezzer, Maletti, Labruna, Giunchiglia, Bellassai e Musumeci per il reato di cui al capo N. 1; di Labruna, Maletti e Viezzer per tutti i fatti loro contestati al capo di imputazione N. 3; e di Battista per il reato di cui al capo N. 6, con la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

Con il suo appello il Procuratore Generale aderisce ai motivi delle impugnazioni del Procuratore della Repubblica e delle parti civili. I quali sono costituiti, in estrema sintesi, dalle argomentazioni esaminate e confutate dalla sentenza di primo grado.

Al dibattimento - celebratosi nelle udienze del 17 e del 23 gennaio, dell'11, del 13, del 15, del 20, del 22 e del 27 marzo 1996, alla presenza di D'Aloja Manlio, di Labruna Antonio, di Ortolani Umberto e di Picchiotti Franco e nella contumacia di tutti gli altri imputati - le parti civili, il Procuratore Generale ed i difensori hanno rassegnato le conclusioni trascritte nel relativo verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I provvedimenti emessi nella fase degli atti preliminari e la materia che costituisce l'oggetto del giudizio.

Con ordinanza del 12.4.1995 emessa nella fase degli atti preliminari al giudizio ai sensi dell'art. 517 C.p.p. 1930, la Corte ha dichiarato la inammissibilità, per mancata presentazione dei relativi motivi, dell'appello del Procuratore della Repubblica nei confronti di Cogliandro Demetrio, D'Aloja Manlio e Gelli Licio e dell'impugnazione, per i soli interessi civili, delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e Ministero delle Finanze nei confronti del D'Aloja.

Con sentenza di pari data ha pronunciato l'estinzione per morte del reo, ai sensi dell'art. 150 C.p., dei delitti loro rispettivamente ascritti nei confronti di Giudice Raffaele, Grassini Giulio e Pelosi Walter soggetti all'appello del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale nonché, il solo Giudice, all'impugnazione delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e Ministero delle Finanze.

Con sentenza del 26.4.1995, emessa anch'essa nella stessa fase degli atti preliminari, ha dichiarato l'estinzione per morte del reo del delitto ascritto a De Santis Luigi, deceduto il 18.8.1994 e soggetto sia all'appello del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale, che all'impugnazione delle parti civili rappresentate dall'Avvocatura Generale dello Stato.

La materia che forma l'oggetto del presente giudizio è dunque costituita, in conseguenza della devoluzione effettuata con gli atti di impugnazione superstiti, dall'appello del Procuratore della Repubblica, del Procuratore Generale e dell'Avvocatura Generale dello Stato avverso l'assoluzione di Bellassai Salvatore, Giunchiglia Ezio, Labruna Antonio, Maletti Gian Adelio, Musumeci Pietro, Ortolani Umberto, Picchiotti Franco e Viezzer Antonio dal delitto di cospirazione politica mediante associazione

come contestato al capo 1 della rubrica; dall'impugnazione del Procuratore della Repubblica, del Procuratore Generale e dell'Avvocatura Generale dello Stato avverso l'assoluzione di Labruna dalla imputazione di cui al capo 3 in relazione al fascicolo MI.FO.BIALI ed avverso l'assoluzione dello stesso Labruna nonché di Maletti e Viezzer in relazione ai fatti residui della stessa imputazione; dall'appello del Procuratore della Repubblica, del Procuratore Generale e dell'Avvocatura Generale dello Stato avverso l'assoluzione di Battista Giuseppe dal delitto ascrittogli al capo 5; dall'appello di D'Aloja Manlio avverso la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del delitto di rivelazione di segreti di ufficio come ritenuto a seguito della modificazione dell'originaria imputazione di corruzione sub 10; dall'impugnazione di Gelli Licio contro la condanna pronunciata nei suoi confronti in ordine ai delitti di millantato credito, calunnia e procacciamento di notizie destinate a restare segrete ascrittigli ai capi 9, 13 e 17; e ,infine, dall'appello di Maletti Gian Adelio avverso la condanna per il delitto di cui al capo 3 in relazione al fascicolo MI.FO.BIALI.

NY

2. L'ordinanza dibattimentale sulle istanze di rinnovazione parziale dell'istruttoria.

Con l'ordinanza in data 17.1.1996 la Corte ha respinto tutte le istanze di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale. Sia quelle del Procuratore Generale e delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero delle Finanze che erano dirette all'acquisizione dell'ordinanza 3.6.1994 dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Bologna, della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione e della sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna in sede di rinvio, relative alla strage di Bologna; di notizie riguardanti lo stato del procedimento dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di Maletti, Labruna, Musumeci, Mannucci-Benincasa e Nobili; di notizie sullo stato del procedimento sul cosiddetto "Piano Solo" dinanzi alla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Roma; e delle sentenze emesse dal Tribunale di Roma nei confronti di Scalfari e Iannuzzi e nei confronti di Corbi, Gregoretti e Gaspari a seguito di querele per diffamazione a mezzo stampa sporte da De Lorenzo. Sia quella della difesa del Maletti intesa ad ottenere che si disponessero un nuovo interrogatorio di Viezzer ed il riesame di

Nicoli Torquato, con susseguente confronto tra quest'ultimo ed il Labruna; e quella della difesa del Gelli volta all'espletamento di nuovi accertamenti sui documenti del cosiddetto "archivio uruguayano" e sulle notizie di stampa relative all'arrivo in Italia di tali documenti, oltre che di un'indagine tecnica sulla borsa sequestrata all'atto del suo arrivo all'Aeroporto di Fiumicino a Gelli Maria Grazia.

E' il caso di tornare brevemente, soprattutto per la parte che riguarda le richieste istruttorie avanzate dalla pubblica accusa e dalle parti civili rappresentate dall'Avvocatura Generale dello Stato, sulle questioni decise con quel provvedimento. Non solo per registrare, di seguito alla decadenza per causa di forza maggiore dell'istanza rivolta all'audizione dell'ex Capo della Polizia Vincenzo Parisi, la rinuncia del Procuratore Generale a quella, esplicata anch'essa nei motivi di gravame del suo ufficio, per la escussione dell'On. Tina Anselmi nella sua veste di Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla P2, oltre che con riferimento a dichiarazioni da lei rilasciate alla stampa e non sfuggite alla considerazione del primo giudice. Ma anche per rilevare, al di là delle necessariamente sintetiche ragioni addotte a giustificazione delle determinazioni assunte, che le richieste di

NM

acquisizione - a distanza di una quindicina di anni dai fatti e dopo una lunghissima istruttoria che ha già prodotto una mole sterminata di atti ed ha fruttato, proprio per la sua eccessiva dilatazione nel tempo, una pronuncia di condanna dello Stato Italiano da parte della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo - di una serie di documenti relativi ai numerosi processi celebrati o ancora in corso per gravissimi fatti e perfino di notizie circa lo stato di alcuni procedimenti indicati come tuttora pendenti nella fase delle indagini preliminari (che dovrebbero peraltro valere non già per la loro immediata utilità ai fini del giudizio, ma piuttosto per aprire la strada ad ulteriori attività istruttorie), sembrano rifarsi ad una concezione del processo penale che quasi lo identifica come un contenitore indefinitamente aperto, perciò disponibile ad accogliere materiali ancora in formazione e come tale fatalmente destinato a non vedere in tempi ragionevoli il suo naturale epilogo. E così finiscono per denunciare implicitamente, ma in maniera abbastanza netta, l'intrinseca debolezza, sotto il profilo probatorio, dell'impianto accusatorio che si vorrebbe veder affermato in sentenza.

3. L'imputazione di cospirazione politica mediante associazione.

L'imputazione di cospirazione politica mediante associazione come formulata nel capo 1) della rubrica, cui occorre in ogni momento far riferimento in sede di verifica della responsabilità degli imputati chiamati a risponderne, fa carico ai giudicabili superstiti Bellassai, Giunchiglia, Labruna, Maletti, Musumeci, Ortolani, Picchiotti e Viezzer di "essersi associati anche in tempi diversi fra loro, agendo il Gelli quale promotore e gli altri quali organizzatori di un'associazione che tutti gli affiliati sapevano fare capo a Licio Gelli, che sapevano essere numerosa e formata da persone collocate ai massimi vertici dell'amministrazione dello Stato e del mondo economico pur nel vincolo della reciproca copertura, al fine di commettere più delitti e più reati tra quelli indicati dall'art. 302 C.P". Specifica inoltre che "l'organizzazione, denominata P2 e formalmente Loggia Massonica coperta della comunione di Palazzo Giustiniani, agendo di fatto segretamente già prima del 1976, pur non abbandonando in tale anno i rapporti con la massoneria, articolandosi dal 1979 in 17 gruppi territoriali più uno facente capo direttamente a Licio Gelli, sulla base di un programma

organico formalizzato nelle sue linee generali anche in documenti o comunque ravvisabile nell'insieme delle condotte poste in essere, tendeva a controllare i settori vitali della vita della collettività affiliando quante più persone possibile con funzioni di responsabilità o posizione di potere e collocando in tali posizioni i propri affiliati creando così una rete di collegamenti che consentiva all'organizzazione, in ogni settore, di piegare agli interessi particolari della stessa, configgenti con quelli istituzionali propri dei singoli apparati ed in contrasto con i compiti ad essi attribuiti, la funzione pubblica degli associati o degli organi nei quali essi esplicavano le loro funzioni o su cui erano in grado di influire per il loro ufficio o per l'uso che veniva fatto di notizie riservate o di altri strumenti di pressione". E precisa, infine, che "il promotore e gli organizzatori così, agendo ciascuno nel proprio ambito, facendo capo a Gelli quale coordinatore del disegno complessivo anche in quanto depositario dell'elenco degli affiliati, e nella certezza che persone anche a loro non note perseguivano in altri ambiti gli stessi fini, individuati quali settori privilegiati di intervento gli apparati militari, i servizi di informazione e sicurezza, la stampa, i vertici dell'amministrazione pubblica, alcuni settori del mondo finanziario, si associavano al

NM

fine di compiere atti diretti a modificare, alterando con la loro interferenza l'essenza e le regole di funzionamento dei poteri costitutivi dello Stato, la Costituzione dello stesso attraverso mezzi non consentiti (reati ed illeciti). Essi inoltre si accordavano al fine di commettere più delitti tra quelli previsti dagli artt. 256, 261, 262 C.P. procurandosi notizie che sarebbero dovute restare segrete nell'interesse dello Stato, operavano per la creazione di una concentrazione di testate giornalistiche per manipolare la pubblica opinione secondo la loro volontà, interferivano in importanti trattative relative a negozi giuridici pubblici e privati, si avvalevano di documenti segreti o riservati o dati informativi anche personali per influire su funzionari dello Stato o uomini politici o per costringere chi avrebbe potuto o dovuto compierli, a omettere atti potenzialmente pregiudizievoli per l'associazione criminosa o per il perseguimento dei suoi fini avvalendosi a tal fine anche della posizione di potere e della forza intimidatrice assunta dall'organizzazione, si accordavano per commettere più delitti contro la pubblica amministrazione (in riferimento ai delitti dei p.u. contro la p.a.), l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la libertà morale, le leggi valutarie e quelle sul controllo delle armi. Prevalentemente in Roma, fino al luglio 1981".

NY

Il programma associativo attribuito ai prevenuti viene dunque individuato, in forza del richiamo a taluni dei reati indicati all'art. 302 C.P., nella commissione dei delitti di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256 C.p.), di rivelazione di segreti di Stato (art. 261 C.p.), di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (art. 262 C.p.), di attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283 C.p.) e di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali (art. 289 C.p.); ed inoltre, quasi in maniera residuale e nell'ambito dell'associazione per delinquere ex art. 416 C.p. compresa nello stesso capo di imputazione, nella perpetrazione di delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la libertà morale, le leggi valutarie e quelle sul controllo delle armi.

Del resto l'impostazione dell'accusa, così come espressa nel capo di imputazione e riproposta dal Pubblico Ministero nel corso del dibattimento di primo grado, è rappresentata in maniera quanto mai chiara ed efficace, dalla sintetica conclusione dell'ordinanza di rinvio a giudizio, laddove si riporta che "....nel momento in cui l'intervento dei giudici milanesi paralizza con il sequestro della documentazione l'attività della P2, questa era

NY

arrivata ad un livello di efficienza tale da consentire alla stessa, in pratica, di controllare i servizi di informazione, interi settori dell'Arma dei carabinieri ed i vertici della Guardia di Finanza; di poter contare su mezzi finanziari praticamente illimitati e di disporre di uno strumento di controllo dell'opinione pubblica, il più diffuso e prestigioso; di acquisire informazioni riservate su chiunque e bloccare qualunque accertamento su se stessa, di disporre di una rete di collegamento che costituisce una vera struttura ombra rispetto agli organi dello Stato ed in grado di espropriarne il potere pur essendo naturalmente priva di qualunque legittimazione".

D'altronde l'articolazione del programma associativo delineato nel capo di accusa di cui si tratta trova riscontro, per la parte riferibile alla figura di reato prevista dall'art. 305 C.p., nella contestazione, sia pure ad alcuni soltanto dei soggetti rinviati a giudizio, dei fatti specifici che costituiscono l'oggetto delle imputazioni di rivelazione di segreti di stato e di notizie di cui era vietata la divulgazione di cui ai capi 3), 5), 6) e 17); e, per quella che propriamente attiene all'associazione per delinquere, nell'attribuzione, questa volta al solo Gelli, dei reati di millantato credito e di calunnia specificati sub 9) e 13).

Non si registra invece traccia alcuna, negli addebiti di carattere specifico, di ipotesi riconducibili alle fattispecie criminose configurate dall'art. 283 e dall'art. 289 del codice penale, pure espressamente menzionati tra i reati-fine della cospirazione. Sotto il cui profilo hanno però rilievo, secondo le prospettazioni dell'accusa, altri fatti connessi al cosiddetto Conto Protezione, al Comitato massonico di Montecarlo, al Piano Solo, alla riunione di Villa Wanda, al Gruppo Sogno, al Golpe Borghese, alla strage del treno Italicus ed all'omicidio del giudice Vittorio Occorsio nonché i rapporti con l'eversione nera ed il contenuto del Memorandum sulla situazione politica italiana, del Piano R e del Piano di rinascita democratica. I quali sono stati diffusamente esaminati dal giudice di primo grado, sebbene in parte non specificamente collegati all'accusa, in quanto considerati ciononostante compresi nella contestazione "alternativa" dell'associazione per delinquere, formulata in modo ampio e completata in maniera esauriente dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

3.1 Chiariti i termini dell'imputazione di cospirazione politica mediante associazione, come risultano dalla effettiva e

NM

complessiva contestazione, e richiamata la pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto emessa dal primo giudice nei confronti di tutti i prevenuti, è il momento di riepilogare brevemente le ragioni portate a sostegno della decisione.

La Corte d'Assise ha ritenuto anzitutto che la Loggia P2 è sempre stata - anche dopo il 1976 e pur con talune anomalie rispetto all'ordinamento massonico, peraltro rientranti nella tradizione di quell'organizzazione - una regolare loggia massonica coperta. Pertanto essa non è stata un'associazione a sé rispetto alla massoneria né, tanto meno, ha costituito un'associazione segreta. Il suo scopo è stato sempre quello dell'organizzazione della solidarietà massonica, quantunque attraverso la via non molto lodevole delle raccomandazioni, ed al suo interno ha acquisito un ruolo preminente Licio Gelli, uomo ambizioso e megalomane, dotato di una non comune capacità di intrufolarsi in tutti gli ambienti, affetto da un'infantile passione per il gioco dell'agente segreto ed animato da uno spiccatissimo interesse a collezionare documenti provenienti dai servizi di informazione. E dunque non è consentita l'identificazione tra Gelli e la struttura della Loggia P2 ed, anzi, è del tutto arbitraria una sovrapposizione della condotta del primo ai disegni della seconda,

NY

idonea da sola a ricondurre sotto la responsabilità del membri del sodalizio fatti ascrivibili in via esclusiva alla persona del medesimo Gelli.

Spiegata così la natura del rapporto di Gelli con i servizi segreti ed esclusa altresì qualsiasi copertura dello stesso Gelli ad opera dei servizi, i quali avrebbero invece indagato a fondo sul suo conto fornendo la prova provata che non vi era nulla da scoprire, la Corte ha poi rilevato che l'effettivo livello dell'organizzazione della Loggia P2 è risultato insufficiente per la realizzazione di un comune programma diretto alla commissione di uno o più delitti fra quelli elencati nell'art. 302 C.p. La struttura ha avuto infatti una sua sede che non può in alcun modo identificarsi come luogo di incontro né, tanto meno, come base operativa. Gli affiliati, che in massima parte non si conoscevano reciprocamente, non sono stati in grado di comunicare fra loro e ciò, ovviamente, ha impedito l'aggregazione delle volontà per il perseguimento di uno scopo comune. Nella documentazione sequestrata non sono state reperite tracce di una contabilità da qualificarsi come congrua ad una organizzazione del tipo ipotizzato dall'accusa, posto che non si va oltre l'annotazione delle schede degli associati e degli importi delle capitazioni di spettanza

NN

del Grande Oriente d'Italia. Manca infine la prova degli elementi essenziali di una vera e propria organizzazione inquadrabile nello schema dell'art. 305 C.p., costituiti dai mezzi economici a disposizione della struttura, dai rapporti di collegamento pianificato tra gli associati e dalla ripartizione dei compiti tra gli stessi.

Di seguito, passando agli altri elementi della contestazione, la Corte ha osservato: 1) gli eventuali reati connessi all'affare del Conto Protezione sono collocati all'esterno del capo di imputazione n. 1 e, comunque, non ha fondamento la tesi di una influenza esercitata dalla Loggia P2 sul Partito Socialista Italiano né quella di un ruolo attivo di Gelli e di Ortolani nel finanziamento illecito di quel partito politico; 2) il Comitato Esecutivo Massonico o Comitato Massonico di Montecarlo non è stato una creazione di Licio Gelli, essendo perfino dubbia la sua partecipazione ad esso e, comunque, non è emersa prova che il Comitato sia stato strumento di progetti o atti delittuosi; 3) le conclusioni di due procedimenti penali per diffamazione nonché di due Commissioni Militari e di una Commissione Parlamentare, unite alla circostanza che non siano state elevate accuse a carico di alcuno, non avvalorano l'assunto che i generali Palumbo,

NM

Picchiotti e Bittoni siano stati i protagonisti del Piano Solo, da qualificarsi come un vero e proprio progetto di colpo di stato in una linea di continuità con la riunione di Villa Wanda passante soggettivamente attraverso le stesse persone; 4) la riunione di Villa Wanda, per quanto rivelato da coloro che vi hanno partecipato, non ha avuto obiettive caratteristiche idonee ad inserirla all'interno di un progetto di instaurazione di una dittatura militare e sembra piuttosto essere stata, in linea con la personalità di Gelli e di taluno dei convenuti, una messinscena esibizionistica di Gelli destinata a far colpo su Spagnuolo, di recente affiliatosi alla Loggia P2; 5) l'adesione di Edgardo Sogno alla Loggia P2 e la sottoscrizione da parte del medesimo di due affidavit in favore di Sindona non possono costituire, tenuto conto delle non smentite dichiarazioni sul punto dell'interessato, neppure un indizio di un collegamento di natura eversiva tra la Loggia P2 ed il "gruppo Sogno", adombrato esclusivamente sulla base dei punti di contatto della strategia di riforme costituzionali propria di quel gruppo con il piano gelliano di rinascita democratica; 6) non è stato acquisito alcun elemento di prova della sussistenza di una stretta connessione tra la Loggia P2 ed i fatti e gli uomini del "golpe Borghese" del 1970, assunta quale

NM

ulteriore prova della "pluriennale copertura dei servizi di cui ha goduto la P2", avendo la Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Roma rilevato come dagli atti del procedimento penale sul c.d. Golpe Borghese non fosse emerso un qualsiasi indizio di responsabilità a carico del Gelli, che del resto mai ha acquisito la veste di imputato o di indagato; 7) identiche conclusioni vanno espresse, in piena conformità di quelle adottate nei relativi procedimenti a mezzo di sentenze passate ormai in giudicato, in merito al coinvolgimento della Loggia P2 nella strage del treno "Italicus" e nell'omicidio del giudice Vittorio Occorsio; 8) per quanto riguarda la questione più generale dei rapporti tra la loggia gelliana e l'eversione nera debbono essere valutati del tutto inconsistenti, a causa della genericità o della manifesta inverosimiglianza delle dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia, gli elementi di accusa, essendo d'altronde l'argomento relegato ai margini del processo in quanto Gelli non è stato neppure chiamato a rispondere dell'imputazione sub 1) e non avendo comunque i dati processuali analiticamente esaminati accreditato un qualche ruolo del medesimo Gelli nei progetti golpisti.

La Corte ha infine proceduto all'esame del "memorandum sulla situazione politica italiana" e del "piano di rinascita democratica", documenti contenuti nel borsone sequestrato a Maria Grazia Gelli il 4.7.1981, nonché del "Piano R" inserito in un testo scritto da Gelli. Ha giudicato il primo alla stregua di un concentrato di banalità ed ha considerato gli altri, recanti oltre tutto una premessa che escludeva qualsiasi intenzione di rovesciamento del sistema, nient'altro che un'elencazione di proposte di riforma nei campi più disparati, di cui due soltanto afferenti a temi di rilievo costituzionale. Ha ritenuto che il "memorandum", risalente al 1971 e di non provata elaborazione o adesione da parte di alcuno degli imputati, non è attribuibile alla Loggia P2 intesa come struttura globale. Ed ha escluso comunque l'assimilabilità del contenuto dei documenti in questione ad un progetto di colpo di stato, ad integrare il quale occorrerebbero la menzione degli strumenti operativi e la divisione dei compiti in vista della realizzazione di un programma diretto, con mezzi illeciti, a mutare l'ordine costituzionale.

3.2 La decisione del giudice di primo grado sul capo concernente l'imputazione di cospirazione politica mediante

associazione come formulata sub 1) è avversata dagli appelli del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale - il secondo dei quali di pura e semplice adesione ai motivi del primo - nonché dalla impugnazione, per i soli interessi civili, presentata dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno.

Sia l'appello del Pubblico Ministero che l'impugnazione dell'Avvocatura Generale dello Stato (quest'ultima anche a mezzo della integrale trascrizione degli appunti delle arringhe depositati come note di udienza) si richiamano pressoché totalmente, salvo che per talune annotazioni su punti particolari della sentenza, all'impianto accusatorio esposto nel corso dei rispettivi interventi in sede di discussione finale dinanzi alla Corte di Assise.

In linea generale entrambi gli atti di gravame muovono, per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda P2, dalle conclusioni della relazione di maggioranza della Commissione Parlamentare di inchiesta. Le censure con essi svolte si appuntano perciò prevalentemente sulla completa svalutazione che del materiale probatorio sottoposto alla sua verifica avrebbe operato, spesso con toni di inusitata durezza, il giudice di primo grado e

sulla omessa considerazione di numerosissimi e rilevantissimi elementi di accusa.

Peraltro al dibattimento, mentre le parti civili assistite dall'Avvocatura Generale dello Stato hanno insistito per l'accoglimento della proposta impugnazione, il Procuratore Generale ha richiesto l'assoluzione di tutti gli imputati dal delitto di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste, sia pure per insufficienza della prova ai sensi dell'art. 530/2 C.p.p., tanto sotto il profilo della inadeguatezza della struttura organizzativa rispetto al programma delineato dalla fattispecie criminosa, quanto della natura "eversiva" del progetto politico degli associati.

3.3 La Corte ritiene anzitutto di dover riaffermare, a premessa della disamina da svolgere con riguardo alla imputazione di cospirazione politica mediante associazione, la piena autonomia tra le conclusioni della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla Loggia P2 e quelle che, sugli stessi fatti, è chiamato a trarre il giudice penale.

La netta distinzione dei piani di operatività dei due organi, quello della politica per il primo e quello della giurisdizione per il secondo, non richiede ulteriore illustrazione.

Nulla perciò vi è da aggiungere né, tanto meno, da correggere rispetto alla parole del giudice di primo grado.

Non è dato infatti scorgervi, diversamente da quanto ritenuto dal Pubblico Ministero appellante, alcuna insofferenza verso quelle conclusioni e neppure, a maggior ragione, una critica neanche troppo velata al fatto stesso della istituzione della Commissione Parlamentare in pendenza di un'indagine istruttoria penale sui medesimi fatti da parte dell'Autorità giudiziaria. Anzi vi si riscontra - in uno con la sottolineatura della natura politica dei giudizi espressi dall'organismo parlamentare, peraltro evidenziata dal dato rappresentato dalla pluralità delle relazioni conclusive ed esplicitata in maniera quanto mai chiara nel testo di quella di maggioranza, oltre che nelle dichiarazioni alla stampa della stessa Presidente della Commissione On. Tina Anselmi - l'inequivocabile riconoscimento a quell'organismo "di avere svolto un lavoro difficile in una situazione ricca di suggestioni approfondendo con meticolosità molti aspetti delle numerose questioni ritenute utili per concludere l'inchiesta".

D'altronde non è sufficiente ad annullare la diversità esistente tra le finalità delle due indagini il rilievo del Pubblico Ministero secondo cui la Commissione ha operato, per quanto

NY

concerne l'accertamento dei fatti, con gli stessi poteri del giudice penale.

3.4 Prima di affrontare i temi centrali che sono stati rimessi, a mezzo delle proposte impugnazioni, all'esame della Corte è il caso di occuparsi brevemente di alcune questioni ad essi collegate.

Anzitutto, meritano di essere condivise - e perciò in questa sede, onde non appesantire eccessivamente la trattazione, possono formare oggetto di un semplice rinvio - le diffuse annotazioni, del resto sinteticamente anticipate nella parte narrativa, che l'impugnata sentenza ha riservato ai principali problemi giuridici che si propongono con riferimento sia all'ipotesi delittuosa di cui si sta trattando, sia alle fattispecie dei reati-fine che ne rappresentano il programma, soprattutto di quelli configurati dagli artt. 283 e 289 del codice penale.

Le conclusioni al riguardo del giudice di primo grado sono d'altronde accettate in larga misura anche dal Pubblico Ministero appellante, il cui dissenso è in definitiva circoscritto ad alcune soltanto di esse (ad esempio, quelle concernenti l'elemento soggettivo del delitto di cospirazione politica, il principio di offensività quale parametro della rilevanza penale della condotta

sotto il profilo dell'attentato alla Costituzione, l'oggetto della tutela giuridica di quest'ultimo reato ed il rapporto tra il medesimo e quello di attentato contro organi costituzionali e le Assemblee regionali), considerate tuttavia dallo stesso organo della pubblica accusa, nell'ottica dei giudizi in punto di fatto contenuti in sentenza, del tutto ininfluenti al fini del decidere.

Per contro appare esatto il rilievo dello stesso Pubblico Ministero in tema di rapporto tra il reato associativo previsto dall'art. 305 C.p. e quello di cui all'art. 416 dello stesso codice, a contrasto della conclusione del primo giudice in merito all'assorbimento del secondo ad opera dell'altro, in applicazione del principio di specialità. In effetti, se è vero che anche i reati comuni che siano in rapporto di strumentalità necessaria con quelli che caratterizzano il programma della cospirazione politica rientrano nell'ambito di questa restandone assorbiti, è altrettanto vero che può e deve operarsi una distinzione ogni qual volta tali reati, ancorché commessi da una struttura associativa corrispondente alla figura considerata dall'art. 305 C.p., esulino anche in modo mediato - per essere ispirati a tutt'altra finalità come può essere, ad esempio, quella di un vantaggio economico

non destinato all'organizzazione come tale - dal disegno politico proprio del sodalizio.

Dal che deriva che non si può in una siffatta evenienza escludere la possibilità del concorso tra il reato di cospirazione politica mediante associazione e quello di associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 C.p.

D'altro canto, anche prescindendo da queste considerazioni, non si può fare a meno di notare che nel caso in esame l'assorbimento dell'associazione per delinquere nella cospirazione politica mediante associazione non avrebbe potuto comunque operare per la ragione che vi è stata, in ordine al più grave reato, una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto. Dalla quale è innegabilmente derivata una situazione che avrebbe dovuto imporre, secondo la giusta doglianza del Pubblico Ministero appellante, la verifica della rilevanza penale della P2 come associazione riconducibile, nei termini prospettati dal capo di accusa, allo schema dell'art. 416 C.p.

3.5 Un'altra osservazione del giudice di primo grado non del tutto condivisibile, almeno per talune delle implicazioni che vengono derivate, è quella secondo cui la mancata contestazione a

Gelli del delitto di cui al capo 1) rappresenta un ostacolo ad una approfondita indagine sul ruolo da lui svolto. Tale da impedire la identificazione di un tale ruolo con l'attività della Loggia P2 che dovrebbe a sua volta valere, sul presupposto della semplice affiliazione degli imputati al sodalizio, quale titolo per l'attribuzione a ciascuno di essi della responsabilità per fatti commessi nel suo ambito.

Certamente è vero che al ragionamento della Corte non si può obiettare che la mancata contestazione a Gelli del delitto di cospirazione politica mediante associazione è correlata al diniego opposto dall'Autorità svizzera alla richiesta di estradizione ritualmente avanzata anche per quel reato. Essendo agevole replicare che la corretta interpretazione del principio di specialità di cui all'art. 14 L. 30.1.1963 n. 300 secondo le linee della più recente ed accreditata giurisprudenza - cui si sono del resto uniformati sia il Pubblico Ministero che il Giudice Istruttore con riferimento ai reati di corruzione e di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, anch'essi contestati sebbene non compresi nel provvedimento di estradizione - avrebbe consentito la celebrazione del giudizio contumaciale al fine di impedire la prescrizione del reato o di perseguire la formazione

N1

del titolo esecutivo indispensabile per una eventuale nuova istanza di estradizione.

Si può invece rilevare che il problema evidenziato dalla Corte di Assise non attiene in alcun modo alla contestazione del delitto di cospirazione politica mediante associazione. Rispetto alla quale il tema proposto dalla causa è soltanto quello di stabilire, esclusivamente nei confronti dei soggetti cui essa è rivolta, se essi, o alcuni di essi in numero di almeno tre, si siano associati al fine di commettere uno dei delitti indicati dall'art. 302 del codice penale. Prescindendo dalla posizione di Gelli la quale potrebbe semmai aver rilievo, nella eventualità di positivi accertamenti offerti dall'indagine dibattimentale, ai fini dell'esercizio da parte del giudice, come nei confronti di qualsiasi altro soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, degli appositi poteri in funzione della estensione della imputazione.

In altri termini, per quanto attiene al reato associativo, non si tratta affatto di attribuire ai dodici imputati, sulla base della loro affiliazione e di quello che viene definito come il "ruolo di Gelli e, quindi, della loggia P2", un'attività eventualmente svolta da altri soggetti "in modo che LICIO GELLI, taluno degli associati e la loggia PROPAGANDA 2 siano uno sinonimo degli altri e

NM

viceversa". E dunque non pare puntuale il richiamo al principio della responsabilità penale personale sancito dall'art. 27 della Costituzione. Il quale invece, tanto per restare in argomento, opera pienamente nel senso indicato dal primo giudice rispetto ai reati che costituiscono i momenti esecutivi del programma associativo. Per i quali, come è noto, non è sufficiente titolo di responsabilità per il singolo l'appartenenza al sodalizio, occorrendo anche un suo contributo causale ai fini della loro realizzazione nelle forme consuete del concorso.

D'altra parte non può esercitare alcun effetto preclusivo sulla verifica della responsabilità in ordine al reato associativo dei soggetti chiamati a risponderne sulla base della loro qualità di capigruppo della P2 il proscioglimento pronunciato nei confronti di tutti gli altri capigruppo dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Roma. Non foss'altro perché la sentenza di cui si tratta fa leva su argomenti strettamente connessi alla posizione processuale di ciascuno di essi, piuttosto che su ragioni che potrebbero in qualche misura far stato nei confronti di altri formalmente rivestiti della medesima qualifica.

NM

3.6 Merita qualche breve cenno anche la questione relativa alla segretezza dell'associazione denominata Loggia P2 pur se si registra un generale accordo sulla sua irrilevanza ai fini della decisione, fondato sul riconoscimento che la caratteristica di cui si tratta non è compresa fra gli elementi costitutivi del delitto di cospirazione politica mediante associazione.

Il giudice di primo grado, pur affermando esplicitamente l'inopportunità di approfondire un tema estraneo alle tematiche del processo, sembra propendere per una soluzione negativa del quesito sul rilievo, da un lato, che la classificazione di loggia segreta effettuata con la Legge 25.1.1982 n. 17 è successiva alle condotte attribuite agli imputati; e, dall'altro, che il dato della "copertura" di alcune logge, riscontrato anche nella Relazione di maggioranza della Commissione Parlamentare di inchiesta tra le caratteristiche più tipiche della massoneria ed equivalente a quello della riservatezza o della segretezza verso l'interno e verso l'esterno dell'organizzazione, si ritrova pienamente nella Loggia P2 e può essere considerato, almeno fino all'entrata in vigore della legge n. 17/1982, come elemento proprio di quella "normalità massonica" sempre tollerata dallo Stato Italiano, tranne che per il periodo della dittatura fascista.

NM

Peraltro non ha mancato - sulla base di una disamina della portata di alcune disposizioni della legge citata (abrogazione degli artt. 209 e 212 TULPS ed introduzione di un nuovo delitto di attentato avente ad oggetto l'interferenza nell'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale) e sulla scorta delle conclusioni del Comitato amministrativo di inchiesta, di un parere del Consiglio di Stato in data 24.6.1981 e di una sentenza del Giudice Istruttore di Roma dell'8.10.1983 - di sottolineare la confusione interpretativa prodotta dal vuoto legislativo conseguente, secondo quanto lamentato dal Consiglio di Stato nel ricordato parere, alla mancata emanazione delle norme di attuazione del divieto delle associazioni segrete sancito dall'art. 18 della Costituzione. E di rilevare che ad una siffatta confusione esistente nel campo degli operatori del diritto non può non corrispondere un alto grado di incertezza dei cittadini al riguardo al concetto di segretezza nell'accezione giuridica. Dalla quale necessariamente deriva, quale ulteriore conseguenza, l'esclusione della possibilità che la struttura segreta dell'organizzazione venga valutata quale

elemento sintomatico del dolo specifico proprio del delitto di cui all'art. 305 C.p.

La Corte non ritiene di poter aderire alle conclusioni prospettate nell'impugnata sentenza.

Intanto, se è vero che la classificazione di associazione segreta data alla Loggia P2 dalla Legge n. 17/1982 è posteriore alle condotte ascritte agli imputati, non è meno vero che la definizione legislativa è stata in realtà modellata sulle caratteristiche della Loggia P2. La quale per ciò stesso - ossia in forza del dato normativo, comunque lo si voglia qualificare (attuativo del precetto costituzionale ovvero semplicemente interpretativo anche di altre disposizioni di legge) - ha finito per diventare una specie di prototipo dell'associazione segreta vietata dalla Costituzione.

In secondo luogo, l'opinione che si avversa non riceve alcun sostegno dalle conclusioni del Comitato amministrativo di inchiesta sulla Loggia P2, che avrebbe lasciato senza risposta il quesito sulla segretezza del sodalizio. Risultando invece che il suddetto Comitato si è pronunciato con chiarezza ed all'unanimità nel senso che la Loggia P2 dovesse essere considerata un'associazione segreta.

Inoltre la segretezza del sodalizio è stata pienamente riconosciuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Con pronunce che danno adeguato risalto all'obbligo della segretezza imposto agli aderenti con dettagliate norme di comportamento, alla mancanza di una sede fissa, all'occultamento della documentazione organizzativa, alla circostanza che gli associati non si conoscevano per la maggior parte tra di loro, alla strumentalizzazione dell'apparente finalità di assistenza e di solidarietà propria di ogni loggia massonica in funzione di scopi reconditi di natura strettamente politica. E trovano piena corrispondenza nella sentenza della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Roma la quale, pur prosciogliendo tutti gli imputati dal reato previsto dall'art. 305 C.p., non ha potuto fare a meno di annotare "....che l'organizzazione creata da Licio Gelli nel 1975-76, ossia la P2 irregolare ed abnorme, ha occultato i suoi autentici fini, la propria composizione e struttura, il luogo di conservazione dei suoi atti e documenti, la propria sede....".

D'altro canto a suffragare in maniera risolutiva il giudizio di segretezza della Loggia P2 espresso nelle diverse ed altamente qualificate sedi sta, oltre alla formula del giuramento valido per

NM

l'affiliazione alla struttura, il documento ritrovato tra le carte di Gelli ed intitolato "sintesi delle norme". Apparendo giustificato, in relazione al suo contenuto, il parallelismo istituito dall'accusa con le altrettanto rigide regole di condotta imposte ai componenti di organizzazioni terroristiche o mafiose e troppo sbrigativamente liquidato dal primo giudice come sommario e superficiale.

Né la conclusione sulla segretezza dell'associazione è in qualche misura inficiata dalla circostanza che l'esistenza della Loggia P2 fosse largamente nota ancor prima della perquisizione di Castiglione Fibocchi e della scoperta degli elenchi degli iscritti. L'argomento è infatti privo di efficacia, come appare manifesto ove si consideri che la conoscenza della esistenza del sodalizio mai si è estesa, prima della documentazione venuta alla luce a seguito delle indagini della magistratura di Milano, alle altre caratteristiche essenziali della struttura, il cui occultamento è considerato quale tratto inconfondibile della segretezza.

Ed allora non possono non valutarsi per errate anche le implicazioni che, con riferimento alla questione dell'elemento soggettivo del reato, sono state derivate dalla ritenuta insussistenza del requisito della segretezza o, comunque, dalla "confusione interpretativa" al riguardo registrata per il tempo

N 4

anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 17/1982. Semmai, a tale proposito si potrebbe osservare, sia pure di sfuggita, che, sotto il profilo considerato dalla Corte di Assise, non può essere ritenuto del tutto privo di influenza il precetto costituzionale sul divieto delle associazioni segrete (art. 18). Tanto è immediata, anche a volerlo qualificare come disposizione imperfetta, la sua capacità di asseverare agli occhi dei cittadini, a maggior ragione per quelli assurti ai più alti gradi delle varie armi ed ai ranghi più elevati della pubblica amministrazione, la "illegalità" di qualsiasi forma di partecipazione ad un'associazione segreta.

3.7 La Corte d'Assise ha considerato per certa l'appartenenza della P2 al corpo della massoneria "ufficiale" di Palazzo Giustiniani, disattendendo la tesi contraria sostenuta dal Pubblico Ministero sulla base delle dichiarazioni di Ennio Battelli e di Armando Corona e ricavando la conclusione secondo cui, in assenza di elementi probatori di contrasto, deve ritenersi che coloro che vi hanno aderito lo abbiano fatto nella convinzione di essere entrati a far parte di un sodalizio massonico consentito dall'ordinamento dello Stato.

L'orientamento espresso dal giudice di primo grado non appare però aderente alle risultanze processuali e non può essere condiviso.

In realtà le vicende della Loggia massonica P2, così come riportate nell'impugnata sentenza sulla scorta anche dell'illustrazione fattane dalla Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Roma, danno conto di una radicale trasformazione della struttura, a partire dall'ingresso di Gelli proveniente dalla Loggia Romagnosi e per impulso del medesimo, in un'entità completamente diversa da quella originaria e che, nonostante la permanenza del collegamento formale con il Grande Oriente d'Italia, si pone al di fuori dell'ordinamento massonico e nel dominio esclusivo ed assoluto di Gelli. E' sufficiente, a meno che non si voglia ridurre il tutto a trame e macchinazioni di confratelli espulsi ovvero semplicemente malevoli per invidia del successo e del potere rapidamente conquistato dal personaggio, por mente alle tappe della folgorante carriera di Gelli che, cooptato nella loggia grazie alla fiducia del Gran Maestro Aggiunto Ascarelli ed alla formidabile credenziale rappresentata da ben "14 domande di iniziazione di gente estremamente qualificata" da lui raccolte, viene quasi immediatamente elevato dal primo grado della

gerarchia (apprendista) a quello di maestro; oppure alla creazione, nell'ambito della P2, di un "Raggruppamento Gelli P2" che, quand'anche fosse stata fatta propria dal Maestro Venerabile Salvini secondo quanto emerge dalle circolari dell'epoca, dimostra oltre ogni ragionevole dubbio la padronanza di Gelli sui meccanismi e sui segreti della struttura; o, ancora, alla sua nomina nel 1971 a segretario organizzativo della Loggia Propaganda 2, carica addirittura non prevista dall'ordinamento massonico e che indubbiamente comporta la crescita dei suoi poteri di controllo ed il progressivo esautoramento del Salvini, consacrato del resto nell'amplissima delega da costui conferitagli perché lo rappresentasse presso i fratelli in tutte le funzioni, compresa quella della iniziazione dei profani beneficiari di regolare brevetto; ovvero al pieno successo delle sue azioni di contrasto dei tentativi di condizionarlo (come quello perseguito con la costituzione di un "consiglio direttivo della P2") e, più in generale, di riportare gradualmente la struttura nella normalità massonica; o, infine, alla conversione a proprio vantaggio, sicuramente con l'impiego spregiudicato di mezzi di pressione irresistibili nei confronti del Salvini, delle battaglie che, originate dalle preoccupate denunce di fratelli massoni sull'attività della

N°

Loggia P2 nelle mani di Gelli e sulle sue inclinazioni verso mete golpiste, si sono articolate attraverso demolizioni e sospensioni del sodalizio, fino alla creazione di una entità, "irregolare ed abnorme" secondo la definizione della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Roma, nella esclusiva disponibilità di Gelli.

D'altra parte, se anche si potesse accedere al convincimento espresso dalla Corte d'Assise, resterebbe pur sempre difficilmente accoglibile il corollario della buona fede da riconoscersi a tutti coloro che hanno aderito alla Loggia P2. Essendo evidente, proprio alla luce delle ricordate vicende del sodalizio ed alla caratteristiche di conclamata anomalia assunte negli anni 1975-1976, che un tale atteggiamento psicologico degli affiliati potrebbe in ipotesi essere riferito soltanto al momento dell'adesione, ove anteriore a tale epoca.

3.8 Qualche annotazione deve essere fatta anche in relazione all'osservazione del giudice di primo grado in merito all'insufficienza dell'accertato livello di organizzazione della Loggia P2 ai fini della realizzazione di un comune programma diretto alla commissione di uno o più delitti fra quelli elencati nell'art. 302 del Codice penale.

NM

Il giudizio, per quanto in buona parte attenuato nella sua portata dal riferimento al livello di conoscenza fornito dalle risultanze processuali, appare in una certa misura contrastato dalla condanna di alcuni degli imputati per reati in materia di procacciamento e rivelazione di segreti di stato o di notizie non destinate alla divulgazione. Ossia per fatti compresi nel novero dei reati-fine dell'imputazione di cospirazione politica mediante associazione, la cui riconducibilità al "comune contesto della Loggia P2" sarebbe di per sé idonea, ove convalidata da concludenti elementi di prova, a dimostrare l'efficienza dell'organizzazione in vista della realizzazione del programma criminoso attribuito dall'accusa al sodalizio.

Oltre tutto esso sembra ancorato ad elementi che certamente non appaiono dotati di significato risolutivo.

Il fatto che gli affiliati per la maggior parte non si conoscessero e non fossero perciò in grado di comunicare tra di loro non può tradursi automaticamente nell'esclusione di ogni possibilità di aggregazione delle volontà e dei mezzi minimi per il raggiungimento dello scopo comune. Soprattutto se si considera che l'imputazione non è stata elevata nei confronti di tutti gli associati, ma soltanto a carico dei vertici della struttura

NM

individuati dall'accusa come membri di un più ristretto sodalizio all'interno della loggia.

Neppure la modestia delle tracce di una contabilità rinvenute nelle carte sequestrate, costituite dalle annotazioni delle schede degli affiliati e degli importi delle capitazioni dovute al Grande Oriente d'Italia, può apprezzarsi quale prova negativa circa la disponibilità di adeguati mezzi finanziari. E non solo perché risulta comprovato, grazie alla scoperta dell'esistenza del cosiddetto archivio uruguayano, l'occultamento di ~~carte della~~ medesima riferibilità di quelle sequestrate a Castiglion Fibocchi: Ma anche perché quasi mai si verifica, e sarebbe anzi irragionevole attenderselo, il rinvenimento di documentazione contabile attinente all'attività di un'associazione che si ritiene essere, nell'ottica dell'accusa, di stampo criminale.

E' poi scarsamente significativo il riferimento alla insussistenza, tra gli altri elementi essenziali di una vera e propria organizzazione, di rapporti di collegamento pianificato tra gli associati e di una suddivisione dei compiti. Che, così come è formulato, sembra alludere alla scontata mancanza di riscontri testimoniali o addirittura documentali, piuttosto che al risultato di

quello che dovrebbe essere, secondo il tema assegnato dalla causa, un lavoro di tipo ricostruttivo sugli elementi portati dall'accusa.

D'altro canto non è lecito, sul piano logico, ricavare l'insussistenza di un'efficiente organizzazione associativa come quella ipotizzata dall'accusa dal fatto che la stessa sarebbe rimasta per lungo tempo inattiva. Trattandosi di deduzione che, oltre ad entrare in conflitto con il concetto dell'autonomia del reato associativo, manifestamente costituisce una petizione di principio. Posto che l'assunto accusatorio è proprio quello che la Loggia P2 abbia intensamente operato, anche lungo la linea dell'attentato alla Costituzione ed agli organi costituzionali.

Tanto meno una siffatta deduzione può considerarsi in qualche misura confortata dalla mancanza di qualsiasi reazione della struttura alla scoperta seguita alla perquisizione di Castiglion Fibocchi ed alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri degli elenchi degli iscritti alla Loggia P2. In realtà - anche a voler ritenere infondata la lettura sotto tale chiave interpretativa fatta dal Pubblico Ministero dell'appello lanciato da Gelli "alle sue truppe scompaginate" con l'intervista al giornalista Salomone pubblicata dal quotidiano "Il Tempo" del 20.5.1981 e del coerente atteggiamento processuale di molti soggetti - è

fine comune, si rivela a prima vista come sicuramente dotata di più che sufficiente livello organizzativo.

3.9 Passando ora all'esame dei temi fondamentali proposti dalla contestazione dell'imputazione di cui al capo 1), è il caso di ricordare che il delitto di cospirazione politica mediante associazione è appunto un reato associativo. Il quale, come tutti quelli appartenenti allo stesso genere, è dotato di una sua autonomia rispetto ai cosiddetti reati-fine, cioè a quelli che rappresentano i momenti esecutivi del programma delinquenziale del sodalizio. Nel senso che può sussistere indipendentemente dalla commissione anche di uno soltanto dei reati previsti in quel programma.

E però è inutile nascondersi che nella pratica giudiziaria accade di regola, a meno che non ci si imbatta in improbabili atti costitutivi di natura documentale ovvero in voci interne alla stessa organizzazione capaci di delineare compiutamente gli elementi che integrano la fattispecie, che dalla consumazione di un certo numero di reati ad opera di un determinato gruppo di individui si risalga ad un contesto che, oltrepassando il dato del concorso di persone nel reato continuato, si caratterizza per la esistenza di

agevole rilevare che una condotta non improntata alla massima prudenza avrebbe probabilmente avuto esiti ancora più pregiudizievoli per gli interessi dell'associazione. Senza contare che, a ben vedere, delle reazioni, certamente non di tipo insurrezionale ma congrue alla situazione ed alle necessità di difesa, si sono in effetti registrate, come è attestato dal tentativo dei massimi vertici della Guardia di Finanza di bloccare la perquisizione in corso a Castiglion Fibocchi, dall'intervento di Palumbo e Musumeci presso la Procura della Repubblica di Milano inteso ad impedire la divulgazione degli elenchi e, infine, dalla diffusione dei documenti curata da Gelli attraverso il viaggio in Italia della figlia.

D'altronde non può farsi a meno di ricordare che l'organizzazione richiesta per il reato associativo di cui si tratta può essere, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, anche rudimentale. Cioè articolarsi in termini che appaiono largamente superati nel caso di una struttura come quella in questione che, a causa di una fitta rete di rapporti tra soggetti ai vertici dei rispettivi settori di attività e del rilievo degli apporti conseguentemente conferibili da ciascuno al perseguimento del

uno stabile vincolo associativo tra più soggetti, strumentale alla realizzazione di un indeterminato programma di reati.

Per vero nel caso in esame, per il quale ovviamente non si registra l'utilizzabilità né di atti di natura documentale del tipo indicato né di dichiarazioni confessorie provenienti dall'interno della struttura, risultano contestati ad alcuni degli imputati specifici reati di procacciamento e divulgazione di segreti di stato o di notizie destinate a rimanere segrete. Ossia fatti che, essendo compresi nell'elencazione dell'art. 302 C.p., sarebbero da soli sufficienti secondo quanto già anticipato, sempreché soggettivamente riconducibili alla Loggia P2 ed oggettivamente impiantati in un programma a carattere indefinito della stessa, ad integrare in tutti i suoi elementi costitutivi il contestato delitto.

E dunque è da essi che bisogna partire per verificare, con il metodo empirico innanzi ricordato, la sussistenza del delitto nei confronti degli imputati cui la contestazione è rivolta.

Va rilevato allora che le imputazioni che vengono a tal fine in considerazione sono quelle di cui ai capi 3), 5), 6) e 17). Nella prima si fa carico a Labruna, Maletti e Viezzer di essersi procacciati, in concorso con Carmine Pecorelli deceduto, notizie riservate relative alla persona di Licio Gelli e, in concorso con lo

stesso Pecorelli e con Gelli, notizie riservate attinenti ad indagini svolte nei confronti del "Nuovo Partito Popolare" e di Mario Foligni. Nella seconda si addebita a Battista di essersi procurato notizie per le quali sussisteva il divieto di divulgazione e concernenti specifiche attività dell'Autorità di Governo in relazione al contratto di fornitura di petrolio greggio tra l'Eni e la Petromin nonché documentazione e carteggi ufficiali pertinenti a quel contratto. Nella terza si contestava a Giudice, in seguito deceduto, di aver rivelato notizie riservate esistenti agli atti del II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza e riguardanti la persona di Gelli. E nella quarta, infine, si ascrive a Gelli, in concorso con persone non identificate, di essersi procurato notizie destinate a rimanere segrete contenute in carteggi dei servizi di sicurezza rinvenuti in copia presso la sua abitazione di Montevideo.

Occorre altresì dare atto che la Corte di Assise ha emesso sentenza di condanna soltanto nei confronti di Maletti in relazione a parte dell'imputazione sub 3) - quella attinente alla sottrazione del fascicolo MI.FO.BIALI dagli uffici del Servizio di Sicurezza Militare - e di Gelli per il reato di cui al capo 17). Adottando per il resto disposizioni di carattere ampiamente assolutorio che,

quantunque gravate dall'appello del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale, debbono essere, come si vedrà più avanti, pienamente confermate.

Ebbene, per tutte le suddette imputazioni si fa riferimento all'inserimento delle rispettive condotte "nel comune contesto di appartenenza alla Loggia P2", espressamente evocato nei capi sub 3) e sub 5) ovvero implicitamente emergente negli altri in virtù del collegamento agli interessi di Gelli; nonché, almeno per l'addebito specificato al capo 3), "in una più ampia attività di sottrazione e procacciamento di notizie segrete o riservate".

Sennonché, mentre può darsi per assodato che le condotte riportate nei suddetti capi di imputazione trovano il loro centro di riferimento nella persona di Gelli o nella veste di promotore ovvero in quella di beneficiario (non a caso le accuse scaturiscono dal rinvenimento nella sua disponibilità dei documenti che ne costituiscono l'oggetto), non appare invece riscontrato sul piano della prova l'assunto dell'inserimento di quelle condotte "nel comune contesto della Loggia P2". In realtà, più che dalla esiguità del numero dei casi di "spionaggio" entrati nel campo dell'indagine giudiziaria e degli appartenenti alla Loggia P2 che ne risultano incriminati (nel totale difetto di altre tracce di quella

WM

"più ampia attività di sottrazione e procacciamento di notizie segrete o riservate", pur menzionata nel capo di imputazione), la tesi accusatoria è minata alla radice dal rilievo che, mentre mancano sicuri elementi di prova in favore di una riconducibilità delle condotte contestate alla responsabilità del sodalizio, si rappresenta invece come fattore causale più che sufficiente delle medesime il comprovato rapporto interpersonale di Gelli con i soggetti che di volta in volta risultano avervi concorso.

Certo un tale rapporto può aver avuto, anzi ha senz'altro avuto, il suo naturale substrato nella comune appartenenza dei personaggi coinvolti alla Loggia P2. E tuttavia una tale circostanza non può ritenersi processualmente idonea ad autorizzare l'imputazione di quelle attività alla struttura associativa come soggetto a sé in quanto titolare di un autonomo interesse, sovrastante quello dei singoli compartecipi, alle azioni di procacciamento di notizie segrete o riservate. Anche perché un interesse del genere non traspare neanche da conseguenti atti di utilizzazione di quei segreti e di quelle notizie riservate a beneficio della Loggia P2.

Del resto può notarsi che il richiamo del Pubblico Ministero appellante al "contesto della comune appartenenza alla P2" anche

in relazione alle condotte in esame, oltre tutto respinto dal Procuratore Generale di udienza, è rimasto del tutto privo di contenuti esplicativi idonei, con l'ausilio di prove adeguate, ad accreditare la corrispondenza della "formula descrittiva" alla effettiva realtà.

Detto questo, deve però rilevarsi, in contrasto con l'opinione espressa dal giudice di primo grado, che non sembra consentito ridurre l'interesse di Gelli per i documenti in questione e, più in generale, per l'attività dei servizi di sicurezza ad una sorta di mania di collezionismo e ad una particolare propensione verso "il giuoco alla spia", che sarebbe dimostrata anche dalla ridicola abitudine di far uso di un nome di copertura ("Luciani") perfino negli ambienti in cui era a tutti nota la sua vera identità. In verità non può sfuggire che l'attività di Gelli enucleabile dalle specifiche contestazioni di cui si tratta non può essere considerata quasi di natura episodica, posto che essa si inscrive in un quadro ben più ampio e complesso. Il quale - segnalandosi, oltre che per la affiliazione alla Loggia P2 dei vertici di tutti i servizi di informazione, per altre significative contingenze come l'evidente condizionamento indotto sulle indagini sul conto della propria persona e della stessa P2 nonché la presenza del Gen. Nicola Falde

nella direzione di O.P. e la pubblicazione sul settimanale di Carmine Pecorelli anche di un articolo sulla informativa Cominform - presenta senza alcun dubbio, come si vedrà più avanti, risvolti tutt'altro che banali.

3.10 A parte quanto fin qui esaminato sotto il profilo dei reati concernenti la rivelazione di segreti di stato e di notizie riservate, l'enunciato residuale dell'imputazione è quello di essersi associati "al fine di compiere atti diretti a modificare, alterando con la loro interferenza l'essenza e le regole di funzionamento dei poteri costitutivi dello Stato, la Costituzione dello stesso attraverso mezzi non consentiti (reati ed illeciti)....." nonché di aver operato "per la creazione di una concentrazione di testate giornalistiche per asservire la pubblica opinione secondo la loro volontà...", di aver interferito "in importanti trattative relative a negozi giuridici pubblici e privati", di essersi avvalsi "di documenti segreti o riservati o dati informativi anche personali per influire su funzionari dello Stato o uomini politici o per costringere chi avrebbe dovuto o potuto compierli ad omettere atti potenzialmente pregiudizievoli per l'associazione criminosa o per il perseguimento dei suoi fini" e, infine, di essersi accordati "per

commettere più delitti contro la pubblica amministrazione (in riferimento ai delitti dei p.u. contro la p.a.), l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la libertà morale, le leggi valutarie e quelle sul controllo delle armi".

Si è già avuto modo di osservare che questi ulteriori addebiti non trovano riscontro in specifiche ipotesi di reato ritualmente contestate nel capo di imputazione, sostanziandosi essenzialmente in fatti della specie più varia ritenuti dall'accusa rilevanti sotto il profilo dei reati di attentato alla Costituzione (art. 283 C.p.) o di attentato agli organi costituzionali (art. 289 C.p) o ancora, quasi in linea subordinata, del reato di associazione per delinquere ex art. 416 C.p.

Una prima riflessione su quest'altra materia della contestazione consente di evidenziare che non sembra trovare collocazione nell'ambito di alcuna delle prospettive accusatorie il tentativo volto alla creazione di una concentrazione di testate giornalistiche con il fine di manipolare l'opinione pubblica secondo l'interesse dei promotori. L'operazione cui si allude - riecheggiata del resto nel riferimento, in seno alla sintetica indicazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio a proposito del grado di efficienza raggiunto dalla Loggia P2, alla disponibilità da

parte di questa di uno strumento di controllo dell'opinione pubblica, quale il quotidiano più diffuso e prestigioso - è quella riguardante "Il Corriere della Sera". Probabilmente la vicenda non si presta ad essere ridimensionata nei termini indicati dalla Corte di Assise e fino al punto di ritenere che quella del "controllo" del quotidiano milanese da parte di Gelli non sia stata altro che una storia abilmente costruita sulle basi di quella che è stata soltanto una forte influenza sui vertici del Gruppo Rizzoli raggiunta dallo stesso Gelli "nella sua solita vesto di mediatore, di anello di congiunzione tra lo stesso Gruppo ed il Banco Ambrosiano erogatore di finanziamenti vitali per la sopravvivenza", peraltro escludendo in modo aprioristico che una tale forte influenza personale sull'editore possa essersi tradotta in un controllo della linea politica del giornale. A tacere d'altro ed anche a scartare come giudizio politico quello espresso dal Sen. Spadolini, persona senza dubbio tra le più qualificate per la somma delle sue qualità a pronunciarsi sull'argomento, bastano la pubblicazione di una compiacente intervista al capo della Loggia P2 e le dichiarazioni di un ex Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha ammesso di aver ricevuto proprio dagli ambienti del giornale il suggerimento di rivolgersi appunto a Gelli affinché cessassero i pesanti attacchi

personali cui era sottoposto, ad introdurre spunti tutt'altro che insignificanti per valutazioni di segno opposto. E tuttavia nulla si può eccepire in merito alla conclusione del primo giudice sulla assoluta irrilevanza, dal punto di vista penale, del controllo di una o di più testate giornalistiche. Del resto l'inconsistenza dell'assunto accusatorio, abbandonato anche dal Pubblico Ministero appellante nei suoi motivi di gravame, risulta clamorosamente attestata dalla esistenza, sia all'epoca dei fatti che attualmente, di concentrazioni ben più larghe e potenti di quella che sarebbe stata perseguita dalla P2 e per le quali non è stata e non è da alcuno prospettata, al di là dell'ovvio riconoscimento di una lesione sul piano del pluralismo dell'informazione, una qualche rilevanza sotto il profilo dell'attentato alla Costituzione. E non pare che il giudizio possa mutare in conseguenza di altre operazioni di Gelli nel campo dell'editoria, come quella fallimentare tentata con il quotidiano "L'Occhio", ovvero dei suoi contatti con Attilio Monti in funzione di altre iniziative nel settore, ancorché perfettamente in linea con gli orientamenti programmatici espressi sul tema della stampa nel Piano di Rinascita Democratica.

NV

Riflessioni analoghe vanno peraltro fatte anche al riguardo della questione delle interferenze della Loggia P2 "in importanti trattative relative a negozi giuridici pubblici e privati".

Invero - per quanto concerne l'inserimento di Gelli e Ortolani, il primo nella veste di patrocinatore e custode delle due copie del contratto e l'altro con ruolo di garante, nell'accordo concluso in Svizzera (Zurigo) tra il Gruppo Italcementi di Pesenti ed il Banco Ambrosiano - non può dirsi avvalorato da significativi elementi l'assunto che la grossa operazione economico-finanziaria si sia svolta sotto l'egida della Loggia P2, a riprova della capacità da questa acquisita di strumentalizzare secondo i propri interessi gli affari, pubblici o privati, di maggiore rilevanza. Anche in questo caso l'intrusione dei due personaggi nella vicenda appare rivelatrice, a stare alle risultanze di causa, della loro vocazione affaristica e della presa da essi esercitata nei confronti di pur potenti esponenti del mondo della finanza, magari in forza dell'autorità promanante dall'appartenenza alla Loggia massonica. Piuttosto che spia di risvolti inquietanti di un imprescindibile patronato del sodalizio sugli affari più cospicui del paese, in funzione dell'acquisizione di profitti da reinvestire e da utilizzare per la realizzazione del proprio progetto politico.

Mentre, per quanto riguarda la faccenda Eni-Petromin e Eni-Sophilau, può osservarsi - richiamate la puntuale ricostruzione in fatto da parte della Corte d'Assise e la conclusione circa la estraneità di Gelli e della Loggia P2 alle vicende essenziali del contratto per la fornitura di petrolio greggio stipulato tra Eni e Petromin (conforme peraltro a quella della Commissione Parlamentare di inchiesta) - che l'intervento posto in essere da Ortolani e Gelli nella fase successiva, ai fini del pagamento delle intermediazioni stabilite in contratto, ha in effetti un "taglio" politico. Che emerge, da un lato, dalle ragioni delle sollecitazioni di Craxi e Formica, allarmati per il possibile rientro in Italia sotto forma di tangenti di quote delle stesse intermediazioni a profitto della Democrazia Cristiana e di una corrente del Partito Socialista Italiano, ostile alla segreteria; e, dall'altro, dalle assicurazioni da parte di Ortolani a Formica che lo sblocco dei pagamenti avrebbe consentito di disporre degli strumenti finanziari indispensabili per l'acquisizione de "Il Corriere della Sera" e di altri organi di stampa a quell'area politica.

D'altra parte è innegabile che l'intervento di Ortolani e Gelli, diretto al superamento degli ostacoli al pagamento delle intermediazioni, si sia estrinsecato in azioni di interferenza nei

riguardi di organi della pubblica amministrazione. Le quali però non appaiono riconducibili alla ipotesi di attentato contro gli organi costituzionali dello Stato - sottospecie di turbativa dell'esercizio delle attribuzioni, prerogative e funzioni degli organi medesimi (art. 289 u.c. C.p.), secondo le indicazioni della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Roma - se non a prezzo di un'indebita sovrapposizione al dato normativo del contenuto delle disposizioni introdotte con la Legge n. 17/1982, cioè successivamente alle condotte attribuite agli imputati.

In ogni caso, anche a ritenere ammissibile e fondato il postulato da cui muove la tesi accusatoria, non può farsi a meno di rilevare che non sono acquisiti, al di là del mero e scarsamente significativo richiamo al "contesto della comune appartenenza alla Loggia P2", elementi di prova che valgano a giustificare l'imputazione alla struttura associativa, come soggetto autonomo e distinto dagli affiliati, dell'attività di Gelli e di Ortolani nella faccenda Eni-Petromin.

3.11 In merito alla vicenda del Conto Protezione, il cui sviluppo giudiziario ha tratto spunto dal rinvenimento a seguito della perquisizione di Castiglione Fibocchi di un appunto

concernente il versamento di sette milioni di dollari su un conto di deposito cifrato in Svizzera, non può non accogliersi la premessa della Corte di Assise, secondo cui il giudizio sui fatti spetta esclusivamente alla magistratura di Milano, che ha recentemente ripreso le indagini in connessione con quelle sul fallimento del Banco Ambrosiano.

Ugualmente da condividere è l'osservazione degli stessi giudici che i fatti di cui si tratta sono collocati fuori dal capo di imputazione sub 1), essendo la loro rilevanza dedotta dall'accusa sotto il profilo della intestazione alla Loggia P2 di un progetto politico che intendeva affermarsi anche attraverso il finanziamento illecito dei partiti politici ed il condizionamento delle loro linee di azione che un tale strumento avrebbe reso possibile.

Tanto premesso, non pare che in linea di principio si possa negare fondamento alla tesi del Pubblico Ministero appellante laddove individua nel finanziamento illecito di un partito politico - sempreché di questo, o anche di questo, si sia trattato nella vicenda del Conto Protezione - un pesante elemento di perturbamento, anzi di potenziale eversione, delle condizioni nelle quali sono chiamati ad operare i partiti politici per concorrere con

NM

metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 della Costituzione). Essendo a chiunque evidenti gli effetti di destabilizzazione dello stesso principio di rappresentanza derivanti dalla riferibilità a centri occulti, piuttosto che agli organi statutariamente deputati, della linea politica del partito ovvero dal semplice sovvertimento, sulla base della disponibilità di mezzi finanziari illeciti, delle regole della lotta politica nei confronti degli altri partiti (o anche di altre correnti dello stesso partito).

E tuttavia è doveroso riconoscere che le risultanze processuali non consentono di andare oltre il dato di una intercessione di Gelli e, forse, di Ortolani in vista del versamento della cospicua somma nelle casse del Partito Socialista Italiano, resa possibile dall'influenza dagli stessi esercitata sul Banco Ambrosiano e sull'ENI e probabilmente congruamente remunerata da personale profitto. Invero - a parte il fatto che le dimensioni dell'affare ed il rango dei protagonisti non consentono la riduzione del ruolo di Gelli e Ortolani a quello di "sensali di paese", come lamentato dal Pubblico Ministero appellante - la conclusione dei primi giudici non appare efficacemente contrastata dal rilievo che Craxi, Larini e Martelli, tutti milanesi ben introdotti negli ambienti della loro città e per giunta già in

rapporto con il banco Ambrosiano per via dei pregressi e generosi finanziamenti al P.S.I., non avrebbero avuto alcuna necessità di ricorrere alla intermediazione di Gelli e Ortolani. Tanto meno può valere allo scopo l'argomento secondo cui il Banco Ambrosiano, il quale peraltro già beneficava generosamente le entrate dei due personaggi, non avrebbe avuto alcun interesse a compensarli anche in relazione ad un'operazione di finanziamento come quella in questione, destinata a risolversi in una pura perdita per l'istituto di credito. Potendosi a tale riguardo osservare, da un lato, che in realtà l'operazione nel suo complesso ha comportato un vantaggio per lo stesso Banco Ambrosiano, rappresentato dal finanziamento ricevuto dall'ENI; e, dall'altro, che entrambi gli argomenti finiscono per provare troppo, dato che potrebbero, se sviluppati coerentemente, condurre alla esclusione di un intervento di Gelli e di Ortolani, che pure vi è stato, nella vicenda.

In ogni caso appare sicuramente problematica la definizione della condotta di Gelli e Ortolani secondo la fattispecie criminosa configurata dall'art.289 C.p. E, inoltre, nessun dato di contrasto nei confronti della esclusione dell'interessamento nella vicenda della Loggia P2 come gruppo associato e soggetto distinto dalle persone dei suddetti è stato addotto dal Pubblico Ministero

appellante; o può essere ritenuto ragionevolmente raggiungibile attraverso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'acquisizione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano sul dissesto del Banco Ambrosiano, avversata anche dal Procuratore Generale di udienza.

Sulla medesima linea di condizionamento dall'interno dei partiti politici si colloca anche l'accenno, nel corpo del "Memorandum sulla situazione politica italiana", alla possibilità di una trasformazione della Democrazia Cristiana attraverso un massiccio acquisto di tessere di iscrizione, effettuabile con un investimento di una diecina di miliardi. A parte la svalutazione che di esso e dell'intero scritto che lo contiene ne ha fatto il Pubblico Ministero, l'accenno è in termini puramente ipotetici e non risulta aver dato luogo a qualche sviluppo di carattere esecutivo. Piuttosto vi si potrebbe cogliere un approccio a determinati problemi che non ha certo il pregio dell'originalità, atteso che in qualche modo rievoca polemiche interne del passato di quel partito sul fenomeno dell'accaparramento delle tessere in funzione dei risultati congressuali e degli equilibri fra le correnti, riportate dalle cronache con efficaci metafore (ad esempio, quella dei "signori delle tessere").

Na

3.12 Sempre nel quadro delle interferenze - questa volta quelle intese, come recita l'imputazione, ad "influire su funzionari dello Stato o uomini politici o per costringere chi avrebbe dovuto o potuto compierli a omettere atti potenzialmente pregiudizievoli per l'associazione criminosa o per il perseguimento dei suoi fini" - si inseriscono, in primo luogo, le vicende connesse alle indagini, soprattutto ad opera dei servizi di informazione (anche della Guardia di Finanza e dell'Ispettorato Generale Anti Terrorismo), sul conto di Gelli e della Loggia P2.

Al riguardo la Corte d'Assise ha valutato un imponente materiale documentale e testimoniale (riferibile alle indagini svolte nel 1974 dal II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ed a quelle del Raggruppamento Centri C.S. e del Centro C.S. di Firenze, alle iniziative del Col. Salvatore Florio nonché al suo trasferimento alla Legione di Genova ed alla morte, al suicidio del Col. Luciano Rossi) ed ha espresso il convincimento che Gelli non è stato aiutato o coperto dai servizi di informazione, essendo stato invece oggetto di un'attenzione quasi persecutoria, naturalmente approdata alla raccolta di insignificanti pettegolezzi suscitati dall'invidia accesa dalla sua rapidissima promozione

NM

sociale e dalla conquista di una considerevole posizione patrimoniale.

La conclusione dei giudici di primo grado non appare sorretta da adeguate argomentazioni. In particolare è scarsamente incisivo l'assunto secondo cui varrebbe ad escludere qualsiasi forma di protezione della Guardia di Finanza nei confronti di Gelli la circostanza che alcune sue società siano state sottoposte ad accertamenti proprio da quell'Arma. E non tanto per la marginalità delle partecipazioni di Gelli in quelle società e per la mancanza di informazioni sull'esito delle indagini stesse. Quanto invece per il fatto che non può registrarsi un'assoluta incompatibilità tra accertamenti per taluni aspetti dell'attività di una persona ed atteggiamenti ispirati da intenti protettivi per altri, specialmente se di maggiore importanza per l'interessato.

Per contro i rilievi del Pubblico Ministero appellante risultano suffragati da fatti di consistente peso probatorio. Tra i quali hanno particolare significato il possesso da parte di Gelli di documentazione afferente agli accertamenti sul suo conto, compresa l'informativa Cominform, certamente non spiegabile, come si è già avuto modo di rilevare, con una sorta di mania di collezionismo per le carte dei servizi segreti; le difficoltà

incontrate dagli inquirenti per il rintraccio e l'acquisizione di atti che sono poi risultati custoditi, sicuramente non per semplice incuria, presso uffici diversi da quelli che avrebbero dovuto tenerli; l'ostacolo frapposto dai servizi di informazione all'accesso da parte di Ufficiali della Guardia di Finanza alle notizie in loro possesso, in rapporto alla contorta giustificazione offertane da Mannucci-Benincasa; l'irata reazione di Maletti per gli accertamenti sulla persona di Gelli, di certo non ascrivibile alla sua preoccupazione per il rispetto delle competenze istituzionali da parte del Servizio Segreto Militare; la conoscenza nei dettagli da parte di Gelli delle indagini che erano in corso sul suo conto; e, infine, l'intervento del massimo vertice della Guardia di Finanza durante la perquisizione di Castiglion Fibocchi sull'Ufficiale che vi stava procedendo allo scopo di bloccarne le operazioni.

Piuttosto si può osservare come il quadro dei servizi di informazione che ne resta delineato - e che appare ancora più negativamente connotato a causa delle deposizioni di alcuni funzionari al dibattimento - non sia in alcun modo omologabile al paradigma del reato di cui all'art. 289 C.p., configurando esso situazioni rilevanti tutt'al più sotto il profilo delle disposizioni introdotte, successivamente alle condotte che vengono ascritte agli

imputati, con la Legge n. 17/1982. Ed aggiungere che, comunque, l'attività integratrice delle "interferenze" di cui si tratta non appare riconducibile, per il solo fatto dell'affiliazione alla Loggia P2 dei vertici e di molti funzionari dei servizi di informazione, alla struttura associativa come soggetto distinto dai suoi componenti.

3.13 Al versante più propriamente politico della contestazione appartengono le connessioni della Loggia P2 con il Piano Solo, con il Gruppo Sogno, con il Golpe Borghese, con la strage del treno Italicus, con l'omicidio del giudice Vittorio Occorsio e con l'eversione nera, individuate dall'accusa come gli snodi di un progetto golpista che, passando soggettivamente fin dall'inizio attraverso le stesse persone, esprime una sua linea di continuità fino alla riunione tenuta nel 1973 a Villa Wanda.

Per quanto riguarda il Piano Solo la Corte d'Assise ha valutato l'esito di due procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa a seguito di querele esposte dal Gen. De Lorenzo (il primo nei confronti di Scalfari e Iannuzzi e il secondo a carico di Corbi, Gregoretti e Gaspari) nonché le conclusioni di due Commissioni Militari e di una Commissione Parlamentare, che

NM

hanno approfonditamente analizzato ogni aspetto del Piano Solo e degli eventi del giugno-luglio 1964.

Sulla base di tale disamina ha posto anzitutto in risalto che mai sono state elevate a carico di alcuno in ordine a quei fatti, nonostante la celebrazione di due processi per diffamazione che hanno comportato lo svolgimento di ampia attività istruttoria. Ha poi ricordato l'orientamento espresso dalla due commissioni di inchiesta tanto sulla completa assenza di elementi di pericolosità per il regime democratico repubblicano, quanto sulla riconducibilità alla responsabilità primaria del Gen De Lorenzo delle "deplorevoli iniziative" assunte e delle "inammissibili predisposizioni" adottate e sulla esclusione di profili di responsabilità, anche soltanto disciplinare, nei confronti del Ten.Col. Bittoni, all'epoca Capo di Stato Maggiore della Divisione Podgora, e del Gen. Picchiotti, Capo di Stato Maggiore dell'Arma, in dipendenza del loro atteggiamento nella vicenda, pur qualificato come "singolarmente remissivo" e tale da suscitare qualche perplessità. Ed ha pertanto rilevato che i fatti come accertati non consentono di affermare che Picchiotti, Bittoni e Palumbo, quest'ultimo all'epoca Comandante della Legione

Carabinieri di Genova e neanche menzionato negli atti di quelle inchieste, siano stati i protagonisti del Piano Solo.

In merito al Gruppo Sogno, convogliato nel materiale d'accusa sulla base dei punti di contatto della sua complessa tematica e della strategia di riforme costituzionali con il Piano di rinascita democratica e la strategia di Gelli dopo il 1974, il primo giudice ha sottolineato come sia emerso che Edgardo Sogno ha aderito alla Loggia P2 nel 1979 (a suo dire per le insistenze di Niro Domenico che gli aveva rappresentato la struttura come una forza politica anticomunista ovvero, a detta del Niro, per l'aiuto che si riprometteva di ottenere da quell'organizzazione in vista di una candidatura alle elezioni per il Parlamento Europeo) ed ha inoltre sottoscritto due affidavit in favore di Michele Sindona (secondo lui a richiesta di un suo vecchio conoscente ed ignorando l'appartenenza del banchiere alla Loggia P2). Ed ha concluso che - anche a non voler dare credito alla versione dell'interessato, peraltro non smentita da alcun dato processuale - la sottoscrizione degli affidavit a favore di un "fratello" non costituisce neppure un indizio di un collegamento, tanto meno di natura eversiva, tra il sodalizio la Loggia P2 ed il Gruppo Sogno.

Quanto al Golpe Borghese, anch'esso indicato dall'accusa come punto di congiunzione con il progetto politico della Loggia P2 e come ulteriore prova della pluriennale copertura del sodalizio gelliano da parte dei servizi di sicurezza, la Corte d'Assise ha evidenziato la completa assenza di prove a sostegno della tesi che Gelli, o taluno degli imputati, o la Loggia P2 intesa come struttura organica, abbia avuto un qualsiasi ruolo nella vicenda, peraltro processualmente definita dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma che ha assolto tutti gli accusati del delitto di cospirazione politica mediante associazione per insussistenza del fatto (ovviamente riferita anche al fatto insurrezionale che va sotto il nome di "Golpe Borghese"). E non ha tralasciato di valutare le indicazioni di Paolo Aleandri circa la partecipazione di Gelli al famoso "contrordine" che sarebbe stato dato agli insorti nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970, giudicate alla stregua di una testimonianza de relato di terzo grado del tutto priva di riscontri.

Anche con riferimento alle connessioni con la strage del treno Italicus e con l'omicidio del giudice Occorsio la Corte di primo grado ha rilasciato annotazioni negative in merito all'impianto accusatorio, sul rilievo che i relativi procedimenti

penali, conclusi con sentenze ormai passate in giudicato, non hanno fatto emergere prove di un coinvolgimento della Loggia P2 in quegli eventi.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con l'eversione nera, il primo giudice, dopo aver analizzato in maniera scrupolosa un materiale testimoniale di enorme mole, ha considerato che l'argomento è ai margini del processo in quanto Gelli non è stato coinvolto nell'imputazione di cospirazione politica mediante associazione e che comunque le risultanze processuali non accreditano l'ipotesi di una partecipazione di Gelli nei progetti golpisti. Aggiungendo altresì che è improponibile un'identificazione di Gelli con la Loggia P2 e che nessun elemento di prova investe di responsabilità in progetti golpisti almeno uno dei soggetti chiamati a rispondere del delitto di cui al capo 1).

Orbene, le conclusioni sopra sinteticamente riportate debbono essere integralmente condivise non apparendo efficacemente contrastate dalle argomentazioni versate nei motivi di impugnazione.

Intanto si deve notare che mancano specifiche censure riferite alle conclusioni dei giudici di primo grado in merito alle vicende del Gruppo Sogno e dell'omicidio Occorsio.

Occorre poi osservare, per quanto concerne i rapporti con la destra eversiva, che il Pubblico Ministero appellante, pur esprimendo il suo dissenso su quelle conclusioni, si limita in sostanza a rilevare che l'accusa aveva sottolineato la presenza nella P2 di personaggi che si erano resi protagonisti dei vari disegni eversivi per evidenziare quella sintonia e quell'unità di intenti che, emergenti dalla documentazione acquisita, avevano giustificato le ragioni dell'allarme allora diffuso all'interno della massoneria per le intenzioni golpiste di Gelli. Senza dedurre alcuna argomentazione idonea, con il conforto di adeguati elementi di prova, a tradurre la "sintonia" e "l'unità di intenti" in posizioni di coinvolgimento penalmente rilevanti a carico della struttura o di taluno dei suoi componenti. Anzi esprimendo una sorta di rassegnata rinuncia a "rielencare le ragioni poste a sostengo della tesi dell'accusa".

Uno specifico rilievo è invece mosso in relazione alla vicenda del Piano Solo, con l'appunto alla Corte d'Assise di essersi basata esclusivamente sul quadro offerto dai processi che se ne erano occupati indirettamente, senza tener conto di quanto accertato successivamente in sede giudiziaria e di Commissione Stragi.

NM

Al riguardo si può però osservare che nessun dato avversativo delle conclusioni del primo giudice potrebbe ricavarsi dalla invocata acquisizione delle due sentenze emesse dal Tribunale di Roma nei processi per diffamazione a mezzo stampa intentati dal Gen. De Lorenzo. Nessuna delle citate sentenze, neppure quella assolutoria (per riconoscimento dell'esercizio legittimo del diritto di cronaca), potrebbe invero fornire, posto che non risultano emessi i conseguenti provvedimenti, elementi di un progetto insurrezionale e, tanto meno, di un coinvolgimento in esso di Bittoni, Palumbo e Picchiotti ovvero della Loggia P2.

D'altro canto, a stare al contenuto dei motivi di gravame, non è dato neppure conoscere quali sarebbero i nuovi elementi emersi in sede di Commissione Stragi. In conseguenza dei quali si prospetta peraltro, previa acquisizione dei relativi atti, una eventuale e ulteriore attività istruttoria che, come si è rilevato, protrarrebbe all'infinito, ad oltre vent'anni dai fatti, la definizione di un procedimento già fin troppo lungo.

In relazione alla connessione con la strage del Treno Italicus manca invece un'argomentata contestazione delle considerazioni del giudice di primo grado. Atteso che si richiede, senza alcuna illustrazione della rilevanza, l'acquisizione del provvedimento

(oltre che degli "atti rilevanti del procedimento"!) con il quale l'Ufficio Istruzione Stralcio del Tribunale di Bologna ha depositato, dopo la conclusione del dibattimento, gli atti relativi al procedimento ivi pendente per la tormentatissima vicenda ed ha disposto la trasmissione di essi alla Procura della Repubblica di Roma ipotizzando a carico di Maletti, Labruna, Mannucci-Benincasa, Nobili, Musumeci, Belmonte e Gelli la violazione degli artt. 283 e 305 del Codice penale. Senza contare che, nell'ottica dell'accusa, il depistaggio delle indagini sulla strage ad opera di alcuni personaggi dei servizi di sicurezza risultati appartenenti alla P2 avrebbe dovuto provocare, quale ulteriore effetto del risultato dell'ennesima strage rimasta impunita, una reazione dell'opinione pubblica che avrebbe dovuto a sua volta innescare un processo di progressivo autoritarismo dello Stato. Il che francamente sembra costituire, per il solo fatto di postulare un affidamento su effetti indiretti e tutto sommato ipotetici di una degenerazione del tessuto democratico del paese, un elemento di reale contrasto con la tesi di un concreto progetto di colpo di stato da parte degli stessi personaggi o del loro sodalizio.

Mentre, per quanto concerne la faccenda del Golpe Borghese, occorre rilevare, anche a non voler considerare

operante la preclusione del giudicato sull'acquisizione di quelli che sarebbero soltanto degli elementi di valutazione del fatto, che l'accertamento richiesto in merito alle registrazioni portate da Labruna assai difficilmente - e prescindendo da ogni questione intorno all'attendibilità del personaggio - potrebbe approdare ad esiti di una qualche affidabilità circa la circostanza che, sul Golpe Borghese, siano state registrate altre fonti, oltre all'Orlandini, e che siano state successivamente effettuate delle manipolazioni per occultare all'autorità giudiziaria procedente la conoscenza di Gelli da parte dei cospiratori e, quindi, la sua internità al progetto insurrezionale.

E del tutto generiche sono, infine, le controdeduzioni alle valutazioni della Corte d'Assise sui rapporti tra Gelli e la destra eversiva e sull'attendibilità delle dichiarazioni di Paolo Aleandri e di Sergio Calore.

3.14 Sul versante più strettamente politico della contestazione si colloca anche la riunione tenutasi nel 1973 a Villa Wanda la quale, definita dall'On. Tina Anselmi come "il governo militare di Spagnuolo" e punto di arrivo di quella "linea di continuità" che parte dal Piano Solo del 1964, è individuata

NM

dalle voci dell'accusa come un altro anello che lega Gelli e la Loggia P2 alla destra eversiva e golpista ovvero come una prova del progetto politico eversivo del sodalizio gelliano.

Al riguardo la Corte di Assise - dato atto, sulla base della ricostruzione fattane nella sentenza della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Roma, che vi hanno partecipato, oltre a Gelli, il generale Palumbo, all'epoca comandante della Divisione Carabinieri Pastrengo di Milano, il suo aiutante di campo tenente colonnello Calabrese, il generale Picchiotti, comandante della Divisione Carabinieri di Roma, il generale Bittoni, comandante della Brigata Carabinieri di Firenze, il colonnello dei Carabinieri Musumeci e il dr. Carmelo Spagnuolo, Procuratore Generale della Corte d'Appello di Roma - ha riportato le dichiarazioni rese in varie sedi da Palumbo, Picchiotti e Calabrese. Quindi ha osservato, disattendendo l'assunto di Picchiotti in merito alla sua casualità, che l'incontro, certamente atipico e di non facile lettura, ha avuto luogo a seguito di vere e proprie convocazioni diramate da Gelli ed ha registrato la presenza di persone risultate tutte iscritte alla Loggia P2, tra le quali i comandanti delle due Divisioni dei Carabinieri territorialmente competenti, rispettivamente, per il centro e per il nord d'Italia. Ha poi escluso, in dipendenza

NM

dell'assenza del comandante della Divisione dei Carabinieri Ogaden, competente per l'Italia meridionale e le isole, e della collocazione della riunione in un periodo di tempo che non registrava particolari problemi dal punto di vista sociale e dell'ordine pubblico, che l'incontro abbia avuto obiettive caratteristiche d'idoneità ad essere inquadrato all'interno di un progetto di instaurazione di una dittatura militare. Ed ha anzi concluso che la riunione di Villa Wanda appare caratterizzata da una miscela di superficialità, di presunzione e di megalomania, perfettamente compatibile con la personalità di Gelli e di taluno dei convenuti, al punto di potersi assimilare ad una recita studiata per dare a Gelli il destro di esibire la sua statura e di far colpo di Spagnuolo, recentissimo acquisto della Loggia P2.

La lettura dell'avvenimento da parte dei giudici di primo grado può senz'altro ritenersi riduttiva e per qualche aspetto non appagante.

Anzitutto, non pare che la conclusione secondo cui nel 1973 non vi erano nel nostro paese problemi sociali o di ordine pubblico, peraltro arbitrariamente ricavata da una cronistoria che affastella in una cornice di ordinaria e quasi banale normalità fatti della specie più disparata (il festival di Sanremo, l'uscita del film

NY

"Ultimo tango a Parigi", l'uccisione dello studente Franceschi, la bomba alla sede della Federazione socialista di Brescia, la morte di Nico Azzi, l'assassinio dell'agente Marino, la morte tra le fiamme dei due figli di Mario Mattei esponente del Movimento Sociale Italiano, la strage alla Questura di Milano ad opera di Gianfranco Bertoli), possa in qualche modo asseverare l'assenza delle condizioni per trame o anche per velleitarismi di natura insurrezionale. Tanto meno può ravvisarsi una condizione ostativa alla assunzione di un segno politico nella mancata partecipazione alla riunione di Villa Wanda del Comandante della terza Divisione dei Carabinieri, quella competente per il sud e le isole, quasi fosse necessariamente richiesto, per il buon esito di un progetto politico o per la sua semplice predisposizione, l'unanime concorso delle forze in campo.

In secondo luogo, la sproporzione tra la presenza in quel di Arezzo di tanti personaggi spostatisi dalle rispettive sedi dietro apposita convocazione da parte di Gelli ed il contenuto della conversazione come riferito da alcuni di loro, sottolineata del resto anche dal giudice di primo grado, impedisce di credere che il tutto si sia risolto in una quasi patetica raccomandazione dell'ospite ai comandanti di due divisioni e di una brigata dei Carabinieri di

appoggiare con i mezzi a loro disposizione un governo di centro in qualsiasi circostanza ovvero in un senile sproloquio a sfondo politico del Dr. Spagnuolo, che avrebbe al contempo suscitato ilarità e rimostranze da parte dei presenti. Vero è che l'unica fonte sull'avvenimento risiede nelle voci di coloro che ne sono stati protagonisti, i quali avrebbero ben potuto astenersi dal parlarne. Ma non per questo è d'obbligo dare credito assoluto al loro racconto. Anche perché non si spiegherebbe, nell'ipotesi di una conversazione della più completa innocuità, il maldestro tentativo del Gen. Picchiotti di accreditare la tesi di essersi trovato per caso a quell'incontro, essendosi recato in Arezzo per scegliere dei vestiti ed essendo stato invitato a pranzo da Gelli.

Tuttavia, anche se deve darsi per scontato che la riunione di Villa Wanda ha avuto un taglio politico non attendibilmente delineato dai protagonisti, non può farsi a meno di rilevare che le risultanze processuali non consentono di ritenere dimostrato l'assunto accusatorio formulato con riferimento ad essa.

Del resto anche le censure del Pubblico Ministero appellante e dell'Avvocatura dello Stato investono esclusivamente l'iter argomentativo della conclusione del primo giudice, senza intaccarne la sostanza ed il fondamento.

N 4

3.15 La Corte d'Assise ha esaminato anche, sotto il profilo che qui interessa, le vicende del Comitato Massonico di Montecarlo o Comitato Esecutivo Massonico (M.E.C.) o Loggia Massonica di Montecarlo.

La conclusione tratta, dopo aver dato atto della "vocazione internazionale" di Gelli intesa come la propensione ad inserire la sua organizzazione in un più ampio contesto, è che il Comitato non è stato una creazione di Gelli, che le sue finalità sono state autonome rispetto alla Loggia P2 e che, comunque, non vi è prova di una sua strumentalizzazione per progetti o atti delittuosi.

Le suddette considerazioni non vengono contestate dal Pubblico Ministero appellante, il quale si è limitato ad osservare che l'accusa aveva rilevato come attorno a quella vicenda si fossero mossi personaggi ambigui come Ciolini e Federici e al contempo sottolineato il sovradimensionamento di Giunchiglia all'interno del Camen, ove esercitava funzioni superiori alla qualifica, e gli stretti legami da lui avuti con Gelli e con gli altri massoni toscani.

Sul tema dei gruppi della Loggia P2, individuati dall'accusa come i capisaldi di una struttura articolata ed estesa a gran parte

del territorio nazionale per meglio controllare "i settori vitali della vita collettiva", il giudice di primo grado ha prestato credito alle dichiarazioni degli imputati, attestative delle esclusive finalità di decentramento dell'organizzazione amministrativa perseguite con quella ripartizione, ritenendole convalidate dalle emergenze della documentazione sequestrata a Castiglion Fibocchi.

Neppure su queste annotazioni dell'impugnata sentenza vi sono controdeduzioni da parte del Pubblico Ministero appellante.

Nondimeno appare di una qualche utilità riprendere brevemente l'argomento poiché proprio i capigruppo della Loggia P2, o meglio quelli superstiti dopo il proscioglimento degli altri ad opera della sentenza della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Roma, sono nell'attuale procedimento individuati dall'accusa, unitamente a pochi altri soggetti, come i componenti del sodalizio cui viene attribuita la condotta cospirativa.

E' infatti opportuno segnalare come la loro appartenenza all'associazione criminosa ipotizzata dall'imputazione sia fatta discendere, in modo quasi automatico, dal dato formale rappresentato dalla carica ricoperta. Senza alcuna specificazione in ordine a condotte suscettibili di una valutazione di rilevanza ai fini della instaurazione del vincolo associativo (non soltanto di un

rapporto con Gelli o con qualche altro componente della struttura) e della adozione del programma delineato dall'art. 305 del Codice penale. E che vadano oltre le circostanze manifestamente insignificanti enumerate nell'ordinanza di rinvio a giudizio e ricordate nei motivi di impugnazione dell'Avvocatura Generale dello Stato (come la iscrizione al Grande Oriente Americano, la presentazione di alcune persone per l'affiliazione e la telefonata di Gelli subito dopo il sequestro di Castiglion Fibocchi "per impartire direttive", quanto a Bellassai; l'intensissimo proselitismo, le due telefonate a casa di Gelli nel marzo del 1980, l'interessamento per avere notizie sulle azioni della Fingest, la posizione all'interno del Camen e la carica di segretario esecutivo del Comitato Esecutivo Montecarlo, per Giunchiglia; il comando della XI Brigata Meccanizzata alla cui ristrutturazione si riferisce un intero capitolo del "Piano R", la qualità di assistente alle iniziazioni, la conoscenza della divisione della Loggia P2 in gruppo e dei capigruppo, la stretta frequentazione con Gelli, quanto a Picchiotti).

3.16 Il programma politico della Loggia P2 è delineato nel "memorandum sulla situazione politica italiana", nel "piano di

NM

rinascita democratica" e nel "Piano R". Quest'ultimo risulta inserito in una scritto di Gelli intitolato "La Verità". Gli altri due erano invece all'interno di un borsone portato da Maria Grazia Gelli al suo arrivo il 4.7.1981 all'aeroporto di Fiumicino.

Il "Piano R" e il "Piano di Rinascita democratica" hanno come premessa l'esclusione di "ogni movente ed intenzione anche occulta di rovesciamento del sistema" e contengono proposte di riforma in vari settori (partiti politici e sindacati, stampa, Governo, Parlamento, magistratura, sistema fiscale, diritto di sciopero, ecc.), due soltanto delle quali di rilievo costituzionale (Corte Costituzionale e pena di morte).

La relazione di maggioranza della Commissione Parlamentare di inchiesta ha definito il documento come una sorta di estratto degli umori politici di ben determinati ambienti e di una filosofia di stampo conservatore, pur rilevando che il piano di rinascita democratica non è un testo astratto di ingegneria costituzionale né un documento di intenti, qualificabili alla stregua di un manifesto della Loggia P2, ma invece un vero e proprio piano di azione che fissa degli obiettivi, predisponendo in dettaglio le conseguenti linee di intervento e preventivando addirittura il fabbisogno finanziario.

L'accusa ha considerato della massima importanza i documenti, sia come prova della disponibilità di Gelli a diffondere altre carte e del suo intento di spostare la competenza territoriale per il suo processo da Milano a Roma "per guadagnare tempo", sia per la loro inquadrabilità nel contesto complessivo dell'attività della Loggia P2 strumentali, più che alla realizzazione di operazioni di affare, all'attuazione delle sue finalità politiche costituenti, come risulta dal "piano R", un vero e proprio progetto di colpo di stato.

La Corte, pur ritenendo di non poter sottoscrivere tutte le annotazioni dell'impugnata sentenza (come quella della non attribuibilità del "memorandum" alla Loggia P2 come struttura globale o l'altra per la quale occorrerebbero, per aversi un vero e proprio progetto di colpo di stato, la menzione degli strumenti operativi e la distribuzione tra i soggetti agenti dei compiti coordinati al cambiamento, con mezzi illeciti, dell'ordine costituzionale), condivide il giudizio di fondo espresso sull'argomento. Che è quello secondo cui il "memorandum sulla situazione politica italiana" è un concentrato di banalità, anche nella parte concernente l'ipotesi di un'assunzione del controllo della Democrazia Cristiana mediante l'acquisizione di un

adeguato numero di tesse di iscrizione, mentre hanno contenuto altrettanto povero il "Piano R" e il "Piano di rinascita democratica" i quali, lungi dal poter essere definiti come progetti di colpo di stato, potrebbero tutt'al più essere valutati alla stregua di un programma politico di riforme, come tale frutto dell'esercizio di una libertà fondamentale dei cittadini garantita dalla Costituzione.

D'altronde la conclusione del giudice di primo grado non è avversata neppure dal Pubblico Ministero appellante, che nei suoi motivi di gravame ha lasciato cadere del tutto l'argomento per affidarsi ad altri elementi ritenuti più probanti.

Sicché in definitiva, constatato altresì che alcune delle proposte di riforma patrocinate dal "Piano di rinascita democratica" sono state realizzate negli anni successivi con strumenti costituzionalmente ortodossi, emerge che quel piano di riforme istituzionali non presenta alcunché di eversivo. Potendosi semmai rilevare addirittura che, sul piano della eversione dell'ordine costituzionale, sembrano essersi spinte ben oltre i disegni della Loggia P2 alcune delle riforme messe recentemente sul tappeto dalle forze politiche, come quelle relative alla elezione di un'Assemblea Costituente investita dell'incarico di modificare

NY

profondamente un'intera parte della carta fondamentale ed alla riscrittura, in senso più permissivo, dell'art. 138 della Costituzione.

3.17 In conclusione, riepilogando i dati emersi dalla disamina del complesso del materiale afferente all'imputazione di cospirazione politica mediante associazione, si ha anzitutto che i capi di accusa registrano tracce di reati specifici in materia di procacciamento e rivelazione di segreti di stato o di notizie riservate i quali, secondo quanto si è in precedenza detto, sono compresi tra quelli costituenti il programma del delitto previsto dall'art. 305 C.p. Anche a prescindere dalla loro estrema esiguità in termini quantitativi, le risultanze processuali al riguardo acquisite, seppure idonee a giustificare l'affermazione della penale responsabilità di taluno degli iscritti alla Loggia P2 (Maletti e lo stesso Gelli), non consentono di ricondurre la commissione di tali reati ad un determinato programma del sodalizio come soggetto distinto, secondo quanto richiesto dalla norma incriminatrice. Sebbene non si possa trascurare, da un lato, che la raccolta di notizie riservate su atti di malaffare da pubblicare dopo attento vaglio superiore su O.P. (ironicamente definita nella sentenza

NY

come un'operazione di "spionaggio per corrispondenza") ha formato oggetto di una precisa direttiva della P2 fin dalla riunione del 1972 presso l'Hotel Baglioni di Firenze; e, dall'altro, che la materia dei segreti di stato e delle notizie riservate ha costituito per lungo tempo il terreno di uno scontro tra le opposte fazioni dei servizi segreti che si è svolto, coinvolgendo anche la P2 e la persona di Gelli, proprio sulla rivista di Carmine Pecorelli.

In secondo luogo risultano in qualche misura riscontrati, come in relazione alle indagini dei servizi sul conto di Gelli ed all'affare Eni-Petromin, episodi che possono configurare delle interferenze riconducibili alla previsione della Legge n. 17/1982, entrata in vigore successivamente alle condotte attribuite agli imputati, non già a quella dell'art. 289/3 C.p. sotto il profilo della turbativa dell'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative o delle funzioni di organi costituzionali. In ogni caso - anche ad ammettere la corrispondenza delle suddette interferenze alla fattispecie criminosa richiamata dall'accusa, per vero in conformità delle indicazioni della sentenza della Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Roma - mancano le prove che le condotte integratrici, poste in essere da singoli appartenenti alla P2 (Gelli e Ortolani) e rispondenti visibilmente ad interessi

esclusivi dei medesimi, siano imputabili alla Loggia P2 come soggetto a se stante.

Inoltre - dato atto della improponibilità in senso accusatorio dell'accenno ad un tentativo di creare una concentrazione di testate giornalistiche e della scarsa consistenza delle emergenze circa le connessioni della Loggia P2 con alcuni gravi fatti (Gruppo Sogno, Golpe Borghese, strage dell'Italicus) e con la eversione nera, peraltro collegate per via congetturale al coinvolgimento in essi di qualche affiliato - è innegabile che il sodalizio si è intitolato un suo programma politico, delineato nel "memorandum sulla situazione politica italiana", nel "Piano di rinascita democratica" e nel "Piano R". Tale programma - ancorché assunto a ragione di almeno un incontro di oscuro significato tra il capo riconosciuto della P2 ed ufficiali dei Carabinieri di grado più elevato e di altissima responsabilità operativa, peraltro iscritti tutti alla stessa loggia massonica; ed accompagnato da una costante attenzione verso alcuni partiti politici, come testimoniano l'ipotesi per la conquista del controllo della Democrazia Cristiana e, quanto al Partito Socialista Italiano, l'affare del Conto Protezione ed i documenti in possesso di Gelli, relativi ad indagini dei servizi su alcune società dell'On. De Michelis - contempla però soltanto

NM

delle proposte di riforme istituzionali che non presentano, né oggettivamente né in relazione agli strumenti di attuazione, profili di eversione nella forma dell'attentato alla Costituzione come previsto dall'art. 283 C.p. Tanto meno esso può assumere la configurazione datagli dall'accusa in forza dell'intervento, nella fase di elaborazione e redazione, di persone dotate di specifica competenza nella materia e di livello intellettuale superiore a quello di Gelli.

Infine sono incontestabilmente acquisiti gli indispensabili elementi di prova sulla rete di rapporti tra Gelli nella sua veste di vertice della Loggia P2 con tutti gli imputati del delitto di cui al capo 1) che, com'è ovvio, rappresenta il necessario substrato di ogni reato associativo. Sennonché le risultanze processuali, da valutarsi congiuntamente alla pacifica circostanza che la maggior parte degli affiliati della P2 non si conoscevano tra di loro e non hanno mai partecipato ad attività massoniche comuni, sembrano attestare con sufficiente chiarezza, fatti salvi i casi della riunione presso l'Hotel Baglioni del 1972 e dell'incontro di Villa Wanda dell'anno successivo, una gestione in forma bilaterale di quei rapporti. Certo l'assenza di uno svolgimento plurilaterale del contatto tra gli aderenti al sodalizio non costituisce un ostacolo di

NM

carattere assoluto all'aggregazione delle loro volontà e dei mezzi minimi per il raggiungimento dello scopo comune. Non foss'altro perché la storia recente, soprattutto quella del terrorismo, fornisce esempi di modelli organizzativi ad accentuata compartimentazione, che non escludono affatto la sussistenza del vincolo associativo anche nei confronti di coloro che ignorano l'identità degli altri affiliati ed il contributo da essi assicurato alla struttura. E però non può disconoscersi che la caratteristica posta in luce rappresenta nel caso un limite oggettivo al potere penetrativo dell'indagine. Anche se non appare da essa totalmente giustificata la conclusione che nella vicenda della Loggia P2 si sia trattato, secondo quanto ritenuto dal giudice di primo grado, di un'anomala forma di società accentrata nelle mani di un solo uomo che a mala pena riesce a sostenere il peso della "solidarietà massonica".

E dunque si impone, sulla base della corretta valutazione delle esposte risultanze, la conferma della pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto emessa dalla Corte d'Assise in ordine al delitto di cospirazione politica mediante associazione, non essendovi spazio alcuno per un riferimento nella statuizione ad una situazione di insufficienza della prova ai sensi dell'art.

530/2 C.p.p., così come richiesto dal Procuratore Generale di udienza.

Qui finisce il compito di giurisdizione della Corte sulla più grave delle imputazioni. Tuttavia è il caso di dedicare al tema trattato qualche ulteriore riflessione, non tanto per esercitarsi in analisi che non sono proprie del giudizio penale, quanto per verificare se un approfondimento della valutazione delle obiezioni e dei dubbi che ancora si intrecciano in merito alla vicenda della P2, e che sono stati puntualmente riproposti all'opinione pubblica nei commenti seguiti alla requisitoria del Procuratore Generale, può fornire elementi in qualche misura idonei a convalidare la conclusione che si accoglie.

E' noto, risultando perfino dalla molteplicità delle relazioni rimesse al Parlamento dalla Commissione di inchiesta presieduta dall'On. Tina Anselmi, che non regna sulla Loggia P2 unanimità di giudizi. Oscillando essi, come si sa, tra la posizione più riduttiva, quella che individua nel sodalizio capeggiato da Gelli una struttura funzionale ad un'attività di tipo affaristico-clientelare, ed altre che la rappresentano invece come un intreccio di potere - per alcuni non privo di collegamenti internazionali, segnatamente nell'ambito dell'alleanza atlantica, diretti a

contrastare l'ascesa del Partito Comunista Italiano al governo - il quale, senza disdegnare fruttuose incursioni nel campo delle grosse operazioni di malaffare, si è essenzialmente configurato in quanto portatore di un complotto politico con un concreto progetto di colpo di stato.

Ebbene, i sostenitori della natura politica e golpista della Loggia P2 negano con decisione che sia possibile assimilare quella struttura ad una specie di associazione di mutuo soccorso tra alti esponenti dell'economia nel settore pubblico e in quello privato, della politica e della burocrazia civile e militare; ed attribuire conseguentemente l'intera vicenda esplosa con la perquisizione di Castiglion Fibocchi ad una montatura che, innescata dalle voci di malintenzionati o di soggetti offuscati dall'invidia per il potere ed il prestigio conquistati in breve tempo da Gelli, avrebbe trovato il suo naturale terreno di coltura nel pregiudizio antimassonico e nell'isterismo di una società "come la nostra da sempre afflitta da nevrosi da complotto". Avvalorando il loro punto di vista con il richiamo all'allarme che l'attività della Loggia P2 aveva suscitato in determinati ambienti della massoneria, fino a dar luogo alla formazione di tavole di accusa nei confronti di Gelli ed ai consecutivi processi di demolizione e di ricostituzione della

NM

struttura; e, soprattutto, con il rilievo che un'organizzazione del genere ipotizzato non avrebbe avuto alcuna necessità né di arruolare un gran numero di altissimi ufficiali dell'Esercito, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i vertici di tutti i servizi di informazione, vari esponenti della politica, del mondo finanziario, della magistratura e dell'editoria né di dotarsi di un progetto politico come quello consacrato nei documenti sottoposti a sequestro.

Certo gli argomenti opposti alla linea del ridimensionamento più estremistico della figura della Loggia P2 - cui si potrebbe affiancare quello che si ricava dalla anomalia della forma associativa riscontrata dal giudice di primo grado, avuto riguardo alla mancanza di ogni sua ragion d'essere per un'organizzazione che avrebbe avuto come suo unico scopo l'esercizio della solidarietà massonica - non sono del tutto privi di peso.

Ciononostante non pare che possano invalidare le conclusioni cui è pervenuta la Corte, dato che anche l'arruolamento di tanti personaggi di spicco nei più svariati settori di attività sia pubblica che privata ed il progetto politico sono, a

ben vedere, riconducibili entrambi ad esigenze primarie della Loggia P2 come centro di potere e di malaffare.

In realtà si può affermare, forse con una semplificazione che potrà apparire eccessiva, che il modo di operare della Loggia P2 - soprattutto nel settore delle nomine e del connubio tra politica ed affari, ove si è maggiormente avvertita la sua presenza - rivela impressionanti analogie con i comportamenti dei partiti dell'area di governo che, a partire da un certo momento e per un processo degenerativo delle loro naturali funzioni, si sono sempre più caratterizzati per la netta prevalenza, su tutti gli altri, dell'interesse all'occupazione ed alla gestione del potere anche per fini di tipo affaristico. Ovviamente la P2, non disponendo della base di potere assicurata ai partiti dal consenso conquistato nell'agone politico, si è trovata nella necessità di precostituirsene una propria e ciò ha fatto attraverso lo strumento dell'arruolamento dei più alti gradi della burocrazia civile e militare. Non a torto giudicato, per l'apporto dei singoli in termini di potere diffuso nei centri decisionali della pubblica amministrazione e ancor più in funzione della conoscenza di segreti di stato o di notizie riservate, come particolarmente adeguato alle necessità delle azioni prefigurate. A sua volta

NM

l'arruolamento ha avuto il bisogno, per avere l'indiscutibile successo che ha avuto, di far leva, oltre che sulle aspirazioni di carriera e sull'ansia di promozione sociale degli arruolandi, su un progetto politico da loro condiviso. Che avrebbe consentito, soprattutto ai funzionari della pubblica amministrazione ed ai militari, di ammantare di veli ideologici una situazione di patente "illegalità", quanto meno per contrasto con il disposto dell'art. 18 della Costituzione, sicuramente non sfuggita alla stragrande maggioranza degli interessati.

Del resto una riprova quanto mai efficace della contiguità tra le posizioni della Loggia P2 e quelle della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista Italiano si ricava dai rapporti continuativi ed intensi, svolti anche attraverso le frequentazioni di esponenti del massimo livello di quei partiti e della compagine governativa (Craxi, Martelli, Andreotti, Cossiga), e dal pubblico auspicio di Gelli, nella famosa "intervista" al Corriere della Sera, per una istituzionalizzazione del rapporto tra i due partiti attraverso l'insediamento di un socialista a Palazzo Chigi e di un democristiano al Quirinale.

Un'altra convincente conferma si evince dalla constatazione che il progetto politico della Loggia P2 non presentava elementi di

NY

rottura con il sistema politico dell'epoca. Anche a tacere delle premesse programmatiche del "Piano R" e del "Piano di rinascita democratica", che espressamente escludono "ogni movente ed intenzione anche occulta di rovesciamento del sistema", e del proclama di Gelli ai presenti alla riunione di Villa Wanda di appoggiare sempre "con i mezzi a loro disposizione" un governo di centro, non può farsi a meno di osservare che anche la relazione di maggioranza della Commissione Parlamentare di inchiesta ha definito il programma della P2 come un riepilogo rivelatore degli umori politici di ambienti determinati e di una filosofia di stampo conservatore. Ed aggiungere che, semmai, le direttrici di quel programma perseguono chiaramente, attraverso la revisione in senso presidenzialista della Costituzione, il rafforzamento del sistema politico vigente allo scopo di arginare la paventata svolta a sinistra negli equilibri politici del Paese.

Del resto sarebbe assai difficile negare, solo che si rifletta per un momento sullo straordinario potere raggiunto in un breve volgere di anni dalla P2 sotto la gestione di Gelli, che quel sistema rappresentava quanto di più congeniale alle attività che il sodalizio svolgeva ed aveva in animo di svolgere.

Ed allora anche da questa ulteriore analisi si trae la conferma della Loggia P2 come strumento, prevalentemente nelle mani di Gelli, per spregiudicate operazioni affaristiche e clientelari attorno ai più rilevanti avvenimenti della finanza pubblica e privata ed all'ombra di nobilitanti programmi di natura politica.

D'altro canto non possono destare eccessivo stupore il portentoso successo dell'azione di arruolamento della Loggia P2 sotto l'impulso di Gelli e l'enorme potenza da essa acquisita grazie alla pervasiva intrusione nei gangli vitali dei poteri pubblici e della stessa società civile. Così non provocano un esagerato sconcerto i deferenti pellegrinaggi, anche di personaggi considerati tra i più potenti nelle rispettive sfere di attività, alla volta dell'appartamento occupato da Gelli presso l'Hotel Excelsior, non arrestatisi neanche dopo il ritrovamento delle liste di Castiglion Fibocchi, e le lunghe file di postulanti delle più varie specie nella sua anticamera. Neppure se dovesse riconoscersi in Gelli, in conformità delle opinioni della maggioranza, una figura di mediocre levatura.

E ciò perché la spiegazione dell'irresistibile ascesa della Loggia P2 sta con ogni evidenza nella innegabile decadenza della

NY

politica per abdicazione della classe dirigente all'essenziale funzione di darsi carico dei problemi reali della collettività. Immancabilmente seguita dalla crisi del principio di rappresentanza e dalla progressiva "clandestinizzazione" delle scelte della politica e dell'amministrazione, usurpate senza difficoltà alcuna da centri di poteri più o meno occulti, nonché dall'attenuazione della funzionalità dei controlli con il corrispondente aumento della illegalità e dal costante affievolimento del senso dello stato e della lealtà verso le istituzioni.

3.18 Le considerazioni in precedenza rassegnate consentono di escludere la riconducibilità delle condotte attribuite agli imputati nel capo 1) della rubrica sotto il paradigma residuale dell'art. 416 C.p., secondo il ragionamento svolto dal Pubblico Ministero appellante, che non lo ha però tradotto in una specifica istanza modificativa di carattere subordinato.

Deve infatti ricordarsi che, così come è accaduto per i reati-fine del delitto di cui all'art. 305 C.p., le risultanze processuali acquisite attraverso la lunga e articolata indagine istruttoria non hanno fornito elementi idonei a sostenere l'assunto accusatorio

rivolto ai giudicabili: quello di essersi associati tra di loro al fine di commettere più delitti contro la pubblica amministrazione (in riferimento ai delitti dei p.u. contro la p.a.), l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la libertà morale, le leggi valutarie e quelle sul controllo delle armi.

I capi di imputazione recano due fatti specifici annoverabili tra quelli del programma associativo delineato, ossia il millantato credito e la calunnia ascritti al solo Gelli. Ma non vi è alcuna prova, né per essi né per altri, di una riferibilità ad un indeterminato progetto fatto proprio dalla Loggia P2 come soggetto autonomo e distinto.

4. Con l'appello del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale e con l'impugnazione, agli effetti civili, dell'Avvocatura Generale dello Stato si richiede l'affermazione della penale responsabilità di Battista Giuseppe in ordine al delitto di procacciamento e rivelazione di notizie destinate a rimanere segrete o per le quali sussisteva il divieto di divulgazione, come contestato al capo 5) della rubrica.

L'oggetto dell'imputazione si riferisce alle carte ed ai documenti concernenti l'attività di governo in relazione al

contratto per la fornitura di un cospicuo quantitativo di petrolio tra ENI e Petromin ed a quello per il pagamento delle relative intermediazioni tra ENI e Sophilau, rinvenuti nel corso della perquisizione di Castiglion Fibocchi. I quali, secondo l'accusa, sono entrati nella disponibilità di Gelli grazie all'opera di Battista, all'epoca segretario particolare del Ministro per il Commercio con l'Estero Gaetano Stammati, nel contesto della comune appartenenza alla Loggia P2.

Al riguardo il giudice di primo grado - dopo aver rilevato che soltanto le due lettere in data 18.7.1979, cioè quelle con le quali il Ministero per il Commercio Estero autorizzava sotto il profilo valutario, dandone comunicazione all'Eni, il pagamento della provvigione, rientrano nella sfera di tutela dell'art. 262 del codice penale - ha rilevato che l'imputato è gravato dai maggiori sospetti di essere stato il fornitore dei documenti a Gelli per aver avuto rapporti ed incontri sia con lui che con Salvatore Formica ed Umberto Ortolani; per avere inoltre corretto di proprio pugno, per incarico del Ministro, il "diario Stammati"; e per essere infine risultato incluso negli elenchi di Castiglion Fibocchi e perciò inserito in quel contesto della comune appartenenza alla Loggia P2, considerato dall'accusa come lo sfondo di tutti i reati

NM

contestati. E però ha riconosciuto che l'indicato quadro indiziario, ancorché articolato e consistente, non può tradursi in una valida prova ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dal momento che, anche a prescindere dalla mancanza nei commenti di Gelli sul tema di qualsiasi riferimento alla P2, è comprovata l'esistenza di più fotocopie del "diario Stammati" e di una cerchia di persone anch'esse in grado di consegnare i documenti al capo di quel sodalizio.

Il Procuratore Generale, pur non rinunziando all'impugnazione proposta dal suo ufficio, ha sollecitato al termine della requisitoria la conferma sul punto della sentenza della Corte d'Assise.

La statuizione assolutoria nei confronti di Battista Giuseppe merita di essere confermata, essendo destituite di fondamento le impugnazioni che l'avversano.

Intanto, la doglianza principale mossa dagli appellanti alla ricostruzione della vicenda Eni-Petromin è di essersi proposto come bersaglio della propria attenzione un oggetto diverso da quello imposto dagli accertamenti e di non aver affrontato con il necessario rigore le ragioni dell'intervento di Gelli e di Ortolani, svuotando così di significato la documentazione entrata nella

NM

disponibilità di Gelli e sconnettendo la vicenda da ogni possibile legame con il progetto associativo. In altri termini è diretta contro la sottovalutazione della valenza politica dell'intrusione di Gelli seguita agli incontri ed ai contatti tra Ortolani e Formica, il cui senso sarebbe di assoluta evidenza apparendo assai difficile credere all'occasionalità dell'incontro tra Gelli e Battista. E dunque non ha nulla a che vedere con il problema della responsabilità di Battista, che prescinde del tutto dalle motivazioni dell'intervento di Gelli nella faccenda e dell'acquisizione dei documenti ad essa relativi trovati in suo possesso.

In secondo luogo, per quanto specificamente attiene alla posizione dell'imputato, si deduce soltanto, da un lato, che non è pensabile che Battista, unito da strettissimi legami ad Ortolani nell'ambito del Gruppo Rizzoli e partecipe in quel periodo di tempo di incontri sia con Formica che con lo stesso Ortolani, sia rimasto estraneo alle trattative in corso in merito alla possibilità di corrispondere la tangente ed alle modalità del pagamento; e, dall'altro, che è disancorata dai dati processuali l'ipotesi che i documenti siano pervenuti a Gelli attraverso il giornalista Salomone, compensato per il favore con la copertura ad opera dello stesso Gelli di una scappatella coniugale.

NM

Sennonché si deve notare che anche queste ultime argomentazioni sono in buona sostanza prive di reale contenuto accusatorio. Il rapporto di Battista con Ortolani ed i suoi incontri con il medesimo, oltre che con Gelli e Formica, nel periodo cruciale della vicenda Eni-Petromin, peraltro non ignorati dal giudice di primo grado, possono tutt'al più servire quale ulteriore rafforzamento del quadro indiziario. Senza tuttavia riuscire a convertirlo in una prova idonea a fondare il giudizio di responsabilità, data anche l'insussistenza di un qualsiasi apporto ricollegabile all'apodittico assunto sulla impossibilità che l'imputato sia rimasto estraneo alla trattativa sulle tangenti di quell'affare.

Mentre, per quanto riguarda l'altro rilievo, si può sottolineare che neppure l'esclusione del giornalista Salomone quale tramite del passaggio a Gelli dei documenti dell'affare Eni-Petromin, sulla quale pur si potrebbe concordare a causa della fragilità degli elementi di sostegno addotti dalla Corte di Assise, arrecherebbe un qualche ausilio alla tesi dell'accusa. Posto che resterebbe pur sempre un buon numero di persone che, al pari di Battista, avrebbero potuto rendersi attivi per la consegna a Gelli di quei documenti. Che è quanto basta per rendere prospettabile

NM

un'ipotesi alternativa ugualmente ancorata alle risultanze processuali e perciò sufficiente, alla luce di una corretta applicazione del disposto dell'art. 192/2 C.p.p., a destabilizzare il quadro indiziario delineato dagli altri elementi.

5. Il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Generale e le parti civili pubbliche hanno proposto impugnazione anche nei confronti di Labruna Antonio, Maletti Gian Adelio e Viezzer Antonio "per tutti i fatti loro contestati al capo di imputazione n. 3".

L'imputazione di cui si tratta ha ad oggetto il procacciamento di notizie riservate relative alla persona di Licio Gelli, ascritto a Labruna nonché a Maletti e Viezzer in concorso con Gelli e Carmine Pecorelli (deceduto); il procacciamento di notizie relative alle indagini svolte dai servizi di sicurezza nei confronti dell'attività del "nuovo Partito Popolare" e di Mario Foligni, contestato a Labruna e Maletti in concorso con Gelli, Casardi (deceduto) e Pecorelli; e la sottrazione del predetto incartamento dagli uffici del Servizio di Sicurezza Militare, attribuito a Labruna, Maletti e Casardi.

NM

Il giudice di primo grado ha emesso pronuncia di condanna nei confronti del solo Maletti limitatamente alla sottrazione dei documenti relativi alle indagini svolte dal SID sul conto del "Nuovo Partito Popolare" di Mario Foligni, raccolti nel fascicolo MI.FO.BIALI., ed alla rivelazione di quanto in esso contenuto, esclusi il concorso e l'ipotesi di cui all'art. 262 C.p. Mentre ha assolto lo stesso Maletti dagli altri fatti compresi nell'imputazione nonché Labruna e Viezzer da tutti gli addebiti contestati per non aver commesso il fatto.

Al termine della sua requisitoria il Procuratore Generale ha invocato l'affermazione della penale responsabilità di Viezzer Antonio in ordine al reato ascrittogli e la sua condanna alla pena di dieci anni di reclusione, sollecitando la conferma dell'impugnata sul punto nei confronti di Labruna e Maletti.

Tanto premesso, occorre rilevare la sussistenza di una causa di inammissibilità dell'impugnazione per la mancata presentazione dei motivi nei confronti di Labruna, Maletti e Viezzer in relazione all'addebito concernente il procacciamento di notizie riservate sul conto di Licio Gelli e la sottrazione del relativo incartamento (informativa "Cominform" ed altro). In verità le censure esposte nei riguardi della decisione del giudice di primo

NM

grado attengono esclusivamente alla assoluzione di Labruna dall'addebito concernente le indagini sul conto di Mario Foligni e del "Nuovo Partito Popolare" e non hanno nulla a che vedere con la posizione dello stesso Labruna nonché di Maletti e Viezzer in relazione alla residua parte dell'imputazione, quella che riguarda il procacciamento delle notizie dei servizi sulla persona di Gelli (informativa "Cominform").

D'altro canto, anche prescindendo dal rilievo di inammissibilità dell'impugnazione, si deve osservare che la pronuncia assolutoria del primo giudice nei confronti di Labruna, Maletti e Viezzer in merito ai fatti di cui si tratta appare sotto ogni profilo ineccepibile, essendo ancorata all'insuperabile dato che molte altre persone hanno avuto accesso a quei documenti e sono state in grado di divulgarli. E risultando altresì significativamente convalidata dalla circostanza che il Procuratore Generale, nel richiedere la condanna di Viezzer, abbia dedotto un unico argomento. Che è costituito dall'indimostrato assunto che Viezzer abbia da sempre e in ogni occasione agito di conserva con Maletti. Costituendo esso un postulato che potrebbe in ipotesi essere ricollegato soltanto alla condanna di Maletti per il fascicolo

MI.FO.BIALI., alla cui contestazione è però rimasto del tutto estraneo Viezzer.

Residua dunque, con riferimento alla imputazione di cui al capo 3), la sola impugnazione avverso l'assoluzione di Labruna dai fatti concernenti il fascicolo MI.FO.BIALI.

Essa è però priva di fondamento onde deriva che, in conformità della richiesta del Procuratore Generale di udienza, deve essere confermata sul punto la decisione della Corte d'Assise.

L'affermazione del primo giudice secondo cui Maletti non ha consegnato il predetto fascicolo a Labruna, all'atto di lasciare il servizio per il trasferimento ad altro ufficio, resiste invero alle argomentazioni del Pubblico Ministero appellante. Che del resto, concordando pienamente sul fatto che il documento sia stato sottratto da Maletti, si limitano al semplice appunto che "è plausibile che Maletti possa aver consegnato dei documenti a Labruna", essendo "molto meno probabile che gli abbia consegnato l'Enciclopedia dell'Automobile". Senza però addurre alcun elemento di sostegno se non quello, anch'esso di tipo manifestamente congetturale, del richiamo al fatto che all'epoca Labruna era ancora una persona di cui Maletti poteva pienamente fidarsi.

6. L'imputato D'Aloja Manlio - dolendosi della statuizione con la quale il giudice di primo grado, previa modifica dell'originaria imputazione di corruzione, ha dichiarato il non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di rivelazione di segreti di ufficio perché estinto per intervenuta prescrizione - richiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Versandosi nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato, è richiesto dall'art. 152/2 C.p.p. 1930 applicabile nella specie, quale condizione della pronuncia nel merito da parte del giudice e quindi della riforma della sentenza impugnata, che siano già esistenti prove adeguate a rendere evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Ciò premesso, si può constatare che la Corte d'Assise ha valutato a carico dell'imputato, quale autore delle informazioni sullo stato di un procedimento pendente contro Roberto Calvi presso la Procura della Repubblica di Milano contenute nel biglietto trovato tra le carte di Gelli, le annotazioni manoscritte riconosciute come autentiche dal diretto interessato e le due

NM

telefonate che risultano essere partite, proprio nel periodo giugno-luglio 1980, dall'Hotel Excelsior presso cui alloggiava Gelli alla volta dell'utenza 455068 di Novara, intestata allo stesso D'aloja.

A fronte di una siffatta situazione, caratterizzata da un quadro probatorio sufficientemente articolato e concludente, la difesa dell'appellante oppone che il C.no D'Aloja ha inferto con il suo operato duri colpi all'attività irregolare del Banco Ambrosiano; che sono state prosciolte in istruttoria, con insolita rapidità, persone gravate da indizi o addirittura da prove assai più pesanti di quelle rinvenute a carico dell'imputato; che si trova in atti una minuta descrizione di un soggetto - Ufficiale della Guardia di Finanza, che aveva ricevuto danaro per conto di Gelli - la quale non si attaglia in alcun modo alla figura del D'Aloja; che è privo di fondamento, tenuto conto dei durissimi colpi da lui inferti all'apparato di Gelli, l'assunto che l'imputato possa avergli rivelato notizie riservate soltanto per fargli un piacere; che all'epoca dei fatti il D'Aloja riceveva molte telefonate, anche da giornalisti o sedicenti giornalisti che tentavano di carpirgli notizie sulle indagini in corso, e che quelle partite dall'Hotel Excelsior, anche se fossero state fatte da Gelli o da qualcuno dei suoi affiliati, non provano la conoscenza tra Gelli e lo stesso D'Aloja né, tanto

NM

meno, il passaggio di informazioni tra i due in merito alla vicenda giudiziaria di Calvi; che non si capisce per quale motivo, se è vero che Gelli riceveva notizie a mezzo del telefono, l'imputato avrebbe dovuto trasmettergli anche compromettentissimi appunti manoscritti; che è illogico ritenere che un uomo esperto come D'Aloja abbia potuto commettere la sciocchezza di spedire un suo biglietto manoscritto a Gelli, per giunta sapendo che costui avrebbe potuto subire delle perquisizioni.

Orbene, è sicuramente privo di consistenza l'assunto secondo cui dovrebbe ricavarsi una sorta di presunzione assoluta di innocenza dalla circostanza che l'imputato avrebbe inferto, nella sua veste di Ufficiale della Guardia di Finanza incaricato delle indagini, duri colpi all'attività irregolare del Banco Ambrosiano. Tanto più se è vero, secondo quanto ammesso dalla difesa nel corso della discussione, che il secondo rapporto sul Banco Ambrosiano è il frutto di un esplicito richiamo da parte dei magistrati inquirenti, rimasti insoddisfatti dalle conclusioni di quello precedente.

Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda le argomentazioni che si richiamano alla grande esperienza del D'Aloja, come prova quasi invincibile, per escludere in maniera categorica che egli sia

NM

caduto, oltre tutto potendo comunicare telefonicamente con l'interessato, nell'ingenuità di spedire compromettenti biglietti manoscritti. Si tratta infatti di argomentazioni che non tengono in alcun conto della certezza dell'impunità che di regola hanno gli autori di fatti criminosi; e che, comunque, finiscono per provare troppo dato che in ultima analisi postulano l'assenza anche del più piccolo errore, almeno per i reati commessi da individui di un certo livello intellettuale.

Alcuna efficacia può poi riconoscersi alla tesi secondo cui l'istruttoria ha registrato sbrigativi proscioglimenti nei confronti di soggetti gravati da prove perfino più consistenti di quelle raccolte a carico del D'Aloja. Quale che sia il significato dell'affermazione della Corte di Assise circa la non riesaminabilità di quelle decisioni, è certo che non può farsi discendere dall'asserita disparità di trattamento che ne deriverebbe per l'imputato l'obbligo per i giudici di emettere una pronuncia assolutoria, quasi come un atto dovuto per ribadire il principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Essendo con ogni evidenza inammissibile, per la coscienza della collettività, che sia posto riparo ad un errore, peraltro nel caso indimostrato, con un altro errore, per giunta in malafede e perciò inescusabile.

WM

Tanto meno può invocarsi quale attestato dell'innocenza dell'imputato la esclusione dell'ipotesi della corruzione, per effetto della mancanza di prove circa una remunerazione sotto qualsiasi forma del suo operato. Dalla quale si pretende ricavare come ineludibile conseguenza la mancanza di un qualsivoglia interesse dell'imputato a porre in essere la condotta incriminata. Anche a non voler condividere il convincimento al riguardo manifestato dal giudice di primo grado, secondo cui il movente della condotta potrebbe essere stato quello di ingraziarsi un potente, non può farsi a meno di osservare che, a seguire l'opinione della difesa dell'appellante, si finirebbe per escludere l'utilità della previsione di una figura di reato come quella di rivelazione di segreti di ufficio, atteso che non potrebbe mai verificarsi senza una controprestazione di natura patrimoniale da parte del soggetto beneficiato.

Né, infine, hanno valore le deduzioni in merito alla provenienza delle due telefonate dall'Hotel Excelsior all'abitazione dell'imputato ed alla loro idoneità a dimostrare un rapporto di conoscenza tra D'Aloja e Gelli, finalizzato alla trasmissione dal primo al secondo di notizie sullo stato del procedimento penale contro Calvi. E ciò a causa del risalto probatorio che non può non

riconoscersi al biglietto manoscritto di D'Aloja trovato in possesso di Gelli, al riscontro del suo contenuto attraverso le annotazioni con il nome di D'Aloja in altre carte rinvenute nella disponibilità di Gelli al momento dell'arresto ed alle due telefonate dirette dalla residenza romana del capo della P2 all'abitazione del D'Aloja.

Tutt'al più le deduzioni difensive potrebbero, ove valutate con eccezionale magnanimità, insinuare qualche dubbio marginale sulla tenuta del quadro accusatorio. Che sarebbe comunque inidoneo a dar luogo alla situazione di certezza dell'innocenza dell'imputato, posta dal legislatore come condizione della revoca della declaratoria di estinzione del reato.

Consegue pertanto che l'impugnata sentenza deve essere confermata anche su questo punto, essendo privo di fondamento l'appello presentato da D'Aloja Manlio.

7. Licio Gelli è stato ritenuto colpevole dei reati di millantato credito di cui al capo 9), escluse le circostanze aggravanti e la continuazione, nonché di quelli di calunnia e di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello stato come ascritti, rispettivamente, ai capi 13) e 17). E' stato in conseguenza condannato alla pena di 3 anni di reclusione e £ 3.000.000 di

N 4

multa per il primo reato, a quella di 6 anni di reclusione per il secondo ed a quella di 8 anni di reclusione per il terzo. Applicati i condoni succedutisi a tutt'oggi nella misura complessiva di 5 anni di reclusione, è stata determinata in 12 anni di reclusione la pena totale residua.

Per quanto riguarda il delitto di millantato credito il giudice di primo grado, dopo aver dettagliatamente ricostruito le vicende che hanno portato all'apertura di un procedimento penale dinanzi alla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di Roberto Calvi per l'irregolarità di alcune operazioni del Banco Ambrosiano, ha illustrato le emergenze processuali ricavate dalle dichiarazioni rese dall'imputato e da quelle di D'Aloja Manlio, Roberto Calvi, Umberto Ortolani, Iridio Fanesi, Salvatore Gallo e Giuseppe Mazza nonché dai documenti sequestrati nel corso della perquisizione di Castiglion Fibocchi o trovati in possesso dello stesso Gelli al momento del suo arresto in Svizzera. Ha quindi rilevato la completa inidoneità di tali emergenze a dimostrare una reale capacità di Gelli di influire sull'andamento del procedimento penale contro Calvi o, comunque, una condotta da lui svolta in quella vicenda nel nome e per conto della Loggia P2. Ha giudicato invece provata al di là di ogni dubbio la sua responsabilità per

aver millantato credito, esclusivamente però presso il magistrato della Procura della Repubblica di Milano impegnato nelle indagini sul conto di Calvi, valutando a carico del prevenuto le dichiarazioni dello stesso Gelli - qualificate come precise, dettagliate, logiche e munite di positivi riscontri nelle risultanze dei documenti, autentici o falsi, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato - nelle quali il banchiere aveva riferito che Gelli l'aveva assicurato che si sarebbe occupato delle sue vicende giudiziarie sfruttando le proprie relazioni, sia pure senza far nomi e tuttavia facendogli capire che, quando fosse stata sistemata la faccenda, si sarebbe dovuto pensare ad un "riconoscimento".

Pur essendovi nei motivi di impugnazione un esplicito accenno alla mancata estradizione del prevenuto per il reato di cui si tratta, inteso unicamente a sottolineare la "aleatorietà dell'intero dibattito", non è mossa dall'appellante alcuna obiezione circa l'adozione del giudizio contumaciale ai fini della precostituzione del titolo necessario per un'eventuale futura domanda di estradizione. Che appare del resto pienamente legittima alla luce dell'indirizzo affermato con sentenza 28.2.1989 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione in merito al contenuto ed ai limiti del principio di specialità

M 4

sancito dall'art. 14 della Convenzione Europea di estradizione, ratificata con Legge 30.1.1963 n. 300.

Viene invece sollecitata - insieme ad altre modifiche subordinate, comuni alle restanti imputazioni e che è opportuno trattare unitariamente - l'assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero l'esclusione dell'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 346 C.p., con ogni conseguenza di legge per effetto della maturata prescrizione.

Nessun argomento risulta dedotto nei motivi di gravame a sostegno di quest'ultima istanza o è stato illustrato nel corso della discussione. Peraltro la richiesta appare manifestamente infondata, avuto riguardo al fatto che il riferimento all'ipotesi aggravata è saldamente ancorato alle indicazioni fornite da Calvi, secondo cui Gelli aveva accompagnato le sue profferte di aiuto con il dire che, a cose fatte, ci sarebbe voluto un "riconoscimento". Che è circostanza più che sufficiente per ritenere esplicitato chiaramente, anche in mancanza di specificazioni idonee ad individuare l'identità del pubblico ufficiale o impiegato, il pretesto di doverne comprare il favore o di doverlo remunerare.

NN

Ugualmente priva di fondamento si rivela la richiesta di assoluzione dal contestato delitto.

Nessun rilievo può infatti riconoscersi all'assunto secondo cui dalla stessa formulazione del capo di imputazione emergono dubbi sul fatto contestato, non risultando chiarito se l'imputato abbia mostrato la documentazione ovvero abbia soltanto affermato di esserne in possesso. E ciò perché l'indicazione, a titolo semplicemente descrittivo, di una condotta alternativa dell'agente è sicuramente inidonea ad ingenerare incertezza sul fatto addebitato, tale da arrecare pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa.

Tanto meno può assegnarsi un qualche effetto destabilizzante del giudizio di responsabilità agli argomenti di natura logica relativi, da un lato, alla impossibilità di ritenere che una persona della levatura di Calvi sia stata indotta a credere a qualcosa sulla base di mere ipotesi o illazioni; e, dall'altro, all'insanabile contrasto tra l'attribuzione a Gelli di una banale operazione di millantato credito e la sua configurazione, risultante dall'intera costruzione del processo della P2, come soggetto capace di conseguire addirittura la modifica degli assetti istituzionali dello Stato. Potendosi a ciò replicare, per il primo punto, che non

NM

vi è niente di sorprendente nel fatto che Calvi, in quel momento assillato fino all'angoscia dai suoi problemi con la giustizia, abbia prestato credito a Gelli, il quale peraltro da molte voci processuali è accreditato come particolarmente dotato di fascino (o "fluido magnetico", come ha detto qualcuno); e, quanto all'altro, che non contrasta affatto con la personalità dell'imputato evocata dall'intero processo la sua necessità di ricorrere, nei confronti di Calvi, al millantato credito, attesa la dimostrata incapacità del soggetto, per la mancata acquisizione di rilevanti posizioni di potere all'interno della magistratura, di esercitare una reale influenza sullo svolgimento del processo a carico di Calvi.

D'altro canto nessuna efficacia ai fini della svalutazione del complesso accusatorio, e delle dichiarazioni di Calvi in particolare, può avere la considerazione, scarsamente pertinente, che "nulla di ciò che riguardi Roberto Calvi ed i fatti in cui è stato implicato sia stato mai chiarito e come tutte le vicende che lo abbiano riguardato sono immerse nel buio più assoluto".

7.1 Quanto al delitto di calunnia di cui al capo 13) la Corte d'Assise ha anzitutto identificato nelle due lettere sequestrate in Arezzo il 24.6.1981 e nelle altre due trovate in possesso della

figlia all'aeroporto di Fiumicino il 4.7.1981 i momenti nei quali si è articolata la calunniosa manovra di Gelli contro i magistrati milanesi Giuliano Turone, Gherardo Colombo e Guido Viola, incolpati della sottrazione di parte della documentazione sequestrata a Castiglion Fibocchi e di corruzione per avere, al fine di compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio nelle istruttorie a carico di Gelli e di altri, ricevuto somme di denaro non precisate e per avere accettato la promessa di altro denaro. Quindi ha valutato a carico dell'imputato l'ammissione di Maria Grazia Gelli di aver ricevuto i documenti dal padre con l'incarico di spedirli, una volta arrivata in Italia, all'indirizzo di Villa Wanda in Arezzo e la piena conferma sul punto proveniente dall'imputato, disattendendo l'assunto secondo cui quel materiale sarebbe stato consegnato allo stesso Gelli nel giugno del 1981, per essere poi utilizzato nell'ambito di un piano ignoto all'imputato.

Con i motivi di impugnazione articolati dal difensore si invoca l'assoluzione perché il fatto non sussiste, eventualmente previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per nuove indagini, ovvero la qualificazione del fatto come reato tentato, da dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione e, in ulteriore subordine, la concessione delle attenuanti generiche, l'esclusione

dell'aumento di pena per la continuazione, la riduzione della pena al minimo edittale, l'applicazione di tutti i condoni e dei benefici di legge.

Riservata ad altra e più opportuna sede la trattazione delle istanze modificative subordinate, si ritiene che vadano senz'altro confermati il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato e la qualificazione giuridica del fatto come reato consumato e continuato.

Anzitutto deve essere respinta la tesi esposta in via preliminare, secondo cui non ha diritto di ingresso nelle carte processuali alcun riferimento all'episodio relativo al sequestro di corrispondenza diretta agli indirizzi di Licio Gelli di Roma e di Arezzo, e segnatamente all'episodio del sequestro della corrispondenza avvenuto il 24.6.1981 con riferimento alle due lettere datate 5 maggio 1981 e 22 giugno 1981. L'assunto muove dal rilievo che l'imputazione contestata al prevenuto secondo il capo trascritto nel decreto di citazione a giudizio reca un'indicazione del luogo e della data del commesso reato ("In Roma, Aeroporto di Fiumicino il 4 luglio 1981"), che rappresenta uno sbarramento insuperabile all'accertamento della penale

responsabilità in relazione alle condotte poste in essere in altro luogo ed in altra precedente data.

Al riguardo si può infatti osservare che correttamente il giudice di primo grado ha individuato tra i momenti nei quali si è articolata la condotta calunniosa anche nelle due lettere, una a firma "Gino" e l'altra con sottoscrizione illeggibile, sequestrate in Arezzo il 24 giugno 1981. L'episodio, ancorché non esplicitamente enunciato con riferimento alle due lettere intercettate in Arezzo nel capo di imputazione (nel quale del resto manca pure un'indicazione identificativa delle due lettere sequestrate a Fiumicino), è in realtà parte integrante della contestazione per effetto della trasfusione nel capo di accusa del contenuto calunnioso delle due lettere di cui si tratta e non può di certo essere da esso espunto a causa di un errore di carattere formale nella sua formulazione, consistente in definitiva nella sola indicazione del luogo e della data della cessazione della continuazione. D'altronde, anche prescindendo dal rilievo che l'imputazione fa implicita menzione della continuazione attraverso il richiamo all'art. 81 del codice penale, è risolutiva, al fine di ritenere compreso nella contestazione il fatto in questione, la pacifica circostanza che l'imputato sia stato su di esso

NM

interrogato ed abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa, oltre tutto ammettendo la condotta materiale ascrittagli.

La conclusione sul punto potrebbe mettere fine alla discussione sulle questioni della responsabilità di Gelli per l'imputazione ascrittagli e della qualificazione giuridica del fatto, posto che non vi è alcuna contestazione sul contenuto calunnioso delle due lettere e che le censure dell'appellante si riferiscono esclusivamente all'episodio del sequestro delle altre due lettere avvenuto in Fiumicino.

Tuttavia è opportuno, per completezza, occuparsi anche di tali obiezioni che sollevano prevalentemente problemi di diritto.

In sintesi il ragionamento dell'appellante è il seguente. Deve ritenersi comprovato, sulla scorta delle dichiarazioni di Maria Grazia Gelli e della conferma di esse da parte di Licio Gelli, che le lettere calunniose di cui si tratta sono state consegnate dal padre alla figlia affinché costei, al suo arrivo in Italia, le facesse pervenire, a mezzo del servizio postale, a Villa Wanda ove, per effetto del provvedimento dell'autorità giudiziaria, sarebbero state con certezza sequestrate. Si tratta perciò di un'ipotesi di calunnia reale, quella che si realizza attraverso la simulazione di tracce di reato a carico della persona o delle persone che si vuole

NH

falsamente incolpare, che deve essere sorretta dal dolo specifico dell'agente in tutti i momenti della condotta, compreso quello consumativo, da identificarsi nella fattispecie con quello della scoperta dei due plichi da parte dell'Autorità Doganale preposta al servizio presso l'aeroporto di Fiumicino. Tale scoperta è stata però del tutto casuale e pertanto non può ritenersi che le tracce del reato oggetto della falsa incolpazione siano pervenute all'autorità giudiziaria per effetto della volontà colpevole dell'imputato. Da ciò deriva che non può farsi ricorso alla figura del dolo eventuale e che la condotta posta in essere da Gelli costituisce mera attività preparatoria non punibile o al più un reato tentato ai sensi dell'art. 56 del codice penale, da dichiararsi in ipotesi estinto per prescrizione. D'altra parte non può nemmeno farsi riferimento alla precostituzione da parte di Gelli e della figlia di modalità della condotta dirette a determinare la scoperta del contenuto del bagaglio introdotto in Italia, ostandovi la scelta del volo effettuata da Maria Grazia Gelli, le modalità del passaggio dal varco doganale e del controllo, l'occultamento delle missive e degli altri documenti in un sottofondo del borsone difficile da scoprire, data anche l'assenza del taglio che secondo l'accusa sarebbe stato effettuato sul borsone allo scopo di attirare l'attenzione degli

NH

addetti al controllo. Tanto meno può servire ad avvalorare la tesi della precostituzione della scoperta di Fiumicino la pubblicazione sul n. 122 datato 3 luglio 1981 della agenzia "Repubblica" di un trafiletto intitolato "Un venerabile ricatto arriva in jet?", giacché dall'indagine istruttoria svolta è emerso che quel numero dell'agenzia è stato chiuso, proprio con l'aggiunta in tipografia del pezzo in questione, e stampato soltanto il 6.7.1981.

La tesi dell'appellante è priva di fondamento e deve essere disattesa.

Intanto, molto vi sarebbe da dire sulle circostanze in punto di fatto menzionate dalla difesa a sostegno del suo assunto e fatte oggetto anche di articolate istanze di carattere istruttorio. Per limitarsi ad uno soltanto degli spunti, sembra che dalla pubblicazione del pezzo sull'agenzia "Repubblica" si debbano ricavare, anche ritenendo come data della effettiva pubblicazione quella da essa proposta, conclusioni non conformi alla tesi difensiva. Perché la forma interrogativa del titolo e, soprattutto, il carattere anticipativo della notizia si accordano pienamente con la data del 3 luglio 1981 e contrastano invece in maniera stridente con quella del 6 luglio 1981, essendo questa di ben due giorni successiva all'avvenimento, peraltro già immediatamente

NH

registrato dalle cronache giornalistiche. Tanto che, indipendentemente dalla data della chiusura e della effettiva diffusione dell'agenzia, deve ragionevolmente ritenersi, con quel che segue, che in quell'ambito fosse noto con congruo anticipo l'arrivo di Maria Grazia Gelli in Italia. D'altra parte una qualche conferma, non meno significativa, di un preavviso dello sbarco della figlia di Gelli può ricavarsi anche dalle allusioni della difesa dell'appellante alla presenza nell'aeroporto del P.M. Dr. Sica, già pronto per l'interrogatorio della donna a distanza di un quarto d'ora soltanto dalla scoperta dei documenti. Senza contare che un ulteriore dato di convalida può ravvisarsi nello scopo principale perseguito da Gelli con la missione della figlia, almeno se si condivide l'opinione che esso mirava allo spostamento della competenza territoriale per il processo da Milano a Roma.

Le questioni di fondo proposte da questa parte dell'imputazione stanno però altrove e prescindono del tutto dalle deduzioni difensive.

Anzitutto non è condivisibile la tesi che per il reato di calunnia reale sia richiesto il dolo specifico, cioè qualcosa di più e di attinente ai motivi della condotta rispetto alla volontà cosciente di commettere il fatto ed alla consapevolezza dell'innocenza

M

dell'incolpato, che sono, com'è noto, sufficienti a configurare l'elemento psicologico della calunnia diretta, dalla quale quella reale si differenzia soltanto per le modalità ed i mezzi della condotta.

In secondo luogo, ammesso e non concesso che l'elemento psicologico possa atteggiarsi in maniera diversa nello stesso reato in funzione delle differenti modalità della condotta, non pare che da una tale premessa possa farsi discendere la conseguenza della necessaria persistenza del dolo fino al momento dell'apprendimento da parte dell'autorità giudiziaria della traccia simulata del reato, per lo meno nelle forme e con gli effetti prospettati dalla difesa dell'appellante. In quanto, ad estendere il concetto fino alle estreme conseguenze logiche a tutte le ipotesi nelle quali può esserci un certo intervallo di tempo tra la condotta sufficiente ad integrare il reato e l'evento, si potrebbe pervenire a risultati paradossali. Come quello, ad esempio, di ritenere responsabile di omicidio preterintenzionale (o di che altro?) chi, dopo aver somministrato una dose letale di veleno, si fosse attivato sia pure inutilmente, ma dimostrando così concretamente di aver mutato il proprio atteggiamento psicologico, per evitare l'evento inizialmente voluto. E senza che a ciò si possa obiettare che

l'esempio non è del tutto calzante perché finisce per ignorare la distinzione tra l'evento materiale del reato e quello giuridico, anche nei casi nei quali essi non coincidono.

In realtà occorre tornare, per dirimere la questione, alla più incisiva delle proposizioni al riguardo formulate dal giudice di primo grado. Che è quella secondo cui Gelli, con la consegna nelle mani della figlia dei documenti da spedire con modalità che ne assicurassero l'arrivo nelle mani dell'autorità giudiziaria, ha posto in essere, con coscienza e volontà, dunque agendo con dolo diretto, il meccanismo causale dell'evento da lui stesso avuto di mira. Ciò che è accaduto in seguito, per caso o anche per esclusiva volontà del mandatario, in eventuale divergenza del piano concordato, non può avere alcuna rilevanza se l'effetto voluto è stato ugualmente raggiunto, perché attiene esclusivamente alle modalità ed ai mezzi della condotta. Diversamente opinando si dovrebbe ritenere, se è consentito un paragone forse un po' rozzo, che il mandante di un omicidio, per il quale abbia anche fornito l'arma, non dovrebbe più risponderne se l'esecutore, per scelta personale o per necessità contingente (ad esempio, l'inceppamento della pistola), abbia fatto uso di mezzi diversi da quelli prestabiliti.

NM

La conclusione esclude ovviamente la possibilità di qualificare il fatto, anzi la parte del fatto che attiene all'episodio di Fiumicino, come delitto tentato ai sensi dell'art. 56 C.p.

Vale altresì per negare fondatezza alla richiesta di eliminazione dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione, che sarebbe del resto giustificato dal solo concorso formale dei reati in dipendenza della plurioffensività dell'azione nei confronti dei tre magistrati.

7.2 La residua imputazione a carico di Gelli è quella di cui al capo 17) e concerne il procacciamento di notizie destinate a rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato e contenute in carteggi dei servizi di sicurezza, rinvenuti in copia tra la documentazione conservata nell'abitazione del giudicabile di Montevideo e fatti poi parzialmente pervenire dalle autorità uruguayane a quelle italiane.

La Corte d'Assise, dopo aver rilevato il collegamento tra i documenti e quelli di Castiglion Fibocchi, ha fondato il suo giudizio di responsabilità sull'esito degli accertamenti eseguiti dal personale del Sismi, avendo questi stabilito la loro provenienza dai

N 4

fascicoli del SIFAR per una quota pari allo 0,56% e dagli archivi del SID per un 7,13%.

L'appellante richiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto, eventualmente previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per accertamenti anche di natura tecnica, ovvero la declaratoria di improcedibilità per mancanza di estradizione. In linea subordinata invoca il minimo della pena, la concessione delle attenuanti generiche, l'applicazione di tutti i condoni succedutisi dalla data del commesso reato ed i benefici di legge.

Premesso che le istanze che attengono alla misura della sanzione saranno trattate unitamente a quelle omologhe relative alle altre imputazioni, si deve rilevare che la richiesta assolutoria ha una duplice articolazione essendo riferita, per un verso, alle modalità dell'acquisizione e della trasmissione in Italia dei documenti e, per l'altro, alla circostanza che si tratta di copie e non già di atti originali.

Per quanto attiene al secondo profilo si può subito osservare che la deduzione difensiva - peraltro rappresentata dal suo mero enunciato, essendo del tutto mancata la illustrazione delle ragioni in punto di fatto o di diritto che la sorreggono - è manifestamente infondata. La norma incriminatrice non richiede affatto che il

procacciamento di notizie destinate a rimanere segrete debba essere realizzato attraverso l'acquisizione di documenti originali, potendo invece essere conseguito con qualsiasi modalità e perfino senza la materiale disponibilità dei documenti.

Quanto all'altro aspetto, non può farsi a meno di riscontrare la totale irrilevanza delle obiezioni della difesa. Certo le modalità della trasmissione in Italia delle carte costituenti il cosiddetto archivio uruguayano appaiono contrassegnate da alcune singolarità. E però la circostanza che non sia stata osservata la regolare procedura attraverso i canali istituzionali e che la trattativa per la consegna del materiale abbia subito delle inconcepibili interferenze, essendo stata in certi momenti addirittura subordinata ad interventi del Governo italiano per la creazione di una fabbrica in quel paese o per la restituzione di una bambina contesa tra genitori naturali ed adottivi, non può esercitare influenza sull'attendibilità della documentazione. Neppure rileva a tale riguardo la considerazione che non si saprebbe dove, come, quando, ad opera di chi ed in relazione a quale procedimento sia stato effettuato il sequestro della documentazione. Bastando il dato della presenza del figlio Raffaello alla perquisizione eseguita dalla Polizia Uruguayana il

29.5.1981 e, soprattutto, il collegamento, sottolineato anche dal giudice di primo grado, tra quella documentazione e le carte rinvenute a Castiglion Fibocchi. Tanto più che neppure l'imputato ha opposto osservazioni di una qualche serietà, essendosi trincerato dietro l'inconsistente assunto secondo cui i documenti di Montevideo non sarebbero che fotomontaggi prefabbricati da allegri poliziotti in pensione e rifilati ai servizi di sicurezza italiani per assicurarsi un'agiata vecchiaia.

Deve aggiungersi inoltre che non hanno pregio le contestazioni mosse al risultato degli accertamenti condotti da personale del Sismi, evidentemente fondato sulla corrispondenza dei documenti a quelli originali esistenti negli uffici (quanto meno per quelli di provenienza dal SID) e sicuramente non smentibile dalla invocata perizia, neanche se estesa al confronto delle altre migliaia di pagine dell'archivio di Montevideo che sarebbero risultate false.

D'altra parte di alcuna importanza ai fini del decidere si appalesano le indagini richieste in via istruttoria per accertare l'esatta cronistoria delle 89 pagine individuate come copie di documenti del SID e le vicende storico-processuali di ciascuna di esse, onde verificare se siano ancora coperte dal segreto ed

NM

escludere che vi sia stata per esse altra fonte legittima di acquisizione (per utilizzazione, ad esempio, in altre sedi processuali, presso commissioni di inchiesta, ecc.). A parte il fatto che non è addotto su quest'ultimo punto, che presuppone comunque un'indagine di proporzioni immani, neppure un principio di prova riferibile ad almeno uno dei numerosi documenti, è sufficiente il richiamo alla segretezza dei documenti dei servizi ed all'orientamento giurisprudenziale sulla sua escludibilità solo per effetto di una divulgazione che li abbia resi di pubblico dominio.

Ugualmente priva di fondamento è, infine, la richiesta di declaratoria di improcedibilità a causa della mancata estradizione.

Anche in relazione a tale reato è stata infatti legittimamente adottata, in conformità dell'orientamento riaffermato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza in precedenza citata, la forma del processo contumaciale ai fini della precostituzione del titolo indispensabile per una eventuale futura richiesta di estradizione, in ogni caso condizione imprescindibile per l'esecuzione della condanna. Ed a nulla rileva l'assunto circa la non ipotizzabilità nel caso della concessione dell'estradizione, in dipendenza della asserita evidente connotazione politica del reato

NV

contestato e di violazioni dei Diritti dell'Uomo che sarebbero state accertate con la condanna inflitta all'Italia proprio in relazione all'attuale procedimento con la sentenza 19.2.1991 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Perché proprio questo è il tema impregiudicato dell'eventuale futuro processo per estradizione.

7.3 Non sono accoglibili, infine, le istanze subordinate comuni a tutte le imputazioni e dirette alla concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle aggravanti ed alla riduzione della pena al minimo edittale.

Non sono dedotti né sono stati illustrati nel corso della discussione specifici elementi idonei a giustificare un più indulgente giudizio sui fatti. Che del resto risaltano in tutta la loro gravità sotto il profilo oggettivo e dell'intensità del dolo, oltre che della condotta successiva alla commissione dei reati e del loro inserimento in un vasto ed articolato disegno di interferenza ed inquinamento della funzione pubblica in settori vitali delle istituzioni.

D'altro canto le pene inflitte, applicate in misura che non si discosta eccessivamente dai valori medi e con aumenti contenuti per la continuazione, risultano senz'altro adeguate alla gravità dei

reati valutati in tutti i loro elementi costitutivi ed una loro diminuzione comporterebbe violazione del principio di adeguatezza della sanzione.

L'entità delle pene confermate è ostativa alla concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna.

Non vi è luogo a provvedere sulle richieste concernenti i condoni, che risultano tutti applicati nella misura massima consentita.

8. Gian Adelio Maletti è stato ritenuto responsabile del delitto ascrittogli al capo 3) della rubrica, limitatamente alla sottrazione dei documenti relativi alle indagini svolte dal SID sul conto del "Nuovo Partito Popolare" di Mario Foligni, raccolti nel fascicolo MI.FO.BIALI., ed alla rivelazione di quanto in esso contenuto. Ed è stato in conseguenza condannato alla pena di 14 anni di reclusione, dichiarata condonata nella misura di cinque anni.

La Corte d'Assise ha valutato a carico dell'imputato l'ammissione di avere avuto la disponibilità nel proprio ufficio di quel fascicolo nel breve periodo di tempo trascorso dalla

comunicazione fino all'effettiva esecuzione del suo trasferimento al Comando della Divisione Granatieri di Sardegna e l'accertata circostanza della mancata consegna del documento nelle mani del Gen. Romeo subentratogli nella responsabilità del servizio, giustificata dall'interessato con la irregolarità del materiale raccolto a mezzo di intercettazioni telefoniche non autorizzate dal competente magistrato. Ed ha disatteso la sua versione difensiva, sebbene sostenuta dalle dichiarazioni di Viezzer e di Nicoli Torquato, ritenendo comprovato che il Maletti non ha consegnato il fascicolo MI.FO.BIALI. a Labruna, ma lo ha sottratto dagli uffici del SID per trattenerlo indebitamente e per rivelarne poi il contenuto ad alcuni giornalisti, nell'ambito della lotta tra opposte fazioni dei servizi segreti sviluppatasi anche sulle colonne del settimanale O.P. di Carmine Pecorelli.

L'appellante sollecita l'assoluzione dal delitto ascrittogli per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, eventualmente previa rinnovazione parziale del dibattimento per una nuova audizione di Viezzer e di Nicoli ed eventuale confronto degli stessi con Labruna, o in subordine la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena al minimo edittale.

Richiamata in punto di fatto la versione opposta fin dal primo interrogatorio dal giudicabile, confermata dalle dichiarazioni di Viezzer e Nicoli e fermamente ribadita dall'interessato anche in sede di confronto con Labruna, la difesa osserva in primo luogo che non può essere annoverata tra gli elementi indizianti valutati a carico del prevenuto l'affermazione del coimputato Labruna di non aver ricevuto la consegna del fascicolo in questione, trattandosi di dichiarazione manifestamente intesa a difendere la propria persona dalla stessa accusa rivolta a Maletti. Aggiunge che anche la valenza accusatoria del residuo elemento costituito dalla ammissione del giudicabile non può non essere riesaminata alla luce della sua stessa spontaneità, sul rilievo che l'interessato avrebbe potuto negare la circostanza ove avesse avuto qualcosa da nascondere. E conclude pertanto che gli elementi indiretti di accusa non sono tali da consentire, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di prova indiziaria, un giudizio di certezza sulla responsabilità del giudicabile.

La tesi proposta dalla difesa dell'appellante è priva di fondamento e deve essere disattesa.

Anzitutto non è condivisibile l'assunto che debbano essere escluse dalla complessiva valutazione degli elementi di accusa a carico di Maletti le dichiarazioni di Labruna. Anche se si deve dare atto che le affermazioni di costui non integrano un altro ed aggiuntivo elemento indiziante, non può però negarsi che comunque la smentita della tesi difensiva che da esse si ricava appresta un dato di contrasto della discolpa opposta dall'imputato. Che come tale deve essere valutato, sia pure con la prudenza imposta dalla sua provenienza da un coimputato e dalla sua sostanziale assimilibilità, sotto questo profilo, alla chiamata in correità (v. art. 192/3 C.p.p.).

In secondo luogo, quello che appare alla stessa difesa dell'appellante come un semplice elemento indiziante, per giunta da svalutare fortemente in ragione della spontaneità dell'ammissione, rappresenta a ben vedere una vera e propria confessione dell'imputato, quanto meno con riferimento al reato di sottrazione di atti e documenti concernenti la sicurezza dello Stato come previsto dall'art. 255 C.p. Posto che il confessato affidamento del fascicolo MI.FO.BIALI. a Labruna invece che al subentrante responsabile dell'ufficio - ancorché giustificato dalla irregolarità della raccolta del materiale, anzi proprio perché a suo

NY

dire determinato da tale irregolarità e dalla conseguente necessità di occultare l'incartamento al Gen. Romeo - avrebbe comunque realizzato la condotta integratrice di tale delitto.

Peraltro, tornando alla valutazione della complessiva posizione di Maletti, non può non riconoscersi che l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al delitto ascrittogli è saldamente ancorata ad elementi gravi, precisi e concordanti. Come tali capaci di dar luogo ad un quadro di certezza che, non avendo contro di sé dati di contrasto risultanti dalle acquisizioni processuali, giustifica senza dubbio il giudizio espresso nell'impugnata sentenza. Invero alla obiettiva circostanza della presenza del fascicolo negli uffici del SID immediatamente prima del passaggio delle consegne da Maletti al Gen. Romeo e della mancata consegna di esso al destinatario istituzionale, si affiancano l'affermazione dell'imputato di aver dato l'incartamento a Labruna - ma per motivi che non resistono ad un vaglio critico anche superficiale, dato che in ipotesi la ritenuta irregolarità del materiale avrebbe dovuto indurre altre condotte - e la netta smentita da questi opposta. D'altro canto non vale richiamarsi, per contrastare il complesso degli elementi accusatori, alle dichiarazioni di Viezzer e di Nicoli. A proposito

NM

A tale riguardo si può infatti osservare che non è discutibile la eccezionale gravità del reato, avuto riguardo alle modalità del fatto ed alla intensità del dolo nonché al comportamento successivo alla commissione delle violazioni, che denota, in relazione al trasferimento all'estero, la volontà dell'imputato di sottrarsi all'esecuzione della condanna.

9. La conferma del'impugnata sentenza comporta la condanna di D'Aloja Manlio, Maletti Gian Adelio e Gelli Licio al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio.

Gelli deve essere altresì condannato al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili Turone Giuliano, Viola Guido e Colombo Gherardo in relazione al reato di cui al capo 13), Ministero di Grazia e Giustizia in relazione al reato di cui al capo 9) e Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al reato di cui al capo 17), che vengono liquidate nella misura risultante dal dispositivo.

E Maletti deve essere condannato al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al reato di cui al capo 3) e liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

visti gli artt. 213 e 523 C.P.P. conferma la sentenza della Corte di Assise di Roma in data 16 aprile 1994 appellata da D'ALOJA Manlio, MALETTI Gian Adelio e GELLI Licio nonché dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Generale e, per gli interessi civili, dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero delle Finanze nei confronti di BATTISTA Giuseppe, BELLASSAI Salvatore, GIUNCHIGLIA Ezio, LABRUNA Antonio, MALETTI Gian Adelio, MUSUMECI Pietro, ORTOLANI Umberto, PICCHIOTTI Franco e VIEZZER Antonio;

condanna D'ALOJA Manlio, MALETTI Gian Adelio e GELLI Licio al pagamento in solido delle spese processuali del grado;

condanna GELLI Licio al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle parti civili TURONE Giuliano e VIOLA Guido, che liquida in complessive lire 1.040.000 di cui lire 1.000.000 per onorario di Avvocato, e dalla parte civile COLOMBO Gherardo, che liquida in complessive lire 1.040.000 di cui lire 1.000.000 per onorario di Avvocato;

NY

condanna GELLI Licio al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Ministero di Grazia e Giustizia in relazione alla imputazione di cui al capo 9 e della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla imputazione sub 17, che liquida per ciascuna in complessive lire 2.000.000 comprensive di spese e onorario di Avvocato;

condanna MALETTI Gian Adelio al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri che liquida in complessive lire 2.000.000 comprensive di spese e di onorario di Avvocato.

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo FRUNZIO

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Domenico NOSTRO

Depositato in Cancelleria
Roma, lì 15 MAG. 1996
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Liliana Chirola

INDICE

Epigrafe		pag.	A
Svolgimento del processo		"	1
Motivi della decisione		"	53
1.	Provvedimenti nella fase preliminare	"	"
2	Ordinanza dibattimentale 17.1.1996	"	55
3	Cospirazione politica	"	58
3.1	La pronuncia del primo giudice	"	64
3.2	Impugnazioni e conclusioni d'udienza	"	70
3.3	Commissione Parlamentare d'Inchiesta	"	72
3.4	Alcune questioni preliminari	"	74
3.5	Mancata contestazione a Gelli	"	76
3.6	Segretezza della Loggia P2	"	79
3.7	Appartenenza alla Massoneria	"	85
3.8	Il livello arganizzativo	"	88
3.9	Cospirazione e segreti di stato	"	92
3.10	Cospirazione, editoria e interferenze	"	99
3.11	Cospirazione e Conto Protezione	"	105
3.12	Cospirazione e servizi di sicurezza	"	109
3.13	Cospirazione, Gruppo Sogno, Piano Solo	"	113

3.14	Cospirazione e riunione Villa Wanda	"	121
3.15	Cospirazione e Loggia Montecarlo	"	125
3.16	Cospirazione e programma politico	"	128
3.17	Cospirazione: conclusioni	"	132
3.18	Associazione per delinquere	"	144
4	Le impugnazioni contro Battista	"	145
5	Le imp.ni contro Labruna,Maletti,Viezzer	"	150
6	Appello D'Aloja	"	154
7	Appello Gelli, millantato credito	"	159
7.1	Calunnia	"	164
7.2	Procacciamento notizie riservate	"	174
7.3	Le istanze subordinate	"	179
8	Appello Maletti	"	180
9	Statuizioni conseguenziali	"	186

==========

Ricorso proposto da:

- GELLI Licio il 28-3-96 dal suo difensore il 30-3-96
- Difensore Avv. D'ALOJA Manlio il 30-3-96
- MALETTI Gian Adelio il 2-5-1996
- Avv.ra Generale dello Stato il 28-3-1996

Estratto Contumaciale notificato a:

- BELLASSAI Salvatore il 24-5-96 e 28-5-96
- GELLI Licio il 21-5-96
- GIUNCHIGLIA Ezio il 24-5-1996
- MALETTI Gian Adelio il 23-5-96
- VIEZZER Antonio il 28-5-96

Sentenza esecutiva per:

- BATTISTA Giuseppe il 1-4-96
- BELLASSAI Salvatore il 1-6-96
- GIUNCHIGLIA Ezio il 28-5-96
- LABRUNA Antonio il 1-4-96
- MUSUMECI Pietro il 14-6-96
- ORTOLANI Umberto il 1-4-96
- PICCHIOTTI Franco il 1°-4-96
- VIEZZER Antonio il 26-5-96

ESTRATTI ESECUTIVI a:
- ~~Proc. Rep./Proc. Gen.~~
- Proc. Rep. - Registro Generale
- C. Assise 1° grado
- Questura
- Giudice Sorv.

il

Atti in Cassazione il